



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2169

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2019-2020

18/12/2022 - 06:04

1.3.2.1.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 235 (pom.) del 19/05/2021	438
1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 236 (pom.) del 25/05/2021	489
1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 237 (pom.) del 26/05/2021	495
1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 238 (pom.) del 27/05/2021	505
1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 239 (pom.) del 01/06/2021	509
1.3.2.1.16. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2021	513
1.3.2.1.17. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 241 (pom.) del 09/06/2021	520
1.3.2.1.18. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/06/2021	523
1.3.2.1.19. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 243 (pom.) del 22/06/2021	531
1.3.2.1.20. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244 (pom.) del 23/06/2021	546
1.3.2.1.21. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 06/07/2021	562
1.3.2.1.22. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021	571
1.3.2.1.23. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 248 (pom.) del 14/07/2021	580
1.3.2.1.24. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 251 (pom.) del 27/07/2021	588
1.3.2.1.25. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 253 (pom.) del 03/08/2021	603
1.3.2.1.26. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 255 (pom.) del 07/09/2021	610
1.3.2.1.27. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 256 (ant.) dell'08/09/2021	632
1.3.2.1.28. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 259 (pom.) del 22/09/2021	635
1.4. Trattazione in consultiva	645
1.4.1. Sedute	646
1.4.2. Resoconti sommari	651
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	652
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021	653
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 05/05/2021	729

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 122 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2021	736
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/06/2021	738
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021	741
1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 128 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021	743
1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/07/2021	744
1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/10/2021	746
1.4.2.1.9. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/10/2021	748
1.4.2.1.10. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/11/2021	750
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	753
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021	754
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021	765
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	778
1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 109 (pom.) del 20/04/2021	779
1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 110 (pom.) del 04/05/2021	783
1.4.2.3.3. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 111 (pom.) dell'11/05/2021	789
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Difesa)	794
1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 100 (pom.) del 14/04/2021	795
1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 101 (pom.) del 21/04/2021	798
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	802
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021	803
1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021	811
1.4.2.5.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/05/2021	823
1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411 (pom.) dell'08/06/2021	829
1.4.2.5.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 413 (pom.) del 09/06/2021	922
1.4.2.5.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 415 (ant.) del 10/06/2021	925
1.4.2.5.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416 (pom.) del 15/06/2021	930
1.4.2.5.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 419 (pom.) del 22/06/2021	939
1.4.2.5.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021	945
1.4.2.5.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021	951
1.4.2.5.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021	959
1.4.2.5.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021	968
1.4.2.5.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (ant.) dell'08/09/2021	975

1.4.2.5.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021	980
1.4.2.5.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 445 (pom.) del 15/09/2021	993
1.4.2.5.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 449 (ant.) del 23/09/2021	999
1.4.2.5.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021	1002
1.4.2.5.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456 (pom.) del 13/10/2021	1013
1.4.2.5.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457 (pom.) del 19/10/2021	1022
1.4.2.5.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021	1027
1.4.2.5.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (ant.) del 28/10/2021	1047
1.4.2.5.22. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021	1051
1.4.2.5.23. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 468 (pom.) del 02/11/2021	1057
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	1059
1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 240 (pom.) del 18/05/2021	1060
1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021	1064
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	1071
1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021	1072
1.4.2.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	1077
1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/04/2021	1078
1.4.2.8.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 196 (pom.) del 05/05/2021	1087
1.4.2.8.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021	1089
1.4.2.8.4. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 198 (pom.) del 18/05/2021	1097
1.4.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	1103
1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/04/2021	1104
1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (pom.) del 27/04/2021	1120
1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 28/04/2021	1122
1.4.2.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	1125
1.4.2.10.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 140 (pom.) del 13/04/2021	1126
1.4.2.10.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 144 (ant.) del 28/04/2021	1136
1.4.2.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	1138
1.4.2.11.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/04/2021	1139

1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 27/04/2021	1148
1.4.2.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	1150
1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 213 (ant.) del 15/04/2021	1151
1.4.2.12.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 214 (pom.) del 20/04/2021	1155
1.4.2.12.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 221 (ant.) del 05/05/2021	1163
1.4.2.12.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 222 (ant.) del 06/05/2021	1166
1.4.2.12.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 223 (pom.) dell'11/05/2021	1169
1.4.2.12.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 225 (pom.) del 12/05/2021	1172
1.4.2.12.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 228 (ant.) del 19/05/2021	1174
1.4.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	1179
1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/04/2021	1180
1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/04/2021	1193
1.5. Trattazione in Assemblea	1196
1.5.1. Sedute	1197
1.5.2. Resoconti stenografici	1198
1.5.2.1. Seduta n. 365 del 06/10/2021	1199
1.5.2.2. Seduta n. 373 del 02/11/2021	1306
1.5.2.3. Seduta n. 374 del 03/11/2021	1403

1. DDL S. 2169 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2169
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Iter

3 novembre 2021: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.2670](#)

approvato

S.2169

approvato con modificazioni

[C.2670-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [238/21](#) del 23 dicembre 2021, GU n. 12 del 17 gennaio 2022.

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Vincenzo Amendola](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) ,
Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) ,
Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Nunzia Catalfo](#) ,
Ministro dell'istruzione [Lucia Azzolina](#) , Ministro dell'università e ricerca [Gaetano Manfredi](#) ,
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle infrastrutture e
trasporti [Paola De Micheli](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro dello sviluppo
economico [Stefano Patuanelli](#)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 27 aprile 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **2 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 311 del 6 aprile 2021.

Classificazione TESEO

LEGGE COMUNITARIA , DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA

Articoli

TUTELA DEI LAVORATORI (Artt.1, 2, 3, 4), EGUAGLIANZA (Artt.1, 2), NAZIONALITA' E
QUESTIONI NAZIONALI (Art.1), UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR) (Art.1),
INFORMAZIONE (Artt.1, 2, 4, 21), LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO (Artt.1, 4), GRATUITO PATROCINIO (Art.1),
COMANDO DI PERSONALE (Artt.1, 31), EXTRA COMUNITARI (Artt.2, 14), PERMESSO DI SOGGIORNO (Artt.2, 12),
LAVORO (Artt.2, 3, 4), DIRITTO ALLO STUDIO (Art.2), STUDI E RICERCHE (Art.2), SICUREZZA SOCIALE (Art.2),

ASSISTENZA SOCIALE (Art.2), MINORI (Art.2), ASSEGNI FAMILIARI (Art.2), FAMIGLIA (Art.2), INDENNITA' DI MATERNITA' (Art.2), LAVORO ATIPICO (Art.2), QUALIFICA FUNZIONALE (Artt.3, 4), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.4), APPRENDISTATO (Art.4), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.4), LAVORATORI STAGIONALI (Art.4), OSTETRICHE (Art.4), MEDICI (Art.4), INFERMIERI (Art.4), RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI (Art.4), SPORT EQUESTRI (Art.5), COMPETENZA PER MATERIA (Art.6), TELEMATICA (Artt.6, 20), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Artt.7, 25), SUCCHI DI FRUTTA (Art.7), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.7), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.8), CONCORRENZA (Art.8), COMPETENZA (Art.8), ABROGAZIONE DI NORME (Art.8), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.8), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Artt.9, 10, 8), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.9), AUTORIZZAZIONI (Art.10), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.10), ESPORTAZIONI (Art.10), PROFUGHI E RIFUGIATI (Art.11), ASILO POLITICO (Art.11), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.12), VISTO DI INGRESSO (Art.13), SORVEGLIANZA DEGLI STRANIERI (Art.13), RIMPATRIO (Art.14), ARMI (Art.15), IVA (Art.16), CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI (Art.17), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.18), CREDITO (Art.18), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.19, 33), MERCATO FINANZIARIO (Art.21), VIGILANZA (Artt.22, 23), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Artt.22, 23, 24, 26-27), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.22, 23, 24), MEDICINALI (Art.22), COSMETICI (Art.23), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Artt.26-27), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.28), AMBIENTE (Artt.29, 30), COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI EUROPEI (CIAE) (Art.31), ENTI LOCALI (Art.32), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.33), UNIONE EUROPEA (Art.33)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Stefano](#) (PD) (dato conto della nomina il 21 aprile 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Candiani](#) (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 259 del 22 settembre 2021 (sui doc. LXXXVII, n. 4 e LXXXVI, n. 4).

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Stefano](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 259 del 22 settembre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 30 settembre 2021; annuncio nella seduta n. 365 del 6 ottobre 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [14^a Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)](#) in sede referente il 6 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 311 del 6 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2169

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2169

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari europei** (AMENDOLA)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)
con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CATALFO)
con il **Ministro dell'istruzione** (AZZOLINA)
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (MANFREDI)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)
con il **Ministro della difesa** (GUERINI)
e con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)

(V. Stampato Camera n. 2670)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 aprile 2021

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dall'età » sono inserite le seguenti: « , dalla nazionalità »;
- b) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;
 - 1.2) alla lettera a), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;
 - 1.3) alla lettera b), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;
 - 2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;
- c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali*) - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;

f) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente

articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;

b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale »;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: « previa verifica, » sono inserite le seguenti: « in caso di dubbio motivato, »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata »;

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: « alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a norme professionali, di

carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro »;

h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

l) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Procedure telematiche*) - 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;

b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *I-bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

I-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 7.

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

« b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura »;

1.2) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da a) a d-bis) »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di

affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera *d-bis*) »;

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

3) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

c) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.2) la lettera *d)* è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-*bis*, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;

e) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è soppresso.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: « del commercio con l'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 10.

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 11.

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis* »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti

di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter*. - (*Proroga del visto*) - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « o che siano in possesso » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o »;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-*ter*, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 15.

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa)* - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Art. 16.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

b) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ».

2. All'articolo 615-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri o installa »;

b) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva ».

3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».

5. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al quarto comma, alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più

sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».

Art. 17.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*) è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

e) all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

f) all'articolo 609-*undecies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 18.

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38-bis. - *(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock") - 1.* In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis* »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-*bis*. - (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock") - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti

nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

Art. 41-*ter.* - (*Cessioni a catena*) - 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-*ter.*, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-*bis* e 41-*bis* del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-*bis* e 38-*bis* ».

Art. 19.

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni

provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma *7-bis* è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 20.

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-*novies* è inserito il seguente:

« Art. 128-*novies.1. - (Operatività transfrontaliera) - 1.* Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-*decies*, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« *4-ter.* Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-*undecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-*duodecies*, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito

disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

I-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies*.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2.

I-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2. A questo fine può:

- a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
- b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
- c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
- d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
- e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

I-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 21.

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali

soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;

b) all'articolo 2435-*bis*, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, »;

c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;

d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-*ter*. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;

b) all'articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento »;

3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 23.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione)* - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-*bis* si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, il comma 2-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 24.

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« 18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 ».

Art. 25.

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

Art. 26.

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di

pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 27.

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche

commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 28.

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Art. 29.

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

« *7-bis.* Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra)

1. All'articolo *7-bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 31.

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 32.

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-*octies* dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« *I-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 33.

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera *c-bis*) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera *c-bis*):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato *V-bis*, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato *V-bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 35.

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 36.

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 37.

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 38.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 2169-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2169-A

Relazione Orale

Relatore Stefano

**TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

presentato dal **Ministro per gli affari europei**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro della salute**

con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

con il **Ministro dell'istruzione**

con il **Ministro dell'università e della ricerca**

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

con il **Ministro della difesa**

e con il **Ministro dello sviluppo economico**

(V. Stampato Camera n. 2670)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 aprile 2021

**RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

sul disegno di legge

(Estensore: Ruotolo)

5 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,
premessi che,

disposizioni di interesse della Commissione si rinvennero nel capo I, che attiene al settore della libera circolazione di persone, beni e servizi, nonché nel capo II, inerente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

considerato, in particolare, che,

l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva;

l'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (n. 2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

l'articolo 11, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi;

l'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/1954;

l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti;

l'articolo 14 individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953,

si esprime in senso favorevole.

su emendamenti

(Estensore: Parrini)

3 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 17.1 parere non ostativo, a condizione che sia riformulato al fine di salvaguardare il principio di tassatività della norma penale;
- sull'emendamento 36.0.3 parere non ostativo condizionato a una riformulazione che, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, preveda una riserva di posti non superiore al 50 per cento;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

15 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

22 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

30 giugno 2021

La Commissione, esaminato gli emendamenti 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2) e 36.0.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non

ostativo.

13 luglio 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento 36.0.2 (testo 5) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Modena)

sul disegno di legge e su emendamenti

25 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo;

per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

**RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

(Estensore: Garavini)

sul disegno di legge

11 maggio 2021

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire una diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e a risolvere un caso di pre-contenzioso secondo il sistema *EU-Pilot*;

preso atto delle norme di cui all'articolo 8, che nel novellare alcuni articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273, modifica anche la disciplina relativa al subappalto nei contratti da svolgere all'estero;

preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 9, finalizzate ad individuare nel Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

apprezzato il contenuto dell'articolo 10, relativo alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che armonizza il disposto del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante disposizioni in materia di procedure di autorizzazione all'esportazione, trasferimento, intermediazione, assistenza tecnica e transito di prodotti a duplice uso, con quanto previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, trasferendo dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alcune competenze in materia di prodotti a duplice uso;

preso atto che, nello specifico, l'articolo 10 provvede a chiarire che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l'autorità competente ad individuare i prodotti, i Paesi destinatari e le modalità di esportazione dei beni a duplice uso, nonché a determinare, con proprio decreto, le modalità di svolgimento delle attività di ispezione e verifica previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

auspicando che la normativa italiana in tale materia venga presto integrata con la previsione della presentazione di una relazione al Parlamento riportante dati relativi alle movimentazioni di prodotti a

duplice uso, volta ad aumentare la trasparenza delle stesse e ad agevolare l'accessibilità al pubblico dei dati, anche al fine di individuare eventuali criticità nel settore e potenziali rimedi per la loro risoluzione;

auspicando l'istituzione di un « Osservatorio Euro-Mediterraneo del Mar Nero » in applicazione della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, e in linea con il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, in materia di tutela della fauna nel Mar Nero;

esaminate altresì le disposizioni di cui all'articolo 14, volte ad individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, in attuazione del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016;

esaminate da ultimo le norme di cui all'articolo 34, finalizzate ad incrementare il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)**

(Estensore: Minuto)

sul disegno di legge

21 aprile 2021

La Commissione,
esaminato il disegno di legge,
esprime una relazione non ostativa.

**RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge

11 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati;

preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il disegno di legge non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1° giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti:

« 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ».

su emendamenti

8 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 8.20, 8.21, 17.0.1 e 17.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23, fatta eccezione per le proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 4.0.4 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1 e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 alla fine, ivi compresa la proposta 28.13 (*già* 28.0.2).

9 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 35 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.1 e 33.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 35, fatta eccezione per le proposte 28.1, 28.2, 28.3, 28.13 (*già* 28.0.2) e 35.1, il cui esame resta sospeso.

10 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.4 (testo 2), 10.0.1, 35.1, 36.0.1, 36.0.3 e 38.1.

Il parere è non ostativo sulle proposte 28.1, 28.2 e 28.3, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36, fatta eccezione per le proposte 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 28.13 (*già* 28.0.2) e 30.0.1 (testo 2).

15 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 8.4, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 30.0.1 (testo 2), 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2).

Sulla proposta 1.0.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine del comma 3, del seguente periodo: « Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 23.0.1, 23.0.2 e 28.13 (*già* 28.0.2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1, 3.1 (testo 2), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4 e 36.0.2 (testo 3).

22 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 3J. (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 30.0.1 (testo 3), 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4).

A rettifica del parere reso nella seduta del 15 giugno scorso, l'esame resta altresì sospeso sull'emendamento 10.0.1 (testo 2).

6 luglio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.0.2 (testo 3).

Sull'emendamento 10.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma:

« Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4).

13 luglio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge e le ulteriori riformulazioni esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 5).

15 settembre 2021

La commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 6).

L'esame resta sospeso sulle proposte 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3).

**RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

(Estensore: Marino)

sul disegno di legge

25 maggio 2021

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(Estensore: D'Arienzo)

sul disegno di legge

18 maggio 2021

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, premesso che:

- l'articolo 8 modifica diversi articoli del codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibilità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di infrazione n. 2018/2273;

- in primo luogo, vengono inclusi nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i loro raggruppamenti temporanei;

- viene eliminato l'obbligo dell'indicazione in sede di offerta della terna dei subappaltatori, previsto dall'articolo 105, comma 6, del codice, e sono apportate modificazioni alla disciplina dei motivi di esclusione e delle condizioni generali per l'affidamento in subappalto;
- viene modificato l'articolo 113-*bis* del codice, relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali, per precisare i compiti del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento e della relativa tempistica,

considerata:

l'opportunità - sebbene non siano parte delle modifiche apportate dal disegno di legge europea in esame, ma comunque oggetto di valutazioni che possono rientrare nell'ampia riflessione relativa alle modifiche da apportare al codice dei contratti pubblici - di riesaminare criticamente nell'ambito di un provvedimento corrispondente: il comma 2 dell'articolo 105 ed in particolare i limiti percentuali per l'affidamento dei subappalti; il comma 4 dell'articolo 80 ed in particolare la soglia economica stabilita per le gravi violazioni non definitivamente accertate,

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che include nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i loro raggruppamenti temporanei, sebbene la disposizione recepisca le indicazioni della giurisprudenza dell'Unione europea e nazionale che ritengono non esaustiva l'elencazione dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuno che la Commissione di merito definisca compiutamente che i requisiti degli altri soggetti ammessi siano i medesimi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, (regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al fine di evitare discriminazioni a scapito dei soggetti già identificati dall'articolo 46 citato;
- è altresì necessario che i nuovi soggetti inclusi nell'articolo 46 siano inseriti nel previsto Casellario ANAC, così da consentire alle stazioni appaltanti di verificare se i requisiti minimi per operare nell'ambito della prestazione dei servizi di ingegneria e architettura siano soddisfatti;
- in merito all'articolo 8, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *e*), attesi i delicati profili concernenti le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pur rispettando i dettami europei, va considerata la possibilità di incentivare le verifiche da parte della stazione appaltante e di stimolare l'affidatario affinché venga prontamente individuata la sussistenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori al fine di provvedere immediatamente alla sostituzione dei medesimi.

**RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: Gisella Naturale)

sul disegno di legge

28 aprile 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, premesso che:

l'articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali - direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE - attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016;

l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, novellando l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta;

l'articolo 33 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

ritenuto che:

con riguardo alla eliminazione del riconoscimento delle professionalità ippiche in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame, questa va nella direzione già auspicata dalla Commissione agricoltura in ordine alla separazione del settore gioco e corse dei cavalli, da affidare al CONI, rispetto all'attività di allevamento, che rimane prerogativa del MIPAAF;

l'articolo 7 va nella direzione di una maggiore evidenza delle caratteristiche del prodotto, ampliando la quantità delle informazioni contenute nell'etichetta, che risultano necessarie alla luce della sempre maggiore trasparenza richiesta dal consumatore sempre più attento ed esigente. Tale intervento si coniuga con la crescente necessità di garantire maggiori livelli di sicurezza in campo alimentare sotto il profilo della tracciabilità e della qualità, al fine di arginare definitivamente fenomeni fraudolenti che certamente danneggiano il valore delle produzioni del comparto primario;

l'articolo 33, che novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 di recepimento della direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, modifica ai fini del raggiungimento dell'obiettivo (previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto) il sistema di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili andando a rettificare la considerazione delle colture cerealicole, amidacee, zuccherine e oleaginose e delle colture di secondo raccolto, per prevenire una possibile procedura di infrazione. In tal senso, costante rimane l'attenzione verso la tutela della salute, dell'ambiente e degli ecosistemi agricoli, mantenendo elevati i livelli di controllo nei confronti dei fornitori e degli operatori economici coinvolti nei cicli produzione;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, l'opportunità delle seguenti precisazioni sulle superfici agricole destinate alla coltivazione per biocarburanti o biocombustibili:

in primo luogo, anche alla luce della riduzione progressiva di superficie agricola utilizzata e della progressiva sottrazione a finalità produttive alimentari per altri utilizzi, di soprassedere alla soppressione della lettera c) dall'allegato 1, parte 2, punto 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, in quanto non soggetta a procedura di infrazione;

in secondo luogo, per le superfici degradate o contaminate destinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti, di prevedere che le coltivazioni che abbiano come obiettivo il completo recupero dei terreni finalizzato alla produzione alimentare possano trovare ulteriori forme di incentivo.

**RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: Girotto)

sul disegno di legge

28 aprile 2021

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, valutate in particolare le disposizioni del capo VI in materia di protezione dei consumatori (articoli da 29 a 32) e del capo VII (composto dal solo articolo 33) in materia di energia, nonché le ulteriori disposizioni di interesse relative ai capi I (articoli 3, 6, 9 e 10), III (articolo 19) e IV (articolo 21);

formula una relazione favorevole con la seguente osservazione:

tenuto conto che l'articolo 30 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dando così pieno recepimento alla direttiva 98/70/CE oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, (caso ARES (2019) 7142023), si valuti la possibilità di un'integrazione della rubrica che richiami espressamente il suddetto caso.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Carbone)

sul disegno di legge

27 aprile 2021

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Doria)

sul disegno di legge

19 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

considerato che, per quanto di competenza, rilevano:

l'articolo 4 (Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295);

l'articolo 24 (Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004);

l'articolo 25 (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario);

l'articolo 26 (Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici);

l'articolo 27 (Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi);

l'articolo 28 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013);

si esprime in senso favorevole,

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 28, allo scopo di evitare conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti scientifici e sulla capacità dell'Italia di innovare e di attrarre risorse in materia, si rileva che occorre, da una parte, adottare misure a supporto della ricerca italiana, compresi ulteriori e più consistenti differimenti della decorrenza di divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici; dall'altra, incentivare gli studi sui metodi alternativi ai *test* sugli animali, incrementando le risorse ad essi destinate.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Comincini)

sul disegno di legge

27 aprile 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato Pella)

26 maggio 2021

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 27 ottobre 2020,

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *s*) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma);

esprime:

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIBERA CIRCOLAZIONE DI
PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

*(Attuazione della direttiva
2014/54/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei
lavoratori. Caso ARES (2019)
1602365)*

1. Al decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le
parole: « dall'età » sono inserite le
seguenti: « , dalla nazionalità »;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

*(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese
ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES
(2019) 1602365)*

1. *Identico.*

1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

1.2) alla lettera *a*), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;

1.3) alla lettera *b*), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;

2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera *b*), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali*) - 1.

All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto

alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;

f) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

2. All'articolo 15, secondo comma, 2. *Identico.*
della legge 20 maggio 1970, n. 300,

dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui **all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e)**, del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. *Identico.*

Art. 2.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES 2019/4793003)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 7-*bis* e 7-*ter* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« Art. 93-*bis*. - (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo

accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6 »;

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: « 4-*ter*. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico »;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

« Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 93-*bis* »;

e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al

comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata

Art. 3.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. *Identico.*

disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma *1-bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

286 » sono sostituite dalle seguenti:
« familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;
b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. *Identico.*

secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di **8,5 milioni di euro per l'anno 2021** e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2022**.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a **8,5 milioni di euro per l'anno 2021** e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2022**, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in **11,608** milioni di euro per l'anno 2021, in **16,408** milioni di euro per l'anno 2022, in **17,308** milioni di euro per l'anno 2023, in **17,508** milioni di euro per l'anno 2024, in **17,708** milioni di euro per l'anno 2025, in **17,908** milioni di euro per l'anno 2026, in **18,308** milioni di euro per l'anno 2027, in **18,608** milioni di euro per l'anno 2028, in **18,908** milioni di euro per l'anno **2029** e in **19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. *Identico.*

informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre *Identico*

2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-*bis*, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale »;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: « previa verifica, »

sono inserite le seguenti: « in caso di dubbio motivato, »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata »;

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: « alle

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle in relazione alle

quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro »;

h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico

di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;
l) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera l- *Identico*
ter), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre *Identico*
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
« Art. 7-bis. - *(Procedure telematiche)*-1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere

Art. 6.
(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

Art. 7.
(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente.

Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;
b) all'articolo 59-*bis*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 7.

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:
« *b)* le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta

Art. 8.

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

Identico

ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « del 15 per cento » sono soppresse.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 10.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività »;

**a) all'articolo 46:
1) al comma 1:**

**b) identico:
1) identico:**

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta »;

1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura »;

1.2) identico:

« d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati »;

1.2) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da a) a d-bis) »;

1.3) identico;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis) i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera *d-bis*) »;

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 50.000 euro »;

2) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

3) *identico*;

3) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

4) *identico*;

c) all'articolo 105:

***d)* *identico*:**

1) al comma 4:

1) *identico*:

1.1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.1) la lettera *a)* è abrogata;

1.2) *identico*;

1.2) la lettera *d*) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« *1-bis*. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-*bis*, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da

1.3) identico;

2) *identico;*

e) *identica;*

parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

I-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;
e) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

f) identica.

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *d-bis*), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera *b*), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

2. Il **secondo periodo del** comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è soppresso.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è **abrogato**.

4. Identico.

5. Identico.

data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: « del commercio con l'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 10.

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

Identico

Art. 12.

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

Identico

Art. 13.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: « delle sostanze chimiche » sono aggiunte le seguenti: « e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento »;**
- b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione: « Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche »;**

c) all'articolo 1, le parole: « Il presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Il presente capo »;
d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente capo »;
e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente capo:

« Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Art. 17-bis. - (Ambito di applicazione e definizioni) - 1. Il

presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter. - (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di

precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

Art. 17-quater. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento) - 1.

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) - 1. Salvo che il fatto

costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

- a)** l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;
- b)** l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

- a)** l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale »;

f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione: « **Capo III. Disposizioni finali** ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 11.

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia 318/17 e C-319/17)
dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera *Identico*

a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 14.

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

Art. 15.

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

Identico

testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis* »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal

comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

« Art. 4-ter. - *(Proroga del visto)* -

1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8

Art. 16.

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

Identico

della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;
b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « o che siano in possesso » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o »;

2) al comma 8-bis:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-ter, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
« 6-bis. Il documento di viaggio

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

Identico

europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 15.

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019,

Art. 18.

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Identico:

a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione »;

b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: « armi da fuoco corte semiautomatiche » fino a: « parabellum, nonché di » sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/

che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa)* - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente

477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

c) *identica*;

d) *identica*.

periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 2. *Identico.*

5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Art. 16.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

Art. 19.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

b) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ».

2. All'articolo 615-*quinqüies* del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri o installa »;

b) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva ».

3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
« Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».

5. All'articolo 617-*quater* del codice

penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al quarto comma, alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».

Art. 17.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

Art. 20.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

1. Al codice penale sono apportate le *Identico* seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« Fuori dei casi di cui al primo

comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;
b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;
c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*) è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;
d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare

l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;
e) all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;
f) all'articolo 609-*undecies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore ».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 18.
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
« Art. 38-bis. - (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto "call off stock") - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 21.
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Identico:

a) identico:

« Art. 38.1. - (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto "call off stock") - Identico »;

della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera *b)* nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *b)*:
a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno

una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis* »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo costituiscono

cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i c) identica;
seguenti:

« Art. 41-bis. - (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock") - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e

inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c*):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione,

furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

Art. 41-*ter*. - (*Cessioni a catena*) - 1.

Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore

intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

d) identica.

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti

» sono aggiunte le seguenti: «
indicando separatamente le cessioni
e gli acquisti intracomunitari
effettuati, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 41-*bis* e 38-*bis* del
presente decreto ».

Art. 19.

*(Razionalizzazione della normativa
sanzionatoria applicabile ai casi di
introduzione nel territorio dello
Stato di piccoli quantitativi di merce
contraffatta da parte del
consumatore finale. Attuazione del
regolamento (UE) n. 608/2013)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1
del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. È punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100
euro fino a 7.000 euro l'acquirente
finale che, all'interno degli spazi
doganali, introduce con qualsiasi
mezzo nel territorio dello Stato beni
provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea che
violano le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti, in
materia di proprietà industriale e di
diritto d'autore, a condizione che i
beni introdotti siano pari o inferiori a
venti pezzi ovvero abbiano un peso
lordo pari o inferiore a 5 chili e che
l'introduzione dei beni non risulti
connessa a un'attività commerciale.

7-*ter*. L'onere economico della
custodia e della distruzione delle
merci è posto a carico
dell'acquirente finale o, ove questi
non provveda, del vettore e la
distruzione deve avvenire nel
termine di trenta giorni dalla
confisca di cui al comma 7.

7-*quater*. La sanzione
amministrativa di cui al comma 7-
bis è irrogata dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli competente per il luogo
dove è stato accertato il fatto. La
sanzione è applicata ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 22.

*(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai
casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli
quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore
finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)*

Identico

Art. 20.

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-*novies* è inserito il seguente:

« Art. 128-*novies*.1. - (*Operatività transfrontaliera*) - 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato

Art. 23.

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

Identico

membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-*decies*, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: « 4-*ter*. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-*undecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-*duodecies*, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti: « 1-*quater*. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende

l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

l-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies*.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia.

L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2.

l-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2. A questo fine può:

- a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
- b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
- c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone

termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera *c)* o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera *c)*, commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera *e)*, quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI del presente

testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera *b*), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

l-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-

novies.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera *a*), dopo il numero 7)

è aggiunto il seguente:

« *7-bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera *b*), dopo il numero 7)

è aggiunto il seguente:

« *7-bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera *f-bis*)

è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni

contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 21.

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.

Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

Identico

di compensazione »;
b) all'articolo 2435-*bis*, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, »;

c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;

d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-*ter*. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;

b) all'articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su

base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorati del 20 per cento »;
3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;
c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis.* L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera *d)*, deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

Attuazione del regolamento delegato 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-*ter* del testo unico *Identico* delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti

Art. 25.

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

Attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 23.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.

Procedura di infrazione n.

2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione) - 1.* Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di

Art. 26.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione) - 1. Identico.*

altro Paese dell'Unione europea;
b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;
d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;
e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-*bis* si applicano altresì ai fatti concernenti:

2. Le disposizioni degli articoli 185 e **187-ter** si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*;
b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

a) identica;
b) identica;
c) identica.

3. Le disposizioni del presente titolo

3. *Identico.*

si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

4. *Identico* »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n.

596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

c) *identica*;

« Art. 184. - (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.*

Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio

di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a)*.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare

inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, il comma 2-*bis* è abrogato; d) all'articolo 185, **i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;**

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente: e) *identica.*

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

Art. 27.

(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-*terdecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« *p-bis*) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in

regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda »;

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante »;

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;

f) all'articolo 195, comma 3, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 4 e 4-bis »;

g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;

h) all'articolo 207-octies:

1) al comma 2, le parole: « e presenta loro immediatamente la domanda completa » sono sostituite dalle seguenti: « ,

inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
i) dopo l'articolo 208-ter è inserito il seguente:
« Art. 208-quater. - (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti »;
l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ».

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SANITÀ

Art. 24.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. *Identico:*
a) *identica;*

internet corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *5-ter*, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 *b)* *identico*:

è aggiunto il seguente:

« *18-bis.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater*

« *18-bis.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica **la sanzione**

dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 ».

Art. 25.

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008.

Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

Art. 26.

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal

amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 ».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

Identico

Art. 31.

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 2-bis. *Identico.*

territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice *2-ter. Identico.*

periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, *2-quater. Identico.*

anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. **I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.**

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una

2-sexies. Identico »;

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1 *b) identica.*

sono aggiunti i seguenti:
« *1-bis.* Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 27.

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica.

Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi

Art. 32.

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. *Identico:*

« *2-bis. Identico.*

segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. **I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.**

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 28.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

2-quater. Identico.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. **I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.**

2-sexies. Identico ».

Art. 33.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: « Il comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
CONSUMATORI

Art. 29.

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
« 7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3,

a) del medesimo comma 1, ».

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « , ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici » sono soppresse.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».

4. All'articolo 31, comma 4, lettera *i*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dell'obbligo di sostituzione ».

5. *Identico.*

6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « Gli animali » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali ».

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
CONSUMATORI

Art. 34.

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

Identico

numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 31.

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 è abrogato;
b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 32.

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 35.

*(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. **Caso ARES (2019) 7142023**)*

1. *Identico.*

Art. 36.

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

Identico

Art. 37.

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

Identico

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite

dai rispettivi regolamenti »;
3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;
4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera *c*), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;
5) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-*octies* del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE)

2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA

Art. 33.

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi.

Procedura di infrazione n.

2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;
b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;
c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-bis) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;
2) alla lettera c-bis):

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA

Art. 38.

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

Identico

2.1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
« *b*) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-*bis*, parte C, paragrafo 8, lettera *b*), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera *c*) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-*bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;
b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

Identico

Art. 40.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « Su loro richiesta, » sono soppresse e dopo le parole: « riunioni del Consiglio dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « coerente con gli » sono sostituite dalle seguenti: « conforme agli ».

Art. 41.

(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7 ».

Art. 35.

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle

Art. 42.

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

Identico

finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 43.

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

- 1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.**
- 2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.**
- 3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.**
- 4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.**

Art. 36.

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione

Art. 44.

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027)

2021-2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 45.

(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate

con le risorse stanziati dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 37.

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 38.

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

Art. 48.

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, **3, 44 e 45**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.3. Testo correlato 2169-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2169-A

Relazione orale

Relatore STEFANO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

presentato dal Ministro per gli affari europei

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro della salute

con il Ministro dell'interno

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro dell'istruzione

con il Ministro dell'università e della ricerca

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro della difesa

e con il Ministro dello sviluppo economico

(V. Stampato Camera n. 2670)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 aprile 2021

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Sopprimere il comma 1

1.2

GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «nazionalità», ovunque ricorra, con le seguenti: «cittadinanza, origine nazionale o sociale».

1.3

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

1.4

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni di cui al comma 1, lettera e)» con le seguenti: «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e)».

1.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Respinto

Sopprimere il comma 4

1.0.1 (testo 2)

ALFIERI, MARCUCCI, GARAVINI, CANDIANI

Accolto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, comma 6.";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno

stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 6 dell'articolo 93-*bis*."

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 2

2.1

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL RELATORE

Accolto

Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:

«5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

2.3

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 3

3.1 (testo 2)

LOREFICE, GIANNUZZI, FAZZOLARI, BOTTO, GARAVINI, PIRRO

Accolta la prima parte; respinta la seconda parte

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*I-bis.* Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

I-ter. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".»

3.2

DE BERTOLDI, FAZZOLARI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".»

3.3

Simone BOSSI, TESTOR, CANDIANI, CASOLATI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "E' altresì incompatibile con l'esercizio

dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".»

Art. 4

4.0.1 (testo 3)

DORIA, CANTÙ, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, IWObI, VALLARDI, PEPE, PIANASSO, PILLON, RUFA, GRASSI, PITTONI, MARTI, RIVOLTA, BERGESIO, TESTOR, FUSCO, FLORIS, MARILOTTI, CUCCA, SICLARI, Pietro PISANI, SBROLLINI, TRENTACOSTE, ZAFFINI, RIZZOTTI, GALLONE, MINUTO, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, la cui necessità è apparsa evidente durante la crisi pandemica da Covid-19, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clini-

ca, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.2 (testo 2)

BINETTI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.3 (testo 2)

BINETTI, CASTELLONE

Decaduto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), nonché ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.»

4.0.4 (testo 2)

PARENTE, GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 27, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 31, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 32, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 34, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".»

Art. 7

7.0.1 (testo 3)

TARICCO, MARCUCCI

Accolto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, alla lettera *q*), le parole "del 15 per cento", sono soppresse.»

7.0.2

CALIGIURI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: "*q*) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

7.0.3

DE CARLO, FAZZOLARI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

Art. 8

8.1

MARGIOTTA, MARCUCCI

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.»

8.2

GINETTI, VONO, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, lettera a), punto 1), premettere il seguente:

«1.01) all'alea, in fine, sono inserite le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta."»

8.3 (testo 2)

MARGIOTTA, MARCUCCI

Accolto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al punto 1.1, dopo le parole:* «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

b) *sostituire il punto 2) con il seguente:* «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili";»;

c) *aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d-bis dell'articolo 46, comma 1, lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.»*

8.4

LAUS

Decaduto

Al comma 1, lettera a), punto 1.1), capoverso d-bis), dopo le parole: «e di architettura», aggiungere le seguenti: «I servizi di ingegneria e di architettura eseguiti ai sensi del presente comma, concorrono alla formazione del reddito imponibile e non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte dirette e indirette a favore delle organizzazioni che svolgono la loro attività senza perseguire un fine lucrativo. Il reddito è assimilabile sotto il profilo previdenziale al reddito professionale. I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.»

8.5 (testo 2)

GINETTI, VONO, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili.».

8.6

GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.7

FERRARI, MARCUCCI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.8

MARGIOTTA, MARCUCCI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate

in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.9

VITALI, MASINI, MALLEGNI, GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.10

FAGGI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente

accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.11

VONO, GINETTI, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.12

NASTRI, FAZZOLARI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso

ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.13

NASTRI, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati".»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subap-

paltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»;

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»;

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»;

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono abrogate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è abrogata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura del contratto lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.»

8.14 (testo 2)

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», *con le seguenti:*

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un

termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.15

FAGGI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, al massimo fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) La lettera a) è abrogata.»;

c) *dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."»;

d) *dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:*

«3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al forn-

tore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

5) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

"4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati."»

8.16

FERRARI, MARCUCCI, NANNICINI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito di un appalto di fornitura tecnologica, non costituisce subappalto la subfornitura di prodotti rientranti nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa sub-fornitrice".»

8.17

FERRARI, MARCUCCI, NANNICINI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, terzo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che dovrà essere compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento della medesima categoria. Per lavori, servizi e le forniture, le stazioni appaltanti indicano nel bando le categorie o prestazioni principali e secondarie e tale limite è riferito all'importo della prestazione principale".»

8.18

GIAMMANCO, MASINI

Accolto

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente:
«1.3) la lettera a) è abrogata».

8.19

FERRARI, MARCUCCI, NANNICINI

Accolto

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente:
«1.3) la lettera a) è abrogata».

8.20 (testo 2)

MARGIOTTA, MARCUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.21

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:", con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.22

MASINI, MALLEGNI, GIAMMANCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1-ter, sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

b) *sopprimere il punto 1-quater;*

c) *dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".*

8.23

FAGGI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- *al punto 1-ter, le parole "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" sono soppresse; sono altresì soppresse le parole ",salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

- *sopprimere il punto 1-quater;*

- *dopo il punto 1-septies aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e ven-*

gono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".

8.24

NASTRI, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso "1-ter", sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

2) *sopprimere il capoverso "1-quater";*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».*

8.25

MARGIOTTA

Decaduto

Al comma 1, lettera d), dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».

8.26

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commes-

so gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

8.27

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o

contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione».";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.".»

8.28 (testo 2)

GINETTI, VONO, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.»

Art. 10

10.1

PETROCELLI, FERRARA, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari competenti circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. La relazione contiene:

a) le indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative alle autorizzazioni delle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, rilasciate per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;

b) l'elenco delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura e delle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

c) l'elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

d) i dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, nonché le informazioni circa l'attività ispettiva di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate violazioni;

e) l'eventuale documentazione integrativa fornita dai titolari delle autorizzazioni a seguito di formale richiesta da parte del Governo su ulteriori elementi relativi alle attività svolte in base alle autorizzazioni ottenute e ai dati sulle operazioni effettuate.».

10.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori

di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo

che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-*sexies*.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli *678-bis* e *679-bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.»

12.2

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente».

12.3

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la parola «cinque».

Art. 13

13.1

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 1», sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

13.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie, di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 810/2009, i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

13.3

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», dopo il «comma 1» aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi

finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.»

13.4

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sopprimere le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti.»

13.5

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sostituire le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti», con le seguenti: «ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale.»

Art. 15

15.1 (testo 2)

FAZZOLARI, CANDURA, LOREFICE, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione"»;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* «all'articolo 2,», *inserire le seguenti:* «al secondo comma, secondo periodo, le parole da: "armi da fuoco corte semiautomatiche", fino a: "parabellum, nonché di", sono soppresse, e al».

15.2

FAZZOLARI, CANDURA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

Art. 16

16.1

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesi», con le seguenti: «due».

16.2

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma sopprimere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,".»

Art. 17

17.1

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, premettere la seguente lettera: «0a) all'articolo 600-ter, ultimo comma, del codice penale, dopo le parole, ove ricorrano: "di un minore", sono aggiunte le seguenti: "o di chi sembri un minore".»

17.2

GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «tre anni».

17.3

GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 609-nonies:

1) al primo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

2) al secondo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

3) al terzo comma dopo le parole: "dall'articolo 600-bis, secondo comma", sono aggiunte le seguenti: "dagli articoli 600-ter, 600-quater,".»

17.0.1 (testo 3)

GIAMMANCO, CANTÙ, MASINI, CESARO, DE SIANO, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.2 (testo 5)

GIAMMANCO, CANTÙ, SBROLLINI, MASINI, CESARO, DE SIANO, GARAVINI

Ritirato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione

e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5^{septies} del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di per-

corsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.3 (testo 2)

GIAMMANCO, CANTÙ, CESARO, DE SIANO, MASINI, SBROLLINI, GARAVINI

Ritirato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle

condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secon-

do quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato;

d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;

e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.4 (testo 3)

CANTÙ, GIAMMANCO, SBROLLINI, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI

Ritirato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5 septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziato dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi so-

no emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 19

19.1

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili», aggiungere le seguenti: «o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

19.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a cinque chili», con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a due chili».

Art. 23

23.1 (testo 2)

GIAMMANCO, MASINI

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 2», sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati».*

23.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», «comma 1», dopo la «lettera c)» inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

23.3

GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.184», al «comma 3» aggiungere in fine le seguenti parole: «, relativi ad operazioni su strumenti finanziari per un controvalore superiore a 2 milioni di euro ovvero da cui consegue un profitto, per sé o per altri, superiore a 500.000 euro».

23.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Attuazione della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è inserita la seguente: "q) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503";

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.».

23.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al Codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione

dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

b) all'articolo 46-*bis*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda.";

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.";

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

f) all'articolo 195, comma 3, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 4-*bis*";

g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

h) all'articolo 207-*octies*:

1) al comma 2, le parole "e presenta loro immediatamente la domanda completa" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa l'AEAP, e trasmette

loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS, può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento istitutivo dell'AEAP.";

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

i) dopo l'articolo 208-ter è inserito il seguente "Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione o aderire a piattaforme di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri.";

l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010.».

Art. 24

24.1

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

24.2 (testo 2)

FAZZOLARI, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

Art. 26

26.1

FAZZOLARI, NASTRI

Accolto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 27

27.1

FAZZOLARI, NASTRI, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 28

28.1

DE PETRIS, MININNO, GIANNUZZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.2

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO,
BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA,
GIAMMANCO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.3

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.4

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO,
BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA,
GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, prima delle parole: "Il comma 1" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a),"».

28.5

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: "Il comma 1", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,".».

28.6

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.7

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO, MASINI, RICCIARDI

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma ,1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.8

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

28.9

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

28.10

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

28.11

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

28.12 (testo 2)

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.13 (testo 2)

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO, MASINI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.0.1

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria)

1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

Art. 30

30.1

IL RELATORE

Accolto

Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Caso ARES (2019) 7142023».

30.0.1 (testo 3)

GARAVINI, GINETTI, NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) favoriscono la costituzione di fondi di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, anche in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 33

33.0.1

DE BERTOLDI, FAZZOLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2021 al 2023, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 34

34.1

FAZZOLARI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

34.0.1

LICHERI, LOREFICE, GIANNUZZI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI,
GIAMMANCO, NANNICINI, RICCIARDI

Accolto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta," sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: "e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli", sono sostituite dalle seguenti: "conforme agli".».

34.0.2

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, GIANNUZZI

Ritirato

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "illustra", è sostituita con le seguenti: "reca tramite comunicazioni";

b) le parole "tiene conto degli eventuali", sono sostituite con le seguenti: "si conforma in modo vincolante agli".

2. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "informa tempestivamente le", sono sostituite con le seguenti: "reca comunicazioni alle";

b) al comma 2, dopo le parole "tenga conto", sono inserite le seguenti: "in modo vincolante";

c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "possono adottare", sono sostituite con la seguente: "adottano";

b) la parola "coerente", è sostituita con le seguenti: "in tutto conforme";

c) dopo le parole "gli indirizzi", è inserita la seguente: "vincolanti";

d) il comma 2 è soppresso.»

34.0.3 (testo 2)

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, GIANNUZZI

Accolto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7."»

34.0.4

CANDIANI, LOREFICE, NANNICINI, GIAMMANCO, GIANNUZZI, GARAVINI

Accolto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti».

Art. 35

35.1

FAZZOLARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 36

36.1

FAZZOLARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

36.2

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 36, inseguire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato, in attuazione dei rapporti GRECO del Consiglio d'Europa)

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni".

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano

l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611."

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

Art. 36-*ter*.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

"Art. 60-*bis*. -- (Ineleggibilità dei magistrati) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette

elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni

Art. 60-quater. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 36-quater.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 47-bis. -- (Nomina di magistrati alla carica di assessore) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i

magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".»

36.0.2 (testo 6)

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, GALLONE, LOREFICE, GIAMMANCO

Accolto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interes-

sate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

36.0.3 (testo 2)

MARCUCCI

Accolto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e quanto a euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, a euro 1.719.599 per l'anno 2028, a euro 1.813.226 per l'anno 2029, a euro 1.908.417 per l'anno 2030, a euro 2.002.245 per l'anno 2031 e euro 2.191.006 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

Art. 38

38.1

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36,».

1.2.4. Testo approvato 2169 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2169

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 novembre 2021, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dall'età » sono inserite le seguenti: « , dalla nazionalità »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

1.2) alla lettera a), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;

1.3) alla lettera b), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;

2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali*) - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;

f) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

(*Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003*)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« Art. 93-bis. - (*Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che

abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
- e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione

o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6 »;

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico »;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

« Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-*bis* »;

e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-*bis*, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta

di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;

b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato ».

2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita

l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-*bis*, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale »;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: « previa verifica, » sono inserite le seguenti: « in caso di dubbio motivato, »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata »;

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: « alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro »;

h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

l) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. - *(Procedure telematiche)-1*. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;

b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *I-bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

I-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 8.

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

« *b)* le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « del 15 per cento » sono soppresse.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività »;

b) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all'alinfa sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta »;

1.2) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati »;

1.3) alla lettera *e)*, le parole: « di cui alle lettere da *a)* a *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da *a)* a *d-bis)* »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei soggetti di cui alla lettera *d-bis)* del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro »;

3) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.3) la lettera d) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-*bis*, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;

f) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *d-bis*), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore

tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: « del commercio con l'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 12.

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 13.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole: « delle sostanze chimiche » sono aggiunte le seguenti: « e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento »;

b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione: « Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche »;

c) all'articolo 1, comma 1, le parole: « Il presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Il presente capo »;

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente capo »;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente capo:

« Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO
DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Art. 17-bis. - (Ambito di applicazione e definizioni) - 1. Il presente capo reca la disciplina

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter. - (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

Art. 17-quater. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del

regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale »;

f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione: « Capo III. Disposizioni finali ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 14.

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

Art. 15.

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis* »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 4-ter. - (*Proroga del visto*) - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « o che siano in possesso » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o »;

2) al comma 8-bis:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-ter, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 18.

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a

norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione »;

b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: « armi da fuoco corte semiautomatiche » fino a: « *parabellum*, nonché di » sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa*) - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

d) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Art. 19.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

b) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole: « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ».
2. All'articolo 615-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri o installa »;
- b) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva ».
3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;
- b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».
4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente:
« Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».
5. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;
- b) al quarto comma, alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».
6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti »;
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».

Art. 20.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o

mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente:

« 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

d) all'articolo 609-quater:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

f) all'articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 21.

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38.1. - (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock") - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un

altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-bis. - (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock") - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai

sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *a*), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c*):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

Art. 41-ter. - (Cessioni a catena) - 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se

l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto ».

Art. 22.

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 23.

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-*novies* è inserito il seguente:

« Art. 128-*novies.1. - (Operatività transfrontaliera) - 1.* Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-*decies*, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« *4-ter.* Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-*undecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-*duodecies*, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies.1*, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2.

1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato

membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis.* La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis.* In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

« f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;

b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, »;

c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;

d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la

denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;

b) all'articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento »;

3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25.

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1.1.* Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 26.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione)* - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - *(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)* - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente

ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

Art. 27.

(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-*terdecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« p-*bis*) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

b) all'articolo 46-*bis*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda »;

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante »;

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;

f) all'articolo 195, comma 3, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 4 e 4-*bis* »;

g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;

h) all'articolo 207-*octies*:

1) al comma 2, le parole: « e presenta loro immediatamente la domanda completa » sono sostituite dalle seguenti: « , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;

i) dopo l'articolo 208-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 208-*quater*. - (*Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP*) - *1*. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di

collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti »;
l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« 18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 ».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

Art. 31.

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 32.

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal

territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 33.

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: « Il comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1, ».

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « , ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici » sono soppresse.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».

4. All'articolo 31, comma 4, lettera *i*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dell'obbligo di sostituzione ».

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « Gli animali » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali ».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Art. 34.

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

« *7-bis.* Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato

interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 35.

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 36.

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 37.

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera *c*), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera *c*), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-*octies* del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« *l-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA

Art. 38.

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-bis) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 40.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « Su loro richiesta, » sono soppresse e dopo le parole: « riunioni del Consiglio dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« I-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli

atti dell'Unione europea »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « coerente con gli » sono sostituite dalle seguenti: « conforme agli ».

Art. 41.

(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7 ».

Art. 42.

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 43.

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Art. 44.

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di

programmazione 2021-2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 45.

(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione

nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 48.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

8 ottobre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020 (2169)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.3

FAZZOLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

Art. 2

2.100

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero o sloveno, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.101

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

Art. 3

3.100 (già 2.3)

FAZZOLARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 4

4.100

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

4.101

GASPARRI, MODENA

Sopprimere il comma 2.

4.102

GARAVINI

Sopprimere il comma 2.

4.103

BONINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.104

LOREFICE, CASTELLONE, PIRRO, LICHERI, RICCIARDI, CORBETTA,
TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIANNUZZI, BOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".»

4.105

FAZZOLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 5

G5.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di iden-

tificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universita-

ria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi

può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura ce appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

G5.102

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

EMENDAMENTI

5.0.100 [già 4.0.2 (testo 2)]

BINETTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

Art. 8

8.0.100 (già 7.0.3)

DE CARLO, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

Art. 10

10.100

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»

10.101

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103 (già 8.13)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavora-

zioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento del-

l'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105 [già 8.20 (testo 2)]

MARGIOTTA, MARCUCCI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106 (già 8.21)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107 (già 8.24)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;*

2) *sopprimere il capoverso «1-quater»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».*

10.108 (già 8.26)

FAZZOLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave vio-

lazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

Art. 13

13.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*, è aggiunto il seguente: "4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 14

G14.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.100 (già 13.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

16.101 (già 13.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

Art. 18

18.100 (già 15.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 20

G20.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica

volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato;

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quingiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata.

Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla

legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno

2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premessò che:

L'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-as-

sistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uopo fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

EMENDAMENTI

20.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101 [già 17.0.1 (testo 3)]

GIAMMANCO, CANTÙ, MASINI, CESARO, DE SIANO, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infan-

zia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Art. 22

22.100 (già 19.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101 (già 19.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: «o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 24

G24.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quarter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo

10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.100 (già 23.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

Art. 29

29.100 (già 24.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.».

Art. 30

30.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 33

G33.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

G33.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

1.2.6. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

11 ottobre 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020 (2169)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.3

FAZZOLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

Art. 2

2.100

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero o sloveno, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.101

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

Art. 3

3.100 (già 2.3)

FAZZOLARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 4

4.100

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

4.101

GASPARRI, MODENA

Sopprimere il comma 2.

4.102

GARAVINI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

4.103

BONINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.104

LOREFICE, CASTELLONE, PIRRO, LICHERI, RICCIARDI, CORBETTA,
TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIANNUZZI, BOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra

professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".»

4.105

FAZZOLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 5

G5.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni

ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMC-

CP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le

scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura ce appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

G5.102

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

EMENDAMENTI

5.0.100 [già 4.0.2 (testo 2)]

BINETTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

Art. 8

8.0.100 (già 7.0.3)

DE CARLO, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

Art. 10

10.100

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»

10.101

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102/1

MARGIOTTA

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

10.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103 (già 8.13)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-*quater*) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105 [già 8.20 (testo 2)]

MARGIOTTA, MARCUCCI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:*

«all'articolo 113-*bis*:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106 (già 8.21)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nel-l'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107 (già 8.24)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;*

2) *sopprimere il capoverso «1-quater»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liqui-*

dati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».

10.108 (già 8.26)

FAZZOLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commes-

so gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

Art. 13

13.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*, è aggiunto il seguente: "4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 14

G14.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.100 (già 13.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

16.101 (già 13.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

Art. 18

18.100 (già 15.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 20

G20.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica

volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato;

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quindiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata.

Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla

legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno

2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premesso che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-as-

sistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uopo fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

EMENDAMENTI

20.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101 [già 17.0.1 (testo 3)]

GIAMMANCO, CANTÙ, MASINI, CESARO, DE SIANO, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infan-

zia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Art. 22

22.100 (già 19.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101 (già 19.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 24

G24.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quarter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo

10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.100 (già 23.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

Art. 29

29.100 (già 24.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.».

Art. 30

30.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 33

G33.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziato, per la ricerca alternativa.

G33.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

1.2.7. Testo 3

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

28 ottobre 2021

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020 (2169)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.3

FAZZOLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

Art. 2

2.100 (testo 2)

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

2.101

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

Art. 3

3.100 (già 2.3)

FAZZOLARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 4

4.100

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

4.101

GASPARRI, MODENA

Sopprimere il comma 2.

4.102 (testo 2)

GARAVINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato di dipendente o collaboratore di istituto bancario, finanziario, assicurativo o di mediazione creditizia o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi."».

4.103

BONINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi"».

4.104 (testo 2)

LOREFICE, CASTELLONE, PIRRO, LICHERI, RICCIARDI, CORBETTA,
TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIANNUZZI, BOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."»

4.105

FAZZOLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 5

G5.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti

non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è

necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come

'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura che appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

G5.102

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

EMENDAMENTI

5.0.100 [già 4.0.2 (testo 2)]

BINETTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire

l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

Art. 8

8.0.100 (già 7.0.3)

DE CARLO, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

Art. 10

10.100

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»»

10.101

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102/1

MARGIOTTA, GARAVINI, FAGGI, MALLEGNI

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

10.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103 (già 8.13)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105 [già 8.20 (testo 2)]

MARGIOTTA, MARCUCCI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106 (già 8.21)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nel-l'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avan-zamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pa-gamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107 (già 8.24)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente al-l'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;*

2) *sopprimere il capoverso «1-quater»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ri-tardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da in-terpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/ UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liqui-dati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL suc-cessivo.».*

10.108 (già 8.26)

FAZZOLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguen-te "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso paga-mento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore

del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

Art. 13

13.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*, è aggiunto il seguente: "4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 14

G14.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.100 (già 13.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

16.101 (già 13.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

Art. 18

18.100 (già 15.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 20

G20.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica

volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato;

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quindiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata.

Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla

legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno

2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premesso che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-as-

sistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uopo fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

EMENDAMENTI

20.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101 [già 17.0.1 (testo 3)]

GIAMMANCO, CANTÙ, MASINI, CESARO, DE SIANO, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infan-

zia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Art. 22

22.100 (già 19.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101 (già 19.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 24

G24.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quarter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo

10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.100 (già 23.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

Art. 29

29.100 (già 24.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.».

Art. 30

30.0.100/1

FREGOLENT, MARIN

All'emendamento 30.0.100, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».

30.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 33

G33.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di

innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziato, per la ricerca alternativa.

G33.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le

criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2169
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 226 \(pom.\)](#)

7 aprile 2021

[N. 227 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 229 \(pom.\)](#)

21 aprile 2021

[N. 230 \(pom.\)](#)

28 aprile 2021

[N. 48 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 231 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 49 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 232 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 233 \(pom.\)](#)

12 maggio 2021

[N. 50 \(ant.\)](#)

18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 235 \(pom.\)](#)

19 maggio 2021

[N. 236 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 237 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 238 \(pom.\)](#)

27 maggio 2021

[N. 239 \(pom.\)](#)

1 giugno 2021

[N. 240 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 241 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 243 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

[N. 244 \(pom.\)](#)

23 giugno 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 245 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 247 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 248 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 251 \(pom.\)](#)

27 luglio 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 253 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 255 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 256 \(ant.\)](#)

8 settembre 2021

[N. 259 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 226 (pom.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

226^a Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, relativamente alle parti modificate presso la Camera dei deputati.

In particolare, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020, è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021, con una sola modifica, inserendo nell'allegato A la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Ricorda, quindi, che l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca la delega legislativa per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge consta quindi di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva (UE) 2016/343, che ha quale termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017).

Tale delega però non è stata mai esercitata dal Governo, in quanto, a seguito di una ricognizione

effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno era già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati della direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento della direttiva, informando in tal senso la Commissione europea, prima della scadenza del 1° aprile 2018. La Commissione europea, peraltro, nonostante la scadenza del termine di recepimento il 1° aprile 2018, non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva, né, successivamente, per violazione della stessa.

Va ricordato che la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (articolo 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato, fino alla decisione finale (articolo 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza.

Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (articolo 6); l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8); se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13).

Va ricordato che, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), ai sensi dell'articolo 12 della stessa, nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti.

In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempimenti alle prescrizioni della direttiva.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Presidente relatore ritiene di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020.

Infine, al fine di assicurare un celere *iter* di approvazione, il Presidente propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo, e limitatamente alle parti modificate dalla Camera dei deputati, per la giornata di venerdì 9 aprile, alle ore 13.

Il Rappresentante del GOVERNO interviene per ringraziare il Presidente dell'illustrazione del provvedimento in vista della sua celere approvazione e per ricordare come vi fosse, già nell'ambito della seconda lettura presso la Camera dei deputati, l'intenzione concordata di non modificare il testo del disegno di legge, salvo la necessità di introdurre in allegato la direttiva citata dal Presidente. Preannuncia, quindi, che gli eventuali emendamenti che saranno presentati entro il termine di venerdì, riceveranno il parere contrario da parte del Governo solo per evitare la necessità di una quarta lettura e

che i contenuti potranno essere eventualmente recuperati nell'ambito del disegno di legge europea o del successivo disegno di legge di delegazione europea.

Si apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame delle proposte di regolamento in titolo, che mirano ad istituire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal Covid-19 (certificato verde digitale).

La prima proposta COM(2021) 130 si applica ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, che possono essere cittadini di Paesi terzi. La seconda proposta COM(2021) 140 ha lo scopo di garantire che lo stesso quadro si applichi anche agli altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro dell'UE e aventi il diritto di recarsi in un altro Stato membro conformemente al diritto dell'Unione.

L'obiettivo è quello di facilitare, a queste categorie di persone, l'esercizio del loro diritto di libera circolazione all'interno dell'UE permettendogli di attestare il loro stato sanitario e quindi dimostrare di soddisfare i requisiti di sanità pubblica imposti, in conformità del diritto dell'UE, dallo Stato membro di destinazione.

I due provvedimenti nascono dall'esigenza di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, a fronte delle necessarie misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate dagli Stati membri, in cui si richiedono ai viaggiatori di fornire vari tipi di prove documentali come certificati medici, risultati di test, o dichiarazioni per transitare sul territorio. A causa dell'assenza di formati standardizzati e sicuri, i viaggiatori hanno riscontrato difficoltà nel riconoscimento dei documenti esibiti e sono stati altresì riferiti casi di documenti fraudolenti o falsi. Le due proposte si pongono in linea con le iniziative normative europee già adottate nel settore della libera circolazione nel contesto della pandemia da Covid-19, in cui tuttavia non si dispone in ordine al rilascio di certificati che attestino le condizioni di salute della persona. In particolare si fa riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, poi modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/119 del 28 gennaio 2021, la quale stabilisce i principi generali per coordinare le azioni degli Stati membri in materia di libera circolazione, a tutela della salute pubblica, in risposta alla pandemia da Covid-19. Nello specifico, la raccomandazione indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi in modo coordinato: un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico; criteri comuni per l'introduzione delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena);

informazioni al pubblico chiare e tempestive.

In aggiunta a tali forme di coordinamento, il Consiglio europeo ha deciso di procedere verso un approccio comune sui certificati di vaccinazione, ribadendo inoltre il proprio sostegno ai preparativi per un approccio comune alla graduale revoca delle restrizioni, in vista del momento in cui la situazione epidemiologica lo consentirà, e ha in tal senso indicato come prioritari i lavori sul certificato digitale interoperabile per il Covid-19.

Con le proposte in esame si intende quindi istituire un "certificato verde digitale" attestante la verifica e l'accettazione dei certificati di vaccinazione all'interno dell'UE. Al tempo stesso, si prevede che tale certificato copra anche altri certificati rilasciati durante la pandemia da Covid-19, ossia i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, così come i documenti che attestano che la persona interessata è guarita da una precedente infezione da SARS-CoV-2, al fine di consentire alle persone che non sono vaccinate, o che non hanno ancora avuto la possibilità di essere vaccinate, di beneficiare ugualmente di un tale quadro interoperabile, facilitando in tal modo i loro spostamenti.

In particolare, si prevedono tre tipi di certificati che fanno parte del quadro del certificato verde digitale, ossia il certificato di vaccinazione, il certificato dei test e il certificato di guarigione (articolo 3 della proposta COM(2021) 130).

Il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, e dovrebbe essere sospeso una volta che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale Covid-19. La sua applicazione dovrebbe essere ripresa qualora l'OMS dichiari un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico.

Il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione. Chi non sarà vaccinato, ad esempio, per motivi medici, perché non rientra nel gruppo di destinatari per i quali il vaccino è attualmente raccomandato, come i bambini, o perché non ha ancora avuto la possibilità di essere vaccinato o non desidera essere vaccinato, potrà continuare ad esercitare il diritto fondamentale alla libera circolazione, ove necessario assoggettandosi a restrizioni come un test obbligatorio e un periodo di quarantena.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, in riferimento alla prima proposta COM(2021) 130, la base giuridica è individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto delle persone di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al fine di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE durante la pandemia di Covid-19 istituendo certificati sicuri ed interoperabili relativi alle condizioni del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, i test e la guarigione, è necessario un intervento a livello di Unione, in quanto l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi. La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso, nel rispetto del trattamento dei dati personali, sui certificati da rilasciare figurerà solo un insieme di dati personali limitati, i quali non saranno conservati e non andranno a creare una banca dati centrale.

In riferimento alla seconda proposta COM(2021) 140 la base giuridica è individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, sulla politica comune di asilo e immigrazione, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure riguardanti le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo.

Analogamente alla prima proposta, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati anche dalla seconda proposta, in quanto l'assenza di un'azione a livello dell'UE porterebbe all'adozione di sistemi diversi da parte degli Stati membri, con conseguenti difficoltà nell'esercizio del

diritto di libera circolazione nell'UE da parte di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti, in termini di difficoltà nel riconoscimento da parte di altri Stati membri, dei documenti loro rilasciati dallo Stato membro di soggiorno o residenza.

Per quanto riguarda l'esame da parte di altri Parlamenti nazionali, si osserva che la prima proposta COM(2021) 130 è stata oggetto d'esame presso il Consiglio federale austriaco ed è attualmente in corso d'analisi presso il Parlamento lituano, mentre la seconda proposta COM(2021) 140 è in corso d'analisi presso 4 Parlamenti nazionali. Allo stato non sono state sollevate criticità sulle due proposte in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ([n. COM\(2021\) 20 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che si prefigge di allineare le norme sulla protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, ai principi e alle norme stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell'Unione.

Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie - attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

Con tale direttiva, quindi, si definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. In tale contesto, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.

La proposta in esame, nello specifico, prevede di modificare l'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui determinati dati personali possono essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti, poiché tale disposizione contrasta con le condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. L'uso dei dati personali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo 10, lettera b)) viene quindi allineato al principio di limitazione delle finalità, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché trattandosi di modificare un atto legislativo europeo, e cioè la decisione quadro 2002/465/GAI, solo l'Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al coordinamento tra gli Stati membri per costituire

squadre investigative comuni, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione. La proposta rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad allineare la decisione quadro 2002/465/GAI alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificare il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per costituire squadre investigative comuni.

Relativamente alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale. Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui non si ravvisano, allo stato, esigenze di modifiche dell'atto in esame, né risultano costi a carico del bilancio nazionale.

Il Relatore ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ([n. COM\(2021\) 21 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) introduce la proposta di direttiva proposta in esame, che interviene a modifica della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, al fine di allineare le disposizioni sulla protezione dei dati personali, ai principi e alle norme contenuti nella direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, per fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell'Unione.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie - attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

La proposta in esame comporta la soppressione dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, il quale dispone che il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.

La direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ha abrogato tale decisione quadro con effetto dal 6 maggio 2018. Ai sensi del suo articolo 59, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Il fatto che il paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE faccia riferimento alla decisione quadro potrebbe generare confusione quanto alla questione se la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applichi anche al trattamento dei dati personali relativi agli ordini europei di indagine nell'ambito di procedimenti non penali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva. Pertanto è sufficiente la soppressione dell'articolo 20, paragrafo 1, per porre rimedio alla possibile ambiguità, con la conseguente applicazione della direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 2014/41/UE nel proprio ambito di applicazione.

Anche il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, che dispone che l'accesso ai dati personali sia limitato, fatti salvi i diritti dell'interessato, e che solo le persone autorizzate abbiano accesso a tali dati, risulta superfluo, in quanto la direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, e il regolamento (UE) n. 2016/679, sulla protezione dei dati, istituiscono un quadro completo sui diritti degli interessati e sugli obblighi del titolare del trattamento. Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché, trattandosi di modificare un atto legislativo europeo (direttiva 2014/41/UE), solo l'Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al riconoscimento reciproco di decisioni adottate dagli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione. La proposta rispetta inoltre il principio di proporzionalità considerato che si limita a quanto necessario per allineare la direttiva 2014/41/UE alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificarne in alcun modo l'ambito di applicazione.

Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell'atto, ritenuto conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 ([n. COM\(2020\) 798 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) svolge alcune considerazioni aggiuntive, rispetto alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 9 marzo, con riguardo in particolare alle novità contenute nella proposta di regolamento e alla coerenza con la vigente normativa nei settori in cui essa incide.

Ricorda, anzitutto, che la proposta di regolamento in esame abroga e sostituisce la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, al fine di modernizzarne il quadro legislativo, rafforzare il funzionamento del mercato interno dell'UE delle batterie, promuovere l'economia circolare chiudendo il circuito dei materiali e ridurre gli impatti sociali e ambientali per tutto il ciclo di vita delle batterie.

Il quadro normativo vigente sulle pile, infatti, disciplina solo la fase finale del ciclo di vita delle batterie, mentre occorrono disposizioni che disciplinano anche gli aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni di gas a effetto serra o l'approvvigionamento responsabile.

La proposta, pertanto, affronta tre gruppi di problemi strettamente interconnessi relativi alle batterie. Il primo gruppo riguarda la mancanza di condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produzione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di condizioni di concorrenza tra le imprese, dovuta alla divergenza dei quadri normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo

figurano l'attuazione non omogenea della direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni affidabili e comparabili a livello UE.

Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale del mercato del riciclaggio e l'esistenza di un cerchio dei materiali non sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell'UE di mitigare il rischio connesso all'approvvigionamento di materie prime. Il quadro normativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva sulle batterie, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella capacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.

Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell'UE. Tali problemi comprendono: i) una mancanza di trasparenza in merito all'approvvigionamento di materie prime, ii) le sostanze pericolose e iii) il potenziale non sfruttato per compensare l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie.

Al fine di colmare tali carenze, la proposta di regolamento in esame si pone pienamente in linea con la vigente legislazione dell'UE in materia di ambiente e rifiuti, rappresentate, in particolare; dalla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori, dalla direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti; dalla direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); dalla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; dalla direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali; dal regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, la proposta in esame si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE, prevedendo disposizioni specifiche per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Si prevede, infatti, che la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute e in prossimità dell'utilizzatore finale, da effettuarsi anche congiuntamente alla raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE e della direttiva 2000/53/CE. Si prevede, quindi, un approccio coerente e complementare alla normativa vigente, che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente, implementando efficacemente la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, e prevedendo obblighi per lo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

A tale riguardo è comunque rispettato il principio "one in, one out", secondo cui ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore.

La Relatrice ricorda, infine che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che le 8 settimane previste nell'ambito della procedura di scrutinio della sussidiarietà sono scadute lo scorso 11 marzo, e ribadisce, quindi di ritenere la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore senatore [NANNICINI](#) (PD) presenta uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 1, commi da 13 a 17, l'articolo 28 e l'articolo 37, evidenziando la prevista applicazione della normativa europea contenuta nel *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, come modificato dalla quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che ha esteso i limiti quantitativi degli aiuti consentiti e ne ha esteso la validità fino al 31 dicembre del 2021.

Si sofferma inoltre sull'articolo 5, comma 5, che prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano, con riferimento alla proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, e sull'articolo 17, che estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'UE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Unione europea, autorizzata dalla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2020, è emersa l'opportunità di svolgere i lavori congiuntamente alla 3a Commissione e alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

A tale riguardo, il Rappresentante del GOVERNO informa che è in elaborazione un decreto istitutivo di un Comitato promotore di iniziative inerenti alla Conferenza sul Futuro dell'UE su tutto il territorio nazionale e per le quali saranno assegnate le necessarie risorse finanziarie.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che la prossima settimana sarà avviato l'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169).

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sulla possibile tempistica relativa all'esame del disegno di legge europea 2019-2020 considerato che questo sarebbe il provvedimento

dell'anno 2019, che è stato poi esteso anche al 2020, nonché sull'entità delle ulteriori esigenze normative pendenti che non sono state inserite nel provvedimento in esame e che saranno riversate in quello futuro.

Il Rappresentante del GOVERNO precisa che, nelle more della auspicabile introduzione di una "sessione europea" per l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, si procederà, per quanto riguarda il disegno di legge europea, ai fini di una rapida approvazione di quest'ultimo. Appena sarà chiuso, sarà presentato quello successivo. Allo stato attuale comunque non risultano pendenti questioni di grande rilevanza, con l'eccezione della procedura di infrazione sulle concessioni balneari.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali,

considerati, in particolare, i seguenti articoli di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea:

- l'articolo 1, commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). In particolare si prevede l'applicazione dei nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del *Temporary Framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06);
- l'articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che tale norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), anticipa i contenuti della proposta di direttiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare in sede OCSE;
- l'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consentono alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal *Temporary Framework*, al fine di adeguare tali disposizioni alla

citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per la concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di "temporanea difficoltà finanziaria" (come definite dalla normativa europea), concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal già citato *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Il comma 6 ne prevede la subordinazione all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere favorevole.

1.3.2.1.2. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 13 APRILE 2021

227^a Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2019-2020

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento al disegno di legge europea 2019-2020 (Atto Senato 2169), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ricorda anzitutto che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in base alle prescrizioni dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012.

Precisa inoltre che, sulla base di quanto statuito dall'articolo 30, comma 3, della predetta legge n. 234 del 2012, la legge europea deve contenere: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione a (o per assicurare l'applicazione di) atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo (esercitabile ex articolo 117, comma 5, della Costituzione), per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti (il successivo articolo 41 detta poi principi e limiti cui è sottoposto tale potere sostitutivo). La previsione di disposizioni volte a prevenire l'apertura (o a consentire la chiusura) di procedure di infrazione consente, inoltre, l'inserimento nella legge europea anche di norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso "EU-Pilot".

Il contenuto tipico della legge europea rileva anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge, che è consentita solo nei limiti del suo oggetto proprio, come definito dal citato articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, rimanendo possibile, ovviamente, l'emendabilità del testo introdotto o modificato dalla Camera.

Conclude preannunciando il prossimo incardinamento del disegno di legge.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il disegno di legge europea in questione sarebbe quello riferito all'anno 2019 e domanda se la mancata presentazione di un provvedimento per il 2020, considerando che la legge n. 234 del 2012 prevede una cadenza annuale, possa avere dei risvolti problematici sul piano procedurale e anche in relazione al numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), nel riservarsi di assicurare alla Commissione di fare il punto sulle procedure di infrazione pendenti, fornisce rassicurazioni circa il carattere tendenzialmente annuale della legge europea, essendo questo previsto dalla legge n. 234 in termini non perentori.

IN SEDE REFERENTE

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, non risultano essere stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in esame.

Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, al fine di poter giungere sollecitamente alla conclusione dell'esame.

Interviene il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge, in materia di sanità animale, per evidenziare come il criterio di delega di cui alla lettera *g*) andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429, prevedendo uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, con pesanti ripercussioni, sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tali attività.

Sarebbe pertanto, a suo avviso, necessario un ulteriore approfondimento sul tema, eventualmente per sollecitare il Governo a farsi carico della problematica.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di approfondire la tematica esposta dal senatore Briziarelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (n. COM(2020) 796 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, evidenziando che questa fa parte di un pacchetto di misure presentate dalla Commissione il 9 dicembre 2020 per rafforzare la risposta dell'Unione alla minaccia terroristica. In particolare, l'iniziativa in esame è stata presentata contestualmente alla comunicazione sul Programma di lotta al terrorismo

dell'UE (COM(2021) 795) e alla proposta di regolamento che consente a Europol di inserire dati nel SIS (COM(2020) 791). Essa si propone di modificare il regolamento (UE) 2016/794, che istituisce Europol, al fine di consentire a tale Agenzia di cooperare efficacemente con le parti private per combattere l'utilizzo di servizi transfrontalieri di comunicazione, bancari o di trasporto, per attività criminali.

Le minacce alla sicurezza risultano infatti essere sempre più complesse e in costante evoluzione, derivando in maniera sempre maggiore dalla trasformazione digitale, dalle nuove tecnologie, dalla mobilità e dai confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale. Tali minacce si diffondono anche a livello transfrontaliero, agevolando in modo trasversale una varietà di forme di criminalità che si manifestano in gruppi organizzati a vocazione policriminale. Proprio per affrontare queste sfide, gli Stati membri hanno fatto sempre più spesso ricorso al sostegno e alla competenza offerti dall'agenzia Europol, nata per la cooperazione nell'attività di contrasto e per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

La Relatrice prosegue osservando che, data la minaccia terroristica ancora costante, in una dichiarazione comune del 13 novembre 2020, i ministri degli Affari interni dell'UE hanno invitato la Commissione a rivedere il mandato di Europol affinché possa sostenere ulteriormente gli Stati membri nella prevenzione e nel perseguimento dei reati di terrorismo. Le modifiche al regolamento prevedono quindi disposizioni che permetteranno all'Agenzia di ricevere dati personali direttamente da soggetti privati, analizzarli e domandare agli Stati membri di chiedere ad altre parti private di condividere informazioni complementari.

Europol fungerà pertanto da canale tecnico per gli scambi fra gli Stati membri e le parti private (e potrebbe inoltre agire come punto di contatto qualora non sia chiaro quale Stato membro abbia la competenza giurisdizionale), l'iniziativa legislativa darà inoltre la possibilità agli Stati membri o alla Procura europea (EPPO) di poter usufruire del sostegno di Europol nelle indagini penali (grazie all'analisi di serie di dati ampie e complesse, affrontando la sfida dei "big data" per le autorità di contrasto e rispettando nel contempo il quadro giuridico applicabile), e la proposta rafforza altresì il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (consentendo all'Agenzia di fornire un sostegno efficace agli Stati membri nello sviluppo e nell'uso delle nuove tecnologie).

Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo dell'Agenzia nel sostenere l'azione degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, la proposta prevede che essa possa chiedere anche a un singolo Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale su tale reato, anche se questo non ha carattere transfrontaliero.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rileva anzitutto che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 88 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per determinare le competenze di Europol, volte a sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

Nel dettaglio, la proposta risulta essere conforme al principio di sussidiarietà in quanto il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione sono, per loro natura, di carattere transnazionale. Per questo motivo è necessaria un'azione a livello di Unione, volta a sostenere e potenziare l'azione dei servizi degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro tali minacce. In particolare, l'azione di Europol risulta necessaria per l'integrazione dei dati sui servizi transfrontalieri di comunicazione, bancari o di trasporto, provenienti da più Stati membri.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione nell'attività di contrasto a livello dell'UE, attraverso Europol, non cancella le diverse politiche nazionali in materia di sicurezza interna e non sostituisce il lavoro delle autorità di contrasto nazionali. Il sostegno a livello dell'UE non va quindi a toccare le differenze negli

ordinamenti giuridici e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri come riconosciute dai Trattati europei. Vi sono infatti delle differenze nel modo in cui i singoli Stati membri, le loro regioni e le loro comunità locali, combattono specifiche forme di criminalità, motivo per cui le autorità di contrasto nazionali possono scegliere in quali casi chiedere il sostegno di Europol a livello dell'UE e a quali iniziative congiunte partecipare.

La Relatrice osserva quindi che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tuttavia, la rappresentanza italiana nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio ha avanzato delle proposte di modifica al testo della Commissione, atteso che alcune disposizioni andrebbero a incidere sulle competenze giuridicamente attribuite alle Forze di polizia nazionali e potrebbero limitarne, in alcuni settori, l'autonoma iniziativa. Inoltre, a fronte della prevista facoltà dell'Agenzia di richiedere e acquisire dati dalle parti private, è stata evidenziata l'esigenza, rispetto all'attuale quadro giuridico nazionale e unionale, di stabilire che tra i dati acquisibili da Europol non siano ricompresi quelli per il cui scambio è attualmente prevista una specifica cooperazione tramite le Financial Intelligence Unit, con particolare riguardo allo scambio di segnalazioni di operazioni sospette. Ciò, infatti, produrrebbe effetti su due ordinamenti normativi, distintamente regolamentati, e sulle connesse attribuzioni ripartite, per legge, tra le Forze di polizia nazionali.

Osserva infine che la proposta è oggetto di analisi da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ([n. COM\(2020\) 823 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), intervenendo in sostituzione del relatore senatore Fantetti, ricorda che la proposta di direttiva in esame, cosiddetta NIS 2, rientra nell'ambito della strategia dell'UE per la cibersicurezza (JOIN(2020) 18), volta a rafforzare la resilienza collettiva dell'Europa contro le minacce informatiche e a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese possano beneficiare appieno di servizi e strumenti digitali affidabili, a cui poter accedere con la sicurezza di essere protetti dalle minacce informatiche. La proposta di direttiva prevede di abrogare la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici nell'Unione (direttiva NIS), recuperandone i contenuti con l'intento di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cibersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi Covid-19.

Osserva quindi che, allo stato attuale, la proposta è oggetto di esame da parte di 16 Parlamenti nazionali, di cui solo la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha evidenziato, nell'ambito del dialogo politico, un'osservazione riferita alla proporzionalità dell'estensione e alla diversificazione dei soggetti sottoposti a regolamentazione, di cui andrebbe valutato il diverso impatto sul buon funzionamento del settore pubblico e privato in termini di cibersicurezza, a seconda della diversa tipologia di soggetto in cui si ipotizza l'incidente informatico.

Ricorda, inoltre, che la proposta di direttiva esclude dal suo ambito di applicazione le micro e piccole imprese, al fine di non gravare sul tessuto economico produttivo. D'altra parte, il maggiore livello di

protezione, conseguito grazie alle misure proposte, si pone in linea con i rischi sempre più elevati che si verificano nell'Unione anche a livello transfrontaliero.

Conclude osservando che non risulta allo stato attuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che sono scadute le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2. Ritiene quindi di poter ribadire l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in assenza del relatore senatore Nannicini, ricorda che la proposta di regolamento in esame prevede l'aggiornamento e abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento, prevedendo il coinvolgimento di tutte le infrastrutture interessate nella transizione energetica. Osserva inoltre che, allo stato attuale, la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha eccepito criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Pertanto, sebbene non risulti pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e tenuto conto della scadenza del termine di 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, ritiene di poter ribadire l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

La Commissione prende atto.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità - anche in relazione alla proposta di direttiva inerente la cibersicurezza - per la mancata produzione, da parte del Governo, della relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ([n. COM\(2020\) 725 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([n. COM\(2020\) 726 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ([n. COM\(2020\) 727 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore in sostituzione della senatrice Giannuzzi, rammenta preliminarmente che, con riferimento alle tre proposte in titolo, che compongono il pacchetto sull'Unione europea della salute, la senatrice Giannuzzi aveva già riferito in merito alle audizioni informali svolte il 26 gennaio scorso dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e in merito alla valutazione dei contributi di Farmindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA), elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea. Da tali approfondimenti era emersa una generale condivisione della strategia delineata con le tre proposte, che vanno sostanzialmente ad incidere in modo puntuale ed efficace su diverse criticità emerse a livello europeo in occasione dell'attuale pandemia da Covid-19.

Ricorda poi che, lo scorso 26 febbraio, sono pervenute le relazioni del Governo, trasmesse ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, sulla proposta COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), e sulla proposta COM(2020) 727, relativa all'aggiornamento della decisione n. 1082/2013/UE, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Non risulta invece ancora pervenuta la relazione sulla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Entrambe le proposte citate (COM(2020) 726 e 727) sono ritenute dal Governo conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e quanto mai opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

In particolare, il potenziamento del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), previsto dalla proposta COM(2020) 726, consentirà di assicurare un maggiore coordinamento e una maggiore capacità di gestione delle crisi sanitarie anche con riferimento al Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 2007 e ai rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, e consentirà agli Stati membri di essere meglio preparati ad affrontare eventuali pandemie future e altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La proposta COM(2020) 727, invece, prevede di ampliare e migliorare il quadro normativo esistente in materia di minacce transfrontaliere alla salute (decisione n. 1082/2013/UE), anche attraverso lo sviluppo di un piano dell'UE di preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie, integrato da piani nazionali e comunicazione trasparente delle capacità, sistemi di sorveglianza integrati e rafforzati, una migliore valutazione del rischio derivante dalle minacce per la salute, il rafforzamento del potere di attuare una risposta coordinata a livello dell'UE (attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria), ed un meccanismo perfezionato per riconoscere le emergenze di sanità pubblica e rispondervi.

Secondo il Governo, quindi, tale proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere al fine di tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Per loro natura, le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero hanno implicazioni transnazionali. In una società globalizzata le persone e le merci attraversano le frontiere e le malattie e i prodotti contaminati possono circolare rapidamente in tutto il mondo. Le misure di sanità pubblica adottate a livello nazionale devono quindi essere coerenti tra loro e coordinate, in modo da contenere un'ulteriore diffusione e ridurre al minimo le conseguenze di tali minacce.

Riguardo al principio di proporzionalità - prosegue il Relatore - la proposta comporterà, a livello europeo, un ampliamento dell'ambito di applicazione della legislazione vigente, principalmente in base alla valutazione dei dati raccolti nei primi mesi della pandemia da Covid-19 e degli scambi tenuti con i portatori di interessi pubblici e privati nel quadro della pandemia da Covid-19 in merito ai problemi emersi e ai possibili mezzi per affrontarli. A livello nazionale, comporterà la necessità di armonizzare il processo di contrasto alle emergenze a livello di *policy*, di preparazione degli operatori sanitari, di approvvigionamento e i processi di digitalizzazione. A tali fini, sarà necessario assicurare una uniformità delle procedure interne e della condivisione delle informazioni, con un conseguente maggiore impegno delle amministrazioni nelle attività di coordinamento a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, rileva che le tre proposte relative alle minacce alla salute nell'Unione, sono state esaminate da 18 Camere dei Parlamenti nazionali

dell'UE. Di queste, solo il Senato francese, con tre risoluzioni adottate il 23 febbraio scorso, ha rilevato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di tutti e tre gli atti, in quanto non sarebbe rispettato il dettato dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, che escludono misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e che stabiliscono il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate".

In particolare, la proposta COM(2020) 725, relativa al mandato dell'EMA, violerebbe il principio di sussidiarietà, nella parte in cui conferisce alla Commissione europea il compito di adottare "tutte le misure necessarie", nei limiti delle competenze che le sono conferite, al fine di mitigare le carenze potenziali o effettive di medicinali e di dispositivi medici (artt. 12 e 26 della proposta). Secondo il Senato francese, in base a tale conferimento, la Commissione europea potrebbe adottare disposizioni su aspetti che l'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE mantiene invece nella competenza degli Stati membri, come per esempio quelle già contenute nelle Linee guida sull'approvvigionamento dei medicinali, in cui stabilisce obblighi per gli Stati membri relativamente alla gestione delle scorte e alle vendite in farmacia. Per questi motivi, il Senato francese ritiene che la proposta 725 violi il principio di sussidiarietà.

La proposta COM(2020) 726 violerebbe quindi il principio di sussidiarietà per la parte in cui assegna al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) un ruolo di valutazione nell'elaborazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta a epidemie future, stabilito dal nuovo articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 851/2004, ai fini di una loro interoperabilità. Tale valutazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE, che esclude qualsiasi armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di tutela della salute.

Infine, anche la proposta COM(2020) 727, sul quadro normativo in materia di minacce transfrontaliere alla salute, secondo il Senato francese non rispetterebbe il principio di sussidiarietà. In particolare, non sarebbe chiara la portata vincolante dei pareri del Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) e mancherebbe un'identificazione precisa dei destinatari delle raccomandazioni della Commissione europea, di cui gli articoli 21 e 22 della proposta. Inoltre, l'interoperabilità tra i piani nazionali di preparazione e risposta e quello dell'UE, ai sensi dell'articolo 6 della proposta, richiederebbe disposizioni di armonizzazione che sono invece escluse dall'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE. I piani nazionali dovrebbero poi poter contenere anche disposizioni di natura riservata e ciò mal si concilia con l'*audit* a cadenza triennale effettuato dall'ECDC, previsto dall'articolo 8, e con la relazione biennale della Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, sullo stato della pianificazione della preparazione e risposta a livello di Unione, prevista dall'articolo 9.

In conclusione, sebbene alcune delle criticità sollevate dal Senato francese possano essere condivisibili, il Relatore ritiene tuttavia - in linea con la posizione del Governo espressa nelle relazioni - che l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volto a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame.

Infine, rende noto di aver ricevuto delle osservazioni da parte del senatore Fazzolari, che saranno da lui valutate nella predisposizione di una proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge in materia di trasporti.

Evidenzia quindi che l'articolo 1 del decreto-legge prevede che, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Tale proroga è stabilita per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021 (prorogabile con decreto per ulteriori 30 giorni), al fine di ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.

Il Relatore osserva, a tale riguardo, che il citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe e all'equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti di altri armatori dell'Unione europea.

L'articolo 2 del decreto proroga, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, il termine entro il quale deve essere completato il passaggio definitivo alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Infine, l'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica, volti a contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia e della sua laguna, al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. In particolare, si prevede che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

Conclude osservando che le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 229 (pom.) del 21/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 21 APRILE 2021
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,40

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame sugli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore, senatore [DE SIANO](#) (FIBP-UDC), dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda che il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, in materia di servizio pubblico di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori, di procedure telematiche relative ai documenti di circolazione e proprietà degli autoveicoli, e di studi di fattibilità per la realizzazione di punti di attracco navale fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 prevede che, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo.

A tale riguardo, sottolinea che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati

membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe e all'equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti di altri armatori dell'Unione europea.

Rileva quindi rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, illustra i contenuti del Documento di economia e finanza 2021 e dell'annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio.

Ricorda che il DEF, previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha adeguato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) alle regole del "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", rappresenta il principale momento di sintesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni macroeconomiche stabilite a livello europeo per l'anno successivo e per il triennio.

Secondo quanto previsto dalla legge, il DEF dovrebbe essere strutturato in tre parti, di cui la sezione I e la sezione III contenenti, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, che sono i documenti richiesti nell'ambito del Semestre europeo e devono essere quindi trasmessi alla Commissione europea entro il 30 aprile, e la sezione II, contenente, invece, l'analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.

Tuttavia, in linea con le indicazioni dell'UE sul Semestre europeo di quest'anno, il DEF 2021 in esame, presentato alle Camere il 15 aprile scorso, contiene solo le sezioni I e II, ovvero il Programma di stabilità e l'Analisi e tendenze della finanza pubblica, mentre non è presente la sezione III relativa al Programma nazionale di riforma in quanto integrata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che sarà trasmesso anch'esso entro il 30 aprile.

Il PNRR, infatti, contiene una serie di riforme di contesto che riguardano, in particolare, la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza. In aggiunta, per attuare il PNRR si prevede inoltre la necessità di semplificare la normativa sulle opere pubbliche e dotare le Amministrazioni coinvolte delle necessarie capacità progettuali e manageriali. La riforma fiscale, che sarà definita nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, a partire dall'imposizione personale e sarà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e la tassazione delle multinazionali.

Riguardo alle procedure del Semestre europeo 2021, esse sono state adattate al fine di coordinarle con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). In particolare, per quest'anno, i Programmi di stabilità degli Stati membri continueranno a essere oggetto di valutazione nell'ambito delle Raccomandazioni specifiche per Paese, mentre i Programmi nazionali di riforma, come previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), saranno sostituiti dai Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR).

In tale prospettiva, la pubblicazione della Strategia annuale della crescita sostenibile è stata anticipata al mese di settembre 2020 (COM(2020) 575), per consentire la presentazione delle bozze di PNRR già

dal mese di ottobre e la versione definitiva entro il 30 aprile 2021. La valutazione dei PNRD da parte della Commissione europea sostituirà le ordinarie Relazioni per Paese (*Country Report*) di febbraio nonché le parti delle Raccomandazioni specifiche per Paese concernenti le riforme strutturali.

Le Raccomandazioni specifiche per Paese di quest'anno, solitamente adottate in via definitiva dal Consiglio dell'UE nel mese di luglio, riguarderanno, quindi, solo gli aspetti di bilancio previsti dal Programma di stabilità. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri devono poi tenere conto nell'elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per l'anno successivo.

In aggiunta al pacchetto *Next Generation EU* da 750 miliardi per gli anni 2021-2026, deciso nel luglio 2020, comprensivo del citato *Recovery and Resilience Facility* (RRF), l'Unione europea ha messo in campo una serie di specifiche azioni e misure per far fronte alla situazione di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, tra cui: - il programma PEPP (*Pandemic emergency purchase programme*) della Banca centrale europea, per l'acquisto di titoli pubblici e privati (*quantitative easing*) previsto fino al perdurare della crisi da Covid-19 e comunque almeno fino al marzo 2022, con reinvestimento dei titoli in scadenza fino a tutto il 2023; - il *Temporary framework*, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, esteso fino al 31 dicembre 2021; la sospensione dell'applicazione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso. La disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, probabilmente a partire dal 2023, sarà ufficialmente decisa sulla base delle previsioni di primavera e annunciata nel pacchetto di primavera del Semestre europeo.

Sulla base della predetta sospensione del Patto di stabilità e crescita, e previa consultazione con la Commissione europea, il Governo ha presentato alle Camere, unitamente al DEF, anche una Relazione sullo scostamento del deficit, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio. Nella relazione si illustra un ulteriore scostamento, pari a 40 miliardi di euro per il 2021, rispetto al percorso di avvicinamento all'Obiettivo di medio termine (OMT), scostamento che deve essere autorizzato dalle Camere con un voto, in Assemblea, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

In particolare, il Governo ritiene necessario che, al forte stimolo al rilancio dell'economia che sarà fornito nel medio termine dal PNRD, si accompagnino interventi immediati di sostegno e rilancio che anticipino l'avvio della ripresa. L'esperienza del terzo trimestre del 2020 dimostra, infatti, che il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena i contagi calano in misura significativa e la vita sociale, economica e culturale si riavvicina alla normalità. Tuttavia, la seconda e la terza ondata dell'epidemia e le relative fasi di contenimento sono durate più a lungo di quanto previsto, con il rischio che, una volta esaurito l'iniziale rimbalzo, l'andamento dell'economia perda slancio e faticchi a recuperare i livelli di prodotto precedenti la crisi.

Per limitare al massimo questo rischio, è necessario fornire alle imprese ulteriori sostegni in termini di accesso alla liquidità e capitalizzazione, mentre sul fronte dell'occupazione, sarà necessario assicurare il buon andamento del mercato del lavoro e sostenere il ricollocamento dei lavoratori. Tali misure saranno stabilite con un nuovo provvedimento previsto per la fine di aprile, in funzione del quale il Governo chiede, con la predetta Relazione, l'autorizzazione all'ulteriore indebitamento pari a 40 miliardi di euro per il 2021.

L'auspicio del Governo è che, grazie ad andamenti epidemici ed economici sempre più positivi nei prossimi mesi, questo sia l'ultimo intervento di tale portata. Resta comunque l'impegno a sostenere l'economia per tutto il periodo che sarà necessario se ne ricorreranno le condizioni.

Per quanto riguarda i principali dati di riferimento, il nuovo quadro programmatico delineato nel DEF in esame, che incorpora il predetto ulteriore scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, prevede un incremento del PIL reale pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024.

Il rapporto tra indebitamento netto (deficit) e PIL è previsto all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), che è il valore di riferimento per la valutazione sull'avvicinamento all'Obiettivo di medio termine (OMT), il nuovo quadro prevede un livello pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024.

Per quanto riguarda il rapporto fra debito pubblico e PIL, la prevista ripresa della crescita economica e il riassorbimento del deficit primario, unitamente ai bassi rendimenti attesi, condurranno a una sua discesa solo a partire dal 2022. Infatti, per il 2021 non si prevede più l'inversione di tendenza che era prefigurata nella NADEF 2020, ma un ulteriore aumento di 4 punti percentuali, per raggiungere il 159,8 per cento. Un graduale processo di riduzione comincerà quindi solo dall'anno prossimo, con un sentiero di avvicinamento all'OMT che sarà calibrato in modo tale da riportare il rapporto debito/PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio.

Il Relatore, quindi, constatata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge europea 2019-2020, presentato dal Governo il 21 settembre 2020 in base alle disposizioni della legge n. 234 del 2012 e approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 1° aprile 2021.

Il disegno di legge consta ora di 38 articoli, suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Esso contiene disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-17); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 18-20); affari economici e monetari (capo IV, articoli 21-23); sanità (capo V, articoli 24-28); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 29-32); energia (capo VII, articolo 33).

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 34); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 35); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 36); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 37). Completa il disegno di legge l'articolo 38, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge in esame, come tutti i disegni di legge europea, intende agevolare la chiusura di diverse procedure d'infrazione. A tal proposito, va evidenziato che, allo stato (Fonte banca dati EUR-infra del Dipartimento per le politiche europee), le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontano a 82 (63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive). Tra i settori maggiormente interessati vi sono: ambiente (16 procedure aperte), trasporti (11), fiscalità e dogane (9), energia (7), concorrenza e aiuti di Stato (6) e affari interni, giustizia e libera prestazione

dei servizi e stabilimento (5 procedure ciascuno).

Va inoltre sottolineato che ad oggi l'Italia risulta aver già pagato 751,6 milioni di euro a seguito delle sei condanne comminate dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del TFUE (c.d. seconda condanna) per le violazioni del diritto dell'Unione europea conseguenti a procedure di infrazione. Secondo il particolare meccanismo europeo, tali sentenze prevedono il pagamento di una duplice sanzione: una somma forfettaria che sanziona la continuazione dell'infrazione fra la sentenza a norma dell'articolo 258 del trattato, di constatazione dell'inadempimento (c.d. prima condanna), e la sentenza a norma dell'articolo 260, di ulteriore constatazione dell'inadempimento (c.d. seconda condanna); una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 260.

Nel dettaglio, l'Italia ha già pagato: 114 milioni di euro per il mancato recupero degli aiuti illegittimi concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; 232,6 milioni per le discariche abusive per rifiuti pericolosi e non pericolosi; 101,1 milioni per il trattamento non conforme delle acque reflue urbane; 217,5 milioni per il mancato completamento della capacità di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti in Campania; 78,8 milioni per gli aiuti illegittimi concessi per interventi a favore dell'occupazione; e da ultimo 7,5 milioni per il mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi della Regione Sardegna.

Come sottolinea la Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, nella sua Relazione annuale 2020, le sanzioni periodiche "corrono" sin quando non si sarà data piena esecuzione al giudicato, e possono pertanto comportare esborsi di ammontare indefinito, con conseguenze anche molto gravose a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo, come risulta dalla banca dati EUR-infra e dalla relazione della Corte dei conti, le procedure di infrazione attualmente alla fase ex articolo 260 TFUE, e quindi suscettibili potenzialmente di produrre conseguenze finanziarie a carico dell'erario sono tre: la n. 2012/2201, per mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali; la n. 2009/2034, per cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane; la n. 2006/2456, per mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Passando a descrivere i contenuti del disegno di legge, per quanto concerne le disposizioni del capo I (libera circolazione di persone, beni e servizi e merci), l'articolo 1, modificato alla Camera, reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

L'articolo 2, modificato alla Camera, reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca e trae impulso dalla procedura di infrazione n. 2019/2100. L'articolo contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

L'articolo 3, modificato alla Camera, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia.

L'articolo 4, modificato alla Camera, reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.

L'articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali - direttiva 2013/55/UE, che modifica la direttiva 2005/36/CE - attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L'articolo 6 reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione n. 2018/2374, in cui si eccipisce, tra l'altro, l'assenza di recepimento dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 57-bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE relativa alle qualifiche professionali, i quali prevedono le informazioni sulle professioni che debbono essere disponibili online attraverso i punti di contatto unici e le procedure per via elettronica per le formalità.

L'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, dando attuazione alla rettifica della direttiva 2001/112/CE.

L'articolo 8, modificato alla Camera, novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273.

Viene anzitutto modificato l'articolo 46 del codice al fine di includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. Viene poi modificato l'articolo 80 del Codice, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. Con le modifiche all'articolo 105 del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta. Le modifiche all'articolo 113-bis riguardano la disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento. Infine, con le modifiche all'articolo 174, anche i grandi operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.

L'articolo 9 individua nel Ministero degli esteri l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) n. 2271/96, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco").

L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Viene garantita attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo II (spazio di libertà, sicurezza e giustizia), l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C297/17, C318/17 e C319/17), viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento

(UE) n. 2017/1954 il cui allegato (lettera a), punto 11) non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto di residenza conferito dallo Stato membro.

L'articolo 13 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, inserendo un nuovo articolo 4-ter nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale ed è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici al momento della richiesta. La disposizione mira a dare compiuta attuazione all'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

L'articolo 14, modificato alla Camera, provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dando attuazione al regolamento (UE) 2016/1953.

L'articolo 15 dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali; la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione. Essendo scaduto il termine di recepimento delle due direttive sono state avviate le procedure di infrazione nn. 2020/0211 e 2020/0212.

L'articolo 16, introdotto *ex novo* alla Camera, modifica gli articoli 615-*quater* (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-*quinqües* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-*bis* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-*quinqües* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del Codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. L'articolo 17, introdotto alla Camera, interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo III (fiscaltà, dogane e ravvicinamento delle legislazioni), l'articolo 18 reca attuazione alla direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070. Le disposizioni in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di *call-off stock* danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni. Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.

L'articolo 19, al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo, prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica. Le relative disposizioni sono finalizzate a completare l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo IV (affari economici e monetari), l'articolo 21 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

L'articolo 22, modificando il Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

L'articolo 23 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico della Finanza. In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading) e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Le modifiche mirano a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo V (sanità), l'articolo 24, modificato alla Camera, prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa europea riguardante i medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica. Le modifiche danno ulteriore attuazione alla direttiva 2004/28/CE (Codice comunitario dei medicinali veterinari).

L'articolo 25 - introdotto dalla Camera - modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La novella concerne il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa e disciplinando la nuova possibile fattispecie. La novella è intesa a definire un rilievo posto nell'ambito di una procedura europea allo stato di pre-infrazione (caso NIF 2020/4008).

L'articolo 26 dispone alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica.

L'articolo 27, al fine di garantire la completa attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi, apporta alcune modifiche all'articolo 15 della legge europea 2013, al fine di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi.

L'articolo 28, introdotto alla Camera, mediante una modifica testuale all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, differisce dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle

sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco) e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Tale divieto è contenuto nel decreto legislativo n. 26, finalizzato a recepire la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, su cui insiste la procedura di infrazione n. 2016/2013.

Per quanto riguarda le disposizioni del capo VI (protezione dei consumatori), l'articolo 29 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'articolo 30, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, e a seguito del caso ARES (2019) 7142023 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 31, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

L'articolo 32, modificato alla Camera, novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener conto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni dell'atto normativo citato sono modificate onde inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale. Si prevede in particolare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo per stabilire che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati.

Il capo VII, relativo all'energia, si compone del solo articolo 33, il quale reca disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Le disposizioni sono volte ad ottemperare l'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

Il capo VIII, relativo ad altre disposizioni, si apre con l'articolo 34, che novella l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e modificando la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi.

L'articolo 35 novella l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze - con uno o più decreti, da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali - di definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa.

L'articolo 36 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 37 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei

contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea. A tal fine, il comma 1 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ad anticipare le risorse occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi a valere sulle proprie disponibilità. Al reintegro di tali anticipazioni si provvede a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36. Tale clausola stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie e che le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono, dunque, ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Presidente relatore conclude l'illustrazione del provvedimento sottolineando come l'entità delle sanzioni pecuniarie che l'Italia ha pagato, e sta continuando a pagare in seguito alle sei condanne emesse dalla Corte di giustizia, richiama alla responsabilità di procedere rapidamente all'esame del disegno di legge. Peraltro, al fine di valutare i punti principali di interesse della legge in esame, preannuncia comunque un breve ciclo di audizioni.

Il rappresentante del GOVERNO si associa all'invito ad una tempistica stringente sull'approvazione della legge europea. Ricorda quindi che, dopo la sospensione in sede europea dei lavori sulle procedure di infrazione durante l'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, l'Italia ha potuto recentemente chiudere alcune procedure, concordando anche quella sui rifiuti in Campania. Ritiene, peraltro, che gli investimenti e le riforme previsti dal PNRR porteranno alla chiusura di diverse procedure in corso.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) sottolinea che le sanzioni pecuniarie derivanti dalle condanne sono pagate con i fondi del Bilancio dello Stato e quindi da tutti i cittadini, anche nei casi in cui l'infrazione riguarda una regione specifica. Chiede, quindi, di conoscere quali infrazioni ad oggi aperte sono ascrivibili alla responsabilità di singole regioni e quante alla responsabilità dello Stato.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di disporre dell'elenco delle infrazioni che sottendono le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Il presidente [STEFANO](#) (*PD*) osserva che l'articolo 35 del provvedimento in esame interviene proprio in materia di rivalsa dello Stato sulle regioni o altri enti pubblici responsabili delle infrazioni sul diritto europeo e preannuncia la comunicazione a tutti i commissari dell'elenco delle infrazioni contenute nel disegno di legge, insieme all'elenco delle audizioni da svolgere, da integrare con le segnalazioni dei gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici ([n. COM\(2020\) 829 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che sostituisce e abroga la direttiva 2008/114/CE, sulle infrastrutture critiche europee, recepita

nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 61 del 2011.

La direttiva del 2008 fissava la procedura per l'individuazione delle infrastrutture critiche, limitatamente ai settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o distruzione avrebbe ripercussioni su più Stati membri.

La proposta in esame estende la portata della direttiva del 2008, incentrata solo sulla protezione fisica di due settori importanti, come i trasporti e l'energia, ampliando la filiera di riferimento a dieci settori specifici ed estendendo il sistema di protezione sul piano fisico e su quello cibernetico. Per l'individuazione dei soggetti critici si fa riferimento a una serie di settori definiti nell'allegato, e cioè energia, trasporti, banche, mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione e spazio.

La nuova direttiva segna poi il passaggio da un'impostazione che focalizza l'attenzione sul concetto di "infrastruttura critica", impostazione presente nella direttiva del 2008, ad un approccio concentrato sul rafforzamento della resilienza dei soggetti critici, pubblici o privati, che gestiscono queste infrastrutture e che forniscono servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nel mercato interno in una serie di settori più ampia, come visto, di quella considerata dalla direttiva n. 114 del 2008.

L'obiettivo della proposta è quello di rafforzare la resilienza di tali soggetti critici, al fine di assicurare l'affidabilità dei servizi da questi erogati, rispetto ai rischi attuali e previsti per il futuro, come ad esempio pericoli naturali, azioni ibride, terrorismo, minacce cibernetiche, incidenti provocati dall'interno, emergenze di sanità pubblica o sinistri.

In base alla proposta di direttiva, gli Stati membri dovranno adottare una strategia nazionale per garantire la resilienza dei soggetti critici (articolo 3), effettuare valutazioni del rischio periodiche (articolo 4), individuare i soggetti critici (articolo 5). Gli Stati membri dovranno poi designare una o più autorità competenti a livello nazionale per l'attuazione della direttiva (articolo 8), sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza (articoli 9 e 11), garantire che le autorità nazionali abbiano i poteri e i mezzi per condurre ispezioni *in loco* dei soggetti critici (articolo 18) e introdurre sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della direttiva (articolo 19).

La direttiva pone una serie di obblighi nei confronti dei soggetti critici. Il primo è quello di effettuare una valutazione di tutti i rischi pertinenti che possono perturbare le loro operazioni (articolo 10). Il secondo obbligo è la predisposizione di un piano di resilienza, che dovrà includere misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, come la protezione fisica delle aree e impianti, la predisposizione di protocolli di gestione dei rischi, l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative (articolo 11). Il terzo obbligo è la notifica degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni (articolo 13)

Diversamente dalla direttiva 2008/114/CE, che era basata sull'articolo 308 del Trattato CE, e cioè sulla norma relativa ai poteri impliciti dell'Unione, la presente proposta di direttiva si basa sull'articolo 114 del TFUE che interessa il ravvicinamento delle legislazioni per il miglioramento del mercato interno. Lo scopo è infatti quello di aumentare la resilienza di soggetti, negli Stati membri, che sono fondamentali per la fornitura di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società. Una perturbazione in uno Stato membro potrebbe avere ripercussioni in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, si osserva che la necessità di un quadro legislativo comune a livello europeo in questo settore è giustificata dal carattere interdipendente e transfrontaliero delle relazioni fra le attività delle infrastrutture critiche e i servizi essenziali che possono offrire. Un operatore situato in uno Stato membro può in effetti fornire servizi in vari altri Stati membri o in tutta l'UE attraverso reti strettamente interconnesse. Ne consegue che una perturbazione che interessa questo operatore potrebbe avere effetti di vasta portata su altri settori e oltre le frontiere nazionali. Le potenziali implicazioni paneuropee delle perturbazioni richiedono quindi un'azione a livello dell'UE. La divergenza delle norme nazionali porta inoltre a effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno.

La proposta è proporzionata rispetto all'obiettivo generale dichiarato dell'iniziativa. In tal senso,

sebbene gli obblighi incombenti agli Stati membri e ai soggetti critici possono in alcuni casi comportare oneri amministrativi supplementari, ad esempio quando gli Stati membri devono sviluppare una strategia nazionale o quando i soggetti critici devono attuare determinate misure tecniche e organizzative, la proposta prevede che essi siano in genere di entità contenuta. Nei casi in cui si rendono necessari investimenti più cospicui, per conformarsi alla direttiva, questi sono giustificati nella misura in cui contribuiscono ad aumentare la resilienza sia a livello degli operatori che sistemica. La proposta è oggetto di discussione nelle competenti formazioni del Consiglio, in cui è stato espresso un generale consenso per l'iniziativa, evidenziando la necessità di un superamento dei limiti attualmente esistenti e rimarcando la necessità di un approccio integrato di protezione fisica e informatica delle strutture di riferimento. Alcune delegazioni hanno tuttavia posto in risalto le competenze esclusive degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e richiesto chiarimenti in ordine alla base giuridica della proposta, in special modo circa la sussidiarietà e proporzionalità dell'azione. A suscitare le principali incertezze sono i riferimenti nel testo legislativo alla protezione dell'amministrazione pubblica e dello spazio, elementi rientranti nella sfera esclusiva degli Stati membri; la necessità di una valutazione concreta circa gli impegni aggiuntivi per le strutture interne, attraverso criteri di ragionevolezza; e gli oneri finanziari che non dovrebbero ricadere sui bilanci nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012. Il Governo ritiene la proposta nel complesso positiva e le sue disposizioni conformi all'interesse nazionale nel promuovere la protezione e la resilienza dei soggetti critici. Ritiene peraltro ragionevole ipotizzare che la nuova normativa imporrà necessariamente un aumento degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti pubblici individuati come "soggetti critici". In considerazione di ciò, auspica che in sede di recepimento sia prevista una copertura finanziaria a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti in applicazione della nuova normativa.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede di conoscere l'entità previsionale degli oneri aggiuntivi derivanti dalla futura attuazione della normativa in esame.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che richiederà alle strutture competenti l'elemento informativo richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE ([n. COM\(2021\) 95 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi.

Ricorda, quindi, che l'Unione europea comprende nove regioni ultraperiferiche, geograficamente molto distanti dal continente europeo: Guadalupa e Riunione, Mayotte, Guyana francese e Martinica, Saint-Martin (Francia); Azzorre e Madera (Portogallo); isole Canarie (Spagna). Questi territori sono parte integrante dell'UE e soggetti all'applicazione della normativa dell'Unione, fatti salvi adeguamenti dovuti alla loro particolare posizione geografica e alle difficoltà che ne derivano.

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio autorizza la Francia ad applicare, fino al 30 giugno 2021, esenzioni parziali o totali dai dazi di mare per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche, per i quali esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero comprometterne il mantenimento e costi supplementari che determinano un aumento dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.

La proposta in esame dunque autorizza la Francia ad applicare fino al 31 dicembre 2027 esenzioni parziali o totali dai "dazi di mare" per i prodotti fabbricati localmente nelle regioni ultraperiferiche (articolo 1, paragrafo 1), elencati puntualmente negli Allegati della proposta sulla base classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.

Tali prodotti - specifica l'articolo 2 - "sono stati selezionati sulla base della dimostrazione di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente". L'applicazione delle esenzioni non può portare a differenze superiori a 30 punti percentuali rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi non provenienti dalle regioni ultraperiferiche interessate (articolo 1, paragrafo 2, comma 1), né si possono superare i costi supplementari dimostrati o "la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali" (articolo 1, paragrafo 2, comma 2).

Ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 settembre 2025 si valuterà - sulla base di una relazione predisposta dalla Repubblica francese - se continueranno a essere soddisfatte le condizioni che giustificano l'applicazione del regime di imposizione in via di introduzione.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 349 del TFUE, che legittima l'Unione ad adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei Trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE.

La proposta in esame può essere considerata conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, perché solo queste possono disciplinare le modalità di applicazione dei Trattati, nonché in termini di valore aggiunto dell'azione a livello di Unione, poiché la compensazione degli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche consente di migliorare la coesione territoriale e la tutela della concorrenza, riducendo la dipendenza di tali regioni dalle materie prime e dall'energia, aumentare il mercato locale e le esportazioni, grazie a una riduzione dei costi di produzione. In assenza di misure correttive, i prodotti fabbricati localmente sarebbero, infatti, meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche considerando i costi di trasporto.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme anche al principio di proporzionalità in quanto si limita alle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare: - riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti fabbricati localmente; - l'aliquota massima di imposizione differenziata è limitata a quanto è necessario in considerazione dei costi; - l'onere fiscale gravante sui prodotti importati nelle regioni ultraperiferiche non va al di là di quanto necessario per compensare la minore competitività dei prodotti locali.

La Relatrice ritiene, in conclusione, che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne ([n. COM\(2021\) 96 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo

dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volto a modificare il regolamento (UE) 2019/816, che istituisce il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN), al fine di conferire alle autorità designate il diritto di accedere alla banca dati di tale sistema.

La proposta integra, inoltre, il regolamento (UE) 2019/818 relativo al quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, per far sì che le medesime autorità possano accedere ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

La comunicazione della Commissione del settembre 2020, relativa a un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2020) 609) volta, fra le altre cose, a creare un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE e a promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è stata accompagnata dalla proposta di regolamento che introduce accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (COM(2020) 612). Quest'ultima comprende modifiche ai regolamenti che istituiscono il sistema di informazione visti (VIS), il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nonché al quadro per l'interoperabilità fra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti, che costituiscono tutti uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen nel settore delle frontiere.

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2019/816, che istituisce ECRIS-TCN, non costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, la sua modifica non ha potuto far parte della proposta di regolamento sugli accertamenti alle frontiere esterne. Pertanto, con la citata proposta di modifica di regolamento in esame si intende procedere con il conferimento dei diritti di accesso alle autorità designate al sistema ECRIS-TCN e ai dati conservati all'archivio CIR, ai fini della proposta di regolamento sugli accertamenti alle frontiere esterne.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del TFUE, relativo alla facilitazione della cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che per consentire l'accesso delle autorità a ECRIS-TCN, al fine di aumentare i controlli di sicurezza sulle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen, è necessario un intervento a livello di Unione.

La proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, precisando che i controlli di sicurezza si limiteranno all'individuazione dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, e pertanto risulta conforme al principio di proporzionalità.

La Relatrice osserva, infine, che la proposta è attualmente all'esame di 7 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e che non risulta allo stato attuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici (n. COM(2021) 108 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa all'uso di antimicrobici negli animali.

In particolare, la proposta in esame - oltre ad operare alcuni aggiornamenti o correzioni di riferimenti normativi - modifica l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di includere nell'ambito di applicazione dei controlli ufficiali sugli animali e prodotti di origine animale la verifica della conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. Quest'ultima norma estende agli operatori in Paesi terzi che esportino animali e prodotti di origine animale nell'UE sia il divieto di impiegare antimicrobici per promuovere la crescita e la produttività degli animali sia il divieto di impiegare quegli antimicrobici riservati, secondo la disciplina europea, alla cura di alcune infezioni nell'uomo.

La proposta rientra nell'ambito della Strategia dal "Produttore al consumatore", con la quale l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di ridurre del 50 per cento entro il 2030 le vendite complessive, nel proprio territorio, di antimicrobici impiegati per gli animali di allevamento e per l'acquacoltura.

Il regolamento (UE) 2019/6, che entrerà in vigore il 28 gennaio 2022, sostituisce il quadro giuridico per i medicinali veterinari istituito dalla direttiva 2001/82/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004. L'articolo 118, relativo agli animali e ai prodotti di origine animale importati dall'Unione, al paragrafo 1, estende agli operatori in Paesi terzi che esportino animali e prodotti di origine animale nell'UE sia il divieto di impiegare antimicrobici per promuovere la crescita e la produttività degli animali sia il divieto di impiegare quegli antimicrobici riservati, secondo la disciplina europea, alla cura di alcune infezioni nell'uomo. Tali divieti sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 107, paragrafo 2, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6.

L'articolo 118 viene considerato un elemento chiave nella lotta alla resistenza antimicrobica. Tuttavia, la Commissione europea sostiene che, ai fini dell'attuazione - nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali - della verifica di conformità (da parte degli importatori) ai suddetti divieti, sia necessario inserire nel regolamento (UE) 2017/625, relativo all'esecuzione dei controlli ufficiali in vari ambiti, tra cui la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, un richiamo del medesimo articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, dal momento che quest'ultimo regolamento non prevede, per gli animali o i prodotti di origine animale, disposizioni sulle condizioni e prescrizioni per l'importazione o sui controlli ufficiali di conformità.

La proposta di regolamento opera inoltre alcuni aggiornamenti o correzioni di riferimenti normativi. Più in particolare, l'articolo 1 della proposta reca alcune modifiche al citato regolamento (UE) 2017/625, relativo all'esecuzione dei controlli ufficiali in vari ambiti, tra cui la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

La prima riguarda l'ambito di applicazione del suddetto regolamento, ambito disciplinato dall'articolo 1. Attualmente, in base al paragrafo 4, lettera c), di quest'ultimo, sono esclusi i controlli ufficiali per la verifica della conformità alla direttiva 2001/82/CE, sui medicinali veterinari. Tale direttiva, a partire dal 28 gennaio 2022, sarà sostituita dal regolamento (UE) 2019/6. La modifica proposta interviene, quindi, sulla lettera c), al fine di sostituire il riferimento alla suddetta direttiva con quello al regolamento (UE) 2019/6. La proposta prevede, inoltre, un'eccezione a tale esclusione, specificando che "il presente regolamento si applica tuttavia ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all'articolo 118, paragrafo 1, di tale regolamento".

Un'altra modifica riguarda l'articolo 47, relativo ad animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. In particolare, al paragrafo 1, la lettera e) viene sostituita al fine di correggere un riferimento normativo.

L'articolo 2 della proposta stabilisce la data di applicazione del nuovo provvedimento in esame, che è fissata al 28 gennaio 2022, stessa data in cui entrerà in vigore il regolamento (UE) 2019/6.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e nell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE, la medesima base giuridica del regolamento (UE) n. 2017/625. L'articolo 43, paragrafo 2, riguarda l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

l'articolo 114 disciplina il mercato interno e il ravvicinamento delle normative nazionali; l'articolo 168, paragrafo 4, lettera *b*), prevede misure nei settori veterinario e fitosanitario aventi come obiettivo primario la protezione della sanità pubblica.

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea, relativamente al principio di sussidiarietà, afferma che le importazioni di animali e di prodotti di origine animale da Paesi terzi sono disciplinate in modo completo a livello dell'Unione. Per questo motivo, non sarebbe possibile affrontare la questione a livello nazionale.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la Commissione europea afferma che la modifica proposta è indispensabile al fine di permettere che, nel sistema dei controlli ufficiali dell'Unione su animali e prodotti di origine animale, si attui la verifica della conformità al citato articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

Nella relazione del Governo, inviata alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, si esprime una valutazione complessivamente positiva delle finalità della proposta, sottolineando come lo sforzo di ciascuno Stato membro, in collaborazione con la Commissione europea, per contrastare la resistenza antimicrobica (AMR), non possa essere vanificato dall'introduzione, nel mercato dell'Unione, di animali (e relativi prodotti) da Paesi terzi in cui siano ancora vigenti norme che possano mettere a rischio la salute pubblica.

Il Governo definisce la proposta di particolare urgenza in considerazione dell'applicazione in data 28 gennaio 2022 del regolamento (UE) 2019/6. La proposta viene ritenuta inoltre conforme all'interesse nazionale, in quanto in Italia, così come in tutta l'Unione, il divieto dell'uso di antimicrobici come agenti di promozione della crescita è previsto da una norma del 2003 (regolamento (CE) n. 1831/2003), applicabile sull'intero territorio dell'Unione dal 2006.

Relativamente all'impatto finanziario, il Governo afferma che al momento non è possibile stimare l'entità e i costi dell'aumento dell'attività di campionamento e analisi che scaturirebbe dalla proposta di regolamento (e quindi dall'applicazione del citato articolo 118, paragrafo 1). Il Governo sottolinea, al riguardo, che, in base al regolamento (UE) 2017/625, i costi relativi ai controlli ufficiali in oggetto, se programmati ed eseguiti a scopo di monitoraggio e in assenza di sospetti di non conformità, graveranno sul bilancio nazionale, mentre saranno a carico degli operatori se eseguiti per sospetto (nel caso in cui da precedenti controlli siano emerse delle non conformità).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2168 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2021, che reca disposizioni in materia di servizio pubblico di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori, di procedure telematiche relative ai documenti di circolazione e proprietà degli autoveicoli, e di studi di fattibilità per la realizzazione di punti di attracco navale fuori dalle acque protette della laguna di Venezia,
considerato che esso consta di 4 articoli, di cui l'articolo 1 prevede che, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE)

n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo;
ricordato che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe e all'equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti di altri armatori dell'Unione europea;
considerati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo,
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4 E RELATIVO ANNESSO

La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo,
considerato che, unitamente al DEF, il Governo ha presentato anche una Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in cui illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, tenuto conto delle misure per il contrasto agli effetti dell'epidemia da Covid-19 che il Governo ha adottato e di quelle che si appresta ad approvare, e con cui chiede l'autorizzazione alle Camere all'ulteriore ricorso all'indebitamento pari a 40 miliardi di euro per l'anno 2021, al fine di coprire il fabbisogno relativo agli interventi programmati;
considerate le procedure del Semestre europeo 2021, adatte in funzione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'adozione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), che prevedono l'integrazione del Programma nazionale di riforma nel PNRR, e che, in tal senso, il DEF 2021 è privo della sezione III relativa al Programma nazionale di riforma;
considerate le principali misure adottate dall'Unione europea in risposta all'epidemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, al fine di affrontare in modo efficace le sfide attuali, ridare fiducia e sostenere un rapido recupero dalla crisi, la cui disattivazione, probabilmente a partire dal 2023, sarà ufficialmente decisa sulla base delle previsioni di primavera e annunciata nel pacchetto di primavera del Semestre europeo;
considerati i principali dati programmatici di bilancio delineati nel DEF, che incorporano il l'ulteriore scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, di cui si chiede l'autorizzazione alle Camere mediante la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, tra cui:
- la previsione di un incremento del PIL reale pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024;
- la previsione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (*deficit*) all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024;
- la previsione di un *deficit* strutturale pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024;
- la previsione di un aumento del debito pubblico per il 2021, per raggiungere il valore di 159,8 per cento del PIL nel 2021, con un suo decremento a partire dal 2022, per raggiungere i livelli pre-crisi per la fine del decennio,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230 (pom.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

230ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente STEFANO comunica che sono pervenute proposte di audizioni da parte dei Gruppi presenti in Commissione e preannuncia quindi lo svolgimento delle stesse a breve termine. Comunica inoltre di aver fissato, come termine per la presentazione di emendamenti, le ore 13 del prossimo 10 maggio.

La Commissione prende atto.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) riprende la questione già evidenziata in precedenza, inerente all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che stabilisce come criterio direttivo di prevedere il divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali esotici, evidenziando come tale divieto, ancorché non ancora operativo in attesa del decreto legislativo di attuazione della legge delega, stia già oggi producendo conseguenze negative in termini di abbandono di esemplari esotici e di disdetta di ordinativi, nonché di allarme da parte di associazioni di psicologi e di terapisti che trattano casi di mutismo o autismo di bambini con il valido aiuto di tali animali.

Pur consapevole della possibilità di riesame della questione nelle leggi europee all'attenzione della Commissione, preannuncia in ogni caso di voler presentare un'apposita proposta emendativa in altro provvedimento di urgenza all'esame del Senato, al fine di sostituire l'indicazione del divieto con quello della regolamentazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), volto a dare una veste strutturata e formale a tale organismo. Sottoscritto da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese, lo Statuto configura tale Forum come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo, preposta alla creazione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale, produttori di transito e consumatori di gas naturale, con l'intento di facilitare la creazione in questa area geografica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regionale del gas. Lo Statuto si compone di 31 articoli e definisce nell'articolo 1 il Forum come un'organizzazione internazionale di tipo regionale e intergovernativo, specificandone nell'articolo 2 gli obiettivi fondamentali. Gli articoli 3-5 disciplinano l'appartenenza al Forum, stabilendo altresì le modalità di ammissione di nuovi membri e dei possibili osservatori. Gli articoli 6-11 individuano gli organi principali dell'organizzazione e ne stabiliscono compiti e funzioni. Negli articoli 12-15 si definisce la composizione del Consiglio di amministrazione il quale dirige la condotta degli affari del Forum, assicura l'attuazione delle decisioni delle Riunioni ministeriali e ne predispone l'agenda. L'articolo 16 individua un Segretariato dotato di staff (articolo 20), che svolge funzioni amministrative, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione. Gli articoli 17-19 specificano le funzioni e i compiti del Segretario generale. Ulteriori articoli dello Statuto disciplinano il Comitato consultivo dell'industria del gas, preposto a consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale nelle loro attività (articolo 21), la possibilità di istituire organi specializzati per svolgere incarichi ad hoc nell'ambito del Segretariato (articolo 22), gli aspetti finanziari dell'organizzazione (articolo 23), gli obblighi dei membri (articolo 24) e le modalità per il ritiro di un membro dall'organizzazione (articolo 31).

Il disegno di legge di ratifica dello Statuto consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Statuto in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso. L'articolo 3 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto, valutati in euro 138.800 annui. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni sugli obiettivi fondamentali del Forum, dal momento che, nell'ambito della transizione ecologica ed energetica, l'utilizzo del gas rappresenta una fase transitoria.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire tale questione unitamente ad aspetti geopolitici e preannuncia anche un chiarimento sulla destinazione dei previsti stanziamenti finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Corea sottoscritto nell'ottobre del 2018.

I due Governi, già firmatari della Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944, con l'Accordo in esame desiderano facilitare, promuovere e contribuire all'espansione dei servizi aerei regionali ed internazionali. Servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica. A tal fine, l'Accordo mira a rendere possibile per le compagnie aeree una vasta offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre.

L'intesa fa seguito ad un memorandum d'intesa dal contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013.

L'Accordo è composto da 26 articoli e da un Annesso. In particolare, l'articolo 1 offre un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti e l'articolo 2 richiama le norme della Convenzione di Chicago del 1944. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente la compatibilità con la disciplina della concorrenza e i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate. Gli articoli 5-7 disciplinano l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate, l'applicabilità di leggi e regolamenti di una Parte relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali e le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate. L'Accordo stabilisce con l'articolo 8 le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree. Gli articoli 9-11 riguardano la protezione e la sicurezza dell'aviazione e il riconoscimento reciproco dei certificati e licenze di aeronavigabilità. Gli articoli 12 e 13 regolamentano gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo e gli aspetti relativi agli oneri d'uso. Viene inoltre stabilita con gli articoli 14-20 la cooperazione tra le Parti in materie come assistenza a terra, tariffe concordate, approvazione delle tabelle di volo e statistiche. L'Accordo definisce con gli articoli 21-24 le procedure di consultazione fra le Parti per la modifica, le modalità per la risoluzione di eventuali controversie e le procedure per la cessazione dell'intesa.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, salvi gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo (comma 2), relativi ai possibili emendamenti e alla composizione delle controversie, cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non ostativo sul disegno di legge.

La senatrice **BONINO** (Misto-+Eu-Az) sottolinea l'importanza dell'accordo bilaterale in esame, anche come modello per analoghi accordi con altri Paesi del livello della Corea, che risulta altamente innovativo su molti aspetti, tra cui quello relativo alla risoluzione delle controversie, e molto efficace nell'assicurare maggiori scambi commerciali con l'Italia.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli *input* e sugli *output* agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ([n. COM\(2021\) 37 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende fornire un quadro di riferimento per le statistiche europee aggregate, relative agli input agricoli (sementi, fertilizzanti, pesticidi etc.) e agli output (la produzione) delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee, in modo che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale siano in grado di prendere decisioni appropriate, basate su dati concreti, per soddisfare le esigenze della Politica agricola comune (PAC) e delle altre politiche dell'UE, anche in linea con il *Green Deal* europeo.

La proposta in esame, insieme al regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e al regolamento relativo ai conti economici dell'agricoltura attualmente in fase di aggiornamento con la proposta COM(2021) 54, persegue gli obiettivi della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", che rappresenta un importante programma di modernizzazione e razionalizzazione delle statistiche agricole dell'UE.

Le misure previste dalla presente proposta, prevedono un miglioramento dei contenuti delle statistiche economiche degli input agricoli (prezzi delle sementi, dei pesticidi, dei mangimi, dei nutrienti, dei prodotti fitosanitari, ecc.) e gli output agricoli (produzione vegetale e animale e loro prezzi), compresa l'agricoltura biologica. I dati potranno essere ricavati da fonti amministrative o essere rilevati presso le aziende agricole, gli intermediari, i grossisti e le organizzazioni di mercato.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il relatore osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure finalizzate all'elaborazione di statistiche necessarie allo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce i caratteri che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché l'obiettivo di produrre un quadro sistemico di statistiche europee sugli *input* e sugli *output* agricoli nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario un approccio coordinato che garantisca coerenza e comparabilità, che può essere conseguito meglio a livello di Unione.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira a garantire una migliore qualità delle statistiche agricole europee rendendole pertinenti e più idonee a rispondere alle esigenze degli utenti, senza andare al di là di quanto necessario a tale scopo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo, tuttavia, informa che valuterà di volta in volta opportune modifiche al fine di garantire che dalla necessaria modernizzazione delle statistiche non scaturiscano eccessivi oneri per gli Stati membri. Tali modifiche potrebbero riguardare l'articolo 11 sul contributo finanziario dell'Unione e l'articolo 13 sulle deroghe volte a tenere conto dell'aumento dell'onere e del tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali

degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) ([n. COM\(2021\) 85 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice, senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede di abrogare e sostituire il regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* telefonico nell'UE, dalla data di cessazione dei suoi effetti, stabilita dallo stesso regolamento nel 30 giugno 2022, al fine di aggiornarne la normativa e di prevederne la scadenza al 2032.

Ricorda che il regolamento (UE) n. 531/2012 era stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2120, per stabilire l'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio nell'UE a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all'utilizzo corretto dei servizi di *roaming* e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità.

Ora, poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 ha subito varie modifiche, l'obiettivo della presente proposta è quello di procedere alla sua rifusione, modificando nel contempo le tariffe massime all'ingrosso per garantire la sostenibilità della fornitura di servizi di *roaming* al dettaglio a prezzi nazionali, introducendo nuove misure per aumentare la trasparenza e garantendo un'effettiva esperienza di *roaming* a tariffa nazionale (*roam like at home* - RLAH) in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in *roaming*.

Infatti, sebbene da un lato la relazione di riesame della Commissione del novembre 2019 ha confermato che le norme sul *roaming* a tariffa nazionale (RLAH) abbiano raggiunto il proprio obiettivo e che, in generale, il mercato del *roaming* disciplinato da tali norme funzioni bene, dall'altro lato ha concluso che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del *roaming* al dettaglio e all'ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate e non è previsto che cambino nel prossimo futuro. Di conseguenza la normativa vigente relativa al mercato al dettaglio e all'ingrosso è stata ritenuta ancora necessaria e non può essere revocata.

Le misure della presente proposta riguardano in primo luogo la definizione di tariffe massime di *roaming* all'ingrosso in tutta l'UE per le chiamate effettuate, gli SMS e i dati, a livelli inferiori rispetto a quelli vigenti fino al 30 giugno 2022. In secondo luogo intendono garantire che gli operatori possano fornire il RLAH e recuperare i costi a livello del mercato all'ingrosso in maniera sostenibile, stabilendo un percorso di riduzione (*glide path*) in due fasi di tali tariffe applicabili ai dati, alle chiamate vocali e agli SMS. Le nuove tariffe massime all'ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e garantire che gli operatori possano recuperare i propri costi. Esse dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di RLAH e lasciare al tempo stesso un margine per le trattative commerciali tra gli operatori.

La proposta introduce, inoltre, nuove misure in materia di trasparenza, qualità del servizio e accesso alle comunicazioni di emergenza.

In merito alla valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la relatrice osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali ai fini del buon funzionamento del mercato interno.

Si ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà dal momento che l'azione dell'UE risulta essenziale per il miglioramento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche, poiché, trattandosi di servizi transfrontalieri, le azioni dei singoli Stati membri non risulterebbero efficaci a garantire il buon funzionamento del mercato del *roaming* dell'UE.

La proposta risulta essere conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a stabilire un

approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all'interno dell'UE non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di *roaming* all'interno dell'Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto. Inoltre, il regolamento si applicherà per un periodo di tempo limitato della durata di 10 anni, con scadenza al 30 giugno 2032. Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo, tuttavia, rileva due ambiti in cui, in sede negoziale, andrebbero apportate modifiche di importante miglioramento per il contesto italiano: il *roaming* sulle navi (si ritiene opportuno assicurare l'armonizzazione con il *roaming* "non terrestre") e le misure di trasparenza tariffaria.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE ([n. COM\(2021\) 95 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga i contenuti della proposta di decisione in titolo, che prevede di modificare la decisione n. 940/2014/UE, al fine di prorogare fino al 30 giugno 2021 il regime di esenzione parziale o totale dai dazi sulle regioni ultraperiferiche francesi dell'Unione europea, per taluni prodotti fabbricati localmente, per i quali esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero comprometterne il mantenimento e costi supplementari che determinano un aumento dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.

La compensazione degli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche consente di migliorare la coesione territoriale e la tutela della concorrenza, riducendo la dipendenza di tali regioni dalle materie prime e dall'energia, aumentare il mercato locale e le esportazioni, grazie a una riduzione dei costi di produzione. In assenza di misure correttive i prodotti fabbricati localmente sarebbero, infatti, meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche considerando i costi di trasporto. Inoltre, la misura si limita esclusivamente ai prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti fabbricati localmente.

Sebbene sulla proposta non sia pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta stessa.

Previa verifica, da parte del [PRESIDENTE](#), della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di

informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne ([n. COM\(2021\) 96 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2019/816 e il regolamento (UE) 2019/818, al fine di conferire alle autorità designate il diritto di accedere al sistema ECRIS-TCN, sulle condanne a carico dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, e all'archivio CIR, sui dati di identità nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, al fine di consentire l'effettiva applicazione della proposta di regolamento sugli accertamenti alle frontiere esterne (COM(2020) 612).

La proposta è attualmente all'esame di 9 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali ha ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, allo stato attuale non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La relatrice ritiene pertanto di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta stessa.

Previa verifica, da parte del [PRESIDENTE](#), della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione ([n. COM\(2020\) 796 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) ricorda i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2016/794, istitutivo di Europol, al fine di consentire a tale Agenzia di cooperare efficacemente con i soggetti privati per combattere l'utilizzo di servizi transfrontalieri di comunicazione, bancari o di trasporto, per attività criminali.

La proposta si collega alla comunicazione sul Programma di lotta al terrorismo dell'UE (COM(2021) 795) e alla proposta di regolamento che consente a Europol di inserire dati nel SIS, Sistema di informazione Schengen (COM(2020) 791). Inoltre, essa darà la possibilità agli Stati membri o alla Procura europea (EPPO) di poter usufruire del sostegno di Europol nelle indagini penali grazie all'analisi di serie di dati ampie e complesse, affrontando la sfida dei "big data" per le autorità di contrasto.

Come già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è oggetto di analisi da parte di 19 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, mentre il Bundesrat tedesco e il Senato danese hanno trasmesso alla Commissione europea osservazioni nell'ambito del dialogo politico.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter ribadire l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE ([n. COM\(2020\) 825 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) dopo aver riepilogato i contenuti della proposta di regolamento in esame, cosiddetta *Digital Services Act* (DSA), dà conto della relazione del Governo prevenuta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, ricorda che la proposta modernizza i principi base contenuti nella direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, rivedendo e uniformando i doveri di vigilanza degli operatori di mercato a cui si indirizza, ovvero i servizi di intermediazioni online e le piattaforme online che ospitano i contenuti. Inoltre, la proposta introduce elementi di trasparenza e obblighi di informazione e di contrasto proattivo dei contenuti illegali. Il DSA si ispira al principio generale che "ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online".

Sono previsti obblighi vincolanti per tutti i fornitori di beni, servizi o contenuti digitali che operano all'interno del mercato unico, a prescindere dalla sede di stabilimento, dentro o fuori l'UE, nonché obblighi che saranno maggiormente dettagliati e stringenti per le piattaforme che raggiungono più del 10 per cento della popolazione dell'UE (45 milioni di utenti) come media mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione.

La proposta prevede inoltre procedure per una rimozione più rapida di contenuti, prodotti o servizi illegali, nonché meccanismi per le segnalazioni e reclami da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei venditori, oltre a un quadro generale di *governance* con le autorità nazionali denominate Coordinatori dei servizi digitali e l'istituzione di un Comitato europeo con ruolo consultivo, composto dai Coordinatori nazionali, mentre la Commissione sarà dotata di poteri speciali di supervisione e sanzionatori delle piattaforme molto grandi.

In particolare, per le controversie inerenti alle decisioni di rimozione o sospensione di contenuti online da parte delle piattaforme poiché ritenuti illeciti, i destinatari del servizio potranno accedere, oltre che ad un sistema interno alla piattaforma di gestione dei reclami, anche a organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie appositamente certificati dal Coordinatore dei servizi digitali.

Al riguardo, il Governo ritiene che un quadro regolatorio più armonizzato tra gli Stati membri, trasparente e prevedibile, per la prestazione dei servizi intermediari, dovrebbe garantire alle imprese maggiori opportunità di accesso a nuovi mercati. Condivide inoltre l'obiettivo di assoggettare ad obblighi specifici le piattaforme digitali, finora rimaste sostanzialmente non regolate dai quadri normativi nazionali ed europei, e l'approccio innovativo del DSA, che riconosce il carattere sovranazionale delle piattaforme prescindendo dal loro Paese di stabilimento.

Il Governo ritiene inoltre la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, considerata la natura intrinsecamente transfrontaliera di Internet che richiede un intervento a livello dell'Unione europea che garantisca maggiore uniformità di applicazione delle norme, prevedibilità e certezza giuridica su tutto il mercato unico. Alcune deroghe agli obblighi di trasparenza e monitoraggio sono consentite per le micro e piccole imprese che non si configurino come grandi piattaforme online aventi più di 45 milioni di utenti su base mensile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020) 842 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, cosiddetta *Digital Markets Act* (DMA), che è volta a garantire il corretto funzionamento del mercato unico digitale, stabilendo norme che promuovono una concorrenza leale tra le piattaforme online che svolgono un ruolo di intermediazione per la maggior parte delle transazioni tra utenti finali e utenti commerciali, agendo come punto di accesso al mercato (*gateway*).

In particolare, la proposta mira a contrastare pratiche e comportamenti sleali da parte di piattaforme di dimensioni molto grandi (*gatekeeper*), per generare ricadute positive sui consumatori in termini di ampliamento di offerta e di qualità dei servizi a prezzi più accessibili. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi sono designate come tali dal Coordinatore nazionale dei servizi digitali, dello Stato membro in cui è stabilita la piattaforma. In tale categoria rientrano le piattaforme che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita in atti delegati della Commissione europea.

Come già evidenziato nella precedente seduta, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2021, in cui si sostiene la conformità all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è inoltre oggetto di analisi da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell'UE, nessuna delle quali ha sollevato contrarietà circa il rispetto del principio di sussidiarietà, mentre il Bundesrat tedesco, il Senato e la Camera della Repubblica ceca e il Consiglio nazionale della Slovacchia si sono espressi nell'ambito del dialogo politico con la Commissione europea.

Il Relatore ribadisce pertanto l'orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che l'azione individuale degli Stati membri non risulta sufficiente a conseguire gli obiettivi della proposta a causa della natura transfrontaliera del settore digitale oggetto dell'intervento, e comporterebbe anche un aumento della frammentazione normativa e dei relativi costi di conformità per gli operatori del mercato transfrontaliero e per i consumatori finali dell'UE.

Per quanto riguarda la valutazione sul principio di proporzionalità, questo sembra rispettato nella misura in cui si prevede una regolamentazione più stringente per i *gatekeeper* di grandi dimensioni e meno onerosa per gli operatori di più piccole dimensioni.

Osserva tuttavia che l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), prevede il divieto assoluto per il *gatekeeper* di utilizzare, in concorrenza con i propri utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico relativi agli utenti commerciali e agli utenti finali, mentre sarebbe auspicabile consentirne l'utilizzo, a condizione che il *gatekeeper* garantisca (o dimostri di garantire) agli utenti commerciali la possibilità di accedere agli stessi dati, oltre ad assicurare la tutela dei dati degli utenti finali.

Inoltre, la lettera *d*) del medesimo articolo prevede il divieto per il *gatekeeper* di assicurare un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, ai propri servizi e prodotti, rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi e lo obbliga ad applicare condizioni eque e non discriminatorie a tale posizionamento, mentre ci si potrebbe limitare a prevedere solo l'obbligo di applicare modalità non discriminatorie, per esempio stabilendo che le pari condizioni di posizionamento possano essere assicurate mediante semplici modalità che consentano all'utente, per esempio, di visualizzare tutti i

servizi e prodotti in ordine di prezzo o di altre caratteristiche.

In riferimento all'articolo 13, inerente all'obbligo di audit delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal *gatekeeper* nell'ambito dei suoi servizi di piattaforma di base, finalizzato ad assicurare la trasparenza di tali pratiche, si ritiene necessario prevedere anche disposizioni volte ad assicurare la tutela del segreto industriale.

Inoltre, in piena attuazione dello spirito della proposta di regolamento, si potrebbe prevedere l'adozione di norme tese ad eliminare o ridurre significativamente la presenza di preconcetti (*bias*) nei criteri di profilazione; a rendere trasparente e conoscibile il processo interno al *gatekeeper* per l'approvazione dei criteri di profilazione; e a rendere trasparente e conoscibile il modello organizzativo e le soluzioni tecnologiche adottate dal *gatekeeper* per prevenire abusi e comportamenti illeciti all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici ([n. COM\(2021\) 28 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, al fine di definire le informazioni da inserire nei registri tenuti dagli Stati membri inerenti agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, per garantire il corretto funzionamento del sistema informatizzato.

Come già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore osserva quindi che la proposta è oggetto di analisi presso 6 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e che, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di poter ribadire l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che domani, 29 aprile, alle ore 13,45, è prevista l'audizione, in videoconferenza, della Vice Presidente della Commissione europea Dubravka Šuica, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla "Conferenza sul Futuro dell'Europa", dinanzi alle Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento.

Nell'ambito della stessa indagine conoscitiva, giovedì 13 maggio, alle ore 14, è prevista l'audizione, in videoconferenza, dell'onorevole Antonio Tajani, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo.

Comunica altresì che, giovedì 6 maggio alle ore 13, si svolgerà un incontro, in Uffici di Presidenza

delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati, con l'omologa Commissione mista (bicamerale) del Parlamento spagnolo, sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa, della migrazione e del *Recovery Fund*.

Nell'ambito dell'affare assegnato "Utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi" (atto n. 426), propone di procedere con l'audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna.

La Commissione conviene.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) ritiene necessario proseguire sia con le audizioni relative all'Accordo sugli investimenti UE-Cina, sia con l'affare assegnato sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (atto n. 40), con particolare riguardo al Trattato commerciale UE-Canada (CETA), che rappresenta un modello di accordo molto positivo in particolar modo per le produzioni italiane.

Il [PRESIDENTE](#) si farà carico delle sollecitazioni della senatrice Bonino.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 aprile, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei sottoscritto il 17 ottobre 2018 da Italia e Repubblica di Corea;
considerato che l'Accordo è volto a facilitare, promuovere e contribuire all'espansione dei servizi aerei regionali e internazionali, incrementando così il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica, tramite la possibilità per le compagnie aeree di offrire più vaste opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre;
considerato che l'intesa tra i due Governi, già firmatari della Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944, fa seguito ad un memorandum d'intesa dal contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013;
considerato che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati;
valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 18
(sospensione: dalle ore 17,45 alle ore 17,50)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROF. MASSIMO CONDINANZI E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI ANAC, ANCE E FONDAZIONE INARCASSA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 231 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, oltre alle audizioni già calendarizzate per oggi, martedì 11 maggio si svolgeranno le audizioni di rappresentanti della Consob e della Corte dei conti. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli aspetti di competenza della Commissione, relativi agli emendamenti riferiti al testo unico sulla rigenerazione urbana. Propone quindi di esprimere parere non ostativo, nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (n. 249)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 13a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento europeo sul mercurio, regolamento (UE) 2017/852.

Ricorda che il mercurio è un metallo pesante altamente tossico ed è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Il regolamento (UE) 2017/852, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, stabilisce quindi le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, avendo come obiettivo assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Esso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

A tal fine, la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede all'articolo 2 la delega di due anni per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i quali non sono già previste sanzioni. Non essendo previsti criteri di delega specifici, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli, di cui gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e le definizioni utilizzate nell'articolato.

Gli articoli da 3 a 5 riguardano le sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2017/852.

L'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 7 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni sulla portata delle modifiche apportate dal regolamento oggetto della disciplina sanzionatoria in esame.

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiarisce sinteticamente che il regolamento europeo prevede un quadro normativo maggiormente stringente a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ([n. COM\(2021\) 71 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che intende modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, al fine di stabilire misure transitorie con riguardo anche ai certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da Paesi terzi.

La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce, infatti, misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dagli Stati membri prima del 18 gennaio 2022, data di applicazione della nuova normativa, estendendo la loro validità per un massimo di altri dieci anni, fino al 17 gennaio 2032. Tuttavia la direttiva non prevede analoghe misure transitorie per i documenti rilasciati da Paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali.

La proposta di direttiva in esame prevede, quindi, un periodo transitorio di dieci anni, fino al 17 gennaio 2032, anche per il riconoscimento dei documenti rilasciati da Paesi terzi, in base alla vecchia normativa, analogamente a quanto già previsto per i documenti rilasciati da altri Stati membri.

In aggiunta, si consente che tale riconoscimento riguardi i documenti rilasciati fino al 17 gennaio 2023, anziché fino al 17 gennaio 2022, dando così un anno in più di tempo per consentire ai Paesi terzi di allineare la propria normativa ai nuovi obblighi della direttiva e di attendere la valutazione della Commissione europea, che potrà validarne il sistema di certificazione mediante atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

In merito alla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme finalizzate agli obiettivi della politica comune europea dei trasporti.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo della normativa oggetto della modifica proposta, vale a dire il funzionamento di un quadro comune europeo in materia di

riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, omogeneo su tutto il territorio europeo, può essere conseguito in misura adeguata solo mediante una normativa a livello dell'Unione. In tale contesto, una modifica al quadro normativo europeo può essere effettuata solo mediante un atto legislativo dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, dal momento che la proposta prevede una modifica limitata all'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne, equiparando il periodo di validità transitoria dei certificati riconosciuti dall'UE rilasciati da Paesi terzi con il periodo di validità transitoria dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, la proposta appare di basso impatto per l'Italia, in considerazione della limitata importanza della navigazione nelle acque interne nazionali. La proposta di direttiva, qualora approvata in tempi brevi, potrebbe essere recepita con il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397, in fase di predisposizione.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali, allo stato, ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Relatrice ritiene quindi di poter esprimere un orientamento favorevole sul rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ([n. COM\(2020\) 725 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([n. COM\(2020\) 726 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ([n. COM\(2020\) 727 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulle tre proposte di regolamento in titolo, concernenti il ruolo dell'EMA (COM(2020) 725), il ruolo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC (COM(2020) 726) e il quadro normativo relativo alle minacce transfrontaliere alla salute (COM(2020) 727).

Ricorda, quindi, le audizioni informali svolte il 26 gennaio 2021 dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e i contributi di Farindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA) elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea, e le relazioni del Governo, trasmesse il 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte relative all'ECDC e al quadro normativo sulle minacce alla salute, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

Ricorda inoltre le argomentazioni svolte dal Senato francese, nelle tre risoluzioni del 23 febbraio scorso, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà per mancato rispetto dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, in cui si escludono

misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e in cui si richiede il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate".

A tale riguardo, il Relatore ritiene che l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volta a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame, in linea con quanto espresso dal Governo nelle citate relazioni.

Il Relatore propone quindi di esprimere nella risoluzione un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto, per loro natura, le gravi minacce per la salute hanno implicazioni transnazionali e l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere, volte a tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Propone, inoltre, di ritenere rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le proposte non interferiscono con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, infatti, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore.

Ritiene, tuttavia, opportuno sollevare nella risoluzione alcune osservazioni attinenti al pieno rispetto del predetto principio di proporzionalità.

Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rappresenta il punto critico per un corretto funzionamento della "catena di trasmissione" delle informazioni e delle azioni. Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri stakeholder della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.

Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).

Il previsto sistema europeo di notifica delle carenze di medicinali critici dovrebbe essere reso pienamente interoperabile con le Agenzie nazionali dei farmaci. A tal fine, è necessario che i dati che sono condivisi dal settore con le Autorità nazionali siano pienamente armonizzati per consentire alle Autorità stesse di poterli scambiare e confrontare tra loro. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le Autorità e le aziende farmaceutiche e resa pienamente biunivoca, al fine di evitare azioni non coordinate che rallentano la risposta in situazioni di emergenza. Infine, per essere efficace in situazioni emergenziali, il sistema dovrebbe funzionare anche in condizioni normali.

Il Relatore ritiene, inoltre, opportuno recepire un'osservazione avanzata dal senatore Fazzolari, con particolare riguardo all'articolo 10 della proposta COM(2020) 725, che stabilisce l'obbligo dei titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) dei medicinali, di trasmettere all'EMA, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di agevolare il monitoraggio sulle carenze dei medicinali critici. Si ritiene, al riguardo, che alcune di tali informazioni sono certamente pertinenti, mentre altre non sono a disposizione delle industrie, quanto piuttosto dei distributori intermedi e delle farmacie. Di conseguenza, questi ultimi soggetti sarebbero implicitamente obbligati a

fornire tali dati alle industrie. Tuttavia, ciò mal si concilia con la funzione pubblica del monitoraggio sulle carenze che, per sua stessa natura, dovrebbe essere demandata esclusivamente alle Autorità pubbliche di ogni singolo Stato membro e non a soggetti privati e imprese che operano sul mercato e non dovrebbero avere a disposizione dati commerciali sensibili.

Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il Relatore condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.

Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate all'obiettivo di avere, in particolare nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile nei vari Paesi dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. Si ritiene quindi essenziale che sia prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come "infetto", "guarito", "non più contagioso" o "non più attualmente positivo", sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Anche in questo contesto ritiene opportuno incoraggiare il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, per una migliore identificazione delle esigenze e delle priorità nella ricerca o riguardo ai gruppi a maggiore rischio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che giovedì 6 maggio, alle ore 13, gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera, svolgeranno un incontro con l'omologa Commissione mista (bicamerale) del Parlamento spagnolo, sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa, della Migrazione e del *Recovery Fund*.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa, le Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento svolgeranno, giovedì 13 maggio, alle ore 14, l'audizione, in videoconferenza, dell'onorevole Antonio Tajani, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, e giovedì 20 maggio l'audizione, in videoconferenza, di Guy Verhofstadt, membro della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO).

Il Presidente ricorda infine che, nei giorni 31 maggio e 1° giugno, si svolgerà la Plenaria della LXV COSAC, in cui sono previste 4 differenti sessioni: Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE, Europa sociale-transizione economica, digitale e climatica, PNRR nazionali e Conferenza sul Futuro dell'Europa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1131 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo,

nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
249**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) 2017/852 sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

considerato che il regolamento:

- abroga il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio;

- è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e in particolare:

- prevede agli articoli da 3 a 5 sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/852;

- l'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

- l'articolo 7 riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato;

- l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

- l'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL DOTT. GIOVANNI COPPOLA, PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI DELLA CORTE DI CONTI, E DI RAPPRESENTANTI DI RESEARCH4LIFE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

1.3.2.1.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2169 (legge europea 2019-2020), svoltesi il 4 maggio scorso e in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

Comunica altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è posticipato al prossimo 18 maggio, alle ore 19, al fine di consentire lo svolgimento di alcune importanti audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1921\)](#) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica
[\(2087\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che recano disposizioni atte a regolamentare la professione di guida turistica. Le iniziative nascono dalla necessità di chiarire definitivamente la natura dell'attività di "guida turistica", che non è quella di un mero servizio turistico, ma di una vera e propria professione, distinguendola dall'attività di "accompagnatore turistico".

L'Italia è espressione di un patrimonio culturale esteso e diffuso che, incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio, diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguardato. Per questo motivo è importante che chi illustra professionalmente tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori.

Con i disegni di legge in esame si intende anche rafforzare le politiche di formazione delle guide e di attivare le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane.

La Relatrice ricorda che, in materia, il 6 settembre 2012 la Commissione europea, nell'ambito della procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, aveva contestato la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio. Tali norme violavano, secondo la Commissione, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare il paragrafo 4 dell'articolo 10 che stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione.

Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l'Europa, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e che anche le guide turistiche abilitate in altri Stati membri possono operare in regime di libera prestazione di servizi sull'intero territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La norma ovviamente vale anche per i professionisti italiani, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti provenienti da altri Stati membri. Le guide turistiche nazionali hanno così assistito ad una dequalificazione della propria professione, per necessità di allineamento con la normativa europea, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

In tale contesto, i disegni di legge in esame intendono chiarire definitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all'ambito di applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE, nella quale si sono ritrovate per un mero errore di traduzione. Nel considerando 33 della direttiva, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei "tour guides", che sono quelli offerti dagli "accompagnatori turistici", addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come "guide turistiche", e ciò ha creato confusione tra le due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica. Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti "tour guides", ma "tourist guides". La guida turistica, intesa come persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta, esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, sulle qualifiche professionali.

Ritenendo quindi che le guide turistiche siano gli unici professionisti specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, con i disegni di legge in esame si intende chiarire i requisiti professionali necessari per l'esercizio della professione di "guida", distinguendola dalla figura dell'accompagnatore turistico.

Entrambi i disegni di legge stabiliscono negli articoli 1 e 2 rispettivamente le finalità e la definizione di "guida turistica".

All'articolo 3, dettano le modalità di esercizio della professione di guida turistica. Circa l'esame di abilitazione, disciplinato dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1921 e dall'articolo 5 del disegno di

legge n. 2087, si prevede che sia sostenuto previa frequenza di appositi corsi di formazione. I disegni di legge, con l'articolo 4, istituiscono l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. Per quanto riguarda la formazione, il disegno di legge n. 2087 prevede corsi di formazione per l'acquisizione delle specializzazioni, mentre il disegno di legge n. 1921 stabilisce che i corsi sono connessi all'area territoriale in cui si sostiene l'esame di abilitazione e si svolge la professione. Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 1921 stabiliscono le disposizioni che danno accesso alla professione ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea. Il disegno di legge n. 2087 stabilisce nell'articolo 8 il riconoscimento del diritto all'ingresso gratuito, in tutti i siti in cui esercitano la professione, alle guide turistiche munite di tessera professionale. L'articolo 9 dello stesso garantisce compensi adeguati e proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Il disegno di legge n. 2087, nell'articolo 10, definisce divieti e sanzioni. La Relatrice ribadisce, quindi, l'importanza del prefigurato intervento normativo, volto a riconoscere la qualificazione professionale della guida turistica, distinguendola dagli accompagnatori turistici, considerata anche la necessità di tutelare tale figura professionale dalla concorrenza degli accompagnatori turistici, tra cui quelli provenienti da altri Paesi dell'UE dove sono previsti requisiti di formazione spesso meno qualificanti, e considerato che in altri Paesi sono talvolta previste specializzazioni specifiche per singoli musei o beni culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*. L'articolo 1 si è reso necessario e urgente per modificare, prima della sua entrata in vigore del 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante. La modifica mira, infatti, a mantenere in vigore una pluralità di disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che molti illeciti, compiuti a danno della salute dei consumatori, rimangano impuniti. Si tratta di norme relative a divieti e sanzioni in materia di: preparazione di alimenti e bevande; produzione e commercio di fitofarmaci; impiego di materiali nella produzione e commercio di utensili da cucina o da tavola; informazione ai consumatori di sostanze alimentari; vendita o distribuzione di sostanze alimentari adulterate, contraffatte o non rispondenti alla denominazione; indicazioni essenziali nelle confezioni o etichette. A tale riguardo, si osserva che, sebbene i divieti che si prevede di mantenere in vigore possano coincidere in buona parte con la disciplina europea di cui al citato regolamento (UE) 2017/625, sarebbe più opportuno che il relativo impianto sanzionatorio fosse riferito alle disposizioni europee, evitando di mantenere in vigore norme nazionali che si sovrappongono alla regolamentazione europea direttamente applicabile. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il medesimo decreto legislativo n. 27

del 2021, in materia di controlli sulla sicurezza alimentare, per stabilire il diritto della parte interessata di presenziare alle analisi e di assistere alle operazioni di revisione, anche in relazione ai campioni prelevati in un'unica aliquota per limiti alla ripetibilità dell'analisi.

Inoltre, si elimina la previsione per cui le procedure di controversia di cui all'articolo 8, nei settori dei controlli di sicurezza alimentare e salute animale e delle piante, si sostituiscano alle procedure di cui all'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989, relativo ad analisi di campioni e garanzie per l'interessato.

Infine, l'articolo 1-ter, modificando il decreto-legge n. 91 del 2014, estende l'istituto della diffida anche contro le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare, oltre a quelle già previste in materia agroalimentare, e si prevede la possibilità di riduzione del 30 per cento della sanzione comminata in caso di mancata ottemperanza alla diffida, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva. Nonostante l'esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia della parità retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE. Il divario retributivo di genere nell'Unione continua, infatti, ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla mancanza di trasparenza retributiva.

In base a una serie di studi svolti negli ultimi anni, e in particolare dalla valutazione del 2020 (SWD(2020) 50), è emerso che il diritto alla parità retributiva non è applicato in modo adeguato né attuato nella pratica e che in molti Stati membri manca un'effettiva trasparenza retributiva. In particolare, è emerso che l'attuazione del principio della parità retributiva è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una mancanza di certezza giuridica sul concetto di "lavoro di pari valore" e da ostacoli procedurali giurisdizionali incontrati dalle vittime di discriminazione. Per questi motivi, la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152), il suo impegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il problema.

In tale contesto, l'iniziativa in esame si pone come obiettivo specifico non solo quello di garantire la trasparenza retributiva all'interno delle organizzazioni, ma anche quello di agevolare e rafforzare l'applicazione dei concetti chiave relativi alla parità retributiva, compreso quello di "retribuzione", intesa a comprendere tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo (tra cui *bonus*, indennità per gli straordinari, servizi di trasporto, indennità di alloggio, compensazioni per la partecipazione a corsi di

formazione, indennità di licenziamento, indennità di malattia), e quello di stabilire misure volte a migliorare i meccanismi di applicazione e l'accesso alla giustizia.

Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono standard di trasparenza in materia di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela giurisdizionale in favore dei lavoratori. In particolare si disciplina l'obbligo, per i datori di lavoro, di fornire, prima dell'assunzione, informazioni sul livello retributivo medio dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Viene inoltre specificato che gli Stati membri provvedono affinché i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano discussi con le parti sociali, alle quali può essere affidata l'attuazione della direttiva. Un ulteriore provvedimento prevede l'obbligo di predisporre a tutela dei lavoratori, dopo un eventuale tentativo di conciliazione, procedure giudiziarie facilmente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per i casi di asserita violazione del principio di parità retributiva.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE, il quale prevede che l'UE adotti misure volte ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

La proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come emerge in particolare dalla valutazione del 2020, solo mediante un'iniziativa a livello dell'UE è possibile prevedere azioni omogenee e esiti comparabili in tutto il territorio dell'UE, per promuovere la parità retributiva. Le varie misure nazionali che esistono negli Stati membri in materia di trasparenza retributiva, scarse e frammentarie, aumentano il rischio che le imprese competano in condizioni di disparità, e ciò ostacola il buon funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva mira quindi a un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri, consentendo loro di affidare l'attuazione alle parti sociali, a condizione che siano sempre in grado di garantire la realizzazione dei risultati perseguiti.

La proposta in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo di un'attuazione più efficace del principio della parità retributiva tra uomini e donne, senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento. Da un lato, la proposta garantisce ai lavoratori il diritto alle informazioni in base alle quali possano individuare le discriminazioni retributive basate sul genere e difendere il loro diritto alla parità retributiva e, dall'altro, tiene conto dei possibili costi e oneri per i datori di lavoro, in particolare per le micro, piccole e medie imprese.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi presso 18 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Considerata l'importanza della materia, il Relatore propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020) 842 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore, senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici ([n. COM\(2021\) 108 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore, senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) ([n. COM\(2021\) 85 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice, senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che giovedì 13 maggio, alle ore 16,30, è prevista l'audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sulle prospettive del settore del vino nell'ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.9. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCLEDÌ 12 MAGGIO 2021
233^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che la 5^a Commissione ha reso una relazione non ostantiva condizionata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che le altre relazioni pervenute sino ad ora sono delle Commissioni 1a, 3a, 4a, 9a, 10a, 11a e 13a.

Comunica, inoltre, che martedì 18 maggio 2021, a partire dalle ore 12.30, si svolgeranno le audizioni informali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Procuratore generale della Corte di cassazione e di rappresentanti della Consob.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Sull'esame della proposta di direttiva in titolo, relativa alla parità di retribuzione, il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute dal relatore alcune proposte di audizione e che il termine per eventuali ulteriori proposte da parte dei senatori fissato alle ore 16 di lunedì 17 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ([n. COM\(2020\) 725 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([n. COM\(2020\) 726 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ([n. COM\(2020\) 727 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 9, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda di aver presentato, nell'ultima seduta, uno schema di risoluzione sulle tre proposte di regolamento in titolo, in materia di minacce alla salute, e avverte di aver integrato il testo con un inciso, proposto dal senatore Fazzolari, al quart'ultimo paragrafo dello schema.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta (*Doc. XVIII-bis*, n. 9).

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE ([n. COM\(2020\) 825 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice, senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, relativa al mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*) e ribadisce l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Previa verifica, da parte del [PRESIDENTE](#), della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (n. COM(2020) 829 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) riepiloga i contenuti della proposta di direttiva in titolo, sui soggetti titolari di infrastrutture critiche, e svolge una relazione integrativa in merito agli aspetti finanziari derivanti dal provvedimento, forniti dal Governo.

Ricorda, infatti, che nella precedente seduta era stata formulata una richiesta di approfondimento sui maggiori oneri che la proposta avrebbe comportato per i soggetti, pubblici o privati, interessati dalle sue disposizioni una volta approvata. Ciò anche in base a quanto evidenziato nella relazione del Governo trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, secondo cui si è ritenuto ragionevole ipotizzare che la nuova normativa imporrà necessariamente un aumento degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti pubblici individuati come "soggetti critici" e in cui si è ritenuto opportuno che in sede di recepimento sia prevista una copertura finanziaria a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti in applicazione della nuova normativa.

Sulla base di questa prima relazione, e su richiesta della Commissione, il Governo ha depositato una relazione integrativa con ulteriori elementi di informazione.

In primo luogo, in tale relazione si evidenzia come il negoziato sulla proposta si trova ancora nella fase di prima lettura in sede di Consiglio e che non è stata ancora definita in modo preciso una posizione governativa ufficiale sul testo, che peraltro potrebbe subire modifiche nel corso dell'esame.

In secondo luogo, si sottolinea come gli obblighi posti dalla direttiva in capo ai soggetti critici sono riferiti: alle misure di protezione e resilienza, consistenti nell'effettuare una valutazione del rischio soggettiva, basata su quella eseguita a livello nazionale e su altre fonti di informazione pertinenti (articolo 10); alla predisposizione di un piano per la resilienza, che deve includere misure tecniche ed organizzative in relazione alle quali la direttiva fornisce alcune indicazioni di dettaglio (articolo 11); alla notifica degli incidenti, includendo tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto (articolo 13).

La relazione integrativa del Governo si sofferma in particolare sull'articolo 11, riguardante le misure di resilienza dei soggetti critici. Questi dovranno porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza tra le quali, in particolare, misure di gestione dei rischi e delle crisi, pratiche di allerta, misure di continuità operativa, gestione della sicurezza del personale, controllo degli accessi, in particolare di quelli ad aree specifiche, agli impianti ed infrastrutture sensibili, e gestione delle informazioni (comma 1). La proposta richiede un impegno anche in relazione alla riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici (lettera a) del comma 1).

Al riguardo si rileva, inoltre, che gli obblighi previsti dalla direttiva prevedono un approccio basato sull'analisi del rischio, ciò che implica che le misure di resilienza siano proporzionali ai potenziali impatti che gli eventi avversi possono avere sull'utenza e, più in generale, sulla popolazione, sulle attività economiche e sociali e sull'ambiente.

Con riferimento a tali misure quindi, la quantificazione degli oneri dipende da una serie di fattori, tra i quali la complessità dei soggetti critici e la loro organizzazione e localizzazione territoriale, gli altri adempimenti già imposti dalle leggi di settore, le linee guida che saranno emanate

a livello europeo e le indicazioni che proverranno dal contesto nazionale dalle Autorità di settore. In particolare, sarà necessario formulare i giudizi di equivalenza tra le misure richieste dalla direttiva e le normative settoriali già in vigore e stimare l'eventuale effetto aggiuntivo/integrativo sui programmi di sicurezza e resilienza già adottati dalle aziende sulla base degli altri vincoli di *compliance* esistenti.

Nella relazione si afferma inoltre che occorrerà individuare anche quali saranno gli *asset* di cui i soggetti critici dovranno garantire la protezione fisica, poiché le misure a tal fine previste dalla formulazione attuale della direttiva (lettera b) del comma 1) si attergeranno con differenti livelli di difficoltà a seconda che si abbia a che fare, ad esempio nel settore dell'energia, con gli impianti di produzione e i siti di stoccaggio oppure con le reti di trasmissione e le *pipeline*. Allo stesso modo, il tema dell'individuazione di catene di approvvigionamento alternative (lettera d) sarà di concreta attuazione solo in alcuni casi e, comunque, dovrà essere tradotto sul piano nazionale in formule meno astratte, ad esempio tramite la formulazione di linee guida.

La relazione del Governo conclude affermando come non sia possibile quindi, allo stato, quantificare puntualmente i costi di investimento e di esercizio che si renderanno necessari in sede di attuazione della direttiva.

Da questo punto di vista, pertanto, si prende atto delle precisazioni e integrazioni formulate, che lasciano comunque prevedere, con una ragionevole probabilità, che l'adozione definitiva della proposta comporterà oneri a carico della finanza pubblica e a carico delle aziende private direttamente interessate dalle disposizioni della direttiva. L'impatto finanziario della proposta potrà essere definitivamente valutato solo all'esito del negoziato.

La Relatrice aggiunge, quindi, che la proposta è stata esaminata da 19 Parlamenti o Camere nazionali e solo le due Camere della repubblica ceca hanno sollevato perplessità sull'incremento delle entità giuridiche che saranno oggetto di regolamentazione, essendo peraltro variabile la loro significatività ai fini della disciplina di tutela posta dalla normativa proposta.

Riguardo alla valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, si può concludere affermando che l'obiettivo perseguito dalla proposta in esame non è realizzabile in misura sufficiente con l'azione dei soli Stati membri, in quanto un'azione europea è giustificata dalla natura comune dei rischi cui sono esposti i soggetti critici, dal carattere transnazionale dei servizi che forniscono e dalle interdipendenze e connessioni, intersettoriali e transfrontaliere, fra di essi. Rispetto alla situazione attuale, il valore aggiunto dell'iniziativa riguarda l'introduzione di un quadro generale che fissa un maggiore allineamento fra le politiche degli Stati membri (ambito d'applicazione settoriale coerente; criteri per designare i soggetti critici; prescrizioni comuni in termini di valutazione dei rischi), la previsione di obblighi di adozione di misure di resilienza adeguate da parte dei soggetti critici, la riduzione delle difformità tra le legislazioni degli Stati membri.

La Relatrice ritiene, quindi, che la proposta di direttiva in esame, che ha l'obiettivo di aumentare la resilienza dei soggetti critici rispetto a una serie di rischi, sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Previa verifica, da parte del [PRESIDENTE](#), della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

L'articolo 1 modifica, prima della sua entrata in vigore prevista per il 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali sulla sicurezza degli alimenti e mangimi, della salute degli animali e della sanità delle piante, al fine di evitare - per la maggiore tutela della salute dei consumatori - l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 283 del 1962 e della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

Nella precedente seduta si era osservato che, poiché i divieti che si prevede di mantenere in vigore sono esplicitazione e si sovrappongono in buona parte con la disciplina europea di cui al citato regolamento (UE) 2017/625, sarebbe stato più opportuno che il relativo impianto sanzionatorio fosse riferito alle disposizioni europee, evitando di mantenere in vigore norme nazionali che insistono su ambiti disciplinati dal regolamento europeo.

Peraltro, la stessa delega prevista dall'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede, tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 3, per l'attuazione della delega, il criterio di cui alla lettera a), dell'«abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue».

Tuttavia, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021 contiene un elenco molto ampio di disposizioni da abrogare. In particolare, accanto a quelle relative alla disciplina dei controlli nella filiera agroalimentare, le lettere *b*), *c*) e *d*) inseriscono tra le disposizioni da abrogare le norme sanzionatorie in materia di sostanze alimentari contenute nella legge n. 283 del 1962, così come modificata dalla legge n. 441 del 1963, e nel regolamento di esecuzione della stessa.

A tale riguardo, la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che l'elenco delle disposizioni da abrogare sembra configurabile come un eccesso di delega rispetto al criterio di delega di cui alla citata lettera *a*), poiché questa prevede soltanto la possibilità di "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue", nonché rispetto alla lettera *i*), che conferisce al Governo soltanto il potere di "ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime".

Secondo la Corte di cassazione, infatti, la legge n. 283 del 1962 non si pone affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e "non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega".

Ciò premesso, il Relatore ritiene, pertanto, che non sussistono concreti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e presenta un conferente schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il disegno di legge in esame prevede la ratifica dello Statuto del *East Mediterranean Gas Forum*, che ha lo scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti nell'area del Mediterraneo orientale, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali, senza prevedere alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri.

Ricorda, in particolare, che le Parti istituiscono il *Forum* in considerazione delle significative scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e del loro profondo impatto sullo sviluppo energetico ed economico della regione, nonché della vitale importanza di effettuare nuove scoperte e di sfruttarle per la prosperità e la sicurezza energetica dell'area e di tutte le popolazioni coinvolte, e a tal fine intendono cooperare per l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di commercializzare i prodotti derivanti dalle predette scoperte.

Ritiene, quindi, di dover svolgere alcune considerazioni, con riferimento alle questioni emerse durante la discussione generale svolta nella precedente seduta. In particolare era stato posto il dubbio circa la compatibilità tra l'obiettivo del *Forum*, di stabilire forme di collaborazione per il massimo sfruttamento del gas naturale per i Paesi di produzione, di transito e di consumo, e l'obiettivo dell'Unione europea, del progressivo abbandono dell'utilizzo di tale risorsa energetica in vista del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Al riguardo, il Relatore rileva anzitutto che, in conformità alla decisione 74/393/CEE e alla decisione (UE) 2017/684, relative al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato alla Commissione europea, la quale ha confermato la sua compatibilità con l'ordinamento dell'UE. Gli Stati europei hanno quindi potuto firmare lo Statuto attualmente in fase di ratifica.

Lo stesso Statuto, inoltre, all'articolo 24, sancisce l'eguaglianza di diritti e di obblighi tra i membri e il rispetto dei loro ordinamenti giuridici nazionali nonché dei loro obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per quanto riguarda la coerenza della posizione dell'Italia, nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge si ribadisce che il nostro Paese persegue da tempo una politica energetica che assicuri, insieme, la sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e di ambiente. L'Italia condivide, pertanto, l'orientamento europeo teso a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e intende promuovere un *green new deal*, inteso come un patto verde con le imprese e con i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.

Così come indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea, l'Italia intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di fonti rinnovabili e, per la parte residua, sul gas.

Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Italia intende perseguire, da un lato, la riduzione della dipendenza dalle importazioni mediante l'incremento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e, dall'altro, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ad esempio facendo ricorso al gas naturale anche tramite il gas naturale liquefatto (GNL), con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda previsto entro l'anno 2050.

In tale contesto, l'*East Mediterranean Gas Forum* si costituisce come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri, perfettamente in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia da raggiungere entro l'anno 2030 ed entro l'anno 2050.

Inoltre, il Governo italiano considera l'*East Mediterranean Gas Forum* di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di

approvvigionamento che l'Italia sta perseguendo, e in particolare di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, di sviluppo del mercato del GNL, in particolare per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti e marittimi, in Italia e nel Mediterraneo, e di incremento in rete di quote crescenti dei gas rinnovabili (biometano, metano sintetico e, in prospettiva, idrogeno). In tale ambito, l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Paese cofondatore del *Forum*, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'Occidente e potenziale porta di accesso del gas verso i mercati europei, ottimizzando così l'uso della rete del gas già costruita, i cui costi di manutenzione, in presenza di una domanda nazionale in calo, verrebbero così ad essere ripartiti anche sui consumatori centro-europei.

Infine, per quanto riguarda il previsto onere finanziario di 138.800 euro annui, derivante dalla ratifica dello Statuto, esso consiste in 8.000 euro per spese di missione (una riunione ministeriale e due riunioni di gruppi di lavoro di esperti l'anno) e 130.000 euro di contributo annuale al bilancio del *Forum*, calcolato in relazione al peso economico dell'Italia rispetto agli altri membri e stimato prudenzialmente come ammontare massimo.

Il bilancio del *Forum*, costituito dalle spese di funzionamento, tolti 100.000 dollari di cui si fa carico l'Egitto come Paese ospitante, ammonta a 300.000 dollari, suddivisi tra i restanti Paesi membri.

Il Relatore presenta, quindi, uno conferente schema di parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ringrazia il relatore dell'approfondimento svolto e ribadisce l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione circa la compatibilità con l'orientamento dell'Unione europea in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. In particolare, sebbene si tratti meramente di un Forum di coordinamento e tenuto conto degli interessi nazionali di natura geopolitica e geo economica, il Relatore sottolinea che tra gli obiettivi dello Statuto in ratifica non figura solo il "miglioramento" delle attuali capacità di sfruttamento e monetizzazione degli attuali estrazioni di gas, ma anche quello di prevedere incentivi a nuove esplorazioni, peraltro senza alcun limite temporale. Ritiene quindi opportuno richiamare il rispetto della prospettiva europea di transitorietà temporale del ricorso alla fonte energetica del gas, in vista degli obiettivi fissati al 2030 e al 2050.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la natura di mero *Forum* dello Statuto in ratifica, che tuttavia si pone in linea con gli interessi nazionali nell'area del Mediterraneo sia dal punto di vista politico che da quello economico, ma si dichiara disponibile all'integrazione del parere con un richiamo nei termini proposti dal senatore Lorefice.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) interviene per evidenziare la rilevanza geopolitica dell'atto in esame, con riferimento alla contrapposizione tra l'influenza turca nel Mediterraneo orientale, con particolare riferimento alla questione cipriota e all'accordo con la Libia, e l'influenza degli altri Paesi dell'area, coincidenti con le Parti firmatarie dello Statuto del Forum in ratifica. Ritiene, quindi, che il Forum si ponga in linea anche con gli interessi economici italiani, relativi alle attività estrattive e alla pesca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI
LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 725 DEFINITIVO, N. COM(2020)**

726 DEFINITIVO E N. COM(2020) 727 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 9) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14a Commissione permanente,

esaminate le tre proposte di regolamento COM(2020) 725 sul ruolo dell'EMA, COM(2020) 726 sul ruolo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC e COM(2020) 727 sul quadro normativo relativo alle minacce transfrontaliere alla salute;

considerate le audizioni informali svolte il 26 gennaio 2021 dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e i contributi di Farindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA) elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea;

considerate le relazioni del Governo, trasmesse il 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte COM(2020) 726 (ECDC) e COM(2020) 727 (minacce alla salute), ritenute conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19;

ritenuto, in particolare, che:

- dall'esperienza senza precedenti della pandemia da Covid-19, è emersa l'esigenza di rafforzare le capacità dell'Unione di coordinare l'attività volta a garantire la disponibilità di medicinali e dispositivi medici e a facilitarne lo sviluppo, attraverso la definizione di un quadro chiaro delle attività che l'Agenzia EMA deve svolgere in via preventiva e durante le emergenze di sanità pubblica e altri eventi gravi, in modo rapido, efficiente e coordinato;

- il potenziamento del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), consentirà di assicurare un maggiore coordinamento e una maggiore capacità di gestione delle crisi sanitarie anche con riferimento al Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 2007 e ai rapporti con l'Organizzazione mondiale della Sanità, e consentirà agli Stati membri di essere meglio preparati ad affrontare eventuali pandemie future e altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

- la proposta COM(2020) 727 consente di ampliare migliorare il quadro normativo in materia di minacce transfrontaliere alla salute (decisione n. 1082/2013/UE), anche attraverso lo sviluppo di un piano dell'UE di preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie, integrato da: - piani nazionali e comunicazione trasparente delle capacità; - sistemi di sorveglianza integrati e rafforzati; - una migliore valutazione del rischio derivante dalle minacce per la salute; - il rafforzamento del potere di attuare una risposta coordinata a livello dell'UE attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria; e - un meccanismo perfezionato per riconoscere le emergenze di sanità pubblica e rispondervi;

considerato che le tre proposte sono state esaminate da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui solo il Senato francese, con tre risoluzioni adottate il 23 febbraio scorso, ha sollevato la violazione del principio di sussidiarietà, ritenendo non rispettato il dettato dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, con cui si escludono misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e con cui si richiede il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate";

ritenuto, al riguardo, che, sebbene alcune delle criticità sollevate dal Senato francese possano essere condivisibili, l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richiede un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volto a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame, in linea con quanto espresso dal Governo nelle citate relazioni;

ritiene, quindi, che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto, per loro natura, le gravi minacce per la salute hanno implicazioni transnazionali e l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere, volte a tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e

delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno; ritiene, inoltre, che le proposte rispettino anche il principio di proporzionalità, in quanto esse non interferiscono con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, infatti, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore. Si ritiene, tuttavia, opportuno sollevare le seguenti questioni attinenti al pieno rispetto del predetto principio di proporzionalità:

Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rappresenta il punto critico per un corretto funzionamento della "catena di trasmissione" delle informazioni e delle azioni.

Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri *stakeholder* della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.

Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).

Il previsto sistema europeo di notifica delle carenze di medicinali critici dovrebbe essere reso pienamente interoperabile con le Agenzie nazionali dei farmaci. A tal fine, è necessario che i dati che sono condivisi dal settore con le Autorità nazionali siano pienamente armonizzati per consentire alle Autorità stesse di poterli scambiare e confrontare tra loro. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le Autorità e le aziende farmaceutiche e resa pienamente biunivoca, al fine di evitare azioni non coordinate che rallentano la risposta in situazioni di emergenza. Infine, per essere efficace in situazioni emergenziali, il sistema dovrebbe funzionare anche in condizioni normali.

Con particolare riguardo all'articolo 10 della proposta COM(2020) 725, che stabilisce l'obbligo dei titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) dei medicinali, di trasmettere all'EMA, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di agevolare il monitoraggio sulle carenze dei medicinali critici, si ritiene che, alcune di tali informazioni sono certamente pertinenti, mentre altre non sono a disposizione delle industrie, quanto piuttosto dei distributori intermedi e delle farmacie. Di conseguenza, questi ultimi soggetti sarebbero implicitamente obbligati a fornire tali dati alle industrie. Tuttavia, ciò mal si concilia con la funzione pubblica del monitoraggio sulle carenze che, per sua stessa natura, dovrebbe essere demandata esclusivamente alle Autorità pubbliche di ogni singolo Stato membro e non a soggetti privati e imprese che operano sul mercato e non dovrebbero avere a disposizione dati commerciali sensibili. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere che i distributori intermedi di farmaci e le farmacie trasmettano direttamente all'AIFA, per il conseguente inoltro all'EMA, i dati relativi al monitoraggio sulle indisponibilità dei medicinali per uso umano e di dispositivi medici registrate nel corso delle loro attività quotidiane.

Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), si condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.

Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate all'obiettivo di avere, in particolare nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile nei vari Paesi

dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. Si ritiene quindi essenziale che sia prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come "infetto", "guarito", "non più contagioso" o "non più attualmente positivo", sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Anche in questo contesto si incoraggia il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, per una migliore identificazione delle esigenze e delle priorità nella ricerca o riguardo ai gruppi a maggiore rischio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2201

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*;
considerato che l'articolo 1 modifica, prima della sua entrata in vigore prevista per il 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante, al fine di evitare l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, a maggiore tutela della salute dei consumatori;
considerata la Relazione della Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, del 17 marzo 2021, secondo cui l'elenco delle disposizioni da abrogare sembra configurabile come un eccesso di delega rispetto al criterio di delega di cui alla citata lettera *a*), poiché questa prevede soltanto la possibilità di "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue", nonché rispetto alla lettera *i*), che conferisce al Governo soltanto il potere di "ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime", in quanto la legge n. 283 del 1962 non si pone in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e "non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega";
valutato, pertanto, che non sussistono concreti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), sottoscritto nel settembre 2020 da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese; considerato che lo Statuto, volto a dare una veste strutturata e formale all'EMGF, configura tale *Forum* come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo, preposta alla creazione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale, di produzione, di transito e di consumo di gas naturale, con l'intento di facilitare la creazione in questa area geografica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regionale del gas; considerato che lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della decisione (UE) 2017/684, relativa al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi nel settore dell'energia, la quale ha confermato la sua compatibilità con l'ordinamento dell'UE; considerato che l'articolo 24 sancisce il rispetto degli obblighi internazionali di ciascuno Stato membro, compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; ritenuto che lo Statuto in ratifica si pone in linea con il percorso di decarbonizzazione prefigurato dall'Unione europea, per una neutralità climatica entro il 2050, e ribadito a livello nazionale nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea; valutato, pertanto, che lo Statuto in ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 50 (ant.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 14,15
(sospensione: dalle ore 12,55 alle ore 13,05)

AUDIZIONI INFORMALI DI ROBERTO RUSTICHELLI, PRESIDENTE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DI GIOVANNI SALVI, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, INTERVENUTO IN PRESENZA, NONCHE' DI RAPPRESENTANTI DELLA CONSOB E DELL'ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

1.3.2.1.11. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 235 (pom.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCLEDÌ 19 MAGGIO 2021
235^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che sono stati presentati n. 108 emendamenti e n. 8 ordini del giorno, che saranno pubblicati nel resoconto della seduta odierna. In riferimento agli 8 emendamenti a firma del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 20 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico (n. [COM\(2021\) 181 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) introduce l'atto in titolo che intende modificare la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di introdurre un'esenzione IVA di ampia portata per gli acquisti effettuati dalla Commissione europea, da

un'agenzia o altro organismo dell'UE, finalizzati a donazioni, costituzione di scorte in vista di future donazioni o forniture in altro modo di beni o servizi, destinati agli Stati membri o a terzi (ospedali, autorità sanitarie nazionali, o enti pubblici o privati preposti alla gestione di crisi o catastrofi), in un contesto di crisi o catastrofi.

L'esigenza nasce, infatti, dall'esperienza acquisita nel corso della pandemia da Covid-19, con l'intenzione di garantire in futuro una risposta adeguata nel caso in cui dovessero ripresentarsi situazioni analoghe.

La proposta prevede, inoltre, l'istituzione di un certificato di esenzione, atto a confermare che l'operazione beneficia dell'esenzione. Le modalità tecniche relative al contenuto e al rilascio del certificato di esenzione sono definite dalla Commissione europea mediante atto di esecuzione. In particolare, l'atto di esecuzione dovrà prevedere un formulario elettronico per ridurre gli oneri amministrativi associati all'uso della versione cartacea del formulario, in particolare in situazioni di crisi come le pandemie.

Infine, in considerazione dell'attuale pandemia da Covid-19, alcune misure che rientrano nel campo di applicazione dell'iniziativa in esame sono già in corso. Pertanto, gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva entro il 30 aprile 2021 e applicare retroattivamente l'esenzione dall'IVA alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La proposta in esame integra le misure eccezionali precedentemente adottate dalla Commissione europea nel settore dell'IVA. Tra queste, in primo luogo la decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020 con cui è stato concesso agli Stati membri di esentare temporaneamente dall'IVA e dai dazi doganali beni essenziali necessari per contrastare gli effetti della pandemia, tra cui dispositivi di protezione individuale, dispositivi medico-diagnostici in vitro, apparecchiature mediche quali ventilatori e un numero limitato di medicinali. Tale decisione riguarda solo l'importazione e non le cessioni intracomunitarie o interne, e dopo un iniziale periodo di applicazione di sei mesi, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, con un'ulteriore proroga in fase di preparazione.

In secondo luogo, la direttiva (UE) 2020/2020 del 7 dicembre 2020 ha introdotto una modifica alla direttiva IVA che consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e ai servizi ad essi strettamente connessi. Con tale modifica gli Stati membri possono inoltre concedere un'esenzione, con diritto alla detrazione dell'IVA versata nella fase precedente alla fornitura di tali dispositivi e servizi.

Tali misure, che hanno consentito di rispondere in modo rapido e mirato alle necessità emerse nel corso della pandemia, hanno tuttavia un ambito di applicazione limitato e una durata temporanea. Inoltre, non tutti gli Stati membri hanno scelto di avvalersi della possibilità di applicare aliquote zero laddove essa esista.

L'iniziativa risulta inoltre in linea con la proposta della Commissione (COM(2018) 20) del 2018, attualmente in discussione al Consiglio, che prevede di modificare la direttiva IVA al fine di consentire agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta o addirittura un'aliquota zero a determinate forniture, a condizione che vadano a beneficio esclusivo del consumatore finale e perseguano un obiettivo di interesse generale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale secondo cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta, nella misura necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché, in momenti di pandemia come quello attuale, è necessario garantire e facilitare misure coordinate di gestione delle crisi a livello dell'Unione. In particolare, risulta necessario che le varie iniziative dell'Unione non siano ostacolate dagli importi IVA da riscuotere o dai relativi oneri di conformità imposti ai fornitori dei beni o servizi necessari. Affinché ciò si realizzi è indispensabile un'iniziativa legislativa a livello di Unione volta a modificare la direttiva IVA.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità in quanto, dato l'impatto che crisi o catastrofi quali la pandemia da Covid-19 possono avere sulle economie degli Stati membri, le misure proposte non prevedono eccessivi oneri finanziari a carico degli Stati membri. In particolare, con la prevista esenzione, la riduzione della risorsa propria dell'UE dovrebbe ridursi e venire compensata da un maggior apporto al bilancio UE derivante dal reddito nazionale degli Stati membri, ma dato che l'attuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell'UE e soggetti all'IVA è limitato, si prevede che tale effetto sia estremamente limitato.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che non risulta allo stato attuale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) introduce il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, che reca disposizioni relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti.

Il decreto-legge consta di 6 articoli e dispone nell'articolo 1 l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR.

Il comma 2 dello stesso articolo specifica la ripartizione delle risorse del Piano complementare, per Amministrazione competente, individuandone la destinazione a determinati settori di programmi e interventi, con l'indicazione degli stanziamenti per singola annualità.

Il comma 3 modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto disposizioni in materia di "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici", stabilendo la proroga al 30 giugno 2023 degli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), e prorogando al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al superbonus 110 per cento per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al superbonus 110 per cento, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del PNRR.

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e dei conseguenti aggiornamenti delle stime, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

I commi 6 e 7 dell'articolo in esame recano disposizioni procedurali relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano. In particolare, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di

mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7. Quest'ultimo prevede che ai fini del monitoraggio degli interventi, entro 30 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. Tali obiettivi devono essere coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel PNRR, per il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare, che verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi che si configurano come aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178), riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0), rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della stessa legge, in coerenza con il PNRR.

L'articolo 4 reca disposizioni per interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC. Il comma 1, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo del secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro. Il comma 2 integra l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, sia altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, si invita il Governo a esplicitare nel Piano complementare le linee di intervento, indicando in tale contesto, in termini percentuali, la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno.

Inoltre, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione (FSC), previsto all'articolo 2, si invita il Governo a salvaguardare, nel periodo di programmazione 2021-2027, gli attuali criteri di riparto previsti per tale Fondo, che prevedono *l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) introduce il disegno di legge in titolo che reca disposizioni per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia nel maggio 2017. Lo scopo della Convenzione è quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, prevedendo l'istituzione negli ordinamenti degli Stati firmatari di specifici reati connessi con tali pratiche. Inoltre, la Convenzione intende rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale ai reati relativi ai beni culturali e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro tali reati.

La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione di Delphi del 1985 sullo stesso tema, mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

In seguito alla Conferenza dei Ministri responsabili per i beni culturali del CoE (Namur, 2015), dove sono stati condannati la distruzione deliberata e il traffico illecito del patrimonio culturale, varie organizzazioni internazionali, tra cui l'*Institut international pour l'unification du droit privé* (UNIDROIT), l'UNESCO, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Unione europea, il Comitato europeo del CoE sulle questioni criminali e il suo gruppo specializzato sui reati riguardanti la proprietà culturale (PC-IBC), hanno collaborato per portare avanti i lavori di preparazione della Convenzione.

La Convenzione in esame si compone di 32 articoli suddivisi in 8 capitoli. Nel capitolo I (articoli 1-2) sono individuati gli obiettivi, l'ambito di applicazione e le definizioni dei termini utilizzati. Nel capitolo II (articoli 3-16) sono elencati i comportamenti ritenuti reati e perseguibili con sanzioni penali o non penali. Nel capitolo III (articoli 17-19) vengono specificate le disposizioni riguardanti l'avvio del procedimento di perseguimento dei reati, le indagini e la cooperazione internazionale in materia penale. Il capitolo IV (articoli 20-21) stabilisce le misure di prevenzione a livello nazionale ed internazionale e altre misure amministrative. Il capitolo V (articoli 22-24) dispone l'istituzione di un Comitato delle Parti specificandone le funzioni. Nel capitolo VI (articolo 25) si specifica che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali. Il capitolo VII (articolo 26) espone la procedura da seguire per avviare proposte di modifica della Convenzione. Il capitolo VIII (articoli 27-32) raggruppa le clausole finali riguardanti firma e entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, riserve, denuncia, e notifiche della Convenzione.

Il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione; l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, infine, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Ciò premesso, la Relatrice ritiene, pertanto, che non sussistono concreti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla riunione della LXV COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea), organizzata dal Parlamento portoghese, che avrà luogo, in videoconferenza, dal 31 maggio al 1° giugno prossimi, prenderà parte personalmente, unitamente ai senatori Sabrina Ricciardi e Simone Bossi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 20 maggio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia nel maggio 2017, il cui scopo è quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, prevedendo l'istituzione negli ordinamenti degli Stati firmatari di specifici reati connessi con tali pratiche, nonché di rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale ai reati relativi ai beni culturali e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro tali reati; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)**

G/2169/1/14

[Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento:

all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d.

"Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziato, per la ricerca alternativa.

G/2169/2/14

[Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente

che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali;

a prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014;

a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello animale.

G/2169/3/14

[Nannicini](#)

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno

di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali;

a prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014;

a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della Salute, prevedendo tra i suoi componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello animale.

G/2169/4/14

[Ginetti](#)

Il Senato,

premessi che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri Stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi

casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G/2169/5/14

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessò che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP),

sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura che appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a) valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

G/2169/6/14

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del

Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

Art. 1

1.1

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Sopprimere il comma 1

1.2

[Ginetti](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «nazionalità», ovunque ricorra, con le seguenti: «cittadinanza, origine nazionale o sociale».

1.3

[Fazzolari](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni di cui al comma 1, lettera e)» con le seguenti: «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e)».

1.5

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Sopprimere il comma 4

1.0.1

[Alfieri](#), [Marcucci](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
- b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera

un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo

detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, comma 6.";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 6 dell'articolo 93-*bis*."

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.»

Art. 2

2.1

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL RELATORE

Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:

«5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

2.3

[Fazzolari](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 3

3.1

[Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

3.2

[de Bertoldi](#), [Fazzolari](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

3.3

[Simone Bossi](#), [Testor](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "E' altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

Art. 4

4.0.1

[Doria](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Iwobi](#), [Vallardi](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Pittoni](#), [Marti](#), [Rivolta](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Fusco](#), [Floris](#), [Marilotti](#), [Cucca](#), [Siclari](#), [Pietro Pisani](#), [Sbrollini](#), [Trentacoste](#), [Zaffini](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.»

4.0.2

[Binetti](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area: clinica, chirurgica e servizi.»

4.0.3

[Binetti](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di

specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.»

4.0.4

[Parente, Ginetti](#)

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 21, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 22, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 24, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 25, comma 2, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 26, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 27, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 31, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 32, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 34, comma 1, la parola: "specificata" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".»

Art. 7

7.0.1

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

7.0.2

[Caligiuri](#)

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la

lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

7.0.3

[De Carlo](#), [Fazzolari](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

Art. 8

8.1

[Margiotta](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. »

8.2

[Ginetti](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), premettere il seguente:

«1.01) all'alinea, in fine, sono inserite le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta."»

8.3

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;*

b) *sostituire il punto 2) con il seguente: «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263";»;*

c) *aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d-bis dell'articolo 46, comma 1, lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile individua, con modifica al*

decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del codice dei contratti pubblici, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.»

8.4

Laus

Al comma 1, lettera a), punto 1.1), capoverso d-bis), dopo le parole: «e di architettura», aggiungere le seguenti: «I servizi di ingegneria e di architettura eseguiti ai sensi del presente comma, concorrono alla formazione del reddito imponibile e non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte dirette e indirette a favore delle organizzazioni che svolgono la loro attività senza perseguire un fine lucrativo. Il reddito è assimilabile sotto il profilo previdenziale al reddito professionale. I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.»

8.5

Ginetti

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti dal Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263".».

8.6

Giammanco

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.7

Ferrari

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.8

Margiotta

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al

valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>

8.9

[Vitali](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Giammanco](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>

8.10

[Faggi](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>

8.11

[Vono](#), [Ginetti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";>>

8.12

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi

previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.13

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati"»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»;

b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:

«1.01) la lettera a) è abrogata;»;

c) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»;

d) dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono abrogate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è abrogata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura del contratto lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del

Codice.»

8.14

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione"; il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore", sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo", sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano".»

8.15

[Faggi](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, al massimo fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) La lettera a) è abrogata.»;

c) *dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."»;

d) *dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:*

«3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

5) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

"4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.".»

8.16

[Ferrari](#)

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito di un appalto di fornitura tecnologica, non costituisce subappalto la subfornitura di prodotti rientranti nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa sub-fornitrice".»

8.17

[Ferrari](#)

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, terzo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che dovrà essere compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento della medesima categoria. Per lavori, servizi e le forniture, le stazioni appaltanti indicano nel bando le categorie o prestazioni principali e secondarie e tale limite è riferito all'importo della prestazione principale".»

8.18

[Giammanco](#)

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente: «1.3) la lettera a) è abrogata».

8.19

[Ferrari](#)

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente: «1.3) la lettera a) è abrogata».

8.20

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione" e il secondo ed ultimo periodo sono sostituiti con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

b) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

c) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano".»

8.21

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:", con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.22

[Masini](#), [Mallegni](#), [Giammanco](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1-ter, sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

b) *sopprimere il punto 1-quater;*

c) *dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".*

8.23

[Faggi](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- *al punto 1-ter, le parole "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" sono soppresse; sono altresì soppresse le parole ",salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

- *sopprimere il punto 1-quater;*

- *dopo il punto 1-septies aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".*

8.24

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso "1-ter", sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

2) *sopprimere il capoverso "1-quater";*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».*

8.25

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo».

8.26

[Fazzolari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

8.27

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione».»;

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-*bis*,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

8.28

[Ginetti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere dopo il penultimo periodo il seguente: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti a settori quali quello energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività."».

Art. 10

10.1

[Petrocelli](#), [Ferrara](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari competenti circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. La relazione contiene:

a) le indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative alle autorizzazioni delle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, rilasciate per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;

b) l'elenco delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura e delle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

c) l'elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

d) i dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, nonché le informazioni circa l'attività ispettiva di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate violazioni;

e) l'eventuale documentazione integrativa fornita dai titolari delle autorizzazioni a seguito di formale richiesta da parte del Governo su ulteriori elementi relativi alle attività svolte in base alle autorizzazioni ottenute e ai dati sulle operazioni effettuate.».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al

regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non indica nella scheda di dati di sicurezza che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore da parte di privati sono soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni

fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.»

Art. 12

12.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.»

12.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente».

12.3

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la parola «cinque».

Art. 13

13.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 1», sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

13.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie, di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 810/2009, i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

13.3

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», dopo il «comma 1» aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.»

13.4

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sopprimere le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti.»

13.5

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sostituire le parole: «senza la necessità di

ulteriori adempimenti», *con le seguenti*: «ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale».

Art. 15

15.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:», *con le seguenti*:

«all'articolo 2:

1) al secondo comma, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché", sono soppresse;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:»

15.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

Art. 16

16.1

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesi», *con le seguenti*: «due».

16.2

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma sopprimere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,".»

Art. 17

17.1

[Valente](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera: «0a) all'articolo 600-ter, ultimo comma, del codice penale, dopo le parole, ove ricorrano: "di un minore", sono aggiunte le seguenti: "o di chi sembri un minore".»

17.2

[Ginetti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole «due anni» *con le seguenti*: «tre anni».

17.3

[Giammanco](#), [Masini](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 609-nonies:

1) al primo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

2) al secondo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

3) al terzo comma dopo le parole: "dall'articolo 600-bis, secondo comma", sono aggiunte le seguenti: "dagli articoli 600-ter, 600-quater,".»

17.0.1

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
- b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
- c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
- d) le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

6. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55:

- le parole: "per l'anno 2019", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2021";
- le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026".

7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi

del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.2

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie

previste dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal comma 6.

6. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55:

- le parole: "per l'anno 2019", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2021";
- le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.3

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo.

5. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
- b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
- c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
- d) le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. È abrogato l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.4

[Cantù](#), [Giammanco](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Conseguentemente, l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-*septies*.

(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno secondo principi di trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza previsto dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 4 costituiscono requisito di eccellenza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per

la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza sia degli utenti che degli operatori che dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione di eccellenza dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".»

Art. 19

19.1

Fazzolari

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili», aggiungere le seguenti: «o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

19.2

Fazzolari

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a cinque chili», con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a due chili».

Art. 23

23.1

Giammanco

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 2», sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter».*

b) *alla lettera a), capoverso* «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», *al* «comma 3», *dopo le parole:* «strumenti finanziari», *aggiungere le parole:* «e gli indici».

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati».

23.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», «comma 1», *dopo la* «lettera c)» *inserire la seguente:*

«c-*bis*) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

23.3

Giammanco

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.184», *al* «comma 3» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, relativi ad operazioni su strumenti finanziari per un controvalore superiore a 2 milioni di euro ovvero da cui consegue un profitto, per sé o per altri, superiore a 500.000 euro».

23.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Attuazione della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-*terdecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è inserita la seguente: "q) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503";

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.».

23.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Modifiche al Codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

b) all'articolo 46-*bis*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda.";

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa

l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.";

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

f) all'articolo 195, comma 3, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 4-*bis*";

g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

h) all'articolo 207-*octies*:

1) al comma 2, le parole "e presenta loro immediatamente la domanda completa" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS, può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento istitutivo dell'AEAP.";

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

i) dopo l'articolo 208-*ter* è inserito il seguente "Art. 208-*quater* (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione o aderire a piattaforme di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri.";

l) all'articolo 217-*ter*, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010.».

Art. 24

24.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

24.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «da euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro 250.000».

Art. 26

26.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 27

27.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 28

28.1

[De Petris](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Sopprimere l'articolo.

28.3

[Perilli](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo.

28.4

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, prima delle parole: "Il comma 1" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a),"».

28.5

[Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: "Il comma 1", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,"».

28.6

[Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.7

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma ,1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.8

[Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

28.9

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

28.10

[Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

28.11

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

28.12

[Perilli](#), [Maiorino](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

28.0.1

[Perilli](#), [Maiorino](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria)

1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

28.0.2

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria)

1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

Art. 30

30.1

IL RELATORE

Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Caso ARES (2019) 7142023».

30.0.1

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Ferrazzi](#), [Nannicini](#), [Pittella](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato "Osservatorio" per gli anni 2021, 2022, 2023 verrà istituito sperimentalmente, oltre che nella città di Venezia già attivo (Legge regionale n. 2008/1), nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Per il recupero e l'avvio delle attività l'Osservatorio potrà accedere alle risorse di cui all'art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del

Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Il funzionamento dell'Osservatorio è definito di concerto con la struttura di cui al precedente comma 1 ultimo capoverso e il Ministro degli Affari Esteri con apposito decreto. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7, al fine di garantire la piena operatività dell'Osservatorio, è stanziato 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

7. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di permettere un'ampia partecipazione della collettività, il soggetto gestore può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio ed in particolare delle finalità di cui alla lettera c) del precedente comma 5.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 33

33.0.1

[de Bertoldi](#), [Fazzolari](#)

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2021 al 2023, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 34

34.1

[Fazzolari](#)

Sopprimere l'articolo.

34.0.1

[Licheri](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta," sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: "e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli", sono sostituite dalle seguenti: "conforme agli".».

34.0.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "illustra", è sostituita con le seguenti: "reca tramite comunicazioni";

b) le parole "tiene conto degli eventuali", sono sostituite con le seguenti: "si conforma in modo vincolante agli".

2. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "informa tempestivamente le", sono sostituite con le seguenti: "reca comunicazioni alle";

- b) al comma 2, dopo le parole "tenga conto", sono inserite le seguenti: "in modo vincolante";
- c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "possono adottare", sono sostituite con la seguente: "adottano";
- b) la parola "coerente", è sostituita con le seguenti: "in tutto conforme";
- c) dopo le parole "gli indirizzi", è inserita la seguente: "vincolanti";
- d) il comma 2 è soppresso.»

34.0.3

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7."»

34.0.4

[Candiani](#), [Lorefice](#), [Nannicini](#), [Giammanco](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti».

Art. 35

35.1

[Fazzolari](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 36

36.1

[Fazzolari](#)

Sopprimere l'articolo.

36.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Dopo l'articolo 36, inseguire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato, in attuazione dei rapporti GRECO del Consiglio d'Europa)

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni".

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611."

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

Art. 36-ter.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

"Art. 60-*bis*. -- (Ineleggibilità dei magistrati) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-*ter*. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni

Art. 60-*quater*. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 36-*quater*.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 47-*bis*. -- (Nomina di magistrati alla carica di assessore) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".»

36.0.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il relativo monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente.

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.»

36.0.3

[Marcucci](#)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, ed in particolare per quanto disposto dal PNRR in materia di semplificazione di contratti pubblici sul potenziamento del database di tutti i contratti tenuti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'interoperabilità dei relativi dati, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, previo espletamento di apposita procedura selettiva, un contingente di personale, non dirigenziale, già appartenente ai ruoli di altre Autorità amministrative indipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, nel numero massimo di ventotto unità da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. Per le finalità tali finalità è assegnata la somma complessiva di euro 2.520.000 annui sul bilancio dell'Anac per il periodo 2021-2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.520.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 38

38.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36,».

1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 236 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che le senatrici Naturale e Russo hanno apposto la propria firma agli emendamenti 28.3, 28.5, 28.6, 28.8 e 28.10.

La senatrice Russo ha sottoscritto anche gli emendamenti 28.12 e 28.0.1, mentre la senatrice Vono ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 8.2, 8.5 e 8.28.

La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.6, 8.18, 23.1 e 23.3.

Il senatore Fazzolari ha ritirato l'emendamento 3.2, mentre il senatore Candiani ha ritirato l'emendamento 3.3 e presentato la riformulazione (testo 2) dell'emendamento 36.0.2, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico ([n. COM\(2021\) 181 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comm1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, svolge una relazione integrativa, per dare conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, preliminarmente, che la proposta ha lo scopo di agevolare gli interventi dell'Unione europea in risposta alle emergenze, quali ad esempio le emergenze idrogeologiche, gli eventi sismici e le emergenze sanitarie, rimuovendo il costo e i ritardi generati dagli adempimenti IVA.

In particolare, la proposta intende introdurre un'esenzione IVA per le importazioni e per le forniture e prestazioni destinate alla Commissione, alle agenzie dell'UE o ad altri organismi dell'Unione, effettuate sulla base di un mandato europeo volto al perseguimento di un interesse pubblico. La modifica consente di beneficiare dell'esenzione anche i beni e servizi che verrebbero in seguito donati agli Stati membri o a terzi, tra cui ospedali, enti pubblici o privati preposti alla gestione di crisi. La proposta mira ad affrontare non solo la pandemia in corso, ma anche le emergenze che potrebbero verificarsi in futuro, introducendo quindi un meccanismo permanente.

Gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva entro il 30 aprile 2021 e applicare retroattivamente l'esenzione dall'IVA alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui rileva la conformità della stessa agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In particolare, il Governo ritiene condivisibile la *ratio* della proposta, dal momento che le iniziative adottate da parte dell'Unione europea per fronteggiare situazioni emergenziali, che possono coinvolgere più Stati membri, risultano più efficaci rispetto alle iniziative dei singoli Stati. L'adozione di un'esenzione dall'IVA per agevolare specifiche iniziative della UE, aumentando la capacità di intervento, è in grado di ridurre i costi e gli oneri burocratici degli interventi degli organismi dell'UE. Poiché anche l'Italia si avvantaggerà dell'intervento da parte degli organismi dell'Unione, la proposta appare conforme all'interesse nazionale.

Sotto il profilo finanziario, l'applicazione dell'esenzione a beni e servizi necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, tuttora in corso, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi piuttosto limitati sul gettito IVA, tenuto conto che la legge di bilancio per il 2021 ha già previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dell'esenzione IVA (con diritto alla detrazione) per i vaccini Covid-19 e per le strumentazioni diagnostiche per Covid-19. Tali eventuali effetti negativi sul gettito IVA potrebbero verificarsi qualora siano esentate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi alle quali è attualmente applicata l'imposta, effettuate a destinazione delle Istituzioni dell'Unione e successivamente donate alle istituzioni nazionali. Dato che l'attuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell'UE e soggetti all'IVA è limitato, si prevede che tale effetto sia estremamente limitato.

La proposta è attualmente oggetto di analisi da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare la valutazione di conformità circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2195) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della

Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 10 giugno 2009 con scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014, dal Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia.

L'iniziativa accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni basato sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un Paese membro della predetta organizzazione.

La Convenzione costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche intercorrenti tra gli operatori residenti dei due Paesi e per la definizione reciproca delle basi imponibili tributarie, nonché per la cooperazione fra le amministrazioni dei due Paesi in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. L'intesa bilaterale costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e, viceversa, regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici nel nostro Paese.

La Convenzione è composta da 30 articoli suddivisi in 6 capitoli. Il capitolo I (articoli 1-2) riguarda il campo d'applicazione della Convenzione, riferito sotto il profilo soggettivo ai residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo alle imposte dirette. Il capitolo II (articoli 3-6) dispone le definizioni generali dei termini presenti nel testo della Convenzione. Il capitolo III (articoli 7-22) espone le disposizioni che disciplinano l'imposizione per i diversi tipi di redditi. Il capitolo IV (articolo 23) espone il metodo per eliminare la doppia imposizione, il quale prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale. Il capitolo V (articoli 24-28) prevede disposizioni particolari che riguardano l'ambito di applicazione oggettivo, il quale risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa. Il capitolo VI (articoli 29-30) riporta le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore e la denuncia.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento valutati in 1.490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, la Relatrice ritiene che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta un conferente schema di parere non ostativo.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) preannuncia il suo voto contrario sulla ratifica di un accordo internazionale, sul coordinamento tra due ordinamenti fiscali, concluso nel 2009 da due parti, una delle quali - la Libia - verte in uno stato di disgregazione interna, senza un Governo che sia sostenuto da tutte le fazioni della sua popolazione, con gravi violazioni dei diritti umani e che non è considerata in modo univoco uno Stato sicuro dalla comunità internazionale.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [STEFANO](#) informa che nel corso delle audizioni informali sull'affare assegnato "Utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi" (atto n. 426), svoltasi il 18 maggio scorso, sugli effetti dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione europea sugli idrossiantraceni, svoltasi il 20 maggio scorso e, infine, in relazione all'esame dell'atto COM (2021) 93 def. (Proposta di direttiva su principio della parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi), svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2195**

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sottoscritta dal Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia a Roma il 10 giugno 2009 con scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014;
considerato che la Convenzione è volta a stabilire la nuova base giuridica per le relazioni economiche intercorrenti tra gli operatori residenti dei due Paesi e per la definizione reciproca delle basi imponibili tributarie, nonché per la cooperazione fra le amministrazioni dei due Paesi in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale;
considerato che l'iniziativa accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni, basato sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici;
considerato che il disegno di legge di ratifica della Convenzione, composto da 4 articoli, prevede all'articolo 3, la copertura finanziaria con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 1.490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario in conseguenza della prevista mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)**

Art. 36

36.0.2 (testo 2)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al

personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.»

1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 237 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica che il senatore Doria ha presentato la riformulazione 4.0.1 (testo 2) e, successivamente, l'ulteriore riformulazione 4.0.1 (testo 3), la senatrice Binetti ha presentato le riformulazioni 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), mentre la senatrice Parente ha presentato la riformulazione 4.0.4 (testo 2).

Comunica altresì che il senatore Taricco ha presentato la riformulazione 7.0.1 (testo 2), mentre il senatore Mininno ha presentato una riformulazione all'emendamento 28.0.2, che prende il numero 28.13.

Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ([n. COM\(2021\) 37 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del

progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee relative agli *input* agricoli (sementi, fertilizzanti, pesticidi etc.) e agli *output* (la produzione) delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali *output* in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale. Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto di tali principi. Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di garantire una maggiore qualità delle statistiche agricole dell'UE, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire i conti economici dell'agricoltura (CEA) anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti. Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e che la proposta è oggetto di analisi da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto di tali principi. Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che si innesta in modo

complementare rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esaminato approfonditamente dalla Commissione.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) ricorda sinteticamente i contenuti del provvedimento e presenta uno schema di parere non ostativo in cui si esprime l'opportunità che nel Piano nazionale per gli investimenti, complementare al PNRR, siano esplicitate le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno, e in secondo luogo la necessità di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto previsti per il FSC, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud.

In riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oggetto del rifinanziamento dell'articolo 2, ritiene opportuno indicare la necessità che si proceda in tempi celeri alla programmazione delle risorse ad esso relative, sia per quanto riguarda il periodo 2014-2020, sia per quanto riguarda il periodo 2021-2027. Ritiene infatti doveroso che la completa programmazione di tutte le ingenti risorse del Fondo, destinate per l'80 per cento alle regioni del Mezzogiorno, venga effettuata in tempi celeri, anche in ragione del fatto che analoga programmazione è stata realizzata sia per il Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, che per gli interventi sull'alta velocità di cui all'articolo 4 del decreto-legge in conversione.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e definisce nell'articolo 1 le finalità dell'iniziativa che consistono nella promozione della domanda e dell'offerta di tali prodotti e nel garantire al consumatore un'adeguata informazione sulla loro origine e specificità.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e provenienti da filiera corta, specificando (lettera a)) il rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Ai sensi della lettera b), sono identificati quali prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

Al riguardo, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

L'articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori

produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione, l'utilizzo e l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione dei loghi "chilometro zero o utile" e "filiera corta".

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di preferenza l'utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative per l'operatore che immette sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile, o che utilizzi i loghi in relazione a tali prodotti in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 prevede le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni in merito all'inerenza alla PAC del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla previsione di cui all'articolo 4 del disegno di legge con riferimento alla doverosità o alla mera possibilità di destinare particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei prodotti da filiera corta. A suo avviso, sarebbe infatti importante che tali aree fossero incentivate e favorite per quanto possibile, in modo tale da supportare le piccole produzioni locali che sono in condizioni di svantaggio nel sistema della grande distribuzione organizzata.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce come il regolamento (UE) n. 1305/2013 sia uno degli atti normativi riguardanti la programmazione della PAC 2014-2020. Specifica inoltre che la destinazione delle particolari aree prevista dall'articolo 4 potrà essere incentivata, ma che non è, allo stato, obbligatoria.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea come la questione posta meriti gli approfondimenti del caso, dovendo conciliare il tema della concorrenza con quello della tutela delle produzioni agricole e dei piccoli imprenditori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'orientamento non ostativo sul disegno di legge,

considerato che lo Statuto in ratifica non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni emerse nella precedente seduta, presenta una versione integrata del parere sul provvedimento in esame, in cui si sottolinea l'opportunità che il Governo italiano, anche nell'ambito del *Forum* in questione, si adoperi per confermare la transitorietà del ricorso al gas, anche proponendo progettualità legate allo sviluppo delle nuove fonti energetiche non fossili.

Ritiene, inoltre, che il ruolo dei Paesi dotati delle migliori tecnologie in questo campo sia quello di impegnarsi per la massima diffusione di tali BAT (*best available techniques*), al fine di migliorare l'efficienza delle infrastrutture di estrazione e trasporto esistenti, limitando al contempo al massimo le emissioni fugitive dei gas clima-alteranti e delle altre emissioni sia in atmosfera che in ambiente marino e terrestre.

Infine, ritiene opportuno evidenziare come la costruzione di nuove reti di trasporto e nuovi pozzi di estrazione debba essere legata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi al 2050, fissati dall'Unione europea, di neutralità climatica.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, recante disposizioni per lo stanziamento del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti; considerato che il decreto-legge, composto da 6 articoli, prevede all'articolo 1 l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR. L'articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per il periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro. L'articolo 3 apporta modifiche alla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* - Italia, di cui all'articolo 1037 della stessa legge, in coerenza con il PNRR. L'articolo 4 reca disposizioni per interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC per un totale di 10.350 milioni di euro. L'articolo 5 determina il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento, quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in esame e individua le relative coperture finanziarie. L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invita a esplicitare, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti, complementare al PNRR, le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare al Mezzogiorno, e in secondo luogo a salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto previsti per il FSC, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud. In riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oggetto del rifinanziamento dell'articolo 2, è necessario che si proceda in tempi celeri alla programmazione delle risorse ad esso relative, sia per quanto riguarda il periodo 2014-2020, sia per quanto riguarda il periodo 2021-2027. La completa programmazione di tutte le ingenti risorse del Fondo, destinate per l'80 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, è doveroso venga effettuata in tempi celeri, anche in ragione del fatto che analoga programmazione è stata realizzata sia per il Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, che per gli interventi sull'alta velocità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), sottoscritto nel settembre 2020 da Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese;
considerato che lo Statuto, volto a dare una veste strutturata e formale all'EMGF, configura tale *Forum* come un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo, preposta alla creazione di un dialogo strutturato e ad un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo, interessati alla produzione, al transito e al consumo di gas naturale, con l'intento di facilitare la creazione in questa area geografica, di assoluto rilievo strategico, di un mercato regionale del gas; condivisa l'importanza dell'istituendo Forum per gli interessi geopolitici e geoeconomici dell'Italia nella regione mediterranea;
considerato che lo Statuto, prima della sua firma è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della decisione (UE) 2017/684, relativa al meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi nel settore dell'energia, la quale ne ha confermato la compatibilità con l'ordinamento dell'UE;
considerato che l'articolo 24 dello Statuto sancisce il rispetto degli obblighi internazionali di ciascuno Stato membro, compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
ritenuto a tale riguardo necessario che, nell'applicazione pratica, le attività del *Forum* siano orientate ad una prospettiva di transitorietà del ricorso allo sfruttamento energetico del gas, nel rispetto del percorso temporale prefigurato dall'Unione europea per una neutralità climatica entro il 2050, come ribadito a livello nazionale nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), notificato alla Commissione europea. Per tale motivo sarebbe opportuno che il Governo italiano si facesse attore proattivo nel ridurre quanto più possibile il suddetto periodo transitorio, anche proponendo

progettualità legate allo sviluppo delle nuove fonti energetiche non fossili;
ritenuto altresì che il ruolo dei Paesi dotati delle migliori tecnologie in questo campo sia quello di impegnarsi per la massima diffusione delle BAT (*best available techniques*) al fine di migliorare l'efficienza delle infrastrutture di estrazione e trasporto esistenti, limitando al contempo al massimo le emissioni fuggitive dei gas clima-alteranti e delle altre emissioni sia in atmosfera che in ambiente marino e terrestre;
ritenuto infine che la costruzione di nuove reti di trasporto e nuovi pozzi di estrazione debba essere legata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi al 2050, fissati dall'Unione europea, di neutralità climatica;
valutato che lo Statuto in ratifica non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 4

4.0.1 (testo 3)

[Doria](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Iwobi](#), [Vallardi](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Pittoni](#), [Marti](#), [Rivolta](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Fusco](#), [Floris](#), [Marilotti](#), [Cucca](#), [Siclari](#), [Pietro Pisani](#), [Sbrollini](#), [Trentacoste](#), [Zaffini](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, la cui necessità è apparsa evidente durante la crisi pandemica da Covid-19, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.1 (testo 2)

[Doria](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Iwobi](#), [Vallardi](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Pittoni](#), [Marti](#), [Rivolta](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Fusco](#), [Floris](#), [Marilotti](#), [Cucca](#), [Siclari](#), [Pietro Pisani](#), [Sbrollini](#), [Trentacoste](#), [Zaffini](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.2 (testo 2)

[Binetti](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.3 (testo 2)

[Binetti](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), nonché ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.»

4.0.4 (testo 2)

[Parente, Ginetti](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 27, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 31, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 32, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 34, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";
- All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri"»

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Taricco](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti

commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: "*q*) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate, la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, oppure la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

Art. 28

28.13 (già 28.0.2)

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I*-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 238 (pom.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) (PD) comunica di aver presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato, in merito al quale propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica altresì che la senatrice Valente ha ritirato l'emendamento 17.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)

Art. 10

10.0.1 (testo 2)
IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a

garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.»

1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 239 (pom.) del 01/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) comunica che il senatore Taricco ha presentato la riformulazione 7.0.1 (testo 3), che la senatrice Giammanco ha presentato le riformulazioni 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2) e che il senatore Lorefice ha presentato la riformulazione 3.1 (testo 2).

Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«I-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

I-ter. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai

modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".»

Art. 7

7.0.1 (testo 3)

[Taricco](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, alla lettera q), le parole "del 15 per cento", sono soppresse.»

Art. 17

17.0.1 (testo 2)

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del

personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
- b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
- c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
- d) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.2 (testo 2)

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di

maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

1.3.2.1.16. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,40

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [STEFANO](#) informa che nel corso delle audizioni informali sull'affare assegnato "Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (atto n. 765), svoltesi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º giugno.

Il presidente [STEFANO](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 28.0.1, 33.0.1 e 36.0.1. Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni 1a e 2a.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2221\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra l'Italia e la Repubblica delle Filippine, sottoscritto a Roma il 30 ottobre 2017.

L'Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra le due Parti, rafforzando così i legami economici dei due Paesi e apportando vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, al commercio, all'industria del turismo e, in generale, alle economie dei due Stati.

Il provvedimento in esame, composto da 25 articoli e accompagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

In particolare, il testo definisce la terminologia e i concetti utilizzati al suo interno (articolo 1) e disciplina alcune regole in materia di tutela della concorrenza (articolo 2). L'articolo 3 definisce i criteri di applicabilità della Convenzione di Chicago del 1944 all'Accordo. Successivamente, il testo tratta gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio territorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 4-10). L'articolo 11 stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea. Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati (articoli 14-18). Il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell'Accordo (articoli 20-25). Infine, il testo dell'Accordo è accompagnato da due allegati i quali forniscono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori (allegato I) e i possibili ulteriori accordi di cooperazione (allegato II).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, sottoscritto a Victoria il 1° aprile 2016.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

L'Accordo in esame si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum

d'intesa di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015, in previsione della stipula di un vero e proprio accordo sui servizi aerei. L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e 3 annessi (relativi alla tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale) dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), posto la disciplina della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), disciplina gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio territorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio e riconoscimento di certificati e licenze di aeronavigabilità. (articoli 4-10). Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati (articoli 14-18). Infine, il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell'Accordo (articoli 20-25). Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) presenta uno schema di parere non ostativo, in cui richiama le definizioni, di cui all'articolo 2, dei prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

Rileva, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Rileva, inoltre, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di "cooperazione di

filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" e per attività "promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali", in cui le filiere corte "non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori".

Ritiene, pertanto, che la disciplina prevista dal disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con la normativa europea di riferimento.

Ricorda, infine, che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge sul Fondo complementare al PNRR, evidenziando come gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, si pongano in linea con le osservazioni rese dalla 14a Commissione sul testo del disegno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021. In tale sede si chiedeva, infatti, di mantenere, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto in favore del Mezzogiorno e di esplicitare, per il Fondo complementare al PNRR, le linee di intervento riferite alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, con l'indicazione percentuale della relativa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Centro e Sud.

La Relatrice ritiene, inoltre, che l'emendamento 3.1 sia da ritenersi coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell'ambito della missione 2.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge n. 2207, su cui la Commissione si è espressa, in sede

consultiva, sia sul testo, sia - ora - sugli emendamenti, il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) lamenta che esso sia stato assegnato in sede primaria solamente alla 5a Commissione, ritenendo sussistere la piena competenza su di esso anche della 14a Commissione, in continuità con le modalità adottate per l'esame del PNRR.

Il [PRESIDENTE](#) esprime condivisione per tale avviso e propone di porre la questione in relazione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ora all'esame della Camera dei deputati. Ritiene, infatti, che esso presenti significativi profili che possono rientrare nelle competenze della 14a Commissione, tenuto anche conto che lo stesso articolo 1 del decreto-legge dichiara che esso reca disposizioni direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/24.

La Commissione conviene all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine a Roma, il 30 ottobre 2017;

considerato che l'Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e le Filippine, rafforzando i legami economici dei due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati;

considerato che il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e accompagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2222

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles a Victoria, il 1° aprile 2016;

considerato che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie;

considerato che l'Accordo si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015;

considerato che il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e accompagnato da tre allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea relativa alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi (regolamento (CE) n. 847/2004); valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile; considerato che l'articolo 2 definisce, alla lettera a), i prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, alla lettera b), i prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario:

considerato, inoltre, che l'articolo 3 prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva; l'articolo 4 consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito di mercati comunali o della grande distribuzione; l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»; l'articolo 6 promuove il ricorso ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli appalti di ristorazione collettiva; l'articolo 7 definisce le sanzioni per gli operatori che violano la legge in esame; l'articolo 8 prevede abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di "cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" e per attività "promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali", in cui le filiere corte "non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori";

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità,

carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari;
valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2207**

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che istituisce il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prevede altre misure per favorire gli investimenti;
valutati in particolare gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, che sono coerenti con le osservazioni rese sul testo del disegno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021, in cui si è chiesto, ulteriormente, di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto, e di esplicitare le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziare e, in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Centro e Sud;
valutato, infine, l'emendamento 3.1, coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell'ambito della missione 2;
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.17. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 241 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) comunica che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 3), pubblicata in allegato. Comunica inoltre che l'esame degli emendamenti avrà inizio la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in esame, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali il 20 agosto 2018.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando così ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, degli spedizionieri, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati.

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti. Come da prassi internazionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate

(memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il provvedimento, composto da 26 articoli, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti. Il testo, in particolare, dopo aver definito la terminologia e i concetti utilizzati al suo interno (articolo 1) e i criteri di applicabilità della Convenzione di Chicago del 1944 (articolo 2), tratta gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 3-5). Il testo stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (articoli 8-9). Vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati, prevedendo che le Parti operino secondo principi di equa competitività (articoli 10-17). Inoltre, il testo fornisce disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia, contenzioso e recesso (articoli 21-24). Infine, il testo dell'Accordo è accompagnato da due allegati i quali forniscono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori (allegato I) e ulteriori accordi di cooperazione (allegato II).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, quindi, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 36

36.0.2 (testo 3)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinqües*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne dà comunicazione al Ministro competente e provvede, entro trenta giorni, a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.18. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
242^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 30.0.1 (testo 2) e 36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato, e che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 5a (10 giugno) e 1a (15 giugno) su ulteriori emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali, il 20 agosto 2018.

Ricorda che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati.

L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

Il Relatore ritiene, quindi, che il testo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di interventi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

[\(2271\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52, del 22 aprile 2021, recante misure, da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021, dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività economiche e sociali soggette a limitazioni o a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.

Evidenzia che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e di due allegati.

In particolare, l'articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica e l'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.

Gli articoli *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, dettano disposizioni riguardanti la nuova disciplina relativa all'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, compreso un protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti ricoverati per COVID-19.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, fino al 31 agosto, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, fino al 31 luglio, nelle università e nelle istituzioni AFAM.

L'articolo *3-bis* dispone in tema di svolgimento in presenza di corsi di formazione pubblici e privati.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per lo svolgimento dei servizi di ristorazione, mentre l'articolo *4-bis* reca norme in tema di attività commerciali nei centri commerciali.

Gli articoli 5, *5-bis*, 6, *6-bis*, 7, 8, *8-bis* e *8-ter* dettano disposizioni riguardanti lo svolgimento di spettacoli, attività culturali, attività sportiva, comprensori sciistici, convegni, cerimonie civili o religiose, sale gioco.

L'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato COVID-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso

sulle due proposte COM(2021) 130 e 140.

L'articolo 10 reca puntuali modifiche ai decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, in materia di contenimento del COVID-19.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies*, coordinano e prorogano disposizioni connesse con il contenimento dell'emergenza relativamente a diversi ambiti.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per gli indennizzi. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di interventi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM\(2021\) 89 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che mira alla realizzazione di un partenariato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell'UE e della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.

Si tratta di un "partenariato istituzionalizzato", da istituire in base al regolamento (UE) 2021/695 sul programma Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione 2021-2027, che, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *c*), prevede tale tipologia di partenariato basato su un atto legislativo europeo (ai sensi degli articoli 185 e 188 del TFUE) e lo distingue dagli altri partenariati basati su protocolli d'intesa o meri impegni dei *partner*.

La metrologia è la scienza che ha per oggetto lo studio delle questioni inerenti la misurazione delle grandezze fisiche ed è un fattore chiave dell'attività economica e sociale. Tale settore è stato, pertanto, riconosciuto dai legislatori europei come prioritario nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto sulla ricerca e sull'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.

Il partenariato sulla metrologia si basa sugli investimenti tratti dal programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e dal programma metrologico europeo di innovazione e ricerca (EMPIR).

L'iniziativa in esame, tuttavia, prevede l'istituzione di un nuovo partenariato per far fronte alle nuove

sfide e non rappresenta la semplice continuazione dei programmi precedenti, i quali attualmente non risultano avere un impatto significativo a livello dell'UE a causa della frammentazione delle attività e della duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri. Il miglioramento delle capacità metrologiche può accelerare il progresso scientifico e gli sviluppi industriali in modo da contribuire ad affrontare le sfide riguardanti settori come salute, ambiente, protezione sociale e patrimonio culturale.

Dal momento che nell'ultimo decennio i concorrenti globali dell'UE quali Stati Uniti, Cina e India hanno aumentato gli investimenti nel campo della metrologia rispettivamente del 60 per cento, 50 per cento e 52 per cento, risulta necessario affrontare la questione della mancata integrazione della metrologia nel sistema di innovazione a livello europeo, anche al fine di mantenere il primato concorrenziale dell'Europa nelle tecnologie emergenti e nello sviluppo di nuovi prodotti e garantire un approccio lungimirante in materia di norme tecniche e regolamentazioni affidabili che anticipino le sfide sociali. L'obiettivo è quello di garantire, entro il 2030, un livello di soluzioni metrologiche in Europa pari almeno a quello dei Paesi che registrano i migliori risultati a livello mondiale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Relatore osserva che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 185 del TFUE, il quale prevede la partecipazione dell'Unione europea a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'esecuzione di detti programmi.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere conseguiti adeguatamente dai singoli Stati membri, poiché la portata e la complessità della metrologia richiedono investimenti che vanno al di là dei bilanci di base per la ricerca degli istituti nazionali di metrologia. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è diffusa in tutti i Paesi e pertanto non può essere raggiunta agendo solo a livello nazionale. In assenza di un approccio coerente a livello europeo con la massa critica necessaria, esiste inoltre il rischio di duplicazione degli sforzi, con conseguenti costi più elevati e minori impatti di efficacia.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto viene attribuita ai singoli Stati membri la responsabilità di elaborare il programma comune e gli aspetti operativi attraverso l'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia (EURAMET). L'Unione offrirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le politiche UE e con le priorità di Orizzonte 2020, monitorerà l'attuazione del programma e assicurerà la tutela degli interessi finanziari europei. Inoltre, l'UE apporterà un contributo finanziario al programma metrologico massimo di 300 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti di Orizzonte Europa. Agli Stati partecipanti è richiesto di apportare contributi, finanziari o in natura, complessivamente pari a 363 milioni di euro per i sette anni 2021-2027 (con pagamenti fino al 2031).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, e ne auspica l'approvazione entro il 2021. In particolare, per l'Italia la partecipazione ai programmi europei di metrologia storicamente ha visto un rientro molto elevato (intorno al 200 per cento), con finanziamenti che hanno coinvolto, per una quota significativa, enti di ricerca, Università e piccole e medie imprese. Inoltre, nell'ultimo anno e mezzo di emergenza pandemica, in Italia lo studio della metrologia si è concretizzato in progetti sulla diagnostica (persone), *detection* (ambienti), collaudi e certificazioni di dispositivi, cure con ultrasuoni, respiratori, analisi della popolazione. Il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio tra le delegazioni dei diversi Paesi, su cui vi è un sostanziale accordo. Permangono ancora discordanze sulla copertura di taluni costi amministrativi, che la Commissione europea vorrebbe fossero sostenuti dagli Stati membri, mentre l'Italia e altri Stati membri ne auspicano la copertura ad opera della Commissione.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2021/468 sugli idrossiantraceni, il [PRESIDENTE](#) comunica che il 10 giugno è pervenuta una nota della Direzione generale Igiene, sicurezza alimenti e nutrizione, del Ministero della salute, con cui si preannuncia la volontà di dare le opportune indicazioni di merito all'ufficio legislativo dello stesso Ministero, affinché si intervenga, con le modalità previste dalla vigente normativa, sollevando e sostenendo - se del caso - le criticità sul regolamento, in base alle considerazioni già emerse finora.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2220

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali, il 20 agosto 2018;
considerato che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati;
considerato che l'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;
valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
considerato che nel testo originario del provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti;
considerato che il decreto-legge, in seguito alle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone di 44 articoli e due allegati;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato Covid-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso sulle due proposte COM(2021) 130 e 140;

considerato inoltre che l'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per l'indennizzo. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 30

30.0.1 (testo 2)

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Pittella](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il

programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di garantirne l'operatività, l'Osservatorio può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito d'impresa e soggetti pubblici.»

Art. 36

36.0.2 (testo 4)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di

controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*."

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.19. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 243 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [STEFANO](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, e che sono state presentate le riformulazioni 1.0.1 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato. Inoltre, il senatore Pittella ha ritirato la propria firma dall'emendamento 30.0.1 (testo 3), mentre la senatrice Giammanco ha sottoscritto gli emendamenti 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12 e 28.13, e la senatrice Garavini ha aggiunto la sua firma all'ordine del giorno G/2169/4/14 e agli emendamenti 1.2, 4.0.4 (testo 2), 8.2, 8.5, 8.11, 8.28 e 17.2.

I senatori [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) e [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.1 e 15.2.

La Commissione procede, quindi, all'esame degli ordini del giorno.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2169/1/14, che posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è approvato.

Accolta la riformulazione da parte dei proponenti, proposta dal Rappresentante del GOVERNO, sono posti ai voti gli identici ordini del giorno G/2169/2/14 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice [MASINI](#) (

FIBP-UDC), e G/2169/3/14 (testo 2), sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), pubblicati in allegato, e che sono approvati con unica votazione, con il voto di astensione della senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*).

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati, con distinte votazioni, gli ordini del giorno G/2169/4/14 e G/2169/6/14, quest'ultimo sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*).

Con il parere contrario del Rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2169/5/14, sottoscritto dalla senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), posto ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1 è ritirato.

Previo invito al ritiro da parte del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è ritirato, altresì, l'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la 5a Commissione ha espresso parere contrario ex articolo 81 anche sull'emendamento 1.3.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) chiede delucidazioni al riguardo, sostenendo che l'emendamento va nella direzione di una riduzione degli oneri per l'Erario.

L'emendamento 1.3 è quindi accantonato per ulteriori approfondimenti.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.5.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.0.1 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) e dal senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

L'emendamento 2.1 è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 2.2.

Sull'emendamento 2.3, il [PRESIDENTE](#) ricorda che la 5a Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) chiede delucidazioni al riguardo. Si esprime in senso critico, inoltre, sull'eccessiva facilità nel ricorso all'articolo 81.

L'emendamento 2.3 è quindi accantonato.

È anche accantonato l'emendamento 3.1 (testo 2), sottoscritto dalle senatrici [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [GIANNUZZI](#) (*Misto*), in attesa del parere della 5a Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), quest'ultimo sottoscritto dalla senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*).

L'emendamento 4.0.3 (testo 2) risulta decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 4.0.4 (testo 2) è accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 7.0.1 (testo 3), sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*).

Con un'unica votazione, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 7.0.2, sottoscritto dalla senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), e 7.0.3.

In riferimento all'emendamento 8.1, sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), il RELATORE avverte che l'emendamento 8.28 risulta essere di identico tenore e invita i proponenti di quest'ultimo a uniformarne la collocazione all'emendamento 8.1.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) accoglie la proposta di riformulazione.

Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati in unica votazione gli identici emendamenti 8.1 e 8.28 (testo 2), quest'ultimo pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è inoltre approvato l'emendamento 8.2.

Sull'emendamento 8.3, sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione alle lettere *b*) e *c*), che è accolta dal proponente.

Similmente, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento 8.5, che è accolta dalla senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*).

Pertanto con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 8.3 (testo 2) e 8.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

L'emendamento 8.4 decade per assenza del proponente.

Previo invito al ritiro, da parte del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli identici emendamenti 8.6 e 8.7, quest'ultimo sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*).

Con riferimento agli identici emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) non ritiene di ritirare l'emendamento 8.12 a sua firma, sostenendo l'incongruità di una norma che preveda l'esclusione dai bandi pubblici per la mera ipotesi che un'impresa possa non aver adempiuto al versamento di tutti i contributi dovuti all'Erario.

Considerata l'attinenza alla materia, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento sia degli identici emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, che dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.0.1 (testo 2) è accantonato.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.5.

Sull'emendamento 15.1, sottoscritto anche dal senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, accolta dal senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*).

Posto quindi ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 15.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

È quindi respinto l'emendamento 15.2, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono accantonati.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in attesa del parere della 5a Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2.

Sull'emendamento 23.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione in cui sia espunta la lettera b), che è accolta dalla senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*).

Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 23.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 23.2 il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) chiede delucidazioni circa la disciplina a difesa delle aziende soggette al *golden power*.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) chiarisce come tale disciplina abbia un riconoscimento minimo nell'ambito dell'Unione europea.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 23.2.

Similmente, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto

anche l'emendamento 23.3.

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 24.1.

Sull'emendamento 24.2, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, accolta dal senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*).

Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, e previa sottoscrizione da parte del senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 24.2 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Sugli emendamenti di analogo tenore 26.1 e 27.1, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni circa la contrarietà nei confronti di una proposta che va nella direzione di una maggiore trasparenza.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime simile perplessità ritenendo che la presunta pubblicità implicita nei confronti di chi vende *online* prodotti non conformi sia comunque una buona misura di contrasto a tali fenomeni.

Gli emendamenti 26.1 e 27.1 sono quindi accantonati.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono accantonati, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 28.3, 28.5, 28.6, 28.8, 28.10 e 28.12.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti agli articoli 30 e seguenti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 30.1.

L'emendamento 30.0.1 (testo 3) è accantonato.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 34.1.

Sull'emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento, per consentire un approfondimento.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3 e 34.0.4, ai quali la senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 35.1.

Sugli identici emendamenti 36.1 e 36.2, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), quindi, ritira l'emendamento 36.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 36.1.

L'emendamento 36.0.2 (testo 4) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.

È altresì accantonato l'emendamento 36.0.3.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 38.1.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)

G/2169/2/14 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Masini](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9

novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

G/2169/3/14 (testo 2)

[Nannicini](#), [Marcucci](#)

Approvato

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea,

inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;
impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

[Alfieri](#), [Marcucci](#), [Garavini](#), [Candiani](#)

Accolto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;
- b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le

modalità' che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, comma 6.";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce

base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 6 dell'articolo 93-*bis*."

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

8.3 (testo 2)

[Margiotta](#), [Marcucci](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;*

b) *sostituire il punto 2) con il seguente: «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-*bis* i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili";»;*

c) *aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d-*bis* dell'articolo 46, comma 1, lettera d-*bis* del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della*

presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.»

8.5 (testo 2)

[Ginetti](#), [Vono](#), [Garavini](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili.»

8.28 (testo 2)

[Ginetti](#), [Vono](#), [Garavini](#)

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente:" Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.»

Art. 15

15.1 (testo 2)

[Fazzolari](#), [Candura](#), [Lorefice](#), [Candiani](#)

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione"»;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* «all'articolo 2,», *inserire le seguenti:* «al secondo comma, secondo periodo, le parole da: "armi da fuoco corte semiautomatiche", fino a: "parabellum, nonché di", sono soppresse, e al».

Art. 23

23.1 (testo 2)

[Giammanco](#), [Masini](#)

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso* «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», *al* «comma 2», *sostituire le parole:* «187-bis», *con le parole:* «187-ter»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati».

Art. 24

24.2 (testo 2)

[Fazzolari](#), [Candiani](#)

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

Art. 30

30.0.1 (testo 3)

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) favoriscono la costituzione di fondi di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, anche in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per

la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 36

36.0.2 (testo 4)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Accantonato

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui

al primo periodo del comma 1-*ter*."

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.20. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244 (pom.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice **MASINI** (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e di quattro allegati relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del decreto.

In particolare, l'articolo 1 disciplina le modalità volte ad accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi professionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche, esclusivamente in funzione delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR. La misura si applica alle Pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità dell'attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché dell'assistenza tecnica di progetti finanziati solo dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Dispone inoltre che le Pubbliche amministrazioni possono derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR.

L'articolo 2 dispone misure che consentono l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, finalizzati all'acquisizione di esperienze, competenze di base e trasversali, e per l'orientamento professionale da parte di diplomati e studenti universitari.

L'articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici, introducendo un'ulteriore area funzionale di elevata qualificazione, nonché modificando la progressione economica all'interno di ciascuna area e introducendo una modalità di progressione tra le aree mediante procedura comparativa. Inoltre, si introduce una nuova modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle Amministrazioni statali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), riservate al personale in servizio. Si prevedono poi disposizioni volte a facilitare la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti e disposizioni volte a potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca.

L'articolo 4 prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento della Associazione Formez PA, al fine di rafforzarne l'azione a servizio della Pubblica amministrazione, in vista delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR.

L'articolo 5 amplia i compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), per aggiungere la formazione inerente ai profili propri del personale che opera negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché del personale delle Pubbliche amministrazioni preposte allo sviluppo e all'attuazione delle azioni previste nel PNRR.

L'articolo 6 prescrive, per le Pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo dell'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di durata triennale, con lo scopo di razionalizzare e semplificare i vigenti strumenti di programmazione delle stesse Pubbliche amministrazioni, riunendoli in un unico Piano. Nel Piano integrato confluiscono, quindi, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente. In particolare, in esso saranno definiti i seguenti profili: obiettivi di *performance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

L'articolo 7 dispone il reclutamento di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, tramite procedure concorsuali avviate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per la realizzazione dei progetti del PNRR. Di queste unità, 80 sono destinate alla Ragioneria generale dello Stato, ove il "Servizio centrale per il PNRR" opera come il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e gestisce il Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia.

L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, che avranno il compito di gestire le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza relative al PNRR. Il comma 3 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro il compito di assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma. Il Dipartimento provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e verifica, altresì, le eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza. Per tali finalità, presso il medesimo Dipartimento, si prevede l'istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu*-Italia, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

L'articolo 10 prevede l'assunzione di personale, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio, per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle Amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Gli articoli 11-17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure per la Giustizia previste dal PNRR. La riforma del sistema giudiziario prefigurata nel PNRR è, infatti, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, da realizzare portando a piena attuazione l'Ufficio per il processo, rafforzando la capacità amministrativa della Giustizia, potenziando le infrastrutture digitali, garantendo strutture edilizie efficienti e moderne, e potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per tali finalità, l'articolo 11 prevede il reclutamento a tempo determinato di 16.826 unità di personale addetto all'Ufficio per il processo (di cui 326 destinate alla giustizia amministrativa), mentre l'articolo 13 prevede il reclutamento, sempre a tempo determinato, di 5.410 unità di personale di supporto degli uffici giudiziari e in particolare dell'Ufficio per il processo. Sono previste, quindi, anche le modalità di impiego e le attività di formazione.

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, mentre l'articolo 19 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento in esame, quindi, stabilisce misure e disposizioni finalizzate tutte all'attuazione delle riforme e degli interventi in materia di Pubblica amministrazione e di Amministrazione della Giustizia, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto riguarda le singole previsioni normative, la Relatrice ritiene che queste non presentino profili di criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le riformulazioni 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), tutti e tre con l'aggiunta della firma della senatrice Sbrollini, e 36.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato, e che è pervenuto un ulteriore parere su emendamenti da parte della 5ª Commissione. Comunica altresì che la senatrice Gallone ha apposto la propria firma all'emendamento 36.0.2 (testo 4).

La Commissione passa, quindi, all'esame degli emendamenti accantonati.

Con il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della 5ª Commissione e previa espressione del parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.3 e 2.3, ai quali aggiunge la firma il senatore **NASTRI** (Fdl), e l'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 3.1 (testo 2), la senatrice **CASOLATI** (L-SP-PSd'Az) chiede la votazione per parti separate.

La senatrice **MASINI** (FIBP-UDC) esprime una posizione contraria del suo Gruppo sull'emendamento e ne chiede l'accantonamento.

Similmente, la senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 3.1 (testo 2) resta, quindi, accantonato, come anche l'emendamento 4.0.4 (testo 2).

Sugli identici emendamenti 8.8, sottoscritto dal senatore Marcucci, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come tali emendamenti siano sottoscritti dai senatori di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione e come si tratti di una norma volta a non considerare gravi le irregolarità contributive non definitivamente accertate fino a 50.000 euro, ai fini dell'ammissione alla gara d'appalto.

In assenza del ritiro degli emendamenti da parte dei presentatori, il RELATORE si rimette alla Commissione.

Con un'unica votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12.

Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 8.13.

Riguardo agli emendamenti 8.14, 8.20 e 8.21, di contenuto sostanzialmente identico, il RELATORE invita i proponenti dei primi due a uniformarli all'emendamento 8.21.

Posti quindi ai voti, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 8.14 (testo 2), 8.20 (testo 2), sottoscritto dal senatore Marcucci, pubblicati in allegato, e 8.21, sottoscritto dal senatore Nastri.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.15.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 8.16 e 8.17, sottoscritti dai senatori [MARCUCCI](#) (*PD*) e [NANNICINI](#) (*PD*).

Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sottoscritto dai senatori [MARCUCCI](#) (*PD*) e [NANNICINI](#) (*PD*).

Gli identici emendamenti 8.22, 8.23 e 8.24, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

L'emendamento 8.25 risulta decaduto per assenza del proponente.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 8.26, sottoscritto dal senatore [NASTRI](#) (*FdI*), e 8.27 sono respinti con un'unica votazione.

Restano accantonati gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 16.1, 16.2, 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4.

Sugli analoghi emendamenti 26.1, sottoscritto dal senatore [NASTRI](#) (*FdI*), e 27.1, sottoscritto dai

senatori [NASTRI](#) (*FdI*) e [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il Rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario, ritenendo che la pubblicazione di provvedimenti finalizzati ad impedire l'accesso agli indirizzi Internet avrebbe il paradossale effetto di costituire una pubblicità per i siti web oggetto di "oscuramento".

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene, invece, utile l'identificazione pubblica dei soggetti che promuovono pratiche illegali di vendita telematica di prodotti.

Gli emendamenti 26.1 e 27.1, su cui il RELATORE si rimette alla Commissione, posti ai voti, sono approvati con distinte votazioni.

Sugli emendamenti 28.1, 28.2, sottoscritto dalla senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), e 28.3, il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 28, poiché non ritiene opportuno continuare a rinviare l'entrata in vigore di una norma di civiltà, volta a vietare talune procedure di sperimentazione sugli animali.

Posti, quindi, congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 sono respinti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 28.4 e 28.5 sono approvati con un'unica votazione.

Sugli identici emendamenti 28.6 e 28.7, sottoscritto dalle senatrici [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) e [RICCIARDI](#) (*M5S*), il RELATORE si rimette alla Commissione, mentre il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, posto che la modifica non permetterebbe di proseguire la sperimentazione di anestetici e analgesici.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto la vigente eccezione in favore della sperimentazione di anestetici e analgesici non è prevista dalla direttiva ed è oggetto della procedura di infrazione n. 2016/2013.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice Giannuzzi e chiede al Rappresentante del Governo un supplemento di riflessione, anche eventualmente accantonando gli emendamenti, per svolgere un'ulteriore verifica. Diversamente, preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) non aderisce all'ipotesi di accantonamento e preannuncia il suo voto favorevole.

Posti quindi, ai voti, gli identici emendamenti 28.6 e 28.7 sono approvati con un'unica votazione.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 28.8 e 28.9 sono approvati con un'unica votazione.

Similmente, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati con unica votazione gli identici emendamenti 28.10 e 28.11.

Sugli identici emendamenti 28.12 e 28.13 (già 28.0.2), sottoscritto dalla senatrice [MASINI](#) (*FIBP-*

UDC), il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, accolta dai proponenti.

Posti, quindi, ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 28.12 (testo 2) e 28.13 (testo 2), pubblicati in allegato.

Resta accantonato l'emendamento 30.0.1 (testo 3).

Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 34, il RELATORE ritiene di considerare anzitutto l'emendamento 34.0.4, sottoscritto dai capigruppo di maggioranza della Commissione, a cui aggiunge la propria firma la senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*).

Il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario. Osserva come il tema sia, in parte, trattato nel decreto-legge n. 77 del 2021.

Il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*) evidenzia come una discussione sul merito dei singoli emendamenti, come quello ora in esame volto al rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento, sia sempre preferibile rispetto a valutazioni di ordine pregiudiziale e procedurale, come avviene anche nei casi di proposte emendative accompagnate dal parere ostativo della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come sia necessario assicurare al Parlamento le più ampie possibilità di controllare la fase di attuazione del PNRR, come assicurato dall'emendamento in esame.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in merito al ripetuto utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, che può inficiare la discussione nel merito dei singoli emendamenti. È un problema che si prospetta con una certa frequenza e che certamente andrebbe affrontato e risolto nelle sedi proprie.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come il tema relativo all'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione senza la possibilità di discutere nel merito i singoli punti politici sia senz'altro importante e meriti una seria e attenta riflessione. In ogni caso, in questa sede si discute sull'emendamento 34.0.4, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l'emendamento.

Il [PRESIDENTE](#) constata la volontà di procedere al voto e si rimette alla Commissione.

L'emendamento 34.0.4, posto ai voti, è quindi approvato.

Sull'emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, volta a sopprimere il punto 1, che renderebbe obbligatorio per il Governo riferire agli organi parlamentari prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione, dell'Eurogruppo e di ogni riunione informale, così come già avviene prima delle riunioni del Consiglio europeo, e volta a proporre ulteriori modifiche al punto 2, in merito al raccordo tra indirizzi parlamentari e posizione del Governo nei consessi europei.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), firmatario dell'emendamento, non ritiene di accogliere la proposta di riformulazione, ritenendo necessario rafforzare il ruolo del Parlamento.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l'emendamento, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come il suo emendamento 34.0.2 sia ancora più stringente circa l'obbligo del Governo di riferire alle Camere e circa la conformità dell'attività europea del Governo agli indirizzi parlamentari. Preannuncia, tuttavia, la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 34.0.2 e di sottoscrivere l'emendamento 34.0.1, ove questo sia messo in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) constata la volontà di procedere al voto e si rimette alla Commissione.

L'emendamento 34.0.1, quindi, sottoscritto anche dai senatori Candiani, Simone Bossi, Casolati, Giannuzzi, Giammanco, Nannicini e Ricciardi, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 34.0.2.

Sull'emendamento 34.0.3, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, che mira a sostituire la parola "presenta" con le parole "può presentare".

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non ritiene di accogliere la proposta di riformulazione.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di proseguire i lavori in altra seduta.

Il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), a nome del Gruppo PD, chiede di accogliere la richiesta del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), stante anche l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta, restando quindi accantonati gli emendamenti 34.0.3, 36.0.2 (testo 4) e 36.0.3 (testo 2).

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 8

8.14 (testo 2)

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai

commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.20 (testo 2)

[Margiotta](#), [Marcucci](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

Art. 17

17.0.1 (testo 3)

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.2 (testo 3)

[Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.3 (testo 2)

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Masini](#), [Sbrollini](#)

Accantonato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e dei gestori che individuino come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato;

d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;

e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 28

28.12 (testo 2)

[Perilli](#), [Maiorino](#), [Naturale](#), [Russo](#), [Giammanco](#), [Lorefice](#)

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.13 (testo 2)

[Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Buccarella](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [De Petris](#), [Abate](#), [La Mura](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

Art. 36

36.0.3 (testo 2)

[Marcucci](#)

Accantonato

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. A tal fine è autorizzata la

spesa di euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e quanto a euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, a euro 1.719.599 per l'anno 2028, a euro 1.813.226 per l'anno 2029, a euro 1.908.417 per l'anno 2030, a euro 2.002.245 per l'anno 2031 e euro 2.191.006 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.3.2.1.21. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169), il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Cantù ha presentato la riformulazione 17.0.4 (testo 2).

Comunica inoltre che in data 1º luglio sono state deferite alla 14ª Commissione, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (*Doc. LXXXVI*, n. 4) e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (*Doc. LXXXVII*, n. 4).

A tale riguardo, il Presidente si riserva di sottoporre alla Commissione la proposta di congiungere l'esame delle due Relazioni con il disegno di legge europea AS 2169, tenendo conto dell'esigenza complessiva di speditezza dei lavori di quest'ultima.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile.

Si sofferma, in particolare sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, con riferimento alle definizioni di chilometro zero e di filiera corta.

Ribadisce, al riguardo, l'opportunità, già espressa nell'ambito del parere sul testo del disegno di

legge, di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal Relatore e allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(2087) CROATTI. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere sui provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, per violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Ciò ha, tuttavia, comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Pertanto propone di esprimere un parere non ostativo sui disegni di legge in esame, volti a tutelare la professione di guida turistica e la qualità del servizio da questi reso, ritenendo compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina sui requisiti di formazione e di accesso alla professione, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

In base a tale disciplina, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

La Relatrice propone inoltre di osservare che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di

laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Al riguardo, rileva tuttavia che nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. Cita, quindi, ad titolo di paragone, la scheda relativa alla Francia, in cui per l'accesso alla professione di guida turistica è prevista la laurea triennale.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM\(2021\) 89 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame mira alla realizzazione di un partenariato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell'UE e della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.

La metrologia rappresenta un fattore chiave per l'attività economica e sociale, ed è pertanto stato riconosciuto dai Colegislatori europei come prioritario nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto sulla ricerca e sull'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, e ne auspica l'approvazione entro il 2021. In particolare, il Governo ricorda che il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio a cui ha partecipato anche l'Italia, sul quale vi è quindi una sostanziale valutazione positiva.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione ([n. COM\(2021\) 206 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo

dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro giuridico armonizzato concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento del mercato unico digitale.

Con il termine intelligenza artificiale si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali. L'uso dell'IA, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione dell'erogazione di servizi, può contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale nonché fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all'economia europea.

Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire mira in primo luogo ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell'Unione, salvaguardando allo stesso tempo la certezza del diritto, al fine di facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'IA. In secondo luogo, vuole migliorare la *governance* e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA. Inoltre, intende facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili, nonché prevenire la frammentazione del mercato.

La proposta si presenta in linea con le iniziative avanzate dall'Unione europea relative alle tendenze emergenti in materia di IA ed in particolare, tiene fede all'impegno politico della presidente Von der Leyen che, nei suoi orientamenti politici per la Commissione 2019-2024 "Un'Unione più ambiziosa", ha annunciato che la Commissione avrebbe presentato una normativa per un approccio europeo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'IA. In seguito, nel febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sull'intelligenza artificiale "Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" nel quale definisce le opzioni strategiche su come conseguire il duplice obiettivo di promuovere l'adozione dell'IA e affrontare i rischi associati a determinati utilizzi di tale tecnologia. Anche il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti l'IA, in particolare la proposta fa riferimento alla risoluzione, del 20 ottobre 2020, concernente un quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)) con la quale il Parlamento europeo raccomanda alla Commissione di proporre una misura legislativa per sfruttare le opportunità e i benefici dell'IA, ma anche per assicurare la tutela dei principi etici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il provvedimento - che si compone di 85 articoli, suddivisi in 12 titoli - stabilisce, al titolo II, un elenco di pratiche di IA vietate, ritenute dannose e in contrasto con i valori dell'Unione. L'approccio seguito è basato sul rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche. Vengono differenziati tre tipi di rischi correlati all'uso dell'IA: rischio inaccettabile, rischio alto e rischio basso o minimo. I divieti imposti riguardano pratiche che presentano un elevato potenziale in termini di manipolazione delle persone attraverso tecniche subliminali, senza che tali persone ne siano consapevoli, oppure di sfruttamento delle vulnerabilità di specifici gruppi vulnerabili, quali i minori o le persone con disabilità, al fine di distorcere materialmente il comportamento in maniera tale da provocare loro o a un'altra persona un danno psicologico o fisico. Il titolo III è dedicato specificamente ai sistemi ad alto rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone, mentre il titolo IV si concentra su determinati rischi di manipolazione.

Il titolo V contribuisce all'obiettivo di creare un quadro giuridico favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle possibili perturbazioni. I titoli VI, VII e VIII disciplinano le procedure e le strutture di *governance* a livello dell'Unione e a livello nazionale, compresi meccanismi di monitoraggio successivamente all'immissione sul mercato dei sistemi di IA. Il titolo IX istituisce un quadro per la creazione di codici di condotta che mira a incoraggiare i fornitori

di sistemi di IA non ad alto rischio ad applicare volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Infine, tra le disposizioni finali, è previsto un periodo transitorio di due anni per la data iniziale di applicabilità del regolamento al fine di facilitare la corretta attuazione da parte di tutte le parti interessate. Tuttavia, viene anticipata a tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento l'applicazione delle norme relative alla designazione del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale e delle autorità nazionali competenti, nonché a 12 mesi l'obbligo di stabilire disposizioni sanzionatorie a livello nazionale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, il quale prevede l'adozione di misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, destinate ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Inoltre, dato il riferimento della proposta ad alcune regole riguardanti il trattamento di dati personali, in particolare restrizioni sull'utilizzo di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, la proposta si basa anche sull'articolo 16 del TFUE, relativo alla protezione dei dati personali della persona.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che la vastità e la varietà del campo di applicazione dell'IA possono essere integrate in qualsiasi prodotto o servizio che circola liberamente nel mercato interno, implicando in questo modo il conseguimento degli obiettivi solo tramite un approccio condiviso da tutti gli Stati membri. Regole nazionali divergenti potrebbero ostacolare la circolazione senza soluzione di continuità di prodotti e servizi collegati ai sistemi di IA in tutta l'UE e potrebbero dimostrarsi inefficaci nel garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione nei diversi Stati membri.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si basa sui quadri giuridici esistenti e dispone soltanto in difesa dei diritti fondamentali e della sicurezza, messi a repentaglio da sistemi di IA ad alto rischio. Per altri sistemi di IA non ad alto rischio sono imposti soltanto obblighi di trasparenza limitati, ad esempio in termini di fornitura di informazioni per segnalare l'utilizzo di un sistema di IA nelle interazioni con esseri umani.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, in quanto l'introduzione di regole chiare sull'intelligenza artificiale è fondamentale per lo sviluppo della tecnologia in un contesto europeo sicuro e globale.

Il Governo, tuttavia, rileva alcuni ambiti in cui in sede negoziale andrebbero apportate modifiche. In particolare, raccomanda di attribuire alla Commissione europea il ruolo di definire in concreto i sistemi di intelligenza artificiale, di modificarne l'elenco e di adattare obblighi e divieti, riservando agli Stati membri un ruolo consultivo rispetto al processo. La centralità dei poteri della Commissione deve essere valutata rispetto al ruolo degli Stati membri, allo stato limitato e di tipo essenzialmente consultivo.

Il Governo ritiene necessario, inoltre, specificare in modo chiaro, in primo luogo il sistema di regole, eccezioni ed esenzioni in materia di *security* e in secondo luogo concetti chiave laschi (rischio inaccettabile, alto rischio etc.) suscettibili di applicazione frammentata e indesiderata.

L'Esecutivo ritiene opportuno graduare gli interessi coinvolti (uniformazione delle regole, innovazione, sviluppo, concorrenza, diritti) rispetto alla priorità strategica che si intende sostenere (per esempio: se è prioritaria l'uniformazione giuridica, appare opportuno insistere per norme "blindate"; se si vogliono controllare i processi, appare opportuno insistere su un allargamento degli ambiti di autorizzazione; se si vuole allentare il controllo, appare opportuno rivedere il perimetro dei divieti e degli obblighi).

Da ultimo, il Governo esprime perplessità sul meccanismo di *governance*, il quale appare complesso e sposta sulle autorità nazionali una serie di responsabilità e competenze al momento difficilmente rilevabili negli Stati membri.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di dieci Parlamenti

nazionali degli Stati membri dell'Unione, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ([n. COM\(2021\) 223 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende stabilire norme e procedure per disciplinare le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità con le altre imprese.

L'iniziativa legislativa si basa sul Libro bianco della Commissione europea sulle sovvenzioni estere, del 17 giugno 2020, in cui è stata individuata una lacuna nelle norme europee in materia di concorrenza, commercio e appalti pubblici, che di fatto impediscono all'Unione di intervenire quando le sovvenzioni estere causano distorsioni sul mercato interno anche attraverso il finanziamento di concentrazioni o di offerte nelle gare di appalto. Il Libro bianco rileva che, mentre la concessione di aiuti da parte delle autorità degli Stati membri è soggetta alla normativa sul controllo degli aiuti di Stato, per il sostegno concesso dai Paesi terzi non esiste un sistema analogo. Ciò crea una situazione di svantaggio per le imprese che esercitano un'attività economica non sovvenzionata nell'Unione europea, rispetto alle imprese che invece beneficiano di sovvenzioni estere.

Il Libro bianco ha inoltre individuato problemi legati all'accesso ai finanziamenti europei da parte degli operatori che ricevono sovvenzioni estere, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza per l'accesso ai fondi UE. La Commissione valuterà la possibilità di proporre ai colegislatori modifiche del regolamento finanziario nel quadro della prossima revisione per tenere conto dell'incidenza delle sovvenzioni estere. Tuttavia, nella misura in cui i finanziamenti europei sono distribuiti mediante appalti pubblici in regime di gestione concorrente, eventuali distorsioni in tale ambito sarebbero affrontate mediante le disposizioni della proposta in esame.

La presente proposta - che si compone di 48 articoli, suddivisi in 7 capi - definisce, pertanto, gli elementi di un nuovo strumento per colmare la lacuna normativa e garantire condizioni di parità nel mercato interno.

In particolare, il capo 2 della proposta disciplina l'esame delle sovvenzioni, avviato d'ufficio, stabilendo che la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni provenienti da qualsiasi fonte in merito a presunte sovvenzioni estere distorsive (articolo 7). In tale contesto, la Commissione può adottare misure provvisorie (articolo 10) e presentare richieste di informazioni (articolo 11), condurre ispezioni *in loco* (articoli 12 e 13) e, in caso di mancanza di collaborazione da parte dell'impresa interessata, può infliggere ammende e penalità di mora (articolo 15) per violazioni procedurali, tra cui la presentazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nel quadro di un'indagine e per il mancato rispetto di decisioni della Commissione che impongono misure di riparazione, misure provvisorie o impegni.

Il capo 3 contiene norme specifiche relative alle concentrazioni, mentre il capo 4 contiene disposizioni specifiche sulle procedure relative agli appalti pubblici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, il quale definisce l'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione ricomprendendovi le misure da adottare nei casi di sovvenzioni, investimenti esteri diretti e scambi di merci e servizi. La proposta si basa anche sull'articolo 114 del TFUE, il quale prevede l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che l'obiettivo di

assicurare una leale concorrenza tra le imprese anche in presenza di sovvenzioni estere non può essere conseguito in maniera sufficiente mediante iniziative normative nazionali, eventuali e non coordinate, adottate dagli Stati membri singolarmente, che rischierebbero di creare aggiuntive condizioni di perturbazione del mercato interno, derivanti dalle disparità normative tra gli Stati membri.

La proposta in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira unicamente a individuare le sovvenzioni estere distorsive e a porre rimedio alle distorsioni da esse causate. Secondo la Commissione europea, le misure contenute nella proposta sono proporzionate, in quanto raggiungono l'obiettivo perseguito in modo mirato, imponendo un onere unicamente alle imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno e che ricevono sovvenzioni estere. La proposta richiede la collaborazione delle società oggetto dell'indagine, ma i costi amministrativi saranno ragionevoli e proporzionati. I costi saranno legati alle risorse necessarie per preparare le notifiche riguardanti le procedure di appalto pubblico o le concentrazioni sovvenzionate di maggiore entità, nonché alla comunicazione con la Commissione e all'esigenza di rispondere alle richieste di informazioni.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva, ritenendo la proposta conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui tende ad arginare l'effetto distorsivo della concorrenza di talune sovvenzioni estere, senza precludere la possibilità di ammettere sovvenzioni estere che producono benefici nel mercato unico europeo.

Il Governo, al momento, non ritiene necessario apportare modifiche alla proposta, riservandosi, tuttavia, la possibilità di intervenire in un momento successivo tenendo conto dell'andamento dei negoziati.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di otto Parlamenti nazionali degli Stati membri. Allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;
considerati in particolare gli emendamenti riferiti all'articolo 2;
ribadita l'opportunità di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori

economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1921 E 2087

La Commissione,
esaminati i provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica, rafforzando le politiche di formazione della professione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane;

ricordato che:

- la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, con la normativa dell'Unione europea, nella misura in cui si prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la predetta procedura, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

ritenuto che ciò ha comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

come ribadito dall'allora Commissario europeo Barnier, in risposta all'interrogazione presso il Parlamento europeo E-000901-14 (GUUE 2014/C 353/01, del 07/10/2014), "Per quanto riguarda l'accesso alla professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono disciplinate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi)".

Appare, pertanto, compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina come quella prefigurata nei disegni di legge in titolo, che riguarda i requisiti di formazione e di accesso alla professione di guida turistica, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano, requisiti che, ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono valere egualmente per i professionisti italiani come per quelli provenienti da altri Stati membri dell'UE. Per l'accesso alla professione di guida turistica può quindi essere previsto un requisito formativo superiore rispetto a quello necessario all'esercizio di altre attività, come l'attività di accompagnatore turistico.

In tal modo, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

A tale riguardo si ricorda che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica

abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Tuttavia, nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. A titolo di paragone, per l'accesso alla professione in Francia è prevista la laurea triennale.

1.3.2.1.22. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 247 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
247^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in riferimento all'Atto Senato n. 2169, ha presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 3) e che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 5). Comunica inoltre che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo. Ricordato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020 e valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea propone alla Commissione, quindi, di esprimere un parere, per quanto di competenza, non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento

(UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (n. COM(2021) 254 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che la proposta di regolamento in esame interviene per prorogare l'entrata in vigore di talune prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori già prodotti entro il 31 dicembre 2019, destinati alle macchine mobili non stradali, in ragione della pandemia da Covid-19, che ha determinato persistenti perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione e immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali.

Con la proposta di regolamento in esame si intende quindi posticipare di 6 mesi, al 31 dicembre 2021, il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi, al 30 settembre 2022, per la loro immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è, inoltre, stata oggetto di analisi da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole già espresso nella precedente seduta, circa il rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda, infine, che la proposta rientra nella procedura d'urgenza (*fast track*) prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente l'adozione dell'atto legislativo anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta, che è stata pubblicata lo scorso 30 giugno, divenendo il regolamento (UE) 2021/1068.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2301\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato i contenuti del disegno di legge, e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti di cui all'articolo 3 del disegno di legge, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti. Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a specificare l'estensione e la natura politica del mandato da conferire

all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, prevista dall'articolo 5, considerato che per le riunioni in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dell'Unione europea deve essere assicurata, rispettivamente, la partecipazione a livello di Capi di Stato o di Governo e a livello di Ministri (o Sottosegretari) competenti per materia, titolati in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito al ruolo nei negoziati internazionali dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge e richiamato nello schema di parere. Ritiene che sia una figura organizzatoria poco chiara, che suscita perplessità e di cui andrebbero calibrati meglio il ruolo e i poteri.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Bossi, rilevando che nei negoziati europei in Consiglio la posizione italiana debba essere rappresentata da un Ministro o altro soggetto che abbia gli stessi poteri a livello ministeriale. Non può quindi essere una figura tecnica. Osserva inoltre che, essendo stato istituito un apposito Ministero per la transizione ecologica, è a questo e ai suoi referenti che dovrebbe essere esercitata la rappresentanza dell'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) sottolinea il possibile contrasto della disposizione in esame con la normativa europea qualora essa dovesse riferirsi anche alla partecipazione dell'inviato speciale ai lavori del Consiglio dell'Unione. Ritiene opportuno che questo punto venga specificato meglio nello schema di parere della Relatrice.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario specificare che l'inviato speciale previsto dall'articolo 5, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo, non può partecipare ai negoziati europei che riguardano i temi ambientali e il cambiamento climatico, in particolare in sede di Consiglio dell'Unione. Osserva come la partecipazione italiana ai tavoli europei in questa materia richieda una particolare legittimazione europea, che non può non essere rispettata dall'ordinamento nazionale. Ribadisce inoltre quanto già osservato nella precedente seduta circa l'improprietà dell'utilizzo di un provvedimento normativo quale il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e delle modalità semplificate da esso previste per le procedure concorsuali pubbliche, per procedere alle duecentodiciotto assunzioni previste dall'articolo 1, in assenza ad oggi delle particolari criticità derivanti dalla pandemia.

Interviene nuovamente il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per reiterare le sue considerazioni critiche in merito all'articolo 5.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) ritiene che l'osservazione del senatore Fazzolari sulle procedure assunzionali di cui all'articolo 1 vada inserita nel parere della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che lo schema di parere rifletta il dibattito svolto nella seduta odierna.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene molto utili i rilievi esposti dai Senatori intervenuti, di cui si farà carico predisponendo un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019 e successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021. L'esame verte quindi sulle sole parti modificate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la definizione di principio della salubrità è modificata, identificandola nella sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, riguardante il principio della marginalità o della limitata produzione, è soppressa.

L'articolo 1, comma 3, è modificato con la specifica che i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

L'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, è modificato denotando la facoltà e non l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali" seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

L'articolo 4, comma 1, è modificato prevedendo l'istituzione del logo PPL (non più marchio PPL) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, la modifica stabilisce che la forma del logo sia scelta mediante svolgimento di un concorso di idee, bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le cui condizioni e modalità di svolgimento sono stabilite con il decreto di cui al periodo precedente.

L'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, relativi alle norme sull'utilizzo del marchio PPL, sono soppressi.

L'articolo 4, comma 6, è modificato stabilendo che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.

All'articolo 5, comma 1, la lettera *c*) è modificata, eliminando la limitazione della fornitura diretta al consumatore finale, da parte degli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, pari al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

L'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, è modificato stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. I successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 sono soppressi.

All'articolo 11, comma 1, lettera *d*), così come al comma 5 dello stesso articolo e ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, è modificato il termine "marchio" PPL in "logo" PPL.

L'articolo 13 reca modifiche alla clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto il Relatore illustra alla Commissione uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) rileva come talvolta siano i provvedimenti adottati a livello nazionale a porre requisiti e condizioni non richiesti dalla normativa europea. Molto spesso invece si preferisce addossare all'Unione europea la responsabilità degli eccessi di regolazione che però, talvolta, non sono ad essa imputabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 e parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti il rendiconto sull'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento delle previsioni relative al bilancio 2021, ricordando anzitutto che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. Si sono, infatti, rese necessari una serie di provvedimenti di spesa, con relativi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere.

La necessità del peggioramento dei saldi si pone, tuttavia, in linea con il quadro normativo europeo, considerato che nel marzo 2020 la Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia. Tale sospensione del Patto di stabilità sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022.

Il disegno di legge sul rendiconto 2020 espone, ai primi tre articoli, i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, riferendosi, rispettivamente, alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese imprevedute" e l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di euro e, infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2021, la Relatrice evidenzia che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

Il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da

gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, alle quali propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione.

L'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. In particolare, nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE. Inoltre, con il provvedimento di assestamento, il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021.

La Relatrice ritiene quindi che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, i provvedimenti in esame non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta due distinti schemi di parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2308, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 2309, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14ª Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2), 5.0.1 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 18 novembre 2020;
valutato che gli ulteriori emendamenti presentati non presentano criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728-B**

La 14a Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo espresso in data 18 aprile 2019;

considerate in particolare:

- la modifica dell'articolo 3, comma 1, relativo all'etichettatura, con la quale si stabilisce la possibilità di indicare sull'etichetta la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011;

- la modifica all'articolo 7, comma 1, relativo ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, la quale attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE); valutata l'assenza di profili di criticità del testo in esame rispetto all'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro;

- l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324,2 miliardi di euro;

- l'articolo 5 reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"; l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri;

- l'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.004 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi di

euro;

- l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;

rilevato che l'emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato, per l'esercizio 2020, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali, con la necessità di un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici, attuato nel corso del 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio, presentati dal Governo e approvati dalle Camere;

ricordato che nel marzo 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per consentire agli Stati membri di reagire in modo adeguato all'emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia e che la clausola sarà mantenuta attiva almeno fino a tutto il 2022;

valutato, pertanto, che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2309

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da gennaio a maggio, pari a -40,7 miliardi di euro, derivanti principalmente dall'attuazione del decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. A tali variazioni, il disegno di legge propone un miglioramento del saldo netto da finanziare nella misura di una variazione positiva pari a 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, dalle maggiori entrate derivanti da giochi, principalmente lotterie, di quelle provenienti dai dividendi da versare da parte delle società partecipate, nonché di quelle risultanti dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione;

- l'articolo 1 introduce nella legge di bilancio per l'anno 2020 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;

- nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo", una variazione positiva di 350 milioni di euro, derivante dalla nuova decisione sulle risorse proprie dell'UE che ha determinato un aumento della contribuzione dell'Italia al bilancio dell'Unione a titolo della risorsa basata sul RNL (reddito nazionale lordo), parzialmente compensata con una riduzione pari a 100 milioni di euro delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE;

rilevato che con il provvedimento di assestamento il saldo netto da finanziare del bilancio si attesta a 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021;

valutato che, sulla base delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che sarà mantenuta attiva fino a tutto il 2022, il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.23. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 248 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il Documento LXXXVI, n. 4, recante la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2021, che è stata presentata al Parlamento il 24 giugno di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La Relazione programmatica per il 2020 si apre con una breve premessa del sottosegretario Amendola, che fa riferimento all'eccezionalità della situazione derivante dalla crisi pandemica da Covid-19, in cui, tuttavia, i tre pilastri già precedentemente delineati dalla Commissione europea, sotto la guida della presidente Von der Leyen, del *Green Deal*, della innovazione e digitalizzazione e della coesione sociale, restano gli obiettivi prioritari dell'Europa, su cui basare non solo la ripresa dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche il deciso affermarsi di un nuovo progetto di integrazione europea nel costruire un'Europa più sicura e più prospera. La Relazione si innesta quindi non soltanto sul programma di lavoro della Commissione europea, che ne rimane comunque il principio ispiratore, ma si integra anche con il più ampio orizzonte di *Next Generation EU*.

Il testo della Relazione, inoltre, come di consueto, è preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea.

A seguire, il corpo della Relazione programmatica è strutturata in quattro parti, articolate al loro interno in macro tematiche. Il rapporto è arricchito con i dati statistici di settore forniti dall'ISTAT, in particolare in materia di *Green Deal*, crescita economica, innovazione e digitalizzazione, politiche attive del lavoro e migrazione.

La Parte prima "Sviluppo del processo di integrazione europea", è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale, con particolare riguardo alla necessità di dare nuovo slancio alla democrazia europea, in cui la Commissione europea ritiene che i cittadini abbiano bisogno di un ruolo più incisivo nel processo decisionale e più attivo nella definizione delle priorità. Inoltre, questa sezione è dedicata alla dimensione macro-economica, con particolare riguardo al rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, dell'Unione dei mercati dei capitali e dell'Unione bancaria più solide, come volano per conseguire stabilità e competitività e conseguentemente assicurare un ruolo più forte dell'euro sullo scenario internazionale.

In tale contesto, il Governo concentrerà l'azione sugli obiettivi ritenuti prioritari per l'Italia, primo tra tutti il consolidamento della svolta epocale data dalla decisione di procedere all'emissione di debito comune, adottata dal Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020. Particolare attenzione verrà prestata anche alla costruzione di nuovi rapporti con il Regno Unito e alla partecipazione del Governo alla Piattaforma *Fit for future*, nell'ambito della *better regulation*. Nel quadro dell'Unione Economica e Monetaria, l'Italia porterà inoltre avanti l'istanza di completamento dell'Unione bancaria e dei capitali e l'istituzione di una capacità fiscale centrale. Con l'obiettivo di ridurre le divergenze e di rafforzare il ruolo dell'Europa nell'economia globale, si promuoverà il passaggio a un modello di sviluppo che contempra anche un'adeguata domanda interna, supportando i consumi interni UE con opportune azioni di *policy*. Il Governo promuoverà una più ampia riforma delle regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile. Inoltre, lavorerà a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo più efficace le politiche europee.

La Parte seconda "Le politiche strategiche", è la parte più corposa poiché, in linea con l'azione europea, sviluppa i tre pilastri programmatici del *Green Deal* (con la riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990), dell'innovazione e digitalizzazione, e della coesione sociale. La strategia di fondo è quella di indirizzare la trasformazione digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo nel contempo a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050. Inoltre, il pilastro europeo dei diritti sociali sarà la "bussola della ripresa dell'Europa" con il preciso scopo di evitare gli squilibri, rafforzando in forma strutturale l'equità sociale.

In questo quadro, il Governo intende intraprendere numerose iniziative che si radicano nell'idea del *Green Deal* come volano per garantire una crescita sostenibile. Il Governo promuoverà l'adozione a livello europeo di una Strategia di Sviluppo Sostenibile, delinea la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 e la strategia "Dal produttore al consumatore", e sarà impegnato nel negoziato sulla legge europea per il Clima con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e di *policy* individuati consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050. Inoltre, il Governo lavorerà per la revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia, proseguirà nella messa in sicurezza del patrimonio scolastico e nella riconversione ecologica del patrimonio statale, sosterrà la transizione verde riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e turistico. Per favorire la transizione ecologica delle imprese, la posizione dell'Italia si baserà tra l'altro sul *Made Green in Italy*, sulla sperimentazione della certificazione dell'ecosostenibilità di proposte di investimento promosse da imprese private, nonché sul lavoro di territorializzazione e di coinvolgimento dei giovani attuato nell'ambito della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Il Governo ritiene inoltre che occorrerà rafforzare la progettazione ecosostenibile e l'etichettatura ecologica per limitare la produzione di rifiuti, per ottenere un riciclo di qualità, per ridurre le emissioni climalteranti e per aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei consumi. Una particolare attenzione verrà dedicata alle infrastrutture, sotto il profilo del miglioramento e sviluppo dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) e alle infrastrutture lineari di 1° e 2° livello (ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di masse,

ciclovie, trasporti marittimi e trasporto aereo), al fine di ridurre le emissioni inquinanti, con un particolare riguardo anche al trasporto pubblico locale.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale. Il Governo mira a trasformare l'Italia in un grande laboratorio tecnologico, "Laboratorio Italia", capace di proiettare il Paese nell'era digitale attraverso la promozione e la valorizzazione della capacità di innovare. In questo quadro si inseriscono le iniziative legate al mercato digitale e alle nuove regole sulla concorrenza richieste dall'evoluzione tecnologica, unitamente all'individuazione dei necessari strumenti di tutela, anche della e-privacy. Sarà promosso lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale necessarie alla crescita sociale ed economica, e lo sviluppo delle infrastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico. La diffusione dell'identità digitale sarà essenziale anche per efficientare i processi della PA riducendo i tempi e i costi a carico del cittadino per la fruizione dei servizi, rafforzando la sicurezza informatica e semplificando la gestione complessiva dei servizi erogati. Il Governo garantirà il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica, e la digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di prevenzione. Verranno disposti una serie di investimenti infrastrutturali nell'ambito dell'edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche finalizzati a migliorare la capacità di risposta, adattamento e *governance* del sistema sanitario. Verrà inoltre perseguito il potenziamento digitale della giustizia civile e penale e si parteciperà attivamente ai dibattiti sulla definizione e attuazione del *Media Action Plan* della Commissione Europea, sviluppando inoltre una piattaforma digitale per la fruizione a distanza di attività artistiche e culturali.

Infine, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale dell'UE, il Governo sarà impegnato nel 2021 sui seguenti fronti prioritari: negoziato sulla legge europea sui dati (*Data act*); negoziato sulla legge europea sui servizi digitali (*Digital Services Act*); negoziato sul *Digital Markets Act*; sviluppi della strategia europea sull'intelligenza artificiale e della strategia europea dei dati; evoluzione delle politiche europee in materia di 5G e *cybersecurity*. In quest'ambito, il Governo lavorerà affinché le misure di sostegno alle imprese per la transizione dei sistemi produttivi siano maggiormente accessibili e, per facilitare gli investimenti privati in tecnologie digitali, si adopererà affinché l'Europa possa proseguire nella strada del cofinanziamento di regimi nazionali di crediti d'imposta provvisori, come nel modello italiano del programma Transizione 4.0.

Si è poi scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata nelle due direttrici "Politiche attive del lavoro e politiche educative per la transizione" e "Promozione dei valori comuni europei". La crisi sanitaria ed economica, infatti, ha messo ancora più in evidenza la necessità di un intervento sul mercato del lavoro che supporti e stimoli i lavoratori, attraverso un processo di riqualificazione, di arricchimento e aggiornamento delle competenze, di promozione degli strumenti di conciliazione vita-lavoro, di supporto all'occupazione femminile. Alla base di questa transizione occupazionale va posta una transizione educativa che mantenga la scuola e l'istruzione al centro delle politiche e delle priorità del Governo, anche dopo la pandemia. Per la tutela del reddito dei lavoratori più fragili il Governo promuoverà l'introduzione del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso, evitando al contempo *dumping* contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole, potenzierà i livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle imprese, nonché rafforzerà le politiche di contrasto al lavoro sommerso. Saranno incentivate misure a favore dell'occupazione femminile e giovanile, quali *start up* innovative in settori emergenti. Verrà inoltre promosso un aumento della natalità e si porranno in essere misure di contrasto alla povertà educativa nel Paese, attraverso politiche di conciliazione vita-lavoro e forme di organizzazione flessibile del lavoro. Il Governo sosterrà la transizione digitale in ambito scolastico in coerenza con il Piano europeo per l'educazione digitale, sostenendo la ricerca e l'innovazione e accompagnando armonicamente il finanziamento dei progetti di ricerca.

La tematica della promozione dei valori comuni europei raccoglie invece temi trasversali e di ampio respiro, che vanno dal nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo, alle azioni volte alla eliminazione delle differenze uomo-donna e al sostegno alle famiglie e all'infanzia: tematiche nella gestione delle

quali è necessario che emerga un approccio comune improntato a quel nucleo di valori di solidarietà, di inclusione e di equità che permeano la nostra identità di italiani e di europei. Il Governo punterà al raggiungimento di un compromesso equilibrato che valorizzi il principio di solidarietà, nell'ambito delle proposte normative conseguenti al nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo, presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 e assicurerà una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al contenimento dei flussi e al rispetto dei diritti umani, nel quadro di un dialogo politico onnicomprensivo con il Continente africano. L'Italia confermerà il proprio sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione europea nel settore della sicurezza e s'impegnerà per favorire un ritorno al normale funzionamento della libera circolazione nell'Area Schengen ed il conseguente superamento delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l'allerta sicurezza e con il diffondersi dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. In linea con le politiche sociali del Piano nazionale di riforma 2020, il Governo perseguirà il rafforzamento del sistema dei servizi sociali, nell'ottica di costruzione di un sistema sempre più strutturato e l'implementazione della rete per la protezione sociale di uomini, donne e bambini; il potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà e la piena operatività del Reddito di cittadinanza, quali strumenti di sostegno alle famiglie e agli individui che versano in condizioni di fragilità. Anche la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano una priorità politica del Governo, in coerenza con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, unitamente al contrasto delle diverse forme di discriminazione e alla tratta degli esseri umani.

La Parte terza "L'Italia e la dimensione esterna dell'UE", affronta le politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento a Est anche sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune. Essa va letta tenendo conto del pilastro politico-programmatico europeo che la Commissione europea ha costruito intorno all'obiettivo "Un'Europa più forte nel mondo". Nel 2021 la Commissione, infatti, si adopererà perché l'Europa svolga un ruolo più attivo e abbia una voce più forte nel mondo, attraverso il rafforzamento del multilateralismo e il consolidamento dei partenariati bilaterali, regionali e globali. Le priorità italiane che vengono declinate in quest'ambito, riguardano, tra l'altro, il processo di allargamento come strumento di pace all'interno dell'Unione, una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano, il rafforzamento di una capacità difensiva europea, ma anche la promozione di relazioni culturali internazionali volte alla lotta al traffico illecito dei beni culturali, e alla loro riacquisizione tramite l'azione diplomatica nonché alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale come strumento di dialogo multilaterale.

A chiusura della relazione, la Parte quarta "Coordinamento nazionale delle politiche europee", oltre a illustrare l'attività di coordinamento della posizione nazionale sui principali *dossier* europei, soffermandosi in particolare sull'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), affronta le tematiche delle politiche doganali e di coesione, l'obiettivo di riduzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell'Unione europea.

Il Relatore prosegue, quindi, con l'illustrazione del Documento LXXXVII, n. 4, recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2020 è stata presentata il 24 giugno 2021 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2020 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, al processo di integrazione, ai negoziati sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e alle future relazioni con il Regno

Unito, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi del completamento dell'Unione monetaria, dell'Unione bancaria, del MES e della definizione delle politiche economiche dell'UE.

La seconda parte, quella più consistente del Documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le politiche per la migrazione, il mercato interno (beni e servizi, digitale, capitali), fiscalità e dogane, le imprese, ricerca e sviluppo, l'ambiente, energia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione, affari sociali, salute, istruzione, gioventù, cultura e turismo, giustizia e affari interni, riforma delle pubbliche amministrazioni e statistiche europee.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione alla politica estera e di difesa europea, l'impegno nell'area mediterranea e nell'area dei Balcani occidentali, con i Paesi africani di origine delle migrazioni, i finanziamenti del Fondo europeo della difesa, il commercio internazionale, la cooperazione allo sviluppo e il Servizio di azione esterna.

La quarta parte è dedicata alla comunicazione e formazione sull'attività dell'UE, in cui si tratta anche della promozione di iniziative sul dibattito sul Futuro dell'Europa.

La quinta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), al coordinamento in materia di aiuti di Stato e sulle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode fiscale e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Non figura più la sezione relativa agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, in cui vi rientrano l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee, che resta invece esplicita unicamente nella tabella di cui all'Appendice IV.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2019 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

Il quarto allegato, come accennato, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2020, su proposte legislative e altri documenti europei, senza riportare più, come nella relazione dell'anno precedente, il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico e la descrizione delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito.

Il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **RICCIARDI** (M5S), ricordando brevemente quanto emerso nel corso del dibattito della seduta di ieri, illustra alla Commissione un nuovo schema di parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in riferimento all'articolo 1, che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commissione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

In riferimento all'articolo 3, invece, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti.

In riferimento all'articolo 5, infine, si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ribadisce le sue forti perplessità in merito al depauperamento del personale dell'ISPRA conseguente all'avvalimento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge in favore del Ministero. A suo avviso andrebbe condotta una valutazione di impatto per comprendere appieno quali siano le figure coinvolte e quali i riflessi sulle funzioni istituzionali dell'ente, che è deputato anche a presidiare l'attuazione della normativa europea di settore. Auspica che in sede di Commissione di merito tali aspetti siano attentamente valutati.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo, chiede che venga garantita la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2169.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (Misto) si associa.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, il presidente [STEFANO](#) avverte che verrà inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore del Canada in Italia, signora Alexandra Bugailiskis, sulle prospettive del partenariato tra Canada e Italia, con particolare riferimento al CETA, svolto ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 15 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301**

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;
condivisa la necessità di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'attuazione agli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNIEC, per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale;
considerato che il provvedimento intende, inoltre, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, assicurando al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;
considerato, in particolare, che:
- l'articolo 1, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica, anche con riferimento al PNRR, autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, applicando le procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto n. 44 del 2021;
- l'articolo 2 è volto a disciplinare, per la parte relativa al Ministero della transizione ecologica, la Struttura di missione per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 77 del 2021, sulla *governance* del PNRR, la cui durata è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- l'articolo 3, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, consente al Ministero della transizione ecologica, di avvalersi di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri;
- l'articolo 5 istituisce la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che ne dispongono la nomina;
- l'articolo 7 differisce l'efficacia delle norme relative alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC, prevista dall'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito dal decreto n. 77 del 2021, sulla *governance* del PNRR, stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021;
rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commissione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;

in riferimento all'articolo 3, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti;

in riferimento all'articolo 5, si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

1.3.2.1.24. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 251 (pom.) del 27/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
251^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2169, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, come prospettato nella seduta del 14 luglio 2021.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021
[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2169, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII n. 4, e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 17.0.4 (testo 2), 10.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 5), pubblicate in allegato, e che la senatrice Casolati ha ritirato la propria firma dall'emendamento 3.1 (testo 2). Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 16.1 e 16.2, e che la Commissione bilancio ha espresso ulteriori pareri il 6 e il 13 luglio scorso.
Propone, quindi, di proseguire l'esame del disegno di legge 2169, sospeso nella seduta del 23 giugno, congiuntamente all'esame congiunto delle relazioni Programmatica 2021 (*Doc. LXXXVI, n. 4*) e Consuntiva 2020 (*Doc. LXXXVII, n. 4*), sospeso nella seduta del 14 luglio, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 6, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, prima di illustrare i contenuti del provvedimento in esame, comunica di aver rappresentato alla Presidenza del Senato come l'esame svolto dalla 14ª Commissione sulle linee guida e sullo schema di PNRR avrebbe meritato un coinvolgimento maggiore in questa fase.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) condivide ed esprime, a sua volta, rammarico per l'impossibilità per la 14a Commissione di mettere a frutto, sul provvedimento in esame, il lavoro di approfondimento svolto in precedenza.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 77, del 31 maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di *governance* del PNRR e misure di semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'attuazione del Piano stesso.

Osserva anzitutto che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è stato integrato, durante l'esame presso la Camera dei deputati, con sei commi in cui si istituiscono procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno estendere il monitoraggio e la valutazione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche alle riforme previste dal Piano, nonché all'attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr, citato solo al comma 2.

Per quanto riguarda il decreto-legge, questo si compone complessivamente di 123 articoli, di cui 67 sono gli articoli originari e 56 articoli inseriti durante l'esame presso la Camera dei deputati. Il provvedimento è strutturato in due parti: la parte I è relativa alla *governance* del PNRR e la parte II reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa. Entrambe le parti sono, inoltre, suddivise in titoli e capi.

Per quanto riguarda la parte I, sulla *governance* del PNRR, il titolo I reca disposizioni sul "sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR".

In particolare, l'articolo 1 indica la finalità del provvedimento nella diretta attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/241 e a tal fine definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR. In tal senso, il comma 2 dell'articolo 1 rimarca esplicitamente il "preminente interesse nazionale" della "sollecita e puntuale realizzazione degli interventi" previsti nei citati Piani. Il medesimo quadro normativo è finalizzato anche alla realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per il PNRR, che esercita poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi (investimenti e riforme) del PNRR.

La Cabina di regia, inoltre, trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato

attuazione del Piano, nonché - anche su richiesta delle Commissioni parlamentari - ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti. La relazione semestrale è trasmessa anche alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (istituito dal successivo articolo 3).

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dai Ministri e Sottosegretari competenti per materia, in ragione delle specifiche tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Alle sedute della Cabina di regia partecipano, quando sono esaminate questioni di competenza: i Presidenti di singole regioni; il Presidente della Conferenza delle regioni; il Presidente dell'ANCI; il Presidente dell'UPI. Possono, inoltre, essere invitati i soggetti attuatori e i rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituiti dal decreto-legge n. 22 del 2021, svolgono le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia.

Il comma 5 prevede che il Ministro per gli affari regionali svolga, ove necessario, funzioni di coordinamento tra le funzioni statali e le competenze regionali, partecipando alle sedute della Cabina di regia e a quelle del CITD e del CITE.

La Cabina di regia, inoltre, formula indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, della Ragioneria generale (istituito dall'articolo 6).

Infine, il comma 6-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che il Presidente del Consiglio può segnalare singole questioni al Consiglio dei ministri, perché questo stabilisca direttive obbligatorie per la Cabina di regia. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del citato Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nei confronti della Cabina di regia e del Servizio centrale Pnrr della Ragioneria, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Esso è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il partenariato. Per la Segreteria sono stanziati 200.000 di euro per l'anno 2021 e 400.000 euro annui fino al 2026.

L'articolo 4-bis proroga il funzionamento della segreteria dell'Osservatorio sulla disabilità.

L'articolo 5 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con il compito di individuare gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, e di elaborare proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente.

L'articolo 6 istituisce, presso il MEF, il Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo, e che rappresenta il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR. Per la sua costituzione sono stanziati 930.000 euro per il 2021 e 1.859.000 euro annui a decorrere dal 2022.

L'articolo 6-bis prevede il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili.

L'articolo 7 istituisce, presso l'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, della Ragioneria generale), un Ufficio con funzioni di funzioni di *audit* del PNRR ai sensi

dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241.

Il comma 2 dello stesso articolo 7, inoltre, prevede che l'Unità di missione della Ragioneria generale, per l'attuazione di *Next Generation EU*, istituita con l'articolo 1, comma 1050, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), provvede alla valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi, e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.

Lo stesso comma, inoltre, autorizza il MEF all'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Ai sensi del comma 7, la Corte dei conti svolge valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia sull'impiego delle risorse del PNRR, in coordinamento con la Corte dei conti europea, e riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

L'articolo 8 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, individui una struttura, o istituisca una apposita unità di missione, di livello dirigenziale generale, come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso la piattaforma informatica ReGis (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per tali finalità, il Ministero del turismo è autorizzato all'assunzione di 120 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi.

L'articolo 8-*bis* prevede misure per assicurare una più efficace attuazione del programma di Governo. L'articolo 9 stabilisce che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sia effettuata dalle Amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli enti locali, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

L'articolo 10 precisa che per accelerare le procedure di affidamento e l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dalla programmazione nazionale ed europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house*.

L'articolo 11 prevede il supporto di Consip Spa, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti.

L'articolo 11-*bis* prevede disposizioni volte al rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e l'ISTAT.

Il titolo II (articoli 12-16) della parte I, intitolato "Poteri sostituitivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie", prevede all'articolo 12 che, qualora la mancata azione di regioni o enti locali, in qualità di soggetti attuatori, metta a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro competente, attribuisce il potere sostitutivo a un'amministrazione o a un commissario *ad acta*, perché adotti gli atti necessari all'esecuzione dei progetti.

L'articolo 13 disciplina una procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale (comma 1) ovvero da un organo regionale o di un ente locale (comma 2). In tali casi, la Segreteria tecnica (della Presidenza del Consiglio), anche su impulso del Servizio centrale (della Ragioneria generale), propone al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione, rispettivamente, al Consiglio dei ministri, o alla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 14, come già previsto all'articolo 1, estende, agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale

Complementare, l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del PNRR, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa e al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi.

L'articolo 14-*bis* reca disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

L'articolo 15 interviene sulla gestione contabile del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR (introdotto dalla legge di bilancio per il 2021) prevedendo che il giroconto avvenga su un conto aperto presso la Tesoreria statale. Pertanto, non risulta più necessario che il conto destinatario delle risorse, a favore di ciascuna amministrazione titolare dei progetti, sia un conto corrente appositamente istituito. L'articolo 15-*bis* prevede la possibilità di rettifica al rendiconto degli enti locali.

L'articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla prima parte del provvedimento, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021 e a 28.672.000 euro annui fino al 2026.

Con l'articolo 17 inizia la parte II del decreto-legge, recante "Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa".

Il titolo I della parte II riguarda la "Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico".

Esso si apre con il capo I (articoli 17-22) concernente la "Valutazione di impatto ambientale di competenza statale", in cui si estende la Commissione tecnica VIA per il PNIEC anche alle valutazioni relative al PNRR.

Il capo II (articoli 23-24-*bis*) reca disposizioni relative alla "Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale".

Il capo III (articoli 25-27) determina le competenze in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale.

Il capo IV (articolo 28) interviene nella disciplina concernente la valutazione ambientale strategica.

Il capo V (articolo 29) reca "Disposizioni in materia paesaggistica".

Il capo VI (articoli 30-32-*quater*) prevede misure di "Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili".

Il capo VII (articoli 33-33-*ter*) reca "Disposizioni in materia di efficienza energetica".

Il capo VIII (articoli 34-37-*quater*) detta disposizioni per la "Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico".

Il titolo II (articoli 38-43) concerne la "Transizione digitale".

Il titolo III (articoli 44-46) prevede una "Procedura speciale per alcuni progetti PNRR" di particolare complessità o di rilevante impatto.

Il titolo IV (articoli 47-56-*quater*) reca disposizioni in materia di "Contratti pubblici", perseguendo finalità di pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, nonché di semplificazione in materia di appalti rientranti negli investimenti finanziati dal PNRR, dal PNC o dai fondi strutturali dell'Unione europea, compresa la riduzione delle stazioni appaltanti.

Il titolo V (articoli 57-60-*bis*) reca disposizioni di "Semplificazione in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno", nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES), delle aree interne, della perequazione infrastrutturale, e di rafforzamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Il titolo VI (articoli 61-63-*bis*) interviene con "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241", tra cui in materia di potere sostitutivo e di silenzio assenso.

Il titolo VII (articoli 64-67) reca "Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa", tra cui l'istituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, misure di assunzione di personale presso il Ministero dell'università e della ricerca e disposizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture dei trasporti.

Il Presidente relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Ai fini del provvedimento, l'azienda agricola contadina è intesa come attività a conduzione familiare, che favorisce la biodiversità animale e vegetale, la pratica del pascolo, la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, il recupero di terreni abbandonati e la manutenzione idrogeologica, e in cui sono prodotte limitate quantità di beni agricoli e alimentari, con metodologie tradizionali di uso locale, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta. L'iniziativa rientra nell'ambito delle politiche portate avanti dall'UE tramite la politica agricola comune (PAC), la quale combina approcci sociali, economici e ambientali, per la realizzazione di un sistema agricolo sostenibile nell'Unione. La PAC, inoltre, allinea i suoi approcci agli obiettivi perseguiti dal *Green Deal* europeo riguardanti la promozione di un sistema alimentare sostenibile, la protezione della biodiversità attraverso l'abbattimento dell'uso di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici, perseguendo allo stesso tempo la neutralità climatica entro il 2050.

Il provvedimento in esame si compone di 12 articoli e definisce nell'articolo 1 l'oggetto e le finalità delle disposizioni previste, le quali consistono nel sostenere l'agricoltura contadina promuovendo l'agroecologia, contrastando lo spopolamento delle zone rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e lo sfruttamento dei territori agricoli abbandonati e valorizzando il ruolo dell'agricoltore "contadino", nonché quello di "custode", in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine e di agricoltori contadini, specificandone i requisiti soggettivi e oggettivi che devono possedere per essere qualificati tali.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'agricoltura contadina entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'articolo stabilisce che possono essere iscritti a tale Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che rispettano i requisiti descritti nel precedente articolo 2.

L'articolo 4 stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individuino modalità e procedure semplificate in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, nel rispetto dei principi che saranno stabiliti con decreto ministeriale. In particolare, le regioni dovranno stabilire i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali avvalersi della possibilità di deroga alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, prevista dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo le procedure ivi delineate.

L'articolo 5 prevede, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della Politica agricola comune, una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale. L'articolo stabilisce l'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati, il cui ammontare e piano di riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

L'articolo 6 reca le disposizioni inerenti la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica. In particolare, viene data alle regioni,

ai sensi della legge n. 440 del 1978, sull'utilizzazione delle terre incolte, la possibilità di censire i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e di assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 dispone le misure da attuare per la gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili. La disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e ne sia attuata una gestione conservativa in presenza di determinati presupposti.

L'articolo 8 stabilisce la possibilità per i comuni, singolarmente o associati, di incentivare la creazione di unità gestionali, volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo. Tali unità sono costituite in forma di associazioni di proprietari e hanno come finalità il rafforzamento del potenziale produttivo, la conservazione della biodiversità, la tutela ambientale e paesaggistica, la prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, e la razionalizzazione dei fondi agricoli e forestali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, individuata nella giornata dell'11 novembre, specificando che tale Giornata non costituisce giorno festivo.

L'articolo 10 istituisce e disciplina la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, mediante decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 12 stabilisce le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2022.

La relatrice ritiene che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta uno schema di parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2332

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di governance del PNRR e misure di semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'attuazione del Piano stesso;
considerato l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che stabilisce procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Al riguardo, si ritiene opportuna l'estensione del monitoraggio e della valutazione anche alle riforme previste dal Piano, nonché all'attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr, citato solo al comma 2;
considerato il decreto-legge in conversione e, in particolare, il titolo I della parte I, che disciplina il "sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR", strutturato sulle

competenze della Cabina di regia, del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, della Segreteria tecnica e della Struttura di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio, del Servizio centrale presso la Ragioneria generale quale punto di contatto europeo, dell'Ufficio audit presso la Ragioneria generale, e dei soggetti attuatori individuati nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

considerato, inoltre, il titolo II della parte I, intitolato "Poteri sostituitivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie", e la parte II recante "Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa", tra cui, in materia di transizione ecologica e digitale, normativa sui contratti pubblici e interventi nel Mezzogiorno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;
considerate le caratteristiche dell'agricoltura contadina, intesa come attività a conduzione familiare, volta a favorire la biodiversità animale e vegetale, la pratica del pascolo, la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, il recupero di terreni abbandonati e la manutenzione idrogeologica, e in cui sono prodotte limitate quantità di beni agricoli e alimentari, con metodologie tradizionali di uso locale, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta;
considerato, in particolare, che:

- l'articolo 4 stabilisce che le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individuino modalità e procedure semplificate in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, nel rispetto dei principi che saranno stabiliti con decreto ministeriale. In particolare, le regioni dovranno stabilire i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali avvalersi della possibilità di deroga alle prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, prevista dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo le procedure ivi delineate;
- l'articolo 5 individua, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale, con particolare riguardo per le aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2169](#)

Art. 10

10.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del

regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-*sexies*.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 17

17.0.4 (testo 2)

[Cantù](#), [Giammanco](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di effettiva

necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 5.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati

requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato;

d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;

e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 36

36.0.2 (testo 5)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva e razionalizzazione del controllo preventivo)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva e alla razionalizzazione del controllo preventivo.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono dimezzati con riferimento ai controlli sui decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della medesima legge n. 20 del 1994. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura, riportati all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994, sono da intendersi riferiti alle soglie di rilevanza europea determinate con provvedimento della Commissione europea in materia di contratti pubblici. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

4. Le Regioni e gli enti locali possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità anche le eventuali modifiche, soggettive e oggettive, apportate in fase di esecuzione all'originario contratto, di valore pari o superiore al 20 per cento dell'importo del contratto.

5. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4 si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 3.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.25. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 253 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
253ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 19,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [STEFANO](#) comunica che, in riferimento all'Atto Senato n. [2169](#) (Legge europea 2019-2020), la senatrice GIAMMANCO ha presentato la riformulazione 17.0.2 (testo 4), alla quale aggiungono le firme i senatori LOREFICE e RICCIARDI, e che il senatore CANDIANI ha presentato la riformulazione 36.0.2 (testo 6), sottoscritta anche dal senatore LOREFICE e dalla senatrice GIAMMANCO.

Comunica inoltre che, su richiesta del Governo, la votazione dei restanti emendamenti si svolgerà alla ripresa dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2255\)](#) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

[\(146\)](#) DE POLI ed altri. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

[\(227\)](#) Paola BINETTI e DE POLI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare
(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC), relatrice, illustra i disegni di legge nn. 2255, 146 e 227, che recano disposizioni atte a garantire la cura delle malattie rare e il sostegno alla ricerca e alla

produzione dei farmaci orfani, utilizzati per il trattamento di tali malattie. La Commissione di merito, il 23 giugno 2021, ha assunto come testo base il disegno di legge n. 2255 ed è su questo quindi che si concentra l'esame.

L'articolo 1 espone le finalità del disegno di legge che, al fine di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, garantisce: l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare, comprendente i centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee per le malattie rare (ERN).

L'articolo 2 definisce malattie rare le malattie di origine genetica che presentano una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila, comprendendo anche le malattie ultra rare caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila.

L'articolo 3, in conformità con il regolamento (CE) n. 141/2000, definisce "orfano" un farmaco destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la disabilità cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario.

L'articolo 4 riconduce ad un piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato le prestazioni, i trattamenti, i monitoraggi e le terapie farmacologiche già garantiti ai pazienti affetti da malattie rare. L'articolo prevede, inoltre, un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dell'elenco delle malattie rare con annesse prestazioni necessarie, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 reca disposizioni per assicurare assistenza farmaceutica, con immediata disponibilità dei farmaci orfani, ai pazienti affetti da una malattia rara.

L'articolo 6, al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, istituisce il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare con percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, il quale svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

L'articolo 9 prevede che ogni tre anni venga approvato il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale settore. L'articolo prevede, altresì, il riordino della Rete nazionale per le malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee.

L'articolo 10 attribuisce alle regioni il compito di assicurare il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare, al fine di produrre nuove conoscenze, monitorare l'attività e l'uso delle risorse in tale settore.

L'articolo 11 prevede ulteriori risorse per il Fondo nazionale farmaci orfani, pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

L'articolo 12 dispone e disciplina un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, ai soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario,

nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.

L'articolo 13 prevede la promozione del tema delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, mentre l'articolo 14 dispone in merito a periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare.

L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 16 l'applicabilità nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

La Relatrice, quindi, presenta un conferente schema di parere favorevole, in cui propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 ([n. COM\(2021\) 278 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a rendere più efficiente il meccanismo di valutazione e di monitoraggio sulla verifica della corretta applicazione delle norme pertinenti in tutti i campi della legislazione Schengen, già vigente in base al regolamento (UE) n. 1053/2013, al fine di garantire un più elevato livello di fiducia reciproca fra i Paesi e rafforzare così al corretto funzionamento dello spazio Schengen. La proposta prevede, quindi, di abrogare e sostituire il citato regolamento del 2013, che attualmente costituisce la base giuridica del predetto meccanismo di valutazione.

Le instabilità nel vicinato dell'Europa, la crisi dei rifugiati del 2015 e le sue conseguenze, la persistente minaccia terroristica e la pandemia da COVID-19, hanno sottoposto lo spazio Schengen a una forte pressione e indotto alcuni Stati membri a ripristinare controlli di frontiera interni per un periodo prolungato.

Per affrontare le difficoltà dello spazio Schengen, la Presidente della Commissione europea, Von der Leyen, ha presentato, in concomitanza con la proposta di regolamento, anche la comunicazione "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente", che propone un approccio globale per rendere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia più forte e più resiliente di fronte alle sfide e alle minacce future.

Date le difficoltà che hanno caratterizzato lo spazio Schengen negli ultimi anni, il ruolo del meccanismo di valutazione, nella *governance* di Schengen, è stato ritenuto fondamentale ed è perciò importante che esso sia mantenuto a un livello adeguato allo scopo e che esprima pienamente il suo potenziale per potersi adattare ai recenti sviluppi legislativi, affrontare nuove sfide e includere nuovi Stati membri che applicano integralmente o parzialmente l'*acquis* di Schengen.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013, la Commissione europea ha riesaminato il funzionamento del regolamento e ha presentato una relazione e un documento di lavoro il 25 novembre 2020. Tale riesame ha concluso che il meccanismo di valutazione esistente fornisce un

solido quadro per valutare e monitorare l'attuazione dell'*acquis* di Schengen, e consente miglioramenti tangibili riscontrati dal fatto che gli Stati membri stanno attuando adeguatamente l'*acquis* di Schengen e le carenze gravi sono state prontamente affrontate. Tuttavia, sono state riscontrate significative carenze del meccanismo e in particolare nel processo di valutazione e *follow-up*, e nell'attuazione dei piani d'azione, che occupano tempi eccessivamente lunghi. Inoltre, le raccomandazioni del Consiglio non si sono dimostrate uno strumento abbastanza efficiente da assicurare che gli Stati membri agiscano rapidamente, in quanto la natura tecnica del processo non ha generato una pressione politica sufficiente per spingerli a intervenire. Inoltre, il meccanismo non sembra generare abbastanza fiducia tra gli Stati membri, dato che alcuni di essi continuano a prorogare, da cinque anni, controlli alle frontiere interne, malgrado le valutazioni positive nella gestione delle frontiere esterne, della cooperazione di polizia e del sistema d'informazione Schengen, e malgrado la valutazione generale attesti che gli Stati membri stanno attuando adeguatamente l'*acquis* di Schengen.

La proposta in esame intende, quindi, abrogare il precedente regolamento del 2013, sul meccanismo di valutazione, e risolvere i problemi riscontrati dal riesame, con l'obiettivo specifico di: ampliare l'orientamento strategico del meccanismo e garantire un uso più proporzionato dei diversi strumenti di valutazione; abbreviare e semplificare le procedure per rendere il processo più efficace ed efficiente e aumentare il confronto tra Stati membri; ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la cooperazione con istituzioni, organi e organismi dell'Unione; rafforzare la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro dell'*acquis* di Schengen.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 70 del TFUE, il quale attribuisce al Consiglio la specifica competenza di adottare, su proposta della Commissione, misure che stabiliscano le modalità con cui gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, effettuano una valutazione obiettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione da parte delle autorità degli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che l'attuazione carente o la mancanza di attuazione delle norme comuni in uno Stato membro, può ripercuotersi su tutti gli altri e di conseguenza mettere in pericolo lo spazio Schengen. Occorre, pertanto, un monitoraggio a livello dell'UE, sul modo in cui gli Stati membri attuano l'*acquis* di Schengen e il *follow-up*, basato su raccomandazioni concordate e finalizzate al miglioramento del meccanismo già esistente. Inoltre, il confronto tra gli Stati membri, a livello dell'UE, rappresenta una spinta utile ad indurre gli stessi Stati membri a porre rapidamente rimedio alle proprie carenze, specialmente quelle più gravi.

La proposta di regolamento in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto nessuna delle misure delineate va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Inoltre, è previsto che le questioni di portata limitata vengano trattate a livello nazionale, coerentemente con il regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea, il quale incoraggia lo sviluppo di meccanismi nazionali di valutazione e monitoraggio sul funzionamento dello spazio Schengen con riguardo alla gestione europea integrata delle frontiere.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che, ad oggi, non risulta pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e

del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 267)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1160, che modifica due direttive in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, al fine di rimuovere gli ostacoli normativi che limitano l'operatività degli organismi tra i diversi Stati dell'Unione europea. Inoltre, lo schema di decreto provvede anche ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, che modifica tre regolamenti rispettivamente in materia di *venture capital* (capitale di rischio), di fondi europei per l'imprenditoria sociale e documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

La direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 2019/1156 si inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018. Tale Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo. Infatti, nonostante gli sforzi compiuti, il mercato UE dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato su base nazionale: il 70 per cento delle attività è gestito da fondi registrati esclusivamente per la vendita nel mercato nazionale, mentre soltanto il 37 per cento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e circa il 3 per cento dei fondi di investimento alternativi (FIA) sono registrati per la vendita in più di tre Stati membri.

La direttiva ha l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento rendendola meno costosa e riducendo gli attuali ostacoli normativi, consentendo ai gestori di distribuire e in alcuni casi di gestire i propri fondi sul territorio europeo, pur garantendo la tutela degli investitori.

Il regolamento (UE) 2019/1156, emanato congiuntamente alla direttiva, mira a rafforzare ulteriormente i principi applicabili alle comunicazioni di *marketing*, per estenderne l'applicazione ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), assicurando in tal modo un livello elevato di tutela degli investitori a prescindere dalla categoria.

Per quanto riguarda i termini di applicazione e recepimento, il regolamento (UE) 2019/1156, è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali a decorrere dal 1° agosto 2019, fatta eccezione per l'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, in materia di requisiti per la comunicazione di *marketing*, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, in tema di pubblicazione delle informazioni sui siti web delle autorità competenti, e per gli articoli 15 e 16, in tema di "pre-commercializzazione", per i quali è prevista l'applicazione a partire dal 2 agosto 2021. La medesima data del 2 agosto è prevista dalla direttiva (UE) 2019/1160, come termine per il suo recepimento.

Per quanto riguarda la delega legislativa, il termine per la sua scadenza è stabilito al prossimo 8 novembre 2021. Infatti, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Tuttavia, ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento scada entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge di delegazione europea - come per la direttiva in esame - il Governo deve provvedere al recepimento entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, ovvero entro il prossimo 8 agosto 2021, a cui si aggiungono ulteriori tre mesi di delega, poiché il termine per il parere parlamentare, di 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto alle Camere, scadrà successivamente a tale data.

Nell'esercizio della delega legislativa, il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i criteri specifici di delega, stabiliti all'articolo 13 della legge di delegazione europea 2019-2020, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2019/1156. Si tratta di 15 criteri specifici, in cui si stabiliscono indicazioni circa il riparto di competenze tra Consob e Banca d'Italia e la previsione del ricorso alla disciplina secondaria di tali enti.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 7 articoli, di cui l'articolo 1 modifica le disposizioni comuni del TUF, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (decreto legislativo n. 58 del 1998), allo scopo di individuare le autorità nazionali competenti all'attuazione delle norme sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

L'articolo 2 contiene le modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari (Parte II del TUF), con particolare riferimento all'operatività transfrontaliera delle Società di gestione del risparmio (SGR) e alla commercializzazione di quote o di azioni di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) dell'UE, di Fondi di investimento alternativi (FIA) riservati e non riservati. Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, le procedure relative alla cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni e la fase di "pre-commercializzazione", che consiste nella fornitura diretta o indiretta di informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento ai potenziali investitori professionali.

L'articolo 3 reca le norme di coordinamento con le altre disposizioni vigenti, riguardanti la disciplina degli emittenti, al fine di assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria, come previsto dal criterio di cui alla lettera p) dell'articolo 13 della legge di delegazione.

L'articolo 4 apporta modifiche al sistema sanzionatorio del TUF, allo scopo di attribuire alla Consob il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

L'articolo 5 reca interventi di coordinamento che riguardano, tra l'altro, la disciplina del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

L'articolo 6 dispone che l'adeguamento dei regolamenti della Consob e della Banca d'Italia alle norme in commento avvenga entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2255, 146 E 227

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2255, assunto come testo base dalla Commissione di merito, il 23 giugno 2021, nell'esame congiunto con i disegni di legge nn. 146 e 227, e recante disposizioni atte a garantire la cura delle malattie rare ed il sostegno alla ricerca e alla produzione dei farmaci orfani, utilizzati per il trattamento di tali malattie;

rilevato che, per quanto concerne gli ambiti di competenza:

- le malattie rare sono state identificate dall'Unione europea, per le loro peculiarità, come materia sanitaria in cui è necessaria la promozione di azioni comuni per la condivisione delle conoscenze e per riunire risorse frammentate tra gli Stati membri, incentivando la collaborazione anche in ottica transnazionale;

- diversi sono stati gli interventi europei in questa area a partire dal 1999, con la decisione n. 1295/1999/CE con cui è stato adottato un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare, il regolamento (CE) n. 141/2000 sui medicinali orfani, i programmi comunitari nel settore della salute per gli anni 2003-2008, 2008-2013 e 2014-2020, che hanno stanziato risorse, anche per le malattie rare, volte a finanziare progetti e azioni dirette alla promozione della salute e al miglioramento del sistema di sanità pubblica;
 - da ultimo, il quarto programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (*EU4Health*), approvato con il regolamento (UE) n. 2021/522, richiama le reti di riferimento europee (*European Reference Networks - ERN*), istituite a norma della direttiva 2011/24/UE, quali reti virtuali dei prestatori di assistenza sanitaria in tutta Europa con il compito di favorire la discussione sulle malattie rare o complesse che richiedono cure altamente specializzate e conoscenze e risorse concentrate. Poiché le ERN possono migliorare l'accesso alle diagnosi e la prestazione di assistenza sanitaria di qualità ai pazienti con patologie rare e possono fungere da punti nevralgici per la formazione e la ricerca in campo medico e la diffusione delle informazioni, il programma dovrebbe contribuire a potenziare le attività di rete attraverso le ERN e altre reti transnazionali (considerando n. 33);
 - tra gli obiettivi specifici del programma *EU4Health* 2021-2027, l'articolo 4, lettera i), prevede l'integrazione del lavoro tra gli Stati membri e, in particolare, tra i rispettivi sistemi sanitari, anche per quanto riguarda il rafforzamento e il potenziamento delle attività di rete attraverso le ERN e altre reti transnazionali, anche in relazione alle malattie diverse dalle malattie rare, al fine di aumentare la copertura dei pazienti e migliorare la risposta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili complesse e a bassa prevalenza;
 - a tale obiettivo specifico del programma corrisponde l'azione contenuta nel punto 9, lettera f), dell'allegato I. Tale azione è volta al sostegno alla creazione di nuove ERN per coprire le malattie rare, complesse e a bassa prevalenza, se del caso, e al sostegno alla collaborazione tra le ERN affinché venga data risposta alle esigenze multisistemiche derivanti dalle malattie rare e a bassa prevalenza, nonché per favorire la creazione di un collegamento in rete trasversale tra le diverse specialità e discipline;
- ricordato che l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2021/522 ammette al finanziamento del programma *EU4Health* solo le azioni che attuano gli obiettivi elencati agli articoli 3 e 4, con riferimento in particolare alle azioni stabilite nell'allegato I;
- valutato che il provvedimento in esame non presenta profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (*EU4Health*), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma.

1.3.2.1.26. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 255 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021

255ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il PRESIDENTE ricorda che le senatrici Garavini e Ginetti hanno presentato l'interrogazione n. 3-02450 sull'uso della lingua italiana nelle sedi procedurali delle Istituzioni europee e dà la parola al sottosegretario Amendola per lo svolgimento della risposta orale.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ringraziato le senatrici Garavini e Ginetti, ricorda che il Governo italiano adotta da anni una posizione molto netta a difesa della diversità linguistica nell'Unione europea e a sostegno del ruolo della lingua italiana e la sua diffusione a Bruxelles. Su questo terreno è nota la nostra ostilità all'imposizione di un "trilinguismo" *de facto* (inglese-francese-tedesco), cui continuiamo ad opporci con un'attiva e costante opera di sensibilizzazione a livello diplomatico e - ove necessario - giudiziario nelle sedi competenti.

La strategia a difesa dell'italiano in sede UE comporta ogni anno un importante investimento finanziario per il tramite del contributo versato dall'Italia al bilancio UE per le spese di interpretariato. Il contributo - rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni nonostante le politiche di austerità e la crisi economica - consente di mantenere l'italiano lingua viva e adoperata nel corso delle riunioni dei comitati tecnici della galassia decisionale brussellese, con indubbio vantaggio per una migliore articolazione e difesa degli interessi negoziali.

La nostra azione viene svolta ad ogni livello, a Bruxelles e nelle Capitali, in stretto coordinamento con la Spagna, in maniera costante e incisiva. È un'attività per sua natura poco visibile, ma ha ottenuto successi non scontati.

Fra questi, vi è la modalità di svolgimento della fase preselettiva dei concorsi dell'UE gestiti dall'EPSO (*European Personnel Selection Office*), relativamente ai quali, in alcune occasioni, è stato adottato il pentalinguismo in luogo del tradizionale trilinguismo.

L'Italia ha presentato sistematicamente ricorso alla Corte di Giustizia UE contro il tentativo di limitare le lingue di svolgimento delle prove all'inglese, al francese e al tedesco nella parte più importante della procedura.

Il Tribunale e la Corte di Giustizia, in una serie di sentenze che definiscono un *corpus* giurisprudenziale ormai coeso, inaugurato dalla sentenza della Corte del 27 novembre 2012 (causa C-566/10), hanno accolto le fondate motivazioni italiane, imponendo alla Commissione europea e a EPSO il ripensamento delle modalità organizzative del concorso.

Tale favorevole orientamento è stato ancora di recente confermato da due sentenze dello scorso mese di giugno, con le quali il Tribunale dell'Unione europea ha annullato altrettanti bandi in ragione della ritenuta sussistenza di una discriminazione basata sulla lingua.

Ugualmente il trilinguismo è stato superato nei Consigli informali, ove l'italiano è sempre interpretato. Riguardo al ruolo della lingua inglese, pur essendo comprensibile che in alcuni contesti di lavoro si utilizzi una sola lingua veicolare, il regolamento n. 1/1958 è molto chiaro a tal proposito e tutte le lingue ufficiali dell'Unione hanno pari dignità.

Il Sottosegretario assicura, quindi, che la difesa dell'italiano continuerà a rimanere una costante dell'azione diplomatica italiana a Bruxelles e ricorda che il 19 aprile è stata inaugurata la piattaforma digitale multilingue alla base della Conferenza sul futuro dell'Europa, per cui è stata garantita l'accessibilità in tutte le lingue dell'Unione, incluso l'italiano.

Interviene la senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) in replica, esprimendo apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrata dal Governo in merito al ruolo della lingua italiana nelle Istituzioni europee e auspica l'ulteriore perseguimento del più ampio riconoscimento dell'italiano nelle sedi procedurali, in attuazione del principio del multilinguismo.

Segnala, infine, l'importanza della pubblicazione di tutti i concorsi europei in tutte le lingue compreso l'italiano e dell'opportunità di aumentare gli stanziamenti per il servizio di interpretariato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura di sindacato ispettivo.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 10, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva.

Ricorda, quindi, che la 14ª Commissione ha approfondito l'esame la proposta di direttiva, svolgendo le audizioni, il 25 maggio 2021, di rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Ricorda, inoltre, la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa legislativa conforme all'interesse nazionale, e che l'11ª Commissione del Senato ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione favorevole, in cui si segnala

la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie idonee a evitare discriminazioni sul piano della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento ipotetico, e in cui si auspica di abbassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente normativa nazionale) la soglia del numero dei lavoratori oltre la quale è previsto l'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne.

Al riguardo, il Relatore dà conto della risposta della Commissione europea, del 16 agosto 2021, alla predetta risoluzione, in cui si chiariscono le motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle osservazioni dell'11ª Commissione e assicurando che tale risoluzione farà parte delle note informative nell'ambito dei negoziati in corso tra i colegislatori e la Commissione ai fini dell'approvazione della proposta.

Ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva COM(2021) 93, e di segnalare che è attualmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di parità retributiva (AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva, in linea con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.

Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione favorevole del Governo sullo schema di risoluzione.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di interventi e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea ([n. 765](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 51)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, presenta uno schema di risoluzione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in titolo, ricordando che esso ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro. In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali.

Al riguardo ricorda che, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste. A tal fine, la Commissione ha svolto le audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, l'8 giugno 2021.

Evidenziando, quindi, le argomentazioni di merito, emerse dai lavori di approfondimento,

relativamente all'opportunità dell'esclusione dal territorio doganale europeo del Punto franco di Trieste, attualmente inquadrato nel regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, propone di esprimere la necessità che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi. A tal fine, propone inoltre di disporre che la risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione favorevole del Governo sullo schema di risoluzione, ritenendo che la proposta di modifica del all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata a mutare l'attuale *status* doganale del Porto Libero di Trieste da "regime di zona franca europea" a quello di "luogo escluso dal territorio doganale dell'UE", appare in linea con l'Allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, in cui si contempla la creazione del Libero Porto di Trieste, sottoposto alle autorità del Libero Territorio di Trieste e caratterizzato da un peculiare regime di libera circolazione di merci e servizi senza il pagamento di oneri doganali (extradoganalità).

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di interventi e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e che contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.

Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.

Per quanto riguarda le disposizioni volte alla deflazione e accelerazione del processo penale, l'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare.

L'articolo 1, comma 10, detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.

L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento.

L'articolo 1, comma 12, delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni dall'articolo 1, comma 13, riguardanti sia il giudizio di appello che quello in Cassazione.

Finalità deflattive del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge, che delega il Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di applicazione della procedibilità a querela.

Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall'articolo 1, commi 21 e 22, del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.

Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale.

Infine, l'articolo 1, comma 23, prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni.

Il provvedimento promuove anche la finalità della digitalizzazione del processo penale e, più in generale, l'impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio.

A tal fine, l'articolo 1, comma 5, reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico.

L'articolo 1, comma 8, delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.

A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, commi 18-19, prevede l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.

L'articolo 2, commi 20-21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.

Ulteriori principi di delega sono finalizzati alla necessità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive.

Va in questa direzione l'articolo 1, comma 6, che reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato.

L'articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo.

L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

L'articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

L'articolo 2, comma 14, estende l'obbligo di comunicazione anche al difensore delle dichiarazioni e richieste, dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa.

L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso). Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La riforma penale in esame, con l'articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale.

In particolare, si conferma la regola, introdotta con la legge n. 3 del 2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6, introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'articolo 344-*bis* si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Tuttavia, i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede secondo una disciplina differenziata per tipologia di reato.

Infine, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali.

In particolare, l'articolo 1, comma 14, delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17, interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirla effettivamente.

L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale.

Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'implementazione della riforma con riferimento all'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale (articolo 2, commi 16-17) e con riferimento alla disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello (articolo 1, commi 26-28).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCIARDI** (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il decreto in conversione si compone di tre capi: il Capo I (articoli 1-23), recante norme in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, è volto a fornire a tutte le imprese commerciali e agricole, indipendentemente dalle dimensioni, nuovi strumenti per prevenire o affrontare situazioni di crisi; il Capo II (articoli 24-26) reca norme in materia di giustizia; il Capo III (articolo 27) reca disposizioni transitorie.

In particolare, l'articolo 1 differisce al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi

d'impresa, attualmente fissata al 1° settembre 2021; mentre per ciò che concerne il Titolo II del Codice stesso, in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è prevista l'entrata in vigore il 31 dicembre 2023. Ciò in quanto, negli articoli successivi del provvedimento in oggetto, sono previste nuove misure di gestione delle crisi, ritenute più adatte a fronteggiare la congiuntura economica causata dalla pandemia.

L'articolo 2 introduce lo strumento denominato "composizione negoziata della crisi d'impresa", attivabile su richiesta dell'imprenditore commerciale o agricolo in situazione di potenziale crisi o insolvenza. L'imprenditore può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto che agevola le trattative tra imprenditore, creditori e eventuali altri soggetti.

Gli articoli 3 e 4 definiscono la procedura di nomina e i requisiti dell'esperto, i cui elenchi sono tenuti dalle camere di commercio di ciascun capoluogo di regione. Si tratta, fra l'altro, di dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro che hanno svolto attività nel campo delle ristrutturazioni aziendali e di crisi d'impresa. L'esperto è tenuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

L'articolo 5 regola l'accesso alla composizione negoziata e il funzionamento. L'istanza di nomina dell'esperto viene presentata tramite una apposita piattaforma telematica; l'imprenditore deve indicare determinati dati contabili che forniscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. L'esperto nominato, una volta accettato l'incarico, convoca l'imprenditore e verifica le prospettive di risanamento; ove ritenga sussistere concrete possibilità di risanamento, l'esperto incontra le altre parti interessate, prospettando possibili strategie. L'incarico dell'esperto si considera concluso qualora entro 180 giorni non siano state individuate soluzioni adeguate.

L'articolo 6 regola la possibilità per l'imprenditore di chiedere misure protettive del patrimonio con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza; dalle misure protettive sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori.

L'articolo 7 reca disposizioni sul procedimento, di carattere giudiziale, relativo alle misure protettive e cautelari. Detto procedimento è caratterizzato da una particolare celerità, in quanto si inserisce all'interno del percorso negoziale della durata massima di 180 giorni.

L'articolo 8 prevede che l'attivazione della composizione negoziata della crisi di impresa comporti la sospensione degli obblighi previsti dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile.

L'articolo 9 prevede che con l'attivazione della composizione negoziata l'imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

L'articolo 10 reca norme specifiche sulle autorizzazioni del tribunale durante la procedura negoziata, con riferimento ai finanziamenti prededucibili e alla cessione di impresa; il successivo articolo 12 regola la conservazione degli effetti di tali atti autorizzati.

L'articolo 11 reca norme concernenti i possibili sbocchi della composizione negoziata, fra i quali contratti con i creditori, convenzione di moratoria, piano di risanamento, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come regolato al successivo articolo 18, procedure fallimentari.

L'articolo 13 è volto a rendere accessibile la composizione negoziata a gruppi di imprese.

L'articolo 14 prevede misure premiali di natura fiscale connesse al ricorso alla composizione negoziata, in continuità con alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa.

L'articolo 15 dispone che l'organo di controllo societario segnali all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per fare ricorso alla composizione negoziata.

L'articolo 16 reca norme di dettaglio sul compenso dell'esperto, che è a carico dell'imprenditore.

L'articolo 17 consente l'accesso alla composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

L'articolo 18 istituisce la nuova procedura del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, quale possibile esito della composizione negoziata, in alternativa agli strumenti previsti dalla legge fallimentare; il successivo articolo 19 detta la conseguente disciplina di liquidazione del patrimonio.

Gli articoli da 20 a 23 introducono modifiche alla legge fallimentare, al fine di favorire strumenti

alternativi al fallimento.

Per quanto riguarda le norme in materia di giustizia, l'articolo 24 prevede l'aumento di 20 unità del personale della magistratura ordinaria al fine di far fronte all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE per l'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

L'articolo 25 reca misure in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso una modifica alla c.d. "legge Pinto" (legge n. 89 del 2001).

L'articolo 26 reca disposizioni per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.

L'articolo 27 reca una disposizione transitoria che differisce al 15 novembre 2021 l'entrata in vigore di alcune norme (articolo 2; articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9; articoli da 4 a 19), al fine di consentire la realizzazione della piattaforma, la formazione dell'elenco e la formazione degli esperti prima dell'entrata in vigore dell'istituto della composizione negoziata.

Il senatore Simone BOSSI chiede delucidazioni in merito ai costi relativi all'assunzione delle 20 unità per la Procura europea, nonché in merito alle modalità di selezione di tali unità di personale.

La relatrice RICCIARDI si riserva di svolgere un approfondimento sui dettagli relativi alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ([n. 271](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi mediante mezzi di pagamento diversi dai contanti, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

La Relatrice ricorda anzitutto che la direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, facilita la prevenzione di detti reati, nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime. La direttiva è stata adottata in base all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che fonda la competenza dell'Unione a legiferare in materia di «definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave», tra cui la «contraffazione dei mezzi di pagamento».

Lo schema di decreto in esame si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 2 apporta le modifiche al codice penale conseguenti alle previsioni della direttiva. Si tratta in particolare di modifiche all'articolo 493-*ter* che, oltre alla punibilità delle condotte illecite che hanno ad oggetto carte di credito o di pagamento ovvero di altri documenti che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, punirà anche le condotte aventi ad oggetto «strumenti di pagamento immateriali». Si introduce nel codice penale anche un nuovo articolo 493-*quater*, che punirà la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Infine, si prevede un aggravamento di pena per il reato di frode informatica di cui all'articolo 640-*ter* del codice penale nel caso in cui la condotta illecita «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta

virtuale».

L'articolo 3 attua la direttiva nella parte in cui richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche e modifica conseguentemente il decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca annualmente alla Commissione europea informazioni e dati statistici concernenti l'attuazione della direttiva.

L'articolo 5 individua il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame congiunto del disegno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le riformulazioni 17.0.2 (testo 4) e 36.0.2 (testo 6), già presentate nella seduta del 3 agosto 2021, sono pubblicate in allegato al resoconto di seduta e che sono state presentate le riformulazioni 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), anch'esse pubblicate in allegato al resoconto.

Infine, comunica che la senatrice Garavini ha ritirato gli emendamenti 4.0.4 (testo 2) e 30.0.1 (testo 3), trasformandoli rispettivamente negli ordini del giorno G/2169/7/14 e G/2169/8/14, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 14, è anticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,
n. 10) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,
considerato che:

- la proposta di direttiva COM(2021) 93 mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva;
 - in tal senso, nonostante l'esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia della parità retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE, tanto che il divario retributivo di genere nell'Unione continua ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla mancanza di un'adeguata trasparenza retributiva;
 - la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152) il suo impegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il problema dell'inadeguata applicazione pratica del diritto alla parità retributiva, dovuta, in particolare, alla mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, alla mancanza di certezza giuridica sul concetto di "lavoro di pari valore" e alla presenza di ostacoli procedurali per un'adeguata tutela giurisdizionale; valutata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa legislativa conforme all'interesse nazionale, valutando che le misure contenute nella proposta, volte a una maggiore trasparenza retributiva, non comportano oneri significativi per le imprese e al contempo consentono una maggiore capacità delle imprese di trattenere i lavoratori dipendenti e una maggiore produttività e redditività economica. Secondo il Governo, la società nel suo insieme trarrà beneficio da una maggiore parità retributiva, poiché da essa deriva una migliore allocazione e un miglior utilizzo delle risorse, una riduzione delle disuguaglianze e un rafforzamento dello sviluppo economico sostenibile;
- rilevato che:
- 22 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea risultano avere in esame o esaminato la proposta, senza che siano state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
 - per quanto riguarda il Senato italiano, la 14ª Commissione ha esaminato la proposta di direttiva e ha sentito in audizione, il 25 maggio 2021, i rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL, UIL e Confindustria;
 - l'11ª Commissione (Lavoro) del Senato ha svolto un lavoro di esame e di approfondimento sulla proposta, e ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione - trasmessa al Governo e alle Istituzioni europee - in cui si esprime un posizione favorevole e in cui si segnala la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie idonee a evitare discriminazioni sul piano della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento ipotetico, e in cui si auspica di

abbassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente normativa nazionale) la soglia del numero dei lavoratori oltre la quale è previsto l'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne;

- la Commissione europea ha risposto, in data 16 agosto 2021, alla predetta risoluzione, chiarendo le motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle osservazioni dell'11ª Commissione e assicurando che tale risoluzione farà parte delle note informative nell'ambito dei negoziati in corso tra i colegislatori e la Commissione ai fini dell'approvazione della proposta;

ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva COM(2021) 93;

segnala, infine, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di parità retributiva (AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva, in linea con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 765
(Doc. XXIV, n. 51)**

La Commissione,

premessi che:

- l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla 14ª Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro;

- in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

- anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste;

- tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, svolte l'8 giugno 2021;

considerato che:

- l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, delinea i confini del territorio doganale dell'UE, in cui vi rientra "il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno", in seguito alla modifica apportata dal regolamento (UE) 2019/474 che ha abrogato l'eccezione del comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

- l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

- l'articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l'esclusione dal codice doganale dell'Unione di quei territori già regolati doganalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

- in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con patente dell'Imperatore Carlo VI D'Asburgo, trae origine, nel suo *status* attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si dispone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco doganale (Allegato VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 351 del TFUE, che consente l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione;

- lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di Trieste era, peraltro, già stato riconosciuto dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, in base all'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vigente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comunitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, secondo cui: "Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'articolo 234 del Trattato, che: Il porto franco di Trieste è stato istituito dall'allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;

rilevato che l'eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esenzione dal dazio e dall'IVA, e quindi la produzione di beni con origine "europea" o "*made in Italy*", in base alla regola doganale del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo sviluppo dell'economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per l'intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l'area dell'Europa centrale;

rilevato, inoltre, che:

- il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell'Unione europea, né minori dazi o IVA all'importazione per lo Stato, in quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio unionale nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all'ottenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse destinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

- qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territorio doganale dell'Unione europea, le materie prime immesse in produzione o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di altri prodotti importati da Paesi terzi, così come il prodotto finito di una lavorazione effettuata sul territorio doganale unionale con perfezionamento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del

dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)

G/2169/7/14 [già em. 4.0.4 (testo 2)]

[Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

G/2169/8/14 [già em. 30.0.1 (testo 3)]

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

Art. 17

17.0.2 (testo 5)

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Sbrollini](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle

registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5^{septies} del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5^{septies} del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41^{bis} della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione

obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di

rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.2 (testo 4)

[Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 5, i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziolate dall'articolo 5-

septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle

relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 8 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.4 (testo 3)

[Cantù](#), [Giammanco](#), [Sbrollini](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Simone Bossi](#)

Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai

sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocatione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque

adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 36

36.0.2 (testo 6)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Gallone](#), [Lorefice](#), [Giammanco](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziolate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziolate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.27. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 256 (ant.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
256ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame congiunto del disegno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione procede all'esame dei due ordini del giorno presentati nella precedente seduta, G/2169/7/14 e G/2169/8/14, su cui il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti gli ordini del giorno, che con distinte votazioni sono approvati.

Sull'emendamento 3.1 (testo 2), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole relativamente al capoverso "1-bis" e contrario al capoverso "1-ter".

Posto, pertanto, in votazione per parti separate, la Commissione approva il capoverso "1-bis" e conviene di accantonare il capoverso "1-ter".

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 10.0.1 (testo 3).

Gli emendamenti 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 5), 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 3) restano accantonati.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) sottoscrive gli emendamenti 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17, interviene il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) per chiedere che il Governo fornisca formalmente una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario AMENDOLA rassicura sull'interlocuzione già in corso con il Ministero dell'economia e delle finanze, ritenendo inoltre possibile l'eventuale ricorso ai fondi relativi al PNRR.

Sul tema della relazione tecnica relativa ai profili finanziari degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) ricorda la sua intenzione di sollevare formalmente la problematica, ritenendo la prassi, di fatto, talvolta lesiva delle prerogative dei parlamentari nella fase emendativa.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara disponibile, qualora la posizione ostativa del Governo sulla copertura finanziaria dovesse permanere, a trasformare gli emendamenti relativi alla videosorveglianza in un ordine del giorno complessivo, sottoscritto da tutti i Gruppi, con il preciso impegno del Governo di provvedere all'approvazione delle misure legislative, entro il 31 dicembre 2021, anche attraverso la legge di bilancio.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la disponibilità del suo Gruppo ad aderire all'ipotesi testé prospettata della senatrice Giammanco.

Sull'emendamento 34.0.3, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole, suggerendo di sostituire la parola "presenta" con le parole "può presentare".

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) accoglie il suggerimento, riformulando l'emendamento 34.0.3 in tal senso.

Posto, quindi, ai voti, è approvato l'emendamento 34.0.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

L'emendamento 36.0.2 (testo 6) è accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi approvato l'emendamento 36.0.3 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 9 settembre, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2169](#)

Art. 34

34.0.3 (testo 2)

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Giannuzzi](#)

Accolto

*Dopo l'**articolo 34**, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7."»

1.3.2.1.28. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 259 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
259ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame congiunto del disegno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge europea 2019-2020. Approvata relazione sui *Doc. LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente [STEFANO](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso, il 15 settembre scorso, un

ulteriore parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 2169. Comunica inoltre che la senatrice Giammanco ha trasformato l'emendamento 17.0.2 (testo 5) nell'ordine del giorno G/2169/9/14 e ha ritirato l'emendamento 17.0.3 (testo 2), mentre la senatrice Cantù ha trasformato l'emendamento 17.0.4 (testo 3) nell'ordine del giorno G/2169/10/14. Entrambi gli ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Si passa quindi all'esame dei due nuovi ordini del giorno e dei restanti emendamenti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno G/2169/9/14 e G/2169/10/14.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che l'ordine del giorno G/2169/9/14 riprende il contenuto dell'emendamento 17.0.2 (testo 5), identico all'emendamento 17.0.4 (testo 3), su cui era maturato un ampio consenso tra tutte le forze politiche della maggioranza di Governo. Su tali emendamenti tuttavia, anche nelle formulazioni precedenti, sono state sollevate alcune perplessità sulla copertura finanziaria. Insiste pertanto sulla votazione dell'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/2169/9/14.

La Commissione approva.

Su richiesta del senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) è posto ai voti anche l'ordine del giorno G/2169/10/14, che risulta approvato.

Si passa all'esame della seconda parte dell'emendamento 3.1 (testo 2), su cui il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il sottosegretario AMENDOLA, con riferimento alla prima parte dell'emendamento 3.1 (testo 2), in materia di incompatibilità per l'esercizio di agente immobiliare, dà conto di una revisione della posizione già espressa dal Governo. Risulta, infatti, che sul tema pende la procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare, con riferimento agli agenti immobiliari, la Commissione ha rilevato che l'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, nella versione attualmente vigente, già limita in modo eccessivo e non proporzionato l'attività di agente immobiliare. In tale contesto, l'introduzione, mediante la prima parte dell'emendamento, di un'ulteriore ipotesi di incompatibilità e, quindi, limitando ulteriormente l'esercizio della professione di agente immobiliare, rischia di aggravare la procedura di infrazione. Al fine di scongiurare tale rischio, preannuncia che, con l'accordo del Relatore, il Governo si renderà promotore, durante l'esame in Assemblea, di un emendamento idoneo a superare le criticità evidenziate, o comunque esprimerà parere favorevole su eventuali emendamenti del medesimo tenore che dovessero essere presentati per via parlamentare.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 3.1 (testo 2), ribadisce il parere contrario in quanto, con l'esclusione delle società di capitali dalla possibilità di esercitare l'attività odontoiatrica, come ora consentito dall'articolo 1, comma 153, della legge 24 luglio 1985 n. 409, si introdurrebbe una limitazione non giustificata alla concorrenza e al principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione.

I senatori [FAZZOLARI](#) (*FdI*), [BOTTO](#) (*Misto*) e [PIRRO](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) prende atto del cambio di posizione del Governo sulla prima parte

dell'emendamento, e sottolinea che allo stato attuale - su questo aspetto - non sussistono procedure di infrazione e che la proposta andrebbe a evitare conflitti di interesse tra i ruoli di agente e di finanziatore.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, evidenzia che la finalità è quella della tutela del consumatore, in linea con la costante attenzione del Movimento 5 Stelle a mantenere il settore della salute il più possibile libero da logiche di profitto.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ricorda che il suo Gruppo assicura libertà nell'esprimere la posizione in riferimento a linee di *policy* diverse, l'una a tutela della concorrenza, l'altra dell'occupazione. In ogni caso, qualora l'emendamento fosse approvato, il suo Gruppo si farà promotore di una norma transitoria, volta a salvaguardare l'esistente situazione occupazionale delle società di capitali che attualmente esercitano l'attività odontoiatrica in forma societaria. Ritiene inoltre che il tema potrebbe essere affrontato in modo complessivo e compiuto nell'ambito del prossimo provvedimento sulla concorrenza.

Il sottosegretario AMENDOLA esprime comprensione per le ragioni esposte dal senatore Lorefice, ritenendolo un tema importante da approfondire. Ribadisce, tuttavia, che il suo mandato è quello di evitare l'aggravarsi della situazione italiana rispetto alle procedure di infrazione con l'Unione europea. Condivide, infine, che la sede più idonea per trattare il tema sia quella del prossimo provvedimento sulla concorrenza.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene che la fattispecie sia analoga a quella di altre professioni, che invece hanno già queste forme di tutela, e insiste per mettere una sorta di paletto, salvo poi riprendere il tema in modo complessivo nel provvedimento sulla concorrenza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene opportuno ricordare che, in tema di salute, gli Stati membri non sono limitati dal diritto dell'Unione.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione respinge.

Sull'emendamento 17.0.1 (testo 3), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC) ritiene di non ritirare l'emendamento, che rappresenta la versione originaria della sua proposta, finalizzata solo a sbloccare le risorse già stanziare con il decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) per la videosorveglianza. Riguardo al parere contrario ex articolo 81, ricorda che la relazione tecnica del MEF della scorsa primavera riteneva le misure relative alla mera installazione delle telecamere pienamente coperte dal punto di vista finanziario. Reputa quindi non comprensibile la contrarietà della Commissione bilancio,

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) ritira la sua firma dall'emendamento 17.0.1 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) pone ai voti l'emendamento 17.0.1 (testo 3).

Non risultando chiaro l'esito della votazione, su richiesta del senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) indice nuovamente la votazione.

Risultando i senatori a favore equivalenti ai senatori contrari, l'emendamento non è approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 36.0.2 (testo 6) è approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, il [PRESIDENTE](#) preannuncia una possibile iniziativa, durante l'esame in Assemblea, di riformulazione dell'emendamento 1.0.1, sui veicoli immatricolati all'estero, a tutela dei residenti italiani che lavorano a San Marino.

Similmente, il sottosegretario AMENDOLA preannuncia la presentazione in Aula di due emendamenti volti a evitare procedure di infrazione, in materia di pubblicità nel settore sanitario e in materia di normativa antiriciclaggio.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

Si passa quindi al voto sulla relazione del senatore Candiani sulle due Relazioni Consuntiva 2020 e Programmatica 2021.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione predisposto dal Relatore sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2020 (*Doc. LXXXVII*, n. 4) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2021 (*Doc. LXXXVI*, n. 4).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ([n. 280](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella seduta precedente.

Ricorda, in particolare, l'urgenza del provvedimento, considerato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/633 è scaduto il 1° maggio 2021 e che la Commissione europea ha, pertanto, aperto la procedura di infrazione n. 2021/0267 per mancato recepimento nei termini previsti.

Ritiene infine opportuno segnalare alla Commissione di merito che, con riferimento all'articolo 10, comma 7, va verificata l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato anche un tetto del 10 per cento.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ([n. 282](#))
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTO](#) (*Misto*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

Il termine per il recepimento è fissato dalla stessa direttiva al 17 dicembre 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 17 novembre 2021. La delega non prevede criteri direttivi specifici e pertanto si applicano unicamente i criteri generali di cui all'articolo 32 della citata legge n. 234.

Le principali novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1936, mediante modifiche alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, riguardano anzitutto l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN, nonché a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane, completato mediante fondi dell'UE.

Si prevede, inoltre una modifica dell'attività di "ispezione di sicurezza stradale", al fine di chiarire la natura mirata di questa procedura e di differenziarla dalla nuova procedura di "valutazione delle strade a livello di rete", che va a sostituire l'attuale metodo della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti.

La direttiva introduce, poi, un criterio di consequenzialità logica tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa, e si introduce la nuova attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie, le quali sono oggetto della direttiva 2004/54/CE.

Si stabilisce la nuova definizione di "utenti della strada vulnerabili", quali in particolare ciclisti, pedoni e motociclisti, che hanno costituito, nel 2017, il 47% delle vittime di incidenti stradali nell'UE e che pertanto richiedono una particolare attenzione nell'applicazione delle procedure previste dalla direttiva.

Sono previste nuove attività sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale al fine di una migliore riconoscibilità sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida.

Infine, la direttiva stabilisce che gli Stati membri presentino relazioni quinquennali, la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025, sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata secondo la nuova procedura di "valutazione della sicurezza stradale a livello di rete".

Lo schema di decreto provvede, quindi, a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936 mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, che aveva dato attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280**

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è composto di 14 articoli ed è stato predisposto, in particolare, in base all'articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020); ricordato che la direttiva (UE) 2019/633 prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura; valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1º maggio 2021 e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0267 (lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE) per mancato recepimento nei termini previsti; valutato che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, oggetto del recepimento, e alla norma di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020, e che la procedura di infrazione è destinata ad essere conseguentemente archiviata, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo: con riferimento all'articolo 10, comma 7, va verificata l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato anche un tetto del 10 per cento.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)

G/2169/9/14 [già em. 17.0.2 (testo 5)]

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Sbrollini](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Garavini](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un

credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato;

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G/2169/10/14 [già em. 17.0.4 (testo 3)]

[Cantù](#), [Giammanco](#), [Sbrollini](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Simone Bossi](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premessi che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uopo fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per

l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2169
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 246 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 122 \(pom.\)](#)

3 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 125 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 127 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 128 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 130 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

Sottocomm. pareri

[N. 138 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 140 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 141 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 232 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 109 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 110 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 111 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 100 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 101 \(pom.\)](#)

21 aprile 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 394 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 400 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 409 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 411 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 413 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

[N. 415 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

[N. 416 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 419 \(pom.\)](#)
22 giugno 2021

[N. 420 \(ant.\)](#)
23 giugno 2021

[N. 421 \(pom.\)](#)
6 luglio 2021

[N. 424 \(pom.\)](#)
13 luglio 2021

[N. 441 \(pom.\)](#)
7 settembre 2021

[N. 442 \(ant.\)](#)
8 settembre 2021

[N. 443 \(pom.\)](#)
14 settembre 2021

[N. 445 \(pom.\)](#)
15 settembre 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 449 \(ant.\)](#)
23 settembre 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 453 \(pom.\)](#)
12 ottobre 2021

[N. 456 \(pom.\)](#)
13 ottobre 2021

[N. 457 \(pom.\)](#)
19 ottobre 2021

[N. 463 \(pom.\)](#)
26 ottobre 2021

[N. 466 \(ant.\)](#)
28 ottobre 2021

[N. 467 \(pom.\)](#)
2 novembre 2021

[N. 468 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 240 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 222 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 188 \(ant.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 196 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 198 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 170 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 172 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 173 \(pom.\)](#)

28 aprile 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 140 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 144 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 240 \(pom.\)](#)

21 aprile 2021

[N. 241 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 213 \(ant.\)](#)

15 aprile 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 214 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 221 \(ant.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 222 \(ant.\)](#)

6 maggio 2021

[N. 223 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 225 \(pom.\)](#)

12 maggio 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 228 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 205 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 208 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

26 maggio 2021

(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9 subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.

Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al nuovo testo, pubblicati in allegato.

Avverte che è in corso un'interlocuzione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.

Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa sovrapposizione.

Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le modifiche da apportare, prima della loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **RUOTOLO** (*Misto-LeU-Eco*), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti. Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame reca norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot.

In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.

Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione "carta di soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno. Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani - ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale - di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a

soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.

All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.

Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato

l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato. Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta emendativa è da ritenersi ammissibile.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto, presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il *quorum* al 40 per cento, con l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione. Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati.

Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche nei Comuni più piccoli.

A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali ([n. 802](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando - nell'ordinanza n. 61 del 2006 - che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e che tale automatismo è "non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Recentemente, la Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale argomento, quindi, non è più rinviabile.

Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a.

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE 852

N. [852](#)

NT

Il relatore

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La normativa abrogata per *referendum* non può essere ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.»

Art. 2.

(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)

Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per *referendum* in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1834 NT

N. [1834](#)

Art. 1

1.1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.»

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1196

N. [1196](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2167](#)

G/2167/1/1

[Augussori](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicitativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/2/1

Augussori

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/3/1

Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano

indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

G/2167/4/1

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G/2167/5/1

[Pirovano](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

G/2167/6/1

[Grassi](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto

acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

G/2167/7/1

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare

interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G/2167/8/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di

accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente imprevedute possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G/2167/9/1

[Stabile](#)

Il Senato,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere il comma 2.

1.2

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché

dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

1.5

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.»

1.11

[Ciampolillo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.»

1.12

[Ciampolillo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.»

1.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

1.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riaperture centri commerciali ed outlet)

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";
 - b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
 - c) il comma 17-novies è soppresso».

1.0.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

[Briziarelli](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2

2.1

[Ciampolillo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - *1.* A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2

[Saponara](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

[De Lucia](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».
- b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.2

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

3.3

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.4

[Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», *inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa.».

3.5

[Zaffini, La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile.».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8

[Evangelista, Romano](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatisi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

[Mallegni](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Consequentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

[Mallegni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

[Balboni](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.2

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4

4.1

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Ciampolillo](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4

[Boldrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

4.8

[Boldrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».

4.9

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici.».

4.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».

4.12

[Pagano](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

[Boldrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

4.15

[Boldrini](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

[Ciampolillo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 7;*
- c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
- d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

[Boldrini](#)

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

- a) *al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;*
- b) *al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».*

4.19

[Boldrini](#)

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

[Arrigoni](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

[Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

[Carbone](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera e), capoverso "463-bis", le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività"».

4.25

[Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26

[Garavini](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27

[Garavini](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

4.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#),
[Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

[Siclari, De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6

[Faraone, Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, è abrogato.».

4.0.7

[Calderoli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- *bis*.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5

5.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Mantovani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole: "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", con le seguenti: "presso le strutture di cui al comma 1";*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" con le seguenti: "nelle strutture di cui al comma 1".*

5.4

[Boldrini](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».*

5.5

[Ciampolillo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1

[Giuseppe Pisani](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Binetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6

6.1

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari

cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

- *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.4

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.6

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le*

parole: «è consentito»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso 2-ter, aggiungere il seguente :

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.13

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

6.0.1

[Cucca](#), [Grimani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7

7.1

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (*Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

[Richetti](#)

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5

[Richetti](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

[Valente](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

'Art. 2. - (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente'.

3-*quinquies*. In deroga all'articolo 5, lettera *d*), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8

8.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.0.1

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al

comma 5-*septies*."».

8.0.4

[Auddino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

8.0.5

[Catalfo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

Paragone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.0.1

Boldrini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

9.0.2

Guidolin

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3 (testo 2)

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.3

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.4

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli

ultimi sette anni" sono soppresse.».

9.0.5

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

[Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».

9.0.7

[Ferrari](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

[Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis* .

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in

deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui

al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

Verducci

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

Verducci

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

Verducci

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

[Lannutti](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Art. 10

10.1

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

[Russo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

10.7

[Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

10.8

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

10.9

[Paragone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.*

10.10

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

[Nannicini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.100/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»»

10.100/2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» aggiungere in fine il seguente periodo:

«Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.»

10.100/3

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «c-bis)», con il seguente:

«c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.»

10.100/4

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: "Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio."

10.100/5

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «c-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: "Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti."

10.100/6

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e

dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste."

10.100/7

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità».

10.100/8

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato digitale a procedura conclusa.»"

10.100/9

[Lonardo](#)

All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 11 inserire il seguente «11-bis. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di quattro rate consecutive di pari importo.

Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».

10.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un

periodo massimo di trenta giorni,»;

d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».

10.13

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

[Valente](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;

b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi.».

10.18

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».

10.19

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.22

[Pagano](#)

Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».*

10.27

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

[Valente](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità».

10.30

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 3.

10.32

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

[Nannicini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni.»

10.37

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale.»*

10.38

[Valente](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte.»

10.39

[De Lucia](#), [Mantovani](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.»

10.40

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).»

10.41

[Rampi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.»

10.42

[Rampi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

[Richetti](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale.».

10.45

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.46

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.».

10.48

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma- 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51

[Manca](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

[Quagliariello](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

[Vitali](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

[Corrado](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

[Alfieri](#)

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58

Gallone

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

Richetti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».

10.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,

presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

[De Lucia](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

[Verducci](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#), [Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreff](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzagli](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e

Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Prove di esame*) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

10.0.1

[Richetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- bis.

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

Rampi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' articolo . aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.4

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in

sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8

[Pinotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

10.0.9

[Stabile](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.10

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- **bis**.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.11

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- **bis** .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- **bis**.

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore

con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della

immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato

con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.23

[Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 4- bis.

(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.24

[Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.25

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente

«Art. 10- bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

Vitali

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia."».

10.0.28

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.32

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle

società partecipate.

7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)

[Matrisciano](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi i e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

Art. 11

11.1

[Quagliariello](#)

Sopprimere il comma 5.

11.0.2

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta

svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi" .».

11.0.6

[Pittella](#), [Ferrari](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis* .

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11 **-bis** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti 2 subemendamenti all'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore, presentato ieri, pubblicati in allegato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1

(testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1 (testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento che si ritengono necessarie.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

IL **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 11.0.5 e 4.0.3, (11.0.5 testo 2 e 4.0.3 testo 2), pubblicate in allegato.

In merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, premette che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, l'improponibilità per estraneità di materia, come di consueto, va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni potenzialmente illegittime.

Il provvedimento detta misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Nel preambolo si cita anche la necessità e l'urgenza di assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione, di accrescere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali e, infine, di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale. I criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponibili, quanto alle modifiche non meramente testuali, solo quelle che comunque attengono all'oggetto o alla finalità del provvedimento. Precisa, al riguardo, che le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno tutte carattere temporaneo o provvisorio, fatta eccezione per quelle dell'articolo 10 in materia di concorsi pubblici, dove, accanto a una disciplina dettata specificamente per l'emergenza sanitaria, si introducono norme generali e a regime per il reclutamento del personale pubblico.

Partendo da quest'ultimo aspetto, le modifiche ordinamentali permanenti sono state ammesse all'esame solo laddove riguardino le procedure per il reclutamento e adempimenti connessi, o che agevolino il passaggio tra amministrazioni o ancora l'accesso alle procedure selettive.

Con riferimento alle proposte che riguardano il personale della scuola, sono da ritenersi proponibili solo gli emendamenti che definiscono, in via derogatoria o anche permanente, procedure di concorso. Possono ritenersi ammissibili, per affinità, anche proposte su esami di ammissione o abilitazione diversi dai concorsi pubblici.

Quanto invece alle numerose proposte che riguardano l'anno scolastico 2021-2022, e in particolare i trasferimenti di personale, difetta il requisito dell'urgenza, visto che il decreto-legge, all'articolo 2, detta misure per la ripresa dell'attività nel corrente anno scolastico.

Circa l'articolo 6, in materia di giustizia, sono da ritenersi improponibili, oltre alle modifiche a regime, le proposte che intervengono non sul processo ma sull'esecuzione della pena.

All'articolo 7, che riguarda l'ordine dei giornalisti, non sono proponibili gli emendamenti che concernono altri ordini professionali, specialmente se introducono modifiche alla disciplina sostanziale.

Sottolinea che anche le proposte aggiuntive all'articolo 10, che riguardano gli enti locali e le relative assunzioni, sono del pari da ritenersi estranee all'oggetto del provvedimento. Lo stesso discorso vale per gli emendamenti in materia di eventi sismici. Inoltre, sono da ritenersi improponibili le proposte che introducono indennità o emolumenti di varia natura.

Vi sono infine emendamenti che non possono essere ammessi all'esame perché modificano altri decreti-legge in corso di conversione.

Alla luce di tali precisazioni, dichiara dunque improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.4, 1.5, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3 (testo 2), 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.100/9, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 (testo 2) e 11.0.6.

Come preannunciato nella seduta di ieri, avverte che prenderà immediatamente contatti con la Presidenza del Senato per una valutazione congiunta sull'ammissibilità degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione ambiente, con il quale si invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare la modifica all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di un nuovo testo, nel tentativo di individuare un punto di convergenza con tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha presentato uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di osservazione in merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. In considerazione della forte pressione migratoria subita dagli Stati membri che, per ragioni geografiche, rappresentano la frontiera esterna dell'Unione Europea, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati europei site negli Stati di origine e di transito dei migranti quali sedi per la presentazione delle domande di asilo e protezione internazionale. In questo modo, si potrebbe realizzare un coordinamento europeo di preselezione delle domande che avvenga in territorio extraeuropeo, sollevando così gli Stati membri da ulteriori oneri burocratici.

Il senatore [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco), relatore, ritiene non di poter inserire nello schema di relazione l'osservazione proposta dal senatore Augussori in merito alla previsione di un coordinamento europeo per lo svolgimento di una preselezione delle domande di asilo e protezione internazionale negli Stati di origine e transito dei migranti.

La questione appare particolarmente complessa, anche perché la legislazione comunitaria in materia migratoria non è uniforme, e l'osservazione proposta ha ad oggetto una competenza legislativa non nazionale ma dell'Unione. Ricorda, tra l'altro, che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo in sede consultiva, dal momento che il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) propone di inserire l'osservazione, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserirla nel testo.

Il relatore [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco) ribadisce il proprio orientamento, sottolineando che l'osservazione non attiene al contenuto del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto delle considerazioni del relatore, chiede che il resoconto della seduta sia allegato allo schema di relazione alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, in modo che resti traccia della segnalazione. Anticipa, inoltre, che la questione sarà affrontata nel prossimo provvedimento in materia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 2169, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, premesso che, disposizioni di interesse della Commissione si rinvencono nel Capo I, che attiene al settore della libera circolazione di persone, beni e servizi, nonché nel Capo II, inerente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, considerato, in particolare, che, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva; l'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; l'articolo 11, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi; l'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954; l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti; l'articolo 14 individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2167](#)

Art. 4

4.0.3 (testo 2)

[Stabile](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. ».

Art. 11

11.0.5 (testo 2)

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, al primo periodo, le parole: "nell'arco dell'intera carriera" sono sostituite dalla seguente: "consecutivi";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Dopo il rientro in Italia il personale di cui al comma 8 può essere destinato all'estero per un ulteriore periodo, dopo il superamento di procedura selettiva indetta successivamente al 1° maggio 2021 e l'inserimento in graduatoria conformemente all'articolo 19. La nuova destinazione all'estero di cui al presente comma può avvenire dopo almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La permanenza all'estero non può complessivamente superare i dodici anni scolastici complessivi nell'arco dell'intera carriera."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)/1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le parole: «La Commissione», inserire le seguenti: «il cui Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione.».

Consequentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».

2.1 (testo 2)/2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi»;*

- *aggiungere in fine, il seguente capoverso:*

«10-ter. Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera come Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata "Commissione".»;

2.1 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La Commissione può sempre chiedere al Governo di riferire sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19.»;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, il terzo periodo è soppresso.»

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 122 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 17.1 parere non ostativo, a condizione che sia riformulato al fine di salvaguardare il principio di tassatività della norma penale;
- sull'emendamento 36.0.3 parere non ostativo condizionato a una riformulazione che, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, preveda una riserva di posti non superiore al 50 per cento;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2132\)](#) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2155\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17

ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(Parere alla 5ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- al comma 1, si rileva l'opportunità di un coordinamento fra la disposizione in esame e l'articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che già prevede un contributo al Pistoia Blues Festival, peraltro di importo inferiore e limitato a due annualità (2020 e 2021);
- al comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del Pistoia Blues Festival, prevista a partire dal 2019.

La Sottocommissione conviene.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 parere non ostativo, osservando che, in caso di approvazione, sarebbe opportuno sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del

parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge;

- sull'emendamento 6.6 parere non ostativo, condizionato a una riformulazione che si riferisca alla corretta denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 128 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
128ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2) e 36.0.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
130ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.4 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 36.0.2 (testo 5) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(2169-A\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ([n. 288](#))

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- occorre modificare il titolo del provvedimento affinché sia esplicito che questo reca un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi diretto a sostituire integralmente il vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- trattandosi di un testo nuovo, occorre modificare la numerazione degli articoli ricorrendo ai soli numeri cardinali e non anche agli avverbi numerali latini che caratterizzano le novelle (*-bis, -ter,...*).

Sempre in materia di numerazione, si ricorda anche che, negli elenchi, è consentito soltanto l'uso delle 21 lettere dell'alfabeto italiano;

- all'articolo 70, comma 2, si invita a chiarire se le disposizioni legislative che continuano ad applicarsi siano esclusivamente quelle statali o anche quelle regionali.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, nell'ambito della costituzione del Comitato tecnico, si invita a specificare meglio il contenuto del riferimento a "qualificati esperti" dei ministeri;
- all'articolo 5, comma 3, con riguardo ai dati sensibili, sarebbe opportuno fare riferimento espresso al regolamento (UE) 2016/679.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato l'emendamento 1.0.3 (testo 5), relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.1 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di specificare il destinatario della comunicazione, da parte del titolare del trattamento o gestore del sito *internet* o del *social media*, di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
141ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 4.104 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2341\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(693\)](#) *Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

[\(1158\)](#) *RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

[\(1636\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

[\(2306\)](#) *Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, si rileva l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo di finanziamento del programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale;

- all'articolo 9, la previsione dell'assegnazione della «Carta cultura per i lavoratori» ai soli prestatori di lavoro subordinato potrebbe presentare criticità dal punto di vista della parità di trattamento tra lavoratori.

Dopo aver illustrato altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.1, parere non ostativo segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione delle figure professionali oggetto dell'emendamento.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di integrare il titolo del provvedimento con il riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4.

Dopo aver illustrato altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al disegno di legge n. 1217,
 - all'articolo 2, comma 4, si rileva la necessità di individuare puntualmente le disposizioni da abrogare;
 - in via generale, si invita la Commissione a tenere conto del fatto che la materia delle professioni è oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- con riferimento al disegno di legge n. 1666, nel caso in cui la Commissione intendesse prevederne la confluenza nel testo del disegno di legge n. 1217, occorrerebbe adattare le relative disposizioni all'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni prevista da quest'ultimo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,

prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che è stato [trasmesso in Senato il 2 aprile 2021](#) dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla

Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c*) interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera *d*) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera *e*) incide sull'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficino del riconoscimento. La lettera *f*), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera *g*), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere *h*), *i*) e *l*) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-*quater* - attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti *virus* informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-*bis* del codice penale che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera *a*), interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico - una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera *b*) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera *c-bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera *c*) interviene sull'articolo 609 *ter* del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera *b*), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera *5-septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera *d*) incide sull'articolo 609-*quater*, che disciplina il delitto di atti

sessuali con minorenni, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera *d*) incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater*, che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera *e*) incide sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenni. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera *f*) incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minorenni. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra-UE*; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei

principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera a)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera b)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)).

Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera d)) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera h)), l'articolo 6 prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura

definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguarda i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1-*ter* interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva). L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendativa preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è *in itinere*, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'*iter* fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell'indicazione della Commissione, il [PRESIDENTE](#) richiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'*an*, sul *quomodo* ed eventualmente sul *quis* del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente *iter*, già svolto in sede redigente.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un *vulnus* tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.

Il [PRESIDENTE](#) raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il **PRESIDENTE** ricorda che la fase di presentazione dei emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il **PRESIDENTE** conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte non ostativa sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.

Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera soppriime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1255\) CIRIANI.](#) - *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*
(Discussione e rinvio)**

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 - introducendo modifiche all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regola il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(1709\)](#) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

[\(2086\)](#) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), il sottosegretario SISTO ed il [PRESIDENTE](#)), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa, e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonché dell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrelevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione. Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre i fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la

trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 109 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 20 APRILE 2021

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2131) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra la "legge europea 2019-2020", già approvata dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a formulare un parere, per i profili di competenza, alla Commissione politiche dell'Unione europea. Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea - quella relativa agli anni 2019-2020, l'Atto Senato 1721-B, è di nuovo all'esame del Senato, in terza lettura, dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro; la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Il disegno di legge europea per il 2019-2020 in esame si compone di 38 articoli, suddivisi in 8 Capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale nell'ambito dei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi (Capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Capo II, articoli 11-17); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (Capo III, articoli 18-20); affari economici e monetari (Capo IV, articoli 21-23); sanità (Capo V, articoli 24-28); protezione dei consumatori (Capo VI, articoli 29-32); energia (Capo VII, articolo 33). Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 34); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 35); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 36); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 37). Completa il disegno di legge l'articolo 38, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Obiettivo prioritario sotteso al provvedimento - prosegue la relatrice - è quello di ridurre il numero delle procedure di infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, che ad oggi ammonta a 82, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive, dato che appare in tendenziale aumento rispetto agli anni precedenti il 2018.

Per quanto attiene gli aspetti di stringente interesse per la Commissione Affari esteri, la relatrice evidenzia come essi risultino piuttosto residuali.

Segnala, innanzitutto, l'articolo 8, che novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (di cui al

decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273. In particolare, il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 1929, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero: con la modifica in esame, gli eventuali subappalti possono complessivamente superare il limite, previsto dalla normativa vigente, del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il successivo articolo 9 individua nel Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco"). Tale nuova competenza viene attribuita in ragione del fatto che il decreto-legge n. 104 del 2019 ha disposto il trasferimento dal Ministero dello Sviluppo economico al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal proposito, ricorda che la protezione prevista dal Regolamento (CE) n. 2271/96 copre gli scambi internazionali, i movimenti di capitali e le attività commerciali connesse tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Le leggi coperte dal Regolamento sono specificate nell'Allegato del medesimo Regolamento. In base alla disciplina europea, nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna all'Unione europea che, direttamente o indirettamente, renda operativi gli atti normativi indicati nell'Allegato è accettata o eseguita in alcun modo. Inoltre, nessuna delle persone cui si riferisce il Regolamento deve rispettare richieste o divieti basati o derivanti dagli atti normativi indicati nell'Allegato. Tuttavia, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, tali norme o divieti se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli dell'UE. Tale autorizzazione viene concessa dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

Di interesse appare anche l'articolo 10 che reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al MAECI le competenze in materia. In particolare, la disposizione in esame modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017, attribuendo al MAECI il compito di individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. Si tratta di attività disciplinate dal già richiamato Regolamento (CE) n. 428/2009, che mira a garantire la conformità delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE, in particolare in materia di non proliferazione, ovvero nella prevenzione della diffusione delle armi nucleari. Al riguardo, la relatrice segnala come il commercio di prodotti a duplice uso rappresenti una parte considerevole del commercio estero dell'UE: secondo i dati aggiornati al 2017, il volume delle esportazioni dall'UE ha raggiunto gli 85 miliardi di euro. Ricorda, inoltre, che le funzioni di controllo previste dalla norma italiana vigente in materia vengono esercitate da un comitato consultivo, di cui fanno parte il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento-UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Segnala, inoltre, sia pure per aspetti di interesse piuttosto residuale per la Commissione esteri, l'articolo 14, che provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1953. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che la disposizione consentirà di agevolare ed accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che siano sprovvisti di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza. L'uso di tale documento renderebbe difatti superabili talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità

diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini, onde consentirne il rimpatrio.

Segnala, da ultimo, anche l'articolo 34, che novella l'articolo 2 della legge n. 234 del 2012, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Ricorda come spetti a tale organo concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea. La relazione illustrativa del disegno di legge motiva l'incremento di organico con la necessità di garantire una più efficace gestione delle funzioni di supporto della segreteria CIAE alle attività del Comitato Interministeriale affari europei e del Comitato tecnico di valutazione.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziata la relatrice per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, sono stati auditi nella giornata di giovedì 15 aprile, in sede di Ufficio di Presidenza, rappresentanti del VIS (Volontariato internazionale per lo sviluppo *onlus*), i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 110 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1959) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2006) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Garavini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Non risultando alcuna ulteriore richiesta di intervento, il [PRESIDENTE](#) chiude la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) che sottopone all'attenzione dei Commissari e che è suscettibile, ovviamente, di eventuali integrazioni o modifiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1142-B\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013.

Ricorda quindi che la Commissione ha avuto modo di esaminare il testo in prima lettura a partire dal giugno 2019, approvandolo il 29 ottobre successivo. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - conseguenti ad un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio - riguardano l'articolo 3, relativo a disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa.

Rammenta brevemente che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Paese asiatico, composto da 14 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario

dell'intesa è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Kirghizistan.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2023.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziata la relatrice per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1143-B) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore Stefania [CRAXI](#) (FIBP-UDC), relatore, illustra il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante ratifica della Carta istitutiva del *Forum* internazionale dell'Energia (IEF), fatta a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2011, che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare.

La Commissione ha avuto modo di esaminare il testo in prima lettura a partire dal giugno 2019, approvandolo il 29 ottobre successivo. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - conseguenti ad un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio - riguardano l'articolo 3, relativo disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa.

Il relatore ricorda che il *Forum* internazionale dell'energia (IEF) è un organismo internazionale - cui attualmente partecipano 70 Stati, fra cui anche Stati Uniti e Cina -, che intende porsi quale piattaforma globale di dialogo e confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, finalizzata a promuovere una maggiore comprensione reciproca e la consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i suoi membri, favorendo la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea (fra cui Germania, Francia e Regno Unito) e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione di tale strumento internazionale.

La Carta istitutiva, adottata dalla Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad nel febbraio 2011, si compone di XVIII sezioni e di un allegato relativo alla scala dei contributi di bilancio.

Il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del *Forum* internazionale dell'Energia si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2155) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale, è finalizzato a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti da un Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Composto di 15 articoli e di un Allegato, l'Accordo in esame - dopo aver individuato come proprio obiettivo quello di fornire un quadro giuridico basilare quale presupposto per lo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche (articolo I), ed aver individuato le due Autorità nazionali competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo II) stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo stesso, siano assimilate alle opere nazionali e individua le condizioni particolari a cui le coproduzioni devono essere conformi (articoli III e IV).

Il testo fissa, quindi, le modalità di effettuazione delle riprese (articolo V), di partecipazione alle coproduzioni (articolo VI) e di ripartizione dei relativi proventi (articolo VII). L'accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alle lingue delle coproduzioni (articolo VIII), alla presentazione delle stesse coproduzioni ai Festival cinematografici (articolo IX), alle coproduzioni cinematografiche multilaterali (articolo X) e alle facilitazioni di circolazione ed importazione garantite al personale tecnico ed artistico che partecipa alla produzione e alle attrezzature (articolo XI). Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo (articolo XII). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di risoluzione delle eventuali controversie esecutive o interpretative dell'Accordo (articolo XIII), la salvaguardia degli obblighi per le Parti derivanti dal diritto internazionale e, nel caso dell'Italia, dalla normativa dell'Unione europea (articolo XIV) e le disposizioni finali (articolo XV).

L'Allegato al testo dell'intesa bilaterale individua, infine, le norme procedurali per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 4.890 ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, nella giornata di giovedì 22 aprile, rappresentanti del Perigeo *Onlus*, e, nella giornata di giovedì 29 aprile, rappresentanti della Fondazione Giovanni Paolo II, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire una diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e a risolvere un caso di pre-contenzioso secondo il sistema *EU-Pilot*;

preso atto delle norme di cui all'articolo 8, che nel novellare alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273, modifica anche la disciplina relativa al subappalto nei contratti da svolgersi all'estero;

preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 9, finalizzate ad individuare nel Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali

derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

valutate con attenzione le norme di cui all'articolo 10, relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE) del Consiglio n. 428/2009 del 5 maggio 2009, e che trasferiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 14, volte ad individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016;

esaminate da ultimo le norme di cui all'articolo 34, finalizzate ad incrementare il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.4.2.3.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 111 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente [PETROCELLI](#) informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-02486 presentata dalla senatrice Garavini sulle elezioni dei Comites.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stata chiamato a rispondere Marina Sereni, Vice Ministro degli gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, ella può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatta per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il Vice Ministro Marina Sereni fa presente che, non appena fissata la data delle elezioni al 3 dicembre 2021, la Farnesina ha subito iniziato a predisporre tutte le operazioni propedeutiche al voto, tra le quali una campagna informativa adeguata e capillare anche attraverso modalità telematiche, con l'obiettivo di migliorare la percentuale di affluenza registrata nelle ultime elezioni del 2015, quando soltanto il 4,5 per cento degli aventi diritto, contro il 31,4 per cento delle prime elezioni tenutesi nel 2004, ha esercitato il diritto di voto.

In vista della prossima tornata elettorale, in particolare, la Farnesina è determinata a promuovere e facilitare la più ampia partecipazione soprattutto delle nuove generazioni di italiani all'estero e i numerosi componenti della "nuova mobilità", gli ultimi ad essere giunti all'estero in ordine di tempo.

La campagna informativa sarà strutturata sulla base di questi obiettivi, su cui tutte le Sedi della Rete diplomatico-consolare stanno ricevendo le più accurate informazioni e tutta l'assistenza necessaria, coinvolgendo anche i Comites nell'implementazione del flusso di informazioni in favore dei connazionali all'estero.

L'importanza dei Comites e del voto del 3 dicembre, giustamente evidenziata dalla senatrice interrogante, rappresentano l'oggetto principale della sensibilizzazione nei confronti delle comunità residenti all'estero.

In particolare, una prima fase della campagna informativa si concentrerà sul ruolo e la funzione dei Comites, nell'intento di metterne in luce il loro valore come organi di contatto tra la comunità residente e le istituzioni di riferimento.

In un secondo momento, comunque a breve, verranno diramate istruzioni ad Ambasciate e Consolati in merito alle informazioni da fornire ai connazionali sullo specifico tema dell'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, nonché sulla manifestazione di volontà che l'elettore dovrà esprimere entro 30 giorni dalla data delle votazioni.

Per rendere l'iscrizione nella lista elettorale rapida e immediata, infatti, la Farnesina sta mettendo a punto una procedura telematica che permetterà agli italiani all'estero di iscriversi tramite il portale dei servizi consolari "Fast It". Resterà comunque ferma la possibilità di presentare l'opzione di voto nelle altre consuete modalità: posta, posta elettronica, presenza allo sportello. La campagna informativa istituzionale, che ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 286 del 2003, decorre dall'indizione delle elezioni, vale a dire il 3 settembre, chiarirà gli adempimenti a carico dell'elettore e le scadenze previste dal calendario elettorale.

La Cabina di Regia organizzata alla Farnesina in vista delle elezioni ha, inoltre, proposto un progetto transnazionale volto a garantire una comunicazione innovativa, gestita in maniera omogenea e capace di raggiungere tutti i Comitati nei diversi continenti, su cui si è in attesa del parere del CGIE. Essa andrebbe ad aggiungersi a quella istituzionale, realizzata direttamente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e si ritiene sarà suscettibile di attenuare il rischio di una scarsa partecipazione al voto, così come verificatosi nell'ultima tornata elettorale del 2015.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del GOVERNO, invitandola, al contempo, a valutare l'opportunità di predisporre una possibile modifica della legge elettorale vigente, che sia in grado di consentire un aumento del livello di partecipazione dei nostri connazionali. A tale ultimo riguardo, è fondamentale, infatti, approntare un'adeguata campagna informativa, capace di coinvolgere attivamente le comunità degli italiani all'estero, contrastando, in tal modo, l'attuale disaffezione al voto e incrementare altresì le risorse, che sono divenute insufficienti, necessarie per organizzare le varie tornate elettorali.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra un nuovo schema di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) che sottopone all'attenzione dei Commissari.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto, esprime la posizione favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole, presentato dalla relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2178) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del testo revisionato della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica, risalente al gennaio 2017.

Il testo, ratificato ad oggi da 23 Paesi membri del Consiglio d'Europa - tra cui la Danimarca, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e la Svizzera - ed entrato in vigore nell'ottobre 2017, sostituisce una precedente Convenzione in materia, risalente al 1992, al fine di ammodernarla e adattarla alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale.

Composta da un preambolo, da 24 articoli e da due Allegati, la Convenzione ha nello specifico l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, fornendo un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgano società di produzione impiantate in tre o più stati Parti.

Dopo aver definito il suo scopo (articolo 1) e delimitato il proprio campo di applicazione (articolo 2), la Convenzione offre una panoramica dei termini in essa utilizzati (articolo 3). I successivi articoli (Capitolo II, articoli 4-15), recano le norme applicabili alle coproduzioni, stabilendo l'assimilazione delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale ai film di produzione nazionale (articolo 4), disciplinando le modalità di ammissione al regime di coproduzione (articolo 5), i diritti dei coproduttori sull'opera prodotta (articolo 7) e le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori (articolo 6), stabilendo che la partecipazione minoritaria non possa essere inferiore al 5 per cento e quella maggioritaria non possa superare l'80 per cento. È altresì previsto che nel caso che la Convenzione fungesse da accordo bilaterale, tali limiti si intendono modificati al 10 per cento per la partecipazione minoritaria e al 90 per cento per quella maggioritaria. La Convenzione disciplina altresì la partecipazione tecnica ed artistica (articolo 8), le coproduzioni finanziarie (articolo 9) e l'equilibrio generale degli scambi cinematografici (articolo 10). Vengono inoltre previste norme per la facilitazione dell'ingresso, del soggiorno e dei permessi di lavoro del personale che partecipa alle coproduzioni (articolo 11), per l'esportazione delle opere realizzate (articolo 13) e per la loro presentazione nei festival internazionali della Parte che detiene la partecipazione maggioritaria (articolo 15).

Fra le disposizioni finali (Capitolo III, articoli 16-24), l'articolo 17 affida al Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive, *Euroimages* - Fondo del Consiglio d'Europa istituito nel 1989 e a cui attualmente aderiscono 37 Paesi - la responsabilità del monitoraggio sulla Convenzione stessa. Viene altresì previsto che la firma della Convenzione sia aperta agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea del 1954 (articolo 18) e che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa possa invitare qualsiasi Stato europeo non membro dell'organizzazione regionale europea, nonché l'Unione europea, ad aderire alla Convenzione medesima (articolo 20).

I due Allegati al testo convenzionale, infine, disciplinano rispettivamente la procedura di presentazione da parte dei coproduttori delle domande di ammissione al regime di coproduzione e offrono una definizione di opera cinematografica qualificata.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della legge di ratifica non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano ai compiti derivanti con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire una diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e a risolvere un caso di pre-contenzioso secondo il sistema EU-Pilot;

preso atto delle norme di cui all'articolo 8, che nel novellare alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273, modifica anche la disciplina relativa al subappalto nei contratti da svolgersi all'estero;

preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 9, finalizzate ad individuare nel Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate

o da essa derivanti;

apprezzato il contenuto dell'articolo 10, relativo alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE) del Consiglio n. 428/2009 del 5 maggio 2009, che armonizza il disposto del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante disposizioni in materia di procedure di autorizzazione all'esportazione, trasferimento, intermediazione, assistenza tecnica e transito di prodotti a duplice uso con quanto previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, trasferendo dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alcune competenze in materia di prodotti a duplice uso; preso atto che, nello specifico, l'articolo 10 provvede a chiarire che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l'autorità competente ad individuare i prodotti, i Paesi destinatari e le modalità di esportazione dei beni dual-use, nonché a determinare, con proprio decreto, le modalità di svolgimento delle attività di ispezione e verifica previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

auspicando che la normativa italiana in tale materia venga presto integrata con la previsione della presentazione di una relazione al Parlamento riportante dati relativi alle movimentazioni di prodotti a duplice uso, volta ad aumentare la trasparenza delle stesse e ad agevolare l'accessibilità al pubblico dei dati, anche al fine di individuare eventuali criticità nel settore e potenziali rimedi per la loro risoluzione;

auspicando l'istituzione di un "Osservatorio Euro-Mediterraneo del Mar Nero" in applicazione della Direttiva 2003/4/CE e in linea con il Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 in materia di tutela della fauna nel Mar Nero;

esaminate altresì le disposizioni di cui all'articolo 14, volte ad individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016;

esaminate da ultimo le norme di cui all'articolo 34, finalizzate ad incrementare il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 100 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
100ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **MINUTO** (FIBP-UDC) evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esaminare e a formulare un parere, per i profili di competenza, alla Commissione politiche dell'Unione europea sulla "Legge europea 2019-2020", approvata dalla Camera dei deputati. Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, la legge di delegazione europea che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea.

Il disegno di legge europea per il 2019-2020, oggi in esame, si compone di 38 articoli, suddivisi in 8 Capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale nell'ambito dei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi (Capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Capo II, articoli 11-17); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (Capo III, articoli 18-20); affari economici e monetari (Capo IV, articoli 21-23); sanità (Capo V, articoli 24-28); protezione dei consumatori (Capo VI, articoli 29-32); energia (Capo VII, articolo 33). Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 34); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 35); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 36); il versamento delle

risorse proprie dell'Unione europea (articolo 37). Completa il disegno di legge l'articolo 38, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Obiettivo prioritario del provvedimento è ridurre il numero delle procedure di infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, che ad oggi ammonta a 82, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive, dato che appare in tendenziale aumento rispetto agli anni precedenti il 2018.

Per quanto attiene gli aspetti di stringente interesse per la Commissione, evidenzia come essi appaiano piuttosto residuali.

In particolare assume rilievo l'articolo 10 che reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le competenze in materia. In particolare, la disposizione in esame modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017 che disciplina l'autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, attribuendo al MAECI il compito di individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. Si tratta di attività disciplinate dal già richiamato Regolamento (CE) n. 428/2009, che mira a garantire la conformità delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE, in particolare in materia di non proliferazione, ovvero nella prevenzione della diffusione delle armi nucleari. Al riguardo, si segnala come il commercio di prodotti a duplice uso rappresenti una parte considerevole del commercio estero dell'UE: secondo i dati aggiornati al 2017, il volume delle esportazioni dall'UE ha raggiunto gli 85 miliardi di euro. Si ricorda inoltre che le funzioni di controllo previste dalla norma italiana vigente in materia vengono esercitate da un comitato consultivo, di cui fanno parte il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento-UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Evidenzia come un cenno meritino anche le disposizioni in materia di sanità di cui al Capo V, per gli aspetti che richiamano le competenze del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.). L'articolo 24 del disegno di legge, in particolare, dà attuazione della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari, individuando il Ministero della salute come principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle vendite illegali di tali medicinali per via telematica. Il Ministero della salute è chiamato a convocare periodicamente la Conferenza dei servizi per l'esame dei casi segnalati dai N.A.S. A tale Conferenza dei servizi partecipano il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 26 riguarda invece la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento comunitario sui prodotti cosmetici, per individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti venduti per via telematica. Anche in questo caso le competenze sono attribuite al Ministero della salute, con il supporto dei N.A.S.

A sua volta l'articolo 27, nell'apportare alcune modifiche all'articolo 15, della legge europea 2013, individua nel Ministero della salute la principale autorità di vigilanza anche per le vendite *internet* di prodotti biocidi. Anche in questo caso si prevede una Conferenza dei servizi istruttoria per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata dai N.A.S., cui partecipano, oltre allo stesso Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in qualità di osservatori.

In ragione di quanto precede, propone di formulare una relazione non ostativa sul disegno di legge in

titolo.

Interviene la senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa che la Commissione politiche dell'Unione europea, di cui ella stessa è membro, proceda nella valutazione di merito.

La [PRESIDENTE](#), considerato che l'esame del provvedimento nella Commissione di merito è appena iniziato, propone di rinviare alla prossima seduta il voto del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PINOTTI](#) formula alla Commissione una proposta relativa ad un possibile nuovo affare assegnato sul tema della razionalizzazione delle attività di ricerca tecnologica e innovazione nel settore della difesa. La questione non riguarda solo il tema *cyber*, ma attiene più in generale all'autonomia strategica del nostro Paese. Ricorda come del tema si sia parlato anche nel corso della recente audizione del ministro Guerini. In risposta a una sollecitazione del collega Ortis, il Ministro aveva ricordato come la Difesa sia già dotata di un certo numero di enti preposti ad attività di ricerca, il cui operato viene coordinato dal Segretariato generale. Il Ministro si era altresì detto disponibile ad approfondire il tema dell'istituzione di nuove strutture, armonizzando eventualmente le strutture esistenti, anche in relazione alle competenze che queste hanno in sede Nato e Unione europea. Stante il rilievo della materia, propone di richiedere alla Presidente del Senato l'assegnazione di un affare assegnato, che consenta alla Commissione di approfondire l'attività delle strutture che già operano in questo ambito, favorendo, attraverso un atto di indirizzo al Governo, il percorso di rafforzamento e armonizzazione che il Ministero ha già dato la disponibilità ad avviare.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 101 (pom.) del 21/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
101ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore **VATTUONE** (PD), rilevando preliminarmente che il Documento di economia e finanza, insieme con l'annessa relazione, è il principale strumento della programmazione economico finanziaria nazionale, che reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Il DEF 2021 delinea un quadro macroeconomico tuttora pesantemente condizionato dalle conseguenze derivanti dall'emergenza COVID-19. Specifica che il DEF tiene anche conto di due ulteriori provvedimenti, il decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo ha annunciato di adottare dopo l'autorizzazione al proposto ulteriore scostamento di bilancio (per 40 miliardi di euro), e l'adozione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il nuovo quadro programmatico, anche alla luce di questi provvedimenti, prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024 (ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l'anno in corso, al 9 per cento per il 2022, e all'8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio prevedeva un tasso pari al 7 per cento per l'anno in corso - a cui però occorre sommare l'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 - al 4,7 per cento per il 2022 e al 3 per cento per il 2023).

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (da cui sono escluse le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

In relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Documento prevede un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi. Per quanto riguarda la componente dei prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota di 53,5 miliardi sarà destinata a nuovi investimenti). L'intero importo derivante dalle sovvenzioni sarà invece destinato finanziamento di nuove spese.

Il Documento ricorda che a tali risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che fanno parte del programma *Next Generation EU*, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale complessivo di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare (con durata decennale) ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo ai valori summenzionati di crescita del PIL, il Documento in esame osserva che, in base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe nel 2022 il valore registrato nel 2019 (prima della pandemia). Rispetto a queste previsioni, il DEF contempla peraltro anche alcuni scenari di rischio, scenari ipotetici nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva, ad esempio nel caso in cui vaccini risultino avere un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, con conseguente esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

Passa quindi all'esame di dettaglio del documento ed agli aspetti di interesse per la Commissione Difesa.

Il primo elemento riguarda il contenuto del documento. Precisa che il Documento di economia e finanza (DEF) è in genere articolato in tre sezioni: la prima contiene lo schema del Programma di stabilità, che tiene conto degli elementi e delle informazioni richiesti dall'Unione europea, con specifico riferimento alle strategie per la riduzione del debito pubblico; la seconda contiene l'analisi delle tendenze della finanza pubblica; la terza sezione contiene lo schema del Programma Nazionale di riforma.

Il testo all'esame della Commissione, tuttavia, come precisato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella lettera di trasmissione alle Camere, viene presentato in forma semplificata, ovvero privo del Piano Nazionale di Riforma, giacché esso viene ritenuto assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ricorda sarà poi trasmesso autonomamente al Parlamento.

Passa quindi all'esame dei profili di competenza della Commissione difesa. Nella prima sezione (programma di stabilità), nell'ambito del Capitolo V dedicato alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, vi è un paragrafo dedicato agli interventi disposti nel 2020 per contrastare l'emergenza Covid-19, in cui si sottolinea come fra le misure adottate in ambito sanitario, oltre al rafforzamento delle reti ospedaliere, quelle di assistenza territoriale pubblica in regime convenzionato e quelle domiciliari, compaiano anche l'assunzione e l'incremento delle prestazioni di lavoro straordinario di medici e personale sanitario anche militare. Sempre nel Capitolo V, il paragrafo relativo ai provvedimenti adottati nel 2021 per il contrasto del Covid-19 menziona, tra gli ulteriori interventi, il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022). Viene inoltre fatta menzione della possibilità, garantita fra gli altri anche al personale del comparto sicurezza e difesa, di fruire della

corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza dei figli (complessivamente 0,23 miliardi nel 2021). Sempre nell'ambito del Capitolo V, nel paragrafo dedicato alla manovra di finanza pubblica, viene segnalato come fra gli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica siano annoverate anche la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

Nella seconda sezione (analisi e tendenze della finanza pubblica), viene evidenziato come nell'anno 2020 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sia risultata, in leggero aumento (+0,3 per cento) rispetto al 2019. Con riferimento al triennio contrattuale 2019-2021, viene rilevato come per gli anni 2019 e 2020 abbia avuto effetto la spesa per l'anticipazione contrattuale decorrente dal mese di aprile 2019 (indennità di vacanza contrattuale), per l'elemento perequativo decorrente dal mese di gennaio 2019 e per l'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con previsione di successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021). Per i rinnovi contrattuali del comparto Sicurezza-Difesa, il Documento prevede che saranno sottoscritti non prima del nel 2022. Le maggiori spese per la Difesa segnano anche, nell'ambito delle spese in conto capitale, l'aumento degli investimenti fissi lordi per 775 milioni di euro, di cui circa 500 milioni relativi a spese per la difesa e circa 300 milioni relativi a spese per il potenziamento dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico per la Difesa.

Per quanto riguarda le tabelle di dettaglio, viene descritta l'analisi dei pagamenti effettuati nel triennio 2018-2020. La Difesa mostra un andamento relativamente stabile per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente e l'IRAP, in tendenziale aumento - per il 2020 - per quanto concerne i consumi intermedi. Viene altresì dato conto delle spese relative agli accordi internazionali sulla Difesa, e degli investimenti fissi lordi. Tra i contributi agli investimenti ad imprese, spiccano quelli al Programma FREMM e quelli al settore marittimo per interventi di difesa nazionale.

Conclude proponendo la formulazione di un parere favorevole sul Documento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania PUCCIARELLI, per rimarcare che il Documento evidenzia le difficoltà legate all'emergenza da COVID-19, a cui l'esecutivo ha risposto con la richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio, indispensabile per finanziare le misure a sostegno di cittadini e imprese e consentire la ripresa economica del Paese. Con riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione difesa, sottolinea in particolare il rifinanziamento dell'operazione "Strade sicure", l'impegno per i rinnovi contrattuali del comparto sicurezza-difesa e l'aumento degli investimenti fissi lordi per 775 milioni di euro, di cui circa 500 milioni relativi a spese per la difesa e circa 300 milioni relativi a spese per il potenziamento dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole del Relatore viene quindi, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Minuto aveva illustrato gli aspetti di competenza della Commissione difesa e avanzato una proposta di relazione non ostativa sul disegno di

legge in titolo.

La relatrice [MINUTO](#) (FIBP-UDC) dà lettura di una proposta di relazione non ostativa sul provvedimento in esame (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, viene posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di relazione non ostativa formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, fa presente che sull'atto in esame si sono già pronunciate in senso favorevole sia la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

In considerazione del contenuto del provvedimento e dell'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016, approvato dalla

Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2006) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice Roberta [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente che il provvedimento è finalizzato all'estensione dell'ambito geografico dell'Accordo ed è corredato, all'articolo 3 del disegno di legge in esame, di apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

In considerazione delle informazioni contenute nella relazione tecnica e dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2144) *Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota riguardante gli effetti finanziari della cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" di cui all'articolo 4, commi da 5 a 9, del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2154) *NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo*
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che l'articolo 1 riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, specificando che non ne conseguono gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 50. Osserva poi che l'articolo 2 prevede che gli enti locali possano promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle loro competenze, anche in coordinamento con associazioni e organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici da promuovere nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in particolare, in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari e scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, vengano individuati i requisiti per concorrervi e le modalità di attribuzione. L'articolo 4 prevede che agli oneri del provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, configurando una sorta di copertura a bilancio che non appare conforme alle norme di contabilità.

Appare quindi necessario acquisire, con particolare riferimento ai profili di attuazione dell'articolo 3 istitutivo del Premio nazionale dello spettacolo, una stima degli oneri, corredando il disegno di legge di un'adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di acquisire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 3, in relazione all'integrazione del contingente di personale comandato dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) a seguito dell'attribuzione di nuovi e specifici compiti, che occorre chiedere conferma che l'attivazione dell'istituto del comando avverrà nell'osservanza della programmazione triennale dei reclutamenti già previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 2, in tema di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi, chiede elementi integrativi a suffragio del carattere prudenziale della stima indicata nella relazione tecnica, atteso che la quantificazione degli oneri appare sottostimata in relazione alla platea dei possibili ulteriori beneficiari dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e al bonus asili nido, nonché all'ammontare degli assegni di natalità, secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio.

Con riguardo all'articolo 6, in tema di punto di contatto unico per il riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, occorre avere conferma che le attività di implementazione delle procedure telematiche ivi previste possano essere realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 18, in tema di armonizzazione e semplificazione dell'applicazione dell'IVA intracomunitaria, chiede ulteriori elementi al fine di determinare se le disposizioni in materia di cessioni in regime di *call-off-stock* e di "cessioni a catena" possano comportare ulteriori oneri per attività operative e gestionali a carico delle Amministrazioni preposte al controllo.

In merito all'articolo 19, in tema di sanzioni per l'introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, andrebbe confermato che le attività di verifica, controllo e irrogazione di sanzioni possano essere adeguatamente svolte dalle Amministrazioni interessate (essenzialmente, Agenzia delle Dogane e Corpo della Guardia di Finanza) avvalendosi delle dotazioni organiche e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato, in relazione al comma 3, lettera *b*), andrebbero chiariti gli eventuali riflessi tributari, in termini di variazioni negative di gettito per l'erario, nel caso di opzione per il calcolo in via forfetaria, con

incremento del venti per cento, dei limiti numerici ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Per quanto riguarda l'articolo 29, sull'individuazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento sulla portabilità di servizi di contenuti online, anche considerate le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, chiede di fornire elementi relativi al maggior carico amministrativo che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni dovrà sostenere e di confermare che gli eventuali maggiori oneri possano essere compensati con i contributi a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, stabiliti dalla legge n. 266 del 2005 nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci già approvati.

Infine, per quanto concerne l'articolo 37, recante disposizioni volte a salvaguardare il puntuale versamento al bilancio dell'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi per determinare se il meccanismo di anticipazione prefigurato dalla norma, che ne prevede il reintegro tempestivo, sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio nell'ambito della medesima annualità, con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica. Infatti, nel caso di anticipazione a fine anno a carico del Fondo di rotazione con reintegro a carico del bilancio dell'anno successivo, si avrebbe uno slittamento degli effetti rispetto a quanto avviene a legislazione vigente.

Anche al fine di dare risposta alle questioni segnalate, richiede la trasmissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, dell'aggiornamento della relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 220 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la cui verifica positiva è condizionata al recepimento di una riformulazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella precedente seduta e le riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza relativa alle proposte 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3), che attribuiscono all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.0.14 e 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto - testo 2), recanti proroghe alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio attività. Devono altresì valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), che ampliano l'ambito dei veicoli di interesse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 2.0.38, recante esenzioni dall'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità per la regolazione dei trasporti. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.43, recante esenzioni dalle tasse automobilistiche a sostegno del trasporto merci presso i porti ove sono istituite Zone Economiche Speciali. Segnala infine che occorre acquisire infine

la relazione tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fiscale dei contratti di somministrazione lavoro.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.13 (testo 2). In relazione all'emendamento 3.19 (testo 2), che richiede la presenza nella commissione giudicatrice dei progetti di almeno due esperti, rispettivamente, in materia ambientale e di tutela dei beni culturali, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza e della sua coerenza con la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo. Rileva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 3.25, che prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell'Autorità marittima, nonché della proposta 3.25 (testo 2), che demanda tale attività di monitoraggio all'ISPRA e di cui va valutata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali nella regione Veneto) e 3.30 (che aggiunge il Porto di Arbatax nell'ambito dell'Autorità portuale del Mare di Sardegna). Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3) si è in attesa di integrazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di formulare una valutazione compiuta.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) osserva come, al momento, la valutazione su tali proposte non possa che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contraria sulle proposte 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto - testo 2) per assenza di relazione tecnica diretta ad escludere che dalle proposte emendative possano derivare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Sugli emendamenti 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), esprime un parere contrario per assenza di relazione tecnica, così come sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.21.

Per quanto riguarda la proposta emendativa 2.0.38, osserva che si è in attesa di ulteriori elementi istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Formula poi una valutazione contraria sugli emendamenti 2.0.43 e 2.0.51 per mancanza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2), mentre esprime un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.

Fa poi presente che è possibile rivedere la valutazione contraria espressa dalla Commissione, nella seduta dello scorso 22 aprile, su alcune proposte emendative, all'esito della trasmissione delle relazioni tecniche da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 2.8 che prevede l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi per le soluzioni *smart road*, oltre che l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto. Al riguardo, nel prendere atto del parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'ulteriore corso dell'emendamento e della relazione tecnica pervenuta a corredo, rappresenta di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 2.10, in tema di adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, alla luce della relazione tecnica che conferma come la proposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno le autoscuole a dotarsi dei simulatori di guida di alta qualità.

In merito all'emendamento 3.0.5, sulle misure in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale, condiziona l'avviso non ostativo ad una riformulazione dell'emendamento, di cui dà lettura.

Infine, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 3.19.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario riguardante gli emendamenti 2.0.14, 3.27 e 3.30.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce i chiarimenti richiesti, ribadendo la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.14 e di acquisire ulteriori elementi istruttori dall'amministrazione competente con riguardo agli emendamenti 3.27 e 3.30.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 1.0.1 (testo 3), 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto), 2.0.14 (testo corretto - testo 2), 2.0.18, 2.0.19, 2.0.19 (testo 2), 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51, 3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8. Il parere è non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2). A rettifica del parere reso il 22 aprile scorso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.8, 2.10 e 3.19, mentre sull'emendamento 3.0.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: alla lettera *b*), capoverso «Art. 10-bis.», sia aggiunto in fine il seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.". La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di ribadire per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione alla quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee di cui all'articolo 3, si rappresenta che la stima del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale; per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al concorso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione; per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 2.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40,

2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.25, 3.25 (testo 2), 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Sull'emendamento 3.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: alla lettera *b*), capoverso «Art. 10-bis.», sia aggiunto in fine il seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Sull'emendamento 3.0.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa:

"Art.3-bis

(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)

Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere *a*) e *b*), del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo unificato dei disegni di legge in esame, nella quale viene ribadita la valutazione contraria sulla relazione tecnica riferita al testo unificato predetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA. Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+. Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e 10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15 sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analogo al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analogo al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).

Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica.

Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica connessa alla gestione del personale.

Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.

Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente

quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2 segnalati dal relatore.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.

Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.

Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.

Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.

Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare l'obbligo di vaccinazione.

Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il [PRESIDENTE](#) e il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati. Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi. Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura organizzativa e tariffaria. Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio. Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di relazione tecnica positivamente verificata. Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del

relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera *a*) del comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato. La lettera *b*) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione comminata.

Le citate lettere *a*) e *b*), sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di

entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1° giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli

ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ([n. 253](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3 milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1441\)](#) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021
409ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato recante la puntuale indicazione delle modifiche al cui recepimento è subordinata la verifica positiva della Relazione tecnica.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), alla luce della nota istruttoria consegnata dalla rappresentante del Governo, propone pertanto la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 1, i commi 5 e 6 siano sostituiti dai seguenti: "5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 6, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 7, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, valuti la Commissione di merito di sostituire la rubrica con la seguente: "Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE";

- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito di modificare la denominazione "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con "Ministro dell'istruzione".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame evidenziando che, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori.

Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati.

Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, si valuti la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle

iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si valuti in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore.

Su tutti i restanti emendamenti, ivi inclusa la nuova proposta 3.4 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare."

La sottosegretaria SARTORE esprime, con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, un avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, per mancanza di relazione tecnica. Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 1.5, segnalando peraltro che la proposta emendativa appare sistemica e volta a determinare una destinazione diversa dei contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.2 e 2.3 per profili di onerosità.

Con riguardo all'emendamento 4.3, reputa necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che l'emendamento 4.3 non richieda la relazione tecnica, dal momento che esso attiene alla connessione dei defibrillatori con il sistema di emergenza del numero unico 112, in alternativa al numero 118. A tale riguardo, fa presente che, laddove le regioni hanno attivato il sistema di emergenza 112, non è più operativo il sistema 118; ne consegue come l'alternatività dei due sistemi eviti implicazioni critiche di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE reputa condivisibile l'argomentazione formulata dal senatore Errani, prospettando un avviso non ostativo sull'emendamento 4.3.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, esprime un avviso contrario sulla proposta 5.1 per assenza di relazione tecnica.

Per quanto attiene alle proposte emendative all'articolo 6, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7.

Altresì, esprime un avviso contrario anche sulle proposte 6.2 e 6.6 non segnalate dalla relatrice. Relativamente all'emendamento 8.2, osserva come esso vada valutato tenendo conto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4.

Sulla portata finanziaria dell'emendamento 8.2 intervengono il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente [PESCO](#), che prospetta l'espressione di una valutazione non ostativa sull'emendamento in esame, in quanto esso si limita a precisare i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione sociale previste dall'articolo 8 del disegno di legge.

La sottosegretaria SARTORE esprime poi un avviso non ostativo anche sulla proposta 3.4 (testo 2).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), pur nella consapevolezza di svolgere considerazioni di merito, esprime un forte timore circa il messaggio fuorviante che può essere veicolato all'opinione pubblica da campagne informative incentrate sulla previsione della scriminante dello stato di necessità, di cui all'articolo 54 del codice penale, in favore di persone che, pur prive di ogni competenza tecnica e magari animate soltanto da buone intenzioni, utilizzino i defibrillatori o cerchino di cimentarsi in tecniche di rianimazione cardiopolmonare, con il rischio di peggiorare la situazione in cui si trovino

sogetti bisognosi di assistenza e di ostacolare, involontariamente, l'intervento di personale qualificato

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Dell'Olio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Posta in votazione, la proposta della relatrice risulta approvata.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, che l'emendamento 1.2 comporta maggiori oneri. Occorre invece valutare i profili finanziari della proposta 1.3, che modifica la copertura finanziaria del medesimo articolo. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5, che sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1. Circa l'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.1 (testo 2) e 4.0.2, nonché della proposta 4.0.3, in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

In riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, le proposte 17.0.1 e 17.0.2 comportano maggiori oneri. Rende necessaria la relazione tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4, in tema di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica sull'emendamento 30.0.1, che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli. Rispetto alle proposte relative all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 33.0.1, che istituisce un credito d'imposta per incentivare la produzione d'idrogeno con copertura mediante tetto di spesa.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, chiede la relazione tecnica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei magistrati candidati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.3, in quanto a fronte di un onere a regime è prevista una copertura temporanea fino al 2027.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 38, non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica l'emendamento 38.1, che estende la clausola di neutralità a disposizioni recanti effetti finanziari.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul disegno di legge in titolo, specificando altresì che la relazione tecnica predisposta dal Ministero degli esteri è in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento, rinvia ad un'altra seduta l'avvio della discussione generale.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi di ordine finanziario sollevati dal Servizio del bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è al momento fissato per la giornata di domani, giovedì 27 maggio, alle ore 16, chiede alla rappresentante del Governo i tempi di trasmissione delle schede sui progetti finanziati con le risorse del fondo complementare e preannunciati dal viceministro, onorevole Castelli, nell'audizione svoltasi ieri in sede di Ufficio di presidenza.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come tali schede dovrebbero ragionevolmente essere trasmesse tra la giornata di domani e quella di venerdì 28 maggio.

Sull'opportunità di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori [CALANDRINI](#) (Fdl), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [FERRO](#) (FIBP-UDC) e [Antonella FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az).

All'esito del dibattito svoltosi, il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il nuovo termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 10 di giovedì 3 giugno 2021.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 18,10.

(1196 e 1382-A) Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda il testo licenziato dalla 1ª Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.100 e 1.0.100. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100 e 1.0.100."

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
411ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente **PESCO** comunica che sono stati presentati 166 emendamenti e 34 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto di seduta).

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.10 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.35 (testo 2), 1.66 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.6.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) integra la relazione sul disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 4, recante interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie ad alta velocità, occorre rilevare che per il lotto prioritario Battipaglia-Praia della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, di cui al comma 2, è prevista la realizzazione di un tracciato di 127 chilometri per un costo di 6.100 milioni di euro.

Da ciò si deduce che il lotto sopra menzionato ha una spesa prevista a chilometro di 48 milioni di euro. Al riguardo, secondo la Corte dei conti europea (Relazione speciale n. 19 del 2018, paragrafo 37), il costo medio, a livello europeo, di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità è di 25 milioni di euro.

Fa quindi presente che andrebbero pertanto forniti elementi di chiarimento sulla corretta e congrua quantificazione degli oneri, sulla base di una valutazione accurata delle esigenze infrastrutturali e di mobilità dell'area su cui si intende intervenire, anche al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio entro tempi ragionevoli.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) avanza la richiesta di un chiarimento sulla scheda progetto riguardante la realizzazione delle case dei servizi di cittadinanza digitale correlati al progetto "POLIS", domandando peraltro se sia già stato definito l'elenco dei comuni che beneficeranno della realizzazione del progetto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti sul percorso metodologico che verrà seguito della Commissione per l'esame del provvedimento, alla luce della calendarizzazione in Assemblea, fissata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per la prossima settimana.

Altresì, evidenzia come le proposte emendative del proprio Gruppo siano focalizzate sul problema del *super bonus* del 110 per cento, al fine di favorirne l'ampliamento e la proroga dei termini, andando così incontro alle aspettative di diversi soggetti come le strutture ricettive e alberghiere.

Altresì, altre tematiche affrontate dagli emendamenti dei senatori di Fratelli d'Italia attengono all'utilizzo, come mezzo di copertura, delle risorse residue del *cashback*, nonché al potenziamento del settore dei trasporti.

Per quanto attiene sempre al *superbonus*, chiede alla rappresentante del Governo elementi informativi sui tempi di proroga dello strumento e, in particolare, se sarà necessario attendere la prossima legge di bilancio oppure si potrà intervenire già prima con altri provvedimenti legislativi.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avanza una richiesta di chiarimento sulla metodologia con cui saranno esaminate le proposte emendative, anche in considerazione del carattere localistico di alcuni emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), in sede di replica, giudica meritevoli di approfondimento gli spunti di riflessione formulati dai senatori intervenuti e, con riguardo all'istituto del *superbonus*, ricorda che occorre approfondire alcune tematiche legate alla estensione dell'ambito soggettivo, alla proroga dei termini di utilizzo e alla credibilità del credito di imposta.

In merito al carattere localistico di alcune proposte emendative, fa presente come le risorse del Fondo complementare siano comunque destinate ad avere ricadute su molteplici realtà territoriali.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), svolgendo l'intervento di replica, evidenzia che la Commissione si sarebbe aspettata un maggiore grado di dettaglio dalle schede progetto, con particolare riguardo alla localizzazione dei diversi investimenti.

Pur riconoscendo che ulteriori elementi informativi sono stati acquisiti attraverso le audizioni dei vari rappresentanti del Governo, auspica comunque, nell'ottica della leale collaborazione tra Parlamento e Governo, l'acquisizione di ulteriori e più precisi elementi.

Relativamente all'istituto del *superbonus*, rimarca le forti aspettative riposte da diversi soggetti - come famiglie, condomini e categorie produttive, quale quella degli albergatori - in un ampliamento dell'istituto.

Il [PRESIDENTE](#), prima di dare la parola alla rappresentante del Governo, fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti per la valutazione delle improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

In considerazione delle ricadute territoriali degli interventi finanziati con il Fondo complementare, sarebbe orientato, in linea di massima, a ritenere proponibili gli emendamenti localistici, per consentire un esame nel merito.

Invece, appare più problematica la proponibilità di emendamenti che introducono misure di sostegno e di ristoro alle categorie produttive e che quindi si adatterebbero maggiormente ad altre tipologie di provvedimento.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si sofferma sulla richiesta di chiarimento avanzata dalla senatrice Modena, riservandosi, relativamente al progetto "POLIS", di fornire i dati sui comuni beneficiari dell'iniziativa, sottolineando che si tratta di enti comunali con popolazione fino a 15 mila abitanti, situati in settantadue aree interne. In particolare, si riserva di acquisire maggiori elementi informativi all'esito dell'interlocuzione con Poste Italiane, ricordando che il progetto in questione consiste nella realizzazione di uno sportello unico di prossimità, che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

Peraltro, all'interno di tale progetto, 120 milioni sono destinati a finanziare le "officine municipali", ossia servizi alla cittadinanza basati sul *co-working* pubblico-privato.

Con riguardo alle considerazioni sul *superbonus* del 110 per cento, ricorda che, nell'audizione di ieri presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha fornito rassicurazioni sulla proroga di tale istituto. A tale riguardo, la legge di bilancio rappresenta lo strumento presumibilmente più idoneo per intervenire; peraltro, rammenta come, in base al comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame, il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura del *superbonus* consentirà di utilizzare le eventuali economie di spesa previste anche in via prospettica per la proroga dell'istituto stesso, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Resta comunque ferma la disponibilità del Governo ad individuare ulteriori soluzioni e a studiare coperture alternative.

Auspica poi, di qui ai prossimi due giorni, l'acquisizione delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato sugli emendamenti presentati.

Assicura quindi la disponibilità del Governo ad approfondire le implicazioni di eventuali schede progetto che la Commissione ritenesse meritevoli di attenzione, anche fornendo maggiori elementi di dettaglio.

Da ultimo, relativamente alla richiesta di chiarimenti sul costo dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, per il lotto Battipaglia-Praia, illustra una Nota che mette a disposizione della Commissione, dalla quale risulta che le caratteristiche orografiche del territorio italiano incidono sul costo degli interventi, contribuendo ad una conseguente lievitazione del costo medio.

In particolare, fa presente che, come precisato nel richiamato paragrafo 37 della Relazione speciale n. 19 del 2018 della Corte dei Conti europea, il costo indicato di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità rappresenta una media europea. Tuttavia, la stessa Corte evidenzia che particolari situazioni ambientali, territoriali e costruttive costituiscono elementi che possono determinare un incremento del costo chilometrico delle tratte ad alta velocità, portando alcuni significativi esempi, tra cui antropizzazione, lunghezze delle gallerie e dei viadotti. In particolare, per quanto attiene la tratta alta velocità Battipaglia-Praia della Salerno-Reggio Calabria, è da sottolineare come i territori interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura, in termini orografici, geologici, idraulici e sismici, risultano particolarmente complessi ed eterogenei. I precedenti studi (2005) dimostravano che l'incidenza delle gallerie era variabile dal 63 per cento al 74 per cento (a seconda dei corridoi scelti: tirrenico, autostradale). Nello studio del 2021, al fine di rendere l'iniziativa più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che realizzativo e, soprattutto, finanziario, si è ripreso il corridoio autostradale che allora presentava un minor numero di gallerie cercando, laddove possibile, di ottimizzarlo con i criteri attuali, aumentando, ad esempio, le pendenze longitudinali dal 12 al 18 per mille, in modo da ridurre la necessità di gallerie lunghe, ovvero ricercando dei tracciati planimetrici che consentano di sfruttare le (poche) pianure presenti.

Applicando tali criteri, il primo lotto di tale corridoio presenta, infatti, un'incidenza di gallerie pari a circa il 42 per cento del totale (52 km su 127), incidendo in modo particolare, oltre agli altri

elementi citati, sul costo chilometrico dell'opera.

Il **PRESIDENTE**, nel ringraziare la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, osserva, con riguardo al costo dell'alta velocità ferroviaria, come questo rimanga ad un livello medio elevato, anche dopo scelte progettuali funzionali al mantenimento della sostenibilità finanziaria.

La senatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente come la conformazione del nostro territorio renda inevitabili dei costi che determinano conseguenti riflessi progettuali.

Il **PRESIDENTE**, non registrandosi richieste di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rinvia ad una successiva seduta il prosieguo dell'esame del provvedimento, riservandosi, nella giornata di domani, la possibilità di dichiarare le improponibilità per estraneità di materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la necessità di avere conferma del carattere prudenziale della quantificazione dell'onere, stimato dall'articolo 3 in 138.800 euro annui, considerato che - come esplicitato nella relazione tecnica - i criteri di suddivisione dei costi tra i Paesi membri del *Forum* non sono ancora stati precisati nelle riunioni ministeriali, ancorché il principio di base previsto dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto sia quello della ripartizione su base paritaria. Chiede, inoltre, conferma dell'idoneità della copertura anche nel caso in cui le riunioni ministeriali del *Forum* si svolgano in luoghi diversi dalla sede dell'organizzazione, ossia Il Cairo, oppure nel caso in cui vengano indette riunioni straordinarie.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una Nota nella quale viene confermata la prudenzialità della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sia nel caso in cui le riunioni del *Forum* si dovessero tenere in una località diversa dalla sede istituzionale, ossia il Cairo, sia nel caso di riunioni straordinarie.

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riformulati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità. Chiede conferma dell'assenza di oneri degli emendamenti 4.0.4 e 4.0.4 (testo 2), che intervengono sulla disciplina di recepimento della normativa europea in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei titoli nel settore. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza dei soggetti fragili. Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).

Riepiloga poi gli emendamenti illustrati nella seduta del 26 maggio, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, che l'emendamento 1.2 comporta maggiori oneri. Occorre invece valutare i profili finanziari della proposta 1.3, che modifica la copertura finanziaria del medesimo articolo. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5, che sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1. Circa l'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.1 (testo 2) e 4.0.2, nonché della proposta 4.0.3, in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina. In riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, le proposte 17.0.1 e 17.0.2 comportano maggiori oneri. Rende necessaria la relazione tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4, in tema di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica sull'emendamento 30.0.1, che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli. Rispetto alle proposte relative all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 33.0.1, che istituisce un credito d'imposta per incentivare la produzione d'idrogeno con copertura mediante tetto di spesa. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, chiede la relazione tecnica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei magistrati candidati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti. Comporta maggiori oneri la proposta

36.0.3, in quanto a fronte di un onere a regime è prevista una copertura temporanea fino al 2027. In relazione alle proposte riferite all'articolo 38, non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica l'emendamento 38.1, che estende la clausola di neutralità a disposizioni recanti effetti finanziari.

Su tutti i restanti emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta 1.2, rilevando che essa comporta maggiori oneri.

Sull'emendamento 1.3 formula un avviso contrario, in quanto l'emendamento potrebbe comportare effetti pregiudizievoli per il funzionamento dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Sull'emendamento 1.5 formula una valutazione contraria, in quanto la proposta sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1, determinando maggiori oneri.

Chiede poi di accantonare l'esame dell'emendamento 1.0.1, dal momento che la relazione tecnica è in verifica presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Richiama poi l'attenzione su alcuni emendamenti all'articolo 2 non segnalati dalla relatrice, tra cui la proposta 2.1, sulla quale esprime un avviso contrario in quanto essa genera oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica, con il rischio altresì di non chiudere una procedura di infrazione.

Su richiesta della senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 4 segnalati dalla relatrice, esprime un avviso contrario sulle proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE avverte che restano invece accantonate le riformulazioni dei predetti emendamenti, ove presentate.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, la rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare la proposta 8.4, sulla quale si è in attesa di acquisire la relazione tecnica. Segnala poi gli emendamenti da 8.13 a 8.19, non riportati dalla relatrice, sottolineando l'esigenza di acquisire la relazione tecnica. Altresì, risulta necessaria la relazione tecnica anche sulle proposte 8.20 e 8.21 non segnalate dalla Commissione.

Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, rappresenta la necessità di acquisire l'apposita relazione tecnica, in assenza della quale il parere è contrario.

Sulla portata normativa degli emendamenti 8.20 e 8.21 si apre un dibattito in cui intervengono la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario Alessandra SARTORE e il senatore [MANCA](#) (*PD*), all'esito del quale il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma poi sull'avviso contrario espresso dal Governo in merito agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sottolineando l'esigenza di conformare alle direttive europee diversi profili dell'ordinamento nazionale.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle suddette proposte, per consentire un approfondimento.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE segnala poi l'emendamento 10.0.1, sul quale rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, analoga necessità attiene all'emendamento 13.5 per il quale prospetta la possibilità di una riformulazione con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.0.1 e 13.5.

In merito agli emendamenti all'articolo 17 segnalati dalla relatrice, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.0.1 e 17.0.2, in quanto foriere di maggiori oneri. Peraltro, il comma 6 di tali proposte determina oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che chiarisca il profilo finanziario della disposizione nel suo complesso e fornisca elementi informativi in ordine all'impatto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Peraltro, rappresenta, ai fini del necessario coordinamento, che sono attualmente in discussione, presso la competente Commissione parlamentare, i disegni di legge n. 897 e connessi sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private.

Il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui testi base delle proposte emendative, mantenendo accantonate le riformulazioni.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che il disegno di legge n. 897 richiamato dal Sottosegretario è da tempo all'esame della Commissione affari costituzionali, senza progressi significativi.

E' quindi inevitabile che si utilizzino altri provvedimenti legislativi per veicolare le proposte sulla videosorveglianza attraverso appositi emendamenti.

Auspica quindi un approfondimento, alla luce delle indicazioni fornite dal Governo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, a prescindere da considerazioni di merito, gli emendamenti in esame non dovrebbero recare profili di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE evidenzia che gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 estendono la portata temporale dell'onere, senza adeguarne la copertura, il che rende inevitabile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogato le precedenti fasi di esame del disegno di legge n. 897, auspica che le interlocuzioni in corso tra i Ministeri competenti favoriscano una celere soluzione, prospettando anche la possibile disgiunzione tra la tematica della tutela delle persone disabili, quella dei minori e quella delle persone ricoverate presso residenze sanitarie assistenziali.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel concordare con la valutazione del Presidente sui profili di onerosità degli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, pone l'accento sulla tipicità di contenuto che dovrebbe caratterizzare il disegno di legge europea, evitandone un utilizzo improprio attraverso la presentazione di proposte emendative che risultano estranee.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di fornire un'urgente risposta ai problemi connessi al disegno di legge sulla videosorveglianza, esprimendo il proprio imbarazzo per l'incapacità del Parlamento di legiferare sul tema.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ribadisce la necessità di legiferare utilizzando gli strumenti e le sedi opportune.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo le considerazioni svolte dal senatore Manca, osserva come la tematica della videosorveglianza richieda soluzioni rapide, anche per scongiurare il mancato utilizzo di risorse già stanziata per la copertura.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) si associa alle considerazioni sull'urgenza della tematica della videosorveglianza, osservando come, ogni volta, i veicoli normativi individuati non siano mai considerati opportuni, sia che si tratti della legge europea, piuttosto che della legge di bilancio o del decreto semplificazioni.

Chiede quindi una rapida soluzione della problematica in esame.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 23, il sottosegretario Alessandra SARTORE chiede l'accantonamento della proposta 23.0.2, sulla quale è in corso di verifica la relazione tecnica. Per lo stesso motivo, chiede di accantonare anche l'esame dell'emendamento 23.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 8.20, 8.21, 17.0.1 e 17.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23, fatta eccezione per le proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 4.0.4 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1 e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 alla fine, ivi compresa la proposta 28.13 (già 28.0.2).".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

G/2207/1/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premesse che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di ripresa e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare approvato dall'articolo 1, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina 82 miliardi di euro al Mezzogiorno sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, corrispondenti a una quota del 40 per cento. Data la finalità del Piano nazionale per gli investimenti complementari, volto ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare necessario che il monitoraggio della ricaduta territoriale sia esteso all'intero quadro del PNRR, anche ai fini della verifica della legge sulla quota di investimenti ordinari da allocare nel Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente. Come osservato dalla Svimez, una distribuzione territoriale delle risorse più favorevole al Mezzogiorno, e più coerente con l'obiettivo europeo della coesione territoriale (pari al 50 per cento), non solo avrebbe l'effetto di incrementare significativamente la crescita del PIL meridionale e di attivare un ulteriore incremento di posti di lavoro, ma determinerebbe anche una maggiore crescita complessiva dell'economia nazionale di circa un punto percentuale; il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno sono uno dei tre obiettivi trasversali del PNRR e rientrano tra gli obiettivi individuati anche nelle Raccomandazioni della Commissione europea formulate nei confronti del nostro Paese. In relazione a tali priorità sono previste sia risorse provenienti dal fondo React-EU, per un importo di circa 8,4 miliardi, che stanziamenti del «Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027» (FSC), per il quale all'articolo 2 del presente decreto-legge viene disposto con il Fondo complementare un incremento delle risorse di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 senza un riferimento espresso alle finalità del PNRR;

il PNRR presentato dal Governo, in piena coerenza con i pilastri del Programma *Next Generation* EU (NGEU), assegna il maggior impegno al riequilibrio territoriale con la «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile», al fine di realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia complessiva e, nello specifico, con «l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale»;

nell'ambito della «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile», del PNRR, le cui risorse ammontano complessivamente a 25,40 miliardi di euro, gli Interventi sulla rete ferroviaria rappresentano la prima componente (M3C1.1), con risorse pari a 24,77 miliardi di euro;

il PNRR, con la finalità di avviare concretamente politiche per il superamento dei divari tra le diverse aree del Paese, dettaglia l'investimento con queste intenzioni progettuali: estendere l'Alta Velocità al Sud, con la conclusione della direttrice Napoli-Bari, l'avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia;

con decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è stata autorizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di Alta velocità, della direttrice ferroviarie Salerno-Reggio Calabria;

nel PNRR, per l'investimento sulla rete ad alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, viene previsto l'obiettivo di un miglioramento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci; in

particolare per il porto di Gioia Tauro ulteriori significative risorse sono previste da subito a valere su risorse nazionali;

il comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge, integrando l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria l'autorizzazione di una spesa complessiva di 9.4 miliardi di euro. In proposito, già nel PNNR inviato alla Commissione europea, nell'ambito dei Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (M3-C1-I 1.1), sono previste risorse per l'AV Salerno-Reggio Calabria pari a 1,8 miliardi euro;

impegna il Governo:

considerata la finalità d'integrazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad adoperarsi per garantire che, per tutte le misure disposte dal PNRR e per le linee di intervento indicate nel Piano complementare, ciascuna missione e ciascun programma di investimento sia orientato a favorire l'impegno della coesione territoriale attraverso una coerente allocazione delle risorse nel rispetto della legge sulla quota di investimenti ordinari da destinare al Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente, anche attraverso un monitoraggio costante e puntuale di verifica della quota prevedibile ed effettiva allocata per ciascun intervento;

con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione (FSC), ad adoperarsi per garantire, nel periodo di programmazione 2021-2027, gli attuali criteri di riparto previsti per tale Fondo, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud;

ad adoperarsi per predisporre, tramite la Rete Ferroviaria Italiana, il migliore progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, con caratteristiche che consentono l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale e una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni, anche con un adeguato collegamento con la linea di Gioia Tauro, ma che minimizzi anche l'impatto sul territorio.

G/2207/2/5

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il successo della campagna di vaccinazioni e il rallentare della curva dei contagi ci spinge ad affrontare con speranza le sfide per uscire dallo stato di fermo e di emergenza imposto dalla pandemia da COVID-19. Ripristinare la fiducia nella possibilità di viaggiare sarà il banco di prova per vincere la crisi che il settore turistico, con tutto il suo indotto, sta vivendo;

in tale quadro, sarà da subito fondamentale - in attesa che prendano corpo i programmi del PNRR - imprimere la giusta direzione alle risorse e agli investimenti previsti nel decreto-legge in oggetto;

le aziende di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente, oltre ad essere ricomprese nelle iniziative legate alle infrastrutture, rientrano pienamente nella filiera che alimenta e supporta l'offerta turistica nel nostro Paese, essendo le «ruote» di questo comparto strategico e che ha più di tutti gli altri subito gli effetti della pandemia;

la necessità di supportare tale settore è contenuta nella relazione approvata dalle Commissioni riunite 5 e 14 del Senato della Repubblica sulla Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XVI, n. 5) «Nell'ambito dei progetti per il rinnovo e l'ammmodernamento tecnologico del trasporto pubblico locale (TPL), del trasporto privato e delle merci, va segnalata la mancanza di iniziative volte a comprendere anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese, per cui occorre prevedere un adeguato investimento per il rinnovo della flotta del settore dei bus turistici, anche

nell'ottica di utilizzarli a supporto del TPL e del trasporto scolastico, come già sta avvenendo in alcune regioni a causa delle nuove esigenze di mobilità dovute alla crisi pandemica»;

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

viene disposta l'assegnazione di 1.400 milioni per programmi e interventi di rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi,

impegna il Governo:

ad includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese.

G/2207/3/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207),

premessi che:

all'articolo 1 comma 2, lettera e), del provvedimento in oggetto sono previsti Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, destinando 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

più in dettaglio nei punti nei punti 1 e 2 vengono previste risorse per il rinnovo delle flotte di bus e navi verdi, che risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR e nei punti 3 e 4 risorse per il rafforzamento delle linee regionali gestite da Regioni e Municipalità e per il rinnovo del materiale rotabile, complementari alla Missione 3-Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 del PNRR;

si segnala come nel PNRR obiettivo comune a tutte le missioni sia la decarbonizzazione con la conseguente riduzione delle emissioni: anche nel settore dei trasporti e della mobilità gli sforzi devono essere concentrati in tal senso, favorendo la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con l'obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore;

il Fondo complementare deve essere in tal senso una ulteriore fonte di investimento volta a rafforzare le previsioni contenute nel PNRR;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse del Fondo complementare per favorire la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con l'obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore.

G/2207/4/5

[Pavanelli](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti

complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile e il comma 2 del medesimo articolo ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

il citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare quello approvato dall'articolo 1 in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile sborso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma *React-EU* (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il PNRR presentato dal Governo si articola in 6 Missioni: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute in piena coerenza con i sei pilastri del Programma *Next Generation EU* (NGEU) - suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Per ogni Missione sono indicati le linee di investimento e le riforme settoriali (in totale 49) volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti;

considerato che:

il PNRR prevede il rafforzamento della mobilità ciclistica, sottolineando che «il numero di ciclisti è in costante crescita dal 2013 (con crescita di oltre il 40 per cento nel 2018) e, oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inquinante rappresenta una fonte di indotto economico dal valore di 7,6 milioni ogni anno. A causa dell'emergenza COVID-19, si prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con numero di ciclisti nel 2020 aumentato del 20 per cento rispetto al 2019»;

l'intervento proposto dal PNRR si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite realizzazione e manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani e l'intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha anche l'obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud;

valutato che:

le piste ciclabili sono un percorso delimitato di mobilità, riservato esclusivamente a coloro che si spostano in bicicletta;

le piste ciclabili svolgono un'importante funzione all'interno delle reti urbane, per cui l'incremento della realizzazione di tali percorsi si inserisce in un progetto più ampio che concerne il miglioramento della funzionalità del traffico urbano;

rafforzando e migliorando le piste ciclabili si separa il traffico delle biciclette sia da quello pedonale che da quello motorizzato, favorendo un migliore scorrimento dei veicoli all'interno dell'area urbana e, di conseguenza, una maggiore sicurezza stradale;

la costruzione di piste ciclabili, inoltre, si inserisce nella prospettiva della sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse naturalistiche dall'inquinamento, nell'ambito dei quali sempre più amministrazioni si stanno muovendo;

una rete ciclabile che si dirama sul territorio urbano favorisce i collegamenti tra i luoghi in breve tempo e senza impatto sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finanziare ulteriormente la realizzazione di nuove piste ciclabili in

ambito urbano e di migliorare la rete esistente anche attraverso l'inserimento della predetta finalità nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, così da conseguire l'importante obiettivo di una maggiore attenzione per l'ambiente, la salute ed il benessere psico-fisico del cittadino, non tralasciando l'urgenza di migliorare la sicurezza stradale e di prevenire numerosi incidenti verificatisi nelle città sprovviste o con scarsa manutenzione delle piste ciclabili.

G/2207/5/5

[Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare, alla lettera c), che assegna complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da destinare a programmi e progetti tra cui figurano, in particolar modo, al numero 3 il rafforzamento delle linee regionali;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in specie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo;

la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia;

il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

G/2207/6/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge, ai commi 1 e 2, rispettivamente, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le stesse;

le schede-progetto riepilogative dei programmi e degli interventi di cui al citato articolo 1 includono, tra gli altri, il progetto relativo alla elettrificazione delle banchine - *cold ironing* - al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e diminuire l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE che prevede la realizzazione di una rete di fornitura di energia elettrica lungo le coste con l'obiettivo di completarla entro il 31 dicembre 2025,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, all'interno del progetto citato in premessa, la elettrificazione delle banchine dei porti di Manfredonia e di Barletta.

G/2207/7/5

[Abate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premessi che:

l'articolo 1 del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza al comma 2, lettera c) indica quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi;

al punto 12 prevede una Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno, 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

valutato che:

i comuni di Acri e San Demetrio in Provincia di Cosenza (in Calabria) vengono ufficialmente riconosciute Aree interne dalla classificazione dei Comuni secondo la strategia «aree interne» di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 ricadenti nelle aree rurali «C e D» del PSR Calabria 2014-2020 (stabilite in accordo col Ministero);

impegna il Governo a prevedere:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa anche la costruzione del secondo lotto della strada Sibari-Sila (i cui lavori sono iniziati nel 2009 e attualmente fermi) che dovrebbe collegare Acri-San Demetrio Corone (e tutte le aree interne che ricadono in quella zona) e Sibari. Nello specifico il tratto in questione è San Demetrio Corone-Sibari mentre il primo tratto Acri-San Demetrio Corone è oggetto di finanziamento della Provincia di Cosenza su delega di spesa della Regione Calabria.

G/2207/8/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza contempla all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 12) il progetto proposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile relativo alla strategia nazionale aree interne;

in questo quadro la proposta di investimento punta al miglioramento e alla sicurezza della mobilità e dell'accessibilità della rete stradale, recuperando pienamente la mancanza di manutenzione nella rete stradale secondaria, e ad aumentare l'accessibilità delle Aree interne, definite dalla Strategia Nazionale delle aree interne;

la riqualificazione infrastrutturale del Paese passa necessariamente attraverso il completamento di molte reti stradali del Sud Italia, come quella relativa alla Strada Regionale 6 che va dal tratto dell'uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere, all'interno del progetto citato in premessa, il completamento del tratto relativo alla Strada Regionale 6 che va dall'uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola.

G/2207/9/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti, destinando complessivi 1.455,24 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al Ministero della Cultura, relativamente al programma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali»;

considerato che:

l'articolo 1, comma 6, stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento come stabilite per il PNRR;

il successivo comma 7 prevede che, ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Europea;

in merito al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e interventi si osserva che la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri coinvolti;

considerato inoltre che:

è di fondamentale importanza garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale e del paesaggio;

è altresì essenziale che gli investimenti non arrechino alcun danno agli obiettivi ambientali e che siano frutto di una programmazione continua e non meramente emergenziale;

gli investimenti previsti per la Cultura ammontano a complessivi 4.275 miliardi di euro, cui vanno sommati, nel Fondo Complementare gli investimenti del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, ulteriori 1.460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale;

impegna il Governo:

a impiegare, in via prioritaria, le risorse di cui al Fondo complementare, in investimenti strategici sul patrimonio culturale attinenti la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, anche al fine di garantire la sua protezione dagli effetti generati dai cambiamenti climatici;

a garantire che le procedure di semplificazione e accelerazione in fase di dibattito ministeriale, non inficino o contrastino la normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

G/2207/10/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2207,

premesso che,

nell'ambito del piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, si dispone di 435 milioni di euro, destinati a finanziare il progetto «Percorsi nella storia - Treni storici e Itinerari culturali».

È previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio; della Cabina ACE di Roma Termini, importante opera architettonica del razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. Vengono inoltre finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del progetto Binari senza tempo realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS.

considerato che,

I treni storici sono naturalmente composti da locomotive a vapore, diesel o elettriche d'epoca al traino di carrozze di varie epoche storiche, e da automotrici in livrea originale. Su tutti gli itinerari, inoltre in composizione al treno c'è un bagagliaio adibito al trasporto gratuito di biciclette, proprio per consentire il trasporto intermodale, sempre in una modalità lenta e sostenibile;

impegna il Governo,

alla riconversione energetica anche dei treni sopraccitata, al fine di risparmiare energia e rendere i treni più ecologici e contenere il fenomeno degli archi elettrici, recuperare energia prodotta in frenata, sviluppare le tecniche di *ecodriving*;

ad intraprendere delle misure su tutto il territorio nazionale, che possano incentivare e rinnovare il trasporto pubblico e privato nell'ottica necessaria di una riduzione drastica dei consumi e dei danni ambientali.

G/2207/11/5

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46milioni di

euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare la lettera *d*) del medesimo comma 2, stanziava complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 a favore del Ministero della cultura riferiti al piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

ad integrazione e supporto di questa misura è necessario adottare un intervento strategico di rilancio di tutto il comparto turistico, fondamentale per attrarre, in questa fase di ripartenza, nuovi investimenti in tutti i settori economici del nostro Paese. Il turismo in Italia vale il 13 per cento del PIL, con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi di euro e con alti livelli di occupazione, oltre 4,2 milioni di lavoratori;

attraverso la leva turistica infatti molti degli investimenti previsti nel PNRR potrebbero acquisire maggiore valenza con ricadute importanti su tutto il territorio, che per le diverse vocazioni dei luoghi che lo caratterizzano, è l'espressione estesa e diffusa del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale, anche in relazione al contesto demografico-antropologico, paesaggistico, ed enogastronomico;

considerato che:

uno dei principali beni che possiede il nostro Paese è rappresentato dalle coste. Lungo i 7.500 Km di costa operano oltre 30 mila imprese nel settore turistico-balneare, che da sole producono un valore aggiunto di 800 milioni di euro, con un contributo del 3 per cento al PIL;

il turismo balneare ha tutte le caratteristiche per diventare, nell'ottica di un'azione di rilancio del Paese in chiave sostenibile, il punto di riferimento dell'attuazione degli investimenti previsti nei programmi per l'attrattività e la valorizzazione dell'identità dei territori,

impegna il Governo,

ad individuare nei programmi di sviluppo dell'attrattività e di valorizzazione dell'identità dei nostri territori, gli interventi necessari a favorire la crescita del comparto turistico balneare, quale elemento di unione di diverse azioni progettuali previste nel PNRR, anche attraverso l'apertura di un dialogo con le Regioni che permetta agli operatori balneari di poter esprimere al meglio, alla luce delle diverse esigenze legate alla particolare conformazione geografica del nostro territorio, lo spirito imprenditoriale che li caratterizza.

G/2207/12/5

[Gaudiano, Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile. Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

in particolare, il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera *c*), destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;

la lettera *d*) del comma 2 assegna al contempo al Ministero della cultura (MIC) complessivi 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del

patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021 del MIC, emerge che le risorse - che, in base alle informazioni riportate nello stesso comunicato ammontano, invece, a 1460 milioni - sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi attrattori culturali». Tra gli interventi ricompresi nel predetto Piano figura anche il progetto che intende rafforzare le connessioni tra i due Istituti del MIC il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico dell'Appia Antica. Per il Parco Archeologico dell'Appia Antica l'obiettivo è quello di sostenere e promuovere il rilancio del territorio tra la via Appia e la via Latina;

considerato che:

i siti e i musei archeologici sono considerati luoghi d'elezione in cui si preserva nel tempo, attraverso la conservazione di manufatti e reperti, la memoria storica e artistica dell'Italia, contribuendo alla conoscenza della nostra storia e alla divulgazione del sapere e della cultura. L'Italia, fatta eccezione per alcune aree archeologiche di chiara fama e adeguatamente valorizzate, presenta una straordinaria varietà di siti di assoluto rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, ma carenti sotto il profilo della fruizione;

i siti archeologici, se opportunamente organizzati, sono in grado di promuovere e valorizzare il loro contesto, migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando così un volano economico di cui anche la popolazione residente può beneficiare;

in una fase storica di grandi cambiamenti nella scuola, non va infine trascurato il fondamentale ruolo educativo che i siti archeologici possono svolgere per avvicinare anche il pubblico dei più giovani ai tesori culturali che l'Italia possiede;

l'obiettivo principale, dunque, è quello di valorizzare destinazioni e siti di carattere archeologico, contribuire alla destagionalizzazione, incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economiche. A tal fine sono necessarie una serie di misure trasversali quali lo sviluppo e la cura del patrimonio culturale tramite una gestione allo stesso tempo innovativa e conservativa; la creazione di *partnership* culturali ed economiche tra piccole e medie città; nuovi e più incisivi canali di accesso ai mezzi di comunicazione; adeguate strutture ricettive in grado di ospitare turisti di tutte le fasce di reddito; il recupero e la riqualificazione di siti fino ad oggi poco noti; allestimenti innovativi e nuove tecnologie applicate alla fruizione del patrimonio archeologico, ma soprattutto il potenziamento dei trasporti e dei collegamenti per favorire una miglior accessibilità ai luoghi del sapere;

rilevato che:

in particolare, i siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno, scontano una grave assenza di trasporti idonei al transito turistico;

il sito di Paestum, pur avendo una stazione ferroviaria già esistente ed attiva nella località di Paestum e una stazione presso Capaccio Roccadaspide, dove sono in corso lavori di ammodernamento, non è dotato di alcun collegamento ferroviario con l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sono già previsti lavori di ulteriore allargamento della pista, proprio al fine di incentivare i collegamenti turistici, non solo in Campania, ma anche per le regioni confinanti come Calabria e Basilicata. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi si trova in prossimità dei binari della tratta ferroviaria che collega la stazione di Paestum, ma non è dotato di una stazione ferroviaria che permetta l'accesso dei viaggiatori. La stazione ferroviaria presso l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi consentirebbe ai turisti di accedere a tutta la costa cilentana e la costiera amalfitana, nonché alle aree interne e al Porto di Salerno, attraverso il trasporto ferroviario già esistente. Utilizzando la stessa tratta ferroviaria sarebbe possibile visitare anche il Parco Archeologico di Elea-Velia;

i siti della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, invece, scontano la totale assenza di trasporto ferroviario, essendo serviti solo attraverso trasporto su gomma a mezzo bus;

i comuni di Padula e di Pertosa saranno però interessati dalla realizzazione di una linea di alta

velocità (con fondi stanziati dal PNRR) che collegherà Roma a Reggio Calabria. Nel mese di aprile i sindaci dei comuni attraversati dalla predetta linea sono stati avvisati da Ferrovie dello Stato dell'avvio delle prime indagini geognostiche, prospezioni geofisiche e studi geologici in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica della linea ferroviaria dell'Alta Velocità. Tale progetto non contempla alcuna fermata nell'area di Padula e di Pertosa né tanto meno negli altri Comuni della provincia a sud di Salerno, che continuano a scontare una totale assenza di collegamenti interni, prevedendo a Praia a Mare l'unica stazione per le fermate tra la provincia di Salerno e quella di Cosenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, specifici interventi volti a favorire una miglior accessibilità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, ai siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa;

a valutare, nell'ambito della realizzazione della tratta ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la fattibilità tecnica della previsione di una metropolitana veloce di superficie che affianchi i binari della tratta ad alta velocità Salerno Reggio Calabria;

a valutare, la fattibilità tecnica di una stazione di fermata lungo la tratta già esistente che costeggia l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e che lo collegherebbe al sito di Paestum e al Parco Archeologico di Elea-Velia.

G/2207/13/5

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, che istituisce il Fondo complementare che accompagnerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a circa 30 miliardi di euro, serve a finanziare il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere il rilancio dell'economia, che denominato «Piano nazionale per gli investimenti complementari». Un Piano che non deve essere rendicontato a Bruxelles, che procede con tempi propri, per cui può iniziare prima dell'arrivo dei fondi europei e se necessario può protrarsi anche oltre il 2026. A questi interventi si applicano procedure di semplificazione e accelerazione, misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei lavori e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma;

in ambito sanitario gli assi verso i quali è stato orientato il PNRR sono sostanzialmente due: da un lato puntare su una più diffusa medicina di prossimità, per ottenere una maggiore e più efficace territorializzazione del nostro SSN, e dall'altro su di una digitalizzazione che consenta di attuare misure avanzate di assistenza a distanza. Come è evidente si tratta di obiettivi, almeno apparentemente contrastanti, che esigono una costante ricerca del punto di equilibrio indispensabile per assicurare al malato la maggiore e migliore assistenza possibile, in un quadro di condizioni che possono mutare sulla spinta di eventi avversi, come è accaduto con il Covid, oppure nell'abituale evoluzione delle condizioni sociali in cui siamo immersi;

investire sul Digitale in sanità è parte della sfida che il SSN deve assumersi nei prossimi anni in piena sintonia non solo con il Ministero della Salute, ma anche con il Ministero dello sviluppo economico, oltre che con il MEF. Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica sono destinate ad avere un ruolo di primo piano anche in Italia. Si tratta di un settore in crescita, che nei prossimi anni permetterà cure più personalizzate per i pazienti e migliore organizzazione dei processi. Il ruolo dell'innovazione tecnologica è quello di rendere il Sistema sanitario più efficiente e la vita dei cittadini

più semplice;

nei mesi scorsi, con il Decreto rilancio è stata investita una consistente quantità di risorse che ha permesso una forte crescita dei fascicoli sanitari elettronici, fondamentali sia per il diritto dei cittadini di tenere sotto controllo le proprie informazioni, sia per mettere a disposizione del SSN una quantità enorme di dati. Ad esempio, se prima della pandemia avessimo avuto a disposizione una mappa con il numero di pazienti per patologie specifiche e per altre condizioni di fragilità particolarmente penalizzate dal Covid-19, avremmo potuto metterli meglio in sicurezza;

se fosse ben strutturato il Rapporto tra intelligenza artificiale e *big data*, potremmo avere un prototipo di modello predittivo per la pianificazione dei prossimi 30 anni di vita del Paese: particolarmente in fatto di programmazione e prevenzione. C'è un progetto relativo all'utilizzo del supercalcolatore Marconi e nel 2021 avremo il supercalcolatore Leonardo, tra i primi 5 super computer più potenti la mondo. Il Sistema sanitario deve fare uso di questi strumenti nel più largo modo possibile. Gli istituti di ricerca Irccs lavorano a un progetto pluriennale finalizzato alla creazione di una piattaforma tecnologica nel campo dei *big data* applicati alla ricerca, che permetta la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati dei pazienti;

il *Recovery Fund* rappresenta una grande opportunità in quanto fungerà da motore per gli investimenti perché prevede che gran parte dei fondi concessi - circa 64 miliardi - sia destinata alla sanità e in particolare a un nuovo modello di ospedale, più sicuro, tecnologico, digitale e sostenibile. Ma il nostro Paese sconta ancora un vero e proprio *digital divide*. I nostri problemi sono soprattutto scarsa diffusione, scarsa cultura, scarsa professionalità e mancanza di interoperabilità;

le patologie diventano sempre più complesse e articolate, diventa sempre più importante un approccio multidisciplinare e un'analisi a tutto tondo della storia clinica e familiare del paziente. Sono moltissimi i fattori da tenere in considerazione se vogliamo migliorare la qualità clinica, La *data science* permette di incrociare i dati più rapidamente, trovare correlazioni, fornendo un supporto efficace ai medici nel *decision making* quotidiano e sul lungo periodo in termini di prevenzione e ricerca. Alla base della buona pratica clinica c'è la multidisciplinarietà. Condividere informazioni aiuta a ottimizzare i processi di gestione del paziente, garantendo i più alti *standard* di cura;

semplicità delle soluzioni tecnologiche, digitalizzazione come strumento di integrazione tra luoghi, saperi e professionalità e partenariato pubblico-privato sono le parole chiave per la modernizzazione dei processi e occorre rendere le tecnologie il più fruibili possibili. Occorre snellire la burocrazia: gli investimenti in innovazione tecnologica potrebbero già trovare adeguata copertura e finanziamento se venisse liberata l'utilizzazione di tutte le risorse già assegnate. Il sistema sanitario ha senz'altro bisogno di essere finanziato di più, ma deve anche poter spendere le risorse che già possiede. Prima di occuparsi della quantità delle risorse a disposizione è necessario concentrarsi sulla qualità dei percorsi burocratici che portano a utilizzare le risorse che abbiamo in tempi rapidi e alla pari con il fabbisogno di innovazione tecnologica che esiste;

esempio pratico da ottenere può essere la sostituzione delle attuali Ricette digitali con una completa dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche cartacee, attraverso gli equivalenti documenti digitali, diffusi su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di migliorare l'interoperabilità tra regioni: da più parti è stato individuato come uno dei problemi cruciali sia la mancanza di interoperabilità regionale, sia la mancanza di un coordinamento a livello nazionale;

b) per risolvere il problema di *governance*, considerato che la digitalizzazione non è ancora ben avviata perché regioni, province e comuni operano in modo indipendente, a valutare misure volte a realizzare Sistemi di *Clinical Decision Support* per affrontare la crescente complessità delle informazioni attraverso una gestione più semplice dei dati diagnostici persuasi che è in quest'ottica che possono essere viste le sinergie e collaborazioni con diverse aziende di biotecnologia;

c) a prevedere misure volte a creare un flusso di documenti digitali aventi pieno valore

giuridico che porterà alla sostituzione di tutti gli equivalenti cartacei, allo scopo migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

G/2207/14/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l'approvazione del piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

il medesimo articolo prevede la ripartizione delle risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le stesse ed il relativo profilo finanziario annuale;

tra gli interventi di competenza del ministero della giustizia vi è il progetto per la costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori, avente i seguenti obiettivi: *a)* miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria negli istituti penitenziari attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni «modello» per detenuti adulti (in aree statali già a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria). La finalità è quella di ampliare il patrimonio immobiliare penitenziario allo scopo di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena, favorendo le attività lavorative, contrastando sovraffollamento e recidiva, garantendo una ricettività che garantisca le condizioni di sicurezza e salute di tutti i settori della vita di detenzione all'interno di strutture a vocazione riabilitativa e a costo energetico quasi zero (NZEB); *b)* adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel progetto in premessa, la costruzione all'interno del carcere di Trani di nuovi spazi collettivi per lo svolgimento attività creative nonché la ristrutturazione dei padiglioni esistenti.

G/2207/15/5

[Russo, Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, numero 1) prevede la destinazione di 1.203,3 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali riferiti al programma «contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, pesca e vivaismo»;

i contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria del 2003, articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali gestiti dall'Amministrazione stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati aventi rilevanza nazionale;

nell'ambito dei detti contratti, le spese ammissibili comprendono investimenti per la produzione

primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione;

considerato che:

con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, gli investimenti di settore fanno riferimento principalmente alla Missione 2 e, specificamente, alla Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile, all'ambito di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile»;

lo stesso PNRR propone interventi volti ad incentivare la sostenibilità dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, altresì al fine di contribuire al benessere animale;

l'attenzione al benessere animale persegue ugualmente la finalità di tutelare la salute pubblica, anche nell'ottica del contrasto all'insorgere di nuove zoonosi;

sempre sul tema, l'iniziativa dei cittadini europei «*End the Cage Age*», lanciata nel 2018, sostenuta da oltre 170 organizzazioni di cui 21 italiane, e che chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti, ha raccolto quasi 1,4 milioni di firme di cui circa 90.000 italiane;

recentemente l'Emilia Romagna ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta regionale a promuovere politiche e strumenti a supporto della transizione del settore zootecnico ad allevamenti che non fanno uso delle gabbie e sono improntati al benessere animale;

lo scorso 15 aprile 2021, il Parlamento europeo ha tenuto un'audizione pubblica di tre ore sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) «*End the Cage Age*», che è stata accolta calorosamente dai tre commissari europei presenti durante il dibattito; molti europarlamentari sono intervenuti e, nel complesso, l'ICE ha ricevuto un sostegno schiacciante;

molte grandi aziende italiane si stanno impegnando nella dismissione delle gabbie e hanno dato pubblicamente sostegno all'iniziativa *End the Cage Age*,

impegna il Governo:

a prevedere, in seno ai citati finanziamenti previsti per i contratti di filiera, una quota riservata a favore delle aziende zootecniche che intendano intraprendere un percorso di transizione ad allevamenti senza gabbie e rispettosi del benessere animale.

G/2207/16/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

In sede di esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *h*)

Premesso che:

La strategia *Farm to Fork* all'interno del *Green Deal* impegna gli Stati Membri e migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti, avviando una transizione verso un'agricoltura più sostenibile.

Il *report* di *Chatham House*, «Gli impatti del sistema alimentare sulla perdita di biodiversità» lanciato in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e *Compassion in World Farming*, ha identificato il sistema alimentare come prima causa di perdita di biodiversità, indicando la transizione verso un'agricoltura più sostenibile fra le «leve» che consentiranno di salvare la capacità degli esseri umani di continuare a produrre cibo di qualità per tutti.

I consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui sono allevati gli animali: secondo Eurobarometro 2016 l'82 per cento degli europei riteneva che il benessere degli animali dovrebbe essere meglio tutelato e secondo Eurobarometro 2018 l'accento dell'opinione pubblica si era spostato dall'approvvigionamento di cibo su, fra l'altro, il benessere animale.

Recentemente nelle regioni Emilia Romagna (4 maggio 2021) e Abruzzo (27 maggio 2021) sono state approvate risoluzioni che impegnano Le Giunte regionali a una transizione a sistemi senza gabbie e con maggiore benessere animale.

L'Iniziativa dei Cittadini Europei *End the Cage Age* che chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti ha raccolto 1,4 milioni di firme di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani.

Adottando una risoluzione sull'Iniziativa dei Cittadini Europei «*End the Cage Age*», che chiede la dismissione delle gabbie negli allevamenti, il 21 maggio 2021 la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione UE una revisione della direttiva europea sugli animali negli allevamenti 98/58/EC, «con l'obiettivo di dismettere l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE», guardando al 2027 come data per la dismissione,

Impegna il Governo a:

valutare la necessità di impegnare una parte cospicua delle risorse del Piano Nazionale complementare disponibili per i contratti di filiera e distrettuali per i settori dell'agroalimentare, pesca e acquacoltura al fine di sostenere gli allevatori nella riconversione a metodo di allevamenti estensivi e pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico, a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione Libera per vacche da latte (eliminazione «posta»).

G/2207/17/5

[Licheri](#), [Santillo](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Catalfo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pescò](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessò che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene poi modificato il comma 8-*bis* dell'articolo 119, prorogando altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del no per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 100 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera *m*), del medesimo articolo determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati

dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il termine finale di validità del cosiddette «*Superbonus*», ad eccezione delle citate fattispecie di cui al provvedimento in esame, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;
- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48 per cento di nuovi cantieri e un aumento del 46 per cento del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4 per cento di nuovi cantieri e +160 per cento del valore dei lavori);

secondo la stima dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), la misura avrà un impatto di 6 miliardi di euro di ricadute dirette sul settore, che diventano 21 miliardi sull'economia nel suo complesso, tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga filiera che ne fa parte;

le stime del Centro Studi di Confindustria prevedono che l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in

sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di *soft law* dai soggetti preposti all'attuazione della misura;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: «Per il *Superbonus* al 110 per cento sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziare dal precedente Governo. Non c'è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'*ecobonus* per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione quest'anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici». Il Presidente, nell'ambito delle medesime Comunicazioni rese alla Camera dei deputati, ha altresì aggiunto che: «le procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare»;

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cosiddetto «*superbonus* 110 per cento», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischiano di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura;

la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 relativa alla proroga della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, è senza dubbio un ulteriore indice della positività della misura e della sua necessaria proroga, impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, in tal modo anticipando le previsioni contenute nell'impegno già assunto dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus*, la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

G/2207/18/5

[Giroto](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di sei

mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene poi modificato il comma 8-*bis* dell'articolo 119, prorogando altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera *m*), del medesimo articolo 1 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il meccanismo del *Superbonus* 110 per cento ha rappresentato un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico il patrimonio immobiliare privato senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, tenuto anche conto che l'articolo 121 del c.d. decreto Rilancio precedentemente citato ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

la cessione del credito può essere disposta in favore: *a*) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; *b*) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); *c*) di istituti di credito e intermediari finanziari;

da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che

l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

l'articolo 1, commi 66-74, della legge di bilancio 2021, aveva disposto per il *Superbonus* 110, una proroga di soli sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2022 (per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) sino al 31 dicembre dello stesso anno), con possibilità, per i condomini, di poter beneficiare di una estensione fino al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022, fosse stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento di miglioramento. Il maggior tempo concesso agli edifici condominiali e a quelli di edilizia residenziale pubblica, è conseguente alla obiettiva necessità che detti interventi hanno bisogno di una tempistica più estesa per la progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbero nei termini attualmente in vigore per le singole unità immobiliari;

il cosiddetto *Superbonus* 110 rappresenta una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione e accrescere il valore degli immobili. Si tratta dunque di un meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese. Il meccanismo produce infatti effetti positivi diretti per l'economia reale in quanto: vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa; l'edilizia e il suo indotto, uno dei settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore spinta propulsiva;

secondo le stime del Centro Studi di Confindustria l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

al 28 aprile 2021, risultavano già quasi tredicimila interventi legati al *Superbonus* per un ammontare corrispondente di oltre 1,6 miliardi di euro; con riferimento alla tipologia di edifici coinvolti si rileva che, ad oggi, solo il 9,8 per cento degli interventi si riferisce ai condomini, ma gli edifici condominiali rappresentano quasi il 40 per cento dell'importo complessivo;

i predetti dati mostrano che il processo virtuoso è avviato, ma a fronte del grande interesse manifestato dai soggetti designati dalle norme citate come potenziali cessionari dei crediti in parola, permangono dubbi di carattere interpretativo che, se non risolti, potrebbero condizionare l'efficacia delle misure descritte. Risulta dunque indispensabile risolvere prioritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un orizzonte temporale legato ad una vigenza estremamente breve;

rilevato che:

come evidenziato dal Direttore Generale dell'ABI, in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati in merito all'applicazione del cosiddetto *Superbonus 110 per cento*, da un lato, infatti, alcuni mesi sono stati necessari per definire il quadro regolamentare e dall'altro la procedura di attivazione, segnatamente per i condomini, è lunga e complessa. Da queste considerazioni largamente condivise da tutti i soggetti coinvolti è emerso l'auspicio per un ampliamento della finestra temporale di fruizione, tenuto conto che soprattutto negli interventi a favore di interi condomini è molto frequente il blocco dei lavori a seguito di studi di fattibilità svolti dai professionisti per cause inerenti la non conformità edilizia;

l'estensione dell'applicazione della misura al dicembre 2022 prevista per i condomini dal provvedimento in esame non appare sufficiente a sbloccare le iniziative, in particolare per gli interventi più complessi, come quelli che riguardano edifici condominiali, per i quali con l'approssimarsi della scadenza dei benefici potrebbe crescere il rischio di contenziosi tra committenti e imprese per i lavori che non dovessero terminare in tempo utile ad usufruire degli incentivi. Come segnalato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nella documentazione depositata in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X

(Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, la procedura per poter beneficiare del *Superbonus* in questi mesi di applicazione ha mostrato che per un intervento su un condominio è necessario svolgere da trenta e quaranta procedure amministrative o tecniche, di cui circa i due terzi prima di avviare i lavori, per riuscire a rispettare tutte le condizioni previste per l'accesso all'agevolazione. Ne consegue che in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall'inizio delle procedure al termine dei lavori è mediamente di circa diciotto-venti mesi, tenuto anche conto che per presentare la pratica di cessione del credito sulle piattaforme dedicate a questa finalità è necessario caricare circa quaranta documenti; anche il coinvolgimento del settore bancario nel ruolo di acquirente dei crediti fiscali e soggetto finanziatore delle iniziative è messo a rischio dall'orizzonte temporale limitato della norma, poiché gli istituti bancari decidono se acquistare il credito o finanziare le imprese concedendo un fido per anticipo-fatture, solo se hanno la ragionevole certezza che l'intervento possa concludersi entro la scadenza prevista dalla norma;

le complessità della procedura non sono dovute solo ad aspetti tecnici e burocratici, ma anche all'interpretazione disomogenea e frammentata che è stata data alle disposizioni in materia: ad oggi relativamente all'applicazione del *Superbonus* occorre tenere presenti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, le FAQ pubblicate sul sito di ENEA, le FAQ pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico e, infine, una specifica sezione dedicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tale complessità e parziale sovrapposizione delle informazioni ha fatto sì che, rispetto alla potenziale platea di interessati, solo una piccola parte delle richieste di informazioni da parte dei cittadini si sono trasformate in preventivi per lavori e soltanto una parte minoritaria delle imprese ha già avviato interventi agevolabili;

considerato inoltre che:

permangono diverse difficoltà derivanti dall'alta percentuale di situazioni di difformità degli edifici, soprattutto su immobili realizzati dopo gli anni 70, che in molti casi non sono conseguenza di veri e propri abusi, ma di incongruenze dovute a disegni progettuali redatti in modo approssimativo;

andrebbe dunque individuata una soluzione normativa per semplificare il processo di regolarizzazione urbanistica con particolare riferimento agli immobili la cui difformità sussiste da molte decadi e non per pregressi abusi edilizi, ma per carenza documentale negli archivi. L'Agenzia delle Entrate ha già dimostrato con numerose pronunce di non voler precludere l'agevolazione per micro difformità;

sotto il profilo della responsabilità connessa alle operazioni di cessione dei crediti d'imposta da *Superbonus*, per quanto la normativa e i successivi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria abbiano stabilito che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d'imposta ricevuto, permangono ancora dubbi sull'esatta portata del concorso nella violazione previsto all'articolo 121, comma 6 del cosiddetto decreto Rilancio, in quanto con la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito la necessità di dimostrare la buona fede nell'acquisto del credito, che sino ad allora era presunta, con conseguente adozione da parte delle banche di un atteggiamento più cautelativo,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, dando seguito all'impegno preso dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus*, la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito, nonché ad ampliare il

perimetro oggettivo dei *bonus* per cui è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione ad altri soggetti, includendo, da un lato, quelli spettanti a fronte di interventi eseguiti prima del 2020, e, dall'altro, ulteriori tipologie agevolative attualmente escluse dall'opzione, come ad esempio il bonus «mobili» ed il bonus «verde»;

ad estendere la possibilità di fruire dell'agevolazione prevista dal meccanismo del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento per l'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla relativa destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

a valutare l'opportunità di estendere la platea dei soggetti che possono fruire del *Superbonus* 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, tenuto conto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto produttivo e sull'intera collettività;

anche in considerazione delle peculiarità di molti centri storici laddove gli edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologiche particolari, ad adottare iniziative per prevedere che per gli edifici sottoposti a vincolo, sui quali non è consentita l'esecuzione di interventi «trainanti» di efficientamento energetico, sia comunque ammesso l'ecobonus al 110 per cento per i soli lavori «trainati», anche con miglioramento di una sola classe energetica, e che tale possibilità possa essere prevista anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari;

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di sportelli a livello comunale, con compiti informativi, consultivi e deliberatori per favorire il processo di regolarizzazione urbanistica ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in esame, con particolare riferimento agli edifici la cui difformità sussiste non per pregressi abusi edilizi ma per carenza documentale negli archivi;

al fine di facilitare lo snellimento degli oneri documentali e, più in generale, dell'intero processo di cessione, a definire regole precise anche in termini di esatta *conformità* alla normativa fiscale da parte degli intermediari finanziari vigilati;

a prevedere un *iter* più semplice per correggere eventuali errori commessi negli adempimenti previsti nell'ambito della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la gestione del processo di cessione dei crediti;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità, attualmente non contemplata, per i professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni di poterle integrare con i dati mancanti o di correggerle con asseverazioni integrative da presentare prima della fine dei lavori, con particolare riferimento al caso di interventi di sismabonus;

ad intervenire sull'attuale comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevedendo espressamente la detrazione anche per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione nell'ambito di piani urbanistici di recupero approvati prima del 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio richiesto e formatosi successivamente alla predetta data.

a valutare l'introduzione della possibilità, per i condomini, di usufruire del *Superbonus* 110 per cento anche nel caso di irregolarità e abusi non sanati da parte di singoli condomini, precludendo a questi ultimi, nel contempo, la possibilità di usufruire del *Superbonus* 110 per cento o altre detrazioni a esso collegate per gli interventi effettuati sulle unità immobiliare che presentano suddette irregolarità e abusi.

G/2207/19/5

[Santillo](#), [Anastasi](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

nello specifico la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo in esame, con la modifica operata al comma 3-*bis* dell'articolo 119, prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP - comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in *house* - realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110 per cento, di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 119, spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

la lettera *b)* del comma 3, riscrive il comma 8-*bis* dell'articolo 119, disponendo che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche la detrazione, in misura del 110 per cento, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre per gli interventi effettuati dagli IACP, comunque denominati e dagli altri enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *Superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di categoria, quali ad esempio l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il *Superbonus* fosse prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto l'indotto, con un impatto sul Pil di oltre il punto percentuale e un giro d'affari di 63 miliardi di euro, tenuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all'effetto trainante del *Superbonus*, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di finitura degli edifici;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni riunite Ambiente e Attività

Produttive della Camera è emerso che, secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il *Superbonus*, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i condomini, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti. Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno avviato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e l'Emilia Romagna con 1008 interventi;

rilevato che:

affinché l'agevolazione del *Superbonus* riesca a produrre tutti i suoi effetti, si è manifestata l'esigenza non solo di estenderne la durata ma anche l'ambito applicativo, tenuto conto che molti soggetti, nonché diverse tipologie di edifici, ne rimangono tutt'ora esclusi. Sarebbe, dunque, auspicabile estendere la misura all'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

il *Superbonus* è uno strumento fondamentale anche per accelerare la ricostruzione *post* sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti, in quanto è possibile utilizzarlo in concorso virtuoso con il contributo per la ricostruzione *post*-sisma, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

come emerso nel corso dell'audizione dello scorso 6 maggio 2021, svoltasi presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, del Commissario straordinario del Governo Sisma 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, sulla base delle norme emanate, con l'ordinanza commissariale n. 111/2020 e del parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato previsto che: il *Superbonus* e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nonché per le spese sostenute non solo per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, ma anche per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito (cosiddetta delocalizzazione obbligatoria); è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al *Superbonus*, nonché ai contributi per la ricostruzione *post* sisma, ferma restando la chiara riferibilità, nell'ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al *Superbonus*,

impegna il Governo:

1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;

2) ad estendere la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento;

3) ad applicare l'aliquota nella misura del 110 per cento agli interventi: *a)* di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; *b)* di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; *c)* di bonifica dall'amianto; *d)* di sistemazione a verde di aree scoperte

private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; e) di realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali;

4) ad estendere l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi;

5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al medesimo articolo 119, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio, anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

6) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.

G/2207/20/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207),

premesso che:

Il provvedimento in oggetto riconosce agli *ex*-IACP la possibilità di usufruire dei benefici del *Superbonus* 110 per cento fino al 31 dicembre 2023;

risulta necessario estendere tale proroga alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che non si limitano a soddisfare il bisogno primario della casa per le categorie economicamente più deboli e svantaggiate ma attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mantengono in efficienza il patrimonio immobiliare e realizzano interventi di riqualificazione, anche energetica, di interi edifici spesso collocati nelle periferie di molte città, con un alto potenziale di impatto ambientale ed urbano;

tali cooperative di abitazione a proprietà indivisa subiscono attualmente un'oggettiva penalizzazione rispetto a soggetti analoghi come gli *ex*-IACP;

si ricorda in tal senso come il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, riconoscesse agli *ex* IACP così come alle cooperative a proprietà indivisa gli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici;

non sono chiare dunque le motivazioni per cui la proroga attualmente prevista alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 non sia stata riconosciuta alle cooperative a proprietà indivisa, soprattutto considerando come le cooperative abbiano già programmato la riqualificazione di circa 3.000 alloggi abitati dai soci, con un costo stimato di 150 milioni interventi che richiedono una progettazione attenta e un'esecuzione rispettosa con tempi più lunghi rispetto agli edifici non abitati. Tra l'altro, per accedere alla richiesta dei benefici sono previste indagini preliminari, che costituiscono un requisito di partenza sostanziale per avviare il processo: interventi così complessi richiedono quindi un tempo congruo per essere completati, sicuramente ben oltre la data del 30 giugno 2022 attualmente prevista;

risulta necessario inoltre risolvere definitivamente alcune criticità interpretative legate

all'applicazione della misura del *Superbonus* alle cooperative sociali emerse in conseguenza della risposta resa dall'agenzia delle entrate sull'istanza di interpello n.253/E del 15 aprile 2021 in cui viene adottata una interpretazione restrittiva della normativa vigente, sostenendo che: «qualora la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del *Superbonus*, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»;

a margine delle diverse considerazioni tecnico-giuridiche che consentirebbero di pervenire ad opposta soluzione interpretativa, la principale criticità è legata al fatto che la lettura fornita dall'Agenzia (che non trova corrispondenza nella disciplina di riferimento) limita fortemente il diritto delle cooperative sociali - espressamente riconosciuto per legge - di fruire del *Superbonus*, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciuto dalla normativa vigente. Si stima, infatti, che circa l'80 per cento delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l'Agenzia ritiene esclusa;

è necessario dunque altresì prevenire eventuali ulteriori posizionamenti restrittivi o contraddittori, nonché l'apertura di contenziosi a carico delle cooperative sociali che abbiano già avviato i lavori confidando legittimamente nella possibilità di fruizione del beneficio e che, in caso di mancato riconoscimento del finanziamento previsto, dovrebbero non solo interrompere immediatamente lavori già iniziati, ma anche affrontare pesanti ricadute economiche per le attività già svolte (oneri di progettazione e per pratiche amministrative, avvio del cantiere, pagamento dei materiali, ecc.);

impegna il Governo:

ad estendere le proroghe di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), attualmente previste solo per gli IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed alle ONLUS;

a chiarire attraverso una interpretazione autentica che il *Superbonus* previsto all'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possa applicarsi alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

G/2207/21/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

come affermato più volte dal Governo, occorre rilanciare l'economia depressa a causa della crisi pandemica, integrando e rafforzando le politiche nazionali in materia di efficientamento

energetico,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prorogare la misura del *Superbonus* per tutti i soggetti sino al 31 dicembre 2023.

G/2207/22/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

l'Agenzia delle entrate con riferimento alla disposizione di cui al citato articolo 119, comma 9, lettera a), ha fornito una interpretazione per cui i benefici del *Superbonus* 110 per cento si applicano agli interventi effettuati dai condomini a prevalente destinazione residenziale, creando così una grave discriminazione a scapito dei proprietari di immobili commerciali e/o studi professionali nel caso il Condominio non sia a prevalente destinazione residenziale,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a superare tale interpretazione specificando che la detrazione del 110 per cento si applica agli interventi effettuati dai condomini indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari.

G/2207/23/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che accedono alle detrazioni del 110 per cento i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

G/2207/24/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento le ville storiche utilizzate per eventi.

G/2207/25/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi, gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari.

G/2207/26/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP

comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, gli edifici scolastici paritari.

G/2207/27/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.

G/2207/28/5

[Giroto](#), [Anastasi](#), [Santillo](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento rivede la quota degli oneri per gli investimenti diretti a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0), di cui all'articolo 1, commi 1051 - 1064, della legge di bilancio 2021,

la misura Beni strumentali («Nuova Sabatini») è l'agevolazione destinata alle micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al credito e lo strumento principale per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese,

considerato che:

gli effetti di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di giugno, poiché alla data del 1° maggio erano disponibili poco più di 200 milioni di euro, che alla luce dell'assorbimento degli ultimi mesi coprirebbero unicamente il fabbisogno di maggio e giugno ed a fronte del prossimo esaurimento delle risorse, gli intermediari finanziari potrebbero scoraggiare le imprese dal presentare le istanze. Fattore che rischia di condizionare la scelta stessa degli operatori economici se effettuare o meno l'investimento nei tempi previsti;

la misura ad oggi ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investimenti, a fronte di un contributo complessivo impegnato pari a poco più di 2 miliardi di euro, in particolare a partire dal 2016, che ha segnato l'inizio della semplificazione delle procedure e l'introduzione del superammortamento, ha progressivamente preso vigore, sia in termini di numero di domande presentate, che di volumi complessivi di finanziamenti attivati;

dal 2018 il numero annuo di domande si è stabilizzato ben oltre le 20 mila, ed il volume di finanziamenti sopra i 4 miliardi di euro annui; a seguito della possibilità prevista dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) di erogare il contributo in un'unica soluzione, gli effetti della misura nel 2021 appaiono molto promettenti, infatti in questi primi mesi il numero di domande è risultato pari al 70 per cento del dato complessivo del 2020, mentre per i volumi ci si attesta al 63 per cento.

rilevato che:

per essere efficaci gli strumenti a sostegno delle imprese di minori dimensioni devono garantire certezza e durata, infatti la continuità dello strumento ha consentito di qualificare le domande e la media di approvazione è passata, dal 48 per cento del primo anno, a valori superiori all' 80 per cento negli anni successivi;

impegna il Governo:

a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, la misura della «Nuova Sabatini» al fine di dare continuità ad uno strumento atto a sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla crescita, continuando a dare impulso a nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa.

G/2207/29/5

[Abate](#)

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premessi che:

l'articolo 4 reca misure di interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC;

il comma 2, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizza la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro e, nell'ambito dello studio della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, individua gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente;

tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km. Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h);

valutato che:

questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km. Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km;

impegna il Governo a prevedere:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, essendo il terzo lotto funzionale Praia-Tarsia utile a ridurre i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, la costruzione del tratto tra Sibari e Tarsia (da Cosenza, secondo il progetto, passerà la nuova linea e, quindi, è già inserito negli elaborati) inserendolo esplicitamente nel progetto e nel DDL in oggetto in quanto, come si evince dal

testo, lo cita ma, attualmente, non lo prevede.

G/2207/30/5

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Doria](#), [Marilotti](#), [Lunesu](#), [Floris](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie di Alta Velocità (AV) e Alta Capacità (AC), con particolare riferimento alla tratta Vicenza-Padova e alla tratta Salerno-Reggio Calabria;

in base agli ultimi dati Eurostat, rielaborati da Svimez e Ance, lo sviluppo dell'Alta Velocità nelle linee ferroviarie del Mezzogiorno risulta fortemente carente: dei 1.583 chilometri della rete nazionale nel sud d'Italia sono solo 181 i chilometri coperti (pari all'11,4 per cento), mentre nel Centro-Nord la rete è di 1.402 km, (pari all'88,6 per cento del totale);

più in generale, per quanto concerne la rete ferroviaria, il Mezzogiorno, dispone di soli 5.730 chilometri, contro i 7.533 chilometri del Nord. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con Paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore: nel Meridione ci sono infatti 45 chilometri di ferrovie per 1.000 chilometri quadrati di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;

per quanto riguarda le caratteristiche della rete ferroviaria, la sotto-dotazione del Sud e delle Isole rispetto al resto del Paese risulta ancor più evidente: a fronte di percentuali superiori alla media, e vicine all'80 per cento per il Nord ed il Centro, nell'area del Mezzogiorno tale incidenza non arriva al 50 per cento. Inoltre la percentuale di linee a doppio binario si attestano intorno al 51 per cento a fronte del 60 per cento del totale della linea elettrificata nella penisola;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così come delineato, non sembra colmare la sperequazione infrastrutturale che si registra nelle diverse aree del Paese;

gli interventi contenuti nella Missione 3 prevedono investimenti sulla rete ferroviaria con l'obiettivo di concludere i principali assi ferroviari, integrandoli alla rete AV/AC, e contestualmente di velocizzare e mettere in sicurezza l'intera rete, con un rapido miglioramento nei tempi di percorrenza delle linee, in particolare nel Mezzogiorno. Per quest'ultimo si prevedono per lo più interventi di *upgrading*, elettrificazione e resilienza, mirati ad elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture esistenti, sia per il traffico viaggiatori che per quello merci;

gli interventi di *upgrading* non sono quindi accompagnati da azioni volte all'irrobustimento dell'offerta trasportistica tramite la realizzazione di nuove strade ferrate e una diffusa alta velocità;

rilevato che:

il progetto SaRNet (*Sardinia Rail Network*) avrebbe il merito di contribuire sensibilmente a colmare il cronico *gap* infrastrutturale esistente tra la regione Sardegna e il resto d'Italia attraverso il completamento della rete ferroviaria e la connessione dei territori sardi con le reti TEN-T;

il progetto è suddiviso in tre interventi, differenti per tipologia ma strettamente coerenti ed integrati tra loro per natura e funzioni svolte, in modo da massimizzarne gli effetti: 1) la riqualificazione della tratta ferroviaria Nuoro-Macomer nel tratto compreso tra Prato Sardo (zona industriale di Nuoro) e Birori, per una lunghezza complessiva di circa 50 chilometri; 2) la realizzazione della connessione su metro leggera dal centro di Nuoro con la linea Prato Sardo-Borore, per una lunghezza complessiva di 7 chilometri, che consentirebbe il collegamento dei quartieri che hanno riguardato l'espansione urbana di Nuoro negli ultimi 50 anni; 3) la realizzazione della nuova

linea ferroviaria Prato Sardo-Siniscola-Olbia con l'obiettivo di garantire la continuità dei collegamenti fino ad Olbia dove la linea su ferro si riconetterebbe con la linea Rfi;

la realizzazione del progetto consentirebbe di collegare in modo veloce e sostenibile i principali centri urbani e produttivi dell'isola, con particolare riguardo ai collegamenti tra versante orientale e occidentale dell'isola, garantirebbe a tutti i territori del centro della Sardegna, ed in particolare al capoluogo Nuoro, un sistema di collegamento ferroviario con i principali porti (Cagliari, Olbia e Porto Torres) ed aeroporti (Cagliari e Olbia) e quindi di connessione con le reti TEN-T europee e favorirebbe il trasporto delle merci prodotte nelle zone industriali di Prato Sardo, Sologo, Siniscola e Bolotana (attualmente non servite da un sistema ferroviario) verso gli scali marittimi;

tali proposte si caratterizzano per l'elevata complementarità con altri interventi già finanziati o in programmazione. Ci si riferisce in particolare al Piano di rilancio del Nuorese, finalizzato allo sviluppo delle zone interne e per il quale la realizzazione del sistema ferroviario appare fondamentale, alla connessione ferroviaria porto ed aeroporto di Olbia con il centro città, previsto nel NGEU, all'integrazione dell'Accordo quadro tra regione Sardegna e RFI, con il potenziamento della Dorsale Sarda Cagliari-Olbia/Sassari, e all'integrazione del Contratto di programma tra regione Sardegna e Trentitalia per il rinnovo del materiale rotabile in esercizio,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, investimenti specificatamente diretti al completamento della rete ferroviaria della regione Sardegna, con particolare riferimento ai collegamenti tra i territori orientali e centrali, al fine di migliorare sensibilmente l'accessibilità dell'intera isola.

G/2207/31/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus, è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura

delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2 per cento e lo 0,4 per cento del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

G/2207/32/5

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Faggi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premessi che:

il presente provvedimento dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tali risorse si aggiungono dunque ai 204,5 miliardi di euro ai quali l'Italia avrà accesso grazie ai programmi europei *Recovery and Resilience Facility* e al React-EU, per il rilancio dell'economia nazionale, tra le più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19;

all'interno dei due piani, il PNRR e il piano nazionale complementare di cui al presente provvedimento, risulta centrale il settore delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche, nonché, in stretta connessione con l'obiettivo di una vera ed effettiva transizione ecologica, il settore dell'edilizia;

in questo senso grande attenzione deve essere posta al tema della sicurezza e della qualità dei materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere infrastrutturali;

considerato che:

con specifico riferimento al calcestruzzo, materiale imprescindibile per il settore infrastrutturale ed edile, si segnala una differenza sostanziale tra la disciplina nazionale e quella della quasi totalità degli altri paesi europei e mondiali. La normativa italiana prevede esclusivamente un sistema di controllo della produzione, consentendo la miscelazione del calcestruzzo direttamente in autobetoniera, mentre negli altri paesi europei, come ad esempio la Francia e la Germania, la miscelazione del calcestruzzo è consentita esclusivamente in impianti fissi, destinando l'autobetoniera alla sola funzione di trasporto;

studi recenti hanno dimostrato la presenza di una sensibile differenza qualitativa tra i due diversi sistemi di miscelazione, riscontrabile sia sul prodotto finito che, di conseguenza, sulla sicurezza stessa delle opere per le quali è utilizzato,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo degli impianti di miscelazione fissi, quale presupposto per una maggiore sicurezza delle grandi opere infrastrutturali che saranno realizzate all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale ad esso complementare

G/2207/33/5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

premesso che:

La situazione economica è permeata da molti fattori critici per le aziende a causa delle incertezze dovute alla pandemia covid-19;

negli ultimi mesi, è emerso con forza il rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento), calcestruzzo e bitumi, rincaro che sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

le imprese di costruzioni, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, per i contratti in corso si trovano a sopportare un importante aggravio economico nella realizzazione delle opere;

tali rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulteriormente i margini delle aziende in questione, già fortemente compressi nel 2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri, nonostante gli sforzi messi in campo per far fronte agli impegni assunti;

l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è generalizzato a livello europeo e deriva da problematiche innescate sia dalla pandemia - la ripresa della produzione dei materiali continua, infatti, ad essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale e diversi produttori stanno incontrando problemi tecnici nel riavviare la produzione - sia dalla forte dipendenza dalla Cina;

questi rincari rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal «Recovery Plan», qualora non si intervenga tempestivamente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo compensativo presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per consentire alle aziende appaltatrici di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime.

G/2207/34/5

[Minuto](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, costituita durante la precedente legislatura, ha audito l'Istat allo scopo di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne;

il quadro delineato dall'Istituto Statistico porta alla luce un fenomeno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione economica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti.

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Collina](#), [D'Arienzo](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#), [Alfieri](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere.».

Consequentemente:

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste Fondo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dal comma 6-ter al comma 6-novies.

6-ter. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6-quater. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 6-ter e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al

primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6-quinquies. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiati dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani; con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. È requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

6-sexies. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6-septies. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 6-*quater* ovvero del comma 6-*quinquies*, commisurato alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 6-*quater* determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

6-octies. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

6-novies. I rapporti e le relazioni previste dai commi 6-*ter* e 6-*quater* sono pubblicati sul profilo

del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale».

1.2

[Valente](#), [Fedeli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma 1 sono ripartite» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle finalità relative alle pari opportunità di genere,».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

- alla lettera f):

a) *sostituire le parole: «6.880 milioni di euro» con le seguenti: «6.680 milioni di euro»;*

b) *al punto 1, sostituire le parole: «125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2022, 95 milioni di euro per l'anno 2023, 112,62 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025;»;*

c) *al punto 2, sostituire le parole: «704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025;» con le seguenti: «554,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.264,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.474,88 milioni di euro per l'anno 2023, 839,17 milioni di euro per l'anno 2024, 174,71 milioni di euro per l'anno 2025;»*

- alla lettera l):

a) *sostituire le parole: «quanto a 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024» con le seguenti: «quanto a 410 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e a complessivi 200 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *dopo il punto 1, aggiungere il seguente:*

«2. Asili nido e scuole dell'infanzia per bambini fino a tre anni di età - interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia fino a 3 anni di età, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

1.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «5.250 milioni»;*

b) *dopo il punto 3, aggiungere il seguente:*

«4. Ripresa del settore turistico e sostegno del comparto Horeca: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 « 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.4

[Mantovani](#), [Gaudio](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Santangelo](#), [Mautone](#), [Matrisciano](#), [Donno](#), [Naturale](#),

[Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Castaldi](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera a), numero «1.», sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il numero «1.», inserire il seguente:

«1-bis. Servizi di prevenzione e al contrasto del cyberbullismo: 20 milioni per l'anno 2022 e 20 per l'anno 2023;».

1.5

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) competenze digitali di base: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;»

Conseguentemente:

- al comma 2, lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.550 milioni»;*
- al comma 2, lettera f), le parole «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.080 milioni»;*
- alla lettera f) il numero 1) è soppresso.*

1.6

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) programmi di Capacity Bulding e Public Innovation Management a beneficio di comuni capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

Conseguentemente al comma 2:

lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.150 milioni»;

lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.480 milioni»;

lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 45 milioni di euro per l'anno 2022, 65 milioni di euro per l'anno 2023, 82,62 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025 e 42,38 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.7

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) accrescere il livello dei servizi digitali offerti ai cittadini dalle Città metropolitane: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 115 milioni di euro per l'anno 2022, 135 milioni di euro per l'anno 2023, 152,62 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025 e 112,38 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.8

[Pescò](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero «3», sostituire le parole da: «65,98 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «15,98 milioni di euro per l'anno 2022, 86,09 milioni di euro per l'anno 2023, 152,06 milioni di euro per l'anno 2024, 168,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 127,31 milioni di euro per l'anno 2026;»;

b) alla lettera f), numero «1», sostituire le parole da: «125 milioni di euro per l'anno 2022»

fino alla fine del numero con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2022, 95 milioni di euro per l'anno 2023, 112,62 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,38 milioni di euro per l'anno 2026;»;

c) alla lettera h):

1) sostituire le parole: «1.203,3 milioni» con le seguenti: «1.703,3 milioni»;

2) sostituire le parole: «al seguente programma e intervento» con le seguenti: «ai seguenti programmi e interventi»;

3) dopo il numero «1», aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi ad allevatori per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

1.9

[Mantovani](#), [Pesco](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Castaldi](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero «3», sostituire le parole da: «65,98 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «60,98 milioni di euro per l'anno 2022, 131,09 milioni di euro per l'anno 2023, 197,06 milioni di euro per l'anno 2024, 213,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 172,31 milioni di euro per l'anno 2026;»;

b) alla lettera f), numero «1», sostituire le parole da: «125 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «120 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 157,62 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 117,38 milioni di euro per l'anno 2026;»;

c) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) quanto a complessivi 50 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione riferiti al seguente programma e intervento:

"1. Istituzione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;"».

1.10 (testo 2)

[Faraone](#)

Al comma 2, alla lettera f) dopo il punto 3) aggiungere il seguente punto:

<<3-bis) Creazione nel sud italia di un polo tecnologico innovativo nell'area della Cybersecurity e delle Smarter City e reindustrializzazione di un polo di intelligenza artificiale e di innovazione in ambito marino e delle start up e della piccola cantieristica navale: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025>>

Conseguentemente al comma 2, lettera f) sostituire il punto 3) con il seguente: <<3) Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;>>

1.10

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 4) le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti «90 milioni».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 700

milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.11

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a- bis) quanto a complessivi 4.000,00 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, per investimenti e programmi volti a potenziare la rete nazionale degli asili nido ed incrementare i servizi per la prima infanzia ad essa correlati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «le aree del terremoto del 2009 e 2016» con le seguenti: «le aree del terremoto del 2009, 2012 e 2016».

1.13

[Gallicchio](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#)

Al comma 2, lettera b), numero «1», sostituire le parole: «del 2009 e 2016» con le seguenti: «del 2009, 2016 e 2018».

1.14

[Mantovani](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera b), numero «1», dopo le parole: «terremoto del 2009» inserire la seguente: «, 2012».

1.15

[Boldrini](#)

Al comma 2, lettera b), n. 1), dopo le parole: «le aree del terremoto del 2009» aggiungere le seguenti: «, del 2012».

1.16

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) finanziare lo *start up* e il consolidamento di cooperative sociali e imprese sociali per il supporto ai disabili: 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

Conseguentemente al comma 2, lettera g), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 39,5 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro» con le seguenti: «13.760 milioni di

euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro» con le seguenti: «13.760 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

«13-bis) nuovo "Piano carceri". Costruzione di nuove carceri per evitare il sovrappollamento: 4 miliardi di euro per investimenti per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.19

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera c), numero «1», sostituire le parole: «bus, treni» con le seguenti: «bus e bus turistici, treni».

1.20

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Al comma 2, lettera c), ai numeri 1) e 2) dopo la parola: «bus», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli turistici,».

1.21

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

al punto 1), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,veicoli destinati al trasporto turistico»;

al punto 2), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,veicoli destinati al trasporto turistico».

1.22

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a 2023;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), al numero 2) le parole: «45 milioni di euro per l'anno

2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti*: «35 milioni di euro per l'anno 2021, 44,2 milioni di euro per l'anno 2022, 118,8 milioni di euro per l'anno 2023».

1.23

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti trasporto turistico di persone: 10 milioni di euro nel 2021;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), numero 2) le parole: «45 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti*: «35 milioni di euro per l'anno 2021».

1.24

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) incentivi al rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 34,2 milioni di euro per l'anno 2022, 108,8 milioni di euro per l'anno 2023, 202 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni di euro per l'anno 2025 e 130 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.25

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 183,3 milioni di euro per l'anno 2021, 393,3 milioni di euro per l'anno 2022, 438,3 milioni di euro per l'anno 2023, 410,2 milioni di euro per l'anno 2024, 281,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 43,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è soppresso.

1.26

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) potenziamento *European Rail Traffic Management System/European Train Control System* - ERTMS/ETCS: 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) rinnovo del materiale rotabile: 55 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;».

1.27 (testo 2)

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) Interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e semplificazioni delle procedure doganali: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2:

- lettera c), le parole «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10.110 milioni»;
- lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;
- alla lettera a), il numero 4) è soppresso;

1.27

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e semplificazioni delle procedure doganali: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025».

Conseguentemente al comma 2:

lettera c), le parole: «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.960 milioni»;

lettera b), le parole: «1.780 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.580 milioni»;

alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 690 milioni di euro per l'anno 2022, 270 milioni di euro per l'anno 2023, 230 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.28

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), numero 11) dopo le parole: «(Cold ironing)» inserire le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato da fonti green o, nella transizione, da gas naturale».

1.29

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, lettera c), numero 12, dopo la parola: «sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonché interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, in particolare ponti, funivie e».

1.30

[Abate](#)

Al comma 2, lettera c), numero 12, aggiungere, infine, le seguenti parole: «inclusa la realizzazione del secondo lotto della strada Sibari-Sila, tratto San Demetrio Corone-Sibari».

1.31

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12) inserire il seguente:

«12-bis) miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade al Sud: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) rinnovo del materiale rotabile: 40 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;».

1.32

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»;

al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;"».

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole: «850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di

euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031» *con le seguenti*: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.550 milioni di euro per l'anno 2025, 3.300 milioni di euro per l'anno 2026, 2.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 300 milioni di euro per l'anno 2029, 200 milioni di euro per l'anno 2030 e 170 milioni di euro per l'anno 2031».

1.33

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime».

1.34

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13) inserire i seguenti:

«13-bis) rafforzamento della mobilità ciclistica: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

13-ter) sviluppo trasporto rapido di massa: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;

13-quater) sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 2) è soppresso.

1.35 (testo 2)

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) Sicuro, verde e sociale: riqualificazione e realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica: 116,7 milioni di euro per l'anno 2021, 316,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 266,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis) Nuove costruzioni o recupero immobili ubicati nei centri storici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: 83,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;»

1.35

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis) nuove costruzioni o recupero immobili ubicati nei centri storici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: 83,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, alla lettera c), il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 116,7 milioni di euro per l'anno 2021, 316,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 266,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;».

1.36

[Faraone](#), [Ginetti](#)

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «al seguente programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai seguenti programmi e interventi»;

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) attrattività dei borghi: 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.37

[Faraone](#), [Garavini](#)

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «al seguente programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai seguenti programmi»;

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 205,7 milioni di euro per l'anno 2021, 353,24 milioni di euro per l'anno 2022, 282,9 milioni di euro per l'anno 2023, 263,1 milioni di euro per l'anno 2024, 258 milioni di euro per l'anno 2025 e 80,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.38

[Gaudiano](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Tali risorse sono destinate altresì per l'ampliamento verso sud della *buffer zone* di Pompei fino a Nocera Superiore;».

1.39

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 167,7 milioni di euro per l'anno 2021, 315,24 milioni di euro per l'anno 2022, 244,9 milioni di euro per l'anno 2023, 225,1 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025 e 42,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.40

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d) dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi in favore delle imprese ricettive che valorizzino immobili inutilizzati: 33,3

milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2, lettera d) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree, naturali: 174,4 milioni di euro per l'anno 2021, 321,94 milioni di euro per l'anno 2022, 251,6 milioni di euro per l'anno 2023, 231,8 milioni di euro per l'anno 2024, 226,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 49 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.41

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostegno al turismo termale: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 187,7 milioni di euro per l'anno 2021, 335,24 milioni di euro per l'anno 2022, 264,9 milioni di euro per l'anno 2023, 245,1 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 62,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.42

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei teatri per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 192,7 milioni di euro per l'anno 2021, 340,24 milioni di euro per l'anno 2022, 269,9 milioni di euro per l'anno 2023, 250,1 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 67,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.43

[Faraone](#)

Alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nuovo "Bauhaus italiano" immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile e inclusivo: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.44

[Pescò](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Salute, ambiente e clima» con le seguenti:

«Salute, ambiente, biodiversità e clima».

1.45

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera e), al punto 1) le parole: «Salute, ambiente e clima» sono sostituite dalle seguenti:

«Salute, ambiente, biodiversità e clima».

1.46

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) introduzione della prescrizione all'attività motoria e sportiva da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, ed individuazione e monitoraggio di percorsi assistenziali strutturati e personalizzati per i pazienti che necessitano di tali prescrizione: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 46,49 milioni di euro per l'anno 2021, 123,09 milioni di euro per l'anno 2022, 145,88 milioni di euro per l'anno 2023, 115,56 milioni di euro per l'anno 2024, 41,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026».

1.47

Faraone

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in *digital health* elaborati da piccole e medie imprese e *start up* che hanno la propria sede al Sud: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 55,28 milioni di euro per l'anno 2022, 65,28 milioni di euro per l'anno 2023, 34,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.48

Faraone, Marino

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) casa come primo luogo di cura e telemedicina: 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 21,49 milioni di euro per l'anno 2021, 98,09 milioni di euro per l'anno 2022, 120,88 milioni di euro per l'anno 2023, 90,56 milioni di euro per l'anno 2024, 16,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.49

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione zone franche urbane nei comuni delle regioni insulari soggetti a fenomeni di spopolamento e con condizioni economiche svantaggiate: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2:

alla lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.230 milioni»;

alla lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

alla lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.50

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento *start-up* o PMI innovative nel settore turistico: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.51

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up* o PMI innovative nel settore agritech: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 105 milioni di euro per l'anno 2022 e 205 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.52

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up*: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.53

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up* attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione e l'utilizzo di tecnologie STEM: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.54

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento fondo "Cresci al Sud": 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.55

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «1.203,3 milioni di euro» con le seguenti: «4.203,3 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) iniziative utili a contrastare l'ipotesi di adozione del "Nutri-score" o del sistema a "semaforo", quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale: 3 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.56

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «dal 2022 al 2026» con le seguenti: «dal 2021 al 2026»;*

2) *al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7»;*

3) *al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;*

4) *dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comporta la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro competente per l'attuazione dell'intervento previsto dal Piano. Nel caso in cui lo stesso Ministero sia il soggetto attuatore ovvero responsabile della procedura, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna il recupero è operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette autonomie speciali assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio statale le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, mi. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata congiuntamente dal Comitato

permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.»;

5) *al comma 9 sostituire le parole: «in 3.055,53 milioni di euro» con le seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro».*

1.57

[Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, lettera h), numero «1.», dopo le parole: «per l'anno 2026» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il 25% delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;».

1.58

[Marin](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera h), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59

[Faraone](#)

Al comma 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

2) aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

1.60

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2023»;

al punto 1) le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera a) le parole: «9.173,49 milioni di euro nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «9.473,49 milioni di euro nel 2022», le parole: «9.835,40 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «10.035,4 milioni di euro nel 2023», le parole: «9.010,70 milioni di euro nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «9.310,7 milioni di euro nel 2024», le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025» sono sostituite dalle seguenti: «9.269,68 milioni di euro nel 2025» e le parole: «8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «8.882,96 milioni di euro nel 2026.».

1.61

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «ambito sanitario e assistenziale» con le seguenti: «ambito sanitario, assistenziale e veterinario».

1.62

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) efficientamento energetico e sismico dei plessi universitari: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente:

alla lettera i) le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «625 milioni»;

alla lettera c) le parole: «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.635 milioni»;

alla lettera c), il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 375 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;».

1.63

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «3.710 milioni»;

dopo il punto 1, inserire il seguente:

«2. Risorse per il miglior assetto delle funzioni amministrative di Roma Capitale: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

per gli anni dal 2023 al 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.64

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 1.224,9 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo per i seguenti programmi e interventi:

1. Valorizzazione e attrattività dei borghi storici: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 28,08 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Competitività delle aziende turistiche: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 77,39 milioni di euro per l'anno 2024, 68,40 milioni di euro per l'anno 2025;

3. Grandi eventi turistici 19,99 milioni di euro per l'anno 2021, 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026».

Conseguentemente, sostituire le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), con le seguenti:

«a) quanto a complessivi 1.680 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri per i seguenti programmi e interventi:

1) servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforma PagoPA e App «IO»: 48 milioni di euro per l'anno 2021, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 48 milioni di euro per l'anno 2024, 38,40 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l'anno 2026;

2) servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforma notifiche digitali: 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, 44,94 milioni di euro per l'anno 2022, 25,70 milioni di euro per l'anno 2023, 28,07 milioni di euro per l'anno 2024, 90,90 milioni di euro per l'anno 2025 e 49,69 milioni di euro per l'anno 2026;

3) tecnologie satellitari ed economia spaziale: 63,34 milioni di euro per l'anno 2022, 130,65 milioni di euro per l'anno 2023, 193,98 milioni di euro per l'anno 2024, 209,82 milioni di euro per l'anno 2025 e 170,22 milioni di euro per l'anno 2026;

4) ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 67,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.708,80 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 211,20 milioni di euro per l'anno 2021, 691,20 milioni di euro per l'anno 2022, 307,20 milioni di euro per l'anno 2023, 268,80 milioni di euro per l'anno 2024, 153,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 76,80 milioni di euro per l'anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.369,60 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 59,64 milioni di euro per l'anno 2022, 77,51 milioni di euro per l'anno 2023, 152,65 milioni di euro per l'anno 2024, 166,95 milioni di euro per l'anno 2025 e 119,25 milioni di euro per l'anno 2026;

2) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 43,20 milioni di euro per l'anno 2021, 52,03 milioni di euro per l'anno 2022, 123,65 milioni di euro per l'anno 2023, 213,12 milioni di euro per l'anno 2024, 192 milioni di euro per l'anno 2025 e 144 milioni di euro per l'anno 2026;

3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 144 milioni di euro per l'anno 2021, 345,60 milioni di euro per l'anno 2022, 388,80 milioni di euro per l'anno 2023, 361,82 milioni di euro per l'anno 2024, 238,18 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l'anno 2026;

4) rinnovo del materiale rotabile: 57,60 milioni di euro per l'anno 2021, 48 milioni di euro per l'anno 2022, 38,40 milioni di euro per l'anno 2023, 28,80 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,20 milioni di euro per l'anno 2025;

5) strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 144 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 86,40 milioni di euro per l'anno 2023, 323,52 milioni di euro per l'anno 2024, 214,08 milioni di euro per l'anno 2025 e 48 milioni di euro per l'anno 2026;

6) strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS): 24 milioni di euro per l'anno 2021, 48 milioni di euro per l'anno 2022, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 72 milioni di euro per l'anno 2026;

7) sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 288 milioni di euro per l'anno 2021, 384 milioni di euro per l'anno 2022, 307,20 milioni di euro per l'anno 2023, 259,20 milioni di euro per l'anno 2024, 124,80 milioni di euro per l'anno 2025 e 48 milioni di euro per l'anno 2026;

8) aumento selettivo della capacità portuale: 69,12 milioni di euro per l'anno 2021, 81,60

milioni di euro per l'anno 2022, 79,68 milioni di euro per l'anno 2023, 86,40 milioni di euro per l'anno 2024 e 57,60 milioni di euro per l'anno 2025;

9) ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale 19,59 milioni di euro per l'anno 2021, 50,68 milioni di euro per l'anno 2022, 66,17 milioni di euro per l'anno 2023, 44,78 milioni di euro per l'anno 2024, 45,88 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,89 milioni di euro per l'anno 2026;

10) efficientamento energetico: 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, 6,72 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11) elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*): 76,80 milioni di euro per l'anno 2021, 144 milioni di euro per l'anno 2022, 153,60 milioni di euro per l'anno 2023, 134,40 milioni di euro per l'anno 2024, 153,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l'anno 2026;

12) Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: 19,20 milioni di euro per l'anno 2021, 48 milioni di euro per l'anno 2022, 28,80 milioni di euro per l'anno 2023, 48 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025 e 48 milioni di euro per l'anno 2026;

13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 192 milioni di euro per l'anno 2021, 384 milioni di euro per l'anno 2022 e 336 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

d) quanto a complessivi 1.397,03 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 199,39 milioni di euro per l'anno 2021, 341,03 milioni di euro per l'anno 2022, 273,50 milioni di euro per l'anno 2023, 254,50 milioni di euro per l'anno 2024, 249,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 79,01 milioni di euro per l'anno 2026;

e) quanto a complessivi 2.291,91 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) salute, ambiente e clima: 49,43 milioni di euro per l'anno 2021, 122,97 milioni di euro per l'anno 2022, 144,84 milioni di euro per l'anno 2023, 115,74 milioni di euro per l'anno 2024, 44,68 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,35 milioni di euro per l'anno 2026;

2) verso un ospedale sicuro e sostenibile: 240 milioni di euro per l'anno 2021, 374,40 milioni di euro per l'anno 2022, 288 milioni di euro per l'anno 2023; 240 milioni di euro per l'anno 2024, 134,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 115,20 milioni di euro per l'anno 2026;

3) ecosistema innovativo della salute: 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 101,07 milioni di euro per l'anno 2022, 110,67 milioni di euro per l'anno 2023, 80,91 milioni di euro per l'anno 2024, 65,55 milioni di euro per l'anno 2025 e 52,11 milioni di euro per l'anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.604,80 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere. Gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 120 milioni di euro per l'anno 2022, 139,20 milioni di euro per l'anno 2023, 156,12 milioni di euro per l'anno 2024, 235,20 milioni di euro per l'anno 2025 e 117,48 milioni di euro per l'anno 2026;

2) transizione 4.0: 676,32 milioni di euro per l'anno 2021, 1358,35 milioni di euro per l'anno 2022, 1559,88 milioni di euro per l'anno 2023, 949,60 milioni di euro per l'anno 2024, 311,72 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,92 milioni di euro per l'anno 2026;

3) accordi per l'Innovazione: 96 milioni di euro per l'anno 2021, 144 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 127,58 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per

gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,4 milioni di euro per l'anno 2022, 18,24 milioni di euro per l'anno 2023, 39,84 milioni di euro per l'anno 2024, 54,72 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,38 milioni di euro per l'anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.155,17 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento al punto successivo:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 192 milioni di euro per l'anno 2021, 288,80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 248,46 milioni di euro per l'anno 2024, 117,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,52 milioni di euro per l'anno 2026;

i) quanto a complessivi 480 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 201,60 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:

1) piani urbani integrati: 76,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 28,80 milioni di euro nel 2023 e 19,20 milioni di euro nell'anno 2024;

m) quanto a 873,60 milioni di euro per l'anno 2023, 796,70 milioni di euro per l'anno 2024, 1382,30 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.328,46 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4».

1.65

Faraone

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 100 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica riferiti al seguente programma:

1) tutela delle risorse marine nelle Aree Marine Protette: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) quanto a complessivi 1.103,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 280,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 238,81 milioni di euro per l'anno 2024, 102,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.66 (testo 2)

Faraone

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2 :

lettera l), le parole «l) 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «l) 210 milioni di euro per l'anno 2021, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026»;

lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.66

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.67

[Ricciardi](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2, nel Piano complementare vengono esplicitate le linee di intervento, indicando in tale contesto, in termini percentuali, la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota da destinare al Settentrione, al Centro e al Mezzogiorno».

1.68

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Donno](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Lomuti](#), [Castaldi](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la riduzione del divario territoriale esistente tra le diverse aree del Paese, una quota parte, pari ad almeno il 50 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2; lettera c), numeri 1, 2, 4, 6, 12 e 13; lettera d), numero 1; lettera e), numeri 1, 2 e 3; lettera f), numeri 1 e 3, e lettera h), numero 1, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.».

1.69

[Gaudiano](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare i siti archeologici di Paestum, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al punto 3), sono utilizzate altresì per l'attivazione di una linea metropolitana di collegamento verso i medesimi siti.».

1.70

[Siclari](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 8), è autorizzata, per il triennio 2021 - 2023 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.».

1.71

[Gaudiano](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al numero "12" sono altresì destinate alla riqualificazione dell'accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta al complesso Area Archeologica e teatro Ellenistico di Foce Sarno-Parco Naturalistico Cinque Sensi di Sarno e alla riqualificazione dell'accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta alle aree archeologiche di Nocera Inferiore.».

1.72

[Giuseppe Pisani](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Castaldi](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera e), le risorse di cui al punto 1) sono destinate anche a potenziare la formazione nei temi di Salute e Ambiente, attraverso insegnamenti omogenei su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla sanità ambientale, al benessere animale e alla salute collettiva, da attivare presso i corsi di laurea e corsi di specializzazione di area medica e non medica; corsi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; corsi e master di perfezionamento post laurea pluridisciplinari.».

1.73

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) *il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera e), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;

b) *dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023".

3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera m), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

c) *Al comma 5 le parole: «alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'estensione della citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie».*

1.74

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) *il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

"3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

b) *dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023".

3-*ter*. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto "cashback". Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.75

[Faraone](#)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) *il comma 8-bis è abrogato;*

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «7.043,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.785,96 milioni di euro per l'anno 2026, 1.654,9 milioni di euro per l'anno 2027, 1.326,4 milioni di euro per l'anno 2028».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole:* «9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90

milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028» *sono sostituite dalle seguenti:*
«11.103,68 milioni di euro nel 2025, 10.566,96 milioni di euro nel 2026, 6.091,90 milioni di euro per l'anno 2027, 5.884,40 milioni di euro nel 2028,»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al successivo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, a copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera. Nei casi in cui la disposizione di cui al secondo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.76

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-*bis* è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da:* «è rideterminata in» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «è rideterminata in 7.363,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.820,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.791,5 milioni di euro per l'anno 2025 e in 5.736,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 620,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.77

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.78

[Calandrini](#), [Zaffini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

1.79

[Manca](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

1.80

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere a) e b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) e b), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.280 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per l'anno 2026».

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.81

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta

anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.280 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.82

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi, gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.83

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 6% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.84

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.85

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo le ville storiche utilizzate per eventi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.86

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.87

Santillo, Anastasi, Naturale, Lupo, Trentacoste, Maiorino, Lomuti, Castaldi, Evangelista

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata."».

1.88

Mirabelli

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «al comma 3-*bis*» aggiungere le seguenti: «le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere c) e d)" e»;

b) alla lettera b), capoverso 8-*bis*, sostituire le parole: «al comma 9, lettera c)» con le seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)».

1.89

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il coma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) e b) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e in 413,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.90

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno

2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinqües) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e in 413,8 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.91

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera *b*), con le seguenti:

«*b*) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-*bis*) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-*ter*) al comma 4-*ter* le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b-*quater*) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-*quinqües*) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-*sexies*) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 3.331,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.147,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.303,9 milioni di euro per l'anno 2025 e in 2.249,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.92

Faraone

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «6901,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6.226,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5.501,68 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.243,6 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole: «9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «9.986,4 milioni di euro nel 2023, 9.052,4 milioni di euro nel 2024, 9.561,38 milioni di euro nel 2025, 9.024,6 milioni di euro nel 2026»;*

- *alla lettera c), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026».*

1.93

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.375,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.352,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 601,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 547,49 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.94

Gallone, Toffanin, Paroli

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.95

[Calandrini](#), [Zaffini](#), [De Carlo](#)

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.96

[Manca](#)

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le parole: «quanto a» aggiungere le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.97

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 1 lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b-ter) al comma 1 lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva, 2008/50/CE," sono soppresse;».

1.98

[Gallone](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 119, comma 9, lettera a), dopo la parola: "condomini", inserire le seguenti: ", indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari"».

1.99

[Salvini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.100

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 9, dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

"*d-ter*) dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.101

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"*10-bis*. Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 9, lettera *c*), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito"».

1.102

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9 lettere *a*) e *c*) sono eliminate le parole: "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione".

3-ter. Ai maggiori oneri si fa fronte con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto "*cashback*". Di conseguenza, i commi 288, 289, *289-bis*, *289-ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati».

1.103

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973».

1.104

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

1.105

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

1.106

[Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023,"».

1.107

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione, assume preminente valore l'interesse nazionale alla realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di cui al comma 1 nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente, garantendo la completezza della qualità tecnica e realizzativa degli investimenti e la piena coerenza con il principio previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility - RRF*), di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, negli atti e nei contratti adottati per l'attuazione degli interventi del Piano di cui al comma 1, le Amministrazioni prevedono: l'esplicito riconoscimento, in sede di progetto, dei livelli di sensibilità ambientali, quali gli aspetti geologici, la biodiversità, i servizi ecosistemici, le qualità paesaggistiche, delle aree oggetto di intervento e della relativa eventualità di subire danni significativi; una specifica voce di costo, relativa all'ecosistema e al paesaggio coinvolti dagli interventi, commisurata alla necessità di non arrecare danni potenziali, e di garantire il corretto raccordo con le infrastrutture verdi del contesto; la previsione nei capitolati, ove possibile, dell'uso di *Nature Based Solutions* e di tecniche di ingegneria naturalistica, nonché l'esplicito coinvolgimento, nella stesura dei progetti e nell'ambito della relativa direzione lavori, di professionalità con adeguate competenze disciplinari necessarie al riconoscimento e trattazione delle predette sensibilità.».

1.108

[Giroto](#), [Anastasi](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Castaldi](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui al comma 9, lettere a) e c), dell'articolo 119 che sostengono, nell'anno 2023, spese per gli interventi individuati dal medesimo articolo 119."».

1.109

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n. 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre

1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.110

[Faraone](#)

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n.1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.111

[Collina](#)

Al comma 6, inserire, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n.1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.112

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Al comma 7, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere il seguente periodo: «Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1 non possono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 2020/852/UE.»;*

b) *dopo le parole: «intervento o programma» inserire le seguenti: «, le valutazioni per ciascuna misura da effettuare con le modalità già previste per il PNRR,».*

1.113

[Presutto](#), [Giammanco](#), [Dell'Olio](#), [Nugnes](#), [Donno](#), [Gallicchio](#), [Gaudiano](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Vanin](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Naturale](#), [Mautone](#), [Di Piazza](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Auddino](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Puglia](#), [Lomuti](#), [Romano](#), [Turco](#), [Castiello](#), [D'Angelo](#), [Ricciardi](#), [Moronese](#), [Corrado](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Evangelista](#), [Santangelo](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ciascun intervento o programma sono altresì indicati: quota dell'investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale, procedono al monitoraggio degli interventi, pubblicando, ai fini di trasparenza, gli esiti sulla pagina istituzionale del Ministero del Sud e della Coesione territoriale e provvedono ad inviare, con cadenza semestrale, un rapporto alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

1.114

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Al comma 7, dopo le parole: «investimenti complementari.», aggiungere i seguenti periodi: «Per ciascun intervento o programma sono altresì indicati: quota dell'investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale attivano uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio degli interventi e inviano un report al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.115

[Valente](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per ciascun intervento o programma ricompreso nel Piano di cui al comma 1 sono, altresì, indicati: a) la quota dell'investimento

territorializzabile; b) l'importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; c) l'importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale attiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio degli interventi nelle aree territoriali del Mezzogiorno e inviano un report al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.116

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«7-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al presente comma è altresì prevista, per ciascun intervento o programma, in relazione agli obiettivi iniziali, intermedi e finali, l'indicazione dell'allocazione delle relative risorse aventi un effetto diretto o indiretto nelle regioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

1.117

[Granato](#), [Angrisani](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «7-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al presente comma è altresì prevista, per ciascun intervento o programma, in relazione agli obiettivi iniziali, intermedi e finali, l'indicazione dell'allocazione delle relative risorse aventi un effetto diretto o indiretto nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

1.118

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse relative alle scelte non espresse sono destinate ad obiettivi di interesse sociale, medico-scientifico o di carattere umanitario a diretta gestione statale"».

1.0.1

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 3.4-Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario, al fine di sostenere la transizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti, la decarbonizzazione del settore dei trasporti, nonché il rafforzamento dell'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso l'incremento dell'occupazione nel settore della ricerca e sviluppo, anche in considerazione del piano di elettrificazione della ferrovia della Valsugana sino al comune di Borgo Valsugana (TN), per la costruzione di un sito di produzione di idrogeno verde e una stazione di rifornimento, finalizzata alla miscelazione in volume con gas metano nella rete di trasporto e rifornimento di mezzi pesanti transitanti lungo l'autostrada A22, nonché per l'immissione in esercizio di 15 treni ibridi a idrogeno, in sostituzione dei rotabili diesel, è autorizzata una spesa complessiva di 121 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.2

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, per la creazione di un complessivo sistema di mobilità alternativa di collegamento tra San Martino di Castrozza, comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) e l'area del Passo Rolle, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia decaposto ad ammortamento automatico, dotata di stazioni di accesso presso le località di Bellaria, Nasse e Malga Fosse di sopra, insistenti nella predetta area del Passo Rolle.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

1.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, per la creazione di un sistema di mobilità alternativa di collegamento tra la città di Trento e il Monte Bondone, è autorizzata una spesa complessiva di 45 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia che colleghi il centro città di Trento alle frazioni del comune medesimo di Sardagna, Vaneze e Vason, e alla contestuale sostituzione e smantellamento del collegamento funiviario tra Trento e Sardagna (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 4.4-Rinnovo flotte bus e treni verdi, al fine di sostenere la transizione verde e la riduzione delle emissioni di inquinanti, nonché di promuovere sistemi di trasporto pubblico locale sostenibile e più efficiente, per il rinnovo della flotta urbana del comune di Trento, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, destinata all'acquisto di 52 bus elettrici e relativo sistema accentrato di carica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzioni e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.5

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 4.1-Rafforzamento mobilità ciclistica, al fine di sostenere la transizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti e la decarbonizzazione del settore dei trasporti attraverso lo sviluppo di un modello di mobilità alternativa e sostenibile, nonché al fine di rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso il potenziamento del turismo sostenibile, per la realizzazione di interventi strategici di completamento della rete ciclopedonale extraurbana provinciale, è autorizzata una spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2021 all'anno 2025, destinati alla creazione delle seguenti tre piste ciclabili di collegamento delle valli laterali trentino con la pista ciclabile della valle dell'Adige, parte della rete europea Eurovelo 7:

- a) collegamento Trento - Terlago (TN) - Sarche (TN);
- b) collegamento Mezzocorona (TN) - Sabino (TN);
- c) collegamento Sarche (TN) - Tione di Trento (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1 -*bis*.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

1.0.7

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. **1-bis**.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19, abbia subito variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una compensazione, per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.

2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.8

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade dell'area irpina, per l'adeguamento della Strada Statale 7 - Ofantina, nel tratto da Avellino al comune di Parolise (AV), è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.9

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Misure di semplificazione per gli investimenti)

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, ivi inclusi quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) l'affidamento dei relativi-contratti;

- c) l'emissione di stati di avanzamento lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati di detto sistema.

2. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146".

3. All'articolo 1, comma 51-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021".

4. All'articolo 1, comma 139-*bis*, legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 10 luglio 2021";
- b) al quarto periodo le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le seguenti: "31 luglio".

1.0.10

[Papatheu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti della struttura di cui all'articolo I della legge 17 maggio 1999, n. 144, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei rispettivi contratti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti».

Art. 2

2.1

[Manca](#)

All comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

2.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo le parole: «l'anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di costituire un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi».

2.3

[Damiani](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi».

2.4

[Collina](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi».

2.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo le parole: «l'anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fattibilità».

2.6

[Damiani](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fattibilità».

2.7

[Papatheu](#), [Schifani](#), [Giammanco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile e lo sviluppo e l'attuazione di investimenti urbani a lungo termine, al Fondo di fondi della Bei sono finalizzati 240 milioni destinati ad interventi di risanamento ambientale ed urbano nella città e nella provincia di Reggio Calabria e di 1.000 milioni ad interventi di risanamento ambientale ed urbano nel territorio del Comune e nella provincia di Messina, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

1-ter. L'Investimento 2.2.b denominato "Piani Urbani Integrati" di competenza del Ministero degli Interni come confluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è incrementato di 1.240 milioni di euro, articolato in 240 milioni per il 2022, 327 milioni per il 2023, 453 milioni per il 2024, e 110 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. L'intesa generale quadro tra le regioni Calabria e Sicilia che indica il dettaglio delle opere di risanamento urbano è siglata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal ministro per gli affari regionali e dal ministro per la coesione territoriale ed il Sud».

2.8

[Ricciardi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Lomuti](#), [Turco](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

2.0.1

[Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Finanziamento della ricettività turistica nelle regioni di Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna)

1. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, 2.000 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di nuovi complessi turistico-ricettivi nelle regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna. Tali risorse sono erogabili fino ad un massimo di 70 milioni e del 70 per cento dell'importo complessivo per ogni singolo progetto. Ogni intervento dovrà essere realizzato in zone con elevato potenziale turistico e dovrà aver già ottenuto l'approvazione di un progetto urbanistico. I lavori dovranno essere terminati entro il 2026.».

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Fenu](#), [Di Piazza](#), [Cioffi](#), [Giroto](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#), [Romano](#), [Santangelo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

3.0.1

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della mobilità piemontese", sulla base degli indirizzi regionali, la copertura finanziaria necessaria alla chiusura delle partite pregresse con Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017-2019 e l'avvio del nuovo periodo contrattuale, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento del materiale rotabile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il 2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 e quanto a euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.2

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della mobilità piemontese" la copertura finanziaria necessaria alla chiusura del contenzioso con Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017 - 2019 e la stipula del nuovo contratto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il 2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 e quanto euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.3

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale nel contesto critico conseguente l'impatto della pandemia Covid-19, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021 utilizzabile per sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario delle aziende affidatarie del servizio TPL regionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 108.871.100,29 per il 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.».

3.0.4

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su ferro nel contesto critico conseguente all'impatto della pandemia Covid-19, è ammesso alle Regioni l'utilizzo delle risorse già programmate per il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 anche al fine di sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario.».

3.0.5

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni

di euro per l'anno 2022, 190 milioni di euro per l'anno 2023, 77 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui al presente decreto all'articolo 1, comma 2 sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste alle:

i) lettera e), punto 1: per 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022;

ii) lettera f) punto 2: per 100 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

iii) lettera h) punto 1: per 50 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024.».

3.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste:

i) alla lettera e), numero 1, per 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022;

ii) alla lettera f), numero 2, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

iii) alla lettera h), numero 1, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024.».

3.0.7

[Misiani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi

dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui al presente decreto all'articolo 1, comma 2 sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste alle:

a) lettera e), punto 1: per 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022;

b) lettera f) punto 2: per 100 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

c) lettera h) punto 1: per 50 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024.».

3.0.8

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1 gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1° maggio 2019, sono, altresì, riconosciuti: a) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177; b) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 1 a 12, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2011, n. 190.».

3.0.9

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 3- *bis*.

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al 50% del credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante 50% del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta un credito d'imposta".

2. Ai soggetti acquirenti, i quali forniranno prova di aver rinunciato al credito ed ai voucher di cui

al comma 1 del presente articolo nonché del versamento effettuato, spetta un credito d'imposta nella misura pari all'ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti».

3.0.10

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

3.0.11

[Nannicini](#)

L'articolo 29, della legge 22 aprile 2021, n. 53, è abrogato.

Art. 4

4.1

[Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il raddoppio della tratta Mantova-Verona della linea ferroviaria Bologna-Verona, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 170 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 740 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «AV/AC».

4.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria», con le seguenti: «Per la realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo del Sud Italia relativi al nodo ferroviario di Napoli, ai collegamenti ferroviari tra Puglia e Basilicata, ai nodi ferroviarie di Catania e di Palermo e ad altri interventi di adeguamento e potenziamento delle linee ferroviarie di collegamento tra il Meridione e il Centro Italia, individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,».

4.3

[Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria» inserire le seguenti: «, all'ampliamento della Metropolitana Leggera Area Nord di Salerno - Tratta Salerno - Pompei, nonché allo sviluppo dell'asse di collegamento Nocera - Sarno, finalizzati all'incremento della fruizione culturale dei siti archeologici dell'Agro Nocerino-Sarnese,».

4.4

[Abate](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Reggio Calabria,» aggiungere le seguenti: «inclusa la realizzazione della tratta che si estende da Sibari a Tarsia,» e sostituire le parole da: «9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030» con le seguenti: «9.435 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 207 milioni di euro per l'anno 2023, 257 milioni di euro per l'anno 2024, 747 milioni di euro per l'anno 2025, 1.807 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030».

Consequentemente all'articolo 5 dopo il comma 3 inserire il seguente:

«Agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

4.5

[Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione della stazione AV "Vesuvio Est-linea- Monte Vesuvio", è altresì autorizzata la spesa complessiva inserita del Contratto di Programma - parte Investimenti, pari a 35,5 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 altresì previsto per la realizzazione nel finanziamento 2017 con assegnazione delle risorse con fondi FSC (Delibera CIPE n. 98/2017)».

4.6

[Granato](#), [Angrisani](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura di dibattito pubblico per l'opera di cui al comma 2, comprese le modalità di monitoraggio dell'istituto, in relazione agli interventi finanziati attraverso il Piano nazionale per gli investimenti complementari e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi ad ogni lotto della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.».

4.7

[Presutto](#), [Giammanco](#), [Nugnes](#), [Donno](#), [Gallicchio](#), [Gaudiano](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Vanin](#), [Vaccaro](#), [Mautone](#), [Di Piazza](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Auddino](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Puglia](#), [Lomuti](#), [Romano](#), [Castiello](#), [D'Angelo](#), [Ricciardi](#), [Moronese](#), [Maiorino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 30 novembre 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. presenta al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili il progetto di fattibilità tecnica ed economica di tutti i lotti relativi alla linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria specificando, in particolare, gli interventi necessari e i tempi previsti per adeguare con codifica per traffico combinato P/C 80 la linea da Gioia Tauro a

Verona. A tal fine è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, rimodulando le risorse già stanziare per l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale della medesima linea e le economie sulla "variante di Agropoli"».

4.0.1

[Masini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In deroga all'articolo 54-*bis*, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-*bis*.

2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

4.0.2

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto-dei tetti di spesa regionali e nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Mirabelli](#), [Pergreffi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis* .

(Riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO)

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema di accessibilità anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale come stabilito nell'aggiornamento dell'atto integrativo dell'accordo di programma per la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli interventi previsti all'articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3);

b) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 24 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2);

c) quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), punto 1)».

4.0.4

[Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».

4.0.5

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 1.6-Potenziamento delle linee regionali, al fine di sostenere la transizione verde e l'efficientamento nel settore dei trasporti, nonché il miglioramento della sicurezza e della regolarità del traffico ferroviario regionale della linea ferroviaria Trento - Bassano del Grappa (VI), per l'interramento della tratta ferroviaria e la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza di circa 1.450 metri, nel tratto che collega Trento al comune di Pergine Valsugana (TN), è autorizzata una spesa complessiva di 53 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Lo stanziamento di cui al presente comma è destinato altresì alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di interconnessione tra il tessuto urbano e la stazione ferroviaria del predetto comune di Pergine Valsugana (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.6 (testo 2)

[Minuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

4.0.6

[Minuto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di reati intenzionali violenti con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota d'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre».

4.0.7

[Rizzotti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.8

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 4- *bis*.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.9

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 4- *bis*.

1. All'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'operatività della polizza assicurativa di cui al comma 1, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private assolvono almeno il 60 per cento degli obblighi formativi dei soggetti interessati; in caso contrario, al verificarsi di un sinistro, si applica una franchigia del 5 per cento a carico dell'inadempiente"».

4.0.10

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 4- *bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato».

1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 413 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
413ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1443 e 1521-A) Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111
(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S), alla luce dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri erano stati esaminati gli emendamenti al provvedimento in titolo, fino all'articolo 23 compreso.
Riepiloga quindi le proposte emendative ancora da esaminare, a partire dall'emendamento 30.0.1, che

prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e di Napoli.

La rappresentante del GOVERNO segnala la necessità di acquisire idonea relazione tecnica sull'emendamento in esame, in assenza della quale il parere non può che essere contrario. Richiama poi l'attenzione sugli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, non segnalati dalla Commissione: al riguardo, esprime un avviso contrario su tali proposte soppressive dell'articolo 28, che proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Infatti, i predetti emendamenti generano oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica, per l'eventuale aggravarsi della procedura di infrazione 2016/2013,.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sull'avviso del Governo riguardante gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, non ravvisando criticità di ordine finanziario.

Sulla portata normativa dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti si apre un dibattito in cui intervengono i senatori Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), al cui esito il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti in esame.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 33.0.1 istitutivo di un credito d'imposta per incentivare la produzione di idrogeno, con copertura mediante tetto di spesa.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la mancanza delle sufficienti disponibilità sul fondo utilizzato a copertura.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 34.0.4, non segnalato dalla Commissione, in merito al quale esprime un parere contrario per assenza di relazione tecnica, in presenza di eventuali oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene che l'emendamento in esame non presenti profili di criticità finanziaria, disciplinando il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alle considerazioni del senatore Dell'Olio si associano i senatori Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [MANCA](#) (*PD*).

La rappresentante del GOVERNO ritiene che, alla luce dell'approfondimento svolto, possa esprimersi una valutazione non ostativa sull'emendamento 34.0.4.

Esprime poi un parere contrario sull'emendamento 35.1, non segnalato dalla Commissione. Infatti, l'articolo 35, di cui si chiede la soppressione, risulta indispensabile per il corretto funzionamento del meccanismo di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, disciplinato dall'articolo 43 della legge n. 234 del 2012.

Conseguentemente, la soppressione disposta dall'emendamento in esame comporterebbe oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva come la relazione tecnica al disegno di legge non annetta comunque conseguenze finanziarie all'articolo 35.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva come l'articolo 35 rivesta un carattere ordinamentale; tuttavia, esso appare funzionale alla corretta implementazione della procedura di rivalsa.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 35.1, per favorirne un

approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 35 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.1 e 33.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 35, fatta eccezione per le proposte 28.1, 28.2, 28.3, 28.13 (già 28.0.2) e 35.1, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, avrà luogo dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 415 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
415ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri era rimasta sospesa la valutazione sugli identici emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 soppressivi dell'articolo 28.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, alla luce di un approfondimento istruttorio, rileva l'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, in quanto la paventata procedura di infrazione non è ancora stata attivata. Infatti, essendo sempre stata procrastinata l'entrata in vigore della disciplina sostanziale sulla sperimentazione a fini scientifici di animali in laboratorio, non è mai stata attivata la relativa procedura di infrazione.

In merito agli emendamenti all'articolo 36, esprime un avviso contrario sulla proposta 36.0.1 per assenza di relazione tecnica.

Altresì, la valutazione è contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) riguardanti il rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei Conti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel far presente che è stato predisposto anche un testo 3 dell'emendamento 36.0.2, chiede formalmente l'acquisizione della relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento sia della versione iniziale dell'emendamento 36.0.2 sia delle successive riformulazioni.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) interviene incidentalmente per rappresentare che è stata predisposta una riformulazione dell'emendamento 30.0.1, sulla quale chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 36.0.3 per assenza di relazione tecnica e per possibili oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Altresì, esprime un avviso contrario sull'emendamento 38.1, concordando con la valutazione della relatrice circa la dissonanza della proposta emendativa rispetto alle regole di contabilità e di finanza pubblica.

Da ultimo, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 35.1, accantonato nella seduta pomeridiana di ieri, in quanto la soppressione dell'articolo 35 sull'attivazione della procedura di rivalsa è produttiva di effetti negativi per la finanza pubblica.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità.

Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 4.0.4 (testo 2), che interviene sulla disciplina di recepimento della normativa europea in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei titoli nel settore.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In merito all'ulteriore emendamento 36.0.2 (testo 3), occorre acquisire la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, in tema di rafforzamento delle funzioni di controllo e di riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori sulle riformulazioni sopra illustrate, fatta eccezione per la proposta 4.0.4 (testo 2) sulla quale formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

Conferma poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2) in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che sul tema della videosorveglianza si giunga tempestivamente all'individuazione della soluzione normativa.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta poi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 10.0.1, in considerazione del fatto che rimarrebbe comunque sospesa la valutazione della proposta 10.0.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.4 (testo 2), 10.0.1, 35.1, 36.0.1, 36.0.3 e 38.1. Il parere è non ostativo sulle proposte 28.1, 28.2 e 28.3, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36, fatta eccezione per le proposte 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), il cui esame

resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 28.13 (già 28.0.2) e 30.0.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella secondaseduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.119 (già 4.0.7 testo 2), 1.0.11 (già 4.0.6 testo 3) e 4.0.4 (testo 2), pubblicate in allegato.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento 4.0.4 (testo 2) risulta improponibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 2.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) svolge alcune considerazioni sulla portata normativa della proposta 4.0.4 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori sul provvedimento in esame richiesti dalla Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che si è in attesa di acquisire i necessari elementi istruttori da parte del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

Art. 1

1.119 [già 4.0.7 (testo 2)]

[Rizzotti](#)

«Art. 1- *bis*.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.11 [già 4.0.6 (testo 3)]

[Minuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

Art. 4

4.0.4 (testo 2)

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In ragione della situazione emergenziale a causa del virus da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».

1.4.2.5.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
416ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sul disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnala, per quanto di competenza, in relazione al testo, nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 224 del Servizio del bilancio, più nel dettaglio, che con riguardo all'articolo 2-bis sulle misure concernenti gli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, occorre acquisire conferma che l'adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio sia sostenibile da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 2-ter, ove vengono previste una serie di misure per mantenere le relazioni dei pazienti affetti da Covid-19 con i relativi familiari, si chiede conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza aggravii di costi per le strutture sanitarie.

Occorre altresì acquisire conferma, con riguardo all'articolo 3, della congruità delle risorse previste a legislazione vigente per i servizi di trasporto aggiuntivi.

Risulta poi necessario avere ulteriore conferma della neutralità delle disposizioni sui certificati verdi di cui all'articolo 9, considerata l'ampia platea interessata per la quale potrebbero non rivelarsi sufficienti gli attuali stanziamenti. In particolare, occorre valutare i profili finanziari dei commi 3, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo, introdotti dalla Camera dei deputati, che ampliano il numero dei certificati, prevedendone il rilascio già contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e la redazione anche in lingua inglese.

Relativamente all'articolo 11-novies, che posticipa il termine entro il quale gli interventi rientranti nei piani di sviluppo finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione devono generare

obbligazioni vincolanti, andrebbe confermato che la norma non determini un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 11-*undecies* sui controlli radiometrici, sarebbe opportuno acquisire conferma della compatibilità delle proroghe ivi previste con la normativa europea.

Si chiedono poi chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, che posticipa di un anno gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi infrastrutturali.

Con riferimento all'articolo 11-*sexiesdecies* che proroga l'entrata in vigore di alcune sanzioni comminate nei confronti di imprese che non indichino nei documenti di bilancio le sovvenzioni pubbliche ricevute superiori a duemila euro, si chiede conferma, con riguardo ad eventuali sanzioni già accertate, che le relative entrate non siano state scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Da ultimo, con riguardo all'articolo 12 recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, occorre un chiarimento sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che trattasi di somme con competenza pari a zero nel 2021 e non erogate negli anni precedenti. Occorre poi chiarire se trattasi di utilizzo di somme in conto residui conforme alla legge di contabilità.

Al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati e garantire la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.1, che estende all'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni per lo svolgimento dei servizi per l'infanzia e didattici nelle scuole di ogni ordine e grado stabilite per la fase conclusiva dell'anno scolastico 2020-2021. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.3. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 8-*ter*.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.3, nella parte in cui amplia l'ambito dei certificati verdi ai test salivari per bambini.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.4 e 9.5, che dispongono la gratuità di alcune tipologie di test effettuati per motivi di lavoro, di salute e di studio, nonché sulla proposta 9.6, recante una detrazione d'imposta per analoghe spese, anche al fine di verificare la congruità delle coperture ivi previste e la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.10 e 9.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.1, recante esonero dall'IMU per il 2021 a favore dei possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni. Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 11.2, che pospone il termine per la comunicazione necessaria per fruire della proroga della moratoria a favore delle piccole e medie imprese. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 11-*sexies*.0.1, che proroga, per il trasposto pubblico locale, l'autorizzazione all'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 11-*duodecies*.0.1, nella parte in cui la proroga degli adempimenti relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato per il 2021 potrebbe incidere su sanzioni già accertate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11-*sexiesdecies*.0.1, con riguardo all'impatto che la proroga degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti per il 2020 potrebbe avere su sanzioni già accertate. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo, positivamente verificata, recante le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 3.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 11.1, 11.2, 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiedecies*.0.1. Concorda con la relatrice sull'onerosità degli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 9.10 e 9.0.1, nonché sull'assenza di osservazioni per i restanti.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) formula, sulla base dell'esito dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione di merito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-bis.0.1, 3-bis.0.2, 3-bis.0.3, 8-ter.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-sexies.0.1, 11-duodecies.0.1 e 11-sexiesdecies.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente [PESCO](#) comunica che è stata presentata la riformulazione 4.0.4 (testo 3), pubblicata in allegato.

Avverte inoltre che è stato presentato l'ordine del giorno G/2207/34/5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 2.3.

Comunica inoltre che, per un mero errore materiale, risulta ritirato l'emendamento 2.2. Tale ritiro si intende pertanto revocato.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) chiede chiarimenti sui tempi e sulle modalità d'esame del provvedimento in titolo, che tra l'altro risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente.

Il PRESIDENTE fa presente che sono in corso interlocuzioni politiche tra i Gruppi parlamentari di

maggioranza e il Governo, al fine di verificare i margini per l'approvazione di proposte emendative su tematiche ritenute di particolare rilevanza.

Reputa opportuno che il confronto in corso sia portato all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo convocata per oggi, auspicando che venga fatto uno sforzo ulteriore per giungere a un punto di equilibrio condiviso.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) richiama l'esigenza che il confronto politico si svolga in Commissione, in modo da far emergere pubblicamente, in conformità alle regole parlamentari, le posizioni dei vari Gruppi. Dichiarando quindi la disponibilità dei senatori di "Fratelli d'Italia" ad avviare immediatamente l'esame delle singole proposte emendative; al riguardo, sottolinea che il proprio Gruppo ha posto, con i suoi emendamenti, una serie di temi di grande rilievo, tra cui la questione dell'*ecobonus* e del *superbonus*, su cui si attende di avere le dovute risposte dal Governo, anche al fine di salvaguardare la dignità dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza di dare riscontro, nel merito, alle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, per cui diventa essenziale fare chiarezza sui tempi d'esame del provvedimento.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di attendere le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, con l'augurio possa registrarsi un'apertura su alcune tematiche oggettivamente importanti e congruenti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene che, alla luce della prassi invalsa negli ultimi mesi nell'esame dei provvedimenti d'urgenza, vi siano ancora spazi e tempi adeguati per svolgere un lavoro ordinato, anche al fine di scongiurare soluzioni non condivise, che rappresenterebbero una sconfitta per tutti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce la disponibilità del Governo ad esaminare nel merito gli emendamenti, concordando comunque con la necessità di verificare le determinazioni della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, invita i senatori della Commissione ad attivarsi presso i rispettivi Capigruppo affinché sia fatto ogni sforzo per dare risposta, nel merito, alle questioni di maggiore significato avanzate in sede parlamentare in relazione al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del Nuovo testo del disegno di legge con l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli uffici elettorali previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, nonché agli adempimenti posti a carico dei tribunali per effetto delle modifiche recate dall'articolo 4. Occorre valutare, in ogni modo, con riguardo al Nuovo testo disegno di legge nel suo complesso, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 4.1, sempre al fine di verificare la compatibilità con l'invarianza dei saldi di finanza

pubblica degli adempimenti posti in capo ai tribunali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che risultano ancora in corso gli approfondimenti istruttori, si riserva di fornire riscontro ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il documento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione - stabiliti dall'articolo 4 nel limite massimo di 15.000 euro per il 2021 e 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) in merito agli emendamenti precedentemente accantonati, segnala, che per quanto di competenza, che riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.1, soppressiva dell'articolo, segnalata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni sulle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Con riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura.

Occorre valutare gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, segnalati dal Governo e recanti varie modifiche al codice dei contratti pubblici, prevalentemente con riguardo alla disciplina del subappalto.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, segnalato dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la proposta 13.5, in tema di requisiti per la proroga del visto richiesto per il soggiorno di breve durata, segnalata dal Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, occorre valutare la proposta 23.0.1, recate attuazione di una direttiva in materia di mercato degli strumenti finanziari, segnalata dal Governo.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 28, non vi sono osservazioni sulla proposta 28.13 (già 28.0.2).

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione alla proposta 1.0.1, comunica che è pervenuta una relazione tecnica nella quale si ribadisce che l'istituzione, presso l'archivio informativo del pubblico registro automobilistico "P.R.A." dell'elenco ivi indicato, è prevista senza oneri per l'erario. Al riguardo, preso atto dell'invarianza finanziaria dell'istituzione di tale elenco e della sua gestione in condizioni di equilibrio finanziario, segnala la necessità di inserire nella proposta emendativa una clausola di invarianza amministrativa.

Formula quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, atteso che la soppressione della disposizione comporta oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica, perché non consentirebbe di chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2100.

Non ha osservazioni da formulare, analogamente al relatore, sull'emendamento 3.1 (testo 2).

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 2.1.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 3.1 (testo 2), esprimendo forti perplessità sulla possibilità di conciliare la libertà di impresa con l'obbligo di iscrizione, ivi previsto per le società di odontoiatria, al relativo albo professionale, che darebbe avvio a una probabile procedura di infrazione.

La rappresentante del GOVERNO, nel rilevare come si tratti di profili più attinenti al merito che ai profili finanziari, concorda sull'opportunità di un ulteriore approfondimento sui possibili rischi di infrazione derivanti dall'approvazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Antonella [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dispone l'accantonamento della proposta 3.1 (testo 2), nonché dell'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si esprime in senso contrario sulla proposta 4.0.1 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica, anche al

fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di un contenzioso con le Istituzioni europee, nonché sull'emendamento 4.0.3 (testo 2). Non riscontra invece oneri correlati alle proposte 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).

Formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull'emendamento 8.4, nonché sulle proposte 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19. Si dichiara in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a valutarne i riflessi finanziari, anche sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo relativamente alle proposte emendative in tema di subappalto, trattandosi di questioni oggetto di ampia discussione e in corso di superamento, in linea con le esigenze poste dall'attuazione del PNRR.

Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, ritiene che non siano ravvisabili oneri per la finanza pubblica, trattandosi di forme di semplificazione delle modalità operative per il computo degli interessi moratori nell'ambito dei contratti pubblici.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la posizione contraria è volta ad evitare l'insorgenza di contenziosi con le Istituzioni europee; tuttavia non si oppone a un ulteriore rinvio dell'esame delle proposte emendative in questione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame delle proposte da 8.13 a 8.19 e da 8.22 a 8.25.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti 10.0.1 (testo 2) e 13.5, dal momento che le relazioni tecniche pervenute al riguardo non superano le criticità sui profili finanziari.

Alla richiesta della senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) di valutare l'accantonamento della proposta 13.5, il PRESIDENTE risponde che, a fronte di una relazione tecnica negativamente verificata sul testo base, appare più congruo valutare la presentazione di un testo riformulato.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce l'avviso contrario sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché, per le medesime ragioni, sulle proposte 17.0.3 e 17.0.4, a proposito delle quali dà conto, inoltre, dell'avviso contrario nel merito del Ministero dell'interno, che dichiara di non essere in grado di fornire alcun elemento per la predisposizione della relazione tecnica.

Su richiesta della senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'ulteriore accantonamento dell'esame delle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la legge europea non appare il veicolo legislativo più appropriato per affrontare la questione dedotta negli emendamenti appena accantonati.

La rappresentante del GOVERNO fa quindi presente che, a seguito di approfondimenti istruttori, non si ravvisano profili finanziari con riguardo agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2, concordando altresì con la valutazione non ostativa della relatrice in merito alla proposta 28.13 (già 28.0.2).

Formula un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), in assenza di relazione tecnica, nonché sulle proposte 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2), mentre ritiene opportuno valutare l'accantonamento della proposta 36.0.2 (testo 3), in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori, necessari a verificarne l'asserita invarianza finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 8.4, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 30.0.1 (testo 2), 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2).

Sulla proposta 1.0.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine del comma 3, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Il parere è non ostativo sulle proposte 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 23.0.1, 23.0.2 e 28.13 (già 28.0.2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1, 3.1 (testo 2), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4 e 36.0.2 (testo 3)."

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

G/2207/34/5 (testo 3)

[Minuto](#), [Bernini](#), [Romeo](#), [Malpezzi](#), [Rauti](#), [Conzatti](#), [De Petris](#), [Fantetti](#), [Causin](#), [Ciriani](#), [Valente](#),
[Bongiorno](#), [Leone](#), [Quagliariello](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, costituita durante la

precedente legislatura, ha audito l'Istat allo scopo di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne;

il quadro delineato dall'Istituto Statistico porta alla luce un fenomeno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione economica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso).

Art. 4

4.0.4 (testo 3)

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

1.4.2.5.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 419 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
419ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, con l'ingresso del Regno Unito nel progetto XFEL, la quota di partecipazione italiana passerà dal 2,89 al 2,83 per cento del bilancio complessivo. Anche se il contributo del Regno Unito alla fase di costruzione e, di conseguenza, alle dotazioni della infrastruttura XFEL determinerà un marginale aumento del costo di esercizio, il valore del contributo italiano alle spese di gestione subirà comunque una riduzione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che le attività di manutenzione del centro Spaziale Pietro Fanti del Fucino, messo a disposizione della Commissione europea per ospitare il Centro di controllo Galileo, saranno interamente a carico di Telespazio S.p.a.

A tale riguardo, occorre avere conferma della capacità di tale ente di far fronte alle funzioni previste dall'Accordo, nonché del fatto che non derivi in capo allo Stato italiano una responsabilità sussidiaria in caso di incapacità del predetto ente. Altresì, come previsto dalla relazione tecnica, le misure di protezione della sede del Centro di controllo Galileo saranno garantite nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", con la messa a disposizione di un contingente di diciassette alpini. A tale proposito, considerato che l'operazione "Strade sicure" è stata oggetto di continui rifinanziamenti e che, da ultimo, l'articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "sostegni-bis"-A.C. 3132) ne ha prorogato la durata soltanto fino al 31 luglio 2021, occorre acquisire elementi informativi volti a chiarire se sia necessario individuare risorse a carattere permanente per finanziare il controllo della sede del Centro di controllo anche oltre la data del prossimo 31 luglio.

Segnala poi che, in base all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, considerato che nella relazione tecnica si afferma che lo Stato italiano non dovrà sopportare nessun costo di gestione e manutenzione e sarà esente da qualsiasi responsabilità per danni o perdite, di qualsiasi genere, derivanti dalle attività del Centro di controllo, chiede un chiarimento su quali possano essere le responsabilità a cui si riferisce l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori in corso di predisposizione da parte del Ministero degli esteri e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2129-A) Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e sospensione)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del testo approvato dalla Commissione di merito con l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli uffici elettorali ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3. Occorre valutare, in ogni modo, con riguardo al testo nel suo complesso, l'opportunità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Per quanto concerne l'emendamento 4.100, in base al quale il tribunale deve inviare i certificati del casellario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica del richiedente, entro cinque giorni dalla richiesta, evidenzia che occorre valutarne la compatibilità con l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del provvedimento, come approvato dalla 1ª Commissione, subordinatamente all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria ed amministrativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.100, formula un avviso contrario.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede quindi di esplicitare le ragioni di contrarietà sull'emendamento 4.100.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come l'emendamento 4.100 sia suscettibile di determinare minore entrate non quantificate e non coperte. Infatti, la proposta emendativa farebbe

venir meno il gettito del bollo e degli altri diritti, benché ridotti del 50 per cento, che allo stato non sono riscuotibili in mancanza di un sistema completamente informatizzato di gestione dei certificati a distanza.

Il RELATORE ritiene discutibile la motivazione adottata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DURIGON fa presente come la trasmissione per posta elettronica certificata dei certificati dal casellario giudiziale possa determinare problematiche applicative nella riscossione dell'imposta di bollo.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che il nodo problematico consista nella previsione della trasmissione di tali certificati entro cinque giorni dalla richiesta. Per risolvere tale criticità, annuncia di aver presentato in Assemblea il subemendamento 4.100/1 che consente ai tribunali di rendere disponibili i certificati anche in forme diverse dalla PEC.

Il PRESIDENTE fa presente che il subemendamento 4.100/1 è stato trasmesso pochi minuti fa dall'Assemblea per il parere sui profili di ordine finanziario.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo le buone intenzioni del relatore Dell'Olio, ritiene che non vi siano le condizioni per superare le criticità di ordine finanziario sull'emendamento 4.100 illustrate dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere alla votazione del parere sul testo e rinviare il prosieguo dell'esame degli emendamenti al termine della seduta, in modo da verificare se, nel frattempo, siano pervenuti elementi istruttori ulteriori sia sull'emendamento 4.100 che sul relativo subemendamento.

La Commissione prende atto.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5, del seguente: «Art. 5-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con l'impiego delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta del 15

giugno e all'ulteriore riformulazione 36.0.2 (testo 4), segnala, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare la proposta 2.1, soppressiva dell'articolo, segnalata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1 (testo 2).

Con riferimento all'articolo 8, occorre valutare gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, segnalati dal Governo e recanti varie modifiche al codice dei contratti pubblici, prevalentemente con riguardo alla disciplina del subappalto.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.1 soppressivo dell'articolo 2, in quanto la soppressione genera oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica, non consentendo peraltro di chiudere la procedura d'infrazione n. 2019/2100.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo, osservando tuttavia come l'articolo 2, comma 6, preveda una serie di spese che, con l'approvazione dell'emendamento soppressivo, si sarebbero evitate.

Il sottosegretario DURIGON concorda con la relatrice circa l'assenza di osservazioni sull'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ribadisce le proprie perplessità, già formulate nella seduta pomeridiana dello scorso 15 giugno, in merito all'emendamento 3.1 (testo 2), per quanto riguarda i profili di contrasto con la normativa europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), al fine di fugare le preoccupazioni espresse dal senatore Errani, evidenzia come il Dipartimento per le politiche europee, nel corso dell'esame presso la 14a Commissione, abbia formulato un avviso favorevole nel merito all'approvazione della proposta 3.1 (testo 2), non rilevando criticità neppure potenziali derivanti dal rischio di apertura di una procedura d'infrazione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) prende atto della precisazione del senatore Lorefice, pur ribadendo le proprie preoccupazioni per l'incidenza negativa sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi derivante da un emendamento che impone alle società esercenti la professione odontoiatrica di iscriversi ad un apposito albo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, esprimendo forti perplessità in ordine alla compatibilità di tali proposte con la normativa europea, anche in assenza di idonee relazioni tecniche necessarie per scongiurare la possibile insorgenza di un contenzioso con le competenti Istituzioni europee, con oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, esprime parere contrario per assenza di relazione tecnica.

Passando alle proposte emendative 17.0.1(testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4 , rappresenta la

necessità di acquisire apposite relazioni tecniche.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sul parere formulato dal Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 8. Nel prendere atto della contrarietà di ordine finanziario, ribadisce le valutazioni sul merito precedentemente espresse, osservando come tali emendamenti siano conformi alle finalità previste dalla normativa europea sugli appalti.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di mantenere sospeso l'esame degli emendamenti all'articolo 17, nell'attesa che sia predisposta e verificata la relazione tecnica.

Il sottosegretario DURIGON esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), in quanto la relazione tecnica non appare esaustiva e idonea a scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 30.0.1 (testo 3), in quanto sono in corso di predisposizione elementi integrativi della relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica volta a suffragare la sostenibilità dell'asserita invarianza di oneri.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di mantenere sospesa la valutazione degli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4) per favorirne un approfondimento istruttorio.

Il rappresentante del GOVERNO chiede quindi di rivalutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Infatti, sulla base della relazione tecnica pervenuta, evidenzia che le attività di competenza del Ministero della salute e del Ministero dell'interno potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.0.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25. Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1 (testo 2). L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 30.0.1 (testo 3), 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4). A rettifica del parere reso nella seduta del 15 giugno scorso, l'esame resta altresì sospeso sull'emendamento 10.0.1 (testo 2).".

Posta ai voti, la proposta di parere della relatrice viene quindi approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2129-A) Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori necessari per approfondire le implicazioni di ordine finanziario dell'emendamento 4.100 e del subemendamento 4.100/1.

In assenza di obiezioni, si riserva la possibilità, qualora gli elementi richiesti pervenissero nel corso dell'esame in Assemblea, di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2267\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 1, occorre chiedere conferma della compatibilità della norma del decreto-legge in esame con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/98/UE), al fine di escludere che possano essere inclusi tra i beneficiari dell'assegno temporaneo anche i cittadini di Paesi terzi che non sono attualmente titolari di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoccupati.

Con riguardo all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio sui dati e sull'iter seguito nella microsimulazione adottata ai fini della quantificazione degli oneri, in modo da consentire il riscontro delle conclusioni raggiunte nella relazione tecnica.

Segnala, inoltre, la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito alla quantificazione, effettuata nella relazione tecnica, dell'onere relativo alla maggiorazione spettante per i figli minori disabili, dal momento che, sulla base di parametri diversi, si potrebbe configurare una sottostima della platea dei beneficiari dell'ordine delle 70.000 unità e, conseguentemente, una sottostima dell'onere pari a circa 20 milioni di euro.

Rileva, infine, che il rispetto dell'onere, che è configurato in termini di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che, al monitoraggio, accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'espressa previsione del blocco di ulteriori erogazioni. Andrebbe, altresì, approfondita la portata e la compatibilità del limite di spesa, in presenza di oneri relativi ad un assegno che potrebbe essere considerato un diritto soggettivo.

Per quanto concerne l'articolo 4, la relazione tecnica quantifica che, su base semestrale, la quota di

assegno temporaneo per figli minori assorbita dal reddito di cittadinanza comporta risparmi per circa 248 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, in relazione al valore medio mensile corrispondente alla componente assorbita dal reddito di cittadinanza, andrebbe chiarito se sia stato considerato che, *ex lege*, il reddito di cittadinanza viene sospeso per un mese dopo diciotto mesi di trattamento continuativo.

Per quanto riguarda, inoltre, il numero dei nuclei familiari con minori riportato dalla tabella inserita nella relazione tecnica, osserva come tale calcolo appaia significativamente superiore all'omologo dato riscontrabile nel *report* di monitoraggio sul reddito di cittadinanza per il 2020, con conseguente sovrastima di oltre 150.000 unità. Si chiede, quindi, un approfondimento sulla platea considerata che, qualora sovrastimata, condurrebbe a risparmi inferiori a quelli indicati, con conseguente impatto sull'onere di cui all'articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti.

In merito all'articolo 7 sul monitoraggio dei limiti di spesa relativi a trattamenti di integrazione salariale, limitatamente ai commi 1 e 2, chiede conferma della piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica e rispetto all'evoluzione ragionevolmente ipotizzabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali si procede ad una riduzione delle risorse stanziata.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri del decreto-legge per 3 miliardi di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sarebbe opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 225 del Servizio del bilancio.

Dopo l'intervento del presidente [PESCO](#), che fornisce una precisazione, il sottosegretario DURIGON si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all'articolo 1, comma 1, le spese per assunzioni di personale ivi previste possono essere poste a carico del PNRR previa verifica di ammissibilità da parte delle Amministrazioni titolari dell'attuazione del progetto: in caso di esito negativo della verifica, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. A tale proposito, fa presente che andrebbe chiarito se ciò possa essere attuato anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente diminuzione delle economie già scontate nei tendenziali di spesa della pubblica amministrazione per il 2021: in questo caso, le spese relative a tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Riguardo invece alle spese che verranno addebitate al PNRR, sarebbe opportuno distinguere, anche in linea di massima, quali saranno a valere sui progetti con risorse a fondo perduto e quali sui progetti finanziati con restituzione del capitale, anche al fine di determinare se si tratta solo di effetti di anticipazione, nel caso di progetti con risorse a fondo perduto, o di effetti diretti sul debito, nel caso di investimenti con restituzione del capitale concesso dall'Unione europea.

Riguardo al successivo comma 13, rileva che occorre avere elementi di chiarimento sull'equiparazione tra il personale assunto a tempo determinato, per il trattamento economico e per ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione F3 del C.C.N.L. sezione Ministeri, considerata anche

l'eterogeneità dei trattamenti economici sia per le componenti principali che per quelle accessorie. Alla luce di quanto sopra rilevato e delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 9 e 11 dell'articolo 1, osserva che andrebbero poi forniti ulteriori elementi per suffragare la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 16. Relativamente all'articolo 3, comma 2, laddove si prevede la possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio stabiliti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, chiede conferma che ciò non determini in alcun modo il venir meno di economie o un'accelerazione della spesa con effetti finanziari negativi, fornendo raggugli sulle risorse attualmente stanziati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per tale finalità. All'articolo 4 è previsto un ampliamento delle competenze e un riordino della *governance* del Formez: considerato che si tratta di un ente della pubblica amministrazione ai fini di contabilità nazionale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto alla relazione tecnica, al fine di verificare puntualmente la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Analogha considerazione riguarda l'articolo 5, ove si prevede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) con la previsione dei nuovi compiti e un riordino degli organi di *governance*, inclusa la creazione della nuova figura del Segretario generale. Sarebbe infatti opportuno che il Governo fornisse elementi integrativi della relazione tecnica utili per suffragare la clausola d'invarianza contenuta nel testo. Relativamente all'articolo 7, comma 1, ove viene autorizzata l'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, rileva che il relativo onere, nella relazione tecnica, è stato quantificato globalmente senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario. Considerato che l'onere non risulta modulabile e che le norme di contabilità richiedono, per il pubblico impiego, di illustrare i parametri considerati nella stima degli oneri, il Governo dovrebbe fornire, pur considerata la prudenzialità della quantificazione, elementi analitici sui criteri di calcolo utilizzati. Al comma 5 viene poi autorizzata, per l'anno 2021, la spesa per la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1: al riguardo, occorre avere conferma che tale formazione possa essere effettivamente svolta entro l'anno, atteso che il concorso non risulta ancora bandito. Andrebbero inoltre forniti raggugli sui fattori di spesa considerati per il computo del costo medio per assunto, che dovrebbe ammontare a 1730 euro.

Riguardo all'articolo 8, che istituisce ulteriori posizioni dirigenziali, il relativo onere è stato quantificato globalmente nella relazione tecnica senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: considerato che l'onere non è modulabile, il Governo dovrebbe fornire elementi analitici sui dati e sui parametri considerati per la quantificazione del relativo onere, conformemente alle regole della legge di contabilità.

L'articolo 9 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle regioni e degli enti locali per l'attuazione del PNRR nel numero massimo di 1.000 unità a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* Eu-Italia: a tale proposito, andrebbero forniti elementi per determinare la correttezza della quantificazione del limite massimo degli esperti, anche con riferimento alle modalità di individuazione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali. Con riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 3, ove viene autorizzata la Presidenza del Consiglio ad assumere un contingente massimo di 338 unità di esperti fino al 2026, considerato che la relazione tecnica non indica l'ammontare dei singoli compensi, che verranno successivamente individuati con D.P.C.M., chiede di fornire comunque una stima di massima dei singoli compensi e della loro composizione, nonché elementi informativi ulteriori sulla congruità dell'ammontare delle spese di funzionamento. In relazione all'articolo 11, per l'ufficio del processo, e all'articolo 13, per il supporto alle linee progettuali giustizia del PNRR, è stata autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato e il relativo onere è stato quantificato nella relazione tecnica senza il dettaglio relativo ad alcuni trattamenti retributivi da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: preso atto della prudenzialità della stima, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi per verificare la quantificazione degli oneri, in coerenza con le regole di contabilità. Atteso poi che le disposizioni suddette prevedono che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 e che l'onere decorre solo nel 2022, andrebbe confermato che gli oneri comunque decorrono soltanto dal 2022. Infine, in considerazione dell'entità dei reclutamenti in questione, andrebbe chiarito se risulti o meno necessario un

adeguamento delle dotazioni strumentali correlate alle nuove assunzioni e se queste possano essere sostenute con le risorse previste a legislazione vigente. Anche per gli articoli 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento, e 16, sulle attività di formazione, osserva che risulta necessario acquisire elementi di dettaglio sui profili segnalati dalla Nota di lettura n. 226 del Servizio nel bilancio, a cui si rinvia per ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno, segnala, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, l'opportunità di valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, allo stato, non vi sono novità sugli emendamenti accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#), nel segnalare che il provvedimento in titolo è stato reinserito all'ordine del giorno della Commissione, chiede al Governo se vi siano novità al riguardo.

Il sottosegretario DURIGON risponde che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relatrice Gallicchio, sollecita il Governo a fornire alla Commissione le risposte alle questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che le amministrazioni interessate stanno conducendo gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ricordare che il provvedimento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, avanza una richiesta di sollecito al Governo perché fornisca riscontro ai quesiti posti sui profili finanziari.

Il sottosegretario DURIGON registra la sollecitazione della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.5.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
421ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante le risposte ai rilievi formulati dal relatore sul testo.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;

- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziare per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richiesta di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 1.2 (che, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega n. 46 del 2021, estende la decorrenza del beneficio dell'assegno dal settimo mese di gravidanza) e 1.7. Sembrano invece comportare maggiori oneri le proposte 1.6 e 1.8. Segnala poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusa la proposta 1.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2). Sembrano inoltre comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.5 e 2.6. Occorre poi acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria della proposta 2.8, al fine di comprendere se la specificazione proposta dall'emendamento in esame sia coerente con la platea dei figli minori con disabilità definita dalla relazione tecnica oppure se possa derivarne un ampliamento. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, ivi inclusa la proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala che la proposta 6.0.1 introduce, per le spese detraibili al 19 per cento, la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, con modalità di tipo *cashback*, nell'ambito di un tetto di spesa di 15 milioni di euro. A tale riguardo, osserva che occorre valutare la sostenibilità di tale tetto di spesa, acquisendo apposita relazione tecnica, nonché avere rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Fa infine presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento x1.0.1, che introduce un ulteriore criterio di delega ai fini della determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sugli emendamenti 1.2 e 1.7, concordando inoltre con il relatore sull'onerosità della proposta 1.8.

Fa quindi presente che, sull'emendamento 1.6, risulta in corso di predisposizione la relazione tecnica ad opera del Dipartimento delle finanze.

La presidente [RIVOLTA](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'esame della proposta 1.6.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2); concorda quindi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.8, conviene sulla necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori sui profili finanziari, in assenza dei quali la valutazione non può che essere contraria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in relazione all'emendamento 2.8, che appare volto ad adeguare la disposizione alla normativa vigente, fa presente che sono in corso delle interlocuzioni politiche presso la Commissione di merito e chiede, pertanto, di tenere sospeso l'esame al fine di consentire le verifiche del caso.

La PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell'esame dell'emendamento 2.8.

La sottosegretaria SARTORE, con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, manifesta un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, non segnalate dalla Commissione. Al riguardo, precisa che sull'emendamento 3.1 risulta in corso di predisposizione una relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.4, anche ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che non si oppone al rinvio del relativo esame, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.4.

La rappresentante del GOVERNO, passando alla valutazione degli ulteriori emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica ovvero per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 4.1, 5.0.1, 6.0.1 e x1.0.1, non avendo osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, conformemente al relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo alla proposta 6.0.1.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la proposta richiede la predisposizione di una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri, mentre non vi sono osservazioni per i profili di copertura finanziaria.

Con riferimento alla proposta x1.0.1, invece, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della misura.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che chiede di valutare la possibilità di un approfondimento istruttorio, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta x1.0.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 1.1 (testo 2) e 5.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle risultanze dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione in sede referente, propone di formulare il seguente parere all'Assemblea: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;
- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziare per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
 - per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno

temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le risposte ai quesiti posti dal relatore sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S), illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno e le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, che occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 36.0.3 (testo 2), che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 28 unità di personale da parte dell'ANAC, valutando la formulazione dell'onere come previsione di spesa.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 10.0.1 (testo 2), a condizione che venga inserita una clausola d'invarianza finanziaria.

Con riguardo agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17, tutti in materia di videosorveglianza, ribadisce la valutazione contraria del Governo, segnalando che il Ministero dell'interno ritiene che la gestione del relativo fondo sia estranea alle proprie competenze, e che il Ministero dell'istruzione reputa più appropriato discutere della delicata questione presso la Commissione competente per materia, ove è all'esame un testo unificato sul tema.

La presidente [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato che sulla questione risultano ancora in corso interlocuzioni politiche, ritiene opportuno disporre un ulteriore accantonamento dell'esame degli emendamenti all'articolo 17, al fine di verificare, nel corso della settimana, i margini per un'evoluzione positiva del confronto.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi dichiarata d'accordo con le osservazioni della presidente Rivolta sul tema della videosorveglianza, ritorna sulla questione relativa all'emendamento 3.1 (testo 2) il cui esame, a quanto le risulta, è ancora accantonato presso la Commissione in sede referente.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, su tale emendamento, ha già espresso per i profili di competenza un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur ribadendo le perplessità già espresse sui profili finanziari della proposta, osserva che la questione è ormai rimessa alle valutazioni politiche della Commissione di merito.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere i dubbi già manifestati dal senatore Errani sulla presunta assenza di effetti finanziari negativi della proposta 3.1 (testo 2), tiene a segnalare che tale misura rischia di produrre gravi pregiudizi economici ai soggetti interessati.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa che le sue riserve concernevano le possibili conseguenze finanziarie connesse all'avvio di una eventuale procedura d'infrazione in materia, che il Governo peraltro ha espressamente escluso.

La PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti accantonati, fa presente che, sulla proposta 30.0.1 (testo 3), è pervenuta dal Ministero degli affari esteri una relazione tecnica, che è in corso di verifica.

La PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento del relativo esame.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia quindi in senso contrario sugli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), segnalando che dalle amministrazioni interessate non è pervenuta al riguardo alcuna relazione tecnica.

Formula, invece, un avviso di nulla osta sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 36.0.2, nella sua ultima versione.

La PRESIDENTE dispone che resti ulteriormente sospeso l'esame dell'emendamento 36.0.2 (testo 4).

In assenza di nuove richieste d'intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) formula, sulla base delle valutazioni espresse dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.0.2 (testo 3).

Sull'emendamento 10.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica verificata sul provvedimento in titolo.

La PRESIDENTE prende atto del deposito e mette il documento a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede raggugli sullo stato dell'istruttoria del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nella seduta dell'11 giugno 2019.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alla domanda di informazioni della relatrice, fornendo rassicurazioni sull'attenzione del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.00

1.4.2.5.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4 (Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare), nel prendere atto che le prestazioni indicate nel comma 2 sono a carico del Servizio sanitario nazionale se già inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o se qualificate come salvavita, la necessità di verificare se la predisposizione di un Piano terapeutico personalizzato possa tradursi, per la sua organicità, in un maggior flusso di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti affetti da malattie rare, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. Rileva che andrebbe poi acquisito un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari onerosi del primo periodo del comma 3 che pone a carico del Servizio sanitario nazionale i dispositivi medici e i presidi sanitari presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati. In linea generale, inoltre, richiede l'acquisizione di dati circa il costo medio delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici garantiti ai soggetti affetti da malattie rare, nonché un'indicazione circa l'ampiezza della platea in questione.

Con riguardo all'articolo 6 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare), osserva che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità previste.

Relativamente all'articolo 8 (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare), chiede conferma dell'effettiva possibilità per le strutture ministeriali di cui al comma 2 di svolgere le attività di supporto al Comitato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 11 (Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei

farmaci orfani), ferma restando la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica, rileva che sarebbe comunque opportuno un supplemento di istruttoria in merito alle possibili variazioni finanziarie a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infatti, l'eventuale deducibilità dalla base imponibile IRAP dei versamenti delle imprese farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani darebbe luogo ad un minor gettito: in tale caso, andrebbero quantificate le minori entrate, nonché i maggiori oneri erariali posti a ristoro dei minori incassi degli enti territoriali cui l'imposta in argomento è destinata.

Circa l'articolo 12 (Incentivi fiscali), suggerisce di valutare, in via prudenziale - con riguardo al credito di imposta in favore dei soggetti che svolgono attività di ricerca sulle malattie rare e sulla produzione di farmaci orfani - i possibili riflessi finanziari in meri termini di cassa, verosimilmente molto lievi, ascrivibili all'eliminazione del limite di utilizzabilità annua del credito d'imposta maturato, di cui all'articolo 53, comma 1, della legge n. 244 del 2007. Osserva, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità, al fine di escludere incertezze applicative, di specificare l'anno in cui vengono sostenute le spese per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, atteso che il credito in parola decorre dal 2022 ed è fruibile dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (pertanto, per il primo anno, dal 2023).

Relativamente all'articolo 15 (Disposizioni finanziarie), preso atto che il fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione utilizzato a copertura di cui al comma 1 presenta, per il biennio 2022-2023, le occorrenti disponibilità e che ha carattere permanente, chiede conferma della sussistenza delle necessarie risorse a decorrere dal 2024 (circa 4,3 milioni di euro annui).

In relazione alla copertura di cui al comma 2, preso atto che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale inciso presenta le occorrenti disponibilità, osserva che non vi sono osservazioni da formulare; tuttavia, per quanto riguarda la natura della spesa, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sul credito di imposta di cui all'articolo 12, onde assicurare che sia considerato in conto capitale, in modo da evitare una dequalificazione della spesa.

Pertanto, al fine di verificare i profili di ordine finanziario sopra illustrati, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 227 del Servizio del bilancio.

A quest'ultimo riguardo, rappresenta l'opportunità di acquisire dal Governo rassicurazioni in merito al rilievo sollevato dal Servizio del bilancio sull'articolo 2 del disegno di legge, per quanto attiene alla compatibilità della definizione delle malattie rare recata dal disegno di legge con l'elenco di cui all'allegato 7 del dPCm 12 gennaio 2017, onde escludere un ampliamento del novero delle malattie rare, con effetti sulla finanza pubblica, in termini di prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda circa l'opportunità di acquisire un elenco aggiornato e completo delle malattie rare.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva come il disegno di legge rechi una definizione sia delle malattie rare che delle malattie ultra rare. Ne consegue che, in caso di entrata in vigore della legge, l'elenco di tali patologie contenuto in un dPCm dovrà essere aggiornato e adeguato alle nuove fonti normative primarie.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel rammentare le difficoltà emerse anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fa presente che la relazione tecnica aggiornata è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2272\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Osserva che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26. Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Segnala quindi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Osserva poi che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Fa quindi presente che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Osserva che le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) si richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Comporta maggiori oneri la proposta 1.105.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.9. Non vi sono invece osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.20. Fa poi presente che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 3.22 e 3.25, al fine di determinare se comportino un'accelerazione della spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.23, recante l'abrogazione di una serie di vincoli in tema di salario accessorio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Per quanto riguarda l'emendamento 3.50, richiede la relazione tecnica. Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.56, che prevede la soppressione del tempo di permanenza minimo dopo l'assunzione. Rileva che derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.62, 3.73 e 3.74. Per le proposte 3.72 e 3.81, occorre acquisire la relazione tecnica. Segnala poi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86. Le proposte 3.92 e 3.93 comportano maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 3.95 e 3.96. Fa poi presente che occorre valutare la proposta 3.97, che interviene sulle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva quindi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a coperture dell'emendamento 3.103. Richiede la relazione tecnica per le proposte 3.106 e 3.107. La proposta 3.108 comporta maggiori oneri. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché gli analoghi emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.19. Determinano maggiori oneri le proposte 3.0.20 e 3.0.21, identica a 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.25. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.26. Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.27. Segnala che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.0.28, in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.29, in tema di autorizzazione all'attività libero professionale per alcune categorie di dipendenti sanitari. Fa poi presente che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.31. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.32. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 3.82 (testo corretto), riferiti all'articolo 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS. Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.1, con particolare riguardo al capoverso *2-bis*, che istituisce il ruolo unico dei docenti a tempo indeterminato della Scuola superiore dell'Amministrazione, senza peraltro quantificare esattamente gli oneri. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Con riguardo alla proposta 6.40, che prevede l'attivazione da parte della Funzione pubblica di un portale dedicato allo scambio di buone pratiche, chiede conferma che ciò possa avvenire a invarianza di oneri. Osserva poi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Comportano inoltre maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.0.1, 6.0.23 e 6.0.2, nonché la proposta 6.0.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulla proposta 6.0.7, valutando in ogni caso la riformulazione della copertura finanziaria come previsione di spesa. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.8, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri a 1 milione di euro anche a decorrere dal 2022. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sulla proposta 6.0.10, segnala che occorre valutare la portata normativa e finanziaria della riduzione dell'aliquota di prelievo, che appare conforme a quanto già previsto a legislazione vigente. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 6.0.12, in tema di composizione delle commissioni mediche dell'INPS, nonché della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del call center INPS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.14, per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi per l'accesso nei ruoli del Corpo dei Vigili del fuoco. Osserva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre valutare inoltre la sostenibilità della clausola di invarianza nell'emendamento 6.0.16, che riduce la durata del corso iniziale di formazione per la carriera prefettizia. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.17. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.0.18. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.19. Rileva poi che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22, che intervengono sull'inquadramento e sul finanziamento dei contratti collettivi per i dirigenti

amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.1 e 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, che prevede l'assunzione di 150 unità di personale presso il MEF (di cui va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), l'incremento di 10 unità di personale, dal 2021 al 2027, per i relativi uffici di diretta collaborazione, nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2, che prevede assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (di cui va peraltro valutata l'esclusione della qualifica di dipendenti pubblici per gli assunti e la formulazione della copertura come previsione di spesa), nonché sulla proposta 7.0.4, che incrementa la dotazione organica del MIPAAF. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3, sulle procedure di stabilizzazione degli addetti ai servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche siciliane. Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-*bis* (incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità della copertura di cui al comma 2-*quater* (incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.10. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. Occorre, altresì, valutare il carattere in conto capitale dell'autorizzazione di spesa dell'emendamento 9.0.1 sul potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Rileva che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, rileva che occorre valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l'Agenzia delle entrate sia parte soccombente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronunciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa vigente). Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 11.0.2. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.3 che aumenta il numero dei componenti del consiglio e

della giunta delle Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica slovena. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, segnala che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 17.4. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la congruità della copertura come tetto di spesa. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Rileva poi la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, richiamando stante la coincidenza delle proposte emendative, le considerazioni già svolte in sede di esame degli emendamenti per il parere alle Commissioni di merito. Sull'emendamento 3.0.500, presentato solo in Assemblea, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle ulteriori proposte emendative 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4).

Il sottosegretario Alessandro SARTORE esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario aggiornare la decorrenza temporale dell'onere. Altresì, occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura allocate sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che occorre valutare l'emendamento 1.1 che, comunque, sostituendo interamente l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sembrerebbe determinare, nell'immediato, economie di spesa. Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.2 (ferma restando la necessità di fare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021). Con riguardo agli emendamenti sostanzialmente identici 1.3 e 1.5, segnala che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura presso il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. In merito agli emendamenti 1.4 (che riduce il contributo al *Pistoia Blues Festival* a 500 mila euro annui) e 1.0.1 (che dispone un contributo di un milione di euro annui per la realizzazione del festival internazionale *Time in Jazz*), fa presente che occorre verificare l'effettiva disponibilità presso il FUS delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1346) MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare gli effetti finanziari del provvedimento e, conseguentemente, individuare una copertura finanziaria adeguata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge, accantonati nella seduta del 6 luglio 2021, nonché un'ulteriore riformulazione, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, è opportuno richiedere, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 4) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, e 36.0.2 (testo 5), sullo sviluppo della funzione consultiva e la razionalizzazione del controllo preventivo della medesima Corte, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce l'avviso contrario già espresso sugli emendamenti relativi all'articolo 17, rilevando come non sia pervenuta da parte dei Ministeri competenti la necessaria relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il proprio stupore per il fatto che non si riesca ad uscire da questa situazione di stallo.

A fronte di una realtà caratterizzata da episodi aberranti che si verificano negli asili e nelle residenze sanitarie assistenziali e che, purtroppo, non si limitano a pochi casi isolati, va constatata l'incapacità di offrire soluzioni legislative ad un problema annoso, impedendo che strutture di cura, di assistenza e di educazione si tramutino in trappole a scapito dei soggetti più indifesi.

Auspica, quindi, che si riescano a superare le divisioni politiche, ritenendo paradossale come, in tre anni di legislatura, non si sia riusciti a fornire una soluzione concreta e definitiva.

Il presidente [PESCO](#) esprime un forte rammarico in merito alla tematica sollevata dalla senatrice Rivolta, registrando tuttavia che la Commissione ha concesso molto tempo alle amministrazioni di settore per approfondire i profili finanziari degli emendamenti in esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE comprende le considerazioni svolte dalla senatrice Rivolta e, ferma restando la valutazione al momento contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti in esame, si impegna a promuovere un incontro tra le amministrazioni interessate, per cercare di agevolare il prosieguo del testo unificato del disegno di legge 897 e connessi sulla videosorveglianza.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso su quest'ultimo emendamento.

La rappresentante del GOVERNO osserva come non sia prevenuta una relazione tecnica adeguata da parte del Ministero degli esteri.

Per quanto riguarda l'emendamento 36.0.2 (testo 4), ribadisce una valutazione contraria per assenza di relazione tecnica, mentre rileva l'assenza di profili di onerosità circa l'emendamento 36.0.2 (testo 5).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come nell'emendamento 36.0.2 (testo 5) sia stato in

effetti espunto il comma recante profili di onerosità.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4). Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 5).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.5.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
441ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.2 (testo 4), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Sempre in tema di videosorveglianza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), fermo restando che il comma 5, relativo all'istituzione di un credito d'imposta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.0.2 (testo 6), in tema di funzione consultiva della Corte dei conti in relazione alla gestione delle risorse del PNRR.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, con riguardo agli emendamenti 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, in assenza di relazione tecnica, resta contrario.

Sulla proposta 6.0.2 (testo 6), si riserva invece di valutare le modifiche apportate al testo precedente, su cui era stato espresso un avviso favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa del completamento dell'istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, chiede al Governo se è in grado di dare risposta sulle questioni segnalate.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) segnala la rilevanza sociale del provvedimento, in considerazione della particolare capacità nutrizionale e dell'elevata tollerabilità del latte d'asina, soprattutto per i neonati.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo sarà costantemente sollecitato in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi avanzati sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sarà sua cura verificare lo stato dell'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il PRESIDENTE chiede l'avviso del Governo sul provvedimento, ricordando che la Commissione non aveva al riguardo osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro al sollecito del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Alla richiesta di elementi di risposta da parte del presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, la rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria risulta a buon punto, essendo in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le seguenti parole:", anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo"; al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole:" a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle seguenti:" a carico della finanza pubblica"; all'articolo 7, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:" 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1. 3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con l'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 che introducono in capo alle regioni e agli enti locali l'obbligo di adottare iniziative per la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli da filiera corta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 che pongono a carico delle regioni e degli enti locali l'obbligo di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva. Occorre valutare l'emendamento 3.6 che consente ai comuni di riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali almeno il trenta per cento del totale dell'area destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le identiche proposte 4.1, 4.2 e 4.3 che impongono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alle analoghe proposte 4.6, 4.7 e 4.8 che consentono agli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.6, che istituisce un apposito nucleo di prevenzione e controllo all'interno del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentate del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, in assenza di una relazione tecnica necessaria a valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo alle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 si pronuncia in senso contrario, in quanto il carattere obbligatorio dell'attività posta a carico degli enti territoriali appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, per escludere i quali sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 e 4.8, sui quali rinvia, per le valutazioni di merito, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero dell'interno.

Concorda infine con il relatore sull'onerosità della proposta 6.6.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, sulla base degli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ".

Messa ai voti, la proposta viene approvata.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) sollecita la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, così da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede redigente.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) richiama le questioni sollevate sul testo e sugli emendamenti presentati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, concorda con l'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, recante maggiori oneri. In relazione all'emendamento 1.2, non ha osservazioni da formulare sulla lettera *a*), mentre formula una valutazione contraria sulla lettera *b*), nella parte in cui utilizza come copertura finanziaria i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'economia e le finanze, in sostituzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

Si pronuncia quindi in senso contrario sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5, in assenza di relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 1.4 (testo 2), che supera il testo base 1.4, su cui pertanto prospetta l'espressione di un parere contrario.

Sull'emendamento 1.0.1, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per verificare l'adeguatezza della quantificazione e della copertura, in assenza della quale l'avviso del Governo è contrario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE, in considerazione di tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'esame delle analoghe proposte 1.3 e 1.5.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) che, dopo avere espresso perplessità di carattere generale sull'approvazione di singoli disegni di legge per il finanziamento di specifiche manifestazioni musicali, chiede al Governo chiarimenti sull'esistenza di uno specifico stanziamento, definito nella legge di bilancio, a favore del *Festival* in oggetto.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di compiere una verifica al riguardo.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: "a decorrere dal 2019" con le seguenti: "a decorrere dal 2022", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Sull'emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.4 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di dare riscontro alle richieste formulate dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Presutto, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a*), mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*). Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera *i*), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera *l*) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.10 (testo 2), laddove consente lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo. Occorre valutare gli eventuali effetti

finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.82/1 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 4.2 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 14.5/1 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65 (testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 2) e 15.0.9/24 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 settembre 2021, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (ant.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
442ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede se siano pervenuti elementi istruttori sugli ulteriori emendamenti illustrati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che l'istruttoria è tutt'ora in corso e si riserva di fornire elementi in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso interlocuzioni con la Presidenza

del Consiglio dei ministri, al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e gravanti sul Fondo per le esigenze indifferibili, che, per l'appunto, rientra nella disponibilità della Presidenza del Consiglio.

Si riserva quindi di fornire ulteriori elementi in una prossima seduta.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la rappresentante del Governo per l'approfondimento svolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) rammenta che nella seduta di ieri era rimasta in sospeso la valutazione sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo limitatamente alla lettera *a*) degli analoghi emendamenti citati, mentre formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*), per criticità nella copertura finanziaria.

In merito poi al quesito posto nella seduta di ieri dal senatore Errani, fa presente che il Pistoia Blues Festival ha ricevuto, secondo informazioni fornite dal Ministero della cultura, erogazioni annue di 250 mila euro nelle precedenti annualità. Pertanto, il disegno di legge in esame, nel testo emendato sarebbe allineato alla situazione vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto della risposta, manifesta sorpresa per il fatto che il Ministero della cultura acceda a proposte di legge che determinano una spartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), legittimando iniziative legislative volte a prenotare quote del FUS per le varie tipologie di evento.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come tali argomentazioni attengano soprattutto a profili di merito, che potranno essere oggetto di approfondimento presso la 7ª Commissione, ribadendo invece le considerazioni già svolte sulla quota del FUS destinata al Pistoia Blues Festival. Peraltro, osserva come le dinamiche di utilizzo del FUS sembrerebbero riprodurre dinamiche già viste in passato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Alla luce de dibattito svoltosi, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.3 e 1.5 accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo limitatamente alla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*).".

La Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti elementi di risposta sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno ([n. 277](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all'assunzione di 25 unità presso l'AGCM, coerente con gli elementi già forniti dal Governo nel corso dell'esame della legge di delegazione europea. Osserva, peraltro, che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi (quali, ad esempio, l'incremento atteso di istruttorie e dei carichi di lavoro) sottostanti la quantificazione del fabbisogno di unità aggiuntive di personale necessarie a garantire lo svolgimento dei maggiori adempimenti previsti: circa tale corrispondenza fra nuove funzioni e nuove risorse sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Andrebbe inoltre chiarito se l'estensione delle competenze in capo all'AGCM possa comportare un incremento di attività - quali, ad esempio, perizie, analisi economiche e statistiche, consultazione di esperti - non poste in capo al personale dell'Agenzia, ma da acquisire eventualmente da soggetti esterni: in caso affermativo, andrebbe confermato che anche a tali spese, non correlate alle nuove

assunzioni, possa farsi fronte con incrementi dei contributi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota del contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro per il funzionamento dell'AGCM, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli importi e le percentuali forniti dalla relazione tecnica risultano ricostruibili sul piano numerico (al netto di arrotondamenti di importo non apprezzabile) e che gli stessi sono congruenti con l'attuale livello della contribuzione (desumibile dal rendiconto dell'AGCM per il 2020 in 77,4 milioni in termini di competenza). Riguardo all'avvalimento da parte dell'AGCM della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività ispettiva, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che rammenta che tale possibilità di avvalimento è già contemplata dalla normativa in vigore. Peraltro, atteso che le disposizioni in esame potrebbero prevedere un incremento dell'attività ispettiva, appare necessario acquisire conferma che l'utilizzo della Guardia di finanza possa comunque proseguire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, per quanto riguarda l'adozione di un sistema volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto del rafforzamento delle sanzioni in esame, non si formulano osservazioni nel presupposto - su cui appare utile una conferma - che dette agevolazioni non incidano su entrate attese e scontate nelle previsioni di bilancio, ma si configurino come rinuncia ad un maggior gettito. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 25 unità della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza mediante corrispondente incremento - tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni - del gettito del contributo per il funzionamento della medesima Autorità posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990. Al riguardo, rileva l'opportunità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo in esame, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, appare necessario chiarire che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata nel testo del provvedimento solo con riferimento all'anno 2021. Ciò premesso, nel rammentare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur essendo compresa nel conto economico della pubblica amministrazione, provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter del medesimo articolo 10, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla presente modalità di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che, come chiarito dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega alla base dello schema di decreto legislativo (A.S. 1721), l'incremento del contributo di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 non ha effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione della possibilità riconosciuta all'Autorità di disporre di una fonte di finanziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 237 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 9 settembre 2021, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.5.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
443ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede che il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, che la disposizione iniziale del decreto-legge prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre, mentre, con una modifica approvata in prima lettura, il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo inizialmente previsto da due a quattro mesi circa, ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate. Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma, con validità fino al 30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe escluso che non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi. Altresì, andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa. In merito all'articolo 5, comma 4-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, che demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non

inferiore a diciotto anni, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti di onerosità sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Risulta altresì necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 6, Allegato A, numero 14, che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Sul punto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri e una conferma sui risparmi derivanti dalla contrazione dell'attività ordinaria utili a garantire un'eventuale compensazione degli oneri.

Nel rinviare alla Nota n. 247 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, rappresenta quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati e, più in generale, di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, la quale, suo avviso, risponde ai quesiti formulati dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi proposte di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire anche per l'Assemblea la proposta di parere non ostativo appena approvato per la Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ricorda che per la Commissione non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) formula pertanto una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede al Governo se sono disponibili le risposte sugli emendamenti in esame.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente gli identici emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo3), sui quali viene espresso parere contrario
Con riguardo alla proposta 36.0.2 (testo 6), rappresenta l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che si è svolta l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio e sono in via di definizione le risposte da rendere alla Commissione sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riservandosi di predisporre la proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti agli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1, ivi compresi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (identico al 2.66) e 2.76.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 (ancora da votare nella Commissione di merito) che introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione che si siano concluse positivamente. Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera i), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera l) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle

controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera *c-quinquies*)). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a*), mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*).

Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere *c-octies*) e *c-undecies*)), occorre altresì valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), identico al 2.80/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82/1 (testo 2) e 2.82/4 (testo 2) e 2.82.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera *c-sexies-ter*), sugli obblighi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3, ivi incluse le proposte 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione all'emendamento 5.12 del Governo, si chiedono ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei medesimi giudici. Per lo stesso motivo, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5. Occorre valutare la portata finanziaria del

subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 6.3, laddove (lettera *b*) abroga il comma *1-quater* dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico degli atti e sul pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) in materia di processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6, ivi incluse le proposte 6.2 (testo 2), identica alla proposta del Governo 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7, ivi incluso l'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la lettera *l-sexies*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8, ivi incluse le proposte 8.9 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiedono elementi di valutazione degli effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera *b*), laddove dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10, ivi inclusi gli identici

emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 11.12/11 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11, ivi incluse le proposte 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2) (identica a 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2) e 11.11 (testo 2)), 11.12/7 (identica a 11.12/8 e 11.12/9) e 11.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12, ivi incluse le proposte 12.2 (testo 2); 12.3 (testo 2); 12.7 (testo 2); 12.10 (testo 2) e 12.13 (testo 2), identici al 12.19 del Governo; 12.17 (testo 2); 12.18; 12.19/1 (testo 2); 12.19/5 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14, ivi inclusa la proposta 14.5/1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3. Con riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", si chiedono elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere *l*, *u*, *v* e *z*). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/2 (testo 2), con particolare riferimento alle novelle apportate dalle lettere *a*, *e* ed *h*). Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.9/27. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/70 (testo 2), sulla possibilità di nomina di un professionista per coadiuvare il giudice nei processi in materia di persone, minorenni e famiglie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79 (testo 2) in materia di istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché sulle seguenti identiche proposte: 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 15.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15, ivi incluse le proposte 15.6, 15.0.8/3 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/7, 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/11 (testo 2), 15.0.8/12 (testo 2), 15.0.8/13 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/17 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/50, 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65

(testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/81, 15.0.8/82, 15.0.8/83 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 3), 15.0.8/84 e 15.0.9.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere, conformemente alla prassi, all'esame di tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1 e 1.0.1, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 2.79/13 (testo 2), preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, nonché sul 2.79, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo. Formula altresì una valutazione non ostativa sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81 e 2.82, alla luce delle relazioni tecniche predisposte dal Ministero della giustizia. Chiede di valutare, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43 e 2.79/21 (testo 2). Si esprime quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 2, ivi comprese le analoghe proposte 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 3), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42. Si pronuncia invece in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 4, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6, concordando con il relatore invece sull'onerosità dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha nulla da osservare sulla proposta 5.12, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo, nonché sull'emendamento 5.12/5, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia. Chiede invece di accantonare l'esame delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), in attesa dell'integrazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. La valutazione è contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 5.10, 5.12/3 e 5.12/4.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 5.6 (testo 2) presenta profili di onerosità, in quanto amplia la competenza dei giudici di pace.

Il PRESIDENTE ricorda che la copertura finanziaria delle disposizioni contenute in deleghe legislative può essere rinviata, a determinate condizioni, alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) un avviso non ostativo condizionato all'inserimento nel testo della copertura finanziaria presente nell'analogo emendamento 6.0.2. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 6, la valutazione è contraria.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 7.1, alla luce della relazione tecnica del Dicastero della giustizia, mentre si esprime

in senso contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa della relazione tecnica del Ministero della giustizia, delle proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2) e 8.34/11 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34. L'avviso è contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula una valutazione non ostativa sulla proposta 9.3, alla luce della relazione tecnica del Governo positivamente verificata, nonché sugli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, domanda di accantonare l'esame degli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, in attesa della verifica della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, mentre esprime un avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore al riguardo.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 11, non ha nulla da osservare sugli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8 e 11.12/9, preso atto delle relazioni tecniche prodotte dal Ministero della giustizia, nonché sull'emendamento del Governo 11.12, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Domanda quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 11.12/10 e 11.12/11 (testo 2), in attesa della valutazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 11, l'avviso del Governo è contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula una valutazione non ostativa, alla luce delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2) e 12.19/5 (testo 2), nonché sulle proposte del Governo 12.18 e 12.19, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Chiede quindi di accantonare, in attesa dell'esito dell'esame delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, le proposte 12.0.1 (testo 2) e 12.19/1 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 12.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta 14.5/1 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti alle due disposizioni.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una richiesta di chiarimenti, a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.

Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2),

2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11 (testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15. Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2)."

Con l'esito favorevole del GOVERNO, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1 prevede un'ampia delega al Governo per la riforma del processo penale, finalizzata a rendere più semplici, efficaci e veloci le attività e i tempi del giudizio. La procedura per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1, dispone che gli schemi di decreto siano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 23, andrebbe chiarito se l'estinzione di contravvenzioni mediante il pagamento immediato di una somma di denaro consistente in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per il reato, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione alla diminuzione degli introiti utili per il funzionamento delle strutture deputate al recupero del credito, al netto dei risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione dei loro adempimenti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, concernenti il rafforzamento e la valorizzazione dell'ufficio del processo, è prevista la quantificazione del fabbisogno di personale in 1.000 unità. La copertura finanziaria, determinata in 46.766.640 euro a decorrere dal 2023, è stata attuata tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), relativo all'assunzione di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. A tale riguardo, considerato che queste assunzioni erano finalizzate a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e a far fronte alle gravi scoperture di organico, si chiede conferma che da tale riduzione non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in generale, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 22, che reca una clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento, fatta eccezione per due disposizioni. Si prevede inoltre, al comma 23, che i decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità ovvero determini i nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Si stabilisce infine, al comma

24, che ove i decreti legislativi non trovino compensazione al loro interno, questi possano essere emanati solo contestualmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti che rechino le corrispondenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando tale meccanismo di verifica successiva delle quantificazioni e delle relative coperture e preso atto dei chiarimenti intervenuti presso la Camera, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la clausola di neutralità, fornendo chiarimenti sulle nuove funzioni e sulle risorse disponibili per farvi fronte, anche al fine di conciliare l'ipotesi di invarianza contenuta nel testo con il richiamo all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di chiarire i rilievi sopra formulati, chiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che viene innanzitutto in rilievo l'articolo 3, che prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio per un onere autorizzato di 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti del Ministero della giustizia (700.000 euro per l'anno 2022) e del Ministero dello sviluppo economico (200.000 annui euro a decorrere dall'anno 2023), che presentano la necessaria capienza. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire presso quale amministrazione è istituita la banca dati nazionale, e se dal collegamento alla banca dati nazionale possano derivare oneri anche per le Camere di commercio. Occorre altresì valutare se le Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione possano far fronte ai compiti loro assegnati, in particolare alla formazione, tenuta ed aggiornamento di un elenco di esperti e alla relativa designazione di un soggetto responsabile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché se possano derivare maggiori oneri dalla specifica formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. L'articolo 14 reca misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Le norme in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine al quale a suo tempo non furono ascritti effetti di gettito. Appare condivisibile ritenere, come da impostazione della relazione tecnica, che tali misure premiali possono generare effetti positivi sia in termini di pagamento dei debiti tributari da parte delle imprese sia in termini di deflazione del contenzioso. Appare altresì condivisibile non associare effetti di gettito alla disposizione di cui al comma 5, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive, quali esiti delle procedure negoziate della crisi, in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente. L'articolo 24 dispone l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura correlato all'istituzione della Procura europea, per un onere valutato in euro 704.580 per l'anno 2022 e in euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria capienza. Per quanto concerne la quantificazione dell'onere, il Governo dovrebbe confermare che, in relazione alle

spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio e agli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali, il Ministero della giustizia possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 26, il quale prevede per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che le risorse intestate al Fondo unico giustizia, relative alle confische e alla gestione finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, il Governo dovrebbe assicurare che tale deroga non pregiudichi altre finalità ed impegni di spesa già assunti a legislazione vigente. In relazione all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa per l'intero provvedimento (fatta eccezione per gli articoli 3 e 24), va rammentato che, in base all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate nelle disposizioni interessate. In questa prospettiva, risulta necessario acquisire informazioni di dettaglio a conferma dell'invarianza degli oneri, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 6, per le attività svolte dal segretario generale delle Camere di commercio su istanza delle parti interessate; all'articolo 7, sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice; agli articoli 16 e 17, in relazione ai compensi e ai rimborsi in favore dell'esperto, soprattutto nel caso di incapienza del patrimonio di gestione; all'articolo 18, in relazione all'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato; all'articolo 19, in relazione ai compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario, soprattutto nel caso di incapienza dell'attivo liquidato, e all'articolo 25, circa le risorse disponibili per l'attuazione delle misure di digitalizzazione ivi previste, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 241.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) fornisce ragguagli sullo stato dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta emendativa in oggetto, che stanziava un contributo annuo di 250 mila euro, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda (Sassari) per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sulla riformulazione presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.5.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 445 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
445ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1662-A\)](#) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera c-*octies*), sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera c-*undecies*), sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 8 recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo 11, comma 1, lettera g-*ter*), che prevede, tra i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato, l'introduzione di misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale; articolo 11-*bis*, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici; articolo 12-*bis* recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 15-*bis* recante la delega per la realizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 15-*ter* recante la delega per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, richiede l'acquisizione della relazione tecnica. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito

patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-bis.100, che modifica la disciplina sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama il contenuto della nota consegnata dal Governo nella seduta di ieri, in cui sono illustrate le motivazioni dell'avviso contrario dato sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3) in tema di videosorveglianza. Chiede quindi se il Governo sia in grado di esprimersi anche sulla proposta concernente l'attività consultiva della Corte dei conti.

La sottosegretaria SARTORE comunica che, all'esito degli approfondimenti istruttori, la valutazione dell'emendamento 36.0.2 (testo 6) è non ostativa, conformemente alla prospettazione della relatrice.

In relazione alle proposte in tema di videosorveglianza, su cui ribadisce l'avviso contrario, assicura l'impegno del Governo affinché l'esame in sede referente dello specifico provvedimento su tale delicata materia possa concludersi in tempi contenuti, eventualmente mediante lo stanziamento di ulteriori risorse, anche in sede di discussione della legge di bilancio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede, se possibile, di rinviare l'espressione del parere sulle proposte emendative in tema di videosorveglianza ancora per un breve intervallo, al fine di consentire alla Commissione di merito di formalizzare l'impegno del Governo sul punto.

Il PRESIDENTE, pur accedendo alla richiesta di un breve accantonamento, invita a svolgere una rapida interlocuzione con i senatori della Commissione di merito per consentire una sollecita definizione della questione.

Ritiene comunque che non vi siano impedimenti all'espressione del parere sulla proposta concernente la Corte dei conti.

In assenza di osservazioni, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 6). L'esame resta sospeso sulle proposte 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3).".

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che il Governo ha da ultimo depositato l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 15, comma 2, gli oneri relativi al credito di imposta di cui all'articolo 12 siano da qualificarsi in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) richiama gli elementi istruttori sul disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2). Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO far presente che sono ancora in corso le valutazioni istruttorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), riservandosi di nominare il relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando che risulta peraltro privo, allo stato, del parere della Conferenza unificata, e pertanto il parere parlamentare potrà essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo della documentazione mancante. Lo schema in titolo è stato predisposto in base alla delega contenuta agli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il provvedimento si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica. L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria per l'intero provvedimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dall'articolo 5, comma 4.

Per quanto di competenza, riguardo all'articolo 4, concernente la riduzione del consumo, evidenzia in generale che a fronte di undici obiettivi elencati ai commi 1 e 2 che Ministeri, regioni e province autonome dovrebbero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il dispositivo reca specifiche risorse soltanto per due di questi, ai commi 7 e 8. Rispetto a tale quadro la relazione tecnica riferisce che gli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale rinviano a successiva decretazione per l'individuazione delle risorse da destinare: tuttavia, pur essendo l'articolo 206 in vigore dal 2006 e l'articolo 206-ter in vigore dal 2015, non risultano emanati decreti attuativi. Potenzialmente ampie

sono invece le risorse del fondo di cui al comma 85 della legge di bilancio 2020, anche se appaiono destinate a coprire soltanto le iniziative statali. Richiamando quindi l'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero esposti dati anche sulle risorse di cui potranno disporre regioni e province autonome così da dimostrare che anche tali enti siano in grado di perseguire gli obiettivi loro attribuiti. Relativamente alle misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, considerato che la relazione tecnica afferma che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 consente di finanziare le imprese realmente interessate, andrebbe chiarito in base a quali informazioni e valutazioni si ritiene congrua la dotazione finanziaria stabilita per la predetta finalità.

Si osserva inoltre che la normativa proposta, aderente al testo della direttiva europea, non determina precisamente l'obiettivo di riduzione del consumo dei prodotti di plastica in questione. A tale proposito, andrebbe acquisita conferma dal Governo che non sia stato ancora adottato l'atto di esecuzione della Commissione europea previsto dall'art. 4 par. 2 della direttiva che deve specificare la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo dei prodotti di plastica. Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preso atto che la relazione tecnica evidenzia la disponibilità delle risorse, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 5, in materia di restrizioni all'immissione sul mercato, considerato che la quantificazione è stata operata in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, si evidenzia che la stima della riduzione di base imponibile presenta elementi di soggettività, per cui si valuti la predisposizione di un monitoraggio *ad hoc*. In merito poi alle risultanze finanziarie esposte nella relazione tecnica, si evidenzia la necessità di approfondimenti in merito ai valori stimati per la perdita di gettito per l'anno 2022. Infatti, tenendo in opportuna considerazione tutti i provvedimenti in materia di *plastic tax* succedutesi nel tempo, mentre si dà riscontro positivo sull'ammontare del minor gettito da imposta di consumo per l'anno 2023 e per quelli a decorrere dall'anno 2024 - costruiti in ragione dell'applicazione di una contrazione forfetaria del 10 per cento della base imponibile, che si riflette sulle stime di gettito attese per gli anni in parola - non altrettanto può affermarsi con riferimento alle risultanze esposte per l'anno 2022. In particolare si osserva che le attese di gettito per l'anno 2022 - ripercorrendo le medesime modalità di calcolo utilizzate per la verifica degli indicati anni a decorrere dal 2023 - risulterebbero pari a circa 487,3 milioni di euro il cui 10 per cento (percentuale forfetaria assunta dalla relazione tecnica) fornisce un ammontare di perdita di gettito pari a circa 48,7 milioni di euro a fronte degli indicati 36,5 milioni di euro in relazione tecnica. Si rendono pertanto necessari chiarimenti per la verifica delle variazioni finanziarie iscritte per l'anno 2022. Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 8, relativamente ai sistemi di responsabilità estesa del produttore, si prende atto che la responsabilità finanziaria è a carico dei produttori. In relazione al comma 6, con riferimento ai costi di rimozione dei rifiuti limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto, andrebbe assicurato che la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti, sia tale da consentire la piena copertura del costo del servizio svolto da tali enti pubblici e non determini dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Inoltre, sempre al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito a chi compete l'attribuzione, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, dei contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti da stabilire in importi fissi adeguati su base pluriennale,

specificando la eventuale sostenibilità di tali contributi a valere sulle risorse di bilancio dei predetti enti. In relazione al comma 8, con riguardo alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che trovano copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario, si osserva che le misure previste dall'articolo mirano a realizzare nuove finalità che attualmente non sono programmate nei propri bilanci per cui andrebbe assicurato la sostenibilità dei relativi oneri a carico dei propri bilanci senza determinare pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 10, recante misure di sensibilizzazione, si evidenzia che la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, il supporto dell'ISPRA e le attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile, sono tutte attività previste dal presente provvedimento alle quali si farà fronte con le sole risorse previste a legislazione vigente: sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarimento, in particolare, assicurando che non siano pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e non si determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, laddove è prevista l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici, andrebbe confermato che le attività ad essi attribuite siano sostenibili nell'ambito dei propri bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri.

In relazione all'articolo 13, sui sistemi di informazione e relazioni, andrebbe confermato che agli obblighi di comunicazione il Ministero della transizione ecologica possa fare fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, andrebbero evidenziate le risorse attraverso cui sarà possibile la raccolta di dati su immissione dei prodotti di plastica, sulla raccolta separata e sui rifiuti post consumo.

Con riferimento all'articolo 15, comma 5, andrebbe confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni, con specifico riferimento ai prodotti da fumo, da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche da un punto di vista temporale tra la manifestazione dell'onere e il rimborso della spesa sostenuta.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura del Servizio del bilancio n. 246.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.5.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 449 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
449ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), riguardante la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale scolastico operante con bambini e alunni esonerati dalla mascherina, che andrebbero acquisiti elementi informativi sulla quantificazione dell'onere e sull'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 istituito presso il Ministero dell'istruzione.

In merito all'articolo 1, comma 6, capoverso "Articolo 9-ter", sull'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario, si chiede conferma della correttezza della stima degli oneri previsti per le supplenze nei prossimi mesi, in relazione all'andamento della campagna vaccinale in ambito scolastico. Conseguentemente, andrebbe acquisita conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità delle coperture di cui all'articolo 1, commi 10 e 10-bis, per il pagamento, rispettivamente, delle competenze del personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, nonché dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali.

Nel rinviare - per ulteriori approfondimenti e osservazioni - alla Nota n. 255 del Servizio del bilancio, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati.

La sottosegretaria BINI consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello

Stato.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per le stime sull'andamento della campagna vaccinale del personale scolastico.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*) fa presente che tali stime sono state redatte sulla base dei dati a disposizione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, attraverso una proiezione prospettica sull'andamento della campagna vaccinale nei mesi scorsi e sul prosieguo nelle prossime settimane.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) ([n. 299](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il costo previsionale complessivo del programma è stimato in circa 1.902,82 milioni di euro, dal 2021 al 2035, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa (missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari") nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02), nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma

140, della legge di bilancio 2017 (capitolo 7120-27) e di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (capitolo 7120-32). La scheda tecnica predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa dà conto del fatto che le tempistiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi internazionali relativi alla finalizzazione del contratto determinano la necessità di assicurare *ab initio* la copertura della quota di contributo della Nazione partecipante, in vista della possibile sottoscrizione del contratto definitivo. Nella scheda viene quindi riportato il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, che assume carattere indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, trasmesso al Parlamento il 29 luglio 2021, riporta come il programma sia finanziato sul bilancio ordinario del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate da: fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 per 570,62 milioni di euro; fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 per 56,10 milioni di euro; capitoli a "fabbisogno" per complessivi 1.246,0 milioni di euro. Ancora lo stesso Documento specifica che l'onere complessivo, 1903 milioni di euro, tiene conto oltre che del volume sopra indicato, 1.872,72 milioni di euro, della prevista integrazione a mezzo della disponibilità di 30,1 milioni di euro, di provenienza dall'esercizio finanziario 2020 in qualità di residui. Al riguardo, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

Il PRESIDENTE avverte che, nella giornata di ieri, la 14ª Commissione ha concluso l'esame, in sede referente, del disegno di legge europea 2019-2020 (A.S. 2169). Peraltro, gli emendamenti sui quali questa Commissione doveva ancora pronunciarsi sono stati ritirati. Essendosi quindi concluso l'esame in sede referente, la Commissione bilancio si esprimerà, per il parere all'Assemblea, sui profili finanziari del testo licenziato dalla Commissione per le politiche europee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.5.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
453ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo - come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso - la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1º giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante "Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100"), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera d) risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziare a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
 - per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
- per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a

risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;

preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 - che modifica in più punti l'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che 0comporta maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla

proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analoga portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analogo all'emendamento 1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di

determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bostrico nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziata ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripristino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori per

la finanza pubblica.

Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano - posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio - della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella

memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre una scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3,

3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.5.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
456ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#)) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di atto in titolo. Preliminarmente, ricorda che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che annualmente è stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, un Atto aggiuntivo alla Convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con la richiamata Convenzione, vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, nonché le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme di riscossione, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Lo schema di Atto aggiuntivo in esame individua le strategie in materia di riscossione per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021: i relativi contenuti sono stati definiti in coerenza con le previsioni recate dal Documento di economia e finanza 2021 e con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 (adottato il 15 luglio 2021).

Nella Relazione che accompagna il testo, evidenzia che, ai fini della stesura del documento, si è altresì

tenuto conto delle disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno previsto: la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; il differimento dei termini di notifica delle cartelle per consentire, una volta decorso il termine finale di sospensione, una ripresa più graduale dell'attività di notifica delle cartelle riferite ai ruoli consegnati durante il periodo di sospensione e a quelli che saranno consegnati fino alla fine dell'anno 2021.

Viene altresì sottolineato che - anche per l'esercizio 2021 - rilevano gli istituti della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-*ter* e definizione agevolata delle risorse proprie UE ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018; cosiddetto saldo e stralcio ai sensi della legge n. 145 del 2018), nonché di annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro).

Per quanto attiene all'articolato, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, mentre l'articolo 2 specifica che con l'Atto in esame si dà attuazione alle previsioni del citato articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 3 stabilisce che l'Atto aggiuntivo regola, per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione dispone delle risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi: per i servizi di riscossione mediante ruolo prestati in favore di soggetti privati o pubblici (incluse le amministrazioni statali); per le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle entrate; per le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali.

L'articolo 6 dispone che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all'erogazione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

L'articolo 7 fornisce delle indicazioni in materia di comunicazione istituzionale.

L'articolo 8, in materia di sistemi informativi, prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di *e-government*, nonché con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento delle finanze. Adotta, inoltre, le misure organizzative e tecnologiche volte ad assicurare l'interoperabilità del Sistema informativo della fiscalità e ne assicura il costante monitoraggio.

L'articolo 9 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione conduce autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie.

L'articolo 10, in materia di modalità di esercizio della funzione di vigilanza, riconosce al Dipartimento delle finanze la funzione di vigilanza finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell'attività di riscossione da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (ferma restando l'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze).

L'Agenzia delle entrate-Riscossione esercita, a sua volta, una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento delle finanze una rendicontazione annuale sugli esiti dell'attività svolta.

L'articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (di cui all'Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione

della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, nonché i relativi indicatori. La norma chiarisce che, comunque, i contenuti del Piano non possono limitare gli impegni istituzionali che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a svolgere secondo le vigenti disposizioni di legge. L'articolo 12 ricorda che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta al monitoraggio costante dell'Agenzia delle entrate, secondo principi di trasparenza e pubblicità (in base all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.193 del 2016). A tal fine, fornisce rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione.

L'articolo 13 conferma che lo schema dell'Atto aggiuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (in base all'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016).

L'articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate possano concordare delle modifiche e delle integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo.

L'articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione di eventuali controversie.

L'Allegato 1 contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2021.

Il Piano prevede che il volume di incassi stimato ammonti a circa 7,180 miliardi di euro per il 2021 (a fronte di 6,4 nel 2020), 11,729 miliardi per il 2022 e 10,397 miliardi per il 2023.

Per l'esercizio 2021, sono state identificate tre aree di intervento strategico in coerenza con le previsioni che l'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per gli anni 2021-2023 pone a carico di Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dell'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque svolgersi secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione, nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Le tre aree strategiche di intervento riguardano: servizi, riscossione ed efficienza e per ciascuna di esse sono stati individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori che consentiranno di misurare l'operatività dell'Agenzia attesa per il 2021 (tenendo conto anche del subentro della stessa a Riscossione Sicilia Spa).

Gli obiettivi che sono alla base dell'area strategica servizi sono volti al miglioramento della relazione con il contribuente, favorendo l'incremento della gamma e della qualità dei servizi, semplificandone l'accesso e l'utilizzo. Pertanto, al fine di incrementare l'operatività digitale rispetto a quella dei canali tradizionali di sportello, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i principali interventi programmati per il 2021 sono volti a: favorire l'utilizzo dei servizi digitali offerti tramite il sito istituzionale e l'App; garantire un crescente utilizzo dei pagamenti da canali remoti; favorire l'utilizzo dei servizi on line, anche attraverso l'introduzione dello sportello virtuale con l'operatore; incrementare la gamma e la qualità dei servizi presenti nell'Area riservata a cittadini, imprese e intermediari (ordini professionali, associazioni di categoria e CAF).

Nell'area strategica riscossione, sono indicate le linee di intervento orientate a perseguire il raggiungimento dei volumi di gettito attesi, anche con il contributo degli incassi derivanti dagli istituti di definizione agevolata, garantendo, nel contempo, la salvaguardia dei crediti affidati in riscossione. A tale proposito, ricorda che, come sopra menzionato, la previsione della riscossione per l'anno 2021 stima un livello complessivo degli incassi da ruoli pari a 7,18 miliardi di euro, da raggiungere con il contributo degli incassi derivanti dalle misure di definizione agevolata, la cui stima è stata rideterminata in 3,3 miliardi di euro.

Tra gli indicatori utilizzati in questa area strategica, segnala, in particolare, l'indicatore che misura la capacità di realizzare, con il contributo degli incassi previsti per le rate della definizione agevolata e del saldo e stralcio, un livello complessivo di riscossione da ruoli non inferiore al valore individuato - per la componente erariale - nelle previsioni di gettito contenute nella legge di bilancio 2021, aggiornate nella predisposizione del DEF 2021 per tener conto degli impatti stimati nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai provvedimenti normativi adottati in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica (valore non inferiore a 7,18 miliardi di euro, a fronte, nel 2020, di un valore non inferiore a 6,4 miliardi di euro). Ricorda, altresì, l'indicatore che rileva la capacità di efficientare, nel rispetto dei limiti di legge, il processo di concessione delle rateizzazioni ordinarie di importi fino a cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, rispetto al totale delle rateizzazioni concesse (valore superiore al 75 per cento; identico nel 2020, ma con un limite di importo per le rateizzazioni posto a 60.000 euro).

Gli obiettivi rientranti nell'area strategica efficienza identificano le linee di intervento orientate a garantire il contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso la revisione dei processi operativi della riscossione in un'ottica di crescente automazione. Per il 2021, pertanto, l'Agenzia prevede il mantenimento dell'incidenza massima dei costi nella misura di 13,5 euro per ogni 100 euro riscossi (come nel 2020). Per raggiungere tale obiettivo l'operatività di sportello deve essere progressivamente rivolta verso attività di assistenza al contribuente per le situazioni di maggiore complessità, favorendo, invece, l'utilizzo di servizi *web* per le informazioni sulla situazione debitoria, rateizzazioni, sospensioni e operazioni di pagamento.

Infine, sempre nell'Allegato 1, è presente il Piano annuale degli investimenti per il 2021. Il Piano, tenendo conto anche degli interventi già avviati nel 2020, e che si concluderanno nel corso dell'anno, prevede investimenti per complessivi 22,7 milioni di euro, così ripartiti: 18 milioni di euro per *software*, sviluppi applicativi e altre immobilizzazioni immateriali necessarie per realizzare gli interventi riguardanti i servizi ai contribuenti, agli enti, di riscossione e amministrativi, nonché per favorire l'interoperabilità con gli enti creditori; 4,7 milioni di euro per attrezzature, impianti, hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni materiali.

Nell'Allegato 2-Flussi informativi per il 2021, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi. A tal fine, sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi necessari per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministero, che l'Agenzia delle entrate- Riscossione è tenuta a fornire al Dipartimento delle finanze.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di documentazione predisposta dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

In considerazione del carattere ordinamentale del provvedimento, preannuncia la formulazione di una proposta di parere non ostativo, prospettandone la votazione nel corso della prossima settimana, in modo da consentire il recepimento di eventuali osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga le considerazioni svolte nella seduta di ieri sia sul testo approvato dalla 14a Commissione che sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

La sottosegretaria SARTORE si sofferma sull'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione di merito, confermando la correttezza della quantificazione degli oneri di cui ai commi 5 e 6 e della relativa decorrenza. Fa presente che l'avviso non ostativo su tale norma è espresso nel presupposto che il disegno di legge entri in vigore entro la fine dell'anno in corso.

La RELATRICE ricorda poi che l'articolo 10, comma 1, lettera *d*), punto 1.1, sopprime la

norma del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta l'affidamento di lavori in subappalto ad imprese che abbiano partecipato alla procedura di affidamento degli appalti.

Tale norma deriva dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso, lo scorso 22 giugno, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rammenta che sui suddetti emendamenti il parere contrario era stato espresso per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulti eccessiva in considerazione dell'assenza di riflessi sul piano strettamente finanziario.

Restano comunque impregiudicate valutazioni di merito, in quanto la soppressione del divieto potrebbe astrattamente favorire collusioni tra i partecipanti a procedure di gara; d'altra parte, la medesima soppressione potrebbe anche rappresentare una semplificazione utile a rendere più omogenea la distribuzione di lavori derivanti da procedure di affidamento.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) evidenzia come l'articolo 10 del disegno di legge derivi dalla necessità di porre rimedio ad una procedura d'infrazione in materia di contratti pubblici. Paventa quindi i rischi connessi alla soppressione di un divieto contenuto nel codice degli appalti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) teme criticità applicative derivanti da collusioni che potrebbero essere favorite dalla soppressione del divieto di affidamento di subappalti a soggetti che abbiano preso parte alle procedure di gara.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che anche il mantenimento del divieto non eviti comunque collusioni sotterranee dovute alla costituzione di cartelli tra le imprese partecipanti a procedure di gara.

La sottosegretaria SARTORE riassume la portata normativa della norma, ricordando che il divieto in esame era stato in precedenza abrogato da decreti legge poi non convertiti.

Ai fini del parere di questa Commissione, ritiene necessario comprendere se il precedente avviso contrario sia stato motivato dall'assenza di relazione tecnica ovvero dall'insorgenza di oneri.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) osserva come, sul piano strettamente finanziario, l'abrogazione in esame non dovrebbe comportare oneri di bilancio.

Ritiene comunque necessario verificare se, in sede di predisposizione dei bandi di gara, possa essere autonomamente inserito il divieto di affidare lavori in subappalto ad uno dei partecipanti alla procedura di gara.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede se, una volta abrogato il divieto vigente, sia comunque possibile che il vincitore di una procedura di gara possa rinunciare, per poi accordarsi con il secondo classificato, in modo da ricevere una quota dei lavori in subappalto; infatti, in tal caso, vi sarebbe un onere per le pubbliche amministrazioni derivante dall'aggiudicazione della gara al secondo classificato, sulla base di un'offerta economicamente meno vantaggiosa per il committente.

Fa poi presente che, già a legislazione vigente, è possibile procedere all'annullamento di gare, una volta accertata la presenza di cartelli collusivi.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che i criteri di aggiudicazione si basano su una pluralità di parametri che vanno oltre la valutazione della sola offerta in denaro.

Sottolinea, poi, come, presso la Commissione lavori pubblici, sia in discussione il disegno di legge delega sulla revisione del codice dei contratti pubblici (A.S. 2330) e che tale sede risulti quella istituzionalmente preposta ad affrontare le questioni di merito.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) reputa opportuno un supplemento istruttorio, per verificare le ragioni del parere contrario espresso alla Commissione di merito sugli emendamenti soppressivi del divieto contenuto nel vigente codice degli appalti.

Il PRESIDENTE dispone quindi di rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere, avvertendo che si procederà ora ad una disamina degli emendamenti segnalati della relatrice.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce un avviso contrario relativamente alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), già esaminate per la Commissione di merito.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti ulteriori elementi sull'emendamento 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), in materia di videosorveglianza.

Il PRESIDENTE fa presente che il suddetto emendamento era già stato esaminato per la Commissione di merito.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulla proposta 10.105 (già 8.20 testo 2).

Per quanto riguarda le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, esprime un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere la valutazione dei suddetti emendamenti, per valutare l'acquisizione della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sul fatto che l'espressione del parere sugli emendamenti, analogamente a quello sul testo, verrà reso in una prossima seduta.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.0.101, sul quale è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Invece, per quanto riguarda l'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici, esprime un avviso contrario per possibili oneri.

Su richiesta del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) e della senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 10.104.

La rappresentante del GOVERNO fa presente poi la necessità di approfondire le implicazioni finanziarie di alcuni emendamenti non segnalati dalla relatrice.

Si tratta, in particolare, delle proposte 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104 e 4.105, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Chiede poi una valutazione dell'emendamento 5.0.100, in materia di ammissione di medici alle scuole di specializzazione in medicina.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 4 segnalati dal Governo, il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur nella consapevolezza di affrontare profili di merito, ribadisce l'opportunità di un approfondimento circa la possibilità per un ente societario di iscriversi ad un ordine professionale.

Su tale questione si apre un dibattito in cui intervengono il PRESIDENTE e la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ricorda che, in base all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), è attualmente consentita alle società l'iscrizione in ordini professionali.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) fa presente come la normativa vigente consenta la costituzione di società iscritte agli ordini professionali, evidenziando, anche in base alla propria esperienza professionale, che l'applicazione di tale normativa ha molte volte comportato un abbassamento qualitativo del servizio offerto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad una successiva seduta l'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2381\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga gli emendamenti già illustrati nella seduta di ieri, soffermandosi in particolare sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2, e 3.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso in parte non ostativo e in parte contrario sull'emendamento 1.1, dandone lettura alla Commissione; peraltro, concorda con la necessità di inserire nel comma 2 il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico ogni forma di compenso, gettone di presenza o rimborso di spese.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 1.22, dal momento che non risulta evidente il carattere gratuito o meno delle convenzioni ivi previste.

La RELATRICE chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.22.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta.

In seguito, la sottosegretaria SARTORE condiziona l'avviso non ostativo sull'emendamento 1.32 all'inserimento del divieto di corrispondere eventuali compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese in favore dei componenti del tavolo tecnico.

Chiede poi di accantonare, per favorirne un approfondimento istruttorio, le proposte 1.47, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Fa poi presente la necessità di un approfondimento sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.53, non segnalati dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei suddetti emendamenti segnalati dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, per maggiori oneri privi di idonea copertura, nonché sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, sui quali sarebbe

comunque necessario acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.1.

La RELATRICE chiede invece l'accantonamento dell'esame delle proposte 2.2, 2.3 e 2.4.

Il PRESIDENTE accoglie le suddette richieste.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 2.12 e 2.13, per maggiori oneri.

Chiede poi di accantonare, per un approfondimento istruttorio le altre proposte all'articolo 2 segnalate dalla relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 2.0.1, sul quale esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

Fa poi presente la necessità di sospendere la valutazione degli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.22, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonamento della sottosegretaria.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice all'articolo 3, la rappresentante del GOVERNO ne chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio.

Chiede poi di sospendere la valutazione delle proposte 3.1, 3.10, 3.22 e 3.23, non segnalate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.13 e 2.0.1.

Sulla proposta 1.1, esprime: parere non ostativo sulle lettere *a)*, *c)*, *d)* e *f)* del punto 1), nonché sul punto 5); parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b)* del punto 1, nonché sui punti 3) e 4); parere non ostativo sulla lettera *e)* del punto 1), con la segnalazione che ulteriori attività non direttamente riconducibili alla lotta agli incendi potrebbero determinare una riduzione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'attuazione del Piano nazionale; sul punto 2), parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato tecnico ivi previsto compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Sull'emendamento 1.32, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato tecnico ivi previsto compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, fatta eccezione per le proposte 1.2, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.47, 1.53, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22 e 3.23, il cui esame resta sospeso.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se siano pervenuti gli elementi di risposta richiesti nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria SARTORE avverte che l'istruttoria è ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 14 ottobre, alle ore 9, e l'Ufficio di presidenza integrato, convocato al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.4.2.5.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
457ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) richiama nuovamente l'attenzione sull'opportunità che la Commissione bilancio torni a riunirsi nella propria aula, in modo da superare progressivamente le soluzioni provvisorie adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Il **PRESIDENTE** ricorda l'attuale limite di capienza dell'aula della 5ª Commissione, che pone un problema di compatibilità con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), nel rilevare le criticità dell'aula della Commissione dal punto di vista logistico, reputa preferibile attivarsi, anche in vista del prossimo inizio della manovra finanziaria, affinché le sedute possano tenersi con continuità presso la sala Koch, che appare più adeguata.

La senatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le osservazioni della senatrice Rivolta, sottolineando l'esigenza che venga garantita una sede salubre e funzionale per i lavori.

Il **PRESIDENTE** assicura che si farà interprete delle istanze rappresentate dai componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in

parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, dando sinteticamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, ribadisce, con riguardo ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, la valutazione del Ministero del lavoro e dell'INPS, che per ragioni prudenziali confermano gli oneri stimati. Con riguardo all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), punto 1.1, comunica che, a seguito degli approfondimenti istruttori, nulla osta all'attuale formulazione dell'articolo 10.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice FAGGI, ricorda che la disposizione, risultante dall'approvazione presso la Commissione di merito degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la 5a Commissione aveva reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sopprime la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'affidatario può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto stesso. La soppressione di tale divieto risponde ad una specifica contestazione avanzata dalla Commissione europea (nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2273, punto 1.3.E della lettera di messa in mora), che lo ha ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità; pertanto la disposizione, funzionale alla risoluzione della procedura di infrazione, non può avere riflessi negativi di carattere finanziario; al contrario, serve ad evitare gli oneri finanziari che deriverebbero dal contenzioso europeo.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) condivide la valutazione non ostativa espressa dal Governo su tali misure, che a suo avviso avrà un effetto positivo di semplificazione sul mercato degli appalti.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto dell'avviso del Governo, si dichiara tutt'altro che convinto che la disposizione non produrrà indirettamente effetti negativi per le finanze pubbliche.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che l'ampliamento del ricorso al subappalto anche a chi ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto stesso, favorisca collusioni e cartelli anticoncorrenziali, e quindi possa potenzialmente determinare maggiori oneri.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) osserva che la contestazione avanzata dalla Commissione europea sarebbe corretta in un Paese ideale, ma appare pericolosa se inserita nel concreto contesto dei contratti pubblici. Si dichiara pertanto estremamente preoccupato, perché la disposizione potrà determinare maggiori oneri o minori risparmi per le stazioni appaltanti pubbliche, e ritiene opportuno monitorarne attentamente l'applicazione per verificare gli effetti sulla finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti, ribadisce l'avviso contrario del

Governo, conforme alla valutazione della relatrice, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), nonché sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2).

Relativamente all'emendamento 2.102, rappresenta che è pervenuta una relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, la quale è alla valutazione della Ragioneria generale dello Stato, e ne chiede pertanto l'accantonamento. Esprime invece un avviso contrario sulle proposte 2.100 e 2.101, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'accantonamento anche degli emendamenti 2.100 e 2.101, che vertono su un oggetto analogo all'emendamento 2.102.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi il rinvio dell'esame degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori.

La rappresentante del GOVERNO, dopo aver ribadito l'assenza di osservazioni sulla proposta 5.0.101, su cui è pervenuta una relazione tecnica del Ministero dell'università e della ricerca, formula una valutazione non ostativa anche sull'emendamento 10.104, al quale non appaiono riconducibili effetti finanziari negativi, atteso il suo carattere ordinamentale.

Con riguardo alle proposte non segnalate dalla Commissione e già richiamate dal Governo nella precedente seduta per possibili rilievi finanziari, esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.102 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare sulle proposte 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104 e 4.105.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti sulla valutazione delle analoghe proposte 4.104 e 4.105, in tema di svolgimento in forma societaria dell'attività odontoiatrica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che tali proposte emendative non determinano effetti finanziari negativi diretti, aggiungendo comunque che, secondo la valutazione del Dipartimento per le politiche europee, esse paiono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, in quanto limitano il libero svolgimento dell'attività odontoiatrica e, quindi, possono avere effetti negativi sulla concorrenza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), alla luce del rischio di attivazione di una nuova procedura di infrazione, reputa più appropriata l'espressione di un parere di contrarietà semplice sui due emendamenti.

La senatrice [LEZZI](#) (*Misto*) si associa alla valutazione del senatore Errani, che appare più in linea con la prassi della Commissione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il rischio di una procedura di infrazione a livello europeo, emerso anche nel corso della discussione presso la Commissione di merito, renda necessario, invece, esprimere sui due emendamenti in questione un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel rilevare che, in realtà, la disposizione rappresenta una precisazione e non una innovazione della disciplina vigente, considera eccessiva anche l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in effetti, l'incompatibilità con la normativa europea, prospettata dal Dipartimento competente, non appare formulata in termini di certezza.

All'esito di un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), Antonella [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), Barbara [LEZZI](#) (*Misto*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*), il PRESIDENTE e la rappresentante del GOVERNO, la RELATRICE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.104 e 4.105.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il dissenso del Gruppo della Lega rispetto a tale prospettazione.

La sottosegretaria SARTORE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dal PRESIDENTE sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 4.102 (testo 2), precisa che la proposta, nella misura in cui introduce ulteriori ipotesi di incompatibilità, con particolare riguardo all'attività di mediazione creditizia e a quella svolta in qualità di collaboratore, rispetto all'emendamento 4.103, potrebbe non essere in linea con le osservazioni della Commissione europea formulata nell'ambito della procedura d'infrazione 2018/2175.

Con riguardo all'emendamento 5.0.100, non segnalato dalla Commissione, comunica che è pervenuta la relazione tecnica dal Ministero dell'università e della ricerca, da cui risulta che le nuove modalità sotto il profilo dell'utilizzo degli operativi informatici comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui quantificazione non è prevedibile.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità sulla valutazione del Governo relativa alla proposta 5.0.100, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di medicina, osservando che essa appare fondata più su ragioni di merito che in relazione a criticità di carattere finanziario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: " In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24), 20.0.101 (già 17.0.1 (testo 3)), 10.105 (già 8.20 (testo 2)), 4.102 (testo 2) e 5.0.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.104 e 4.105.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, il cui esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che, per quanto di competenza, la Commissione ha chiesto di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'avviso espresso dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in

titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente articolo:

"Art. 4-bis
(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2418 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpello *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.
In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:
- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (ant.) del 28/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
466ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che:

- in merito all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene confermato che agli eventuali oneri per la finanza pubblica che dovessero derivare dal cambio di sede si farà fronte mediante un provvedimento legislativo ad hoc;
- relativamente all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, che pone a carico dell'ICGEB la manutenzione ordinaria, previo invio delle ricevute e della documentazione, e a carico dello Stato italiano la manutenzione straordinaria, prevedendo che con un eventuale accordo separato si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti, si osserva che tale eventuale accordo separato non potrà derogare a quanto stabilito nell'accordo oggetto di ratifica, il quale prevede una clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, l'Accordo non impone di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso, bensì che l'ICGEB copra le spese soltanto a fronte di presentazione di fatture e documentazione di supporto;
- con riguardo all'articolo 3 dell'Accordo, si rappresenta che lo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986 è stato rifinanziato per un importo di lire 13,3 miliardi annui, a decorrere dal

2002, con la legge n. 288 del 2000;

- in relazione all'articolo 17 dell'Accordo, si forniscono rassicurazioni circa il fatto che da esso non discendono effetti finanziari, poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che disciplinano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani;
- con specifico riguardo all'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, si evidenzia che la stipula degli accordi complementari ivi previsti conferisce al personale dell'ICGEB e ai loro familiari la facoltà di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e di beneficiare dei servizi da esso forniti, atteso che, sulla scorta di quanto previsto dall'ordinamento nazionale in materia sanitaria, i dipendenti delle Organizzazioni internazionali, aventi sede in Italia, non hanno titolo all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale. L'iscrizione comporta il versamento di un contributo correlato al reddito complessivo conseguito l'anno precedente. Pertanto, tale previsione non è suscettibile di determinare oneri finanziari a carico dell'erario, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che dispone l'incremento di due unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, nel prendere atto che il relativo onere risulta compensato dalla contestuale riduzione di sette posizioni dirigenziali di livello non generale nel medesimo organico, richiede, tuttavia, i prospetti di computo degli effetti "indotti", in relazione agli oneri riflessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato.

Con riguardo all'articolo 5, commi 2-4, laddove si prevede anche un interpello *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di sessanta giorni, fermo restando che il comparto "Funzioni centrali" annovera, ad oggi, regimi contrattuali sensibilmente differenti, sottolinea che la norma reca una specifica clausola derogatoria di un principio generale previsto dall'ordinamento del pubblico impiego e della prassi applicativa di tale istituto per cui l'amministrazione interessata all'utilizzo della risorse sarebbe tenuta alla corresponsione della quota del trattamento economico accessorio. In tal senso, dovendo ritenersi che gli oneri connessi al lavoro "straordinario" (a tutti gli effetti rientrante tra gli elementi retributivi del trattamento economico cosiddetto "accessorio") dei dipendenti distaccati debbano restare a carico delle amministrazioni di appartenenza, andrebbe assicurato che i conseguenti oneri siano sostenibili a carico dei rispettivi stanziamenti ordinari. Altresì, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano anche far fronte ai fabbisogni derivanti dal distacco/comando di personale.

In merito all'articolo 7, relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno. Altresì, per i profili di copertura, evidenzia che l'utilizzo di stanziamenti a bilancio senza una formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa non risulta conforme alle regole di copertura previste

dalla legge di contabilità.

Per quanto attiene all'articolo 8, recante disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, chiede elementi volti ad escludere che il complesso delle operazioni di trasferimento di immobili previste dalla norma comporti un depauperamento del patrimonio delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 265 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione una nota istruttoria finalizzata ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri. Occorre valutare la proposta 4.104 (testo 2), sui limiti all'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, che rispetto al testo base prevede un periodo transitorio di ventiquattro mesi per l'adeguamento alle limitazioni introdotte.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire gli elementi istruttori necessari a fornire risposta ai rilievi della relatrice.

Interviene la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), che si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.104 (testo 2), ribadendo la contrarietà del proprio Gruppo già espressa sulla prima versione della proposta emendativa.

Al riguardo, paventa le difficoltà applicative, sia di carattere economico sia lavorativo, derivanti dall'eventuale approvazione della proposta, senza poi dimenticare l'incongruenza tematica dell'emendamento rispetto al contenuto tipico del disegno di legge in esame.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che, in questa sede, la Commissione bilancio deve limitare il proprio esame ai profili di ordine finanziario, senza entrare nel merito delle proposte emendative. D'altra parte, rileva come la previsione di un periodo transitorio di ventiquattro mesi per l'adeguamento della forma societaria costituisca una garanzia più che sufficiente a salvaguardare la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento, rammentando che è rimasta in sospeso la valutazione della proposta 1.0.1 (testo 2).

A tale riguardo, sulla base della disamina della documentazione presentata dal Governo e dei decreti ministeriali sul riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rappresenta la necessità di garantire la corretta programmazione delle risorse del FUS, salvaguardandone il carattere programmatico annuale o biennale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, per quanto di competenza, una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità di accompagnare il parere non ostativo sull'emendamento all'inserimento di una osservazione finalizzata a salvaguardare la corretta programmazione delle risorse del FUS.

Nel concordare con il Presidente, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si raccomanda che il riparto delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo avvenga secondo le procedure e in base alla programmazione triennale prevista dalla legge 30 aprile 1985, n. 163."

Posta ai voti, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5.22. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
467ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto della decisione dei senatori Questori che consente anche alla Commissione bilancio di riunirsi nella propria aula fruendo della sua piena capienza, preannuncia l'intenzione, già anticipata al Presidente, di chiedere, a tutela della salubrità dell'ambiente, di collocare ivi un purificatore d'aria.

Il senatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) si associa alla richiesta.

Il **PRESIDENTE** risponde che la richiesta sarà sottoposta all'attenzione dei senatori Questori.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo su tutti gli emendamenti accantonati.

Nessuno chiedendo la parola, la relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1571, 374 e 1503-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, in base alla quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, che la disposizione corrisponde all'emendamento 2.25 sul quale è stato espresso alla Commissione di merito un parere di semplice contrarietà. Propone, pertanto, di ribadire per l'Assemblea il parere di semplice contrarietà sull'articolo 2, comma 8, ultimo periodo e di esprimere un parere non ostativo sul resto del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa e sui profili finanziari della disposizione dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, su cui la relatrice propone di confermare il parere di semplice contrarietà già espresso in relazione al corrispondente emendamento.

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) che, pur manifestando perplessità nel merito, non ravvisa in effetti criticità, anche indirette, sotto l'aspetto finanziario, il PRESIDENTE e la RELATRICE ritengono preferibile, in via prudenziale, confermare il parere di contrarietà semplice sulla disposizione in questione.

Il PRESIDENTE comunica che è appena stato trasmesso dall'Assemblea l'emendamento Coord.1, di Coordinamento formale del testo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

All'esito di un breve confronto, a cui prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), il PRESIDENTE, non rilevando con tutta evidenza impatti sulla finanza pubblica, prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 8, sul quale esprime un parere di semplice contrarietà. Il parere è non ostativo sull'emendamento Coord.1."

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto nel suo complesso si pone l'obiettivo di rinnovare le unità della precedente generazione attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 15 anni.

Il programma avrà uno sviluppo per *tranches* successive, per un costo complessivo stimato in 823 milioni di euro, di cui: la prima *tranche* (acquisizione della prima unità LSS e relativo sostegno tecnico logistico decennale) - che ammonta a 411,5 milioni di euro - sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-01) per 232 milioni di euro e sugli stanziamenti derivanti dal Fondo investimenti dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7120-42) per 179,5 milioni euro; la *tranche* successiva sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in titolo, viene riportato il cronoprogramma dei pagamenti, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con i medesimi impegni finanziari previsti.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) fa presente che è pervenuta la proposta 9.0.1 (testo 2), sulla quale occorre richiedere la relazione tecnica.

Riepiloga, quindi, i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 01.1, 1.24, 1.34 e 1.0.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla proposta 1.17.

Tra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e non segnalati dal relatore, subordina la valutazione non ostativa dell'emendamento 1.8 a una riformulazione di cui dà lettura, mentre sulla proposta 1.36 fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha richiesto l'acquisizione della relazione tecnica al fine di verificarne la neutralità finanziaria, e pertanto ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE, anche in vista del prossimo avvio della sessione di bilancio, richiama l'attenzione sul tema, già affrontato in precedenti provvedimenti, della previsione di un indennizzo per i familiari del personale sanitario deceduto nell'ambito del contrasto al COVID-19.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) al riguardo ricorda che, presso la Commissione sanità, è in discussione un disegno di legge che prevede un riconoscimento, consistente in un credito d'imposta, per i medici morti in relazione all'emergenza sanitaria, facendo presente che si attende la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver ricordato che sulle proposte relative all'articolo 2 non vi sono osservazioni, passa a richiamare le criticità segnalate sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, chiede di accantonare le proposte 3.48, 3.62, 3.0.1 e 3.0.19, su cui è necessario acquisire la relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene che gli emendamenti 3.48 e 3.62 non presentino, anche a una prima lettura, alcuna criticità di carattere finanziario e reputa necessario, in casi del genere, che la Commissione riaffermi un criterio di giudizio coerente con le proprie attribuzioni.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.0.1, sostiene che la proposta, al di là delle valutazioni di merito, non determina alcun impatto sul bilancio pubblico.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), precisa che, sulla base dell'istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, l'emendamento 3.0.1 risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti, per cui, in assenza di apposita relazione tecnica che fornisca elementi al riguardo, viene espresso un parere contrario; tuttavia, per consentire gli approfondimenti del caso, anche mediante l'acquisizione di una relazione tecnica, ribadisce l'opportunità di accantonarne l'esame.

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'emendamento 3.0.1000 del Governo è stato ritirato. Sulle proposte 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.19, che risultano dichiarate improponibili presso la Commissione di merito, prospetta di valutare l'opportunità che la Commissione bilancio non si pronunci.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), rimarcando l'importanza, già emersa in precedenza, di tale questione dal punto di vista metodologico, considera necessario adottare sul punto un criterio definitivo e omogeneo, che consenta di superare le difficoltà riscontrate nel passato.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), condividendo la prospettazione del Presidente, ritiene che non possa essere dato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento per il solo fatto che esso risulti improponibile, senza ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE precisa che la questione del parere contrario si pone, in realtà, non per tutti gli emendamenti improponibili, ma soltanto su quelli segnalati dalla Commissione per criticità di carattere finanziario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel convenire sulla necessità di individuare un criterio coerente e uniforme, invita a considerare l'opportunità di definire un protocollo o un'intesa tra i Presidenti delle Commissioni permanenti per trovare una soluzione condivisa ed efficace alla questione dell'esame in sede consultiva degli emendamenti improponibili.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, conferma che nel caso specifico non si procederà ad esprimere il parere sugli emendamenti improponibili; si riserva comunque di valutare per il futuro, con la Commissione, l'efficacia di tale soluzione, avuto anche riguardo alla necessità di evitare, nei rapporti con le altre Commissioni in sede referente, equivoci e omissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.24, 1.34, 1.0.1, 3.3, 3.18, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.55.

Sull'emendamento 1.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prevista la possibilità" delle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,". Si segnala altresì, in merito al medesimo emendamento, che il riferimento normativo all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, deve intendersi più correttamente riferito al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, ad eccezione delle proposte 1.36, 3.48, 3.54, 3.62 e 3.0.1, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e seguenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva,

dei disegni di legge n. 2437 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) e n. 2326 (Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.5.23. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 468 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
468ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto dall'Assemblea l'ulteriore emendamento 4.103 (testo 2).

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), dopo aver illustrato la portata dell'emendamento, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla riformulazione in esame è stato acquisito per le vie brevi un sostanziale assenso sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario AMENDOLA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) rammenta di avere informalmente segnalato che, recentemente, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sanzionato il Belgio per l'adozione di una norma analoga a quella recata dall'emendamento in esame.

Ritiene, a nome del proprio Gruppo, che, senza una relazione tecnica positivamente verificata, non sia opportuno esprimere un parere non ostativo, ritenendo invece fondata l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del senatore Tosato, evidenziando altresì come l'approvazione del suddetto emendamento comporterebbe un'ulteriore

complicazione per l'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice sull'emendamento 4.103 (testo 2).

La proposta di parere non ostativo registra 11 voti favorevoli, 11 voti contrari e un voto di astensione.

Il PRESIDENTE constata quindi che la proposta di parere della relatrice non risulta approvata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,55.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 240 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MARINO** (*IV-PSI*), dopo aver ricordato le caratteristiche e l'*iter* parlamentare della legge europea, nonché la modifica del Regolamento della fine del 2017, che ha equiparato la 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea) a tutte le altre Commissioni permanenti, attraverso un sistema di designazione in forma diretta e non più derivata, illustra il provvedimento, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 18 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070 allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE. Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cosiddetta *call-off stock*, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro in un altro Stato membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di *call-off stock* danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni. Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.

L'articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'intervento è volto a integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo

in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

Il successivo articolo 21 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Infine, l'articolo 22, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

Si apre il dibattito.

Nel merito il presidente [D'ALFONSO](#) (PD) segnala la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e ne lamenta la mancata attuazione nei tempi previsti. Sottolinea l'attività cui sarà chiamato il Comitato tecnico per la pianificazione dello spazio marittimo *ex* articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dovendosi affrontare le difficoltà relative alla *governance* e alla frammentazione istituzionale, e richiama l'attualità del tema, che riguarda, tra l'altro, l'uso degli spazi rivieraschi a fini turistici e le attività industriali anche nei porti. Chiede quindi al relatore di valutare tale osservazione per il parere.

Il relatore [MARINO](#) (IV-PSI) riconosce l'importanza della questione, tuttavia data anche la sede consultiva dell'esame del provvedimento, suggerisce al Presidente di assumere una specifica iniziativa direttamente presso la 14a commissione al fine di renderla più lineare e incisiva.

Il presidente [D'ALFONSO](#) condivide il suggerimento del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce per le parti di competenza il provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 4, in base al quale l'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. In base al comma 2 tale attività consiste nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono inoltre considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora, così come attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato. Segnala quindi che l'articolo 4 ha un valore ricognitivo e non innovativo, nel presupposto che l'attività florovivaistica rientri nel regime fiscale del reddito agrario, come attività connessa, come si evince anche dalla modifica all'articolo 56-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi introdotta dalla legge n. 160 del 2019.

Richiama inoltre sinteticamente il resto dell'articolato, ricordando che l'articolo 1 definisce le attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, l'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, l'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico e l'articolo 5 concerne i distretti florovivaistici. Il successivo articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, l'articolo 7 concerne l'ufficio

dirigenziale "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), l'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy* e l'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le Regioni possano istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici e l'articolo 11 che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore, mentre l'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei Comuni per investimenti nelle aree verdi urbane, l'articolo 13 i centri per il giardinaggio e l'articolo 14 l'attività di manutentore del verde.

Infine, l'articolo 15 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche, l'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, l'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, l'articolo 18 riguarda l'individuazione di criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti e l'articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia.

Conclusivamente, preannuncia il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore [FENU](#) (M5S) giudica ambigua la formulazione dell'articolo 4 ed esprime la preoccupazione che la previsione normativa, da un lato, danneggi il settore della piccola vendita al dettaglio e, dall'altro, possa permettere anche alle grandi imprese agricole di beneficiare di un regime fiscale agevolato. Chiede quindi un approfondimento tecnico alla rappresentante del Governo.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Borghesi, evidenzia che il settore florovivaistico è stato duramente colpito dalla pandemia a causa della lunga inattività legata al *lockdown* e ne esalta il ruolo nell'ambito della *green economy* e della sostenibilità ambientale. Infine, ricorda il contributo offerto alla Camera dal Gruppo del Partito Democratico, con la presentazione di proposte emendative in materia di filiere, marchi e ricerca, e preannuncia l'espressione di un voto favorevole.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) dichiara di aver seguito con attenzione l'*iter* del provvedimento alla Camera e manifesta specifico interesse per il comma 4 dell'articolo 4, relativo al materiale forestale certificato, sempre più importante per prevenire alcune malattie, soprattutto in agricoltura. Condivide poi le preoccupazioni espresse dal senatore Fenu, anche se ritiene che l'attuale formulazione sia stata individuata per sostenere un settore da sempre sostenuto in quanto garantisce occupazione e può aiutare la ripresa del Paese.

Esprime quindi condivisione per l'articolo 12, secondo il quale i Comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate per favorire lo sviluppo del verde urbano e migliorare le aree verdi urbane esistenti, e per l'articolo 16, che riguarda la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. Preannuncia infine la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia di piantumazione, anche con l'obiettivo di destinare ogni area pubblica a verde, magari con la collaborazione del settore florovivaistico, auspicando a breve anche un cambio di mentalità a favore del rispetto dell'ambiente.

Si associa alle considerazioni del senatore Fenu il senatore [SCIASCIA](#) (FIBP-UDC), che propone di stabilire una soglia di reddito per stabilire quali aziende agricole possano usufruire del regime agevolato e quali invece rientrare in quello ordinario.

Interviene nel merito il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), che dopo aver riconosciuto la rilevanza dell'intervento normativo in esame, sottolinea le problematiche dei terreni gravati da usi civici e da altri diritti perenni, spesso di origine medievale, che pure potrebbero essere recuperati, ma che sempre più spesso giacciono in condizioni di totale abbandono, finendo per essere coinvolti nei fenomeni di dissesto idrogeologico. Evidenzia quindi la necessità di portare il tema all'attenzione futura della Commissione, in quanto l'argomento delle terre indisponibili diventa sempre più attuale, nell'ottica di un'economia circolare, anche ai fini di una ecosostenibilità complessiva degli interventi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di approfondire le tematiche sollevate nel corso del dibattito, anche per chiarire l'eventuale ambiguità della formulazione dell'articolo 4, e di fornire i necessari chiarimenti in tempi molto brevi. Si tratta quindi di condurre un esame tecnico per comprendere la natura della norma, se innovativa (con il passaggio da regime ordinario a regime agevolato) o semplicemente ricognitiva, e valutare se i vantaggi fiscali potrebbero riguardare anche soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.6.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
242^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, come già anticipato nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana con l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario.

Dopo l'intervento del senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*), il **PRESIDENTE** specifica che tale votazione si svolgerà nella seduta pomeridiana di domani, il cui orario di inizio, attualmente previsto per le ore 14, potrebbe cambiare in relazione alle nuove determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone inoltre di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2012, di iniziativa del senatore de Bertoldi ed altri, recante "Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale", e del disegno di legge n. 1769, di iniziativa della senatrice Ricciardi ed altri, recante "Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali". Chiarisce che si tratta di proposte assegnate in sede referente, in quanto recanti deleghe al Governo, diversamente dai disegni di legge già iscritti sulla stessa materia in sede redigente. Avverte infine che sarà poi rimessa alla Commissione, sentito il relatore, la scelta dell'*iter* più adeguato e che l'iscrizione all'ordine del giorno potrebbe comunque consentire una fase istruttoria unica dei provvedimenti assegnati alle due diverse sedi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) (PD) sottopone al relatore l'opportunità di introdurre nella proposta di parere una osservazione che preveda un ruolo delle fondazioni di origine bancaria e degli istituti di credito, che potrebbero destinare una quota dei loro bilanci o destinare specifici prodotti a tal fine, con riferimento alle città caratterizzate da bassa qualità abitativa e poca attrattività degli investimenti.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ricorda la positiva esperienza, pur lamentando difficoltà nella progettualità, della Sefea Impact Sgr Spa, società di gestione del risparmio ad impatto sociale, che ha già varato alcuni investimenti nei settori del *social housing*, del turismo responsabile, della promozione culturale e della mobilità sostenibile.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), tenuto conto che le risorse europee legate al *Recovery Fund* saranno legate anche alla capacità di spesa dei Paesi membri, esprime perplessità quanto alla prima osservazione contenuta nella proposta del relatore, in quanto la previsione di un parere del demanio pubblico e del demanio militare - di cui peraltro non si specifica la natura, se solo consultivo o vincolante - potrebbe provocare un rallentamento delle procedure. Chiede quindi se sia possibile indicare dei tempi certi per l'espressione di tale parere.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) si dichiara disponibile a individuare una formulazione che tenga conto del suggerimento del senatore De Bertoldi.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), sempre quanto alla prima osservazione, propone di valutare anche un riferimento al cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Si dichiara poi scettico sulla previsione della seconda osservazione, mentre d'accordo con la terza, anche se ritiene che le fondazioni di origine bancaria dovrebbero essere coinvolte solo a livello di studio preliminare.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) manifesta interesse per la proposta del Presidente, in particolare per il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, ricordando tuttavia la natura privatistica di tali enti, suggerendo di individuare una formulazione che tenga conto di tale aspetto, sancito anche dalla Corte costituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), dopo aver ribadito l'opportunità che il Presidente, con riferimento alla sua proposta di osservazione, assuma una specifica iniziativa direttamente presso la 14ª Commissione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, messa ai voti, è approvata.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) in premessa contesta l'ipotesi emersa nella giornata odierna secondo la quale al Parlamento non verrà lasciata la possibilità di apportare modifiche al decreto in esame. Ritiene infatti che tale scelta da parte del Governo rappresenti una violazione delle prerogative dei parlamentari e una grave limitazione del ruolo delle due Camere. In ragione di ciò anticipa che, come forma di protesta e di solidarietà con i colleghi della Commissione bilancio, esprimerà un voto di astensione.

Nel merito rileva l'importanza della terza osservazione e anticipa la presentazione di una interrogazione con risposta in Commissione in relazione a quanto avvenuto all'emendamento a prima firma del senatore Turco al Decreto Sostegni relativo all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano Transizione 4.0. Giudica le perplessità della Ragioneria generale dello Stato la conseguenza di una imposizione europea che non troverebbe tuttavia fondamento nella realtà, in quanto i crediti fiscali non pagabili rimangono comunque tali anche in caso di loro cessione cedibili. Inoltre la loro copertura, diversamente da quanto previsto da Eurostat, non deve essere prevista per intero già al primo anno. Infine, quanto al Governo, giudica sbagliate le stime degli oneri da coprire, visto che si dovrebbe tener conto dell'incremento della base imponibile e quindi dell'aumento delle entrate fiscali, ritenendo più opportuno l'individuazione di clausole di salvaguardia. In conclusione, pur apprezzando la proposta di parere della relatrice, ribadisce il proprio voto di astensione.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda la natura del decreto-legge in esame, che prevede uno stanziamento pluriennale per investimenti, soprattutto in infrastrutture, esclusi dal PNRR e che il Governo ha cercato di recuperare. Riconosce la limitata funzione del Parlamento in caso di inemendabilità del provvedimento, tuttavia giudica compito precipuo del Governo, verso il quale invita ad avere fiducia, l'individuazione di tali opere.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) stigmatizza l'annunciata decisione del Governo di rendere immodificabile il provvedimento in titolo. Propone quindi alla relatrice di trasformare tutte le

osservazioni in condizioni al fine di dare più forza al parere espresso dalla Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'origine del fondo complementare al PNRR e specifica che lo stanziamento complessivo di circa 30 miliardi, finanziato in *deficit*, vedrà l'Italia rivolgersi ai mercati, in controtendenza rispetto a quanto deciso, con le perplessità della propria parte politica, per le risorse del *Recovery Fund*, quando, richiedendo il prestito per l'intera cifra, è stata data l'impressione che l'Italia temesse di non poter aver accesso al mercato.

Quanto alla credibilità dei crediti fiscali, ritiene esistano apparati dello Stato che decidono contro la volontà del legislatore e ostacolano la loro circolazione per l'impatto che avrebbero sul monopolio della moneta, che tuttavia è già infranto dagli *over the top* informatici e dalle criptovalute, e che al tempo stesso, in maniera contraddittoria, spingono per la moneta elettronica e la riduzione del contante, contro la quale si è già espressa la Banca centrale europea. Invita quindi a riflettere sull'equilibrio tra i poteri, perché chi è indipendente dal Governo non è certamente *legibus solutus*, mentre l'indirizzo legislativo è del Parlamento, che viene eletto dal popolo. Alla luce anche dell'indagine conoscitiva in corso presso le Commissioni congiunte 6° e VI ritiene che l'apparato statale sia vessatorio nei confronti del contribuente e che proprio la leva dei crediti d'imposta possa permettere di restituire liquidità alle imprese. Invita quindi a una riflessione sul tema e dichiara il voto favorevole della Lega.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha portato anche all'accoglimento di alcune delle proposte emerse nel corso del dibattito, si associa all'intervento del senatore Steger e dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) sottolinea con sarcasmo i risultati negativi del Governo e si associa alle considerazioni del senatore Bagnai sulle contraddizioni che emergono dalle scelte di chi limita la circolazione dei crediti fiscali - quando l'Italia del secondo dopoguerra si è ripresa grazie anche alle cambiali -, ma allo stesso tempo promuove la riduzione dell'uso del contante e non assume iniziative contro le criptovalute o le banconote da 500 euro.

Infine contesta, ritenendole quantomeno imprecise, le notizie relative alla richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa da Bluebell Partners, dopo la sentenza di primo grado nella vicenda Monte dei paschi di Siena e annuncia iniziative in proposito.

Dichiara infine il proprio voto di astensione.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, consapevole dell'importanza dell'obiettivo da raggiungere, invita a considerare tutti gli elementi in campo, soprattutto quelli positivi, tenendo sempre a mente le grandi potenzialità dello strumento che si intende sostenere. Preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) segnala che, alla luce delle ultime dichiarazioni dell'Agenzia delle entrate in merito ai crediti fiscali per il programma Transizione 4.0, il parere della Ragioneria generale cui ha fatto riferimento il senatore De Bertoldi risulta incomprensibile. Ribadisce quindi la rilevanza dello strumento per il rilancio delle imprese, soprattutto di quelle che producono beni strumentali, e dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in risposta al senatore Crucioli, informa che non intende modificare la proposta di parere trasformando le osservazioni in condizioni, dichiarandosi fiduciosa che il Parlamento potrà svolgere appieno il proprio ruolo esaminando i prossimi provvedimenti, già a partire dal Decreto Semplificazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PITTELLA](#) (PD) introduce il Documento in titolo, sottolineando che il tema della gestione dei giochi pubblici e il contrasto del gioco illegale meritano certamente attenzione da parte del Senato. Giudica quindi apprezzabile l'iniziativa posta in essere dai senatori del Gruppo di Italia Viva in quanto la scelta dello strumento dell'inchiesta dota di poteri più ampi l'organo parlamentare che acquisisce gli elementi conoscitivi e si pone in continuità con altri approfondimenti posti in essere con lo strumento dell'indagine conoscitiva, che è condotta invece dalle Commissioni permanenti.

Ricorda quindi che la Commissione finanze del Senato ha condotto agli inizi degli anni Duemila un'ampia ricognizione del settore in un momento di particolare innovazione e trasformazione, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di gioco, e di crescita del comparto, che oggi è regolato e vigilato per gli aspetti gestori dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto concerne gli aspetti del gioco illegale e le connessioni con la criminalità organizzata, l'argomento è oggetto di analisi anche della Commissione di antimafia; così come gli aspetti legati alla diffusione dei fenomeni di dipendenza, rientrano nella sfera di competenza della Commissione igiene e sanità. Mancava certamente un organismo che affrontasse gli innumerevoli aspetti del comparto, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche e degli effetti della crisi pandemica ed economica, con un punto di vista globale e complessivo.

Infine, si sofferma sull'articolo 3, che considera esaustivo delle tematiche in campo e certamente consentirà alla Commissione di svolgere appieno i suoi compiti e raggiungere l'obiettivo di offrire alle forze politiche, agli operatori e ai cittadini un punto di vista globale e incisivo per affrontare le numerose, e a volte antinomiche, criticità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), che ricorda essere anche componente della Commissione antimafia, giudica favorevolmente l'iniziativa in titolo, anche se lamenta il mancato avvio dell'esame del disegno di legge in materia a sua prima firma, che reca "Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", assegnato alle Commissioni riunite 6ª e 12ª in sede redigente addirittura il 20 novembre 2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che:
già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i

Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;
con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;
a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare.
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, esprime relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, osservato che

il decreto-legge mira a rendere disponibili risorse finanziarie per circa 30 miliardi per sostenere investimenti inseriti nel Piano di ripresa e resilienza;

i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono la proroga dei termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili;

l'articolo 3 incrementa le risorse finanziarie per gli investimenti in beni strumentali che beneficiano dell'agevolazione Transizione 4.0;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. La misura del *superbonus* rappresenta uno strumento di stimolo al settore dell'edilizia con enormi

potenzialità rispetto ai programmi di ristrutturazione degli edifici, rimessi all'iniziativa dei condomini, dei soggetti IRPEF e altri enti: tale considerazione si scontra tuttavia con i ritardi fin qui accumulati per redigere le norme attuative (decreti tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico) e per compilare la ponderosa disciplina di prassi (affidata essenzialmente all'Agenzia delle entrate nelle diverse forme di circolari, risposte a interpelli, documenti di sintesi delle risposte alle domande più frequenti); ritardi dovuti anche alle numerose modifiche delle disposizioni di rango primario intervenute dopo la conversione del Decreto Rilancio. La proroga disposta alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1 va incontro alle aspettative dei soggetti interessati, degli operatori economici e delle organizzazioni di categoria, ma appare ancora cauta. La Commissione ritiene, infatti, che solo una proroga fino al dicembre 2023, stabilita fin d'ora, potrà intercettare i programmi di investimento che, in particolare per i condomini, abbisognano ancora di certezze applicative e di temi adeguati per essere definiti.

2. La norma finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, nel vincolare i risparmi stimati in chiave prospettica al finanziamento della proroga, pur dettata comprensibilmente dalle esigenze di copertura dei maggiori oneri, rischia di rinviare nel tempo la decisione in merito alla proroga del termine con allungamento dei tempi non compatibile con la programmazione degli investimenti.

3. Nel definire da subito la proroga, la Commissione sollecita una semplificazione normativa di rango legislativo che assuma le determinazioni dell'Agenzia delle entrate adottate in via di prassi, soprattutto per quanto riguarda gli elementi essenziali dei requisiti soggettivi e oggettivi definendo con maggiore precisione gli aspetti normativi, dando a tale opera di semplificazione e chiarimento un orientamento di minore rigidità, assicurando la più ampia adesione allo strumento agevolativo.

4. Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione sollecita una chiara e definitiva indicazione in merito alla cedibilità dei crediti di imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, nella convinzione che la piena cedibilità e circolazione dei crediti di imposta maturati sia un moltiplicatore importante della liquidità delle imprese.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che dal 31 marzo la senatrice Rossi e il senatore Moles hanno cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza; si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, che estende sino al 30 aprile 2020 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; dispone l'applicazione delle misure di contenimento più restrittive che caratterizzano la 'zona arancione', anche alle Regioni incluse nella zona gialla, fermo restando eventuale diversa determinazione da parte del Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Sono confermate le disposizioni che consentono alle Regioni di intervenire, in senso restrittivo, in presenza di particolari condizioni di contagio o in senso ampliativo, nei casi specificamente previsti dalla normativa e previa intesa con il Ministro della salute; si conferma inoltre l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure. Rammenta quindi brevemente le misure dettate dal richiamato DPCM per il settore culturale e per quello sportivo.

Quanto all'articolo 2, esso reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per

l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo compreso fra il 7 e il 30 aprile del 2021. Ai sensi del comma 1, nel richiamato periodo i servizi educativi per l'infanzia, l'attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono in presenza su tutto il territorio nazionale. Ciò a prescindere dal livello di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali (e pertanto dal colore della zona in cui ricade la singola regione). La richiamata previsione di attività scolastiche in presenza non può essere derogata dai Presidenti di Regione o delle Province autonome, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le "competenti autorità sanitarie" e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

La disposizione in esame restringe la discrezionalità in capo alla Regione di adozione del potere di ordinanza previsto, ai soli fini della pandemia in corso, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, limitatamente al profilo in esame: in estrema sintesi, se prima dell'intervento normativo in commento, i Presidenti di Regione o delle Province autonome avevano titolo, in relazione alla maggiore diffusione della pandemia e al connesso aggravarsi del rischio sanitario, di adottare, nelle more di ulteriori DPCM, ordinanze anche al fine di imporre la didattica a distanza (qualora non fosse già prevista da norme statali), ora tale ricorso è legittimo solo in presenza di focolai o del rischio estremamente elevato di diffusione del virus nella popolazione scolastica. Tali ordinanze, adottabili previo parere delle competenti autorità sanitarie, devono contenere una specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle richiamate circostanze che impongono la sospensione della didattica in presenza - focolai e diffusione nella popolazione scolastica - nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura introdotta. Richiama, al riguardo, la recente giurisprudenza costituzionale che offre un solido fondamento giuridico alla disposizione limitativa della potestà regionale, citando la sentenza n. 37 del 2021.

Quanto alle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, esse, ai sensi del comma 2, primo e secondo periodo, continuano a svolgersi in modalità a distanza nelle Regioni contraddistinte dalla appartenenza alla zona rossa, mentre si svolgono in presenza nelle altre Regioni.

Le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, nelle zone rosse si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, mentre nelle zone gialle e arancione si svolgono in presenza per almeno il 50 per cento - e fino a un massimo del 75 per cento - degli studenti (comma 2, ultimo periodo), e per la restante parte a distanza. Le scuole operano a tal fine nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa loro assicurata dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il comma 2 conferma la disciplina vigente fino al 6 aprile 2021.

Sull'intero territorio nazionale è in ogni caso garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2020 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza.

Riferisce quindi sull'articolo 8, che consente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale di disporre di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2020, nonché sull'articolo 10, che introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego escluso quello in regime di diritto pubblico, incluso il personale docente e il personale impiegato in altre settori di attività di interesse della Commissione, da bandire o già banditi, al fine "di ridurre i tempi di reclutamento del personale". In altri termini, sono introdotte a regime, e non sono limitate alla durata dell'emergenza in corso, le seguenti semplificazioni: l'espletamento di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento di personale non dirigenziale), il ricorso a strumenti informatici e digitali (incluso lo svolgimento

facoltativo in videoconferenza della prova orale), l'introduzione di una fase di valutazione dei titoli che tiene luogo della prova preselettiva; la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate e anche in modo non contestuale fra i partecipanti. Vi sono poi una serie di norme transitorie per la durata dell'emergenza che distinguono fra i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame, - e in tal caso si consente alle amministrazioni di fare ricorso a determinate procedure semplificate- e quelli che saranno banditi successivamente; in tale ultimo caso è riconosciuta alle amministrazioni la facoltà di non prevedere la prova orale. Si specifica che dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle prove selettive in presenza, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) interviene in merito all'articolo 10 del decreto-legge in esame per segnalare che con tale disposizione si introducono nei concorsi pubblici modalità di selezione che in qualche modo favoriscono il personale in possesso di titoli di servizio e culturali, a detrimento di neolaureati e comunque, a suo giudizio, non assicurando parità di condizioni nell'esaminare il merito dei candidati come richiesto dalla Costituzione. Lamenta inoltre la previsione che tali modalità di selezione si applichino alla totalità dei posti a concorso e che il ricorso a tali modalità sia previsto a regime.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*), intervenendo a titolo personale, sottolinea come i concorsi pubblici debbano essere aperti a tutti e come l'eccessiva valorizzazione del servizio prestato, attraverso l'attribuzione di punteggi molto significativi, rischi di sminuire il valore della laurea; teme quindi che tali modalità, previste a regime e per la generalità dei concorsi, siano pregiudizievoli.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in merito alla disposizione dell'articolo 2 che prevede sia garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, richiamata dalla relatrice. Al riguardo, segnala che - come emerso nel corso di un'audizione informale svolta oggi nell'ambito dell'affare assegnato sull'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (n. 621), che la Commissione svolge insieme alla 12ª Commissione - tale norma non sta avendo applicazione. Richiama quindi l'attenzione del Governo su tale circostanza, cui occorre porre rimedio.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA assicura che il Ministro è a conoscenza della questione e sta operando affinché la norma in questione trovi piena applicazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2168\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento in titolo, soffermandosi sul suo articolo 3, che concerne il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia. Tale disposizione [prevede, nello specifico, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di](#)

[Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del territorio.](#) Tali proposte ideative e progetti di fattibilità devono avere ad oggetto la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. L'articolo reca, inoltre, la copertura finanziaria per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. Rammenta quindi la rilevanza regionale e nazionale del porto di Venezia, richiamando alcuni dati sintetici di traffico, non solo con riferimento alla tradizionale vocazione logistica, ma anche alla sua qualità di "home port" crocieristico.

Si apre il dibattito.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come non si possa non plaudire al provvedimento del Governo; rileva tuttavia come non sia definita in modo chiaro la tempistica per la presentazione dei progetti né il successivo *iter*. Nel frattempo, le grandi navi - senza limitazioni di stazza o di altro genere - continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall'essere realizzati i previsti "attracchi temporanei diffusi" volti a far arrivare le grandi navi da crociera, con stazza superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: segnala infatti come, ad oggi, non siano state minimamente avviate nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni. Preannuncia, concludendo, che chiederà al relatore di inserire nella sua proposta di parere osservazioni volte a sollecitare l'attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012 - cosiddetto decreto «Clini-Passera» - che vieta la navigazione di imbarcazioni mercantili adibite al trasporto di merci e di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia - in particolare nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco - e nelle altre aree previste; ricorda i gravi incidenti occorsi negli anni, in alcuni casi con gravi danni, anche in connessione ai cambiamenti climatici. Chiederà inoltre la formulazione di un'osservazione volta a sollecitare un'attenta pianificazione della partenza e dell'arrivo delle navi, evitandone la concentrazione nei fine settimana, e prevedendo durante tutto l'arco della settimana il transito di due, o al massimo tre, grandi navi al giorno con orari distanziati, a tutela dell'ambiente e dell'inestimabile patrimonio culturale in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è convocato l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. Dispone pertanto la sospensione della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

Il [PRESIDENTE](#) comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è stabilito di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2169, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", n. 2172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e n. 2065, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia". Si è stabilito inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima

settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. 693, recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1636, recante "Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane", cui potranno essere abbinati altri disegni di legge concernenti la materia, nonché il disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi".

Nel corso della prossima settimana sarà programmata la risposta a interrogazioni.

Si è inoltre convenuto di programmare, possibilmente in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati e compatibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee e con la disponibilità dei rappresentanti del Governo, l'audizione del ministro Bianchi sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nonché quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vezzali sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

Si è altresì deciso di richiedere il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di un affare assegnato, su impulso della senatrice Corrado, sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco (in provincia di Asti) e quello di Lercaro (in provincia di Alessandria), nonché, su impulso della senatrice Montevecchi, di un affare assegnato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio.

È stato inoltre stabilito il programma delle audizioni che la Commissione svolgerà nelle prossime settimane, sia nell'ambito di procedure già in corso, sia nell'ambito di nuovi argomenti. A quest'ultimo riguardo, segnala che si è convenuto di organizzare un'audizione del nuovo Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche e un'audizione del Direttore generale del Grande Progetto Pompei; è stata inoltre sollecitata un'audizione del Ministro della cultura in merito alle riaperture dei luoghi della cultura.

In merito allo svolgimento di audizioni, si è concordato sull'opportunità di prevedere, per quanto possibile e per ciascuna delle numerose procedure in corso o da avviare, di affiancare allo svolgimento delle audizioni medesime l'acquisizione di documentazione e contributi scritti, utili in egual misura alla Commissione per l'elaborazione dei documenti conclusivi dei propri lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 14 APRILE 2021
188ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le audizioni di tutti i soggetti indicati dai Gruppi e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come già convenuto dalla Commissione, è fissato per venerdì 16 aprile, alle ore 13.

Dichiara dunque aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Barboni, illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.

Si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 dispone che dal 7 al 30 aprile continuano ad applicarsi le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente previsto dal decreto-legge in esame, e reca una serie di disposizioni intese a rimodulare in senso restrittivo le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. In particolare, si prevede che nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si applichino le misure stabilite per la zona arancione. È prevista la possibilità di apportare deroghe con deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento dell'epidemia nonché dello stato di attuazione del piano vaccinale.

L'articolo 2 introduce disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, sempre con riferimento al periodo dal 7 al 30 aprile.

L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, mentre l'articolo 4 introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disciplinando le relative procedure e prevedendo misure in caso di inottemperanza.

Con l'articolo 5 le previsioni in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, sono estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate.

L'articolo 6 reca misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria nel periodo dell'emergenza, con la proroga al 31 luglio 2021 di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria e l'introduzione di modifiche al codice della giustizia contabile. Sono inoltre previste specifiche disposizioni di salvaguardia per i casi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

L'articolo 7 consente il differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, al fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento delle procedure di voto con modalità telematiche.

L'articolo 8 incide sui termini per le assunzioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità ed estende agli enti del Terzo settore la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate, anche telematiche.

L'articolo 9 proroga i termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 10 introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per

l'accesso al pubblico impiego.

Si prevede l'espletamento, anche mediante l'utilizzo di sedi decentrate, di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento del personale non dirigenziale), con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Sono introdotte inoltre modalità ulteriormente semplificate per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria, mentre l'applicazione delle procedure derogatorie è esclusa per il personale in regime di diritto pubblico.

Dal 3 maggio 2021, inoltre, i concorsi riprenderanno in presenza, nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Sono infine introdotte disposizioni specifiche in relazione alle procedure concorsuali delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e allo scorrimento delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.

L'articolo 11 detta norme per rendere possibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto nell'ottobre 2019.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il provvedimento in esame, segnalando preliminarmente che alcune delle disposizioni in esso contenute danno risposta a temi che erano stati approfonditi dalla 8ª Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge "semplificazioni".

Il disegno di legge in esame contiene 38 articoli, suddivisi in 8 capi, recanti disposizioni di natura eterogenea, che intervengono in diversi settori.

Le disposizioni di maggior rilievo per la 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 8, che introduce novelle a diversi articoli del codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibilità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di infrazione n. 2018/2273.

In primo luogo, il comma 1, alla lettera *a*), introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 46 del codice per includere nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - che nella formulazione vigente della disposizione comprende i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con determinati codici e stabiliti negli Stati membri, i raggruppamenti temporanei dei soggetti elencati e i consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria - anche "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura" e i loro raggruppamenti temporanei.

A tali soggetti è inoltre estesa la possibilità di documentare, per i primi cinque anni dalla costituzione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 46.

Il comma 1, alle lettere *b*), *c*) ed *e*), apporta poi modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del codice, complessivamente volte ad eliminare l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori e ad attribuire al subappaltatore, e non già all'operatore economico concorrente, la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione.

Nel dettaglio, le novelle all'articolo 80, commi 1 e 5, intervengono sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto per eliminare la possibilità che un operatore economico - nei casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, cioè per gli appalti che siano di importo pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - possa essere escluso per motivi che si riferiscono ad un subappaltatore.

È conseguentemente modificato anche il comma 7 dell'articolo 80, per limitare al solo operatore economico - con esclusione quindi del subappaltatore - la possibilità di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per i reati indicati nell'articolo.

Le novelle all'articolo 105, comma 4, del codice introducono tra le condizioni generali per l'affidamento in subappalto quella che non sussistano motivi di esclusione a carico del subappaltatore e sopprimono di conseguenza la previsione che attribuisce al concorrente l'onere di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione in capo al subappaltatore.

È poi abrogato il comma 6 dell'articolo 105, con eliminazione dell'obbligo per gli operatori economici di indicare nell'offerta la terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Le novelle all'articolo 174 adeguano al nuovo quadro normativo la disciplina del subappalto che riguarda i contratti di concessione.

In particolare, vengono soppressi l'obbligo, posto in capo agli operatori economici che non siano micro, piccole o medie imprese, di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per la concessione di lavori, servizi e forniture, nonché l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. Viene comunque stabilito che l'affidatario provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei suddetti motivi.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata poi introdotta la lettera *d*) del comma 1, che interviene sull'articolo 113-*bis* del codice (relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali), per precisare i compiti del direttore dei lavori e del RUP in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento e della relativa tempistica.

In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono che, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento di tali condizioni e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell'esecutore.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori è trasmesso immediatamente al RUP, il quale, come prescritto dalla normativa vigente, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

La fattura può essere emessa dall'esecutore al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è infine annotato nel registro di contabilità.

Per quanto riguarda gli ulteriori commi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, il comma 2, a seguito delle modifiche introdotte nel codice dei contratti pubblici, dispone la soppressione della parte della disciplina transitoria relativa al subappalto contenuta nell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), con la quale, nelle more di una revisione complessiva del codice, è

stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2021 (come da ultimo stabilito dal decreto-legge n. 183 del 2020) dell'applicazione delle disposizioni del codice in materia di subappalto che sono state novellate o soppresse dal disegno di legge in esame.

Resta invece in vigore, fino al prossimo 30 giugno, l'obbligo di indicare il subappalto nel bando di gara e la sua limitazione entro il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, che reca il tetto del 30 per cento.

Il comma 3 interviene sull'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192 del 2017, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero, per sopprimere la previsione in base alla quale i subappalti non possono superare il trenta per cento del valore del contratto.

Il comma 4 dispone che le modifiche introdotte al codice si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge europea, si segnala che toccano marginalmente le competenze della Commissione l'articolo 16 - con il quale vengono integrati diversi articoli del codice penale per adeguare il quadro normativo interno, sia dal punto delle fattispecie punibili che dell'entità delle pene, a quanto previsto dalla direttiva 2013/40/UE in materia di attacchi contro i sistemi di informazione - l'articolo 17 - che, nel dettare disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, introduce una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chiunque acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione - nonché gli articoli 24, 26 e 27 - che introducono disposizioni per contrastare pratiche illegali di vendita per via telematica, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, affidando al Ministero della salute il ruolo di autorità competente ad emanare disposizioni volte a impedire l'accesso agli indirizzi *internet* di siti *web* individuati quali promotori di pratiche illegali da parte degli utenti e prevedendo il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle procedure per l'individuazione delle violazioni.

L'articolo 29 integra la legge n. 249 del 1997 per individuare nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente per l'applicazione delle norme europee sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. L'Autorità svolge le relative funzioni con i poteri di indagine e di esecuzione previsti dal regolamento nonché con i poteri ad essa attribuiti dalla legislazione vigente.

Si segnala infine che, nell'ambito dell'articolo 32 - prioritariamente dedicato ad adeguare taluni articoli del Codice del consumo al regolamento europeo n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori - i commi 2 e 3 incidono sulle disposizioni nazionali che recano la disciplina sanzionatoria delle violazioni, rispettivamente, delle disposizioni europee sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (decreto legislativo n. 169 del 2014) nonché della disciplina europea sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (decreto legislativo n. 129 del 2015). Per entrambi i decreti legislativi - che individuano nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'autorità responsabile per l'esecuzione del regolamento europeo sulla cooperazione in materia di normativa per la tutela dei consumatori - la novella è finalizzata ad aggiornare il riferimento normativo al suddetto regolamento n. 2017/2394, invece che al precedente regolamento, che è stato da questo abrogato.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede in primo luogo al relatore di compiere un approfondimento sulla portata della modifica all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.

In considerazione della rilevanza delle modifiche apportate dal provvedimento in esame a materie che ricadono nella competenza della 8ª Commissione, chiede poi che quest'ultima svolga un ciclo di

audizioni.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dalla senatrice Pergreffi di approfondire gli importanti temi oggetto del provvedimento in esame, ma ricorda a tutti che si tratta perlopiù di soluzioni già condivise e sollecitate in passato dai componenti della Commissione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha posto più volte, e da ultimo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, una questione politica: la necessità di sospendere l'applicazione del codice dei contratti pubblici e prevedere che questi siano disciplinati esclusivamente dalle direttive europee di settore.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) si dice del tutto contrario all'abolizione del codice dei contratti pubblici, ritenendo che la Commissione dovrebbe invece concentrare la propria attività sull'individuazione degli eventuali punti problematici e delle relative soluzioni concrete. Sul punto, sarebbe poi fondamentale essere informati su quali siano gli intendimenti del Governo. Si associa infine alla richiesta della senatrice Pergreffi di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) crede che sia giunto il momento di abbandonare posizioni preconette e di prendere atto che la soluzione che consente di mantenere un passo corrispondente alle esigenze del mondo contemporaneo già c'è ed è quella applicata per la ricostruzione del ponte di Genova. Ciò rende inevitabile interrogarsi sul futuro del codice dei contratti pubblici. Peraltro la soluzione prospettata dal senatore Mallegni dovrebbe rappresentare l'esito naturale per tutti quei colleghi per i quali l'Europa costituisce una vera e propria stella polare.

È necessario eliminare le lungaggini che fanno perdere al Paese milioni di euro e avere il coraggio di aprire una nuova fase, anche facendo un passaggio con la magistratura. Bisogna affrontare le criticità che complicano l'attività degli enti locali e delle imprese e per fare questo non servono codici complicatissimi e scollegati dalla realtà, ma risolvere questioni pratiche, come il potenziamento delle professionalità e il ripensamento della legge Bassanini.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che è ormai molto complicato per gli enti locali e per le imprese anche solo capire quali siano le disposizioni di legge applicabili nel settore degli appalti.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ricorda a tutti che molte delle soluzioni che vengono oggi invocate per risolvere i problemi del settore degli appalti pubblici hanno già trovato accoglimento in provvedimenti di legge, a partire dal decreto-legge "semplificazioni". Il problema, dunque, prima ancora di affrontare nuovi interventi legislativi, è quello di far sì che le norme esistenti trovino applicazione, cosa che non sempre accade perché continua a sussistere la paura della firma.

Il "modello Genova" già esiste, è contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge "semplificazioni", ma viene applicato molto raramente, nonostante le sollecitazioni rivolte dal Ministero delle infrastrutture alle stazioni appaltanti.

Se si mettono insieme il decreto "sblocca cantieri", il decreto "semplificazioni" e la legge europea, ci si renderà conto che, di fatto, il codice dei contratti pubblici è già sospeso. È dunque necessario abbandonare ogni presa di posizione pregiudiziale e fare invece un lavoro concreto di cesello, come del resto si è impegnato a fare il ministro Giovannini, sebbene, almeno in una prima fase, con riferimento alle opere che ricadono nel PNRR.

È auspicabile che quest'operazione, che è stata definita dallo stesso Ministro di "reingegnerizzazione" dei processi, piuttosto che di mera semplificazione, proceda in armonia con il disegno di legge europea.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ritiene che si debba definitivamente sfatare il luogo comune che ricollega la lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche ai tempi di gara. La gara rappresenta solo una parte

di un processo molto più articolato, che ricomprende anche la progettazione, l'acquisizione dei pareri e l'esecuzione. Sono queste le fasi che dovrebbero essere semplificate e velocizzate e ciò, in linea di massima, non richiede interventi ulteriori sul codice dei contratti pubblici. Con riferimento al "modello Genova", ricorda che la ricostruzione del ponte Morandi costituisce un caso con caratteristiche molto particolari difficilmente replicabili in altri contesti.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) osserva che i responsabili del procedimento continuano ad avere paura di assumere decisioni perché troppo spesso vengono sottoposti ad indagini da parte della magistratura. Anche nei numerosi casi in cui alla fine non emerga alcun tipo di responsabilità in capo ai RUP, il procedimento ne risulterà grandemente rallentato.

Non ritiene condivisibile la decisione di affidare l'opera di revisione della normativa in materia di appalti ad una commissione composta da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in quanto essi dovrebbero, a valle, verificare il rispetto delle leggi e non intervenire a monte nella scrittura delle leggi stesse.

Propone quindi la creazione di una cabina di regia sugli appalti, di cui facciano parte il Ministro delle infrastrutture, coadiuvato dai tecnici del Ministero, e i presidenti delle Commissioni parlamentari competenti.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la richiesta di indire un ciclo di audizioni sulla materia degli appalti, anche alla luce dell'attività istruttoria che la Commissione politiche dell'Unione europea delibererà di compiere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

il decreto-legge in esame, introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi;

gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento;

il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza. Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, assumono rilievo gli articoli 5, comma 15, e 6, comma 5, che prevedono rispettivamente:

a) una proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, spostando il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. Inoltre è previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio

2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile;

b) la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Pertanto vengono stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa;

il Titolo II, che reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, all'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, richiesti dalle imprese che abbiano integralmente fruito della cassa integrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021;

il Titolo IV, recante una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali all'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza;

il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto;

sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziare per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto;

è previsto inoltre che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi;

l'articolo 30, che, ai commi da 7 a 11, dispone lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019, al comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2022;

il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento e all'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere:

- 1) all'articolo 6, comma 5, una maggiore riduzione del canone Rai, per l'anno 2021, per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti pubblico;
- 2) specifici interventi destinati al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da Covid-19, al pari delle altre attività legate al turismo;
- 3) specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei danni subiti dal Covid-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi.

1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 196 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 5 MAGGIO 2021
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente e dell'Amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo S.p.A., svolta ieri, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto nel pomeriggio di ieri l'audizione, tra gli altri, di ANAC, ANCE e Fondazione Inarcassa e ha previsto di concludere il ciclo di audizioni martedì 11 maggio, con la Consob e la Corte dei conti. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore [D'ARIENZO](#) (PD), che si riserva di formulare uno schema di relazione una volta terminate le audizioni presso la 14ª Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in Commissione ambiente il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso 23 aprile e che si procederà ora con la fase dell'illustrazione dei numerosi emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al Relatore, auspicando che l'8ª Commissione possa, col suo parere, fornire un contributo fattivo.

Il relatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) osserva che il gran numero di emendamenti presentati in Commissione ambiente testimonia il fatto che il percorso per giungere ad una sintesi delle varie sensibilità è ancora lungo e ravvisa il rischio che il provvedimento in esame travalichi i confini della rigenerazione urbana per trasformarsi in una sorta di nuova legge urbanistica.

Si dice convinto che la 8ª Commissione potrà fornire un utile contributo, in considerazione del fatto che vari profili del provvedimento ricadono nelle materie di sua competenza, motivo per cui sarebbe stata forse preferibile un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 13ª, invece che alla sola 13ª.

Invita infine tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte di osservazioni da valutare ai fini dell'inserimento nello schema di parere che potrebbe essere presentato la prossima settimana e ulteriormente sottoposto alla valutazione di tutti i Gruppi.

Il senatore **SANTILLO** (*M5S*) condivide quanto riferito dal Relatore e suggerisce di prendere in considerazione l'inserimento nello schema di parere non solo di osservazioni, ma anche di condizioni. Esprime poi rammarico per il fatto che l'8ª Commissione debba limitarsi all'espressione di un semplice parere, invece che esaminare il provvedimento in sede primaria insieme alla Commissione ambiente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta odierna, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.8.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sui disegni di legge di riforma della RAI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della formazione del nuovo Governo, nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato affrontato più volte il tema della calendarizzazione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione e mai incardinati anche in virtù del fatto che l'attività di quest'ultima si è a lungo dovuta concentrare su importanti decreti-legge e atti del Governo.

In particolare, le ultime due riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenutesi il 4 e il 5 maggio scorsi, si sono concentrate sulla richiesta - già avanzata più volte dai Gruppi del M5S e del PD e ribadita in quella sede - di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Primo Di Nicola e altri, e il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Valeria Fedeli e altri.

Sul punto si è svolto un dibattito molto articolato e approfondito, che ha toccato, tra l'altro, il tema della concomitante procedura per l'individuazione dei nuovi componenti del consiglio d'amministrazione della RAI e quello della possibile presentazione, da parte di altri Gruppi, di ulteriori disegni di legge in materia.

Al termine del dibattito, l'Ufficio di presidenza ha convenuto - in considerazione dell'elevata importanza politica della questione - sull'opportunità di affrontare il tema in una seduta plenaria, nel corso della quale potessero quindi intervenire non solo i componenti dell'Ufficio di presidenza stesso ma tutti i senatori interessati, in esito alla quale procedere alla calendarizzazione dei disegni di legge in questione.

Alla luce di quanto riferito, chiede se vi siano senatori interessati a prendere la parola.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma che il Gruppo del PD, già a partire dall'inizio di aprile, aveva più volte sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI. Al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza piuttosto concitata, si è raggiunto un punto di caduta a suo avviso intelligente e consistente nello svolgimento di una discussione "preliminare" in seduta plenaria nel corso di questa settimana, con conseguente inizio

dell'esame vero e proprio a partire dalla settimana prossima.

Nel rinviare dunque ogni valutazione di merito sui disegni di legge a dopo l'incardinamento degli stessi, chiarisce che, per il Gruppo del PD, l'avvio dell'esame dei disegni in questione non potrà in alcuna maniera interferire con il processo attualmente in corso di rinnovo dei componenti del consiglio d'amministrazione della RAI o costituire un alibi per non rispettare le scadenze previste dalla legge per il rinnovo dei vertici della società. Del resto, è giusto procedere al rinnovo per proiettare il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in una fase diversa e, auspicabilmente, migliore. Spera dunque che su questa premessa di carattere metodologico si possa registrare la convergenza di tutti.

Il secondo punto che ci tiene a sottolineare è che ciò che occorre non è la riforma della *governance* della RAI, ma la riforma della RAI nel suo complesso, che è cosa diversa e ben più ampia. Il concentrarsi sui profili attinenti alla *governance* ha costituito infatti un errore della legge approvata nella scorsa legislatura.

I profili che richiedono un approfondimento sono tanti. Ricorda, a titolo esemplificativo, la discussione svolta in passato sulla possibilità di dare evidenza, con un sistema di bollini, al fatto che una determinata trasmissione televisiva sia finanziata tramite il canone o con la pubblicità. Il dibattito era stato acceso e la questione alla fine aveva incontrato la contrarietà della maggior parte dei componenti della Commissione di vigilanza, poiché si era ritenuto che essa aprisse al tema della privatizzazione del servizio pubblico. Quello fu un dibattito molto forte, ma oggi ci sono anche tante altre questioni su cui riflettere: l'informazione, il numero dei canali, la capacità di innovazione tecnologica, la qualità dei servizi offerti in *streaming*, la raccolta pubblicitaria, l'opportunità o meno di finanziare con il canone anche le televisioni private che dimostrino di svolgere servizio pubblico. La circolazione sempre più rapida delle notizie invece di rendere inutile il servizio pubblico, lo rende ancora più delicato ed è quindi necessario lavorare per ridare alla RAI l'autorevolezza che aveva in passato. Un'altra questione è quella della proiezione internazionale: nell'ultimo contratto di programma era stato previsto un canale in inglese che poi non è stato realizzato, analogamente a quanto è avvenuto per il canale istituzionale.

Il tema non è dunque solo quello di mettere la politica fuori dalla RAI, cosa che peraltro richiede una riflessione attenta sul ruolo del Parlamento.

È giusto quindi che su materie così importanti ci siano più disegni di legge, che richiederanno quindi di lavorare insieme per trovare una sintesi e per far sì che una maggioranza così ampia come quella attuale, che per certi versi potrebbe costituire uno svantaggio, costituisca invece un vantaggio e un'occasione di confronto, anche con le forze di opposizione, per fare una buona legge. Già il fatto che l'esame dei provvedimenti parta dal Senato costituisce un elemento positivo e qualificante per la Commissione. L'obiettivo ora è arrivare alla fine del percorso con l'approvazione di un buon disegno di legge che possa incontrare anche la condivisione dell'altro ramo del Parlamento e giungere quindi all'approvazione definitiva.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) condivide il fatto che la discussione sui disegni di legge di riforma della RAI non dovrà in alcuna maniera incidere sulla procedura di rinnovo dei componenti del consiglio di amministrazione attualmente in corso. Ciò implica che la discussione dei disegni di legge potrà essere svolta in maniera approfondita e non precipitosa. Ricorda che nessuna legge è immodificabile e la legge che porta il suo nome, essendo in vigore da 17 anni, ha dimostrato di saper resistere al passaggio del tempo, ma ora il mondo è profondamente cambiato ed è contrassegnato dalla presenza di grandi operatori internazionali il cui operato pone seri problemi in termini di concorrenza, di rispetto del diritto d'autore e di equità fiscale.

Annuncia di avere presentato ieri un disegno di legge recante modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che non esaurisce la riflessione che sul tema verrà condotta in seno al Gruppo di Forza Italia e che presenta, per certi versi, un contenuto provocatorio, essendo volto ad eliminare le modifiche introdotte nella scorsa legislatura. Non si tratta di un ritorno al passato - che non avrebbe senso considerato che, come ha già detto, il mondo nel frattempo è andato avanti - ma di

eliminare la figura dell'amministratore delegato, introdotta nella scorsa legislatura, che ha determinato un eccessivo accentramento di poteri e uno sbilanciamento a favore del Governo e a scapito del Parlamento. Invita quindi tutti i colleghi a leggere la relazione illustrativa del suo disegno di legge, nella quale viene ricostruita la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre sottolineato la centralità del Parlamento. A suo avviso, la riforma della scorsa legislatura si pone quindi al di fuori del solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte perché rafforza l'Esecutivo mentre l'editore sostanziale della RAI è il Parlamento, dove siedono i rappresentanti di tutti i cittadini e ciò costituisce l'essenza della democrazia.

La sua proposta è dunque volta a sollecitare una riflessione. Altre forze politiche dicono: "Via i partiti dalla RAI!". Ma per metterci chi? I tecnici? Le fondazioni? Una scelta di questo tipo porrebbe problemi di costituzionalità e non lo vedrebbe d'accordo.

Segnala, infine, l'importanza che sia data attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato della RAI deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per l'occasione di intervenire in questo importante dibattito e per la volontà di iniziare a breve l'esame dei disegni di legge in questione. L'8ª Commissione ha l'occasione storica di effettuare una riforma di sistema richiesta da tutti i cittadini. Ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili e non sarebbero compresi. Ripercorre le varie proposte che sono state elaborate nel passato per disegnare una *governance* indipendente, al riparo dalle interferenze della politica, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della RAI, per giungere alla proposta di legge a prima firma dell'allora Presidente della Commissione di vigilanza Fico, che è riprodotta nell'A.S. n. 1415.

Dopo aver chiarito che l'esame dei disegni di legge di riforma non potrà assolutamente interferire con il fisiologico processo di rinnovo dei vertici di una società che deve essere governata e che quindi proseguirà secondo i tempi previsti, si dice certo che dal lavoro della Commissione non uscirà una proposta di parte, ma una riforma condivisa, una riforma per i cittadini, che costituirà la sintesi di tutte le proposte già presentate e di quelle che sono in procinto di esserlo.

Ci sarà certamente da fare un lavoro lungo e approfondito, di audizioni, di riflessione su tanti profili, a partire dalle risorse disponibili, tra canone e pubblicità, la cui quantificazione è imprescindibile per giungere ad un dimensionamento della *mission* anche editoriale del servizio pubblico. Dovrà essere riconsiderata anche l'attuale divisione in tre testate e in tre reti, figlia di un'era politica ormai superata. Il tutto tenendo sempre a mente che la RAI è un'azienda che ha un impatto fortissimo sulla formazione politica e culturale dei cittadini, sulla percezione che essi hanno dei propri diritti e, in ultima analisi, sulla qualità della democrazia.

Il senatore [BARACHINI](#) (FIBP-UDC) sottolinea, anche in virtù della sua qualità di Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la necessità di tenere separato il tema della riforma della società da quello del rinnovo dei vertici, con riferimento al quale osserva che le indicazioni da parte della politica costituiranno una grande prova di responsabilità, in un momento in cui sono necessarie figure di grande competenza.

Ritiene inoltre che il punto centrale non dovrebbe essere tanto quello di escludere la politica dalla RAI, cosa che sarebbe illusoria, quanto di individuare il corretto punto di equilibrio.

Il mercato dell'audiovisivo si evolve con un ritmo rapidissimo, motivo per cui anche alcune delle proposte presentate sono già superate o in fase di superamento. Varie sono le questioni che dovranno essere affrontate. Il servizio pubblico attraversa una fase delicatissima anche dal punto di vista economico e questo incide sulla capacità di innovazione e di sviluppare una visione digitale. Si dovrà riflettere sui limiti alle esternalizzazioni, in considerazione dell'eccessivo ricorso a società esterne ed agenti. Altri temi sono quelli del rapporto tra canone, pubblicità ed extraggettito e della contabilità separata, in quanto attualmente nessuno è in grado di elaborare un'analisi che chiarisca che cosa arriva

dal canone e cosa dalla pubblicità, mentre ciò sarebbe strategico per recuperare la fiducia dei contribuenti.

Si sofferma infine sul ruolo della Commissione di vigilanza, osservando che in un sistema caratterizzato da un perfetto equilibrio e bilanciamento essa potrebbe astrattamente non servire, ma che nella realtà i fatti hanno dimostrato che la Commissione ha svolto un ruolo importante, come dimostrato dagli atti che essa ha adottato e che dovrebbero costituire uno degli elementi sui cui impostare il lavoro di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'intenzione del Gruppo della Lega di presentare un proprio disegno di legge, che è in corso di predisposizione e sarà pronto nell'arco di quindici giorni, per cui chiede che la calendarizzazione dei provvedimenti possa slittare di qualche giorno rispetto a quanto originariamente immaginato in Ufficio di presidenza.

A suo avviso, mettere in dubbio il ruolo della Commissione di vigilanza RAI comporterebbe un indebolimento della democrazia parlamentare, anche alla luce del buon lavoro da essa svolto nella legislatura in corso, testimoniato, ad esempio, dalla istituzionalizzazione della Sottocommissione permanente per l'accesso.

Anche il Gruppo della Lega ritiene che il lavoro non si debba incentrare sulla sola *governance*, bensì mirare a una riforma complessiva di un'azienda che necessita di qualità e professionalità, e che tale lavoro non possa interferire in alcun modo con il processo di rinnovo dei vertici della società. La maggioranza allargata che sostiene il Governo ha la possibilità di dimostrare che la RAI potrà fare un grandissimo salto di qualità.

Sarà poi necessario prendere in considerazione tutto il sistema audiovisivo e non solo la RAI, in quanto ci sono tanti altri soggetti privati che non possono essere abbandonati a sé stessi. Occorrerà dare risposte su temi quali quelli delle testate regionali e della razionalizzazione della filiera dei canali culturali e di approfondimento.

Concorda che si debba partire dai testi delle risoluzioni approvate dalla Commissione di vigilanza e che si debba svolgere una riflessione sui rapporti con le società esterne, sulla qualità del servizio da esse fornito e sul valore aggiunto prodotto dal canone.

Altro aspetto da affrontare è quello delle retribuzioni. In passato è stato introdotto un tetto importante e ciò deve essere ritenuto coerente con la funzione pubblica esercitata. Ovviamente però ciò può comportare delle limitazioni alla capacità della RAI di attrarre professionalità particolarmente qualificate che possono trovare altrove condizioni economiche migliori.

In conclusione, invita tutti a non arroccarsi su posizioni ideologiche e ad affrontare il futuro dibattito liberi da pregiudizi.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) valuta molto positivamente il dibattito odierno, che pone le basi per un lavoro proficuo una volta che i provvedimenti saranno incardinati.

Concorda sul fatto che l'esame dei disegni di legge di riforma e il procedimento di rinnovo dei vertici della società procedano su due binari distinti e che la Commissione non si debba occupare solo della *governance*, ma anche della qualità dei contenuti.

Pone l'accento sul fatto che la RAI costituisce solo un tassello di un quadro più ampio, che abbraccia tutto il mondo dell'editoria e nel quale rientrano anche la carta stampata e le televisioni locali. La RAI è l'unico soggetto pagato dallo Stato e ciò comporta una grande responsabilità per chi si appresta a mettere mano a questo tema.

È necessario vigilare a tutela della democrazia e ciò richiede di riflettere sul fatto che partiti e giornali vanno rifinanziati, in quanto presidi della democrazia e del pluralismo.

Suggerisce inoltre di svolgere una considerazione sulle disposizioni in virtù delle quali i vertici della società debbano essere individuati solo tra i soggetti che hanno presentato una candidatura, perché tale regola rischia di privare la RAI della possibilità di avvalersi proprio dei soggetti maggiormente qualificati che, in quanto tali, non avranno normalmente interesse a presentare candidature "al buio".

In conclusione, manifesta la disponibilità del suo Gruppo a lavorare per raggiungere un risultato

condiviso tra tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana si era ipotizzato di dare avvio all'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI a partire da martedì 18 maggio. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, e in particolare di quanto richiesto dal senatore Bergesio a nome del Gruppo della Lega, propone di far slittare l'esame di una settimana e dunque di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di martedì 25 maggio.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di organizzare l'audizione del candidato, che potrebbe avere luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, invitando tutti i colleghi e valutarlo con attenzione e dichiarando la propria disponibilità a valutare nel prosieguo ogni proposta di modifica o integrazione che i Gruppi gli vorranno sottoporre.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 14ª Commissione ha svolto il ciclo di audizioni che aveva in programma e ha posticipato il termine emendamenti a martedì 18 maggio.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD), in considerazione di quanto appena comunicato dal Presidente, si riserva di presentare lo schema di relazione in una prossima seduta, al fine di valutare la possibilità di inserire alcune proposte provenienti dai Gruppi.

Sull'ordine dei lavori, si svolge un breve dibattito - nel quale intervengono i senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) e [CIOFFI](#) (M5S), nonché il [PRESIDENTE](#) - sulle modalità più opportune per approfondire i temi attinenti alla riforma di parti del codice dei contratti pubblici diverse da quelle affrontate nell'ambito del disegno di legge europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9, 12,30 e 18, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;
- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;
- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;
- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;

- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
 - all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
 - l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
 - l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa;
 - all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
 - dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;
 - con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
- e con le seguenti condizioni:
- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;
 - in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati;
 - l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui

portata normativa non è peraltro chiara.

1.4.2.8.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 198 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [D'ARIENZO](#) (PD), alla luce del *curriculum* del candidato, dell'intesa con la regione Veneto e di quanto emerso nel corso dell'audizione odierna, formula un parere favorevole alla nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (PD), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DESSI](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S) e [SBROLLINI](#) (IV-PSI) (in sostituzione della senatrice Vono).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [FEDE](#) (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la settimana prossima avrà luogo l'audizione del candidato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in esame, che, all'articolo 1, comma 1, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali, con uno stanziamento complessivo di 30,6 miliardi di euro per il periodo dal 2021 al 2026, derivanti dallo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere lo scorso 22 aprile.

Il comma 2 procede a ripartire le risorse, individuando i progetti e gli interventi ai quali esse sono destinate, nonché le singole amministrazioni competenti.

In particolare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono attribuiti complessivamente 1.750 milioni di euro dal 2021 al 2026, suddivisi tra diversi programmi e interventi tra i quali rientrano, nell'ambito del programma relativo a "Servizi digitali e cittadinanza digitale", quelli relativi alla Piattaforma PagoPA e l'App "IO", con uno stanziamento di 350 milioni di euro, nonché alla Piattaforma per le notifiche digitali, alla quale sono destinati 250 milioni di euro. Sono inoltre previsti 800 milioni per il programma "Tecnologie satellitari ed economia spaziale" e 350 milioni per il programma "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati".

Al Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnati 1.780 milioni di euro per finanziare, sempre nel periodo 2021-2026, il programma relativo agli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Le risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli anni dal 2021 al 2026 ammontano a 9.760 milioni di euro, così distribuiti: nell'ambito del programma per il "Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi", 600 milioni di euro sono destinati ai bus e 800 milioni alle navi; nell'ambito del programma relativo al "Rafforzamento delle linee regionali", sono assegnati 1.550 milioni di euro agli interventi per le linee regionali gestite da regioni e municipalità; per il programma "Rinnovo del materiale rotabile" vengono stanziati 200 milioni di euro; nell'ambito del programma "Strade sicure", per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, sono stanziati 1.000 milioni con riferimento agli interventi sulla A24-A25, mentre per gli interventi di competenza di ANAS le risorse ammontano a 450 milioni di euro; al programma relativo allo "Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici" sono destinati 1.470 milioni; gli stanziamenti per il programma "Aumento selettivo della capacità portuale" ammontano a 390 milioni di euro; agli interventi per il programma "Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale" sono assegnati 250 milioni di euro; al programma "Efficientamento energetico" sono assegnati 50 milioni di euro; per il programma che riguarda "Elettificazione delle banchine (*cold ironing*)" lo stanziamento ammonta a 700 milioni di euro; nell'ambito della "Strategia nazionale aree interne" sono assegnati 300 milioni agli interventi di miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; nell'ambito del programma relativo a "Sicuro, verde e sociale", 2.000 milioni di euro vengono destinati agli interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.

In via prevalente, gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio del MIMS sono ripartiti in annualità riferite

al periodo 2021-2026. Per gli interventi relativi al rinnovo dei bus e all'efficientamento energetico gli stanziamenti decorrono invece dal 2022, mentre per gli interventi relativi al rinnovo del materiale rotabile e all'aumento selettivo della capacità portuale il periodo di riferimento è costituito dagli anni 2021-2025.

Gli ulteriori stanziamenti disposti dal comma 2 riguardano poi, per gli anni 2021-2026, gli interventi di competenza del Ministero della cultura (1.455,24 milioni di euro); del Ministero della salute (2.387,41 milioni di euro); del Ministero dell'interno (210 milioni di euro) e del Ministero dello sviluppo economico (6.880 milioni di euro, suddivisi in: 800 milioni per il programma "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale"; 5.080 milioni per il programma "Transizione 4.0" e 1.000 milioni per il programma "Accordi per l'Innovazione").

Le risorse per i programmi del Ministero della giustizia (132,9 milioni di euro), del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (1.203,3 milioni di euro) e del Ministero dell'università e della ricerca (500 milioni di euro) si riferiscono invece al periodo 2022-2026.

Sono infine destinati 4.563,61 milioni di euro al finanziamento, dal 2023 al 2026, delle agevolazioni in materia di *ecobonus* e *sismabonus*, secondo quanto previsto dal successivo comma 3.

Il comma 3 modifica dunque la disciplina del *superbonus*, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per prevedere che, per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022 come stabilito nella normativa previgente. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre. Un'ulteriore modifica riguarda infine gli interventi effettuati dai condomini, per i quali il periodo per usufruire dell'agevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 procede alla rideterminazione della copertura finanziaria del *superbonus*, mentre in base a quanto disposto dal comma 5 gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti del *superbonus*, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine per usufruire di tale agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal monitoraggio.

Il comma 6 dispone che agli interventi ricompresi nel Piano per gli investimenti vengano applicate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo quanto stabilito al successivo comma 7.

Il comma 7 dispone che, ai fini del monitoraggio degli interventi, con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

La relazione illustrativa chiarisce che si tratta, nella maggior parte dei casi, di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati e che l'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti deriva dal fatto che la Commissione europea, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che è quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario.

Per quanto riguarda gli interventi aventi a oggetto opere pubbliche non previste dal PNRR, le informazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni ora introdotte sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e i sistemi

collegati. Negli altri casi è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 2 incrementa le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo complessivo, per il periodo di programmazione 2021-2027, di 15.500 milioni di euro.

L'articolo 3 reca ulteriori finanziamenti per la concessione delle agevolazioni dirette a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 1051-1064, della legge n. 178 del 2020 ("Transizione 4.0").

L'articolo 4 dispone taluni finanziamenti per interventi su linee ferroviarie ad alta velocità.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza".

È inoltre autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova.

Il comma 2 assegna poi 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria. È precisato che tali risorse sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

L'articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, assicura la propria disponibilità a valutare tutti i temi sui quali i colleghi si vorranno soffermare nel corso della discussione, osservando fin d'ora che nel parere la Commissione potrebbe porre l'accento sull'importanza dell'*ecobonus* e sulla necessità di prolungarne la durata, nonché sulla necessità di individuare gli strumenti idonei per affrontare la questione dell'aumento dei costi delle materie prime, che rischia di incidere negativamente sulla ripartenza dell'economia e di pesare in maniera particolare sul settore dell'edilizia e delle opere pubbliche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto delle interlocuzioni tra i Gruppi.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, 19 maggio 2021, alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

- l'articolo 8 modifica diversi articoli del codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibilità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di infrazione n. 2018/2273;
- in primo luogo, vengono inclusi nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i loro raggruppamenti temporanei;
- viene eliminato l'obbligo dell'indicazione in sede di offerta della terna dei subappaltatori, previsto dall'articolo 105, comma 6, del codice, e sono apportate modificazioni alla disciplina dei motivi di esclusione e delle condizioni generali per l'affidamento in subappalto;
- viene modificato l'articolo 113-*bis* del codice, relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali, per precisare i compiti del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento e della relativa tempistica,

considerata:

l'opportunità - sebbene non siano parte delle modifiche apportate dal disegno di legge europea in esame, ma comunque oggetto di valutazioni che possono rientrare nell'ampia riflessione relativa alle modifiche da apportare al codice dei contratti pubblici - di riesaminare criticamente nell'ambito di un provvedimento corrispondente: il comma 2 dell'articolo 105 ed in particolare i limiti percentuali per l'affidamento dei subappalti; il comma 4 dell'articolo 80 ed in particolare la soglia economica stabilita per le gravi violazioni non definitivamente accertate,

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 8, comma 1, lettera a), che include nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i loro raggruppamenti temporanei, sebbene la disposizione recepisca le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale che ritengono non esaustiva l'elencazione dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuno che la Commissione di merito definisca compiutamente che i requisiti degli altri soggetti ammessi siano i medesimi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di

progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al fine di evitare discriminazioni a scapito dei soggetti già identificati dall'articolo 46 citato;

- è altresì necessario che i nuovi soggetti inclusi nell'articolo 46 siano inseriti nel previsto Casellario ANAC, così da consentire alle stazioni appaltanti di verificare se i requisiti minimi per operare nell'ambito della prestazione dei servizi di ingegneria e architettura siano soddisfatti;

- in merito all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed e), attesi i delicati profili concernenti le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pur rispettando i dettami europei, va considerata la possibilità di incentivare le verifiche da parte della stazione appaltante e di stimolare l'affidatario affinché venga prontamente individuata la sussistenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori al fine di provvedere immediatamente alla sostituzione dei medesimi.

1.4.2.9. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 APRILE 2021

170ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4 Annesso\)](#) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che le Commissioni in sede consultiva devono esprimersi sul Documento di economia e finanza (DEF) 2021 in tempo utile affinché la Commissione bilancio possa riferire all'Assemblea nella seduta di dopodomani, giovedì 22 aprile 2021.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul Documento di economia e finanza in esame, insieme con l'annessa Relazione, che reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024. Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024.

Il Documento di economia e finanza in esame osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente

all'autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese.

Il Documento osserva inoltre che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma *Next Generation EU* sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare (avente durata decennale) ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo ai valori summenzionati di crescita del PIL, il Documento in esame osserva che, in base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe nel 2022 il valore registrato nel 2019 (prima, quindi, della pandemia da COVID-19). In merito ai medesimi valori del PIL, i quali, naturalmente, costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del quadro di finanza pubblica, si rileva che il Documento contempla anche alcuni scenari di rischio, scenari ipotetici nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -. In particolare, lo scenario di rischio che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, con conseguente esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

Riguardo alle linee generali del Documento in esame, rileva altresì che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, nella sezione I del DEF, relativa al Programma di stabilità, segnala anzitutto che a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara, quale collegato alla decisione di bilancio, il disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca.

Con riferimento all'andamento dell'economia italiana nello scorso anno, il Documento segnala che l'agricoltura ha registrato un calo del valore aggiunto equivalente a quello del settore delle costruzioni il quale ha mostrato una dinamica a "V": dopo una pesante contrazione nel secondo trimestre, già nel terzo trimestre dell'anno ha iniziato a recuperare.

Il comparto agricolo viene quindi menzionato nel Documento con riferimento ai molteplici interventi adottati nel 2020 per contrastare l'emergenza covid-19, riguardo alle misure previste nella manovra di finanza pubblica per l'anno 2021, nonché in relazione ai più recenti provvedimenti adottati nel 2021 per il contrasto del covid-19; anche con riferimento agli interventi adottati per il sostegno del mercato del lavoro e a tutela dei lavoratori e delle famiglie sono ricordate le misure previste in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Per quanto concerne la sezione II del DEF, relativa ad Analisi e tendenze della finanza pubblica, segnala soprattutto la parte dedicata alla programmazione dei fondi strutturali comunitari, laddove il Documento richiama le risorse assegnate per i programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

In particolare il DEF ricorda che ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati

nell'esercizio 2020 in favore del settore agricolo grazie al FEASR: si tratta di interventi destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Per quanto riguarda il FEAMP, per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state assegnate al Fondo risorse comunitarie complessive per circa 534 milioni di euro, comprensivi della riserva di efficacia, e una quota di cofinanziamento nazionale di circa 500 milioni di euro, per un ammontare complessivo di circa un miliardo di euro.

Segnala in conclusione che al Documento di economia e finanza 2021 è annessa la Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT), già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2020, che viene esaminato in sede referente dalla 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Ricorda che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

In base all'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012, nel disegno di legge europea, in linea generale, vengono inserite norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso della cosiddetta procedura "EU Pilot".

Il disegno di legge europea 2019-2020, a seguito dell'approvazione presso la Camera, consta attualmente di 38 articoli (suddivisi in VIII capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 5, che esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali - direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE - attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

Nello specifico, ciò avviene tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che espunge le suddette categorie professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Ciò avviene per mezzo di una novella all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta.

Il citato articolo 4 reca le denominazioni di vendita e altre indicazioni relative ai succhi di frutta e ai prodotti analoghi. Nello specifico, il comma 2 del suddetto articolo 4 prevede - a legislazione vigente -

alla lettera *b*), che si applichino, tra le altre, le seguenti particolari disposizioni: "la dicitura «a base di succo concentrato» o «a base di succhi concentrati» ovvero «parzialmente a base di succo concentrato» o «parzialmente a base di succhi concentrati» a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili". La norma in esame sostituisce la suddetta lettera *b*) con la seguente: "le diciture «da concentrato», «da concentrati», «parzialmente da concentrato» o «parzialmente da concentrati» devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili".

La relazione illustrativa del disegno di legge iniziale spiega che nel 2017 l'Italia ha chiesto ufficialmente alla Commissione che venisse rettificata la versione italiana della direttiva 2001/112/CE in quanto tale versione non risultava in linea con la versione inglese, creando di fatto una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di corretta informazione ai consumatori. È stato chiesto, infatti, di rettificare, fra le denominazioni, il termine "succo concentrato" con il termine "concentrato" che correttamente corrisponde alla traduzione del termine inglese "*concentrate*".

L'articolo 33 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo in esame modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

L'ulteriore modifica concernente tale specifico profilo precisa che non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga infine la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Segnala in conclusione che, rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo, a seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo relativo alla gestione degli sfalci e delle potature in conseguenza della chiusura, il 5 novembre 2020, del caso EU Pilot 9180/17/ENVI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul disegno di legge, già approvato dalla Camera ed assegnato in sede consultiva per il parere alla 1a Commissione. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge scade il prossimo 30 aprile.

Il relatore [PUGLIA](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), ricordando innanzitutto che il riordino ministeriale realizzato con il decreto-legge coinvolge oltre al Ministero della transizione ecologica anche quelli della cultura e del turismo. Esprime in generale perplessità sulle rimodulazioni realizzate e, in particolare, per le nuove attribuzioni del Ministero della transizione ecologica che andranno verificate in concreto. Preoccupa in particolare che al neo Ministro siano state attribuite deleghe importanti, quali quelle concernenti la politica energetica nazionale, soprattutto considerando la sua vicinanza a un Gruppo politico che si è in più occasioni distinto per l'opposizione nei confronti di importanti politiche di sviluppo, quali ad esempio quelle concernenti l'alta velocità. Per quanto concerne l'istituzione del Ministero del turismo, esprime invece soddisfazione trattandosi di un comparto fondamentale dell'economia nazionale: unico limite riguarda la mancanza di risorse adeguate, trattandosi di un Ministero privo di indipendenza finanziaria. Ricorda poi che il proprio Gruppo ha lungamente proposto, inascoltato, la creazione di un apposito Ministero delle politiche del mare che, date le caratteristiche del territorio nazionale, sarebbe quanto mai necessario. In conclusione, dopo aver evidenziato che il provvedimento non contiene in realtà quasi alcun elemento significativo riguardante l'agricoltura, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è l'ennesimo decreto che riorganizza le compagini ministeriali varato nel corso di questa legislatura, esprime perplessità in merito ai primi passi che hanno caratterizzato il neo Ministro della transizione ecologica, che si è presentato prorogando alcune concessioni petrolifere già scadute, circostanza quest'ultima che non lascia ben sperare in merito alla futura politica ecologica del Ministero. Valuta viceversa positivamente la creazione di un Ministero per il turismo, date le note caratteristiche dell'economia nazionale. Preannuncia in conclusione il proprio voto di astensione.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ricorda che l'istituzione del Ministero del turismo era parte integrante del programma del Movimento 5 Stelle e quindi valuta in modo estremamente positivo tale circostanza, con evidenti ripercussioni anche per il comparto agroalimentare e agroturistico. Altrettanto significativa è la costituzione del Ministero della transizione ecologica, che consente di accorpate in un unico soggetto varie deleghe e attribuzioni tutte comunque orientate verso la sostenibilità ambientale ed energetica. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che il decreto-legge realizzi un riordino dell'assetto ministeriale da valutare nel complesso positivamente, a partire dalla creazione di un Dicastero dedicato specificamente al turismo. Analoghe considerazioni possono essere effettuate in relazione alla creazione del Ministero della transizione ecologica che potrà dare una spinta importante verso la sostenibilità delle attività economiche del Paese. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ricordando che una riorganizzazione dell'assetto dei Ministeri analoga a quella realizzata con il decreto-legge è già

stata realizzata in Francia e in Germania: l'Italia pertanto con tale provvedimento si mette al passo con altre importanti economie occidentali, in un percorso di grande attenzione alla sostenibilità dello sviluppo. Valuta favorevolmente anche la creazione del Ministero del turismo che consentirà di far rientrare l'enogastronomia quale parte integrante del turismo nazionale più di quanto non accada oggi.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, dopo aver ricordato che accade sovente che all'insediamento di un nuovo Governo si accompagni un riordino dell'organizzazione dei Ministeri. Tale circostanza in questa occasione assume un'importanza maggiore in quanto si è prossimi all'avvio di un programma nazionale di ripresa che dedicherà grandissima attenzione e risorse a temi quali quelli della transizione ecologica e del turismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (n. COM(2021) 54 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame che intende modificare il regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell'agricoltura (CEA) nella Comunità, al fine di garantire una maggiore qualità delle statistiche agricole dell'UE, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire i CEA anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti alla Commissione europea. Ricorda che Eurostat compila da decenni le statistiche europee sull'agricoltura dell'UE. Attualmente esse comprendono gli aspetti seguenti: struttura delle aziende agricole, conti economici dell'agricoltura, produzione zootecnica e vegetale, agricoltura biologica, prezzi agricoli, pesticidi, nutrienti e altri aspetti agroambientali. L'obiettivo principale è monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché fornire supporto all'elaborazione delle politiche.

In tale scenario i CEA costituiscono l'insieme delle informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo, che sono necessari ai fini dell'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un Paese e quindi del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune dell'Unione.

A seguito di una valutazione, svolta nel 2016, sulla rilevazione dei dati statistici sull'agricoltura dell'UE, si è riscontrata la necessità di un aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e nelle connesse politiche dell'UE. La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha così attuato la "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE facente parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, che mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole.

Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti della proposta, il regolamento in esame reca modifiche al regolamento (CE) n. 138/2004, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità, introducendo nel testo alcuni articoli nuovi e apportando modifiche sia all'allegato I (metodologia dei CEA) che all'allegato II (programma di trasmissione dei dati) dello stesso

regolamento.

Le modifiche principali riguardano l'allegato I e l'allegato II.

La prima modifica di rilievo riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali). I CEA sono disciplinati dal citato regolamento (CE) n. 138/2004, che però non comprende l'obbligo di presentazione degli stessi anche a livello regionale, la cui trasmissione è avvenuta in maniera regolare da parte di quasi tutti gli Stati membri grazie ad un accordo informale. Data la grande rilevanza dei CEA specificati a livello regionale, la proposta in esame provvede pertanto al loro formale inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004.

In secondo luogo è stato aggiunto un articolo che riguarda le prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità dei conti. Poiché il regolamento (CE) n. 138/2004 non prevede attualmente l'obbligo di informazioni in materia, con la proposta in esame si prevede l'introduzione di requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità dei CEA, in base ai criteri di qualità dei dati statistici di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti. Attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità dei CEA sono determinate solo informalmente e si ritiene quindi opportuno formalizzarle mediante l'inserimento nel regolamento.

Un'ulteriore modifica al regolamento riguarda lo slittamento dei termini per la trasmissione dei dati stimati relativi ai CEA. Gli Stati membri trasmettono infatti i primi dati stimati nel mese di novembre dell'anno di riferimento, i secondi dati stimati nel successivo gennaio e infine i dati definitivi a settembre. Poiché la trasmissione della seconda stima dei dati (a gennaio) avviene dopo un intervallo troppo breve rispetto alla prima (a novembre) per essere significativa, la proposta prevede che la seconda stima sia prorogata di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di marzo.

Fa altresì presente che sulla proposta di regolamento è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, secondo la quale l'iniziativa viene ritenuta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo evidenzia tuttavia che i nuovi obblighi in materia di fornitura di dati statistici e di valutazioni sulla qualità degli stessi potrebbero comportare maggiori oneri, dato l'obbligo di fornire nuovi dati e la necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti dei dati sia in termini di variabili che di qualità. Nella stessa relazione si informa altresì che l'Esecutivo, in sede di negoziazione, prevede di contribuire in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità di modernizzazione delle statistiche agricole e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere per gli Stati membri e, in particolare, per l'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica [\(n. 337\)](#)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia la presentazione, presumibilmente già dalla prossima seduta, di una proposta di risoluzione su cui richiederà il contributo di tutti i colleghi senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia [\(n. 148\)](#)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, invitando i colleghi a trasmettere proposte e suggerimenti utili per la predisposizione di un testo finale quanto più condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che il decreto-legge opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; considerato che l'articolo 2, che disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), al comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero; il comma 5 dello stesso articolo 2 novella il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del "Comando carabinieri per la tutela ambientale" nella nuova nomenclatura "Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica"; l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione; il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 148

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia,

premessi che:

il comparto agrumicolo in Italia, pur avendo enormi potenzialità, è da considerarsi sempre più in crisi, sia per i danni causati dagli eventi atmosferici avversi che si sono registrati in questi ultimi anni, sia per le dinamiche di mercato che spingono molte aziende ad abbondare nella produzione col rischio che gran parte del prodotto resti invenduto o, addirittura, sulla pianta. Attraverso i lavori della Commissione in riferimento all'affare assegnato in esame n. 148 e nel corso delle audizioni conoscitive in cui sono intervenuti, Enti pubblici economici, Organizzazioni professionali con esperti del settore ed Enti di ricerca universitari, si è cercato di raccogliere contributi al problema ed individuare delle possibili soluzioni;

secondo gli ultimi dati Ismea (*report* pubblicato l'8 marzo 2021) l'ottimismo dell'ultima primavera cede il passo a una campagna complicata e fino ad ora avara di soddisfazioni per gli agricoltori e gli operatori della filiera agrumicola. La stagione in corso è caratterizzata da un raccolto abbondante e dalla prevalenza di calibri piccoli. Il mercato è pesante e solo il prodotto di calibro medio-grande spunta quotazioni soddisfacenti per i produttori;

nell'attuale congiuntura di mercato risulta molto importante il ruolo svolto dall'industria dei succhi che, dopo l'azzeramento delle scorte dovuto a due campagne con scarsi raccolti, ritira e lavora ingenti quantitativi di arance, soprattutto frutti medio-piccoli, alleviando in tal modo la pressione dell'offerta, resa particolarmente pesante anche dal concomitante incremento della produzione mediterranea; dalla domanda giungono segnali contrastanti. Da un lato, ci sono i dati incoraggianti sugli acquisti delle famiglie per il consumo domestico, in netta ripresa rispetto agli ultimi anni ma dall'altro c'è il parziale blocco della ristorazione che ha ridotto sensibilmente la richiesta alla fase di ingrosso dalla quale si stima comunque che passi circa il 20 per cento delle vendite;

le vendite al dettaglio sono in accelerazione anche in conseguenza della pandemia, grazie al ruolo di integratore naturale di vitamine e antiossidanti che il consumatore riconosce ad arance e agrumi in genere. Infatti, nell'ultimo anno, gli italiani hanno notevolmente incrementato il consumo di arance e l'effetto coronavirus, particolarmente evidente nelle prime settimane di *lockdown*, è proseguito anche nella prima parte della campagna 2020/21 con consumi che nel periodo ottobre 2020 - gennaio 2021 sono cresciuti dell'11 per cento su base annua;

oltre alla congiuntura sfavorevole, il settore agrumicolo nazionale è penalizzato fortemente dai limiti insiti nella propria struttura. L'agrumicoltura è una realtà a forte connotazione mediterranea e sono coinvolte specifiche aree del Sud Italia. La filiera produttiva è estremamente concentrata geograficamente: due terzi delle arance sono prodotte in tre aree del Meridione: a Catania insiste circa un terzo della produzione nazionale, a Siracusa circa un quinto e nella provincia di Reggio Calabria il 10 per cento. A livello di produzione, l'eccessiva frammentazione della maglia poderale (la dimensione media delle aziende agrumicole è di 2,5 ettari) e gli impianti poco moderni e razionali determinano una minore produttività, una scarsa resistenza alle fitopatie (in particolare al virus della *Tristeza*) e un calendario di raccolta più breve rispetto ai nostri diretti *competitor* spagnoli;

dal punto di vista commerciale permane la scarsa propensione degli agricoltori ad associarsi in cooperative ed Organizzazioni di produttori (OP) che seppure numerose rimangono di dimensioni economiche medio-piccole. Continua a ridursi il potenziale produttivo. I dati relativi alle superfici coltivate confermano la tendenza strutturale alla riduzione degli investimenti, ascrivibili in gran parte ai danni del virus della *Tristeza* sugli aranceti siciliani. Come è noto, l'unica valida soluzione per gli agrumeti colpiti da questa malattia è l'espianto e il successivo reimpianto con portainnesti resistenti. Le rilevazioni più recenti confermano che in Sicilia è in atto questo processo di riconversione anche se, al momento, una parte delle superfici reimpiantate non è ancora entrata in produzione;

Arancio - superficie in produzione (in ettari)					
	2018	2019	2020	2020 vs 2019	2020 vs media 2017-19
Italia	82.019	81.849	79.819	-2,5%	-3,5%
Sicilia	54.414	54.255	52.374	-3,5%	-3,5%
Calabria	16.331	16.358	16.318	-0,2%	-0,3%
Puglia	3.895	3.890	3.985	2,4%	2,4%
Basilicata	3.809	3.809	3.753	-1,5%	-11,6%
Sardegna	2.118	2.118	1.984	-6,3%	-21,7%
Campania	988	985	984	-0,1%	-0,7%
Lazio	436	400	390	-2,5%	-6,9%
Altre	28	34	31	-8,8%	3,3%

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

analizzando il focus di Ismea sull'arancio (tabella in alto) a livello nazionale, e tenendolo come esempio per tutto il comparto, il potenziale produttivo ammonta a circa 80mila ettari. Nel 2020 la superficie in produzione è diminuita del 2,5 per cento su base annua e la flessione è ancora più ampia rispetto al dato medio dell'ultimo triennio (-3,5 per cento). La Sicilia è la prima regione per superficie investita ad arance, con circa i due terzi del totale nazionale, ma allo stesso tempo è anche l'area che mostra la maggior riduzione su base annua (-3,5 per cento) a causa soprattutto della flessione nelle province di Catania (-500 ettari in produzione rispetto al 2019), Agrigento (-370 ettari) e Messina (-1.000 ettari). La Calabria è la seconda regione italiana per superficie in produzione (circa il 20 per cento del totale nazionale) e mostra una sostanziale stabilità del potenziale produttivo. A seguire si collocano Puglia e Basilicata con circa il 5 per cento della superficie nazionale investita ad arance. Rispetto al 2019, queste regioni evidenziano un andamento contrapposto. La Puglia registra un incremento di circa 100 ettari della superficie in produzione (+2,4 per cento), grazie all'aumento registrato nella provincia di Taranto mentre la Basilicata perde circa 50 ettari (-1,5 per cento); per quanto concerne l'Italia, un primo bilancio indica per il 2020/21 un aumento del raccolto di arance compreso tra il 25 e il 30 per cento rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista qualitativo, il prodotto presenta un'eccellente colorazione della buccia, una buona pigmentazione della polpa e un rapporto equilibrato tra acidi e zuccheri; tutte caratteristiche che soddisfano pienamente le aspettative dei consumatori. Di contro, si assiste a una prevalenza di calibri medi e piccoli che penalizzano le quotazioni all'origine. Sono questi i principali elementi che emergono da una ricognizione realizzata da ISMEA relativamente alla prima parte della campagna produttiva e commerciale delle arance; sotto il profilo agronomico, la campagna 2020/2021 è stata condizionata da un andamento climatico favorevole in fase di fioritura e di allegagione. In conseguenza di ciò il carico di arance sugli alberi è stato superiore alla media e tale circostanza avrebbe richiesto il diradamento di una parte dei frutticini, allo scopo di favorire l'ingrossamento dei frutti residui; operazione che però non è stata realizzata

massivamente. Inoltre, l'estate asciutta non ha favorito l'accrescimento dei frutti. Solo in ottobre le piogge hanno apportato abbondanti quantitativi d'acqua ma nella maggior parte dei casi ciò non è stato sufficiente per il raggiungimento di calibri soddisfacenti. In gennaio le piogge abbondanti e persistenti hanno determinato qualche problema di tenuta dei frutti in post raccolta. In febbraio i forti venti hanno causato qualche danno meccanico alle arance. Inoltre, limitatamente all'areale produttivo etneo, nelle ultime settimane, si segnala la caduta di cenere generata dall'attività eruttiva del vulcano e di conseguenza il possibile danneggiamento della buccia a seguito dell'azione abrasiva di queste particelle laviche;

l'incremento dell'offerta nazionale ed europea ha determinato una flessione generalizzata dei listini all'origine rispetto alla campagna 2019/20. La diminuzione dei prezzi è stata rilevata sulle principali piazze e per le varietà più importanti;

in ottobre e novembre, l'avvio della campagna 2020/21 era stato contraddistinto da un buon esordio, infatti, i quantitativi di prodotto esitati erano piuttosto limitati e le quotazioni risultavano in aumento sia rispetto all'anno precedente sia rispetto alla media dell'ultimo triennio. A mano a mano che la campagna è entrata nel vivo la situazione di mercato si è progressivamente deteriorata. A partire dal mese di dicembre le quotazioni all'origine mostravano un netto divario sia rispetto alla campagna 2019/20 (-8,5 per cento) sia rispetto al dato medio del triennio precedente (- 2,1 per cento). In gennaio e febbraio tale forbice si è ulteriormente ampliata, evidenziando una perdita del 16 per cento su base annua e del 6 per cento rispetto al triennio 2017-2019. Tale andamento tuttavia non è generalizzato e non mancano eccezioni sia a livello di singole varietà sia di singole piazze di mercato;

passando in rassegna i prezzi all'origine delle principali varietà si rileva che le arance del gruppo *Navel* hanno registrato buone quotazioni d'esordio sulle maggiori piazze (Catania, Reggio Calabria e Taranto), soprattutto in confronto alle quotazioni medie dell'ultimo triennio. Le diverse tipologie di arance tarocco, ad esempio, hanno registrato quotazioni in flessione sia su base annua sia rispetto al triennio precedente e il divario negativo si è ampliato con il progredire della campagna di raccolta e commercializzazione. Un discorso diverso può esser fatto per le arance *Washington Navel* che sulla piazza di Agrigento - a dicembre e gennaio - hanno registrato quotazioni in aumento sia rispetto allo scorso anno (+7 per cento), sia rispetto alla media del triennio precedente (+17 per cento);

tornando ad una analisi più generale, il comparto agrumicolo rappresenta da solo il 25 per cento circa degli acquisti di frutta per il consumo domestico e costituisce quindi una voce relevantissima, pari ad un quarto nel panorama frutticolo nazionale;

nella campagna 2019 (l'ultima per la quale sono disponibili i dati aggiornati in tutti i settori) la produzione di agrumi ha toccato i 2,9 milioni di tonnellate ed è rappresentata prevalentemente da arance (61 per cento), seguita da mandarini e clementine (22 per cento) e limoni (16 per cento). Il restante 1 per cento della produzione agrumicola nazionale è costituito da 30 mila tonnellate di bergamotto, 5 mila tonnellate di pompelmi, 800 tonnellate di cedro e 50 tonnellate di chinotto; le importazioni ammontano a circa 430 mila tonnellate, di cui 44 per cento di arance, 29 per cento di limoni e 18 per cento di clementine e mandarini. Ne consegue una disponibilità di prodotto pari a 3 milioni di tonnellate di cui il 57 per cento è destinato al consumo fresco, il 30 per cento va all'industria di trasformazione in succhi ed essenze, l'8 per cento viene esportato, il 4 per cento viene perso lungo la filiera e una quota residua, inferiore all'1 per cento, viene ritirata dal mercato;

il valore della produzione agrumicola italiana, nel 2019, è stato stimato in 925 milioni di euro, che costituiscono circa il 2 per cento del valore della produzione agricola nazionale a prezzi di base, che ammonta a 52.175 milioni di euro. Il fatturato dell'industria di trasformazione di frutta e agrumi, nel complesso, è stimato in 995 milioni di euro, ossia meno dell'1 per cento del fatturato complessivo dell'industria agroalimentare, che ammonta a circa 140.000 milioni di euro;

la produzione italiana, in valore, è imputabile per il 99,9 per cento alle regioni meridionali insulari, mentre una piccola quota residua è ascrivibile alla regione Lazio;

per quanto riguarda il peso dell'agrumicoltura sul comparto agricolo nel complesso del Mezzogiorno tale quota è pari al 5 per cento, mentre in Italia non raggiunge il 2 per cento. Nelle regioni agrumicole il peso del comparto sul valore della produzione agricola totale raggiunge punte del 13 per cento in

Sicilia e dell'11 per cento in Calabria;

confrontando i dati del 2021 con quelli attuali è dimostrato come sia la riduzione del valore della produzione agrumicola [ad esempio nel 2018 rispetto al 2017 è risultata del -4 per cento (+0,6 per cento totale agroalimentare), -25 per cento la perdita complessiva nel decennio (-6 per cento totale agroalimentare) il 2,1 per cento il peso del valore degli agrumi nel 2018 sul totale agroalimentare (2,9 per cento nel biennio 2009/2010)] sia la perdita del raccolto di agrumi [ad esempio tra il 2018 e il 2017 è il -7 per cento con 2.812.000 ton del 2017 rispetto ai 2.626.000 ton del 2018 con -6 per cento per arance con 1.622.000 ton del 2017 rispetto ai 1.522.000 del 2018, - 6 per cento per le clementine con 747.000 ton del 2017 rispetto ai 700.000 del 2018 e -9 per cento dei limoni con 418.000 ton del 2017 rispetto ai 379.000 del 2018 comportando una variazione delle produzioni nel decennio dal 2008 al 2019 del - 32 per cento arance - 23 per cento limoni - 11 per cento clementine] continui costantemente.

Le problematiche che attanagliano l'intero comparto agrumicolo sono di varia natura ed entità, tra le quali ricordiamo:

Problematiche strutturali e commerciali

La grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, in particolare in Sicilia, in Calabria e nel Metapontino, sta compromettendo in modo irreversibile la capacità di fare impresa degli agricoltori, nonché l'occupazione di migliaia di lavoratori dell'indotto.

I motivi sono da imputare a molteplici cause:

- eccesso di offerta in determinati periodi dell'anno dovuto principalmente alla brevità di mesi in cui l'Italia riesce ad essere presente sui mercati. Infatti tutta l'offerta si concentra in 3-4 mesi, generalmente parte di ottobre, novembre, dicembre e gennaio a causa di una dotazione varietale scarna e non concorrenziale, ciò provoca la saturazione del mercato, che subisce anche l'invasione di prodotti provenienti dall'estero in particolare dal bacino Mediterraneo come Spagna e Marocco *in primis*, a prezzi estremamente competitivi; tutto ciò è causa di concorrenza sleale per questo prodotto, dove i costi di produzione sono molto inferiori a quelli italiani ed europei, a cui si aggiunge anche l'onere economico della raccolta che, con merce collocata sul mercato, genererebbe un introito molto modesto e comunque per nulla compensativo dei costi di produzione; gli effetti degli accordi in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli tra l'Unione europea e alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo impattano fortemente sulle economie agricole delle regioni meridionali, in quanto introducono disposizioni tariffarie e concessioni a tutto vantaggio dei Paesi in questione, le cui crescenti esportazioni verso il sud Europa destabilizzano una già difficile realtà produttiva e di mercato;
- il 40 per cento delle aziende agricole, che rappresentano il 60 per cento della produzione, aderisce a cooperative oppure a Organizzazioni Produttori (OP). Tra Sicilia e Calabria esistono circa 40 OP specializzate nel comparto agrumicolo di dimensione medio-piccole. Altre OP ortofrutticole, invece, radicate al Centro Nord Italia che dispongono di soci produttori e impianti di produzione ubicate nelle zone di produzione del Meridione;
- elevato grado di parcellizzazione della fase produttiva e commerciale. Sono infatti presenti troppi marchi commerciali e troppi operatori, ciò ad esclusivo appannaggio della Grande Distribuzione Organizzata nazionale ed internazionale che ha così il potere di incidere e decidere riguardo gli andamenti commerciali. A pagarne le conseguenze maggiori sono i produttori che sono "costretti" a svendere il proprio prodotto, destinato al consumo fresco, a prezzi imbarazzanti ed umilianti piuttosto che vederlo deperire invenduto sulle piante;
- prezzi irrisori per il prodotto destinato all'industria di trasformazione: circa 1 centesimo al kg per le clementine e da 5 a 9 centesimi circa al kg per le arance;
- costi di produzione più elevati rispetto alla media europea (gasolio, energia elettrica, concimi, agro farmaci, ...);
- poche risorse finanziarie utilizzate in attività di *marketing* e promozione dei prodotti a marchio e scarsissima incentivazione al consumo di frutti di piccole dimensioni che pur essendo piccoli presentano medesime qualità organolettiche dei calibri di maggiori dimensioni.

Problematiche naturali: cambiamento del clima

Sempre più spesso ormai si verificano eventi atmosferici di natura avversa, dovuti soprattutto al cambiamento climatico che sta avvenendo a livello globale, con gelate tardive che colpiscono le colture durante la fioritura pregiudicando così la formazione dei frutti; esondazioni causate da ingenti quantitativi di pioggia caduti in brevissimo tempo oppure, ancora, lunghi periodi di siccità, contribuendo così alla diminuzione delle rese ad ettaro.

Problematiche di carattere fitosanitario

Ulteriori problematiche che incombono sul settore agricolo sono rappresentate dalla diffusione di fitopatie estremamente nocive:

il *Citrus Tristeza virus* (CTV): è un [virus](#) appartenente al [genere](#) *Closterovirus*, che causa una patologia chiamata "tristezza degli agrumi". Questo virus è originario del sud-est asiatico ma si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, provocando grandi epidemie. La malattia si manifesta, soprattutto, su piante innestate su specie sensibili come l'[arancio amaro](#). In Italia si è diffusa nel 2002, specie in Sicilia, Puglia e Calabria;

in base agli ultimi monitoraggi effettuati dal Servizio fitosanitario della Regione Sicilia tutta l'isola è ormai da considerare zona d'insediamento, a parte alcune ristrette zone indenni lungo la costa occidentale. Si stima infatti che ormai oltre la metà del patrimonio agrumicolo regionale circa 45.000 (pari a circa 90mila ettari) sia interessato dalla sindrome. Si parla di un danno nel biennio 2016-2017 di oltre 800.000 tonnellate di agrumi italiani con il CREA che ha chiarito che ci si trova di fronte alla necessità di impiantare un totale di oltre 15.000.000 di nuove piante resistenti al virus, al costo di 14-15.000 euro l'ettaro;

in Puglia le zone maggiormente colpite dal virus nel periodo tra il 2010 e il 2015 sono quelle fra Massafra e Palagianò (Taranto) che, insieme a Castellaneta e Ginosa, producono circa il 90 per cento degli agrumi dell'intera regione e in provincia di Taranto in 5 anni, dal 2010 al 2015, il virus ha causato una riduzione del 17 per cento nell'estensione degli agrumeti, ossia circa 2.000 ettari;

il CBS - *Citrus Black Spot*: la "macchia nera degli agrumi", causata dal fungo patogeno ***Guignardia citricarpa Kiehl***, rappresenta una devastante malattia che provoca la maculatura dei frutti e delle foglie. Particolarmente suscettibili sono arance e limoni;

HLB - Huanglongbing - *Citrus Greening Disease*: ugualmente temibile è la malattia del "ramo giallo", malattia distruttiva degli agrumi, associata a batteri del genere *Candidatus Liberibacter*, trasmessi da psille (insetti). Colpisce tutte le specie e le *cultivar* di agrumi, a prescindere dal portinnesto. Sulle foglie si manifesta con presenza di rami gialli dovuta alle foglie che presentano una maculatura clorotica a chiazze, asimmetrica rispetto alla nervatura centrale, con diverse sfumature di verde e giallo. Invece i frutti si presentano piccoli e asimmetrici. Nella fase di invecchiamento mostrano una inversione di colore rispetto a quelli indenni: la parte prossima al peduncolo diventa giallo-arancione e la parte stilare rimane verde.

Misure di difesa sanitaria

· Attuare un piano che vada a dare sostegno a tutte quelle aziende agricole interessate da queste malattie stanziando fondi che coprano le spese di espianto, nuovo impianto (utilizzando *cultivar* resistenti, specialmente alla *Tristeza*) e anche il mancato guadagno causato dall'estirpazione dell'agrumeto infetto;

· puntare sulla tracciabilità del materiale vegetale di propagazione (maggiori controlli nei vivai);

· intensificare i controlli per quanto riguarda gli ingressi di materiale vegetale, e quindi anche di frutta, sia sul territorio europeo e sia quello italiano, infatti impedirne l'ingresso in Europa e nella regione mediterranea è indispensabile se si vogliono evitare gravi rischi per tutta l'agrumicoltura;

· se questo si dovesse verificare, sarebbe un ulteriore duro colpo alla produzione, che metterebbe seriamente a rischio la sopravvivenza delle aziende agrumicole italiane. Purtroppo non tutti i Paesi che esportano i loro prodotti verso i mercati dell'Unione europea sono, infatti, in grado di garantire l'assenza di malattie o di insetti nocivi e di garantire un'adeguata sicurezza fitosanitaria. In particolare

sulla fitopatia *Citrus Black Spot* le segnalazioni nei porti europei sono state superiori ai limiti di sicurezza in più occasioni, su partite provenienti dall'Africa e dai Paesi sudamericani;

· l'agrumicoltura corre, quindi, un grave pericolo in quanto i nostri produttori, in caso di contaminazione, non disporrebbero di misure adeguate per fronteggiare tali problematiche sanitarie. Considerato che:

stenta a decollare, essenzialmente per mancanza di risorse, il Programma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi gestito dal CREA-OFA, voluto dal Ministero e volto a produrre il primo materiale di propagazione, con controlli fitosanitari e di corrispondenza varietale estremamente severi, al fine di assicurare al settore vivaistico di poter disporre di piante certificate e di elevata qualità; bisogna, quindi, adottare iniziative volte a promuovere accordi di qualità con le industrie di trasformazione, puntando sulla qualità del nostro prodotto, a sostenere il settore agrumicolo, anche attraverso la definizione di una specifica politica di ricorso al credito in favore delle aziende del comparto agrumicolo e intervenendo in maniera strutturale attraverso una attenta e puntuale programmazione, anche tramite la definizione di un Piano agrumicolo nazionale;

il decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, così detto «Decreto Emergenze», prevede misure per il sostegno del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore nonché uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire presso le competenti sedi unionali al fine di chiedere l'attivazione delle misure di salvaguardia agli accordi tra l'UE e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo in materia di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e più in generale a intervenire nella medesima sede per la revisione e l'aggiornamento degli Accordi euro mediterranei, siglati con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, in considerazione del fatto che tali Accordi provocano gravi perturbazioni al mercato nazionale e segnatamente alle filiere produttive delle Regioni meridionali del nostro Paese;

a valutare di proporre, nelle opportune sedi europee, che negli accordi di libero scambio con i Paesi extra Unione europea, nel rispetto del principio di reciprocità, siano adottate misure per rafforzare e promuovere le esportazioni di agrumi italiani in mercati con grandi potenzialità, anche attraverso una strategia volta a individuare e risolvere i principali ostacoli quali, ad esempio, la conformità ai requisiti previsti dai protocolli di intesa relativamente al sistema di lavorazione, condizionamento e conservazione, con particolare riferimento al trattamento a freddo necessario al trasporto via aereo, al fine di salvaguardare il comparto agrumicolo;

ad adottare iniziative, in sede europea, dirette a potenziare il sistema dei controlli sui prodotti agrumicoli provenienti da mercati esteri, al fine di:

· contrastare fenomeni di concorrenza sleale, realizzati anche attraverso l'uso di prodotti fitosanitari non consentiti in ambito UE e l'utilizzazione di lavoro sottopagato o minorile;

· tutelare sia la filiera agricola sia il prezzo minimo dei prodotti ortofrutticoli emanando delle disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;

· rafforzare la tracciabilità di prodotto, al fine di impedire pratiche di vendita fraudolenta;

· contenere i danni di un ingresso involontario di nuovi organismi, rafforzando il controllo fitosanitario alle frontiere, implementando le misure di quarantena e rafforzando i servizi fitosanitari regionali;

· spostare l'attenzione anche su altre specie vegetali, comprese le piante ornamentali, in ingresso nel nostro Paese, che possono essere ospiti secondari di patogeni o dei loro vettori.

ad adottare un vero e proprio Piano agrumicolo nazionale, anche utilizzando a tale scopo il Fondo nazionale agrumicolo, adeguatamente rifinanziato, volto a misure di emergenza consistenti in:

- ritiro dal mercato di una quota parte di agrumi e finanziamento per la distribuzione agli indigenti con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve provvedere a ridefinire un Fondo per il ritiro della produzione eccedentaria con un bando e successiva redistribuzione per il tramite degli Enti Caritativi riconosciuti e iscritti nel relativo Albo istituito presso l'Agea;
 - predisposizione di un programma di valorizzazione dei prodotti agrumicoli nazionali mediante la stipula di convenzioni tra aziende e strutture pubbliche, quali scuole, ospedali ed enti, finalizzate alla fornitura di distributori automatici di spremute e di agrumi freschi e la realizzazione di campagne nazionali di sensibilizzazione e promozione del consumo di agrumi;
 - incremento dei canali distributivi, di frutta fresca e derivati degli agrumi in particolare rafforzando il settore Ho.Re.Ca. (acronimo di Hotel, *Restaurant* e *Catering*) le cui collocazioni del nostro prodotto, contraddistinto dal *brand Made in Italy* possono assolvere sicuramente il compito di sviluppare i consumi interni e le quote dell'export.
- a supportare una strategia di ripristino del potenziale produttivo degli agrumeti colpiti dal virus *Tristeza* e di quelli con *cultivar* obsolete, con impianti ormai datati, così come misure preventive per il diffondersi di nuove fitopatie (*Citrus black spot* e *Huanglongbing - Citrus Greening Disease*) coordinando le azioni dei produttori con il sostegno da mettere in campo. Si tratta, per il virus *Tristeza* di incentivare la riconversione varietale, con azioni finanziarie che siano di ristoro economico sia per la messa a dimora di nuovi impianti, che per il periodo di improduttività come indennizzo per mancato reddito e potenziando le c.d. biofabbriche per la produzione di antagonisti da utilizzare in agrumicoltura e per garantire assistenza tecnica agli agrumicoltori italiani.
- a realizzare un programma di rinnovo varietale al fine di:
- assicurare una disponibilità di piante virus esente per realizzare il piano annuale di riconversione programmato, attraverso la ricerca e gli investimenti del CREA e utilizzando in maniera sinergica e integrata le risorse provenienti dei Piani di sviluppo rurale (PSR) e dell'OCM attraverso le organizzazioni dei produttori;
 - realizzare di un catasto agrumicolo nazionale quale condizione necessaria per garantire qualsiasi azione di programmazione produttiva orientata al mercato;
 - promuovere le produzioni agrumicole in concertazione con la promozione dei territori e del turismo;
 - promuovere le linee sia di frutto fresco che dei succhi e derivati non solo di arance, ma anche di clementine, limoni, cedro e bergamotto;
 - vendere direttamente tramite canali tradizionali, *e-commerce* e filiera corta che costituiscono una modalità di commercializzazione al dettaglio e una ulteriore opportunità per fornire direttamente la ristorazione;
 - incrementare la diffusione dei marchi Bio e Dop e Igp e in particolare nel prodotto Bio valutare la possibilità di ridurre il periodo di conversione nel quale agli operatori del settore non è consentito vendere il prodotto come biologico, pur essendo gravati da tutti i vincoli e oneri del metodo di coltivazione biologico;
 - incrementare il ricorso alla contrattazione di filiera, come mezzo per sostenere investimenti di rilevanza nazionale, promuovendo, nella prospettiva di accrescere la competitività, l'integrazione di tutti i soggetti della filiera e, conseguentemente, l'innovazione organizzativa e produttiva del settore agricolo e agroalimentare;
 - incrementare i consumi pro capite con adeguate campagne promozionali in riferimento anche alle caratteristiche salutistiche del prodotto.
 - investire in ricerca e *marketing*;
 - incentivare gli imprenditori al fine di creare nuovi impianti agrumetati con varietà volte a soddisfare le esigenze di mercato e dei consumatori,
 - introdurre nuove varietà per allungare il calendario di commercializzazione ed essere più competitivi con le altre nazioni;
 - promuovere prodotti a marchio (IGP) e produzioni biologiche;

- promuovere ed incentivare l'industria di trasformazione (succhi, canditi, ...),
 - facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori virtuosi che vogliono acquistare terreni agricoli per ingrandire la propria attività al fine di far aumentare la dimensione aziendale media a livello nazionale;
 - permettere ai produttori di mantenere un prezzo equo di produzione che eviti pratiche commerciali sleali a danno, soprattutto, della piccola e media impresa;
- ad adottare iniziative per rafforzare le misure di contrasto all'utilizzo della manodopera in nero per la raccolta degli agrumi;
- ad attuare le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito dalla legge n. 44 del 2019, che prevede, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, nonché dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge, che ha previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo assieme a quello ovicaprino e olivicolo.

1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2021

172ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che la 14a Commissione, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha preannunciato di voler svolgere un breve ciclo di audizioni sul testo. Comunica inoltre che, a causa di un impedimento, la relatrice oggi non potrà partecipare alla seduta. La relatrice ha comunque fatto sapere di aver predisposto una bozza di relazione già fatta circolare informalmente tra i colleghi della Commissione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, ed auspica il voto di una relazione quanto più possibile condivisa da tutta la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'affare assegnato in esame tutti i membri della Commissione si sono espressi per approvare in tempi brevi una risoluzione, quanto più possibile condivisa, da sottoporre successivamente all'esame dell'Assemblea, data la grande rilevanza dell'argomento per tutto il mondo agricolo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) comunica di aver predisposto una bozza di risoluzione e di averla già messa informalmente a disposizione dei capigruppo. Si tratta di un documento assai articolato con cui intende dare conto delle molteplici sfaccettature di un tema così complesso quale quello dei danni causati al mondo agricolo dalla fauna selvatica. Auspica in conclusione che già a partire dalla prossima settimana la propria proposta possa essere sottoposta formalmente all'esame ed al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) ricorda di aver presentato nella precedente seduta una proposta di risoluzione su cui alcuni colleghi si sono già espressi trasmettendo suggerimenti e proposte. Restando in attesa di ulteriori contributi, ritiene che già dalle prossime sedute della Commissione sarà possibile presentare un testo che auspica condiviso da sottoporre alla votazione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.9.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

173ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), ponendo in luce che si tratta di un testo già condiviso con i colleghi della Commissione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [TARICCO](#) (PD) che, preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come la relazione interpreti correttamente la volontà della Commissione che intende valorizzare i terreni da destinare alla produzione alimentare e al tempo stesso preferisce destinare per la produzione energetica gli scarti e le colture marginali.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver recepito le indicazioni da lui suggerite. Sottolinea l'importanza del tema della riduzione della superficie agricola utilizzata e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ponendo in evidenza come la relazione realizzi un giusto compromesso tra le esigenze della produzione agricola per usi alimentari e quelle della produzione di biocombustibili.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo. Con tale voto intende da un lato esprimere condivisione rispetto a quanto osservato nella relazione presentata dalla relatrice e, al tempo stesso, manifestare la propria contrarietà rispetto ai contenuti complessivi del

disegno di legge in esame.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) esprime soddisfazione per quanto contenuto nel testo posto in votazione e preannuncia il proprio voto favorevole. Segnala tuttavia l'opportunità che nei prossimi provvedimenti esaminati dalla Commissione si realizzi un maggiore coinvolgimento di tutti i senatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

l'articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali - direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE - attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016;

l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, novellando l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta;

l'articolo 33 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

ritenuto che:

con riguardo alla eliminazione del riconoscimento delle professionalità ippiche in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame, questa va nella direzione già auspicata dalla Commissione agricoltura in ordine alla separazione del settore gioco e corse dei cavalli, da affidare al CONI, rispetto all'attività di allevamento, che rimane prerogativa del MIPAAF;

l'articolo 7 va nella direzione di una maggiore evidenza delle caratteristiche del prodotto, ampliando la quantità delle informazioni contenute nell'etichetta, che risultano necessarie alla luce della sempre maggiore trasparenza richiesta dal consumatore sempre più attento ed esigente. Tale intervento si coniuga con la crescente necessità di garantire maggiori livelli di sicurezza in campo alimentare sotto il profilo della tracciabilità e della qualità, al fine di arginare definitivamente fenomeni fraudolenti che certamente danneggiano il valore delle produzioni del comparto primario;

l'articolo 33, che novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 di recepimento della direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, modifica ai fini del raggiungimento dell'obiettivo (previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto) il sistema di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili andando a rettificare la considerazione delle colture cerealicole, amidacee, zuccherine e oleaginose e delle colture di secondo raccolto, per prevenire una possibile procedura di infrazione. In tal senso, costante rimane l'attenzione verso la tutela della salute, dell'ambiente e degli ecosistemi agricoli, mantenendo elevati i livelli di controllo nei confronti dei fornitori e degli operatori economici coinvolti nei cicli produzione;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, la opportunità delle seguenti precisazioni sulle superfici agricole destinate alla coltivazione per biocarburanti o biocombustibili:

- in primo luogo, anche alla luce della riduzione progressiva di superficie agricola utilizzata (SAU) e della progressiva sottrazione a finalità produttive alimentari per altri utilizzi, di soprassedere alla soppressione della lettera c) dall'allegato 1, parte 2, punto 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, in quanto non soggetta a procedura di infrazione;
- in secondo luogo, per le superfici degradate o contaminate destinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti, di prevedere che le coltivazioni che abbiano come obiettivo il completo recupero dei terreni finalizzato alla produzione alimentare possano trovare ulteriori forme di incentivo.

1.4.2.10. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 140 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) relatore dà conto dei contenuti della legge europea, approvata dalla Camera dei deputati e composta da 38 articoli, soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione contenuti prevalentemente al Capo VI, in materia di protezione dei consumatori (articoli da 29 a 32), e al Capo VII (composto dal solo articolo 33), in materia di energia.

Nel Capo VI, l'articolo 29 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l'autorità responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'articolo 30 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

Con l'articolo 31 si modifica il decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. In particolare, esso abroga la disciplina concernente l'uso di crediti utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il quale ha introdotto un nuovo meccanismo di mercato *post 2020*.

Si sofferma poi sull'articolo 32, che novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener conto dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2394, relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Si prevede, in particolare, che

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sia designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si prevede altresì che il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti conservino gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, le suddette autorità esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione previsti dal citato regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo per stabilire che l'AGCM è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. Sono quindi modificate le normative nazionali relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nonché alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, al fine di inserirvi il riferimento al nuovo regolamento 2017/2394.

L'articolo 33 novella il decreto legislativo n. 58 del 2011, di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Sono modificati altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, che dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. Il relatore puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal cosiddetto "decreto rinnovabili", non sono presi in considerazione.

Fa presente inoltre che una ulteriore modifica riguarda la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici. Tale quota non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 per il calcolo dei biocarburanti al numeratore. Non sono conteggiati, ai fini del limite così fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati.

Rammenta inoltre, tra gli ulteriori aspetti di competenza della Commissione, anche l'articolo 3, che interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, introducendo un obbligo di piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri.

Illustra poi l'articolo 6 recante disposizioni relative al punto di contatto unico, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione che impongono agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulle professioni, da rendere disponibili *on line* attraverso i punti di contatto unici, siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, facilmente accessibili e aggiornate. Con l'articolo 9 è individuata nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco"). Inoltre, l'articolo 10 trasferisce allo stesso MAECI le competenze in materia di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire l'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009.

Nel Capo III, l'articolo 19 reca disposizioni volte ad introdurre, nel sistema sanzionatorio italiano, una nuova fattispecie di illecito amministrativo, in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce, nel territorio dello Stato, modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE. Il medesimo articolo prevede inoltre la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda, ed individua l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

Infine, il Presidente relatore menziona nel Capo IV l'articolo 21, volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, soffermandosi sull'articolo 1, che dispone una nuova composizione e articolazione dei Ministeri, con l'istituzione del Ministero del turismo attraverso lo scorporo delle funzioni in materia di turismo dal Dicastero per i beni e le attività culturali. Viene così aumentato il numero complessivo dei Ministeri da 14 a 15. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), accorpando le funzioni di quest'ultimo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico.

Passa poi ad illustrare l'articolo 2, che disciplina in dettaglio la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MITE), prevedendo il trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al suddetto Ministero della transizione ecologica. Sono così soppresse le competenze che riguardano: la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale; l'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e la promozione della concorrenza nei mercati dell'energia; l'individuazione e lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale; la vigilanza su enti strumentali e il collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; la gestione delle scorte energetiche. Fa presente che tali competenze sono elencate tra quelle del nuovo Ministero della transizione ecologica, cui sono altresì attribuiti: le funzioni relative allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente; l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili; la ricerca e coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi nella terraferma e in mare; la sicurezza nucleare; le "agro-energie", intese come biocarburanti; le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività della SO.G.I.N. - Società gestione impianti nucleari per azioni; l'esercizio dei diritti di azionista esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore servizi energetici - GSE Spa; l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sottolinea che, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera, il Ministro per la transizione ecologica è componente di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Con l'articolo 3 si disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo

economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie per l'esercizio delle nuove funzioni, individuando la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Sono altresì trasferite al MITE le nuove funzioni in materia di politica energetica e mineraria. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il MITE si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. È altresì istituito presso il MITE il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal MISE e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il MATTM.

Si sofferma poi sull'articolo 4 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. L'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il CITE sia composto dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, nonché dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Fa rilevare criticamente che la composizione del CITE non prevede la presenza di diritto del Ministro per l'innovazione tecnologica, le cui competenze sono strettamente collegate alle politiche per uno sviluppo sostenibile. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale; inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano; si prevede altresì che è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE.

Dà conto quindi dell'articolo 6, che dispone l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni. Le aree funzionali del Ministero concernono la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - MAECI. Il Ministero cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. L'articolo 7 reca delle disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui. La dotazione organica del neo istituito Ministero è pari a 180 unità, di cui 4 dirigenti di livello generale e 17 dirigenti di livello non generale. Il Ministero può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la sua funzionalità, delle risorse strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT). In virtù delle modifiche apportate in prima lettura, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo passa da trenta a sessanta unità e sono aumentati i contingenti di personale da 107 a 136 unità di personale non dirigenziale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti: le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale; l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD); il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge.

Infine, per quanto di interesse della Commissione, segnala l'articolo 10 concernente i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

Il presidente [GIROTTO](#), in merito alla sollecitazione della relatrice sull'articolo 4, comma 2, pur

concordando con le criticità espresse, fa presente che al CITE possono partecipare altresì Ministri o loro delegati aventi competenze nelle materie oggetto dei provvedimenti all'ordine del giorno. Considerata però la stretta correlazione tra le tematiche afferenti alla transizione ecologica e l'innovazione digitale, suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere una osservazione che possa includere il Ministro dell'innovazione tecnologica tra i componenti di diritto del Comitato interministeriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio ([n. 401](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore [CROATTI](#) (*M5S*) dà conto delle ulteriori modifiche nella parte dispositiva della nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, quale sintesi delle osservazioni pervenute. Illustra anzitutto l'impegno di cui al n. 7, che mira a promuovere un'offerta turistica destagionalizzata grazie anche alle iniziative promozionali da parte dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT). In merito al n. 8, si sofferma sugli aspetti di sviluppo di un modello di turismo accessibile, dedicato a persone con disabilità, famiglie numerose, anziani e giovani, in modo da favorire una offerta turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche. Giudica non più procrastinabile l'attuazione degli atti necessari per il completamento della riforma in materia di concessioni demaniali marittime, come previsto dall'impegno di cui al n. 11. In merito all'impegno di cui al n. 14, già illustrato nella scorsa seduta, ritiene utile l'istituzione di un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Province autonome per il coordinamento e il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore. Altri aspetti su cui si sofferma sono la creazione di un portale unico per snellire gli adempimenti burocratici delle strutture ricettive, di cui all'impegno n. 15, e la possibilità di utilizzare anche strumenti di natura fiscale, tra cui ad esempio la riduzione dell'IVA, per il rilancio dei prodotti *Made in Italy*, di cui all'impegno n. 16.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'ampio lavoro compiuto e per aver preso in considerazione le osservazioni pervenute dal Gruppo Lega. Pur considerando la mancata convergenza sul tema dei *voucher*, che non ha avuto riscontro nel testo della risoluzione, plaude ad ogni modo al lavoro di sintesi svolto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Garnerò Santanchè, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione, ha chiesto per le vie brevi di poter rinviare il voto sulla proposta di risoluzione alla seduta di domani 14 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) propone di fissare a giovedì 15 aprile, alle ore 16, il termine per far pervenire eventuali richieste di audizione sul provvedimento in titolo. Propone peraltro fin d'ora di audire i rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), del Gestore dei servizi energetici (GSE) e di Terna.

Conviene la Commissione.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) suggerisce di ascoltare anche i rappresentanti delle aziende partecipate dallo Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 401**

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato la limitazione dell'attività se non la chiusura temporanea dell'esercizio di molte filiere dell'industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei settori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i segmenti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire *l'incoming*, *l'outgoing*, i viaggi d'affari, l'organizzazione di eventi ed il turismo scolastico, l'impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per turismo ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le agenzie di viaggi e i *tour operator* hanno subito l'impatto peggiore della crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 93 per cento;

per l'economia italiana, l'industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo stime del *World Travel and Tourism Council* (WTTC) sono direttamente

imputabili al turismo interno ed internazionale il 5,5 per cento del PIL ed il 6,5 per cento dell'occupazione;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all'industria del turismo richiederà un'attenzione particolare nell'ambito delle prossime iniziative legislative e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte per la gestione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incentivi e agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture, tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio della sicurezza, in un'ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre, innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è realistico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo prettamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo responsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero futuro del turismo italiano,

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018, l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero da orientare verso le piccole e medie città d'arte, e verso itinerari turistici regionali, tanto più che l'articolo 1, commi 89 e 80, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo - con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand Italia*", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "*minore*", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il suo maggior *focus* sull'opportunità di riscoprire e promuovere tali destinazioni, meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, ma portatrici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana, spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali. Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l'implementazione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi territori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettiva di sfruttare le potenzialità del turismo di ritorno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23 marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc. XXVII*, n. 18), promuovere una campagna di promozione all'estero dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i *media* all'estero editi in lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvolgimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all'estero, le iniziative di turismo sociale e gli scambi culturali fra scuole e università;
3. dare impulso, coinvolgendo ove necessario tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per i rispettivi profili di competenza, ad una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica, che sia basata sulla promozione delle eccellenze del *made in Italy*, al fine di massimizzare l'impatto dell'azione promozionale e contribuire a veicolare un'idea d'Italia i cui punti di forza tradizionali si affianchino all'innovazione, alla tecnologia, alla bellezza e qualità del *made in Italy* e, allo stesso tempo, sanare le debolezze che hanno caratterizzato sino ad ora le politiche di promozione del turismo, quali l'incapacità di valorizzare i brand italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di *storytelling* che valorizzi l'esperienza complessiva di visitare il territorio italiano;
4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale in un'ottica di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conseguentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;
5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, e la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all'installazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agriturismo;
6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;
7. prevedere misure volte a promuovere un'offerta turistica destagionalizzata sul territorio nazionale attraverso il sostegno alla realizzazione di iniziative promozionali da parte dell'ENIT, in periodi dell'anno diversi da quelli in cui è collocata l'offerta principale;
8. sviluppare un modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso il finanziamento di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti;

9. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, così da favorire una fondamentale immissione di liquidità destinata alle imprese del settore turistico, specialmente le più colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc*, quale misura di sostegno strutturale, che persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turismo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell'epidemia da Covid-19;
10. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese del settore anche attraverso l'estensione dell'*ecobonus* alle strutture recettive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, l'ulteriore potenziamento e la conferma in via strutturale del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali;
11. dare seguito all'attuazione degli atti necessari al completamento della riforma in materia di concessioni demaniali marittime che, compatibile con la disciplina europea in materia, sia rispettosa della peculiarità del comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;
12. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante l'esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferimento alle competenze specifiche necessarie all'esercizio professione, per loro natura connesse all'infinita varietà dei contesti storici, artistici, ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che favorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa nel settore;
13. valutare l'opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni provenienti dai *big data*, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in termini di flussi che di economia del settore, con l'obiettivo di sviluppare una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori, facendo emergere i fattori che ne determinano l'identità e la loro dotazione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e offerta di servizi di ristorazione, mobilità;
14. valutare l'opportunità di istituire un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Province autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere le strategie e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazionale, al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell'innovazione, dell'integrazione e dell'aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale;
15. valutare l'opportunità di istituire un portale unico che semplifichi gli adempimenti burocratici delle strutture ricettive unendo in un'unica interfaccia tutti gli adempimenti esistenti, includendo: la registrazione dell'alloggio ai fini comunali e regionali, idealmente tramite comunicazione semplificata sulla scorta di quanto già accade in alcune Regioni; la comunicazione al Portale Alloggiati del Ministero dell'interno; la dichiarazione dei statistici, oggi gestiti dalle alle Province e destinati all'ISTAT; le comunicazioni dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni;
16. valutare la possibilità di utilizzare anche strumenti di natura fiscale, tra cui ad esempio la riduzione dell'IVA, per il rilancio del *made in Italy*, al fine di sostenere la ripresa degli acquisti di prodotti italiani che possano fungere a loro volta da "attrattore turistico" e da veicolo per la promozione del turismo.

1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 144 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 28 APRILE 2021
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN e il sottosegretario Vannia GAVA si esprimono in senso favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di relazione favorevole viene posta ai voti e risulta approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che nella giornata di ieri si è svolta, nella sede degli Uffici di

Presidenza integrati delle Commissioni 10ª e 13ª riunite, l'audizione informale di rappresentanti dell'ENI, intervenuti in videoconferenza, in merito all'annunciata chiusura degli impianti del *cracking* e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Parimenti ricorda che la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sull'atto dell'Unione europea COM(2020) 824 def. (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013) sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutate in particolare le disposizioni del Capo VI in materia di protezione dei consumatori (articoli da 29 a 32) e del Capo VII (composto dal solo articolo 33) in materia di energia, nonché le ulteriori disposizioni di interesse relative ai Capi I (articoli 3, 6, 9 e 10), III (articolo 19) e IV (articolo 21);

formula una relazione favorevole con la seguente osservazione:

tenuto conto che l'articolo 30 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dando così pieno recepimento alla direttiva 98/70/CE oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, (caso ARES(2019)7142023), si valuti la possibilità di una integrazione della rubrica che richiami espressamente il suddetto caso.

1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
240ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CATALFO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), specificando di avere tenuto conto nella sua redazione dei contributi forniti dalla discussione generale svoltasi nella seduta di ieri e trasmessi successivamente dai Gruppi per le vie brevi.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) esprime particolare apprezzamento nei confronti del testo proposto dalla relatrice, che tratta in maniera organica il complesso delle questioni sulle quali è attualmente chiamato a intervenire il Governo, con una visuale più ampia rispetto all'insieme dei temi di competenza contenuti nel DEF in esame. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) lamenta l'assenza nello schema di parere di osservazioni specifiche in materia di risorse umane delle amministrazioni pubbliche, rilevando l'assenza nel Documento di una visione strategica e la scarsa portata concreta delle osservazioni proposte. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La presidente [MATRISCIANO](#) puntualizza che lo schema di parere contempla un'osservazione relativa all'incremento di risorse per le pubbliche amministrazioni. Verificata la presenza del legale per deliberare, pone quindi in votazione lo schema di parere, che risulta approvato a maggioranza.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che giovedì 29 aprile scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi l'opportunità che il relatore presenti una propria proposta di parere in tempo utile.

Il relatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) invita i Commissari a trasmettergli eventuali proposte concernenti la redazione dello schema di parere entro le ore 16 di martedì 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) segnala in primo luogo le disposizioni recate dall'articolo 1 intese a definire la procedura della Commissione europea ARES 2019/1602365, concernente alcuni profili dell'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa all'agevolazione dell'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi.

Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 2, il quale opera un'estensione dell'ambito di soggetti non cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi diritto a prestazioni sociali, al fine di definire la procedura d'infrazione della Commissione europea 2019/2100.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 4, volto ad apportare alcune modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il riconoscimento, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati dell'Unione.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdi) interviene sollecitando ragguagli circa la compatibilità delle misure in materia di prestazioni familiari recate dall'articolo 2 con la legge n. 46 del 2021 sull'assegno unico e

universale, recentemente approvata dal Senato.

La presidente [MATRISCIANO](#), riconosciuta l'opportunità di approfondimenti, osserva che le previsioni di cui alla legge sull'assegno unico dovranno essere attuate per mezzo dei decreti legislativi che saranno emanati in forza della delega recata dalla legge stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 22 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII N. 4 E RELATIVO ANNESSO

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
preso atto che:

il Documento di economia e finanza 2021 è costruito intorno alla necessità di varare misure straordinarie di finanza pubblica per garantire la liquidità indispensabile a far fronte agli effetti della crisi epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il Documento in esame osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente all'approvazione del presente documento, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

viene inoltre specificato che si prevederà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese;

considerato che:

l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2020 e le previsioni tendenziali per il 2021 e il 2022 riflettono i segnali di pieno impatto dello *shock* rappresentato dal COVID-19 sull'economia italiana. Gli indicatori economici più aggiornati suggeriscono che, nel primo trimestre del 2021, il PIL abbia continuato a contrarsi, sebbene in misura più contenuta, dopo la caduta dell'1,9 per cento registrata in termini congiunturali nei tre mesi precedenti. Infatti, mentre la tendenza della produzione dell'industria e delle costruzioni è risultata moderatamente positiva nei primi mesi dell'anno, il settore dei servizi ha continuato a risentire delle misure sanitarie adottate, all'inizio

dell'anno, dal Governo per rallentare l'andamento dei contagi da Covid-19 a seguito della ripresa delle infezioni registrata dopo le festività natalizie;

il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024;

il Governo ritiene necessario proseguire nell'azione di sostegno in favore degli operatori economici, dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Con il prossimo intervento normativo continueranno e verranno rafforzati gli interventi di sostegno alle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi da Covid-19 e saranno previste misure di riduzione dei costi fissi e interventi volti a favorire il credito e la concessione di liquidità delle imprese. Saranno previsti ulteriori interventi per i lavoratori e le famiglie in condizioni di maggior disagio, nonché nuove misure a favore dei giovani e proseguiranno le politiche di sostegno alle fasce più deboli e gli interventi a favore del trasporto locale;

con la relazione, il Governo richiede quindi l'autorizzazione al Parlamento al ricorso all'indebitamento per l'anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici;

tuttavia appare fondamentale evidenziare che in concomitanza con la marcata contrazione dell'attività economica, nel 2020 il mercato del lavoro ha risentito le conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto intraprese. In tal senso, i provvedimenti del Governo in materia di sostegno ai redditi e conservazione delle posizioni lavorative hanno agito nella direzione di scongiurare le ingenti perdite di occupazione che sarebbero in caso contrario scaturite;

infatti, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e ad altri strumenti di supporto (come il Fondo di integrazione salariale) ha assunto proporzioni mai osservate. Nel complesso del 2020 le ore totali di CIG autorizzate dall'INPS sono risultate pari a 4,32 miliardi e si concentrano maggiormente in aprile e maggio, per poi ridimensionarsi sensibilmente, pur attestandosi su valori eccezionalmente elevati;

sul fronte dell'occupazione anche nell'ottica del preventivo di spesa, sarà necessario assicurare che il mercato del lavoro funzioni efficientemente e sostenere il ricollocamento dei lavoratori. Nello specifico, i governi nazionali dovrebbero aumentare gli incentivi all'occupazione e sostenere i settori più dinamici. A tal proposito, la Commissione europea si aspetta che le politiche volte alla protezione dei rapporti esistenti tra lavoratori e imprese siano integrate da politiche mirate ad aumentare le opportunità di lavoro per i disoccupati e le persone inattive e sostenere le transizioni da regimi di disoccupazione o di riduzione dell'orario di lavoro indotti dalla crisi verso altre opportunità lavorative in settori adeguati alle esigenze future. In tale ottica, anche l'eliminazione graduale delle misure di sostegno dovrebbe essere attuata in modo da attenuare l'impatto sociale e sul mercato del lavoro della crisi e contribuire alla sostenibilità sociale;

considerato, altresì, che:

la terza sezione del Documento di economia e finanza 2021 reca lo schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida del predetto Programma;

la proposta di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza presentata alle Camere il 15 gennaio 2021 è in linea con la *Guidance to member states* che indica l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali quale punto di riferimento per la stesura del PNRR in tema di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, accesso all'assistenza sanitaria, alla protezione e all'inclusione sociale;

la *Guidance* indica, inoltre, la necessità di investire in politiche a sostegno delle transizioni occupazionali al fine di facilitare e accelerare i cambiamenti strutturali (transizioni verdi e digitali), intervenendo in particolare in materia di educazione e cura della prima infanzia, istruzione e formazione, miglioramento delle competenze (comprese quelle digitali), riqualificazione della forza lavoro attiva, equità intergenerazionale, programmi di integrazione per i disoccupati, pari opportunità (principio 3 del pilastro europeo dei diritti sociali) e parità di genere sia per quanto riguarda la

partecipazione al mercato del lavoro, sia per le condizioni di lavoro (in termini di parità di retribuzione - articolo 157 TFUE, principio 2 del pilastro europeo dei diritti sociali) e l'avanzamento di carriera; valutato che:

il Documento di economia e finanza 2021, riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro da atto che per la tutela dei lavoratori:

a) sono state previste disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso gli istituti della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, della cassa con causale Covid-19 dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi e dei trattamenti per la disoccupazione NASpI e DIS-COLL (18,5 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021);

b) è stata introdotta l'indennità *una tantum* per complessivi 9,2 miliardi nel 2020 in favore dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo e di quelli domestici;

c) è stato previsto l'esonero dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni (complessivamente 1,8 miliardi nel 2020, 0,7 miliardi nel 2021 e 0,25 miliardi nel 2023);

d) sono stati previsti interventi a favore delle famiglie e per le politiche sociali tra cui figura il reddito di emergenza (circa 6,1 miliardi nel 2020 e 0,6 nel 2021);

e) è stato rifinanziato il fondo sociale per l'occupazione e la formazione (circa 0,3 miliardi nel 2021);

il medesimo Documento di economia e finanza 2021 da atto che per la tutela delle famiglie è stato previsto il rifinanziamento dei fondi per il reddito di cittadinanza (1 miliardo nel 2021) e per il reddito di emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari (circa 1,5 miliardi nel 2021);

per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario è stata offerta la possibilità di fruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza dei figli (complessivamente 0,23 miliardi nel 2021);

viene altresì considerato positivamente l'inserimento tra i collegati del DDL recante "legge quadro per le disabilità" e in continuità con quanto già presentato nella Nota di aggiornamento al DEF 2020 - dei seguenti disegni di legge: 1) DDL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali; 2) DDL in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva; 3) DDL per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lo schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contenuto nella terza sezione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma di Stabilità, con particolare riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro evidenzia i punti di seguito elencati:

1) il potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro prevede la revisione dell'istituto dell'assegno di ricollocazione e l'istituzione del programma nazionale "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) quale livello essenziale delle prestazioni, che prevede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la profilazione alla formazione individuata come analogo livello essenziale nell'ambito del Piano per le nuove competenze. Il progetto complessivo prevede il potenziamento dei CPI e il rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro. Al riguardo, si ricorda che i commi da 324 a 328 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 hanno istituito il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2021. Tali risorse sono destinate sia al finanziamento del programma "Garanzia di Occupabilità dei lavoratori" (GOL), relativo, come accennato, all'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro (nell'ambito del patto di servizio individuale), sia (nelle more dell'istituzione del suddetto programma) al finanziamento dell'ampliamento provvisorio dell'ambito di applicazione dell'assegno di ricollocazione;

2) l'adozione di un Piano strategico nazionale per le nuove competenze volto a sostenere le transizioni occupazionali, con un'azione integrata che punti allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle persone giovani e adulte coinvolgendo nell'erogazione tutti gli attori nazionali e locali - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), istituti tecnici superiori (ITS), università, enti di

formazione, fondi interprofessionali. Tale progetto si potrà articolare in diverse iniziative, alcune delle quali già avviate a livello nazionale (es. Fondo nuove competenze istituito con il decreto-legge n. 34 del 2020), altre in via di definizione (attuazione del Piano per l'apprendimento permanente, in via di approvazione), altre ancora volte a rafforzare la capacità delle strutture che erogano formazione (CPIA, ITS, università, ecc.). In tale contesto, in linea con l'*Agenda europea per le competenze*, si prevede la promozione, anche attraverso forme di partenariato tra pubblico e privato (industry academy), di una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rendere sempre più sinergici, i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, in modo da colmare il cosiddetto "*skill gap*", ovvero il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo fabbisogno occupazionale delle aziende. Al riguardo, la proposta di Piano prevede che, in stretto coordinamento con le regioni, siano adottati *standard* qualitativi per le attività formative, in relazione al sistema di profilazione stabilito a livello nazionale nonché in relazione a particolari categorie in cui rientri il soggetto (beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati - NASpI o DIS-COLL -, beneficiari del reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata, lavoratori che godano di strumenti di integrazione salariale straordinari o in deroga);

3) la previsione di interventi di rafforzamento del sistema duale, con particolare attenzione al potenziamento dell'offerta formativa nei territori che presentano maggiori difficoltà, attuato tramite una significativa implementazione della dotazione finanziaria. Tali interventi si realizzerebbero attraverso l'attuazione di una *governance* "rafforzata" e "partecipata" anche tramite il supporto di specifici organismi già operativi quali l'Organismo Tecnico dell'Apprendistato in funzione di coordinamento degli attori strategici, comprese le parti economiche e sociali, che operano nel campo della formazione con specifico riferimento all'apprendistato formativo. In tale ottica va inserito anche il rafforzamento del sistema della formazione professionale;

4) riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa a infrastrutture sociali, famiglie, comunità e cosiddetto terzo settore, una specifica linea d'intervento è pensata per le persone con disabilità o non autosufficienti. Si prevedono inoltre progetti volti ad intercettare le principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo;

5) nell'ambito della missione relativa a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la proposta di Piano prevede anche le seguenti destinazioni di spesa (a valere sulle risorse del programma *Next Generation EU*):

- 210 milioni di euro per migliorare la capacità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni e per procedere ad assunzioni di personale con competenze adeguate (in particolare, assunzioni a tempo determinato di personale per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tali risorse si aggiungono a quelle previste per specifiche assunzioni pubbliche da parte di altri punti della proposta di Piano in esame. Riguardo alla suddetta capacità di reclutamento, si prevede tra l'altro l'istituzione di un portale del reclutamento (nonché, nel suo ambito, di un fascicolo del candidato *on line*), che consenta ai cittadini "di accedere in maniera centralizzata e sistematica a tutti i concorsi a disposizione" e alle pubbliche amministrazioni "di gestire in maniera unitaria i processi di reclutamento";

- 720 milioni in favore del rafforzamento della conoscenza e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni (anche ai fini del concorso alla trasformazione digitale del settore pubblico);

- 100 milioni per la costituzione di poli tecnologici territoriali per il *coworking*, il lavoro agile e la formazione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Tali progetti, sono strutturati sempre nell'ottica della realizzazione della parità di genere; accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; del riequilibrio territoriale e coesione sociale, con particolare attenzione al Mezzogiorno, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita il Governo a valutare, in relazione alle misure da adottare per il rilancio economico del Paese, l'opportunità di:

- promuovere il rafforzamento e la razionalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito in

- costanza di rapporto di lavoro riconoscendo l'accesso a tali misure a tutti i lavoratori; collegare a tali strumenti percorsi di formazione e politiche attive al fine di accrescere le competenze dei lavoratori e accompagnare le imprese a riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali e nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda di ricollocazione del lavoratore; rivedere l'istituto della NASpI, estendendola anche agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, ai collaboratori etero-organizzati, ai collaboratori coordinati e continuativi e a tutti i lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS, con l'obiettivo di accompagnare il sostegno al reddito a percorsi di politica attiva e incentivare l'attivazione dei disoccupati per un loro reinserimento lavorativo; migliorare ed estendere l'ISCRO, introdotta nella legge di bilancio 2021, al fine assicurare protezione a tutti i lavoratori autonomi esclusi, introducendo misure specifiche di formazione collegate alla valorizzazione delle competenze professionali;
- in tema di reddito di cittadinanza, verificare l'attuazione delle disposizioni in materia di patto per l'inclusione sociale, favorendo da un lato la predisposizione da parte degli enti locali dei relativi progetti e monitorando gli enti locali che non adempiono;
 - introdurre una disciplina sul salario minimo al fine di contrastare la povertà lavorativa e di garantire una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorendo la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze anche in termini di *gender pay gap*, eliminando il *dumping* contrattuale provocato dai cosiddetti contratti "pirata" e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva;
 - a proposito della necessità ineludibile di considerare l'equità di genere come un tema trasversale a tutti gli altri, adottare interventi volti ad incrementare l'*empowerment* femminile e *mainstreaming*, quale condizione per consentire all'Italia di compiere un vero e proprio salto culturale, che le permetta altresì di superare l'emergenza e ricominciare a crescere;
 - in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare, valorizzare il lavoro agile e il lavoro a tempo parziale in favore dei lavoratori che abbiano documentate esigenze familiari, garantendo agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione in favore dei propri dipendenti. È altresì importante predisporre incentivi che possano favorire il rientro nel mondo del lavoro delle donne che hanno perso l'occupazione a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica, o che hanno lasciato il lavoro per accudire i figli o altri soggetti facenti parte del nucleo familiare, o che comunque sono particolarmente esposte al rischio di restare escluse dal mercato del lavoro;
 - in tema di asili nido, valorizzare l'iniziativa dei datori di lavoro privati, attraverso la previsione di incentivi o sgravi fiscali che possano sostenere i medesimi datori di lavoro nell'avviamento di iniziative a tal fine o comunque sgravare gli stessi dai relativi costi;
 - garantire robusti investimenti nella formazione, nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze sia nel settore pubblico che in quello privato puntando sulle competenze digitali e sulla formazione scolastica e professionale per tutte le età, con particolare attenzione alla formazione duale e agli ITS. Il rafforzamento della formazione dovrà essere mirato anche al sostegno dell'imprenditoria femminile e a incentivare la scelta delle donne verso percorsi universitari scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici;
 - in tema di politiche attive del lavoro, creare i presupposti per un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che potrebbe essere favorita in particolar modo attraverso l'istituzione di una piattaforma nazionale di collegamento delle piattaforme regionali;
 - favorire investimenti orientati a percorsi di potenziamento delle competenze per accompagnare non solo le transizioni occupazionali, ma anche quelle generazionali, considerando strutturali percorsi di staffetta generazionale accompagnati da progetti di *formal mentoring*;
 - tracciare e garantire percorsi di invecchiamento attivo, che consentano la valorizzazione delle esperienze professionali e lavorative anche successivamente all'uscita dal mondo del lavoro, prevenendo il *dropout* generazionale e garantendo un prezioso trasferimento delle competenze nei confronti dei più giovani;
 - considerare il lavoro svolto dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e

- comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali e dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni al fine di consentire una più effettiva attenzione ai lavori gravosi e intervenire sul sistema pensionistico alla fine del 2021 a conclusione della sperimentazione di Quota 100;
- sostenere l'approvazione di una tutela legislativa dei diritti dei *caregiver*, garantita da uno stanziamento finanziario adeguato e certo, prevedendo anche incentivi destinati ai datori di lavoro privati, finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti che esercitano le funzioni di cura; ciò allo scopo di riconoscere un adeguato sostegno al *caregiver* non solo durante l'espletamento delle sue funzioni di assistenza, ma anche favorendone il reinserimento lavorativo attraverso incentivi alle aziende che attivino tali percorsi;
 - nell'ottica di una riforma della Pubblica Amministrazione, promuovere il processo di costruzione del nuovo modello di lavoro pubblico efficacemente preceduto e accompagnato da robuste azioni di individuazione dei nuovi fabbisogni, di selezione mirata dei nuovi ingressi e di valorizzazione e crescita delle competenze esistenti attraverso percorsi disegnati e guidati di formazione e riqualificazione che coinvolgano non solo l'amministrazione centrale, ma anche gli enti locali a tutti i livelli, valorizzando e rendendo più efficienti anche forme di lavoro a distanza e in modalità *smart*, nonché introducendo nel settore pubblico percorsi di formazione e di crescita del dipendente, che consentano di farne emergere il merito e la competenza. Un nuovo modello che revisioni i percorsi di reclutamento delle persone con disabilità, considerando dei piani specifici per le persone con disabilità intellettiva, anche valorizzandone gli *stage* effettuati all'interno della PA;
 - potenziare i servizi per la non autosufficienza attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste, anche tramite l'applicazione ai livelli di competenza statale e regionale delle indicazioni del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, e attraverso un irrobustimento sull'intero territorio nazionale, in un'ottica di *welfare* di prossimità, delle infrastrutture dedicate all'assistenza sociale e all'assistenza domiciliare nei confronti delle persone più fragili, degli anziani e delle persone fisicamente o mentalmente non autosufficienti, favorendo le prestazioni domiciliari per i malati cronici non autosufficienti, che comprenda la promozione della riabilitazione e dell'assistenza domiciliari e riduca la dimensione dell'assistenza residenziale a piccoli gruppi di convivenza, anche attraverso progetti di vita indipendente, così da garantire sostegni adeguati per la cittadinanza, la qualità della vita e la partecipazione;
 - tenere in considerazione la distinzione tra *cohousing* intergenerazionale, *cohousing* sociale e *silver cohousing*. Quest'ultimo è un approccio innovativo e sistemico alle nuove forme di socialità tra anziani autosufficienti, attraverso la realizzazione di comunità residenziali nelle quali i singoli soggetti collaborano, coabitano, condividono e cooperano per il vivere comune ottimizzando l'uso del patrimonio immobiliare esistente (case di proprietà che possono ospitare da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anziani);
 - rafforzare la disciplina relativa al collocamento mirato valorizzando percorsi differenziati che tengano conto delle differenti tipologie di disabilità;
 - incrementare i fondi da destinare alla riforma della Pubblica Amministrazione e nell'ottica di una maggiore efficienza della stessa di addivenire a una semplificazione normativa, procedurale e burocratica;
 - rafforzare il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di dotarlo di risorse strumentali adeguate al fine di non vanificare in tutto o in parte gli investimenti effettuati per promuovere la qualità del lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori anche nell'ottica di agevolare la ripresa e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale;
 - in tema di flessibilità, al fine di garantire maggiori tutele, evitare ripercussioni nel mercato del lavoro e valutare gli interventi più appropriati da adottare, analizzare l'impatto che le misure di contenimento da Covid -19 hanno determinato all'interno del mercato del lavoro, in termini di minore occupazione per lavoratori con contratti atipici a tempo determinato, stagionali, intermittenti e altri;
 - attivare interventi selettivi per particolari comparti produttivi penalizzati dalla pandemia e dalla

conseguente crisi.

1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
241ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La presidente [MATRISCIANO](#), rilevato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto di fissare alle ore 16 di oggi il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte relative alla redazione dello schema di parere

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI), in riferimento alla questione posta nella scorsa seduta dalla senatrice Drago in merito alla compatibilità delle previsioni sulle prestazioni familiari di cui all'articolo 2 con la legge n. 46 del 2021, specifica che l'attuazione dei principi in materia di assegno

unico e universale da questa recati è demandata ai successivi decreti legislativi. Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, notando in modo particolare l'utilità del disegno di legge in esame a fini di tutela rispetto alle procedure di infrazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di relazione è infine posta ai voti, risultando approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) ritiene che la rilevanza della proposta di direttiva in esame renda opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni, che consenta alla Commissione di giovare dell'apporto di soggetti adeguatamente qualificati.

La presidente [MATRISCIANO](#) condivide la proposta del relatore. Propone pertanto di fissare alle ore 19 di domani il termine entro il quale trasmettere le proposte circa i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 11ª Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.4.2.12. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 213 (ant.) del 15/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
213ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-01441 della senatrice Fregolent, sulla trasmissione al Parlamento degli elementi in possesso del Ministero della salute relativamente ad un disegno di legge.

Premette che tale provvedimento, di iniziativa parlamentare, recante "Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale" (AS [897](#)), è stato assegnato alla 1ª Commissione in sede referente ed ha un ambito di applicazione ampio con competenze su diversi Dicasteri: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la famiglia e le disabilità, Ministero della giustizia, Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La 12ª Commissione, nella seduta del 12 marzo 2019, ha espresso sul disegno di legge, per quanto di competenza, un parere favorevole con minime osservazioni; la 1ª Commissione, nella seduta del 3 giugno 2020, ha effettuato l'esame di merito sul contenuto del provvedimento, mentre la 5ª Commissione non si è ancora espressa.

Con nota del 25 marzo 2021, il Ministero dell'economia ha comunicato al Dipartimento Rapporti con il Parlamento che la Ragioneria generale dello Stato ha formulato un parere negativo sul contenuto della relazione tecnica al disegno di legge, come predisposta dal Ministero del lavoro con il contributo delle Amministrazioni competenti. Ciò ha conseguentemente determinato la sospensione dell'*iter* del disegno di legge.

Ciò posto, assicura che, ove sarà chiesto uno specifico contributo del Ministero della salute - che, fa notare, non è il Dicastero capofila -, sarà cura del medesimo garantire il supporto necessario ai fini di una rapida ripresa dell'*iter* parlamentare.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, dovendo prendere atto dello stallo che ha subito l'*iter* parlamentare. Si augura che il mutato scenario politico possa contribuire a far superare l'*impasse*. Invita a considerare che il disegno di legge in questione contiene misure che consentirebbero, se approvate, una migliore presa in carico degli anziani fragili nell'ambito delle RSA. Rimarca, in particolare, che la videosorveglianza non deve essere vista come un segnale di sfiducia nei riguardi degli operatori: essa è volta a tutelare i minori e le persone fragili da possibili forme di abuso e, al contempo, a salvaguardare coloro che operano in maniera corretta, ossia la stragrande maggioranza dei lavoratori dei settori interessati.

Su proposta della [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*), la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle 9,10, riprende alle 9,15.

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-01936, a prima firma della senatrice Boldrini, sullo sviluppo della telemedicina, specie per la cura dei pazienti cronici. Fa presente che la "Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale" prevista nella direttiva del Ministro per l'anno 2019, nell'ambito dell'obiettivo strategico "Promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS integrata, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità", è stata attuata al fine di definire la *governance* per la diffusione e il sistematico impiego della telemedicina nell'ambito dei processi di cura e assistenza al cittadino, tenendo conto delle iniziative di sanità digitale già in essere sul territorio nazionale.

Per realizzare la predetta mappatura, la Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, nella seduta del 29 maggio 2019, ha approvato l'utilizzo di una metodologia che, tenendo in considerazione le Linee d'indirizzo nazionali per la telemedicina emanate nel 2014, ha previsto l'applicazione del modello MAST (*Model for the Assessment of Telemedicine*), già utilizzato nell'ambito di diversi progetti europei e che ha lo scopo di fornire risultati oggettivi su utilità, efficacia e contributo effettivo alla qualità di cura dei servizi sanitari che utilizzano soluzioni di telemedicina. Nella stessa seduta, la Cabina di Regia del NSIS ha anche approvato l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro sulla telemedicina con l'obiettivo di individuare gli elementi della metodologia MAST utili alle citate finalità da integrare in una precedente rilevazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2017.

Il gruppo di lavoro, cui partecipano i rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, ha prodotto un questionario di rilevazione per acquisire gli elementi informativi relativi ai 7 domini di valutazione alla base del modello MAST (descrizione della patologia e caratteristiche dell'applicazione; sicurezza; efficacia clinica; percezione del paziente; aspetti economici; aspetti organizzativi e aspetti socio-culturali, etici e legali). A ciascuna Regione è inviato un *file* con le informazioni fornite in occasione della predetta rilevazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2017, in modo che potessero essere aggiornate anche le esperienze avviate precedentemente e ancora attive nel 2018, integrandole con le nuove informazioni previste. Il risultato della mappatura, presentato il 28 luglio scorso, ha rilevato 282 esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale nel 2018, di cui 31 che hanno riportato di aver effettuato tutte le valutazioni utili per applicare la metodologia MAST. Nel 33,3 per cento dei casi si è trattato di prestazioni sanitarie erogate parzialmente in Telemedicina e nel 28,4 per cento erogate totalmente in telemedicina. Le restanti esperienze sono progetti pilota o sperimentali. Il 29 per cento delle esperienze sono di teleconsulto, il 23 per cento di telerefertazione e il 22 per cento di telemonitoraggio. L'ambito specialistico è nel 43 per cento la cardiologia, seguito dal 19 per cento in radiologia. Nel 55 per cento la tipologia di pazienti sono cronici e nel 45 per cento sono pazienti acuti. I risultati della mappatura sono stati pubblicati sul portale del Ministero della salute dallo scorso 11 agosto.

Il Gruppo di lavoro per la telemedicina della Cabina di regia NSIS ha individuato tra le 31 esperienze, cinque esperienze di differenti prestazioni in telemedicina (televisita, teleconsulto, telerefertazione, telemonitoraggio, telecooperazione sanitaria) che verranno ulteriormente analizzate con la metodologia MAST per poi essere condivise come *best practice* anche con le altre Regioni. Per quanto riguarda gli indirizzi per la telemedicina, nella riunione della Cabina di regia del NSIS del 28 luglio 2020 il Ministero della salute e le Regioni hanno condiviso la necessità di fornire indicazioni uniformi sull'intero territorio nazionale per l'erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche, anche in relazione alle iniziative avviate da alcune regioni nel periodo dell'emergenza Covid. La pandemia ha reso indispensabile ripensare l'organizzazione del SSN, in particolare a livello territoriale: nella prima fase di gestione dell'emergenza sanitaria, sono state sospese le visite specialistiche, di controllo, gli interventi di elezione; questa riduzione delle attività ordinarie ha comportato una diminuzione dell'assistenza rivolta alle persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. La ripresa a regime dell'attività ambulatoriale, se erogata in presenza del paziente, avverrà con importanti limiti organizzativo-strutturali, quali le postazioni di pre-triage all'accesso delle strutture, i limiti logistici, la necessità di ridurre le potenziali occasioni di contagio.

Questa situazione ha rappresentato, comunque, l'opportunità per favorire l'attivazione degli strumenti di sanità digitale: un rinnovamento organizzativo e culturale, teso ad una diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di *primary health care* e una riorganizzazione delle attività sanitarie, clinico-assistenziali e di riabilitazione per garantire la massima continuità assistenziale ed *empowerment* del paziente con il minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari. Il Gruppo di lavoro sulla telemedicina della Cabina di regia NSIS, integrato anche da esperti e da rappresentanti di FNOMCeO e FNOPI, ha quindi predisposto il documento "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina" finalizzato a fornire le indicazioni da adottare a livello nazionale per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerefertazione, così che la possibilità di utilizzare le prestazioni di telemedicina (esempio la televisita per le visite di controllo) rappresenti un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale.

Il documento è stato approvato dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta del 28 ottobre 2020 e adottato con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 17 dicembre 2020. A questo documento ne seguiranno altri relativi ad ulteriori prestazioni di telemedicina, a partire dalla teleriabilitazione, al fine garantire una progressiva estensione e applicazione in tutti gli ambiti assistenziali in cui essa può contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatta della risposta, che a suo avviso ha fornito un'utile cronistoria delle iniziative in tema di telemedicina. Plaude all'approvazione del documento da ultimo citato, ritenendo necessario che ogni prestazione di telemedicina sia supportata da linee guida. Si augura che possano essere sviluppate piattaforme digitali *ad hoc* per le diverse patologie.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Su proposta della [PRESIDENTE](#) (IV-PSI), la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle 9,30, riprende alle 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante

disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si sofferma sull'articolo 8, comma 2, che prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITE), rilevando la stretta connessione tra l'innovazione tecnologica e il settore della sanità e sottolineando che nel nuovo organismo è previsto il coinvolgimento del Ministro della salute. In relazione alla menzionata disposizione, suggerisce al relatore di formulare, nella proposta di parere, un'osservazione che evidenzi il carattere non perspicuo della locuzione "piattaforma dati sanitari" (contenuta nella lettera b)). Plaude, infine, alla disposizione contenuta nel comma 11-bis dell'articolo 8, che ha reso strutturale il Gruppo di supporto digitale presso la Presidenza del Consiglio.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, in particolare per l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, che ricorda essere stata fortemente voluta dalla sua parte politica. Sugli aspetti di competenza della Commissione, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza epidemiologica, pone l'accento sulla necessità di implementare la digitalizzazione del settore sanitario. Esprime avviso favorevole, infine, sull'istituzione del CITE.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) richiama l'attenzione sull'opportunità di definire con chiarezza le competenze dei diversi Ministeri, specie in presenza di Dicasteri appena istituiti, come quello per la transizione ecologica. Manifesta il timore che l'assenza di una nitida ripartizione delle attribuzioni possa determinare difficoltà e farraginosità, che finirebbero per rallentare l'azione del Governo e disorientare i cittadini. Osserva che, in linea di principio, occorrerebbe dare stabilità alla struttura dell'Esecutivo, evitando di porre mano a un riordino dei Ministeri in occasione dell'insediamento di ogni nuovo Governo.

Non essendoci altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso della prossima settimana, il programma dei lavori sarà integrato con i seguenti argomenti: disegno di legge europea 2019-2020 (Atto Senato 2169), trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione in sede consultiva; documento di economia e finanza 2021, calendarizzato in Assemblea nella giornata di giovedì 22 aprile e in procinto di essere trasmesso e assegnato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.12.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 214 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
214ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore [SICLARI](#) (FIBP-UDC) ringrazia i senatori intervenuti nel corso del dibattito e quelli che hanno contribuito alla redazione della proposta di parere facendo pervenire contributi scritti per le vie brevi. Ciò posto, dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) dà atto al relatore dell'importante lavoro di sintesi svolto e dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo, pur manifestando alcune riserve sui contenuti e sulla formulazione dell'osservazione contraddistinta dalla lettera b). Pur comprendendo che la predetta osservazione intende rimarcare le correlazioni tra salute e ambiente e l'importanza dell'innovazione digitale nel settore sanitario, paventa che l'attribuzione di rilevanti funzioni a Ministeri appena istituiti possa essere foriera di criticità, posto che si adombra un ruolo di controllo sulle funzioni del Ministero della salute.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) rileva che sia la transizione digitale sia quella ecologica sono fondamentali per la sanità e pertanto si dichiara convinta che l'azione del Ministero della salute non possa che essere sinergica e concertata con quella dei Ministeri menzionati nel punto b) della proposta

di parere. Soggiunge di trovare condivisibile anche l'osservazione contraddistinta dalla lettera a), volta a soddisfare un'esigenza di chiarificazione del testo. Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rimarca il ruolo fondamentale del Parlamento per il monitoraggio sull'attuazione dei provvedimenti legislativi.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che le criticità del Servizio Sanitario Nazionale sono affrontabili e risolvibili impiegando correttamente le risorse aggiuntive a disposizione. Da tale considerazione origina l'osservazione contraddistinta dalla lettera b), finalizzata al *rating*, che non deve essere ascritto allo stesso Ministero controllato, per evitare una situazione di conflitto "controllatore-controllato", dovendoci essere una valutazione, una verifica e un controllo degli impieghi e degli esiti con indicatori oggettivi e misurabili e mettendo da parte ogni autoreferenzialità. Precisa che il *rating* è una procedura dei cui benefici potranno godere innanzitutto gli utenti, perché costringerà tutti i produttori a maggiore attenzione alla qualità e all'efficienza, con ciò sviluppando anche indirettamente le migliori condizioni per la sostenibilità in chiave universalistica del Servizio Sanitario Nazionale. Dopo aver fornito indicazioni analitiche sul prefigurato sistema di *rating*, fondato anche sull'impiego di tecniche di "*Machine Learning*", si sofferma sulla specificità del contributo offerto all'Esecutivo, rammentando che l'attuale pandemia impone di essere meglio preparati per il futuro, investendo in prevenzione e controlli: non ci può essere cambiamento virtuoso, a suo parere, senza che vi sia nei cittadini la consapevolezza che il cambiamento genera vantaggi economici e migliori servizi. Rileva che per arrivare a questo risultato non si può prescindere dal valutare in modo stringente i fornitori di beni e servizi, sia pubblici che privati, e non solo dal punto di vista dell'osservanza delle regole di legalità.

Osserva che il *rating* è quanto di più prossimo alla reale misurazione delle attività e dei comportamenti dei gestori e dei *care manager*, soprattutto se è affidato ad un'Autorità indipendente, nella visione della Sanità sostenibile e universalistica del futuro.

Evidenzia inoltre che bisogna mettere mano al riordino al settore dell'Emergenza e Urgenza preospedaliero e ospedaliero, che troppo poco ancora è stato fatto per un effettivo rafforzamento delle catene di approvvigionamento e per la ristrutturazione del sistema e che, quanto ai controlli, non è più rimandabile una loro reingegnerizzazione secondo principi di terzietà e trasparenza, tanto nella gestione corrente come in quella dei progetti sottesi al PNRR. Rimarca, al riguardo, che nell'ultimo anno sono state assegnate alla sanità risorse incrementalmente per oltre 10 miliardi e che, per gran parte di esse, non si ha contezza delle modalità di impiego.

Reputa che la finalità ultima dell'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale deve essere quella di far sì che produzione e ricerca in sanità e assistenza si concretizzino con il massimo del beneficio per la domanda e con il minimo della spesa. Ne deriva, a suo giudizio, che il programmatore deve sviluppare le condizioni atte a garantire che sia virtuoso il rapporto fra ricerca, produzione, erogazione e controllo dei costi.

Per questo ritiene che sia giunto il momento di investire in un sistema di valutazione e controlli che sia in grado di monitorare l'eseguito in tempo pressoché reale, secondo il modello *Standard Ethics*, sulla base di premialità e penalità effettivamente incentivanti i comportamenti virtuosi e disincentivanti quelli dannosi e con valutazione *in progress* degli erogatori e degli operatori, sì da marginalizzare inefficienze, negligenze ed imperizie. E' quindi dell'avviso che, come prefigurato nel punto b) dello schema di parere, occorra attribuire il compito, ad un Ministero diverso da quello della salute, per lo sviluppo, anche in via sperimentale, di un sistema di valutazione e controllo dei processi sanitari e socio-sanitari, finalizzato alla transizione verso la sanità sostenibile e alla riduzione dell'impatto di tali processi sull'ambiente.

Ritiene che questa sia una sfida "possibile" per l'attuale maggioranza e, confidando nella traduzione delle osservazioni in successivi ordini del giorno, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, facendo proprie le perplessità manifestate dalla senatrice Binetti in merito all'osservazione contraddistinta dalla lettera b).

Si dice convinto che sia un errore attribuire funzioni di così spiccato rilievo, in ambito sanitario, a Ministeri di nuova istituzione e destinati, a suo avviso, ad avere una vita istituzionale breve. Soggiunge che l'aggiunta di un'ulteriore mediazione burocratica tra Ministeri non gioverà ad una rapida digitalizzazione della sanità, per la quale meglio sarebbe, a suo parere, mantenere le competenze in capo al Ministero della salute, assicurando a quest'ultimo, semmai, adeguato supporto sul piano tecnico.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DORIA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che nel disegno di legge europea, in conformità all'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, vengono in genere inserite norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione, illustra le disposizioni del provvedimento in esame attinenti ad aspetti di competenza della Commissione. L'articolo 4 opera alcune modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il riconoscimento, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in altri Paesi dell'Unione. Tra le novelle di carattere generale, vi è l'estensione (comma 1, lettera a)) dell'intero ambito della disciplina a tutti i casi in cui sia stato svolto un tirocinio professionale in altri Paesi dell'Unione (mentre la formulazione vigente fa riferimento, per i casi in esame, solo al tirocinio svolto - nei suddetti altri Paesi - da cittadini italiani). Alcune novelle sono invece relative a specifiche professioni sanitarie; in particolare:

- la lettera h) del comma 1 estende alle ostetriche l'ambito di applicazione della norma - già valida per altri professionisti, tra cui i medici e gli infermieri - che prevede in ogni caso il riconoscimento automatico qualora la relativa formazione sia iniziata prima di una certa data e sia attestato l'esercizio effettivo e lecito dell'attività professionale per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato stesso. L'estensione alle ostetriche - come osserva la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo - è intesa a completare il recepimento della corrispondente normativa di cui all'articolo 23 della direttiva 2005/36/CE, e successive modificazioni;

- le lettere i) ed l) modificano le norme del citato decreto legislativo n. 206 relative alle formazioni specialistiche dei medici ed alla formazione specifica in medicina generale. Tali modifiche - come emerge dalla suddetta relazione illustrativa - sono intese esclusivamente a perfezionare il coordinamento formale tra il testo del suddetto decreto legislativo n. 206 e la disciplina generale per le formazioni in oggetto, posta dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'articolo 24 del disegno di legge in esame reca alcune integrazioni alla disciplina sui medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. La summenzionata relazione illustrativa osserva che le novelle sono intese a fronteggiare la diffusione di vendite on line di medicinali veterinari non conformi ai requisiti stabiliti per i medesimi prodotti e che, a tal fine, si introduce una disciplina analoga a quella già prevista per i medicinali ad uso umano. Le novelle attribuiscono al Ministero della salute - con il concorso di altre autorità ed amministrazioni pubbliche - la competenza all'emanazione di disposizioni che impediscano le connessioni dal territorio italiano ai siti web individuati come promotori delle pratiche illegali in oggetto nonché all'emanazione di provvedimenti che stabiliscano la cessazione di queste ultime. In caso di violazione delle disposizioni ministeriali così stabilite, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 10.329 e 61.974 euro.

Il successivo articolo 25 modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata

di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La novella concerne il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa e disciplinando la nuova possibile fattispecie. Come risulta dalla rubrica del presente articolo e dalla documentazione di fonte governativa, la novella è intesa a definire un rilievo posto nell'ambito di una procedura europea allo stato di pre-infrazione (caso NIF 2020/4008). Più in particolare, la norma vigente - oggetto della presente novella - richiede che le strutture suddette siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale esse abbiano la loro sede operativa. La novella prevede invece che il direttore sanitario possa essere iscritto anche ad un albo di altro ordine territoriale e che, in ogni caso, il direttore comunichi il proprio incarico all'ordine territoriale competente per la sede della struttura; a quest'ultimo ordine, in base alla medesima novella, compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico in oggetto.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 e l'articolo 27 recano novelle, rispettivamente, alla disciplina sui prodotti cosmetici e a quella sui biocidi. Si introducono - in termini analoghi a quelli di cui al precedente articolo 24 - le specifiche competenze del Ministero della salute (con il concorso delle autorità ed amministrazioni pubbliche ivi individuate) relative a casi di vendita on line di articoli non conformi ai requisiti stabiliti per i prodotti in oggetto. Per le fattispecie di cui alle presenti novelle, i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria (relativa ai casi di violazioni delle disposizioni ministeriali) sono pari, rispettivamente, a 20.000 e 250.000 euro.

La novella di cui alla successiva lettera b) del suddetto articolo 26, comma 1, opera alcuni interventi di coordinamento tra le norme sanzionatorie in materia di prodotti cosmetici e la disciplina generale sulle sanzioni amministrative. Si chiarisce, tra l'altro, che, nei casi di illecito amministrativo riscontrato in base ad un'analisi di campioni di prodotti cosmetici, l'interessato può avvalersi della procedura di revisione dell'analisi prevista dalla suddetta disciplina generale.

L'articolo 28, infine, reca un ulteriore differimento, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, del termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne:

- la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione - meno restrittiva - che la procedura successiva sia classificata come "moderata" (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo Annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD) riferisce sul Documento in titolo.

Il Documento di economia e finanza, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per

cento nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l'anno in corso, al 9,0 per cento per il 2022, e all'8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso - a cui però occorre sommare l'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023). Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

Il Documento di economia e finanza in esame osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese. Il Documento osserva inoltre che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare (avente durata decennale) ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, il Documento in esame osserva che, in base al quadro programmatico, il PIL sfiorerebbe nel 2022 il valore registrato nel 2019 (prima, quindi, della pandemia da COVID-19). In merito ai medesimi valori del PIL, i quali, naturalmente, costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del quadro di finanza pubblica, il Documento contempla anche alcuni scenari di rischio, scenari ipotetici nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -. In particolare, lo scenario di rischio che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, con conseguente esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

Riguardo alle linee generali del Documento in esame, esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano

nazionale di ripresa e resilienza.

In merito al summenzionato nuovo decreto-legge, il Documento in esame afferma che, avendo già il decreto-legge n. 41 del 2021 (attualmente in fase di conversione alle Camere) provveduto a rifinanziare sia gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sia una serie di altre misure in favore di "lavoratori e famiglie più fragili", il nuovo provvedimento avrà come destinatario principale i lavoratori autonomi e le imprese e concentrerà le risorse "sul rafforzamento della resilienza delle aziende più impattate dalle chiusure", favorendo "la disponibilità di credito e la patrimonializzazione".

Il Documento di economia e finanza in esame reca un elenco di disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio. Nell'ambito di tale elenco, figura, in primo luogo, il disegno di legge recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Tra gli altri disegni di legge ivi indicati, per quanto di interesse della Commissione, vi sono: un disegno di legge "in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; un disegno di legge relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata regionale; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un disegno di legge sull'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riguardo al settore specifico della spesa farmaceutica, il Documento in esame - oltre a ricordare le nuove norme sui vincoli in materia introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 - rileva che nel marzo 2021 è stato definito "il contenzioso relativo al *payback* 2018, a seguito del versamento in favore delle regioni, da parte delle Aziende farmaceutiche, di un importo pari a circa 900 milioni di euro, come certificato dall'AIFA il 5 marzo 2021, in attuazione delle disposizioni previste" dalla suddetta legge di bilancio per il 2021.

In conclusione, la relatrice formula l'auspicio che anche alcuni disegni di legge in corso di trattazione da parte della Commissione, non menzionati nell'ambito del Documento in esame, siano inseriti nondimeno tra le priorità del Governo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) dà atto, anzitutto, dello sforzo - a suo parere impressionante - profuso dal Governo sul fronte degli investimenti per il Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea che, come dimostrato dall'esperienza maturata nel corso della pandemia, il sistema sanitario è condizione fondamentale per la tenuta del Paese: in questa prospettiva, le spese sanitarie non dovrebbero più essere considerate alla stregua di un costo, ma come veri e propri investimenti.

Tra le priorità sulle quali concentrare le risorse, annovera la ricerca scientifica e l'acquisizione di vaccini e terapie contro il Covid, che in questo contesto - rimarca - divengono temi attinenti anche alla sicurezza nazionale.

Richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare un'oculata gestione delle risorse ingenti messe a disposizione del settore sanitario, che a suo avviso devono essere impiegate sulla base di progetti condivisi.

Auspica una ulteriore accelerazione della campagna vaccinale e, in tale prospettiva, si augura che sia risolto quanto prima un problema di natura legislativa che allo stato ostacola la partecipazione volontaria dei medici in quiescenza alla attività di somministrazione.

Ribadisce, in conclusione, che è necessario investire sulle terapie innovative, specie quelle basate su anticorpi monoclonali, che possono essere cruciali per una pluralità di patologie oltre al Covid-19 e devono essere messe a disposizione in tutte le aree del Paese, evitando sperequazioni su base regionale.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che, per la sua parte politica, sarebbe fondamentale stabilire che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale non possa mai scendere al di sotto di una certa percentuale del PIL, che a suo giudizio, alla luce di quanto avviene in altri Paesi

europei comparabili all'Italia, dovrebbe essere fissata all'11 per cento.

Rimarca che solo assicurando in maniera costante un adeguato livello di finanziamento sarà possibile risolvere i problemi che affliggono il sistema sanitario, come la carenza di personale (in relazione alla quale occorrerebbe porre mano, a suo avviso, anche al sistema di formazione universitaria e post universitaria), le liste d'attesa e le disomogeneità territoriali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), con riguardo ai contenuti del documento in esame e a quelli del PNRR, esprime il convincimento che occorra prestare maggiore attenzione al tema della prevenzione sanitaria, tenendo conto delle correlazioni tra ambiente e salute. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di controllare il corretto impiego dei fondi stanziati, evidenziando che ciò potrebbe contribuire a liberare risorse da impiegare nei settori strategici, come ad esempio quello della innovazione tecnologica.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esaminare il Documento di economia e finanza e non il PNRR, la cui versione definitiva è in procinto di essere presentata dal Governo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nel corso di una recente audizione innanzi alla Commissione, i rappresentanti di Agenas hanno fatto riferimento ad uno studio in via di ultimazione sul tema della medicina territoriale. Domanda che detto studio, se completato, sia messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La [PRESIDENTE](#) assicura che si farà portavoce dell'istanza avanzata dalla senatrice Fregolent. Fa poi rilevare, tenuto conto dell'andamento dei lavori odierni, che nel corso dell'esame dei provvedimenti, specie in sede consultiva, occorre che gli oratori abbiano cura di non allontanarsi dall'argomento oggetto della discussione. Esprime il convincimento che, con la collaborazione di tutti i componenti della Commissione, le procedure in sede consultiva potranno svolgersi in maniera più ordinata, ciò che consentirà alla Commissione di concentrarsi di più sui provvedimenti ad essa deferiti in sede primaria.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato, in particolare, quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge in conversione, in merito

alle competenze del neo istituito Comitato interministeriale per la transizione digitale (tra cui le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari) e alla stabilizzazione del Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già istituito per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19;

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) la locuzione "piattaforma dati sanitari", contenuta nel comma 2 dell'articolo 8, è suscettibile di maggiore specificazione, non parendo inequivoco se si intenda con essa fare riferimento al cosiddetto Nuovo sistema informativo sanitario (si veda in proposito il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262) o ad altri sistemi informativi, od anche alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19 (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021);
- b) si valuti l'opportunità di attribuire al Ministero della transizione ecologica, o a quello per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, funzioni e compiti in materia di sviluppo, anche in via sperimentale, di un sistema di valutazione e controllo dei processi sanitari e socio-sanitari, volto a verificare i livelli di efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni erogate e dei servizi sanitari regionali e di digitalizzazione dell'emergenza sanitaria anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto di emergenza, terapia intensiva, osservazione breve intensiva e di primo intervento, secondo livelli essenziali di digitale ospedaliero e innovazione delle strutture sia in termini di processi sia di infrastruttura tecnologica e strumenti informatici, finalizzato alla transizione verso la sanità sostenibile e alla riduzione dell'impatto di tali processi sull'ambiente.

1.4.2.12.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 221 (ant.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
221ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1441) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri*

(320) **MARSILIO.** - *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*

(947) *Cinzia LEONE ed altri.* - *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale*

(1410) *Paola BOLDRINI ed altri.* - *Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni*

(1501) *Sonia FREGOLENT ed altri.* - *Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri*

- e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 settembre 2020.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Chiede al rappresentante del Governo di aggiornare la Commissione in merito alla predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario SILERI, dopo aver riepilogato le finalità, i contenuti e l'*iter* del disegno di legge n. 1441, dà conto delle iniziative assunte per superare i rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 21 luglio 2020, in ordine agli impatti finanziari del provvedimento. Riferisce che è stata indetta una riunione, in data 8 aprile 2021, con tutti i Ministeri coinvolti, per risolvere le criticità riscontrate e rendere possibile una celere approvazione del provvedimento.

Fa presente che, a seguito della predetta riunione, si è provveduto all'aggiornamento della relazione tecnica originariamente redatta, che è stata trasmessa nel nuovo testo, con nota del 16 aprile 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa relazione tecnica è stata poi ulteriormente aggiornata, a seguito di nuove integrazioni pervenute dal Ministero dell'Istruzione, ed è stata ritrasmessa, nel testo definitivo, con nota del 21 aprile 2021. Attualmente è all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, il Sottosegretario evidenzia che le disposizioni del disegno di legge in esame, come emerso nel corso delle interlocuzioni tra i Dicasteri interessati, sono essenzialmente formulate nel senso della facoltà e non dell'obbligo di diffondere l'utilizzo dei defibrillatori.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo, ribadisce l'auspicio che il provvedimento in discussione - che ricorda essere molto atteso e sostenuto da tutti i Gruppi - possa completare quanto prima il proprio *iter*.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno 2019.

La [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Chiede al rappresentante del Governo di aggiornare la Commissione in merito alla predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario SILERI ricorda come, già in qualità di Presidente della Commissione, si sia adoperato per rendere possibile il completamento dell'*iter* dei provvedimenti in discussione. Riferisce, quindi, che la relazione tecnica, a suo tempo predisposta dal Ministero della salute e inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, è stata oggetto di rilievi da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, concernenti: l'incoerenza delle disposizioni di cui trattasi rispetto all'assetto del Servizio sanitario nazionale (SSN), con la previsione dell'attivazione di nuovi centri di cura dedicati; la mancanza di armonizzazione rispetto alle cure che il medesimo SSN garantisce alle persone affette da anoressia e bulimia nell'ambito delle patologie croniche ed invalidanti, con possibili effetti di duplicazioni di funzioni; l'incoerenza rispetto alle definizioni delle patologie comprese nelle Classificazioni internazionali vigenti; la sussistenza di nuovi e maggiori oneri derivanti dal provvedimento, non quantificati né coperti.

Fa presente che, alla luce di tali rilievi, sono state esperite diverse verifiche - sinora rivelatesi infruttuose - finalizzate a superare le criticità indicate.

Si svolge quindi un dibattito incidentale, nel quale intervengono le senatrici [BINETTI](#) (FIBP-UDC) (che reputa grave la chiusura del Governo rispetto al disegno di legge in esame, che attiene in definitiva alla più ampia problematica della salute mentale), [CASTELLONE](#) (M5S) (che fa proprio il

rilievo della precedente oratrice e invita la Commissione a far sentire la propria voce perché siano individuate le necessarie coperture) e [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) (che manifesta disappunto per il fatto che, in questa come in altre occasioni, un provvedimento condiviso da tutte le forze parlamentari sia bloccato da ostacoli di natura tecnica).

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il sottosegretario Sileri, esprime l'auspicio che le criticità fatte rilevare dalla Ragioneria Generale dello Stato possano essere approfondite e superate.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore Doria ha illustrato il provvedimento. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri in sede di Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1827](#) (istituzione psicologo cure primarie), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in relazione al menzionato disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.12.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 222 (ant.) del 06/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
222ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-02417 del senatore Magorno, sui dati della pandemia in Calabria.

Premette che la Regione Calabria, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio della Cabina di Regia, è transitata in zona arancione dalla settimana 12-18 aprile 2021.

In base ai dati dell'ultimo periodo di monitoraggio (19-25 aprile) si registra: riduzione nel numero assoluto dei casi confermati rispetto alla settimana precedente (- 5,7 per cento); riduzione dell'incidenza settimanale per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente (riduzione di 10 punti); riduzione del tasso di positività di circa 2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente a fronte del 7,3 per cento di tamponi in più eseguiti.

I dati di ospedalizzazione e di saturazione dei posti letto COVID-19 sono rimasti costanti con percentuali di saturazione in terapia intensiva del 29 per cento e in area medica del 49 per cento.

La Regione Calabria rimane, in assoluto, la Regione d'Italia in cui, dall'inizio dell'epidemia, si registra il minor numero di casi per 100.000 abitanti (3150), con regioni che hanno superato quota 10.000 e la media italiana che si assesta intorno al valore di 6600.

Per quanto riguarda la mortalità per 100.000 abitanti, l'ultimo dato disponibile al 29 aprile 2021 fa registrare per la Calabria un valore pari a 53 che è il più basso a livello nazionale, con Regioni che superano il valore di 300 e una media nazionale pari a 199.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, nelle ultime 3 settimane il valore dell'incidenza dei nuovi casi confermati si è notevolmente incrementato, rispetto alle settimane precedenti, sebbene sia rimasto sempre ampiamente sotto la soglia di allerta settimanale fissata a 250 nuovi casi per 100.000 abitanti e, nella settimana 19-25 aprile si è attestata al valore di 204, in riduzione rispetto alla settimana precedente (212).

Per quanto riguarda i casi attualmente positivi la Calabria, alla data del 29 aprile 2021, si colloca su valori prossimi alla media nazionale di 789 casi per 100.000 abitanti (l'Italia è attestata a 736).

Passa quindi a riferire su alcune iniziative straordinarie messe in atto al fine di gestire l'emergenza da infezione da SARS-CoV2 COVID-19.

E' stata realizzata, all'interno della programmazione regionale di cui al DCA n. 91 del 2020 nel Presidio Ospedaliero "Santa Barbara" di Rogliano, l'attivazione di 14 posti letto Covid. L'Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020 ha definito nell'Area Nord, presso le Strutture Sanitarie di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro la realizzazione complessiva di n.74 P.L. di degenza ordinaria e n.10 di terapia intensiva Covid -19 dedicati.

Al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, oltre ad attivare 10 posti letto aggiuntivi covid nel P.O. di "Santa Barbara" di Rogliano (per un totale, alla data odierna di 24 posti letto), ha progressivamente proceduto anche ad incrementare la disponibilità dei posti letto COVID, nel periodo compreso tra il 22 marzo 2021 all'08 aprile 2021, presso il Presidio Ospedaliero dell'Annunziata.

La terza ondata, con indice RT regionale che ha raggiunto valori di 1.37, ha determinato il superamento delle soglie critiche relative ai ricoveri per Covid, ma soprattutto ai ricoveri in terapia intensiva. Dei 27 posti letto di terapia intensiva totali (19 PL Covid e 8 PL Terapia Intensiva Ordinari), infatti, ne sono stati occupati n.19 per Pazienti Covid.

Tale pressione ha comportato un iperafflusso di pazienti al Pronto Soccorso, che ha raggiunto nel picco massimo dopo le festività pasquali, 40 pazienti Covid e 30 pazienti non-Covid in attesa di ricovero su base giornaliera.

Per rispondere efficacemente a tale situazione evolutiva è stato necessario reclutare tutte le risorse disponibili in termini di posti letto, personale e percorsi differenziati.

La gestione operativa di tale emergenza ha evidenziato che la criticità maggiore è rappresentata dalla carenza del personale sanitario sia all'interno del Pronto Soccorso che nei reparti Covid.

Tale carenza di personale si evince dal calcolo del fabbisogno, elaborato a seguito dei criteri contenuti nel DCA n.19 del 20 dicembre 2019, successivamente trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per la verifica di conformità e per la successiva compatibilità economica.

Con DCA n.87 del 2020, l'Ufficio del Commissario *ad acta* ha definito il Piano assunzionale 2020/2021/2022 nel rispetto del tetto di spesa stabilito.

Attualmente la situazione è in lento miglioramento anche a seguito dell'apertura di 74 posti letto previsti dall'ordinanza regionale citata.

È in corso una collaborazione con la ASP di Cosenza per l'apertura di ulteriori 27 posti letto presso il Covid *Hospital* di Rogliano che rappresenteranno una risposta organizzativa flessibile anche nel caso in cui, come è auspicabile, l'onda dei contagi tenda a diminuire soprattutto durante la stagione estiva.

Il giorno 28, del mese di aprile, dell'anno 2021, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, alla via S. Martino s.n.c. in Cosenza, si è tenuta un'ulteriore riunione programmatica per condividere e pianificare le strategie di intervento A.O./A.S.P. per affrontare l'Emergenza Covid, garantire la continuità assistenziale, conformemente a quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 82 del 29 ottobre 2020.

È stato elaborato un percorso, ratificato con Protocollo d'Intesa del 19 aprile 2021, recepito dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza con Deliberazione n. 161 del 21 aprile 2021.

L'A.O. di Cosenza e l'ASP di Cosenza hanno proceduto agli adeguamenti dei posti letto Covid, così come previsto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 85 del 10 novembre 2020.

In relazione al personale medico specialista di Pronto Soccorso, sono stati autorizzati 3 contratti di assunzione a tempo indeterminato e 3 contratti di assunzione a tempo determinato. In seguito, si è provveduto a rinnovare il contratto di 2 medici, con utilizzo di fondi Covid, e vi è stata l'autorizzazione ulteriore di 3 contratti. Inoltre, è stata autorizzata l'assegnazione, in convenzione con l'Università degli studi di Catanzaro, di 2 medici in formazione specialistica da destinare alla U.O.C. Pronto Soccorso.

Da ultimo, sono state pubblicate manifestazioni di interesse per il reclutamento di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari, attraverso il quale sono stati contrattualizzati 12 operatori socio-sanitari e 4 infermieri.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*), pur ringraziando il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, ricordando che proprio nella giornata di ieri si è svolto un *sit-in* dei sindacati, davanti all'ospedale "Annunziata" di Cosenza, per richiedere l'assunzione di personale. Fa presente che la Regione Calabria avrebbe bisogno di maggiori investimenti, sia per interventi strutturali sia per assumere operatori: l'emergenza pandemica, che ha prodotto un ulteriore aggravamento della preesistente condizione di criticità del servizio sanitario regionale, rappresenta solo la punta dell'*iceberg*; pertanto, a suo avviso, è necessario un intervento straordinario, commisurato alla gravità della situazione. Si augura che il Governo si attivi, anche verificando sul luogo l'entità dei problemi da affrontare, e che vi sia quanto prima la possibilità di porre fine al commissariamento. Da ultimo, rammenta che i cittadini calabresi sono spesso costretti ad una vera e propria migrazione sanitaria, che tra l'altro aggrava il disavanzo del sistema sanitario regionale in termini di mobilità passiva, e segnala che stanno emergendo criticità rilevanti anche nel settore della continuità assistenziale.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha riepilogato lo stato dell'*iter*, la senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla prima seduta utile della prossima settimana, lasciando aperta la discussione generale e con l'intesa che le Senatrici e i Senatori interessati anticiperanno i propri contributi al Relatore, ai fini della predisposizione dello schema di relazione alla 14a Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,50.

1.4.2.12.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 223 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
223ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) reputa che sarebbe opportuno integrare il disegno di legge in titolo con una disposizione che, nel dare attuazione agli articoli 35 e 36 del Regolamento (UE) n. 2016/679, possa fungere da raccomandazione alla previsione della videosorveglianza, con tutte le garanzie per la protezione dei dati personali, nell'ambito delle strutture che ospitano minori, disabili e anziani, a tutela di questi ultimi ma anche degli operatori e dei gestori. Evidenzia che ci sono diversi emendamenti, in via di presentazione e accomunati dal predetto obiettivo, che prevedono di rimettere al Garante per la protezione dei dati personali l'adozione di un provvedimento di carattere generale, atto a definire gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in materia. Sottolinea l'importanza e la delicatezza del tema, che è stato condiviso dalla Commissione anche in occasione della discussione del disegno di n. 2191 e che a suo giudizio ben potrebbe formare oggetto di un'osservazione largamente condivisa, prodromica a un emendamento aggiuntivo. Rimarca che vi è la possibilità di risolvere la questione superando l'obbligatorietà e intervenendo anche sul versante della formazione del personale, nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza. Rileva che il percorso proposto consentirebbe, grazie al contributo della Commissione, di superare tutti i rilievi critici sin qui emersi, riorientando l'intervento in chiave di tutela e prevenzione degli utenti, degli operatori e dei gestori, e garantirebbe ai genitori e ai restanti aventi causa la possibilità di scegliere le strutture anche in base alla eventuale dotazione di strumenti di videosorveglianza. Osserva, conclusivamente, che essendo i fondi stanziati incipienti rispetto alla domanda eleggibile, occorrerebbe trasformare questi ultimi in fondi di garanzia, finalizzati a garantire l'erogazione di finanziamenti bancari da utilizzare per

l'installazione di sistemi di videosorveglianza con i più alti standard di impenetrabilità e di garanzia di protezione dei dati personali.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), in relazione all'articolo 4, manifesta l'auspicio che il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Paesi dell'Unione europea non determini pregiudizi in danno dei professionisti sanitari italiani, che ricorda essere sottoposti ad un percorso formativo molto lungo ed articolato.

In merito all'articolo 28, esprime il convincimento che si debba superare la prassi delle proroghe sistematiche e di durata limitata, per quanto concerne la decorrenza dei divieti e delle condizioni in materia di sperimentazione animale. In primo luogo, reputa che i divieti e i limiti in questione siano irragionevoli, dal momento che le procedure sugli animali a fini scientifici rappresentano tuttora una fase necessaria della sperimentazione, e non già una forma di crudeltà gratuita. In secondo luogo, invita a considerare la necessità di creare per i ricercatori italiani un quadro di regole più stabile, nel cui ambito siano possibili una più agevole definizione dei progetti di ricerca e un confronto in condizioni di parità con i loro omologhi degli altri Paesi: in quest'ottica, ritiene che il differimento della decorrenza debba essere pari almeno ad un anno.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprie le considerazioni svolte dalla precedente oratrice in merito all'articolo 28 e annuncia la presentazione di un ordine del giorno in materia, volto al sostegno della ricerca scientifica, anche attraverso proroghe adeguate, e all'incentivazione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.

Si associa inoltre alla proposta avanzata dalla senatrice Cantù sul tema della videosorveglianza e manifesta l'auspicio che vi sia la possibilità di inserire un'osservazione, in proposito, nel redigendo schema di relazione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) si sofferma innanzitutto sull'articolo 25, in tema di requisiti dei direttori sanitari delle strutture sanitarie private.

In merito all'articolo 28, in materia di sperimentazione, dichiara di trovare condivisibili le argomentazioni della senatrice Rizzotti e richiama in proposito anche l'impegno profuso dalla senatrice Cattaneo.

Quanto al tema della videosorveglianza, premette che si tratta di un argomento estremamente delicato e che non è questa, a suo giudizio, la sede più appropriata per approfondirlo. Per quanto concerne il merito della proposta avanzata, esprime il convincimento che la videosorveglianza debba essere attivata soltanto qualora vi sia la segnalazione di episodi problematici e non debba rappresentare uno strumento da utilizzare a prescindere, in maniera indiscriminata. Ritiene che, per salvaguardare al meglio le persone fragili all'interno delle strutture che le ospitano, sia fondamentale investire sulla prevenzione e soprattutto sulla formazione degli operatori sociosanitari, con particolare riguardo agli aspetti relazionali. Reputa cruciale creare le condizioni per un clima corretto all'interno degli ambienti lavorativi e paventa che un'impostazione imperniata su un sistema generalizzato di videosorveglianza possa essere controproducente.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [DORIA](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sede di replica, dichiara di essere propenso ad accogliere tutte le indicazioni scaturite dal dibattito, nell'ambito dello schema di relazione che si riserva di predisporre. Esprime il convincimento che l'Italia debba recuperare il *gap* che la separa dal resto dell'Europa su alcuni temi a suo avviso fondamentali, come la ricerca scientifica e la formazione in medicina. A quest'ultimo riguardo, richiama le considerazioni problematiche che ha già avuto modo di svolgere, in altra sede, sul tema della graduatoria unica nazionale: ritenendo fondamentale superare questo sistema, fa presente di aver elaborato, anche alla luce di un confronto dialettico con il

competente Ministro e della Giurisprudenza costituzionale, un'apposita proposta emendativa, già presentata in sede di esame del disegno di legge n. 2167. Avendo incontrato delle resistenze in tale sede, annuncia la presentazione di analogo proposta emendativa riferita al disegno di legge in esame e si riserva di inserire un'osservazione, a tal riguardo, nel redigendo schema di relazione.

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) invita a tenere in debita considerazione che il disegno di legge europea ha un contenuto tipico stabilito dalla legislazione vigente (articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012): ciò rileva anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.12.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 225 (pom.) del 12/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
225ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La **PRESIDENTE** ricorda che è stata avviata la discussione generale. Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **MARINELLO** (M5S), in sede di replica, sostiene di aver trovato condivisibili gli interventi delle senatrici Rizzotti e Binetti. Illustra quindi una proposta di parere favorevole, nelle cui premesse - fa rilevare - sono riportati i passaggi salienti del dibattito.

La senatrice **RIZZOTTI** (FIBP-UDC) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ma auspica che il parere sia integrato con un invito al Governo ad adoperarsi affinché la normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare sia uniformata ai più elevati *standard* di tutela della legislazione italiana.

Il senatore **COMINCINI** (PD) osserva che sarebbe difficile tradurre l'integrazione richiesta in un emendamento al provvedimento in esame.

Il relatore **MARINELLO** (M5S) ritiene preferibile non modificare il testo già illustrato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la **PRESIDENTE** accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, la seduta antimeridiana di domani sarà dedicata esclusivamente al sindacato ispettivo, avendo il Gruppo Lega richiesto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato [2169](#)).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) propone di svolgere, nella giornata di martedì prossimo, 18 maggio, un ciclo di audizioni informali in merito alle modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid a m-RNA.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori [COMINCINI](#) (PD), Paola [BOLDRINI](#) (PD), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S) e Maria [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC).

In esito al dibattito, la Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#) di audire, sul tema anzidetto, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco e delle società produttrici dei vaccini.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2201

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2201;
considerato che il decreto-legge in conversione, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è volto a evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande restino privi di tutela sanzionatoria, con pregiudizio della salute dei consumatori;
sottolineata la necessità, nel settore della sicurezza alimentare, di coniugare la tutela della salute dei consumatori con la difesa delle produzioni nazionali d'eccellenza, che sono caratterizzate, tra l'altro, da un livello elevato di salubrità;
rilevato, in particolare, che occorre scongiurare l'abuso, nel settore alimentare, di pesticidi e antibiotici;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.12.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 228 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCLEDÌ 19 MAGGIO 2021
228ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state svolte la discussione generale e la replica del relatore.

Il relatore [DORIA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta di relazione - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl) dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di relazione è posta ai voti e risulta approvata.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (IV-PSI), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi finanziari e di misure relative ad investimenti, mediante l'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera

dei deputati e dal Senato il 22 aprile 2021.

Fa quindi presente che, riguardo alle materie di competenza della Commissione, sono rilevanti alcune previsioni nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, che introduce un "Piano nazionale per gli investimenti complementari", ai fini dell'integrazione con ulteriori risorse degli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La dotazione finanziaria per gli interventi del Piano complementare ammonta complessivamente, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, a 30.622,46 milioni di euro per il periodo 2021-2026. Tale dotazione consente, dunque, con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti - in base alle ordinarie regole di bilancio - anche in anni successivi al 2026, l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026. Gli interventi del Piano complementare, inoltre, possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - eventualmente anche per una valutazione negativa circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee -.

Il riparto delle risorse summenzionate del Piano complementare è operato dal successivo comma 2. Riguardo alle materie di competenza della Commissione, la relatrice segnala, in primo luogo, le misure di cui alla lettera *e*). Essa prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi: in materia di salute, ambiente e clima, per i quali vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026; relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile", per i quali vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026; relativi ad un "ecosistema innovativo della salute", per i quali vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026.

Rileva inoltre che la lettera *i*) dello stesso comma 2 reca uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

Fa presente che il successivo comma 7 prevede che, ai fini del monitoraggio degli interventi del Piano complementare in oggetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Tali obiettivi sono determinati in relazione al cronoprogramma finanziario nonché in coerenza con gli impegni assunti (nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa relativa all'attuazione degli interventi del Piano complementare.

Rileva che il comma 6 dell'articolo 1 in esame prevede che agli interventi ricompresi nel Piano complementare si applichino, in quanto compatibili, le procedure e le misure che verranno adottate per il Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di semplificazione e accelerazione, di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento e di eventuale revoca delle risorse (in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito dal suddetto decreto ministeriale).

Segnala inoltre che il summenzionato comma 7, ai fini dell'attuazione del monitoraggio delle opere pubbliche previste dal Piano complementare, opera un rinvio a sistemi informatici già previsti da norme vigenti.

In merito ai summenzionati programmi e interventi nel settore sanitario contemplati nel Piano complementare, ricorda che alcuni di essi sono previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - e sono quindi disposti ad integrazione di quest'ultimo -, mentre altri concernono ambiti che erano presenti nella versione originaria del suddetto Piano nazionale, presentata alle Camere il 15 gennaio 2021, ma non nella versione definitiva.

Più in particolare, riguardo agli interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, rammenta che la versione finale suddetta prevede "la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere," di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio *One-Health*. La versione precedente del 15 gennaio 2021 prevedeva un complesso di interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, per un importo pari a 900 milioni di euro. Tale previsione è assente nella versione definitiva, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto stanZIA ora (al numero 1)) le risorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 500,01 milioni).

Riguardo agli interventi per "un ospedale sicuro e sostenibile", ricorda che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la destinazione di 1,64 miliardi di euro per l'adeguamento di edifici ospedalieri alle normative antisismiche; tale importo (di cui 1,0 miliardi sono relativi a progetti già in essere) concerne la realizzazione, entro il secondo trimestre del 2026, di 116 interventi, individuati in base alla ricognizione condotta nel 2020 dal Ministero della salute. Per la tipologia di interventi in oggetto, l'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto stanZIA ora (al numero 2)) le ulteriori risorse summenzionate (le quali sono pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 1.450 milioni).

Riguardo allo sviluppo di un "ecosistema innovativo della salute", rammenta che la suddetta versione originaria del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedeva a tali fini la destinazione di 100 milioni di euro (con riferimento ad interventi relativi al settore delle scienze della vita). Nella versione finale tale previsione è assente, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto stanZIA ora (al numero 3)) le risorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 437,4 milioni). Infine, in merito alle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale - per le quali, come detto, l'articolo 1, comma 2, lettera i), del presente decreto stanZIA ulteriori risorse, pari a 500 milioni di euro per il complessivo periodo 2021-2026 -, ricorda che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la destinazione di 520 milioni di euro per alcuni progetti di ricerca biomedica; queste ultime risorse riguardano, in particolare: il finanziamento (mediante bandi di gara del valore complessivo di 100 milioni) di progetti *Proof of Concept* (PoC), "volti a ridurre il *gap* fra i risultati del settore della ricerca scientifica e quello dell'applicazione per scopi industriali, attraverso la predisposizione di prototipi per la commercializzazione e la mitigazione dei rischi potenziali - derivanti da eventuali brevetti, licenze o barriere all'entrata - che potrebbero scoraggiare gli investitori di mercato"; due finanziamenti - del valore di 50 milioni ciascuno - per programmi e progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari; due finanziamenti - del valore di 160 milioni ciascuno - per programmi e progetti di ricerca in materia di malattie altamente invalidanti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S) osserva che il provvedimento in esame stanZIA complessivamente, per gli interventi in materia di "eco sistema innovativo della salute", 500 milioni di euro. Rileva che il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella versione del 15 gennaio 2021, prevedeva al riguardo un complesso di interventi per un importo pari a 900 milioni di euro, mentre nella versione definitiva del PNRR tale previsione non figura. Si domanda per quali motivi vi sia stata una decurtazione dei fondi per gli interventi in questione, a suo avviso fondamentali. Ricorda inoltre che, nell'ambito del parere reso dalla Commissione sul PNRR, era stata segnalata l'importanza di istituire percorsi di specializzazione *ad hoc* in materia di medicina ambientale, ai quali non si fa cenno nella versione definitiva del Piano, che si limita sul punto ad annunciare un disegno di legge per la definizione di un nuovo assetto della prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), nel fare proprie le osservazioni del precedente oratore, rimarca che il provvedimento in esame non fornisce indicazioni di dettaglio sui singoli programmi e interventi.

Reputa necessario svolgere in proposito degli approfondimenti, anche attraverso audizioni mirate dei competenti direttori generali del Ministero della salute. Più in generale, auspica che la Commissione sia maggiormente coinvolta e informata sui diversi *dossier* relativi alla riforma del settore sanitario.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Castellone. Sottolinea, a mo' di esempio, che il provvedimento in esame prevede interventi relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile" che, in base al PNRR, dovrebbero riguardare anche l'adeguamento alle normative antisismiche, ma non vi è modo di sapere quali siano le strutture interessate. Osserva che sono diversi i temi sui quali la Commissione dovrebbe essere maggiormente coinvolta, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sugli *standard* dell'assistenza ospedaliera, che a suo avviso non può essere demandata in via esclusiva agli apparati tecnico-amministrativi.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola la senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) (che auspica che la discussione generale non si concluda oggi e che alla Commissione siano fornite, con modalità appropriate, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie prerogative), la senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) (che si associa alle richieste di maggiore coinvolgimento della Commissione, lamentando la presenza non assidua del Ministro della salute) e la senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) (che, pur concordando sull'opportunità che la Commissione sia adeguatamente informata, ricorda che sui *dossier* rilevanti, in tema di riforme nel settore sanitario, hanno voce in capitolo anche soggetti istituzionali diversi dal Ministero della salute, come le Regioni).

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo in discussione generale, sottolinea che questo è un momento cruciale per il Paese, in quanto, grazie alle risorse ingenti derivanti dal *Recovery Fund*, si vanno delineando gli interventi per l'ammodernamento di settori strategici, come quello sanitario. Ciò premesso, ribadisce che, al di là del Fondo complementare previsto dal provvedimento in esame, come ha già avuto modo di sostenere in altra sede, occorrerebbe un intervento a regime per garantire un finanziamento adeguato e costante del sistema sanitario: è necessario stabilire che le risorse destinate annualmente al Servizio sanitario nazionale non possano essere inferiori ad una determinata percentuale del prodotto interno lordo. Esprime il convincimento che solo in questo modo si possano superare le criticità dell'assistenza sanitaria, assicurando l'omogenea erogazione delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

La [PRESIDENTE](#), preso atto delle istanze avanzate nel corso della seduta, ravvisa l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, lasciando aperta la discussione generale. Fa rilevare che le informazioni necessarie alla Commissione possono essere acquisite, almeno in parte, rivolgendo quesiti specifici al sottosegretario Sileri, nell'ambito della procedura informativa in corso di svolgimento sulla riforma della medicina territoriale. Saggiunge che, con specifico riguardo al provvedimento in esame, le conoscenze potranno essere integrate anche proponendo audizioni *ad hoc* presso la Commissione di merito. Infine, annuncia che richiederà al Governo di assicurare la propria presenza nelle successive sedute dedicate alla trattazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri in sede di Ufficio di Presidenza, sulle modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid a m-RNA, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in

relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che, per quanto di competenza, rilevano:

- l'articolo 4 (Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295);
- l'articolo 24 (Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004);
- l'articolo 25 (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario);
- l'articolo 26 (Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici);
- l'articolo 27 (Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi);
- l'articolo 28 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013);

si esprime in senso favorevole,

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 28, allo scopo di evitare conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti scientifici e sulla capacità dell'Italia di innovare e di attrarre risorse in materia, si rileva che occorre, da una parte, adottare misure a supporto della ricerca italiana, compresi ulteriori e più consistenti differimenti della decorrenza di divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici; dall'altra, incentivare gli studi sui metodi alternativi ai *test* sugli animali, incrementando le risorse ad essi destinate.

1.4.2.13. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 20 APRILE 2021

205ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GAVA invita la relatrice a valutare, nell'ultima delle osservazioni della proposta di parere, l'espunzione del seguente inciso: "in fase di conversione del decreto, o".

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) esprime perplessità su quanto osservato dal rappresentante del Governo, in quanto la riformulazione riserverebbe l'attribuzione della tutela della resilienza del sistema energetico esclusivamente ad un provvedimento futuro.

Il sottosegretario GAVA, preso atto di quanto rilevato dal senatore Ferrazzi, propone quindi l'espunzione del seguente inciso: "- in fase di conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile -".

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S), nel recepire le ultime osservazioni del rappresentante del Governo, dà quindi conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) preannuncia invece il voto contrario del proprio Gruppo, osservando che il decreto-legge procede ad una mera riformulazione terminologica dei dicasteri senza, per contro, recare misure rilevanti in ordine alla definizione delle competenze e allo sviluppo della *green economy*.

Anche ad avviso della senatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) il decreto-legge in titolo sembra operare una mera riformulazione terminologica.

L'oratrice osserva inoltre che la vecchia definizione di "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" meglio rispondeva all'esigenza di dare concretezza a specifiche garanzie costituzionali, laddove il concetto di "transizione ecologica" sembra invece trascurare proprio i profili di tutela poc'anzi menzionati.

Conclude annunciando la sua astensione.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S), nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, si esprime positivamente sull'istituzione del Ministero per la transizione ecologica. Lo scopo è infatti quello di raggiungere un nuovo equilibrio tra le necessità dell'economia e la conservazione dell'ambiente, al fine di favorire una quanto mai opportuna transizione da un modello tecno-centrico di società ad uno bio-centrico.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) osserva che istituzione del nuovo dicastero appare quanto mai necessaria per governare efficacemente l'innovazione tecnologica e per fornire alle imprese un efficace sostegno nella riconversione a soluzioni ecologiche. Essa si colloca peraltro in maniera più che coerente nel quadro del *green new deal* delineato a livello europeo.

Conclude annunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nell'associarsi alle osservazioni svolte dalla senatrice Gallone, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [MORONESE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice, che risulta approvato.

[\(Doc. LVII, n. 4\) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) illustra il documento in titolo, che, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Nel dettaglio, l'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. Il nuovo quadro programmatico quindi prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l'anno in corso, al 9 per cento per il 2022, e all'8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al

5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7 per cento per l'anno in corso - a cui però occorre sommare l'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3 per cento per il 2023). Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023). Nel Documento di economia e finanza si osserva inoltre che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese. Il Documento osserva quindi che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, avente durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo alle linee generali del Documento, l'oratrice rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento sottolinea la necessità delle riforme, che rivestono un ruolo centrale nel PNRR e a cui è dedicata una specifica sezione di tale documento; per tale motivo, e in forza del Regolamento dell'Unione europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha quindi ritenuto che in questa occasione il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale. Tale Programma non risulta pertanto presentato separatamente, mentre viene preannunciata la imminente definizione del PNRR, ai fini della presentazione alla Commissione Europea nei termini previsti.

Nel documento si evidenzia altresì la necessità di rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi, sottolineando come il rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza finanziato dal Next Generation EU e da ulteriori risorse nazionali avvenga in un contesto che vede, quale partita chiave per il nostro Paese, la realizzazione di una crescita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, oltreché sociale e finanziaria. Si evidenziano i problemi strutturali e la forte esigenza di contrastare i cambiamenti climatici, per cui è obiettivo del Governo conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente e compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo. Il documento evidenzia, inoltre, la finalità di realizzare una crescita che, oltre ad offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo ai giovani e in chiave di parità di genere, riduca gli squilibri territoriali del Paese.

In relazione alle previsioni per il triennio 2021-2024 il documento evidenzia -per i profili di interesse della Commissione- come sono considerati, oltre ai provvedimenti emergenziali considerati nella NADEF 2020, anche gli impatti derivanti dalle misure urgenti rese necessarie dalla seconda ondata di diffusione del coronavirus con il cd. Decreto Ristori e quelle contenute nella Legge di Bilancio 2021, nonché gli effetti del recente decreto-legge Sostegni, ricordando il già previsto relativo scostamento di bilancio nel rispetto dell'iter previsto dalla legge n. 243 del 2012. Inoltre, si ricordano gli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in parte già previsti dalla Legge di Bilancio 2021, che esplicano i loro effetti soprattutto sugli investimenti pubblici e sulle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica oltreché in investimenti privati in *asset* ad alto contenuto tecnologico.

In materia di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine, il documento evidenzia come il perdurare della crisi pandemica renda probabile, da parte della Commissione Europea, la raccomandazione alla estensione della *general escape clause*, ovvero della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, anche al 2022. Si sottolinea come, in ambito fiscale, saranno peraltro rilevanti le direttive UE nell'attuale quadro in materia di emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali, oltreché l'iniziativa multilaterale coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle multinazionali.

Inoltre, nel documento viene sottolineata l'importanza, nella fase attuale e nel contesto degli obiettivi del Paese, di un forte rilancio basato su investimenti in materia di transizione ambientale e digitale. Al riguardo, si evidenzia al contempo la necessità che i frutti della maggior crescita possano in prospettiva contribuire al rafforzamento della finanza pubblica, atteso che dalla solidità di essa dipenderà la capacità stessa del Paese di rispondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19. Uno specifico focus è dedicato alle Garanzie pubbliche. Si ricorda che al 31 dicembre 2020 lo stock di garanzie concesse dallo Stato e dalle amministrazioni locali ha raggiunto 215.491 milioni, pari al 13 per cento del PIL; al riguardo, l'aumento molto rilevante rispetto al 2019, di quasi 130.000 milioni, è ascrivibile prevalentemente alle garanzie concesse per sostenere la liquidità delle imprese a seguito della crisi economica provocata dall'emergenza COVID-19, mentre le garanzie preesistenti alla crisi segnano, invece, una riduzione, soprattutto quelle in favore del settore finanziario. Per i profili di interesse, si segnalano, tra le altre: il Fondo di garanzia per la prima casa, che garantisce il 50 per cento dei mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili adibiti ad abitazione principale, che nel 2020 registra garanzie in essere pari a 8.768 milioni; le garanzie dello Stato a favore dell'ILVA, concesse su finanziamenti di importo fino a 400 milioni erogati dal sistema bancario in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione; al 31 dicembre 2020, sono state concesse garanzie per l'intero importo di 400 milioni. Si menzionano poi le garanzie SACE relativamente al *green new deal*, quale strumento introdotto con il decreto-legge n. 76/2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare, favorire l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l'inquinamento; a tale riguardo, al 31 dicembre 2020 il volume di garanzie concesse indicato è pari a 167 milioni.

In relazione alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, l'atto iscritto all'ordine del giorno ricorda altresì le misure intraprese nell'ambito del programma transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e a rilanciare il ciclo degli investimenti, con circa 5,3 miliardi nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022, 7 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024, nonché la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,4 nel 2024). Il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria viene

altresì evidenziato con riferimento alle scuole di province e città metropolitane, con circa 1,1 miliardi nel periodo 2021-2024, comprensivo anche dell'incremento dell'efficienza energetica.

Da segnalare, inoltre, una apposita sezione dedicata alla programmazione comunitaria, con il quadro dei Programmi relativi ai Fondi strutturali, ed in particolare ai programmi FEASR e al fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura FEAMP, emergendo dal documento come per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state assegnate per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal citato fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) risorse per circa 10,5 miliardi di euro, con pari cofinanziamento nazionale, per un totale di circa 21,0 miliardi, ed ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nel 2020 destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara infine, quali collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge in materia di Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; si indica inoltre un disegno di legge recante delega di riforma fiscale, nonché in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca ed in materia di trasporti e mobilità sostenibili.

Conclude ricordando che la riforma fiscale, da definire, in base a quanto indicato nel Documento, nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, e risulterà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Interviene il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ponendo l'accento su di una particolare situazione esistente nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1997.

In particolare, l'Agenzia delle entrate avrebbe interpretato la normativa vigente nel senso di escludere dalle detrazioni fiscali introdotte negli ultimi mesi gli edifici destinatari di contributi pubblici ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998 (recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, convertito in legge dalla legge n. 61 dello stesso anno), ancorché si trattasse di procedure relativi a danni non strutturali (in quanto la citata normativa non finanziava miglioramenti ed adeguamenti sismici).

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, che nel parere sul documento iscritto all'ordine del giorno venisse segnalata la necessità a che il Parlamento fornisca quanto prima un'interpretazione autentica in senso contrario a quello adottato dall'Agenzia delle entrate, al fine di evitare ingiustificate sperequazioni, e che sulla predetta questione si registri, altresì, un'ampia convergenza politica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [MORONESE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare per la giornata odierna, alle ore 18, il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) informa la Commissione di stare predisponendo uno schema di parere, che sarà presumibilmente anticipato ai commissari nella serata della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza. Il provvedimento, nel dettaglio, giunge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con alcune modifiche ed integrazioni e rappresenta, assieme alla legge di delegazione europea, uno degli strumenti previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in base alle prescrizioni dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012.

Dopo aver brevemente ricordato i contenuti necessari della legge europea, quali delineati dall' articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012, procede alla disamina dei profili di interesse, osservando innanzitutto che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 26 e l'articolo 27 recano novelle alla disciplina sui prodotti cosmetici e a quella sui biocidi. L'articolo 27, in particolare, reca disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Esso apporta alcune modifiche all'articolo 15, della legge europea 2013, al fine di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi; si ricorda che questi consistono in principi attivi diretti ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi. In particolare, alla legge europea 2013 sono aggiunti i commi da *2-bis* a *2-sexies*, finalizzati ad attribuire al Ministero della salute specifici compiti di vigilanza sul commercio elettronico di prodotti biocidi, inteso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 quale attività economica di vendita online. Si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti del Ministero della salute di cui ai commi *2-bis* e *2-quater*.

L'articolo 28 reca poi disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in relazione alla procedura di infrazione n. 2016/2013. Si proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Il differimento previsto concerne la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti, costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie

diverse, nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso, nonché la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure; nella fase transitoria attuale, resta ferma la condizione meno restrittiva che la procedura successiva risulti classificata come "moderata". Si ricorda inoltre che l'articolo 24 del disegno di legge in esame prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica.

L'articolo 30, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, estendendo oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. In particolare, il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 reca l'attuazione della direttiva 2003/17/CE che a sua volta ha modificato la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Va altresì ricordato, sul punto, che la direttiva 98/70/CE definisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti dei motori ad accensione comandata e a compressione, e stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene quindi sul comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, articolo che ad oggi prevede che i fornitori assicurino che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricità fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis 2. La norma ora proposta intende sostituire il riferimento ivi recato all'anno 2020 e all'elettricità fornita nell'anno 2020, con quello all'anno di riferimento e all'elettricità fornita nell'anno di riferimento, in tal modo estendendo oltre il 2020 gli obblighi di riduzione di emissioni di gas a effetto serra fissati dalla direttiva 98/70/CE. Dopo il 31 dicembre 2020, gli Stati membri dovrebbero infatti continuare ad assicurare che i fornitori rispettino l'obiettivo di riduzione del 6%, tema che è oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, che riguarda l'attuazione della direttiva 98/70/CE (caso ARES (2019)7142023).

Di interesse è anche l'articolo 31, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Con la lettera a) della norma viene abrogato l'articolo 37 di tale decreto, in materia di uso di crediti previsto nell'ambito del sistema di compensazione delle emissioni. Da ricordare, sul punto, che il decreto legislativo n. 47 del 2020 ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modificava la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. L'articolo 37 di tale decreto, in particolare, disciplina l'uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Tale norma, di cui ora si provvede alla abrogazione, prevede che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettino i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita e dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. Si rammenta che i crediti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnellata di CO₂ eliminata o ridotta dall'atmosfera a seguito di un progetto di riduzione delle emissioni e che, ora, l'accordo di Parigi, ha mutato il quadro di riferimento in materia, prevedendo ora un nuovo meccanismo di mercato per sostituire il CDM e la JI dopo il 2020. Con la lettera b) della disposizione in esame, si novella poi

la rubrica dell'allegato I del medesimo decreto legislativo, relativo alle categorie di attività cui si applica la normativa, modificando in coordinamento il riferimento alla 'presente direttiva', attualmente riportato, con quello al decreto legislativo in parola.

L'articolo 33 reca quindi disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, con riferimento alla procedura d'infrazione 2019/2095. Si novella il decreto legislativo n. 28/2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Si ricorda al riguardo che il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno; per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non risulta superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Si precisa che non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga inoltre la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite. L'abrogazione fa venir meno l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del limite previsto. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia come la soppressione sia finalizzata ad eliminare un problema di conformità rispetto all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE. Il comma 2 dell'articolo 33 sostituisce la rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 51/2017; la nuova rubrica specifica che le modifiche apportate dall'articolo 10 in questione all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, danno attuazione anche all'allegato II della direttiva (UE) 2015/1513.

Rileva, infine, l'articolo 8, che novella in più punti il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, in relazione alla procedura di infrazione europea n. 2018/2273. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata peraltro introdotta una ulteriore modifica, all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, volta ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, ed è stata integrata la normativa prevista all'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, introducendo una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento, in materia di certificato di pagamento e di adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Le modifiche recate al Codice trovano applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi per lunedì 26 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire

eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) osserva che il testo all'esame della Commissione si inserisce in un quadro generale inedito: la pandemia ha infatti impattato pesantemente sul già fragile settore dell'edilizia ed ha altresì imposto di ripensare il concetto di vivibilità delle città e delle connesse politiche urbane. In un quadro connotato dalla necessità di implementare politiche anticicliche è pertanto opportuno realizzare un contesto di rigenerazione che tenga conto non solo dei profili strettamente legati all'edilizia, bensì anche di quelli di natura sociale.

In tale contesto, e con l'obiettivo di creare delle città sostenibili, gli spazi andranno riorganizzati in base a nuove logiche di sviluppo, che presupporranno nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale, al fine di recuperare gli edifici, soprattutto nelle periferie.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) pone l'accento sui profili inerenti la sicurezza del territorio, da inquadrare in un contesto volto al miglioramento del rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

In particolare sarebbe, a suo avviso, opportuno concentrare gli sforzi sulla realizzazione di un efficace sistema di allerta locale relativo agli eventi di dissesto idrogeologico e sulla costruzione di fabbricati antisismici (oltre che sull'adeguamento di quelli esistenti).

L'oratore pone inoltre l'accento sull'opportunità di provvedere ad un'efficace tutela degli ecosistemi fragili, attraverso l'implementazione di opportune pratiche in campo agricolo e forestale.

Sottolinea quindi la necessità di realizzare un efficace sistema di smaltimento dei reflui urbani, che potrebbe anche aiutare a migliorare l'apporto idrico per sostenere l'agricoltura delle regioni meridionali.

Conclude auspicando l'istituzione di specifici uffici territoriali volti a garantire un efficace sostegno ai progetti di rigenerazione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che la sua parte politica, sin dall'esame dei disegni di legge relativi al consumo di suolo, ha sempre sottolineato la necessità di inquadrare la questione da un punto di vista più ampio, prendendo a parametro il bilancio generale dei costi e dei benefici a livello ambientale delle varie soluzioni (ad esempio, l'installazione di un depuratore, pur consumando spazio, produrrebbe dei miglioramenti ambientali tangibili).

Un altro punto da tenere presente, al di là delle concezioni ideologiche, è che l'Italia presenta, sotto questo aspetto, un panorama molto variegato, fatto di situazioni e problematiche peculiari e tale da sconsigliare un approccio rigido basato su normative eccessivamente astratte. Un esempio della fallacità di tale approccio può essere individuato, a titolo di esempio, nel testo dell'articolo 10 del cosiddetto 'decreto semplificazioni', che ha affrontato le problematiche dei centri storici delle città da un punto di vista troppo generale.

Un approccio elastico, fondato su un'un'analisi complessiva del rapporto costi-benefici, andrebbe adottato sia nel ripensamento delle architetture delle città e delle aree industriali abbandonate (molte delle quali sono state, nel corso degli anni, inglobate dal tessuto urbano), sia in relazione alle tematiche afferenti l'efficientamento energetico.

Conclude auspicando un dibattito costruttivo sul punto, che consenta alla Commissione di giungere all'approvazione di importanti provvedimenti, tra cui spiccano proprio quelli relativi alla rigenerazione urbana ed alla salvaguardia del mare.

Ad avviso della relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), il testo unificato all'esame della Commissione non appare afflitto dalle carenze che, direttamente o indirettamente, alcuni dei commissari intervenuti sembrano volergli imputare, peraltro con osservazioni non sempre strettamente afferenti ai contenuti dell'articolo.

In particolare, riprendendo l'efficace impostazione del disegno di legge a prima firma del senatore Ferrazzi, il testo si colloca nel solco tracciato dalla normativa vigente in materia, senza riscrivere le legislazioni urbanistiche e non ostacolando eventuali iniziative di rigenerazione scaturenti dai privati (che ben possono presentare le loro proposte ai comuni). Nemmeno le competenze territoriali risultano compromesse: l'articolo, infatti, offre alle autorità locali fondi e strumenti per riquilibrare le città, peraltro non limitandosi alle sole aree degradate, ed anche le problematiche dei centri storici sono affrontate secondo criteri efficienti e flessibili. La *ratio* sottesa all'articolo appare pertanto ispirata non ad astratti criteri di rigidità bensì ad un efficace bilanciamento.

Conclude ribadendo la sostanziale bontà del testo all'esame della Commissione, che offre alle realtà locali un'efficace opportunità per implementare la rigenerazione urbana inquadrandola organicamente in un contesto di progettazione urbanistica di lungo periodo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, lettera d), n. 2, del decreto legge in conversione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per [la finanza climatica e sostenibile](#);

l'articolo 4, comma 3, lettera f-bis), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non

esiste un precedente a livello legislativo nell'ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare nel *report* dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*" e a livello europeo, invece, si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Environmental, Social and Governance); infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere.»;

considerato altresì che:

[i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al fine di scongiurare interruzioni nell'erogazione dei servizi del sistema energetico \(si ricordi in proposito l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si registrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energetica, determinando pesanti disservizi ai clienti\);](#)

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stanziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più specifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può essere dunque definita come quell'insieme di accorgimenti strutturali e di programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

1. si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

2. si rileva l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3. si rileva l'opportunità di predisporre, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing* ;

4. si rileva l'opportunità - in fase di conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile - di attribuire al MITE, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema, anche la tutela della

resilienza dello stesso sistema energetico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 2 lettera d), n. 2, del decreto legge in conversione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3 lettera, *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo nell'ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18" e a livello europeo, invece, si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018) 97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Environmental, Social and Governance); infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere.»;

considerato altresì che:

i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al fine di scongiurare interruzioni nell'erogazione dei servizi del sistema energetico (si ricordi in proposito l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si registrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energetica, determinando pesanti disservizi ai clienti);

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stanziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più specifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può essere dunque

definita come quell'insieme di accorgimenti strutturali e di programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

2. si rileva l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3. si rileva l'opportunità di predisporre, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*;

4. si rileva l'opportunità di attribuire al MITE, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico, anche la resilienza a garanzia dello stesso.

1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
208ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La presidente [MORONESE](#), dopo aver comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei Gruppi ai fini della formulazione della relazione alla 14ª Commissione, prende atto che non vi sono richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole che, previa verifica del prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e approvata.

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(212\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche

agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Sulla proposta di rinvio dello svolgimento della discussione generale avanzata nel corso dell'ultima seduta, intervengono ulteriormente il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - il quale fa presente che in Commissione affari costituzionali sta procedendo il confronto fra le forze politiche e sembrerebbe profilarsi la definizione di una soluzione condivisa, rispetto alla quale peraltro la discussione in Commissione ambiente potrebbe apportare contributi utili - il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) - il quale fa presente che anche a lui risulta che in 1ª Commissione si sia vicini ad una soluzione condivisa in ordine alla portata dell'intervento di modifica costituzionale in esame - la relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) - che conferma le indicazioni fornite dai senatori Ferrazzi e Bruzzone - la senatrice [LA MURA](#) (Misto) - che chiede elementi di conoscenza più precisi sugli orientamenti che stanno emergendo in 1ª Commissione - e, infine, la presidente [MORONESE](#), che propone di rinviare a domani lo svolgimento della discussione generale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 13ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

si esprime in senso favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2169
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 365](#)

Dibattito connesso

6 ottobre 2021

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 ottobre 2021 alle ore 19:00

[N. 373](#)

Discussione generale

2 novembre 2021

Discusso congiuntamente: [S.2169](#), [Doc. LXXXVI n. 4](#), [Doc. LXXXVII n. 4](#)

Replica dei relatori e del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Discusso singolarmente

Esame art. da 1 a 20 S.2169 testo della Commissione, approvati emendamenti, accolti odg.

[N. 374](#)

Trattazione articoli

3 novembre 2021

Esame art. da 21 a 48; approvati emendamenti, accolti odg.

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

(Approvata, con modificazioni, la proposta di risoluzione n. 1 sui Documenti)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 199, contrari 0, astenuti 22, votanti 221, presenti 222.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 365 del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

365a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 ottobre.

L'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Al fine di consentire alla Commissione bilancio di terminare l'esame del provvedimento, la seduta sarà sospesa fino alle ore 13.

Si ricorda che nella giornata di domani e di venerdì mattina l'Aula del Senato ospiterà la riunione del G20 dei Parlamenti.

La prossima settimana, a partire da martedì 12 ottobre, alle ore 16,30, saranno discussi i seguenti provvedimenti: decreto-legge sulla crisi d'impresa, fin dalla seduta di martedì 12 se concluso dalle

Commissioni; ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri; disegno di legge recante l'intesa fra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra; legge europea 2019-2020 con le connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; decreto-legge sulle modalità operative per la consultazioni elettorali del 2021, ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Il calendario della settimana dal 19 al 21 ottobre prevede - oltre al seguito degli argomenti non conclusi - nella giornata di mercoledì 20, alle ore 9, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021.

È stato altresì stabilito che l'ordinaria programmazione del *question time* riprenda a partire da giovedì 21 ottobre, alle ore 15.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi la prossima settimana per definire l'ulteriore programmazione dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 5 ottobre 2021, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 ottobre:

Mercoledì	6	ottobre	h. 9,30	- Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021
-----------	---	---------	---------	--

* Le proposte di risoluzione sul documento LVII, n. 4-*bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre l'Aula del Senato sarà impegnata per la 7^a Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.

Martedì	12	ottobre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2371 -
Mercoledì	13	"	h. 9,30-20	Decreto-legge n. 118, Crisi d'impresa (scade il 23 ottobre)
Giovedì	14	"	h. 9,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 2060 - Intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra - Disegno di

				<p>legge n. 2169 - Legge europea 2019-2020 (approvato dalla Camera dei deputati) e connessi documento LXXXVI, n. 4, e documento LXXXVII, n. 4 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 117, Modalità operative consultazioni elettorali 2021 (o v e approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade il 22 ottobre)</p>
--	--	--	--	---

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 117, Modalità operative consultazioni elettorali 2021) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2169 (Legge europea 2019-2020) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 7 ottobre.

Martedì	19	ottobre	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 9-20	-
Giovedì	21	"	h. 9,30-20	Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio

			europeo del 21 e 22 ottobre 2 0 2 1 (mercoledì 20, ore 9) - Interrogazioni a risposta immediata ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 21, ore 15)
--	--	--	---

**Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 4-bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021)
(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	22'
Dissenziati	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2371
(Decreto-legge n. 118, Crisi d'impresa)
(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	22'
Dissenziati	da

	stabilire
--	-----------

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2169
(Legge europea 2019-2020)
e dei connessi documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4
(Relazioni programmatica e consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	22'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 117, Modalità operative consultazioni elettorali 2021)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri
in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'

FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 13,02).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del presidente Gasparri, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata autorizzata a convocarsi nel pomeriggio di oggi nelle fasi della seduta dell'Assemblea che non prevedono votazioni.

Discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Relazione orale) (ore 13,03)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento LVII, n. 4-bis.

La relatrice, senatrice Conzatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CONZATTI, relatrice. Signor Presidente, ci apprestiamo oggi a votare una risoluzione su uno dei due documenti principali di programmazione economica e finanziaria del Paese, cioè la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021. La NADEF è stata redatta sulla base della legge di contabilità pubblica e prevede tutti gli aspetti previsti dalla normativa e i fondamentali.

La NADEF normalmente è un documento di assestamento in continuità con il DEF, ma quest'anno il quadro registra un riferimento macroeconomico di gran lunga migliore rispetto a quello del DEF, soprattutto grazie alla rimozione delle restrizioni sociali, grazie a un comportamento collettivo che ha permesso all'Italia di essere tra i primi Stati in Europa per tasso di vaccinazione e anche grazie all'utilizzo del *green pass*, che ha permesso la quasi totale ripresa di tutte le attività.

Certo, il quadro spinto dalla domanda interna e dal commercio internazionale presenta comunque dei rischi che l'Ufficio parlamentare di bilancio, che pure ha validato, ovviamente, il quadro macroeconomico tendenziale, ha messo in evidenza. Fra questi rischi, ci sono innanzitutto quelli legati, naturalmente, al tema della pandemia.

Sappiamo che in Italia e in Europa il tasso di vaccinazione è particolarmente elevato, ma un quarto della popolazione mondiale non è stato ancora vaccinato; quindi, non si può complessivamente scongiurare il rischio di varianti, né il rischio di variabili esogene e, di conseguenza, anche sull'economia.

Un ulteriore punto che ha destato l'attenzione dei previsori riguarda l'inflazione, l'aumento dei prezzi sulle materie prime e sui semilavorati e anche una carenza nell'offerta di manodopera che, secondo la tendenza, non supporterà a sufficienza, se non riadattata, gli investimenti previsti nella prossima legge di bilancio e anche quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sul lato dell'offerta, il distanziamento sociale ha fatto moltissimo; altrettanto ha fatto l'incremento dei consumi, che si è liberato dopo l'alto tasso di risparmio delle famiglie e delle imprese nonché l'alto tasso di investimenti, sospinto non solo dalla prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche dalla tendenza a investire e ad avere ottima fiducia sul futuro delle imprese.

Per quanto riguarda la Nota di aggiornamento, il quadro macroeconomico tendenziale presenta, di

conseguenza, un aumento significativo del prodotto interno lordo di oltre un punto percentuale superiore alle previsioni del DEF, e oggi pari al 6 per cento.

Il prodotto interno lordo assorbe nelle proprie previsioni gli investimenti e le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si attesta a livelli - anche nella prospettiva 2024 - molto superiori rispetto al *trend* storico che, purtroppo, sappiamo per l'Italia essere stagnante.

Per quanto riguarda il quadro programmatico, la manovra di finanza pubblica continuerà ad essere fortemente espansiva, sicuramente per tutto il 2022 e per il 2023, con un grosso supporto alle famiglie e alle imprese per far sì che la crescita sia completamente recuperata e che ci sia un consolidamento della crescita anche successivamente al recupero della caduta (ricordiamo pari a quasi il 9 per cento del PIL) provocata dalla pandemia.

L'elevata crescita è stata supportata anche dagli investimenti pubblici e molto dagli investimenti privati e dai consumi delle famiglie.

Nella NADEF sono quindi presentate previsioni di finanza pubblica da cui deriva un miglioramento anche dell'indebitamento netto, che in fase tendenziale si porterà all'1,2 per cento del PIL a fine orizzonte, cioè nel 2024.

Qualche dato anche su temi specifici rilevanti quale quello della pressione fiscale. Sappiamo che è stata approvata ieri dal Governo la delega fiscale, che si propone di rivisitare in maniera sostanziale vari aspetti del diritto tributario nazionale. Nel 2021 la pressione fiscale scenderà di circa 0,9 punti percentuali per poi stabilizzarsi negli anni successivi e tornare a ridursi gradualmente.

Ci auguriamo naturalmente che l'effetto della delega fiscale e dei decreti legislativi che verranno attuati risponda alle attese delle famiglie e anche delle imprese.

Per quanto riguarda la spesa pensionistica - altro dato rilevante in rapporto al PIL - sappiamo che è previsto che scenderà al 15,4 per cento solo nel 2024, ma ricordiamo che la spesa pensionistica era inferiore a questo dato, e cioè del 15,2 per cento già nel 2018. Questo incremento importante, forse difficilmente sostenibile, dipende dalle misure pensionistiche contenute nel decreto-legge n. 4 del 2019.

Per quanto attiene alla spesa per interessi, registriamo un incremento nell'anno corrente di 3,2 miliardi che incorpora, relativamente ai titoli indicizzati, il tema dell'inflazione, che in questo momento interessa molto a livello mondiale, soprattutto i Paesi altamente sviluppati, e interessa anche l'Italia. Su questo vale la pena ricordare che le previsioni registrano sì un aumento dell'inflazione dell'1,2 per cento nei primi tre trimestri dell'anno, che nel quarto trimestre, quindi su base annuale, è previsto un incremento dell'inflazione all'1,5 per cento, ma ad oggi il Governo e i previsori non ipotizzano che tale andamento dell'inflazione sia stabile, quindi non prevedono effetti negativi sull'economia, sulla finanza e sui consumi.

Tornando agli interessi, al di là di quest'anno, essi si ridurranno fino a registrare in rapporto al PIL il livello del 2,5 per cento nel 2024. Siamo consapevoli che è un livello assolutamente vantaggioso, soprattutto per un Paese con uno *stock* di debito pubblico alto come quello che l'Italia registra anche a seguito della pandemia. Questo ovviamente deve far sì che l'indirizzo di politica sia quello di fare tutto il necessario affinché i bassi interessi aiutino l'Italia a ricondurre l'indebitamento pubblico verso un obiettivo di medio termine, nell'orizzonte prestabilito dalla NADEF entro il 2030 e soprattutto oltre il 2030.

Per quanto riguarda gli altri punti fondamentali della NADEF, signor Presidente, noi non presentiamo una relazione di richiesta di ulteriore scostamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 12 del 243, perché fortunatamente l'andamento dell'indebitamento netto è negativo e comunque in progressiva riduzione. Non solo; tale andamento dell'indebitamento netto ci permette di liberare risorse consistenti per oltre un punto percentuale (1,2 nell'anno corrente, 1,5 negli anni successivi) tali da supportare e finanziare le misure che il Governo intenderà adottare in legge di bilancio, alcune delle quali saranno anche riassunte nella relazione di maggioranza. Ne ricordo qualcuna per punti perché sono misure fondamentali che fanno parte di riforme strutturali che il nostro Paese attende: la riforma degli ammortizzatori sociali, il primo pezzo della riforma fiscale e la stabilizzazione dell'assegno unico per i figli per supportare la natalità del Paese (altro dato che, oltre all'aspetto sociale, ha una rilevanza

economica fondamentale). Inoltre si continua a supportare l'evoluzione e la transizione di tutto il settore produttivo e imprenditoriale con gli investimenti 4.0 e i vari fondi di garanzia.

Ricordiamo che le politiche e i saldi strutturali di finanza pubblica degli ultimi ventiquattro mesi sono dipesi dall'attivazione della clausola di salvaguardia generale a livello europeo che ha permesso ai bilanci dei singoli Stati di adottare politiche di emergenza a supporto di famiglie e imprese, ma la deviazione dell'obiettivo di medio termine ovviamente avrà un termine e quindi, come la Commissione europea ha recentemente confermato, le politiche espansive e l'applicazione della clausola di salvaguardia saranno in vigore per tutto il 2022 e si sta ragionando sul 2023.

Il Governo ha più volte espresso grande impegno rispetto all'obiettivo fondamentale in questo senso, cioè la rinegoziazione e la riscrittura del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. Se è vero che le regole economico finanziarie europee sono assolutamente indispensabili, è vero anche che quelle che precedevano la *general escape clause* non possono assolutamente essere applicate in questa fase.

Per quanto riguarda il debito pubblico, esso anche grazie all'aumento del denominatore, quindi all'aumento del PIL, si riduce molto rispetto alle attese del DEF, di oltre 6,3 punti percentuali, attestandosi nel 2021 al 153,5 per cento.

Nell'orizzonte 2024 il quadro tendenziale registra un rapporto tra debito pubblico e PIL al 146 per cento, mentre il quadro programmatico, complice un leggero aumento dell'indebitamento netto, al 143 per cento.

Signor Presidente, in conclusione, sia chiaro che la strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente, nei prossimi anni, sulla crescita del PIL, stimolata dagli investimenti, dai consumi e dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altrettanto chiaro che, a partire dal 2024, la politica espansiva dovrà diventare neutra, per poi tramutarsi in una politica economica e di bilancio più prudente, che ci porti a ridurre il rapporto tra debito e PIL e a registrare avanzi primari. L'obiettivo, che è stato esplicitato, per la realizzazione di avanzi primari è un contenimento della spesa corrente e un aumento delle entrate, ad opera di una più oculata lotta all'evasione, guidata e delineata dalla delega fiscale,

Signor Presidente, credo che non vadano sottovalutati i rischi che l'Ufficio parlamentare di bilancio, ma anche lo stesso Governo hanno messo più volte in evidenza e che ho riassunto nella mia relazione. Mi preme sottolineare quanto sia fondamentale la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui effetti sono assorbiti nell'andamento del PIL, da cui a sua volta dipende la riduzione del debito pubblico. Ciò non richiede soltanto una grande capacità di governo e di governo locale, delle amministrazioni territoriali, ma anche delle precondizioni sociali e politiche, una sorta di stabilità interna al Paese, sicuramente una buona guida e certamente, senza che ciò venga mai messo in discussione, un fortissimo radicamento europeo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà.

DE BONIS (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, oggi assistiamo ad un atto gravissimo, di cui tutte le istituzioni che rappresentiamo devono rendere conto ai cittadini italiani. Il pericolo che era stato scongiurato con il precedente Governo, ossia quello di collegare l'autonomia differenziata alla legge di bilancio, ritorna oggi con la NADEF. In questo modo non solo si limita la possibilità per i parlamentari di esercitare l'attività emendativa, ma addirittura si pensa di impedire in futuro agli italiani di poter ricorrere al *referendum* abrogativo. Cos'è questo, se non un furto di democrazia?

Non faccio mistero di aver sempre contrastato fortemente l'autonomia differenziata, perché non può esserci vera autonomia dei territori, se non si parte da una condizione di uguaglianza, la quale, come è sotto gli occhi di tutti, è lontana dall'essersi realizzata.

Il Nord e il Sud sono ancora separati da un abisso: a Bologna abbiamo i binari sotterranei per i treni ad alta velocità, che arrivano e partono ogni mezz'ora; a Matera invece c'è la stazione, ma non ci sono i treni. A parità di abitanti, ci sono 66 asili nido pubblici a Reggio Emilia e solo tre a Reggio Calabria.

L'alta tecnologia, la chimica e il manifatturiero continuano ad essere dirottati al Nord, come testimoniano le ultime scelte del ministro Giorgetti. L'ambiente e la salute continuano ad essere avvelenati dalla cultura dei pesticidi, dei fanghi e degli allevamenti intensivi, che al Nord concentrano il 70 per cento della produzione. I giovani meridionali, invece, sono costretti ad emigrare, portando con sé il loro tesoro di competenze e saperi, perché al Sud è stato fatto il deserto intorno a loro. Tutti ripetono che adesso arriverà il PNRR, ma peccato che, anche con il PNRR, quel 70 per cento di risorse, che in base alle linee guida di Bruxelles sarebbe dovuto andare al Sud, è dimagrito fin quasi all'anoressia.

Questa non è propriamente eguaglianza o equità e, se non ci sono queste condizioni, l'autonomia differenziata si tramuta inevitabilmente in una secessione camuffata: la secessione dei ricchi, una vera catastrofe per il Sud e per il Paese intero. Si vuole scalfire il principio di unità nazionale, sancito dalla Costituzione, e noi parlamentari non possiamo permetterlo. Se l'autonomia differenziata dovesse diventare realtà, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna acquisirebbero alcune competenze, stravolgendo l'assetto e il funzionamento dello Stato e svuotandone le attribuzioni. In questo modo si ridimensionerebbe la capacità delle istituzioni centrali di organizzare e gestire le politiche pubbliche in ambiti fondamentali per la vita del Paese. Non solo.

Il progetto di autonomia, così come pensato oggi, prevede una riallocazione delle risorse fiscali al Nord molto più corposa, che naturalmente andrebbe a scapito del Sud. L'efficienza, il benessere e l'uguaglianza dei diritti fondamentali non possono essere beni limitati e la risposta a problematiche comuni a tutto il Paese non può essere l'attribuzione di maggiore autonomia e maggiori risorse solo ad alcuni territori, lasciando indietro gli altri. Non si può rompere il vincolo di solidarietà statale, né cancellare il principio perequativo. Non può essere messa in discussione l'unitarietà della contrattazione nazionale. Sanità, prestazioni sociali, istruzione e formazione, lavoro e tutela dell'ambiente devono essere garantiti in tutte le Regioni attraverso una legislazione nazionale e con adeguate risorse.

Definiamo prima i livelli essenziali di prestazione (LEP).

Durante la pandemia la competenza regionale in tema di sanità ha mostrato tutti i suoi limiti e la lezione da trarne è che essa dovrebbe tornare in capo allo Stato. Il criterio della spesa storica non è adatto a garantire uniformità dei diritti, come dimostra lo stato esistente dei servizi pubblici. In Italia le gravi disuguaglianze nella fruizione di servizi pubblici essenziali dimostrano che la garanzia dei diritti fondamentali è completamente assente, oppure è condizionata dal territorio di residenza, con picchi di vera drammaticità nelle Regioni del Meridione d'Italia. Non si può pertanto concedere maggiore autonomia ad alcune Regioni senza aver adottato prima una legislazione nazionale che definisca leggi quadro sui principi fondamentali e garantisca in tutti gli ambiti i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi fabbisogni *standard*.

Quello che si cerca di fare oggi è intollerabile. Si vuole far ingoiare a forza una legge collegandola alla manovra di bilancio per liberare il percorso dai fastidiosi ostacoli frapposti dalla democrazia. Forse qualcuno deve pagare dazio ed è costretto a concedere questa benedetta autonomia differenziata, o forse alcune Regioni del Nord non hanno proprio intenzione di mandar giù il fatto che si metta finalmente mano ai LEP e che al Sud arrivi solo qualche briciola.

Se ha ancora un valore la funzione che mi onoro di svolgere in quest'Assemblea insieme a tutti voi colleghi, farò tutto il possibile perché questo colpo di mano venga scongiurato. Per questo motivo, insieme ad altri colleghi senatori presenteremo un emendamento alla risoluzione di maggioranza per stralciare il disegno di legge sull'autonomia differenziata dal collegato alla manovra di bilancio.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi parliamo di numeri che, come abbiamo detto altre volte, sono inoppugnabili se apposti in maniera esatta.

I disegni di legge del Governo collegati alla NADEF contengono ventuno riforme che dovremo approvare con il voto di fiducia o alzando la mano. Tra queste, ci sarà la famosa riforma fiscale, che nelle ultime ore ha dato qualche problema, come è giusto che sia. La spiego a modo mio. Quando,

prima dell'estate, abbiamo discusso in Commissione finanze e tesoro la riforma fiscale, abbiamo audito l'ex ministro Tremonti, il quale ci ha detto di stare attenti a toccare il fisco e di farlo con cautela, essendo probabilmente sufficiente rivedere le aliquote. Io sostengo che basterebbe toccare le aliquote, perché per il resto il sistema è tutto sommato ben impostato. Ha un costo, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, pari a 3 miliardi di euro, anche se la politica avrebbe voluto 10 miliardi per poter abbassare le tasse. Tutto avviene a debito. Io sostengo che non si può promettere nulla perché tutto quello che stiamo facendo in questi mesi, compresi il PNRR e le autorizzazioni agli scostamenti di bilancio, è a debito. Come possiamo, quindi, promettere l'abbassamento delle tasse?

Nei lavori di Commissione e anche in Aula ho sempre sostenuto che la riforma del catasto è impossibile in questo momento. È pericoloso dire che si rinvia e poi si vedrà, perché ciò ha un effetto devastante sulle prospettive di crescita. E la crescita si ottiene quando ci sono ottimismo e libertà. La crescita va suscitata e sarà l'unica soluzione al miglioramento e all'aumento delle entrate, perché ogni euro di contributo genera sicuramente subito 50 centesimi di restituzione allo Stato sotto forma di tasse ed effetti benefici con il resto, secondo il principio del moltiplicatore.

Ribadisco ancora quello che si è scoperto in queste ultime settimane e che io avevo detto in tempi non sospetti: l'ambiente e il *green* hanno qualche problema di compatibilità rispetto alla crescita. Lo stesso per quanto riguarda il costo delle materie prime: si fa lo sconto in bolletta, ma è sempre un debito. Forse bisognerebbe insistere sull'educazione ambientale non solo a scuola, ma a tutti, compresi noi stessi.

Il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla NADEF parla di fattori di rischio ed elenca i vaccini. Ci si domanda che esito avranno. Io penso che sia ora di dire basta: ci si vaccina e basta. Tutto il resto è noia, come diceva Califano. Il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio dice anche che la tenuta del *trend* di crescita va sostenuta attraverso gli investimenti. Ci sono quei famosi 106 miliardi di residui passivi in conto capitale, che sono nel bilancio dello Stato e che, se solo le norme fossero più semplici, probabilmente potrebbero entrare in gioco. Poi c'è il PNRR, che è di 208 miliardi; in cinque anni, dal 2022 al 2026, sono 42 miliardi di investimenti all'anno. Saremo capaci di eseguirlo e di generare un effetto benefico sulla crescita? Le condizioni dell'Europa non saranno troppo esose? Saremo in grado di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2023, avendo realizzato i progetti esecutivi? C'è qualche dubbio, se non troviamo la via per sveltire, indirizzare e dare entusiasmo e ottimismo.

Una cosa che non ho mai capito e che sottopongo al Sottosegretario, molto attento, è come sia possibile che il PNRR provochi un aumento del PIL soltanto dello 0,4 per cento nel 2021 e dello 0,9 nel 2022. Una mole di investimenti di questo tipo deve per forza generare un aumento ben più sostanzioso. Gli investimenti che sono elencati nella NADEF, però, sono previsti in aumento del 2,9 nel 2021 e del 3,1 del 2022. A me pare decisamente poco rispetto agli anni precedenti, che già erano di fermo cantieri. Sono state riviste alcune proiezioni (come il PIL, il *deficit*, il rapporto *deficit*-PIL e il rapporto debito-PIL), e ci sta, perché il PIL in questo momento, per una fase di rimbalzo e comunque per gli effetti generali dell'economia mondiale, presenta un aumento maggiore rispetto al 4,5 previsto nel DEF.

Il debito pubblico ha raggiunto i 2.721 miliardi a luglio, più annessi e connessi. Questo è il problema: prima della pandemia, era pari a 2.350 miliardi. Sono 350 miliardi, più i 200 del PNRR e lo sfondamento di fine anno: ciò avrà un impatto mostruoso, se non ci sarà l'inflazione. La BCE dice che nel 2021 l'inflazione sarà del 2,2 per cento; proviene dall'America, da fatti esterni e anche dalla speculazione interna. Se fosse possibile, sarebbe meglio controllarla. Penso che un'inflazione più alta di un punto o di un punto e mezzo potrebbe annacquare il debito. Credo che lo sappiano i politici, quelli che decidono e che non lo dicano.

Nel parere espresso dalla 6a Commissione c'è un'osservazione relativa alla proroga delle facilitazioni per il risparmio energetico in edilizia: si chiede che le detrazioni del 110 per cento, del 90 per cento, del 50 per cento e del 65 per cento siano prorogate almeno al 31 dicembre 2023, con la certezza del voto di oggi, e poi siano trasportate nella legge di bilancio, perché questo avrà effettivamente un grosso impatto psicologico e un effetto di crescita.

Auspicio queste cose, ragionando con la testa mia e con quella delle persone che conosco, secondo buon senso, equità e massima disponibilità, conscio di essere maggioranza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, la discussione odierna verte sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che è un atto che ipotizza lo scenario economico-finanziario dei prossimi anni.

In esso si prevede che, tramite un aumento di diverse percentuali ripartite nei vari anni, nel 2024 si arriverà a scongiurare l'effetto negativo della pandemia. Qualora lo scenario futuro si rivelasse il più positivo tra quelli prospettati, nel 2024 arriveremmo a superare pienamente l'effetto negativo della pandemia. Un intento dichiarato in questo atto è che la politica di bilancio rimanga espansiva fino a quando non avremo superato la crisi e che dopo diventi restrittiva in maniera virtuosa, nel senso di essere finalizzata alla riduzione del debito pubblico.

Un altro obiettivo dichiarato è conseguire *surplus* di bilancio adeguati al raggiungimento dell'obiettivo espresso poc'anzi, ovvero la riduzione del debito pubblico. Ciò potrebbe avvenire solo in presenza di un *surplus* di bilancio, per arrivare al quale le strade indicate sono sostanzialmente due. La prima prevede la riduzione della spesa pubblica (e faccio una considerazione personale: in merito ovviamente condivido tutto quanto ho detto finora, perché si tratta di applicare una politica espansiva e virtuosa, quindi non ho assolutamente alcun rilievo in merito).

È invece la strada ipotizzata per il raggiungimento del *surplus* a suscitarmi qualche dubbio, perché è previsto espressamente che si debba contrastare l'evasione, per arrivare a un aumento del gettito per l'erario. Evidentemente condivido l'obiettivo di combattere l'evasione, perché in questo modo si possono raggiungere un sistema più equo, ripartendo le tasse su tutti, e una maggiore competitività per il sistema, perché, non falsato dalla concorrenza sleale di chi non paga le tasse, evidentemente genera per chi produce un beneficio. Ciò che non condivido è che il contrasto all'evasione e il risultato debbano essere perseguiti per l'aumento del gettito.

Su questo non sono d'accordo, perché, a mio avviso, la lotta all'evasione fiscale dev'essere perseguita per ridurre le tasse. È dimostrato, infatti, che riducendo le tasse si genera un effetto positivo per l'economia, che come conseguenza ulteriore porta anche a un aumento del gettito. Questo lo dice la teoria e anche i nostri avi saggiamente dicevano che il buon pastore tosa la pecora e non la scortica, perché in questo modo rimane viva, produttiva e in salute, mentre scorticandola si ottiene un risultato maggiore subito, ma poi non si ottiene più nulla. Questa teoria popolare fu poi elaborata in maniera più scientifica da Laffer, che nella sua curva dimostrò in maniera inequivocabile, a mio avviso, come un aumento del gettito, superato il livello impositivo ottimale di tasse, porta a una riduzione del gettito, arrivando paradossalmente a introito zero per l'erario nel caso di tasse al 100 per cento, perché nessuno lavorerebbe per pagare solo le tasse.

Queste due teorie di saggezza popolare ed economiche hanno avuto anche applicazioni concrete, perché Ronald Reagan, appena eletto Presidente, nel 1982, in attuazione della politica economica di Laffer, ridusse le tasse, ottenendo non solo un *boom* economico per gli Stati Uniti, di cui abbiamo tutti conoscenza storica, ma anche contestualmente un aumento del gettito per l'erario, perché in dieci anni si passò dai circa 600 miliardi del 1982 ai 2.000 miliardi del 1990, più del triplo di gettito, diminuendo le tasse.

Non bisogna andare tanto lontano nel tempo o nel luogo per trovare esempi simili, perché, rimanendo in Italia, basta vedere ciò che è successo quando è stata introdotta la cedolare secca. La Ragioneria dello Stato sosteneva che non potevamo permetterci quella manovra, perché avrebbe ridotto il gettito: invece, la conseguenza è stata che il gettito è aumentato, perché i contratti sono stati registrati tutti. Se volessimo indicare un esempio al contrario, non dovremmo far altro che pensare a quanto accaduto quando è stato introdotto il superbollo. Nel 2006, in pieno furore ideologico della sinistra, che doveva far piangere i ricchi - ricorderete il manifesto con la scritta: «Anche i ricchi piangano» - fu introdotto nuovamente il superbollo. Il risultato è stato che il gettito da quella voce passò dai 340 milioni del 2006 agli attuali 150 circa, quindi meno della metà, aumentando le tasse.

Perciò, dimostrato che aumentare le tasse non porta maggior gettito, ma il contrario, la strada che

indichiamo è appunto quella opposta: stesso risultato, ma strada opposta. Parliamo di una strada percorribile, che getta le basi per fondamenta solide, delle quali adesso abbiamo bisogno, perché, dopo il Covid, sta per espandersi a livello mondiale dalla Cina un altro virus. In questo caso, si chiama Evergrande, un colosso immobiliare, che genera, tra diretto e indotto, 3,8 milioni di posti di lavoro, ha 305 miliardi di debiti e che la settimana scorsa, non riuscendo a rimborsare pochi milioni di debito, si è dovuto fare aiutare dallo Stato cinese. Ho memoria, per il mio lavoro, di quello che è accaduto nel 2007 allo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti: nel momento in cui dovessi dire "Lehman Brothers", penso che chiunque in quest'Aula ricorderebbe quello che è successo.

Paradossalmente, siamo in una situazione anche peggiore, perché siamo in un momento di *shock* energetico e di crisi delle materie prime e inflazionistica. In passato, ho auspicato un'inflazione controllata per ridurre il valore sostanziale del debito pubblico, ma quella attuale rischia di essere una crisi inflazionistica senza controllo.

Questo è dunque il momento per creare basi solide ed è per questo che dobbiamo certamente combattere l'inflazione, ma riducendo le tasse e non aumentandole.

Purtroppo, il tempo a mia disposizione è finito. Auspico che il Governo tenga conto di queste indicazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe, colleghi e signori rappresentanti del Governo, ci occupiamo oggi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Come risulta dalla Nota e come affermato tra l'altro in audizione, sia dal ministro Franco, sia dai rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Banca d'Italia, dell'Istat e del CNEL, i dati dell'economia sono di gran lunga migliori di quanto era stato possibile ipotizzare nel DEF che abbiamo approvato qualche mese fa.

Il PIL farà registrare un aumento del 6 per cento rispetto all'anno precedente, con un incremento dell'1,5 rispetto alle previsioni. Le esportazioni aumentano del 3 per cento; aumenta la domanda interna, che si è molto rafforzata, mentre il *deficit* - altro dato molto importante - si attesterà poco sopra il 9, a fronte di una previsione di circa l'11 per cento. La crescita del PIL è attesa anche negli anni a venire e si stima che rimarrà positiva fino al 2024, che è l'orizzonte al quale si arriva con questa Nota di aggiornamento, dimostrando un'attitudine a una crescita consistente che nel nostro Paese era sconosciuta da decenni, segno quindi che tutte le misure che erano state approntate e approvate con il Governo Conte II andavano esattamente nella direzione giusta.

Tutti questi dati vedono sostanzialmente concordi sia il Governo, sia l'Ufficio parlamentare di bilancio, sia gli organismi indipendenti, per cui possiamo affermare con una ragionevole certezza che il nostro Paese sta venendo fuori dalla grave crisi in cui era finito a causa della pandemia.

Registriamo con grande soddisfazione la proroga del superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023, come noi del MoVimento 5 Stelle avevamo richiesto a gran voce, ma come avevano richiesto le imprese edili, gli artigiani, le aziende manifatturiere e i professionisti del settore. I dati del 2021 sono eccezionali: sono stati aperti cantieri per oltre 7 miliardi; tante nuove imprese edili si sono costituite per far fronte alla domanda e in tal modo si sta rispondendo concretamente all'esigenza di transizione ecologica e di diminuzione del consumo di risorse, specie quelle fossili, e di produzione di gas climalteranti.

Noi del MoVimento 5 Stelle, che abbiamo ideato, proposto e poi fatto approvare questa misura, crediamo debba essere vagliato un ulteriore allargamento del superbonus, sia per centrare gli obiettivi di neutralità climatica che ci siamo dati in Europa, sia per creare lavoro e sviluppo davvero sostenibili per l'ambiente, sia, ancora, per rendere le nostre abitazioni più sicure dal punto di vista antisismico e più efficienti da quello energetico, sia, infine, per migliorare i nostri conti economici in merito al PIL, al gettito tributario e previdenziale e all'IVA.

La nostra proposta, che facciamo a tutto il Parlamento e al Paese, è dunque quella di procrastinare ancora, dopo il 31 dicembre 2023, la validità del superbonus. Si tratta di una misura che sta esplicando appieno i suoi effetti e i dati dimostrano che non è una spesa per il Paese, ma anzi è una misura in cui davvero ci guadagnano tutti: lo Stato, l'ambiente e i cittadini.

Sul fronte tributario, invece, stamani in audizione ho rappresentato al ministro Franco la necessità e l'urgenza di valutare con grande attenzione la possibilità di intervenire sulla sospensione dell'invio delle cartelle esattoriali, che - lo ricordo - ha avuto termine il 31 agosto, mentre il termine per pagare le relative imposte o chiedere la rateizzazione scadeva il 30 settembre. Ci sono tantissimi tra aziende, artigiani e famiglie che non riescono a stare in queste tempistiche, in questi termini, ma che sono contribuenti fedeli e onesti (che, tra l'altro, sono la stragrande maggioranza), i quali vogliono assolutamente versare le loro imposte, ma chiedono una diluizione delle tasse del 2020, perché gli effetti della pandemia per moltissimi sono stati devastanti. Credo che il Paese debba essere ragionevole e consentire a questi contribuenti onesti di superare l'attuale fase di oggettiva difficoltà economica. All'uopo, credo che sarebbe utile anche la cosiddetta rottamazione *quater* delle cartelle, di cui si parla da un po', che preveda quindi l'azzeramento di sanzioni e interessi, ma l'integrale pagamento dell'imposta, e sia riferita agli anni fiscali 2018-2019-2020. In tal senso, nei mesi scorsi ho più volte presentato emendamenti ai vari provvedimenti emergenziali che abbiamo approvato in Parlamento, ma finora senza esito.

Davvero faccio appello a tutte le forze politiche e al Governo di raccogliere il grido di dolore di chi è in difficoltà... (*Brusio*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, abbiamo tutti compreso cosa sta succedendo. Stavo cercando di far terminare il senatore Marco Pellegrini, per poi sospendere cinque minuti i nostri lavori, ma devo chiedergli di interrompere il suo intervento per consentire alla collega di essere soccorsa.

Non appena il senatore Marco Pellegrini avrà terminato il suo intervento, colleghi, sospenderemo cinque minuti i nostri lavori per ragioni tecniche.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, ovviamente non mi ero accorto del malore della collega, ma speriamo che vada tutto bene.

PRESIDENTE. È tutto assolutamente sotto controllo.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Reitero il mio appello a tutte le forze politiche e al Governo di raccogliere il grido di dolore di chi è in difficoltà, vuole pagare le tasse fino all'ultimo euro, però si trova in un momento particolare.

Devo però anche registrare e stigmatizzare che, nel corso delle audizioni (e sono sicuro che sarà ribadito negli interventi che seguiranno il mio), è stato fatto, da parte dei partiti del centrodestra, il solito attacco al reddito di cittadinanza. È un argomento di cui si è parlato moltissimo in questi mesi. Lo hanno fatto Salvini ed esponenti importanti della destra e del centrodestra; Salvini per esempio ha detto che presenterà un emendamento per cassarlo; Renzi addirittura sta promuovendo un *referendum* abrogativo, che però per la verità ha registrato finora la raccolta di pochissime firme, segno che forse nel Paese questa battaglia non è per niente condivisa. Il ritornello che è stato ripetuto fino alla noia è che il reddito di cittadinanza - a loro dire - andrebbe a mafiosi, delinquenti e a gente che non ne avrebbe diritto. Tuttavia, i dati ufficiali, che sono gli unici di cui dovremmo tener conto, smentiscono clamorosamente queste che, dal nostro punto di vista, sono menzogne vigliacche, in quanto solo il 3 per cento dei beneficiari è risultato irregolare. Sarei felicissimo, se si registrassero tassi di frode così bassi anche per altri sussidi e sostegni che lo Stato eroga generosamente ai cittadini e alle imprese, ma di cui non si parla mai, perché non sono stati approvati e promossi dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*)

I detrattori del reddito di cittadinanza affermano che, a causa sua, non si troverebbero lavoratori stagionali, specie nei settori del turismo, della ricettività e della ristorazione; anche in questo caso, però, i dati smentiscono clamorosamente le chiacchiere che si fanno in giro al bar o nei salotti televisivi. Infatti, i dati ufficiali ci dicono che a maggio del 2021 i contratti per i lavoratori stagionali sono stati 148, molti di più di quelli del 2020, com'era normale, perché in quell'anno c'è stata la pandemia, però sono molti di più di quelli registrati nel 2019 e nel 2018, quando il reddito di cittadinanza nemmeno esisteva. A ulteriore conferma, il dato di giugno è ancora superiore, perché si sono superati i 200.000 contratti: nei primi sei mesi del 2021, si è registrato esattamente un *record* delle assunzioni dei lavoratori stagionali, cioè esattamente il contrario di quanto si va propalando in tv e a volte, purtroppo, anche in questo Parlamento.

Dopo questi dati inoppugnabili rispetto alle argomentazioni utilizzate dai nemici del reddito cittadinanza e del MoVimento 5 Stelle (perché il vero obiettivo è attaccarci e tentare di delegittimarci), la nuova argomentazione è che il reddito di cittadinanza sarebbe responsabile dell'esplosione del lavoro nero, come ho sentito in audizione sia ieri sia stamane. Non avendo un solo dato a supporto, ma solo per fare beccera propaganda, si afferma e si ripete ossessivamente che il reddito è responsabile di questa esplosione. I dati citati sono tutti falsi, mentre ho riportato quelli ufficiali, provenienti dall'INPS.

Riteniamo particolarmente grave che si faccia questa propaganda a discapito di gente fragile e di nostri connazionali in situazioni di difficoltà, che meritano tutto l'aiuto che la comunità e lo Stato possono e devono dare loro. Ci aspettiamo pertanto che questo ignobile teatrino abbia davvero termine al più presto possibile.

In conclusione, noi del MoVimento 5 Stelle continueremo a impiegare tutte le nostre energie con l'unico obiettivo di assicurare agli italiani una vita e un avvenire migliori. Continueremo a occuparci con particolare attenzione di quelli che hanno più sofferto in questi anni: gli artigiani, le piccole e medie imprese, chi lavora e sgobba ogni giorno, le famiglie e i cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,48, è ripresa alle ore 14,01).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021» (2405).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 4-bis (ore 14,02)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, il mio intervento, come quello del mio collega De Bonis, che mi ha preceduto, verterà essenzialmente su un collegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, e cioè quello sull'autonomia differenziata.

Il 29 settembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e non vi era traccia del provvedimento recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che invece ora si trova in cima all'elenco e appare sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ecco, inizialmente non inserire questo provvedimento, a mio modo di vedere era stato, piuttosto saggio e alquanto corretto. Non si dimentichi infatti che l'autonomia differenziata attribuirebbe alle Regioni competenze esclusive su materie essenziali, che inciderebbero sulla stessa unità del nostro Paese - si parla di ambiente, di salute, di lavoro e di scuola - accentuando quindi gli squilibri già esistenti, a cui ha fatto riferimento il collega De Bonis, tra le zone ricche e quelle povere del Paese e tra cittadini più o meno svantaggiati. Tutto questo va in contrasto con gli articoli 2 in cui si parla di solidarietà economica e sociale, 3, che parla di uguaglianza dei cittadini, e 5 della Costituzione; a quest'ultimo riguardo vorrei rivolgermi alla parte opposta di questo emiciclo, che si è sempre richiamata all'unità d'Italia.

Inserire il disegno di legge sull'autonomia differenziata tra i collegati alla manovra finanziaria, da parte del Governo, significa soffocare il dibattito nelle Aule parlamentari, poiché è fortemente limitata dai Regolamenti di Camera e Senato la possibilità di emendare il testo in Aula, essendo collegato alla legge di bilancio, per cui c'è una procedura rafforzata, che va seguita. Analogamente, il collegamento alla manovra di bilancio potrebbe far temere, a norma dell'articolo 75, comma 2, della Costituzione, che i cittadini non possano nemmeno far ricorso eventualmente allo strumento del *referendum* abrogativo.

A ogni modo, va detto subito che, al di là della collocazione formale del disegno di legge, questa normativa è sicuramente e sostanzialmente ordinamentale. Tuttavia, in tal modo, l'Esecutivo di fatto conculca le prerogative del Parlamento e dei singoli parlamentari - segnatamente, di coloro che non

sono membri delle Commissioni di merito - poiché la loro facoltà di emendare il testo sarà estremamente ridotta, in ragione della speciale procedura prevista per i collegati alla manovra di bilancio, e con il tentativo anche di annichilire la sovranità popolare.

L'effetto dell'approvazione di questa autonomia differenziata non potrà che consistere in una ulteriore privatizzazione dei servizi essenziali, aprendo ancora di più la via ai privati nel settore della scuola, della salute pubblica e del lavoro, nonostante quanto si sia tristemente e tragicamente evidenziato durante la fase più acuta dell'epidemia di Covid; come accaduto anche nella scuola, come già previsto in realtà nelle bozze che vennero discusse nel 2018-2019, prima della caduta del governo Conte I.

Senza che adesso vi sia dubbio a monte, deve essere consentito ai cittadini di esprimersi mediante strumenti di democrazia diretta, a cui tanta parte dell'emiciclo si è sempre rivolta e indirizzata sulla carta. Deve essere consentito ai cittadini di esprimersi e soprattutto di conoscere il contenuto e gli effetti di questi provvedimenti. È molto semplice; questi provvedimenti non porteranno che alla balcanizzazione del Paese, alla divisione, alla creazione di tante piccole Italia in competizione tra loro, mentre lo Stato non avrà nessuna capacità e nessuna risorsa per stabilire misure compensative.

Noi stiamo facendo esattamente il contrario di quanto va fatto; prima ancora di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), stabiliamo l'autonomia delle Regioni più ricche.

La funzione pubblica deve consistere nell'impegnarsi a costruire, mantenere e rendere efficaci e sostanziali i diritti fondamentali e le grandi reti di servizio pubblico a partire proprio da scuola, sanità e lavoro. La funzione pubblica deve rimediare alle diversità e alle lacerazioni che la diversa opportunità di accesso al diritto crea nel nostro Paese.

Non è certamente in questo modo che si può agire. La funzione pubblica non deve accentuare, come sta facendo, attraverso l'autonomia differenziata, queste diversità. Si deve respingere questo ennesimo tentativo di sopraffazione anche del Parlamento che si ripete da parte dei vari Esecutivi. Ciascun parlamentare, secondo me, ha il dovere oggi di non abdicare alle proprie prerogative, ai propri doveri e, anzi, deve difendere la sovranità popolare nel contempo sia nella forma rappresentativa, qui oggi, sia in quella diretta che si esprime tramite *referendum* abrogativo.

Annuncio, in conclusione, che insieme ad altri 10, 11,12 colleghi (si stanno aggiungendo) presenteremo, appena sarà pronta la risoluzione di maggioranza, un emendamento ad essa affinché da quell'elenco sia stralciato il disegno di legge relativo all'autonomia differenziata. (*Applausi*). L'Unità d'Italia e la solidarietà sono infatti importanti. Tutto questo è stabilito nella Costituzione ben prima dell'autonomia differenziata, che ne deve tener conto. Tutto questo deve essere portato all'attenzione dei cittadini attraverso un dibattito pubblico. Bisogna che il cittadino sappia cosa stiamo facendo, cosa sta facendo il Governo di questa Repubblica. Bisogna che cittadino sia informato per poter poi assumere le proprie decisioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, inizio a parlare e a svolgere il mio ruolo di parlamentare, di rappresentante nelle istituzioni dei cittadini del mio territorio, ma anche di tutto il Paese, come stabilito dalle regole, con qualche difficoltà in più. Ciò perché questi giorni testimoniano non solamente una maggioranza che sta sempre più venendo meno, ma anche un Governo che sta vieppiù facendo implodere non solo la maggioranza che lo sostiene, ma pure le regole istituzionali e costituzionali, come poi spiegherò. Quindi ci troviamo ad esercitare il nostro ruolo, in un'Aula sempre più vuota, con un Governo rappresentato dalla degnissima rappresentanza del signor Sottosegretario, che ringrazio, che si trova però in assoluta solitudine, e in Commissioni parlamentari, quali quelle che frequentiamo, di fatto costrette ad aspettare per l'inizio dei lavori, per la mancanza del numero legale.

Signor Presidente, questi non sono bei contesti e non sono certamente queste le risposte che le istituzioni dovrebbero dare, in momenti così importanti e difficili per il nostro Paese. Dunque, quando si analizza la Nota di aggiornamento al DEF, si deve partire anche dal clima che si respira, il quale certamente non può che essere negativo. Di positivo ci sono i numeri e il fatto che la NADEF certifica che le politiche europee dell'*austerità*, che sono state in voga e sono state sostenute da quasi tutti fino a pochi mesi fa, hanno portato ad un fallimento completo, se è vero come è vero che i dati positivi del DEF - come la collega Conzatti ha esplicitamente chiarito - sono determinati dall'aumento del PIL,

cioè dalle politiche espansive. È proprio quello che il centrodestra chiedeva a gran voce da anni, venendo accusato, da colleghi seduti su altri banchi del Parlamento, di populismo, di demagogia e di parlare alla pancia della gente. Questo è ciò che chiedeva il centrodestra da anni e che invece veniva contrastato dalla parte del Parlamento che mi sta di fronte, con una regola di assoluto buon Governo, ovvero quella di stare entro il 2,04 per cento nel rapporto tra *deficit* e PIL. Colleghi, ricordiamo quando era il 2,04 il rapporto tra *deficit* e PIL che non si poteva superare nemmeno di uno "zero virgola". Ebbene, tutte queste regole di *austerità*, che, dagli anni 2000 al 2019, avevano fatto calare il nostro Paese nelle zone basse della classifica europea, fortunatamente sono state messe da parte e i risultati si vedono nel DEF e, soprattutto, nella NADEF. Questo è forse l'unico aspetto positivo che mi sento di ricordare.

Mi sento anche di richiamare le parole scritte dall'ex ministro dell'economia e delle finanze del Governo giallo-verde, Tria, che in una sua riflessione su "Il Sole 24 ore" ribadiva i concetti che ora ho espresso, chiarendo che le regole del Fiscal compact erano assolutamente sbagliate e inadeguate. Peccato che, quando erano Ministri o comunque membri del Governo, coloro che prima e dopo dicevano e dicono queste cose, non erano in grado di realizzarle. L'ex ministro Tria, che so essere una persona seria, potrebbe spiegarci perché, da Ministro del Governo giallo-verde, non è stato in grado o non ha potuto fare quello che diceva prima e quello che dice ora. Forse perché i vincoli europei di questa "grande e magnanima" Europa di fatto dettano legge anche su questi temi? Credo che la risposta sia davvero *in re ipsa* e non serva una mia più esplicita considerazione.

Continuo sul tema, dicendo che i tempi parlamentari messi a nostra disposizione, nelle Commissioni e in Assemblea, confermano una volta di più che il ruolo del Parlamento, di noi senatori, di noi parlamentari viene svilito dalla maggioranza e dal Governo. Ieri abbiamo avuto poche ore per lavorare in Commissione sulla NADEF e oggi siamo qui a fare qualche considerazione, per darci magari la facoltà di esprimere il nostro protagonismo e farci il piacere di poter parlare tra di noi e con il nostro popolo. Poi votiamo e avanti!

Le regole della democrazia sono continuamente infrante, tanto è vero che non certo un pericoloso reazionario di destra, ma una persona stimata da tutti come Piepoli, un grande sondaggista e analista, ha parlato in termini davvero drammatici di un clima nel quale vi è il rischio di totalitarismo. Tutte le regole della Costituzione sono state violate negli ultimi mesi e vengono vieppiù violate. Lo spiegherò tra pochissimo anche a proposito di uno gli aspetti cardine della NADEF, ossia la riforma fiscale.

Voglio prima dire una cosa rivolgendomi ai colleghi, soprattutto del Partito Democratico, che sappiamo essere il motore di questo Governo e di questa maggioranza. Mi rivolgo ai pochi colleghi che sono presenti in Aula, ma tutti di valore e da me apprezzati, chiedendo perché, visto che nel 2020 e 2021 avevamo libertà di sfiorare il rapporto tra *deficit* e PIL e quello tra debito e PIL, non si sia fatto ciò ancora più fortemente. Perché i miglioramenti determinati dalla crescita del PIL superiore a quella attesa non sono stati utilizzati per nuovi investimenti? Avremmo potuto tranquillamente mantenere il rapporto tra *deficit* e PIL all'11,8 per cento, come era previsto nel DEF, e utilizzare i margini disponibili per fare nuovi investimenti nell'economia reale, creando le condizioni per una maggiore crescita del nostro PIL. Perché ciò non è stato fatto in questi anni in cui era possibile? Sarebbe stato un atto di responsabilità verso la crescita del nostro Paese, che non ha colore politico, ma richiede solo una visione economica volta a dare prospettive vere all'Italia e all'economia nazionale. Questa è una domanda che Fratelli d'Italia vuole porre al Governo e in modo chiaro al ministro dell'economia e delle finanze Franco.

Il tempo a disposizione non è tanto e vengo quindi alla riforma fiscale, considerata da tutti la madre di tutte le riforme e parte fondamentale del PNRR, della NADEF e del dialogo - o, meglio, del conflitto - che sta avvenendo in questo momento nella maggioranza. Mi pare che i colleghi Ministri della Lega non abbiano partecipato, con un sussulto di orgoglio (benvenuto da parte nostra), alla riunione del Consiglio dei ministri di ieri perché il presidente Salvini ha detto di aver ricevuto le carte mezz'ora prima dell'inizio. Sappiamo tutti benissimo che i Ministri, i Sottosegretari e i Vice ministri vengono per la gran parte informati dell'opera del Governo esattamente quando lo siamo noi parlamentari. Tutto si sta decidendo nelle segrete stanze di uno o due Ministeri. Questa è la violazione della democrazia,

cari colleghi.

Di che riforma vogliamo allora parlare? Di una riforma di buone intenzioni? Di una legge delega che non è generalista, ma è volutamente vaga? Con la legge delega in oggetto si vuole dare al Governo la possibilità di adottare dei decreti legislativi che la renderanno attuale, di fatto senza passare dal Parlamento, che potrà esprimere solo un parere.

Stiamo parlando di una riforma fiscale, che è il cardine del sistema di un Paese, che non ha fondi (sono previsti solo 2 miliardi di euro di fondi di copertura e - mi consenta di dirlo, signor Presidente - è ridicolo parlare di riforma fiscale con queste cifre) e che viene promossa con una legge delega assolutamente vaga, che lascia le mani libere al Governo o - meglio - al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio, che, nella loro assoluta autonomia e individualità, saranno responsabili della riforma fiscale. Ciò non è accettabile.

Devo purtroppo concludere e la ringrazio dei secondi che mi ha dato in più. Avrei tante cose da dire sulla riforma fiscale e lo faremo. Fratelli d'Italia - mi permetta - chiede a ciascuno di noi e a ciascuno di voi, al di là del colore politico (lo ribadisco), un sussulto di orgoglio. Il Parlamento non può essere ostaggio di nessuno; non siamo mai stati a favore dei regimi autoritari e siamo i primi che sostengono la democrazia e la libertà. Vogliamo tutti insieme che non si arrivi non al partito unico, ma addirittura al *leader* unico, a colui o a coloro che nelle segrete stanze decidono le sorti di questo Paese. Non è accettabile. Viva la libertà, viva Fratelli d'Italia e il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la Nota di aggiornamento al DEF del 2021 prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico. Si parte quindi dai numeri del Documento di aprile 2021, che vediamo migliorati nelle nuove previsioni. Nel 2021 la crescita del PIL programmatico passerà dal 4,5 al 6 per cento e nel 2022 crescerà del 4,7 per cento, per poi crescere del 2,8 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024. Il rapporto *deficit*-PIL nel 2021 è stimato al 9,4 per cento invece dell'11,8; è migliorato rispetto alle precedenti proiezioni, ma resta sempre alto, considerate le diverse misure di sostegno all'economia messe in atto. Questo poi scenderà nel 2022 al 5,6 per cento, nel 2023 al 3,9 per cento e nel 2024 al 3,3 per cento; a partire dal 2025, il rapporto tornerà sotto il 3 per cento. Il rapporto debito-PIL è stimato nel 2021 al 153,5 per cento, ancora in costante diminuzione fino al 2024, con il 146 per cento, allontanandosi da quel 160 per cento ipotizzato fino a qualche mese fa.

La crescita del PIL, superiore alle previsioni di aprile, fa incrementare tutti gli altri indicatori di finanza pubblica; almeno per un po' si tratta ancora di un rimbalzo tecnico rispetto alla caduta dell'8,9 per cento del PIL nel 2020. A partire dal 2024 vediamo che la crescita economica si assesta all'1,9 per cento: un buon livello e comunque superiore a prima della crisi. È evidente che le previsioni di questa NADEF puntano sul buon utilizzo degli investimenti e sul raggiungimento degli obiettivi di riforma, nonché sulla volontà e la necessità di continuare con una manovra espansiva per i prossimi anni.

La ripresa prevista negli anni 2022-2024 è sostenuta inoltre da un forte aumento degli investimenti, sostenuto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il miglioramento degli indicatori previsti nel DEF e aggiornati nella Nota è sicuramente dovuto alla ripresa delle attività economiche, anche se nei vari confronti con le parti economiche e sociali emergono criticità che il Governo deve affrontare, per evitare un rallentamento dell'offerta sulla domanda. Sicuramente la più importante è dovuta al rincaro delle materie prime e ai colli di bottiglia della logistica internazionale, che rappresentano un forte freno all'attività globale. Sappiamo bene che proprio il rincaro delle materie prime e delle materie energetiche (luce e gas) va a incidere sui costi di produzione, con una ricaduta sul consumatore finale (famiglie e imprese), facendo balzare l'inflazione nell'ultimo quadrimestre al 2,6 per cento. (*Applausi*). Le misure messe in campo dal Governo, annullando transitoriamente gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziando il *bonus* sociale alle famiglie in difficoltà, hanno di fatto tamponato in parte il problema sull'effetto diretto; ma rimane l'effetto indiretto, dovuto all'aumento dei prezzi sui prodotti di consumo.

Altro tema sollevato è la difficoltà a reperire forza lavoro in tutti i settori, soprattutto i più trainanti

(settore dei servizi e settore edile). Ricordo che il tasso di disoccupazione rimane molto alto, con il 9,6 per cento rispetto al 2020, che si attestava al 9,3 per cento. È urgente quindi un nuovo piano per le politiche attive, che introduca la revisione del reddito di cittadinanza, per colmare il *gap* tra offerta e domanda di lavoro. Ricordo che il reddito di cittadinanza è stato disegnato e voluto con l'obiettivo di mitigare la povertà, ma soprattutto per accompagnare i disoccupati nel mondo del lavoro. Esso tuttavia allo stato attuale non sta realizzando questi obiettivi, se non in misura molto limitata. A giugno 2021 c'erano 1,15 milioni di beneficiari, su oltre 3 milioni totali che avevano sottoscritto il patto per il lavoro; ma a febbraio 2021 solo 152.673 avevano instaurato un rapporto di lavoro. L'Italia non può vivere di sussidi; l'Italia deve vivere di lavoro e le aziende, insieme ai lavoratori, devono poter produrre. (*Applausi*).

Occorre intervenire sul cuneo fiscale per le aziende e sulla semplificazione per alleggerire il carico di burocrazia che attualmente grava in termini di tempo e denaro per le imprese.

I dati contenuti nella NADEF ci dicono quanto siano state importanti le misure di contrasto alla pandemia che hanno permesso una buona ripresa delle attività economiche. Sappiamo bene che una recrudescenza della malattia porterebbe a un crollo dei dati contenuti nella NADEF: una settimana di *lockdown* costa lo 0,5 del PIL. A tal proposito, ci preoccupa la diminuzione della spesa sanitaria al 6,1 per cento nel 2024, a un livello più basso del 2015 (6,6 per cento), dopo il picco al 7,5 per cento del 2020 per le spese per affrontare l'emergenza pandemica. Con la pandemia molte persone hanno rinviato e, addirittura, rinunciato alle cure e non possiamo permettere che ciò continui a discapito dei soggetti più fragili e svantaggiati.

L'attenzione per le problematiche concrete e imminenti da parte del Governo serve a infondere fiducia nei cittadini e può essere la ricetta per invertire la tendenza dei risparmi che le famiglie hanno adottato in questo periodo di pandemia - ricordiamo che i risparmi degli italiani ammontano a 200 miliardi - trasformandoli in investimenti e introducendo liquidità nel sistema.

Presidente, l'impegno della Lega per un'Italia che cresce e vuole tornare ad eccellere in Europa e nel mondo c'è. Cerchiamo di continuare a fare politiche espansive, cercando di evitare vessazioni e tassazioni per le imprese che potrebbero ridurre questo buon andamento delle previsioni della NADEF. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

[FEDELI \(PD\)](#). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, ringrazio particolarmente la relatrice perché credo che per il dibattito in Aula ci abbia fornito una puntuale presentazione della Nota di aggiornamento al DEF.

Voglio sottolineare - come ha fatto lei - che è un piano particolarmente importante perché dal punto di vista del contesto socio-economico e politico non è un passaggio come gli altri perché si intreccia con due elementi che voglio evidenziare. Il primo è che stiamo uscendo - non siamo ancora usciti - dalla crisi pandemica e, quindi, bisogna continuare con questa scelta perché è un punto fondamentale per consolidare gli elementi della crescita e per non farla essere solo un rimbalzo. Veniva detto, infatti, che un'eventuale chiusura ulteriore sarebbe esattamente non corrispondente ai dati positivi previsti dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Un secondo elemento politico che dal nostro punto di vista pare importante sottolineare è che i dati presentati nella Nota di aggiornamento al DEF ci dicono che il maxi-indebitamento italiano inizia a scendere con un anno di anticipo. Anche questo ci deve far riflettere sul fatto che possiamo consolidare questo come scelta politica, oltre che come scelta economica. Ciò lo si può fare se continuiamo razionalmente, e concretamente in tempi giusti, a fare le operazioni sugli investimenti. Infatti, soltanto con la crescita economica, sociale, sostenibile, equa e paritaria - su cui mi soffermerò - possiamo determinare il consolidamento di questo aspetto. Diversamente non saremo in grado di fare quest'operazione. E siccome siamo in una fase differente, credo sia altrettanto importante dirci una cosa: dobbiamo prestare particolare attenzione al necessario raccordo tra le linee e gli obiettivi del PNRR e dei suoi investimenti e la spesa corrente, che decideremo con la legge di bilancio. Questo è un intreccio di coerenza.

Vengo dunque agli aspetti che, dal mio punto di vista, sono importanti.

Il Governo e il Parlamento hanno già delineato delle scelte importanti di contesto nuovo e competitivo per il nostro Paese: penso, per esempio, alle riforme che abbiamo già cominciato a mettere in atto, alla riforma del processo penale e del processo civile. Prossimamente affronteremo la riforma fiscale e della concorrenza e, dico di più, dobbiamo assolutamente intrecciare la riforma fiscale con il contrasto all'evasione fiscale, perché anche questo è un tema importante. Sono tutte riforme di contesto del sistema Paese che rendono effettivamente competitiva l'Italia e che rendono fruibili quegli investimenti, sia nazionali che internazionali, di cui c'è grande bisogno, con un intreccio che, come dice anche la Nota di aggiornamento, dobbiamo sapere realizzare, mobilitando per la parte di nostra competenza gli investimenti pubblici così da sollecitare anche gli investimenti privati. Questo è il grande asse che, secondo me, si sta determinando ora.

Stiamo affrontando tutti insieme la condizione per cui il nostro sistema Paese non cresce da almeno due decenni dal punto di vista della produttività dei fattori del sistema Paese, al di là ovviamente della bassa crescita della popolazione. Questi sono due elementi su cui deve esserci poi una coerenza sulle priorità che ci diamo.

Quali sono le priorità che io vedo dentro gli assi portanti della Nota di aggiornamento al DEF e che però, dal mio punto di vista, vanno sottolineati e messi in evidenza come prioritari nelle nostre scelte per la legge di bilancio?

Penso che - lo diciamo tutti - dobbiamo mettere al centro il modo per creare le condizioni effettive per aumentare l'occupazione, per creare buona occupazione, per creare un'occupazione stabile, qualificata e aggiungo - e di questi tempi non è un'aggiunta casuale - sicura. In altre parole, credo che il primo investimento che dobbiamo affrontare seriamente per parlare di investimenti sul lavoro riguardi proprio la sicurezza. (*Applausi*). Ritengo sia stato importante che il Governo Draghi abbia incontrato le organizzazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e dell'impresa, mettendo al centro proprio questo tema, perché un lavoro deve partire dal fatto che nessuno può andare a lavoro e non ritornare a casa.

Questo è un elemento fondamentale che porta evidentemente con sé anche ulteriori scelte: sono scelte di investimento esattamente in spesa corrente, che vanno fatte, non possiamo soltanto essere enunciate. Si tratta di un aspetto secondo me prioritario e importante. Ciò vuol dire aumentare gli ispettori del lavoro, specializzandoli per contesti diversi e per situazioni diverse, perché dobbiamo accompagnare i processi di cambiamento anche da questo punto di vista, nell'uso delle tecnologie, nella trasformazione dei modelli di lavoro all'interno delle filiere e, in particolare, nelle piccole e medie imprese, perché sono processi necessari, sono investimenti che vanno fatti. Questo, a mio avviso, è il primo elemento fondamentale.

Dobbiamo sapere poi che abbiamo una priorità, di cui anche il documento in esame dice nelle sue linee e che è stata ripresa anche dalla relatrice in Aula. Dobbiamo sapere che c'è un asse fondamentale, a fronte delle analisi che tutti abbiamo sempre fatto delle insufficienze, del rapporto tra crescita e fabbisogno di competenze. Dobbiamo investire tantissimo sulle politiche attive del lavoro: deve essere questo il nostro asse. Investire sulle politiche attive del lavoro vuol dire creare una connessione nuova e più solida con le politiche formative, che devono essere sistematizzate all'interno di questo percorso, partendo dagli investimenti da zero a sei anni, con le famose questioni riguardanti anche i nidi.

Tutto questo ha a che fare anche con la povertà educativa, su cui fare investimenti, e con l'altro asse che in questa fase è particolarmente importante: mi riferisco all'investimento sulla funzione fondamentale degli Istituti tecnici superiori (ITS) e delle lauree professionalizzanti.

Altrettanto importante è l'investimento in una solida politica della ricerca, perché questi sono i filoni necessari per incrociare - cosa che in Italia storicamente si fatica a fare - la crescita economica, gli investimenti delle imprese in capitale con il capitale umano, che oggi è il punto di connessione fondamentale. Sappiamo che su questo abbiamo un'arretratezza molto forte.

Questa scelta implica come conseguenza, perché è un intreccio mettere al centro le politiche per il lavoro come politiche di sistema, la riforma degli ammortizzatori sociali. Anche su questo spendo due parole: riforma degli ammortizzatori sociali, che devono coprire tutte le diverse fattispecie e accompagnare la transizione dei diversi processi, che in fasi diverse le imprese e le filiere produttive

ricoprono.

Questo significa anche che adesso bisogna fare la scelta fino in fondo; dobbiamo mettere al centro l'aumento dell'occupazione femminile e giovanile, in particolare l'occupazione femminile, su cui il divario è un classico e ce lo continuiamo a dire. L'aumento dell'occupazione femminile, trasversale a tutte queste misure, intanto riduce la povertà e le diseguaglianze; aumenta la ricchezza prodotta per tutte e per tutti, oltre all'autonomia e alla libertà delle donne, e ovviamente, con gli investimenti nelle infrastrutture sociali, produce esattamente un'inversione della curva demografica. C'è bisogno però che tutto il Paese sia coinvolto in questo straordinario processo di cambiamento.

Pertanto, io non amo usare la parola «patto» in astratto. Il patto di Ciampi, a suo tempo, aveva una finalità diversa; il dialogo sociale in Europa aveva una funzionalità diversa. Oggi stiamo parlando di un coinvolgimento democratico di tutte le istituzioni che hanno responsabilità istituzionali e sociali, sia a livello nazionale che a livello territoriale, perché questo è il grande cambiamento che si può solo governare insieme, ciascuno per le sue funzioni e responsabilità, ma è altrettanto importante. Diversamente, anziché utilizzare al meglio questa straordinaria opportunità di risorse, rischieremmo soltanto di aumentare il divario e non affrontare il *gap* che questo Paese ha di fronte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONO](#) (*FIBP-UDC*). Signora Presidente, signora Sottosegretaria, senza giri di parole questa Nota di aggiornamento al DEF è coraggiosa e direi anche lungimirante ed è un'importante iniezione di ottimismo per tutti quei soggetti che operano nella nostra economia. Senza ottimismo è difficile poter investire ed è difficile poter creare lavoro.

Prima di entrare nel merito, vorrei soffermarmi su alcuni punti sfiorati in Aula da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. L'Europa è vero che è stata silente e sorda ai tanti richiami, è inutile nasconderci, però c'è qui dentro chi si è diviso tra coloro i quali chiedevano un'Europa più vicina, più forte e più unita, e chi chiedeva addirittura di uscire dall'euro e dall'Europa. Oggi sembra preistoria, ma fino a un anno e mezzo fa sentivamo questi discorsi in quest'Aula.

Il clima dell'austerità, che purtroppo ha persistito e ha profondamente danneggiato coloro i quali credono in un'Europa più forte, a nostro modo di vedere, si è inclinato con la guida di Draghi alla BCE: è inutile nascondercelo. Draghi ha salvato l'euro e ha salvato l'Europa con il *quantitative easing*. Questi sono dati che sarebbe sbagliato trascurare. Certamente la pandemia - altrimenti sembra che viviamo una realtà diversa - ha accelerato questo processo, a nostro avviso in un modo che dovrebbe essere normalizzato.

La battaglia di tutti noi oggi dovrebbe essere proprio quella di non tornare indietro: questa è la sfida vera del Parlamento, ma mi auguro non solo di quello italiano, ed è il motivo per cui bisogna accettare quei parametri del 2,04 (col trucchetto 2,4), perché purtroppo o per fortuna viviamo in una comunità di regole ed è strano che proprio chi auspica il rispetto delle regole poi chieda delle deroghe. Mettiamoci a parti invertite: se siamo in un trattato internazionale, che è l'Unione europea, necessariamente dobbiamo, se vogliamo essere un Paese credibile, rispettare quelle regole. Oggi quelle regole, se Dio vuole, sono state frantumate e dobbiamo fare in modo che non vi si ritorni. Però fin quando si firma un trattato e si vuole essere credibili nello scacchiere interazionale lo si deve rispettare; poi si può combattere per modificarlo, per allargarne le maglie, ma di certo non si può non rispettarlo, anche perché i danni, se non lo si rispetta, non li paga il Presidente del Consiglio o il singolo senatore, ma un Paese di 60 milioni di abitanti. Grazie a Dio abbiamo avuto il *quantitative easing*, perché altrimenti il Paese sarebbe saltato, non per colpe altrui, forse anche per compiti che non abbiamo eseguito.

Rispetto alla NADEF in quel quadro dei 2.4 miliardi c'è il reddito cittadinanza, così entriamo anche nel merito di questo documento. Io ho ascoltato il collega Marco Pellegrini, una persona che peraltro stimo molto, però non è così: per quanto ci riguarda non vogliamo assolutamente che il reddito di cittadinanza venga eliminato, indubbiamente, come abbiamo detto anche quando è stato presentato in Aula (senza quella pagliacciata del balcone, che si poteva evitare), abbiamo espresso le nostre perplessità non sull'entità e su una sorta di reddito di inclusione, ma sulla modalità con cui questo si andava ad espletare, perché si fondava su due pilastri: il sostegno e l'assistenza e le politiche attive del lavoro. Quelle, amici miei, non ci sono. Possiamo dirci quello che vogliamo, ma non a caso la prova

che tutto ciò che riguarda le politiche del lavoro è un fallimento sta nel fatto che le agenzie per l'impiego vengono cancellate e si sostituiscono i 7.000 *navigator*. Chiunque di noi abbia la possibilità di farci un dialogo si rende conto che non combinano nulla, non perché siano dei nullafacenti o degli incapaci, ma perché non hanno gli strumenti per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. *(Applausi)*. È tutto lì, non è un atteggiamento pregiudiziale o ideologico, come qualcuno di voi vuol far pensare. Se una cosa funziona (questo provvedimento cuba 7 miliardi di euro l'anno), per carità di Dio, è ottimo, è buono, ma non può essere sufficiente esclusivamente la contemplazione di un provvedimento che non funziona, così come tanti altri provvedimenti non hanno funzionato durante la pandemia - è inutile nascondercelo - e sono stati migliorati, ad esempio in tema di ammortizzatori sociali.

Si prevede che nel 2021 il *deficit* passi al 9,4 per cento del PIL dall'11,8 per cento delle previsioni e i parametri si andranno a stabilizzare intorno al 2024. La domanda che mi pongo e che pongo a tutti quanti voi, fermo restando tutti i provvedimenti collegati e le riforme, è come facciamo a calare questi mastodontici numeri nella realtà quotidiana. Lo dico perché fuori da qui, fermo restando l'ottimismo che vedo, per carità di Dio, c'è vivacità, ma c'è anche disperazione. Questi numeri rischiano di essere astratti, freddi, gelidi, perché la sensazione che si ha è che le attività commerciali e le aziende continuino a chiudere; quindi, qualcosa in quel meccanismo dei grandi numeri non funziona; non so se sia l'incapacità di aggiornamento, di formazione, di reinventarsi, però qualcosa non funziona.

La riforma fiscale è un tema delicatissimo, perché questo è un Paese che se non cancella l'ipocrisia del rendere conveniente dichiarare piuttosto che non dichiarare, non ci sarà una riforma fiscale adeguata. È evidente, infatti, che se un cittadino è tassato alla fonte e un altro non lo è, in un sistema in cui c'è una pressione fiscale tra le più alte del mondo, quello farà di tutto per non dichiarare e io non lo biasimo e lo dico da cittadino tassato alla fonte, che quindi ha difficoltà a non dichiarare. Non so se è illegittimo, però certamente in questo Paese quella persona non trova conveniente dichiarare, piuttosto trova conveniente eludere o addirittura evadere.

Vorrei concludere il mio intervento con una sola preoccupazione. L'elemento devastante è l'incremento del prezzo delle materie prime e dei costi dell'energia. Bisogna prestare attenzione perché un'inflazione troppo alta, con il rischio di una stagnazione, crea le condizioni per una tempesta perfetta. Io sono convinto che il Governo stia adottando l'eventuale piano B, i due pilastri su cui si fonda sono maggiori investimenti e minore pressione fiscale, quindi due leve variabili, ma suggerirei un intervento corale dell'intera Unione europea per far fronte a questa minaccia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, il Governo stima che entro la fine dell'anno, se tutto va bene, recupereremo i due terzi di quello che abbiamo perso nel 2020. Ci sono stime molto positive sul PIL, con una crescita del 2,2 per cento, e sull'industria dell'1 per cento. Poi, però, si aggiunge prudentemente che, ove mai la pandemia riprendesse, le nostre previsioni sarebbero a rischio. Infatti, dall'Ufficio parlamentare di bilancio ci dicono che il quadro macroeconomico del MEF è quantomeno lievemente ottimistico rispetto alle previsioni, e non solo per il rischio pandemico, ma anche per degli inasprimenti differenziati delle politiche economiche. Ciò significa che, finita la pandemia, finiranno le politiche espansive di Governi e banche centrali, e il riassorbimento degli squilibri finanziari accumulati, ossia i debiti, in tempi che potrebbero essere troppo affrettati potrebbe portare a gravissimi sfasamenti nei cicli di ripresa dei Paesi.

In Italia, lo *stock* di debito pubblico è elevatissimo e le tensioni finanziarie potrebbero velocemente interagire con la ripresa. Questi rischi dipendono molto dal nuovo sistema di regole di bilancio, sulla cui revisione occorre perciò concentrare la massima attenzione e cautela.

Detto questo, quello che vogliamo sottolineare nel poco tempo che abbiamo a disposizione è che nell'elenco dei disegni di legge collegati presenti nella Nota in esame manca in modo grave il disegno di legge di riordino della normativa ambientale, di trasformazione della *green economy* e dell'economia circolare (la famosa *green generation*), su cui nella precedente formazione di Governo stavamo lavorando perché era il collegato ambientale alla legge di bilancio precedente. Manca altresì il disegno di legge in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione

collettiva. Si tratta di iniziative legislative fondamentali per la transizione ecologica e per la tutela dei diritti dei lavoratori; temi prioritari e irrinunciabili per il raggiungimento degli obiettivi di equità e giustizia, sociale e ambientale, che ci raccomanda l'Europa. Eppure, si legge testualmente che, per effetto della mancata previsione nella NADEF 2021, questi cessano di essere disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. È una cosa gravissima, perché parliamo dei due obiettivi principali che ci diamo con il PNRR.

Soprattutto - così come hanno già detto i colleghi in precedenza - c'è una cosa che non dovrebbe esserci: ancora una volta, alcune Regioni tramano sottobanco - come abbiamo detto in un comunicato stampa - a danno dell'unità della Repubblica. Il pericolo era già stato intravisto e superato con il precedente Governo, in particolare con il ministro Boccia, che aveva provato a collegare l'autonomia differenziata con la legge di bilancio. Oggi il Governo Draghi ci torna, dovendo probabilmente pagare dazio, e ripercorre lo stesso tentativo nella NADEF: interferisce e inserisce tra i ventuno collegati il decreto-legge "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione". È il primo disegno di legge nell'elenco, quasi a significare che la sua approvazione ha carattere prioritario. Eppure, è stato inserito in assenza di un dibattito pubblico; anzi, direi di più: in spregio delle considerazioni emerse dal dibattito pubblico che c'è stato durante la pandemia da Covid-19, che ha evidenziato i profondissimi limiti di efficienza e di coordinamento - ce lo ricordiamo tutti - del decentramento delle funzioni con riguardo a valori fondamentali come la salute, l'ambiente, l'istruzione, il lavoro, valori tutelati dalla Costituzione. Sono limiti che, con le autonomie, renderebbero ancora più grave il divario esistente tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia; graverebbero enormemente anche sulla ripresa del Nord - questo lo dicono tutti gli osservatori economici - e ulteriormente sulla violazione del principio di uguaglianza - già violato - di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 14,50)

(Segue NUGNES). Ha carattere prioritario non l'approvazione del disegno di legge in oggetto, ma la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali che aspettano da trent'anni. Abbiamo messo a punto un emendamento in tal senso, che presenteremo al più presto, per lo stralcio di questo collegato. Non è il momento di affrontare, con un Parlamento commissariato da una maggioranza bulgara, una delle questioni più scottanti per il Paese; un presupposto che nasce da una modifica del Titolo V valutata errata da più parti, che sarebbe ora di mettere al centro del dibattito per una necessaria e non più prorogabile revisione costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az). Innanzitutto ringrazio la relatrice, senatrice Conzatti, e il Sottosegretario, sempre presente ai nostri lavori.

Signor Presidente, colgo l'occasione per sottolineare come, ancora una volta, i tempi siano troppo compressi. (*Applausi*). Non è pensabile fare l'analisi della NADEF, che nelle altre occasioni impiegava dai sette ai dieci giorni, in un giorno e mezzo. Questi però sono i tempi che sono stati dati. Rivendichiamo, per lo meno, il diritto di mugugno.

Indubbiamente i dati emersi dall'analisi della NADEF vedono un miglioramento previsionale riferito del terzo trimestre, mentre per il quarto ci sarà una lieve decrescita. Si pensa comunque a un aumento del 6 per cento annuo. Quindi, direi che, rispetto alla previsione del DEF del 4,5 per cento, sicuramente il dato è positivo. Per il 2022 la crescita prevista è più moderata, ma rileviamo come comunque anche il *deficit* per il 2021 sia sceso rispetto a quello del 2020, per cui i dati migliorano. Come potrebbe essere diversamente con le misure e la potenza di fuoco messe in campo?

La preoccupazione emersa durante le audizioni anche dagli interventi dei vari colleghi è stata proprio quella di fare in modo che questa ripresa visibile, ribadita dai rappresentanti dei vari settori produttivi, dagli industriali agli artigiani, diventi strutturale, e quindi una crescita più bassa, non agli stessi tassi, ma costante. Dovranno quindi andare in porto degli atti precisi, come lo è certamente - lo diciamo da anni in quest'Aula - il contrasto all'evasione fiscale.

Bisognerà, poi, porre particolare attenzione all'aumento della spesa per gli investimenti, per la ricerca, per l'innovazione, per migliorare l'istruzione e la sanità del nostro Paese, e cioè per permettere di avere

un livello di base che ci proietti in un futuro di maggiore benessere.

Certamente sono molti i problemi, e ne tratterò solo alcuni. Per esempio, viene richiesta una maggiore flessibilità di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro, perché devono poter rientrare quelle persone - le donne soprattutto - che sono state espulse a causa della pandemia; ma bisogna che ci sia anche una formazione particolarmente efficace di tutti i lavoratori.

Se il nostro deve diventare un Paese con conoscenze digitali più diffuse; se il datore di lavoro - industriale, artigiano, pubblica amministrazione - richiede un livello maggiore di conoscenze, di abilità e di produttività, bisogna che queste siano sostenute da un livello di istruzione e formazione crescente. Quindi, dovremmo davvero concentrare le nostre forze, le nostre risorse e i nostri investimenti su questo fronte, perché il capitale umano è l'elemento più importante. E non parlo solo dei livelli alti, rispetto ai quali occorre certamente fare in modo che i giovani più qualificati che sono all'estero trovino incentivi che li portino a rientrare nel nostro Paese. Il clima di fiducia e di aspettative positive ora c'è: prima era all'estero, in alcune capitali - sto pensando, per esempio, a Berlino e a Londra - ma adesso è presente anche nel nostro Paese.

Bisogna fare in modo che quei ragazzi che si sono formati in Italia o all'estero, ma che comunque ora sono all'estero, tornino e diano il loro contributo alla crescita di un Paese che si sta muovendo, che sta diventando autorevole anche al di fuori dei suoi confini. C'è ottimismo all'estero rispetto alla nostra crescita: siamo diventati più affidabili, per cui, bisogna perseguire questa strada. Allo stesso modo, bisogna fare in modo che anche i lavoratori meno qualificati, con una formazione *ad hoc*, possano essere adeguati a ruoli migliori, comunque più performanti. Quindi, si alza il livello di tutti i lavoratori. E questo è ciò che dobbiamo fare per programmare una crescita continua.

Vengo ora al reddito di cittadinanza. Voglio trattare il tema perché è sempre uno stimolo sentirne parlare da alcuni colleghi, che sono anche amici. Non capisco perché non ci si possa fermare e dire che alcune cose non sono andate bene. Lo dico anche dal punto di vista di amministratore locale.

I PUC (Progetti di utilità collettiva) non hanno funzionato. Diciamolo. (*Applausi*). Ce lo ha detto anche il rappresentante di ANCI durante le audizioni che si sono tenute prima. Si tratta semplicemente di guardare alla realtà.

Come ho già detto altre volte in Aula, il meccanismo di controllo dovrebbe essere previsto *ex ante*, e non *ex post*: è un lavoro assurdo che viene fatto per dire ad alcune persone - a quel punto i denari non li hanno più - che devono restituirli perché non ne avevano diritto. È proprio il meccanismo ad essere sbagliato; ma soprattutto il costo è enorme: 7 miliardi all'anno. Forse sarebbe meglio pensare all'educazione scolastica, ad aiutare le famiglie con ragazzi disabili che hanno bisogno di avere un sostegno, che attualmente è in carico ai Comuni che coprono le necessità con fondi propri. E sottolineo che i disabili - mi riferisco sia allo spettro autistico che a disabilità fisiche - sono comunque in grandissimo aumento. Ci sono quindi delle misure davvero importanti da realizzare.

Signor Presidente, altro punto davvero rilevante che ci viene chiesto di attenzionare dagli industriali, dagli artigiani, e comunque dal mondo produttivo, concerne ancora la semplificazione. Qualcosa è stato fatto con il cosiddetto decreto Brunetta, ma bisogna fare di più. Ce lo chiede chi produce, chi ha ricominciato a investire, a esportare, a produrre, a cercare anche sistemi più sostenibili per fare impresa. Occorre però una semplificazione sempre maggiore. Abbiamo un modello di leggi mastodontiche che la semplificazione non sa proprio cosa sia. Dobbiamo andare avanti. È perciò necessario fare queste riflessioni per il nostro futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 non può non tenere conto che la situazione economica e sanitaria è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Tutto ciò è innegabile ed è avvenuto con il concorso di diversi fattori che hanno influito più che positivamente sul percorso di ripresa globale del nostro Paese.

Le misure di sostegno economico alle attività in crisi e il progredire della campagna vaccinale con il coinvolgimento della fascia di età adolescenziale e dei giovani hanno permesso di far fronte alla quarta ondata e alla diffusione della variante Delta, molto più contagiosa. L'obiettivo di vaccinare l'80 per

cento della popolazione sopra i dodici anni sta per essere raggiunto.

Nel programma del prossimo triennio 2022-2024 è previsto il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, come - ad esempio - quelle relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e gli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, misura quest'ultima voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Più in particolare grande valenza avranno le misure relative al nostro sistema sanitario, al suo funzionamento, al miglioramento dei servizi erogati sia in termini qualitativi che quantitativi, ai criteri direttivi per il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico; nonché quelle relative a una più attenta programmazione e a una più capillare rete organizzativa sul territorio con il conseguente potenziamento della medicina territoriale, vero spartiacque per ottenere un innalzamento dei servizi erogati e una riduzione dei carichi di lavoro delle strutture ospedaliere.

Si tratta di un progetto ambizioso, alla cui realizzazione devono concorrere un'adeguata disponibilità di risorse economiche - messe queste ultime a disposizione dai fondi europei ricevuti con il PNRR e ottenuti dall'Europa grazie al Governo Conte II - e il corretto coordinamento tra la cabina di regia centrale e le singole strutture regionali.

Solo una più attiva e fattiva collaborazione tra Governo, Ministeri e Regioni, che tante volte è venuta meno durante la fase acuta della pandemia o si è scarsamente realizzata per veti incrociati o anche per scelte politiche periferiche diverse, consentirà di iniziare un percorso nuovo e di raggiungere obiettivi e risultati non altrimenti realizzabili.

Non dobbiamo mai dimenticare le oltre 130.000 vittime della pandemia da Covid-19 in Italia, 4,5 milioni nel mondo, con oltre 225 milioni di contagi. La scelta dell'estensione dell'obbligo del permesso sanitario a tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati, a partire dal prossimo 15 ottobre, va secondo me nella giusta direzione di stimolare e incrementare la pratica vaccinale - da un lato - anche delle fasce più reticenti e - dall'altro - soprattutto la necessità di una sempre più attenta e costante sorveglianza epidemiologica al fine di ridurre i contagi e la diffusione di eventuali varianti del virus per scongiurare finalmente la pandemia. Saremo protetti quando tutti saranno protetti. A tal fine, anche l'avvio delle terze dosi di richiamo ai soggetti più fragili prima dell'inizio dell'inverno e una più estesa e diffusa campagna vaccinale per l'influenza stagionale consentiranno di abbattere i rischi di nuove ondate epidemiche, con sovraccarico delle strutture sanitarie ospedaliere.

Tutto ciò ha un costo economico, ma l'iniziale incremento di spesa sanitaria per il 2020, a seguito delle misure introdotte per dare immediate risposte all'emergenza da Covid-19, nel 2021 sarà seguito da una prevista lieve discesa della stessa spesa sanitaria, pari al 7,3 per cento del PIL, fino a ritornare, per il 2024, al 6,1 per cento. Tutto ciò è legato sostanzialmente all'aumento generale del PIL. Nel prossimo biennio si prevederà un calo del 2,3 per cento della spesa sanitaria, per i minori oneri legati all'emergenza pandemica.

Concludendo, signor Presidente, al di là delle cifre e dei numeri, pure importanti, ciò che interessa ai cittadini e quindi al Movimento 5 Stelle è constatare e toccare con mano ogni giorno che le risorse siano investite e impegnate nel modo migliore, in termini sia di servizi, sia di attenzione alle criticità, alle fragilità e alle disabilità. Tutto ciò occorre farlo ora o nel prossimo futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza credo rappresenti, in questo contesto, un decisivo momento di confronto politico. Se non cogliamo questo aspetto, rischiamo di procedere con alcuni fraintendimenti, che potrebbero amplificarsi e diventare disgreganti nell'interpretazione del percorso che il nostro Paese ha intrapreso, attraverso il Governo Draghi.

Vedete colleghi, quello che abbiamo iniziato è un percorso che ha degli obiettivi chiari, sui quali non mi soffermo, perché credo che ne abbiamo discusso molto. Essi sono scritti nel contratto che abbiamo fatto con l'Unione europea, che si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. In base a quel contratto stiamo ricevendo le risorse del Next generation EU, ma questi obiettivi, per quanto chiari, non si raggiungono indifferentemente attraverso scelte alternative molto distanti tra di loro. Non c'è un'ampia gamma di alternative intercambiabili che ci consente di avere le stesse possibilità di

raggiungere quegli obiettivi. Anzi, tra le condizioni che ci consentono di raggiungere quegli obiettivi vi sono dei punti di passaggio obbligati, che portano con sé delle conseguenze sulle scelte che dobbiamo sviluppare.

Mi spiego nel concreto, partendo da un dato: l'Italia, a differenza di altri Paesi, ha deciso di prendere dall'Europa tutte le risorse che era possibile prendere, sia quelle sussidiarie, e quindi i sussidi che non sono da restituire, sia quelle prestate, che rappresentano debito da restituire. Non tutti i Paesi si sono comportati come noi e questo è il motivo per il quale nella classifica delle risorse finanziarie siamo primi. Ad esempio, Germania, Francia, Spagna e Portogallo hanno scelto di prendere solo i sussidi; la Polonia anche un terzo dei prestiti, e l'Italia i sussidi più il 100 per cento dei prestiti. A luglio il debito era di 2.725,9 miliardi di euro, con un aumento di 29,7 miliardi di euro rispetto a maggio. La Spagna ha deciso di prendere solamente i sussidi, dicendo che intanto spenderà queste risorse e poi vedrà in quali condizioni si troverà, ed eventualmente attingerà anche alla parte a debito.

Visto che abbiamo scelto di attingere a tutte le risorse e che la parte consistente delle risorse è a debito, allora c'è una parola che rappresenta un passaggio obbligato: crescita. Senza crescita non si pagano i debiti e qui il presidente Draghi ci dà un'indicazione in più, perché definisce la crescita, chiamandola crescita inclusiva. Credo che su questa definizione dobbiamo confrontarci politicamente e capirci, perché credo che la crescita inclusiva non sia da intendere in modo classico: cresciamo, produciamo *surplus* che utilizziamo per pagare i debiti, ma anche per elargire sussidi che riducono le forbici, le distanze, le differenze e le disuguaglianze.

Quando il presidente Draghi parla di crescita inclusiva, credo debba essere interpretato in un modo nuovo e non nel senso classico in base al quale si produce la torta e una fetta va al *welfare*. Oggi la crescita inclusiva, per il tipo di percorso che dobbiamo fare e di cui ho detto prima, ha bisogno di un *welfare* nuovo orientato a sostenere la crescita. Anche il *welfare* deve essere un elemento di sostegno della crescita e non sarebbe neanche una novità.

Facciamo un esempio. Se modificheremo - come penso - il reddito di cittadinanza - possiamo continuare a chiamarlo così - sarà per orientarlo fortemente alla formazione, al fine di far rientrare le persone nel mondo del lavoro in modo assolutamente produttivo e adeguato alle sfide del futuro del nostro Paese. Pensiamo alla gestione delle dinamiche di transizione del nostro sistema produttivo nel nuovo orizzonte della sostenibilità *carbon free*. Sto parlando di un *welfare* che sostiene la crescita e diventa politica attiva del lavoro.

Quando il presidente Draghi parla di crescita inclusiva nasce un punto di confronto politico, e non voglio ancora dire uno spartiacque, perché credo ci siano le condizioni per individuare una declinazione di questa sintesi capace di avere largo consenso e condivisione in questo Parlamento. È chiaro che la formula classica del produrre ricchezza per redistribuire oggi per il futuro è insufficiente. Almeno per me, ciò è chiaro e richiama la necessità di un profilo politico riformista. Diversamente, non riusciremo a uscire dal rimbalzo di crescita al 6 per cento con la capacità di consolidare una crescita costante di almeno il 2 per cento.

Voglio fare un altro esempio di profilo politico riformista che ritengo sia adeguato a definire il percorso che ci porta a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come Paese. Penso a una storica distanza dell'Italia con gli altri Paesi, che si chiama *gap* di produttività. Il presidente Draghi, anche qui, ha fissato un punto nuovo o - meglio - che necessita di un'interpretazione politica. Egli ha parlato di recupero di produttività totale dei fattori, indicatore che misura il grado di efficienza complessivo di un'economia che è diminuita del 6,2 per cento tra il 2001 e il 2019, a fronte di un generale aumento a livello europeo. Certo: noi siamo stati testimoni dell'insufficienza della definizione classica di produttività (PIL per unità di prodotto, oppure ore lavorate per unità di prodotto e anche in questo caso i grafici sono impietosi).

Ma cosa è stato quota 100 se non il più grande intervento finanziato da soldi pubblici che è andato ad agire direttamente sulla definizione classica di produttività, quando i dati verificati sul campo ci dicono che, ogni dieci lavoratori che sono andati in pensione con quota 100, ne sono stati assunti uno o due? Avremmo dovuto registrare un miglioramento della produttività, ma questo non è successo. Ciò vuol dire che il concetto classico non descrive pienamente il problema.

Draghi introduce nel dibattito politico il concetto di produttività totale dei fattori e questo vale per noi politici, ma anche per le associazioni datoriali e sindacali. Voglio non parlare di teorie economiche, ma arrivare dritto al punto: giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione sono le riforme che concorrono a far crescere la produttività del lavoro nel nostro Paese.

Ne aggiungo un altro. L'articolo 46 della Costituzione recita che «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». Si tratta di un articolo inattuato, un grande *gap* con l'economia forte dell'Europa, ossia quella tedesca.

Voglio concludere con un'altra osservazione che credo debba essere oggetto di una riflessione urgente, relativa a come fare in modo che le risorse del PNRR rappresentino un volano per gli investimenti privati. C'è necessità di mettere questo tema in primo piano a tutti i livelli istituzionali, perché parliamo di ingenti risorse che arriveranno per gli investimenti pubblici, ma che devono rappresentare un'opportunità complessiva di crescita per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

[LA MURA](#) (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, estremamente importante in vista della legge di bilancio, contiene alcuni dettagli interessanti e positivi.

È bene che il Documento rilevi che la politica è e resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la crisi, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Tali condizioni, secondo il Documento, saranno soddisfatte nel 2024, sebbene secondo la Corte dei conti tale previsione sarebbe potrebbe essere ottimistica, considerando - ad esempio - la nostra dipendenza dal debito pubblico. L'economia italiana, come indica il Documento, sarà certamente favorita anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quale occasione per il rilancio in chiave di sostenibilità ambientale e sociale, come sottolineato anche dalla terza raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, anche se il PNRR presenta importanti criticità proprio sulla parte ambientale, che ho a suo tempo evidenziato molte volte (e lo farò anche questa volta).

È bene che venga evidenziato che le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dalla riforma dei sussidi ambientalmente dannosi andranno utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi. Ma si dovrebbe specificare che deve trattarsi di attività produttive ecosostenibili secondo il regolamento UE sulla tassonomia e il principio "*do not significant harm*", secondo il quale non bisogna arrecare un danno significativo all'ambiente. Ce lo dimentichiamo sempre; soprattutto adesso gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati dimenticati, perché, per la voglia di crescere e di aumentare la nostra produttività, abbiamo lasciato indietro l'ambiente.

Positivi sono anche gli investimenti in ricerca, innovazione e istruzione. È in questa direzione che va orientato l'impegno di risorse pubbliche a supporto di iniziative private e, attraverso *partnership* pubblico-private, verso interventi i cui impatti sociali e ambientali siano evidenti e misurabili, con l'adozione di nuovi criteri di valutazione degli investimenti che integrino i tradizionali parametri economico-finanziari, in relazione al nuovo assetto sociale e ambientale.

Inoltre, nel Documento si tratta il tema della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale energia e clima (PNIEC). Bisogna fare attenzione, però, perché in questo caso un conto è l'ottimizzazione degli *iter* amministrativi e un conto è - ad esempio - il taglio delle consultazioni e dei termini relativi alle procedure di VIA o del parere della soprintendenza, che non risulta più essere vincolante, così come abbiamo letto e quindi approvato nell'ultimo decreto semplificazioni e nell'atto di Governo di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso delle rinnovabili.

Sempre in tema di semplificazione, ricordo anche che è grave che sia stata rimandata di almeno un anno l'adozione della pianificazione delle attività marittime - è un'altra cosa della quale parlo sempre - mentre si va avanti con il Pitesai, che è il Piano che riattiva le trivelle e che dà il via alla ricerca e prospezione di idrocarburi lungo le coste e le aree protette. C'erano state delle sospensioni, ma oggi si riapriranno quegli *iter* e quindi noi non difenderemo più ciò che abbiamo dichiarato nel PNRR e ciò che dichiariamo ogni volta; non stiamo facendo il *green deal*, ma stiamo facendo *green washing*. Il

rischio, come manifestato anche dalla protesta dei giovani, è che tutte queste intenzioni e tutte queste misure si traducano appunto in *green washing* governativo: far vedere che si presta attenzione alle tematiche ambientali, ma in realtà poi nulla o ben poco cambia. Investire sul gas è - ad esempio - un azzardo che rischia di compromettere la transizione ecologica (*Applausi*). E quindi noi vogliamo correre: ma dove vogliamo andare?

Se infine ritengo positivo che la NADEF sottolinei la particolare importanza della mobilità sostenibile e integrata, sia di persone che di merci, e che gli investimenti pubblici dovranno contribuire a rendere il sistema infrastrutturale italiano più moderno e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione del sistema energetico, non è tollerabile che sia stato aggiunto all'ultimo momento, tra i disegni di legge collegati alla NADEF e quindi alla prossima legge di bilancio, un ulteriore disegno di legge, di cui si è già parlato e che hanno già citato i miei colleghi con i quali ho contribuito a scrivere la proposta di risoluzione; mi riferisco al disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Questo disegno di legge riguarda anche l'ambiente che, come la salute e la formazione, è parte integrante ed è un diritto della nostra Costituzione.

Più nel dettaglio, tuteliamo l'ambiente, l'ecosistema e beni culturali. Se vogliamo cedere anche l'ambiente alle Regioni, su questo anche la riforma Cartabia ha già previsto il concerto con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e il parere della Conferenza unificata, senza considerare l'improcedibilità per i giudizi di impugnazione. Per il reato ambientale e il disastro ambientale non è prevista una proroga.

Concludendo, mi asterrò dal voto perché, sebbene riscontri iniziative positive all'interno della Nota, non è stato dato al Parlamento il tempo di poter approfondire i dettagli. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è strumento propedeutico alla legge di bilancio, essenziale per la programmazione economica e finanziaria del Paese dei prossimi anni.

Al suo avvio il Governo Draghi ha dovuto affrontare una situazione caratterizzata da dati economici consuntivi e previsionali assolutamente distonici e preoccupanti rispetto a quanto analizzato nel DEF presentato lo scorso anno dal Governo Conte, dove un incauto e da noi contestato ottimismo aveva dipinto una ben più rosea realtà su cui basare la programmazione. L'attuale Governo ha saputo interpretare la situazione del contesto economico del nostro Paese in maniera più realistica e lucida, più prudentiale, e la NADEF oggi vede modificati i dati economici indicati nel DEF in modo sensibilmente positivo, mostrando una ripresa del sistema Paese che fino a qualche mese fa era insperabile.

Ciò avviene grazie ai provvedimenti adottati dal nuovo Governo per consentire la ripresa del lavoro e delle attività economiche; all'ottima riuscita della campagna vaccinale - ad oggi ha coperto con almeno una dose l'83 per cento della popolazione italiana *over 12* - al PNRR presentato nei modi e nei tempi previsti; all'autorevolezza del nostro Presidente del Consiglio in Europa e nel mondo e alla resilienza del popolo italiano.

I dati economici indicano, infatti, che la crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso ha oltrepassato le previsioni, con un rimbalzo del 6 per cento rispetto al 4,5 per cento ipotizzato dal DEF di aprile. È un dato importante e basilare per dare fiducia agli investimenti e per infondere speranza nel Paese.

Fondamentali sono l'approccio e la visione che la nostra politica di bilancio adotterà nei prossimi anni attraverso una strategia di consolidamento della finanza pubblica che si baserà sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR, come gli incentivi concessi attraverso il credito d'imposta; misure che devono essere strutturali, certe e distribuite nel tempo. Servono misure che facciano da volano alla nostra economia e determinino un effetto moltiplicatore. È per questo che chiediamo la proroga del superbonus al 110 per cento fino alla fine del 2023, come quella del *bonus* facciate.

Chiediamo inoltre che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo non sia spesso messo in discussione e fonte di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, che ne determina o meno la bontà del progetto, entrando nel merito dello stesso.

Le nostre imprese e le nostre famiglie hanno bisogno di sicurezza, di regole certe, strutturali e di progettazione. Hanno bisogno anche di fare una seria programmazione per ripartire, così come - è vero - hanno bisogno di pagare meno tasse e di avere un sistema semplificato, con meno burocrazia possibile.

In questi giorni si parla di riforma del fisco. La bozza di legge delega presentata al Consiglio dei ministri ha assorbito le linee e i principi delle proposte fatte da Forza Italia per un sistema tributario più semplice, basato sulla crescita, con riduzione del cuneo fiscale, con la rimodulazione degli scaglioni dell'Irpef, la riduzione delle aliquote, il superamento dell'IRAP e, soprattutto, con la chiara intenzione del presidente Draghi di non voler aumentare la pressione fiscale.

La riforma fiscale è uno dei 20 disegni di legge collegati alla legge di bilancio a completamento della manovra stessa, cui saranno collegati altri 19 disegni di legge, alcuni già avviati in Parlamento, di natura economica, finanziaria, industriale, sociale e culturale per far progredire contemporaneamente i diversi settori in un quadro complessivo di riforme.

Sarà indispensabile concentrarsi sul nuovo piano per le politiche attive, che includa la revisione del reddito di cittadinanza - lo continuiamo a ripetere e non lo facciamo certo per spirito di contraddizione, perché sono i dati che ci dicono che non funziona così com'è fatto - con l'adozione di un sistema che distingua il sostegno al reddito a chi ne ha veramente bisogno dalle politiche attive del lavoro, per le quali invece si deve investire in favore di formazione, aggiornamento di competenze, posizionamento e riposizionamento nel mercato del lavoro. (*Applausi*). Il tasso di disoccupazione risulta infatti ancora molto elevato e invariato rispetto alla previsione di aprile, che si attesta appunto al 9,6 per cento, e la previsione non è tra le più rosee nemmeno per il 2024, con un tasso ancora elevato pari al 7,7 per cento. Pertanto, si deve necessariamente provvedere anche alla riforma degli ammortizzatori sociali e a favorire l'incrocio tra domanda e offerta.

Nella NADEF sono evidenziate anche criticità e incognite che non devono essere trascurate, dalla carenza delle materie prime ai forti aumenti del costo delle stesse, dall'aumento delle energie alle tensioni finanziarie in Cina e alla fragilità del settore immobiliare, che incideranno non poco sul costo delle produzioni e sul loro rallentamento. È ciò che sta purtroppo avvenendo, per esempio, nel settore dell'*automotive*: secondo una società di analisi, tra il 2021 e il 2022 si rischiano di perdere 13,5 milioni di vetture in termini di produzione globale per la difficoltosa reperibilità di microprocessori, un danno dovuto alla congiuntura, che inciderebbe non poco sulla crescita dell'economia.

Vi è però anche un problema a medio e lungo termine in un'ottica di transizione ecologica dettata da direttive europee che devono però tener conto della sostenibilità sociale ed economica. Per far fronte alla cessazione del motore endotermico entro 2035 si deve già partire da oggi con la produzione di auto elettriche, il che comporta una stima di perdita in Italia pari a 70.000-100.000 occupati solo nel comparto della produzione, che ad oggi vede impiegate 350.000 persone.

Bisognerà quindi supportare attentamente nei tempi e nei modi la transizione ecologica; viceversa, vi saranno forti e gravi ripercussioni occupazionali ed economiche con corrispondenti conseguenze sul bilancio dello Stato.

Pur non nascondendo le possibili incognite dettate anche da una dinamica della pandemia ancora in parte imprevedibile, le prospettive indicate nella NADEF delineano comunque uno scenario di crescita.

Quello che ci rassicura è l'intento esplicito di dare un'impronta espansiva alla politica di bilancio, fino a quando il PIL avrà recuperato la mancata crescita rispetto al livello del 2019, ma si dovrà andare anche oltre, perché tutti ricordiamo la debole crescita di quegli anni per mancanza di investimenti e sostegno al nostro sistema produttivo.

È vero, l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella sua validazione della NADEF frena l'ottimismo rispetto al calo del debito pubblico ed è per questo che bisogna correre, correre e correre con le riforme e distinguere, come ha fatto il presidente Draghi, il debito buono da quello cattivo.

La pandemia ha segnato uno spartiacque. Noi crediamo che il Governo vada nella direzione giusta e per questo continuiamo ad andare con lui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, come sappiamo, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è propedeutica alla legge di bilancio e registra, in buona sostanza, i più recenti effetti circa le riforme strutturali e gli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni, aggiornando di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dello scorso aprile.

La Nota 2021 risulta corredata da molteplici allegati, contenenti le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Alla relazione è allegato anche un quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale. In un'apposita sezione del quadro riassuntivo è esposta la ricognizione di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. È altresì corredata da un rapporto programmatico, nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate, o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ma anche quelle che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità e che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

Infine, contestualmente alla Nota, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento.

La NADEF 2021 prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico. L'intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito-PIL. La visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 è positiva, nonostante le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri siano legate all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale e saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, nonché dalla fragilità del settore immobiliare e dalle conseguenti tensioni finanziarie in Cina, che potrebbero avere ripercussioni sull'economia mondiale.

Vi è dunque una concreta possibilità di recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale pre-crisi entro la metà del prossimo anno. Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che porterà la crescita del PIL e dell'occupazione nettamente al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio.

Questa mia relazione, d'ora in poi, sarà focalizzata sulle indicazioni di crescita relative ai settori della cultura, della scuola, dell'università e della ricerca. In prima analisi, è in corso di approvazione definitiva un disegno di legge che semplifica le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate. Si tratta delle cosiddette lauree abilitanti, che consentono al neolaureato di poter esercitare la professione senza attendere i tempi del superamento dell'esame di Stato.

Nell'ambito dell'alta formazione, alle imprese che sostengono finanziariamente, quindi tramite dotazioni, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, con un'attenzione particolare per le piccole e medie imprese.

Al fine di promuovere lo sviluppo e potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute che non superino i 9.000 iscritti, è attribuito un contributo complessivo di 2 milioni nel 2021. Di conseguenza, le risorse di bilancio verranno in misura crescente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

Per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nel settore della filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie.

Per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono stati autorizzati

complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023, a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore culturale e dello spettacolo e delle imprese delle filiere agricole, della pesca, dell'acquacoltura e delle imprese armatoriali.

Con riferimento ai servizi di asili nido, l'obiettivo è quello di assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire entro il 2026 del servizio su base locale. Saranno inoltre introdotte misure volte a potenziare il trasporto scolastico di studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per il settore della scuola, dell'università e della ricerca si rilevano in particolare le misure per contenere il rischio epidemiologico nell'anno scolastico 2021-2022 e per garantirne l'ordinato avvio e assicurare la continuità didattica. Sono state inoltre assegnate risorse per la promozione della ricerca, l'innovazione tecnologica e viene rifinanziato il fondo volto all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa e quello per gli interventi perequativi destinato a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività destinate a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base e il consolidamento delle discipline.

È inoltre previsto un certo numero di riforme settoriali basate su modifiche normative in specifici ambiti o attività economiche per migliorarne il quadro regolatorio, tra cui in particolare una definizione dei criteri ambientali finalizzati agli eventi culturali, insieme con un pacchetto di riforme nel campo dell'istruzione che riguardano, in particolare, le modalità di reclutamento dei docenti e il sistema degli istituti tecnici e professionali, oltre che quello dell'università, con particolare attenzione alle classi di laurea e ai corsi di dottorato.

Significativo sarà anche l'impegno - e per questo esprimo particolare soddisfazione - per i lavoratori dello spettacolo. Mi sembra quindi opportuno sottolineare in questa sede che le Commissioni 7a e 11a del Senato hanno avviato un ampio esame per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti in favore dei lavoratori del settore. Per esempio, si istituirà presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, si amplieranno le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo e si demanderà all'INPS l'attivazione di specifici servizi proprio per i lavoratori dello spettacolo.

Infine, nella NADEF è ben riportato che viene istituito il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e 250 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base. Mi pare quindi opportuno cogliere l'occasione di tale significativo finanziamento per complimentarmi con il fisico Giorgio Parisi, di recente insignito del premio Nobel (*Applausi*), un evento straordinario se consideriamo che dopo sessantadue anni è la prima volta che l'ambito premio viene assegnato ad un italiano che ha svolto la maggior parte del suo lavoro in Italia. (*Applausi*).

Cito quindi questo aumento di finanziamenti per la scienza, affinché possa davvero essere non solo una bella notizia, ma con l'auspicio che, insieme all'assegnazione di questo straordinario Nobel, possa contribuire a migliorare effettivamente e una volta per tutte la situazione della ricerca in Italia che ha tanto bisogno di essere sostenuta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, questa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, come spesso succede a questo genere di documenti, è molto bella nella presentazione, nella narrazione e nelle previsioni (abbiamo tantissime belle previsioni), ma in quello che possiamo toccare con mano le cose sono assai diverse. I *media*, che sono schierati quasi tutti in totale acritico supporto al Governo, hanno decantato in particolare lo spettacolare incremento del prodotto interno lordo, stimato al 6 per cento per quest'anno. Dobbiamo vedere se ci si arriverà, ma noi speriamo che sia a questo livello, perché Fratelli d'Italia è innanzitutto a favore dell'Italia, non di questo o di quel Governo; anzi, noi speriamo che sia anche di più del 6 per cento.

L'altra cosa che ci viene detta, molto rafforzata dai mezzi di informazione, è che addirittura il debito pubblico scende: un miracolo straordinario, annunciato molte volte nel corso degli anni e mai avvenuto, per la verità, se non molto tempo fa. Pertanto, che avvenga adesso in un periodo così

difficile sarebbe veramente un'occasione straordinaria e degna della massima lode per chi l'avesse determinata.

Andiamo però a vedere le cose come stanno. Allora, sull'aumento del 6 per cento del prodotto interno lordo c'è un problema: tale aumento - che dobbiamo ancora verificare ma che è previsto - viene dopo una discesa di circa il 9 per cento nel 2020, per cui questo recupero del 6 per cento è parziale. Tra l'altro, il saldo non è il 3 per cento, perché quando si scende del 9 per cento si scende da 100 a 91, e il 6 per cento di 91 non è 6, ma un po' di meno. Pertanto, sempre supponendo che questa previsione sia corretta, siamo ancora a meno 3,6 per cento rispetto a due anni fa.

Tra l'altro, la discesa del prodotto interno lordo del 9 per cento l'anno scorso, come sappiamo bene, è sì legata alla questione della pandemia, un fatto indubbiamente al di là del controllo in sé dei Governi, ma guarda caso l'Italia è il Paese che ha avuto il più grande calo di prodotto interno lordo di tutta l'Unione europea. E sì che ci sono ventisette Paesi, alcuni con economie deboli e in situazioni difficili che hanno anch'essi avuto un gran numero di morti, di contagiati e di ricoverati a causa del Covid. Tuttavia, pur essendo tutti coinvolti nella stessa pandemia, l'Italia ha avuto un meno 9 per cento del PIL (secondo alcune valutazioni, meno 8,9 per cento); la Francia, che è il Paese peggiore dopo l'Italia, meno 8,1 per cento, cioè quasi il 1 per cento meglio dell'Italia; la Svezia meno 2,9 per cento; addirittura l'Irlanda è salita del 3 per cento.

Si può quindi notare che il rigore straordinario osservato dai precedenti Governi - bisogna dire che nel 2020 non c'era il Governo attuale - si è sicuramente riflettuto in un calo spettacolare del PIL e dunque della ricchezza del Paese, con tante aziende che sono state in difficoltà, altre che hanno chiuso o hanno spostato le loro produzioni, e ci sono stati tantissimi posti di lavoro persi. E questo di fronte a numeri della pandemia che non sono assolutamente migliori di quelli degli altri Paesi, anzi sono spesso peggiori sia per quanto riguarda la mortalità che la letalità.

Un secondo aspetto di cui pure si è molto parlato è l'incredibile calo del debito pubblico del 2021. Non sappiamo come finirà il 2021, ma sappiamo come sono andati i primi sette mesi, e questo non da qualche organo di informazione sovversivo di opposizione o chissà cosa, ma dai dati della Banca d'Italia. Tali dati ci dicono che nei primi sette mesi di quest'anno il debito pubblico è aumentato di 152,9 miliardi: è il più grande aumento della storia del nostro Paese; mai c'era stato un aumento così alto in tutta la nostra storia. Nel 2020 ci fu sì un indebitamento di 163 miliardi, ma nei primi sette mesi era stato un po' meno di quello di quest'anno (151 miliardi).

Allora come è possibile che si dica che il debito pubblico scende quando è salito più di quanto sia mai cresciuto nella storia d'Italia? È possibile perché si ricorre al rapporto tra il debito pubblico e il PIL e cioè essendoci questa risalita, a seguito della disastrosa caduta dell'anno scorso, in rapporto al prodotto interno lordo previsto ci sarebbe un miglioramento in percentuale. Siccome, però, gli italiani, le aziende e anche lo Stato non pagano le cose che devono pagare in percentuale, ma in euro, diciamo le cifre in euro. Il prodotto interno lordo dovrebbe salire del 6 per cento, che corrisponde a circa 99 miliardi di ricchezza in più rispetto all'anno passato. Sono parecchi in meno rispetto a due anni fa, ma perlomeno rispetto all'anno passato sarebbe un miglioramento. Che dire, però, di questo miglioramento di 99 miliardi quando il debito aumenta di 152,9 miliardi? A me sembra un disastro. Se alla fine dell'anno un imprenditore può dire di aver incassato, con la sua attività, 99.000 euro in più dell'anno scorso - tralasciando il fatto che l'anno scorso è stato disastroso - ma contemporaneamente si è indebitato per 152.900 euro, è un anno disastroso, perché nonostante il miglioramento degli incassi, si è impoverito di 53.900 euro in più rispetto a quello che ha guadagnato.

È una situazione davvero preoccupante. Fare i giochini matematici sul rapporto con il PIL è davvero un po' preoccupante, perché si vuol far passare il messaggio che va tutto bene così. Se però è così importante - ed indubbiamente lo è - questo rapporto tra debito e prodotto interno lordo, dobbiamo dire che questo debito, se anche scende - si fa per dire - al 153,6 per cento (queste sono le previsioni) nel corso di quest'anno, due anni fa era al 134, per cui dal 2019 al 2021 avremo un aumento dell'indebitamento del 19 per cento. Voglio ricordare che ci sono stati solo due bienni nella storia d'Italia in cui - in termini percentuali, non in termini assoluti - l'indebitamento è stato maggiore e questi due bienni sono stati il 1918-1920, cioè la Prima guerra mondiale, con tutte le enormi difficoltà

che ci sono state dopo (fra cui l'epidemia di spagnola, che fece 100 milioni di morti in tutto il mondo, decisamente molto più del Covid) e il 1940-1942, cioè l'inizio della Seconda guerra mondiale, con tutto quello che ha significato. Questo vuol dire che in tutti gli altri bienni della storia d'Italia c'è stato un andamento migliore.

Anche in questo caso, far passare quello presente per un grande momento va bene per i giornali che sostengono il Governo, ma la realtà purtroppo è molto diversa. Non tutto il PIL è buono, perché quando il PIL è prodotto da generose donazioni del Governo, che in qualche caso sono dovute e giuste, quando si tratta di rifondere i danni a coloro le cui attività sono state chiuse per leggi dello Stato va bene, ma quando si parla di erogazioni di carattere assistenziale, come il reddito di cittadinanza, non è che sia tutta salute. Siamo in una situazione in cui le nostre aziende e i singoli lavoratori sono messi in gravi difficoltà da una serie di fattori, come l'aumento enorme del prezzo dell'energia che stiamo registrando in questi mesi e che è destinato a salire ancora. Ebbene, l'aumento dei prezzi dell'energia è legato in modo molto significativo alla decisione politica dell'Unione europea, sostenuta anche da questo Governo, di tagliare ulteriormente le emissioni di anidride carbonica, cosa che ha fatto salire i diritti di emissione, cioè le aziende per poter lavorare devono pagare - è scritto nella stessa relazione che abbiamo sott'occhio - da 24 a 61 euro nelle ultime settimane. Questo vuol dire che le nostre bollette sono destinate ad aumentare ancora. Come si fa a essere concorrenziali in questa situazione?

Concludo, Presidente, dicendo che c'è un aspetto che manca del tutto: c'è un grave *deficit* che preoccupa, che dovrebbe preoccupare tutti nel nostro Paese, che non è solo economico, naturalmente, non riguarda il debito pubblico; parlo del *deficit* di natalità. (*Applausi*). Anno dopo anno, da tredici anni, abbiamo una riduzione delle nascite, e non c'è rimedio perché essa si riflette nel futuro.

Quando i nati nel 2020 saranno nell'età feconda, ci saranno meno nati, anche a parità di tasso di fecondità che è del tutto opinabile che resti uguale. È molto grave, e su questo nella Nota di aggiornamento al nostro esame non c'è alcunché, se non un accenno all'assegno unico universale che, come abbiamo già visto, in molti casi riduce sensibilmente quello che ricevono molte famiglie, mentre altre famiglie che nulla avevano continuano a non avere alcunché. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (PD). Signor Presidente, la Nota di aggiornamento contiene due buone notizie che vanno sottolineate, come hanno già fatto tanti colleghi. La prima è che l'economia nel 2021 va meglio delle previsioni: più 6 per cento anziché il 4,5 stimato pochi mesi fa. È un dato positivo che, però, va preso con alcuni elementi di cautela: anzitutto, si tratta di un rimbalzo, perché facciamo più 6 dopo il meno 8,9 del 2020, ed è un rimbalzo che lascia l'Italia un po' più indietro, a fine 2021, rispetto al recupero della zona euro.

È una ripresa molto significativa, superiore alle aspettative, ma su cui prospetticamente gravano alcune incognite, giustamente evidenziate nella Nota: prima di tutto, la pandemia, perché i numeri dell'Italia sono positivi sia sul versante dei contagi sia sul fronte della vaccinazione - e questo va ascritto a merito del Governo e della politica di rigore che è stata seguita e che noi abbiamo sostenuto - ma non siamo fuori dall'emergenza. La seconda incognita riguarda il rialzo del prezzo delle materie prime, dell'energia e di molti semilavorati, che sta rallentando la ripresa a livello globale.

I numeri che il Fondo monetario internazionale renderà noti nei prossimi giorni evidenzieranno una limatura al ribasso delle prospettive di crescita a livello globale, legate anche a questi fattori.

Il terzo punto da guardare con attenzione in una fase di ripresa sono le ferite sociali, aperte e aggravate dalla pandemia, con cui dobbiamo fare i conti. Il 2020 ha registrato un milione di poveri in più e a luglio di quest'anno gli occupati erano ancora inferiori di mezzo milione di unità rispetto al dato pre-Covid di due anni prima, e l'80 per cento di questi posti di lavoro che mancano all'appello sono lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti che hanno cessato l'attività e che non sono stati ancora coinvolti dalla ripresa.

La seconda buona notizia - oltre a una crescita migliore delle previsioni - è che i conti pubblici vanno meglio delle aspettative: il *deficit* al 9,4 anziché all'11,8 è un dato importante sul debito pubblico, che si prevedeva in aumento e a fine 2021 dovrebbe essere invece inferiore al livello del 2020. È proprio questo buon andamento dei conti pubblici che permette al Governo di impostare una manovra

espansiva nel triennio, con numeri significativi superiori a un punto di PIL di differenziale programmatico tendenziale, senza chiedere al Parlamento un ulteriore scostamento, cosa che non accadeva da parecchio tempo. Questo, oltretutto - lo sottolineo - programmando nel triennio un indebitamento netto lievemente inferiore a quello che era stato programmato nel DEF di aprile: un dato che naturalmente rafforza la nostra credibilità a livello europeo in una fase di passaggio delicata, in cui si andrà a ridiscutere le regole di coordinamento economico a livello comunitario, ma che comunque va sottolineato in questa discussione.

Questa manovra espansiva del Governo che dovrebbe valere in termini netti 22 miliardi nel 2022, 29 nel 2023 e 24 nel 2024, riteniamo debba caratterizzarsi fortemente per un segno di coerenza e complementarità con gli obiettivi strategici, gli investimenti e le riforme che abbiamo scritto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Deve farlo su due versanti. Il primo riguarda la crescita e lo sviluppo del Paese; siamo al più 6 per cento nel 2021, cresceremo in modo consistente anche nel 2022, ma la vera scommessa è imboccare un sentiero di sviluppo molto più sostenuto rispetto alla sostanziale stagnazione che il Paese ha sofferto negli ultimi vent'anni.

Credo che le scelte che andremo a fare nella manovra di bilancio devono essere coerenti con l'obiettivo di accelerare ulteriormente questi numeri positivi. Lo possiamo e lo dobbiamo fare sul lato della domanda, stimolando gli investimenti a partire da quelli privati. Questo chiama con sé il tema degli incentivi per l'edilizia sostenibile, a partire dal superbonus che il presidente Draghi si è impegnato a prorogare al 2023, transizione 4.0, un pacchetto di incentivi per gli investimenti delle famiglie e delle imprese di cui noi chiediamo la proroga, ma che io credo debbano essere anche riorganizzati in una prospettiva di medio periodo. La rigenerazione energetica degli edifici, così come la digitalizzazione del settore industriale, è un obiettivo di medio periodo e noi, al di là di quello che faremo per il 2023, dobbiamo dare certezze agli operatori anche di medio periodo iniziando a discutere e decidere che cosa fare dopo il superbonus e dopo transizione 4.0.

Dobbiamo stimolare i consumi delle famiglie e questo rende necessaria una riflessione su cosa fare in una fase di ripresa inflazionistica. Il caro energia infatti è un tema che non si fermerà all'ultimo trimestre del 2021 ed è necessario un intervento strutturale di spostamento sulla fiscalità generale degli oneri di sistema. È necessario affrontare il caro energia non solo per la parte più fragile della società che usufruisce del *bonus* luce e del *bonus* gas. C'è un problema di ceto medio che va tutelato di fronte alla ripresa dei prezzi dell'energia e dell'inflazione. Dobbiamo farlo anche con l'avvio della riforma fiscale, che riteniamo debba cominciare dall'Irpef e, in particolare, da un taglio del cuneo fiscale, a partire da ciò che va ad aumentare le buste paga dei lavoratori e anche da misure che agevolino i secondi percettori di reddito stimolando l'offerta nel mercato del lavoro.

Dobbiamo lavorare per lo sviluppo anche sul versante dell'offerta. Il tema delle politiche industriali è affrontato nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, ma c'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo capire chi realizzerà le opere pubbliche in un Paese in cui i grandi soggetti dell'edilizia sono ridotti ai minimi termini. Dobbiamo capire come aiutiamo turismo e commercio a riorganizzarsi dopo le perdite durissime che hanno subito nel 2020. È una ripresa ancora parziale. Dobbiamo sostenere e accompagnare verso la transizione ecologica settori relevantissimi dell'economia italiana che saranno chiamati a profonde trasformazioni e dobbiamo decidere misure creditizie che vadano al rinnovo del Fondo centrale di garanzia. Dobbiamo però altresì capire come rendere sostenibile per tantissime imprese il servizio di 230 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato che hanno salvato il sistema produttivo italiano, ma che oggi dobbiamo rendere sostenibili per i prossimi anni, evitando di comprimere i margini di investimento.

Il secondo versante di organizzazione della manovra riguarda il modello di sviluppo che abbiamo scritto nel PNRR su tre punti: lavoro, *welfare* e istruzione e ambiente. La riforma degli ammortizzatori sociali è centrale e dobbiamo investire sul *welfare* e sul sistema dell'istruzione, così come sul Sistema sanitario nazionale, imparando la lezione della pandemia. Il dato tendenziale sul fondo sanitario ci riporta ad un livello inferiore rispetto a quello del 2019 e lo stesso vale per la scuola.

Dobbiamo invertire questa tendenza nella manovra e recuperare il *gap* che ci separa dagli altri Paesi europei.

Concludendo, sull'ambiente, oltre alla proroga degli incentivi per gli investimenti *green* delle famiglie e delle imprese, riteniamo sia necessario un vero e proprio fondo sociale per la conversione ecologica dell'economia. Dobbiamo accompagnare e sostenere le imprese e i lavoratori, che saranno chiamati a sfide formidabili nei prossimi anni, perché la transizione ecologica è una necessità, ci crediamo, ma non sarà un pranzo di gala e la politica economica deve tenerne conto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, è oggi all'esame dell'Assemblea la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che reca delle previsioni estremamente benauguranti. Vi troviamo infatti la previsione di una crescita del 6 per cento del PIL, che ad aprile sembrava dovesse crescere del 4,5 per cento. La Nota al nostro esame reca però anche una serie di elementi, che ci fanno capire che il quadro idilliaco dipinto dal Governo non sia corrispondente alla verità. Questo quadro ci racconta infatti che il contrasto alla pandemia avviene attraverso la compressione dei diritti dei cittadini, cioè attraverso l'uso del *green pass* applicato anche alla disciplina del lavoro. Quindi, per poter accedere al luogo di lavoro, addirittura anche in *smart working*, ci vorrà il *green pass*, ma anche per accedere alle lezioni universitarie, sia in presenza che a distanza.

Siamo ormai arrivati a toccare il fondo dell'irrazionalità e il nodo della questione è essenzialmente il cosiddetto *Covid business*, che sottrae alla nostra sanità pubblica ben 6,2 miliardi di euro, rispetto ai 7,4 miliardi di euro che vengono investiti per i prossimi anni, secondo quanto riporta la NADEF. Ricordo infatti che 2,8 miliardi di euro serviranno per l'acquisto dei vaccini, 2,5 miliardi di euro per la campagna del commissario Figliuolo, 0,7 miliardi di euro per gli incentivi ai medici vaccinatori e 0,2 miliardi di euro per la ricerca sui nuovi vaccini contro patologie infettive. Quindi presumiamo che sarà un ciclo continuo e che questo *Covid business* diventerà un affare che si protrarrà per tutto il tempo necessario, affinché le *big pharma* possano ingrassare con i soldi del nostro debito.

Alla sanità ordinaria, per le liste d'attesa, spettano invece solo 400 milioni di euro. Quindi, a fronte di 6,2 miliardi di euro per il *Covid business*, spettano alla sanità pubblica 400 milioni di euro. Proprio oggi ha chiuso un pronto soccorso a Gioia Tauro, per mancanza di medici. I medici del 118 hanno degli stipendi talmente bassi, che ormai rifiutano quel tipo di incarico e si rivolgono ad altre tipologie di incarichi, tanto che abbiamo le ambulanze demedicalizzate. La sanità in Calabria è un disastro totale, ma l'importante è che ci sia il *green pass*. È questa la sanatoria di tutti i mali, specialmente per gli amministratori locali, ovvero i Presidenti di Regione e i sindaci, che così non hanno dovuto fare nulla per approntare le misure e i protocolli di sicurezza da associare necessariamente alla pratica vaccinale e a tutte le altre pratiche. Non hanno fatto nulla e si sono totalmente disinteressati al problema, come volevano. L'anno scorso, anche di fronte a tutti gli investimenti fatti per la ripresa della scuola in sicurezza, la loro risposta è stata non fare nulla e contrapporsi anche in maniera pesante al Governo Conte.

Le previsioni così idilliache sulla crescita del PIL non riportano alcuna menzione di quanto le restrizioni applicate attraverso il *greenpass* ai diritti costituzionali dei cittadini incideranno sulla nostra economia reale. Una famiglia normale dovrà scegliere se pagarsi i tamponi oppure andare al ristorante. (*Applausi*). Penso che sceglierà di pagarsi i tamponi e non di andare al ristorante. Peraltro, pagarsi i tamponi per evitare vaccini sperimentali potrebbe anche essere un presidio per la propria salute, che consentirebbe di far risparmiare i soldi che vengono investiti e utilizzati per curare i frequenti eventi avversi di cui opportunatamente non parlano mai né questo Governo, né l'informazione *mainstream* che siamo costretti ad ascoltare tutti i giorni, con toni che rischiano di far scoppiare a breve una guerra civile.

Ciò che state facendo è veramente grave, per non dire di quello che avete fatto con l'autonomia differenziata. Avete inserito come collegato al DEF un disegno di legge sull'autonomia differenziata, senza prevedere nulla per colmare il *gap* territoriale tra il Nord e il Sud. Non è infatti previsto alcun investimento. Leggo che 300 milioni di euro vengono spartiti tra le tratte ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Verona-Padova e Vicenza-Padova nella Nota di aggiornamento del DEF. Alla Salerno-Reggio Calabria arriveranno quindi briciole. (*Applausi*). Stiamo lavorando sempre in una sola direzione, ossia alimentare *business*, privatizzare e favorire forme di discriminazione.

Per la scuola, l'università e la ricerca - tutto il comparto istruzione, quindi - sono previsti solo 1,2 miliardi di euro e per il contenimento della pandemia 600 milioni. Le classi di studenti, anche con disabili dentro, scoppiano: ce ne sono addirittura alcune con 32 studenti e un disabile grave. Questi sono fatti che provengono dai territori. È così che vogliamo contenere la pandemia? Queste sono le soluzioni del Governo dei migliori? A questo punto, non ho null'altro da aggiungere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

FERRO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi e colleghe, può sembrare un paradosso che con l'approvazione della NADEF ci sia qualcuno, come il sottoscritto, che dica che c'è anche un po' da preoccuparsi.

L'economia sta andando molto bene, come hanno detto tutti i colleghi, e nella NADEF sono chiari i motivi di questa crescita, che è molto forte, in controtendenza rispetto alle altre economie europee, però dico che un po' ci dobbiamo preoccupare. Non mi dispiaccio del fatto che il rimbalzo del nostro PIL sia positivo, ci mancherebbe, ma dobbiamo pensare che ciò è frutto di un rimbalzo rispetto all'economia del 2019, che aveva avuto perdite ben più gravi rispetto agli altri Paesi europei.

Abbiamo quindi l'assoluta necessità di riconoscere che questa crescita è dovuta alla capacità delle nostre imprese di riprendere il lavoro e di conquistare i mercati, specialmente quelli internazionali, aiutata sicuramente dalle manovre espansive adottate a livello nazionale e comunitario. Dobbiamo pensare che questa nostra crescita è dovuta anzitutto alle nostre eccellenze produttive. Quest'anno poi siamo eccellenti in tutto: nello sport abbiamo vinto di tutto, mentre nella scienza ieri ci hanno riconosciuto un Nobel. Dobbiamo essere orgogliosi di questo nostro Paese e di queste nostre eccellenze. (*Applausi*).

Tornando però alla NADEF, dobbiamo ammettere che la crescita è dovuta anche a circostanze internazionali molto favorevoli, cioè alla politica della BCE, che sta tenendo i tassi di interesse su livelli molto bassi (come non lo sono mai stati), e alle scelte di Bruxelles, che ha sospeso qualsiasi politica di rigore nei bilanci dei singoli Stati attraverso il *temporary framework* e ha varato il *recovery plan*, che farà arrivare all'Italia oltre 200 miliardi, che porteremo a terra attraverso il PNRR.

Queste sono due precondizioni fondamentali, però - ed ecco i motivi di dubbio - la presente congiuntura favorevole non durerà in eterno; anzi, sembra già che la politica monetaria della BCE possa - anzi, debba - ridurre gradualmente i propri stimoli espansivi. La nostra prima preoccupazione in questo momento dovrebbe essere allora quella di trovare un modo per consolidare la ripresa e per renderla compatibile con la politica di sviluppo, anche ecologico, che nel prossimo futuro sarà un potente fattore di crescita.

Con l'approvazione della NADEF, il Governo ci offre una cornice macroeconomica rispetto alla quale sono già indicate le future politiche di bilancio, cioè come si evolverà la tassazione se saranno spesi bene i soldi. Partiamo da alcuni capisaldi chiari: la situazione è migliore di quella prevista la scorsa primavera, la crescita del PIL raggiunge il 6 per cento e il debito si colloca al 153,8 per cento, molto lontano da quel 160 per cento che era un limite pericoloso e preoccupante. L'ambizione è di mantenere una crescita elevata anche per i prossimi due o tre anni, perché solo in questo modo potremo puntare a dare lavoro a quanti lo hanno perso e ai tanti giovani che non l'hanno avuto (si tratta di oltre 3 milioni di cittadini). Se vogliamo arrivare vicini alle percentuali di impiego degli altri Paesi europei, non bastano gli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati dall'Europa, ma ci vogliono cambiamenti nel nostro modo di essere, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla scuola al mercato del lavoro, alla formazione professionale verso le nuove tecnologie.

Ci sono alcune norme che non vengono toccate (presumo per ragioni di maggioranza), ma che secondo noi il Governo nella futura legge di bilancio dovrà chiarire: quota 100, per certi aspetti, e il reddito di cittadinanza. È mai possibile che siano allocati 10 miliardi per il reddito di cittadinanza e 3 per sostenere le imprese in crisi in questo momento? (*Applausi*).

C'è un tema che emerge e che abbiamo posto anche stamattina nell'audizione con il signor Ministro. Non è che ci preoccupa solo l'aumento del costo energetico; ci preoccupa il costo esponenziale impazzito delle materie prime: non se ne trovano più e le nostre imprese - come dicevo stamattina - rischiano di chiudere e di fermare le commesse, perché non arrivano materie prime. Secondo

argomento: non si trova manodopera. Interi settori del nostro Paese, nel terziario e nel turismo, non riescono a offrire servizi di un certo livello, perché non si trova personale. C'è qualcosa, una distonia, tra il Paese reale e quello dipinto in questa NADEF.

Facciamo molto affidamento sulla prossima legge di bilancio e sui ventuno disegni di legge collegati alla NADEF, che saranno allegati, perché da lì si capirà seriamente se il Governo avrà intrapreso definitivamente la strada giusta. C'è un cronoprogramma da mal di testa, secondo me, tanti e tali sono gli argomenti: diamo quindi il nostro appoggio al Governo e al presidente Draghi, vera eccellenza del nostro Paese in questo momento, e non stanchiamolo con le nostre sterili polemiche, perché il Paese ha bisogno di un uomo come lui!

Ci sono alcune questioni che vanno seguite, approfondite e migliorate. Non è un ossimoro. Quando se ne parla, qualche collega del MoVimento 5 Stelle salta sul tavolo, ma il reddito di cittadinanza non ha funzionato. Il reddito di emergenza è un'altra cosa e siamo i primi da sempre a sostenere chi è in uno stato di bisogno, ci mancherebbe, ma quel sistema non ha funzionato. È una legge chiara: c'è un disegno macroeconomico che, se va avanti così, porta la gente che sta male a stare peggio e quella che sta bene a stare meglio. Se questo è il disegno di società che vogliamo, perché non possiamo toccare i mostri sacri come reddito di cittadinanza e quota 100, diciamo fin da subito che non ci stiamo, perché vogliamo una crescita omogenea in tutto il Paese.

Signori del Governo, signora relatrice Conzatti - che ringrazio ora, perché non era presente prima, per l'ottimo lavoro fatto - siamo sulla strada giusta. Non mancherà l'appoggio convinto, leale e forte di Forza Italia a tutto ciò che il Governo ci proporrà in linea con quanto la NADEF ci ha illustrato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho fatto un esercizio che penso possa servire anche alle poche persone che stanno ad ascoltare. Forse qualcuno l'ha fatto; sicuramente l'avrà fatto la relatrice Conzatti, che ringrazio per il lavoro svolto.

Sono tornata indietro e mi sono guardata la NADEF del 2019, perché avevo necessità di riuscire a comprendere anche il documento che ci è stato consegnato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e capire come mai nelle diverse pagine che si susseguono - a parte i concetti più volte giustamente ribaditi - la congiuntura dell'economia italiana si fermi a un livello di previsione nel 2022, mentre dopo la situazione dovrà essere valutata piano piano e con i vari passaggi.

Leggo brevemente le prime dieci righe della NADEF del 2019, che sono le parole della relazione dell'allora ministro Gualtieri: «Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale. Nonostante le misure importanti adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di partenza (...). In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo (...). La bassa crescita dell'economia italiana è il portato di problemi strutturali ormai di lunga data». Era il 2019.

Se prendiamo l'audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e la leggiamo, ci dice la stessa cosa. L'anno scorso c'era ancora il problema del virus e questo inizia con la campagna vaccinale, che sta dispiegando la propria efficacia. Ciò ha consentito di attuare le restrizioni imposte alle attività produttive.

I dati sulla pandemia restano tuttavia molto elevati. Si parla poi di vaccini e si aggiunge che, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), aggiornate lo scorso luglio e che scontano una graduale normalizzazione della pandemia, il prodotto mondiale dovrebbe crescere. Si prosegue parlando degli Stati Uniti, della Cina e della zona euro. Nella stessa identica situazione c'è la NADEF del 2019.

Si passa poi al petrolio Brent il cui prezzo, dopo aver registrato un minimo di 16 dollari per barile

nell'aprile dello scorso anno, ha recuperato rapidamente, arrivando poco al di sopra degli 80.

L'Ufficio parlamentare di bilancio va avanti dunque con la stessa identica metodologia ed è giusto, perché è quella che viene adottata per la validazione di questo documento, che viene poi portato all'attenzione del Parlamento.

Quello che però balza agli occhi, se si fanno questi raffronti tra le Note di aggiornamento degli anni precedenti e quella attuale, è una soluzione di continuità di una problematica strutturale del Paese che ci trasciniamo ormai da molti anni. Per quanto possa apparire paradossale, sembrerebbe quasi una sorta di copia-incolla, per cui alla fine, un punto in percentuale in meno, un punto in percentuale in più, lo scenario è esattamente lo stesso. Siamo fermi.

Siamo fermi perché non ci sono state le riforme strutturali che sarebbero servite al Paese per arrivare a una NADEF prodromica all'attuazione del bilancio tale da poter dire tranquillamente che la situazione è di un certo tipo, c'è stato un miglioramento e siamo comunque solidi e strutturati, senza dover premettere che è importante fare le riforme (una volta sono 27, una volta 28, una volta 30, una volta c'è un programma di Governo, un'altra volta un altro). Bisognerebbe arrivare a una Nota di aggiornamento senza questo, che dica invece qual è la situazione, quello che è successo nell'anno e fin dove sappiamo di poterci spingere, perché abbiamo realizzato una serie di riforme strutturali che serviranno ad attuare il PNRR cui il collega che mi ha preceduto ha fatto riferimento.

Parliamo di tantissimi soldi che stanno arrivando, che saranno fondamentali. Ricordo anche ai colleghi che hanno detto che di questi soldi al Sud arriveranno le briciole, che non arriverà niente nelle isole, mentre anche al Nord non saranno tanto contenti, che si parla comunque di qualche miliardo di euro, frutto di un ammorbidimento da parte dell'Unione europea, che ci ha chiesto se volevamo usare questi fondi: il nostro Paese ha risposto sì, ma abbiamo un elenco di cose da fare.

Le riforme che devono essere fatte sono fondamentali: ce ne sono alcune che hanno necessità di correre molto più velocemente di altre, altrimenti, quando sarà ora di usare questi soldi, ci troveremo completamente fermi.

Pertanto, al di là delle previsioni - che, badate bene, se leggete, sono del tutto prudenziali - la validazione viene fatta con quattro tipi di modalità: questo è quello che diciamo noi, secondo quello che dite voi, per cui la responsabilità è all'interno del Parlamento e bisogna fare attenzione. Se infatti si legge bene, è una situazione che resta sospesa, per cui dovremmo realizzare quello che non siamo riusciti a fare negli ultimi venti anni, vale a dire darci un'accelerata, uno scatto nel vero senso del termine, nelle riforme che servono, così da mettere in atto la ristrutturazione del Paese; diversamente, la prossima Nota di aggiornamento sarà nella stessa identica situazione e, andando a esaminarla, vedremo che riprenderà gli stessi identici concetti, riproponendo una percentuale un po' su o un po' giù, dando una previsione limitata nel tempo.

Questo comporta ovviamente che quelli che sono al di fuori di quest'Aula abbiano un filino di paura, dagli imprenditori al semplice cittadino: l'imprenditore, l'artigiano, quello che ha il negozio che vende il pane, quello che ha il supermercato o il benzinaio si chiedono come sarà la situazione, cosa succederà e quali saranno le riforme. Serve un po' di certezza, non solo nei tempi, ma anche nei contenuti, perché, se non diamo certezza nei contenuti a quelli che stanno fuori, oltre a non capire il perché si rimutano in continuazione dopo anni, anche se si capisce tranquillamente leggendo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. C'è stato un errore, ha ancora due minuti a disposizione: prego, senatrice Faggi.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. L'importante in questa situazione è pertanto dare certezze e soprattutto tenere la barra dritta, quando si decide. Abbiamo visto anche tutti gli scostamenti che sono stati fatti e tutte le rateizzazioni, che da una parte non sono serviti a niente, perché, se uno non riesce a lavorare, non è che se gli viene spostata di sei mesi la rateizzazione di una cartella in scadenza, ma non lavora, allora sei mesi dopo può pagarla; se non ha i soldi sei mesi prima e non lavora, non li avrà neanche sei mesi dopo.

Quello che allora è importante - è un auspicio, ma ritengo fondamentale che si concretizzi, oltre al contenuto della risoluzione che verrà presentata, con tutto l'elenco della spesa - è che ci siano certezze delle cose e tempi veramente più veloci, per non trovarci nella situazione di avere esattamente

rimutuata la stessa cosa, con le stesse identiche parole e con queste semplici oscillazioni di dati, che qui sono stati giustamente evidenziati dai colleghi, ma che non ci danno comunque l'impressione di essere un Paese forte.

Dobbiamo essere un Paese forte soprattutto nei fatti all'esterno. Vanno bene queste cose, sono dati, algoritmi e tutto quello che volete, ma dobbiamo fare scelte, anche estremamente dirompenti, che siano però un volano tale da farci arrivare, magari nel 2022, a dire di non aver avuto una grande crescita, ma che non c'è una decrescita, che finalmente la diseguaglianza si è un pochino attenuata, il sistema dei trasporti è migliorato, sono partite le infrastrutture e non si sono arenate nei TAR, non ci sono contenziosi e forse qualcosa si sta muovendo. Forse, poi, la NADEF non sarà più un documento di 130 pagine, ma solo di 50 e potremo intravedere un futuro un po' più certo e magari qualche soluzione definitiva. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei concentrarmi sui numeri contenuti all'interno di questa Nota di aggiornamento del DEF per quanto riguarda la sanità, il nostro scudo nei confronti dell'emergenza e della pandemia.

In questa NADEF si parla di rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e di miglioramento dell'accesso alle cure e di tutto il sistema di prevenzione che riguarda la salute dei cittadini. I numeri di questa NADEF, del Fondo sanitario nazionale, sono di un 7,5 per cento rispetto al PIL nel 2020, che scende al 7,3 nel 2021, per poi scendere ulteriormente al 6,1 negli anni successivi.

Nominalmente però la questione per fortuna è un po' diversa, perché partiamo da 123 miliardi nel 2020, saliamo a 129 miliardi nel 2021 per poi assestarci dal 2024 a 124 miliardi. Sono comunque 9 miliardi in più rispetto all'entità del Fondo sanitario nazionale all'avvio di questa legislatura, nel 2018, però è di meno nel rapporto rispetto al PIL. Speriamo che non ci sia poi la flessione successiva al 2022 che vediamo in questa Nota di aggiornamento del DEF, perché negli anni precedenti il rapporto rispetto al PIL era sempre stato intorno al 6,6 per cento, quindi ci auguriamo che anche nei prossimi anni ci sarà un aggiustamento in quella direzione, per non scendere al di sotto di tali livelli. Una flessione è comunque attesa e la auspichiamo tutti, perché per esempio circa 7 miliardi dei 129 spesi in questo 2021 sono destinati a fronteggiare la pandemia, riguardano i vaccini, le spese della struttura commissariale per l'emergenza, i fondi per la somministrazione dei vaccini e l'abbattimento delle liste d'attesa che si sono allungate nel periodo in cui i nostri ospedali hanno dovuto far fronte all'emergenza Covid e non hanno potuto espletare tutte le prestazioni routinarie che avevano sempre fatto.

Di fianco ai fondi stanziati all'interno del nostro bilancio, ci sono poi quelli che arriveranno dal PNRR, come i 15 miliardi della missione 6: verranno spesi per cambiare la nostra medicina territoriale e far fronte alle criticità emerse durante la pandemia, ma che io e i miei colleghi in 12a Commissione avevamo evidenziato già precedentemente e che solo un'emergenza mai vista prima nel nostro Paese e nel mondo è riuscita a far balzare agli onori della cronaca e a rendere evidente a tutti, anche all'interno di quest'Aula.

Nel PNRR mancano i fondi per la stabilizzazione di quel personale che abbiamo assunto in emergenza, perché era carente. Nei dieci anni precedenti, infatti, chi era andato in pensione non era mai stato sostituito, perché ci sono limiti e strettezze delle norme che impediscono di far fronte alle carenze, come hanno fatto fino ad ora. Ci siamo resi conto che avevamo bisogno di più medici, di più infermieri, di più operatori sanitari e di più personale per tutte le figure delle professioni sanitarie. Li abbiamo assunti, ma in forma precaria, e per il futuro dobbiamo fare in modo che ci sia una valorizzazione dell'esperienza di questi precari, perché hanno acquisito competenze, conoscenze e professionalità sul campo e non possiamo dimenticarne da domani, quando speriamo che l'emergenza Covid sia finita. *(Applausi)*.

Stavo dicendo che il PNRR prevede la riforma della medicina territoriale, perché tutti abbiamo visto che è mancata in tantissime Regioni la figura del primo contatto per i cittadini sul territorio. Ci sono state difficoltà nel rapporto con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, criticità che non abbiamo evidenziato solo noi, ma che sono emerse da tutti gli approfondimenti fatti. Anche un recente rapporto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome evidenzia infatti come in parte siano stati l'anello debole della catena e che quindi vanno rivisti la loro forma di lavoro e il loro rapporto di collaborazione col Servizio sanitario nazionale. (*Applausi*). Vanno inquadrati diversamente: valutiamo come e quale sia il modo migliore, ma bisogna sicuramente cambiare qualcosa, perché qualcosa certamente non ha funzionato.

Da circa un anno la 12a Commissione sta affrontando un affare assegnato proprio sulla medicina territoriale e su quello che dovrà essere nell'epoca *post-Covid*. Le criticità che abbiamo evidenziato sono le stesse che penso siano evidenti a tutti, relative alla formazione dei nostri medici - soprattutto di medicina generale - (sempre per tornare al punto precedente) che va migliorata e non può più essere affidata alle Regioni ed essere così diversa da un punto all'altro del nostro territorio, come diversi sono stati le prestazioni e il modo di affrontare la pandemia.

Bisogna che anche queste figure abbiano una specializzazione universitaria, che garantisce più uniformità, più qualità e più qualificazione per chi esce da tale formazione. Bisogna che rafforziamo la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, che abbiamo introdotto già l'anno scorso, ma non a sufficienza. Abbiamo visto infatti che, nei territori in cui questa figura già esiste, è molto utile all'insieme della medicina territoriale: riesce a seguire meglio i pazienti a domicilio (cosa che dovremmo fare sempre più nei prossimi anni); riesce a limitare gli accessi dei cosiddetti codici bianchi al pronto soccorso; riesce quindi a dare una risposta al bisogno di salute dei cittadini. Tale risposta non può essere a macchia di leopardo sul territorio nazionale: quello che ci ha insegnato questa pandemia, che già qualcuno sapeva e cercava di gridare inascoltato, è che la sanità dev'essere uguale dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, perché è inaccettabile che non ci siano le stesse prestazioni e gli stessi bisogni non vengano esauditi dovunque sul nostro territorio. Con i fondi del PNRR e con le risorse che stanzeremo nei prossimi anni dobbiamo fare in modo che tutte queste disuguaglianze vengano annullate e che gli stessi diritti siano esigibili ovunque. (*Applausi*).

Se rafforziamo la medicina territoriale, non dobbiamo però dimenticare di non poter depauperare gli ospedali, che erano già stati sottodimensionati nel passato, perché bisognava potenziare la medicina territoriale. Quest'ultima non era stata potenziata dappertutto e, adesso che lo faremo, non cerchiamo però di fare risparmi sempre utilizzando la sanità quasi fosse un bancomat come in passato, riducendo ancora le prestazioni ospedaliere, perché sono già al livello minimo. Cerchiamo quindi di non sbilanciare dall'altra parte il nostro sistema sanitario.

Non dimentichiamo una cosa importante, accaduta durante questa pandemia: mi riferisco al bisogno di far fronte anche alle esigenze della salute mentale. Non posso dimenticare quello che mi ha detto una collega ieri, riguardo all'alto tasso di suicidi nella sua città e nella sua Regione, soprattutto tra gli adolescenti. Abbiamo svolto un affare assegnato con la 7a Commissione proprio sul modo in cui i giovani e gli adolescenti hanno affrontato la pandemia, come si sono rapportati con la didattica a distanza, e abbiamo visto che i più fragili hanno riportato le conseguenze peggiori. Avevamo già stanziato fondi per un supporto psicologico ai nostri ragazzi, ma nel concreto non si è arrivati ad avere dappertutto figure di supporto ai nostri studenti, quindi vigiliamo e facciamo in modo che le Regioni mettano in pratica le linee di indirizzo impartite dal Parlamento. (*Applausi*).

Poniamo attenzione non solo per oggi, ma anche per il futuro, perché la fragilità dei nostri giovani l'abbiamo conosciuta oggi, ma ha radici più profonde di quelle venute fuori con il Covid.

Un'altra parte importante del *puzzle* nella medicina di domani sarà l'emergenza-urgenza territoriale. L'anello di raccordo tra la medicina territoriale e i nostri ospedali va rivisto: tutti gli operatori del settore dicono che non funziona e ci sono criticità. Ci stiamo lavorando, ma dobbiamo fare il massimo perché anche questo pezzo del *puzzle* vada al suo posto e svolga la sua funzione nel migliore dei modi, valorizzando tutte le professionalità che ci lavorano.

Quello che è importante, insomma, è la lezione che tutti dovremmo avere imparato da questa pandemia per il futuro. Oggi l'emergenza è stata un'epidemia dovuta a una malattia virale, a un'infezione; domani potrebbero essere invece l'invecchiamento della popolazione e le patologie croniche da fronteggiare e curare, che saranno sempre più diffuse. Lo potremo fare se avremo imparato questa lezione, perché quello che conta sarà essere in ogni modo preparati ad affrontare la futura emergenza, qualunque essa sia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico ai colleghi che sono pervenute alla Presidenza e sono state già stampate e distribuite le proposte di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Ciriani e da altri senatori, e n. 2, presentata dai senatori Dell'Olio, Rivolta, Damiani, Manca, Errani, Conzatti e Steger.

La relatrice, senatrice Conzatti, non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di indicare quale proposta di risoluzione intende accettare a nome del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, a nome del Governo, accetto la proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ha quindi dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2. Decorre, pertanto, da questo momento il termine di trenta minuti per presentare eventuali emendamenti su tale proposta.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 2.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, fortunatamente i numeri di questa Nota di aggiornamento ci riportano un quadro migliore di quello che si prospettava qualche mese fa. Da una parte, il tessuto produttivo ha dato grande prova di resistenza e di resilienza e ha messo in campo una straordinaria voglia di ripartire; dall'altra, bisogna dire che questo Governo ha creato le condizioni affinché ciò accadesse, non solo grazie alla campagna vaccinale e alla saggezza con cui sono state gestite le riaperture, ma anche all'idea di un Governo che infonde fiducia nei cittadini, perché si concentra sulle questioni reali.

Sappiamo però che non mancano le incognite. Innanzitutto, spero davvero che l'estensione del *green pass* ai luoghi di lavoro sia sufficiente per dare il colpo di coda alla campagna vaccinale, raggiungendo quanto prima l'immunità di gregge, e questo anche per tutelare il turismo invernale (a questo proposito, bisogna riflettere sull'accesso a impianti e alberghi da parte dei clienti che hanno il *green pass* temporaneo da tampone).

Vi è poi il problema internazionale delle materie prime, a cominciare dalle forniture energetiche. Gli interventi previsti dal Governo affrontano la questione, ma è evidente che ci sarà comunque un contraccolpo sulle famiglie e sulle imprese.

C'è anche il problema legato alla crescita dell'inflazione, collegato sia alla questione delle materie prime, sia al rimbalzo economico internazionale. È importante quindi che queste problematiche vengano affrontate per proteggere la crescita del PIL.

Un'altra questione a cavallo tra presente e programmazione è il tema occupazionale. Siamo in uno strano paradosso: da una parte, segniamo livelli di crescita per la prima volta sopra la media europea; dall'altro, si perdono posti di lavoro; da un altro ancora, c'è una difficoltà a reperire lavoratori qualificati nei servizi, nell'artigianato e in altri settori. Il tasso di occupazione italiano nel 2019 si aggirava intorno al 63 per cento, in Francia al 72 e in Germania all'81, poi la pandemia ha messo a nudo tutti i ritardi e i limiti del nostro mercato del lavoro. Il tasso di occupazione basso è quindi una delle radici del problema della poca crescita negli ultimi vent'anni, mentre l'altra è rappresentata dai limiti del nostro mercato del lavoro. Occorre, quindi, una riforma che nel contesto di un rafforzamento degli ammortizzatori sociali renda più dinamico l'incontro tra domanda e offerta. Al contempo, occorre un massiccio intervento sulle politiche attive, su una formazione davvero connessa con il mondo del lavoro, e su politiche di conciliazione famiglia e lavoro efficaci. Ancora, occorre altresì una nuova politica per il rimpatrio dei giovani che vivono all'estero, partendo dagli ambiti accademici ma abbracciando tutte quelle professionalità di cui oggi avvertiamo carenza.

Sulla programmazione questa Nota di aggiornamento pone l'accento sulle politiche fino al 2024, e tuttavia bisogna lavorare fin da adesso anche sul dopo, come creare, cioè, le condizioni per tenere assieme crescita e politiche di bilancio.

Il nostro debito pubblico, cresciuto a dismisura durante la pandemia, rischia di non essere interamente sostenibile quando verranno meno tassi di interesse così bassi e l'ombrello della BCE.

È vero, come ha ricordato il Ministro, che il 2022 è l'anno del picco del rapporto debito-PIL e che poi comincerà la fase di decantazione, ma il tema è come creare condizioni interne liberate il più possibile dalle variabili internazionali, affinché dopo il 2024 l'Italia non torni a una crescita inferiore alla media UE e torni, invece, a una stagione di bilanci e avanzi primari. Meno debito, in effetti, vuol dire più autonomia per l'Italia a definire le proprie politiche di bilancio e politiche economiche in generale. Qui c'entrano naturalmente le politiche strutturali: dalla riforma della giustizia, dopo la legge delega, a quella del fisco alle semplificazioni a quella del mercato del lavoro, e c'entra naturalmente il modo con cui sapremo spendere le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuando progetti che mettano l'accento sul famoso moltiplicatore. C'entra molto anche la capacità di investire sulla ricerca e sullo sviluppo, come ha ricordato ieri il premio Nobel alla fisica Giorgio Parisi.

In conclusione, Presidente, penso che siamo sulla strada giusta, che abbiamo un quadro decisamente migliore di quello che si prospettava un anno fa; possiamo, poi, discutere di elementi di contesto - ad esempio, credo che la reintroduzione del *cashback* non sia una priorità e che sul 110 per cento bisogna sfoltire le norme e dilatare i tempi di rendicontazione e di consegna d'opera per contrattare la lievitazione dei costi di intervento - ma quello che più conta è lavorare sulla prospettiva, sulla rimozione degli elementi che hanno fatto dell'Italia il Paese con la crescita più bassa degli ultimi venticinque anni tra i grandi Paesi occidentali.

È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi*).

[CONZATTI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze è il secondo documento importante di programmazione economica che registra decisi miglioramenti della nostra economia, sicuramente dettati dalla ripresa delle attività, resa possibile - lo ribadisco - dalla rimozione delle restrizioni sociali e dalla grande consapevolezza, dimostrata dalla maggioranza degli italiani, rispetto alla vaccinazione e all'utilizzo del *green pass*. Questi sono veramente i presupposti sulla base dei quali l'economia può riprendere ed essere rispondente alle previsioni che la NADEF riporta a tutti noi.

Il sostegno economico non è mancato a partire dal 2020 ed è stato via via crescente e più mirato alla crescita, e la NADEF lo conferma: c'è stato un rimbalzo deciso di 1,2 punti percentuali del PIL, che si attesta nella Nota al 6 per cento. Certo, come ho sentito in quest'Aula, è un rimbalzo che va sicuramente stabilizzato e mantenuto a tassi molto elevati e di sicuro non abbiamo recuperato la totalità della perdita dell'8,9 per cento del PIL dovuta alla pandemia, ma la recupereremo nell'arco di ulteriori pochi mesi.

Non sono d'accordo con chi dice che la crescita è basata unicamente sull'indebitamento netto; essa si basa su un sistema complesso e proprio l'uscita da questa crisi lo dimostra. Sul lato dell'offerta lo dimostra la resilienza mostrata dall'economia nei settori dei servizi, dell'industria e delle costruzioni, sicuramente sospinta dalla misura del 110 per cento che, come annunciato, verrà prorogata, anche se non resa strutturale. Lo dimostra altresì anche il supporto dal lato dei consumi; le famiglie e le imprese hanno reagito molto bene, mettendo a disposizione il loro tasso di risparmio accumulato durante la pandemia, e le imprese, nel settore pubblico e nel settore privato, supportando la crescita economica con una grande propensione agli investimenti.

Non dobbiamo dimenticare che molta parte degli investimenti è finanziata con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La metà degli investimenti previsti al 2024 sarà finanziata dal Piano di ripresa e resilienza. Questo ci obbliga a una riflessione sull'importanza strategica dell'effettiva, completa, totale ed efficace realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché la NADEF poggia e scommette sulla crescita del PIL come chiave per risolvere la crisi e riportare anche l'indebitamento verso l'obiettivo di medio termine.

Certo, ci sono altri fattori di rischio; uno fra tutti, vale la pena sottolinearlo, è stato il tema del rincaro delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti, ma anche e soprattutto del settore energetico, con particolare riferimento al gas.

Nelle previsioni della NADEF l'inflazione ha un rialzo nei primi tre mesi all'1,2 e, su base annua,

all'1,5 per cento e noi prevediamo sia temporanea, non definitiva. Per far sì però che tali previsioni siano reali, servono immediate e tempestive soluzioni europee.

Leggevo poco fa la dichiarazione del presidente Draghi rispetto a un centro di stoccaggio europeo del gas; mi sembra che tali soluzioni vadano nella direzione giusta per tutelare l'Europa nel suo complesso. Il quadro macroeconomico tendenziale quindi, a misure invariate, migliora sul lato PIL e dell'indebitamento netto che si ripropone su un percorso di riduzione fino ad arrivare sul lato tendenziale al 2,1 per cento nel 2024. Di conseguenza anche il rapporto debito-PIL si riporta più velocemente di quanto previsto nella NADEF su un percorso di riduzione che lo vede ai livelli pre-crisi, a partire dal 2030.

Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico è interessante perché ci dà il respiro verso il futuro. Da questo punto di vista è molto chiaro che i prossimi due anni continueranno a essere supportati da una politica espansiva capace di dare il giusto supporto a famiglie, imprese e al volano del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che essendo noi soggetti ad obblighi che torneranno in vigore a livello europeo, ovviamente in modo diverso rispetto a quelli che conosciamo sul Patto di stabilità e crescita, dovranno riportarci politiche più neutre a partire dal 2024 e, dagli anni successivi, a una maggiore attenzione sulla riduzione del rapporto debito PIL e sulla generazione di avanzi primari. Sul fronte degli avanzi primari mi preme dire che è vero che bisogna tenere sotto controllo la spesa corrente, che dovrà esserlo in rapporto ai nuovi investimenti che genereremo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovranno essere a loro volta sostenuti. Sul lato delle entrate, vorrei poi rilevare un aumento delle entrate grazie alla lotta all'evasione fiscale. Su questo punto mi piacerebbe sottolineare che la vera lotta all'evasione fiscale è il sommerso; la finalità non dovrebbe essere il gettito, perché avere come finalità il gettito vuol dire colpire l'emerso. È troppo facile controllare l'emerso. Sicuramente va fatto, la *compliance* deve essere migliorata, ma la vera sfida dell'Italia sul lato dell'evasione è un *intelligence* sul sommerso, mettendo risparmi di imposta anche a disposizione di una pressione fiscale più bassa.

Sul lato del *deficit* mi preme dire che il *deficit* programmatico è maggiore di quello tendenziale di oltre un punto percentuale su tutto il prossimo triennio e che questo maggior *deficit* verrà messo a disposizione di nuove politiche che disegneremo nella prossima legge di bilancio e che già nella risoluzione che ci apprestiamo ad approvare sono tratteggiate.

È sicuramente un momento complicato per l'Italia. Il nostro voto a supporto della NADEF è sicuramente e convintamente positivo, perché siamo convinti che la spinta favorevole delle politiche monetarie e finanziarie, la riattivazione dell'ottimismo dei consumi e anche la grandissima opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza costituiscano sicuramente un fattore positivo. Come però ha osservato l'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha validato il quadro macroeconomico per il 2021 e il 2022, non vanno dimenticati i rischi. Da parte della Commissione bilancio, dell'Assemblea e del Governo deve esserci un attento monitoraggio dei rischi, perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza costituisce la vera, unica e ultima grande occasione dell'Italia e non possiamo assolutamente permetterci di sbagliare l'applicazione, l'implementazione e la realizzazione delle opere, delle riforme e del progetto politico di riassorbimento delle disuguaglianze previsto nel PNRR.

Signor Presidente, credo che servano delle precondizioni sociali. Il clima di stabilità nazionale ed europeo in questo senso aiuta, credo però ci sia la necessità di un buon Governo, saggio e lungimirante, e che ci sia anche la necessità di un fortissimo radicamento europeo. Siamo nel solco di un progetto che non riguarda solo noi, ma che è molto più ampio e che la Conferenza sul futuro dell'Europa sta delineando. Questa è la direzione verso la quale l'Italia deve guardare, per tornare ad essere veramente forte e noi tutti godere del benessere di cui abbiamo avuto conoscenza in altre fasi della nostra vita. Signor Presidente, il nostro voto sarà pertanto favorevole. (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, desidero iniziare il mio intervento annunciando, come ha già fatto il senatore Ciriani, il nostro emendamento alla proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo, a proposito della revisione degli estimi catastali. Proponiamo dunque di modificare questa proposta di

risoluzione, perché dopo ciò che è accaduto in queste ultime ore, con la mancata presenza dei rappresentanti della Lega in Consiglio dei ministri e con le dichiarazioni molto importanti di alcuni *leader* politici, pensavamo che la proposta di risoluzione odierna contenesse qualche ulteriore approfondimento rispetto alla revisione degli estimi. Invece, purtroppo, nulla troviamo in riferimento a questo tema e quindi ci siamo proposti, come forza di opposizione, sempre in modo propositivo, di chiarire bene questo aspetto legato agli estimi catastali. Quindi, immaginiamo e auspichiamo ci possa essere, in qualche modo, un riscontro positivo dopo che sarà ufficiale la presenza di questo nostro emendamento alla proposta di risoluzione.

Signor Presidente, oltre a questo vogliamo stigmatizzare il consueto atteggiamento del Governo e della maggioranza in riferimento ai modi e ai tempi per approfondire questi temi, che sono sempre molto risicati, così come ha detto il mio collega, senatore De Bertoldi. Ho sentito anche i colleghi della Lega che hanno stigmatizzato questo atteggiamento del Governo, che riscontriamo sempre, per quanto riguarda i tempi. Voglio infatti ricordare che solo questa mattina il ministro Franco è venuto in Commissione, in audizione, a renderci edotti della NADEF e dopo qualche ora siamo già qui, in Assemblea, per l'approvazione del documento. Constatiamo quindi, con molto rammarico, il ruolo sempre più marginale del Parlamento, che viene ridotto ad un'appendice del Governo, quando invece dovremmo essere in una Repubblica parlamentare, in cui il Parlamento è sovrano, in quanto espressione del popolo.

Venendo ai contenuti della Nota al nostro esame, non possiamo non notare i toni entusiastici che ha usato il Governo e che troviamo anche nella relazione del relatore. Leggiamo di un PIL in aumento del 6 per cento su base annuale, del 7,6 per cento su base nominale e una previsione più rosea addirittura rispetto al 5,6 per cento. Leggiamo anche del prodotto interno lordo in netta crescita fino al 2024, quando si attesterà all'1,9 per cento. Ancora, il calo del *deficit* passa dall'11,8 stimato al 9,4 e l'indebitamento netto è in calo, fino ad arrivare al 2,1 per cento entro il 2024.

Insomma, sembra siano tutte rose e fiori in questo momento, peccato però che questi numeri si scontrino con una diversa realtà che riscontriamo sul territorio. La verità è che negli ultimi due anni il debito netto è aumentato di circa 20 punti percentuali e oggi ci stiamo solo sforzando di non mandare l'Italia al collasso. Quel che più ci dispiace constatare è che i numeri di cui oggi vi vantate sono solo il sintomo di una ripresa che arriva in ritardo e non per meriti vostri, ma per la forza del popolo italiano, che non è abituato ad arrendersi nonostante voi l'abbiate abbandonato a se stesso.

Queste vostre previsioni ottimistiche nascondono il fatto che se siamo in questa situazione è per colpa dei Governi che negli ultimi due anni hanno gestito l'emergenza e sprecato miliardi in manette e prebende, in spregio alle vere e reali esigenze del Paese.

Questo spreco di denaro non è una tesi inventata da Fratelli d'Italia. Persino il Capo dello Stato ha richiamato le Camere a un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione di urgenza e al rispetto dei limiti di contenuto dei provvedimenti emanati. Tradotto in parole povere, viene messo nero su bianco quello che Fratelli d'Italia denuncia da sempre. In tutti i provvedimenti emergenziali adottati negli ultimi anni sono stati inseriti commi e misure che con l'emergenza Covid nulla avevano a che fare e finanziati con risorse in *deficit*. Si tratta dello stesso debito che oggi voi vi vantate di ridurre (e meno male, ci verrebbe da dire).

Va anche ricordato che le vostre previsioni ottimistiche sono legate all'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che si basa su riforme di cui conosciamo ancora poco e quel poco di cui siamo a conoscenza non ci fa sicuramente dormire sonni tranquilli. Pensiamo alla riforma del fisco, sulla quale ci pare di capire che state già litigando, tanto per cambiare. Abbiamo denunciato come dietro questa riforma si nasconda una profonda revisione del sistema catastale, volto ad aumentare le tasse sulla casa (l'emendamento che presentiamo va proprio in questa direzione), anche se ieri il presidente Draghi ci ha rassicurato dicendo che il contribuente non si accorgerà di nulla. Ce lo auguriamo convintamente.

Abbiamo sentito che dietro le vostre belle parole e previsioni ottimistiche si nasconde il vuoto totale. Parlate di ridurre l'Irpef e le tasse sul lavoro, ma ieri la Corte dei conti ci ha detto in audizione che non ci sono le risorse per farlo. Basate tutto sull'utilizzo delle risorse del PNRR, ma di fatto ancora non ci sono gli strumenti che consentono al Piano nazionale di ripresa e resilienza di essere efficace ed

efficiente. Dite che la ripresa è dovuta anche all'incremento della campagna vaccinale, ma dimenticate di mettere in sicurezza quei luoghi dove il contagio è più facile, con o senza vaccino, tipo i mezzi di trasporto pubblico o le scuole. Vi vantate di un'occupazione che aumenta, senza tener conto del fatto che si tratta di contratti a termine e di dati inferiori al periodo pre-pandemico. A proposito di lavoro, continuate a difendere questo benedetto reddito di cittadinanza, che di posti di lavoro ne ha creati ben pochi rispetto alle vostre stesse aspettative. In pratica, fate solo tanta confusione quando gli italiani vi chiedono fatti e concretezza.

Proviamo ancora una volta a chiedere interventi concreti e veritieri per le famiglie e le imprese italiane. Con la risoluzione di oggi chiediamo al Governo di impegnarsi a varare una riforma fiscale che riduca veramente gli oneri che gravano su imprese e famiglie. Pensiamo, in particolare, al cuneo fiscale, visto che le tasse sul lavoro rappresentano il maggior ostacolo alle assunzioni da parte delle aziende italiane. Non c'è niente di impossibile, basta eliminare il reddito di cittadinanza che vale miliardi di euro l'anno e utilizzare le risorse liberate per finanziare una vera e significativa riduzione del costo del lavoro.

Chiediamo anche di non includere nella delega fiscale - come ho già anticipato - la revisione degli estimi catastali e nessuna altra misura che si possa tradurre in un prelievo legato ai beni immobili, in un momento storico così grave di crisi economica per lo Stato nazionale.

Vorremmo che questo Governo iniziasse finalmente a finanziare le politiche attive sul lavoro, superando il decreto dignità e assumendo delle misure che vadano nella direzione del principio "più assunti e meno paghi". Chiediamo anche nuove misure a tutela dei lavoratori autonomi, a completamento di quelle recentemente emanate e fortemente volute dal nostro Gruppo parlamentare. Infine, dal Governo pretendiamo interventi concreti - come diceva il collega Malan prima di me - per ridurre il costo dell'energia, affinché non gravi sulle famiglie, viste le recenti notizie che annunciano forti rincari sulle bollette.

Su questi punti e sugli altri contenuti nella nostra proposta di risoluzione, che per ragioni di tempo evidentemente non cito, Governo e maggioranza possono contare sul pieno appoggio del nostro Gruppo parlamentare. Per questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia sulla proposta di risoluzione accettata dal Governo sarà un voto contrario. *(Applausi)*.

[MANCA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCA \(PD\)](#). Signor Presidente, affrontiamo oggi uno dei passaggi più importanti del ciclo di bilancio. Come sappiamo bene, la NADEF descrive la situazione economica e di finanza pubblica e fissa i paletti dell'azione programmatica dell'Esecutivo, a partire dalla legge di bilancio. I colleghi Misiani, Collina e Fedeli hanno già indicato diverse proposte del Partito Democratico verso la predisposizione della legge di bilancio, ma anche misure importanti per contrastare le incertezze possibili che possono rallentare o frenare il quadro di crescita economica che la NADEF ha validato.

Dunque non le riprendo, ma senza dubbio la proroga dei *bonus* energetici per favorire il sostegno alla ripresa e alla ripartenza del comparto delle costruzioni e dell'edilizia è un elemento fondamentale per sostenere la transizione ecologica sostenibile e per metterci nelle condizioni di realizzare una conversione in chiave ecologica della nostra economia. La riduzione delle emissioni in atmosfera è una componente essenziale per far tornare i conti anche di un saldo ambientale positivo, necessario per sostenere la nuova crescita.

Ma insieme a questi sono stati evidenziati tanti interventi: misure importanti per contrastare il caro energia, una delle componenti che nella dimensione globale può rallentare la crescita, insieme a diverse proposte di riforma, in modo particolare degli ammortizzatori sociali, così importanti per allineare domanda e offerta. Tuttavia il contesto è positivo. La crescita acquisita nel secondo trimestre è del 4,7 per cento, la crescita prevista e validata dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel 2021 è del 6 per cento. Il fabbisogno di cassa della pubblica amministrazione, l'andamento economico, le entrate fiscali, l'andamento dell'occupazione, il costo del debito presentano tutti tendenze migliori rispetto alle aspettative. C'è fiducia nell'Italia; la fiducia cresce e ritorna in modo particolare, in maniera così energica, grazie innanzitutto alle vaccinazioni. Il piano di vaccinazioni si rileva la più importante

misura economica per sostenere la crescita.

La NADEF, come abbiamo visto, non solo non prevede nuovi scostamenti, per salvaguardare la natura espansiva del bilancio (che si conferma una legge espansiva, favorevole a sostenere la crescita), ma non incorpora nemmeno eventuali nuove possibili restrizioni per effetto di possibili nuove varianti pandemiche. Dunque - lo dico con grande chiarezza e franchezza - la fase politica che abbiamo di fronte non è compatibile con le ambiguità. La fiducia delle famiglie e delle imprese è una componente essenziale per sostenere la ripresa economica. Lo dico con grande franchezza, perché le nostre libertà, in modo particolare quelle alle quali si fa riferimento ogni tanto (dimenticandoci che esiste nel concetto di libertà anche una responsabilità comunitaria nella tenuta e nell'interesse generale del nostro Paese), si realizzeranno solo con l'incremento delle vaccinazioni. È una sfida che riguarda l'Italia, ma anche l'Europa nei confronti dei Paesi meno sviluppati. Il quadro macroeconomico in questo contesto ha una delle incertezze più ampie, cioè il rischio che un terzo della popolazione globale non vaccinata possa introdurre elementi e varianti incompatibili con la tenuta del sistema di protezione che i vaccini rappresentano.

Dunque, evocare le libertà individuali senza perseguire una responsabilità comunitaria è un virus da estirpare. Noi lo dobbiamo anche per rilanciare la nostra democrazia, altro che perdere tempo ad accarezzare il consenso con presunti e finti sostegni ad azioni no vax. Questo quadro economico richiede responsabilità, serietà, velocità dell'azione di Governo, capacità di mettere in protezione il Paese, anche di fronte a eventuali ritorni pandemici. Solo così riusciremo a rafforzare il quadro economico e macroeconomico così importante per togliere rabbia e speranza e produrre la certezza di una crescita che sarà certamente inclusiva se sarà nelle condizioni di rimuovere le incrostazioni e gli ostacoli che ci rallentano.

Serve la responsabilità e non i no vax o no tax, come qualcuno vuole far emergere. Serve la riforma fiscale per abbassare la pressione fiscale al lavoro, alle famiglie e alle imprese; servono le riforme. Non è la stagione dei no o dei «me ne frego» nei confronti della responsabilità nazionale alla quale siamo chiamati a rispondere. (*Applausi*). Questa è la misura e l'identità con la quale il Partito Democratico intende affrontare questa discussione.

Sappiamo tutti - lo ha ricordato il Presidente del Consiglio e noi siamo d'accordo - che la sostenibilità del debito pubblico dipende dalla crescita: sarà la crescita economica che determinerà la sostenibilità del nostro debito e la capacità del nostro Paese, come abbiamo visto, ad accrescere le esportazioni, ovvero la capacità di produrre quegli elementi fondamentali e decisivi per creare lavoro. La parola «fiducia» non è vuota o una componente marginale, ma è essenziale anche per rilanciare i consumi interni. Abbiamo visto che durante la fase pandemica sono diminuiti i consumi e sono aumentati i risparmi delle famiglie e delle imprese.

Oggi, solo attraverso la fiducia delle famiglie e delle imprese potremo rilanciare gli investimenti, e anche i consumi interni richiedono una misura adeguata a perseverare il concetto di fiducia nel nostro Paese. Il concetto di fiducia si accompagna al concetto di responsabilità nell'azione di una maggioranza e di sostegno al Governo per realizzare le riforme fondamentali finalizzate a cambiare le incrostazioni che rallentano la crescita.

Abbiamo sempre detto che per il Governo era importantissimo attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La NADEF incorpora nei saldi di finanza pubblica l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; individua una possibile crescita inclusiva nella transizione ecologica, digitale e in quella transizione capace di produrre inclusione sociale riformando il pilastro del *welfare*, rinunciando a ipotetici modelli di sviluppo oggi condannati alla preistoria. Non ci sarà più una crescita possibile lasciando correre sempre più forte chi già corre forte, per poi produrre le risorse necessarie per aiutare chi non ce la fa. La crescita sarà inevitabilmente nuova proprio perché sarà inclusiva. Perché sia così occorre realizzare le riforme strutturali che abbiamo di fronte. Non ci sarà crescita inclusiva se non mettiamo mano subito alla riforma degli ammortizzatori sociali, perché c'è un divario enorme tra domanda e offerta. Dovremo spostare risorse da una forma di ammortizzatore solo assistenziale a una forma di ammortizzatore orientato alla formazione e al reinserimento. (*Applausi*). Solo attraverso questo passaggio metteremo questo Paese in condizione di crescere.

Il secondo elemento fondamentale è che dobbiamo rimuovere i divari, gli ostacoli e le incrostazioni che tengono l'Italia tra i Paesi nei quali il tasso di disoccupazione giovanile e femminile è sicuramente fuori dai livelli degli Stati che guidano l'Europa. Ridurre i divari e affrontare politiche di genere è essenziale in questo contesto, è decisivo per questa nuova crescita. L'Italia deve tornare ad avere parametri di occupazione giovanile e femminile tra i Paesi più avanzati, perché solo così garantiremo strutture a questa crescita.

Insieme a questo, lo dico con grande chiarezza, l'appuntamento più importante, anche per consolidare il nuovo volto dell'Europa, sarà determinato inevitabilmente dalla riforma del Patto di stabilità: lo dico al Governo, lo abbiamo detto questa mattina al Ministro, dobbiamo prepararci a questo appuntamento. È indispensabile conoscere le priorità dell'Italia per riformare il Patto di stabilità europeo, per condannare alla storia la fase europea dei tagli lineari e per costruire una fase che sostenga gli investimenti, che ci metta nelle condizioni, a prescindere dalle norme europee, di rilanciare gli investimenti, perché la crescita sarà strutturale solo nel rilancio degli investimenti pubblici e privati.

Decisiva sarà la riforma del Patto di stabilità. Noi abbiamo fiducia - lo dico con grande chiarezza - nell'azione del Governo Draghi. È per questo che oggi voteremo favorevolmente sul documento in esame; è per questo che abbiamo fiducia nell'Italia, nelle imprese e nelle famiglie italiane e, soprattutto, vogliamo determinare le condizioni per generare speranza e futuro nelle giovani generazioni. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,16)

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori rappresentanti del Governo, noi voteremo convintamente la risoluzione e ci ritroviamo nel quadro programmatico e nell'analisi proposta dalla NADEF.

Vorrei fare alcune considerazioni.

Innanzitutto, ci troviamo di fronte ad una robusta crescita, che è andata ben oltre le previsioni del DEF e che ci fornisce un quadro positivo, naturalmente senza trionfalismi e senza sottovalutare i rischi che ancora ci sono. Questo quadro, validato da tutti gli enti e gli osservatori, ci dice probabilmente due cose.

Mi soffermo sulla prima. Abbiamo discusso anche tra noi, più volte in questi mesi, sulla strada da intraprendere, sulle scelte fatte in relazione alla gestione della pandemia. Credo che con onestà intellettuale tutti noi oggi possiamo riconoscere che le scelte fatte, prima dal Governo Conte e poi dal Governo Draghi, nella gestione della pandemia si siano rivelate giuste, soprattutto su un punto cruciale: affrontare il problema della messa in sicurezza dal punto di vista sanitario del Paese era la prima e fondamentale azione per la crescita. Così, perfino con il *lockdown* prima e poi via via con il vaccino e con il *green pass* abbiamo dato una prospettiva. Se oggi l'indice di fiducia delle famiglie e delle imprese è ai livelli massimi degli ultimi anni, anche rispetto agli anni precedenti alla pandemia, ciò ci dice che in fondo quello che in questo difficile periodo di contrasto alla pandemia abbiamo fatto e, a questo punto vorrei dire, ciò che hanno fatto le istituzioni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, ha dato esiti e frutti positivi.

Cari colleghi e colleghe, riconoscerlo senza pregiudizi ideologici è un elemento di valore per tutti noi, per il ruolo delle istituzioni ed anche per il nostro rapporto con i cittadini. Penso, ad esempio, che certe nostre discussioni sul *green pass* siano state superate dalla realtà e dalla volontà dei cittadini di interpretare questa scelta come una chiave fondamentale - vaccino e *green pass* - per la libertà tanto invocata.

Fatta questa premessa doverosa e di correttezza rispetto all'analisi di questi mesi, vorrei soffermarmi su due punti. Noi col PNRR, con i tassi bassi di interesse sul debito, con le politiche della BCE, abbiamo un'occasione più unica che rara: avviare il processo di cambiamento e di trasformazione del nostro Paese, ma non dobbiamo sottovalutare i rischi, prima di tutto la pandemia. Avrete letto come me, nel materiale che ci hanno offerto i servizi parlamentari, che nei Paesi poveri il tasso di

vaccinazione è al 6 per cento. Colleghe e colleghi, nessuno di noi può pensare in modo realistico che gestiamo la pandemia sul piano globale e nei nostri Paesi senza risolvere questo nodo. Questo nodo si risolve in un modo solo: affrontandolo e costruendo un nuovo rapporto delle politiche dell'Europa insieme agli Stati Uniti, in relazione a *big pharma*, alla produzione di vaccini e alla possibilità di dotare rapidamente questi Paesi dei vaccini. Attenzione: nessuno si potrà sorprendere, se questo *trend* non si invertisse nei Paesi poveri, del fatto che possa arrivare domani una nuova variante. Il vaccino è decisivo per bloccare le varianti e se non affrontiamo questo tema, non in chiave pauperistica, ma in una chiave vera e strategica di governo della questione, non andremo da nessuna parte.

Altro punto centrale è la questione del Patto di stabilità e dell'Europa. Comincia proprio in queste settimane - lo ha annunciato il commissario Gentiloni - la discussione sul tema del nuovo patto di stabilità e delle nuove regole. Io credo che l'Italia, come ebbe la capacità di fare il Governo precedente in relazione alle risorse del PNRR, debba svolgere un ruolo decisivo. Credo che abbiamo le carte in regola e abbiamo anche una personalità, il presidente del Consiglio Draghi, che può davvero metterci nelle condizioni di fare un ragionamento non più solo sulle regole, non più solo sul patto di stabilità in quanto tale, ma sulla possibilità, partendo dal PNRR e dalla scelta nuova fatta in Europa, di renderla strutturale e costruire un nuovo percorso. Ad esempio, se la sfida enorme della transizione ecologica rappresenta il futuro delle prossime generazioni e il futuro dell'Europa, allora questi investimenti non debbono rientrare nei vincoli del futuro patto di stabilità. Questo produrrebbe un'innovazione profonda e una sfida per ciascun Paese.

L'altro elemento è quello che ci riguarda. Io rimango convinto che, se il PNRR è una grande opportunità, dobbiamo ancora fare uno sforzo per chiarire, prima di tutto, quali sono la nostra strategia e la nostra politica industriale. Da questo punto di vista confesso che vi sono ancora limiti che considero significativi. Oggi - per esempio - discutiamo giustamente di trovare un modo per gestire l'aumento del costo del metano e dell'energia. Ma la via strategica è quella, anche per l'autonomia del nostro Paese in relazione alla grande questione strategica, di fare rapidamente gli investimenti, in chiave di transizione ecologica, nell'ambito delle energie compatibili. Da questo punto di vista penso che abbiamo bisogno di registrare il dato.

Vi sono poi i grandi temi del lavoro e della formazione. Da questo punto di vista non abbiamo bisogno di tornare indietro rispetto a scelte che abbiamo fatto. Io sono convinto che il reddito di cittadinanza sia stato essenziale per reggere una crisi come quella attuale, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di accorciare e correggere il rapporto con le politiche attive e di reinserimento e la parola chiave in questo caso è certamente formazione.

Infine, in conclusione, vi è il grande tema - non chiaro - della spesa corrente. Non vorrei che ritornassimo al periodo antecedente la pandemia. Colleghe e colleghi, se noi investiamo, come abbiamo deciso di fare, sulla costruzione - per esempio - della rete degli asili nido, dobbiamo sapere che poi dobbiamo trovare le risorse nella spesa corrente per gestire gli asili nido. Se noi diciamo che la sanità è strategica, come oggi facciamo tutti (eroi e via dicendo) - colleghi, rappresentanti del Governo - possiamo andare avanti ancora con la norma sciocca che prevede una riduzione dell'1,4 per cento sul 2004 della spesa sul personale in sanità? Basta, basta! Con la legge di bilancio dobbiamo risolvere questo problema, e non con rinvii futuri, perché nella sanità il problema del personale è drammatico. Pertanto, investire sulla spesa corrente è un punto strategico. Usciamo dalla logica ragionieristica e costruiamo una strategia.

Sulla base di questi ragionamenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo sulla proposta di risoluzione n. 2. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Sottosegretario, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, manifesto sinceramente una certa emozione oggi nell'intervenire in Aula, ma penso ci sia anche un pizzico di orgoglio nazionale nel parlare della Nota di aggiornamento al DEF. Come tutti in quest'Aula stiamo evidenziando, infatti, essa poggia su dati importanti e positivi di crescita che vanno anche oltre le previsioni di qualche mese. Per questo, finalmente sento dentro di me quel pizzico di

orgoglio nazionale che vede oggi l'Italia imporsi anche a livello europeo.

Finalmente oggi possiamo comunicare ai cittadini e al nostro Paese la sensazione che la ripresa c'è, nei numeri e nei fatti. Ciò che ha permesso questo, quindi gli ingredienti giusti o - come dice lo stesso nostro presidente del Consiglio Draghi - il lievito che oggi finalmente permette all'Italia di vedere la ripresa è stata la campagna vaccinale. Grazie alla campagna vaccinale abbiamo finalmente un Paese che guarda al prossimo futuro e oggi finalmente riparte in tanti settori quali il lavoro, la scuola, il turismo, la cultura e anche il tempo libero degli italiani. E noi di Forza Italia - lo dobbiamo rivendicare e sottolineare - su questo abbiamo tenuto la barra dritta. Abbiamo ritenuto importante la campagna vaccinale dal primo momento, l'unica soluzione per farci uscire dalle sabbie mobili del virus. *(Applausi)*.

Tutela della salute e difesa del lavoro devono procedere di pari passo, ma tutto ciò è possibile soltanto se eleviamo al massimo dei livelli la sicurezza sanitaria del nostro Paese. Quindi, oggi rivendichiamo con coerenza di aver scelto questa linea senza alcun ripensamento, e i dati economici ci danno assolutamente ragione.

Due giorni fa il Governatore della Banca d'Italia, e quindi non certo un partito politico, ha certificato la crescita del prodotto interno lordo di quest'anno a un fatidico 6 per cento, ma ha anche detto che questo risultato si realizza e materializza facendo attenzione ai prossimi mesi della campagna vaccinale. Quindi, viene anche qui certificato come oggi la ripresa del Paese e la crescita del PIL siano dovute all'efficacia della campagna vaccinale, a cui questo Governo e soprattutto la nostra linea politica hanno impresso un cambio di passo rispetto al passato. *(Applausi)*. Questo è importante. È una premessa che ci tenevo a fare e ad evidenziare.

Adesso consideriamo qualche dato, come hanno fatto anche altri colleghi: la crescita del PIL sale dal 4,5 al 6 per cento; il rapporto *deficit*-PIL è stimato al 9,4 per cento, ma si riduce proprio grazie alla crescita del PIL e, a partire dal 2025, tornerà anche sotto il 3 per cento. Il rapporto debito-PIL nel 2021 sarà del 153 per cento; come è stato sottolineato da altri colleghi, precedentemente avevamo il rischio di arrivare al 160 per cento, ma abbiamo fermato questa crescita ed è un punto positivo, un segno del cambio di passo che abbiamo impresso con questo Governo.

Nelle audizioni che abbiamo svolto in questi giorni, anche la Corte dei conti ha dichiarato che i miglioramenti sono diffusi e sostanziosi. Crescono la fiducia e la domanda da parte di famiglie e imprese. Tornano a espandersi le attività produttive nei settori privati. È chiaro che c'è una forte crescita del settore delle costruzioni e migliorano anche le stime dei consumi privati, al 5,2 per cento. Ritengo che "fiducia" sia la parola fondamentale: gli italiani oggi tornano a consumare e a investire perché stanno ritrovando la fiducia nel loro Paese. È questa oggi - secondo me - la marcia in più. Ecco perché dobbiamo continuare a trasmettere fiducia agli italiani.

Adesso c'è però da compiere ancora un ulteriore balzo in avanti: dobbiamo cercare di rendere strutturale la crescita economica *(Applausi)* e nella NADEF ciò viene scritto e certificato. Occorre rendere strutturale una crescita che, nel 2024 si dovrebbe attestare all'1,9 per cento, che è un buon livello per un'economia come la nostra, di tipo tradizionale. Ci darà una mano sugli investimenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza; ne abbiamo parlato tutti ed è importante per i prossimi anni riuscire a spendere tutte le risorse. Gli investimenti pubblici crescono dal 2,3 per cento del PIL del 2019 al 3,4 per cento del PIL nel 2024. Resta un po' alta in questi anni la disoccupazione, ed ecco perché stiamo dicendo da tempo di rivedere le politiche attive del lavoro. *(Applausi)*. Va rivisto il reddito di cittadinanza in questo momento, in quella parte che riguarda il *flop*, ossia la collocazione al lavoro, dove non abbiamo conseguito assolutamente risultati. È importante - lo dico al rappresentante del Governo - mettere mano a questa misura in quella parte che ha dimostrato di fare *flop*.

Inoltre, siamo molto attenti alla pressione fiscale e infatti c'è un miglioramento: dal 41,9 per cento al 41,5 per cento.

È quindi una Nota importante e coraggiosa, che fa emergere la volontà del Governo e comprendere qual è la strada che è stata intrapresa per quanto riguarda la crescita.

Venendo a qualche cenno sulla manovra finanziaria di prossima stesura, qualcosa emerge già nelle ultime settimane. Viene confermato l'assegno unico per i figli; vengono confermati incentivi

all'innovazione e alle imprese. La misura del superbonus del 110 per cento, oggetto di una nostra battaglia, viene prorogata, e quindi anche su questo siamo stati attenti. Chiediamo però ancora di più al Governo, perché vogliamo la stabilizzazione permanente di tutte le misure a favore dell'edilizia, perché sono il motore della crescita del nostro Paese. (*Applausi*).

Ci sono poi i collegati alla manovra finanziaria, 21 disegni di legge e, tra questi, sappiamo tutti che la battaglia delle battaglie riguarda la delega fiscale. Ieri ci sono stati degli interventi in merito e il Governo ha chiarito diversi aspetti in queste ore, ma tanti altri aspetti dobbiamo ancora approfondire con attenzione. Su questo - voglio dirlo con chiarezza al Governo - terremo la guardia altissima. Il Gruppo parlamentare di Forza Italia nella sua interezza sarà una diga contro l'aumento delle tasse sulla casa. (*Applausi*). Su questo non facciamo sconti a nessuno e, quindi, non lo faremo nemmeno al nostro Governo. Nessun aumento sulla casa, perché proprio in questo momento non è possibile farlo. Ricordiamo a tutti che è proprio grazie al presidente Berlusconi, con il Governo di qualche anno fa, che abbiamo abolito l'IMU nel nostro Paese. (*Applausi*). La casa è la sicurezza primaria degli italiani ed è frutto di una vita di sacrifici. È la concezione che gli italiani ne hanno ed è per questo che nell'attuale momento particolare, nella crisi pandemica ed economica nella quale ancora ci troviamo, non possiamo assolutamente permetterci di aumentare le tasse. Dobbiamo invece individuare tutti quegli strumenti che servono per liberare risorse da investire nella crescita del Paese. Questo è importante.

Fino a pochi mesi fa avevamo un'incertezza assoluta sul futuro, mentre oggi gli italiani ritrovano la fiducia; la ripresa economica si intravede e si vede anche bene, e la dobbiamo rendere strutturale. Oggi dobbiamo incorniciare questo momento importante e soprattutto continuare a dare fiducia agli italiani; ma fiducia che non dobbiamo perdere, ma alimentare con i fatti concreti e, quindi, nella manovra finanziaria inseriremo misure concrete come quella che riguarda il superbonus e tante altre misure per lo sviluppo del Paese.

Quella che abbiamo in questo momento, anche per quanto riguarda le riforme per la modernizzazione del Paese, è un'occasione storica che non possiamo perdere ed è per questo motivo che il Parlamento, la nostra classe dirigente, il Governo devono ora farsi trovare pronti. Noi di Forza Italia ci siamo e lo facciamo per il futuro del Paese. (*Applausi*).

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, sottosegretario Guerra, annuncio fin da subito che il Gruppo Lega voterà a favore della risoluzione presentata dai Capigruppo di maggioranza, perché si riconosce pienamente nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che dimostra che l'operato del Governo, delle forze di maggioranza e della Lega all'interno della coalizione di Governo porta a risultati sicuramente migliorativi per l'economia del nostro Paese e crea delle opportunità anche per il futuro.

È evidente un dato su tutti: ad aprile prevedevamo nel Documento di economia e finanza una crescita del PIL del 4,5 per cento, mentre oggi registriamo una previsione finale del 2021 al 6 per cento. Questa è la dimostrazione che le politiche economiche del Governo funzionano e che la lotta alla pandemia ha successo, è efficace, perché era il primo requisito per far ripartire l'economia, che per noi significa definitivamente *stop* alle chiusure delle attività economiche e commerciali di tutti coloro che si stanno rimboccando le maniche per ripartire a produrre, a lavorare, a creare ricchezza per il Paese.

Credo che risultato principale di questo 6 per cento sia legato non strettamente alle politiche del Governo, ma al merito di tutti quei lavoratori, di tutti quei titolari di attività che hanno patito le chiusure nell'anno passato e che oggi hanno voglia - e lo stanno dimostrando con i fatti, con il loro impegno quotidiano - di risollevare le sorti del Paese. Per noi significa anche *stop* - ci auguriamo sia definitivo - ai decreti-legge sostegni e ristori, che erano evidentemente necessari, ma che hanno rappresentato una spesa considerevole per le casse dello Stato. Quindi, sì al lavoro, sì alla ripartenza, basta chiusura, basta spesa a debito.

Un altro dato importante che fa rilanciare la nostra economia è senza dubbio quello dei tassi di interesse sul debito pubblico che, per quanto cresciuto nell'anno e mezzo passato di 180 miliardi,

registra quantomeno un tasso di interesse basso, che ci permette quindi di contenere la spesa del debito complessivo, che rimane - ahimè - pur tuttavia, sulle spalle di tutti gli italiani.

Vediamo anche positivamente - è indubbio che ci sia - una crescita di fiducia delle imprese e delle famiglie: aumentano gli investimenti, aumentano i consumi. Sono tutti dati positivi derivati proprio dalla situazione attuale, da quello che stanno facendo il Governo e la maggioranza che lo sostiene, in cui ci sentiamo protagonisti.

C'è la grande opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ovviamente è partito con i progetti, ma che non è una certezza per il futuro. Sappiamo che l'Italia è sempre lenta nel portare avanti i progetti e nel realizzarli, a causa della burocrazia e di leggi troppo complesse nel nostro Paese. Quindi, la sfida non è vinta, è davanti a noi. Questi investimenti sono necessari, sono una grande opportunità, ma dobbiamo lavorare perché diventino opere pubbliche, lavoro effettivo per le nostre imprese e opportunità per il nostro Paese.

Ci sono altri aspetti positivi che riscontriamo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza: mi riferisco ad alcuni collegati.

Mi stupisco che ancora oggi, nel 2021, ci sia chi gridi allo scandalo rispetto alla presenza di un collegato che si riferisce all'attuazione dell'autonomia differenziata, e non solo perché questo tema ha fatto parte di altri Documenti di economia e finanza di Governi passati, ma soprattutto perché c'è ancora un equivoco su quella che è l'autonomia differenziata. Abbiamo sentito i luoghi comuni di sempre; la lotta dell'egoismo dei ricchi contro i poveri: è una sciocchezza. L'autonomia differenziata può appartenere alle Regioni del Nord come alle Regioni del Sud. *(Applausi)*. È un'opportunità che si può cogliere o alla quale si può anche non aderire. A me risulta che ci siano Regioni del Nord e del Sud che vogliono intraprendere questo percorso.

Un'altra caratteristica dell'autonomia differenziata è che non c'è una sottrazione di risorse da Regione a Regione. L'autonomia differenziata non è una lotta tra Nord e Sud, ma è una richiesta da parte dei territori - potenzialmente tutti - di gestire certi poteri e le risorse che lo Stato già oggi utilizza a livello centrale per erogare quei servizi, trasferendoli alle Regioni.

Non c'è sottrazione di risorse nei confronti di un territorio nei confronti di altri, ma si tratta semplicemente della gestione diretta di quelle risorse che oggi gestisce lo Stato a livello centrale con il trasferimento alle Regioni, con le relative competenze. Questo significa libertà e soprattutto responsabilità nella gestione delle risorse. È una sfida in cui noi crediamo. Alcuni territori hanno avviato questo percorso ed è giusto rispettare il voto popolare che in alcuni di essi è stato espresso a stragrande maggioranza, perché è una pietra miliare di democrazia che va rispettata. Mi riferisco in particolare a chi ha voluto dare forza a questo progetto consultando gli elettori che trasversalmente, da destra a sinistra, vi hanno aderito.

Questi sono i lati positivi, come anche la delega - ad esempio - per una legge quadro sulla disabilità, a testimoniare anche qui l'impegno della Lega all'interno del Governo e al nostro ministro Erika Stefani, nostra collega al Senato, che ha dato un nuovo slancio al Ministero.

Ci sono poi alcuni punti che invece dal nostro punto di vista vanno chiariti e migliorati. Mi riferisco - ad esempio - al reddito di cittadinanza. Partiamo dal presupposto che non si voglia cancellarlo. Va bene, ma va evidentemente corretto perché, così come è strutturato, ha evidenziato dei problemi. *(Applausi)*. I problemi vanno risolti. Non bisogna essere ideologicamente ciechi di fronte ai problemi che ha creato, né di fronte al fatto che in alcuni territori - come credo un po' in tutta Italia - ci sia stata, soprattutto nel momento della necessità della ripresa, in estate, mancanza di manodopera soprattutto nel settore turistico. Il reddito di cittadinanza deve essere, quindi, uno strumento per creare occupazione, come era originariamente nelle intenzioni del Governo giallo-verde. Questo era il primo obiettivo e dovrà essere utilizzato in via residuale esclusivamente per coloro che effettivamente non avevano possibilità di accedere al mondo del lavoro. Deve ritornare ad essere questo o deve diventarlo perché, così come è, non assolve a tale funzione.

Per quanto riguarda il tema dei *bonus* in edilizia, è evidente che essi non possono durare all'infinito, ma al tempo stesso devono avere delle proroghe adeguate perché completino lo scopo per il quale sono stati varati, come affermato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e dalle associazioni

di categoria. I tempi sono stretti perché in Italia le procedure sono lunghe e farraginose. Tali *bonus* devono quindi rappresentare un'opportunità almeno per qualche anno per sviluppare tutte le potenzialità che possono far scaturire.

C'è poi il tema delle cartelle esattoriali. Grazie alla Lega e alla sua presenza nel Governo, c'è stato un continuo rinvio. Sapete però che la nostra posizione è ben diversa: crediamo nella pace fiscale, nella presa d'atto che buona parte di artigiani e imprenditori non hanno potuto onorare gli impegni non perché non volessero, ma perché non sono stati messi nelle condizioni di farlo.

Mi soffermo quindi sul tema della carenza di materie prime. Il ministro Franco, che ha fatto una relazione molto chiara e pulita su tutti i temi, sul punto ha parlato di bolla. Noi siamo preoccupati invece della carenza di materie prime, dei prezzi dell'energia e del fatto che stiamo assistendo un ulteriore cambiamento a livello globale in cui l'Asia si accaparra le materie prime, l'energia che serve al proprio sistema produttivo e l'Europa, l'Italia e l'Occidente in generale rischiano anche da questo punto di vista di subire una concorrenza ancora più evidenziata da tali accaparramenti.

Serve competitività al nostro sistema produttivo. Bisogna dare risposta alla nuova emergenza che non pensavamo si sarebbe verificata che invece sta creando gravi danni.

Mi soffermo in ultimo sul tema della delega fiscale. Chiariamo sin d'ora che noi rimaniamo la Lega, anche se facciamo parte del Governo e lo sosteniamo. Noi diciamo no all'aumento fiscale e no all'aumento delle tasse sulla casa: che lo presenti Draghi o chicchessia, il nostro sarà sempre un no categorico. È evidente infatti che, se anche vi si dà attuazione nel 2026 e non nell'immediato, sarà responsabilità di chi oggi prende una tale decisione. Noi questa responsabilità non ce la prenderemo, perché vogliamo essere coerenti in ciò che crediamo e in ciò che rappresentiamo. (*Applausi*).

[DELL'OLIO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELL'OLIO \(M5S\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la NADEF di quest'anno mette in fila alcuni elementi che è opportuno inquadrare con la massima onestà intellettuale. Intendo subito entrare nel merito, perché le difficoltà e le sofferenze indotte al Paese dalla pandemia meritano estrema lucidità di analisi.

Ritengo che il passaggio fondamentale della NADEF sia quello in cui il Ministro dell'economia dice testualmente: «Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le politiche invariate e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, tra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale». (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Che lo si voglia ammettere o meno, parlare di spazi fiscali che permetteranno di rinnovare misure in tema di sanità, efficientamento energetico degli edifici, investimento e innovazione nel Fondo di garanzia per le PMI, significa che il Governo ha capito quanto siano state importanti le misure approvate dal Governo Conte II, con il supporto del Movimento 5 Stelle, in questi settori. (*Applausi*).

Non dovrebbe essere necessaria una traduzione, ma a scanso di equivoci faccio notare che, in primo luogo, il richiamo al rinnovo di misure in campo sanitario non fa altro che evocare l'ingente incremento di risorse che, durante i Governi Conte, grazie al Movimento 5 Stelle, sono state destinate alla sanità, dopo il precedente decennio in cui lo stesso Servizio sanitario - come hanno mostrato diverse autorevoli ricerche - è stato defianziato per circa 40 miliardi di euro, soprattutto a causa delle scelte distruttive compiute negli anni dell'allora Governo Renzi. (*Applausi*).

In secondo luogo, il riferimento alla conferma di misure in relazione al Fondo di garanzia per le PMI non fa altro che richiamare il potenziamento di questo Fondo operato dal Governo Conte II, a partire proprio da marzo 2020. Dati del Ministero dello sviluppo economico alla mano, ad oggi il Fondo ha garantito liquidità al sistema produttivo per oltre 200 miliardi di euro, offrendo una rete di protezione, ma anche di rilancio, indispensabile per far trovare le aziende pronte a sfruttare la ripresa. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghe, non siamo in piazza! C'è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto su un argomento importante. C'è un brusio insopportabile.

Prego, senatore Dell'Olio.

DELL'OLIO (M5S). Grazie, signor Presidente.

Ancora, il richiamo al rinnovo di misure nel settore dell'efficientamento energetico degli edifici non fa altro che confermare la dirompente efficacia del superbonus del 110 per cento per l'edilizia, una misura ideata e introdotta nel sistema economico dal Movimento 5 Stelle, per spingere l'edilizia virtuosa, la rigenerazione urbana e il risparmio energetico. Anche in questo caso ci soccorrono i dati inequivocabili forniti dall'Enea: da inizio anno i lavori di edilizia con il superbonus ammessi in detrazione hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro, con un incremento del 3.600 per cento dall'inizio. I cantieri avviati sono arrivati a quota 46.000, con un incremento del 2.700 per cento e, dai dati osservati dall'Osservatorio sul precariato dell'INPS, emerge che tra giugno 2020 e giugno 2021, grazie al superbonus, il settore delle costruzioni ha registrato un aumento di 92.000 posti di lavoro, di cui 52.000 a tempo indeterminato. Mi fermo qui, anche se potrei continuare, giusto per sottolineare come sia opportuna e direi dovuta la decisione da parte del Governo di prorogare il superbonus del 110 per cento.

Richiamare inoltre - come fa sempre la NADEF - la conferma di misure relative agli investimenti innovativi evoca chiaramente due misure fortemente targate Movimento 5 Stelle, la prima delle quali è il Piano transizione 4.0, uno dei progetti più massicci di sostegno agli investimenti delle imprese in beni strumentali, innovazione e formazione. La seconda è rappresentata dalla costituzione del Fondo nazionale innovazione, che poi ha dato vita al Fondo sviluppo e *startup*, che ha determinato un *boom* di nuove aziende. Come ha certificato "Il Sole 24 Ore" il 10 settembre, nei primi otto mesi del 2021 in Italia sono nate 3.000 *startup*, con un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, devo sospendere la seduta, finché non tornate al vostro posto e non consentite al collega di svolgere l'ultimo intervento? Per cortesia: chi deve discutere, esca dall'Aula e questo vale anche per coloro che colloquiano con il rappresentante del Governo.

DELL'OLIO (M5S). Grazie, signor Presidente.

Se posso permettermi una battuta, pare che il Governo dei migliori abbia ampiamente tratto ispirazione dai peggiori e, forse, sempre i peggiori hanno visto molto più lungo di tanti altri precedenti migliori. (Applausi).

Nella NADEF in discussione ci sono altri passaggi che testimoniano quanto sia importante e valida l'eredità del Governo Conte II. A tal proposito, il documento dice testualmente che l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019.

Quest'obiettivo è reso possibile da previsioni economiche nettamente migliori del previsto. Un PIL 2021 al 6 per cento rispetto al precedentemente indicato 4,5 è, sì, frutto di un rimbalzo dovuto alla pesante caduta del PIL 2020, ma anche di tutte le misure di protezione e rilancio messe in campo dal Governo Conte II a partire dal marzo 2020. Con i decreti cura Italia, rilancio, agosto e ristori e la legge bilancio 2021, il Governo Conte II ha messo in campo 110 miliardi di euro a beneficio del tessuto sociale ed economico, a cui si aggiungono i 32 miliardi che lo stesso Governo aveva già approvato per finanziare il primo decreto sostegni, poi approvato dall'attuale Governo.

In termini pratici, tutto questo (includere le migliori previsioni di *deficit* rispetto al PIL, con il passaggio dall'11,8 al 9,4 per cento nel 2021) libera per il prossimo anno uno spazio di manovra espansiva da più di un punto di PIL, per un totale vicino ai 22 miliardi di euro. Si tratta di risorse di fatto lasciate in eredità dal Governo Conte II.

Colleghi, la NADEF, letta con onestà intellettuale, contiene passaggi inequivocabili che certificano quanto il Governo Conte II sia stato in grado di far trovare il Paese preparato per la ripresa. E questo è un fatto, con buona pace di chi, negli ultimi difficilissimi diciannove mesi, non ha trovato niente di meglio da fare che chiedere, nell'arco di una manciata di giorni, aperture e poi chiusure di esercizi commerciali; passare da sì *green pass* a no *green pass* e far cadere un Governo perché non chiedeva l'attivazione del MES, salvo poi accantonare per sempre lo stesso MES dimostrando, se per caso ce ne fosse stato ancora bisogno, che quell'argomento non corrispondeva a una vera convinzione, ma era solo uno strumento brandito per bieche speculazioni politiche. (Applausi). Il nostro MES è lei,

presidente Draghi: questo diceva un esponente di Italia Viva-P.S.I., non rendendosi nemmeno conto dell'irridente espressione nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio.

Il MoVimento 5 Stelle ha cominciato un percorso di cambiamento. Abbiamo sicuramente fatto errori, ma non abbiamo mai smesso di credere alla possibilità di dare una visione al Paese, per l'Italia e per l'Europa. Sostenendo il Governo Conte, siamo riusciti tutti insieme a ottenere dall'Unione europea il Next generation EU, per la prima volta finanziato da un massiccio piano di emissione di debito comune europeo che per noi vale 204 miliardi di euro da qui al 2026. Non dovremmo mai scordare ciò, visto che la stessa Unione europea, ancora ad aprile 2020, aveva proposto come soluzione il combinato disposto delle risorse MES, BEI e Piano Sure. Oggi sappiamo tutti che questo combinato disposto sarebbe stato del tutto insufficiente. Da lì la capacità del Governo Conte II di convincere i *partner* frugali e più riottosi e il successivo decollo del Next generation EU.

Il MoVimento 5 Stelle vuole continuare a fornire soluzioni innovative, come quelle puntualmente confermate nella NADEF.

In conclusione, voglio ricordare un'altra proposta che da tempo abbiamo messo sul tavolo. Visto l'enorme successo del *super bonus* 110 per cento, che poggia sul principio della credibilità dei relativi crediti d'imposta, da tempo stiamo proponendo l'estensione di questo principio anche ai crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese in Transizione 4.0, piano anch'esso apprezzato dalla NADEF e dall'attuale Governo. Lo stesso Governo ha indicato il superbonus 110 per cento e Transizione 4.0 tra i piani di investimento cardine all'interno del PNRR.

Se crediamo, come fa la NADEF, che il superbonus stia dando un'incredibile spinta all'economia (al punto da meritare una sacrosanta proroga) e che il Piano di investimenti Transizione 4.0 per le imprese sia fondamentale (al punto da meritare un preciso riferimento all'interno dello stesso documento); se crediamo - come ha fatto l'attuale Governo - che le due misure siano così importanti da meritare un riferimento nel PNRR, allora dobbiamo procedere subito all'estensione in legge di bilancio del meccanismo della credibilità dei crediti d'imposta Transizione 4.0. Sarebbe una misura in grado di generare ingenti liquidità a beneficio delle imprese, una sorta di superbonus imprese evocato da tutte le principali associazioni imprenditoriali. Non deve essere un dubbio interpretativo di Eurostat o Istat a bloccare una proposta d'investimento che potrebbe mettere l'Italia su quel sentiero di crescita duratura che l'attuale Governo si è dato come obiettivo nella NADEF.

Sempre in tema di proposte - per concludere - oggi in audizione il ministro Franco ci ha piacevolmente sorpreso, confermando che il *cashback* ha prodotto effetti positivi e si è rivelato una misura importante per muovere verso i pagamenti elettronici. Ricordiamo che mesi fa anche il Forum Ambrosetti aveva usato parole lusinghiere, pubblicando un rapporto secondo il quale il *cashback* genererebbe oltre 9 miliardi e mezzo di euro di benefici fino al 2025, in termini di riduzione di evasione dell'IVA, di maggior gettito e di emersione del sommerso. Eppure, lo stesso ministro Franco a giugno aveva avallato la sospensione della misura. Riteniamo quindi che il Governo e segnatamente il MEF debbano chiarirsi tempestivamente le idee e recuperare con le opportune correzioni il *cashback*, una misura economica estremamente innovativa ereditata dal Conte II, in grado di sprigionare un elevato potenziale anche per quanto riguarda la digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

È con questi due ultimi auspici e con la consapevolezza che quanto presenta il NADEF oggi è il frutto di un impegno dei precedenti Governi, che a questo punto non possiamo che ringraziare per l'impegno profuso, che dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sulla proposta di risoluzione n. 2 è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, vorrei anzitutto far presente che l'emendamento, firmato da quattordici colleghi oltre me, si prefigge di espungere e di stralciare dalla NADEF l'autonomia differenziata. Ora, di tale materia in quest'Aula oggi abbiamo parlato in quattro o cinque: noi che abbiamo firmato questo emendamento e la Lega. Detta constatazione dovrebbe essere di per sé chiarificatrice. Tutti gli altri hanno parlato di numerelli; tutti gli altri hanno parlato di altri aspetti importantissimi, ma nessuno ha fatto cenno al fatto che l'autonomia differenziata, che tanti qui dentro hanno avversato giustamente - non ci sono le condizioni - viene surrettiziamente infilata all'interno del

provvedimento in esame. In conseguenza del collegamento con la manovra di bilancio, sarà difficilissimo per il Parlamento e per ciascuno dei parlamentari emendare questo disegno di legge.

Non solo: qualcuno potrebbe anche ritenere che, essendo collegata a una manovra di bilancio, sia materia sottratta anche al *referendum*. Questa è la democrazia diretta dei 5 Stelle. In questo modo voi date onore a quello che avete sempre decantato fino a adesso. Complimenti! Bravi! (*Applausi*). L'autonomia differenziata, difendete il Sud, "nessuno rimanga indietro": è stato detto dalla Lega nei vari interventi che però non c'è bisogno, perché si compete tutti ad armi pari, partendo a 95 metri su 100. Questa è la differenza.

E allora io faccio un ultimo appello. Non vi credo più. Se davvero l'avete dichiarato - la vostra faccia dovrà pur rendere conto a voi stessi e al Paese, prima o poi - votate per questo emendamento. (*Commenti*). Mi rivolgo a chi voglio, mi rivolgo all'Aula. Votate questo emendamento, perché si abbia nel Paese una discussione su questa materia. Non è possibile chiuderla in un cassetto e farla approvare di nascosto. Questo state facendo: la state approvando di nascosto. Questo state facendo. E allora *cuique suum tribuere*, a ciascuno il suo: verrà il giudizio del popolo e dovrete rispondere di questo. Dovrete rispondere di una tale nefandezza.

"Nessuno rimanga indietro", dicevate. Ecco, voi volete competere ad armi impari con tutti quanti. Bene: votate l'emendamento, stralciate oggi questo disegno di legge dal collegamento con la manovra di bilancio, perché sia poi fatta una norma specifica *ad hoc*, un disegno di legge che fissi ad esempio i livelli essenziali delle prestazioni: vi ricordate i LEP? Se ne parlava. Ve li siete dimenticati? Adesso avete bisogno di una merce di scambio con la Lega. Sono gli unici che ne hanno parlato. Avevate bisogno di questa merce di scambio con la Lega. Ci sarebbe da vergognarsi per la grande incoerenza.

Mi auguro, comunque, che l'emendamento sia accolto e che sia conseguentemente stralcio dal disegno di legge collegato alla manovra di bilancio il disegno di legge riferito all'autonomia. Presidente, esorto tutti i colleghi che si sono sempre dichiarati contrari a dimostrare adesso, e non domani, la loro coerenza, votando a favore di questo emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CONZATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Dell'Olio, Rivolta, Damiani, Manca, Errani, Conzatti e Steger.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 1.

Prima di passare agli auspicati interventi di fine seduta, chiedo al Senato un caloroso applauso per il premio Nobel per la fisica assegnato al professor Parisi. (*Applausi*).

È l'unico argomento che riesce a unificare a 360 gradi il Parlamento.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERDUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD*). Signor Presidente, colleghi, ho chiesto al parola per ricordare la figura umana e politica di Eugenio Duca, scomparso improvvisamente ieri mattina.

Eugenio Duca è stato parlamentare, deputato della Repubblica dal 1994 al 2006, in un decennio cruciale per la nostra Repubblica. Fu eletto con i progressisti e poi con L'Ulivo, di cui fu uno dei fondatori. Eugenio è stato soprattutto, per tutta la vita, un militante appassionato del movimento dei lavoratori. Ha cominciato le sue battaglie per il lavoro da lavoratore nelle ferrovie e poi da dirigente sindacale nel settore dei trasporti. Ha cominciato da giovanissimo le sue battaglie per i portuali di

Ancona e per il porto di Ancona.

È stato la voce dell'anima popolare e operaia della sua città. Il suo legame con Ancona è sempre stato indissolubile.

È stato abitante di Torrette, un antico borgo di pescatori, stravolto dalle vicissitudini del Novecento, emblema di contraddizioni e trasformazioni; un quartiere cerniera tra la città, la via Flaminia e la raffineria di Falconara, un quartiere colpito dalla frana del 1982 e pieno di contraddizioni e di bisogni che Eugenio Duca seppe rappresentare, perché seppe rappresentare le fasce sociali che rischiavano di pagare per un modello predatorio e sbagliato di crescita urbana. Voglio qui ricordare le sue battaglie contro la speculazione edilizia.

Tutto questo lo rese amato in città e lo portò in Parlamento. Fu sempre un tenace e inquieto militante della Sinistra; fu sempre molto rispettato nel mondo dei trasporti e della portualità per la sua competenza.

Signor Presidente, in queste ore moltissimi sono i cittadini che gli stanno tributando omaggio e penso che sia giusto che quest'Assemblea renda merito all'impegno, alla passione politica e alle qualità umane di Eugenio Duca. *(Applausi)*.

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, il mio intervento vuole richiamare l'attenzione sulle aggressioni subite dai candidati e dai portavoce del MoVimento 5 Stelle. Non è questa la politica che vogliono i cittadini e che noi tutti vogliamo. La politica deve essere confronto sui temi, che può essere anche acceso, ma non può essere segnato da atti di violenza, sia fisica che verbale, indipendentemente da chi e a quale forza politica appartenga. *(Applausi)*.

Gli attacchi a candidati e a portavoce del MoVimento 5 Stelle rappresentano un segnale pericoloso di un preoccupante decadimento dell'agone politico e la spia di un clima pesante, quasi di odio e di intolleranza, che pervade spesso le consultazioni elettorali.

Ciò che è accaduto a Nardò, ad Afragola, a Piedimonte Matese, a Monteparano, a Battipaglia - e l'elenco è lungo - è molto grave e pericoloso. Ogni forza politica dovrebbe condannarlo in maniera netta *(Applausi)* e inequivocabile, senza se e senza ma.

Piena solidarietà va alle vittime di questi episodi - ribadisco - gravi ed esecrabili.

La vera democrazia si fonda sul rispetto delle idee e dei diritti altrui.

Attendiamo con fiducia che le Forze dell'ordine completino le indagini e facciano chiarezza sui fatti accaduti. In particolare, alla deputata del MoVimento 5 Stelle di Afragola, Iolanda Di Stasio, che conosco personalmente, ho inviato a nome mio e di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle del Senato un messaggio sentito di vicinanza e di stima, esprimendole il sostegno e la certezza che quanto avvenuto sarà uno stimolo ulteriore per accrescere la sua forte determinazione e la convinzione di continuare sulla strada intrapresa.

Viva la vera politica; abbasso la violenza. *(Applausi)*.

[QUARTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, parto dall'applauso che lei ha sollecitato poco fa. È con grande gioia che ieri mattina ho accolto la bellissima notizia del premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria.

Giorgio Parisi ha scoperto schemi nascosti in materiali complessi disordinati. Le sue scoperte sono tra i contributi più importanti alla teoria dei sistemi complessi. Esse permettono di comprendere e descrivere molti materiali e fenomeni diversi e apparentemente del tutto casuali, non solo in fisica, ma anche in altri ambiti molto diversi, come la matematica, l'informatica, l'intelligenza artificiale, la mineralogia, la biologia, le neuroscienze e la climatologia. Oltre che essere un importantissimo traguardo personale, rappresenta anche uno straordinario risultato per l'università italiana, per la ricerca nazionale e per l'intero sistema Paese. Condivido con voi questa mia grande felicità per un collega. *(Applausi)*.

Voglio poi condividere con l'Assemblea anche la notizia relativa alla nona edizione della Settimana del pianeta Terra, che si svolge dal 3 al 10 ottobre: «L'Italia alla scoperta delle geoscienze». Le geoscienze sono nella nostra quotidianità e rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile, a livello economico, sociale e ambientale, del nostro Paese; riguardano risorse idriche, minerarie, energie, dinamica fluviale e costiera, protezione dai rischi geologici e idrogeologici, sicurezza ambientale e salute umana. La settimana del pianeta Terra vuole far conoscere al grande pubblico le geoscienze, attraverso lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese, toccando anche temi diversi: cura e salvaguardia del territorio, tutela dell'ambiente, mutamenti climatici in atto, sviluppo ecosostenibile, transizione ecologica, rischi connessi ai pericoli naturali, turismo culturale sensibile ai valori ambientali.

Con questo obiettivo, dal 3 al 10 ottobre 2021, nell'ambito della nona edizione della Settimana del pianeta Terra, si svolgono in Italia tanti geo-eventi: escursioni, passeggiate nei centri urbani, porte aperte nei musei, centri di ricerca, osservatori astronomici, laboratori didattici e sperimentali, esposizioni e mostre; convegni, attività artistiche e musicali. Contiamo di avvicinare qualche futuro

Giorgio Parisi. *(Applausi)*.

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le pressioni al ribasso del prezzo del latte alla stalla non sono più sostenibili. Le stesse stanno pesantemente colpendo il sistema degli allevamenti italiani, che in questo periodo - come noto - non si è mai risparmiato, soprattutto negli ultimi due anni, per garantire gli approvvigionamenti di cibo e soprattutto di prodotti di qualità.

La filiera lattiero-casearia italiana vale 16 miliardi di euro di giro d'affari, con oltre 100.000 addetti al settore. Esiste un notevole divario, però, in questa filiera tra i prezzi all'origine e quelli al consumo. Per quanto riguarda il mercato del latte *spot*, ad esempio, la quotazione è di circa 41 centesimi; quello sotto contratto, vale a dire quello ritirato quotidianamente dai caseifici per la produzione di latte fresco e formaggio, vale dai 35 ai 37 centesimi al litro. I bilanci 2020 della grande distribuzione organizzata evidenziano un forte recupero di marginalità rispetto all'anno precedente. Gli allevatori, che sono l'anello debole della filiera, avendo uno scarso potere contrattuale, vedono sempre più ridursi i loro profitti; anzi, in molti casi, i costi superano i ricavi. Gli allevamenti sono inoltre sotto pressione a causa dell'aumento dei prezzi dell'alimentazione, dei foraggi, del mais, della soia, e soprattutto per l'aumento dell'energia elettrica, delle materie prime, della logistica e dei trasporti. Nei contratti di fornitura tra la grande distribuzione organizzata, le industrie di trasformazione e gli allevatori devono essere concordati compensi equi, che possano assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti, sottraendoli al rischio del fallimento. È assurdo e vergognoso che tre litri di latte valgano quanto una tazzina di caffè. Questo è inaudito. *(Applausi)*.

Il mancato accordo, poi, proprio in questi giorni, sulla firma del protocollo d'intesa al Ministero delle politiche agricole, che coinvolge tutta la filiera del latte, non apre a segnali incoraggianti per il futuro, lasciando il settore in preda a uno stato di sofferenza che va ad alimentare una crisi più ampia e strutturale, in cui stanno affondando i nostri allevatori e produttori di latte.

Da quest'Aula il nostro è un grido e un appello forte e immediato, affinché il Ministro delle politiche agricole non attenda ulteriormente, convochi immediatamente il tavolo di filiera e trovi una soluzione adeguata, affinché ogni componente della filiera possa vedere equamente redistribuito il ricavo e, di conseguenza, la marginalità, che per le stalle italiane rappresenterebbe semplicemente l'ancora di sopravvivenza. *(Applausi)*.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, in questo intervento vorrei solo far presente cosa è successo lunedì scorso nella mia Provincia, al confine col Piemonte, nella zona dell'ovadese, quando una fortissima perturbazione ha causato un'alluvione importante, anzi importantissima, che ha toccato e messo in ginocchio molti Comuni e soprattutto tutta la macchina della Protezione civile, che non si è fermata un secondo. A volte queste previsioni non sono così facili da fare e la forza della natura ci ha

dimostrato ancora una volta cosa è capace di fare.

Comuni importanti come quello di Savona e meno grandi come quello di Pontinvrea sono stati messi in ginocchio. Oggi il totale dei costi si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed è qualcosa di devastante. La Regione si è subito messa in moto, la Protezione civile, i nostri volontari sono stati straordinari.

Prima di concludere il mio intervento, signor Presidente, vorrei menzionare due situazioni. La prima riguarda il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, che anche a dieci giorni dalla fine del suo mandato si è immediatamente resa disponibile per fare in modo che tutte le forze in campo fossero messe al loro posto per dare soccorso. La seconda riguarda il Comune di Pontinvrea, che oggi conta 4 milioni di danni (pensate che è un comune con meno di 1.000 abitanti), dove il sindaco, come tutti i sindaci in queste occasioni, si è dato un gran da fare. Purtroppo però a volte capita che ci siano degli incidenti e quest'uomo è rimasto sotto l'acqua dell'alluvione con il trattore ribaltato e ha rischiato di perdere la vita.

Vorrei allora fare una riflessione, signor Presidente, non solo rispetto a queste occasioni, ma in generale sui sindaci, che tutte le volte sono in prima linea, tutte le volte dimostrato grande capacità di risolvere i problemi, ma non sono tutelati né dal punto di vista della responsabilità civile, né tanto meno sono garantiti economicamente e questa è una vergogna. Credo che su questo il Parlamento debba fare qualcosa, perché se dopo il Covid ci fosse ancora bisogno di dimostrare quanto i sindaci siano utili per il nostro Paese, in queste occasioni, con quello che è successo a Savona, dimostrano di essere importantissimi.

Concludo il mio intervento dicendo che aziende importanti sono state messe in ginocchio, soprattutto nella zona del confine tra il Piemonte e la Liguria; nell'ovadese in un'azienda faunistica venatoria sono morti nell'alluvione circa 5.000 capi. Questo è inaudito e credo che su questo il Governo dovrà porre attenzione nel momento in cui la Regione chiederà lo stato di calamità. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 12 ottobre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,23*).

Allegato A

DOCUMENTO

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 ([Doc. LVII, n. 4-bis](#))

PROPOSTE DI RISOLUZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021

(6-00195) n. 1 (06 ottobre 2021)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Preclusa

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, presentata ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

premesso che:

la Nota in esame prevede un aumento del PIL su base annuale al 6 per cento, in crescita di un punto e mezzo rispetto ai dati previsti nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile, e un incremento del PIL nominale al 7,6 per cento rispetto al 5,6 per cento previsto;

la nuova previsione tendenziale, inoltre, indica un tasso di crescita del PIL reale pari al 4,2 per

cento nel 2022, un dato in costante diminuzione sino al 2024 quando è previsto si attesti all'1,9 per cento;

le misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica hanno complessivamente determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71 miliardi nel 2021, 0,8 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,4 miliardi nel 2024; tra i principali interventi rientrano quelli per il sostegno alle imprese per circa 45,2 miliardi nel 2021, all'interno dei quali prevalgono quelli riferibili ai ristori in favore degli operatori che hanno subito le conseguenze economiche derivanti dalle chiusure e dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del virus, pari a circa 24 miliardi nel 2021;

stando alla Nota, alla maggiore crescita nominale fa seguito un significativo abbassamento delle previsioni di indebitamento netto (*deficit*) delle amministrazioni pubbliche, stimata nel 2021 al 9,4 per cento del PIL, oltre due punti percentuali in meno rispetto alla previsione del DEF all'11,8 per cento; anche i livelli di indebitamento netto previsti per i prossimi anni sono in diminuzione fino ad arrivare a un deficit del 2,1 per cento nel 2024 contro una stima programmatica del DEF al 3,4 per cento;

secondo il documento in esame il più alto livello di PIL e il minor *deficit* dovrebbe determinare la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel 2021 al 153,5 per cento rispetto al 155,6 per cento previsto dal DEF in aprile;

il peso del debito pubblico - aumentato negli ultimi due anni di venti punti percentuali - condiziona in modo decisivo l'economia nazionale, impedendo investimenti strategici nel sostegno di settori di prioritario interesse nazionale, l'efficientamento delle reti infrastrutturali e dei servizi pubblici di supporto all'economia;

per quanto riguarda l'occupazione, nonostante la Nota di aggiornamento proclami che il rallentamento dell'epidemia determinerà, tra le altre, una crescita dell'occupazione «nettamente al disopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio», in realtà il tasso di disoccupazione, che quest'anno è addirittura più elevato di quello del 2020, vale a dire 9,6 per cento a fronte del 9,3 dello scorso anno, è previsto scendere di appena lo 0,1 per cento nel 2022 e non offre segnali di grande discontinuità neanche nel 2023 e 2024, in cui, secondo le previsioni, si attesterà all'8,6 e al 7,9 per cento;

occorre un sostegno più deciso alla crescita dell'occupazione, al fine di innalzarla ai livelli europei, e, parallelamente all'adozione di politiche volte a migliorare i tassi occupazionali, occorre proseguire il percorso verso un compiuto sistema di tutele di tutti i lavoratori, avviato con la legge di bilancio 2021 con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), finanziata dalla gestione separata INPS e volta a salvaguardare la continuità dell'attività professionale in caso di flessione del volume d'affari per i suoi iscritti;

in questi mesi di crisi si sono susseguite procedure di licenziamenti a danno di lavoratori italiani avviate da multinazionali che hanno deciso di abbandonare i siti produttivi italiani e quello della delocalizzazione continua a essere uno dei maggiori fattori di rischio cui sono esposti i nostri lavoratori e le imprese che, invece, decidendo di rimanere in Italia si trovano a subire una concorrenza sleale;

secondo la Nota sarebbe in marcata discesa anche il rapporto debito-PIL, che dovrebbe passare dal 153,5 per cento previsto per l'anno in corso al 146,1 per cento nel 2024;

per quanto riguarda lo scenario internazionale, sull'andamento della produzione mondiale continuano a incidere in maniera determinante l'andamento della pandemia e i risultati delle campagne vaccinali nei singoli Stati, come anche la crescente difficoltà di reperimento di materiali e componenti, l'aumento dei prezzi dei trasporti internazionali a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, e l'aumento del prezzo del petrolio e dei metalli, che già ora stanno mettendo in difficoltà imprese e famiglie anche in Italia;

il tasso di inflazione nei Paesi dell'area OSCE tra febbraio e luglio è passato dall'1,7 per cento al 4,2 per cento su base annua, incidenza determinante dell'aumento dei prezzi energetici, mentre quello dell'area euro in agosto si è attestato sul 3 per cento, con un aumento di quasi un punto rispetto al mese precedente e raggiungendo il valore più alto dal 2011;

secondo l'Eurostat nel mese di settembre ha avuto luogo un ulteriore peggioramento dei dati

relativi al prezzo dei beni di consumo con un tasso di inflazione registrato nell'eurozona pari al 3,4 per cento, mentre l'inflazione *core* - che esclude energia, cibo e tabacchi - è stimata all'1,9 per cento, evidenziando su base mensile un incremento dello 0,5 per cento;

la carenza di materiali e componenti e i forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione, mettendo a rischio la ripresa;

inoltre, l'aumento dei prezzi energetici, come anche quello dei beni, e il conseguente rialzo dei tassi di inflazione, danneggiano in modo grave le famiglie, già alle prese con le conseguenze economiche dovute alla pandemia e alle rigide misure restrittive adottate dal Governo;

l'andamento dell'economia nazionale, infatti, continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell'epidemia da Covid-19 e dalle relative misure preventive;

il raggiungimento del *target* dell'80 per cento di popolazione vaccinata è dovuto alla larga adesione dei giovani e dei minori di 18 anni, ma sono ancora 3,5 milioni gli ultracinquantenni senza vaccino, cui si sommano cinque milioni di persone con un'età compresa tra 18 e 49 anni;

secondo la Nota di aggiornamento, la spesa sanitaria, dopo avere raggiunto il 7,5 per cento del PIL nel 2020, è prevista scendere lievemente al 7,3 per cento del PIL nel 2021, una diminuzione che va però ricondotta all'aumento del PIL visto che nell'anno in corso la spesa sanitaria è attesa crescere del 4,8 per cento in termini nominali per l'attuazione della campagna vaccinale e per il potenziamento dei servizi sanitari, mentre nel biennio 2022-2023 la spesa sanitaria a legislazione vigente calerà del -2,3 per cento medio annuo per via dei minori oneri connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica;

senza entrare nel merito dei possibili provvedimenti la Nota di aggiornamento afferma che «con la prossima legge di bilancio 2022-2024 sarà rafforzato il sistema sanitario nazionale, al fine di migliorare l'accesso alle cure e incoraggiare la prevenzione»;

con riferimento ai dati contenuti nella Nota di aggiornamento, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha evidenziato «il rischio concreto di una ripresa diseguale tra le diverse aree del Paese, non solo fra Nord e Sud ma anche all'interno dello stesso Mezzogiorno, con marcate differenze fra regioni sia in termini del rapporto percentuale tra differenza fra importazioni ed esportazioni e PIL regionale (che misura in qualche modo la 'dipendenza economica' dell'area geografica), sia in termini di dotazione di investimenti fissi, sia in termini occupazionali (dove la difformità territoriale è enorme soprattutto nella disoccupazione di lunga durata)»;

inoltre, il Consiglio ha rilevato come «la ripresa non appare ancora consolidata, e che nel breve termine dipende ancora dalla messa in atto di politiche espansive», e come «una revoca prematura del sostegno alla liquidità potrebbe innalzare il rischio di fallimento delle aziende e spingere in alto i livelli di disoccupazione e di povertà, con effetti drammatici sui segmenti più deboli (giovani e donne)»;

la sovraesposizione debitoria nella quale si trovano famiglie e imprese a causa della pandemia è significativamente aggravata dalle nuove regole bancarie europee sullo stato di *default* prudenziale dei debitori, che hanno ridotto di ben quattro punti percentuali la cosiddetta soglia relativa di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato;

le nuove regole si risolvono in un ulteriore aggravio della condizione patrimoniale di cittadini e imprese, già duramente colpiti dalla pandemia e, in ultima analisi, incideranno in maniera molto negativa sulla stabilità dell'intero sistema economico e produttivo nazionale, ed è indispensabile sospendere tali nuove regole mentre per contro ora più che mai occorre un sistema bancario espansivo a sostegno della ripresa economica;

in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia si è impegnata a varare una riforma fiscale che modifichi la tassazione a carico di famiglie e imprese, e sembra allo studio anche una riforma del catasto;

stando alle notizie circolate sinora, le innovazioni in materia catastale potrebbero essere incentrate sulla modifica dei principi che regolano la classificazione degli immobili, sia con riferimento alla data di costruzione degli edifici, sia con riferimento all'unità di misura impiegata per la

determinazione del valore patrimoniale, con il passaggio dal parametro del numero di vani a quello dei metri quadrati di superficie;

asseritamente, entrambi questi interventi dovrebbero garantire maggiore equità nella determinazione delle rendite e, conseguentemente, nell'imposizione fiscale sugli stessi immobili, ma in realtà la riforma del catasto, nella sua applicazione pratica potrebbe presentare notevoli criticità e il rischio che queste portino ad un aumento delle tassazioni dirette e indirette sulla casa è molto concreto;

la Nota di aggiornamento preannuncia che la legge di bilancio 2022-2024 «punterà a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell'indebitamento netto dal 9,4 per cento previsto per quest'anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024», un obiettivo che appare del tutto irrealistico;

il Governo ha sin qui assunto una lunga serie di misure gravemente lesive delle libertà personali dei cittadini, garantite dalla Costituzione, e che hanno di fatto impedito alle imprese e al mondo del lavoro di attutire anche solo in minima parte le conseguenze della pandemia;

la politica delle restrizioni alla libertà di circolazione delle persone e quella della chiusura indiscriminata di qualunque attività hanno messo in ginocchio decine di migliaia di imprese e professionisti e messo a rischio il tessuto occupazionale nazionale per il prossimo decennio, impegna il Governo:

1) a varare una riforma fiscale che determini una forte riduzione degli oneri che gravano su famiglie e imprese e, in particolare di quelli che formano il cosiddetto cuneo fiscale, da sempre freno alla crescita dei tassi occupazionali nazionali, finanziandola con le risorse attualmente impegnate per il reddito di cittadinanza, mettendo in atto, al contempo, una più decisa lotta all'evasione fiscale;

2) in tale quadro, a introdurre un regime fiscale semplificato e forfettario ad aliquota unica al 15 per cento, la cosiddetta *flat tax*, da applicare soltanto sul reddito incrementale, ovvero sulla parte aggiuntiva di reddito prodotto rispetto all'anno precedente;

3) a non includere nella delega fiscale la revisione degli estimi catastali, o alcuna misura che vada a incidere sulle rendite, considerate le ricadute incerte e pericolose che colpirebbero le famiglie, del tutto inopportuno in un momento di dilagante crisi economica;

4) ai fini di una efficace applicazione dell'imposta sui servizi digitali, a introdurre una migliore e più efficace declinazione della stabile organizzazione virtuale disciplinata dall'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, anche nell'ottica del contrasto all'illegittima pianificazione fiscale internazionale;

5) a definire, nell'ambito delle politiche fiscali e delle prospettive di riforma, un piano di interventi volto a favorire ed incentivare l'occupazione anche mediante meccanismi premiali per le imprese ad alta intensità occupazionale basati sul principio «più assunti, meno paghi» e a superare le previsioni del «decreto dignità», che ingessano il mercato del lavoro; al contempo, a prevedere l'abolizione dei costi connessi ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, al fine di evitare una perdita di competitività e produttività per le imprese italiane con conseguente ulteriore contrazione dell'occupazione;

6) ad adottare provvedimenti volti a garantire a famiglie e imprese la liquidità necessaria a superare l'attuale crisi e i connessi fenomeni da sovraindebitamento;

7) a tutelare le imprese italiane e il *made in Italy*, sostenendo in ambito europeo l'introduzione di misure più stringenti volte a contrastare il dumping sociale e ambientale degli Stati extraeuropei, nonché ad intraprendere le necessarie iniziative volte ad accrescere la competitività delle imprese italiane al fine di evitare fughe verso Paesi che presentano una fiscalità di vantaggio e favorire il rientro in Patria delle imprese che negli ultimi anni hanno delocalizzato;

8) a utilizzare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un imponente piano di rilancio e sviluppo dell'intera Nazione da attuare attraverso politiche espansive di spesa pubblica e finalizzato al superamento dei ritardi infrastrutturali e di sviluppo digitale che affliggono l'Italia;

9) con specifico riferimento alla lotta al Covid-19, a organizzare e potenziare una rete territoriale di assistenza domiciliare, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza territoriale e della medicina digitale, che possa scongiurare il sovraffollamento degli ospedali e permettere ai pazienti di essere curati in casa;

10) a introdurre misure strutturali per il sostegno della natalità e della famiglia, proteggendo la maternità, potenziando i servizi territoriali destinati alla cura dei bambini e agevolando le famiglie con figli sotto il profilo della fiscalità;

11) ad inserire nella prossima legge di bilancio le disposizioni necessarie al completamento di un sistema di tutele in favore dei lavoratori autonomi, avviato con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, attraverso l'estensione delle misure già previste per i lavoratori dipendenti;

12) ad adottare misure progressive di contenimento del costo finale dei prodotti energetici - riducendo il peso fiscale delle accise e dell'IVA all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea - senza introdurre nuove imposte o tasse per cittadini e imprese a copertura del minor gettito derivante, ma finanziando la diminuzione dell'introito fiscale complessivo dei prodotti energetici, rivedendo - se del caso - il sistema dei contributi a fondo perduto destinati ai soggetti pubblici e privati che non abbiano raggiunto i risultati attesi e a cui detti contributi sono stati erogati;

13) a perseguire idonee politiche, anche e soprattutto a livello europeo, volte ad evitare che la transizione green rechi effetti eccessivamente distorsivi del mercato energetico e, di conseguenza, vada a penalizzare aziende e famiglie.

14) a prorogare i termini delle notifiche delle cartelle esattoriali che facciano riferimento al periodo della pandemia e a consentire una "Rottamazione *quater*" per le cartelle esattoriali e il proseguimento «nell'azione di sostegno» a tutti coloro che sono stati più colpiti dalla crisi dovuta al Covid;

15) a prevedere un'ulteriore proroga, di almeno due anni, in materia di rateizzazione delle cartelle prevedendo che alla presentazione della domanda di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive come già previsto dal decreto ristori (decreto-legge n.157 del 2020);

16) in considerazione del suo particolare ruolo di capitale della Repubblica e al fine di consentire il completamento del trasferimento delle funzioni, a prevedere per i prossimi cinque anni la destinazione di un contributo straordinario annuo di 500 milioni di euro in favore della città di Roma. (6-00196) n. 2 (06 ottobre 2021)

[Dell'Olio](#), [Rivolta](#), [Damiani](#), [Manca](#), [Errani](#), [Conzatti](#), [Steger](#).

Approvata

Il Senato,

premessi che:

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), ai sensi dell'articolo 10-*bis*, della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196, rivede le previsioni economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto a quelle utilizzate per il Documento di economia e finanza (DEF), aggiornando altresì gli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di recepire anche le indicazioni contenute nelle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea;

i dati economici registrano che la crescita del prodotto interno lordo (PIL) nel primo semestre dell'anno è risultata nettamente superiore alle aspettative e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un aumento del prodotto, sebbene l'evoluzione del contesto economico nella restante parte dell'anno, ed in prospettiva nell'intero periodo invernale, appare ancora fortemente influenzata dalla dinamica della situazione sanitaria e, in particolare, da come l'insieme degli effetti indotti dalla pandemia continueranno ad incidere sulla vita dei cittadini;

l'economia italiana è stata comunque l'unica tra quelle europee a segnare una marginale ripresa già nel primo trimestre dell'anno ed un'espansione superiore alla media europea nel trimestre successivo (2,7 per cento nazionale rispetto a 2,2 per cento a livello europeo), riducendo in tal modo il divario generato dalla contrazione più ampia della media lo scorso anno;

nonostante tale scenario di ripresa, l'aumento della domanda ha comportato un aumento

generalizzato dei prezzi delle materie prime, portando i prezzi alla produzione dell'industria (PPI) a un incremento del 10,4 per cento, con un'incidenza sul mercato interno pari all'12,3 per cento su base annua, cui fa eco un aumento dei prezzi dei generi alimentari che arriva al 40 per cento e un aumento del tasso d'inflazione del 2 per cento;

le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma anche alle carenze di materiali e componenti, nonché ai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione;

stante ciò, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 è positiva. Ipotizzando un incremento ancora robusto dell'attività economica nel terzo trimestre e una progressione dell'attività economica più contenuta negli ultimi tre mesi dell'anno, la previsione tendenziale di crescita annuale del PIL si colloca per l'anno in corso al 6,0 per cento rispetto al 4,5 per cento del quadro programmatico del DEF 2021. L'espansione del PIL attesa per il 2022 risulta invece moderatamente ridimensionata rispetto alla previsione del DEF e pari al 4,2 per cento (4,8 per cento nelle stime di aprile 2021);

l'indebitamento netto (*deficit*) previsto per quest'anno è pari a 9,4 per cento del PIL, in discesa dal 9,6 per cento registrato nel 2020 secondo i dati diffusi dall'Istat il 22 settembre. La nuova stima tendenziale per il 2021 è nettamente inferiore all'obiettivo dell'11,8 per cento previsto nel DEF. L'andamento del *deficit* nel prossimo triennio è anch'esso nettamente più basso in confronto alla previsione programmatica del DEF, giacché l'indebitamento netto del 2022 scende dal 5,9 per cento al 4,4 per cento del PIL, quello del 2023 passa dal 4,3 per cento al 2,4 per cento, e nel 2024 si arriva al 2,1 per cento del PIL anziché al 3,4 per cento previsto nel DEF;

in relazione al debito pubblico, la proiezione aggiornata di finanza pubblica comporta una discesa del rapporto tra debito lordo e PIL dal 155,6 per cento raggiunto nel 2020 al 153,5 per cento quest'anno: si tratta di un risultato molto positivo in confronto al 159,8 per cento previsto nel DEF. Nello scenario tendenziale, il rapporto debito-PIL scenderebbe poi di circa dieci punti percentuali nel prossimo triennio, arrivando al 143,3 per cento del PIL nel 2024;

per quanto riguarda lo scenario programmatico, il tasso di crescita del PIL è pari al 4,7 per cento nel 2022, 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento (invariato rispetto allo scenario tendenziale) nel 2024. In confronto al quadro tendenziale, l'andamento dell'indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022 (5,6 per cento rispetto a 4,4 per cento a legislazione vigente). Per gli anni successivi, la NADEF delinea una progressiva e significativa riduzione del *deficit* che si attesterà al 3,3 per cento del PIL nel 2024. Il maggior deficit rispetto allo scenario tendenziale comporta una discesa del rapporto debito-PIL più graduale ma significativa, giacché si passerà dal 153,5 per cento previsto per quest'anno al 146,1 per cento nel 2024;

la modifica al ribasso del sentiero dell'indebitamento netto precedentemente indicato nel DEF 2021 per gli anni 2021-2024 lascia inalterato il percorso di avvicinamento del saldo strutturale all'obiettivo di medio termine, e pertanto non è necessaria la presentazione di alcuna Relazione al Parlamento, ex articolo 6, della legge n. 243 del 2012;

in ottemperanza alle norme della legge di contabilità e finanza pubblica sui contenuti obbligatori della NADEF, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 203,0 miliardi nel 2022, 180,5 miliardi nel 2023 e 116,8 miliardi nel 2024. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 280,0 miliardi nel 2022, 245,5 miliardi nel 2023 e 174,0 miliardi nel 2024;

il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in data 24 settembre e quello programmatico in data 5 ottobre a conclusione delle consuete interlocuzioni con il Dipartimento del tesoro;

nella NADEF 2021, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nell'ultimo DEF - su cui il Parlamento ha espresso parere favorevole con le risoluzioni approvate il 22 aprile scorso -, e così l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR);

rispetto allo scenario a legislazione vigente, l'impostazione della politica di bilancio che sarà attuata con la prossima legge di bilancio resterà quindi espansiva affinché il PIL e l'occupazione recuperino non solo la caduta rispetto ai livelli del 2019, ma anche la mancata crescita rispetto a quanto previsto prima della crisi e, a partire dal 2024, includerà interventi mirati a ridurre il deficit strutturale e ricondurre il rapporto debito-PIL intorno al livello precrisi entro il 2030;

in tale prospettiva, con riguardo alla riforma della pubblica amministrazione, condizione necessaria per il successo delle misure contenute nel PNRR, si rende necessario adottare misure volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della relativa azione, al fine di favorire una ottimizzazione dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese - di cui la PA è un fattore determinante -, avendo riguardo ad innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, nonché investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione, in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR;

similmente si ritiene fondamentale proseguire nel percorso di riforma in materia di giustizia previsto dal PNRR, attraverso innovazioni strutturali realizzate sia tramite riforme ordinamentali, sia potenziando le risorse umane e le dotazioni tecnologiche del sistema giudiziario, inclusa la materia di giustizia tributaria;

compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021, impegna il Governo:

1) a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al prodotto interno lordo (PIL), nonché il rapporto programmatico debito-PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nella NADEF 2021;

2) a dare adeguata attenzione nei quadri programmatici alla spesa corrente conseguente a *milestone* o *target* (M&T), da realizzare secondo le cadenze annuali indicate dal PNRR e, in particolare, entro il 31 dicembre 2021, con specifico riferimento a 24 misure di investimento e 27 di riforma, previste a garanzia dell'anticipo di sovvenzioni e prestiti del RRF (pari a complessivi 24,8 miliardi) che l'Italia ha ricevuto;

3) a consolidare la crescita del PIL, stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR, in particolare mirando ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione, nonché indirizzando le risorse di bilancio verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione e sanità;

4) a prevedere, con la massima urgenza e compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021, misure che non rientrano nell'ambito operativo del PNRR, ma che concorrono a realizzarne i relativi obiettivi generali ossia interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali, prevedendo per questi ultimi lo snellimento e l'accelerazione delle procedure di erogazione, a razionalizzare le politiche attive per il lavoro, al fine di agevolare con più efficacia l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di chi è disoccupato o di chi ha perso il posto di lavoro, nonché a valutare anche meccanismi di flessibilità in uscita del mercato del lavoro;

5) a proseguire nell'attuazione del *green new deal*, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l'economia circolare, mediante la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi - che determinerà maggiori entrate da utilizzare per ridurre gli oneri a carico dei settori produttivi - e la tempestiva definizione di appositi indicatori per gli investimenti ecosostenibili;

6) con riferimento agli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici privati, a prevedere, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e le esigenze di finanza pubblica, la proroga dei vari *bonus* edilizi e, segnatamente, della misura del superbonus 110 per cento, ivi inclusi il rinnovo del cosiddetto "sconto in fattura" e "cedibilità del credito", valutando di includere altre tipologie di edifici, al fine di garantire un patrimonio immobiliare energeticamente efficiente a prescindere dalle situazioni preesistenti e in termini assoluti, mediante la

semplificazione dell'accesso e degli strumenti operativi e finanziari alla misura;

7) a proseguire nell'azione di contrasto del cosiddetto "caro-energia", adottando un approccio organico, sostenibile e strutturale, volto ad implementare politiche pubbliche che tutelino e mettano al riparo, da oscillazioni eccessive del prezzo dell'energia elettrica, microimprese e clienti finali, soprattutto civili vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, anche mediante investimenti per l'efficienza energetica nell'edilizia residenziale e popolare, il ricorso a contratti di acquisto di energia rinnovabile di lungo periodo, la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021 nonché interventi per la riduzione della dipendenza energetica del Paese e per la diversificazione degli approvvigionamenti, nel rispetto del quadro definito dal *green new deal* europeo, nonché valutando di promuovere interventi a livello europeo per contenere gli effetti del rincaro dei prezzi delle materie prime e limitarne l'impatto sul rilancio del sistema produttivo nazionale e sugli investimenti finanziati con le risorse finanziate con il *recovery plan*, scongiurando il pericolo che detto rincaro possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con il PNRR e le relative funzionalità anticicliche;

8) nell'ambito dei provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, delle raccomandazioni specifiche per l'Italia 2020 della Commissione europea, a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, anche in termini di risorse finanziarie e professionali, ivi incluso il finanziamento dei cicli di specializzazione, per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, e per il rafforzamento della *governance* dei distretti socio-sanitari, compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla NADEF 2021;

9) ad adottare le iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale e le crescenti disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, in particolare con interventi finalizzati ad invertire il *trend* demografico del Paese e a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne, nonché rafforzando gli interventi a sostegno della ripresa economica del Mezzogiorno e delle aree svantaggiate del Paese, al fine di evitare che la crisi innescata dall'emergenza sanitaria accentui le disparità fra le diverse aree del Paese;

10) ad adottare ogni iniziativa finalizzata a promuovere investimenti che consentano un'efficace ed efficiente utilizzazione del risparmio privato e della liquidità disponibile, con importanti riflessi sul rilancio del nostro Paese e sulla crescita economica oltre che sulla qualità della struttura finanziaria delle imprese.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 2 (6-00196)

2.1

De Falco, De Bonis, Angrisani, Corrado, Fattori, Granato, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Abate, Mininno, Papatheu, Lannutti, Giarrusso

Respinto

Alla proposta di risoluzione n. 2 apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «impegna il Governo», dopo il punto 10), aggiungere il seguente: «a escludere dai disegni di legge indicati quali collegati alle decisioni di bilancio nella Nota di aggiornamento, il disegno di legge "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione."».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Donno, Evangelista, Ferrazzi, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Gallone, Ghedini, Iwobi, Laus, Lorefice, Lunesu, Lupo, Mallegni, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevicchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pittella, Pucciarelli,

Rizzotti, Rojc, Ronzulli, Russo, Sbrana, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Sudano, Turco, Vaccaro, Vitali e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Nocerino.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 14a Commissione permanente, in data 1° ottobre 2021, il senatore Candiani ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021 (*Doc. LXXXVII, n. 4 e Doc. LXXXVI, n. 4-A*).

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha trasmesso, in data 30 settembre 2021, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima nell'anno 2020 (*Doc. XVI-bis, n. 5*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (2405)

(presentato in data 06/10/2021)

C.3269 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Taricco Mino

Disposizioni in materia di elettorato passivo (2403)

(presentato in data 30/09/2021);

senatore Nannicini Tommaso

Norme per il contrasto dello sfruttamento lavorativo e per l'emersione del lavoro nero (2404)

(presentato in data 05/10/2021);

senatori Pellegrini Marco, Pirro Elisa, Castellone Maria Domenica, Naturale Gisella

Disposizioni in materia di demanio armentizio ed istituzione del Parco Nazionale dei Tratturi (2406)

(presentato in data 06/10/2021);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (2407)

(presentato in data 06/10/2021);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (2408)

(presentato in data 06/10/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro interno Lamorgese ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (2405)
previ pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3269 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 06/10/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 30/09/2021 la 14^a Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (2169) (presentato in data 02/04/2021) *C.2670 approvato dalla Camera dei deputati*.

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'interno, con lettera del 21 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 310).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettere rispettivamente del 22 e del 28 settembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali (n. 311);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione (n. 312).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizione, in ordine alla notifica della società Moog Italiana S.r.l., avente ad oggetto la concessione da parte di Moog Italiana S.r.l., società attiva nella produzione di statori, rotor e motori per il Programma F35, di una licenza per utilizzare *know-how* di produzione, informazioni riservate e altri beni immateriali alla società statunitense Moog Inc.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 964).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24, 27 e 29 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Michele Petrocelli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Roberto Alessandrini, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale,

nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
al dottor Vincenzo Cinelli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
al dottor Vincenzo Di Felice, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
all'ingegner Tommaso Colabufo e al dottor Felice Morisco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Raffaele Michele Tangorra a Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 24 settembre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 49).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente le nomine della professoressa Anna Maria Ajello a Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nonché del dottor Arduino Salatin e del dottor Roberto Ricci a componenti del medesimo Istituto (n. 92).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettere in data 30 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 17 settembre 2021 e del successivo 18 settembre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 965);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 24 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 24 settembre 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; ha altresì trasmesso l'ordinanza del 24 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2021, n. 230 (Atto n. 966).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 settembre 2021, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2020, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII*, n. 7).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 28 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiornata al 31 luglio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 13).

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 23 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIX*, n. 4).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 30 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CLXX*, n. 4).

Con lettere in data 21, 22 e 23 settembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Belvedere Marittimo (CS), Rotzo (VI), Capodimonte (VT), Chiavari (GE), San Cesario di Lecce (LE) e San Martino Sannita (BN).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 ottobre 2021, ha inviato alcuni *errata corrige* alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (*Doc. LVII*, n. 4-*bis*). La predetta documentazione è stata inviata alla 5a Commissione permanente nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (*Doc. LVII*, n. 4-*bis-errata corrige*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo (2021-2026) di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2021) 588 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 185 del 10 giugno 2021, depositata il successivo 23 settembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 6a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 129).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 5 ottobre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 463);

di Difesa Servizi S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 464);
dell'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 465).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 1° ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CVII*, n. 4).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 21 settembre 2021, ha inviato il testo di 26 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 5 all'8 luglio 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, alla 3a, alla 8a, e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 951);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 952);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 953);

risoluzione concernente la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla 1a, alla 2a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 954);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna, alla 1a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 955);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 956);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, alla 1a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 957);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 958);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 283/2014, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente

(Doc. XII, n. 959);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 960);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/8917 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS), alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 961);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 962);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 963);

risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2020, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 964);

risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 965);

risoluzione sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2020, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 966);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 967);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 x DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 968);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 969);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BT011-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 970);

risoluzione sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 971);

risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen, alla 1a, alla 3a e alla 14a

Commissione permanente (*Doc. XII, n. 972*);
risoluzione su un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, alla 7a e alla 14a
Commissione permanente (*Doc. XII, n. 973*);
risoluzione sul riesame del quadro legislativo macroeconomico per un migliore impatto sull'economia
reale dell'Europa e una maggiore trasparenza del processo decisionale e della responsabilità
democratica, alla 1a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 974*);
risoluzione sulla situazione in Nicaragua, alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla
Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n.
975*);
risoluzione sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito
delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese, alla 1a, alla 2a, alla 14a Commissione
permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti
umani (*Doc. XII, n. 976*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 5 ottobre 2021, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE)
n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021) 421 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis*
e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto
Protocollo decorre dal 5 ottobre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi
dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 6a Commissione permanente, con il
parere delle Commissioni 1a, 3a e 14a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) (COM(2021) 422
definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a
Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine
di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 ottobre 2021. L'atto è
altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a
Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 2a, 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mollame ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06043 del senatore Calderoli ed
altri.

I senatori Taverna, Montevercchi, Vanin, Trentacoste, Naturale e Romano hanno aggiunto la propria
firma all'interrogazione 4-06056 del senatore Ferrara.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 1° al 6 ottobre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 119

BARBARO: sulla strage di Pola del 18 agosto 1946 (4-05965) (risp. DELLA VEDOVA,
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

GRANATO: su un'ordinanza sindacale di chiusura di una classe presso un istituto scolastico di
Soverato (Catanzaro) (4-05405) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PARAGONE: sull'utilizzo del *green pass* per il turismo al di fuori dell'Unione europea (4-05457)
(risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*)

RAMPI: sulla repressione governativa delle organizzazioni per i diritti umani e i media indipendenti
della Bielorussia (4-05861) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale*)

TRENTACOSTE, ANGRISANI: sul regolare funzionamento dell'IPAB "Santissimo Salvatore" di

Corleone (Palermo) (4-04879) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [L'ABBATE](#), [CROATTI](#), [ROMANO](#), [LANNUTTI](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [PAVANELLI](#), [GIANNUZZI](#), [D'ANGELO](#), [TRENTACOSTE](#), [FERRARA](#) - Il Senato, premesso che:

la materia del turismo e dell'industria alberghiera era annoverata tra le materie di legislazione concorrente ex articolo 117 della Costituzione. La riforma del Titolo V della Costituzione, apportata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha determinato l'attribuzione della materia alla competenza residuale delle Regioni;

al riguardo, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata (si veda la sentenza n. 197 del 2003 sulla legittimità costituzionale della legge di riforma del turismo n. 135 del 2001 e la sentenza n. 90 del 2006 sul conflitto di attribuzione Stato-Regioni sui porti). In particolare, la Consulta, nella sentenza n. 214 del 2006, riafferma che il turismo è materia di competenza legislativa residuale regionale. Siffatta competenza regionale "comunque non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio" in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione (articolo 118 della Costituzione);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2008 identifica gli *standard* minimi e definisce le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche all'interno di un processo di armonizzazione sul territorio nazionale, di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico. Sul punto, occorre considerare come l'emanazione del decreto, "Italy stars and rating", fu dettata dall'esigenza di armonizzare la classificazione delle strutture alberghiere così come la determinazione del numero di stelle da assegnare alle medesime. La *ratio* sottesa era, infatti, l'introduzione di *standard* minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione. Il procedimento basato sul riconoscimento del possesso di alcuni requisiti minimi obbligatori, inerenti a differenti aree di valutazione, sembrava essere il metodo più efficace, in quanto garanzia di qualità effettiva del servizio erogato dalla struttura, ponendo una soglia minima da rispettare. In tal modo, si cercava di arginare la disomogeneità regionale creatasi sul punto. Inoltre, in pochi isolati casi, i sistemi di classificazione regionali prendono in considerazione gli *standard* qualitativi internazionali. Casi che costituiscono un'eccezione nel panorama italiano e che dovrebbero, invece, costituire la regola generale. Tuttavia, ad oggi, la situazione non risulta essere molto differente rispetto al passato e rischia, anzi, di rimanere quasi del tutto invariata ancora per lungo tempo. Il decreto citato non ha ancora prodotto effetti sensibili sui sistemi in vigore nelle varie regioni italiane;

una classificazione ricettiva rigorosa ed omogenea è, quindi, di vitale importanza, costituendo, inoltre, un fattore altamente strategico per agevolare la presenza delle piccole strutture nei canali commerciali; lo stesso codice del turismo di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011 riconosce agli enti locali la determinazione dei criteri e requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;

il principio di sussidiarietà, infatti, pur nel silenzio dell'articolo 117 della Costituzione, viene utilizzato come criterio di distribuzione non solo delle funzioni amministrative, ma anche di quelle legislative. A partire dalla sentenza n. 303 del 2003, la Corte costituzionale ha riconosciuto il principio di sussidiarietà legislativa quale principio implicito applicabile in presenza di un inestricabile intreccio di competenze tra Stato e Regioni e nella sussistenza di esigenze unitarie. Laddove lo Stato decidesse di allocare a livello centrale, presso le proprie istituzioni, funzioni amministrative che dovrebbero spettare alle Regioni, tale conferimento, in nome del principio di legalità, non potrebbe che comportarne anche la potestà legislativa, costituendo uno strumento di "flessibilizzazione" del riparto delle competenze legislative ex articolo 117 della Costituzione;

considerato inoltre che:

il "Recovery plan", tra le missioni ivi enucleate, annovera anche la "rivoluzione verde e transizione ecologica", per le quali vengono stanziati 68,6 miliardi di euro, con il fine di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva. Le azioni principali prevedono, com'è noto, investimenti e riforme per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti,

promozione di fondi di energia rinnovabili, incentivi fiscali per incrementare l'efficienza energetica degli edifici ed investimenti per ridurre i rischi del dissesto idrogeologico;

la rivoluzione e transizione ecologica può essere caratterizzata e valorizzata anche da azioni dirette al settore turistico. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all'incremento della raccolta differenziata, all'eliminazione della plastica monouso e delle confezioni monodose, alla raccolta delle acque piovane, alla produzione autonoma di energia e a tanti altri fattori di valutazione "green". Ed ancora, gli obiettivi di una simile strategia possono essere raggiunti con l'applicazione di semplici buone pratiche quali la verifica e l'analisi delle modalità di gestione dei rifiuti e rilevazione dei consumi, il coinvolgimento e la formazione del personale in tal senso, il riciclo e il riutilizzo degli oggetti, l'informazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento della clientela. Un tale modo di procedere renderebbe il settore ricettivo un modello di sostenibilità, una nuova forma di ospitalità che si apre alla responsabilità sociale e ambientale, così come si realizzerebbe una gestione aziendale realmente efficace ed efficiente e verrebbe intercettata quella clientela, in crescita esponenziale, che si basa sulla *green reputation* della struttura alberghiera in occasione del proprio soggiorno;

tra i criteri statuiti dalle Regioni e dagli enti locali volti all'attribuzione delle "stelle" per le strutture alberghiere (e quelle all'aria aperta) non si ricomprendono quelli volti ad attuare il principio del "rifiuto zero" che si inquadra nella politica di sostenibilità ambientale perseguita dal "Recovery plan", sintetizzabile in tre obiettivi: eliminare l'incenerimento dei rifiuti per strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile e ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti prodotti; incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti e operare scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti; sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili o il ricorso a strategie di riutilizzo dei materiali,

impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto del quadro di misure già adottate, ad intraprendere, nel più breve tempo possibile, tutte le iniziative legislative idonee a ricomprendere tra gli *standard* minimi necessari per l'attribuzione delle "stelle", tutti quegli elementi e fattori qualitativi volti ad attuare la transizione ecologica e la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture alberghiere, in applicazione del principio della sussidiarietà legislativa.

(1-00418)

[COLLINA](#), [MISIANI](#), [MALPEZZI](#), [MARGIOTTA](#), [BOLDRINI](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [CIRINNA](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARCUCCI](#), [MARILOTTI](#), [MIRABELLI](#), [NANNICINI](#), [PARRINI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica, altrimenti destinate in ragione dell'accresciuta concorrenza nel settore ad una difficile sopravvivenza. Vicenda che ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni (ingresso nel settore di nuove aziende *low cost* asiatiche e dell'Est europeo; esigenza di ridurre i costi di produzione; incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo; diversificazione della domanda della clientela) hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi *automotive* a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, *leasing*, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore dell'*automotive* nel suo complesso dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da COVID-19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di mobilità dei

cittadini. Fattori che impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:

a) la necessità di ridurre l'impatto ambientale delle emissioni inquinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a proporre uno stringente percorso (Fit for 55) volto a favorire nei prossimi anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico. Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, con la comunicazione COM(2021) 556 final, in cui riconosce che per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, le emissioni del trasporto su strada dovrebbero diminuire tra il 19 per cento e il 21 per cento entro il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050, e pertanto ha stabilito, all'articolo 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri di nuova produzione nell'ambito dell'Unione europea devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all'obiettivo del 2021, il che comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà essere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle batterie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una crescente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro vantaggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti dei veicoli EV. I veicoli a propulsione elettrica già oggi hanno un'architettura costruttiva molto più semplice rispetto a quelli con motore termico, tanto che per produrre un'automobile a propulsione elettrica del segmento B occorrono in media circa 3.500 componenti, con una tendenza a ridursi in futuro, a fronte dei circa 4.500 componenti necessari per produrre un'automobile a propulsione termica. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la gestione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore convinzione verso l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla, Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, solo per citarne alcune, hanno avviato consistenti investimenti che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di autoveicoli con dispositivi o *suite* di sistemi interattivi in grado di gestire con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

in molti Paesi, tra cui l'Italia, stanno crescendo in misura esponenziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un *trend* di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l'insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull'intera filiera dell'*automotive*;

nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobilistico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha annunciato, anche alla luce di questi nuovi scenari, l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori *diesel*, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, oltre a destare forti preoccupazioni agli addetti del settore

automotive, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per circa 700 lavoratori. In particolare:

a) sabato 3 luglio 2021, i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano Laghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., storica azienda fornitrice di cerchi per alcune delle principali case automobilistiche al mondo da oltre 108 anni, sono stati raggiunti dalla notizia della chiusura della fabbrica e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, dovuta a vari fattori di lungo periodo, quali la mancanza di iniziative per la mitigazione della concorrenza al ribasso sui costi del lavoro da parte di Paesi extraeuropei e il susseguirsi di cambi di proprietà privi di strategie di risanamento e rilancio aziendale;

b) venerdì 9 luglio lo stabilimento della GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi, ha annunciato ai propri 422 dipendenti l'avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile, anche in questo caso per ragioni di lungo periodo, vale a dire la crisi del mercato dell'auto degli ultimi anni, le previsioni negative per il settore, e l'eccesso di produzione che comporta un'insostenibile competizione al ribasso sui prezzi, che si sono sommate alle grandi difficoltà affrontate dallo stabilimento durante il periodo più duro della pandemia da COVID-19. La recente sentenza del Tribunale di Firenze che ha revocato la procedura di licenziamento collettivo è stata impugnata dall'azienda confermando la decisione di chiudere la fabbrica;

c) lunedì 19 luglio un episodio simile si è verificato alla Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società multinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il licenziamento dei 106 addetti, per ragioni analoghe a quelle degli altri due casi;

oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l'indotto;

considerato che:

la filiera dell'*automotive*, che ricomprende tutte le imprese coinvolte nella produzione di autoveicoli, a partire dalle imprese che producono materie prime (plastiche, coloranti, prodotti chimici, vernici, tessuti) e macchine utensili, passando per le imprese più strettamente produttive, fino ad arrivare alle aziende che si occupano di imballaggi, trasporto merci e servizi legati agli autoveicoli, e quella dei servizi *automotive*, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell'industria *automotive*, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori. La filiera a valle dell'industria *automotive*, con particolare riguardo alle attività di vendita di autoveicoli, *leasing*, noleggio, commercializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, riguarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando un profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei prossimi anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessionari di vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta *on line*, e crescono esponenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica automobilistica;

nel 2017 il settore dell'industria dell'*automotive* fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento. In base alle ultime rilevazioni statistiche dell'ANFIA, relative ai primi sei mesi del 2021, la filiera dell'industria dell'*automotive* ha registrato una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente

inferiori al periodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore *automotive* possono rappresentare un'occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle numerose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di contributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e nella produzione di componentistica innovativa. Tuttavia, queste opportunità, come evidenziato dalle stesse imprese e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di adeguate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall'altro, di interventi con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle imprese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno delineando su tale percorso;

la transizione in atto dell'industria automobilistica verso i nuovi modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli dovuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determinatasi a seguito della pandemia, dell'ingente mole di investimenti in ricerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella produzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l'Europa e nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l'iniziale ripresa nei primi mesi del 2021, in gran parte dovuti alla ripresa delle attività a seguito delle chiusure determinate dall'emergenza da COVID-19 e alla disponibilità degli incentivi dell'ecobonus, torna su livelli di forte criticità. I fondi a disposizione per l'ecobonus, nonostante i più recenti rifinanziamenti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, riproponendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regressivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni di autoveicoli registrato nel mese di agosto 2021 dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di *microchip*;

nel frattempo, l'azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei *microchip* fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro sui prodotti finali;

l'insieme di questi eventi produce una situazione del mercato dell'auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne rallenta le prospettive di ripresa;

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore *automotive* nel nostro Paese rappresentano, quindi, uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della Cop21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore *automotive*. A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente prevedeva di agevolare solo l'acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride *plug-in* ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motorizzazione tradizionale, purché di ultima generazione, proprio al fine di sostenere l'industria automobilistica in un momento di difficoltà e permettere, nel contempo, di contenere le emissioni climalteranti. La legge di bilancio per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli commerciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 ("Sostegni bis") la misura è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati a un nuovo incentivo per l'acquisto di auto usate, omologate in una classe non inferiore

a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell'andamento delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componentistica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per sostenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicinamento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Parlamento italiano il 27 aprile 2021, nell'ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investimenti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessariamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garantire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi *ad hoc*, come fatto da altri Paesi con alta vocazione *automotive*, che prevedano sostegno 1) alla riconversione produttiva (senza discriminazioni territoriali, soprattutto per le aziende che "subiscono" normativamente uno *stop* produttivo), 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale, 3) alla riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017, con il varo dell'alleanza europea per le batterie, la Commissione europea ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali componenti cruciali per l'industria dell'automobile elettrica. La Commissione ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l'Italia ha preso parte, per progetti di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un accordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una gigafactory per la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo importante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno seguirne altri, anche in ragione dell'esigenza di garantire un futuro agli stabilimenti del settore *automotive* che più necessitano di una riconversione produttiva;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettronica e l'insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavorazione dei semiconduttori;

nei primi giorni di luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, in cui ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni. Con dichiarazioni rese pubbliche egli ha, altresì, affermato che la scelta della collocazione di tale fabbrica sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia dovuto all'approvazione del PNRR, con i conseguenti investimenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell'*automotive*, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo:

1) ad adottare, nel primo provvedimento utile di propria iniziativa, tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'*automotive* nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride

carbonica per tutto il 2021;

2) a predisporre, nel prossimo disegno di legge di bilancio, adeguate risorse per la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motorizzazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'*automotive*, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) a salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore dell'*automotive* tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione degli impianti;

5) ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il ruolo strategico della filiera dell'*automotive* e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziare; a farsi, altresì, promotore nell'*iter* legislativo europeo di approvazione della proposta dalla Commissione "Fit for 55" di proposte che disegnino una strada verso la decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei consumatori italiani e che preveda *target* realisticamente raggiungibili, non discriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei biocarburanti;

6) ad adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione degli strumenti esistenti e con l'identificazione di misure *ad hoc*, affinché la filiera industriale dell'*automotive* sia accompagnata nei prossimi anni nella transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel rispetto delle scadenze sulle quali l'Italia si è impegnata in sede internazionale ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

7) ad assumere iniziative per l'istituzione un fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori del settore dell'*automotive*, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'*automotive*, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'*automotive* e del trasporto pubblico locale di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico,

della microelettronica e dell'intelligenza artificiale;

9) a mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnologica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi la normativa sulla mobilità sostenibile.

(1-00419)

[LUPO](#), [CASTELLONE](#), [MANTOVANI](#), [VANIN](#), [CIOFFI](#), [GIROTTI](#), [MAUTONE](#), [BOTTICI](#), [TRENTACOSTE](#), [MONTEVECCHI](#), [NOCERINO](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#), [NATURALE](#), [PIARULLI](#), [CATALFO](#), [MAIORINO](#), [MATRISCIANO](#) - Il Senato,

premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

il decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio") consente alla società di costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri e la autorizza ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, anche in amministrazione straordinaria. Ai fini della capitalizzazione della nuova società, il Ministero dell'economia è stato autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro;

il decreto-legge n. 104 del 2020, novellando il predetto articolo 79, ha fissato per legge il capitale sociale iniziale della società a 20 milioni di euro e ha previsto che il consiglio di amministrazione della società rediga ed approvi, entro 30 giorni dalla costituzione, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa strategie strutturali di prodotto, precisando che lo stesso piano industriale sia trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea;

il decreto ministeriale di costituzione della nuova società (denominata Italia trasporto aereo S.p.A.) è stato firmato il 9 ottobre 2020 e, in data 21 dicembre 2020, il consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

parallelamente è continuata la gestione della procedura di amministrazione straordinaria delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. In data 5 marzo 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'integrazione del collegio commissariale con i commissari Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, che si aggiungono al commissario Giuseppe Leogrande;

considerato che:

il 23 febbraio 2021 l'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 della nuova società Italia trasporto aereo S.p.A. (ITA S.p.A.), raccomandando in particolare di incrementare il dimensionamento iniziale della flotta proposta dal citato schema, al fine di garantire la massima operatività della compagnia nel caso di ripresa del settore del trasporto aereo e di ridurre al minimo le criticità connesse ai tempi di progressiva introduzione in flotta di nuovi aeromobili;

il parere parlamentare ha inoltre raccomandato di garantire a tutti i dipendenti di Alitalia S.p.A. e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, di poter svolgere le attività di addestramento e aggiornamento dei brevetti aeronautici presso il centro di addestramento della compagnia, e di adoperarsi al fine di garantire il mantenimento delle licenze, certificazioni, titoli professionali ai lavoratori del trasporto aereo di ogni qualifica e mansione;

il parere ha altresì segnalato l'urgenza di adoperarsi al fine di garantire la disponibilità di ammortizzatori sociali idonei a fronteggiare le specifiche necessità del comparto del trasporto aereo, almeno fino alla realizzazione della strategia di reintegro dei lavoratori prevista dal piano, prevedendo

a tal fine anche un adeguato intervento di sostegno finanziario straordinario per il 2021 del FSTA (fondo di solidarietà del trasporto aereo);
in data 15 luglio 2021 la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA, come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute;
il consiglio di amministrazione di ITA S.p.A., il 15 luglio 2021, sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, ha approvato le linee del piano industriale 2021-2025. Il progetto industriale approvato, che include le variazioni richieste dalla Commissione europea, prevede l'avvio di 52 aerei di cui 7 *wide body* e 45 *narrow body*, la cessione della metà degli *slot* sull'*hub* principale di Fiumicino (ITA manterrà il 43 per cento degli *slot* su Roma Fiumicino), l'avvio delle proprie operazioni nel 2021 con un numero di dipendenti, assunti per gestire l'attività "Aviation", pari a 2.750-2.950;
a settembre 2021 è stato comunicato ai rappresentanti sindacali la volontà di non applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, ma di voler applicare un regolamento aziendale;
dal momento che il piano industriale approvato è nei contenuti molto differente da quello trasmesso al Parlamento per il parere, in data 21 e 22 settembre 2021 la Commissione 8^a del Senato della Repubblica ha audito i vertici di ITA S.p.A., intervenuti in videoconferenza, sul piano industriale e sull'avvio dell'attività della stessa;
il 15 ottobre 2021 è previsto il decollo di ITA;
rilevato che:
la formulazione originaria dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 ("cura Italia") prevedeva l'espresso riferimento alla società Alitalia SAI S.p.A. e alla società Alitalia Cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria. Successivamente, con il decreto-legge n. 34 del 2020, tale correlazione è venuta meno ed è stata prevista esclusivamente la possibilità della nuova società di acquisire, anche tramite società controllate o collegate, rami d'azienda di società in amministrazione straordinaria e di subentrare a tali società nell'attuazione di contratti di servizio pubblico in materia di continuità territoriale, senza alcun esplicito riferimento alla società Alitalia;
nella medesima formulazione originaria dell'articolo 79 si delineava un'idea progettuale che nei successivi interventi di modifica è stata progressivamente diluita fino ad arrivare a definire una compagnia dal perimetro assolutamente inadeguato e priva di quel ruolo di nuovo veicolo societario nato per risolvere la crisi di Alitalia e Cityliner in amministrazione straordinaria;
è indubbio che una così rapida successione di modifiche sostanziali abbia di fatto condizionato profondamente il già complesso avvio della nuova compagnia, pregiudicandone l'effettiva partenza e determinando il concreto rischio di dover definitivamente rinunciare a una compagnia nazionale;
l'audizione svolta presso la Commissione 8^a del Senato della Repubblica non ha sciolto i molti dubbi sulle modalità di assunzione del personale di ITA e sul piano industriale, in particolare con riferimento allo sviluppo del *business plan*. Nel corso della stessa audizione è stato, invece, confermato di non voler applicare il contratto collettivo nazionale di settore;
è di tutta evidenza come un Paese come l'Italia non possa rinunciare a un *asset* strategico qual è la compagnia aerea nazionale. In quest'ottica gli accordi commerciali rappresentano un aspetto fondamentale per la definizione di un progetto strategico di lungo respiro, che consenta alla nuova compagnia di competere sul mercato, tenuto anche conto che l'attuale dimensionamento della flotta previsto dal piano industriale della nuova compagnia risulta insufficiente a garantire un livello minimo di presidio dei mercati,
impegna il Governo:

- 1) a riconsiderare il progetto iniziale, delineato dal decreto-legge "cura Italia", per il rilancio di un nuovo vettore nazionale in grado di superare la crisi di Alitalia e Cityliner, realizzando un "progetto Paese" che veda nel vettore nazionale un veicolo di sviluppo per l'intero settore del trasporto aereo, con ricadute positive anche su altre filiere, come ad esempio quella del turismo;
- 2) a fornire alla ITA chiare linee strategiche per il consolidamento del mercato, anche attraverso alleanze commerciali per l'aumento dei voli di lungo raggio;
- 3) a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, considerato anche che si

- tratta di una società partecipata al 100 per cento dallo Stato;
- 4) a prevedere un minimo salariale garantito anche al fine di raggiungere prestazioni pensionistiche adeguate;
 - 5) a rifinanziare il FSTA (fondo di solidarietà del trasporto aereo);
 - 6) a prevedere l'assunzione di almeno l'80 per cento dei lavoratori da Alitalia, mantenendo l'anzianità di servizio maturata;
 - 7) a garantire procedure di selezione del personale trasparenti e non discriminanti.

(1-00420)

Interpellanze

[PAROLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* -

Premesso che:

il settore dei trasporti rappresenta la seconda principale fonte di emissioni di anidride carbonica dopo la generazione di elettricità e riscaldamento, pari al 25 per cento delle emissioni globali e rappresenta anche uno degli ambiti in cui la decarbonizzazione pone più sfide, a causa della sua capillarità e dei vantaggi derivanti dall'uso dei combustibili fossili in termini di densità energetica e facilità di stoccaggio e trasporto; le difficoltà del processo di decarbonizzazione variano a seconda dei sottosettori, rendendo la sfida ancora più complessa nel processo decisionale;

le strategie di riduzione delle emissioni attualmente sono concentrate sull'efficientamento dei veicoli e dei sistemi e sui cambiamenti delle modalità di trasporto ed elettrificazione; in particolare quest'ultima si sta rivelando relativamente semplice per i veicoli più piccoli che percorrono tragitti brevi e non trasportano carichi pesanti; ciononostante, per realizzare percorsi di decarbonizzazione che investano l'intero comparto dei trasporti, occorre promuovere una vera transizione verso i combustibili a basse emissioni di carbonio e la diffusione delle necessarie infrastrutture per sostenere l'innovazione su larga scala;

lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno e delle celle a combustibile, in tale contesto, costituisce indubbiamente un'importante quanto decisiva soluzione energetica non inquinante, che fa sperare in termini positivi in un futuro migliore e rappresenta al contempo una straordinaria iniziativa, che si prefigge l'obiettivo di accelerare la penetrazione nel mercato di tali nuove tecnologie;

l'idrogeno costituisce infatti un vettore energetico flessibile, con potenziali applicazioni in tutti i settori dell'energia, trattandosi di uno dei pochi vettori energetici potenzialmente a zero emissioni, insieme all'elettricità e ai biocarburanti avanzati;

tale vettore risulta altresì promettente nelle applicazioni della mobilità sostenibile, sia che si tratti di veicoli elettrici a celle combustibili (FCEV) come autovetture, camion e treni sia come materia prima per i carburanti sintetici per navi e aerei; in tale ambito, le celle combustibili trasformano carburanti ricchi di idrogeno in elettricità attraverso una reazione chimica; i veicoli elettrici FCEV utilizzano una cella combustibile, anziché una batteria, per alimentare il motore elettrico, sono quasi completamente silenziosi e non producono gas di scarico;

i veicoli a idrogeno offrono vantaggi essenziali, quali tempi di rifornimento più brevi, maggiore autonomia con un pieno e un'impronta ecologica molto inferiore rispetto ai tradizionali veicoli elettrici con batterie al litio; tuttavia, i maggiori costi fissi e la carenza di infrastrutture abilitanti rappresentano le sfide principali che devono essere affrontate attraverso adeguati sostegno politico, innovazione tecnologia e investimenti;

le misure contenute all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato nel recente passato dal Parlamento (finalizzate a modernizzare il sistema Paese in una prospettiva *post* emergenziale legata agli effetti della pandemia), contengono significative misure in materia di energia sostenibile alternativa legata all'idrogeno, con particolare riferimento al settore dei trasporti, sia stradale che ferroviario e marittimo; ciononostante richiedono di essere affiancate da ulteriori interventi, in grado di consentire una transizione energetica efficiente e rigorosa, mettendo le basi per un forte stimolo all'economia e all'occupazione per i prossimi anni a venire, nel settore della mobilità italiana, si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto

esposto;

se non convengano che sia opportuno e necessario integrare gli interventi già previsti all'interno del PNRR con ulteriori misure in favore della mobilità sostenibile ad idrogeno, volte a: a) prevedere piani operativi di sviluppo dell'infrastruttura di rifornimento di idrogeno, con assegnazione delle risorse necessarie; b) coinvolgere i centri di competenza e le università in sinergia, con la collaborazione delle aziende del settore *automotive*, dei trasporti e della logistica; c) definire un quadro legislativo e regolatorio più snello e semplice in grado di garantire un'armonizzazione delle norme e degli *standard*, in linea con gli altri Paesi europei; d) introdurre un piano di incentivi e defiscalizzazioni che favorisca nell'ottica della neutralità tecnologica la promozione e l'immissione sul mercato dell'idrogeno; e) rafforzare la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative, nell'ambito della mobilità sostenibile legata all'idrogeno; f) incrementare gli interventi anche con l'introduzione di misure agevolative fiscali, volte a potenziare le stazioni ad idrogeno lungo l'asse stradale e autostradale nazionale, incluso quello ferroviario e marittimo, nel rispetto degli *standard* di massima sicurezza per le procedure di approvazione dei progetti su fonti rinnovabili.

(2-00093)

[CONZATTI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 650, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), novellando il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), ha stanziato 50 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o del canone di *leasing*, la cui scadenza è compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, relativa agli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 dalle imprese che svolgono il servizio di trasporto passeggeri su strada ai sensi della legge n. 218 del 2003;

il comma 115 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 escludeva la cumulabilità di tali risorse con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis*;

l'articolo 29-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021 (decreto-legge "sostegni"), ha rivisto la norma, modificando il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni;

tale intervento legislativo elimina i precedenti vincoli per l'utilizzo delle risorse che sono fondamentali per le aziende che svolgono il servizio di trasporto passeggeri su strada, ai sensi della legge n. 218 del 2003, duramente colpite in questa fase di crisi sanitaria, che ha portato al blocco dell'attività turistica e possono permettere il rilancio del loro settore a livello nazionale ed internazionale;

considerato che per l'attuazione delle norme citate, l'articolo 1, comma 117, della legge n. 160 del 2019 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disciplinare le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2020, così come modificate dai successivi provvedimenti, destinate al ristoro delle rate di finanziamento o del canone di *leasing* concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 da parte delle imprese che svolgono il servizio di trasporto passeggeri su strada ai sensi della legge n. 218 del 2003 e in particolare della norma che prevede l'adozione, da parte dell'attuale Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un decreto che disciplini la richiesta e l'erogazione del contributo per le suddette imprese.

(2-00094)

Interrogazioni

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sulla base dell'articolo 133 del Regolamento dell'Unione europea e dell'articolo 168 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, al Parlamento europeo è stata recentemente presentata una risoluzione poi approvata in merito all'orticaria acquagenica;

l'orticaria è una patologia che colpisce circa il 20 per cento della popolazione in modo occasionale, ma è una malattia estremamente rara, consistente in una reazione allergica al contatto cutaneo con l'acqua, che induce la formazione di orticaria la cui gravità è connessa con la durata e l'intensità dell'esposizione;

le cause dell'orticaria acquagenica sono sconosciute, ma diverse ricerche l'hanno associata a un disordine immunitario causato in particolare dall'HIV o dall'epatite C (1997) come pure da un'intolleranza al lattosio (2002);

le opzioni terapeutiche contro l'orticaria acquagenica si limitano essenzialmente a taluni medicinali, in particolare gli antistaminici, la cui efficacia pare dimostrata, ma non esiste alcun trattamento preventivo;

tale patologia comporta notevoli disagi nella vita quotidiana delle persone colpite, data la difficoltà di limitare qualsiasi contatto con l'acqua,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per un adeguato riconoscimento di questa malattia e per un suo inserimento tra i LEA, anche sulla base delle nuove ricerche attivate a livello europeo.

(3-02846)

[GIAMMANCO](#), [RIZZOTTI](#), [PAPATHEU](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione di vigilanza *antidoping*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 1° giugno 2021, veniva vietato l'utilizzo per uso sistemico del farmaco deidroepiandrosterone, più comunemente chiamato "Dhea", essendone consentito l'uso solo topico in forma di *gel* o crema;

la *ratio* della norma era quella di prevenire l'uso del Dhea come farmaco dopante, in vista delle olimpiadi di Tokyo, poiché esso, avendo un effetto anabolizzante sulla muscolatura, è inserito nell'elenco delle sostanze dopanti predisposto dal Comitato olimpico;

considerato che:

l'utilizzo del Dhea è fondamentale nella terapia delle donne in menopausa, nonché per chi è affetto da *deficit* ipofisario, surrenalico e gonadico, essendo esso un ormone naturalmente prodotto dal nostro corpo la cui carenza provoca gravi scompensi;

la Società italiana di endocrinologia e la Società italiana di ginecologia ed ostetricia hanno rivolto un appello al Ministro in indirizzo, affinché predisponga una deroga in modo tale che il deidroepiandrosterone sia ancora prescrivibile per uso sistemico nei pazienti con comprovata carenza dell'ormone,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di provvedere in modo celere a colmare il *vulnus* descritto e in quale tempistica, considerando il rischio inflitto alla salute di tantissime donne e uomini affetti da carenza di Dhea.

(3-02847)

[ALESSANDRINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

le Fattorie Novelli sono una nota azienda umbra, che si occupa da anni della produzione di uova presso due siti produttivi, uno a Casalta, località sita nel comune di Amelia, in provincia di Terni, dove si trovano i capannoni con le galline, e l'altro a Spoleto, in provincia di Perugia, dove viene gestita la fase di confezionamento;

il gruppo vive molte difficoltà dopo l'ultimo fallimento del 2017, a seguito del quale è stato preso in gestione dalle curatele dei creditori di Alimenti italiani e Fattorie Novelli;

in data 11 gennaio 2021 il Tribunale di Terni ha respinto la richiesta di concordato in bianco avanzata dall'amministratore;

l'andamento della vicenda mette a rischio non soltanto l'azienda, ma anche i lavoratori, ai quali non sono state pagate le tredicesime mensilità, né il TFR per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo

determinato;

i capannoni di Casalta, sotto assedio da parte dei creditori, sono stati messi all'asta e sono stati aggiudicati da parte del gruppo Eurovo;

al momento, l'assegnatario sta prendendo possesso dei capannoni, mentre i dipendenti occupati presso il sito rimangono a carico di Alimenti italiani e Fattorie Novelli in fallimento;

i sindacati chiedono giustamente di sapere quali siano le intenzioni del gruppo Eurovo in merito alla riassunzione dei lavoratori impiegati presso Casalta e quali ammortizzatori sociali verranno messi a disposizione per traghettare il sito al momento di conclusione dei lavori sui capannoni;

è altresì necessario conoscere i progetti industriali in merito agli altri siti produttivi,

si chiede di sapere:

se non si intenda procedere ad un'urgente convocazione di uno specifico tavolo di crisi su "Alimenti italiani e Fattorie Novelli" presso la struttura di crisi di impresa del Ministero dello sviluppo economico con tutte le parti interessate in modo da realizzare interventi concreti;

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di evitare che la crisi industriale del gruppo possa mettere a repentaglio i posti di lavoro di tutti coloro i quali sono occupati presso i siti produttivi umbri.

(3-02848)

[CORRADO](#) - *Ai Ministri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il sommerso, fenomeno dilagante nel settore musicale dello spettacolo (soprattutto in occasione di piccoli eventi, ancorché di musica classica), affligge non poco gli artisti del raggruppamento A del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), già Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS), quello decisamente più numeroso;

con delibera del 27 febbraio 2019, presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati è stata predisposta una "indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo", allo scopo di elaborare un documento che contenesse i risultati della ricognizione statistica e le eventuali ipotesi di intervento normativo in un settore da decenni bisognoso di mirati adeguamenti legislativi;

a partire dal 30 aprile 2019, sono state avviate le audizioni di INPS/FPLS, ISTAT, dirigenti ministeriali (dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della cultura), sindacati confederali e di un notevole numero di associazioni rappresentative del comparto dello spettacolo, tra cui l'associazione nazionale denominata, non a caso, "SOS musicisti", nata nel 2012 con lo scopo di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità del settore, individuate con notevole puntualità sul proprio sito *web* nel "Manifesto dei musicisti", dove al primo posto figura proprio il sommerso;

nel corso dell'indagine, fin dalla prima audizione è stato posto l'accento sul sommerso, senza che emergesse adeguatamente, però, il fatto che tale fenomeno è in gran parte riconducibile alle complesse normative dei versamenti contributivi e agli alti costi dei contributi stessi in presenza di eventi minori con *budget* pressoché irrilevanti, e neanche il fatto che lo stesso lavoro sommerso, con evidente omissione contributiva, sembrerebbe non aver pari in alcun'altra categoria di lavoratori, come circostanziato nella memoria meticolosamente da SOS musicisti e presentata nel corso dell'audizione svolta il 21 ottobre 2020;

per avvicinarsi alle dimensioni del sommerso, tuttora sfuggenti e tali da determinarne una certa sottovalutazione, ci si potrebbe basare sul numero dei *borderò* consegnati dalla SIAE negli eventi in cui c'è musica, numero che la stessa SIAE attesta essere stato, in epoca pre COVID, prossimo a 1,5 milioni annui. Poiché a ciascun *borderò* corrisponde una prestazione musicale con una media verosimile di almeno tre elementi, si arriva, probabilmente per difetto, a circa 4,5 milioni di prestazioni musicali annue di singoli artisti, alle quali dovrebbero corrispondere altrettante giornate lavorative con relativo versamento contributivo. A fronte di un numero noto di contributi versati in un anno dal raggruppamento A, quello dei contributi omessi potrebbe allora ricavarsi da una semplice sottrazione; l'indagine della Camera si è conclusa a marzo 2021 con un documento che auspica interventi sul *welfare* tesi ad avvicinarlo a quello dei lavoratori di categorie non di spettacolo: l'introduzione di indennità di discontinuità per i periodi di non lavoro tipici del settore, poiché a ciascuna *performance*

corrispondono necessari periodi di prove (a volte di lunga durata), nonché di indennità di malattia, di genitorialità, eccetera, mentre il problema del sommerso dilagante è rimasto ai margini; considerato che:

poco dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva, in Senato sono state avanzate quattro proposte di legge di riforma del *welfare* per lo spettacolo, unificate in un documento di sintesi dal titolo: "Testo unificato adottato dalle Commissioni riunite per i disegni di legge n. 2039, 2090, 2127, 2218", dove il sommerso non compare affatto (si veda un articolo di "sosmusicisti");

lo stesso Ministro in indirizzo, nella replica ad un'interrogazione con risposta immediata (3-02385) della deputata Di Giorgi fornita il 7 luglio 2021, afferma: "Molte di queste misure, sono state anticipate dall'articolo 66 del decreto 'Sostegni bis' per farle entrare in vigore subito. Tra queste l'adeguamento al trattamento pensionistico a carattere discontinuo, così come le forme di tutela in caso di malattia e l'introduzione di un'indennità per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo detta Alas. Il disegno di legge propone la riapertura della delega legislativa di riforma dello spettacolo in forza della quale il governo potrà adottare decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni riguardanti l'intero settore. Il percorso parlamentare è del tutto aperto e il governo è disponibile ad accogliere tutte le osservazioni e le proposte che il Parlamento farà non solo perché su questo è evidentemente sovrano, ma perché sarebbero frutto di un lavoro che è durato mesi e che è culminato con l'indagine conoscitiva";

né nel disegno di legge di sintesi del Senato, né nel citato art. 66 del decreto-legge "sostegni bis" n. 73 del 2021 si ritrova, però, il benché minimo accenno di proposte di soluzione al problema del sommerso,

si chiede di sapere:

se il Ministro della cultura non ritenga di porre il problema del sommerso nel settore musicale dello spettacolo all'attenzione al "gruppo di lavoro" di esperti di cui al decreto ministeriale 25 marzo 2021 e di consentire anche la partecipazione dell'associazione SOS musicisti ai tavoli di confronto;

se il Ministro del lavoro non voglia farsi promotore, presso l'INPS, di un tentativo di accertamento dell'entità del sommerso basato sul calcolo richiamato in precedenza, in modo da favorire una più realistica percezione dell'entità del fenomeno e la ricerca di possibili soluzioni.

(3-02850)

[MANTOVANI](#), [LANZI](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [VANIN](#), [PRESUTTO](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

alcuni sindacati di categoria hanno portato alla conoscenza di diverse autorità istituzionali l'anomala situazione contrattuale in cui verserebbero i lavoratori dell'azienda SETA S.p.A., che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale nei bacini delle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza;

la società, sin dalla sua nascita, non avrebbe mai armonizzato i contratti di secondo livello in essere presso le tre precedenti aziende mantenendo così una gestione differenziata di normativa e salario tra i dipendenti impegnati nei tre bacini. Ciò ha comportato, e comporta tuttora, una discriminazione economico-normativa tra i dipendenti della stessa azienda a seconda di quale territorio siano assegnati; è stato siglato un quarto accordo per i lavoratori assunti dopo il 2012, a cui si applica esclusivamente il solo contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri, e solo alcune indennità sarebbero state erogate ai lavoratori provenienti dalle ex società assorbite in SETA. Secondo i sindacati quest'ultimo accordo, che doveva essere temporaneo per i lavoratori che si apprestavano ad entrare in azienda, è invece diventato consolidato, rappresentando il contratto applicato alla generalità dei lavoratori neo assunti nei tre territori gestiti da SETA;

nei diversi territori si assisterebbe a diverse "rimodulazioni" del contratto di assunzione *post* 2012, che di fatto avrebbe generato un'ulteriore diversificazione contrattuale tra i dipendenti a seconda della provincia in cui vengono assunti;

di fatto, ci si trova a dover gestire, al posto di un unico contratto "armonizzato", ben 6 contratti diversi all'interno della stessa azienda;

tale stato di cose genererebbe disparità macroscopiche di applicazione di istituti contrattuali tra i tre

bacini e tra gli stessi lavoratori occupati nello stesso bacino, nonché un continuo *turn over* di lavoratori, incompatibile con il giusto valore da dare alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita privata e familiare;

siffatta situazione comporta delle evidenti discriminazioni contrattuali tra lavoratori di pari grado e anzianità aziendale con conseguente mancanza di fiducia dei lavoratori verso l'azienda. Questi ultimi operano spesso su nastri di lavoro fino a 14 ore non omogenei sui tre bacini, con un diverso grado di fruizione degli istituti economico-normativi frammentati, disaggregati, e non uniformemente concessi tra i tre bacini;

sempre secondo i sindacati, l'azienda non avrebbe gestito in modo trasparente e corretto alcuni istituti contrattuali, come gli straordinari e i congedi parentali non pagati e turni di allattamento non corretti; per queste ragioni si sono susseguiti molteplici scioperi per sollevare le problematiche esposte ma invano, visto che tuttora esse permangono irrisolte;

quanto esposto contrasterebbe, pertanto, con quanto disposto dalla normativa vigente e con i principi previsti dal nostro ordinamento giuridico, vigendo il divieto di discriminazione in generale nelle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al divieto di discriminazione retributiva e in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e con quanto stabilito dagli articoli 2087 del codice civile e articolo 32 della Costituzione, per cui il datore di lavoro ha il dovere di assicurare al lavoratore condizioni di lavoro adeguate atte a preservare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro quali beni di rilevanza costituzionale;

considerato inoltre che:

le precarie condizioni professionali, sia psicofisiche che economiche, dei lavoratori dell'azienda SETA danneggiano anche il sistema di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;

nell'attuale periodo di attuazione delle diverse prescrizioni restrittive per il settore dei trasporti, conseguenti alla crisi sanitaria, è emerso come il servizio di trasporto pubblico locale e in particolare scolastico svolto a Modena, Reggio Emilia e Piacenza sia assolutamente inadeguato, viste anche le particolari caratteristiche orografiche del territorio;

l'inefficienza del servizio rischia di nuocere la salute e la sicurezza degli studenti e passeggeri, oltre a recare gravi danni all'ambiente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ritengano opportuno adottare, anche attraverso la convocazione di un tavolo con le parti aziendali e sindacali interessate, per addivenire al più presto ad una soluzione affinché venga applicato e osservato presso l'azienda il principio di parità di trattamento economico-normativo tra i diversi lavoratori, e, in generale, affinché vengano osservati livelli di maggior tutela dei diritti, di salute ed economici, per il personale del trasporto pubblico locale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e con i principi previsti dall'ordinamento giuridico in materia.

(3-02852)

MARINO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura.* - Premesso che:

con il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, nel 1999, dalla tesoreria centrale dello Stato vennero traslocati nella succursale di Roma di via dei Mille 419 plichi, costituiti da depositi provvisori a cauta custodia, contenenti beni preziosi e oggetti di alto valore storico e artistico, inclusi una rilevante quantità di beni riferibili alla Casa Savoia e numerosi cimeli appartenuti a Benito Mussolini, tra i quali figurano oggetti di particolare fama, come il collare dell'ordine supremo della Santissima Annunziata, massima onorificenza di Casa Savoia, che celebrava l'adesione all'omonimo ordine cavalleresco, fondato nel 1362;

nel 1978, con decreto del Ministro delle finanze, venne istituita una prima commissione interministeriale che, dopo aver completato una ricognizione degli oggetti contenuti nei plichi e del loro valore storico-artistico oltre che commerciale, individuò la destinazione finale di tali beni, formulando delle proposte alle quali non venne dato seguito, sebbene esse fossero state condivise anche dall'allora Ministro;

pertanto tra il 2005 e il 2006, presso la Ragioneria generale dello Stato, si costituì un gruppo di lavoro

che si occupò in particolare della ricognizione di 63 dei 419 plichi, e le cui attività ebbero come principale esito la determina direttoriale del Dipartimento dell'amministrazione generale del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, con la quale venne dichiarata la proprietà dello Stato dei beni confiscati a Benito Mussolini, presenti nei depositi provvisori n. 517, n. 519 e n. 520, i quali, conseguentemente, dovrebbero ora figurare nell'inventario del Ministero;

considerato che:

alcuni dettagli di questa vicenda vennero illustrati al Parlamento in seguito ad una serie di interrogazioni svolte in 6a Commissione permanente del Senato tra il 2016 e il 2017, momento in cui, secondo quanto si apprese in tale sede, il Ministero dell'economia aveva avviato la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei cimeli dichiarati proprietà dello Stato;

il Governo, inoltre, secondo quanto allora comunicato alla 6a Commissione, si impegnava ad assumere le idonee iniziative per completare l'inventario dei restanti beni, al fine di assicurarne la loro fruizione e valorizzazione, ovvero di valutare ed approfondire una serie di proposte tecniche già enucleate dal Ministero dell'economia, riguardanti lo sviluppo di un modello procedurale ed organizzativo che servisse a delineare un progetto di collocazione definitiva dei beni contenuti nei plichi;

considerato quindi che:

secondo quanto noto all'interrogante, nessuna delle procedure che risultavano in corso nel 2017 è stata portata a termine, o quantomeno, non si è data pubblica notizia degli esiti;

in particolare, la procedura di verifica dell'interesse storico-culturale dei beni appartenuti a Mussolini non ha condotto alla loro valorizzazione, ovvero alla loro fruizione da parte del pubblico, in contrasto con i principi riguardanti la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, così come enunciati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, relativamente alle loro rispettive competenze, intendano informare circa lo stato attuale delle procedure di completamento della ricognizione dei beni custoditi presso la Banca d'Italia, ovvero delle attività di valorizzazione e fruizione riguardanti i cimeli appartenuti a Mussolini ed ora dichiarati proprietà dello Stato;

se siano prospettabili dei tempi certi per il completamento delle stesse attività, inclusa l'attuazione di un piano di destinazione finale di tutti i beni, che riguardi anche ulteriori provvedimenti di acquisizione, nonché eventuali alienazioni;

se sia possibile condividere con il Senato la documentazione relativa a tale vicenda, in particolare: i verbali stilati in sede di trasferimento dei plichi presso la Banca d'Italia, con la descrizione del contenuto dei plichi; le proposte formulate dalla commissione interministeriale del 1978; il rapporto del gruppo di lavoro che ha operato tra il 2005 e il 2006.

(3-02853)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FERRARA](#), [MIRABELLI](#), [BITI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNA](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [MARILOTTI](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da tempo l'ANPI denuncia la vendita, tramite siti *internet*, di oggetti che inneggiano e richiamano al fascismo, soprattutto in prossimità di ricorrenze o celebrazioni che si rifanno al ventennio;

uno dei siti segnalati, che risulta essere fra i più consultati e utilizzati, è "Ferlandia", sito a Predappio (Forlì Cesena);

da un'inchiesta dell'emittente *web* "Radio Immagina", risulterebbero in vendita anche oggetti contundenti e pericolosi per la collettività fatti recapitare agli acquirenti con assoluta discrezione;

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del Partito nazionale fascista;

l'intero impianto normativo della nostra Repubblica persegue e condanna rievocazioni e celebrazioni di

stampo fascista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere al fine di porre immediatamente fine a qualunque attività posta in essere in aperta violazione del dettato costituzionale.

(3-02845)

[ROMAGNOLI](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [MONTEVECCHI](#), [PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Al Ministro della salute.* -

Premesso che:

per l'abbattimento della mortalità causata da tumori e per aumentare la speranza di vita dei pazienti oncologici, trattamenti tempestivi e utilizzo di terapie innovative costituiscono strumenti chiave;

in particolare, la radioterapia è volta all'eradicazione delle cellule tumorali, evitando danni ai tessuti sani e agli organi a rischio circostanti, attraverso macchine chiamate acceleratori lineari o LINAC;

a tale scopo le recenti innovazioni si sono tradotte in un miglioramento nel contornamento (*contouring*) dei volumi di interesse e nell'ottimizzazione del calcolo delle dosi di radiazioni;

la radioterapia oncologica adattiva di ultima generazione consente di adattare in tempo reale i fasci di radiazioni nel corso di una seduta, in base alla posizione del bersaglio tumorale che muta anche a causa del movimento naturale degli organi;

si può quindi fornire al paziente un trattamento altamente personalizzato ed efficace con radiazioni in grado di colpire i tumori con una precisione millimetrica, con minori effetti collaterali rispetto ad altri tipi di trattamenti e senza alterare il sistema immunitario;

l'intelligenza artificiale permette di guidare la pianificazione dei trattamenti, il monitoraggio delle dosi e il processo di adattamento. *L'adaptive intelligence*, risultato della convergenza dei concetti di terapia adattiva e tecnologia basata su intelligenza artificiale, favorirà una vera e propria rivoluzione nella lotta contro il cancro;

l'upgrade e update dei nuovi strumenti *software* per la pianificazione, l'adattamento e l'esecuzione del trattamento permettono di migliorare continuamente la qualità delle cure;

la protonterapia è una particolare forma di radioterapia usata nel trattamento e cura di alcuni tipi di tumori difficilmente operabili e nel caso di tumori pediatrici. Grazie alla precisione con cui possono essere controllate le radiazioni di protoni, la protonterapia risulta essere una terapia efficace, con ridotti effetti collaterali, e comporta una ridotta probabilità di insorgenza di tumori secondari;

a differenza della chirurgia e della chemioterapia, con la radioterapia i pazienti possono limitare la permanenza nelle strutture sanitarie alle sole sedute necessarie per il trattamento, continuando a svolgere normalmente le loro attività quotidiane durante le cure. Inoltre i trattamenti sono più veloci e richiedono un minor numero di sedute, e tutto questo genererebbe anche risparmi per il sistema sanitario nazionale;

considerato che:

la radioterapia è raccomandata nel 50-60 per cento dei casi di tumore ed è in grado di eliminare circa il 40 per cento di questi, da sola o in combinazione con altri trattamenti;

la European society for radiotherapy and oncology stima che debbano esserci almeno 7 LINAC per milione di abitanti per garantire un servizio minimo. Solo i Paesi europei più virtuosi contano 8-9 acceleratori ogni milione di abitanti a differenza degli altri Paesi che sono al di sotto;

il *report* della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) del 2020 indica che già nel 2019 ben 196 acceleratori lineari (il 45,5 per cento dei 430 funzionanti in Italia) avevano più di 10 anni d'età;

la FAVO stima anche un aumento della domanda di radioterapia in Italia entro il 2025 del 16 per cento e la necessità quindi di un aumento del 20 per cento dei LINAC funzionanti al fine di arrivare a un numero complessivo di 511 acceleratori lineari in Italia nel 2025;

rilevato che:

la missione 6 salute del piano nazionale di ripresa e resilienza prevede nella componente 2 l'investimento 1.1, volto all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e secondo quanto emerge dalle schede tecniche trasmesse a Bruxelles, è prevista la sostituzione di solamente 81

acceleratori lineari;

l'adroterapia e la protonterapia sono entrate a far parte dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) il 19 marzo 2017;

la completa operatività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA è subordinata all'entrata in vigore dei nuovi nomenclatori da approvare con decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali relative alle prestazioni (cosiddetto decreto tariffe). Fino all'approvazione di tale decreto interministeriale resteranno in vigore i nomenclatori vigenti risalenti l'uno al 1996 (specialistica ambulatoriale) e l'altro al 1999 (assistenza protesica);

alcune delle nuove prestazioni potrebbero essere già erogate *extra* LEA da alcune Regioni se in equilibrio economico, ma questo determina inique disparità territoriali,

si chiede di sapere:

quale sia il criterio con cui è stata determinata la stima di 81 acceleratori lineari da sostituire nel quadro del PNRR e quali Regioni saranno coinvolte;

quali siano i dati precisi relativi all'obsolescenza degli acceleratori lineari in tutto il Paese e con quale criterio si determini l'obsolescenza dei LINAC;

se il Ministro in indirizzo intenda garantire una celere e urgente adozione del cosiddetto decreto tariffe, al fine di garantire il rispetto dei LEA su tutto il territorio nazionale e quindi l'erogazione di trattamenti di radioterapia e protonterapia;

se altresì intenda garantire il potenziamento dell'offerta complessiva di radioterapia adattativa di ultima generazione attraverso l'incremento della dotazione di LINAC e prevedere adeguati investimenti per il costante aggiornamento tecnologico e per far fronte al problema dell'obsolescenza delle apparecchiature utilizzate.

(3-02849)

[CUCCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

al fine di garantire i servizi aerei di continuità territoriale da e per la Sardegna dopo il 15 ottobre 2021, data a partire dalla quale, a causa della cessazione delle attività di Alitalia, non è attualmente possibile prenotare un volo, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 14 settembre 2021, ha adottato il decreto ministeriale n. 357, con il quale si consente alla Regione di selezionare con rito abbreviato una nuova compagnia aerea per i prossimi 7 mesi;

tale decreto riguarda le rotte da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate, poiché attualmente non assicurate dal libero mercato;

la misura è stata formulata di intesa con la Commissione europea, con la quale, secondo quanto si apprende, si starebbe concludendo un confronto finalizzato a completare le attività per l'affidamento a procedura ordinaria dei servizi di volo per la continuità territoriale anche dopo il trascorrere dei 7 mesi, ovvero su un arco di tempo pluriennale;

considerato che:

il bando agevolato stabilito sulla base del decreto è scaduto il 29 settembre e ha visto presentare delle offerte da sole due compagnie: ITA e Volotea;

il 1° ottobre, la Regione Sardegna rendeva noto che, nonostante Volotea avesse presentato l'offerta più vantaggiosa, la documentazione fornita dalla compagnia per tutte le rotte oggetto del bando risultava carente in modo insanabile;

considerato quindi che:

nonostante ITA sia l'unica compagnia in gara e l'aggiudicazione finale delle rotte fosse attesa già il 30 settembre 2021, continuano a susseguirsi numerosi rinvii, che, secondo quanto si apprende, sarebbero dovuti a un "supplemento di indagine" anche nei confronti di ITA, alla quale sarebbero stati richiesti dei documenti sulla consistenza della flotta;

la mancata proclamazione del vincitore a soli 9 giorni dall'interruzione dei servizi di Alitalia, pertanto, desta particolari preoccupazioni circa la possibilità concreta di scongiurare l'isolamento aereo della Sardegna, soprattutto in una situazione in cui si stanno svolgendo degli accertamenti nei confronti dell'unica compagnia in gara,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la tempestiva proclamazione del vincitore del bando emergenziale per i voli in continuità con la Sardegna e quindi l'organizzazione delle rotte oggetto del decreto ministeriale citato, parallelamente alla possibilità di effettuare le prenotazioni sulle stesse già nei prossimi giorni;

quali siano le soluzioni a lungo termine che, seguendo anche le indicazioni dell'Unione europea, intende approntare al fine di garantire la continuità territoriale aerea con la regione allo scadere del periodo coperto dalla procedura emergenziale.

(3-02851)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SACCONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

recentemente sono emersi fatti di cronaca riguardanti il mondo dello sport, nello specifico la sfera delle gare motociclistiche;

il 25 settembre 2021, durante una delle gare della "Superbike" sul circuito di Jerez de La Frontera (Spagna), ha perso la vita Dean Berta Vinales, 15 anni, a causa di un incidente mentre disputava il campionato mondiale "Supersport 300"; secondo le prime ricostruzioni pare che sia caduto e successivamente investito dai piloti che lo stavano seguendo;

mesi prima, ancora, il mondo delle moto aveva perso altre due giovani vite, Jason Dupasquier, 20 anni, in data 30 maggio 2021 sul circuito del Mugello, in provincia di Firenze, ed il giovanissimo pilota Hugo Millan, 14 anni, in data 25 luglio 2021 sul circuito di Aragon (Spagna) durante la "European talent cup", questi ultimi due a causa di incidenti analoghi;

ad oggi, dopo i fatti descritti sempre più frequenti, bisogna tutelare maggiormente la promozione di questa disciplina rendendola più sicura; non si può fare finta di nulla di fronte alle numerose vittime in età spesso adolescenziale;

il numero dei partecipanti è piuttosto elevato (in media 40 corridori); schierare 40 piloti per lo più giovanissimi e con poca esperienza aumenta senza ombra di dubbio il rischio di incidenti in gara;

dalla tragedia di Ayrton Senna nella Formula 1, sicuramente si è fatto tanto in termini di sicurezza, ma è arrivato il momento di adottare provvedimenti più stringenti anche in queste competizioni,

si chiede di sapere se e quali azioni il Governo intenda intraprendere affinché vi sia un accurato controllo sulla gestione della sicurezza delle piste, in particolar modo per quanto riguarda le vie di fuga e le soste di emergenza.

(4-06070)

[ORTIS](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [MONTEVECCHI](#), [LONARDO](#), [VANIN](#), [BOTTO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i Governi succedutisi alla guida del Paese in quest'ultimo anno e mezzo hanno provato a sostenere, mediante l'adozione di alcuni decreti, svariate attività produttive e commerciali duramente colpite dalle misure volte a limitare, durante l'emergenza epidemiologica tuttora perdurante, la diffusione del COVID-19;

nello specifico, a partire dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), talune attività commerciali, svolgenti prevalentemente attività di somministrazione di bevande e cibi, sono state esentate dal pagamento della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) e dal COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);

l'esenzione è stata però circoscritta soltanto ad alcune categorie: altre attività commerciali non hanno potuto godere dei benefici previsti dalla normativa;

è il caso, ad esempio, delle imprese che, in virtù di specifica autorizzazione dell'ente comunale, esercitano attività di commercio su area pubblica a carattere permanente, concessionari in uso di suolo pubblico con chiosco per attività di rivendita libri, i quali sono stati sollecitati dalle autorità comunali al pagamento delle tasse suddette per gli anni 2020 e 2021, anche per i mesi in cui non hanno potuto svolgere la loro attività a causa, come detto, delle misure restrittive di contenimento del coronavirus;

considerato che la disparità di trattamento tra le categorie che somministrano bevande e quelle che vendono libri non appare, a parere degli interroganti, giustificata in alcun modo, anzi: *business* certo

più lucrosi, come appunto quelli della ristorazione, sono stati beneficiati dalle esenzioni menzionate, lasciando ai concessionari di suolo pubblico per la rivendita di libri, e ai loro non certo elevati guadagni, l'onere di versare alti tributi (nell'ordine di migliaia di euro) alle casse comunali, si chiede di sapere se vi sia l'intenzione di intraprendere iniziative atte a riparare la disparità di trattamento, prevedendo rimborsi ed esenzioni tributarie volti ad alleviare le sofferenze economiche patite dai venditori di libri in tempo di pandemia.

(4-06071)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

già in precedenza numerosi atti di sindacato ispettivo hanno segnalato il problema della cattiva qualità delle mascherine distribuite gratuitamente nelle scuole italiane;

addirittura una circolare del Ministero della salute evidenzia la "non conformità" delle mascherine facciali riconducibili a determinati lotti e, di conseguenza, invita il Ministero dell'istruzione ad assicurare la massima divulgazione di questo avviso;

invece, ancora oggi, molti genitori e studenti denunciano la distribuzione nelle scuole di mascherine maleodoranti e scadenti sotto il profilo della protezione e della vestibilità, con il risultato che in pochi le indossano e per questo i genitori si ritrovano a dover acquistare altre mascherine;

oltre a costringere le famiglie ad un ulteriore esborso economico, oltre all'enorme spreco di denaro pubblico impiegato per l'acquisto, il trasporto e lo smaltimento di queste mascherine scadenti, resta il messaggio negativo dato ai ragazzi, ai quali si chiede costantemente di stare attenti agli sprechi e all'inquinamento ambientale;

in un Paese civile devono essere le istituzioni ad adoperarsi nell'affrontare e risolvere in poco tempo queste problematiche senza bisogno di denunciarle in televisione,

si chiede di sapere:

per quali ragioni si continui a distribuire nelle scuole mascherine di qualità scadente e non conformi agli *standard* tecnici, malgrado le numerose segnalazioni di cittadini e istituzioni;

che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per risolvere la situazione.

(4-06072)

[NUGNES](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e della salute.* - Premesso che:

la trasparenza negli organigrammi e nella gestione dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali è della massima importanza per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'equità nella pubblica amministrazione in generale e nelle strutture sanitarie in particolare, specie in tempi di pandemia;

le procedure nei concorsi e negli avvisi pubblici devono essere particolarmente trasparenti e aliene da ogni tipo di conflitto di interessi, specie se palesi e di pubblico dominio, nell'interesse delle aziende sanitarie, degli utenti e della cittadinanza in generale;

la ASL NA1 centro è da tempo oggetto di valutazione dal punto di vista della corretta gestione amministrativa, sanitaria, del personale e quanto al rapporto con la sanità privata accreditata;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

nel verbale n. 630 del 29 giugno 2020 pubblicato dall'azienda sanitaria, relativo all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile si legge: "la Commissione, inoltre, stabilisce che il colloquio è svolto con porte chiuse con un candidato alla volta";

come si evince dal documento (avente come oggetto "nomine nel dipartimento di salute mentale") inviato il 1° luglio 2021 da pressoché tutte le sigle sindacali dei dirigenti di Napoli (AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS Medici, CGIL Medici, CIMO, CISL Medici, Fassid, Federazione Medici UIL FPL, FESMED, FVM) al direttore generale della ASL Napoli 1 centro (e che allo stato non ha ancora ricevuto risposta), l'ipotesi che tale *modus operandi* sarebbe stato nei fatti confermato anche nelle successive procedure di avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore delle 5 strutture complesse di salute mentale che compongono, insieme alla neuropsichiatria infantile, il dipartimento di salute mentale della ASL;

la successiva nomina del direttore del dipartimento di salute mentale, come ulteriormente segnalato da tutte le sigle sindacali, sarebbe avvenuto con procedure irregolari tanto da chiedere la revoca della

delibera n. 769 dell'8 giugno 2021, avente come oggetto appunto il conferimento dell'incarico di direttore del dipartimento;

già la consulta popolare salute e sanità della città di Napoli (istituita con decreto del 16 aprile 2018 del sindaco di Napoli) aveva in un suo comunicato del 26 aprile 2021 su tali avvenimenti sostenuto che la stessa "ribadisce il proprio sconcerto sulla valenza "concretamente simbolica" del messaggio così lanciato dalla direzione dell'ASL Napoli 1;

tenuto conto che, sempre per quanto risulta:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, all'articolo 6, comma 4, prevede per i concorsi pubblici che le prove orali debbano svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;

il nuovo comma 7-bis dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, inserito all'art. 4 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") dispone che le Regioni "disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa (...) Che la predetta norma di legge, fissa inoltre i principi e criteri relativi alle modalità di espletamento delle procedure selettive, cui le aziende dovranno obbligatoriamente attenersi";

il Ministero della salute, con provvedimento del 28 marzo 2013, ha determinato i "criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nelle aziende del SSN- Linee di indirizzo in applicazione dell'art. 4, comma 1, del DL 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 8 dicembre 2012, n. 189";

la stessa ASL NA1 centro, con la delibera 991 del 7 dicembre 2017, recependo le "linee guida per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa relativi alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in applicazione art. 15-comma 7 bis del D.Lgs 502/1992" definite con il decreto dirigenziale n. 49 del 15 marzo 2017 della Giunta regionale della Campania, afferma, al punto 10.4.2., che "il colloquio deve svolgersi in un'area aperta al pubblico";

ritenuto che a giudizio dell'interrogante la nomina del direttore del dipartimento di salute mentale appare realizzata a dispetto delle norme (nazionali e regionali), e avendo cronicamente disatteso la costituzione dei comitati di dipartimento, che, tanto nella loro componente di diritto che in quella elettiva e rappresentativa delle diverse aree professionali dei lavoratori, sono deputati all'individuazione di una terna di candidati tra i quali la direzione generale nomina il direttore di dipartimento; tale modalità appare ulteriormente gravata dalla considerazione che il precedente direttore di dipartimento di salute mentale (coniuge della direttrice che gli è di recente subentrata) mai aveva messo in atto le procedure per l'istituzione del comitato di dipartimento stesso, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano doveroso verificare che le norme costituzionali e le leggi vigenti siano state rispettate nell'espletamento dei concorsi per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle unità operative costituenti il dipartimento di salute mentale della ASL NA1 centro;

se tali modalità, eventualmente connotate da criteri e procedure opachi o palesemente estranei alle norme di legge, non violino il principio sancito all'articolo 97 della Costituzione per cui le procedure concorsuali per il conferimento di incarichi devono essere ispirate a norme di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità;

se la nomina del direttore del dipartimento di salute mentale della ASL NA1 centro sia stata realizzata, come lamentato dalle citate sigle sindacali tutte, in maniera difforme alle norme vigenti;

se le modalità di svolgimento concorsuale della ASL NA1 centro, con la metodica dei colloqui a "porte chiuse", nullifichino i principi costituzionali di chiarezza, trasparenza e pubblicità, e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per porre rimedio a tali episodi e per evitarne il ripetersi.

(4-06073)

[DESSI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da informazioni assunte anche a mezzo stampa, si è appreso della presentazione di un ricorso al

Tribunale del lavoro e di un esposto alla Guardia di finanza da parte di un importante dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, A.C., vice direttore della stessa Agenzia, il quale lamenterebbe il suo licenziamento a seguito della repentina soppressione, ad opera del direttore, in data 23 settembre 2021, dell'ufficio al quale era addetto nella qualità di vice direttore;

secondo le notizie pubblicate, la soppressione dell'ufficio non sembrerebbe giustificata da alcuna motivazione oggettiva, ma sarebbe stata decisa dal direttore, con l'unico fine di ottenere il licenziamento del dirigente;

il direttore si sarebbe determinato al licenziamento del dirigente immediatamente dopo l'invio, da parte di quest'ultimo, di un'e-mail indirizzata allo stesso direttore e ad una funzionaria dell'ufficio del vice direttore, dottoressa P.B., alla quale il medesimo direttore sarebbe legato da una relazione di tipo sentimentale;

con la citata e-mail sarebbe stato richiesto alla funzionaria di regolarizzare la situazione delle presenze, dotandosi del cartellino delle presenze, di cui era sprovvista, ed al direttore di spostare il rimborso delle missioni della dottoressa P.B. dal centro di costo dell'ufficio del vice direttore, a quello della direzione generale;

a seguito di tali richieste, secondo quanto pubblicato dalla stampa, il direttore, al solo fine di allontanare dall'ufficio il funzionario, avrebbe provveduto a sopprimere l'ufficio del vice direttore;

tra gli atti depositati all'autorità giudiziaria dal vice direttore vi sarebbe la documentazione inerente alle numerose missioni effettuate, a spese dei contribuenti, dal direttore e dalla predetta funzionaria in alberghi di lusso, comprendenti spostamenti in aereo, in treno in prima classe o in automobile di servizio, con autista, tra cui emergono un viaggio per una missione a Venezia per partecipare alla mostra del Cinema, un'altra a Genova, per partecipare al salone nautico, ed una a Brindisi nel giorno di ferragosto;

atteso che la soppressione repentina ed apparentemente ingiustificata dell'ufficio del vice direttore che sembra rilevante per l'Agenzia delle dogane, con tutti i conseguenti disagi amministrativi e funzionali che ne potrebbero derivare, e, in assenza di atti documentali che ne motivino le ragioni, è un elemento che andrebbe approfondito ai fini di valutare la corretta gestione di un ente di primaria importanza per la ripresa economica del Paese;

atteso, altresì, che, secondo quanto pubblicato dai mezzi di informazione, la soppressione dell'ufficio del vice direttore sarebbe una mera copertura al fine di potersi liberare di un dirigente evidentemente ritenuto scomodo e non dover così fornire i chiarimenti richiesti sull'inquadramento della citata funzionaria e sul rimborso delle missioni cui la stessa partecipava in compagnia del direttore;

atteso che ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999 "Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere al fine di verificare la regolarità delle procedure amministrative che hanno determinato la soppressione dell'ufficio del vice direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché la regolarità delle determinazioni assunte rispetto all'inquadramento della funzionaria e alle spese di servizio.

(4-06074)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

venerdì 1° ottobre 2021 la RAI aveva pianificato nella sua programmazione la trasmissione, in prima serata su RAI3, del film "Hammamet";

la pellicola datata 2020, a firma del regista Gianni Amelio, racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino;

a poche ore dalla messa in onda della pellicola, la RAI ne ha cancellato la programmazione, senza far conoscere i motivi di questa decisione;

del resto, la ragione non può essere desunta dal fatto che si tenessero a poca distanza le elezioni amministrative in molti Comuni italiani, poiché la tornata elettorale era nota da tempo, né può essere considerata causa della cancellazione la candidatura di Vittorio Craxi al Comune di Roma, anch'essa

nota da almeno due mesi;

considerato che:

il *film* ha una notevole rilevanza culturale dovuta all'importanza storica del personaggio protagonista e dei fatti narrati;

non può esservi alcun motivo, né culturale, né di opportunità che giustifichi la cancellazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in relazione alle proprie competenze derivanti dal contratto di servizio tra RAI e Ministero, non ritenga doveroso approfondire le motivazioni che hanno portato alle tempestive modifiche della programmazione da parte della RAI.

(4-06075)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la situazione delle carceri è ormai insostenibile, tanto da poter essere considerata un'emergenza nazionale. Ciò si deduce dalle rivolte del mese di marzo 2020, quando i detenuti hanno deciso di appropriarsi di alcuni istituti penitenziari, riuscendo addirittura ad evadere in massa, e dagli accadimenti degli ultimi giorni: nel carcere di Frosinone un detenuto avrebbe ricevuto nella stanza detentiva una pistola, attraverso un drone, e successivamente l'avrebbe puntata contro un agente della Polizia penitenziaria, facendosi consegnare le chiavi; a Firenze i detenuti avrebbero tentato di bruciare vivo un agente, utilizzando dell'olio lanciato a terra nella sezione e dandogli successivamente fuoco; a Castrovillari un detenuto avrebbe tentato di strangolare un agente con il filo del telefono;

quelli elencati sono solo alcuni dei tanti episodi che accadono quotidianamente;

di recente, la Direzione generale dei detenuti e trattamento ha emanato una lettera circolare con la quale si prevede che l'ordine di servizio del direttore che dispone le perquisizioni straordinarie deve essere preventivamente mandato anche al Garante nazionale dei detenuti. E questo nonostante sino ad oggi la prassi operativa prevedesse che anche il personale che svolge la perquisizione venisse informato solo poco prima di eseguire le operazioni, al fine di evitare fughe di notizie inopportune;

la circolare sembra essere stata originata da una raccomandazione del Garante nazionale dei detenuti rivolta al Ministro della giustizia;

la normativa che regola le perquisizioni non prevede che l'atto venga preventivamente inviato al Garante nazionale dei detenuti;

risulta all'interrogante che il Garante nazionale, dal proprio ufficio, possa accedere illimitatamente alla sala situazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attraverso la quale riesce a vedere in tempo reale tutti gli eventi critici che accadono negli istituti penitenziari e, probabilmente, anche i nomi del personale che inserisce i dati;

viceversa, risulta all'interrogante che anche i reparti speciali della Polizia penitenziaria (ad esempio NIC e GOM) debbano soggiacere, di volta in volta, ad una trafila burocratica prima di accedere agli stessi dati;

risulta altresì all'interrogante che di recente sia stata delegata una ricercatrice universitaria alla predisposizione dei programmi relativi alla formazione del personale della Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga grave che la politica penitenziaria venga dettata da atti di indirizzo del Garante nazionale dei detenuti e che lo stesso travalichi poteri e competenze indicate dalla legge, accedendo alla sala situazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

se non ritenga opportuno, per ragioni di ordine e sicurezza, disporre la revoca della circolare citata e il divieto di accesso del Garante dei detenuti alla sala situazioni del DAP;

quali iniziative intenda adottare per ripristinare la legalità all'interno delle carceri.

(4-06076)

[FARAONE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

come solennemente enunciato nel preambolo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata sia dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, che dall'Unione europea, la disabilità non è una caratteristica intrinseca dell'individuo, bensì "il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri", barriere che gli Stati hanno

l'obbligo di rimuovere, in particolare quando esse interferiscono con il godimento dei diritti fondamentali, tra i quali è, ovviamente, sancito quello all'istruzione;
al fine di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, con l'adozione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 ("legge Stanca", recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"), si sancisce l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni e alle aziende incaricate dell'erogazione di servizi di pubblica utilità, di dotarsi di strumenti informatici accessibili, disposizioni poi modificate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
considerato che:

l'accesso a numerosi corsi universitari è soggetto al superamento di un *test* di ingresso, la cui preparazione ed esecuzione avviene in molti casi attraverso la piattaforma SEB, ossia il "test online Cisia" (TOLC), entrambi inaccessibili alle persone cieche ed ipovedenti e pertanto in contrasto con gli *standard* stabiliti dalla "legge Stanca";

poiché tali sistemi sono gestiti e forniti agli atenei dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (CISIA), costituito esclusivamente da università pubbliche, il problema riguarda l'intero territorio nazionale;

a seguito dell'intervento dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) presso il CISIA e la Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD), è stato adottato il cosiddetto accomodamento ragionevole, il quale prevede che i candidati affetti da cecità e ipovisione possano svolgere il *test* di ingresso su un modulo "Pdf" a loro accessibile, ossia realizzato secondo quei parametri che permettono la lettura in digitale a chi ha una disabilità visiva;

considerato quindi che relativamente ai *test* di ingresso che si stanno svolgendo al debutto del corrente anno accademico 2021/2022, sono state rilevate delle criticità concernenti il *test* su modulo Pdf, tra le quali si annovera, in particolare, il caso denunciato dall'UICI verificatosi a Padova, dove un candidato non ha potuto eseguire il *test* di ingresso poiché il *file* Pdf, sebbene fornitogli come concordato, non sarebbe stato generato secondo le consolidate regole che permettono la lettura a chi sia affetto da cecità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano, pertanto, le necessarie e tempestive misure che il suo dicastero, coinvolgendo anche le associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei disabili, intenda adottare al fine di risolvere le criticità rilevate ai *test* di ingresso universitari dai candidati affetti da cecità e ipovisione, garantendo così il rispetto degli *standard* stabiliti nella legge Stanca, e, quindi, il superamento delle attuali barriere discriminatorie che impediscono il pieno godimento del diritto fondamentale delle persone disabili ad accedere all'istruzione superiore.

(4-06077)

[DE BONIS](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

nell'ultimo discorso sullo stato della UE la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato dell'importanza dell'approvvigionamento dei semiconduttori e della necessità che l'Europa diventi indipendente dalle altre potenze mondiali (USA e Cina innanzitutto);

parlando della necessità di "*tech sovereignty*" ha introdotto il programma "Chips act" a cui la Commissione sta lavorando per rendere l'Europa più indipendente per quanto riguarda l'approvvigionamento del *chip*;

il recente "*chip shortage*" (la carenza di dispositivi a semiconduttore, scatenata anche dalla crisi pandemica e che ha comportato il funzionamento a singhiozzo dei FAB di produzione, principalmente collocati nel *far east*) avrà affetti per i prossimi anni, che comporteranno la difficoltà di molti settori, tra cui quello automobilistico, a far fronte alla domanda crescente di elettronica nelle auto, principalmente per la trazione elettrica e per la guida autonoma, ma anche per tutte le funzionalità di sicurezza introdotte negli ultimi anni, come ABS, TCS, ESP ed in generale per i sistemi ADAS;

altri Stati, tra cui USA, Cina e Corea, sono già da tempo impegnati in programmi di investimento per raggiungere la sovranità tecnologica per quanto riguarda progettazione e produzione di *chip*;

recentemente il presidente Biden ha annunciato un piano da 50 miliardi di dollari per quello che definisce il petrolio del futuro; per quanto riguarda la Cina, invece, il "Financial Times" ha reso noto che il valore degli investimenti nelle società cinesi di semiconduttori è aumentato del 446 per cento nel secondo trimestre rispetto al primo, raggiungendo la cifra *record* di 8,9 miliardi di dollari, con l'intenzione di portare la produzione interna di *chip* a soddisfare il 70 per cento del fabbisogno interno entro il 2025;

considerato che:

la presenza in Italia della multinazionale italo-francese dei *chip*, STMicroelectronics, rappresenta un grande vantaggio competitivo rispetto agli altri Stati. La STMicroelectronics con le sue sedi di Agrate, Napoli, Lecce, Palermo e Catania, impiega più di 10.000 dipendenti, la maggior parte dei quali sono tecnici ultra qualificati;

in particolare, intorno alla sede di Catania è sorto negli anni il relativo distretto tecnologico che ha contribuito a creare una costellazione di aziende di indotto di grandissimo spessore tecnologico, grazie anche al coinvolgimento di enti di ricerca e università (Catania, Palermo e Messina) nei processi di trasferimento tecnologico quali: CNR (area Palermo, area Catania, area Messina); la sede catanese dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; il consorzio Catania ricerche, cui aderiscono enti pubblici (CNR, università di Catania, CCIAA di Catania, INFN) e industrie locali (STMicroelectronics, AAT Agroindustry advanced technologies S.p.A., la SIFI industria farmaceutica S.p.A. e la ELMEC S.p.A.); il parco scientifico e tecnologico della Sicilia; l'Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM);

nella sua ultima visita in Italia del 2 luglio 2021, Pat Gelsinger, attuale CEO di Intel, ha confermato la volontà di investire in Europa 100 miliardi di euro per la realizzazione di un sito produttivo ed ha incontrato i Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico ed il Presidente del Consiglio dei ministri;

al momento non si sa ancora in quale Stato europeo la multinazionale americana abbia deciso di insediare la sua nuova fabbrica, ma è chiaro che la Regione Sicilia, ed in particolare l'area di Catania rappresenta il luogo ideale, sia per la presenza di un distretto industriale già specializzato nella microelettronica, sia per la presenza di un indotto che rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza in grado di fornire alla nuova fabbrica tecnologie e mezzi già a disposizione. Inoltre la possibilità di disporre di parte dei fondi del PNRR rappresenterebbe sicuramente un vantaggio non solo per la Sicilia, ma anche per l'intero Mezzogiorno d'Italia;

per storia, per vocazione, per *know how* Catania sarebbe la sede ideale per ospitare lo stabilimento Intel, in quanto ha già grandi insediamenti produttivi e tecnologici che albergano ai piedi dell'Etna, basti citare l'investimento recente di StMicroelectronics che a Catania produrrà *wafers* in carburo di silicio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, che ha già dichiarato di avere a cuore il futuro industriale ed economico di Catania, sia del parere che la città di Catania possa offrire le condizioni ideali per il colosso americano dell'*hi-tech*, avendo logistica, competenze e capitale umano.

(4-06078)

[VALENTE](#), [FEDELI](#), [STEFANO](#), [D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [MARILOTTI](#), [PITTELLA](#), [CIRINNA'](#) - Ai Ministri dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stanziato risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia;

in base a quanto previsto dal dettato normativo, queste risorse sono destinate prioritariamente a progetti per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con l'obiettivo di rimuoverne gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti;

il 30 dicembre 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro

dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'istruzione, sono state individuate le modalità di trasmissione dei progetti da parte dei Comuni e disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse;

il 2 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie relative all'avviso pubblico per i progetti menzionati, in base al quale sono stati ammessi al finanziamento 453 progetti, mentre è in fase di emanazione il decreto per l'individuazione degli interventi da ammettere in via definitiva a finanziamento, nonché la definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione, a seguito del positivo esito dei controlli disposti;

dalla graduatoria provvisoria pubblicata, come evidenziato anche da diverse analisi comparse su organi di stampa, sono emersi casi in cui la selezione ha penalizzato progetti di edilizia scolastica destinati a strutture situate in aree considerate svantaggiate, secondo i parametri utilizzati, soltanto in base ad una minore capacità di cofinanziamento del progetto stesso da parte dell'ente locale di appartenenza;

considerato che:

nonostante le Regioni meridionali ottengano circa il 54 per cento delle risorse complessive stanziare dal decreto, come affermato dal comunicato sul sito del Ministero dell'istruzione, vi sono Comuni che, pur situati in regioni ben lontane dall'obiettivo europeo dei 33 posti in asilo nido per ogni 100 abitanti, non hanno ricevuto il finanziamento richiesto;

i progetti ammessi a finanziamento con il decreto citato saranno inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale infatti, all'interno della missione 4 "istruzione e ricerca", prevede un intervento specifico per rafforzare i servizi educativi per l'infanzia soprattutto al Sud;

in Italia i servizi educativi per i bambini sotto i tre anni presentano una percentuale di accesso ancora troppo bassa, particolarmente al Sud, a dispetto del fatto che l'investimento nella prima infanzia non si esaurisce in un sostegno alle famiglie, ma è la premessa per un pieno sviluppo della cittadinanza, nonché uno strumento fondamentale per intervenire sulle disuguaglianze e sulle povertà educative favorendo così coesione sociale e sviluppo economico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare se e per quali motivi nell'assegnazione dei finanziamenti vi siano state disparità tali da mettere in questione il rispetto delle finalità esplicithe della legge n. 160 del 2019, nonché eventuali casi che evidenzino la non piena adeguatezza dei criteri di selezione dei progetti rispetto alle medesime finalità della legge istitutiva del fondo.

(4-06079)

[ROMEO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 16 settembre 2021 si è verificato nel carcere di Monza un grave episodio di violenza nei confronti del personale della Polizia penitenziaria: un detenuto di origine magrebina ha aggredito un assistente, un vice sovrintendente e un'ispettrice, provocando lesioni che hanno richiesto vari giorni di prognosi; è inaccettabile, oltre che indecoroso, assistere così frequentemente nelle carceri italiane ad episodi simili, in cui vengono colpiti agenti della Polizia penitenziaria durante l'espletamento del proprio servizio, impossibilitati ad intervenire con mezzi ed equipaggiamenti adeguati;

le strutture carcerarie presentano criticità, dovute principalmente al sovraffollamento detentivo e ad organici sottodimensionati, che necessitano di interventi urgenti, fondamentali per garantire la sicurezza di quanti sono impegnati quotidianamente a gestire l'ordine e il buon funzionamento delle strutture,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'aggressione subita recentemente dal personale della Polizia penitenziaria nel carcere di Monza e quali iniziative urgenti intenda adottare per evitare simili episodi, garantendo la sicurezza di quanti svolgono con professionalità il proprio lavoro all'interno della struttura carceraria.

(4-06080)

[BERUTTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) fornisce acqua all'ingrosso per usi civili, irrigui e industriali in favore dei gestori del sistema idrico integrato (SII) della Puglia e della Basilicata (Acquedotto pugliese e Acquedotto lucano), dei

consorzi di bonifica delle stesse regioni e di Acciaierie d'Italia;
l'EIPLI è stato costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, e posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con l'attribuzione di funzioni tecnico-esecutive in materia di bonifica, riforma fondiaria e irrigazione al servizio dei territori regionali di Puglia e Basilicata;
con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1977, n. 616, l'EIPLI è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese e inserito tra gli enti preposti a servizio di pubblico interesse;
a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, la quota parte relativa alle funzioni trasferite di beni e personale dell'EIPLI è stata rispettivamente assegnata alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, mentre in capo all'EIPLI rimanevano le funzioni relative alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali, all'esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, alle connesse attività di studio e ricerca;
l'EIPLI ha in gran parte realizzato e gestisce gli schemi idrici ionico-Sinni, Basento-Bradano, Ofanto e Tara, originariamente nati per l'agricoltura, che hanno sempre più assunto carattere di sistema idrico a usi plurimi, civile, irriguo, industriale ed energetico, e le infrastrutture gestite da EIPLI sono state interconnesse con le infrastrutture idriche gestite dagli altri enti che operano nei diversi segmenti del servizio idrico, per diversi usi, soprattutto in Puglia e Basilicata, con una prevalenza, negli ultimi anni, dell'uso civile;
l'ente conserva attualmente la gestione di 8 invasi e 4 traverse;
in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'EIPLI è stato soppresso e posto in liquidazione;
all'articolo 21, comma 11, è indicato che "le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci";
con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'avvio della realizzazione degli interventi sulle infrastrutture gestite dall'EIPLI è stato demandato al segretario generale dell'autorità di distretto dell'Appennino meridionale in qualità di commissario straordinario di Governo per le opere EIPLI;
l'EIPLI è tuttora in vita e come indicato dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201, "a far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";
l'ente soppresso e in liquidazione dal 2011, nelle more della costituzione della società prevista dalla norma vigente, gestisce a oggi infrastrutture strategiche per il Paese e per lo sviluppo del Mezzogiorno;
la gestione è negativamente condizionata dai vincoli della gestione liquidatoria, sia per le questioni legate a vincoli nella dotazione organica che per le annose difficoltà di carattere finanziario;
il Ministero vigilante non ha sino ad oggi provveduto alla nomina del commissario dell'ente il cui incarico è scaduto dal 20 dicembre 2020,
si chiede di sapere:
quale sia l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché quali siano le condizioni delle infrastrutture gestite;
quali azioni intenda porre in essere il Ministro in indirizzo in merito alla garanzia di continuità del servizio e, nelle more della costituzione del nuovo soggetto preposto alla gestione, relativamente alla nomina del commissario straordinario;
considerata la rilevanza delle opere in questione per lo sviluppo dell'area di competenza dell'EIPLI anche alla luce della strategicità delle infrastrutture idriche in relazione al PNRR, quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di costituzione del nuovo soggetto deputato alla gestione.

(4-06081)

[LANNUTTI](#), [CROATTI](#), [ANASTASI](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al*

Ministro dell'interno. - Premesso che:

il *green pass* obbligatorio per lavorare, introdotto solo in Italia tra le grandi democrazie occidentali, definito da alcuni medici, tra cui Crisanti, una sorta di "ricatto" per indurre i cittadini a vaccinarsi, rappresenta a giudizio degli interroganti una palese violazione della Costituzione che recita all'art. 1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo";

sabato 25 settembre 2021 sul palco di piazza San Giovanni a Roma, il vice questore della capitale, Nunzia Alessandra Schilirò, ha detto, tra l'altro, che "il *green pass* è assolutamente incompatibile con la Costituzione", e ha definito il lasciapassare verde "una tessera di discriminazione", invitando i presenti alla "disobbedienza civile". Per queste sue dichiarazioni pubbliche, Schilirò dovrà affrontare ora un processo disciplinare, dopo aver già subito un vergognoso e incomprensibile processo mediatico sulle colonne delle maggiori testate giornalistiche italiane. Per il suo intervento si è mobilitata immediatamente anche il Ministro dell'interno, che ha definito "gravissime" le dichiarazioni rese dal vice questore, e spiegando che sta seguendo "la vicenda personalmente con il capo della Polizia, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante". Sulla questione è intervenuto anche il portavoce dell'Associazione nazionale funzionari dei Polizia, Girolamo Lacquaniti, che ha invitato Schilirò a dimettersi. Il vice questore si è difeso chiarendo che alla manifestazione è intervenuta come libera cittadina che esercita i propri diritti, "se l'amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi spiace, andrò avanti lo stesso, con o senza divisa, per il bene del mio Paese";

Schilirò, in forza alla Criminalpol, ha diretto per 4 anni, dal 2014 al 2018, la quarta sezione della squadra mobile di Roma, che si occupa di reati sessuali contro le donne, i minori e le fasce vulnerabili. Ha coordinato il progetto "Questo non è amore" per la provincia di Roma, per prevenire e reprimere il fenomeno della violenza di genere, e il progetto "Blue box" per combattere il bullismo nelle scuole. Oltre all'impegno con la divisa, è anche scrittrice. Nel 2018 ha pubblicato "Soli nella notte dell'anima. Come reagire alle molestie in casa, al lavoro, per strada", mentre ad aprile 2021 è uscito "La ragazza con la rotella in più";

considerando che:

in Italia il *green pass* è stato introdotto progressivamente negli ultimi 5 mesi grazie a 3 distinti decreti-legge da fine luglio in poi, e ben 8 disposizioni sono andate ad aggiungersi alla norma base, l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Pertanto dal 15 ottobre, quasi 23 milioni di lavoratori dovranno avere la certificazione verde (che attesta la vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o un tampone negativo) per accedere ai luoghi dove lavorano;

il regolamento (UE) 2021/953 afferma con chiarezza: "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di non essere vaccinate";

considerando inoltre che:

sulla necessità di rendere o meno obbligatorio il *green pass* si sono espressi molti costituzionalisti. Giovanni Guzzetta, professore ordinario di diritto pubblico all'università "Tor Vergata", ha affermato recentemente che "a questo punto le strade a me sembrano due: o lo Stato si fa carico di tutelare la scelta di non vaccinarsi senza penalizzarla economicamente costringendo a tamponi a ripetizione, oppure si assume la responsabilità di rendere obbligatoria la vaccinazione, cosa che è costituzionalmente consentita purché ne ricorrano i presupposti";

il 5 luglio 2021 la vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Cerrina Feroni, sempre sulla necessità di introdurre o meno il *green pass*, ha dichiarato che "ci vuole più cautela. Se il certificato diventa indispensabile per esercitare diritti fondamentali, come andare al lavoro, c'è il rischio che il vaccino sia di fatto obbligatorio". E sull'obbligo vaccinale ha aggiunto che "la Costituzione, art. 32, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Non esclude certo che vi siano obblighi vaccinali, tanto che ve ne sono nel nostro ordinamento e la Corte costituzionale li ha giudicati legittimi. Il nodo problematico è l'obbligatorietà per vaccini ancora in fase sperimentale di cui, per ovvie ragioni, non si possono conoscere gli effetti a medio e lungo termine. Credo che abbia un qualche significato che in Europa non ci sia nessun Paese che abbia introdotto l'obbligo, neppure per il personale sanitario, e che il Consiglio d'Europa abbia

escluso la legittimità dell'obbligo";

considerando infine che a giudizio degli interroganti il vice questore Schilirò è pienamente legittimata a sostenere i suoi dubbi di costituzionalità del *green pass* e della sua conformità al nostro ordinamento perché la libertà di espressione tutelata dall'art. 21 della Costituzione resta un caposaldo della democrazia ed esiste ancora anche per i dipendenti pubblici soggetti a regimi ordinamentali peculiari. Mentre crea sconcerto il fatto che un dipendente pubblico rischi di perdere il posto di lavoro solo perché un Ministro interviene nel dibattito con una (questa, sì, grave) anticipazione di addebito e sanzione senza che il procedimento disciplinare sia ancora aperto, un fatto che rappresenta uno stravolgimento dei nostri più essenziali cardini garantistici. Inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6150/2020 della III sezione, ribadisce che la sanzione della destituzione di un appartenente alle forze dell'ordine deve essere correlata a una violazione grave e alla denigrazione altrettanto grave della propria amministrazione di appartenenza,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato;

se ritenga di doversi adoperare per accertare le ragioni di tanta solerzia, mossa ad avviso degli interroganti dall'intera macchina mediatico-amministrativa, per eccepire le responsabilità disciplinari, dinamismo che rischia di violare il sacrosanto diritto ad esprimersi sul *green pass* in quanto nel nostro Paese per fortuna esiste ancora la libertà di espressione, anche per i dipendenti pubblici soggetti a regimi ordinamentali peculiari;

se non vi sia l'uso di rispettare le norme europee secondo le convenienze, dato che la UE afferma che "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di non essere vaccinate";

se ritenga compatibile l'obbligo del *green pass* con le norme costituzionali, sancite in particolare dagli artt. 1 e 21 nella fattispecie della Costituzione.

(4-06082)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'istruzione.* - Premesso che:

FCA Italy S.p.A. ha prodotto per la Presidenza del Consiglio dei ministri 1.978.356.183 mascherine facciali distribuite nelle scuole nel corso di tutto l'anno scolastico passato e da distribuire anche durante l'anno scolastico 2021/2022;

il programma Mediaset "Striscia la notizia" avrebbe fatto analizzare dal laboratorio BPSEC quelli che apparivano come due dei lotti di mascherine FCA distribuiti nelle scuole: n. 00914086180 e n. 00914086190;

a fronte di una protezione batterica richiesta dalla legge pari al 95 per cento, il lotto 00914086180 presentava una filtrazione tra l'83 e l'86 per cento, mentre il lotto 00914086190 aveva una filtrazione che variava dal 67 al 77 per cento. E ciò nonostante FCA in un suo documento ufficiale affermasse che la protezione fosse del 99 per cento;

alla verifica effettuata da "Striscia la notizia", alla presenza dei tecnici di FCA, è risultato che FCA non aveva testato le mascherine poi finite alle scuole, bensì genericamente il materiale con cui si starebbero producendo le mascherine. Insomma, i *test* fatti da FCA non sarebbero riscontrabili e quindi non avrebbero validità alcuna;

considerato che in seguito e solo in seguito alla denuncia di "Striscia la notizia" FCA e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno deciso di ritirare le mascherine ancora non distribuite nelle scuole;

considerato, inoltre, che:

in un documento del Ministero della salute si legge che il Governo sta cercando di ritirare il 10 per cento delle mascherine prodotte da FCA, pari a quasi 200 milioni di pezzi;

nello stesso documento c'è scritto che quelle "mascherine non sono conformi ma non sono nemmeno nocive" e che quindi "non sono qualitativamente inferiori a quelle di comunità", aggiungendo che non era indispensabile che all'interno delle scuole le mascherine fossero quelle chirurgiche;

da denunce fatte da genitori di alunni di diverse scuole distribuite per il Paese, risulterebbe che molti bambini abbiano difficoltà a indossare le suddette mascherine, perché "scomode, pelose, maleodoranti

e inutili perché trasparenti";

in seguito al rifiuto dei ragazzi e dei bambini di indossare le mascherine fornite dalle scuole, i genitori si sono trovati costretti a sobbarcarsi una spesa per comprare i dispositivi necessari e permettere ai propri figli di andare a scuola per esercitare un diritto costituzionale, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato;

se abbia intenzione di avviare verifiche per accertare i responsabili di questo spreco di risorse e di attentato alla salute dei bambini;

se abbia intenzione di attivarsi nei confronti FCA Italy S.p.A. per i danni subiti dalla comunità pubblica e per aver presentato falsa documentazione a supporto della produzione delle mascherine; come intenda rimediare a questa incresciosa situazione, considerando che l'anno scolastico è già iniziato ed è già un mese che i genitori degli studenti devono sobbarcarsi una spesa che dovrebbe essere a carico dello Stato, per non parlare della salute dei bambini che viene messa a rischio quotidianamente a causa di mascherine inadeguate.

(4-06083)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e della salute.* - Premesso che il Consiglio dei ministri n. 38 del 29 settembre 2021, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato 19 leggi delle Regioni e delle Province autonome ed ha deliberato di impugnarne 5. Tra queste vi è la legge della Regione Siciliana n. 21 del 2021, "Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime", motivando che talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale di autonomia, violano l'articolo 117, primo comma, e secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di tutela della salute;

considerato che:

la citata legge regionale è stata concepita per coniugare il rispetto dell'ambiente, il riequilibrio dei suoli, la limitazione delle sostanze più pericolose per l'uomo e per la natura, soprattutto nelle zone che dovrebbero essere libere dall'inquinamento;

purtroppo la Sicilia, e non solo, continua a importare, annualmente, decine e decine di milioni di tonnellate di grano estero, coltivato in Paesi che fanno uso e abuso di glifosato e di altri veleni, come più volte l'interrogante ha evidenziato attraverso atti di sindacato ispettivo, mozioni ed altro. Questioni, d'altronde, sollevate anche alla Commissione europea con petizioni ed altre iniziative a tutela delle api e della biodiversità, che chiedono di abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi tossici per l'ambiente;

l'impugnativa del Governo riguarda proprio l'articolo della legge sulle certificazioni che devono avere i prodotti di importazione, tra cui il grano. Inoltre sono stati impugnati un riferimento che abbinava il concetto della tutela della salute a quello dell'agroecologia e l'articolo sui limiti all'utilizzo dei pesticidi non biologici nelle aree pubbliche (strade, ferrovie, aree naturali protette, eccetera);

nelle dichiarazioni delle on. Angela Foti, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Commissione attività produttive, e Valentina Palmeri, vicepresidente della Commissione ambiente, dopo che il Governo nazionale ha bloccato alcune parti della legge sull'agroecologia approvata dall'ARS, si legge: "È incredibile che l'impugnativa nasca da un parere del Ministero della Salute, senza alcun coinvolgimento dei due Ministeri competenti per materia: quello delle politiche agricole ed alimentari e quello della transizione ecologica. Insomma, un grave scivolone del Governo nazionale che sembra per altro aver applicato un concetto di 'salute', quello che si identifica con la mera assenza di patologie conclamate, che è superato persino dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che già da tempo afferma che la salute va intesa anche come attuale migliore condizione di vita delle persone e migliore qualità complessiva dell'ambiente in cui vivono";

le deputate regionali sottolineano che la legge si è ispirata alle più moderne teorie e prassi in materia di agricoltura sostenibile e rapporto fra agricoltura e alimentazione: le stesse teorie e prassi che ispirano le direttive "Farm to fork" e "Biodiversità" cui sta lavorando l'Unione europea nell'ambito dell'Agenda 2030;

tenuto conto che:

quella approvata dall'ARS è una legge innovativa, che sostanzialmente recepisce gli obiettivi del *green deal* europeo, frutto di un lavoro svolto in Commissione attività produttive con la collaborazione di associazioni di produttori, di consumatori e organismi di controllo regionali;

l'impugnativa, a parere delle deputate regionali, sembra, peraltro, una prevaricazione dello statuto regionale e della sua autonomia, che coinvolge la stessa identità del Parlamento regionale. Nel merito appare incomprensibile che si contesti la volontà di aumentare i controlli di qualità e per il rispetto dei requisiti di legge, peraltro previsti proprio dalla normativa europea di riferimento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano rivedere la decisione riguardante l'impugnativa, su alcune parti della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2021, proposta davanti alla Corte costituzionale, per assumere un atteggiamento maggiormente in linea con l'impianto costituzionale italiano e quello normativo internazionale ed europeo, che è in costante evoluzione, ma al quale, invece, il nostro Paese fa fatica ad adeguarsi.

(4-06084)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [CASTALDI](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 23 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha notificato alla redazione del sito di informazione "Fanpage" l'ordine di sequestrare e oscurare un contenuto giornalistico riguardante l'inchiesta del *team* "Backstair" intitolata "Follow the money" sui fondi della Lega e su Claudio Durigon, l'ex sottosegretario leghista costretto a dimettersi dopo le dichiarazioni in merito alla dedica di un parco di Latina, ora intitolato a Falcone e Borsellino, al fratello del duce, Arnaldo Mussolini. Nell'inchiesta di "Fanpage" era stato mostrato un video in cui Durigon diceva a un suo interlocutore che non bisognava preoccuparsi dell'inchiesta della procura di Genova sui 49 milioni di euro che la Lega avrebbe sottratto allo Stato italiano, perché il generale della Guardia di finanza "l'abbiamo messo noi";

l'atto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Roma Paolo Andrea Taviano;

il provvedimento, che pone evidenti limiti alla libertà di stampa, ad avviso degli interroganti rimanda a pratiche passate e non dovrebbe essere emesso in un Paese in cui vige la democrazia e la cui Costituzione, attraverso l'articolo 21, lo vieta esplicitamente: "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili". Dunque il sequestro preventivo di un prodotto giornalistico, anche se pubblicato sulle pagine *web* di un sito informativo registrato, è consentito solo ove si ipotizzino reati diversi dalla diffamazione;

dopo appena 24 ore la Procura di Roma ha revocato il sequestro preventivo e l'oscuramento dei video dell'inchiesta "Follow the money". La Polizia postale ha infatti inviato il 24 settembre 2021 alla direzione del giornale *on line* un nuovo provvedimento firmato da altro giudice per le indagini preliminari, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore aggiunto, con cui si dispone la revoca delle misure. Un risultato che si è reso possibile anche grazie all'enorme mobilitazione dell'ordine dei giornalisti, del sindacato dei giornalisti (FNSI), di esponenti politici e di cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare come si sia giunti al sequestro preventivo e all'oscuramento dell'inchiesta "Follow the money" di "Fanpage" e se intenda esercitare i propri poteri ispettivi;

se intenda accertare se anche in passato vi siano stati provvedimenti simili e quale ne sia stato l'esito, anche se meno noti perché riguardanti testate giornalistiche più piccole e meno conosciute;

considerando che la cancellazione preventiva di un'inchiesta giornalistica è un pericolosissimo precedente, perché limita la libertà di stampa, con quali iniziative amministrative o di proposta legislativa intenda procedere il Governo per assicurare che la libertà di stampa sia pienamente garantita considerato che la vicenda rappresenta, ad avviso degli interroganti, un evidente segnale di fragilità della libertà di stampa stessa.

(4-06085)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione*

internazionale. - Premesso che:

in Svizzera risiede un elevato numero di cittadini italiani che, secondo i dati AIRE, ammontano a circa 600.000, e tutti possono usufruire di corsi di lingua e cultura italiana, corsi che rappresentano anche uno strumento di politica estera del nostro Paese;

il 1° aprile 2021 è stato venduto per 4 milioni e 50.000 franchi (circa 3 milioni e 700.000 euro) un palazzo di 1.000 metri quadri sito in Nauenstrasse 71, a Basilea, in Svizzera, di proprietà della Fopras, una fondazione che si occupava di formazione, ma anche di corsi di lingua e cultura italiana, e che per anni ha ospitato il COMITES (Comitato degli italiani all'estero), l'organo di rappresentanza dei nostri emigrati. Nel mondo sono presenti 108 COMITES, di cui 50 in Europa, 44 nelle Americhe, 7 in Asia e Oceania, 4 nell'area medio-orientale e 3 in Africa sub-sahariana. Una presenza importante, per rappresentare e promuovere gli interessi della comunità italiana nel mondo;

a finanziare i corsi della Fopras era il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha anche contribuito alla ristrutturazione del palazzo, in cambio della garanzia, registrata dall'articolo 11 dello statuto della fondazione, che il consolato italiano avrebbe ereditato tutto, capitale e immobili, in caso di scioglimento della Fopras;

nel 2018, però, il consolato italiano ha deciso di rinunciare ai diritti stabiliti dall'articolo 11 dello statuto per favorire l'Ecap, un ente di formazione professionale per adulti fondato nel 1970 dal sindacato italiano CGIL, che all'epoca navigava in acque travagliate, visto che nel 2016 era stato denunciato dal Cantone di Zurigo per aver incassato 5,3 milioni di franchi per corsi fantasma;

proprio nel 2016 l'Ecap si è infatti fuso con la Fopras. L'accordo prevede l'integrazione nell'Ecap di tre attività gestite dalla Fopras: i corsi di lingua e cultura italiana del livello primario (decreto legislativo n. 64 del 2017, art. 10) organizzati nella circoscrizione consolare di Basilea nei cantoni Basilea-città, Basilea-campagna, Argovia, Soletta e Giura; la scuola primaria "SEIS Sandro Pertini" che offre un insegnamento bilingue e biculturale a tempo pieno, come scuola italiana non paritaria riconosciuta dalle autorità locali; l'asilo nido "Kindertraumhüüsli" che offre assistenza diurna a bambini in età compresa tra 4 mesi e 7 anni. Questa fusione ha permesso quindi all'Ecap di continuare l'attività senza problemi, incamerando liquidità (circa 900.000 franchi) e immobili per quasi 2 milioni di franchi. Infatti, il palazzo di maggior pregio, appunto quello di Nauenstrasse, era valutato a bilancio un milione 950.000 franchi e gravato da un mutuo di 966.000, ma sicuramente collocabile sul mercato ad almeno il doppio;

considerato che:

il COMITES sarebbe stato informato con oltre 6 mesi di ritardo, e solo dopo la partenza del console sarebbe venuto a conoscenza dei termini dell'accordo con l'Ecap. Non solo. In cambio di una quota della vendita del palazzo che avrebbe dovuto essere suo, secondo il sito di informazione "Lanotiziagiornale", che il 28 maggio 2021 ha pubblicato un articolo dal titolo "Consolato italiano di Basilea. Aiutone all'ente fondato dalla Cgil. Palazzo storico venduto a 4 milioni di franchi svizzeri. Meno di metà andati allo Stato, 664mila all'ECAP", il consolato "si è accollato pure i costi dello scorporo della sede dal patrimonio sociale, le spese di intermediazione immobiliare, le tasse notarili e di registro, l'imposta sul trasferimento di proprietà e l'eventuale imposta da utili";

ad aprile 2021 c'è stato il rogito, pertanto è stato saldato il mutuo e, dedotte tasse e spese, nella cassa del consolato di Basilea sarebbero arrivati 1,78 milioni di franchi. All'Ecap sarebbero andati invece 664.000 franchi, in aggiunta ai 900.000 dell'attivo circolante già incassato nel 2018 e a un padiglione valutato 150.000. Non solo. L'Ecap, grazie anche alle risorse Fopras, nel 2018 sarebbe riuscita a risarcire il cantone di Zurigo e a far ritirare la denuncia. Dal canto suo, sottolinea il sito di informazione, "il consolato è convinto di aver tenuto conto degli interessi della comunità italiana e dell'erario". In realtà, come fa notare lo stesso sito, di fatto lo Stato italiano ha regalato all'Ecap quasi 1.700.000 franchi senza trasparenza e senza un chiaro motivo. Oltre ai 700.000 franchi che continua a sborsare all'Ecap ogni anno, per i corsi di lingua e cultura italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

se intenda agire per fare luce sulla vicenda e per valutare il danno subito dallo Stato italiano, e quindi

dai contribuenti italiani, a causa di un'operazione a giudizio degli interroganti insensata che ha portato il consolato italiano a rinunciare ad una proprietà immobiliare a Basilea per favorire un ente di formazione professionale;
quali azioni intenda intraprendere per risalire alle responsabilità dei soggetti che hanno permesso tale operazione.

(4-06086)

CORRADO - *Ai Ministri dell'interno e della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nella prima settimana di agosto 2021, a Scisciano (Napoli) è stato demolito lo storico complesso denominato casale De Falco (nuovo catasto edilizio urbano al foglio 1 particella 931/1/4 e nuovo catasto territoriale al foglio 1 particella 932) con l'avallo dell'amministrazione comunale, che ha rilasciato il controverso permesso di costruire n. 25/2021 del 20 maggio 2021 per la pratica n. 150/2019 del 23 dicembre 2019;

già in passato, in più occasioni, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli aveva manifestato il proposito di assoggettare l'immobile a un regime di tutela, ma quando si è diffusa la notizia dell'avvio dell'istruttoria per la verifica dell'interesse culturale *ex art. 12* del decreto legislativo n. 42 del 2004, è stata impressa una brusca accelerazione ai lavori per radere al suolo le storiche fabbriche;

in un comune, Scisciano, dove il 64,46 per cento delle case è da abbattere perché costruito abusivamente, si continua a consumare suolo, a distruggere le superstiti testimonianze del patrimonio culturale della comunità locale, ad autorizzare nuove lottizzazioni spacciandole per riqualificazione e rigenerazione urbana: sulle ceneri dello storico complesso rurale sorgerà infatti un grande insediamento edilizio costituito da 40 appartamenti e 80 *box* auto che impatteranno sensibilmente sul carico urbanistico, alterando il principio di un ordinato ed equilibrato assetto territoriale e determinando uno sfregio permanente al paesaggio rurale e urbano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario avviare un approfondito esame sull'attività edilizia nel Comune di Scisciano e in particolare sul menzionato permesso di costruire, verificando se sia stata garantita la conformità dei progetti presentati alle previsioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente e se siano stati assicurati l'imparzialità, il principio di buona amministrazione, il soddisfacimento dell'interesse pubblico;

se non intendano fare chiarezza, per i profili di propria competenza, su eventuali responsabilità, correlazioni e contegni di membri del collegio amministrativo in veste di portatori, nella vicenda edificatoria, di interessi personali diretti o indiretti, in contrasto reale e potenziale con gli interessi del Comune, così come è stato denunciato dalla stampa locale;

se risulti sia stata ben mantenuta la distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e di quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni;

se ritengano che i soggetti coinvolti nella vicenda edificatoria siano idonei ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all'esercizio dell'incarico loro affidato o piuttosto non rientrino nell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 265 del 2000.

(4-06087)

DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-03101, pubblicato l'8 aprile 2020, l'interrogante chiedeva al Ministro in indirizzo quali iniziative intendesse assumere per contrastare la speculazione, allora in atto, da parte dei molini nel mercato italiano, che stava causando un'impennata dei prezzi delle semole e, quindi, del pane e della pasta in un momento molto difficile per la popolazione italiana, appena colpita dall'emergenza sanitaria del coronavirus;

a distanza di un anno e mezzo circa ci si ritrova, purtroppo, a dover affrontare la stessa problematica, ossia il prezzo del grano che rimane costante o, addirittura, in calo a causa di fenomeni speculativi mai sanzionati, che nell'ultimo decennio hanno determinato la scomparsa di un campo di grano su cinque,

con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;
considerato che:
il 22 settembre 2021, l'osservatorio prezzi della borsa merci di Foggia per il grano duro fino nazionale (peso specifico 79 chilogrammi ogni 100 litri, proteine minime 12 per cento, alle condizioni di franco partenza e IVA esclusa) ha fissato le quotazioni della mietitura 2021 in 485 euro alla tonnellata sui minimi e 490 euro sui massimi, stabili sulle sedute precedenti del 15 agosto e 1° settembre, valori che in quest'ultima data avevano fatto segnare il nuovo *record* per Foggia;
il listino della borsa merci di Bari del 21 settembre ha registrato un rimbalzo tecnico per il prezzo di grano duro fino di produzione nazionale, provenienza province di Bari e Barletta Andria Trani e zona Lucania (proteine minime 13 per cento, peso specifico 79 chilogrammi ogni 100 litri, alle condizioni di franco partenza arrivo e IVA esclusa). La valutazione è stata di 483 euro sui minimi e 488 sui massimi: il cereale ha riguadagnato così 3 euro di valore sul 14 settembre, quando invece ne aveva persi 10 sulla seduta del 7 settembre, che invece era risultata stabile sul 31 agosto;
l'Associazione meridionale cerealisti di Altamura ha compilato l'ultimo listino il 17 settembre e il frumento duro fino di produzione nazionale alle condizioni di IVA esclusa resa franco arrivo ad Altamura (qualificato con proteine minime del 12 per cento e peso specifico di 80 chilogrammi ogni 100 litri) è stato quotato 480 euro alla tonnellata sui minimi e 485 sui massimi, in calo di altri 5 euro sulla seduta del 10 settembre, dopo averne persi altri 5 quella data sul 3 settembre, quando invece si era verificato un rialzo di 25 euro sul 27 agosto. Il grano duro canadese di prima qualità è stato invece fissato a 547 euro sui minimi e 550 sui massimi, stabile sul 10 e 3 settembre, quando invece era aumentato di 30 euro sul 27 agosto, raggiungendo i 605 euro alla tonnellata;
i prezzi medi all'origine del grano duro fino rilevati da ISMEA e *on line* fino al 21 settembre 2021 rendono un quadro di sostanziale stabilità rispetto alla settimana precedente, 480 euro a tonnellata per Matera, 567,50 euro per Catania, 462,50 euro per Palermo, 477,50 euro per Foggia e si evidenzia una nuova rilevazione per Campobasso, ferma ad un irrealistico 210 euro alla tonnellata riferito al 23 agosto;
tali valori risultano in stallo rispetto, invece, ai prezzi delle semole che sono alle stelle. Continua, infatti, ad aumentare il prezzo della semola di grano duro, con il rischio di rincari per pane e pasta. Questo succede non tanto per la scarsità di materie prime quanto a causa delle speculazioni in atto, perché di questo si tratta;
la semola di grano duro nel listino di Foggia al 29 settembre 2021 ha fissato le quotazioni all'ingrosso, franco partenza IVA inclusa a 880 euro alla tonnellata sui minimi e 930 euro sui massimi, quindi un rincaro che supera di gran lunga il 100 per cento. Probabilmente qualcuno ne sta approfittando. Il grano è stato raccolto a maggio, il prezzo già si sapeva a giugno, nessuno pensava a questa speculazione. È vero che ci sono state alluvioni e siccità, ma ci sono state anche negli anni passati e mai era capitato che si speculasse come stanno facendo quest'anno;
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicitivi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
vale la pena ricordare che le quotazioni del frumento duro nazionale hanno superato, su alcuni mercati, 500 euro a tonnellata, rispetto a una media di 250 euro a tonnellata nell'ultimo quinquennio, mentre quelle del grano di importazione sfiorano ormai 550 euro a tonnellata. Il costo della materia prima rappresenta mediamente oltre l'80 per cento dei costi totali di produzione di un'azienda molitoria, motivo per cui variazioni delle condizioni di mercato di questa portata, unitamente all'incremento dei

costi energetici e logistici, come quelli registrati quest'anno in agricoltura, hanno un impatto sull'intera filiera e non solo sull'industria molitoria;

anche nel 2008 e nel 2018 ci furono innalzamenti dei prezzi del grano, ma nonostante gli aumenti di semola e pane e pasta dopo il calo del grano non ci furono, purtroppo, diminuzioni nei derivati (semola, pane e pasta);

tenuto conto che le condizioni per rispondere alla domanda dei consumatori e investire sull'agricoltura nazionale ci sarebbero, perché l'agricoltura italiana è sempre in grado di offrire produzione di qualità ma, purtroppo, non vi è una politica in grado di valorizzare i primati del *made in Italy*, garantire la sostenibilità della produzione ed il riconoscimento di un prezzo di acquisto "equo", basato sugli effettivi costi sostenuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali urgenti iniziative intenda assumere finalizzate a mettere in pratica una serie di controlli e di sanzioni per porre fine a tali gravi speculazioni, che determinano aumenti sproporzionati delle semole e, di conseguenza, del pane e della pasta, beni di prima necessità, e garantire così la sostenibilità della produzione ed il riconoscimento di un prezzo di acquisto "equo", basato sugli effettivi costi sostenuti.

(4-06088)

[LA PIETRA](#), [FAZZOLARI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito delle convocazioni per le prossime elezioni dei COMITES indette per il 3 dicembre 2021, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha lanciato una campagna informativa per rendere edotti i cittadini italiani residenti all'estero in merito alle modalità di attuazione delle elezioni;

tra i documenti pubblicati sul sito *internet* del consolato generale di Barcellona, nelle istruzioni per le elezioni COMITES, è stato inserito, primo tra tutti, un *file* di testo creato, secondo quanto verificato esplorandone le proprietà, dallo stesso consolato generale di Barcellona, precisamente alle ore 17.32 del 10 settembre 2021;

la presenza dello stesso documento è stata poi riscontrata anche nelle analoghe istruzioni pubblicate sul sito *internet* della cancelleria consolare di Madrid;

tale documento, non presente in nessun'altra pagina dei siti *internet* di tutta la rete dei consolati, riporta alcune affermazioni che non trovano corrispondenza in alcun testo normativo che disciplini le elezioni dei COMITES;

nel richiamare alcune disposizioni di legge, nel citato documento si trova infatti la seguente affermazione: "a) Non sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, della Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato";

nello specifico, la legge n. 286 del 2003, "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero", al richiamato articolo 8 (durata in carica e decadenza dei componenti) così dispone al comma 1: "I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi";

sembra chiaro che le parole "indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato", non presenti né nel testo della legge n. 286 del 2003, né nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003 (regolamento di attuazione della legge n. 286), risultino un'interpretazione personale dell'estensore del citato documento;

si segnala inoltre come lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 395, all'articolo 6, rimandi la disciplina dell'eleggibilità ai requisiti previsti dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nei quali non risulta alcuna limitazione di questo tipo;

inoltre, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 (Durata del mandato del sindaco, del presidente

della provincia e dei consigli - limitazione dei mandati), al comma 3 si trovano le seguenti disposizioni: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie"; il tutto in palese disaccordo e contraddizione con quanto scritto nelle istruzioni citate;

tali indicazioni potrebbero influire pesantemente nella prossima campagna elettorale per il rinnovo dei COMITES in quanto più di un candidato si potrebbe trovare nelle condizioni richiamate, al punto financo da indurre gli elettori a non votare per taluni candidati in quanto ritenuti, erroneamente, ineleggibili; è utile infatti ricordare come alcuni candidati, già eletti due volte nello stesso COMITES, non abbiano però maturato i requisiti per l'ineleggibilità in quanto un mandato è stato interrotto per scioglimento, dall'allora ministro Alfano, circa 23 mesi dopo l'insediamento, quindi entro i due anni, sei mesi e un giorno disposti dall'articolo 51, comma 3, del testo unico degli enti locali, si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali immediate iniziative voglia disporre per eliminare questa inesattezza dalle istruzioni per le elezioni COMITES del consolato generale di Barcellona e della cancelleria consolare di Madrid, al fine di garantire il rispetto della legge sia nella campagna elettorale che nelle prossime elezioni.

(4-06089)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02848 della senatrice Alessandrini, sulla crisi dell'azienda umbra Fattorie Novelli;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02852 della senatrice Mantovani ed altri, sulla situazione contrattuale dei dipendenti dell'azienda SETA S.p.A.;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02846 della senatrice Binetti, sull'inserimento nei LEA dell'orticaria acquagenica;

3-02847 della senatrice Giammanco ed altri, sulla possibilità di prescrivere il farmaco "Dhea" nei pazienti affetti da carenza dell'ormone.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05450 del senatore De Bonis.

1.5.2.2. Seduta n. 373 del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

373a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,02).

Si dà lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che, in data 29 ottobre 2021, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» (2437).

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*

(Doc. LXXXVII, n. 4) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020*

(ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

Il relatore sul disegno di legge n. 2169, senatore Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, colleghe e colleghi, viene oggi all'esame di questa Assemblea il disegno di legge europea per il 2019 e il 2020, presentato dal Governo il 21 settembre del 2020, in base alle disposizioni della legge n. 234 del 2012, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 1° aprile 2021.

Si tratta ormai di un appuntamento tradizionale nei nostri lavori parlamentari, che permette di armonizzare la nostra legislazione con quella europea, un obiettivo in linea con la tradizione chiaramente europeista del nostro Paese che si consegue con gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea per l'appunto, di cui oggi trattiamo.

Va anche detto che la presenza ogni anno di almeno due strumenti di recepimento ha permesso di diversificare le modalità del recepimento stesso, stemperando e distribuendo su più atti le eventuali difficoltà politiche, permettendo così di approvare più leggi, invece di una sola legge comunitaria, che conformano il nostro ordinamento a quello europeo.

In questo contesto il disegno di legge in esame, come tutti i disegni di legge europea, ha inteso anche agevolare la chiusura di diverse procedure d'infrazione aperte o annunciate. Questo è un obiettivo fondamentale.

Alla data del 29 settembre 2021 ammontano a 97 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia, delle quali 62 per violazione del diritto dell'Unione europea e 35 per mancato recepimento di direttive. Va anche sottolineato che, ad oggi, l'Italia risulta aver già pagato 751,6 milioni di euro a seguito delle sei condanne inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (la cosiddetta seconda condanna) per le violazioni del diritto dell'Unione europea conseguenti a procedure di infrazione. È dunque importante che il provvedimento in esame permetta l'ulteriore allineamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

L'esame in Commissione politiche dell'Unione europea è stato ricco di proposte e discussione su temi provenienti dalle diverse sensibilità. Sono stati accolti numerosi emendamenti. Il testo oggi in esame consta di 48 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano le disposizioni nazionali per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Durante l'esame in Commissione sono stati, inoltre, approvati diversi ordini del giorno qualificanti nei contenuti e inerenti a materie diverse, ma tutte di grande attualità politica. Successivamente all'approvazione del testo in Commissione sono intervenute ulteriori interlocuzioni da cui è emersa l'esigenza di altre modifiche al testo. Tra queste, in particolare, ricordo la modifica all'articolo 2 relativa alla circolazione in Italia di auto immatricolate all'estero. La modifica contenuta nell'emendamento 2.102, a mia firma, nasce grazie all'iniziativa politica della senatrice Garavini, che ringrazio per aver posto anche lei la questione di cui mi faccio carico come relatore, dopo aver interloquuto con il Governo. Altre proposte emendative riguardano norme in materia di riciclaggio, pubblicità sanitaria, informazione ai soggetti qualificati nel caso di privazione della libertà personale dei minori ed ex lettori madrelingua straniera in Italia.

Fatte queste brevi notazioni introduttive, rinvio alla descrizione dell'articolato, che consegno alla Presidenza affinché sia messo agli atti. Voglio però solo ricordare che la nostra attività parlamentare nelle materie europee ci impone un onere supplementare di lavoro poiché spesso le regole del nostro ordinamento sono predefinite a livello europeo, e noi dobbiamo contribuirvi in funzione propositiva e

costruttiva. Inoltre, lo strumento del recepimento della normativa arriva solitamente a valle di un accordo che le istituzioni europee hanno già raggiunto. Ecco perché ritengo importante sensibilizzare, anche in questa sede, affinché sia sempre più strategica, importante e pregnante la partecipazione attiva del Parlamento alla fase di costruzione e negoziazione della norma europea (la cosiddetta fase ascendente). Dobbiamo essere sempre più bravi a intervenire in quella fase.

Come Parlamento lo facciamo ormai insieme con il Presidente del Consiglio prima di ogni Consiglio europeo. Si tratta di un modello - aggiungo e concludo - che andrebbe tuttavia replicato anche a livello dei singoli consigli di settore, con la prospettiva di recuperare un ruolo più incisivo nei lavori del Consiglio e per dare maggiore supporto al Governo per la responsabilità che ha di portare la nostra posizione nei trattati e nelle discussioni che si tengono in Europa.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge, ribadisco di rinviare al testo scritto del mio intervento, che chiedo di poter depositare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Candiani, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Ne ha facoltà.

CANDIANI, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea durante l'anno precedente; mentre la relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica, poiché riflette la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea, e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei.

Il testo della relazione consuntiva 2020 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui alla legge n. 234 del 2012, ed è articolata in cinque parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, e si divide a sua volta in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali con particolare riferimento al dibattito sul futuro dell'Unione europea, al processo di integrazione, ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e alle future relazioni con il Regno Unito; il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e, in particolare, delle politiche economiche dell'Unione europea.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le politiche per la migrazione, mercato interno, fiscalità e dogane, imprese, ricerca e sviluppo, ambiente, energia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione, affari sociali, salute, istruzione e gioventù, cultura e turismo, ma anche certamente giustizia e affari interni, riforma delle pubbliche amministrazioni.

La terza parte, concernente la dimensione esterna dell'Unione europea, descrive l'operato del Governo in relazione alla politica estera e di difesa europea, l'impegno nell'area mediterranea e nell'area dei Balcani occidentali con i Paesi africani di origine delle migrazioni e i finanziamenti del Fondo europeo per la difesa, il commercio internazionale, la cooperazione allo sviluppo e il Servizio europeo per l'azione esterna.

La quarta parte è dedicata alla comunicazione e formazione delle attività dell'Unione europea, in cui si tratta anche la promozione di iniziative sul dibattito del futuro dell'Unione europea.

La quinta parte tratta, infine, le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari europei, al coordinamento in materia di aiuti di Stato sulle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode fiscali e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Va evidenziato il fatto che non figura più la sezione relativa agli adempimenti di natura informativa da parte del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, in cui rientrava l'attività di informazione qualificata sulle proposte legislative europee, che resta invece esplicita unicamente nella tabella di cui all'appendice quarta.

La relazione è completata infine dai cinque allegati: i primi tre concernono i Consigli dell'Unione, i Consigli europei, i flussi finanziari dell'Unione all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato - come accennato - contiene un elenco di risoluzioni adottate dal Senato

e della Camera del 2020 su proposte legislative e altri documenti europei, senza riportare più, come nella relazione dell'anno precedente, il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico e soprattutto la descrizione delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito. Al riguardo si rimarca il peso di tale carenza informativa del Governo nei confronti del Parlamento.

Onorevoli senatori, la relazione programmatica per il 2021 si apre con una premessa che fa riferimento all'eccezionalità della situazione derivante dalla crisi pandemica da Covid-19, in cui tuttavia i tre pilastri già precedentemente delineati dalla Commissione europea, ovvero il *green deal*, l'innovazione e la digitalizzazione, la coesione sociale, restano gli obiettivi principali dell'Unione su cui basare non solo la ripresa dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche il nuovo progetto di integrazione europea. La relazione, quindi, non soltanto si innesta sul programma di lavori della Commissione europea, che ne rimane comunque il principio ispiratore, ma si integra anche con il più ampio orizzonte del Next generation EU.

Il testo della relazione, inoltre, come di consueto, è preceduto da una sintesi che enuclea le singole posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. A tale proposito, si richiama la necessità che il Governo dia corso a tutti gli impegni e indirizzi politici inerenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea deliberati in sede parlamentare e - aggiungo - che si impegni a coinvolgere il Parlamento, soprattutto su politiche importanti come quelle relative alle riforme fiscali.

A seguire, il corpo della relazione programmatica è strutturato in quattro parti, articolate al loro interno in macrotematiche. Il rapporto è arricchito con dati statistici di settore forniti dall'Istat, in particolare in materia di *green deal*, crescita economica, innovazione e digitalizzazione, politiche attive del lavoro e migrazione.

La prima parte - ovvero lo sviluppo del processo di integrazione europea - è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale, con particolare riguardo alla necessità di dare nuovo slancio alla democrazia europea, in cui i cittadini abbiano un ruolo maggiormente incisivo nel processo decisionale e più attivo nella definizione delle priorità. Si ritiene inoltre importante sottolineare che questa sezione è dedicata alla dimensione macroeconomica, con particolare riguardo alla necessità di rafforzamento dell'unione economica e monetaria, dell'unione dei mercati e dei capitali e dell'unione bancaria, come volano per conseguire stabilità e competitività e, conseguentemente, assicurare un ruolo più forte dell'euro nello scenario internazionale.

In tale contesto, il Governo intende concentrare l'azione sugli obiettivi ritenuti prioritari per l'Italia, primo tra tutti il consolidamento della svolta epocale data dalla decisione di procedere alle emissioni di debito comune, adottata dal Consiglio europeo straordinario del 17 e 21 luglio 2020. Particolare attenzione sarà prestata anche alla costruzione di nuovi rapporti con il Regno Unito e alla partecipazione del Governo alla piattaforma Fit for future, nell'ambito della *better regulation*.

Con l'obiettivo di ridurre le divergenze e di rafforzare il ruolo dell'Europa nell'economia globale, si promuoverà il passaggio a un modello di sviluppo che contempli anche un'adeguata domanda interna, supportando i consumi interni dell'Unione europea con opportune azioni di *policy*. Il Governo promuoverà, con una crescita più concreta e con una riforma tesa all'uniformità di tutti gli Stati membri, le regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile. Inoltre lavorerà a una riforma del bilancio dell'Unione europea, anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma Next generation EU, che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo più efficace le politiche europee.

La parte seconda delle politiche strategiche è la più corposa della relazione, poiché, in linea con l'azione europea, sviluppa i tre pilastri programmatici del *green deal*, dell'innovazione, della digitalizzazione e della coesione sociale. La strategia di fondo è quella di indirizzare la trasformazione digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo, nel contempo, a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.

Inoltre, il pilastro europeo dei diritti sociali sarà la bussola della ripresa dell'Europa, con il preciso

scopo di evitare squilibri, rafforzando la forma strutturale dell'equità sociale.

In questo quadro, il Governo promuoverà l'adozione a livello europeo di una strategia di sviluppo sostenibile e delinea la strategia nazionale per la biodiversità 2030 e la strategia «dal produttore al consumatore». Sarà altresì impegnato nel negoziato sulla legge europea per il clima, con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e le *policy* individuate consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050.

Inoltre, il Governo lavorerà per la realizzazione e la revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia; proseguirà nella messa in sicurezza del patrimonio scolastico e nella riconversione ecologica del patrimonio statale e sosterrà la transizione verde, con riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e turistico.

Il Governo ritiene inoltre di impegnarsi per quanto riguarda il rafforzamento della progettazione ecosostenibile, l'etichettatura ecologica per limitare la produzione di rifiuti e ottenere un riciclo di qualità per ridurre le emissioni climalteranti e aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei consumi.

Una particolare attenzione è dedicata alle infrastrutture sotto il profilo del miglioramento dello sviluppo e dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il sistema nazionale integrato dei trasporti.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale. Il Governo mira quindi a trasformare l'Italia in un grande laboratorio tecnologico, capace di proiettare il Paese nell'era digitale attraverso la promozione e la valorizzazione della capacità di innovare. In questo quadro si inseriscono le iniziative legate al mercato digitale e alle nuove regole sulla concorrenza richieste dall'evoluzione tecnologica, unitamente all'individuazione dei necessari strumenti di tutela e anche della *e-privacy*.

Sarà promosso lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale necessarie alla crescita sociale ed economica e allo sviluppo delle infrastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico. La diffusione dell'identità digitale sarà essenziale anche per efficientare i processi della pubblica amministrazione, riducendo i tempi e i costi a carico del cittadino per la fruizione dei servizi; rafforzando la sicurezza informatica e semplificando la gestione complessiva dei servizi erogati. Il Governo intende quindi garantire il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica e la digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di prevenzione. Verrà quindi disposta una serie di investimenti infrastrutturali nell'ambito dell'edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche, investimenti finalizzati a migliorare la capacità di risposta, adattando *governance* del Sistema sanitario alle sopravvenute necessità.

Verrà inoltre perseguito il potenziamento digitale della giustizia civile e penale e si parteciperà attivamente ai dibattiti sulla definizione dell'attuazione del *media action plan* della Commissione europea. In coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale dell'Unione europea, il Governo sarà impegnato sui seguenti fronti prioritari: innanzitutto il negoziato sulla legge europea sui dati (*data act*), il negoziato sulla legge europea sui servizi digitali, il negoziato sul *digital market act*. Si è poi scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata in due direttrici principali: le politiche attive del lavoro e le politiche educative per la transizione e la promozione dei valori comuni europei.

Le tematiche della promozione dei valori comuni europei raccolgono invece temi trasversali di ampio respiro, che vanno dal nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo alle azioni volte all'eliminazione della disparità uomo-donna e al sostegno delle famiglie e dell'infanzia. In questo senso è particolarmente rilevante l'impegno del Governo che punterà al raggiungimento di un compromesso equilibrato che valorizzi il principio della solidarietà nell'ambito delle proposte normative conseguenti il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, presentato alla Commissione europea il 23 settembre 2020.

Resta da rimarcare - e mi avvio alla conclusione, consegnando poi il resto dell'intervento - che nella parte terza l'Italia per la dimensione estera ed esterna dell'Unione europea, si impegna ad affrontare il tema mettendo in particolare risalto la necessità delle politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento dell'Unione europea sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune.

Va rimarcato, Presidente, come il prepotente cambio dello scenario politico internazionale a cui abbiamo assistito nel corso del mese di agosto del 2021, con il ritiro dei contingenti militari USA e NATO dall'Afghanistan e il conseguente collasso dell'assetto politico del Paese mediorientale, comporta la necessità di una profonda revisione delle scelte di politica estera dell'Unione europea e degli obiettivi e priorità dell'Italia nel contesto unionale. È quindi necessario e doveroso che in questa sede parlamentare di approvazione della relazione programmatica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea questi temi trovino ampia e adeguata definizione.

Restano invece attuali le priorità italiane che riguardano, tra l'altro, una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano, il rafforzamento della capacità difensiva europea, ma anche la promozione di relazioni culturali internazionali volte alla lotta del traffico illecito di beni culturali e alla loro riacquisizione tramite l'azione diplomatica, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di dialogo multilaterale.

A conclusione della relazione, signor Presidente, formulo un auspicio al Governo affinché questo passaggio parlamentare, previsto peraltro per norma, sia affrontato con tempistiche tali da renderlo coerente con le vicende e gli atti. Ci troviamo infatti ad approvare questa relazione con un ritardo che non è da imputare all'attuale Governo. Diventa tuttavia importante garantire sincronia tra la relazione e la stagione politica che si sta vivendo. E, quindi, in questo senso auspichiamo che il Governo acceleri ulteriormente nella presentazione delle nuove relazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dal nostro punto di vista la legge europea deve essere l'occasione per andare oltre le misure strettamente emergenziali in continuità e io che mi occupo sempre di sanità e assistenza non intendo smentirmi.

La sanità ha l'obiettivo di tutelare non solo il diritto alla salute in senso stretto, ma anche il diritto al benessere. Ci sono pertanto dei sostegni materiali che meritano di essere valutati e, nel limite del possibile, supportati per dare alle persone e alle famiglie quella serenità che poi si riverbera anche in ambito lavorativo, riducendo l'ansia di conciliare i tempi di vita e di lavoro con la certezza di avere affidato i propri cari in mani, oltre che professionali, anche massimamente attente e sensibili all'umanizzazione dei processi educativi, di assistenza e cura.

Ho preso la questione un po' da lontano sperando di suscitare la vostra curiosità sul nostro progetto di videosorveglianza che, data la sua valenza politico-strategica (sempre dal nostro punto di vista), intendiamo valorizzare in discussione generale, il luogo della rituale trattazione per quanto ci riguarda degli ordini del giorno identici, sostitutivi del testo che proponeva l'introduzione dell'articolo 17-bis, fortemente voluti con la collega Giammanco. Tali atti di indirizzo impegnano il Governo a promuovere un cambio di paradigma, superando la logica dell'obbligatorietà, in termini di sviluppo di *standard* di riferimento in materia di sicurezza educativa, culturale e assistenziale, che consentono ai genitori e ai loro aventi causa di affidare a strutture di eccellenza i propri cari, siano essi minori nei servizi educativi e nelle scuole d'infanzia, siano essi anziani e disabili nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, secondo principi di tracciabilità, responsabilità e valutazione prestazionale per la loro presa in carico appropriata e qualificata, in condizioni di tutela del benessere psicofisico.

Considerata la rilevanza che hanno assunto nella parte maggioritaria delle famiglie l'assistenza educativa, la didattica in presenza e la necessità di accompagnare il processo di governo del virus e delle sue varianti nelle comunità e nelle strutture dedicate ai fragili non autosufficienti, che tanto è costato in termini di dolore e di sofferenza per l'impossibilità di praticare una relazione umana diretta con i propri cari e che certamente ha aggravato il carico di responsabilità e di impegno nell'assistenza e cura, la videosorveglianza è da vedere come strumento di tutela e prevenzione non solo degli utenti, ma anche degli operatori e dei gestori (*Applausi*). Questo secondo una prospettiva di evoluzione del nostro sistema di *welfare*, che proattivamente metta le persone al centro, sia come destinatari, sia come attori, coniugando etica e responsabilità. A tal fine occorre sviluppare opportunità di crescita

competitiva, prevedendo, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, iniziative di formazione qualificata a favore del personale operante nei servizi, nelle scuole e nelle strutture, con l'intento di coniugare trasparenza e prevenzione. Anche in questo caso, convincere per non costringere (*Applausi*). Ciò si ottiene agendo lungo le direttrici della sicurezza e della marginalizzazione dei rischi, finalizzata alla tutela dei più fragili e dei più deboli, in un patto intergenerazionale che rafforzi la fiducia fra gli accuditi e chi se ne prende cura: dunque gli educatori, i docenti, gli operatori sanitari e sociosanitari e le famiglie.

La fiducia cresce quando si dimostra che impegno, dedizione e merito sono oggettivamente tracciati, adeguatamente valutati e premiati con un sistema di qualificazione di eccellenza dei soggetti erogatori. Auspichiamo che tale sistema venga declinato in un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi e nelle scuole di infanzia, nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e disabili, che provvedono all'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza, ovviamente a circuito chiuso, criptati e con registrazione audio-video. In tal modo per un verso si valorizzerebbe la consapevolezza che le modalità di gestione sono messe a disposizione in modo trasparente, e così pure i risultati del proprio operato, in modo da rendere conto alla società, in caso di controversie, del grado di efficienza e di umanizzazione dell'assistenza educativa e delle cure; per altro verso si consente alle famiglie di poter scegliere liberamente fra chi è strutturato con videosorveglianza - quale requisito di eccellenza, di prevenzione e protezione - e chi non lo è.

Infine, essendo i fondi largamente insufficienti per coprire i fabbisogni, abbiamo pensato di renderli disponibili promuovendo un credito di imposta, che di fatto renda le strutture *up-to-date* senza costi aggiuntivi. Sicuramente i gestori, siano essi pubblici che privati, sulla base di meccanismi compensativi di fiscalità, sapranno apprezzare tale opportunità.

Mi auguro che, per tutte le ragioni che ho enunciato, vi sia una condivisione pressoché totale di entrambi gli ordini del giorno G20.100 e G20.101, sostitutivi della disposizione integrativa che avevamo prospettato in approvazione del provvedimento in discussione, certi che il Governo darà prova di coerente e tempestiva attuazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi.

Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei aprire un *focus* su un tema ripreso da alcuni emendamenti, l'esercizio dell'attività odontoiatrica, di cui in particolare all'emendamento 4.104 (testo 2), a prima firma del senatore Loreface. Esso prevede che l'attività odontoiatrica non possa essere svolta da soggetti finanziari o commerciali che non siano odontoiatri. Si prevede che questa compagine societaria sia composta almeno in maggioranza da professionisti iscritti all'albo. Accade, invece, che abbiamo diverse strutture detenute da soggetti finanziari, dove gli specialisti svolgono attività di fatto subordinata. Questo non accade, ad esempio, con gli studi legali: sarebbe impensabile che una società di capitali aprisse uno studio legale, avvalendosi di avvocati che seguono direttamente i clienti in tribunale con rapporti di lavoro di consulenza o di fatto subordinati. Questo perché la prima conseguenza che riscontriamo nell'odontoiatria è la spersonalizzazione della prestazione: questa viene erogata, sì, da un odontoiatra, ma la fattura viene emessa da un soggetto che è finanziario o commerciale. Si affievoliscono dunque le garanzie per i pazienti, a parte le pratiche scorrette segnalate da più parti sul piano deontologico. Sotto questo profilo, bisognerebbe approfondire le difficoltà che hanno oggi gli ordini professionali a vigilare su questi assetti e sulle pratiche commerciali. In caso di congiuntura economica sfavorevole, come nel caso della pandemia, una società puramente commerciale chiude e porta i libri in tribunale, laddove invece l'odontoiatra o una società di odontoiatri resiste anche contro il periodo sfavorevole, perché a quella attività lega il suo stesso progetto di vita. Abbiamo visto chiudere, nella realtà, diverse strutture di questo tipo, lasciando dall'oggi al domani pazienti privi di assistenza, anche quelli che avevano già pagato anticipatamente a società finanziarie a cui erano stati obbligati a rivolgersi.

La seconda conseguenza è di ordine fiscale: l'IVA viene spesso esentata in fattura e ciò non può essere fatto da questo tipo di strutture, non per la componente non sanitaria, men che meno quando a fornire la prestazione fosse un soggetto non iscritto all'albo. Questo invece oggi accade e a rimetterci è lo

Stato, che perde ogni anno un considerevole gettito, ma ne patisce anche la rete di piccoli e medi ambulatori che si vedono oggetto di concorrenza sleale.

Si badi bene, qui non si sta vietando l'attività in forma societaria, ma si vuole che i soci siano anche iscritti all'albo e rientrino nello spirito originario della legge n. 124. Non si esclude la possibilità di finanziamenti che possono dare un importante contributo, ma si afferma che la componente finanziaria non può essere dominante su quella professionale. Non si viola alcuna direttiva europea, perché l'applicazione della cosiddetta Bolkestein è esplicitamente esclusa dall'ambito delle professioni sanitarie. L'esclusione riguarda i servizi sanitari forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività siano riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti, ed il regime di autorizzazione comunitario può comprendere anche l'obbligo, per poter esercitare l'attività, di essere iscritto ad un albo professionale.

Infine, secondo il considerando 56 della medesima direttiva, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori costituiscono motivi imperativi di carattere generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione ed altre restrizioni, anche in espresso riferimento, per il considerando 40, alla tutela dei destinatari dei servizi stessi.

Anche nei fatti, Presidente, è evidente che non si viola la concorrenza; anzi, si ripristina una più equilibrata concorrenza dopo che, con la nascita delle grandi catene odontoiatriche, tantissimi piccoli e medi studi odontoiatrici sono scomparsi, concentrando l'offerta in un minor numero di soggetti.

Concludo, Presidente. Per lo stesso motivo non si mette nessuno sul lastrico dall'oggi al domani; è strano che nessuno abbia sollevato il problema e che non si sia mai chiesto quanti posti di lavoro si siano persi negli scorsi anni proprio a causa dell'avvio delle catene odontoiatriche e della chiusura di tanti studi preesistenti; ma non vi sarà alcuna crisi occupazionale perché vengono dati due anni di tempo per l'adeguamento, e dunque nessuna delle strutture esistenti è obbligata a chiudere.

Con l'emendamento 4.104 (testo 2) si riapre una diversa prospettiva di inserimento nel settore a tanti giovani odontoiatri che oggi hanno come unico sbocco lavorare - tocca dirlo, perché in molti casi la sostanza si riduce a questo - sotto padrone, con retribuzioni onestamente inadeguate per un laureato con responsabilità sulla salute delle persone. E di questo pagano le conseguenze anche i pazienti.

Invito tutti a votare l'emendamento e vi ringrazio per l'attenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi entriamo nel merito della legge europea e, onde evitare di ripetere argomenti di cui magari i colleghi parleranno o hanno già parlato, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti, uno dei quali - a mio avviso molto positivo - è l'approvazione dell'emendamento a prima firma del collega Candiani, che di fatto consente il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Reputo questo aspetto molto importante anche perché credo che, nel sentimento generale del popolo italiano, una delle preoccupazioni maggiori sia che la capacità di spesa che il nostro Paese avrà a disposizione sia effettivamente messa a terra.

In sintesi, ogni sei mesi - e non ogni due anni - il Governo presenterà una relazione sullo stato di attuazione e il Parlamento avrà un ruolo centrale perché le Commissioni competenti esamineranno le relazioni semestrali, faranno un monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse e verificheranno il conseguimento soddisfacente dei traguardi, soprattutto in riferimento all'erogazione dei contributi finanziari e alla valutazione dell'impatto economico e sociale. Per far ciò, le Commissioni si serviranno dello strumento delle audizioni; quindi, i soggetti attuatori dei progetti finanziari saranno auditi e le Commissioni faranno una relazione attraverso cui il Parlamento si arrogherà il suo diritto fondamentale, ovvero quello di indirizzare il Governo laddove lo ritenga opportuno.

Ciò detto, vorrei soffermarmi su altri due aspetti. Mi riferisco in particolare a due emendamenti, uno dei quali a mia firma e uno di cui sono cofirmatario. Il primo è legato all'incompatibilità dei mediatori creditizi con il ruolo di agenti immobiliari. L'emendamento è volto a sopprimere tale previsione perché, a mio avviso, il Governo non può non tenere conto di alcune valutazioni. Intanto, è in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, ragion per cui non vorrei correre il rischio di

cadere in una sorta di percorso di infrazione da questo punto di vista, anche perché l'introduzione dell'incompatibilità non trova fondamento nella *ratio* all'interno della legge europea del 2018, che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi; soprattutto le attività di agente immobiliare dovrebbero compromettere la terzietà che è una qualità fondamentale affinché il mediatore sia terzo nei confronti delle parti.

Il collaboratore di società di mediazione creditizia, oltre a non rientrare per la tipologia di attività - proprio perché come attività non compromette la terzietà dell'agente immobiliare - non comporta nemmeno un rischio di conflitto di interessi, atteso che sono già poste dal legislatore e dagli organi di vigilanza numerosissime garanzie per il consumatore.

Oltretutto l'attività di intermediazione del credito, oltre ad essere di per sé compatibile con quella di mediazione, come sancito per tutte le attività di mediazione, si esaurisce nella mera segnalazione. Ecco che ancor di più il consumatore è tutelato, nel momento in cui questa segnalazione si inserisce in quel meccanismo virtuoso, che dovrebbe consentire al fruitore del mutuo di godere della miglior opportunità possibile. Quindi non c'è nessuna attività che connoti non terzietà. In conclusione, mi permetto di dire che, in caso di mancata soppressione del comma 1-*bis*, si avrà un'involuzione del modello di agenzia immobiliare, in netto contrasto con le direttive dell'Unione europea, che mirano alla nascita di agenzie di mediazione multiservizi.

Signor Presidente, concludo rapidamente il mio intervento citando l'emendamento 2.100 (testo 2), riguardante le targhe estere, nella cui riformulazione è stato inserito anche il Principato di Monaco. Vengo dalla Liguria, Regione che ha un confine con la Francia. Se dunque i nostri concittadini, che magari guidano macchine aziendali intestate agli imprenditori monegaschi, nel loro rientro a casa si vedono sequestrare il mezzo e devono pagare una multa di oltre 500 euro, credo sia un aspetto da mettere a posto. Non so che fine farà questo emendamento e se ci saranno dei percorsi di mediazione da parte del Governo. Qualora non ci fossero, chiedo formalmente al relatore di ragionare se trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, soprattutto per quel che riguarda la parte monegasca. Si dovrebbe infatti invogliare in qualche modo il Ministero dell'interno ad emanare una piccolissima circolare, che specifichi che questi lavoratori sono italiani e che - buon per loro, o purtroppo per loro - vivono in una zona di confine, nella quale andare avanti e indietro diventa quasi impossibile. Questa battaglia che sto ora portando avanti è condivisa anche dall'onorevole Di Muro alla Camera dei deputati. Mi auguro quindi che il Governo ponga una fine, o un limite, a questa ingiustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ora ad esaminare la cosiddetta legge europea. Segnalo però una serie di problematiche, che in questo provvedimento non sono state sviscerate fino in fondo, ma che dobbiamo tenere in considerazione, visto e considerato che la nostra grande opportunità, legata al PNRR, dipende da questo. Sto parlando di qualcosa che mette in difficoltà famiglie, imprese, e professionisti, ovvero del rincaro delle materie prime, che non va assolutamente sottovalutato. Stupisce comunque che a livello europeo ancora non si sia colta l'occasione di mettere fine a questo fenomeno o perlomeno di considerare in modo adeguato una problematica che, andando avanti, è destinata a peggiorare. Proprio oggi Confesercenti denunciava una riduzione del margine per il settore delle imprese del commercio, per quest'anno, pari a 800 milioni di euro, a causa del caro prezzi.

Voglio citare inoltre i cantieri legati al PNRR e le enormi difficoltà che stanno affrontando le imprese appaltatrici: il costo dei materiali aumenta e gli appalti rimangono fermi. La soluzione di questo problema non può essere delegata semplicemente al Governo italiano o, ancor peggio, ai nostri enti locali, per quel che riguarda gli appalti già assegnati, e non può andare a carico soltanto delle imprese. Dobbiamo cercare di calmiare queste difficoltà e queste sofferenze e trovare un finanziamento per i cantieri già aperti, per non compromettere la regolare esecuzione degli appalti in corso. Dobbiamo renderci conto che, comunque sia, i contratti in questo momento non risultano più economicamente sostenibili e che avremo un rallentamento delle opere pubbliche, dovuto al fatto che escono bandi ormai non più concorrenziali sul mercato.

Occorre quindi cercare di trovare una soluzione, considerando però che non può essere il singolo Stato a farsene carico. Possiamo infatti emanare norme che prevedono una revisione dei prezzi, ma per quel che riguarda le opere connesse al PNRR, dobbiamo ad esempio considerare che il prezzo del rame ha avuto un aumento di più del 50 per cento, quello dell'acciaio di più del 130 per cento, quello del ferro del 140 per cento e quello dei polietileni del 140 per cento. Pertanto dobbiamo renderci conto che ciò arriva a mettere a rischio i progetti del PNRR, che avevano già una loro base di partenza.

L'Europa non può in questo caso non venire incontro a questo tipo di esigenze. Non basta pensare a norme nazionali, ma dobbiamo intervenire a livello europeo, perché altrimenti le revisioni economiche dei contratti non possono comunque reggersi. Per questo dico che la legge europea magari è già passata, perché, se non tiene in considerazione questo tipo di rincari, rischiamo veramente che, tra l'aumento delle bollette, l'aumento degli alimentari e l'aumento dei trasporti, tutto questo non si regga più nel sistema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo su questa legge per quanto riguarda i profili in essa contenuti nell'ambito degli affari esteri. Per questo motivo sono soddisfatto della presenza in Aula del sottosegretario Amendola, che conosco e che so essere sensibile anche a questa parte molto importante. Una parte che arriva in un passaggio storico secondo me davvero rilevante a causa di tutta una serie di fatti e congiunture che si stanno verificando sullo scenario internazionale.

Due in particolare sono i profili che intendo sottolineare, relativi alle nostre alleanze strategiche a livello geopolitico e allo stato attuale delle azioni messe in campo per quanto riguarda la sicurezza e il terrorismo. In particolare c'è un punto che ho ribadito più volte e che voglio ribadire anche oggi: la nostra alleanza storica con gli Stati Uniti. Perché dico questo? Nel momento in cui la geopolitica internazionale sta vivendo dei processi di ricollocazione che sembrerebbero quasi anacronistici, con l'affacciarsi sulla scena geopolitica di nuove superpotenze, in questo ambito la nostra *partnership* con gli Stati Uniti sicuramente può giovare alla nostra collocazione, non soltanto politica, ma soprattutto commerciale.

La relazione con gli Stati Uniti è storica (è inutile che lo ricordi); guarda caso proprio oggi la Lega e il nostro segretario Salvini sono stati a commemorare i caduti della Seconda guerra mondiale in quel di Pistoia, in particolare i nostri amici brasiliani. Nel giorno dei morti, noi siamo andati lì a commemorare questi caduti, che sono stati al fianco del nostro Paese. È questo il solco e lo scenario nei quali dobbiamo muoverci. È chiaro che l'Italia non deve scegliere, perché ha già scelto qual è il suo *partner* strategico. Questa relazione, secondo me, va rafforzata soprattutto all'interno dello scenario europeo; l'Italia deve fare la sua parte per rafforzare anche questa alleanza. Noi l'abbiamo fatto da tempo; il nostro ministro dello sviluppo economico Giorgetti è stato in visita negli Stati Uniti circa due settimane fa, a testimoniare proprio l'importanza di questo legame.

Sui temi dai quali noi dobbiamo come Paese trarre giovamento, secondo me fondamentale è quello dei semiconduttori, ripreso in Aula anche dal *premier* Draghi la scorsa settimana. È un tema sul quale l'Italia può fare e dire molto a livello industriale e commerciale, ma sul quale dobbiamo fare un grande lavoro non soltanto a livello di *marketing* industriale e di ricerca e sviluppo, ma anche e soprattutto per un'analisi approfondita sull'indotto e sulla formazione.

Il secondo punto importante che vorrei toccare riguarda la sicurezza e il terrorismo. È una questione ancora aperta. Abbiamo detto tantissime volte in quest'Aula che l'Italia è la frontiera dell'Europa; l'Italia deve essere chiaramente considerata una sorta di regione a statuto speciale in Europa, perché noi affrontiamo difficoltà che la maggior parte dei Paesi europei non avverte.

In questi giorni stiamo assistendo nelle nostre città a migliaia e migliaia di sbarchi che determinano l'arrivo nel nostro Paese di personaggi non chiaramente identificati, che danno vita anche a episodi come quelli successi a Ospitaletto, ad Alcamo, a Palermo e recentemente anche a Piacenza. Noi lo abbiamo sottolineato e crediamo che questa stessa discussione in un ambito europeo, rimarcando la nostra posizione e il nostro ruolo in Europa, possa confermare l'importanza dell'Italia anche per quanto riguarda questo assetto strategico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzolini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la discussione odierna verte sull'Atto Senato 2169, riguardante la legge europea 2019-2020. È un provvedimento molto importante perché disciplina la nostra partecipazione all'Unione europea con riguardo a tanti aspetti della vita quotidiana di tutti noi e su temi di politica generale che, indirettamente o molto spesso direttamente, hanno conseguenze anche pesanti nel nostro ordinamento. Nel poco tempo che ho a disposizione per il mio intervento farò riferimento ad alcuni contenuti presenti nella legge, per me meritevoli di approfondimento, ma, allo scopo di introdurre spunti di riflessioni per l'Assemblea, parlerò anche di alcuni contenuti che non ci sono e che invece, secondo me, avrebbero dovuto esserci o comunque dovranno esserci nel dibattito europeo nel tempo più rapido possibile.

Inizio dall'articolo 1, che contiene le tutele per i lavoratori.

Il tema ovviamente è di stretta attualità; purtroppo la cronaca peggiore, che evidentemente tutti noi ricordiamo, ci fa pensare a quanto sarebbe importante disciplinare il mondo del lavoro affinché non vi siano più quei drammi e quei lutti che recentemente e troppo spesso ci hanno colpito, segnando nel corpo coloro che li hanno subiti, ma segnando anche nell'anima tutti noi, che avremmo dovuto fare in modo che tutto questo non accadesse. Abbiamo infatti la responsabilità di creare le condizioni affinché chi esercita il diritto costituzionalmente garantito di mantenersi con il proprio lavoro non debba rischiare la vita.

In questo caso il tema riguarda i lavoratori stranieri e il fine è contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità. A mio avviso, però, non si può ragionare per compartimenti stagni e non si può pensare a questo senza andare con la mente a quelle forme di lavoro che in passato anche in quest'Aula abbiamo equiparato a nuove forme di schiavitù: anche in questo caso impossibile non pensare ai morti nei campi di lavoro, allo sfruttamento, al caporalato, a tutti quei temi che purtroppo hanno gettato lunghe ombre scure sulle nostre realtà produttive che, per la qualità dei prodotti e per le eccellenze che rappresentano a livello mondiale, non dovrebbero essere assolutamente avvelenate da alcun tipo di sospetto. In questo caso, poi, purtroppo non si tratta di sospetto, ma di cruda realtà.

A mio avviso andrebbe dunque avviata una riflessione sui temi dell'accoglienza e delle politiche migratorie. Ricordo che il precedente Ministro dell'interno è processato per aver fatto il proprio dovere e per aver cercato di porre freno a un fenomeno che ha pesanti conseguenze sul dibattito odierno, quindi sull'articolo 1 e sul mondo del lavoro. Evidentemente l'attuale Ministro dell'interno non corre questo rischio, anche se la mia richiesta non è di far rischiare tutti i Ministri, ma piuttosto quella di non far rischiare a nessun Ministro di essere processato per aver adempiuto al proprio dovere. Sarebbe bene, quindi, che questo tema non venisse trattato come un compartimento stagno.

Passando all'articolo 2, troviamo disposizioni relative alle prestazioni accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Su questa fattispecie è *in itinere* una procedura di infrazione europea. Non posso non rilevare che l'Unione europea è solerte quando si tratta di avviare procedure di infrazione anche e soprattutto nei confronti del nostro Paese. Vorrei che fosse altrettanto puntuale quando si tratta di rispettare gli obblighi assunti magari in tema di ricollocamento e di accoglienza, soprattutto quando questi obblighi vengono da impegni che gli Stati membri assumono spontaneamente, al fine di convincere i frontalieri ad accogliere ben oltre le proprie possibilità materiali, appunto per alleviare l'onere che invece inevitabilmente e drasticamente va a incidere sempre su coloro che si trovano nella posizione di dover diventare il Paese di prima accoglienza. (*Applausi*).

Premesso questo, per me all'articolo 2, comma 1-*ter*, c'è una definizione importante che riporto letteralmente. «Sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi». Evidenzio subito l'avverbio «esclusivamente» perché evidentemente l'intento del legislatore europeo è far sì che ci sia una discriminante nella fruibilità dei diritti che vorremmo estendere indiscriminatamente in questo caso a tutti, ma che non siamo nelle condizioni materiali di poter fare.

L'arco temporale minimo di sei mesi e il permesso di soggiorno implicitamente indicano la necessità di una disciplina nella politica di accoglienza e tutto questo è molto lontano da ciò che stiamo facendo attualmente nella nostra nazione. L'Unione europea implicitamente ci dà ragione quando diciamo che questa fattispecie va disciplinata in maniera diversa ed esplicitamente dovrebbe farlo entrando nel concreto, pensando a misure specifiche e soprattutto evidenziando che sono sempre quei pochi Paesi che pagano per intero il prezzo di questa problematica.

Andando avanti su quanto contenuto nell'atto, non posso che far riferimento a un parere espresso dalla 9a Commissione, soprattutto perché, a mio avviso, introduce un tema su cui vorrei avviare una discussione. In altri interventi ho sostenuto che la politica dovrebbe essere neutrale nell'approccio tecnologico; la politica dovrebbe evidenziare i problemi e poi lasciare che la scienza, senza indicazioni specifiche, possa trovare le soluzioni perché in questo modo sarebbero puntuali e più efficaci.

Nel parere della 9a Commissione si dice espressamente di prevedere ulteriori incentivi per le superfici degradate, contaminate o destinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti. A questo punto introduciamo il tema dei biocarburanti. È dimostrato che utilizzare biocarburanti per motori a combustione interna riduce le emissioni inquinanti in atmosfera di circa il 90 per cento. Evitiamo, pertanto, di andare ad aggravare un problema, che è altrettanto attuale come quelli del prezzo e della carenza di materie prime e di energia, andando a spingere verso una soluzione di mobilità che non è sostenibile. Forse per qualcuno lo è in tema ambientale; a mio avviso, non è sostenibile in tema fattuale ed economico.

Il tempo purtroppo è finito; ci sarebbero state molte altre cose da dire, ma confido nel fatto che le diranno i miei colleghi. Auguro buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatrici e senatori, il prolungarsi dell'emergenza sanitaria per la pandemia ha creato una forte instabilità sui mercati, determinando un incremento dei prezzi a livello mondiale delle principali *commodity* alimentari, di cui ne ha risentito anche l'Italia, dove gli effetti negativi di tali aumenti hanno interessato tutte le filiere agroalimentari.

In base all'indice FAO dei prezzi alimentari, che a gennaio ha raggiunto una media di 113,3 punti, emerge infatti come a segnare tale andamento siano stati i prezzi internazionali del mais, seguiti da quelli dell'orzo e del grano. Si è trattato di una tendenza al rialzo che ha interessato anche lo zucchero e gli oli vegetali, i cui prezzi sono saliti addirittura di oltre il 9 per cento in un mese, raggiungendo il valore più alto dal maggio 2012. Simili aumenti si sono registrati anche sui prodotti lattiero-caseari e sulla carne.

È dunque necessaria l'adozione di interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato al fine di arginare queste azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un fortissimo disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi, a danno della competitività delle eccellenze agroalimentari. Mi riferisco soprattutto a quelle del *made in Italy*, in quanto sappiamo tutti che il nostro Paese è conosciuto nel mondo per le sue produzioni agroalimentari. In questo settore noi possiamo quindi segnare una differenza rispetto a tutti gli altri Paesi.

Tuttavia, da tempo l'Italia ha intrapreso un percorso di trasparenza che negli anni l'ha portata ad avere l'impiego di un'etichettatura su gran parte dei cibi prodotti con materie prime italiane (dal grano, al pomodoro, al latte). Oggi rischiamo di perdere quanto acquisito con fatica negli anni, a causa della mancata proroga dei decreti ministeriali in scadenza alla fine di quest'anno, i quali hanno a loro tempo introdotto l'obbligo di etichettatura sugli alimenti, così apportando un importantissimo beneficio a tutte le filiere agroalimentari italiane. In questo l'Italia può essere un esempio per l'Europa. Bisogna lavorare per veder riconosciuta la qualità delle produzioni, puntando esclusivamente su origine e trasparenza. Non possiamo permetterci che altri Paesi indichino vie semplificate, promuovendo l'uso di etichette che assegnano un valore nutrizionale agli alimenti assolutamente alterato e non basato sulle rilevanzze scientifiche, mettendo a rischio la salute dei consumatori e corretti stili di vita basati sui principi della dieta mediterranea e su un consumo giornaliero di prodotti naturali e stagionali. No al *nutri-score*: diciamolo forte e chiaro in quest'Aula. (*Applausi*).

Collegli, il *made in Italy* è sempre sotto attacco e vedete quanta fatica viene fatta per difendere il

nostro straordinario prosecco. Oggi in Veneto è stato convocato un importantissimo tavolo di lavoro su questo tema con il Presidente della Regione e il sottosegretario Centinaio. Credo sia di importanza vitale difendere le nostre produzioni e l'Europa deve essere un'amica e non una nemica dei nostri prodotti.

Gli agricoltori e i piccoli imprenditori devono continuare a misurarsi sul mercato con dei *panel* che molto spesso non seguono i principi di trasparenza e le regole che il nostro Paese invece rispetta. Di fronte a ciò, il mercato italiano rischia di perdere competitività. Come spingere un agricoltore a essere competitivo e al passo con gli investimenti in sostenibilità ambientale se, con i suoi guadagni, non riesce neppure a ricoprire i costi per la raccolta della frutta e della verdura, l'allevamento e qualsiasi tipo di coltivazione?

Colleghi, è emblematico il settore agrumicolo, nel quale - paradossalmente - l'Italia soffre un *import* del 19,8 per cento dall'Africa. Ciò è il frutto di un accordo siglato nel 2016 dall'Unione europea con gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe. A seguito di questo accordo, gli agrumi dell'Africa hanno invaso il mercato, determinando il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti italiani e un grido di dolore da parte degli agricoltori, soprattutto del Sud del nostro Paese.

Il problema, però, è non soltanto di natura economica, ma anche e soprattutto sanitario e di salubrità. Infatti, mentre gli agricoltori italiani devono rispettare stringenti regole comunitarie, spesso sul mercato si trovano frutta e verdura con pochissime garanzie dal punto di vista fitosanitario e ciò è gravissimo. Non bisogna poi sottovalutare l'impatto ambientale legato non solo al trasporto di merci che spesso si trovano dall'altra parte del mondo, ma anche al mancato rispetto, da parte di molti Paesi (come, ad esempio, la Cina), delle regole ambientali che invece sono imposte all'Italia. Ciò è gravissimo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,15)

(Segue BERGESIO). Anche per favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri è necessario dunque che, accanto alla definizione di obiettivi sempre più ambiziosi che l'Unione europea a volte ci propina, si affianchino scelte e criteri che sappiano indirizzare il sistema economico, soprattutto quello nazionale, verso una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, anche e soprattutto per permettere alle aziende italiane e a quelle europee di recuperare lo svantaggio commerciale rispetto a tutte le aziende che concorrono a livello mondiale.

Questo è grave, anche perché in questi giorni assistiamo a una battaglia incredibile sul cibo. In questo periodo è tornata di grande valore a livello culturale la Commissione Eat-Lancet: pensiamo che nello studio che fece nel 2019 un prodotto che è una specificità italiana, la carne, non venne nemmeno citato a garanzia della salubrità e della salute nelle diete dei consumatori.

Rivolgiamo quindi un grido d'allarme verso l'Europa affinché si faccia promotrice della difesa della cultura, della tradizione, ma soprattutto dell'ottima coltivazione degli agricoltori europei e italiani. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

[L'ABBATE](#) (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come sappiamo, questo è un momento particolare: a Glasgow in queste ore si sta svolgendo la COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite dedicata ai cambiamenti climatici; è un momento che probabilmente verrà ricordato tra i più importanti di questo secolo per le decisioni che devono essere prese. La nostra più grande speranza - quando dico «nostra», intendo del Movimento 5 Stelle, ma anche di me stessa, come cittadina e come madre - è che non si chiuda semplicemente con il ventiseiesimo tentativo di dare corpo alla svolta di cui tutta l'umanità ha un disperato bisogno. Sicuramente molto bene sta facendo il gruppo di studio dell'ONU, annunciato da Guterres, che sta analizzando i *target* climatici degli attori non statali, praticamente delle aziende.

Per l'ennesima volta, proprio l'ONU, essendo sicuramente più avanti di tutti, rischia di rimanere inascoltata. Lasciate che vi legga una parte dell'intervento del segretario generale delle Nazioni Unite, pubblicato oggi sul «Corriere della Sera»: «Tutti i Paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sul carbone costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e il nostro pianeta». E ancora: «dobbiamo decarbonizzare adesso, in tutti i settori e in tutti gli Stati». Per

questo continuiamo a parlare di *green new deal*, di un patto verde. Dichiara Guterres: «Dobbiamo dirottare i sussidi dai combustibili alle energie rinnovabili, e tassare l'inquinamento, non le persone». Questa è molto forte come espressione, attenzione: tassare l'inquinamento, non le persone. Cosa significa? Noi del MoVimento 5 Stelle su questo staremo attenti. Saremo attenti agli imprenditori, che sono una parte importante e sono protagonisti della possibile risoluzione dell'emergenza climatica. Quando parliamo della diminuzione di CO₂, in modo indiretto stiamo parlando di economia circolare, di tutta la CO₂ che dobbiamo evitare che vada in atmosfera. Dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre.

Molte, troppe questioni rimangono però aperte per chi fa impresa. Ad esempio, quando vado nelle aziende molto spesso mi sento chiedere: quali benefici avranno i miei dipendenti e la mia azienda dal percorrere la strada della transizione ecologica? Volendo intraprendere azioni concrete e misurabili di decarbonizzazione, quali strumenti ho a disposizione come imprenditore per difendermi dai *competitor* che fanno solo *greenwashing*? Da imprenditore come posso essere aiutato a creare una nuova cultura di impresa che si basi sulla sostenibilità, senza essere lasciato solo? (*Applausi*).

Se l'Europa vuole diventare il primo continente *carbon neutral* al 2050 e più che dimezzare le proprie emissioni al 2030 ha una strada ben precisa da percorrere, che consta di due azioni complementari: aumentare la penalità per i comportamenti lesivi del clima (quindi utilizzare energia proveniente da fossile e disperdere energia devono diventare comportamenti penalizzati sul piano economico e finanziario) e incentivare le aziende che investono e impostano un piano efficace di riduzione delle emissioni.

Non lasciamo quindi le aziende sole. Noi del MoVimento 5 Stelle saremo dietro alle piccole e medie imprese, come siamo dietro ai cittadini, perché le due cose - stare attenti alla cura delle nostre imprese e alla cura della nostra comunità - vanno nella stessa direzione.

Un'altra cosa importante è parlare di quello che sta avvenendo sul fronte del costo elevato dell'energia e delle materie prime. Anche in questo caso è necessario vigilare, per evitare le speculazioni del mercato e che si creino monopoli. Dobbiamo difendere le eccellenze del *made in Italy*.

Possiamo attuare la transizione ecologica, quella reale, quella vera, ma la sostenibilità economica va nella stessa direzione di quella ambientale e sociale. Poco fa ho sentito parlare della necessità di diversificare sul piano della tecnologia. Sono completamente d'accordo, ma c'è un metodo, che si chiama *life cycle assessment*, che, se utilizzato nel modo giusto, non consente di effettuare *greenwashing*. Occorre quindi utilizzare le tecnologie che realmente abbattano gli impatti ambientali. Non sempre, però, certi studi portano a risultati reali: bisogna stare veramente molto attenti anche a questo.

Signor Presidente, concludo tornando al documento oggi in esame. Per noi della Commissione ambiente è stato molto importante l'articolo 31, che tratta di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e specifica che devono essere rivisti i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Questi tipi di biocarburanti, secondo la legge non solo dell'economia circolare, ma anche della bioeconomia, non saranno sostenibili, se non soddisferanno alcuni criteri necessari e importanti.

Il MoVimento 5 Stelle continuerà come sempre a vigilare che questa transizione ecologica sia reale, perché non abbiamo tempo da perdere, come non ne hanno i Capi di Stato che ora stanno lavorando alla COP26. Purtroppo non possiamo prenderci in giro: se vogliamo andare avanti anche con un modello economico - attenzione, parlo da economista - dobbiamo tutelare la nostra casa comune, il nostro ambiente e le nostre risorse naturali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, cari colleghi, mi concentrerò solo su due temi, uno dei quali è a complemento di quanto ci ha già detto il relatore per quanto riguarda le infrazioni e forse può interessare anche la collega che ha appena parlato.

Innanzitutto, il più grande numero di infrazioni si concentra appunto in materia di transizione energetica e ambientale, ossia sulla transizione ecologica. Se il totale delle infrazioni è di 82, quelle relative alla transizione ecologica sono 24.

In secondo luogo, tutto questo non passa in cavalleria. Ad oggi, per le sei infrazioni già comminate,

abbiamo speso 790 milioni di euro, che ha pagato l'erario generale: le ha pagate lo Stato. Sarebbe utile verificare dove insistono perché molte sono di competenza regionale. Ad esempio, di quelle sei (per le quali, lo ripeto, abbiamo pagato 759 milioni di euro), tre sono in campo ambientale, per i rifiuti in Campania, le discariche abusive e il trattamento delle acque reflue urbane.

Parliamo sempre di transizione ecologica, di verde e di ambiente, ma un po' di ordine a casa nostra forse sarebbe utile, anche perché non dipende da accordi internazionali, ma solo da noi. Sul punto volevo quindi aggiungere, solo per completezza d'informazione, le pochissime cifre citate.

Il secondo tema che invece deve preoccupare veramente tutti, Governo e Parlamenti, è l'utilizzo dei fondi del PNRR. Nel periodo 2014-2021 avevamo un pacchetto, tra nazionale ed europeo, di 71 miliardi, ma ne abbiamo spesi o impegnati meno del 30 per cento, in particolari Regioni. Se tanto mi dà tanto e non troviamo una soluzione, vorrà dire che queste stesse Regioni non saranno in grado di progettare, investire e rendicontare le montagne di finanziamenti in arrivo dall'Europa. Si dice sempre il peccato senza peccatore, credo però che i colleghi deputati e senatori provenienti da tali Regioni dovrebbero farsi carico di aiutare gli amministratori locali a uscire e venire fuori con progetti che non siano da buttare immediatamente nel cestino, ma proficui. Non parlo delle frodi, perché è un altro capitolo, ma volevo segnalare le infrazioni, che potremmo risolvere abbastanza velocemente, e l'utilizzo dei fondi che, per quanto ne so, trovo molto preoccupante.

Non so come si possa risolvere, ma certamente molte di queste Regioni, tra cui Basilicata, Campania e Sicilia, vanno aiutate in qualche modo, perché non possiamo trovarci tra qualche mese a dire di non essere stati in grado di utilizzare i fondi e a dover restituire i soldi. È una mala politica non solo di quelle Regioni, ma anche a livello nazionale. Servono interventi decisi, forse radicali, ma non possiamo lasciar passare il tempo, un giorno dopo l'altro, senza mettere mano alla questione.

La 14a Commissione aveva già avuto un oggetto dedicato di discussione; non è stato concluso il lavoro per quanto riguarda i fondi strutturali, però nel frattempo è arrivata l'altra possibilità, che, se tanto mi dà tanto, lasceremo scappare, così come abbiamo fatto con i fondi strutturali, che peraltro erano molto minori; figuratevi, se la cifra è più alta, cosa mai riusciremo a fare.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,29)

(Segue BONINO). Non voglio ripetere i punti della relazione del Presidente, ma è chiaro che dovrebbe interessare una discussione sull'Europa non solo la legge europea, ma in prospettiva cosa può venirne fuori. È però una situazione difficile da prevedere, con la Merkel in uscita e Macron in campagna elettorale. Oggi è un po' difficile riuscire ad avere bocce ferme. Noi stessi non sappiamo bene cosa accadrà a febbraio. Ho però la preoccupazione che, mentre siamo distratti da altro, seppure importante, si sfilacci anche questa tenuta europea, che rappresenta la nostra unica arma di salvezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi, la legge europea è sempre molto complessa: se ne potrebbero estrapolare tanti punti di osservazione, perché in qualche modo abbraccia tutti i campi della normativa.

Vorrei concentrarmi in questo momento su tre aspetti particolari, il primo dei quali riguarda proprio il disegno di Unione europea che abbiamo in mente. Mi riferisco al passaggio che abbiamo più volte evocato, per cui da un'Europa strettamente legata a interessi commerciali ed economici, peraltro fondamentali, si possa passare a concentrare il proprio sguardo sull'Europa delle persone, in questo caso concreto sulla mobilitazione delle persone al suo interno, come portatrici di competenza, di cultura e di profili di professionalità sufficientemente alti da garantire loro la possibilità di spostarsi dove si trovano non soltanto il lavoro che sono in grado di fare o che vorrebbero fare, ma la possibilità di costruire profili anche di ricerca e d'innovazione che dovrebbero fare dell'Europa il continente guida rispetto all'evoluzione a cui assistiamo. Tali situazioni stanno attraversando gli Stati Uniti, la Cina, l'Oriente e l'Occidente, per non dimenticare mai il continente africano, con tutti i suoi problemi. L'Europa dei diritti dovrebbe essere anche davvero quella della libertà, quindi il continente che permette ai suoi professionisti di muoversi con grande facilità.

Tutto questo non succede sempre e mi ha colpito molto il passaggio del disegno di legge in cui ci si riferisce a un segmento molto particolare del profilo della formazione, che è quello dei tirocini.

Sappiamo perfettamente che il tirocinio è quel terreno di mezzo che spesso separa lo studio teorico dall'entrata reale e concreta nel mondo del lavoro. In facoltà scientifiche, come potrebbe essere quella di medicina - per citarne solo una tra le tante - il tirocinio è il momento del passaggio all'applicazione concreta delle idee a situazioni concrete. Mi auguro con tutto il cuore che domani mattina voteremo in sede deliberante il disegno di legge sulle malattie rare e devo dire che oggi non sarebbe possibile immaginare una legge del genere senza avere una prospettiva di tipo europeo, proprio perché la rarità del malato impone un'osservazione su un territorio più ampio e articolato. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di immaginare una mobilitazione dei giovani medici, degli infermieri, dei ricercatori e degli scienziati, perché si spostino là dove ci sono i centri d'eccellenza e di riferimento.

Questa possibilità va fortemente implementata. Tante volte si è detto che l'Unione europea è stata costruita in gran parte, dal punto di vista ideale e valoriale, dalla generazione dell'Erasmus, cioè da quella parte dei giovani europei che durante gli anni universitari ha avuto l'opportunità di seguire i propri studi muovendosi attraverso i diversi centri universitari. Credo che possiamo fare un passo avanti in più e spingerci oltre, andando verso quella prossimità al lavoro di professionalità che è là dove poi di fatto maturano anche i risultati più interessanti e più brillanti nella ricerca.

Al riguardo desidero poi citare un articolo del disegno di legge europea che in questo momento mi sembra particolarmente interessante. Mi riferisco a quello che, riguardando la ricerca scientifica, prende in esame, ragiona e riflette sul modello sperimentale per il quale si usa quello animale. Sappiamo che pochi giorni fa molti dei nostri colleghi sono davvero andati incontro a una grossa delusione, perché non c'è stato quell'impatto in termini di attenzione forte nei confronti e nel rispetto del mondo animale (ci si riferiva in quel momento agli incendi boschivi e quindi anche ad altri problemi). Tuttavia, sappiamo anche che la normativa italiana in termini di ricerca scientifica, per quanto riguarda il ricorso al modello animale, ancora riflette, da un lato, una grande sensibilità, ma, dall'altro, anche non pochi pregiudizi. Eppure il disegno di legge europea che stiamo per votare afferma con molta chiarezza quanto sia importante per noi assumere una posizione analoga a quella degli altri Paesi europei, perché non esiste ricerca che non sia europea e multicentrica e per la quale non siano previsti criteri condivisi e analoghi.

In questo caso specifico, si dice che l'Italia corre il rischio di essere davvero tagliata fuori da questo pezzo di mondo, se insiste con una normativa molto più rigida rispetto a quella degli altri Paesi. I criteri etici che riguardano la ricerca con il modello animale sono molto noti, a tutti: si deve utilizzare il minor numero possibile di animali; evitare in ogni modo il loro dolore e la loro sofferenza; avere un progetto di ricerca degno della sperimentazione che si sta facendo. Non c'è nulla da inventare, ma soltanto la grande intelligenza del mondo scientifico, perché ci sono l'esperienza e la quotidianità di un servizio che affronta, attraverso questo, la possibilità di individuare tutto ciò che può essere tradotto in misure di ritorno. Sto pensando, per ricollegarmi al tema delle malattie rare, ai farmaci orfani e alla sperimentazione che necessariamente richiede un modello che non può essere solo tissutale, ma dev'essere vitale: abbiamo bisogno di questo. La legge europea sul punto parla un linguaggio che i ricercatori italiani possono davvero fare proprio, che sentono come buono, giusto ed efficace e che mi auguro con tutto il cuore potremo votare con grande libertà.

Se tutta questa parte che riguarda l'eccellenza delle intelligenze che si muovono in Europa alla ricerca di soluzioni altamente innovative la dice lunga su come l'Europa possa essere lo scrigno veramente potente dello sviluppo e del motore nel mondo intero, d'altra parte, proprio la capacità attrattiva dell'Europa ci dice quanto sia necessario per noi tornare a riflettere - anche questo è molto chiaro nella legge - sulla capacità di accoglienza e accettazione in termini di politiche dell'immigrazione. Queste richiedono uno sguardo che molte volte abbiamo sentito come critico e ostile nei nostri confronti, come se l'Italia fosse l'unico referente di questo modello. Sbarcano dove? In Italia. Arrivano dove? In Italia. Da dove è difficile andar via? Dall'Italia. La legge europea ci dice che serve una prospettiva europea che guardi all'immigrazione con la capacità di cogliere, là dove ci sono, le opportunità di lavoro e tutte le possibilità di inclusione sociale e di ricongiungimento familiare a cui si fa espresso riferimento nella norma. Tutto ciò richiederà la possibilità di immaginare un mondo un po' più giusto.

In questo momento, a Glasgow ci sono i grandi della Terra, che sono stati a Roma fino a pochi giorni

fa e lì si sono spostati in blocco per partecipare alla Conferenza indetta dalle Nazioni Unite per parlare di ambiente ed ecologia. Il primo ambiente, la prima ecologia che a noi sta a cuore è proprio quella umana, che guarda all'*habitat* di ognuno di noi come al contesto in cui è possibile sviluppare prima, più e meglio i talenti di tutti, che sono quelli dell'intelligenza, che si declinano in chiave tecnico-scientifica, ma sono anche quelli del cuore, della solidarietà e dell'inclusione.

In conclusione, signor Presidente, la legge europea va vista e valutata nella prospettiva dell'Europa che vogliamo, che non è solo quella delle marmellate, ma che ne tiene conto, né solo delle technicalità o delle armi. Si parla di tutto in questa legge, ma noi vogliamo un'Europa che sia - soprattutto e più di tutto - più umana, quella dei diritti umani di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor sottosegretario Amendola, onorevoli colleghi, intervengo sui cambiamenti climatici e il caro energia, due temi estremamente legati tra loro e al centro dell'agenda politica europea e mondiale.

Dopo l'esito del G20 e la COP26 di Glasgow, tuttora in corso, appare molto in salita la strada della decarbonizzazione del pianeta, voluta per contenere a fine secolo l'aumento di temperatura di 1,5 gradi per contrastare i cambiamenti climatici. Dal G20 di Roma e dalla COP26, eventi - ahimè - snobbati dalla Cina e anche dalla Russia, scompare il 2050 quale data per raggiungere la neutralità climatica.

Certo, si è ribadita l'importanza di rafforzare gli sforzi globali per raggiungere le zero emissioni nette di gas climalteranti, ma si specifica che ciò debba avvenire entro o intorno alla metà del secolo, mentre Cina e Russia ribadiscono la neutralità al 2060 e il *leader* indiano Modi ha gelato tutti indicando per il suo Paese il 2070, con buona pace di Greta. Ieri è emerso un blando impegno per la messa al bando del carbone quanto prima, il che significa implicitamente riconoscere ancora un ruolo importante al gas naturale.

Nell'Unione europea occorre dunque riflettere bene se proseguire nella corsa spinta, quasi solitaria, a decarbonizzare - forse siamo in compagnia degli USA - rischiando di massacrare le nostre imprese, ovvero di vederle delocalizzare senza avere benefici per l'ambiente e per il *climate change*. Dobbiamo avere la consapevolezza che la corsa dell'Unione a decarbonizzare e negare il ruolo del gas nella transizione, senza voler più fare investimenti in infrastrutture strategiche, ha anche portato al grave caro energia. Siamo a una situazione allarmante, che rischia di essere strutturale. Il costo dell'energia è fuori controllo e non è più compatibile con l'operatività delle imprese *gas intensive*, tanto da determinare e creare la sospensione delle attività e delle produzioni.

Vanno bene gli interventi fatti dal nostro Governo, ma non bastano. Rischiamo di registrare le prime vittime della transizione ecologica: ad esempio, le vetrerie di Murano rischiano lo *stop* della produzione, mettendo così al tappeto uno dei settori più importanti di Venezia e del suo turismo e temo che le ricette UE sul caro energia, cioè accelerare solo sulle rinnovabili per uscire da questo dramma e per scongiurare altri *shock* nel futuro, rischino di farci ancora più male. Con il solo fotovoltaico e l'eolico non andiamo da nessuna parte. (*Applausi*).

Il grande problema è che queste fonti rinnovabili non sono programmabili: producono solo quando ci sono sole e vento, è molto semplice, e i sistemi di accumulo sono lontani dall'essere tecnologicamente pronti, sviluppati e distribuiti sul territorio, senza contare il necessario e oneroso sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione e delle infrastrutture di ricarica elettrica.

Insomma, le ricette dell'Europa presentate fino ad oggi francamente non ci convincono, ma anche l'attuazione del *toolbox* proposto dalla Commissione europea per gli acquisti comuni di gas per contenere il caro energia temo che, intervenendo a gamba tesa sul mercato globale e sulla libera concorrenza dei *player* globali, non porterà, almeno a breve, agli effetti sperati.

Per questi problemi occorre dunque che la transizione ecologica sia graduale e determinata e dunque pragmatica, sostenibile ambientalmente, economicamente e socialmente, senza spinte ideologiche che rischiano di mettere in ginocchio le nostre imprese. Attenzione ai facili entusiasmi per le sole rinnovabili, per il no immediato ai fossili, per il solo idrogeno verde, per la sola mobilità elettrica e per l'assurdo *plastic free*. Soprattutto, la transizione ecologica dev'essere condivisa: non esiste che l'Europa, responsabile del solo 9 per cento di emissioni di CO₂, faccia la prima della classe sempre,

fissando l'obiettivo di essere *carbon neutral* al 2050, e invece altri Paesi, a partire dalla Cina, che, con il 28 per cento della CO₂, è il più grande inquinatore del Pianeta, non si assumano i medesimi impegni, come confermato nel G20 e a Glasgow. (*Applausi*).

La transizione ecologica deve assicurare il sacrosanto principio della neutralità tecnologica, perché tutte le tecnologie che contribuiscono a decarbonizzare devono essere impiegate e nella transizione ecologica occorre ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e dell'Italia. Quella del nostro Paese - lo ricordo - per il gas è al 95 per cento, anche impiegando maggiormente le proprie risorse naturali e investendo per diversificare le fonti di approvvigionamento per garantire la sicurezza e la resilienza del nostro sistema energetico. Insomma, occorre avere l'umiltà di ammettere che le fonti energetiche per decarbonizzare durante la transizione sono il gas naturale a basse emissioni di carbonio e il nucleare a nulle emissioni, sul quale non possiamo perdere la ricerca e lo sviluppo, almeno su quello di quarta generazione. (*Applausi*).

Dunque, nel pacchetto europeo sulla finanza sostenibile, che dovrà essere chiuso nel prossimo mese di dicembre, nei criteri della tassonomia degli investimenti verdi, d'accordo fuori il petrolio e il carbone, ma occorre riconsiderare il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

Una riflessione va fatta anche sul pacchetto Fit for 55, formalizzato a luglio dalla Commissione, che ha molte criticità: l'estensione del sistema *Emissions trading schene* (ETS) ad altri settori, quali il trasporto marittimo e quello su strada e l'edilizio; l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (il che significa altre tasse) e soprattutto il bando dal 2035 delle auto a combustione interna, con il solo modello elettrico scelto dall'industria automobilistica tedesca, rappresentano una criticità. Questa previsione è un assurdo. È sbagliato entrare a gamba tesa e cancellare le auto Euro 6 di ultima generazione o le Euro 7, che sono oggetto di ricerca e sviluppo, quelle alimentate con carburanti *low carbon*, a biometano o ibride, capaci anch'esse di ridurre le emissioni della CO₂, a vantaggio delle sole elettriche classificate - ma falsamente - veicoli a emissioni zero. (*Applausi*). È un'ipocrisia misurare ancora le emissioni al tubo di scarico; l'elettrico inquina anch'esso nel suo ciclo di vita a partire dalle batterie, oggi per il 70 per cento di produzione cinese e per il 70 per cento caricate con energia elettrica prodotta da combustibili fossili.

Il bando delle auto a combustione interna mina il principio di neutralità tecnologica e distrugge il comparto della meccanica italiana, la filiera dell'*automotive* e quella della raffinazione e inganna sulla tutela dell'ambiente. Per questo, il nostro Governo deve battersi in Europa affinché, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, siano adottati i principi del metodo del ciclo di vita per la valutazione dei reali impatti ambientali dei veicoli associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di fine vita.

Concludo, signor Presidente, con un'ultima considerazione. Nella transizione ecologica ed energetica crescerà il ruolo dei minerali critici, come riportato dal recente rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia. I veicoli elettrici, gli impianti fotovoltaici, i parchi eolici e gli accumulatori richiedono molti più minerali rispetto alle loro controparti basate sui combustibili fossili.

Come si evince dallo stesso rapporto dell'Agenzia, rispetto a un'auto convenzionale, una tipica auto elettrica richiede sei volte gli *input* minerali; rispetto a un impianto a gas, un impianto fotovoltaico richiede sette volte più risorse minerali; un impianto eolico *on-shore* nove volte e addirittura uno *off-shore*. Insomma, il passaggio a quello che viene considerato un sistema energetico pulito determinerà dunque un significativo fabbisogno di rame, litio, nichel, manganese, cobalto, grafite, zinco e terre rare, per l'estrazione dei quali servono tante energie e si producono tanti rifiuti.

Occorre dunque che nella promozione e nello sviluppo delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica dell'Unione europea per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici, in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi.

Insomma, cerchiamo di evitare con la transizione ecologica che il baricentro della geopolitica mondiale si sposti troppo verso la Cina. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la legge europea rappresenta l'appuntamento annuale con il quale lo Stato, di fatto, si adegua all'ordinamento dell'Unione europea. Sottolineo che si adegua, perché è innegabile che, dopo la pandemia, diversi paradigmi sono cambiati, non soltanto per permettere agli Stati membri di adeguarsi a un'Europa più giusta, solidale, inclusiva e condivisa, ma anche per permettere all'Europa stessa di adeguarsi a processi di cambiamento che si sono già resi necessari ben prima della pandemia: mi riferisco a quando sono scoppiate le crisi dei mutui *subprime* e la cosiddetta crisi degli *spread*.

Il MoVimento 5 Stelle è stato e vuole continuare ad essere parte attiva di questi cambiamenti di scenario e il tempo sarà galantuomo nel decretare quanto sia stato importante il Governo Conte II, che, in occasione della pandemia, ha interpretato e indirizzato i processi di cambiamento europei. È un fatto che, ancora nell'aprile 2020, l'Unione europea ritenesse possibile rispondere all'emergenza Covid con i logori e insufficienti strumenti del Meccanismo europeo di stabilità (MES), dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e dell'allora nascente piano Sure. La storia sarà sempre più in grado di riconoscere quanto sia stata rilevante l'azione del Governo Conte II nel momento in cui, con altri otto Paesi, ha saputo convincere quelli europei più riottosi, i frugali in testa, a mettere in campo una mole di risorse molto più incisiva e finanziata dall'emissione di debito comune europeo. Questo è proprio quello che è accaduto con il *recovery fund*, evolutosi poi nel Next generation EU, alla cui base ci sono veri e propri *eurobond*, finalmente decollati dopo decenni di auspici, seguiti dalla prima proposta di *eurobond*, che venne avanzata a metà degli anni Novanta da Jacques Delors.

Se oggi abbiamo il Next generation EU e gli *eurobond*, è perché il dramma della pandemia ha accelerato l'adozione di soluzioni che erano già improcrastinabili, ma è anche perché il Governo Conte II e tutto il MoVimento 5 Stelle hanno saputo interpretare le enormi opportunità che questo drammatico tornante della storia ci ha messo davanti. Da ciò è derivata la sospensione del patto di stabilità, che certamente non potrà più essere recuperato nelle forme dannose in cui l'abbiamo conosciuto, come peraltro confermato dall'attuale *premier* Draghi. Ne è derivata poi la sospensione di regole non sempre congrue sugli aiuti di Stato, che troppo spesso in passato, anziché garantire una benefica concorrenza, hanno inutilmente strozzato l'economia. Ne è derivato il cambiamento delle regole di ingaggio della BCE, che ha giustamente effettuato massicci acquisti di titoli di Stato, ben oltre la dannosa regola della *capital key*, ovvero quella regola di acquisti proporzionali alla quota detenuta da ciascuna Banca centrale nel capitale della BCE. Quest'ultimo cambiamento ha dimostrato, se per caso ve ne fosse ancora bisogno, che non è certo un elevato debito pubblico a determinare un aumento degli interessi sui titoli di Stato e dello *spread*, ma è la Banca centrale, con la sua politica monetaria più o meno espansiva. È quindi una decisione prettamente politica quella di determinare il livello dei tassi e degli *spread*. Oggi, con un debito pubblico alto, l'Italia è vicina al minimo storico dei tassi d'interesse sui titoli di Stato e ha un livello di *spread* con i *bund* tedeschi davvero basso. Lo ripeto: non solo il MoVimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto il MoVimento 5 Stelle, in tempi non sospetti, ha chiesto ciò che adesso, dopo la pandemia, sta puntualmente accadendo, cioè di continuare a dare visione e prospettiva a un cambiamento che non può e non deve arenarsi.

Abbiamo bisogno di procedere spediti verso una riforma del Patto di stabilità, all'interno del quale chiederemo, con sempre maggiore forza, lo scorporo non solo degli investimenti verdi e sociali dal calcolo del *deficit* in rapporto al PIL, ma anche del cofinanziamento dei fondi strutturali e delle spese collegate al PNRR e di tutto ciò che permetta l'attuazione dei fondi europei. (*Applausi*). Abbiamo bisogno che la Banca centrale continui a proteggere le economie europee, come fanno le banche centrali nel resto del mondo, per raggiungere l'obiettivo non solo dell'inflazione, ma anche di piena occupazione e progresso sociale, di cui all'articolo 3 del Trattato sull'unione europea, come sancito dal comma 1, articolo 127, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Abbiamo bisogno di rendere strutturale il Next generation EU, che dà sostanza al concetto di nuova Europa solidale e inclusiva. Nessuno vuole usare le leve del debito come se nulla fosse, e ci mancherebbe altro, ma dopo

la pandemia il MoVimento 5 Stelle si batterà per rendere ancora più chiaro ciò che si è manifestato con il Covid, cioè che non ci sono connotazioni morali nel debito pubblico.

Oggi il dibattito intorno al ricorso al debito, reso necessario dalla pandemia, dopo le imperdonabili inerzie seguite alla crisi dei mutui *subprime* del 2008 e a quello dello *spread* del 2011, investe tutto il mondo.

Nei giorni scorsi gli stessi commissari europei Dombrovskis e Gentiloni hanno chiarito che, da qui al 2030, per affrontare le varie transizioni (energetica, digitale) l'Europa avrà bisogno di investimenti pubblico-privato per 650 miliardi l'anno. Nella consapevolezza dell'esigenza di questi ingenti investimenti, addirittura Klaus Regling, direttore tedesco del MES, una delle più fulgide manifestazioni della speriamo vecchia *austerity*, ha avanzato la proposta di correggere il Patto di stabilità, per consentire un maggior ricorso al debito. In Italia il *premier* Draghi, dopo aver dato atto al Governo precedente di aver costruito una fondamentale rete di protezione e rilancio del tessuto economico e produttivo, in occasione della recente conferenza stampa sulla NADEF ha detto testualmente che con la pandemia si sono rivelati bisogni importantissimi ed essenziali per la stessa Europa, che non possono che essere soddisfatti se non dal settore pubblico.

Il MoVimento 5 Stelle del futuro - dicevo - vuole dare prospettiva a tutto questo ed è per questo che siamo convinti che, oltre a dare seguito al cambiamento dei paradigmi economici europei, l'Italia debba e possa dotarsi di strumenti innovativi al suo interno. Dobbiamo quindi essere in grado di immettere ingenti risorse nell'economia, senza necessariamente innescare debito. Ed è qui che si innesta la nostra proposta di una sorta di piano di autofinanziamento interno assolutamente coerente con il quadro europeo, che punta *in primis* a sfruttare l'enorme successo conseguito con il superbonus del 110 per cento. Vogliamo infatti permettere una sempre maggiore circolazione dei crediti di imposta, ritenendo che questa opzione sia un passaggio fondamentale. (*Applausi*). Intendiamo combinare l'obiettivo della digitalizzazione con quello di immettere nel circuito economico risorse senza alimentare debito e di rendere immediatamente fruibili gli stessi crediti di imposta per imprese e cittadini. L'introduzione del superbonus del 110 per cento infatti, misura ideata e voluta dal MoVimento 5 Stelle, rappresenta un'occasione imperdibile, considerando tra l'altro che il meccanismo su cui poggia, cioè la cessione dei crediti d'imposta, è stato esteso ad altri bonus e può essere ulteriormente esteso partendo dal credito d'imposta Transizione 4.0, che si rivelerebbe un formidabile superbonus imprese.

Abbiamo bisogno di una banca pubblica degli investimenti, che possa non solo finanziare direttamente opere grandi e piccole, ma anche aumentare i prestiti all'economia reale, soprattutto alle piccole e medie imprese in difficoltà. Il perno di questa operazione potrebbe essere il Mediocredito centrale, che già si è unito a Banca popolare di Bari e potrebbe unirsi anche a Monte dei Paschi di Siena, al fine di poter ricevere prestiti a tasso negativo dalla BCE. Vogliamo infine immaginare una sorta di conti di risparmio, all'interno dei quali i cittadini, in maniera del tutto volontaria, potrebbero convogliare parte dei loro risparmi, investendo in titoli di Stato. Oggi, complici i timori innescati dalla pandemia, i depositi degli italiani hanno superato quota un miliardo e 800 milioni di euro, andando praticamente a equiparare il livello del nostro PIL. Complessivamente, per inciso, il risparmio degli italiani si aggira intorno ai 4 miliardi e 500 milioni di euro, che includono anche investimenti azionari e obbligazionari e fondi comuni di investimento. Offrendo quindi una congrua remunerazione ai titoli di Stato e la possibilità di disinvestire quando si vuole, i conti di risparmio potrebbero offrire un'ottima opportunità di investimento per le famiglie. Inoltre, si potrebbe prevedere la possibilità che gli stessi titoli di Stato in cui si investono le risorse all'interno dei conti di risparmio siano usati come strumento di pagamento di beni e servizi, naturalmente tra operatori dotati di conti di risparmio.

Queste proposte sono tutte condensate in un disegno di legge a mia prima firma, che ora è oggetto di esame da parte della 6a Commissione qui al Senato, con altri disegni di legge tematici, a dimostrazione di come sul punto il MoVimento 5 Stelle abbia fatto convergere anche le altre forze politiche. Questo piano potrebbe portare l'Italia a immettere ingenti risorse finanziarie nel sistema economico, con un'operazione perfettamente compatibile con i trattati europei. Ci vuole coraggio e l'Europa, che con la legge europea chiede di adeguarci alle sue norme, non può non averne per cambiare radicalmente

quelle stesse norme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Stefano, relatore sul disegno di legge n. 2169.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, approfitto di questa opportunità solo per ringraziare la struttura della Commissione, ma soprattutto i colleghi e il sottosegretario Amendola. Abbiamo fatto un lavoro non sempre semplice, anzi complicato, perché i temi investono argomenti significativi, ma quasi sempre abbiamo trovato un punto di mediazione che ritengo compatibile con l'obiettivo principale, quello di conformare la nostra legislazione a quella europea. Ci sono molte procedure di infrazione a nostro carico; dobbiamo provare a risolvere.

L'impegno che ci abbiamo messo è stato esattamente questo.

Il mio intervento è volto quindi solo a ringraziare tutti i colleghi e la struttura della Commissione, nonché il sottosegretario Amendola per il lavoro realizzato. Ora chiaramente ci affidiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Candiani, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

CANDIANI, *relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4*. Signor Presidente, come ha già detto il collega Stefano, confermo anch'io il parere favorevole sulle azioni poste in essere dal Governo, nonché sulle discussioni che si sono succedute in quest'Aula in merito all'azione svolta anche a livello europeo.

In estrema sintesi, deve essere riconfermata da parte del Governo l'importanza di dare seguito agli impegni presi in sede parlamentare. Ricordiamo che nella relazione che è stata depositata agli atti da parte del Governo manca essenzialmente, per la prima volta, la parte relativa all'informazione al Parlamento circa le azioni svolte e quelle conseguenti. Diventa quindi ancora più importante, come i vari interventi che si sono susseguiti hanno sottolineato, avere certezza che gli impegni presi in sede parlamentare abbiano poi seguito in sede europea.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, n. 2, a firma del senatore Fazzolari ed altri.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche a me preme ringraziare per l'ottimo lavoro fatto dalla 14a Commissione, dal presidente Stefano e da tutti i membri.

Parliamo di un lavoro, come sappiamo, molto intenso. I dati sulle infrazioni, che adesso caleranno visto il recepimento delle direttive della legge delega, ci dicono che è anche un lavoro strutturale quello che dobbiamo fare in un periodo in cui è evidente che tutti dobbiamo darci da fare - come ha sottolineato anche il senatore Candiani - per delle modifiche a livello europeo, ma anche a livello di legislazione. Dico senza nessuna presunzione al senatore Candiani - che adesso è occupato in grandi discussioni - che forse sarebbe anche il caso, nei prossimi passaggi, di arrivare a una modifica della legge n. 234 del 2012, perché le nove filiere consiliari che lavorano sotto il quadro della politica degli affari europei hanno bisogno di incontrare il lavoro parlamentare nelle sue differenti sfaccettature, non solo quelle legate al Consiglio europeo, ma anche nei negoziati. In tanti interventi, come quello del senatore Arrigoni e altri, sono state citate grandi questioni di politica degli affari europei che credo vadano messe a sistema con una riforma della legge n. 234.

Per arrivare al lavoro che faremo adesso sugli emendamenti, ringrazio di nuovo tutti i membri. Ci sono giudizi ancora non positivi su alcuni emendamenti, ma su questo credo che i prossimi atti del Governo, dalla legge sulla concorrenza fino alla legge di bilancio, potranno favorire una soluzione.

Per quanto riguarda i pareri sulle risoluzioni, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7 del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti a essa feriti.

Il voto finale sul disegno di legge europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, chiediamo una breve sospensione di quindici minuti per valutare insieme al Governo alcuni emendamenti.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, non siamo favorevoli alla sospensione. Crediamo che il provvedimento sia approvato in Assemblea dopo un tempo congruo di approfondimento.

Chiedo, quindi, a lei e all'Assemblea la gentilezza di proseguire speditamente nella votazione degli emendamenti senza sospensione.

[ROMEO \(L-SP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO \(L-SP-PSd'Az\)](#). Signor Presidente, visto che c'è qualche emendamento sul quale è necessario un confronto con il Governo, penso che un minimo di sospensione sia doveroso e non si debba negare. Se i colleghi del MoVimento 5 Stelle non sono d'accordo, chiediamo di procedere con un voto.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di sospensione, avanzata dalla senatrice Garavini.

È approvata.

Sospendo la seduta fino alle ore 17,22.

(La seduta, sospesa alle ore 17,07, è ripresa alle ore 17,27).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

In attesa delle decisioni che dovranno essere assunte, proporrei di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, così ci portiamo avanti.

Non vedo contrarietà, quindi procediamo all'esame degli articoli, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[RIPAMONTI \(L-SP-PSd'Az\)](#). Signor Presidente, è probabilmente in corso un ragionamento su una possibile riformulazione dell'articolo 4 di una parte del quale in realtà, io ho proposto la soppressione con l'emendamento 4.100. Questo articolo, ove fosse riformulato come mi aspetto, come spero e come credo sia giusto fare, dovrebbe finalmente evitare la possibilità che ci sia incompatibilità tra mediatori immobiliari e mediatori creditizi. Tale incompatibilità non ha una logica reale e credo che incorreremmo in un'infrazione per questo. Quando parliamo di terzietà del mediatore ci riferiamo a una terzietà evidente e non ad una incompatibilità tale da determinare una condizione differente da cui il mercato risulti distorto. Da questo punto di vista mi aspetto e spero che non si sia ostaggi dell'una o dell'altra posizione, ma si risponda esclusivamente a un criterio di giustizia, che va verso la non incompatibilità tra il mediatore creditizio e il mediatore immobiliare.

[FAZZOLARI \(Fdi\)](#). Signor Presidente, si è dibattuto in Commissione su un emendamento, il 4.104, presentato proprio dal senatore Lorefice. Io l'ho sposato e ho voluto ripresentarlo per dargli maggiore forza in Assemblea. Esso riguarda l'attività degli odontoiatri in forma associata. Attualmente, per come abbiamo concepito la norma europea, consentiamo che questa attività venga svolta da società, senza porre limiti di partecipazione dei professionisti.

Quello che viene richiesto con l'emendamento al nostro esame è che sia consentita l'attività in forma societaria, sotto la forma però di società tra professionisti. Per il nostro ordinamento ciò vuol dire che necessariamente almeno i due terzi del capitale devono essere detenuti da odontoiatri e un terzo può

essere invece in quota di capitale. Se questo non viene rispettato, avremmo delle attività puramente di *business*, lucrative - non c'è nulla di male in questo - che svolgerebbero però l'attività odontoiatrica, un'attività molto importante e sensibile, con dei propri dipendenti che svolgono quella funzione. In questa fase di emergenza sanitaria abbiamo capito l'importanza di non accelerare processi che poi vanno a discapito dei cittadini; pertanto l'emendamento in questione tende di fatto a porre una garanzia per i cittadini, prevedendo che l'attività odontoiatrica possa essere svolta solamente in forma societaria tra professionisti.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, solo per chiarire che a me risultava il ritiro dell'emendamento 10.105 a firma del senatore Margiotta.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 10.105 è stato ritirato. Rimane però l'emendamento 10.102/1.

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Signor Presidente, approfitto dell'emendamento 18.100 anche per parlare di un emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione. Grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia decade l'illogico divieto del munizionamento 9 per 19 che l'Italia, unico Paese al mondo, si portava avanti da trenta anni. Un divieto illogico, rivolto all'attività civile e sportiva che ha penalizzato gli operatori della sicurezza privata costretti ad acquistare armi con un aggravio di costo e con enorme penalità per i nostri atleti.

Gli italiani eccellono in tutte le attività di tiro, dal tiro dinamico all'IDPA, e in tutte le discipline nelle quali noi vantiamo, come squadra o in competizioni personali, campioni europei e campioni del mondo, ma abbiamo avuto finora l'illogico divieto di poter utilizzare il munizionamento utilizzato in tutto il resto del mondo. Per questo era impossibile fino ad oggi per l'Italia organizzare gare internazionali, i nostri atleti erano costretti a non utilizzare gli stessi strumenti di tutti gli altri. Grazie all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione finalmente decade il divieto del munizionamento 9 per 19.

[FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il comma 525 della legge di bilancio del 2018 ha meglio definito i contorni della legislazione relativa alla pubblicità sanitaria precedentemente introdotta con la cosiddetta legge Bersani. Nel tempo c'erano state delle derive di pubblicità ingannevole, basti ricordare che si parlava di sconti su mastoplastiche eseguite entro una determinata data, o di sconti pari alla metà degli anni. Il comma 525 della citata legge aveva rimesso ordine in questa normativa, tuttavia la norma è stata segnalata alla Commissione europea, evidentemente da qualche società o da qualche associazione che usava muoversi con questo tipo di pubblicità, e si è aperta una procedura EU Pilot, che ha portato ad un dialogo strutturato tra l'Italia e l'Unione europea. Da questo dialogo strutturato si è arrivati all'emendamento 30.0.100 del relatore, che rappresenta il risultato di questo confronto, che è assolutamente condivisibile se non per l'ultima riga del testo. Infatti la Corte di giustizia dell'Unione europea si è più volte espressa con sentenze che distinguono rispetto alla pubblicità le questioni sanitarie da quelle commerciali.

Con il subemendamento 30.0.100/1 noi proponiamo di stralciare le parole: «, che possa determinare ricorso improprio a trattamenti sanitari», perché condizionare la liceità di una pubblicità sanitaria all'appropriatezza del successivo trattamento non trova giustificazione, è una prova praticamente impossibile da ottenere e rischia di essere fonte di un enorme contenzioso, di fatto andando impedire ogni tipo di controllo che è a tutela - lo ricordo - della salute e della libera determinazione del paziente.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento presentato sull'articolo 1.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Fazzolari, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati sull'articolo 2.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.102.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

[RIPAMONTI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.100 (testo 2). Abbiamo presentato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dello stesso, che è all'attenzione del Governo e del relatore. Ritiro inoltre l'emendamento 2.101.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, nella seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di».

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2), non verrà posto ai voti.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Fazzolari, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, degli emendamenti 4.100 e 4.101 e 4.102 (testo 2). Invito altresì i presentatori dei suddetti emendamenti a sottoscrivere l'emendamento 4.103, a firma della senatrice Bonino, su cui esprimo parere favorevole a condizione che le parole «o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo» siano sostituite dalle seguenti: «o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

Sull'emendamento 4.104 (testo 2) mi rimetto all'Assemblea. Sull'emendamento 4.105 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Bonino se accoglie la riformulazione dell'emendamento 4.103.

[BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*). Sì, Presidente, l'accolgo.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco, di esprimere una valutazione rispetto all'emendamento 4.103 nel nuovo testo.

[PESCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, dovremmo esaminare il testo, non essendo passato in Commissione. Ho bisogno di sentire anche il Ministro dell'economia e delle finanze, per cui non penso sia una cosa brevissima.

[PRESIDENTE](#). Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 17,53).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 4.100, 4.101, 4.102 (testo 2), 4.103 (testo 2) e 4.105.

Invito al ritiro dell'emendamento 4.104 (testo 2), altrimenti il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Lorefice se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.104 (testo 2).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea tutta sull'emendamento 4.104 (testo 2) a mia prima firma, sul quale il rappresentante del Governo ha formulato un invito al ritiro. Parliamo di società tra odontoiatri o società odontoiatriche e, quando parliamo in generale di tematiche mediche che hanno a che fare con la salute della gente, penso ci debbano sempre essere l'attenzione e l'interesse di ogni singolo senatore. Tutti noi abbiamo un mandato popolare e, quindi, siamo qui grazie al voto dei cittadini, che spesso sono anche utenti di tali servizi.

La tematica in esame è legata alla differenza tra le società tra professionisti e le società di capitale, che nel loro *core business* puntano più sull'utile che sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Con l'emendamento 4.104 (testo 2), chiedo dunque che venga aggiornata la normativa nazionale, permettendo di formare società solo tra professionisti, ma non escludendo il capitale da tale novero, perché la normativa del 2017 sulla concorrenza parla chiaro: un terzo del capitale può già essere presente, secondo la normativa di riferimento. Mi permetto di informare i colleghi, come ha già fatto il collega Endrizzi: qualcuno ha paventato una potenziale infrazione europea, ma questo è falso e lo ribadisco. Se il rappresentante del Governo vuole entrare nel merito della discussione, lo invito a farlo in Assemblea e a informare più nel dettaglio ogni singolo collega su quello che è stato paventato e che ribadisco essere falso, in quanto la direttiva Bolkestein dice in maniera inequivocabile, all'articolo 2, paragrafo 2, che la direttiva stessa non si applica ai servizi sanitari. Perciò fughiamo ogni dubbio: non c'è pericolo di infrazione europea.

Aggiungo inoltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 22 settembre scorso, ha comminato 1 milione di euro di multa alla catena di cliniche Dentix, che ha lasciato tanti cittadini italiani senza denti e col portafoglio vuoto, avendo perso sia i soldi sia il diritto alla cura.

Pertanto, signor Presidente, non accolgo l'invito al ritiro e anzi chiedo con forza all'Assemblea di riflettere e di votare a favore dell'emendamento in esame. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Lorefice non accoglie, quindi, l'invito al ritiro del suo emendamento.

Senatore Ripamonti, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.100?

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, assolutamente no e quindi vorrei che l'Assemblea lo

votasse.

Inoltre, mi è stato chiesto di sottoscrivere l'emendamento 4.103 (testo 2), a firma della senatrice Bonino, così come l'ha letto il relatore. Se si toglie la parola «collaboratore», per noi va bene. Diversamente non potremo mai accettare di sottoscrivere tale emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.101? (*Commenti*). Il senatore Gasparri non intende ritirare l'emendamento a sua prima firma.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Ripamonti, identico all'emendamento 4.101, presentato dai senatori Gasparri e Modena.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice Garavini, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.102 (testo 2)?

GARAVINI (IV-PSI). Sì, signor Presidente.

Chiedo inoltre di apporre la mia firma all'emendamento 4.103 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 (testo 2) dunque è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.103 (testo 2).

Senatore Pesco, Presidente della 5a Commissione, devo ora chiedere a lei l'ardua sentenza.

PESCO (M5S). Signor Presidente, ho sondato i Capigruppo in Commissione, ma non c'è unanimità, e non ho neanche la risposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Mi spiace, ma non possiamo che tornare ad esaminare la questione in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto i nostri lavori si interrompono perché, trattandosi di un disegno di legge e non di un decreto-legge, non si può accantonare un articolo e procedere con i successivi, visto che ci potrebbero essere degli effetti incrociati.

PESCO (M5S). Signor Presidente, magari ci può dare un'altra sospensione, almeno di un quarto d'ora, perché dobbiamo parlare in Commissione.

PRESIDENTE. Per me va benissimo sospendere fino alle ore 18,15. Poiché mi è stata data un'informazione indiretta, chiedo al senatore Licheri a che ora corrisponde la sua richiesta di sospensione dei lavori dell'Assemblea per una riunione di Gruppo.

LICHERI (M5S). Le confermo alle ore 19,30, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi sospendiamo la seduta fino alle ore 18,20, senatore Pesco, per poi però riprendere i lavori.

La seduta è sospesa fino alle ore 18,20.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 18,42*).

LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, vorrei semplicemente segnalare che siamo alla seconda interruzione in poco meno di mezz'ora. Capisco la difficoltà della maggioranza di trovare al proprio interno le intese necessarie per evitare questa frammentazione dei lavori, ma in questo caso sarebbe bastato che si mettessero d'accordo in Commissione. Lei sa benissimo, infatti, che gli emendamenti che vengono presentati in Assemblea possono essere ripresentati solo se bocciati in Commissione. Se c'era una riformulazione, andava discussa prima e comunque l'emendamento 4.103 (testo 2), che ci ha fatto aspettare tanto tempo, sicuramente poteva essere contrattato tra le forze di maggioranza prima che iniziassero i lavori.

Se ci sono altri punti del genere, le chiedo di apprezzare le circostanze; non è corretto che noi si continui a rimanere in attesa, ogni cinque minuti, di un accordo che tarda a venire o che ha bisogno del parere di un'altra Commissione. Se la maggioranza non è pronta, dal momento che ormai ci siamo abituati ai disastri interni alle formazioni della maggioranza, ce lo dica e rinviando la seduta, apprezzando le circostanze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non avendo ancora cenno e visione dei membri della 5a Commissione, chiedo ai relatori e al Governo se hanno più notizie del sottoscritto.

Senatrice De Petris, se lei sa quello che noi non sappiamo, la prego di comunicarcelo. A me davano come quasi conclusi i lavori della Commissione. Sono ancora riuniti e infatti adesso la seduta è ripresa,

quasi.

Collegghi, non disperando che arrivi il presidente Pesco a darci una risposta, se siete d'accordo anticiperei gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in modo che ci portiamo avanti sui lavori.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi: chi ha pensato le cose più profonde ama ciò che è più vivo. Oggi lo vogliamo ricordare così il professor Luigi Reitani, attraverso la traduzione di uno dei suoi poeti preferiti; lo vogliamo commemorare nel suo essere vivo, profondamente addolorati per la sua prematura ed improvvisa scomparsa.

Germanista, amante della letteratura e della cultura tedesca, Luigi Reitani è stato un moderno intellettuale europeo. Nato in Puglia, a Cerignola, docente a Udine, sua città adottiva, conoscitore delle tante culture con le quali il suo amore per gli studi lo ha portato a confrontarsi, prima a Vienna, poi a Klagenfurt, a Basilea, poi a Francoforte, come componente del comitato scientifico del Freies deutsches hochstift e infine a Berlino, dove è stato direttore dell'Istituto italiano di cultura dal 2015 al 2019 e dove aveva scelto di vivere insieme alla moglie Antonella e alle figlie Elisa e Marilù, alle quali rivolgiamo l'abbraccio più commosso di quest'Assemblea.

Il professor Reitani si era guadagnato la stima del mondo accademico italiano ed internazionale grazie alla sua bravura, sin dall'epoca dei suoi primi studi su Schnitzler e poi affrontando Hölderlin, l'autore al quale ha dedicato la sua vita professionale e che gli è valso diversi riconoscimenti. La sua celebre traduzione è diventata un punto di riferimento anche in Germania, dove è stata apprezzata la grande meticolosità nel decifrare i manoscritti del poeta. Uomo mite e gioviale, il professor Reitani era dotato di una spiccata inclinazione alle doti diplomatiche, che lo avevano portato a ricoprire il ruolo di assessore alla cultura del Comune di Udine e a venir insignito sia dell'ordine al merito della Repubblica austriaca che di quello della Repubblica federale tedesca.

Appassionato, generoso e di acuta intelligenza, Luigi Reitani ha cambiato l'identità intellettuale dell'essere filologo, conferendo a questa professione una dimensione contemporanea. Per questo oggi lo vogliamo ricordare attraverso questa sua vitalità: la vitalità - come ebbe a dire lui stesso traducendo Friedrich Hölderlin - ha pensato le cose più profonde. (*Applausi*).

[DESSI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (*Misto*). Signor Presidente, sono qui a chiedere il suo aiuto perché appena trenta giorni fa ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze Franco per un caso probabilmente di mala amministrazione (ma questo dovremmo deciderlo noi) riguardante l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Proprio trenta giorni fa il direttore Marcello Minenna ha licenziato in tronco il suo principale assistente, il vice direttore Alessandro Canali. Da quel giorno sono decine gli interventi della stampa, dei *media*, financo della magistratura per mettere in luce un sistema torbido di dispersione di denaro pubblico in capricci del direttore Minenna. Tale sistema vede l'attuale direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affrontare spese a dir poco imbarazzanti e viaggi a dir poco discutibili, soprattutto in compagnia di personale che è sì assunto dall'Agenzia, ma che probabilmente ha anche un altro ruolo all'interno della gestione personale del direttore stesso.

A fronte di questo ho chiesto al Ministero, ma anche ai Presidenti delle Commissioni finanze, almeno di rispondere a qualche domanda, per non trovarci per l'ennesima volta in una condizione per cui la politica diventa subalterna alla magistratura e soprattutto perché è chiaro, signor Presidente, che, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 300 del 1999, spetta al Ministro l'alta vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal provvedimento. Io non so dove sia l'alta vigilanza nel momento in cui leggiamo su tanti giornali, sia *on line* che cartacei, certe cose.

Quindi, la prego, Presidente, di sollecitare la risposta a questa interrogazione presso il Ministro, ma di sollecitare anche i Presidenti delle Commissioni finanze, quello della Camera naturalmente per vie

traverse e quello del Senato direttamente, in modo da poter ascoltare il direttore Minenna e capire se effettivamente tutte le notizie che abbiamo appreso in questi giorni corrispondano o meno a realtà.

[QUARTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[QUARTO](#) (M5S). Signor Presidente, il ciclone Mediterraneo della scorsa settimana ha colpito duramente la Calabria, soprattutto la fascia ionica reggina e l'Aspromonte e ha messo in ginocchio la Sicilia orientale. Si sono verificate numerose alluvioni istantanee. Il *medicane*, uragano Apollo, ha poi pericolosamente stazionato per molti interminabili giorni. Infatti, una volta raggiunto lo Jonio, molto mite dopo la caldissima stagione estiva, si è autoalimentato ed ha continuato a provocare forti piogge, temporali e bufere di vento sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia per tutta la settimana. Molti centri urbani sono stati allagati, così come le campagne, con fiorenti agrumeti che rischiano l'asfissia radicale. Purtroppo, come troppo spesso accade, abbiamo dovuto piangere per tre vittime.

Il cambiamento climatico non è uno spauracchio futuro, ma è terribilmente presente. La situazione sicuramente è stata aggravata dalla fragilità del territorio colpito, ancor più perché la scorsa estate esso è stato flagellato da diffusi e vasti incendi. Infatti, i soprassuoli percorsi dal fuoco da un lato fanno scivolare la pioggia, riducendo l'infiltrazione fino all'80 per cento, dall'altro predispongono i suoli a frane a causa della mancata tenuta della vegetazione.

Le allerte rosse della Protezione civile sono stati puntuali e chiare; ciò nonostante ci sono stati danni e vittime. Ciò dimostra che qualcosa non ha funzionato ed è doverosa un'analisi critica. Poi, se globalmente occorre intervenire su energia, trasporti, agricoltura, zootecnica, alimentazione e stili di vita, localmente occorre contrastare il dissesto idrogeologico e adattare il territorio al cambiamento climatico. A tal scopo, è necessaria una conoscenza di base che solo la cartografia geologica può fornire, ma - ahimè - occorre completarla e aggiornarla.

Mi auguro che quanto successo la scorsa settimana ci abbia solcato la mente e il cuore. Il minuto di raccoglimento in Aula è doveroso, ma non ci esonera dalla soluzione del problema che è nelle nostre mani, condensabile in cinque verbi: prevedere, mitigare, ridurre, prevenire e intervenire. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (Fdi). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sul disordine, direi, in questo caso.

[LA RUSSA](#) (Fdi). Volevo congratularmi con il Senato per l'innovazione. Così come c'è la Costituzione di fatto, stiamo facendo un Regolamento di fatto. Abbiamo inventato l'intervento di fine seduta a metà seduta: è una novità interessante. Propongo che si possa fare una dichiarazione di voto dopo il voto e magari un intervento sul verbale prima della lettura del verbale. (*Applausi*). Potrei arrivare infine al voto segreto dopo un regolare voto palese. Sono proposte concrete, come quelle di questa maggioranza.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 2169 e dei documenti [LXXXVI, n. 4](#), e [LXXXVII, n. 4](#) (ore 18,55)

[PRESIDENTE](#). A questo punto, avendo visto che i colleghi della 5a Commissione sono rientrati in Aula, chiedo al presidente Pesco di riferire circa i lavori della Commissione.

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, l'emendamento è rimasto senza esito perché la proposta della relatrice non è passata. Quindi attualmente la riformulazione è senza esito da parte della Commissione bilancio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Pesco, un esito c'è comunque: cosa è stato proposto che non è passato? Quello che non è passato è esitato.

[PESCO](#) (M5S). No Presidente, purtroppo le possibilità di esito da parte della Commissione bilancio sono diverse: c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è il parere contrario semplice e c'è il parere favorevole. Non è passato il parere favorevole della relatrice sul nulla osta. Rimanevano quindi aperte le altre due strade, che però non sono state messe in votazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, non ho capito presidente Pesco.

[PESCO](#) (M5S). Al momento in Commissione bilancio è stata svolta una votazione sul parere della

relatrice che era sul nulla osta a questo emendamento. La votazione non è passata.

PRESIDENTE. E quindi qualcosa osta, ma ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o si tratta di una contrarietà semplice?

PESCO (M5S). Attualmente non c'è il parere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Se si propone il nulla osta e la Commissione non lo approva, l'esito è ostativo rispetto al testo. (*Applausi*).

PESCO (M5S). Le ripeto, Presidente, che le possibilità sono diverse, perché può esserci un parere contrario semplice o ai sensi dell'articolo 81; non sono state messe in votazione le altre due possibilità, quindi attualmente questa riformulazione non ha un esito da parte della Commissione bilancio. Mi fermo a questo, Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Pesco, potrei avere il testo del parere che è stato posto in votazione, oppure può darne lei lettura?

PESCO (M5S). L'emendamento 4.103 (testo 2), del quale non rileggo il testo, non ha parere della Commissione bilancio, perché la relatrice ha formulato una proposta che non è passata.

PRESIDENTE. Quale proposta ha formulato?

PESCO (M5S). La proposta era sul nulla osta e non è passata. Questo però non vuol dire automaticamente che vi sia una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 o una contrarietà semplice, perché le altre due proposte non sono state messe in votazione. Attualmente, quindi, questa riformulazione non ha un esito. Mi fermo a questo, quindi decida lei cosa fare.

PRESIDENTE. In questo momento abbiamo un parere contrario della 5a Commissione, che sia ai sensi dell'articolo 81 o meno, se non c'è un parere favorevole, per quanto mi riguarda c'è un parere contrario, presidente Pesco.

PESCO (M5S). È una sua scelta, signor Presidente, non è una mia scelta.

[ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, come è evidente, una cosa è il nulla osta, una cosa è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Questo emendamento non ha ricevuto la contrarietà ai sensi dell'articolo 81, non ha il nulla osta. Come lei sa, ci può essere nulla osta, voto contrario, parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Quest'ultima è una procedura, come lei ben sa, specifica e appesantita che la Commissione in questo caso non ha dato.

Secondo me, in questo ragionamento è logico pensare che non ci sia il parere di nulla osta ma nemmeno un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; quindi, si proceda al voto in Aula.

[PRESIDENTE](#). Senatore Errani e presidente Pesco, non essendo stato posto ai voti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - la bocciatura avrebbe determinato l'automatismo dell'articolo 81 - ma essendo stato posto ai voti un nulla osta, c'è un parere di contrarietà semplice della Commissione bilancio.

Il relatore mantiene la sua posizione?

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, necessariamente.

PRESIDENTE. Poiché anche il Governo conferma il parere espresso, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103 (testo 2), presentato dalle senatrici Bonino e Garavini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104 (testo 2).

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, in questa complessa seduta di oggi pomeriggio, in riferimento a questo emendamento, come ha appena visto, in contrasto - suppongo - con quello che sarà il voto del mio Gruppo, ciò che mi preme mettere in evidenza è che anche gli studi dentistici abbiano la capacità di mettere in primo piano la relazione medico-paziente. Infatti, per quanto possa

sembrare strano, anche il dentista è prima di tutto un medico.

Nella relazione medico-paziente in cui passano obiettivi clinici, tecnici, economici, organizzativi, penso che una struttura eccessivamente aziendalizzata vada a detrimento di questo rapporto personale. Personalmente sono contraria e quindi - veda il gioco che ha fatto lei poco fa - sarò a favore dell'emendamento, nonostante il mio Gruppo, poiché penso sia prioritario garantire al paziente la relazione personale con il medico e non questa sorta di cuscino, che non ha altre caratteristiche che l'aziendalizzazione a ragione economica, che in qualche modo subordina l'interesse e anche l'aspetto clinico del paziente a una mera ragione commerciale.

Gli studi dentistici più si organizzano con una sorta di superfetazione meno saranno attenti alla realtà individuale del paziente.

Credo che noi - Covid *docet* - abbiamo appena imparato che il valore irrinunciabile è che ogni malato possa guardare negli occhi il suo medico e - mi si permetta un'analogia con quanto appena accaduto in Aula - non pensare che il suo medico dovrà telefonare al direttore commerciale della struttura per sapere se potrà fare o meno un dato intervento.

Abbiamo bisogno che in quella relazione si concentrino e si condensino tutti i valori che danno ragione della salute fisica, mentale e psicologica della persona.

Voterò a favore di questo emendamento, ma ci tengo a sottolineare che, tutte le volte che, per ragioni economiche, si stressa eccessivamente la relazione di cura, è sempre a scapito del paziente.

Non ci sarà mai una ragione per cui l'aspetto economico diventerà subordinato alla relazione di cura; tenderà sempre a essere dominante. Questo è quello a cui assistiamo tutti i giorni nei modelli organizzativi complessi. Perlomeno quando vado dal dentista, voglio che la persona che mi sta davanti si occupi e si prenda cura di me e mi dica quale sarà il preventivo, in modo da poter fare i conti e potermi mettere d'accordo con lui, che guarderà la criticità, l'urgenza e l'emergenza della mia situazione. Non voglio infatti che ci sia un consiglio di amministrazione che, da qualche parte del mondo, è chiamato a decidere se, come e quando dovrò curare i miei denti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.104 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, fino alle parole «n. 183».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 5.0.101, 13.0.100, 20.0.100 e 30.0.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Signor Presidente, propongo una riformulazione dell'ordine del giorno G5.100, sopprimendo il quarto capoverso delle premesse, laddove si prevede la verifica preliminare sul possesso della qualifica di guida turistica ai fini dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione in Italia. Tale verifica, infatti, non è applicabile alla professione di guida turistica, che non rientra tra quelle aventi ripercussioni sulla pubblica sicurezza o sulla sanità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

Invito pertanto ad accogliere l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), nonché gli ordini del giorno G5.101 e G5.102, sui quali ovviamente il parere è favorevole.

Invito infine al ritiro dell'emendamento 5.0.100.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 (testo 2), G5.101 e G5.102 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Binetti, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di ritirare l'emendamento, vorrei che ne facessimo oggetto di riflessione, perché la cosa è assai meno banale di quanto sembra.

Abbiamo appena goduto dell'immagine del G20: spettacolare la Nuvola, con tutti i grandi della Terra; è stato un momento di grande orgoglio nazionale. Ci siamo commossi perché, tra i grandi della Terra, erano stati invitati a intervenire i camici bianchi, cioè i medici. Abbiamo riconosciuto, su un piano quasi di parità, che il contributo allo sviluppo (economico, sociale, tecnologico e scientifico) non solo dell'Europa, apparteneva quasi in pari grado a una scienza di alto profilo che si fa servizio, come quella dei medici, e ai 20 grandi Capi di Stato e di Governo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo prendere molto più seriamente in considerazione il ruolo del medico oggi. Quando parlo di ruolo, mi riferisco al profilo qualitativo della formazione che deve svolgere, ma anche all'aspetto quantitativo (quanti sono i medici). Abbiamo ribadito più volte che in Italia c'è crisi soprattutto di specialisti. Non a caso, la legge di bilancio di quest'anno, in via eccezionale (poi vedremo se è una misura eccezionale o se la metteremo a sistema), ha apprezzato un numero di borse di studio di gran lunga più elevato rispetto a quello dell'anno precedente.

Ora, questo emendamento entra nel vivo del problema delle specializzazioni ed anche della possibilità, da parte di coloro che sostengono le prove di specializzazione, di accedere alla famosa macrodivisione tra l'orientamento medico, chirurgico e ai servizi, permettendo anche a coloro che già lavorano negli ospedali di accedere a queste specializzazioni, alla condizione di un costo non voglio dire pari a zero, ma sicuramente di gran lunga più contenuto di quanto non potrebbe apparire.

Non possiamo dire una cosa con le parole, farci belli nel mondo intero di come in Italia i medici vengono messi in prima fila con i grandi della Terra, e poi bocciare o invitare al ritiro un emendamento che si limita, nella sua struttura, a garantire più numerosi e migliori specialisti. Non c'è altro. Questo è l'emendamento, lo potete leggere. È scritto in modo un po' articolato, perché quella è la complessità del linguaggio normativo, ma la semplicità è questa. Oggi in Italia abbiamo bisogno di più numerosi e migliori medici specialisti. Tutto qua.

Collegi, lo potete bocciare, ma non lo ritiro, perché per me è un fatto di principio: che risulti chiaro. Dobbiamo decidere se vogliamo soltanto avere una dimensione estetica del ruolo del medico e folcloristica della foto che va in giro in tutto il mondo (con quel colpo di genio di mostrare non solo i potenti, ma anche coloro che servono e hanno un potere di servizio, perché è un potere di cura) e se dunque vogliamo avere questa dimensione puramente effimera oppure se crediamo davvero che i medici - e in questa sala so perfettamente che ce ne sono tanti - servono profondamente e generosamente, ma hanno bisogno di avere costanti e continue possibilità di aumentare numero, qualità e competenza. Fate quello che volete, ma per piacere non crediate che, quando si vuole, si possa parlare bene della classe medica e poi, quando si deve operare, lo si possa fare negandole i suoi diritti.

Mi fermo qua, perché penso di essere stata abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dalle senatrici Binetti e Masini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.101 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 8.0.100.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.100, presentato dai senatori De Carlo e Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 10.100, 10.103, 10.107 e 10.108, mentre è favorevole sugli emendamenti 10.101, 10.102/1 e 10.102.

Invito inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.104 e 10.106; diversamente, il parere sarà contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Unterberger se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 10.100.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102/1.

[GIAMMANCO](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento, che di fatto innalza a 35.000 euro la soglia originaria per le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale per cui si può essere esclusi da una gara di appalto. Ovviamente questa misura dà maggior serenità e un maggiore margine di azione alle imprese. Appongo quindi convintamente la mia firma all'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102/1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, mi scusi, ma l'emendamento 10.102 portava la soglia a 25.000 euro. Ho dato poi parere favorevole al 10.102/1, per cui l'emendamento 10.102 risulterebbe in un certo senso precluso.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma è difficile che un subemendamento precluda un emendamento.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Allora lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo modo muore però anche il subemendamento.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Mi scusi ancora, signor Presidente, ma sia io sia il rappresentante del Governo abbiamo dato parere favorevole all'emendamento che modifica quello a mia firma, con il quale la soglia viene elevata a 35.000 euro.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, se approviamo l'emendamento 10.102, a sua firma, dopo aver approvato il subemendamento 10.102/1, a prima firma del senatore Margiotta, si ottiene il risultato. Dobbiamo quindi votare l'emendamento 10.102, come già subemendato e dunque con le modifiche introdotte dal senatore Margiotta.

FAZZOLARI (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdi). Signor Presidente, intervengo per la questione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Prego, senatore Fazzolari.

FAZZOLARI (Fdi). Va bene prendere in giro gli italiani, però almeno raccontiamoglielo.

La soglia è di 50.000 euro. Decidono di abbassare questa soglia penalizzante a 25.000 euro, fanno un emendamento e la portano a 35.000 euro e lo raccontano come una vittoria. Con questo gioco delle tre carte, invece della soglia penalizzante a 50.000, ce l'abbiamo a 35.000. Basta capirlo e poi procediamo. Ovviamente, Fratelli d'Italia voterà contro tutto questo, perché la soglia di 50.000 già sembrava bassa. L'avremmo voluta a 100.000 euro e invece l'abbassano a 35.000. *(Applausi)*.

MARGIOTTA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, a questo punto mi tocca necessariamente parlare.

In realtà, la soglia al momento è 5.000 euro. Avevamo presentato un emendamento che la portava a 50.000; il relatore ne ha presentato uno che la portava a 25.000; il mio subemendamento la riporta a 35.000. Non è del tutto corretto quanto ha detto il collega, mi dispiace (ovviamente, non voglio entrare in polemica con lui).

Se non fossero passati questi emendamenti - che però sono già stati approvati - la soglia sarebbe a 5.000. Lo spirito dell'emendamento è che, poiché c'è una grande discrezionalità nella norma attuale per le stazioni appaltanti, che possono o meno decidere di escludere un'impresa anche sulla base del sentito dire di una violazione fiscale oppure di una non definitivamente accertata, non potendo far passare anche in questo caso la presunzione d'innocenza - che mi pare essere un grande istituto - abbiamo almeno innalzato la soglia. Altrimenti, il rischio è che vengano escluse dagli appalti imprese che alla fine di tutto il procedimento si trovano assolutamente in regola. Ciò, soprattutto in tempi come quelli attuali, sarebbe veramente un grave danno al mondo delle imprese.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102 (testo emendato), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dai senatori Nastri e Fazzolari, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.104 e 10.105 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 10.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FAZZOLARI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdi). Signor Presidente, ne approfitto in modo furbesco per dire che il testo della

Commissione porta oggi, 2 novembre, la soglia a 50.000 euro e non a 5.000. Il testo approvato dalla Commissione parla di 50.000. Quindi, l'Assemblea ha abbassato da 50.000 a 35.000 euro la soglia contenuta nel testo approvato in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Anullo la votazione. Non hanno votato. *(Applausi).*

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.107, presentato dai senatori Nastri e Fazzolari, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.108, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.0.100 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere è favorevole.

[AMENDOLA](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale stati presentati emendamenti su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

[AMENDOLA](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il

parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Signor Presidente, il parere è contrario.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G20.101.

Sull'ordine del giorno G20.100 il parere è favorevole a condizione che, al punto 8), le parole «31 dicembre 2021» vengano sostituite con le parole: «31 dicembre 2022».

PRESIDENTE. Senatore Stefano, accoglie la proposta di riformulazione?

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.100 (testo 2) e G20.101 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 20.0.100 è inammissibile.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se sarà un intervento breve, altrimenti rinvierei a domani, perché abbiamo preso un impegno con il Gruppo MoVimento 5 Stelle.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC).* Signor Presidente, se posso e se c'è il tempo, intervengo ora. Mi dica lei.

PRESIDENTE. Senatrice Giammanco, temo...

Senatore Licheri, mi conferma la vostra richiesta di sospensione alle ore 19,30?

LICHERI (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, ci fermiamo all'approvazione dell'articolo 20.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 3 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,32).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 ([2169](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dall'età » sono inserite le seguenti: « , dalla nazionalità »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

1.2) alla lettera a), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;

1.3) alla lettera b), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;

2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali)* - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito

di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

- a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
- b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
- c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
- d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);
- e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;
- f) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTO

1.3

[Fazzolari](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES 2019/4793003)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 7-*bis* e 7-*ter* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« Art. 93-*bis*. - (*Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo

accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6 »;

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico »;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

« Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 93-bis »;

e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.100 (testo 2)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Ripamonti](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

G2.100 (già em. 2.100 (testo 2))

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Ripamonti](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero;

viene modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo diverse formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;

nello specifico, si prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le

medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter;

tali disposizioni si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia,

impegna il Governo a prevedere la disapplicazione delle disposizioni in premessa relativamente ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

G2.100 (testo 2)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero;

viene modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo diverse formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;

nello specifico, si prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter;

tali disposizioni si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la disapplicazione delle disposizioni in premessa relativamente ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel

territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

(*) Accolto dal Governo

2.101

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma *1-bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;

b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo *41-bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTO

3.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

EMENDAMENTI

4.100

[Ripamonti](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.101

[Gasparri, Modena](#)

Id. em. 4.100

Sopprimere il comma 2.

4.102 (testo 2)

[Garavini](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato di dipendente o collaboratore di istituto bancario, finanziario, assicurativo o di mediazione creditizia o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi."».

4.103

[Bonino](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:
"L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto

bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi" .».

4.103 (testo 2)

[Bonino](#), [Garavini](#)

Approvato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi" .».

4.104 (testo 2)

[Lorefice](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Licheri](#), [Ricciardi](#), [Corbetta](#), [Trentacoste](#), [Endrizzi](#), [Giannuzzi](#), [Botto](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria." .»

4.105

[Fazzolari](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183" .».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale »;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: « previa verifica, » sono inserite le seguenti: « in caso di dubbio motivato, »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla

professione è regolamentata »;

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: « alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro »;

h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

l) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di

Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessi che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitate in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle

prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro

il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura che appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale

degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.100

[Binetti](#), [Masini](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

ARTICOLI DA 6 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. - *(Procedure telematiche)*-1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;

b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« I-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

I-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

« b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.100

[De Carlo, Fazzolari](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « del 15 per cento » sono soppresse.

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività »;

b) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta »;

1.2) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati »;

1.3) alla lettera *e*), le parole: « di cui alle lettere da *a*) a *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da *a*) a *d-bis*) »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i soggetti di cui alla lettera *d-bis*) i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 50.000 euro »;

3) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera *a*) è abrogata;

1.2) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistano a suo carico i motivi di

esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.3) la lettera *d*) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-*bis*, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;

f) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *d-bis*), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera *b*), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

EMENDAMENTI

10.100

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»

10.101

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102/1

[Margiotta](#), [Garavini](#), [Faggi](#), [Mallegni](#), [Giammanco](#) (*)

Approvato

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.102

Il Relatore

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Consequentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105

[Margiotta](#), [Marcucci](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107

[Nastri](#), [Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;*

2) *sopprimere il capoverso «1-quater»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».*

10.108

[Fazzolari](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano

perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

ARTICOLI DA 11 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: « del commercio con l'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: « delle sostanze chimiche » sono aggiunte le seguenti: « e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento »;

b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione: « Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche »;

c) all'articolo 1, le parole: « Il presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Il presente capo »;

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente capo »;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente capo:

« Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO
DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Art. 17-bis. - (*Ambito di applicazione e definizioni*) - 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter. - (*Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni*) - 1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

Art. 17-quater. - (*Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale »;

f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione: « Capo III. Disposizioni finali ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 13

13.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 13-bis.**

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*, è aggiunto il seguente: "4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli

del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali,

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis* »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter*. - (*Proroga del visto*) - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « o che siano in possesso » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o »;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-*ter*, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le

seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

EMENDAMENTI

16.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

16.101

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione »;

b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: « armi da fuoco corte semiautomatiche » fino a: « *parabellum*, nonché di » sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa*) - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

d) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

EMENDAMENTO

18.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

b) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ».

2. All'articolo 615-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri o installa »;

b) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e

installazione abusiva ».

3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».

5. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al quarto comma, alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*) è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

e) all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

f) all'articolo 609-*undecies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore ».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da

applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei

seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e

paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché

l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2022, tenuto conto delle risorse già stanziato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premessi che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uso fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziati dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

- 2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
 - 3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
- b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;
- c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- 1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;
 - 2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
 - 3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
 - 4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;
 - 5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;
 - 6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo e sui relativi emendamenti al disegno di legge n. 2169

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla

Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24), 20.0.101 (già 17.0.1 (testo 3)), 10.105 (già 8.20 (testo 2)), 4.102 (testo 2) e 5.0.100 (già 4.0.2 (testo 2)).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.104 e 4.105.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Stefano sul disegno di legge n. 2169

Passando a descrivere i contenuti del disegno di legge, per le disposizioni del Capo I (libera circolazione di persone, beni e servizi e merci), l'articolo 1 reca disposizioni per contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva sulle misure per agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, anche, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

L'articolo 2, introdotto in Commissione, reca disposizioni sulla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, al fine di risolvere il caso Ares 2019/4793003, nell'ambito del quale la Commissione ha contestato il divieto assoluto per i residenti in Italia di circolare con veicoli immatricolati all'estero. Si prevede, per il residente in Italia proprietario del veicolo, l'obbligo di immatricolazione dopo tre mesi, e per il residente in Italia, alla guida di un veicolo immatricolato all'estero e intestato ad altri, l'obbligo di dichiarazione di disponibilità, da registrare al PRA dopo trenta giorni. Al riguardo, ho presentato l'emendamento 2.102, volto ad agevolare lo svolgimento di attività economiche in due specifiche fattispecie.

L'articolo 3, modificato in Commissione per la copertura, reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca e trae impulso da specifica procedura di infrazione.

L'articolo 4, modificato in Commissione, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto di specifica procedura di infrazione. Il comma 2, inserito in Commissione, aggiunge come attività incompatibile con quella di mediatore immobiliare, quella di dipendente di impresa finanziaria o di mediazione creditizia.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.

L'articolo 6 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L'articolo 7 reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione n. 2018/2374, in cui si eccepisce anche l'assenza di recepimento delle disposizioni che prevedono che le informazioni sulle professioni debbono essere disponibili online attraverso i punti di contatto unici e le procedure per via elettronica per le formalità.

L'articolo 8 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, dando attuazione alla rettifica della

direttiva 2001/112/CE.

L'articolo 9, introdotto in Commissione, modifica uno dei criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare, nella legge di delegazione europea 2019-2020, abrogando l'indicazione della riduzione di prezzo di almeno il 15 per cento rispetto al costo medio di produzione, al fine di considerare tale vendita come pratica commerciale sleale vietata.

L'articolo 10, modificato in Commissione, modifica alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Alcuni emendamenti approvati in Commissione intervengono per prevedere che il progettista possa affidare direttamente a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, rimanendo ferma la sua responsabilità anche per tali attività, nonché per richiamare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica, e per prevedere i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si sopprime, poi, la disposizione secondo cui l'affidatario può affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, se il subappaltante non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto stesso. Inoltre, ulteriori emendamenti approvati intervengono nella normativa relativa all'esclusione dell'operatore dalla gara per gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, prevedendo che le gravi violazioni non definitivamente accertate saranno definite con decreto ministeriale e che la grave violazione dovrà essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. A tale riguardo, anche a seguito di interlocuzioni avute con il Governo e con i Gruppi, ho presentato all'Assemblea una proposta emendativa volta a ridurre l'importo a 25.000 euro.

L'articolo 11 individua nel Ministero degli esteri l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) sulla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco").

L'articolo 12 reca disposizioni sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e sull'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Viene garantita attuazione al regolamento (CE) n. 428 del 2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.

L'articolo 13, introdotto in Commissione, reca disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, in attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148. In particolare, l'articolo designa il Ministero della salute quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli e reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II (spazio di libertà, sicurezza e giustizia), l'articolo 14 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 15, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità pari a dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a cinque anni per i minorenni, fermo restando la sua idoneità ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità.

L'articolo 16 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, inserendo un nuovo articolo 4-*ter* nel decreto legislativo 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione. La disposizione mira a dare compiuta attuazione all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

L'articolo 17 provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dando attuazione al regolamento (UE) 2016/1953.

L'articolo 18 dà recepimento a due direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019 e la n. 69 del 2019. Essendo scaduto il termine di recepimento delle due direttive, sono state avviate due procedure di infrazione. L'articolo è stato integrato in Commissione, con due disposizioni riferite

alle munizioni destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, perché siano dotate della marchiatura NATO per indicare la loro specifica destinazione.

L'articolo 19 modifica gli articoli 615-*quater* e *quinquies*, 617, 617-*bis*, *quater*, *quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito a specifica procedura di infrazione con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi informatici.

L'articolo 20 interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte al caso EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo III (fiscaltà, dogane e ravvicinamento delle legislazioni), l'articolo 21 reca attuazione alla direttiva con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070.

L'articolo 22 prevede alcune disposizioni al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente al regolamento (CE) n. 608 del 2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo.

L'articolo 23 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le relative disposizioni intendono completare l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 1093 del 2010.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo IV (affari economici e monetari), l'articolo 24 intende garantire il completo recepimento della direttiva sui bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese.

L'articolo 25, modificando il Testo unico della finanza, introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

L'articolo 26 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico della finanza. Durante l'esame in Commissione si è intervenuti con alcune modifiche sull'ambito di applicazione. Con le disposizioni dell'articolo si mira a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.

L'articolo 27, introdotto in Commissione, modifica il Testo unico della finanza, per attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (C.d. MIFID II) prevedendo l'esclusione dei soggetti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 sul *crowdfunding* dall'ambito di applicazione. Si prevede che le disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

L'articolo 28, introdotto in Commissione, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2177.

Per quanto riguarda il Capo V (sanità), l'articolo 29 prevede modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa europea sui medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica. Le modifiche danno ulteriore attuazione alla direttiva 2004/28/CE, sul codice comunitario dei medicinali veterinari.

L'articolo 30 modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La modifica riguarda il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa, disciplinando la nuova possibile fattispecie.

L'articolo 31 dispone alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223 del 2009 sui

prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti dei prodotti idonei alla vendita per via telematica. In Commissione è stata aggiunta la disposizione secondo cui i provvedimenti per impedire l'accesso ai siti promotori di pratiche illegali di vendita telematica di prodotti cosmetici e quelli per far cessare tali attività illegali dovranno essere anche resi pubblici sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* del Ministero della salute.

L'articolo 32 individua il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli sulla vendita telematica di prodotti biocidi. Come per l'articolo sui cosmetici, in Commissione è stata aggiunta la disposizione secondo cui, sia i provvedimenti per impedire l'accesso ai siti promotori di pratiche illegali legate alla vendita telematica di biocidi, sia quelli volti a far cessare tali attività illegali, dovranno essere anche resi pubblici sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Ministero della salute.

L'articolo 33 differisce dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". In Commissione sono stati approvati diversi emendamenti all'articolo in esame.

Riguardo alle disposizioni del Capo VI (protezione dei consumatori), l'articolo 34 individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'articolo 35 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*. Durante l'esame in Commissione è stato aggiunto nella rubrica il riferimento al caso ARES (2019) 7142023, da cui deriva la necessità dell'intervento normativo.

L'articolo 36 reca modifiche al decreto legislativo in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

L'articolo 37 modifica alcuni articoli del codice del consumo per l'entrata in vigore del regolamento (UE) sulla cooperazione tra autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni sono modificate per inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale.

Il Capo VII, relativo all'energia, si compone del solo articolo 38, che reca disposizioni sulla metodologia di calcolo determinare l'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, per ottemperare all'impegno del Governo ad archiviare la procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

Il Capo VIII, relativo ad altre disposizioni, si apre con l'articolo 39 che incrementa da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), modificando la composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui il Dipartimento può avvalersi.

L'articolo 40, inserito in Commissione, reca modifiche alla legge n. 234 del 2012, volte a rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo decisionale, in merito alla posizione italiana da assumere in sede europea, riprendendo i contenuti del disegno di legge n. 1653.

L'articolo 41, sempre in Commissione, estende anche alla legge europea la facoltà - già prevista per la legge di delegazione europea - di presentare un secondo disegno di legge, riferito al secondo semestre dell'anno, codificando una prassi già esistente finalizzata a ridurre i tempi di approvazione.

L'articolo 42 modifica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 43, introdotto in Commissione, reca disposizioni volte ad assicurare il monitoraggio del Parlamento sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 44 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato per le attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 45, introdotto in Commissione, autorizza l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ad assumere 28 unità di personale a tempo indeterminato (25 funzionari e 3 impiegati), ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione del PNRR, in materia di digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 46, introdotto in Commissione, è volto al rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e del monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

L'articolo 47 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

L'articolo 48 reca le disposizioni di carattere finanziario.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2169

sull'articolo 2, la senatrice La Mura avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 4, le senatrici La Mura e Nugnes avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alfieri, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Campagna, Cario, Casini, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', Conzatti, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Donno, Drago, Faggi, Ferro, Florida, Galliani, Gasparri, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Laniece, Lupo, Magorno, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Ortis, Petrenga, Pichetto Fratin, Pinotti, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Saccone, Salvini, Sbrollini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Vaccaro, Vallardi, Vattuone, Vitali e Vono.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 6).

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 26 ottobre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Stefano Fassina in sostituzione del deputato Ettore Guglielmo Epifani.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 29 ottobre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Davide Zanichelli in sostituzione del deputato Riccardo Tucci, dimissionario.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il Tribunale di Potenza, in data 25 ottobre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento civile nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso.

I predetti atti sono stati deferiti, in data 29 ottobre 2021, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 17).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministro della giustizia

Ministro dello sviluppo economico

Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (2437)

(presentato in data 29/10/2021)

C.3278 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Verducci Francesco, Rampi Roberto, Marilotti Gianni, D'Arienzo Vincenzo, Astorre Bruno, Boldrini Paola, Cirinna' Monica, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Taricco Mino

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (2438)

(presentato in data 02/11/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Parrini Dario

Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (2400)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/10/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ruotolo Sandro ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (2410)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/10/2021);

Commissioni 10^a e 11^a riunite

sen. D'Alfonso Luciano

Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (2397)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 29/10/2021).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Parrini Dario

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, concernenti l'aumento del numero delle firme necessarie per indire un referendum abrogativo e la determinazione del quorum per la validità del referendum (2402)

(assegnato in data 29/10/2021);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Gov. Draghi-I. Pres. Consiglio Draghi, Ministro infrastrutture e trasporti Giovannini ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (2437)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3278 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/11/2021).

Affari assegnati

In data 29 ottobre 2021 è stato deferito alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento (Atto n. 980).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 26 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, nella seduta del 20 ottobre 2021, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegato), la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final) (Atto n. 981).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 ottobre 2021, ha inviato - ai sensi

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico, al dottor Carlo Cacciamani, di Direttore dell'Agenzia ItaliaMeteo.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 22 ottobre 2021 ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/0446, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117/1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 ottobre e 2 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt SGR S.p.A. per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 476);

dell'Istituto Luce-Cinecittà S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 477);

dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 478);

del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 479).

Mozioni

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [GAUDIANO](#), [PAVANELLI](#), [ANASTASI](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [ORTIS](#), [ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [ROMANO](#) - Il Senato,

premessò che:

la legge stabilisce agli alunni disabili che in ogni contesto scolastico, dalla scuola materna fino all'università, vengano garantite pari opportunità di inserimento. Pertanto lo Stato ha l'obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale;

nello specifico, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 12, commi 5 e 6, prevedeva la formulazione di un "piano educativo individualizzato" (PEI) per ciascun alunno con disabilità, a partire dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. Successivamente, con la riforma sull'inclusione scolastica, introdotta con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono stati meglio individuati sia gli elementi del PEI, unitamente alle tempistiche per la sua redazione e verifica, sia la composizione e competenza rispetto all'elaborazione di tale piano da parte del gruppo di lavoro operativo (GLO). Nel decreto veniva altresì introdotta all'articolo 7, comma 2-*ter*, la previsione per la quale "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono definite (...) le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche". Conseguentemente, il 13 gennaio 2021, era stato inviato alle scuole il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, con cui si era inteso dare luogo a quanto previsto, introducendo dei modelli di PEI (previsti per ciascun tipo di scuola e allegati al medesimo decreto), unitamente alle linee guida per la loro compilazione (anch'esse allegate) e alle modalità di partecipazione ai GLO, nonché le modalità di individuazione della richiesta di sostegni didattici e per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità (secondo indicazioni e tabelle anch'esse

ricomprese nel decreto);

tuttavia, con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III bis, disponeva l'annullamento del decreto interministeriale e dei suoi allegati cosicché venivano meno i modelli di PEI appena introdotti al pari delle nuove modalità di assegnazione delle risorse, anch'esse appena introdotte. Nonostante tale decisione, in materia resta vigente il decreto legislativo n. 66 del 2017 e successive modifiche, in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente al PEI, con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione, all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici, eccetera, e ai gruppi per l'inclusione scolastica;

fermo restando l'annullamento dei nuovi modelli di piano educativo individuale, ciò non determina che non si possa in ogni caso, come avviene da tempo considerevole, procedere alla redazione di un PEI per ciascun alunno con disabilità, seppure senza le nuove indicazioni modellizzate da parte del decreto annullato. L'inserimento e la gestione delle persone disabili nella scuola è, pertanto, determinata dal PEI che disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità, fissando gli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere durante l'anno scolastico, e costruendo un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia;

orbene, venuta meno l'indicazione delle modalità di redazione del PEI, rimangono comunque fermi sia gli elementi imprescindibili del piano, sia tutti gli obblighi (ad esempio la tempistica) indicati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Ciò è confermato anche dalla nota prot. n. 2044 del 17 settembre 2021 con cui il Ministero dell'istruzione ha inteso fornire "indicazioni operative per la redazione del PEI per l'a.s. 2021-2022", evidenziando "l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica e l'assoluta preminenza del diritto allo studio per gli alunni con disabilità";

considerato che:

il Ministero, nel citato decreto interministeriale n. 182/2020, aveva stabilito, tuttavia, che il gruppo di lavoro operativo formulasse le relative proposte di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica nell'ambito dei *range* e dell'entità delle difficoltà indicati nella tabella di cui all'allegato C1 del decreto. Anche tale aspetto aveva determinato delle censure avanzate nel ricorso innanzi al TAR, che poi ha portato all'annullamento dell'intero decreto, essendosi contestata l'introduzione, senza alcun ancoraggio normativo, di una predeterminazione rigida e rigorosa del *range* delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento" ed esautorazione della discrezionalità tecnica di tale organo collegiale. Invece, com'è ampiamente noto, è il GLO che in un patto di corresponsabilità individua, per esempio, quali obiettivi raggiungere (anche sulla scorta di valutazioni affatto particolari, come la propensione dell'alunno e non solo il suo profilo di funzionamento, eccetera) e, sulla base di tali obiettivi, costruisce coerentemente la proposta della quantità, oltre che della qualità dei sostegni;

pertanto, nella sentenza del TAR viene puntualizzato che: "È il 'contesto', inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa (...) ciò non significa che ogni disabilità comporti l'automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno, ossia un'assistenza specialistica sovrabbondante o comunque non necessaria, ma neppure è ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare detta assegnazione, riducendola oltre modo rispetto a quanto sarebbe invece necessario per il raggiungimento dello scopo", mentre la nota ministeriale n. 2044/2021 ha ulteriormente precisato che: "Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un 'range', le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale";

considerato altresì che:

il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La stessa Corte costituzionale ha statuito che "sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13

dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti 'riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione'. Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di 'andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (...). Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a 'perseguire un evidente interesse nazionale', stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (sentenza n. 406 del 1992). E ancora: "Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato. (...) Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso 'misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione" (sentenza n. 215 del 1987). Infine, la Corte costituzionale ha affermato come a un maggiore livello di disabilità debba corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri (sentenza n. 80 del 2010);

nello specifico, per quanto riguarda le ore di sostegno spettanti agli alunni disabili, l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che, nella formulazione del piano educativo individualizzato, vadano elaborate le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno;

valutato infine che:

in molti casi, nell'ambito di redazione ed esecuzione del PEI, non viene riconosciuto all'alunno disabile, bisognoso di un'assistenza continua, un numero di ore idoneo a coprire l'intero arco temporale di permanenza di quest'ultimo nella scuola per lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica. Infatti, nelle scuole, il massimo delle ore che vengono attribuite sono inscindibilmente legate al numero di ore lavorative che deve svolgere settimanalmente l'insegnante titolare della cattedra, corrispondenti nella scuola dell'infanzia a 25 ore, a 22 nella scuola primaria e a 18 nelle scuole secondarie. Dunque, non venendo reso disponibile un numero di ore sufficienti a coprire il "tempo scuola", ovvero l'intero periodo temporale che l'alunno solitamente trascorre nell'edificio scolastico, si cerca di coprire le restanti ore alternando la presenza del docente di sostegno a quella dell'assistente educatore (figura di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di assisterlo per tutte le necessità del caso);

il mancato riconoscimento di un numero di ore proporzionato al precipuo fabbisogno rilevabile dal caso concreto determina in molti casi il ricorso, da parte di genitori o curatori degli alunni con gravi disabilità, alla giustizia amministrativa per ottenere un maggior numero di ore di sostegno, che vanno dalle 30 alle 40 ore nel caso del modulo scolastico a "tempo pieno";

i giudici amministrativi frequentemente hanno riconosciuto il diritto degli alunni con gravi disabilità a essere supportati dagli insegnanti di sostegno per tutto il tempo trascorso a scuola, indipendentemente dal numero di ore lavorative che deve svolgere settimanalmente l'insegnante titolare della cattedra;

la situazione pandemica in atto, determinata dalla diffusione del COVID-19, ha ulteriormente aggravato la situazione degli alunni con disabilità, avendone determinato un'ulteriore marginalizzazione. Infatti, in presenza di misure volte a evitare i contagi, quali distanziamento sociale, soglie massime per la presenza degli studenti, quarantene, l'alunno disabile non ha potuto godere della costante frequenza fisica dei luoghi di istruzione, con conseguenti effetti negativi sulla sua crescita dinamico-relazionale,

impegna il Governo:

1) a promuovere e sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche di sostegno agli alunni con disabilità in un'ottica di maggior tutela del "tempo scuola";

2) a valorizzare e favorire il potenziamento del diritto allo studio dell'alunno disabile assicurando in tal modo il venir meno della disparità di trattamento, purtroppo esistente, rispetto ai soggetti non portatori di *handicap*;

3) nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto del quadro di misure già adottate, a intraprendere le opportune iniziative legislative volte ad ampliare il paradigma basato sulla situazione di specie di ciascun alunno affetto da disabilità al fine della redazione dei piani individuali.

(1-00432)

[BOSSI Simone](#), [BERGESIO](#), [AUGUSSORI](#), [CAMPARI](#), [BRIZIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [BRUZZONE](#), [PELLEGRINI Emanuele](#) - Il Senato,

premessi che:

l'originario art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo *iter* procedurale stabilisce che Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone; tale richiesta deve essere corredata da uno studio del rischio;

tuttavia, per effetto del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi;

l'attuazione del nuovo dispositivo normativo e l'adozione della tabella delle specie ittiche autoctone, diramata dal Ministero sotto forma di allegato a una mera nota esplicativa, ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema della pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

in tal modo, sono pregiudicati la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, gli allevamenti, la trotticoltura e i laghi di pesca sportiva con ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare nelle aree interne vocate al turismo alieutico;

tali effetti evidenziano un palese conflitto tra l'articolo 12 e l'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, in forza del quale le procedure disciplinate dal regolamento devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

la tabella delle specie ittiche, come proposta dal Ministero, è altresì fondata su criteri scientifici e storici discutibili; infatti l'attività capillare di immissione e ripopolamento con le specie ittiche, oggi messe al bando in quanto classificate "alloctone", in particolare la trota fario e il coregone, è praticata a livello nazionale fin dal 1888 con la fondazione della regia stazione di piscicoltura di Brescia e poi di quella di Roma del 1895, al fine di offrire una fonte diffusa e accessibile di proteine animali alle popolazioni montane e rurali. Tale pratica ha portato ad introdurre salmonidi persino in corsi d'acqua dove essi non erano mai stati presenti, dando vita a popolazioni "selvatiche" che nel tempo hanno generato vari livelli di introgressione tra popolazioni domestiche e selvatiche e numerose linee genetiche e fenotipiche di salmonidi;

inoltre, già nel 1989 Barbat-Leterrier et al. hanno evidenziato un'introgressione tra ceppi domestici introdotti di trota fario e popolazioni native di salmonidi compresa tra lo 0 e il 40 per cento in campioni prelevati da alcuni fiumi del Mediterraneo occidentale. Gli approcci tassonomici più moderni superano, infatti, il concetto di specie e sottospecie per quanto concerne i salmonidi per focalizzare l'attenzione sul ruolo centrale delle singole popolazioni e delle entità evolutive che le caratterizzano. Questo ha suggerito l'utilizzo del termine unità evolutiva significativa (ESU), ovvero di una o più

popolazioni parzialmente differenziate dal punto di vista genetico a seguito di una separazione evolutiva significativa, ma ancora non giunta alla differenziazione a livello di specie. D'altro canto, la trota fario è tuttora normativamente (grazie al suo inserimento in leggi e regolamenti) considerata autoctona in quasi tutte le acque italiane e la nota ministeriale non appare il più adeguato strumento per imporre alle Regioni l'adozione di provvedimenti correttivi;

oggi, il 95 per cento delle popolazioni salmonicole presenti nelle acque interne nazionali è costituito da *Salmo trutta* (trota fario di ceppo atlantico), meno del 5 per cento delle popolazioni di "fario" è costituito da *Salmo ghigii* (trota fario di ceppo mediterraneo). Pertanto, considerate le caratteristiche geomorfologiche dei corsi d'acqua italiani, la loro estensione e la portata idrica, si ritiene verosimile supporre che le popolazioni di salmonidi alloctoni siano nella maggior parte dei casi ineradicabili, se non ricorrendo a metodi cruenti che causerebbero danni anche alla restante parte dell'ecosistema;

la corretta gestione delle popolazioni di *Salmo trutta* potrebbe consentire la convivenza tra le esigenze di assicurare alle limitate e circoscritte popolazioni relitte di *Salmo ghigii* (o *Salmo cetti*) il massimo della protezione necessaria a garantire la continuità dell'unità evolutiva significativa evitando di esporle alla pressione piscatoria di massa, che potrà continuare ad essere indirizzata verso spazi che presentano popolamenti già geneticamente alterati da molti decenni di interventi antropici, e comporterebbe sicuramente un maggiore contenimento tra le esigenze di tutela ambientale e le ragioni di carattere economico, sociale e culturale che, al momento, non sembrano essere state adeguatamente considerate e tutelate pur trovando dimora nella medesima normativa;

inoltre, la circolare del Ministero della transizione ecologica prot. n. 55247/2021 che riporta la tabella delle specie ittiche autoctone di interesse alieutico, come indicato dallo stesso proponente della presente mozione, costituisce "un utile strumento di riferimento nei processi decisionali", rispetto al quale non può pertanto attribuirsi alcun valore giuridico, non potendo una circolare o i relativi allegati apportare alcuna innovazione all'ordinamento giuridico positivo

impegna il Governo a:

1) a sollecitare la revisione della tabella delle specie ittiche proposta dal Ministero, onde superare le incertezze causate dalla circolare n. 55247/2021, decretando la para-autoctonia delle specie coregone (*Coregonus lavaretus*) e trota fario (*Salmo trutta*), come già stabilito per le specie carpa (*Cyprinus carpio*) e persico reale (*Perca fluviatilis*), specie ittiche che non sono peraltro ricomprese nella lista delle specie aliene invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014;

2) a ridefinire i contenuti dell'allegato 3 del decreto direttoriale 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", al fine di rendere i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione più attuabili e per armonizzarli con le carte ittiche e i piani ittici definiti dalle Regioni, quali strumenti per la gestione delle patrimonio ittico e della pesca regionale.

(1-00433)

Interrogazioni

[CUCCA](#) - Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come "Blue tongue" o "epidemia della lingua blu", è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. Attualmente in Italia la malattia è presente, sin dal 2000, con diversi sierotipi, responsabili di diverse epidemie;

da agosto 2021, la Sardegna è ancora una volta interessata dall'epidemia, con gravi conseguenze e ripercussioni sul comparto ovino e non solo. Difatti, l'epidemia è stata riscontrata anche in diversi ruminanti domestici e selvatici, compresi i bovini. Questi ultimi vengono considerati animali epidemiologicamente importanti in quanto, una volta infettati, manifestano una viremia di lunga durata, fino a 60 giorni, trasformandosi in potenziali serbatoi dell'infezione, alimentando la sopravvivenza del virus e, quindi, favorendo la circolazione vettoriale;

la malattia si è diffusa assumendo un andamento epidemico di ampia portata e di carattere endemico. L'assenza di programmazione e applicazione della campagna vaccinale 2020-2021 ha avuto

conseguenze negative sulle aziende locali;

in applicazione della normativa europea, al fine di arginare il diffondersi dell'infezione, si è provveduto al controllo della movimentazione degli animali vivi, attraverso il controllo dei capi in partenza dalle zone di restrizione verso le zone indenni, solo se vaccinati o, in caso di vaccino non disponibile, sottoponendo gli stessi a *test* PCR (con un costo di 25 euro ciascuno, a carico delle aziende) da eseguire nei 7 giorni precedenti alla movimentazione;

poiché i vaccini per i bovini non rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), i costi risultano a carico degli allevatori;

considerato che:

i farmaci scarseggiano soprattutto nella stagione delle vaccinazioni, con il conseguente danno economico alle aziende: se i vaccini non si trovano il bestiame non può essere venduto e quindi deve essere commercializzato ad un prezzo di gran lunga inferiore al prezzo reale;

si rileva, inoltre, un evidente trattamento impari tra allevamenti bovini e ovini, poiché per gli ovini il vaccino viene ceduto e somministrato gratuitamente, mentre ciò non accade per i bovini;

la scelta di rendere facoltativa la vaccinazione dei bovini aggrava la situazione ed ostacola il raggiungimento dell'immunità, che è lo strumento idoneo a contrastare i danni della malattia, ma soprattutto la sua diffusione. Questo obiettivo si può raggiungere solo vaccinando contemporaneamente ovini e bovini, tenuto conto della peculiarità che caratterizza le aziende agricole sarde, nelle quali convivono entrambe le specie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere una deroga che permetta, in caso di *test* PCR positivo, di bloccare il solo capo contagiato e non tutta l'azienda;

se non ritengano necessario, per la campagna vaccinale 2021-2022, pianificare l'acquisto dei vaccini anche per i bovini, con i quali far fronte al dilagare dell'epidemia che sta gravemente danneggiando l'intero settore zootecnico sardo.

(3-02905)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

il prezzo delle materie prime è salito, nella maggior parte dei settori industriali, per ragioni logistiche e speculative. Ciò è dimostrato dal prezzo della macro categoria delle terre rare, di preciso il valore del rodio che è aumentato del 447 per cento, creando il fenomeno che gli economisti inglesi hanno soprannominato "*everything bubble*";

l'incremento del prezzo è accompagnato dalla mancata disponibilità sul mercato, causata dalla simultanea ripartenza produttiva di tutto il mondo dopo l'interruzione a causa dell'emergenza COVID;

l'economia italiana dipende in gran parte dall'importazione di materie prime per il funzionamento delle proprie aziende, così come dimostrato dall'ISTAT nel 2020 con il documento "Ecomondo 2020", in cui si stima la somma del valore complessivo dell'importazione italiana delle materie prime che si aggira intorno ai 18.6 miliardi di euro per lo stesso anno;

considerato che:

l'indisponibilità di *slot* all'interno dei *container* marittimi, accompagnata da un aumento dei prezzi del trasporto, ha causato ingenti danni agli imprenditori. Difatti, molte commesse sono state attivate con contratti che prevedono penali in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna. Pertanto, da alcune settimane si susseguono le segnalazioni di carenza di materie prime da parte di tante categorie produttive di industria e artigianato;

è necessario garantire che le filiere di molti settori non vengano interrotte per la carenza di componentistiche che potrebbe comportare il fermo di importanti aziende nel settore della meccanica e dell'edilizia;

in una situazione simile è a rischio la tenuta della ripresa economica, con conseguenze negative sul PIL e sulla stabilità dei posti di lavoro;

in alcuni casi si può sospettare che i mercati delle materie prime siano soggetti ad azioni speculative pericolose per la tenuta dell'industria europea ed in particolare di quella italiana;

considerato inoltre che il problema logistico-marittimo ha particolarmente influenzato i prezzi delle

materie prime provenienti dall'oriente, dall'Africa e dall'America, si considera quindi necessario, al fine di aiutare le aziende italiane, un rafforzamento degli scambi con i *partner* europei, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione attinente alla carenza delle materie prime e agli impatti economici che ne conseguono;

quali azioni voglia attuare per rendere agibili le forniture nei tempi consueti.

(3-02906)

[STEFANO](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [FERRAZZI](#), [VATTUONE](#), [FEDELI](#), [CERNO](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MARCUCCI](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#), [D'ALFONSO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni, le numerose imprese dell'indotto della società Acciaierie d'Italia S.p.A., l'ex ILVA S.p.A. di Taranto, hanno affrontato una serie di problemi di liquidità dovuti ai mancati pagamenti da parte dell'azienda per via delle difficili condizioni economiche e delle alterne vicende industriali che l'hanno caratterizzata da ormai più di un decennio;

già nel 2015, secondo quanto riportato dalla testata specialistica *on line* "Trasporti-Italia", i rappresentanti delle imprese dell'autotrasporto avevano chiesto all'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dello sviluppo economico la cessione dei crediti dovuti da ILVA a Cassa depositi e prestiti S.p.A. in cambio di liquidità immediata;

anche nel 2020, a quanto si apprende dai rispettivi siti *web*, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'indotto avevano evidenziato i numerosi problemi derivanti dal mancato pagamento delle aziende fornitrici;

più recentemente, il 7 aprile 2021 si è tenuto un incontro tra il presidente di Confindustria Puglia, il rappresentante di Confindustria Taranto, Confartigianato, Confapi, Confapi industria Taranto e il Ministro dello sviluppo economico, in cui i rappresentanti industriali hanno proposto la cessione a titolo oneroso dei crediti non riscossi ad una società indicata dallo Stato, quale Cassa depositi e prestiti, al fine di garantire alle aziende dell'indotto la liquidità necessaria per il pagamento di dipendenti, fornitori, imposte e contributi;

a seguito di tale incontro, nonostante gli impegni assunti, non è stato dato alcun riscontro alle proposte discusse e, al momento, le parti sociali coinvolte sono ancora in attesa di risposte relativamente all'auspicato coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, alla gestione dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti dell'ex ILVA, alla definizione del piano industriale per Acciaierie d'Italia e, più in generale, al futuro industriale delle 150 imprese e dei 20.000 lavoratori del territorio interessati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, al fine di dare risposte alle esigenze delle organizzazioni industriali e sindacali coinvolte, comunicare lo stato delle iniziative volte a garantire la liquidità alle imprese dell'indotto dell'ex ILVA, a copertura dei mancati pagamenti delle forniture rese all'azienda;

se intenda procedere, nel più breve tempo possibile, alla presentazione del piano industriale per Acciaierie d'Italia, comprensivo dei dettagli sull'eventuale coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti;

se intenda istituire, con urgenza, un tavolo di confronto, con la partecipazione delle parti sociali coinvolte e Acciaierie d'Italia, finalizzato ad affrontare e trovare soluzioni condivise alle problematiche che interessano direttamente l'azienda, i lavoratori e le imprese dell'indotto.

(3-02907)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della salute.* -

(3-02908)

(Già 4-05954)

[TURCO](#), [RICCIARDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021 ha approvato il decreto-legge che reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" che prevede, tra le altre misure un "pacchetto Turismo" che ammonterebbe complessivamente a 2,4 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per il credito d'imposta per le imprese turistiche;

in particolare, l'articolo 1 della bozza di decreto prevede che, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, venga riconosciuto in favore delle imprese turistiche un credito di imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute su determinati investimenti;

assume particolare rilievo la previsione di cui al comma 8 del medesimo articolo che riconosce espressamente la possibilità della cedibilità del credito di imposta in favore delle imprese turistiche: "il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari";

considerato che:

nel corso dell'esame in 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con particolare riferimento alla cedibilità del credito di imposta Industria 4.0 (emendamento 1.0.60, testo 2, a prima firma dell'interrogante e altri) relativa all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione", sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";

in tale occasione, pertanto, non era stata ammessa la possibilità di riconoscere la cessione del credito fiscale sollevando perplessità sulla natura pagabile del credito;

valutato che:

l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, specifica in modo chiaro che il credito d'imposta del piano transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, quindi non è "rimborsabile" o "pagabile";

alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sembrerebbe desumersi che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità dell'adeguata capienza fiscale del fruitore, in quanto il credito d'imposta rimane "utilizzabile esclusivamente in compensazione";

ritenuto che:

all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione e pertanto lo stesso va agevolato così come il comparto turistico;

l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della cessione dei crediti d'imposta, oltre che al "superbonus" immobili, elettrodomestici e aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure "monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;

la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0, "superbonus" immobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;

secondo quanto previsto dal citato regolamento europeo n. 549/2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono "strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta futuro, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);

valutato altresì che il provvedimento da ultimo approvato dal Consiglio dei ministri sembra dunque mostrare un'apertura sul tema della cedibilità dei crediti fiscali riconoscendo espressamente la possibilità di cedere il credito di imposta per le spese sostenute per le imprese turistiche, si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo, alla luce di quanto esposto, far luce sulla possibilità di estendere l'istituto della cessione del credito anche alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, vista la recente apertura sulla possibilità di cedere il credito di imposta per le imprese turistiche, al fine di prevedere, con apposito provvedimento normativo, che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;

analogamente, se si intenda estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche speciali (art. 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91), anche mediante la costituzione di una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.

(3-02909)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MIRABELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che: nel mese di giugno 2021, l'Unione allevatori val Rendena ha denunciato, a mezzo stampa, "un inedito accentramento di un considerevole numero di malghe nelle mani di pochi accompagnato dall'aumento spropositato dei canoni di affitto";

questi fenomeni sono riconducibili a pochi soggetti, talvolta organizzati in plurime società fittizie, residenti e attivi a livello locale;

la zootecnia di montagna si sta trasformando in una sorta di paradiso fiscale per investitori senza scrupoli, fenomeno che, per concorrenza sleale, sta danneggiando le aziende tipiche e caratteristiche, che fino ad oggi, con grande sacrificio, sono rimaste attive sul territorio, nonostante la bassa redditività del settore;

sono sempre più numerosi i casi di speculazioni sui pascoli di alta montagna in tutto il Paese dove aziende agricole, spesso fittizie, appoggiando i "titoli" della politica agricola comune (PAC) sugli alpeggi che incassano i fondi comunitari, fino a 5.000 euro a ettaro, senza svolgere una qualsiasi attività di pascolamento con gli animali, danneggiando seriamente gli allevatori e malgari locali nonché la stessa economia della montagna;

gli alpeggi rischiano ormai di essere oggetto di abusi e truffe poiché ormai rappresentano il fine per la riscossione delle quote della PAC dando luogo a un vero e proprio *business* gestito dalla criminalità organizzata, noto come "mafie dei pascoli";

nel 2006 dopo la riforma della PAC e l'avvio del "pagamento disaccoppiato" dei premi ci sono stati numerosi articoli sulla stampa nazionale e indagini pubblicistiche ("Pascoli di carta. Le mani sulla montagna", di Giannandrea Mencini, Kellermann editore, 2021) che hanno denunciato le truffe e gli illeciti sui pascoli d'alpeggio, perché è ormai chiaro che gli illeciti sui fondi agricoli europei nel nostro Paese interessano quasi tutte le regioni italiane;

la relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al 2018, pubblicata a fine gennaio 2021, con riferimento allo Stato italiano, nell'esercizio finanziario 2018, afferma che "gli organismi pagatori hanno erogato aiuti comunitari agli agricoltori italiani per 4.299 milioni a fronte dei quali la Commissione europea ha rimborsato all'Italia 4.268 milioni. La differenza tra quanto anticipato dagli organismi pagatori e quanto rimborsato dall'UE, pari ad euro 31 milioni, deriva dalle rettifiche e correzioni finanziarie negative effettuate dalla Commissione europea, a seguito di riscontrate carenze e irregolarità nei sistemi di gestione e controllo. Tali rettifiche hanno

comportato una perdita per il bilancio dello Stato, con inevitabili effetti riflessi su tutta la collettività"; a oggi, i controlli da parte delle autorità preposte risultano ancora molto carenti e spesso molti illeciti restano impuniti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al fine di prevenire e contrastare questi fatti, anche in vista del recepimento da parte dell'Italia delle nuove procedure della politica agricola comune previste per il 2023.

(4-06200)

[ORTIS](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [BOTTO](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [DE BONIS](#), [RICCIARDI](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro della salute.* -
Premesso che:

il 9 settembre 2021 veniva adottato dalla Regione Molise, con decreto del commissario *ad acta* n. 94, il programma operativo straordinario regionale (POS) per il periodo 2019-2021: un documento di programmazione fondamentale per la definizione dell'assetto sanitario molisano, sia per quel che concerne l'ambito strettamente ospedaliero, che per le questioni di natura territoriale;

purtroppo, il commissario *ad acta* e presidente della Regione ha adottato tale piano senza alcun confronto con le parti sociali, i sindaci e il Consiglio regionale;

su questo grave fatto è stata depositata una mozione da alcuni consiglieri regionali dell'opposizione. Inoltre, oltre 30 sindaci del basso Molise hanno firmato una lettera di denuncia dell'accaduto, lamentando il mancato coinvolgimento della Conferenza dei sindaci (previsto dalla vigente normativa) e, soprattutto, "il ridimensionamento complessivo dell'ospedale San Timoteo di Termoli, unica struttura a servizio del territorio basso-molisano dopo il declassamento del Vietri di Larino a Casa della Salute";

si legge come "il PO adottato non crei le condizioni necessarie ad adeguare l'offerta di assistenza socio-sanitaria alle reali esigenze della popolazione molisana - anzi, non può che peggiorare i Livelli essenziali di assistenza (LEA) - non offra prestazioni commisurate ad una domanda in continua evoluzione e che, per giunta, non garantisca un Servizio sanitario regionale (SSR) universale e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario";

sul tema, è da ricordare come l'ultimo rapporto pubblicato da AGENAS, relativo alle reti tempo-dipendenti regionali, abbia rilevato risultati insufficienti in settori cruciali per il raggiungimento dei LEA: si tratta della rete cardiologica per l'emergenza, della rete trauma e ictus, di neonatologia e infine dei punti nascita. A pesare maggiormente sul fosco quadro è la carenza di personale;

i sindaci, infine, non concordano "sull'ingente quantità di risorse e posti letto assegnati alle strutture private convenzionate, né sui meccanismi che regolano rimborsi per le prestazioni anticipati, a fronte delle compensazioni tra le Regioni che avvengono dopo due anni. Un siffatto governo della Sanità nella nostra Regione ha leso fortemente i nostri presidi pubblici e, soprattutto, ha sottratto risorse da utilizzare prioritariamente per la realizzazione ed il funzionamento dei percorsi di emergenza/urgenza per le patologie tempo-dipendenti";

sull'argomento, vale la pena ricordare la recente cessione, da parte del consiglio di amministrazione della fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli" IRCCS, del 90 per cento del capitale azionario dell'ospedale "Gemelli" del Molise, in esclusiva con una società di investimenti avente sede in Svizzera. L'operazione non permette di sapere quali servizi la Gemelli Molise S.p.A. continuerà ad erogare, quali saranno le prestazioni che la Regione Molise continuerà ad acquisire dalla Gemelli Molise, quale sarà il destino del personale attualmente impiegato presso l'ospedale Gemelli di Campobasso: per citare solo alcune delle svariate incognite che la cessione porta con sé;

ricordato che:

l'art. 117 della Costituzione riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";

sembra agli interroganti che per riorganizzare davvero la sanità molisana sia necessario l'intervento diretto del Governo nazionale, attraverso l'emanazione di un provvedimento *ad hoc* che, come anche

suggerito dai sindaci molisani, "azzeri il debito e, nello stesso tempo, vada ad incrementare le risorse a disposizione, partendo anche dalla rivisitazione del decreto Balduzzi i cui criteri non possono essere applicati al Molise, che resta 'un quartiere di Roma' nel numero di abitanti, ma non nelle condizioni orografiche del territorio sul quale essi sono distribuiti",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini molisani;

se intenda verificare l'appropriatezza, l'efficacia e la legittimità del programma operativo straordinario adottato dalla Regione Molise per il periodo 2019-2021.

(4-06201)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021, alcuni aerei militari da caccia hanno sorvolato ripetutamente le valli di Fiemme e Fassa, a bassa quota, in direzione della val d'Adige, generando forti boati, spostamenti d'aria che hanno fatto vibrare in modo significativo i vetri delle finestre delle abitazioni e un grande spavento nei cittadini che si sono rivolti, numerosi, alle forze dell'ordine;

anche nei giorni precedenti, altri aerei ed elicotteri militari a bassa quota erano stati segnalati anche tra Primiero e Valsugana;

fortunatamente, non sono stati provocati danni né a strutture né a persone, ma il passaggio di velivoli militari in tali modalità desta forte preoccupazione su quello che potrebbe succedere;

considerato che:

vivido è ancora il ricordo della tragedia avvenuta nella val di Fiemme il 3 febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense Grumman EA-6B Prowler del United States Marine corps, volando a una quota inferiore a quanto concesso e in violazione dei regolamenti, tranciò le funi del tronco inferiore della funivia del Cermis, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei 20 occupanti;

a seguito di tale tragedia, in questa parte del Trentino, sorvoli come quelli citati erano stati comprensibilmente banditi, fatti salvi solo casi di avaria o altre circostanze inevitabili;

nella Provincia autonoma di Trento, la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili è disciplinata dalla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5, aggiornata dalla delibera n. 1696/2006 della Giunta provinciale, e dalla legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

secondo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, "L'EATMN, European air traffic management network, i suoi sistemi e loro componenti sostengono la progressiva attuazione del coordinamento civile e militare nella misura necessaria a una gestione efficace dello spazio aereo e del flusso del traffico aereo e un uso efficiente e sicuro dello spazio aereo da parte di tutti gli utenti, in applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo",

si chiede di sapere:

quale sia l'origine e la natura dei velivoli militari coinvolti e se il sorvolo effettuato sul territorio delle valli trentine sia conforme a quanto previsto dalla normativa italiana ed internazionale;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di sospendere immediatamente i sorvoli di aerei militari a bassa quota in Trentino e tutelare così la sicurezza dei cittadini.

(4-06202)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 il Parlamento, nel pieno dell'emergenza finanziaria, ha conferito al Governo la delega per procedere alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione;

con il decreto legislativo n. 155 del 2012 il Governo ha definito la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, prevedendo la soppressione di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali, nonché una modifica dimensionale dei circondari di alcuni tribunali e procure, determinando di conseguenza analoga variazione per gli uffici di sorveglianza, per i distretti di corte d'appello e per le corti d'assise di primo e secondo grado;

con il decreto legislativo n. 156 del 2012 il Governo e? intervenuto definitivamente in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace, sopprimendo ben 667 uffici; per quanto riguarda il territorio provinciale di Firenze, con i decreti e? stata prevista la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze nei comuni di Empoli e Pontassieve e degli uffici del giudice di pace di Castelfiorentino, Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve. La soppressione degli uffici giudiziari sar? efficace dal 13 settembre 2021, con il trasferimento di ogni attivita? giudiziaria ed amministrativa presso il Tribunale di Firenze;

all'art. 8 il decreto legislativo n. 155 dispone che quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali il Ministro della giustizia, sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate, pu? disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

l'art. 2 del decreto legislativo n. 156 dispone che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate" degli uffici del giudice di pace; mentre l'art. 3 stabilisce che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione (...) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e? proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sar? messo a disposizione dagli enti medesimi";

la soppressione delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve ha privato del servizio giustizia un bacino di utenza considerevole creando un disservizio pesante non solo per gli addetti ai lavori (personale amministrativo, giudiziario e avvocati) ma anche per i cittadini che devono recarsi presso gli uffici giudiziari;

questa situazione, soprattutto per quanto riguarda le funzioni dei giudici tutelari, obbligherebbe un elevato numero di cittadini a spostarsi a Firenze, incrementando i tempi di individuazione e nomina degli amministratori di sostegno e peggiorando in definitiva il servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia;

gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, trattandosi di strutture giudiziarie periferiche che hanno estese competenze tanto per materia quanto per valore e che pertanto rappresentano la giustizia pi? immediata e vicina alla collettivit?; inoltre, la presenza degli uffici giudiziari sul territorio rafforza il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali nei confronti dei cittadini, tanto pi? importante in un momento di difficolt? economica e di disagio sociale come quello attuale;

e? interesse di tutti gli enti locali salvaguardare un servizio essenziale per il territorio, anche tenuto conto dell'estensione dei comprensori di competenza degli uffici;

occorre considerare le iniziative intraprese e gli atti fino ad oggi prodotti in relazione alla chiusura delle sezioni di tribunale e degli uffici di giudice di pace previste dai citati decreti legislativi;

è indispensabile prevedere soluzioni per consentire il presidio delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze nei comuni di Empoli e Pontassieve, nonch? degli uffici del giudice di pace situati nei comuni di Empoli, Castelfiorentino, Borgo San Lorenzo e Pontassieve,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti per dare soluzione alla situazione prodottasi a seguito della soppressione delle sedi distaccate del Tribunale di Firenze di Empoli e Pontassieve e degli uffici del giudice di pace di Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve.

(4-06203)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilit? sostenibile.* - Premesso che:

una ferrovia efficiente rappresenta una risorsa importante per il Mugello ed una condizione insostituibile per arrestare il declino e l'ulteriore gravissimo spopolamento in atto nei comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (Firenze);

per? troppo e da lungo tempo i cittadini interessati subiscono disservizi e disagi intollerabili quali ritardi quasi costanti, soppressioni, sovraffollamento delle vetture (in violazione delle norme anti COVID sul

distanziamento), mancati rimborsi ai lavoratori ed agli studenti;
la sinistra che governa la Toscana, il Mugello, Borgo San Lorenzo e Marradi, come già sostenuto puntualmente in tempi non sospetti (2012 e poi fino ad oggi) con numerosi e ricorrenti documenti, ordini del giorno e interrogazioni nei Comuni interessati, sulla Faentina non riesce a individuare soluzioni;
l'assessore regionale di turno, Stefano Baccelli, non ha assunto alcuna iniziativa neanche in presenza di quella tardiva, ma opportuna, dei sindaci di Borgo San Lorenzo e Marradi che si erano accorti che la situazione non fosse più sostenibile;
l'assessore della Regione ha seccamente smentito anche i suoi sindaci affermando che puntualità delle corse, efficienza della linea e servizi all'utenza sarebbero migliori di quelli codificati nel 2020 "nonostante si siano verificati alcuni ritardi e soppressioni, la Faentina si conferma fra le migliori linee diesel in Toscana";
sembrirebbe che la Regione Toscana e RFI con la complicità spesso degli enti locali abbiano disatteso le esigenze dell'utenza destinando, spesso, "le risorse attese da oltre 20 anni comprese quelle per i danni della Tav ad imbiancare stazioni invece di istituire nuovi treni più corse e servizi efficienti per gli utenti", *in primis* studenti e lavoratori pendolari,
si chiede di sapere se quanto riportato corrisponda a verità e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria un'immediata azione di concerto con i Comuni interessati affinché vengano ricondotte alle proprie responsabilità la Regione Toscana affinché esercitando le sue prerogative con i gestori RFI e Trenitalia, garantisca "a studenti, pendolari e cittadini un servizio adeguato" per il Mugello e la Romagna toscana.

(4-06204)

[TESTOR](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021 abitanti e uomini delle istituzioni della val di Fiemme e della val di Fassa (Trento) hanno segnalato diversi sorvoli di aerei militari a bassa quota che hanno provocato boati, forti rumori e generato grande spavento tra la popolazione;
nonostante al momento non vi sia alcuna ufficialità sui velivoli, secondo alcune fonti stampa si tratterebbe di F14 Tomcat;
ricordato che:

il 3 febbraio del 1988 un velivolo EA-6B, in un sorvolo a bassa quota sulla val di Fiemme, tranciò i cavi della funivia del Cermis provocando la morte di 20 persone;
tale episodio rappresenta una tragedia che sconvolse e segnò profondamente la comunità che ancora oggi ne porta vive le ferite,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della natura dei sorvoli, in che ambito di operazioni si siano svolti e se abbiano rispettato le modalità e le quote previste dai regolamenti.

(4-06205)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

quanto accaduto al primo Consiglio comunale di Camposano (Napoli) è di una violenza che fa estremo disonore a chi dovrebbe esercitare un ruolo istituzionale nel rispetto della legge e del principio della rappresentanza popolare;
nel corso del primo Consiglio della rinnovata amministrazione con il voto del 3 e 4 ottobre 2021, infatti, il sindaco ha assunto anche la funzione di presidente del Consiglio; quando si è giunti al punto riguardante l'elezione proprio del presidente del Consiglio comunale egli ha assunto un comportamento ostile nei confronti del Consigliere comunale Carmela Rescigno che si era candidata alla carica di sindaco in sua antitesi;
alle legittime richieste del consigliere Rescigno il sindaco rispondeva con una crescente arroganza fino a sfociare nelle offese e nella conduzione arbitraria del Consiglio comunale;
dapprima ha inibito la parola al consigliere Rescigno per poi ordinare a gran voce ai vigili di allontanarla fisicamente dall'aula;
nell'imbarazzo di tutti il consigliere Rescigno è rimasto in aula per non vedere calpestato il suo diritto di rappresentare la sua funzione istituzionale ma, al momento di eleggere il presidente del Consiglio, il

sindaco si rifiutava di fornirle la necessaria scheda per esprimere il voto;
i fatti documentati da video diffusi in rete rappresentano una pagina nera della vita delle istituzioni locali e un intollerabile modo di fare politica ed amministrazione pubblica;
il sindaco di Camposano era palesemente alterato e certamente intollerante alla presenza di un'opposizione che ha denunciato fatti amministrativi di estrema gravità, ora al vaglio della magistratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali iniziative intenda adottare, attraverso la Prefettura di Napoli, per fare in modo che venga garantita e tutelata l'essenziale funzione dell'opposizione nel Comune di Camposano;

se risulti che il primo Consiglio comunale non potesse essere presieduto dal sindaco ma la funzione di presidente dell'assemblea dovesse essere assunta dal consigliere anziano fino all'avvenuta elezione del legittimo presidente dell'assise;

se ritenga di attivare una commissione d'accesso agli atti come previsto dall'art. 143 del testo unico degli enti locali allo scopo di verificare le gravi fattispecie di reati denunciati dall'opposizione cittadina.

(4-06206)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [COLTORTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è controllata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. In circa tredici anni (dal 2008 al 2020), i ricavi della TV di Stato si sono ridotti di oltre 702 milioni di euro. Un calo del 22 per cento che, secondo il nuovo amministratore delegato, Carlo Fuortes, è imputabile alla riduzione delle entrate pubblicitarie, per 609.8 milioni di euro, e di altre entrate commerciali. Solo negli ultimi tre anni la RAI ha peggiorato la sua situazione finanziaria di circa 300 milioni di euro;

nel luglio 2021, designato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Carlo Fuortes ha assunto la carica di amministratore delegato della RAI. A pochi giorni dal suo ingresso a viale Mazzini, Fuortes è stato ascoltato dai parlamentari della Commissione preposta alla vigilanza sulla RAI per descrivere lo stato in cui versa la TV di Stato e per chiedere "entrate che si avvicinino a quelle delle altre emittenti pubbliche europee". Fuortes ha anche avanzato delle proposte: tra queste, far pagare il canone a chi guarda la televisione solo da pc, *smartphone* e *tablet* e la lotta agli sprechi;

secondo l'USIGRAI, il sindacato interno dei giornalisti RAI, ormai da anni i ricavi della Rai "sono incongrui, incerti, in riduzione e instabili a causa di diversi fattori esterni. Le novità che potrebbero arrivare dal recepimento della Direttiva europea in merito ai tetti pubblicitari rischiano di mettere in ginocchio la RAI". "Questo quadro - aggiunge USIGRAI - crea disastri strategici perché riduce gli investimenti, riduce la possibilità di fare concorsi per assumere nuove competenze, impedisce qualunque progetto di sviluppo";

considerato che il 29 ottobre 2021, in un servizio di "RAI Scoglio 24" (l'approfondimento dedicato alla RAI del programma Mediaset "Striscia la notizia") il conduttore Pinuccio è tornato a occuparsi della RAI e dei relativi sprechi, che proprio il nuovo amministratore delegato Fuortes ha ribadito più volte di voler tagliare. Nel servizio, il conduttore pugliese parla degli sprechi delle sedi regionali RAI, dove agli stipendi di centinaia di giornalisti e di altre decine di dipendenti si aggiungono i rimborsi che, seppur rendicontati, non vengono resi pubblici sul sito della TV di Stato. Rimborsi che sono spesso bizzarri. Come è successo alla RAI di Torino, dove un giornalista in trasferta ad Alessandria ha usato il bagno della stazione durante l'orario di lavoro, il cui accesso è costato 1 euro, che è finito in nota spese, insieme ai dieci euro per l'acquisto di tre mascherine;

considerato infine che:

ogni anno le sedi RAI di Milano, Torino e Napoli producono oltre 12.000 servizi giornalistici. In particolare, il TgR produce 8.500 ore di televisione e 6.200 radiofoniche. Tutto ad un costo molto elevato per la RAI. Solo l'edizione di mezzanotte costa solo di personale 4 milioni di euro all'anno.

Tanto che si è pensato di abolire l'ultimo Tg regionale incorporandolo nell'ultima fascia informativa. Sebbene il conduttore registri la finestra di 4 minuti un'ora prima che vada in onda, per i tecnici scatta ugualmente il notturno e quindi la tariffa maggiorata. E questa non è che la punta di un *iceberg* la cui entità è sempre più difficile da definire. Con l'inizio dell'estate, per esempio, è stata sospesa la trasmissione "Buongiorno Regione", ma sia i giornalisti sia i tecnici hanno continuato a "fare l'alba" per arrotondare lo stipendio con qualche straordinario in più. Per non parlare delle domeniche che sono pagate fuori sacco: nessuno manca mai di mettersi presente. A incidere maggiormente sul bilancio dei telegiornali, però, è lo *sport* che richiede trasferte in tutto il mondo e una valanga di collegamenti esterni;

gli italiani pagano il canone in bolletta, ma spesso questi soldi restano bloccati nelle casse delle società elettriche, che ci guadagnano pure sugli interessi. Alla TV di Stato, infatti, come dichiarato dallo stesso Fuortes in Vigilanza RAI, devono ancora arrivare 15 milioni di euro, tra quelli di chi non paga proprio e quelli invece già versati dai contribuenti, ma non ancora girati alla Tv di Stato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga di dover intervenire per valutare gli sprechi nelle sedi RAI, soprattutto in un momento in cui lo stesso amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, ha sottolineato la necessità di agire tempestivamente per mantenere in ordine i conti dell'azienda;

se, in virtù del Codice di Trasparenza, non si ritenga di dover rendere accessibile ogni dato di spesa della RAI, considerando che è una Tv pubblica finanziata dai cittadini attraverso un canone annuale obbligatorio;

se il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie attribuzioni relative al contratto di servizio, ritenga di dover intervenire affinché la televisione di Stato rafforzi le proprie peculiarità e torni a essere vero servizio pubblico, unica strada per portare benefici allo stesso bilancio RAI, da troppo tempo in rosso.

(4-06207)

[LANZI](#), [SANTANGELO](#), [CROATTI](#), [CORBETTA](#), [RICCIARDI](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#)

- Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

gli aumenti dei prezzi di gas ed energia elettrica degli ultimi mesi sono diventati insostenibili per imprese e cittadini. Dal luglio 2021, in particolare, si è registrato un aumento del 9,9 per cento per la corrente elettrica e del 15,3 per cento per il gas;

tale risultato è stato provocato da una serie di concause tra cui il forte aumento delle quotazioni delle materie prime e la forte crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO₂;

i citati aumenti avrebbero comportato un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'energia elettrica e di oltre il 30 per cento di quella del gas;

a fronte di tale pericolo, il Governo è intervenuto in via d'urgenza con il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, stanziando ingenti risorse al fine di consentire ad ARERA di intervenire, sebbene transitoriamente, al fine di annullare gli oneri generali di sistema e ridurre l'impatto degli aumenti per le famiglie meno abbienti. L'aumento netto sarà così ridotto al 29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e più 14,4 per cento per quella del gas;

il citato decreto prevede, altresì, per circa 3 milioni di nuclei familiari l'azzeramento degli incrementi tariffari;

oltre che a gravare pesantemente sulle famiglie italiane, la delineata situazione sta già arrecando gravissimi danni a tutte le aziende energivore pulite come nel settore della ceramica che rischiano di dovere aumentare il costo dei propri prodotti finali e nella peggiore delle ipotesi, nel caso in cui la situazione dovesse protrarsi, finanche la chiusura;

più nel dettaglio, nel settore ceramico, il costo complessivo dell'energia per la maggioranza delle imprese che hanno coperture nulle o limitate, comporta aggravii che arrivano a superare diversi milioni di euro per ciascun mese, diventando insostenibile,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare a tutela di famiglie e imprese energivore al fine di contenere i costi dell'energia elettrica e del gas evitando i paventati rischi

esposti in premessa.

(4-06208)

PARAGONE - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che lunedì 18 ottobre 2021, davanti al porto di Trieste, durante la protesta di cittadini e lavoratori contro l'impiego della certificazione verde nei luoghi di lavoro, sono intervenuti uomini e mezzi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, accedendo dal varco 1 e attraversando il porto stesso, al fine di sgomberare con il ricorso alla forza l'area antistante il varco 4 del molo VII dai manifestanti che vi presenziavano pacificamente già da venerdì 15 ottobre;

considerato che:

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 16 del 10 gennaio 1947, ha riconosciuto la creazione del Territorio libero di Trieste;

il Trattato di pace di Parigi, siglato fra le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale e l'Italia il 10 febbraio 1947, ha istituito all'articolo 21 il Territorio Libero di Trieste, la cui "integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza" rinvenibile all'Allegato VIII del Trattato stesso, di cui è parte integrante;

con il decreto legislativo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, l'Italia ha riconosciuto piena ed intera esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947;

a causa dello scoppio della guerra fredda non è stato possibile tradurre in atti le clausole del Trattato di pace di Parigi e nominare la figura prevista del Governatore del Territorio Libero di Trieste; per tale ragione, con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, siglato dai governi di Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna e Stati Uniti, si decise il passaggio dell'amministrazione per la Zona A, corrispondente alla provincia di Trieste, da quella militare Alleata angloamericana a quella civile del Governo italiano;

visto che:

il Memorandum, benché documento giuridico ha, per sua stessa definizione, valenza di una lettera d'intenti che non richiede ratifiche. Il Memorandum di Londra, siglato dagli ambasciatori di Italia, Jugoslavia, Stati Uniti e Inghilterra, per conto dei rispettivi governi non è pertanto un trattato multilaterale firmato per conto dello Stato italiano e ratificato con legge dalle Camere, così come previsto dalla Costituzione. Non è parte dell'ordinamento giuridico interno italiano così come non detiene carattere di legittimo riconoscimento internazionale, contrariamente al Trattato di Pace di Parigi che è invece legge cogente che chiunque è chiamato a rispettare e far rispettare;

in seguito alla mancata nomina del Governatore del territorio libero di Trieste da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il 27 ottobre 1954 l'Italia istituì la figura del Commissario del Governo per il territorio di Trieste, corrispondente a quella di prefetto, con il compito di far applicare sul territorio e sul porto internazionale quanto stabilito dal Trattato di pace in una sorta di governatorato italiano;

visto altresì che l'articolo 3 dell'allegato VI al Trattato di pace di Parigi recita: "Il Territorio Libero sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale. Nessuna forza armata sarà autorizzata nel Territorio Libero, salvo in seguito ad istruzioni del Consiglio di Sicurezza [?]. L'area del porto libero/internazionale demilitarizzato di Trieste è sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ne ha assunto esplicitamente la sua responsabilità",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello *status* giuridico del porto di Trieste;

se abbiano richiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'autorizzazione all'impiego, in una zona extraterritoriale, di squadre di agenti armati in tenuta anti sommossa e con veicoli d'attacco, quali idranti e lacrimogeni, per sgomberare una manifestazione di cittadini pacifici e lavoratori solidali, che difendevano il diritto al lavoro e contemporaneamente esercitavano il diritto a manifestare il proprio pensiero, in dissenso con l'impiego della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, politica

discriminatoria che viola il dettato costituzionale;
in base a quale norma l'Italia abbia consentito l'entrata delle proprie forze armate sul territorio e porto franco demilitarizzato di Trieste e sulla base di quale accordo il Governo italiano abbia esteso l'autorità delle proprie forze di polizia sul Territorio di Trieste, dopo lo scioglimento nel 1963 della Polizia Civile istituita dal Governo Militare Alleato angloamericano;
se il Commissario del Governo italiano sul Territorio di Trieste abbia risposto a un ordine del Ministero dell'interno, oppure, nella sua veste di governatore, abbia esercitato le proprie prerogative;
se i Ministri intendano chiarire se i reparti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza in tenuta anti sommossa, che hanno attraversato il porto di Trieste, fossero consapevoli di trovarsi su un'area extraterritoriale posta sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(4-06209)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02909 del senatore Turco e della senatrice Ricciardi, sul riconoscimento del credito d'imposta per le imprese turistiche;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02908 del senatore Calandrini, sulla carenza di medici nell'area pontina.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00405, del senatore Bossi Simone ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 371a seduta pubblica del 27 ottobre 2021, a pagina 201, alla quart'ultima riga, sostituire le parole: "della transizione ecologica" con le seguenti: "delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e, a pagina 202, alla settima riga, sostituire le parole "e alla 11a " con le seguenti: ", alla 11a e alla 14a".

1.5.2.3. Seduta n. 374 del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

374a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2169

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, nel testo emendato, relativa ai documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dall'1 al 20.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,53).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'emendamento 20.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 20.0.101, altrimenti esprimo parere contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione dell'emendamento 20.0.101.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono felice che l'Aula si stia riempiendo e prego tutti i colleghi presenti di prestare attenzione al merito dell'emendamento in esame. Credo infatti che l'Assemblea abbia il dovere di esprimersi a ragion veduta entrando nel merito della questione per risolvere un problema che si trascina da anni e non continuare a rinviarlo a tempo indeterminato.

(Brusio in Aula). Chiedo anche un po' di silenzio da parte dei colleghi, visto che credo che l'Assemblea debba prestare attenzione a certe tematiche.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, capisco che per lei questo emendamento è particolarmente rilevante, come lo è anche per noi. Ritengo pertanto che l'invito della senatrice Giammanco possa essere accolto. Prosegua pure.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 20.0.101, mira semplicemente a sbloccare le risorse stanziato per l'installazione della videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Lo stanziamento è stato inserito nero su bianco nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto sblocca cantieri. L'emendamento ha quindi piena copertura. Mi sembra perciò paradossale che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) non abbia prontamente dato parere favorevole al testo perché da ben due anni la cifra di 160 milioni è stata stanziata a tale scopo ed è ferma in attesa di essere utilizzata.

Tra l'altro, gli altri Ministeri coinvolti dalla possibile attuazione dell'emendamento, prima che la Commissione bilancio lo bloccasse, si erano espressi con il loro nulla osta. Nel frattempo il testo dell'emendamento è stato anche perfezionato, recependo la riformulazione suggerita dal Ministero della giustizia che ha reso il testo rispettoso al 100 per cento della tutela della *privacy* e dello Statuto dei lavoratori e conforme ai principi di necessità e proporzionalità. Nonostante questo, in 14a Commissione abbiamo atteso per settimane la relazione tecnica sull'emendamento da parte del MEF, che non è però mai arrivata, fino a quando la Commissione bilancio ha attribuito al testo l'articolo 81. Ciò è accaduto nonostante - ripeto - la misura disponga della piena copertura finanziaria stanziata per legge nel 2019, quindi da ben due anni.

C'è poi da aggiungere che a supporto della fattibilità dell'emendamento da me presentato c'è anche una

relazione tecnica del MEF dello scorso 27 aprile, che ho con me e che invito tutti i colleghi a leggere. Tale relazione stima che i costi degli impianti e il numero delle strutture sono perfettamente in linea con quanto deciso dallo sblocca cantieri nel 2019. Quindi ovviamente tutto è in linea con quello che noi chiediamo nell'emendamento. La relazione tecnica attesta e conferma che le risorse stanziare non solo sono sufficienti, ma eccedenti allo scopo.

C'è inoltre una successiva nota del MEF del 25 agosto scorso, di due mesi fa, che conferma che i fondi ci sono e sono disponibili; tra il 2019 e il 2020 infatti ci sono residui per 40 milioni, che se non si impegnano entro due anni, andranno persi.

Il rischio concreto è quindi quello di non riuscire a utilizzare somme già a bilancio, determinando il formarsi di residui, con la certezza di perdere le risorse stanziare da qui a breve.

Alla luce di tutto ciò, colleghi, sinceramente sorge il dubbio che non ci sia la reale volontà da parte di tutti noi di utilizzare la somma stanziata nel 2019.

Signor Presidente, chiedo pertanto che l'emendamento 20.0.101 sia posto in votazione nonostante il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo perché confido nella sensibilità dei colleghi e nella volontà dell'Assemblea di dare un segnale di attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili della società: bambini piccolissimi, anziani e disabili. Chiedo un segnale di vicinanza da parte dei colleghi nei confronti delle tante famiglie che da anni attendono che il Parlamento batta un colpo, mostrando di essere interessato anche a chi non ha voce e non può votare perché magari è inchiodato nel letto di una casa di riposo. *(Applausi)*.

Le risorse di cui sto parlando furono stanziare nel 2019 dal Governo giallo-verde e da Matteo Salvini, allora ministro dell'interno. Per scrupolo e per non lasciare nulla di intentato sono anche andata a guardare come aveva votato l'Assemblea sull'emendamento al decreto sblocca cantieri del 2019, che ha istituito il fondo necessario a finanziare gli impianti di videosorveglianza nelle strutture che se ne volessero dotare. Si tratta della votazione n. 298, Atto 1248; ebbene, su 250 votanti, ben 241 hanno votato a favore di quell'emendamento. *(Applausi)*. C'è stato un voto pressoché unanime a favore dell'istituzione di risorse destinate all'installazione dei sistemi di cui sto parlando. Quel testo diceva anche che con un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse stanziare, si sarebbe dovuto provvedere a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Ma da allora assolutamente nulla; tutto è rimasto fermo da due anni a questa parte.

Signor Presidente, chiedo quindi a tutti i colleghi di dimostrare che quel voto non era solo un voto formale dal sapore propagandistico, espresso in prossimità delle elezioni europee, ma un reale intendimento.

D'altra parte, come è possibile restare ancora indifferenti rispetto a tante storie drammatiche, come quella accaduta ad Agrigento, dove i disabili psichici venivano tenuti in stanze sporche, tra i loro escrementi, isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno? Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena, per evitare che potesse allontanarsi. Di storie così - storie di vessazioni, umiliazioni e mortificazioni continue - ne potrei elencare tante. A Roma, in una casa di riposo, gli anziani venivano lasciati senza bere, altrimenti avrebbero fatto troppa pipì; venivano bloccati, sedati, trascinati per i capelli, schiaffeggiati, insultati, minacciati, sgridati continuamente: un inferno per tanti vecchietti fragili e indifesi, le cui immagini sono davvero difficili da guardare perché strazianti.

E poi tanti asili. I bambini, in un asilo di Perugia, venivano percossi, maltrattati, costretti a punirsi tra di loro; eventi che lasceranno su questi piccoli ricordi indelebili.

Vi chiedo, quindi, di approvare col vostro voto favorevole questo emendamento, perché di storie così ce ne sono veramente tante, un elenco interminabile. Vi chiedo di dimostrare che oggi, come nel 2019, in quest'Aula ci si esprime con la volontà autentica di dare delle risposte ai cittadini che non hanno voce e che credono ancora che la politica sia missione per il bene collettivo. *(Applausi)*.

Le cronache di maltrattamenti e vessazioni nei confronti di bambini piccolissimi, anziani e disabili indifesi sono purtroppo quotidiane e stare a guardare senza fare nulla, colleghi, significa rimanere indifferenti al dolore degli altri; significa essere complici di coloro che infliggono quelle sofferenze.

Signor Presidente, colleghi senatori, vi chiedo di votare lasciando da parte condizionamenti di ogni

sorta, per dare seguito a ciò che già nel 2019 quest'Assemblea aveva compattamente votato. *(Applausi)*

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi preme chiarire che le finalità e anche la passione che ha espresso la senatrice Giammanco sono condivise dal Governo. Noi le condividiamo e abbiamo fatto un lavoro in Commissione, credo molto utile, per unire tutti i Gruppi parlamentari sulla videosorveglianza. Vorrei innanzitutto ringraziare la senatrice Cantù, che ha contribuito con un ordine al giorno. Abbiamo unito tutti i Gruppi parlamentari su una scelta che è coerente non solo con gli atti dei Governi precedenti, ma anche rispetto a quello che dobbiamo fare.

Sappiamo benissimo che sul tema della videosorveglianza vi sono stati passaggi di interlocuzione con il Garante sui temi dei diritti alla *privacy* dei lavoratori. Si è fatto un lavoro molto saggio e unitario (lo ripeto, perché abbiamo lavorato per quasi un mese e mezzo) e siamo arrivati a una condivisione con tutti i Gruppi parlamentari.

Il tema, però, è che stiamo discutendo della legge europea e non della legge di bilancio. A me piacerebbe, ma stiamo parlando di una disposizione che, per avere forza, anche utilizzando risorse che sono state allocate, deve prevedere installazione, manutenzione, crediti d'imposta. In altri termini, per dare senso e forza alla scelta che compiamo, su cui - ripeto - siamo favorevoli, occorre fornire delle strumentazioni, altrimenti, in assenza di fondi per la strumentazione tecnica che occorre per la videosorveglianza, la norma rimane lettera morta.

La riflessione sull'articolo 81 della Costituzione in relazione a questo emendamento ci ha portato a un ragionamento comune: dato che la norma scritta dalla senatrice Giammanco, dalla senatrice Cantù e da senatori appartenenti ad altri Gruppi parlamentari ha una sua unità, portiamola nella sessione dedicata, che è quella della legge di bilancio, in quanto la legge europea non predispone fondi per sostenere questo impatto.

L'invito al ritiro, quindi, è rivolto anche per facilitare la sessione di bilancio. Infatti, se oggi andassimo a un voto e questo emendamento decadesse, non solo avremmo un problema nel passaggio alla Camera dei deputati, ma rischieremmo anche di compromettere un obiettivo che, invece, è a portata di mano tra due settimane nella legge di bilancio.

Tralascio di parlare dei fondi del PNRR sul digitale, che potrebbero essere utilizzati per i crediti di imposta.

Lo dico veramente perché avevamo raggiunto un accordo in Commissione trasformando gli emendamenti in ordini del giorno, e lo dico anche per una questione di giustizia rispetto alla proposta della senatrice Cantù, che ha dovuto ritirare un emendamento per fare un ordine del giorno e concordare tutta la linea. Sarebbe quindi ingiusto esprimere adesso un parere favorevole, mentre abbiamo chiesto a un'altra senatrice di ritirare il suo emendamento.

Lo ripeto ufficialmente: ci facciamo anche garanti rispetto al MEF e siamo a disposizione per portare a termine un obiettivo di giustizia, di protezione delle fasce più fragili (dai bambini ai disabili e a tutto quello che abbiamo visto), per dare sicurezza alle nostre famiglie. Facciamolo però nella sessione ordinaria, perché purtroppo la legge europea, viste le restrizioni poste dall'articolo 81 della Costituzione, non prevede l'allocazione dei fondi. Rischieremmo di esprimere un voto che ci preclude invece un lavoro che porteremo a termine tra una settimana. È tutto qui; non c'è una valutazione di merito contro, ma solo una valutazione tecnica per arrivare a un obiettivo che tutti quanti in 14a Commissione - e ringrazio il Presidente - abbiamo condiviso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sulla preclusione, l'argomento meriterebbe un approfondimento.

[FAZZOLARI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(Fdi)*. Signor Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo emendamento. I sistemi di videosorveglianza nelle strutture

sociosanitarie che accolgono anziani e bambini e negli asili nido sono una necessità che non può essere ulteriormente prorogata. Stupisce che un argomento come questo non sia stato immediatamente accolto. Le diverse obiezioni sono oggettivamente fragili ed è fragilissimo l'argomento di chi ha cominciato in altre sedi a parlare di *privacy*. Abbiamo un Governo che ha stabilito che la *privacy* per i cittadini italiani non esiste più e il "Grande fratello" è ormai tra noi in ambito fiscale, sanitario e amministrativo. Abbiamo instaurato un sistema di controllo di ogni singolo cittadino, ma lì dove la videosorveglianza servirebbe non si mette; è una cosa che oggettivamente non capiamo. (*Applausi*).

C'è un'altra questione. Il sottosegretario Amendola ci fa presente che questa non è la legge di bilancio; ha ragione, ma ci dovrebbe spiegare allora perché all'articolo 1 vengono stanziati fondi per assumere altre tre persone all'UNAR, la struttura antidiscriminazione, visto che questa non è la legge di bilancio e nulla ha a che fare con la legge europea. Sappiamo che l'UNAR è una struttura con grande discrezionalità ed è finita qualche volta in qualche scandalo, perché ha finanziato orge in strutture *gay*; figuriamoci, non è per questo che ci scandalizziamo, perché è tra le cose più utili che abbia fatto quella struttura. (*Applausi*). Ci scandalizziamo invece perché si tratta della struttura che aveva formalmente scritto una lettera al presidente di un partito, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, dicendole che doveva cambiare i messaggi che dava in tema di immigrazione. Per quella struttura non c'è stato alcun problema ad utilizzare la legge europea per assumere ulteriori tre persone, nonostante questa non sia la legge di bilancio; invece la videosorveglianza in strutture dove la videosorveglianza servirebbe non si può fare perché questa non è la legge di bilancio. Questo è un ulteriore motivo per confermare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, in merito all'emendamento proposto dalla collega Giammanco, vorrei aggiungere qualche elemento e spiegare perché il MoVimento 5 Stelle voterà contro tale emendamento. Al di là della bontà del fine, che non è in discussione, noi abbiamo fatto un percorso preciso all'interno della 14a Commissione, trovando anche un'intesa su un testo concordato, che non è quello che la collega ha presentato ora in Aula. Al netto di questo, l'accordo raggiunto in Commissione ha dato luce agli ordini del giorno che verranno accolti dal Governo.

Quindi all'interno di questi è stato inserito il frutto di un grande lavoro e di intese raggiunte.

Ribadisco la volontà anche del MoVimento 5 Stelle di raggiungere l'obiettivo, ma aggiungendo delle tematiche puntuali. Mi riferisco, in particolare, alla formazione obbligatoria che devono avere gli operatori all'interno di queste strutture. Non si tratta del problema di perdere risorse, che anzi non perderemo, perché c'è l'impegno del Governo e mi sembra che il sottosegretario Amendola sia stato abbastanza chiaro in tal senso. Saremo chiamati tutti insieme a raggiungere l'obiettivo, trovando le risorse necessarie in legge di bilancio e fugando così ogni dubbio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle c'è e non è contrario, però non è questo il modo di operare. Ripeto che si sta cercando di forzare un accordo raggiunto in Commissione e, per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle voterà contro. (*Applausi*).

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto dell'intervento del Governo.

Vorrei precisare che siamo consapevoli che l'ordine del giorno che passerà è più costoso rispetto all'emendamento presentato, tanto che la scadenza è stata rinviata al dicembre 2022. Vorrei però anche ricordare che l'emendamento della collega Giammanco è stato dichiarato ammissibile e si sposa con la normativa dell'Unione europea. Inoltre, occorreranno poi i decreti attuativi per la realizzazione di quanto si dovrà fare e l'iniziativa ritornerà pertanto in mano al Governo. Va inoltre aggiunto che, rispetto all'ordine del giorno, l'emendamento contiene ciò che è essenziale e nulla di più, quindi i fondi in realtà ci sono.

Fermo restando che sarà la collega Giammanco a decidere se ritirare o meno l'emendamento, noi a questo punto chiediamo un impegno formale del Governo affinché il tema venga ripreso, trattato,

sostenuto e risolto all'interno della legge di bilancio, così come merita ogni questione di civiltà.
(*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che qualora l'emendamento venga mantenuto dalla senatrice Giammanco, la Lega voterà a favore. Infatti, mai nessuno come il nostro movimento si è battuto, fin dall'inizio, per fare il più possibile pressione su questo argomento. (*Applausi*).

Ha effettivamente ragione la senatrice Giammanco nel dire che le risorse sono stanziare già da due anni e che non si è ancora riusciti a inserire la videosorveglianza in asili, case di riposo e altro.
(*Applausi*).

È evidente che questo resta un nostro obiettivo, tuttavia la Ragioneria ha evidenziato (e apprezzo le parole spese in proposito dal Sottosegretario) che per far partire finalmente l'installazione di queste telecamere occorre considerare che mancano ancora le risorse per la manutenzione. Inoltre, se non se ne rende obbligatoria l'installazione (e mi pare di capire che non tutti in Parlamento erano d'accordo per l'obbligatorietà), occorre incentivare asili e case di riposo a provvedere. La senatrice Cantù ha proposto l'introduzione di una sorta di credito d'imposta e, anche in questo caso, servono risorse ulteriori a quelle stanziare.

Poi c'è tutta una serie di discorsi legati anche alla formazione del personale, perché con l'inserimento della videosorveglianza occorre la formazione personale, quindi è chiaro che ci vogliono risorse maggiori rispetto a quelle stanziare. Per tale motivo l'accordo stabilito da tutti era di impegnarsi per fare in modo che queste maggiori risorse venissero stanziare nel bilancio con il fondo, che è già a disposizione per i parlamentari, perché questo ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio.

La logica sarebbe quella di inserire nella norma di bilancio le risorse che mancano. Siamo tutti d'accordo e dopo finalmente si parte. Se l'emendamento va avanti, con la contrarietà della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è molto probabile, se non quasi certo, che quando ci sarà il passaggio alla Camera verrà stralciato e il risultato sarà che non avremo ottenuto nulla.

È meglio, quindi, un impegno adesso sulla legge di bilancio o un emendamento che passa, ma che nei fatti non produce nessun effetto? Questo è il ragionamento che chiediamo la senatrice faccia. Se, però, la senatrice lo mantiene, noi per coerenza voteremo a favore di tale emendamento. (*Applausi*).

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, il tema che stiamo trattando è delicatissimo. Trova generale condivisione tra tutti noi e, tra le altre cose, proprio il mio Gruppo e io personalmente condividiamo molto il contenuto dell'emendamento. Tuttavia, non possiamo non prendere atto di due aspetti emersi oggi.

L'intervento del senatore Romeo ha chiarito in maniera ineccepibile i contorni della vicenda e corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua. Di contro abbiamo un impegno assunto dal Governo in maniera formale. In questo momento probabilmente dovremmo fare tutti uno sforzo per mantenere l'unità e il sostegno all'azione di Governo. Probabilmente lo sforzo che dovremo fare nella legge di bilancio sarà trovare queste risorse in più, ma credo che, di fronte a un impegno assunto in maniera assolutamente chiara poco fa in quest'Assemblea, la cosa migliore sia quella di soprassedere. In fondo stiamo dicendo che perdiamo circa un mese e mezzo di tempo per avere una norma che produca effetti e non una che, invece, cada nel nulla, come ha esposto bene il senatore Romeo in precedenza.

L'invito è a fare uno sforzo in questo momento. Probabilmente si tratta anche di uno sforzo di coerenza perché, se vogliamo ottenere il risultato, dobbiamo seguire questo percorso. È stato sicuramente difficile, però finalmente si è trattato il tema guardandoci negli occhi e in faccia e decidendo tutti insieme che il tema è assolutamente importante e sensibile. Tutti ci stiamo impegnando e ripeto che in questo momento dovremmo fare un piccolo sforzo soprassedendo per oggi e cercando di andare alla prossima scadenza tutti insieme. Ove non ci fosse effettivamente il mantenimento dell'impegno

assunto oggi, potremo presentare tutti insieme un emendamento e in quella circostanza tutti insieme sostenerlo e farlo passare.

Alla collega Giammanco - lo dico in maniera molto chiara - avevo assicurato il mio appoggio in precedenza, ma dopo ciò che ho sentito stamattina, che ha chiarito i contorni di questa vicenda, è difficilissimo oggettivamente andare avanti perché corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua per il futuro per gli argomenti esaustivamente esposti dal senatore Romeo.

Il Gruppo Italia Viva-P.S.I voterà contro questo emendamento per le ragioni esposte, pur condividendone - lo ribadisco anche una volta - il contenuto. Considerata la situazione, ci è davvero impossibile votare a favore.

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, comprendo le parole della senatrice Giammanco, perché questo percorso è iniziato nella scorsa legislatura e perché alla Camera è stato fatto un lavoro di condivisione sul tema, provando ad accogliere le diverse posizioni per arrivare a una soluzione che potesse contemplare le esigenze e le istanze di tutti. Questo tipo di percorso è ricominciato al Senato in questa legislatura, con un disegno di legge che è presente ancora oggi in 1a Commissione; la stessa senatrice Giammanco aveva contribuito, attraverso la sua capacità di mediare, a raccogliere tutte le esigenze delle diverse forze e delle diverse sensibilità, ad esempio sull'importante tema della formazione e della prevenzione. Poi, una volta presentato l'emendamento al disegno di legge di bilancio, all'interno dell'ordine del giorno di cui parlava prima il senatore Lorefice, avrebbero potuto esserci tutte queste misure, un po' diverse dall'emendamento secco che presenta lei oggi.

Per questo dico che c'era un lavoro di condivisione, che teneva conto anche della posizione della senatrice Cantù e del lavoro fatto dalle altre Commissioni. Posso dire che il lavoro che ha portato poi agli ordini del giorno è un lavoro di cui sentirci fieri un po' tutti, perché il Senato aveva lavorato bene. Aggiungo però una cosa dopo le parole del Governo, rappresentato dal sottosegretario Amendola: di fronte a un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, le forze della maggioranza dovrebbero fare fatica a votare contro il parere che il Governo esprime, perché significa dire una cosa diversa da quella che il Governo mette in evidenza. Oltretutto non è una questione di merito, ma è una questione comunque importante, che dovrebbe essere tenuta in considerazione. Quindi vorrei che si raccontasse la storia per quella che è e soprattutto mi dispiacerebbe che venisse dimenticata un'azione di lavoro collettivo che invece aveva portato a dei risultati indubbiamente positivi. (*Applausi*).

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei chiarire a tutti i miei colleghi in quest'Aula che io non ne voglio fare assolutamente una prova di forza. Chi mi conosce sa come mi muovo. È da anni che però si chiede una mediazione e un punto di incontro. Ha detto bene la senatrice Malpezzi: è dalla scorsa legislatura che ci lavoriamo e non è mai successo nulla, questo punto di incontro non si è mai trovato, nonostante io abbia voluto sempre trovarlo. Quindi chiedo che l'emendamento sia posto in votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.101, presentato dalla senatrice Giammanco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), relatore sul disegno di legge n. 2169. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.100 e 22.101.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. L'ordine del giorno G24.100 è stato già approvato in Commissione.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole ad accoglierlo, purché sia riformulato inserendo nell'impegno la dicitura: «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). La Commissione - nella persona del relatore o del Presidente - è d'accordo su questa riformulazione?

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Personalmente avrei preferito non apportare questa modifica, ma mi rimetto alla volontà del senatore Nannicini.

[NANNICINI](#) *(PD)*. Accetto la riformulazione proposta.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi osservazioni discordanti da parte della Commissione - perché questo modo di procedere non è proprio usuale - essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sull'emendamento 29.100 mi rimetto all'Assemblea, considerando che in Commissione erano già stati approvati due emendamenti simili all'articolo 31 e 32.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 30.0.100/1 è decaduto.

L'emendamento 30.0.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere gli ordini del giorno, previa riformulazione, aggiungendo ad entrambi le parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Senatore Stefano, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G33.100 (testo 2) e G33.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Aspetti senatrice, ci tengo a che lei intervenga in assoluta tranquillità. Facciamo uscire chi deve occuparsi di altro e prego i colleghi che rimangono in Aula di prestare attenzione alla senatrice Laura Garavini, alla quale do la parola.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Gentilissimo, Presidente!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, velocizzare le gare pubbliche, sburocratizzarle e tutelarne al tempo stesso la regolarità fiscale, rendere più facili le attività di consulenza per professionisti e associazioni, ma anche favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei tirocini effettuati e conseguiti al di fuori del territorio nazionale: sono alcune delle azioni con le quali, a livello parlamentare, abbiamo contribuito a migliorare il testo della legge europea al nostro esame. Una legge importante, che riguarda la quotidianità dei cittadini; una legge che va di pari passo con le due relazioni (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021. Dunque, strumenti importanti che segnano e caratterizzano il ruolo del Parlamento rispetto all'operato del Governo nei confronti dell'Unione europea.

Si tratta di provvedimenti con i quali deliberiamo su settori molto diversificati: dalla libera circolazione alla giustizia, dalla fiscalità alla protezione dei consumatori, dalla sanità all'energia.

Con la legge europea 2019-2020 oggi al nostro esame andiamo anche a eliminare 12 delle 82 procedure di infrazione attualmente a carico dell'Italia. Infatti, con il lavoro messo in atto dal Governo e dal sottosegretario Amendola - che ringraziamo - dall'inizio di quest'anno l'Italia si colloca tra i Paesi che stanno riducendo al meglio e con maggiore celerità le infrazioni in atto: tutti *dossier* che, se non risolti e non istruiti, determinerebbero un ingente aggravio economico al nostro Paese. Basti pensare che l'Italia ha già pagato 751,6 milioni di euro a causa di infrazioni, a seguito di sei condanne comminate negli ultimi dieci anni dalla Corte di giustizia per violazione del diritto dell'Unione europea. Sono cifre che ci richiamano alla responsabilità di dover approvare in fretta questa legge europea.

Salutiamo con favore il fatto che siano state accolte diverse sollecitazioni da noi avanzate su una serie di questioni: ad esempio, con l'inserimento del principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, abbiamo voluto che fossero ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti professionali attualmente esclusi, come fondazioni, Onlus e altre realtà, che possono dare un ottimo contributo alla ripresa. Ancora, con un emendamento condiviso anche da altre forze politiche, abbiamo voluto sanare un *vulnus* che si era creato nei confronti delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non ancora definitivo.

Alzare la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate a 35.000 euro - come abbiamo previsto - sarà un aiuto concreto per tante piccole e medie aziende, in una fase storica nella quale si avverte l'impellente esigenza di ricominciare a crescere.

Su nostra sollecitazione, grazie all'intervento del sottosegretario Scalfarotto, che già durante il suo mandato agli esteri si era occupato della questione, trova inoltre risposta una questione annosa, sulla quale come Italia Viva insistevamo da tempo. Mi riferisco al problema delle targhe dei mezzi circolanti in Italia ma immatricolati all'estero, a San Marino.

Nell'emendamento del relatore, senatore Stefano, che ringrazio per aver recepito la nostra proposta, si ammette infatti la libera circolazione dei mezzi in questione senza la necessità di doversi dotare di una specifica nota del PRA, nei casi in cui il proprietario del veicolo iscritto all'AIRE sia presente a bordo. La stessa cosa vale pure per i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che si trovino alla guida di veicoli immatricolati a San Marino di proprietà di aziende lì registrate, delle quali siano dipendenti o collaboratori. Anche per loro sarà sufficiente avere una semplice documentazione attestante il rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una bella notizia per le migliaia di piccoli e medi imprenditori operanti nelle zone di frontiera, che finalmente non dovranno più temere multe salatissime o addirittura la confisca dei propri mezzi aziendali solo perché immatricolati oltrefrontiera ed in circolazione sul suolo italiano. Una decisione di buon senso che auspichiamo si possa presto estendere anche agli autoveicoli immatricolati da concittadini AIRE in altri Paesi di frontiera, come ad esempio la Svizzera.

Salutiamo con favore anche l'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno relativo all'istituzione di ulteriori sedi, oltre che a Venezia, dell'Osservatorio Euro-Mediterraneo-Mar Nero, un organismo che ha l'obiettivo di sostenere azioni di sviluppo economico-sostenibili in tutta una serie di Paesi del Nord Africa e mira a promuovere la loro partecipazione a politiche ambientali. Ecco che ci auguriamo di poterne vedere l'istituzione in sede di legge di bilancio.

In sintesi, signor Presidente, con il voto di oggi andiamo a toccare un'ampia gamma di questioni, ad esempio in materia di mobilità e diritti. La legge europea prevede infatti che gli stranieri che si trovano in Italia da almeno sei mesi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, abbiano diritto a percepire gli assegni e le prestazioni familiari. Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di assumere personale per fare in modo che l'Italia e le amministrazioni locali possano partecipare più attivamente ai processi normativi europei e all'attuazione dei progetti comunitari sul territorio. In particolare, vengono incrementate le unità di personale del Comitato interministeriale per gli affari

europei, professionisti attraverso i quali il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio potrà elaborare la posizione italiana su singoli argomenti specifici durante la formazione degli atti normativi dell'Unione europea, legati ai più svariati argomenti.

Insomma, mobilità, diritti, semplificazioni: sono alcuni dei vantaggi che ci derivano dall'approvazione della legge europea, una legge importante attraverso la quale riduciamo gli oneri a carico del nostro Paese e con la quale, eliminando una serie di zavorre che ancora permangono, riusciamo a stimolare crescita e sviluppo. Dunque un provvedimento che non è soltanto di carattere teorico e tecnico, ma che si occupa di temi concreti con cui dobbiamo confrontarci nell'immediato, il tutto senza colpevolizzare l'Europa, che non ha fatto altro che richiamare al rispetto delle regole che ci si è dati tutti insieme. È semmai una questione di credibilità, di responsabilità condivisa e al contempo si tratta anche di evitare sanzioni molto onerose.

Ecco perché, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva alla legge europea e alle due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (*Applausi*).

[FAZZOLARI](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*Fdi*). Signor Presidente, anche quest'anno il Parlamento compie il suo atto formale per adeguare il proprio ordinamento all'ordinamento dell'Unione europea. La potremmo chiamare la legge *ubi maior, minor cessat*. Lo dice l'Europa e il Parlamento italiano ha solamente il compito di obbedire. Tuttavia, noi non la pensiamo così e viene subito in mente tutto il dibattito sulla presunta superiorità dell'ordinamento europeo su quello interno. Adesso è sotto i riflettori la Polonia, perché la sua Corte costituzionale ha avuto l'ardire di dire che la Costituzione polacca viene prima dell'ordinamento europeo. Eppure non c'è stato scandalo quando identiche affermazioni le ha fatte la Corte costituzionale tedesca, le ha fatte la Francia, le ha fatte la Danimarca e le hanno fatte altri Paesi; non c'è stato scandalo in Europa, non c'è stato scandalo in Italia e non c'è stato scandalo sui nostri *media*. C'è invece scandalo, perché la stessa cosa la dice la Polonia.

A noi sembra scontato che la Costituzione italiana venga prima dell'ordinamento europeo, come abbiamo sempre detto. C'è una proposta di legge di riforma costituzionale di Fratelli d'Italia, a prima firma proprio di Giorgia Meloni, per ribadire questo concetto. Pensiamo questo perché proviamo a mettere in linea determinati concetti: l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, che vota i propri rappresentanti nel Parlamento italiano, che ha il potere legislativo e in questo modo la cosa si regge. Se invece diciamo che la supremazia è dell'ordinamento europeo, poiché tutti sappiamo che la funzione legislativa nell'Unione europea è prevalentemente in capo al Consiglio europeo, e quindi ai Governi, stiamo di fatto trasferendo il potere legislativo dal popolo e dal Parlamento ai Governi e tale questione non dovrebbe essere scontata, ma noi la diamo per scontata.

Inoltre, l'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che l'Italia può porre delle limitazioni alla propria sovranità, ma lo può fare in condizioni di parità con gli altri Stati. Quali condizioni di parità ci sono se la Germania dichiara la prevalenza della propria Costituzione sulle norme europee e noi non lo facciamo? Significa di fatto subordinare l'ordinamento italiano a quello tedesco e non si può fare.

Pertanto pensiamo che vada posto con forza dal Governo italiano il concetto della supremazia degli Stati nazionali sull'ordinamento europeo, così come da sempre fa con grande trasparenza il Gruppo dei conservatori e riformisti europei (ECR) nel Parlamento europeo del quale è presidente Giorgia Meloni. Lo diciamo con trasparenza e con la stessa trasparenza chiediamo che almeno le regole siano uguali per tutti. Pertanto, posto che per noi ci deve essere la supremazia dell'ordinamento interno, se altri sostengono invece la supremazia dell'ordinamento europeo, almeno dovrebbero avere comportamenti conseguenti.

Secondo la norma europea non può essere introdotto un *green pass* che faccia discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, eppure il nostro Governo filo-europeo introduce un *green pass* che fa chiara e voluta discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Mi chiedo pertanto come funziona questa supremazia dell'ordinamento europeo: procede un po' a fantasia, a seconda se va più o meno bene o di chi governa? Per di più si introduce un vincolo come il *green pass*, privo di ogni base scientifica.

Siamo contenti che in questi giorni sui *media* stia emergendo l'enorme anomalia di cui Fratelli d'Italia ha parlato fin dal primo giorno in ogni sede, compresa questa, osservando che il *green pass* dura dodici mesi e chiedendo quanto dura la copertura vaccinale. Il *green pass* dura dodici mesi, ma il Governo non è in grado di dirci quanto dura la copertura vaccinale. Questo non ha una base scientifica, ma è qualcosa da apprendisti stregoni.

Lo stesso vale per la *privacy*: in ambito europeo è vietato scavalcare la *privacy* dei cittadini europei. Nel vostro decreto-legge "capienze" è inserita una norma meravigliosa per cui tutte le banche dati della pubblica amministrazione possono comunicare tra loro e agire di conseguenza. Ricordate la polemica che avevamo fatto, per esempio, proprio sul *green pass*, sul *cashback* o sulla lotteria degli scontrini? Ci chiedevamo se per caso non ci stavate prendendo in giro e un domani avreste varato una norma per cui le banche dati pubbliche avrebbero comunicato tra di loro e agito di conseguenza. Guarda caso tale previsione è presente nel decreto-legge "capienze", quindi l'Agenzia delle entrate potrà avvalersi di tutte le banche dati pubbliche, compresa quella del *cashback*; l'Unione europea in teoria afferma che questo non si può fare, eppure voi lo fate.

In Unione europea funziona così: si invoca lo stato di diritto contro il non gradito Governo polacco perché violerebbe l'indipendenza della magistratura polacca, ma poi lo scandalo Palamara, che ha visto una magistratura non sottoposta al Governo, ma direttamente alle correnti del Partito Democratico, va bene. (*Applausi*). Non c'è motivo di violazione dello stato di diritto.

Sarebbe altresì bello parlare della stampa libera, visto che abbiamo un sistema nel quale la televisione pubblica e interi gruppi privati, dalla mattina alla sera, dedicano il loro tempo solamente ad attaccare l'unica opposizione all'attuale Governo, così come funziona nella Turchia, amica del Governo.

L'Europa ci chiede poi di controllare i confini esterni dell'Unione europea; cosa che tutti fanno e che l'Italia invece non fa. Da inizio anno sono sbarcati illegalmente in Italia più di 50.000 clandestini. Nel 2019, nello stesso periodo, con Salvini al Ministero dell'interno, invece dell'attuale ministro Lamorgese, ammontavano a 8.400; sei volte di meno. A tale proposito poniamo un problema al resto d'Europa, che infatti chiede all'Italia di rispettare il Patto per la migrazione, controllando i propri confini. Dodici Stati europei hanno firmato una lettera chiedendo alla Commissione di poter utilizzare fondi europei per costruire barriere per fermare l'immigrazione illegale di massa. Noi di Fratelli d'Italia pensiamo che il Governo italiano debba firmare quella lettera, perché così potremmo avere risorse europee per bloccare, per esempio, la partenza dei barconi dal Nord Africa, invece di chiedere soldi all'Unione europea per accogliere sempre più immigrati illegali.

Nella propaganda di regime viene detto che gli Stati sovranisti hanno firmato la lettera. Questi Stati sovranisti sono in prevalenza del Partito Popolare Europeo, il partito della Merkel, il partito di Casini e di gente che non mi sembra prevalentemente sovranista. Ci sono però anche i governi di sinistra della Danimarca o della Bulgaria e anche la Repubblica Ceca e l'Estonia che fanno parte dello stesso gruppo europeo di Macron e di Italia Viva di Renzi. Quando Renzi prende e parla dei cattivoni di Visegrád, non sa o fa finta di non sapere che tra di essi c'è anche la Repubblica Ceca, il cui partito di governo è dello stesso Gruppo parlamentare di Italia Viva.

La risoluzione di maggioranza dunque, non può essere allora la nostra. Pensiamo invece che l'Europa debba rivendicare la propria identità, far valere a livello internazionale la propria forza commerciale per imporre dazi di civiltà e costringere Cina e India, per prime, a rispettare l'ambiente e i diritti umani e che compito dell'Europa, prima di ogni altra cosa, sia quello di difendere la propria civiltà fatta di ragione, democrazia e libertà. Tale sarebbe la nostra Europa, ma non è questa la direzione che sta prendendo. (*Applausi*).

[NANNICINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NANNICINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, nell'anticipare il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea vorrei ringraziare i relatori, il presidente Stefano e il collega Candiani, per il lavoro di sintesi importante che hanno fatto nel percorso del provvedimento al Senato. Vorrei anche ringraziare tutti i Gruppi della Commissione che nel rapporto con il Governo - nel quale non sono mancati dei momenti dialettici, come è sano che sia in un sistema

istituzionale maturo - hanno certamente saputo trovare un momento di condivisione e di sintesi finale. Il provvedimento che stiamo per approvare è ampio, essendo costituito da 48 articoli e vari ordini del giorno. Il primo punto che voglio sottolineare, come già rilevato ieri dalla collega Bonino in discussione generale, è che ovviamente si tratta di una legge europea importante perché agevola la chiusura di diverse procedure di infrazione. A settembre 2021 vi erano ancora 97 procedure di infrazione aperte, delle quali 62 per violazioni del diritto dell'Unione europea e 35 per il mancato recepimento delle direttive.

Si tratta non solo di un tema di credibilità e di rapporto tra ordinamento italiano ed europeo, ma anche di un tema finanziario. Il nostro Paese, a seguito di condanne della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha già pagato 751 milioni di euro per infrazioni; 751 milioni dei contribuenti italiani in un momento in cui siamo giustamente preoccupati di come spendere bene e velocemente risorse importanti, che vengono dalla mutualizzazione del debito e da strumenti comuni dell'Europa. Sarebbe un peccato se le istituzioni spreccassero soldi e risorse pubbliche in questo modo.

Gli interventi che abbiamo discusso nella legge europea sono molto eterogenei, dalla circolazione delle autovetture ai cosmetici, agli appalti, alla finanza, alle agenzie immobiliari, alla videosorveglianza: non ci siamo fatti mancare niente. È una lunga lista di impatti micro regolatori. Si tratta di interventi necessari, che però - diciamo così, colleghe e colleghi - rischiano di dare un'immagine delle misure e del diritto dell'Unione europea come di una sommatoria di micro interventi regolatori.

Nella mia dichiarazione di voto voglio pertanto soffermarmi solo su tre articoli, che sfuggono alla logica di sommatoria di micro regolamentazione e provano a introdurre innovazioni procedurali per rafforzare il ruolo del Parlamento nella discussione delle scelte politiche che si prendono in Europa.

Il primo è l'articolo 40, che modifica la legge n. 234 del 2012, per rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo che porta a costruire la posizione italiana in sede europea. Nel rispetto della flessibilità negoziale dovuta all'Esecutivo in sede europea, è importante che il Parlamento si esprima e discuta, anche con atti di indirizzo preventivi, prima che ci siano appuntamenti importanti in cui l'Italia assume posizioni sulle scelte europee attraverso il Governo. L'articolo 40 quindi rafforza il ruolo del Parlamento nelle scelte politiche europee, attraverso l'azione del Governo.

L'articolo 41 prevede - come già previsto per la legge di delegazione europea - che anche per la legge europea ci sia la possibilità di un secondo disegno di legge semestrale. Ciò ha due vantaggi: il primo consiste nell'accorciare i tempi per rispondere a procedure di infrazione e quindi evitarle, avendo in esame due provvedimenti nel corso di un anno; il secondo vantaggio è avere una discussione più precisa e puntuale sulle scelte di merito, perché con due provvedimenti usciamo in modo migliore dalla logica del disegno di legge *omnibus*, in cui dobbiamo inseguire micro interventi con mille emendamenti.

Il terzo articolo su cui mi soffermo è il 43, in cui si prevede e si rafforza il ruolo del Parlamento e delle Commissioni competenti nel controllo e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo le relazioni semestrali del Governo, si sollecitano le Commissioni competenti a valutare, anche mediante audizioni dei soggetti attuatori e dei responsabili dei progetti o sopralluoghi nei territori, l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È importante che anche il Parlamento abbia una forte attività di controllo e ispettiva su scelte così strategiche per il futuro del nostro Paese.

Si tratta di tre articoli che rafforzano il ruolo del Parlamento nelle discussioni sulle scelte europee. Tuttavia, il ruolo del Parlamento - care colleghe e cari colleghi - non sta solo nelle innovazioni procedurali: sta anche nella nostra capacità di utilizzare le innovazioni con forte volontà politica e forte consapevolezza del nostro ruolo.

Oggi abbiamo approvato vari ordini del giorno, uno anche all'articolo 24, il G24.100. Abbiamo accettato la riformulazione proposta dal Governo (invece che «si impegna a», «si impegna a valutare la possibilità di») per non aprire una discussione sulle formule, ma la sostanza non cambia.

C'è stato un ordine del giorno approvato all'unanimità in Commissione che dà un impegno preciso al Governo e adesso c'è un ordine del giorno che dà un impegno chiaro al Governo in Aula: nella riforma

e nella digitalizzazione del diritto societario si può fare qualsiasi cosa, ma non concedere un monopolio di fatto all'ordine notarile. Si può scrivere quell'ordine del giorno come si vuole, ma - ve lo dico però da parlamentare - c'è un impegno preciso del Parlamento: nella legge di concorrenza si passerà dagli ordini del giorno alle norme e in queste ultime il Parlamento valuterà se si risponde agli impegni che il Parlamento stesso consegna al Governo, quale che ne sia la formula, o alle richieste di qualche *lobby*. Anche questo vuol dire valorizzare il ruolo del Parlamento.

Come avevo già anticipato, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea.

(*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, penso che l'approvazione della legge europea così come di quella di delegazione europea sia certamente un atto assolutamente fondamentale, perché sono esattamente i due strumenti predisposti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Credo che la legge europea - purtroppo, devo dire - sia stata nel nostro Paese anche lo strumento principale per rispondere alle procedure di infrazione, chiudere le infrazioni aperte e magari risolvere il contenzioso nella fase di preapertura della procedura di infrazione.

Negli ultimi tempi abbiamo lavorato abbastanza bene e si è intervenuti sulla chiusura di molte procedure; ne rimangono però ancora molte e - mi dispiace dirlo - la maggior parte di esse sono in tema ambientale e riguardano la questione dei rifiuti e la depurazione delle acque. Alcune di tali procedure aperte originano da leggi e normative regionali e riguardano molto anche le questioni che hanno a che fare con le violazioni delle cosiddette direttive uccelli e *habitat*, quindi questioni che attengono alla tutela della biodiversità. Le procedure d'infrazione sono costi per la collettività e credo che di quelle imputabili alle Regioni se ne dovrebbero far carico d'ufficio proprio le Regioni stesse.

Stiamo migliorando molto il lavoro della legge europea sulle procedure di infrazione e anche il lavoro per la legge europea 2019-2020 - arriviamo sempre un po' in ritardo - ha dato sicuramente dei segnali positivi in tal senso. Credo però che rimanga un problema - come ha appena sottolineato il senatore Nannicini nella sua dichiarazione di voto - ossia molto spesso anche la legge europea diventa una sorta di provvedimento *omnibus*. Capisco che spesso vi siano urgenze, necessità di intervenire e questioni rimaste in sospeso, ma credo - magari in occasione della prossima legge europea - che dovremmo trovare una modalità di selezione più accurata delle questioni da affrontare. Questo anche perché - lo ribadisco - non sono mai positivi gli strumenti legislativi che si trasformano in una sorta di provvedimenti *omnibus*, andando a detrimento delle questioni politiche che dobbiamo affrontare nella legge europea e legate alla nostra partecipazione all'Unione europea.

Penso che ci troviamo oggi in una fase molto delicata e anche di passaggio, con un dibattito forte all'interno dell'Unione europea - abbiamo sentito prima l'intervento del collega di Fratelli d'Italia - in merito al rapporto tra sovranità dei Parlamenti nazionali e Unione europea e posizionamenti politici molto chiari e precisi. Non è un caso che vi sia un contrasto molto forte tra Bruxelles e la Polonia.

Questi temi dovrebbero essere oggetto di approfondimento nella nostra discussione, in quanto strettamente attinenti alla legge europea. L'Italia è collocata in un'idea di Europa che non è solo data dall'insieme dei Governi nazionali, ma è da intendersi in termini di federazione e rafforzamento dell'Unione. Dovremmo spingerci sempre di più in questa direzione, perché sappiamo perfettamente che soltanto attraverso un rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità legislativa e regolamentare noi possiamo dare forza e sempre più spinta alle necessità di un continente che - dobbiamo sempre ricordarlo - è assai piccolo nel mondo.

C'è un'altra questione in questo delicato momento di passaggio. Proprio ieri abbiamo sentito degli interventi distonici rispetto ai posizionamenti che - per fortuna - stiamo assumendo all'interno dell'Unione europea riguardo a una delle *mission* principali su cui l'Europa potrà ritrovare ancor di più forza e autorevolezza a livello mondiale, ossia la questione dei cambiamenti climatici.

Si è aperta ed è in pieno svolgimento in queste ore la COP26 e voi capite bene quanto sia fondamentale l'unità dell'Europa nell'indicare e nel provare a portare a casa un accordo il più possibile

vicino agli obiettivi che l'Europa stessa si è data con la riduzione del 55 per cento delle emissioni e la famosa data del 2050. Sappiamo bene quali sono i contrasti e i posizionamenti di Cina, India e Russia. A mio avviso, nello spingere sugli obiettivi che ci siamo dati, l'Unione europea fa un favore non soltanto al pianeta, ma anche alla stessa Italia. La questione non lede gli interessi nazionali - come ho sentito dire ieri in alcuni interventi - tutt'altro. Il perseguimento con determinazione della via delle energie rinnovabili e del taglio delle emissioni ha molto a che fare con gli interessi nazionali, perché noi dimentichiamo sempre e costantemente che il Mediterraneo è al centro del *caos* climatico ed è una delle aree del pianeta più a rischio. L'Italia è immersa completamente all'interno del Mediterraneo ed è quindi un Paese molto fragile dal punto di vista territoriale. Non possiamo quindi più essere ambigui. Anche su questo non possiamo dire delle cose e aderire a degli obiettivi e poi perseguirne altri. Ciò riguarda la questione della transizione energetica. Sento parlare del gas, ma il problema è che non si capisce mai quanto deve durare la transizione, in quanto si parla di cinque, dieci, vent'anni, l'eternità. Guardate che questa non è la strada che favorisce l'interesse nazionale. Sto parlando non dell'Europa o del pianeta, ma dell'interesse del nostro Paese. Anche tutta la crisi energetica che abbiamo avuto sarebbe andata diversamente.

Apprezzo molto l'inserimento delle norme che rafforzano il ruolo del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 43 concernente la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR e agli articoli 40 e 41 - citati prima dal senatore Nannicini - perché questo è il modo di stare in Europa: rafforzare i Parlamenti, l'interazione e la capacità di dare indicazioni chiare.

Chiudo dicendo che voteremo a favore della legge europea per il 2019 e 2020. All'interno del lavoro della Commissione e dell'Assemblea vi sono elementi molto importanti e interessanti. Credo che alcuni avremmo potuto dedicarli ad altri provvedimenti; altri sono invece assolutamente fondamentali e penso - per esempio - agli articoli 33 e 31. Alcuni emendamenti approvati sulla ricerca e la protezione degli animali trovano il nostro consenso. (*Applausi*).

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, molti lunghi mesi hanno impegnato la 14a Commissione nella discussione e nell'approvazione della legge europea.

La legge europea è un provvedimento vasto: lo è sia per i numerosi ambiti che affronta, sia per la complessità che la caratterizza, ma è anche quel provvedimento che ci delucida relativamente alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa, ma soprattutto delle politiche dell'Unione europea. Potremmo dire che è un po' lo stato dell'arte della nostra Nazione per quanto riguarda l'*iter* di formazione di una cultura europea del diritto, dell'economia e della società che possa dirsi coerente rispetto ai principi e ai valori che abbiamo scelto di condividere quali membri dell'Unione.

Per questo con i suoi molti articoli la legge europea interviene su disposizioni vigenti nel nostro ordinamento per adeguare i suoi contenuti al diritto europeo anche attraverso disposizioni che modificano norme oggetto di procedure di infrazione avviate nei confronti della nostra Repubblica o con norme che permettono di chiudere casi di precontenzioso. Ciò avviene su un'infinità di tematiche, sulle norme antidiscriminazione, sulla libera circolazione di persone, beni e servizi, sul codice degli appalti, sulla sicurezza, sulla giustizia o sul recepimento di direttive europee in materia di armi. Si affronta il tema della criminalità informatica, su cui l'Italia fra l'altro non ha correttamente recepito una direttiva. C'è il tema relativo alle nuove fattispecie delittuose e alla modifica delle aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e violenza sessuale a danno dei minori, altro ambito in cui si è aperta una procedura di infrazione. C'è il capo relativo alla fiscalità, alle dogane, quello relativo agli affari economici e monetari, quello relativo alla sanità, alla medicina veterinaria, alla sperimentazione sugli animali, su cui la nostra Commissione ha rilevato l'inadeguatezza dei fondi previsti per arrivare allo sviluppo di metodi necessari e alternativi.

Mi fermo, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Era però necessario fornire uno sguardo di insieme che provasse a far capire di quante situazioni si occupa questa legge e quanto i commissari della 14a Commissione debbano lavorarvi con estremo impegno.

Sono diverse, quindi, le considerazioni che mi vengono in mente rispetto al voto di oggi. Vi è, innanzitutto, la difficoltà di far conoscere per la loro importanza questo tipo di provvedimenti ai cittadini italiani, sebbene questi testi così complessi, per quanto ne è stato finora, insistano fortemente su aspetti della loro vita quotidiana. La mancanza di consapevolezza è indubbiamente una nostra responsabilità, ovvero non siamo capaci di far percepire agli italiani che l'Europa e il suo ordinamento non sono qualcosa di astratto, lontano e influente. E forse dovremmo averlo più chiaro anche noi legislatori stessi, così da non doverci ritrovare poi per mesi e mesi a mettere mano a segnalazioni per normative fatte male o mancanti in eccesso o in difetto.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia sono 88. Sono tante, sono troppe e sono in aumento rispetto al 2018.

In questo provvedimento abbiamo cercato di sanarne alcune. Il numero significativo di procedure, tuttavia, ci mette davanti a un dato incontrovertibile: abbiamo purtroppo una scarsa capacità di stare in linea con la legislazione comunitaria. Il documento che abbiamo redatto in Commissione è il frutto di un dibattito costruttivo, che ha visto tutte le forze politiche collaborare in maniera assolutamente proficua; ed è un documento ulteriormente allargato rispetto al lavoro già molto importante che era arrivato dalla Camera.

Il punto centrale però resta la complessità del provvedimento. Il Gruppo Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti e di ordini del giorno su cui si sono trovate delle convergenze, che impegnano il Governo a intervenire con una serie di iniziative, con particolare riferimento per esempio alla ricerca - settore a noi molto caro - con un ordine del giorno che impegna a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di sperimentazione sugli animali, cercando così di sanare una procedura di infrazione del 2013. Ci sono poi molti altri *input*, alcuni purtroppo disattesi, soprattutto relativamente al settore medicale e alla sicurezza, dove mi preme ringraziare l'impegno accorato della collega Giammanco, che tanto si è spesa per i sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani.

Ora però permettetemi di fare un piccolo appunto. Spesso e volentieri in 14a Commissione ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo tipo, nei quali si discute di tutto, su tante competenze, da vari punti di vista, sebbene i commissari, nonostante la loro buona volontà e il sensibile impegno, non siano - né potrebbe essere altrimenti - onniscienti. Questo - a mio avviso - è un grosso limite, non tanto per il lavoro di noi membri della Commissione, quanto per il Parlamento italiano; e la legge europea - come ho insistentemente detto - è esemplificatrice di questo limite. Dover impegnare così tanto tempo per un provvedimento come questo, che di fatto è un correttivo di errori o dimenticanze del Parlamento stesso, è un controsenso. Non possiamo far finta che l'Europa, le sue istituzioni e il suo ordinamento non impattino sul nostro modo di legiferare. Questo approccio non è efficace: è dannoso e soprattutto è costoso.

L'esperienza del Covid ci ha dato prova concreta di quanto i singoli Stati membri siano interconnessi tra di loro e di quanto l'Europa sia necessaria, se definita da un'ossatura coesa e chiara dal punto di vista non solo valoriale, ma anche procedurale. Il PNRR non ci consente più di legiferare in completa autonomia, al punto tale, in alcuni casi, di scegliere deliberatamente di incorrere in procedure di infrazione a cui poi dobbiamo puntualmente porre rimedio successivamente. Mi permetto quindi di fare un appello affinché il coinvolgimento della 14a Commissione, così come quello del Dipartimento per le politiche europee, sia considerato sempre più un passaggio fondamentale per legiferare in maniera efficace.

Gli italiani ci hanno chiesto di essere presenti, efficienti e veloci. Ci sono state volte in cui siamo stati lenti, nostro malgrado, perché quello che abbiamo dovuto affrontare ha comprensibilmente modificato il percorso di alcuni provvedimenti. Altre volte però - e questa legge ne è la prova - la nostra velocità stenta perché ci troviamo a dover fare due, se non addirittura tre volte lo stesso percorso. Questo non vuol dire ovviamente piegarsi alla legislazione europea senza spirito critico, ma vuol dire intensificare il rapporto con i nostri europarlamentari e approcciarsi ai provvedimenti con più pragmatismo e più precisione. (*Applausi*).

Sono necessari più coesione, più condivisione e più dialogo fra i livelli legislativi. Il dialogo è la forma

d'arte più bella: mi disse una volta una mia professoressa al liceo. È un tema, quello del dialogo, che troppo spesso sembra snobbato e schiacciato da sistemi a compartimenti stagni, sordi gli uni agli altri; mentre invece sono proprio il maggior confronto e la maggior collaborazione multilivello quell'arte possibile del plasmare la crescita e l'evoluzione della società (*Applausi*), anche nei farci più consapevolmente e completamente cittadini europei; anche nei farci più consapevolmente e completamente buoni legislatori al servizio di quei cittadini europei.

Con questo spirito Forza Italia voterà "sì" al provvedimento. (*Applausi*).

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, "eppur si muove" disse Galileo Galilei, e fu subito accusato di eresia. Il titolo del provvedimento in esame è tutto un programma ("Legge europea 2019-2020"), iniziato in Senato a ottobre 2020, già in forte ritardo, trasmessoci dalla Camera. Oggi forse fa un passo in avanti, dopo un anno esatto. Eppur si muove, sì, certo; ma si muove lento, come il nostro Paese.

Spero che, grazie al mio emendamento, accolto dal Governo e votato dalla Commissione, si possa mettere in ordine anche questo pasticcio burocratico che dura da anni. Finalmente avremo una legge europea e una legge di delegazione europea su questi banche ogni sei mesi e non più ogni due anni.

La nostra, vista da fuori, sembra la cartolina di una Nazione ancora in bianco e nero, che cerca di viaggiare dentro un sistema europeo che invece va veloce; così veloce da comunicare in 5G, così veloce da ragionare in digitale. E lo dico con grande rammarico, perché le potenzialità per correre le abbiamo, ma - ahimè - siamo sempre fermi come quella cartolina in bianco e nero, bella da vedere, romantica e nostalgica, ma purtroppo completamente fuori dal tempo.

Voglio prendere ad esempio un tema molto caro a noi come l'immigrazione, da anni presente allo stesso modo e con le stesse parole nelle linee programmatiche 2019, 2020 e 2021, senza una parola di novità. Se dovessimo comparare i dati fra il 2019 - allora era Ministro Salvini - e il 2021 - oggi è Ministro Lamorgese - oltre a non esserci dati su *rave party* abusivi da 6.000 persone in piena emergenza sanitaria che nessuno vede, nell'intervallo di tempo che va dal 1° gennaio al 2 novembre dei rispettivi anni a seguire la differenza del numero degli sbarchi è significativa. E simboleggia senza dubbio un approccio nel contenimento dell'immigrazione illegale che il nostro Governo attuava con successo. (*Applausi*). Il dato del 2019, che riporto, è di 9.454 in questo lasso di tempo, mentre quello del 2021 è 53.678: quasi un 600 per cento in più. E, proprio perché siamo in questo Governo e di fronte a questi numeri, mi chiedo come sia possibile non mettere in discussione l'operato sbagliato di un Ministro. Ci vuole coraggio a cambiare le cose. È evidente - lo dicono i dati - che servono soluzioni prima a livello nazionale e poi a livello europeo, ma non è solo la Lega a dirlo. Il fatto è che è solo la Lega a portare avanti questo concetto. (*Applausi*). Lo fa attraverso una nuova politica del dialogo, attraverso soluzioni condivise e alcune di queste soluzioni le abbiamo indicate nei pareri formulati nelle Commissioni competenti in materia di immigrazione proprio durante l'analisi della relazione programmatica, e per questo ringrazio il relatore e la Commissione, visto che a sorpresa sono state votate a larga maggioranza.

Come dicevo all'inizio, eppur si muove, lento ma si muove. Pertanto, abbiamo votato proposte volte ad assumere tutte iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad esso connessa; di impegnarsi anche con l'obiettivo di disincentivare le partenze e sostenere la creazione, nei Paesi di transito e partenza, di appositi centri in cui avviare gli immigrati al fine di verificare subito l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo; di promuovere una politica migratoria dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione esterna dell'UE al fine di giungere a stabili accordi bilaterali con i Paesi di transito e di partenza nel nuovo quadro europeo per la migrazione e per l'asilo attualmente in discussione. Oltre a queste, tante altre indicazioni che abbiamo dato sono state votate.

Mi rivolgo alle persone che stanno ascoltando da casa: tutte queste cose sono state inserite dalla Lega, con la Lega al Governo, perché possiamo cambiare la strada, i modi, i toni, ma i nostri principi saldi,

quelli veri, quelli su cui si basa la nostra azione politica; quei principi che ci hanno fatto andare sempre controcorrente perché convinti di essere nel giusto, perché convinti delle nostre idee, non riusciranno mai a toglierceli né in questo, né in nessun altro Governo.

Nei giorni scorsi, abbiamo appreso che i Ministri dell'interno di dodici Paesi membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario. Allo stesso tempo, si legge ancora in un passaggio del documento che queste soluzioni europee dovrebbero mirare a salvaguardare il sistema comune di asilo, riducendo i fattori di attrazione.

Quante cose leghiste stanno dicendo questi Paesi europei perché, al netto dell'utilità di provvedere alla costituzione di tali strumenti con fondi europei o con fondi nazionali, si evidenzia ancora una volta un concetto che abbiamo espresso decine di volte, ma che alcune parti politiche fingono di dimenticare: il sistema Schengen, che prevede il libero movimento tra le frontiere intraeuropee, per sopravvivere ha bisogno in maniera preliminare di un rigido controllo alle frontiere esterne. (*Applausi*). Non può esistere Schengen senza un controllo delle frontiere europee, così come non può esistere un'Europa senza il controllo delle proprie frontiere esterne.

Per questo si accolgono con favore i passaggi dedicati allo sviluppo delle *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, che si leggono nella relazione. È importante ridare la giusta centralità al Mediterraneo - come si legge sempre nella relazione - ma soprattutto è importante che tali propositi si traducano, una volta per tutte, in impegni concreti. È dunque fondamentale mantenere le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Europa concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord Africa, perché soprattutto in tema di stabilizzazione del Nord Africa e immigrazione il nostro Paese non potrà mai fare affidamento sull'intera Unione europea. Abbiamo già visto cosa comporta demandare i nostri interessi strategici sul Nord Africa in sede europea. Il caos post 2011 credo rappresenti un grande insegnamento, da non ripetere. Al contrario, l'Italia potrebbe muoversi in *partnership* con la Spagna, un Paese che ha interessi convergenti con i nostri. Inoltre, più che ipotizzare improbabili progetti di autonomia strategica con l'Unione europea o eserciti comuni, sarebbe importante per l'Italia riportare l'attenzione della NATO nella cooperazione tra le due organizzazioni, che possono essere complementari su molti aspetti, relativi alla sicurezza e allo sviluppo dei partenariati.

Sulla questione della Libia, è ormai conclamato il terreno di scontro tra due potenze, Turchia e Russia, con l'Italia uscita completamente di scena dal punto di vista militare. Detto questo, possiamo però avere un ruolo economico importante: le nostre aziende e le istituzioni libiche vogliono la nostra presenza e il nostro *know-how*. Puntare sullo sviluppo economico di questa terra vuol dire fare prevenzione per la nostra sicurezza.

Per quanto riguarda la Tunisia, il dato importante e sintomatico della poca accuratezza che il nostro Paese concede alla politica estera è il fatto che, in 187 pagine di relazione programmatica, non sia nominata la Tunisia, e questo per me è un errore molto grave. Si tratta di un Paese che sta implodendo dal punto di vista economico, sociale e politico, con una disoccupazione giovanile che arriva al 30 per cento e che, durante la pandemia, ha visto chiudere un terzo delle proprie piccole e medie imprese. In questo tessuto sociale, che si sta disintegrando, è bene ricordare che la Tunisia è il Paese che ha dato più combattenti alla causa jihadista, in Siria e in Iraq, e che rappresenta già oggi la principale quota di provenienza dei migranti nel nostro territorio. Nel 2020 la Tunisia è stata dichiarata Paese di origine di quasi il 38 per cento dei migranti sbarcati in Italia, confermando oltretutto un fenomeno in forte aumento negli anni precedenti. Si tratta di un Paese che è sull'orlo della disintegrazione socio-economica, confinante con la Libia, distante solo 78 miglia dalla Sicilia e 39 miglia da Pantelleria. Nonostante tutto, questo è un tema non considerato nel nostro dibattito politico.

C'è poi la questione della Cina: al contrario dello scenario nordafricano, il contenimento della Repubblica popolare cinese deve essere un tema di interesse europeo. In questo contesto la UE non deve avere ambiguità nell'allinearsi agli interessi transatlantici. È un bene che nella relazione

programmatica si evidenzia l'importanza di stringere accordi con gli alleati nello scenario asiatico, come in Corea del Sud e in Giappone; meno bene, però, che non vi sia menzione dei rischi collegati all'ascesa cinese. Anche l'Unione europea deve svolgere la sua parte e nella definizione delle Strategic compass, il documento sulle future priorità strategiche dell'Unione su difesa e sicurezza, che avverrà nel 2022, sarà fondamentale ricavare un ampio spazio sui rischi connessi all'espansionismo militare ed economico della Cina.

Per finire, vorrei fare un passaggio sul patto di stabilità. Si apprende che nella primavera del 2022 la Commissione europea punta a mettere in campo una sua proposta per rendere sostenibile il percorso di riduzione dei debiti pubblici. Le ripercussioni economiche della pandemia non finiranno in breve tempo e sono diversi gli esponenti europei che ribadiscono come questo non sia più il tempo dell'austerità. La Commissione europea ha ipotizzato la possibilità di scorporare dal rapporto tra *deficit* e PIL gli investimenti *green*, proposta che come Gruppo abbiamo portato in diverse risoluzioni, anche nel corso della presente legislatura. Questo approccio va mantenuto e allargato a diverse tematiche. Gli investimenti che riguardano e tutelano il futuro della stessa UE vanno il più possibile incentivati. *(Richiami del Presidente)*.

Sto concludendo, signor Presidente. La stessa cosa dicasi per le regole di stabilità, che ormai si sono dimostrate inadeguate all'appuntamento con la storia. Una nuova grande crisi ha infatti certificato l'inadeguatezza dei limiti europei. Questa è dunque una riflessione che va fatta ed è un cambiamento che va affrontato, se non vogliamo arrivare a nuove e ben più gravi fratture all'interno dell'Europa.

Per tutti questi motivi esprimiamo il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, già quasi tutti gli interventi hanno fatto una sottolineatura importante, e cioè che questa legge europea, approvata al Senato nell'ottobre 2020, vede la luce dopo oltre un anno. Approviamo la legge europea 2019-2020 a fine 2021. Non mi dilungo su questo, ma dico che è assurdo che ci vogliano oltre due anni per un disegno di legge di siffatto tipo.

La legge europea è un provvedimento cosiddetto *omnibus*: ha, cioè, una portata, una quantità di articoli e di argomenti talmente grande e complessa che spesso ci porta a dilatare i tempi. Necessiterebbe di un approfondimento puntuale su ciascuna questione trattata, ma per ovvi motivi e per economia di tempo non è possibile farlo in un intervento in dichiarazione di voto.

Cerco di porre l'attenzione dell'Assemblea su alcuni emendamenti poiché, grazie alla proposta del Movimento 5 Stelle e non solo, con la condivisione e il lavoro di squadra fatto nella 14a Commissione insieme a tanti altri colleghi, siamo riusciti a ridare maggiore centralità al Parlamento.

Colleghe, vi sento e vi vedo un po' distratti. Spesso seguo i vostri interventi e voi per primi, senza distinzione di colori politici, parlate spesso di centralità del Parlamento, di rispetto del ruolo, ma, non ascoltando, si dimostra l'esatto contrario.

Ritorno al mio intervento. Con l'emendamento 34.0.1, insieme a tutte le forze di maggioranza, abbiamo modificato la legge di riferimento recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Pertanto, con la modifica introdotta, il Governo d'ora in poi, per ogni appuntamento legato al Consiglio dell'Unione europea - ma anche per le riunioni dell'Eurogruppo o per riunioni informali - dovrà riferire al Parlamento. *(Applausi)*. Questo è importante: chiediamo centralità e lo stiamo facendo con una modifica importante e sostanziale alla legge n. 234 del 2012. Accogliendo l'invito di tutti, siamo riusciti a calare nella norma anche questo. Il Governo dovrà confrontarsi sempre e comunque con i due rami del Parlamento.

Vado avanti e mi permetto di passare all'articolo 43: altro importante traguardo raggiunto assieme alle altre forze politiche. Parliamo di un riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui abbiamo sentito parlare e per il quale abbiamo interagito nelle Commissioni riunite e nei due rami del Parlamento. Anche su questo fronte, spesso, per la complessità, per la coerenza e per i termini stringenti, non c'è continuità nelle informazioni e nelle comunicazioni tra il Governo, la cabina di regia

e il Parlamento. Per questo, insieme agli altri colleghi di tutti gli schieramenti, abbiamo previsto un articolo preciso che impone al Governo di venire in Aula a riferire periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

Passo ora all'articolo 41, che modifica la citata legge n. 234, che prevede che il Governo possa presentare due leggi di delegazione europea e due leggi europee l'anno. Lo ha detto il collega Simone Bossi, lo ribadisco e sottolineo anche io: è importante evitare che leggi come quella odierna possano dilatare i tempi in maniera abnorme, riducendo anche l'efficacia stessa delle norme.

Vorrei sottolineare inoltre come nei vari dibattiti all'interno delle Commissioni, anche in occasione dell'ampio confronto avuto tra le parti, abbiamo toccato argomenti molto sensibili. Dedico ancora un passaggio alla videosorveglianza, sottolineando che il MoVimento 5 Stelle è consapevole della portata dell'interesse legato al tema della videosorveglianza in quei luoghi. Ribadiamo pertanto che andremo avanti secondo le modalità e gli accordi presi in Commissione - si spera da qui a poco - e in sede di legge di bilancio cercheremo di mettere un punto di fine o di inizio, a seconda dei punti di vista, sulla questione citata.

In conclusione, mi sembra che da questa legge europea emergano due elementi: da una parte vediamo una rinnovata centralità del Parlamento nella vita politica europea, un Parlamento che conterà molto di più d'ora in avanti e che sarà finalmente in grado di indirizzare non solo la politica italiana, ma anche quella europea; dall'altra parte, vediamo uno sforzo congiunto di tutti i poteri dello Stato nell'affrontare la più grande sfida che questo Paese si è trovato di fronte dal dopoguerra ad oggi. Mi riferisco nuovamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è un'opportunità senza precedenti; ma mi permetto di sottolineare che qualora non riuscissimo a rispettare modi e tempi potrebbe tramutarsi in un fallimento in grado di scavare un divario incolmabile tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione. Pertanto, è necessario il massimo impegno di tutti per risollevarsi dai disastri che la pandemia ha generato e credo che con la normativa elaborata in Commissione sarà più semplice vincere questa sfida. *(Brusio)*.

Presidente, colleghi, visto che siete così attenti, termino l'intervento con qualche minuto in anticipo, così vi libero da questa incombenza, visto che l'interesse non c'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi spiace che lei abbia ridotto - di qualche secondo peraltro - il suo intervento, ma l'attenzione oltre un certo limite non si può pretendere. Però credo che abbia ragione nel dire che l'Assemblea deve cercare di essere meno rumorosa durante gli interventi dei colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2169, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Segnalo che il disegno di legge è stato approvato con zero voti contrari.

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, sulla quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.1 e 1.4. Avevamo presentato sei emendamenti, ma ne abbiamo ritirati tre: l'1.2, l'1.3 e l'1.5.

Ovviamente questa risoluzione di maggioranza non ci rappresenta, ma abbiamo voluto presentare degli emendamenti costruttivi e non fare battaglie pretestuose. Abbiamo soprattutto voluto evitare inutili spaccature nel Centrodestra.

Come Fratelli d'Italia continuiamo a pensare che questa sia una fase transitoria e innaturale caratterizzata da un'alleanza di Governo ampia, ma il nostro intento è comunque di preservare l'unità del Centrodestra, per dare all'Italia un Governo diverso e di patrioti. Pertanto, quindi abbiamo voluto evitare inutili divisioni, ma abbiamo mantenuto dei principi ai quali teniamo e reputiamo utili per l'Italia.

Il primo prevede di dare concretezza a quanto chiesto dall'Unione europea, vale a dire di adoperarsi per difenderne i confini esterni e contrastare l'immigrazione illegale di massa. Anche questo, infatti, non è scontato: la Sinistra italiana crede sia giusto aprire i confini all'immigrazione illegale di massa, ma l'Unione europea non è d'accordo e in ogni sede dice agli Stati membri, ma soprattutto all'Italia, di

controllare i propri confini. Pensiamo che questo debba essere fatto, anche per non far diventare l'Italia il campo profughi d'Europa, quindi chiediamo un impegno concreto del Governo su questo.

Con l'emendamento 1.4 poniamo una questione di civiltà, che Fratelli d'Italia ha provato più volte a porre in ogni sede. Come è possibile che l'Unione europea, giustamente così attenta al rispetto dei diritti umani, ai diritti di ogni cittadino, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle donne e ai diritti degli omosessuali, faccia finta di non sapere che stringe in continuazione accordi di tutte le nature con Paesi che non rispettano tali diritti? La reputiamo una grande anomalia e una grande ipocrisia. Per questo abbiamo chiesto che l'Italia si impegni in Europa affinché vengano vietati accordi culturali e di formazione con gli Stati che nel proprio ordinamento prevedono leggi che non riconoscono la piena parità di diritti alle donne e che prevedono al loro interno il reato di omosessualità. Non stiamo dicendo di non avere rapporti diplomatici; stiamo circoscrivendo la questione agli accordi culturali e formativi, perché magari, come è già avvenuto con l'accordo con il Qatar, con l'unico voto contrario di Fratelli d'Italia, diventa bizzarro favorire gli interscambi culturali delle nostre scolaresche col Qatar, dove è previsto il reato di omosessualità. Non ha molto senso. Per questo chiediamo tale impegno e ci auguriamo che il Governo voglia accogliere questi emendamenti di buon senso di Fratelli d'Italia.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Fazzolari per aver portato di nuovo all'attenzione dell'Assemblea la questione relativa al nutri-score. Sappiamo benissimo che grazie a Fratelli d'Italia, sia in questo ramo del Parlamento sia alla Camera, abbiamo definito la linea di tutto il Parlamento rispetto a questo tema; una linea di difesa del prodotto italiano che, come voi ben sapete, è sotto attacco, non tanto da parte della concorrenza extraeuropea, ma proprio di quelle nazioni europee che non intendono copiare la nostra capacità in termini di origine e qualità, ma piuttosto limitare la nostra incidenza nei mercati attraverso una forte discriminazione dei prodotti italiani e soprattutto delle tradizioni e dei metodi secolari con i quali i nostri prodotti sono realizzati. Pertanto, visto che l'Unione europea si avvia verso una presidenza francese, che sappiamo tutti essere tra i maggiori *sponsor* del nutri-score, di questo sistema fortemente discriminante per i nostri prodotti, oggi più che mai diventa ancora più importante riuscire ad attuare un contrasto in tutte le sedi facendo *lobby*.

Va fatto soprattutto adducendo la scientificità dell'inutilità del sistema, perorando quello che invece è il *Nutrinform battery* che proprio lo Stato italiano ha posto come miglior baluardo della salute pubblica, riuscendo però a coniugare anche la tutela dei nostri prodotti.

Quindi, oggi nella legge al nostro esame diventa ancora più importante sottolineare una volta di più l'importanza di opporci a quanto evidenziato, tutti assieme, senza bandiere politiche; ricordo che Fratelli d'Italia è il primo partito che ha posto la questione all'attenzione del Parlamento, condividendola di fatto con tutti, ben sapendo che si raggiunge un obiettivo solo quando c'è la massima condivisione. In questo caso ne abbiamo assolutamente bisogno perché non stiamo discutendo di un prodotto di Fratelli d'Italia, ma dell'intero sistema nazionale di produzione agroalimentare, il cui *export*, come voi sapete, ha ormai oltre 50 miliardi di fatturato; ciò oggettivamente mette un po' in difficoltà e in allerta gli altri Stati che vorrebbero invece, discriminando noi, tutelare magari le loro produzioni o spostarsi verso produzioni che hanno poco a che fare con l'origine e la qualità e molto magari con il laboratorio. Credo che la carne sintetica sia l'esempio lampante di come si vorrebbe il mondo di domani. Non occorre essere scienziati, basta semplicemente prendere il libro di Bill Gates dove c'è scritto, per filo e per segno, il punto di caduta all'interno del quale si vorrebbero far convergere le politiche agricole.

Siamo convinti che la nostra Nazione si debba dotare invece di un piano agricolo nazionale strategico e serio, che tenga anche in considerazione il fatto che molte Nazioni d'Europa fingono di esserci amiche, ma in realtà tendono a discriminare sempre il nostro prodotto in nome di altre culture, ma soprattutto di un sistema di vita diverso dal nostro, che non è certo fondato sulla tradizione e sulla qualità dei cibi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CANDIANI](#), relatore sui documenti *LXXXVI*, n. 4, e *LXXXVII*, n. 4. Signor Presidente, in merito agli emendamenti proposti, si chiede la riformulazione dell'emendamento 1.1 nei seguenti termini: «a dare

concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando...». Se tale riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

In merito all'emendamento 1.4, si chiede la riformulazione nei seguenti termini: «a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono nel proprio ordinamento...». Anche in questo caso, se la riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, accoglie la riformulazione degli emendamenti?

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, accetto le riformulazioni degli emendamenti 1.1 e 1.4. Ringrazio il relatore perché l'inserimento del contenuto dell'emendamento 1.4 nella proposta di risoluzione di maggioranza consentirà all'Italia di compiere un enorme passo in avanti nella tutela dei diritti umani.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rilevo che non sono stati espressi voti contrari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Fazzolari e De Carlo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Stefano, Candiani, Loreface, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2.

Con l'approvazione della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(865) INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 11,51)**

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, con il seguente titolo: Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 865.

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre il relatore ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato i vostri interventi, da cui emerge la volontà di porre rimedio al grave errore posto in essere dalla riforma costituzionale intervenuta con la

legge n. 3 del 2001 relativamente alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione.

Dobbiamo dirlo senza giri di parole: eliminare dal testo costituzionale ogni riferimento alla insularità, sostituendolo con un riferimento ai territori con minore capacità fiscale per abitante, a prescindere dalle condizioni geografiche, è stato il frutto di una stagione politica pseudofederalista, che guardava al Sud e alle isole con ben poco favore, acuendo i motivi di svantaggio. Ne citerò solo alcuni, per brevità.

I trasporti: le isole si trovano a dover affrontare un problema legato alla maggiore complessità delle connessioni con la terraferma. Ciò impone un aggravio di costi al trasporto delle persone, delle merci e dei servizi volti a garantire la continuità territoriale.

L'ambiente: le isole sono spesso caratterizzate da un ecosistema fragile, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione della costa, la siccità e la scarsità di risorse naturali, che si collega alla dipendenza energetica con la terraferma. Inoltre, minacce all'ambiente possono derivare da flussi turistici incontrollati, che sovente costituiscono le principali fonti di reddito per i territori. Tale situazione suggerisce un intervento pubblico per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, l'adozione di misure volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

La ridotta capacità economica, le ridotte dimensioni e la scarsità delle risorse naturali spingono ad una minore diversificazione delle attività e favoriscono una specializzazione in settori economici contraddistinti da una consistente stagionalità, come la pesca, l'agricoltura e il turismo. Investimenti nelle infrastrutture, incluse quelle della informazione e della comunicazione, possono contrastare tale tendenza e favorire lo sviluppo economico.

In ultimo - e non certo per importanza - nelle isole si riscontrano maggiori tassi di invecchiamento della popolazione residente, atteso che le minori opportunità economiche incentivano lo spostamento dei giovani verso la terraferma e, dunque, ridotti tassi di occupazione e una minore qualificazione professionale della forza lavoro.

Tale modifica costituzionale, in particolare, ha snaturato l'idea di solidarietà e di sviluppo economico e sociale voluta dai Padri costituenti, perfettamente consapevoli di tutti i limiti e di tutte le problematiche che soltanto chi vive e fa impresa nelle isole subisce. Proprio dai cittadini che ogni giorno si confrontano con la realtà isolana deriva il disegno di legge costituzionale che oggi andremo a votare.

Si tratta di un disegno di legge di iniziativa popolare con il quale, come abbiamo avuto modo di vedere già nella precedente seduta, si introduce un nuovo comma nell'articolo 119 della Costituzione, al fine di esplicitare il concetto che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

A questo testo, ampiamente condiviso e che segna una vera e propria inversione a "U", si è arrivati grazie ad un ottimo lavoro svolto in Commissione, per il quale voglio ringraziare ancora una volta i colleghi per la responsabilità, la serietà e l'impegno mostrati su un tema tanto importante per milioni di italiani.

Concludendo, signor Presidente, auspico che l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare sia un monito per le future riforme costituzionali, al fine di preservare e migliorare l'immenso e meraviglioso lavoro dei Padri costituenti, capaci di porre attenzione alle differenti realtà della nostra penisola e redigere un testo volto a promuovere il benessere e lo sviluppo di tutti i cittadini, indipendentemente dall'area geografica in cui si è nati o si vive. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Poiché il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, si compone del solo articolo 1 e non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, cito le parole che Beppe Severgnini ha scritto sul «Corriere della Sera» circa dieci giorni fa: «Ehi, c'è un'isola a occidente! Non è il grido di una vedetta di Cristoforo Colombo. È una considerazione che tutti noi

dovremmo fare all'inizio del XXI secolo. C'è una grande isola italiana di cui ci ricordiamo per quattro mesi l'anno, quando ci offre l'acqua più incantevole del Mediterraneo. Quello che succede da ottobre e maggio sparisce nella foschia sul mare della comunicazione. Quell'isola, ovviamente, si chiama Sardegna». Cosa chiedono oggi i sardi con questo disegno di legge? Vogliono ancora denaro? No, i sardi non vogliono denaro; vogliono che quei costi aggiuntivi derivanti dalla condizione dell'insularità vengano compensati in nome della coesione nazionale. Scrive ancora Severgnini: «I sardi non vogliono soldi»; «vogliono le stesse condizioni di partenza degli altri italiani. Non sembra una richiesta illogica».

L'approdo in Aula di questo disegno di legge rappresenta sicuramente un primo passo importante in quel senso; è un passo atteso, richiesto a gran voce da anni e che finalmente approda per la prima lettura in questo ramo del Parlamento. La Repubblica è finalmente chiamata a riconoscere le peculiarità, ma anche il connesso svantaggio da esse derivanti ai territori insulari, promuovendo quindi tutte le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi connessi alla condizione di insularità di cui ho parlato in precedenza. È una battaglia nata nelle isole, ma non può non trovare la conclusione di questo percorso nel consenso dell'intero Paese, in nome di quel principio di coesione richiamato anche da Severgnini.

Credo che questo traguardo rappresenti in modo esemplare una sintesi tra soggetti istituzionali, forze politiche e sindacali con storie e culture molto distanti che però hanno saputo valorizzare e condividere un percorso comune. Non è un caso che la raccolta delle firme del *referendum* sia stata supportata e sostenuta da moltissimi partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, uomini di cultura: evidentemente il problema è fermamente sentito, ma forse mai affrontato nel modo giusto, così come finalmente stiamo facendo oggi in quest'Aula. Il disegno di legge, come ha detto lei, signor Presidente, si compone di un solo articolo (molto semplice), ed è accompagnato da una relazione che ben spiega le motivazioni di questo provvedimento, esprimendo la situazione di svantaggio in cui si trovano i cittadini italiani che vivono nelle isole; e nel contempo manifesta l'esigenza che la comunità nazionale riconosca questa condizione e assicuri quindi ogni azione necessaria a garantire anche agli abitanti delle isole pari opportunità e pari diritti di cittadinanza.

La condizione di insularità è sicuramente una realtà che riguarda direttamente le isole e chi ci vive, ma di fatto è l'intero Paese che deve rendersene conto e farsene carico, ponendo gli opportuni rimedi agli svantaggi che ne derivano. Finora lo Stato si era dimostrato sordo a queste criticità, ma oggi - finalmente - stiamo prendendo atto che le Regioni insulari presentano caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali specifiche che comportano sfide uniche nel quadro dell'applicazione delle politiche nazionali ed europee. Dimensioni ridotte, mercato locale limitato e difficoltà a realizzare economie di scala, costi di trasporto molto elevati: sono noti questi problemi con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Chi, come me, viaggia tutte le settimane sa cosa vuol dire lo spostamento delle persone; figuratevi cosa significa il trasporto delle merci dalla penisola alle isole. Un ulteriore problema è rappresentato dalla compressione di servizi sociali e formativi dei cittadini.

Nel documento sulla programmazione economica 2021-2027, approvato dalla Conferenza delle Regioni italiane, è stata evidenziata che la politica di coesione *post 2020* non solo non può e non deve lasciare le isole, ma - al contrario - deve riconoscere il ruolo strategico delle isole stesse e creare le condizioni per uno sviluppo paritario e coerente con le altre aree d'Europa. In quella sede era stato chiesto formalmente alle Istituzioni europee di prevedere misure normative e programmatiche specifiche per compensare la discontinuità territoriale.

E, ancora, sul problema della continuità territoriale non si è fatta chiarezza. Si pensi che siamo estremamente in ritardo, per esempio rispetto alla Corsica, che ha invece un sistema di continuità territoriale verso la Francia nettamente migliore. Anzi, è una continuità territoriale, che invece non esiste in Italia e in particolare in Sardegna. La Sardegna è diversa dalle altre isole, in quanto è isolata al centro del Mediterraneo e raggiungibile solo attraverso aereo o nave.

Anche a voler attenerci all'ordinamento interno, la stessa Corte costituzionale si è soffermata più volte sulla questione, evidenziando che lo Stato deve attuare una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio, sempre per ridurre quegli svantaggi che sono sotto

gli occhi di tutti. Si tratta non di fornire un trattamento di favore ad alcune Regioni, piuttosto che ad altre, ma di prendere finalmente atto delle caratteristiche e delle peculiarità permanenti che distinguono le Regioni insulari da quelle continentali.

Ciò deriva dal fatto incontrovertibile che l'insularità, intesa come discontinuità territoriale, implica delle specificità di natura economica, trasportistica, ambientale, sociale e demografica che determinano un oggettivo svantaggio e condizioni assolutamente differenti rispetto alle altre Regioni, con ciò ponendo la Regione insulare in una condizione di "inferiorità".

Come dicevo, conosco questi problemi perché li vivo quotidianamente ed è per questo che reputo estremamente urgente una modifica costituzionale se si considera il pregiudizio e lo svantaggio quotidiano affrontati regolarmente e quotidianamente dai sardi.

Sul piano della concretezza, nel corso del 2019 l'economia delle isole ha subito un rallentamento e nel 2020, per le condizioni oggettive che conosciamo, c'è stata una significativa contrazione dell'attività economica. Nello specifico, la Sardegna si trova al di sotto di quasi tutti gli indicatori adottati dalla Commissione europea per esprimere la competitività delle Regioni europee, collocandosi al duecentotrentaquattresimo posto nel 2019 su 268 Regioni europee, con valutazioni estremamente negative su alcune dimensioni cruciali quali infrastrutture, capitale umano e innovazione.

Se dovessimo entrare nel discorso delle infrastrutture, ci sarebbe - ovviamente mi riferisco alla Sardegna - da parlare per giorni. In Sardegna, infatti, mezza isola che non ha ferrovie e quelle presenti sono a scartamento ridotto, ovvero i treni normali che circolano sul resto del territorio d'Italia e nella parte occidentale della Sardegna non possono andare a servire, se non si cambiano la viabilità e i binari, le aree della parte orientale della Sardegna.

In questo quadro la pandemia ha giocato un ruolo negativo peggiorandolo. Però, adesso è il momento per mettere mano davvero a questi problemi. Per le Regioni insulari dobbiamo prevedere finalmente che questa condizione sia inserita in Costituzione affinché si possa provvedere a colmare il *gap*, lo svantaggio e la diversità fra territori, ponendo tutte le Regioni d'Italia sul medesimo piano, con le medesime attenzioni rivolte a tutto il resto del territorio.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,06)

(Segue CUCCA). L'insularità è una condizione geografica che ha un impatto diretto sulla vita degli individui. Ciò non può ovviamente essere un freno allo sviluppo economico di alcuni territori a discapito di altri e, pertanto, dobbiamo - in questo senso annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista italiano - sostenere convintamente il provvedimento proprio per porre fine a condizioni di svantaggio che fino ad oggi hanno colpito le Regioni insulari, con particolare riferimento - lasciatemelo dire, ma in questo caso il campanilismo è d'obbligo - alla Sardegna, che è l'isola più grande e che più soffre la condizione di insularità. (*Applausi*).

[LA PIETRA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, accogliamo positivamente l'inizio della discussione del disegno di legge che introduce un'importante modifica all'articolo 119 della Costituzione con cui, riconoscendo le difficoltà dei cittadini italiani che vivono nelle isole, si vuole inserire direttamente in Costituzione la volontà della Repubblica di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

È un proposito importante e fondamentale per far sì che anche questi cittadini possano godere di ogni diritto garantito a tutti gli altri. Penso ai diritti alla salute, all'istruzione e soprattutto ad avere condizioni di vita e di lavoro il più possibile paritetiche con i cittadini che vivono su tutto il resto del territorio nazionale. Credo, però, che per onestà intellettuale occorre evidenziare come all'interno dell'insularità ci siano delle differenziazioni tra chi vive nelle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna) - che, ricordo a noi tutti, godono anche di uno Statuto speciale - e chi vive, invece, nelle isole cosiddette minori, che sono ancora più penalizzate in quanto in molte di esse mancano proprio i servizi essenziali come ospedali e scuole. In alcuni casi, in quelle paradossalmente considerate le più fortunate vi sono piccoli presidi spesso stagionali.

Detto questo, è certo che quando parliamo di isole parliamo di territori che sono una specificità del

nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa. Nonostante ciò, sussistono ancora forti elementi di discriminazione sul piano sostanziale nei confronti delle condizioni delle comunità delle isole maggiori, e ulteriormente per le isole minori, rispetto a quelle del continente che, se non rimossi, mortificano le enormi potenzialità di tale realtà.

Le criticità che si propongono con maggiore frequenza sono ben note a tutti noi e attengono in particolare ai trasporti, all'approvvigionamento idrico, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alle condizioni abitative e allo smaltimento dei rifiuti, al dissesto idrogeologico e alla desertificazione demografica. Ho citato solo le più eclatanti.

Se dunque si vuole arrestare un processo di progressiva erosione delle comunità isolate e in particolare la trasformazione delle isole minori - scusate se insisto su questo tema - in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di antiche tradizioni, attraverso un processo migratorio strisciante, ma non per questo meno forzoso e ingiusto, occorre intervenire tempestivamente con misure efficaci. Sicuramente questa modifica dell'articolo 119 della Costituzione costituisce un elemento fondamentale per intervenire nella questione, ma ancora più determinante sarà l'azione amministrativa ordinaria.

Collegli senatori, io stesso sono stato il primo firmatario di un disegno di legge per istituire una zona franca nelle isole minori, proprio con l'intento di colmare quel divario fra chi vive nelle isole, e nello specifico nelle isole minori, rispetto a chi vive nel restante territorio nazionale. Il disegno di legge in questione, che ho firmato a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, prevedeva: l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i cinque primi periodi di imposta e parziale per i successivi periodi fino al nono anno; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, totale per i primi cinque anni di attività, chiaramente entro determinati limiti e condizioni, e parziale per i successivi periodo fino al nono. Le misure previste erano tutte indirizzate in questa direzione.

Ma, al di là delle specifiche azioni, siamo convinti che solo con questi atti concreti, conseguenti anche alla modifica costituzionale, si possa rilanciare l'economia di questi territori e promuovere un equilibrato sviluppo. Questo, colleghi, non deve essere considerato un privilegio, ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di chi vive nelle isole, dove i costi di produzione sono molto più alti che nelle restanti parti d'Italia, a causa di una carenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia. Vedete, colleghi, questo disegno di legge che ho appena citato è poi confluito insieme ad altri in un disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento come legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri. Peccato, però, che non vi sia traccia delle agevolazioni fiscali. Nonostante questo, l'abbiamo approvato il 17 ottobre 2018 e l'abbiamo trasmesso alla Camera, dove è iniziata la discussione nelle Commissioni il 23 gennaio 2019; ma ad oggi sembra ancora tutto in alto mare, un po' come le nostre isole sono lì in mezzo al mare. Bene quindi la volontà di inserire questo principio in Costituzione, ma poi - ripeto - ci vuole la volontà politica di compiere le azioni conseguenti e ad oggi, purtroppo, non vediamo e non abbiamo visto effettivamente questa volontà politica.

Concludo, Presidente, annunciando chiaramente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul presente disegno di legge. Contemporaneamente voglio ricordare a me stesso e a voi, colleghi, che con questa approvazione non si deve pensare di aver concluso un percorso, ma anzi deve esserci la consapevolezza che essa rappresenta l'inizio di una lunga serie di atti per valorizzare quel patrimonio naturale, storico e identitario che caratterizza le nostre isole. *(Applausi)*.

[MARILOTTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI \(PD\)](#). Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, oggi discutiamo in Aula un provvedimento a lungo atteso da una parte considerevole di cittadini, quelli che vivono nelle grandi come nelle piccole isole del nostro Paese. Arriva in Senato come una proposta di legge di iniziativa popolare, che chiede il reinserimento nella Costituzione del principio di insularità, troppo frettolosamente abrogato con la riforma del Titolo V.

Se teniamo conto che dal 1979 alla fine della scorsa legislatura sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare, di cui solo tre sono diventate leggi, mentre ben 151, vale a dire il 60 per cento, non sono state nemmeno discusse, cioè 7,5 milioni di firme di cittadini sono state buttate al vento, dobbiamo riconoscere che si tratta di un fatto rilevante, che riscatta in parte la Camera alta, tante volte oggetto di critiche per la distanza dai cittadini. Questa volta, 120.000 firme di elettori firmatari della proposta hanno avuto ascolto e già questo fatto è di per sé rilevante.

La Commissione affari costituzionali, che ringrazio per la sensibilità e la competenza, ha voluto recepire, in particolare nella persona del suo presidente, senatore Parrini, e del relatore, senatore Garruti, istanze molto sentite e lo ha fatto senza rinunciare - anzi esaltandolo - al proprio ruolo istituzionale. Si è tenuto conto dell'evoluzione del diritto comunitario, che vive sempre più in sinergia con la nostra Costituzione e con il nostro ordinamento.

Già con il Trattato di Amsterdam del 1997 era stato meglio specificato questo principio di insularità, all'articolo 130 A, secondo comma, che recita: «In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali».

Poiché per dieci anni nulla si era mosso nell'Unione europea, per implementare questa nuova disposizione si è sentito il bisogno di rafforzarla con il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, nel quale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici vengono citate quelle insulari, transfrontaliere e di montagna.

Altri dieci anni, però, sono trascorsi invano. L'Unione europea, sempre pronta a intervenire per imporre severe prescrizioni in settori quali agricoltura e allevamento, che interessano Paesi forti, ha continuato a far finta di niente e a non riconoscere il diritto al riequilibrio nelle regioni che essa stessa definisce sfavorite. Da un lato, nei documenti ufficiali si declamano principi come questo: le politiche di concorrenza dell'Unione europea garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo; dall'altro, l'Unione europea è fortemente matrigna e molto spesso fa delle disparità.

Prendiamo il costo dei trasporti. Quello su ferro praticato nella Penisola italiana o nel Continente europeo ha un costo unitario a chilometro; quello su nave da e per la Sardegna ha un costo unitario assai maggiore e questo *surplus* va a maggiorare il costo finale, con conseguente riduzione del profitto. Altro che parità di condizioni! Lo stesso discorso vale per l'energia, che costa di più per i maggiori oneri di trasporto o per l'assenza di una rete, quella metaniera, notoriamente meno costosa. (*Brusio*).

Presidente, può dire ai colleghi disinteressati a questo importante argomento di cessare il brusio?

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di consentire a chi interviene di svolgere il proprio intervento e a chi desidera ascoltare di farlo.

Prego, senatore Marilotti, prosegua.

MARILOTTI (*PD*). La ringrazio, Presidente.

Per non parlare delle grandi infrastrutture, dell'Alta velocità e del sistema viario nel suo complesso, che nella Penisola hanno costi ammortizzati dalla continuità territoriale, che manca oggettivamente nelle realtà insulari. La Sardegna, con questo provvedimento, come ha ricordato anche il senatore Cucca, non si aspetta condizioni di favore, ma di riequilibrio. Gli imprenditori isolani non chiedono più soldi, ma condizioni quali ad esempio agevolazioni fiscali che consentano loro di stare nel mercato; vogliono competere alla pari e questo è un diritto sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalle norme europee. Occorre dare esecutività, ad esempio, alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sull'insularità, che, al punto 4, recita: Il Parlamento europeo «chiede che la Commissione avvii uno studio/un'analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese». Questa risoluzione per ora non ha avuto seguito, nonostante numerosi studi di enti pubblici e privati abbiano dimostrato i reali svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Mi rendo conto che il reinserimento del principio di insularità in Costituzione non risolva i problemi con un colpo di bacchetta magica. Tuttavia, rafforza e dà un peso maggiore alle lotte delle Regioni più

svantaggiate per negoziare, attraverso un tavolo operativo che veda Governo, Regioni e Unione europea affrontare concretamente il problema e adottare le misure necessarie affinché si realizzi una coesione effettiva tra tutti i territori. L'urgenza di questa concertazione è sottolineata dal riemergere dell'annoso problema della continuità territoriale, marittima e aerea. Col fallimento della compagnia Alitalia, che garantiva la continuità territoriale con un congruo numero di voli da e per la Sardegna, si è entrati in una zona grigia, nella quale i nuovi concessionari *low cost* garantiscono solo un numero ridotto di voli.

Concludo con i doverosi ringraziamenti ai promotori di questa iniziativa popolare, in particolare Roberto Frongia, prematuramente scomparso nel frattempo, e la professoressa Maria Antonietta Mongiu, per la passione e l'impegno profuso, e a tutti i senatori sardi, che con me hanno seguito l'*iter* di questo disegno di legge di riforma costituzionale.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, credo che oggi siamo di fronte ad un avvenimento importantissimo, non soltanto perché anche nelle passate legislature ci sono stati tentativi, purtroppo non andati a buon fine, di porre all'attenzione del Parlamento il tema dell'insularità, così importante per i territori, con tutto quello che comporta in termini di svantaggi e di mancato riequilibrio, ma anche perché l'arrivo all'attenzione dell'Assemblea di questo testo è frutto di un'iniziativa popolare. Nonostante le recenti modifiche del Regolamento, siamo purtroppo abituati a vedere poche leggi di iniziativa popolare arrivare all'attenzione dell'Assemblea ed essere approvate. Come capite bene, dunque, quello odierno è davvero un avvenimento estremamente importante.

Il disegno di legge costituzionale al nostro esame cerca dunque di porre rimedio ad un errore molto grave e pesante, compiuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, che con la nuova formulazione dell'articolo 119 ha portato alla scomparsa di qualsiasi riferimento alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole come finalità prioritaria. Si pone quindi non solo il concetto di insularità, ma anche la questione forte e urgente del riequilibrio degli interventi a favore del Mezzogiorno e delle isole.

Vorrei ricordare che invece il testo previgente alla riforma del 2001 prevedeva, all'articolo 119, un riferimento molto chiaro ed esplicito: «particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Questa previsione che era contenuta nell'articolo 119 prima della riforma del 2001, è stata nei fatti completamente eliminata, con ciò, a mio avviso, facendo un errore molto pesante rispetto allo stesso dibattito che ci fu nell'Assemblea costituente, in seno alla quale il tema fu discusso a lungo. I verbali della Costituente ricordano, per esempio, un intervento in questo senso di Emilio Lussu il 14 novembre del 1946, in occasione della discussione sulle autonomie locali per la redazione dell'articolo 116: «Fa presente che la Sicilia e la Sardegna sono delle isole [...] onde la necessità di metterle in condizioni di poter funzionare [...] concedendo loro una particolare forma» non solo autonomista, ma anche di riequilibrio.

Questo dibattito è stato cancellato nei fatti dalla riforma del Titolo V, arrivando evidentemente a produrre talune conseguenze pesanti, che hanno aggravato una situazione difficile, che ovviamente sussisteva già prima del 2001, facendo sì che le condizioni di svantaggio in questi anni si acutizzassero.

Vorrei ricordare i temi principali rispetto ai quali tali condizioni di svantaggio si estrinsecano: pensate alla questione dei trasporti. Più tardi discuteremo il decreto-legge in materia di infrastrutture; vi è stata una grande trasformazione con la scomparsa dell'Alitalia e si aprirà sempre di più un problema molto forte, come fanno i senatori sardi, per quanto riguarda, per esempio, la questione della continuità territoriale.

Parliamo di svantaggi anche rispetto alla tematica ambientale, per esempio, sapendo che le isole sono ecosistemi più fragili, particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Abbiamo poi il problema fortissimo della disoccupazione e dello spopolamento. Sono questioni che

negli ultimi anni si sono particolarmente aggravate.

Questo disegno di legge di iniziativa popolare è fondamentale: non è soltanto la formale e banale trascrizione di una condizione geografica all'interno della Carta costituzionale, ma il riconoscimento nella nostra Costituzione degli svantaggi oggettivi ad essa connessi - questo è il punto - che pone con forza la questione del rispetto dell'articolo 3, quindi del riequilibrio.

Questo è un tema certamente nazionale, che riguarda la nostra identità, fatta di isole grandi, come Sardegna e Sicilia, ma anche di tantissime altre. È pertanto un tema caratteristico e identitario nostro, ma anche europeo, perché riguarda il diritto di tutti i cittadini dell'Unione alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento, che sono tra l'altro i pilastri fondativi della stessa comunità europea.

Lo svantaggio determinato dalla condizione di insularità incide non solo sulla possibilità delle persone di muoversi, ma sulla libertà di scegliere se vivere o no nella propria terra, senza per questo dover rinunciare alle opportunità di studio, di esperienze di vita, di lavoro e di relazione culturale, sociale ed economica al di là del mare.

Ecco il punto fondamentale su cui poggia la modifica all'articolo 119 della Costituzione, ponendo tutti noi oggi davanti al fatto che è necessario dare seguito all'introduzione di tale modifica con una serie di provvedimenti che possano fortemente concretizzare questa libertà di scelta.

Il grave e permanente svantaggio naturale dell'essere un'isola produce un indebolimento forte della coesione sociale e comporta problemi molto seri, come abbiamo visto in tutti questi anni, proprio nello sviluppo socio-economico delle isole.

Prendiamo alcuni dati della Sardegna, che è rientrata, tra l'altro, tra le Regioni dell'obiettivo 1 dell'Unione europea proprio per le sue condizioni di sottosviluppo: ha un indice di competitività del 23,75 per cento, contro quello medio europeo del 60,3 e del 57 per cento della Lombardia. Ogni anno 3.500 giovani della Sardegna, in gran parte laureati e diplomati, lasciano l'isola, perché non trovano alcuna opportunità di lavoro. Dall'atlante infrastrutturale del CNEL emergono altri dati molto preoccupanti del ritardo della Sardegna in confronto con il resto del Paese, dalle reti energetiche a quelle stradali e ferroviarie, fino alle infrastrutture economico-sociali. Tutte queste analisi ci dicono che, anche rispetto alle risorse finanziarie *pro capite* e territoriali stanziare negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture, ad esempio in Sardegna, si evidenzia un calo fortissimo anche degli investimenti.

Vi sono ritardi da colmare molto forti, quindi il riconoscimento della condizione di insularità e il suo inserimento, finalmente, anche in Costituzione, dopo la sua cancellazione con la riforma del Titolo V, è certamente un passo molto importante, un riconoscimento costituzionale dello svantaggio e un impegno della Repubblica al riequilibrio.

Per questo voteremo molto convintamente a favore del disegno di legge in esame, in cui vi è davvero un impegno a sanare questo svantaggio e mettere in campo tutti i provvedimenti necessari per il riequilibrio. (*Applausi*).

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ritengo necessario iniziare con un doveroso ringraziamento ai promotori dell'iniziativa popolare. Senza la mobilitazione di centinaia di militanti e senza le 200.000 firme, tra *referendum* e legge di iniziativa popolare, oggi non saremmo qui; firme raccolte sia in Sardegna, sia in Sicilia, sia nelle isole minori e persino in molti Comuni della penisola; firme apposte in modo consapevole e informato, grazie alla grande campagna mediatica fatta a livello locale in vari territori.

Un ringraziamento particolare - permettetemelo - è rivolto al compianto Roberto Frongia dei Riformatori sardi di Massimo Fantola, presidente del comitato promotore della legge sull'insularità. Quello di Roberto Frongia è stato un lavoro assiduo e straordinario e devo dirgli grazie. Assieme a lui ringraziamo tutti i rappresentanti dell'associazionismo, della società civile e delle istituzioni, a partire dai sindaci, che numerosissimi in Sardegna - e non solo - hanno aderito all'iniziativa del movimento promotore. Un ringraziamento è rivolto anche ai partiti politici per il sostegno che hanno dato alle organizzazioni sindacali e datoriali. Grazie veramente a tutti loro.

L'essere un'isola rappresenta un evidente svantaggio in un quadro ordinamentale che prevede talune forme di autonomia previste anche dalla Costituzione. Inserire - ovvero, inserirlo meglio di prima - il concetto di insularità nella Carta costituzionale rappresenta però ora una tappa fondamentale. Alle isole italiane sarà riconosciuto il diritto essenziale a colmare un evidente *deficit* nei confronti della penisola, che indicherà ai governi di non prendere decisioni che accentuino tale differenza. Il fatto che la Regione sarda abbia già uno statuto speciale, come del resto la Sicilia, che le consente di avere autonomia di entrate, evidentemente non basta, perché comunque si è soggetti a leggi nazionali, oltre che a vincoli comunitari, che spesso considerano aiuti di Stato le legittime richieste isolane.

La diversità tra il vivere su un'isola e in un contesto nazionale è palese e non necessita di essere spiegata. Dico solo che diversi studiosi attribuiscono proprio all'insularità un *deficit* valutabile intorno al 20 per cento sull'economia isolana; inoltre, secondo altri studi il costo dell'insularità può essere quantificato in migliaia di euro *pro capite* all'anno (si parla di una cifra tra 3.000 e 5.000 euro). Tali studi non sono stati fatti in Sardegna, ma sono nazionali e suffragati anche da quelli che comunque sono stati fatti nella mia isola. Appare quindi evidente che bisogna mettere le isole nelle condizioni di competere alla pari con gli altri territori nazionali.

Il nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione centra bene il tema in termini opportuni e appropriati e per questa ragione ringrazio i colleghi della 1a Commissione per l'ottimo lavoro svolto. Il testo che andiamo ad approvare recita: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità». Questo comma viene aggiunto dopo il quinto all'articolo 119 della Costituzione, che riguarda gli enti del territorio. Esso contiene ora una definizione persino più puntuale di quella che era presente al comma 3 del medesimo articolo fino al 2001, quando la Carta fondamentale fu modificata. Quel testo recitava: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali». Pertanto, il testo che andiamo ad approvare ci fa tornare alla *ratio* e allo spirito dei Padri costituenti, che immaginavano un'Italia tutta uguale da Nord a Sud, isole comprese. Dobbiamo riconoscere che il testo in esame ci pare più puntuale e adatto allo scopo persino del disegno di legge di iniziativa popolare presentato, cui rimane il merito di aver portato il problema dell'insularità all'esame del Senato fino a farlo arrivare all'esame dell'Assemblea.

Il tema è quello di colmare un divario economico. Il modo per farlo è promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Non si tratta quindi solo di garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili, come recitava il testo iniziale del disegno di legge di iniziativa popolare; si tratta di promuovere le misure che rimuovano gli svantaggi dell'essere un'isola, perché è proprio la rimozione degli svantaggi (economici e non solo) che implica un maggiore godimento dei diritti delle persone.

Si tratta di una nuova Costituzione economica, che impegna il legislatore a tenere conto degli svantaggi di essere un'isola quando emana leggi ordinarie. In particolare, le norme di spesa e le disposizioni che riguardano il sistema fiscale dovranno tenere conto della norma costituzionale che impone di rimuovere gli svantaggi territoriali. A questo fine, l'importante è che siano annullati gli svantaggi dell'insularità e che si possa ripartire in competizione anche con le Regioni che ora sono più ricche. L'obiettivo è quello di partire tutti dallo stesso blocco di partenza, eliminando quindi gli svantaggi competitivi che ora sono evidenti a tutti, dalle infrastrutture all'energia, alle reti, alla sanità e ai collegamenti che oggi ci fanno restare indietro.

Sono convinto che gli isolani ce la possano fare ripartendo da una situazione di parità e non di svantaggio, perché il riconoscimento dell'insularità significa ridurre gli oneri della discontinuità territoriale, con persone e merci che possano muoversi a minori costi, costruendo infrastrutture, reti e collegamenti a misura di Regione.

Purtroppo, la questione della continuità territoriale ad oggi sembra tutt'altro che risolta, come ha ben detto il collega Marilotti nel suo intervento: non ci sono certezze per gli aerei, la continuità scade fra sette mesi; vediamo quello che succederà, si vola sicuramente con difficoltà, ma non è questo il momento di parlarne.

La continuità non è solo quella tra l'isola e il continente, ma anche quella interna. Pensiamo all'assenza

di elettrificazione delle ferrovie, dovrei dire, ma meglio parlare di un sistema ferroviario totalmente insufficiente o assente. E, ancora, vi sono l'assenza di autostrade, le ridotte infrastrutture in Sardegna e l'energia che costa più del resto d'Italia. Dobbiamo certamente dimenticare - o non dobbiamo farlo - che l'Italia fa parte anche dell'Unione europea. Bisogna anzi rammentare che il Titolo XVIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede le disposizioni per la coesione sociale, economica e territoriale negli articoli che vanno dal 174 al 178. Le disposizioni di questo titolo hanno continui collegamenti logici e funzionali con il resto del Trattato, che serve a fare in modo che vengano ridotte le differenze sociali ed economiche nell'Unione.

L'articolo 174 in particolare prevede che l'Unione miri a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite e, tra di esse, testualmente, quelle insulari: è logicamente ricollegato all'articolo 170, che prevede una creazione delle reti europee per creare uno spazio senza frontiere. Pertanto, quella rete di collegamento europeo, quel corridoio che chiediamo di creare anche con la Sardegna e con le altre isole, deve esserci.

Il Governo oggi dovrà prendere atto che l'approvazione del disegno di legge costituzionale che stiamo discutendo porta con sé una nuova e forte volontà del Parlamento nei confronti delle isole, affinché esse non siano più isolate, che è da far valere anche in Europa. L'Esecutivo dovrà trattare anche in sede europea il problema dell'insularità, oltre che a livello nazionale, perché i collegamenti con l'Europa sono importanti per la coesione sociale. Il problema dell'insularità è fortemente connesso alla coesione sociale e alla parità di partenza con le altre realtà europee, non solo con quelle italiane. Ci auguriamo che il governo Draghi che va trattando adesso con l'Unione europea in maniera forte possa ottenere quello che altri Governi non hanno ottenuto per quel che concerne i rapporti tra insularità ed Europa.

Ritornando alla trattazione dell'insularità in Costituzione, desidero rivolgere un ultimo ringraziamento alla collega qui presente, presidente del Gruppo, Anna Maria Bernini, che dall'inizio ha dato grande importanza all'insularità e ci ha sostenuto anche quando la questione doveva essere presentata al Senato in un intervento importante con la presidente Alberti Casellati. Ringrazio la senatrice Bernini e tutti voi. (*Applausi*).

L'obiettivo non è andare con il cappello in mano in Italia o in Europa, ma ottenere i riconoscimenti che ci consentano di partire dallo stesso punto e di contribuire con le nostre capacità al miglioramento del PIL in tutta la Nazione. (*Applausi*).

[LUNESU \(L-SP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la votazione di oggi ci porta ad analizzare un punto cardine del nostro ruolo di senatori, quello di garantire le stesse opportunità di crescita a tutti i cittadini. All'insegna dello stesso principio è stata approvata in Senato la legge per la parità salariale tra uomo e donna, norma essenziale che, proprio come quella al nostro esame, avrebbe dovuto essere in vigore già da tanti anni.

Siamo qui riuniti per votare l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, in modo da riconoscere alle isole come la Sardegna e la Sicilia lo svantaggio naturale derivante dall'insularità e instaurare le misure necessarie per garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali inalienabili.

Come rappresentante della Sardegna, credo che non si possa tollerare che un'isola produttiva possa partire con un *deficit* enorme come quello che ha oggi, dovuto al problema energetico per la mancanza di metano e a quelli dei trasporti marittimi ed aerei e di continuità territoriale, con le ferrovie quasi inesistenti e risalenti al 1800 e una distanza dalla Penisola che aumenta i costi e i tempi per ogni attività. Ripeto che le ferrovie sono ancora a scartamento ridotto. Come possiamo sperare che le aziende sarde abbiano gli stessi risultati delle concorrenti nazionali, se i loro costi di acquisto e vendita saranno sempre sfavorevoli? Come potrebbero mantenersi competitive, partendo nettamente svantaggiate?

Il principio di insularità riconosce alle aziende sarde la penalizzazione nel fare impresa, sulla quale bisogna agire per colmare il *gap* e porre le imprese nelle stesse condizioni competitive delle concorrenti nazionali; questo percorso dev'essere sostenuto da obiettivi precisi e risorse dedicate,

altrimenti il rischio è che le parole, anche se scritte nella Costituzione, rimangano solo tali.

La vertenza va aperta sia con lo Stato sia con l'Europa, in modo che non ci si scontri con le normative europee e si colmino le incongruenze giuridiche fra il diritto europeo e quello italiano, per garantire l'accesso ai fondi.

L'agricoltura è un settore fondamentale per l'economia sarda, ma anche in questo caso ci rendiamo conto di come siamo svantaggiati? Immaginiamo di avere il costo più alto di tutti i nostri *competitor* per l'acquisto di materie prime necessarie al nostro lavoro e aggiungiamo costi sempre più alti per consegnare i prodotti locali fuori dall'isola, nonché, *dulcis in fundo*, un *handicap* temporale di dodici-ventiquattr'ore per le consegne dei prodotti fuori dalla Sardegna: in una società come la nostra, basata sul volere tutto, subito e a basso costo, possiamo velocemente dedurre quanto questa situazione sia nociva per il settore.

Gli enormi *gap* che riscontriamo nelle isole sono legati al credito, alla competitività, alla lentissima burocrazia, alle infrastrutture, all'energia, ai trasporti e alla produttività, costringendo le piccole e medie imprese ad arrancare rispetto ai *competitor* e a decollare con estrema fatica.

Se osserviamo, Presidente, la situazione dei trasporti, la Sardegna ha urgente bisogno di una continuità territoriale funzionante e duratura, che permetta ai cittadini di spostarsi liberamente, senza sentirsi isolati, e di programmare le proprie attività con serenità, senza dover pensare se avranno o meno la continuità territoriale dopo maggio, come non chiarito da Volotea, la società aerea spagnola che gestisce in questo momento i voli in continuità territoriale.

La Sicilia, lo scorso agosto, ha lanciato un progetto sperimentale denominato «Sicilia vola», mettendo a disposizione 75 milioni di euro (50 per il 2021 e 25 per il 2022), che hanno consentito dal 5 agosto a quattro categorie di siciliani di viaggiare a prezzi scontati del 30 per cento verso tutte le destinazioni italiane ed europee. Le categorie interessate sono studenti, lavoratori fuori sede, malati siciliani che vanno a curarsi fuori dalla Sicilia o disabili gravi e gravissimi, che potranno acquistare i biglietti per volare da Palermo e da Catania verso tutte le destinazioni nazionali ed europee. Questo genere di progetti è fondamentale per incentivare il settore turistico, rilanciare l'economia e soprattutto evitare che l'abitante di un'isola si senta perennemente isolato, come se il mare che ci divide fosse insuperabile. (*Applausi*).

La Sardegna è una Regione con una forte identità e un popolo attaccato alle proprie radici e fiero del fascino selvaggio dell'entroterra, delle spiagge meravigliose e delle proprie culture di saperi e sapori enogastronomici. Tuttavia, per quanto un cittadino sardo sia attaccato alle sue radici, il problema dello spopolamento diventa sempre più importante nell'isola: tale fenomeno, come ha evidenziato il presidente dell'ANCI Sardegna Emiliano Deiana, è un'articolazione di problemi, dall'invecchiamento alla migrazione, alla mancanza di lavoro e all'assenza di cultura di impresa.

Per tutte queste motivazioni, votare sì all'inserimento del principio di insularità nella Costituzione è imprescindibile per contrastare la fuga di capitale umano ed evitare l'estinzione di aree interne e lo spopolamento dei piccoli Comuni. I due punti che formano il principio di insularità (riconoscere gli svantaggi naturali che ne derivano e introdurre le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali inalienabili) sono fondamentali.

Le modifiche all'articolo 119 della Costituzione che sono state introdotte nel 2001 riguardano l'inserimento del federalismo fiscale, con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra decisioni di spesa e il prelievo diretto e di favorire l'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo.

Ci sono diversi punti del principio di insularità che sono essenziali e da citare: estensione a tutti gli enti territoriali, non solo alle Regioni (com'è previsto attualmente), dell'autonomia di entrata e di spesa, in modo che godano di risorse autonome e possano fissare e applicare i tributi e le entrate proprie; istituire il fondo perequativo, che è assente nel testo costituzionale previgente ed è coerente con la logica del decentramento fiscale, in cui i territori sono responsabilizzati nelle scelte di spesa e nelle decisioni relative al loro finanziamento; l'intervento di sostegno dei territori in cui le entrate non sono adeguate è motivo di minore sviluppo, perché misurato attraverso la minore capacità fiscale e non con l'inefficienza amministrativa dell'ente territoriale; risorse statali aggiuntive e interventi speciali in

favore di tali enti al fine di perseguire una delle seguenti finalità: promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e quelli sociali; favorire l'esercizio dei diritti della persona.

Come dichiarò in Commissione in sede di audizione il professor Frosini, che a me è piaciuto tanto, specialità e insularità sono due facce della stessa medaglia. L'insularità genera un'ulteriore condizione di specialità, perché le Regioni di cui parliamo sono interamente circondate dal mare e ciò incide sugli scambi, sull'*import-export* e sui trasporti. Inoltre, essere isolani indica un profondo senso di appartenenza, una spiccata identità e un rispetto particolare per le tradizioni culturali, sociali ed enogastronomiche. Tutto ciò dovrebbe essere però un punto di merito, non un'esclusione: lo Stato deve pertanto riconoscere il grave svantaggio che deriva dall'insularità e garantire un'effettiva parità, in modo da permetterci di vivere nella nostra isola senza essere isolati.

Infine, signor Presidente, voglio ricordare le persone che si sono battute affinché questo importante progetto arrivasse in Parlamento, come l'onorevole Frongia, che intanto ci ha lasciati con il progetto nel cuore; ringrazio il comitato promotore e quello scientifico, coordinato dalla dottoressa Mongiu, nonché la commissione speciale regionale presieduta dall'onorevole Costa, tutti a sostegno di questo importante progetto. Inoltre, mi permetta un particolare ringraziamento ai senatori Borghesi, già presidente della Commissione affari costituzionali, Augussori e Romeo, nonché al nostro Capogruppo per aver capito l'importanza che questo disegno di legge costituzionale ha per noi isolani.

Anche per questo, signor Presidente, colleghi, a nome della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, annuncio il nostro volto più che favorevole. (*Applausi*).

[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, gentili colleghe e colleghi, stiamo per votare questo importante provvedimento concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, sul quale dichiaro che il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente in maniera favorevole.

Il relatore l'ha ricordato: con l'approvazione di questo disegno di legge oggi risolviamo in primo luogo un problema di carattere costituzionale, derivante dalla modifica approvata nel 2001 al Titolo V della Costituzione. D'altra parte - ed è la cosa che più interessa al cittadino - riponiamo al centro del nostro ordinamento il concetto di isola e di insularità, con tutte le conseguenze che ne derivano per gli abitanti che si trovano in tali zone del nostro Paese.

Infatti, con la legge costituzionale n. 3 del 2001 il legislatore nazionale soppresse un comma dell'articolo 119 della Costituzione che prevedeva contributi speciali per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Si trattava di una norma definita da alcuni costituzionalisti di diritto sociale territoriale, voluta dal Costituente per tutelare e incentivare le aree del Paese svantaggiate economicamente per storia e per collocazione geografica.

Il riferimento esplicito al Mezzogiorno e alle Isole era coscientemente voluto dal Costituente, il quale volle così costituzionalizzare il problema di come valorizzare l'assetto civile, economico e sociale di quei territori che non rappresentano solo un'area geografica del Paese, ma anche - se non soprattutto - una maniera di essere di alcuni milioni di abitanti.

Per coloro che vivono nelle Isole, nel corso degli anni questo assetto è divenuto un fattore identitario, che spesso, però, si è trasformato in un danno e in uno svantaggio. La norma costituzionale originaria poteva apparire generica laddove non chiariva in maniera esplicita quali fossero le zone del Paese riferibili alla disposizione costituzionale. Tra i promotori di questo intervento legislativo la Sicilia e la Sardegna godevano però di una sorta di valorizzazione dal punto di vista sia del riconoscimento, che della tutela costituzionale, essendo parte integrante dell'area geografica del Mezzogiorno, oltre che Isole e Regioni a Statuto speciale.

Ovviamente, con la norma costituzionale attualmente in vigore tutto questo permane ancora, ma è venuta meno la copertura costituzionale sia come Regioni del Mezzogiorno, sia in quanto Isole. Riteniamo opportuno che tale copertura giuridica venga ripristinata, anche prendendo spunto dall'esperienza comparata degli altri Paesi europei e del ruolo che hanno le Regioni nell'Unione

europea, in cui il tema dell'insularità è particolarmente sentito.

Questo *vulnus*, da sempre molto evidenziato a livello territoriale, è stato concretizzato attraverso il disegno di legge in esame che - voglio sottolinearlo - è di iniziativa popolare e ha visto la raccolta di centinaia di migliaia di firme, che peraltro riconoscono la validità di questo istituto spesso invisibile e poco considerato, ma da sempre esaltato dal Movimento 5 Stelle.

Il disegno di legge è stato sottoposto all'esame della Commissione affari costituzionali, che, oltre a esperti e studiosi, ha udito anche i rappresentanti delle Regioni direttamente coinvolti, nonché i rappresentanti del comitato promotore, nello spirito di una leale collaborazione tra i livelli istituzionali della Repubblica, che ha reso efficiente ed efficace il nostro lavoro. Si è così giunti all'approvazione della norma già illustrata. L'inserimento di una disposizione con questo contenuto consente di disporre di un parametro costituzionale decisamente più esplicito di quello attualmente vigente (articolo 119 della Costituzione) e, quindi, di assicurare una maggior tutela per i diritti che devono essere garantiti in modo uguale a tutti i cittadini, compresi quelli che risiedono nelle Isole, rimuovendo gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Vengo così a parlarvi del vero nodo gordiano che è alla base di questa situazione e che spiega l'intervento legislativo che è stato sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. La condizione di insularità pregiudica tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini che vi abitano o lavorano. Dall'aprire un'impresa, alla produzione di merci, ai trasporti, ai viaggi, all'energia elettrica o al gas: tutto ha un costo maggiore e una difficoltà superiore a quelli di una qualsiasi altra Regione d'Italia. La condizione di insularità e il superamento degli svantaggi da essa derivanti non sono limitati al solo problema della continuità territoriale, ma sono molto più estesi e complessi e investono tutti gli aspetti economici e sociali, che vanno dal mancato sviluppo ai *deficit* di infrastrutturazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della voce.

Prego, senatrice Mantovani.

MANTOVANI (*M5S*). Colleghe e colleghi, l'insularità è una situazione che produce ritardi di sviluppo sociale ed economico e fa degli isolani cittadini con diritti ridotti e affievoliti rispetto ai cittadini della terraferma.

Nessun'altra Regione italiana subisce lo stesso svantaggio strutturale dovuto all'insularità e alla perifericità, che incide in modo significativo sull'opportunità di abitanti e lavoratori.

Con questo disegno di legge non solo vogliamo porre un freno a tale condizione, ma vogliamo anche sensibilizzare il legislatore ad assumere comportamenti e scelte legislative virtuose e, quindi, norme promozionali per lo sviluppo strutturale delle isole e per la specialità insulare.

Alla fine di questo intervento ritengo sia doveroso procedere celermente all'approvazione di tale norma nella speranza che si concluda presto l'*iter* anche alla Camera e, quindi, diventi legge dello Stato. Diamo, quindi, dignità costituzionale alle isole in modo da riconoscere tutti i diritti dei nostri concittadini in qualsiasi parte del Paese essi siano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva in prima deliberazione. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per avanzare all'Assemblea una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Ora dovremo passare al punto che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2020 che, come sappiamo, non è ancora pronto. Proporremo a questo punto passare alla discussione del disegno di legge costituzionale n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B per la modifica degli

articoli 9 e 41 della Costituzione e subito dopo inserire anche il disegno di legge cosiddetto salvamare e posticipare l'esame del decreto.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, avendo avuto cognizione anche dei tempi dell'Assemblea, chiederei se lei fosse favorevole a mettere in votazione l'inversione dell'ordine del giorno per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale, posto che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per le ore 16,30. Lo chiedo se non modifica troppo la sua proposta.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, va bene. La proposta che ho fatto era completa per l'organizzazione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatrice, mi era chiaro il suo intento.

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, non siamo favorevoli a questa richiesta di inversione e, anzi, avremmo proposto in sede di Capigruppo lo slittamento almeno a domani mattina della discussione sulla riforma costituzionale con riferimento al tema dell'ambiente.

La proposta che avremmo formalizzato in Capigruppo è di procedere domani - immagino - al voto sulla fiducia già annunciata sul decreto trasporti e anche delle dichiarazioni sulla terza lettura della riforma costituzionale, che potrebbero trovare tempo sufficiente anche domani mattina.

C'è un'esigenza, da parte del nostro Gruppo, di approfondire ancora il tema in terza lettura. Si tratta di una questione molto delicata e importante. Siamo quindi assolutamente contrari. Preferiremmo intanto discutere della cosiddetta legge salva mare e poi lasciare alla Conferenza dei Capigruppo il compito di decidere su questioni così delicate, senza usare la forza dei muscoli e dei numeri in quest'Aula, per modificare a piacimento della maggioranza queste questioni, che sono state dibattute a lungo in Conferenza dei Capigruppo e che non possono essere modificate all'ultimo minuto su decisione di una parte del Senato. E poiché noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento responsabile rispetto alla forza preponderante della maggioranza, chiediamo che queste decisioni non vengano comunicate all'unica forza di opposizione all'ultimo momento, perché non è un modo di procedere, non è né cortese, né rispettoso del ruolo dell'opposizione, che da sola deve fronteggiare, con venti senatori, tutti gli argomenti che vengono posti all'attenzione dalla maggioranza, senza considerare che c'è un ennesimo decreto-legge su cui verrà posta l'ennesima fiducia. Se la Commissione incaricata di valutare e di esaminare il decreto trasporti è in ritardo, la colpa non è dell'opposizione, ma è della maggioranza, che ancora una volta arriva all'ultimo minuto prima della scadenza del decreto.

Quindi, continuiamo con l'ordine del giorno così come previsto e lasciamo che sia la Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà fra circa tre ore, a decidere come proseguire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, il suo punto di vista ovviamente è chiaro, così come è chiaro che c'è una diversa proposta, che verrà posta ai voti per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dalla senatrice De Petris.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere una sospensione della seduta di due ore, al fine di consentire una riunione del Gruppo di Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vediamo se lo schema che aveva la Presidenza può...

CIRIANI (*FdI*). Ho fatto un intervento sull'ordine dei lavori e ho chiesto una sospensione di due ore per consentire una riunione del Gruppo di Fratelli d'Italia, che è propedeutica all'espressione del nostro voto sul disegno di legge costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. È abbastanza chiaro?

PRESIDENTE. È chiarissimo, senatore Ciriani, e io le stavo rispondendo. Siccome è la Presidenza che dirige i lavori dell'Aula, adesso lei con altrettanta chiarezza ascolterà qual è la proposta della Presidente, che è quella di iniziare con lo svolgimento della relazione, per poi sospendere i lavori dell'Aula e riprenderli alle ore 15, il che mi sembrava che potesse venire incontro anche alle esigenze che lei mi ha rappresentato. Non mi sembra una forzatura. Ovviamente questa Presidenza ha il

compito di garantire tutti i partiti. Quindi, se nulla osta da parte sua, io procederei in questo modo.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Presidente, osta molto, perché, al di là dei formalismi e dell'abilità di spostare le carte, rimane una questione: l'opposizione va rispettata. In Conferenza dei Capigruppo noi abbiamo dato il nostro voto favorevole e non è accettabile che l'ordine dei lavori venga modificato all'improvviso, senza coinvolgere minimamente le forze di opposizione, che non sono qui a fare i passacarte, né gli spettatori, ma cercano di fare il loro mestiere. (*Applausi*). E, per fare il loro mestiere, devono avere il tempo per poter esaminare i provvedimenti. Se per voi l'esame in terza lettura del disegno di legge costituzionale è così urgente e importante, lo è anche per noi. Ma, siccome noi abbiamo mille fronti aperti, essendo l'unico Gruppo di opposizione e dovendo garantire che la voce dell'opposizione sia presente su tutti i provvedimenti, chiediamo semplicemente di poter esercitare il nostro diritto-dovere di esaminare i provvedimenti con un tempo adeguato. Una modifica del calendario su un tema così importante come la terza lettura di una riforma della Costituzione dovrebbe essere affrontata con maggiore serietà. Questo è il nostro punto di vista. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Presidente Ciriani, tutta l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea ha come principio informatore esattamente la serietà che significa la possibilità per tutti i senatori di approfondire tutti gli argomenti, compreso quello riguardante il decreto, per consentire alla Commissione di lavorare al meglio. La mia proposta sembrava venire incontro ad una sua esigenza. (*Commenti*). Presidente Ciriani, lei deve avere la pazienza di ascoltare cosa dice la Presidenza.

Siccome la Presidenza garantisce innanzitutto l'opposizione presente in Aula, in questo momento sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,11, è ripresa alle ore 15,01).

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

[\(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B\)](#) *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente* (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori De Petris e Nugnes; De Petris ed altri; Collina ed altri; Gallone; L'Abbate; Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,01)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori De Petris e Nugnes; De Petris ed altri; Collina ed altri; Gallone; L'Abbate; Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La relatrice, senatrice Maiorino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale in titolo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e attribuisce alla legge dello Stato la tutela degli animali.

Segnalo che il provvedimento è stato approvato in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammento che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza

qualificata per l'approvazione. Abbiamo dunque la possibilità di un *iter* veloce e supportato da un ampio consenso parlamentare per una modifica puntuale della nostra Costituzione, che si va a inserire per la prima volta all'interno di quelli che sono i principi fondamentali, ossia quelli che più di tutti formano l'identità di un Paese, la tutela di un diritto finora solo implicitamente riconosciuto e garantito, e cioè il diritto di tutti i cittadini di pretendere che la Repubblica protegga, con ogni mezzo a sua disposizione, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, e individui le modalità migliori per la tutela degli animali, il trattamento dei quali - mi preme ricordare - ha un impatto relevantissimo sull'ambiente e sulla salute.

Una volta approvato, questo disegno di legge introdurrà la prima revisione costituzionale ai principi fondamentali e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta Costituzione economica, dando all'articolo 41 una significativa innovazione che rafforza la funzione solidaristica e sociale dell'impresa privata e dell'iniziativa economica.

Colleghi, il voto di quest'Assemblea arriva proprio nelle ore in cui si tiene la ventiseiesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che, purtroppo, dobbiamo ricordare, rischia ancora una volta di deludere le aspettative di milioni di giovani che si dimostrano molto consapevoli dei problemi che il mondo deve affrontare, ben più di quanto noi stessi a volte sembriamo immaginare, e arriva a poche ore dalla conclusione del G20, che anch'esso non è riuscito nell'obiettivo di unire i grandi della Terra sulla data per le emissioni zero del 2050. Eppure, da quest'Aula arriva un segnale di visione e concretezza, quello che oggi diamo.

Ci accingiamo infatti a dare alla nostra Costituzione, che ci guida ogni giorno, un rinnovato spirito di modernità e di servizio alla causa collettiva, non solo italiana. Possiamo dire che con l'approvazione di questa proposta di modifica della Costituzione, la politica e le istituzioni intercettano e danno attenzione a quello che nella storia della filosofia tedesca si chiama *Zeitgeist*, lo spirito del tempo, e pongano un punto fermo per il nostro Paese, dal quale non si potrà più tornare indietro.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricordo che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre 2019, una lunga e accurata istruttoria, che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di 3 articoli, che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce inoltre una riserva di legge statale che disciplina i modi e le forme della tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche a fini ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge sulla tutela degli animali.

Concludo dicendo che questo è un passo estremamente importante e per una volta possiamo e dobbiamo essere orgogliosi del grande lavoro di concertazione svolto, per il quale ringrazio di cuore tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza e anche di opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, stiamo per tagliare il traguardo della terza di quattro tappe parlamentari verso il fondamentale inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, un traguardo straordinario che non deve trovare ostacoli nell'ultima lettura alla Camera.

Detto questo, è anche importante ricordare che tutti i principali Stati europei nelle loro Costituzioni presentano disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, che peraltro sono presenti anche nei principali trattati europei. In alcuni casi sono presenti dall'origine delle Costituzioni, mentre in altri sono stati inseriti successivamente.

Il progresso industriale degli ultimissimi secoli ha causato la crisi climatica che oggi sta provocando disastri ambientali devastanti: uragani, inondazioni, incendi boschivi, scioglimenti di ghiacciai, temperature oltre ogni record. Non possiamo più sottrarci alle nostre responsabilità. Ci sono illustri studi scientifici che ci ricordano cosa potrebbe accadere nei prossimi decenni, non nei prossimi millenni: Venezia potrebbe finire sott'acqua entro la fine del secolo; già oggi in alcune zone del Pakistan e degli Emirati Arabi si sono raggiunte temperature ritenute incompatibili con la sopravvivenza umana. Entro cinquant'anni 3 miliardi di persone vivranno come si vive oggi nel deserto del Sahara e si stima che entro il 2050 circa 250 milioni di persone migreranno per cause legate al cambiamento climatico; 250 milioni di migranti, altro che le poche migliaia o decine di migliaia che arrivano oggi dalla Libia. (*Applausi*).

Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi mai registrati e il nostro pianeta sta andando verso un futuro ignoto e pericoloso per le prossime generazioni.

Veniamo ora alle cause di questo cambiamento climatico e a quanto sia importante per questo Paese cominciare subito a fare la propria parte, concretizzando il nuovo principio costituzionale della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e anche degli animali, proprio perché la tutela degli ecosistemi e della biodiversità sono obiettivi che non si possono raggiungere se non attraverso la tutela delle specie animali.

L'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è devastante: dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. Secondo il World wildlife fund (WWF) gli allevamenti intensivi producono il 14,5 per cento dei gas serra totali e sono la causa del 75 per cento delle malattie emergenti (tanti animali ammassati in spazi ristretti sono l'ambiente ideale per il proliferare dei *virus*), inoltre occupano circa il 20 per cento delle terre emerse come pascolo e il 40 per cento dei terreni coltivati per la produzione dei mangimi. Le prime venti aziende zootecniche del mondo sono responsabili di una maggiore emissione di gas serra di quanto ne producano da sole Stati come la Germania, la Francia o il Regno Unito. In Brasile, che è il più grande esportatore mondiale di carne bovina, gli allevamenti intensivi e i macelli industriali sono responsabili di oltre l'80 per cento della deforestazione del polmone verde della Foresta amazzonica. Anche per questo lasciateci dire che ho trovato vergognoso l'abbraccio di ieri tra il presidente Bolsonaro e un politico che fa parte della maggioranza di questo Governo (*Applausi*).

In Italia, signor Presidente, il 76 per cento degli animali è allevato in gabbia per un totale di 45 milioni: a Brescia ci sono più suini che persone. Questi 45 milioni di animali producono gas serra e consumano le risorse del territorio, tra cui tonnellate di acqua potabile. Siamo il diciassettesimo Paese in Europa per allevamenti virtuosi; ai primi posti, invece, a differenza nostra, ci sono Paesi come Svezia e Germania, con solo il 12 e il 15 per cento di animali allevati in gabbia.

Dobbiamo avere il coraggio di spostare la produzione di carne e derivati dalla carne verso una produzione di alimenti più sostenibili per il pianeta (*Applausi*). Nella tanto auspicata transizione ecologica, voluta fortemente dal MoVimento 5 Stelle, e in parte ancora oggi purtroppo rimasta solo sulla carta, ci sono molte delle soluzioni al degrado del nostro pianeta. Penso all'ambientalizzazione degli edifici con il superbonus al 110 per cento per ridurre anche l'utilizzo del riscaldamento all'interno delle abitazioni che, ricordiamolo, oggi produce ed è responsabile del 38 per cento dei gas serra; alla tutela e all'aumento delle aree verdi per contrastare la cementificazione scellerata prodotta negli ultimi anni; alla produzione di energie rinnovabili per diminuire la combustione di carbone, petrolio e gas, soprattutto ed anche per il sistema dei trasporti. A tal proposito, per il sistema dei trasporti, purtroppo non è stata una bella immagine né un buon esempio vedere i grandi della Terra al G20 non utilizzare una macchina elettrica (*Applausi*). Allo stesso modo è stato imbarazzante non vedere oggi ancora nominato l'inviato speciale per il cambiamento climatico, che sarebbe stato essenziale in questi giorni e in queste ore alla COP26 di Glasgow. È positivo, invece, sempre a Glasgow, il progetto più che mai necessario di piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030, soprattutto se aumentano le aree verdi

nelle città rendendole più belle e pulite e contrastando il consumo di suolo.

Sempre alla conferenza COP26 è stato fatto notare come il principale responsabile delle emissioni di CO2 sia la Cina - su questo siamo tutti d'accordo - con Stati Uniti e Unione europea ben distanziati. Tuttavia bisogna anche andare a guardare questi numeri e, come ho detto all'inizio di questo intervento, è un errore continuare ad andare avanti con quest'opera di deresponsabilizzazione, perché dobbiamo anche ricordare che la Cina ha quasi 1,5 miliardi di persone, mentre gli Stati Uniti 300 milioni e la quota *pro capite* di CO2 di ogni cittadino cinese è quasi la metà di quella di un cittadino americano. Non possiamo quindi più nasconderci dietro a certi numeri e ad una certa narrazione (*Applausi*).

Inoltre, per la serie non nascondiamo le responsabilità, abbiamo una responsabilità storica: la nostra rivoluzione industriale ci ha portato a produrre nell'ultimo secolo e mezzo una quantità di gas serra quattro volte superiore a quella della Cina. Parliamo di 200 miliardi di tonnellate di CO della Cina contro i 900 miliardi dei Paesi OCSE. Ora dobbiamo cominciare a dare l'esempio ed è questa la strada, accompagnando alla rivoluzione verde i colossi economici emergenti. Anch'essi, evidentemente, hanno le loro responsabilità, ma devono essere accompagnati e aiutati anche dai Paesi occidentali. L'obiettivo dei 100 miliardi, di cui tanto si è parlato, che ancora non è stato attuato perché rimandato al 2023, va esattamente verso questa strada. Alla base di tutto questo c'è una responsabilità generale e soprattutto politica verso la transizione ecologica.

Anche ogni singolo cittadino può fare però la propria parte fin da subito perché oggi, a differenza di ieri, abbiamo tutta una serie di conoscenze scientifiche che prima non avevamo. Il cittadino singolo può iniziare a consumare meno carne e più alimenti vegetali, utilizzare mezzi sostenibili e migliorare l'ambientalizzazione delle proprie abitazioni. Noi politici però non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia e dobbiamo cominciare a costruire le basi per garantire un futuro alle nostre generazioni. Parlo di futuro e non dico migliore perché oggi abbiamo la certezza scientifica di poter dire che se andiamo avanti così, con questi danni e questa crisi climatica, non sarà possibile avere un futuro migliore per le prossime generazioni perché non ci sarà un futuro per l'umanità. (*Applausi*).

Pertanto, Presidente, ritengo, in conclusione che sia necessario dare un segnale importante. Oggi stiamo facendo qualcosa di importante e sicuramente di fondamentale, ma da domani servono azioni concrete che dobbiamo realizzare tutti insieme, gli Stati, ma anche i singoli cittadini. Solo così, Presidente, potremo salvare il pianeta Terra e con esso il futuro dell'intera umanità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, modificando l'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la protezione della biodiversità e degli animali, la promozione di uno sviluppo sostenibile con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Esso esplicita chiaramente come nozione giuridica e come diritto civile, inserendola tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, la tutela dell'ambiente che fino ad ora veniva interpretata come riferimento della tutela della salute.

Da alcuni anni ormai il nostro pianeta manda segnali inequivocabili del malessere dell'ambiente, chiedendo di cambiare rotta alle nostre politiche, ma ancora non sembra chiara a tutti la portata dell'emergenza climatica che stiamo attraversando. Augusta, città in cui risiedo, in Provincia di Siracusa, come altre zone della Sicilia sud-orientale ha vissuto ore drammatiche per il passaggio del ciclone Apollo, che è stato l'espressione più grave e pericolosa del maltempo dei giorni scorsi e che ha provocato perdite di vite umane e ingenti danni materiali.

Questi eventi meteorologici estremi non sono più occasionali e sporadici, ma destinati ad accadere con maggiore frequenza per effetto del riscaldamento dell'atmosfera provocato dall'inquinamento. Peraltro le emissioni inquinanti non rappresentano che uno degli aspetti del degrado ambientale, congiuntamente all'inquinamento del suolo e del sottosuolo, al dissesto idrogeologico, ai danni provocati dall'agricoltura intensiva, alla progressiva scomparsa di flora e fauna.

È necessario che i decisori politici si impegnino più concretamente per ridurre l'inquinamento ambientale e spero che, come è già stato detto dalla collega Maiorino, alla Cop26 in corso a Glasgow si possano trovare maggiore coraggio e sinergia tra le Nazioni e si possa pervenire ad accordi più

stringenti per contenere le emissioni climalteranti. È vero, come è stato detto ieri, che l'Europa è responsabile solo dell'8-9 per cento delle emissioni in atmosfera, ma è altrettanto vero, come ha giustamente detto il collega Toninelli poc'anzi, che Europa e Stati Uniti hanno cominciato per primi ad inquinare il pianeta, bruciando miliardi di tonnellate di combustibili fossili.

Essi da soli sono responsabili di oltre il 50 per cento delle emissioni globali di tutti i tempi. Hanno cominciato per primi, hanno il dovere di essere i primi a cominciare a ridurre e a smettere.

È anche il momento di smettere di essere un pianeta «bla bla bla», come dice Greta Thunberg, e di passare all'azione tutti insieme, perché non esiste salute degli uomini senza salute dell'ambiente in cui vivono. (*Applausi*). Non esiste benessere degli uomini in un ambiente che non è salubre.

Consapevoli della stretta correlazione tra qualità dell'ambiente e salute degli uomini, come membri della Commissione sanità del Senato abbiamo proposto l'inserimento nella Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di misure finalizzate al conseguimento di una specifica ed adeguata formazione professionale sanitaria correlata all'inquinamento ambientale e di istituire all'interno dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, unità operative multidisciplinari dedicate alla sanità ambientale.

Per questo motivo guardiamo con particolare attenzione al progetto del disegno di legge in tema di salute, ambiente e clima, previsto nella componente C1 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il Governo presenterà alle Camere entro la metà del prossimo anno, definendo una politica sanitaria con approccio *one health*, cioè salute unica degli uomini, degli animali, degli ambienti in cui vivono. La politica deve indicare le direttrici lungo le quali deve muoversi lo sviluppo economico.

Il presente disegno di legge, novellando anche l'articolo 41 della nostra Carta costituzionale, riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali; stabilisce che l'iniziativa economica privata non si può svolgere in danno della salute e dell'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò vuol dire che l'iniziativa privata economica è libera, ma non può svolgersi senza limiti nell'unico perseguimento delle finalità del profitto di pochi.

È necessario guardare al futuro con gli occhi dei nostri figli e dei nostri nipoti. La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema deve essere messa in atto nell'interesse delle future generazioni. È un patto generazionale che deve essere rinnovato e rinsaldato costantemente. Ogni azione sbagliata che compiamo oggi è un torto che facciamo alle future generazioni, è una sottrazione dei loro diritti.

Con l'auspicio che possiamo davvero cambiare rotta, perché non abbiamo un pianeta B, concludo il mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale oggi al vaglio in terza lettura intende modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nella legge fondamentale dello Stato la tutela dell'ambiente e della biodiversità, delegando poi il legislatore ordinario a varare norme a tutela degli animali.

La nostra Costituzione è stata la prima nel panorama mondiale a prevedere la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e del paesaggio, esprimendo la forte vocazione dello Stato italiano alla conservazione della memoria storica e dei propri tesori. Evidenzio questo perché l'articolo 9 della nostra Costituzione è inserito nella parte relativa ai cosiddetti principi fondamentali, valori immutabili alla base dell'ordine repubblicano. Di tutela dell'ambiente, invece, si è cominciato a parlare con più attenzione agli inizi degli anni Ottanta. Tali argomenti sono ormai da tempo al centro del dibattito politico nazionale e comunitario, grazie anche alla presa di coscienza delle giovani generazioni, che hanno esercitato e continuano a esercitare forme di pressione verso le istituzioni. (*Brusio*).

Vorrei capire se sento male io.

PRESIDENTE. Prego, senatore. Non tutti hanno chiaro che, a volte, quando si è in pochi in Aula, se si parla in sottofondo è ancora più di disturbo.

VITALI (FIBP-UDC). Uno dei primi impegni che il presidente del Consiglio Draghi ha chiesto al

Parlamento è stato proprio quello di inserire la tutela dell'ambiente e della biodiversità in Costituzione, ed il Parlamento ha risposto con tempestività, pur non sacrificando l'approfondimento della materia. Infatti, grazie al lavoro svolto in prima lettura in questo ramo del Parlamento e grazie all'impegno della relatrice e alla sapiente conduzione della 1a Commissione da parte del presidente Parrini, si è contribuito prima a redigere un testo unico delle varie proposte in materia all'esame e dopo a trovare una sintesi ragionevole quando sembrava che il testo poteva essere approvato solo a maggioranza. Il lavoro è stato così sapiente, approfondito e formato dal contributo di tutti i Gruppi che la Camera ne ha preso di fatto soltanto atto.

Credo che essere arrivati a questo traguardo, in concomitanza con il *forum* romano del G20 e della riunione della Cop26 di Glasgow, abbia rappresentato plasticamente come il nostro Paese sia impegnato a migliorare le condizioni ambientali per consegnare alle nuove generazioni un Paese più vivibile, ponendo rimedio alle storture e allo sfruttamento sregolato del nostro territorio. È vero, come qualcuno ha detto, che nella nostra Costituzione la tutela della salubrità e dell'ambiente è già presente, sia pure in forma implicita, in quanto costituisce uno dei presupposti della salute umana tutelata dall'articolo 32; ma averla introdotta espressamente ha evitato di doversi sempre rivolgere alla giurisprudenza costituzionale e di merito in presenza di contrasti interpretativi.

Anche la tutela generale dell'ecosistema e della biodiversità, cui rimanda il terzo comma dell'articolo 9, non rappresenta una novità. Infatti, la riforma modificativa dell'articolo 117 della Costituzione ha introdotto, alla lettera s), la previsione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed ha attribuito alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni ambientali, con la conseguenza che lo Stato può dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidente sulle competenze legislative regionali.

La novità è l'inserimento degli animali tra gli oggetti di protezione costituzionale. Qui vi è stato un lavoro di sintesi, che ha consentito di non togliere il grande consenso a questa norma: si è stabilito, infatti, che sarà il legislatore ordinario a disciplinare modi e forme di tutela degli animali. Per la verità, c'è da dire che il legislatore ordinario ha già prodotto una vasta normativa a tutela degli animali, fino ad introdurre nel codice penale un titolo IX-*bis* dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali (vedasi la legge n. 189 del 2004).

Con l'articolo 41 inizia la Costituzione economica, cioè quelle norme regolatrici dell'attività economica, secondo un presupposto conciliativo proprio dell'Assemblea costituente che, da una parte, sposa lo spirito liberale riconoscendo la libertà dell'iniziativa economica e, dall'altra, l'idea socialista di un'economia programmata orientata a promuovere il progresso sociale. La riforma dell'articolo 41 introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti entro i quali può essere svolta l'iniziativa economica privata. Essa, oltre a non dover recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, non dovrà recare neanche danno alla salute e all'ambiente. Appare chiaro, con questa formulazione, che il nostro Paese si pone in maniera irreversibile verso una transizione ecologica delle attività economiche. Ciò significa che, fatto questo passo, dovremo riflettere su che direzione concretamente intraprendere per rendere effettiva questa transizione.

Il riscaldamento globale, elevatosi esponenzialmente negli ultimi anni, è il risultato dello sfruttamento delle materie fossili e del petrolio. Dobbiamo decidere come sostituire queste fonti di energia inquinante con energie pulite. Eolico e fotovoltaico vanno sicuramente bene, anche se bisognerà svolgere una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio concreto per renderci conto di che cosa stiamo parlando: nel mio territorio, a Brindisi, si sta parlando di parchi eolici *offshore*, ma già associazioni e anche qualche politico si preparano ad alzare muri verso questa iniziativa. A Taranto, per l'Ilva, il tempo è scaduto e vanno pensate subito soluzioni energetiche alternative.

È arrivato infine il momento, colleghi, di affrontare senza pregiudizi o tabù anche il tema del nucleare, perché non è possibile che sull'Italia ricadano tutti i rischi di questa fonte energetica, per le centrali poste al confine con il nostro territorio, e nessun beneficio.

Tutto questo fa però parte del prossimo futuro. Oggi accontentiamoci di porre una pietra miliare nella protezione dell'ambiente, della salute e della biodiversità. Pertanto, annuncio il voto favorevole del

Gruppo Forza Italia alle modifiche costituzionali in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la discussione odierna è a mio avviso molto importante perché ci porta a modificare la nostra Carta fondamentale. È chiaro che quando ci prendiamo la responsabilità di intervenire sulla Costituzione ci assumiamo un onere che avrà un'incidenza importante sulla nostra vita futura, ma anche e soprattutto su quella delle future generazioni.

La procedura per la modifica della Costituzione, prevista all'articolo 138, prevede la necessità di un doppio passaggio in ciascuna Camera a distanza non inferiore a tre mesi e con la seconda approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Quello di oggi è il secondo passaggio in Senato, dopo quello dello scorso giugno.

L'istruttoria è stata avviata nel 2019, con 8 disegni di legge presentati e, quindi, con la necessità di integrare gli stessi per arrivare a un testo unico e condiviso. Ciò ha implicitamente dimostrato quanto - giustamente e legittimamente - questo tema sia sentito da tutti noi.

Il testo finale prevede la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. L'articolo 9 disciplina dei diritti inviolabili. Il nostro è un sistema di *civil law*, ossia basato non sul precedente vincolante, ma sulla legge. Pertanto uno dei criteri più importanti in assoluto di interpretazione della norma è quello volto a ricercare l'intenzione del legislatore. Quindi, nell'interpretazione della valenza e della portata di quanto andiamo a inserire nell'articolo 9 in tema di tutela dell'ambiente fatta da un giudice, dovrebbe avere rilevanza quanto noi diciamo oggi in Aula.

Per questo motivo, sono rimasto sconcertato - volevo dire perplesso, ma il termine non sarebbe pertinente, né congruo - dall'intervento di due colleghi del MoVimento 5 Stelle, i senatori Toninelli e Pisani, che nella sostanza hanno costituito un attacco al nostro sistema Paese, alla nostra storia, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni e alla nostra economia. (*Applausi*). 115.000 aziende zootecniche sono state messe in discussione da una considerazione tra l'altro personale, in quanto non basata su dati oggettivi. L'Ispra (e non già la Lega o il senatore Pazzaglini) testimonia che sono aziende virtuose. Mettere in sistema il nostro sistema di eccellenze che ci gratifica e valorizza in tutto il mondo che ci riconosce, per le nostre produzioni, come un paese all'avanguardia è, a mio avviso, da sconsiderati e non solo da irresponsabili.

Venendo alle modifiche in esame, su cui c'è per fortuna la condivisione di tutti, la prima è all'articolo 9 della Costituzione, la cui nuova formulazione prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Su questo non ho alcun dubbio. Abito e sono stato sindaco di un Comune sede di un Parco nazionale, ossia di un'area riconosciuta come di pregio. Vorrei però evidenziare che le aree diventano di pregio non perché una norma le rende tali, bensì dopo che la simbiosi tra uomo e territorio e la custodia e il mantenimento dell'ambiente naturale da parte dei nostri avi ce lo consegnano e trasmettono come meritevole di tale riconoscimento, a dimostrazione del fatto che a fare l'ambiente sono gli uomini e non la norma. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 15,41)

(*Segue PAZZAGLINI*). Quindi, bisogna riconoscere a questi custodi dell'ambiente il loro ruolo e bisognerebbe stimolarlo sempre di più. Non si tutela l'ambiente solo modificando la Costituzione; lo si fa dimostrando che è possibile avere un rapporto diverso con esso. Quindi, portiamo le persone e le scuole nei Parchi nazionali. (*Applausi*). Va bene modificare le leggi, ma nulla vale come portare un ragazzo in un Parco nazionale e mostrargli che l'ambiente naturale esiste ancora e che può essere mantenuto e valorizzato tenendo un comportamento virtuoso.

Il nostro intento è introdurre una norma per educare le persone, per riconoscere un valore; non siamo convinti che solo per questo salveremo il nostro ambiente naturale.

I tre articoli del disegno di legge modificano anche l'articolo 41, oltre che l'articolo 9, che voglio leggere nella sua interezza perché, a mio avviso, contiene un secondo elemento fondamentale nel momento in cui fa espresso riferimento alla tutela dell'interesse delle future generazioni. Secondo me, è un aspetto importante perché il nostro intento non è mummificare tutto come da alcuni interventi precedenti qualcuno potrebbe erroneamente desumere. Il nostro obiettivo, invece, è far sì che si possa

arrivare a lasciare ai nostri figli e ai nostri eredi un ambiente migliore di quello che abbiamo trovato. Ciò si ottiene non abbandonando tutto all'incuria e al degrado, ma sviluppando quella simbiosi che nei secoli ha fatto sì che le nostre aree di maggior pregio siano anche quelle dove la cura del territorio sia stata più importante. Non voglio parlare solo della mia Regione. Parlo della Liguria, un esempio conosciuto in tutto il mondo, una Regione stupenda, dove la presenza dell'intervento umano è evidente ovunque. Chi non rimane incantato di fronte ai terrazzamenti realizzati per far sì che l'uomo possa vivere in simbiosi con quei territori? Sfido chiunque a dire che sono stati interventi invasivi che hanno danneggiato il valore o il pregio di quei territori.

I tre articoli modificano non solo l'articolo 9 della Costituzione, che per me è importante perché è inserito tra i primi dodici, che contengono i diritti inviolabili, ma anche l'articolo 41, l'iniziativa economica dei privati non possa svolgersi in danno per l'ambiente e per la salute. Anche questa è una previsione molto importante, anche se in me genera un po' di amarezza perché queste modifiche incredibilmente per una strana ironia del destino le andiamo a introdurre dopo un G20 e a una COP26 che sono stati molto deludenti da questo punto di vista, perché gli impegni sono stati generici e soprattutto perché il paradosso che si è creato è che i Paesi virtuosi tendono a diventarlo sempre di più - tra questi metto l'Italia e l'Europa perché non ci dimentichiamo che, ad esempio, tra i 120 fiumi che immettono più plastica nell'oceano solo uno è europeo - e i Paesi meno virtuosi, puntando a procrastinare sempre di più i loro impegni, tendono a diventarlo sempre meno. Questo, però, diventa un suicidio anche economico perché è evidente che queste limitazioni, probabilmente in qualche caso giuste e legittime, rappresentano un discapito per l'economia.

Il pregiudizio che ne deriva fa sì che un sistema come quello italiano, già compromesso dall'appartenenza a un sistema monetario unico che ha rafforzato le economie già più forti e ha indebolito quelle che purtroppo, come la nostra, erano più deboli, ne risulterebbe ulteriormente pregiudicato. È fondamentale, pertanto, che la tutela dell'ambiente vada di pari passo con lo sviluppo economico e con una sostenibilità che deve essere fattuale e non solo a parole. A mio avviso, la dimostrazione più evidente di questo è nell'esempio fatto sempre dal collega intervenuto prima di me. Si lamentava della constatazione - non l'ho riscontrata ma non ho motivo di dubitare che sia così - che nessuno dei grandi della terra sia arrivato al G20 a bordo di una macchina elettrica.

Ricordo ai colleghi che, quando si parla di emissione di gas climalteranti (non necessariamente inquinanti), la produzione di un kilowatt di capacità di stoccaggio di una batteria immette in atmosfera 176 chilogrammi di anidride carbonica. Quindi produrre una macchina alimentata a energia elettrica significa partire da un più 17,5 tonnellate di immissione in atmosfera di anidride carbonica rispetto a quello che invece è necessario per la produzione di una macchina alimentata a motore termico. Non sto dicendo che dobbiamo stimolare quella produzione; visto però che comunque ci sono centinaia di milioni di veicoli circolanti e visto che è dimostrato che la produzione di biocarburante potrebbe portare allo stesso risultato auspicato con la mobilità elettrica, alimentando i motori già esistenti con i biocarburanti, facciamo in modo che la tutela dell'ambiente sia fattuale e non solo contenuta nelle norme, perché - come dicevo prima - diventerebbe purtroppo un suicidio politico ed economico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sicuramente il nostro pianeta è in crisi. Ormai è chiaro che il nostro ambiente è degradato e noi ne siamo consapevoli. È per questo che abbiamo le nostre COP26, questi *summit* mondiali ai quali dovrebbero partecipare tutti i capi di Stato. Io ci sono stata due anni alla COP e ogni volta torno un po' delusa, perché credo di essere d'accordo con quello che ci ha detto Greta: praticamente i *leader* sono fuori, i ragazzi sono lasciati fuori e non entrano. Infatti sono loro i *leader*, perché questa Terra non appartiene più a noi, ma appartiene ai nostri figli, ai nostri ragazzi, a quelli che verranno. *(Applausi)*. E noi li lasciamo fuori e noi capi di Stato siamo lì a parlare. Non voglio discutere sul tipo di auto, però alla fine, anche se cerchiamo di fare dei trattati e parliamo di finanza sostenibile, i risultati raggiunti sono sempre pochi. Non dico che sono proprio completamente deludenti, però non c'è più tempo. Abbiamo bisogno di qualcosa in più, abbiamo bisogno di andare avanti. Sicuramente la notizia positiva che ho appreso

sono questi 12 miliardi di dollari di fondi pubblici che saranno stanziati per ripristinare le foreste (per fortuna). Però vorrei ricordarvi che un accordo di questo tipo è stato già preso e non mi sembra che in questi anni le cose siano andate bene. Saranno aggiunti anche 7,2 miliardi di investimenti privati. Noi parliamo, parliamo, ma i fatti purtroppo ci dicono qualcos'altro.

È giusto quello che finalmente oggi stiamo portando qui in Parlamento, cioè che l'ambiente vada in Costituzione. È giusto prima di tutto perché noi italiani abbiamo deciso di fare una cosa che non è strana; su 193 costituzioni, 149 di esse al loro interno portano già i principi e valori della tutela dell'ambiente e degli animali. Noi no, noi siamo un po' in ritardo. Quindi è giusto che anche noi ci uniformiamo a coloro che forse hanno saputo fare qualcosa di meglio e hanno già capito che questa è la strada giusta.

Noi del MoVimento 5 Stelle l'abbiamo capito con il nostro Ministero della transizione ecologica, che devo dire sta lavorando benissimo, perché sta portando avanti una serie di decreti attuativi. Ci sono già dei piani chiari, ci sono 600 milioni per i progetti faro dell'economia circolare, che alla fine sono progetti per ridurre la CO2 in modo indiretto. Come anche tutti gli altri progetti: l'ecobonus ad esempio cosa fa? Riduce la CO2 anche in modo diretto, perché va ad agire sulle nostre case, riducendo i consumi di energia. Questa è una cosa che dovremmo tutelare: è vero infatti che ci sono le rinnovabili, ma è vero anche che dobbiamo ridurre gli sprechi di energia e di materia.

A questo proposito, ho sentito parlare il collega di alcuni dati sulle auto. Prima di venire qui, il mio lavoro era quello di fare le certificazioni ambientali, quindi le valutazioni di impatto ambientale. Tutta la letteratura attualmente sta dicendo che il problema principale della CO2 in atmosfera sono i combustibili fossili. Parlando agli studenti, dicevo loro che già tre o quattro anni fa una rivista come «Nature» diceva che, per evitare l'aumento di 2 gradi della temperatura dell'atmosfera, avremmo dovuto lasciare il carbone attualmente esistente nel sottosuolo.

Noi invece abbiamo continuato a estrarlo. Sto parlando di «Nature», sto parlando di tutta la letteratura scientifica che ci dice che dobbiamo assolutamente eliminare tutto quello che è a base di carbone, perché è da lì che viene fuori la CO2.

Posso capire il metano come transizione e lo dico perché il potere calorifico attualmente sviluppato dalle fonti rinnovabili non ce la fa; facciamo attenzione, però, perché è una transizione e "i soldini" e gli investimenti pubblici - poi parlerò di quelli privati - del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono stare sulle rinnovabili. Nel nostro stesso mercato, che è molto attento perché fa anche *business*, gli investimenti privati stanno andando sulle rinnovabili perché si è capito che quello è il futuro.

Tornando al provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula, vogliamo inserire in Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni: è questo ciò che vogliamo scrivere.

Per concludere, voglio esprimere la mia soddisfazione per questo disegno di legge, che ha visto, oltre alla mia iniziativa, anche quella del collega Perilli. Sicuramente è stato fatto un lavoro lodevole, non solo dal Gruppo politico MoVimento 5 Stelle, ma veramente da tutto il Parlamento. Questo è importantissimo perché non ci sarà un futuro, se non cominciamo a capire che si deve lavorare insieme.

Sono rimasta colpita quando l'anno scorso ho ascoltato il Capo di Stato delle isole Fiji, uno di quegli arcipelaghi che, se continuerà ad aumentare il livello del mare, non esisterà più. Ebbene, quel Capo di Stato, che non si preoccupava tanto del discorso economico, ma della vita delle sue isole, continuava a parlare in modo anche concitato di multilateralismo e cooperazione. È questo il futuro, a livello locale, nel nostro Parlamento, ma anche a livello mondiale.

«Green New Deal» non è altro che questo, un patto verde con tutte le Nazioni: o si va avanti insieme o i nostri figlioli, che sono i figli di tutti in questo mondo, di ogni Nazione, non avranno un futuro.

Lo stesso vale per il modello economico che, come continuo a ripetere anche ai miei studenti, non ci sarà un domani, perché il capitale critico è quello naturale. Dunque, o tuteliamo le risorse rinnovabili e non rinnovabili, o non avremo domani neppure un'economia.

C'era un professore che parlava di rendimenti decrescenti. Vi dico che cosa significa: se continuerà ad aumentare il prezzo del petrolio e dell'energia, il rendimento di quello che andremo a ottenere dalla

trasformazione di un prodotto sarà sempre decrescente e questo vale maggiormente quando parliamo di agricoltura. L'agricoltura a base di petrolio continuerà ad avere dei prezzi elevatissimi. Che cosa significa tutto questo? Significa slegare l'agricoltura dal petrolio, significa slegarci da azioni sbagliate che questo modello ha posto in essere.

Non è che abbiamo fatto tutto questo perché eravamo incoscienti come economisti; magari non ci siamo resi conto che c'è una complessità e che il sistema natura ed ecologia è collegato al sistema economico, che è collegato al sistema sociale. Degrado ambientale è anche degrado sociale e lo abbiamo vissuto in questi anni con il Covid: è tutto collegato.

Vi ringrazio, quindi, per quello che è stato fatto in Parlamento e per il provvedimento che stiamo per approvare, ma vi esorto veramente a lasciare da parte per un attimo le solite beghe politiche che ci sono, andando davvero tutti nella stessa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, credo che in occasione della seconda votazione su questo importante disegno di legge costituzionale sia essenziale fare una valutazione di quanto è avvenuto nel frattempo, delle reazioni, dei commenti e delle valutazioni che l'approvazione in prima lettura ha generato e di quale dibattito si è instaurato nella società civile sull'operato del Parlamento. Questo ci permette, da una parte, di rafforzare il nostro giudizio positivo per questo risultato, che è davvero a portata di mano, dall'altra, anche di dare chiarimenti che possono smontare alcune critiche che francamente non mi sono parse molto condivisibili.

Sul valore epocale di questa riforma penso che nessuno di noi abbia dubbi. Tutti gli altri principali Paesi europei hanno da molti anni nella loro Carta costituzionale una normativa simile a quella che ci accingiamo ad introdurre nella nostra, in qualche caso da molti decenni o dall'inizio del loro regime costituzionale. Oggi in Italia, facendo quello che stiamo per fare, colmiamo una grande lacuna e quindi facciamo un atto di giustizia e di equità, nei confronti non soltanto della società presente, ma anche delle future generazioni. Lo facciamo riprendendo il lavoro fatto per la prima volta in Italia dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali Bozzi, nel 1983, quindi trentotto anni fa. Per tanti decenni è stato solo un discorso, una chiacchiera, una proposta sempre rimasta sulla carta, ma finalmente oggi diventa realtà. Nelle ultime settimane abbiamo visto che la questione ambientale è tra le più importanti, forse è la più importante, anche nei fori internazionali e nei grandi *summit* globali, non soltanto nelle discussioni nazionali.

Cito due critiche opposte, che nelle ultime settimane mi sono state rivolte quando ho cercato di sottolineare la grande importanza del lavoro che avevamo fatto in Commissione affari costituzionali, con il concorso di tutte le persone che hanno lavorato a questo provvedimento. La prima di queste critiche sostiene che quello che abbiamo fatto non va bene, perché sdogana la riformabilità dei primi 11 articoli della Costituzione, sui principi fondamentali. La seconda critica è opposta e sostiene che non ci sia nessun bisogno di modificare l'articolo 9 e le altre norme della Costituzione, perché l'ambiente si può già proteggere adeguatamente anche a Costituzione vigente, sulla base delle interpretazioni che la Corte costituzionale ha già dato delle norme esistenti.

Si tratta, a mio modo di vedere, di due critiche sbagliate. Per quel che riguarda la prima, ricordo infatti che non stiamo modificando la prima parte della Costituzione, creando un pericolo. È infatti ormai chiaro, per consolidata visione anche della Corte costituzionale, che i primi articoli della nostra Costituzione, sui principi fondamentali, sono imm modificabili nel senso che i beni e i valori tutelati da quegli articoli non possono ridursi e l'area della tutela non può decrescere. Se però aggiungiamo valori e beni tutelati, anche quella parte della nostra Costituzione può essere adeguata ai tempi e attualizzata: mi chiedo dunque perché non farlo. Credo che abbiamo fatto una cosa davvero molto positiva, coerente con lo spirito del lavoro del costituente, che risentiva però, ovviamente, delle esigenze, dei valori e dei problemi che caratterizzavano quel periodo della nostra storia e che erano molto diversi da quelli che caratterizzano l'attuale periodo della nostra storia.

Anche la seconda critica non mi pare fondata, perché in tutti i Paesi europei abbiamo una speciale tutela costituzionale. Abbiamo bisogno di avere uno scudo costituzionale per proteggere davvero l'ambiente e gli ecosistemi, per fare ciò che è necessario per dare equilibrio allo sviluppo. In questa

protezione non c'è niente di anti-sviluppista e nemmeno niente di superfluo o di meramente retorico. Ripeto che, a giudizio mio personale e del Partito Democratico, siamo di fronte ad un cambiamento epocale, di giustizia e di equità, e anche ad un bel risultato di metodo, perché in Commissione, attraverso un dialogo proficuo tra i vari Gruppi politici, attraverso uno scambio di idee costante e anche attraverso una reciproca disponibilità a mettere in discussione i propri paletti, siamo riusciti a costruire un risultato di unità importante, su una modifica che a nostro giudizio è storica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, mi limito nuovamente a ringraziare tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza e di opposizione che hanno contribuito a raggiungere il risultato, ossia questa piccola, puntuale modifica costituzionale dei fondamentali principi della nostra Carta, facendo in modo così - come è stato appena detto - di rivivificarla nell'ottica veramente dello spirito del tempo e andando incontro alle esigenze ormai sempre più pressanti soprattutto delle future generazioni.

Grazie davvero a tutte e a tutti di nuovo.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo alla votazione finale.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, con le modifiche costituzionali che oggi approveremo in Parlamento si compie un passaggio fondamentale, un passaggio storico perché è la prima volta - come è stato già detto - che si va modificare - a integrare, anzi, nello specifico - la parte dei principi fondamentali della Costituzione, in particolare l'articolo 9.

In realtà, è la quarta volta che si modifica la prima parte della Costituzione ed è la prima volta che si modifica, invece, la parte sui rapporti economici, perché - come sappiamo bene - la modifica interviene anche sull'articolo 41.

Nello specifico, si introducono principi fondamentali, come quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; si fa riferimento - e questo è un aspetto importantissimo - alle future generazioni; si introduce una riserva di legge dello Stato per quanto riguarda la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. All'articolo 41 si introducono alcuni aspetti importanti per quanto riguarda la tutela della libera iniziativa privata, e cioè che questa non deve creare danno alla salute e all'ambiente, oltre alle già previste sicurezza, libertà e dignità umana, e deve essere indirizzata a fini sociali e ambientali.

Sappiamo bene che c'era un vuoto nella nostra Costituzione. E la circostanza che nel nostro ordinamento non si rilevi un compiuto *status* costituzionale dell'ambiente non va addebitato ai Padri costituenti.

Sappiamo bene che la nostra Costituzione nasce all'indomani di un conflitto distruttivo, che ha visto il nostro Paese soffrire, la guerra. Non era sicuramente tema centrale della ricostruzione dell'Italia l'inserimento, nei principi costituzionali di fondo, della tutela dell'ambiente. Dobbiamo invece pensare al fatto che la responsabilità di questo mancato inserimento negli anni successivi in Costituzione va addebitata soprattutto all'incapacità che l'ordinamento giuridico ha avuto nel riuscire a completare una riforma sistematica dell'impianto costituzionale, con la quale si sarebbe dovuto riuscire ad assegnare all'ambiente un valore che si è sempre dimostrato più necessario e impellente.

I valori che vengono inseriti in Costituzione sono ormai parte integrante della nostra società e non possono più essere ritenuti secondari, come è confermato dalle vigenti norme europee nonché dalla costante giurisprudenza in essere.

Sancire che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi è un segno di maturità e di coscienza giuridica. Il mondo si salva, il futuro si costruisce se si riconoscono diritti condivisi; la tutela degli ecosistemi si può raggiungere solo attraverso la tutela delle specie animali. È quindi un passaggio storico nell'interesse delle future generazioni e anche per compiere quella transizione ecologica, iscritta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso i fondi europei, le azioni e le politiche

concrete che dovremo saper mettere in campo.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sul tema dell'ambiente nei decenni passati, individuando la necessità di prevedere istituti giuridici specifici per la tutela dell'ambiente.

Ricordiamo una sentenza del 1985 che dava un'interpretazione estensiva della nozione di paesaggio, quella presente in Costituzione sin dalla sua esistenza. Quella interpretazione estensiva merita di essere tenuta in considerazione perché ha avuto la capacità di intercettare l'evoluzione culturale e istituzionale che negli anni ha caratterizzato l'ordinamento italiano.

La nozione estensiva di paesaggio come forma del Paese ha costruito sicuramente un elemento, o meglio un momento della tutela ambientale, ma non ha potuto esaurirla, non ha potuto cioè risolvere il problema dello *status* costituzionale dell'ambiente. E non poteva risolvere il tema della mancanza dell'ambiente all'interno della Costituzione la modifica del Titolo V, che ha introdotto nel 2001 il tema della dell'ambiente nella Costituzione in maniera importante, ma soprattutto e soltanto nell'ambito di una questione attinente alla potestà legislativa. La famosa modifica del Titolo V introduceva una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sulla disciplina delle tematiche ambientali, ma da sola non poteva bastare per rappresentare, appunto, l'attribuzione dello *status* costituzionale al tema dell'ambiente.

Era necessario quindi - questo è un aspetto fondamentale - uno sforzo e il lavoro che è stato prodotto prima in Commissione e poi in Aula ha dimostrato una sensibilità comune da parte delle forze politiche. Credo che ci sia stata una forte spinta da parte di alcune forze politiche, che hanno presentato disegni di legge importanti, a partire dal MoVimento 5 Stelle con la senatrice Maiorino, a cui va riconosciuto un impegno notevole. Non si può sottacere lo sforzo che è stato fatto in Commissione, anche con la proposta che era stata avanzata già all'inizio della legislatura dalla senatrice De Petris. C'è stato lo sforzo di tutte le forze politiche a introdurre anche delle correzioni rispetto a quei disegni di legge, a prevedere cioè delle condizioni che potessero garantire un ampio consenso. Credo che il risultato sia stato positivo: oggi approviamo una modifica costituzionale che è un passaggio fondamentale, un evento storico per la portata che ho evidenziato nell'introduzione del mio ragionamento ed è un segnale che va soprattutto nella direzione di garantire un mondo migliore alle future generazioni.

Il nostro sforzo doveva essere quello di mettere un punto di fronte a tanti anni di battaglie, che poi non hanno visto la possibilità di concretizzare l'introduzione del tema ambiente in Costituzione. Ci sono stati molti tentativi - come veniva ricordato prima - a partire dalla Commissione Bozzi, ma anche a partire dal lavoro che è stato svolto nella legislatura 2001-2006, che però non ho avuto una conclusione. Questo sforzo va a ridare dignità al lavoro di un Parlamento, che nelle ultime settimane ha vissuto anche una fase complicata al punto di vista del riconoscimento del proprio ruolo. Oggi invece riacquisiamo un importante ruolo, che è quello di dare centralità al tema dell'ambiente e della sua tutela, mettendolo al centro dei principi costituzionali ispiratori della nostra Repubblica.

È per questo che Italia Viva sosterrà con convinzione questa modifica costituzionale e voterà per la sua approvazione. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto Fratelli d'Italia è a favore della difesa dell'ambiente, della natura e della biodiversità. Si tratta di un patrimonio che ci è stato affidato e che abbiamo il dovere di lasciare in buone condizioni alle prossime generazioni.

In sede di prima lettura di questo provvedimento avevamo però chiesto di approfondire alcuni aspetti del disegno di legge costituzionale al nostro esame, perché dobbiamo vedere quali possono essere le conseguenze delle modifiche alla Costituzione, che non sono soltanto all'articolo 9, per inserire l'ambiente come oggetto di tutela della parte della Repubblica, ma anche all'articolo 41, dove si parla delle attività economiche, così come nel comma in cui si parla della possibilità di indirizzare in una certa direzione tutte le attività economiche, in questo caso a favore dell'ambiente. Ebbene, noi abbiamo sollevato queste perplessità, ma non abbiamo avuto risposta nel frattempo.

Siamo arrivati alla seconda lettura da parte del Senato. In sede di Conferenza dei Capigruppo avevamo

dato il nostro assenso alla calendarizzazione di questo provvedimento e ci siamo posti nell'ambito del nostro consueto modo di interpretare il nostro ruolo di opposizione patriottica, che non ha mai posto e non ha alcuna intenzione di porre ostacoli al lavoro del Senato. Semmai, gli ostacoli al lavoro del Senato vengono da altrove e oggi ne abbiamo avuto una prova. Oggi, infatti, dopo il provvedimento approvato in mattinata, doveva essere esaminato il decreto-legge n. 121 del 2021 sulle infrastrutture, arrivato in Senato all'ultimo momento perché la maggioranza governativa ha deciso di escludere il più possibile questo ramo del Parlamento da ogni tipo di intervento su tale provvedimento e già questo è assai in contrasto con la Costituzione. Addirittura quel poco di lavori che si devono fare in Commissione - siccome si sa che non si può intervenire, i lavori sono ridotti al minimo - hanno subito dei ritardi, per cui il provvedimento non è pronto. Con l'intervento del nostro capogruppo, senatore Ciriani, abbiamo chiesto di mantenere il calendario dei lavori che era previsto, secondo il quale tale provvedimento sarebbe stato discusso domani. Tale proposta ci è stata rifiutata, in quanto la maggioranza ha usato i suoi numeri, che corrispondono al 90 per cento abbondante del Senato, per respingerla. Indubbiamente questo non è il modo di agire. L'unica forza di opposizione costituita in Gruppo ha il dovere di partecipare ai lavori e deve poterlo fare nel modo migliore, in modo informato e da poter anche prendere al proprio interno delle decisioni che siano conformi a quello che noi riteniamo essere il bene del Paese. Questo ci è stato impedito e aumenta le nostre perplessità.

Collegli - come ho detto all'esordio - noi siamo perfettamente d'accordo nella difesa dell'ambiente, della natura e della biodiversità, ma il nostro territorio non è quello del Canada e in grandissima parte è frutto dell'interazione dell'uomo con la natura. Milioni di ettari del territorio del nostro Paese sono un patrimonio naturale straordinario e sono patrimonio dell'UNESCO; comunque, al di là di questo riconoscimento, sono una risorsa anche paesaggistica straordinaria e lo sono perché c'è stata l'interazione dell'uomo con l'ambiente, che va in una direzione come nell'altra. La ridotta presenza umana nelle località di montagna - per esempio - ha fatto aumentare di gran lunga il territorio coperto da boschi e da foreste. Non si può pensare a un ambiente che esclude la componente umana, che rischia di considerarla come una sorta di disturbo alla natura. Di certo questo ragionamento non si può fare in Italia.

Poco fa è intervenuto un autorevole senatore del MoVimento 5 Stelle, il maggiore Gruppo nel Senato, il senatore Toninelli, già Ministro, il quale ci ha detto che il provvedimento in esame implica anche andare verso cambiamenti delle abitudini alimentari, di ridurre o addirittura di abolire il consumo di carne. L'Italia - come è stato già ricordato dal collega - ha 112.000 aziende che vivono di allevamento e poi c'è tutta la filiera (non ci sono solo queste 112.000 aziende). Quindi, non possiamo far finta di essere in un altro Paese (*Applausi*). Non possiamo far finta che contrastare qualunque tipo di attività economica sia una cosa che va da sola e non ha influenza su altri aspetti. Il rischio che è stato paventato è che il cambiamento della Costituzione possa avere delle conseguenze anche a livello di intervento da parte della magistratura rispetto - per esempio - a piani regolatori di Comuni, a piani di sviluppo.

Se si mettono sullo stesso piano l'attività economica e l'ambiente, l'interpretazione che poi ne può derivare da parte di qualche magistrato, forse ideologizzato - posto che ci sia qualche magistrato ideologizzato - potrebbe portare a conseguenze per cui un sindaco, un consiglio o una giunta comunale, rischiano di trovarsi indagati per aver fatto un certo piano che, secondo la valutazione di qualcuno, ha dato troppo spazio allo sviluppo e troppo poco alla natura. Naturalmente poi ci si affida a giudizi, ne derivano anni di questioni e si possono creare problemi dal punto di vista degli investimenti dall'Italia o dall'estero. Se infatti c'è il rischio che le attività economiche subiscano delle particolari limitazioni, per di più non prevedibili dal momento che di limitazioni - come è giusto che sia - ce ne sono tante a legislazione vigente, qualche timore sugli sviluppi ha sicuramente le sue ragioni di essere. Per tali motivi avevamo chiesto di poter discutere il provvedimento secondo i tempi previsti e con noi concordati. Ciò non è stato possibile. Bisogna allora che la maggioranza, per quanto schiacciante dal punto di vista numerico, tenga conto nei suoi continui cambiamenti di programmi, pur essendo stati concordati, del fatto che c'è un'opposizione che vuole dare il suo contributo. Oggi - ad esempio - eravamo intenzionati a comportarci come ci siamo comportati alla Camera, e cioè proponendo la

libertà di voto ai senatori componenti del Gruppo Fratelli d'Italia, di modo che ciascuno potesse esprimere le diverse sensibilità che vi sono sull'argomento proprio perché esso è importante, ma insidioso sotto alcuni aspetti.

Il comportamento della maggioranza, i continui cambi di idea, i comportamenti che rifiutano il confronto, il Governo che non risponde alle interrogazioni e la maggioranza che non accetta la formazione di una Commissione d'inchiesta sulla sanità che si chiede da anni, che c'è sempre stata e che in questa legislatura è stata rifiutata, ci hanno costretto ad annunciare che non parteciperemo alla votazione. L'anticipazione di un provvedimento così importante, cambiando la Costituzione, peraltro con pochissimi senatori presenti in Aula - a quanto pare non lo ritengono così importante - solo perché si teme che domani i numeri si assottiglino perché, non fidandosi troppo della stragrande e schiacciante maggioranza, qualcuno potrebbe prendere la via di casa, ci ha portato ad annunciare che non parteciperemo alla votazione. E ribadiamo il nostro sostegno alla difesa per l'ambiente, ma al contempo la nostra perplessità su alcuni punti e alcune conseguenze possibili del disegno di legge di riforma costituzionale al nostro esame. (*Applausi*).

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, il mio Gruppo ha già ripetuto nella dichiarazione di voto e nel voto del 9 giugno scorso quanto per il Partito Democratico sia fondamentale il voto che tra poco il Senato sarà chiamato ad esprimere. Le ultime parole che abbiamo udito dal senatore Malan, a nome del suo Gruppo, lasciano perplessi. Presidente, le obiezioni e il rispetto che naturalmente tutta l'Assemblea deve all'opposizione sono stati - a nostro avviso - assolutamente mantenuti. Devo anche dire che il testo è del tutto identico a quello che abbiamo votato il 9 giugno nell'Aula del Senato: non è stata cambiata una virgola. Ci sono stati quindi quattro mesi per approfondire il testo nel caso in cui ci fosse ancora qualcosa da approfondire.

Rimango un po' stupito quando sento affermare ad esempio che l'ambiente esclude la componente umana. Ma quando mai? Il testo dice esattamente l'opposto, parlando di difesa e tutela della biodiversità degli ecosistemi e, dunque, della componente umana. Non c'è divisione e dicotomia alcuna tra l'uomo e l'ambiente che risponde a visione vecchie superate, grazie a Dio.

La pandemia sta dimostrando in maniera innegabile che l'ambiente e l'uomo sono parte dello stesso ecosistema e che in un ambiente malato l'uomo non può essere sano, come ripete con insistenza il Papa nella Enciclica «Laudato si'». Quindi le vecchie visioni, i modi di dire «Noi non siamo contro l'ambiente, ma» non reggono da alcun punto di vista.

Invitiamo quindi a ragionare puntualmente sulla questione, perché la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è un punto ormai qualificante per qualsiasi assemblea parlamentare a livello internazionale. Tre settimane fa abbiamo avuto un importante incontro alla pre-COP26 dei Parlamenti e ho avuto modo di sentire discutere le rappresentanze parlamentari di tutti gli archi costituzionali di 70 Paesi: la sensibilità e l'urgenza rispetto a tali questioni - grazie a Dio - ormai sono a livelli assolutamente elevati.

Signor Presidente, riteniamo che il voto di oggi sia davvero importantissimo, e per innumerevoli ragioni. Lo è - ad esempio - perché superiamo un *gap* storico: per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, in settantatré anni di vita della nostra grande Costituzione, andiamo a modificare uno dei primi dodici articoli della Costituzione, gli articoli che definiscono il corpo dei principi fondamentali. Rispetto a ciò, alcuni, come "sacerdoti" della Costituzione - come già diceva il senatore Parrini - hanno storto il naso per il fatto di modificare la Costituzione nei principi fondamentali. In realtà, non modifichiamo nulla di ciò che esiste: andiamo, invece, a integrare, a colmare un'assenza dovuta al fatto che i nostri Padri costituenti non avevano la contezza - non potevano averla - di quello che sarebbe successo dal 1947 ad oggi, e cioè l'emergenza climatica, l'innalzamento dell'inquinamento, la crescita esponenziale della CO2 e di tutti i gas climalteranti, come avvenuto dalla fine della Seconda guerra mondiale - anche prima, ma da allora in maniera ancora più esponenziale - ad oggi.

Dunque, signor Presidente, colleghi, era assolutamente necessario colmare questo vuoto; recuperare il tempo perduto; darci la possibilità di fare quello che altre Nazioni e altri Parlamenti hanno fatto da

tempo, in tutto il mondo, certamente anche nell'Unione europea.

Noi integriamo l'articolo 9, quello che parla di sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, che naturalmente rimangono per noi principi inalienabili. È l'articolo che parla della tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. E noi aggiungiamo la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.

Il Partito Democratico ritiene - è convinto - che questo sia un passaggio di importanza storica: per la prima volta all'interno della Costituzione inseriamo l'interesse nei confronti delle future generazioni. Abbiamo capito che l'ambiente è una risorsa finita e che noi dobbiamo legiferare non solamente nell'interesse di chi oggi vive, ma anche - e, permetteteci, soprattutto - di chi sta arrivando, dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Certo, c'è stato un passaggio, quello sulla tutela degli animali, che ha visto un dibattito molto acceso in seno al comitato ristretto. Io ricordo che una forza politica, la Lega, ha presentato - mi pare - 250.000 emendamenti su questo. Abbiamo trovato una forma di equilibrio, definendo una riserva di legge statale per la disciplina delle forme della tutela degli animali, capendo che su questo tema ci sono posizioni assolutamente distinte. Si va dal codice civile italiano, che ancora oggi stabilisce che gli animali sono cose di cui le persone umane possono disporre, fino al lato opposto, al trattato di Lisbona, che stabilisce, invece, che gli animali sono esseri senzienti.

È evidente che non è facile ricomporre una visione unitaria all'interno di posizioni così diverse e diversificate. Voglio ricordare che ci sono anche posizioni, nel nostro Paese e non solo, secondo le quali l'essere umano è un animale umano, ad esempio. La forma che abbiamo trovato, però, è assolutamente equilibrata e, nell'inserimento nella Costituzione del tema della tutela degli animali, stabilisce anche il modo di trovare la forma di tutela che possa essere la più organica ed equilibrata possibile.

Inoltre, vorrei menzionare l'articolo della Costituzione che definisce i rapporti economici, ossia l'articolo 41, che era ed è straordinario e di grandissima importanza. I nostri Padri costituenti hanno voluto tutelare l'iniziativa privata e pubblica e avevano stabilito che l'iniziativa economica privata è libera, ma già dicevano che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità: ponevano quindi già dei paletti. Io sono veneto e ho visto con i miei occhi cosa sta succedendo con le PFAS: centinaia di migliaia di persone direttamente colpite dalle acque che, per decine di anni, hanno bevuto loro, i genitori e i loro figli, con tutte le conseguenze che ne stanno derivando e con un inquinamento profondo e strutturale delle falde.

Allora, signor Presidente, cosa era necessario? Era necessario comporre quel bilanciamento costituzionale tra il sacrosanto diritto alla tutela dell'iniziativa economica privata e quello alla tutela dell'ambiente; bisognava scriverlo ed esplicitarlo, perché non erano sufficienti le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e quant'altro. Bisognava bilanciare e accostare accanto al termine previsto e all'iniziativa privata la tutela dell'ambiente, ricordando che il mondo ormai sta già andando in quella direzione: non c'è contrasto, non c'è dicotomia, non c'è contraddizione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'ambiente. Ormai, anche se la dovessimo vedere solamente dal punto di vista della redditività dell'investimento, tutti i mondi assicurativi, bancari e della comunicazione hanno già capito che o si fa iniziativa privata che si muove nella tutela dell'ambiente, oppure non si porta a casa il risultato economico. Quindi, è un principio di razionalità economica quello che stiamo ponendo all'interno della Costituzione.

Signor Presidente, credo dunque che sia risultato abbastanza evidente che il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, che ha contribuito a scrivere. Abbiamo rispettato i tempi: dal primo voto in Senato del 9 giugno al voto del primo passaggio alla Camera del 12 ottobre. Abbiamo modo di chiudere questa modifica costituzionale entro la metà di gennaio 2022. Lo dobbiamo a chi ha combattuto contro la crisi climatica da tempo, capendo prima di noi quello che stava per avvenire. Lo dobbiamo a noi, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli, a cui dobbiamo consegnare un sistema mondiale che ci è stato prestato in condizioni migliori di quello che abbiamo costruito. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, abbiamo aspettato per tantissimi anni questo momento e finalmente oggi siamo alla terza lettura; siamo arrivati ormai a raggiungere il traguardo per il quale abbiamo aspettato e lavorato per tanti anni. La discussione su questo tema inizia addirittura con la Commissione Bozzi, ma è una richiesta che negli anni è sempre più cresciuta.

Voglio ringraziare anche tutti coloro, di varie forze politiche e anche delle passate legislature, che hanno presentato disegni di legge costituzionali simili a quello in esame per inserire la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità nella nostra Costituzione. E abbiamo voluto fortemente che fosse inserita, com'è giusto, nella prima parte della Costituzione, lì dove si sancisce il valore più alto dei nostri principi costituzionale, dove si regge il patto repubblicano.

Dico una cosa con molta chiarezza. Ci sono state critiche perché abbiamo voluto apportare delle modifiche puntuali - come ha detto giustamente la relatrice - alla Parte I della Costituzione, ma non è stata una manomissione. Questo è il punto. Anzi, andando a rileggere il dibattito in seno all'Assemblea costituente, si comprende che è stato un proseguo del lavoro che i Padri e le Madri costituenti hanno fatto con la scrittura del mirabile articolo 9 della Costituzione, che è stato un punto di riferimento.

Erano però altri tempi e avevano punti di riferimento legati più al valore del paesaggio e alla stessa legge di tutela del 1939. Insomma, era un mondo diverso. È importante fare oggi questa discussione e votare in terza lettura il provvedimento, contemporaneamente allo svolgimento a Glasgow della COP26, dove l'urgenza e l'emergenza di salvare la vita sul pianeta, darsi degli obiettivi vincolanti e fermare i cambiamenti climatici sono tutti temi di cui stanno discutendo non solo i Capi di Governo, ma anche tutte le associazioni, i movimenti e i giovani che negli ultimi anni - e negli ultimi mesi, in particolare - ci hanno chiesto in modo pressante di intervenire.

Noi interveniamo sull'articolo 9 della Costituzione, integrando la difesa e la tutela del paesaggio e dei beni culturali, che sono la nostra identità, con la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, che sono fondamentali. Possiamo vivere ed essere in armonia con il creato solo e unicamente se ampliamo tutto il sistema di tutela. L'uomo non è il padrone del creato e dell'universo e quindi la tutela, non solo, genericamente, della biodiversità, ma anche di tutte le specie animali è una cosa centrale.

Certamente serve un cambio culturale, con un approccio diverso, ma cruciale e fondamentale. L'inserimento della modifica nella Parte I della nostra Costituzione rende precettivo e perentorio l'agire. Dobbiamo fare qui, nel nostro Paese, la parte che spetta a tutti noi al fine di agire, preservare, tutelare e fermare quella che rischia di essere una catastrofe apocalittica.

Ricordo che la giurisprudenza costituzionale ha interpretato bene e in modo ampio - e meno male - l'articolo 9 della Costituzione, ma era assolutamente necessario che la tutela entrasse all'interno della Carta costituzionale per la garanzia e la tutela dei diritti collettivi e individuali.

Dico anche un'altra cosa. Noi abbiamo avuto cura di recepire tutte le opinioni che sono state espresse durante le moltissime audizioni svolte. Molti costituzionalisti ci hanno giustamente suggerito di intervenire anche sull'articolo 41 della Costituzione per fare in modo che l'iniziativa privata e anche quella pubblica, dal punto di vista economico, non rechino danno alla salute e all'ambiente. Capite quanto ciò sia cruciale. Alla responsabilità sociale dell'impresa si aggiunge quella ambientale. Si tratta di una questione assolutamente cruciale oggi.

Il nostro Paese fa un grande passo in avanti da questo punto di vista e quello attuale è, quindi, un momento storico importante. Arriviamo dopo molti altri Paesi, perché le Costituzioni della maggior parte dei Paesi europei prevedono già la tutela dell'ambiente. C'è chi lo ha previsto all'inizio, al momento di costruire il Patto costituzionale, e chi lo ha fatto dopo. Pensiamo alla Costituzione tedesca, che già nel 1994 ha introdotto un altro concetto oggi cruciale, ossia la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità anche per future generazioni. Capite? Questo è un elemento che - a mio avviso - ogni giorno i giovani in piazza nelle espressioni ci chiedono perché ci dicono di agire. L'ho messo in connessione con la COP26 e c'era l'urgenza di fare e di adeguare la nostra Costituzione. Qualcuno ha detto che non vi era o che non crede produrrà chissà quali effetti. L'urgenza c'era perché il tempo sta scadendo, se non è scaduto.

La modifica costituzionale serve a richiamare a noi stessi e ai cittadini il senso dell'emergenza che i

fatti oggettivi e i dati scientifici ci indicano. Nel G20 si è raggiunto un accordo sul mantenere l'aumento della temperatura entro un grado e mezzo. Purtroppo, ho la vaga impressione che abbiamo già superato tale aumento, che ci dobbiamo attrezzare a contenerlo entro i due gradi. Ma, se continuiamo così, rischiamo di avere - come ci dicono i dati dell'*Intergovernmental panel on climate change* (IPCC) - un aumento della temperatura di 2,7 gradi. Pensate cosa ciò significherebbe per il nostro Paese e per le future generazioni.

Richiamo anche l'urgenza di un grande coinvolgimento politico e culturale. La modifica costituzionale è importante perché la tutela, la lotta contro i cambiamenti climatici e l'emergenza davanti a noi non si possono affrontare pensando che la tecnologia risolverà tutto. La tecnologia ci aiuterà, ma serve un grande cambiamento culturale. Papa Francesco per primo ce lo ha ricordato perché nell'Enciclica «*Laudato si'*» ci dà una nuova interpretazione del mondo, una nuova visione dell'armonia del costruire, del non essere più i padroni dell'universo e di ricreare un sistema di armonia, visto come abbiamo maltrattato il creato e l'universo. La vita potrà proseguire su questo pianeta solo e unicamente se saremo capaci di ricostruire l'armonia con l'ambiente e con le specie viventi.

Modificando l'articolo 41 facciamo anche un'altra operazione: costituzionalizziamo un diritto collettivo e della persona.

Per questi motivi votiamo più che convintamente il disegno di legge costituzionale che davvero stavamo aspettando in molti nel nostro Paese da tantissimo tempo. (*Applausi*).

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo votato per questo disegno di legge costituzionale che modifica la nostra Costituzione già il 9 giugno scorso. In quell'occasione ebbi occasione di prendere la parola e di dire ciò che pensavo a titolo personale intervenendo in discussione generale.

Oggi il mio Gruppo ha affidato a me la possibilità di intervenire a nome di tutti e, quindi, sento su di me naturalmente anche la responsabilità di parlare anche a nome dei miei colleghi. Per questo devo ringraziare la presidente Anna Maria Bernini e tutti i colleghi che mi hanno attribuito questo onore.

In occasione del terzo voto di modifica sento fino in fondo la responsabilità di essere un parlamentare della Repubblica - in Senato siamo 315 e gli italiani sono 60 milioni - anche se non sempre lo stesso senso di responsabilità è presente in alcuni di noi.

E lo sento ancora di più fino in fondo su un tema come questo, l'introduzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali nella nostra Costituzione. L'ha già detto in modo ammirevole il presidente della 1a Commissione Parrini, che ringrazio per l'attività svolta in particolar modo su questa modifica della nostra Costituzione. È noto a tutti che sono sempre stato contrario a modificare la nostra Costituzione con interventi *spot*, ma questo è uno di quei casi nei quali l'eccezione conferma la regola. Penso che il nostro ambiente sia profondamente mutato e che la percezione da parte dei cittadini italiani sia profondamente mutata dal 1948 ad oggi, nel 2021. Sento pertanto fino in fondo la responsabilità di dire "sì"; questa riforma, questa modifica della nostra Costituzione ci sta, ci sta tutta. Ed è la ragione per la quale penso sia giusto intervenire sulla nostra Costituzione, benché il nostro legislatore già in passato sia intervenuto in più di un'occasione. Voglio ricordare per esempio gli interventi, affrontati già nel 2004, di introduzione nella nostra legislazione ordinaria di norme a tutela dell'ambiente e delle forme animali, in particolare per quanto riguarda gli animali selvatici. Oggi vengono introdotti questi principi nella nostra Costituzione, nella nostra Carta primaria, e io credo che ciò sia importante anche perché si fa chiarezza in merito alla confusione esistente fra legislazione regionale e legislazione nazionale. La nostra Corte costituzionale, con le sentenze nn. 63 e 88 del 2020, ha chiarito la prevalenza dello Stato sulle legislazioni regionali, che hanno cercato di intervenire a gamba tesa su questi temi.

Al di là delle questioni squisitamente tecniche, di tecnica giuridica e costituzionale, che pure mi appassionano da studioso della nostra Costituzione e da componente della 1a Commissione affari costituzionali, questo è uno di quei temi di grandissima attualità sui quali il nostro Parlamento e in modo particolare il Senato (perché è da qui che nasce questa riforma della tutela dell'ambiente) è

intervenuto in modo appropriato e nei giusti tempi. È giusto ricordare come questo sia divenuto ormai un tema di livello planetario e internazionale, non solo nell'Agenda ONU 2030, che prevede l'inserimento di questioni che hanno a che fare con la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Qualcuno prima di me ha citato l'appena concluso G20, qui a Roma, capitale d'Italia, nella quale il nostro presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha fatto e ci ha fatto fare una gran bella figura a noi italiani, perché abbiamo dimostrato di avere un *Premier* all'altezza del compito che in questo momento le generazioni contemporanee devono affrontare per rendersi conto che molto sta cambiando.

Quanto accaduto con la pandemia ci ha messo di fronte a delle novità che l'umanità non pensava neanche lontanamente di dover affrontare. Erano temi che potevano essere oggetto magari di un film, ma non certamente della vita reale. Eppure questo ci ha messo di fronte al fatto che evidentemente la vita di noi uomini su questo pianeta deve essere comunque confrontata con una serie di condizioni che dipendono anche dalla qualità della vita e dal modo con il quale l'uomo si rapporta all'ambiente. Noi negli ultimi anni abbiamo sbagliato ed è questa la ragione per la quale a me dispiace sentir parlare ancora di componente umana da un collega di Fratelli d'Italia. Non è così, le cose non stanno così. Mi dispiace, collega Malan, credo che quella sia una concezione dell'ambiente antiquata e superata, non solo qui da noi; è una concezione che non va più bene. Dobbiamo essere consapevoli che non è un caso se anche l'agenda della Commissione europea oggi ha consentito e condizionato l'erogazione dei fondi a questo Paese solo se l'Italia sarà in grado di dare risposte in materia di transizione ecologica.

Dobbiamo essere consapevoli, dunque, che qualcosa è cambiato. Nel nostro Paese dobbiamo avere un atteggiamento e una cultura differenti rispetto alla salvaguardia dell'ambiente, anche per quanto riguarda, ad esempio, l'erogazione dell'energia. Sentire che la Cina ancora oggi tende ad aumentare la produzione di carbone, quando sappiamo perfettamente che ci sono provvedimenti internazionali che prevedono la decarbonizzazione, ci preoccupa fortemente (*Applausi*), soprattutto perché dobbiamo avere consapevolezza che non siamo i padroni del pianeta, ma che lo abbiamo in prestito per le generazioni che verranno.

Qualcuno lo ha detto, ma dobbiamo esserne tutti consapevoli: prima che noi arrivassimo il nostro pianeta è stato vissuto da persone che non l'hanno rovinato come noi in cinquant'anni siamo riusciti a fare.

Oggi abbiamo necessità di una consapevolezza, evidentemente mancata negli anni passati e oggetto ora di un dibattito internazionale, che finalmente coinvolga i Capi di Governo dei Paesi più industrializzati del mondo.

La questione relativa al clima è dunque uno degli aspetti. So bene che c'è chi la pensa diversamente; un tempo forse c'erano le glaciazioni, ma non faccio lo scienziato, non sono Rubbia, un nostro collega che oggi purtroppo non è qui. Posso soltanto pensare e condividere il fatto che percepisco sulla mia pelle che l'ambiente si è profondamente modificato in peggio nel corso degli ultimi trenta, quarant'anni.

Abbiamo il dovere di salvaguardare il nostro ambiente e abbiamo il dovere di inserirne la tutela nella nostra Carta costituzionale, perché solo in questo modo salveremo il pianeta per le generazioni che verranno. Questo è il motivo per il quale Forza Italia voterà convintamente a favore di questa modifica della nostra Costituzione. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non senza emozione mi appresto a formulare la dichiarazione di voto per conto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. Stiamo intervenendo per modificare uno degli articoli che è fonte normativa di uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Devo ricordare che i principi fondamentali, ancorché siano esplicitamente ricompresi nei primi 12 articoli della Carta, riguardano in realtà un numero assai maggiore di articoli perché fino all'articolo 54 possiamo rinvenire la scala di quei valori che tutti insieme costituiscono il pilastro della nostra identità nazionale; pilastro intorno al quale noi italiani ci riconosciamo come tali per una comunanza di idee, di valori e di spirito, perché si è italiani in quanto

si condivide una visione comune del mondo.

Questa è la ragione che la quale dobbiamo accostarci alla modifica della Carta costituzionale con grande rispetto e con grande umiltà, perché dobbiamo anche mantenere alto lo spirito dei Padri costituenti e rispettarne altresì lo stile, difficilmente eguagliabile, questo va sottolineato.

Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che questo insieme di valori, questi principi fondamentali danno vita a ciò che la Corte costituzionale ha definito controlimiti rispetto al ruolo dell'Unione europea. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo con grande attenzione misurare i nostri interventi.

La tutela dell'ambiente, in realtà, era già parte del nostro assetto costituzionale, grazie ai molteplici interventi del giudice, delle leggi, della Corte costituzionale, ma anche della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Purtuttavia il nostro intervento non si può dire certamente inutile, perché serve non solo a riprendere le mosse da ciò che ha indicato la Corte costituzionale, ma anche a tracciare la strada verso il futuro e verso le sfide che ci attendono.

La Corte a più riprese ha chiarito che l'ambiente non è una materia, ma è un valore e, a più riprese, ci ha dunque ricordato che l'ambiente è un bene. Sul punto, di rilievo rimane ancora la definizione di Jhering, che ci ricorda che «bene» è tutto ciò che a noi può servire, dunque è «bene» ciò che può essere oggetto di un interesse. Allora possiamo chiederci perché la Commissione ha ritenuto - se ne è anche parlato - di non dedurre il bene ambiente quale oggetto di un diritto. In alcuni casi si è parlato di diritto all'ambiente. Voglio sottolineare che la scelta della Commissione non ha l'intento di assegnare all'ambiente una tutela di minor rango: tutt'altro e lo spiegherò tra poco. Preliminarmente devo però sottolineare che l'articolo che ci apprestiamo a votare non deve essere letto all'interno della obsoleta distinzione tra norme precettive e norme programmatiche. Non stiamo solo indicando al legislatore la strada futura da seguire, ma stiamo anche ponendo una norma, che sarà oggetto di diretta applicazione da parte della giurisprudenza. Questo spiega ulteriormente la necessità di ricorrere a una nozione ampia, come quella di interesse.

Il diritto soggettivo, come situazione tutelata *erga omnes*, ormai da tempo per la giurisprudenza e la dottrina non ha un ruolo centrale all'interno della teoria generale del diritto. Tra l'altro, la nozione di diritto si adegua e si adatta maggiormente alla tutela di situazioni dei privati. Qui in realtà ci troviamo di fronte ad un bene di più ampio respiro. Bene ha detto la Corte costituzionale che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti». Dice la Corte che «L'ambiente è, quindi, un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme», ma «non è certamente possibile considerarlo oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo», giacché appartiene «alla categoria dei beni liberi, fruibili dalla collettività e dai singoli».

Tra l'altro, la nozione di ambiente non può essere ulteriormente ridotta nell'area del diritto soggettivo, perché il diritto soggettivo è nozione antropocentrica, mentre l'ambiente a cui la Commissione ha avuto riguardo è un ambiente asservito all'ecosistema, di cui non siamo parte solo noi, e alla biodiversità. L'ambiente dunque è un bene che mal si presta ad essere confinato nella categoria privatistica del diritto soggettivo di rilievo *erga omnes*. Esso è oggetto di una pluralità di interessi e spetterà alla giurisprudenza valorizzare questa scelta, di modo da delineare una tutela ambientale, che valorizzi la prospettiva dinamica dell'ecosistema e della relazione della biodiversità.

Vi è di più: perché il ricorso alla nozione di interesse e non già a quella di diritto? Perché di tale interesse non siamo portatori solo noi, ma sono portatrici anche le future generazioni. Siamo dunque di fronte ad una formula sì rispettosa degli insegnamenti della Corte costituzionale e delle leggi, ma anche aperta a future interpretazioni, idonee a dare risposte adeguate a tutto ciò che recheranno questo secolo e - si spera - anche i secoli futuri.

Consentitemi di sottolineare che ho particolarmente apprezzato gli interventi dei colleghi Pazzaglini e Parrini: il primo, perché ci ha ricordato che la formula ampia che ci apprestiamo a inserire in Costituzione richiede un coordinamento sistemico con tutta la scala di valori; dunque, non l'ambiente

come totem, ma come parte di un sistema ove anche altri beni e altri interessi sono di eguale rango e vanno tutelati e bilanciati.

L'intervento del collega Parrini è stato da me ugualmente apprezzato perché di levatura tecnica laddove ha sottolineato l'importanza dell'intervento e ha replicato ad alcune obiezioni alle quali ha fornito adeguata risposta, e condivido le risposte che il collega ha formulato.

Ciò dico a chiusura del mio intervento per sottolineare l'armonia con cui la Commissione affari costituzionali ha lavorato, tutti consapevoli dell'importanza dell'intervento.

Consegniamo allora una norma alle future generazioni - con grande emozione e con grande rispetto - confidando che la stessa potrà accompagnare gli italiani per tutto il secolo che abbiamo davanti.

Dichiaro dunque il voto favorevole per conto della Lega-Salvini *Premier*-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[PAVANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, permettetemi di dedicare ancora una volta un pensiero commosso alle persone che hanno perso la vita a causa degli eventi climatici estremi; in particolare, ai morti delle ultime settimane, vittime del ciclone mediterraneo abbattutosi su Sicilia e Calabria.

Oggi è sotto gli occhi di tutti che non si muore solo di malattia, ma si muore anche a causa del clima.

Soltanto pochi anni fa, facendo un'affermazione di questo tipo, sarei stata tacciata di idealismo ambientale. Sì, l'idealismo. Ma come si può definire idealismo ciò che invece è estremamente reale, che purtroppo si vive ogni anno in modo sempre più rischioso e pericoloso? Come si può asserire che tutto quello che stiamo vivendo non esiste, quando tutti possono vedere con i propri occhi quanto sta accadendo?

Tutti vivono il disagio causato dai cambiamenti climatici. Quantità torrenziali di acqua cadono in poche ore invece che in mesi; coste e spiagge praticamente non esistono più; la città di Venezia piano piano viene inghiottita dall'acqua, le nostre città ormai definite isole di calore: sono solo alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

Proprio in questi giorni - prima a Roma durante il G20, adesso a Glasgow per la COP26 - tutti i Paesi della terra si sono riuniti e stanno discutendo non di ideali, ma di decisioni e azioni programmatiche e concrete per contrastare gli eventi estremi e i mutamenti che i cambiamenti climatici stanno generando.

Quello che veniva ironicamente soprannominato idealismo ambientalista, e che noi abbiamo da sempre definito movimento, è riuscito di fatto a concretizzare, a istituzionalizzare la lotta contro i cambiamenti climatici che oggi il mondo intero, purtroppo, sta affrontando. Infatti, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres non ha avuto mezze parole per descrivere la vera situazione del nostro pianeta.

Solo due giorni fa ha detto queste parole che voglio ripetere qui in Aula: «I sei anni passati dall'Accordo di Parigi sul clima sono stati i sei anni più caldi mai registrati. La nostra dipendenza dai combustibili fossili sta spingendo l'umanità sull'orlo del disastro. Siamo di fronte a una scelta netta: o la fermiamo, o ci ferma. È ora di dire: basta. Basta brutalizzare la biodiversità. Basta ucciderci con il carbonio. Basta trattare la natura come un gabinetto. Basta bruciare, trivellare, scavare più a fondo. Stiamo scavando le nostre stesse tombe».

Il MoVimento 5 Stelle, fin dalla sua nascita, ha sempre messo l'ambiente al centro delle proprie azioni, non solo quelle politiche. (*Applausi*). Ci hanno dato degli idealisti e ora guardate: a distanza di anni siamo qui, in questo Palazzo, a discutere l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. La stessa Costituzione nata per proteggere la democrazia dalle barbarie del fascismo verrà oggi arricchita per tutelare il nostro Paese e salvaguardare le vite di tutti.

Il MoVimento 5 Stelle ha rivoluzionato il nostro paradigma politico e ambientale, concretizzando misure a tutela dell'ambiente, dei nostri cittadini e degli animali. Se il Paese è più sociale, è più *green*, è più efficiente, è più circolare, è più sostenibile è grazie al MoVimento 5 Stelle. Oggi in quest'Aula facciamo un nuovo e deciso passo avanti per affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2050 e

implementare il processo di transizione ecologica per un nuovo bagaglio valoriale e culturale, più attento al benessere sociale e ambientale. *(Applausi)*.

Dobbiamo mettere il bene comune al primo posto. La nostra società subirà un profondo cambiamento, che ci porterà a una nuova evoluzione ecologica. Inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione rappresenta il primo mattoncino di questo processo. Come tanti altri Paesi membri dell'Unione europea, anche i nostri concittadini avranno il diritto di vivere in un ambiente sano. Questi temi, per il bene del futuro dei cittadini, non devono avere un colore politico, ma devono trovarci uniti per il bene dell'umanità.

Presidente, colleghi e colleghe, oggi abbiamo la possibilità di rendere ancora più bella e attuale la nostra Costituzione, inserendo la previsione, in particolare in due articoli, il 9 e il 41, della tutela dell'ambiente e degli animali. Abbiamo un'unica scadenza per raggiungere la transizione ecologica, che è il 2050. Altre alternative non ci sono; dobbiamo mettere l'ambiente al centro del nostro fare. Oggi scriviamo insieme un pezzo di storia del nostro Paese: inseriamo la tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. E voglio rinnovare il mio più sentito ringraziamento al lavoro svolto dai miei colleghi Gianluca Perilli, Alessandra Maiorino, a tutto il MoVimento 5 Stelle e a tutti i colleghi in quest'Aula. *(Applausi)*.

Oggi ancora una volta brilla la nostra stella dell'ambiente. Pertanto, confermo il voto favorevole di tutto il MoVimento 5 Stelle al disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, dovendosi procedere alla votazione di un disegno di legge costituzionale, in sede di seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	221
Senatori votanti	220
Favorevoli	218
Contrari	0
Astenuti	2

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

L'applauso conferma che sono stati raggiunti i due terzi.

Discussione del disegno di legge:

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)* **(ore 17)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2437, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Astorre, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, vorrei capire chi ha autorizzato l'inizio della discussione generale sul decreto-legge, che è ancora all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Non è all'esame della Commissione.

CIRIANI (Fdl). Lo è.

ASTORRE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, il provvedimento è stato licenziato intorno alle ore 14 con il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, non è pervenuta la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Infatti svolgeremo la discussione generale.

CIRIANI (Fdl). Sì, però vorrei capire chi ha stabilito che oggi pomeriggio sarebbe iniziata la discussione generale in assenza del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Infatti stiamo cominciando con la discussione generale del provvedimento, che era nel calendario dei lavori.

CIRIANI (Fdl). La Conferenza dei Capigruppo è iniziata alle ore 16 anche questa volta senza avvisare l'opposizione - lo riferisco a lei, signor Presidente, in modo che lo sappia l'Assemblea - perché l'opposizione è un fastidio in quest'Aula e lei che presiede l'Assemblea in questo momento dovrebbe farsi carico (lei e chi ha il compito di presiedere) di garantire innanzitutto - lo ripeto ancora una volta - i diritti dell'opposizione, perché la maggioranza i propri diritti li fa valere senza problemi e non ha bisogno dell'aiuto di chi presiede quest'Assemblea. Trovo assolutamente spiacevole e inaccettabile che, in presenza di una Conferenza dei Capigruppo - ancora in corso e che non ha deliberato il calendario dei lavori di domani e della settimana prossima - si decida già di partire con la discussione generale di un decreto-legge che manca ancora dei fondamentali giudizi della Commissione bilancio, che deve verificare se gli emendamenti sono ammissibili.

Glielo dico, signora Presidente, perché lei forse non sa che straordinariamente il Governo pare non avere intenzione di porre la fiducia sul provvedimento, quindi dobbiamo attendere che gli emendamenti questa volta, *una tantum*, siano verificati dalla 5a Commissione per vedere se sono ammissibili per le l'esame in Aula. A maggior ragione le chiedo quindi di sospendere i lavori dell'Assemblea e di riprenderli soltanto quando la Conferenza dei Capigruppo avrà deciso cosa fare. Questo a tutela dell'Assemblea e soprattutto dell'opposizione, che so essere un fastidio, ma ciononostante non rinuncia a svolgere il proprio ruolo. (*Applausi*).

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ricordare a me stesso e all'Assemblea che il decreto-legge era in calendario, che il provvedimento è stato esitato dalla Commissione, che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul testo, quindi si può dare il via alla relazione del relatore e alla discussione generale e che, come sempre, prima di passare al voto degli articoli e dei relativi emendamenti, ci sarà la distribuzione - mi auguro - del parere della Commissione bilancio, quindi nulla osta allo svolgimento della relazione e della discussione generale.

PRESIDENTE. In maniera ineccepibile il presidente Calderoli ha anticipato quanto le avrei riferito anch'io.

Senatore Ciriani, le do la parola però poi mi fermo, non posso continuare.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, se vogliamo di nuovo giocare sul Regolamento, facciamolo e, allora, chiedo ufficialmente la sospensione dei lavori dell'Assemblea fino a domani mattina e chiedo che la mia proposta venga messa ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vorrei ribadire all'Assemblea, proprio per difendere il lavoro svolto sia dal Consiglio di Presidenza che dall'Amministrazione, che il provvedimento è nel calendario vigente e quindi non è stato inserito successivamente, a prescindere da quello che è accaduto nella Capigruppo. Ho una valutazione della 5a Commissione sul testo e quindi sono autorizzata dal Regolamento ad aprire la discussione generale. Lei ha però la facoltà di presentare una questione sospensiva al termine dell'intervento del relatore, che sarà poi valutata.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi della Commissione lavori pubblici e i colleghi di Fratelli d'Italia che hanno partecipato fattivamente ai lavori con le loro proposte e le loro discussioni. Ringrazio in particolare i colleghi Ruspandini e Malan.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. (*Brusio*). È complicato proseguire con la relazione. È una *vexata quaestio*.

PRESIDENTE. Prego gentilmente i colleghi che sono nell'emiciclo accanto al relatore di accomodarsi per consentire al relatore il corretto svolgimento della sua relazione.

ASTORRE, *relatore*. Grazie, Presidente.

L'articolo, al comma 1, introduce modifiche al codice della strada. Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano complessivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione di specifiche categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In sintesi le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il contenuto di un testo unificato del disegno di legge in esame presso la IX Commissione della Camera, rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione dei punti della patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali veicoli, qualora risultino già occupati e indisponibili agli stalli ad essi riservati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento.

Tali disposizioni riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto eseguito con veicoli eccezionali, con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione della Protezione civile agli enti locali e al terzo settore; aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti e di altre cose dai veicoli; introducono il divieto sulle strade o sui veicoli di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti, stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, oppure discriminatori; consentono l'installazione di cartelli al centro delle rotonde per indicare l'impresa incaricata di curare il verde qualora la manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell'attività di autotrasportatore per precisare che il presupposto che rende necessaria l'acquisizione della carta di qualificazione del conducente (CQC) è l'esercizio e il trasporto professionale di persone o cose e non la semplice guida di veicoli di categoria superiore, e per chiarire le diverse casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti rilasciate da Stati esteri anche extra europei. Sul punto abbiamo discusso in Commissione.

I commi da *5-bis* a *5-quater* disciplinano le modalità e le condizioni affinché dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 ai giovani fino a trentacinque anni, ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia concesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro - e questo era un punto che abbiamo discusso in Commissione - a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto merci per conto terzi.

I commi da *6-sexies* a *6-novies* dispongono che, in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza sul territorio. Questo è un punto importante, perché spesso il parere della sovrintendenza blocca la realizzazione di opere pubbliche anche di grande rilevanza.

L'articolo *1-bis* semplifica le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli per le persone con disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e idriche. In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro il quale i concessionari autostradali, il cui periodo regolatorio quinquennale è venuto a scadenza, sono chiamati a perfezione l'aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, cosiddetti PEF, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.

I commi *1-bis* e *1-ter* integrano la disciplina per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati i versamenti degli importi dovuti alla società Autobrennero SpA.

Il comma 2-*bis* proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli incrementi alle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 (la cosiddetta autostrada dei Parchi, che ha uno dei sistemi tariffari più dispendiosi e più cari per gli utenti).

I commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, in provincia di Livorno (il completamento del cosiddetto corridoio tirrenico settentrionale, che oggi prende il via dall'autostrada Roma-Civitavecchia e arriva fino a Tarquinia e che si deve concludere fino a Cecina), autorizzano l'acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati dalla Società Autostrada Tirrenica (SAT), previo pagamento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di progettazione e quantificato in 36 milioni di euro.

I commi da 2-*sexies* a 2-*sexiesdecies* recano disposizioni in materia di gestione delle autostrade che, per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamento *in house*, autorizzano la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale, nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione autostradale.

Il comma 2-*terdecies* stabilisce che le società miste regionali Autostrade del Lazio SpA, Autostrade del Molise SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Concessioni Autostradali Piemontesi SpA, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano avviato ovvero concluso, con provvedimento di aggiudicazione, le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale ad opera delle società liquidate e ancora disponibili, da impiegarsi naturalmente per le medesime finalità.

Il comma 2-*septiesdecies* autorizza Roma Capitale a stipulare con ANAS, in qualità di centrale di committenza, una convenzione per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare le risorse disponibili nel limite di 5 milioni di euro.

L'articolo 2-*bis* prevede che il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con i concessionari dei tratti autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti per l'ubicazione - questo è importante - dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie e all'Alta velocità.

L'articolo 3, comma 9-*ter*, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale alle aree e ai siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione di opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, nonché le aree site nei Comuni della valle, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 4 detta invece disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore del trasporto marittimo. I commi dall'1-*septies* all'1-*novies* apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, per disciplinare in maniera dettagliata la programmazione strategica delle autorità di sistema portuale, anche attraverso la previsione di un nuovo strumento (il documento di programmazione strategica di sistema). Il comma 2 introduce il porto di Arbatax nella circoscrizione del porto di Sardegna e il comma 3 assegna all'autorità di sistema portuale dello stretto 2 milioni di euro per interventi infrastrutturali al traghettamento nello stretto di Messina. Il comma 4 prevede la compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati dal 23 febbraio al 31 dicembre, previsti finora a favore delle sole navi battenti bandiera italiana.

PRESIDENTE. Senatore Astorre, la interrompo soltanto per avvisarla che ha a disposizione ancora l'ultimo minuto dei dieci complessivi. Ma lei, eventualmente, può andare avanti fino a venti minuti oppure consegnare il testo scritto dell'intervento. La avviso perché, come regola, devo farle sapere che sta terminando il tempo a sua disposizione.

ASTORRE (PD). Grazie, signor Presidente. Allora elencherò soltanto la materia degli articoli e poi le consegnerò il testo scritto, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

ASTORRE (PD). L'articolo 5 disciplina le strutture di missione presso il Ministero delle infrastrutture. L'articolo 6 disciplina disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, quindi relative ad Alitalia e Italia trasporto aereo (ITA). L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (il cosiddetto ecobonus). L'articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del parco della giustizia di Bari.

L'articolo 10 è molto importante, perché definisce alcune procedure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prezzi e contributi del fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 gestito da Simest (se ne è discusso anche in Commissione). L'articolo 12 istituisce nello stato del MEF il Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale. L'articolo 13 estende i benefici dell'istituto denominato "Resto al Sud" ad alcuni Comuni italiani e alle isole minori. L'articolo 15 introduce modifiche di perequazione infrastrutturale. L'articolo 16 proroga al 31 dicembre alcuni commissariamenti. L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Concludo con una considerazione di ordine politico. Un provvedimento di tale portata avrebbe meritato una trattazione in Commissione molto più approfondita. Di fatto, abbiamo avuto mezza giornata per la discussione e proseguiamo adesso in Aula molto probabilmente con il voto di fiducia. Penso che il ruolo del Parlamento debba essere maggiormente valorizzato; occorre metterci tutti in condizione di fare il nostro lavoro in scienza e coscienza. Questa volta non abbiamo potuto lavorare come si addirebbe ad una Commissione parlamentare competente sulle infrastrutture.

Ringrazio tutto il personale della Commissione e tutti i colleghi senatori, che hanno lavorato insieme nelle condizioni date, affinché potessimo fare un buon lavoro, dando mandato al sottoscritto per riferire all'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (Fdi). Signor Presidente, cercherò di mettere ordine alle idee, visto e considerato che, in questo trambusto giornaliero, si pensava di posticipare il mio intervento.

Il provvedimento in esame, già approvato alla Camera dei deputati con l'apposizione della questione di fiducia, assume una notevole importanza per quanto riguarda il territorio che rappresento. In particolare, l'articolo 16 fa riferimento alla proroga dei commissari straordinari alla ricostruzione *post* sisma. Così come fatto alla Camera, abbiamo presentato anche in Senato emendamenti su questo tema. Il problema rappresentato nei nove Comuni della Provincia di Catania (ma, come abbiamo visto, anche a Campobasso e in altri territori) è relativo alla lentezza delle procedure di ricostruzione.

C'è un'esperienza positiva (quella della ricostruzione del Centro Italia, che a sua volta prende spunto dalla rapida ricostruzione del ponte di Genova) relativa alla deroga di alcune regole stringenti nell'ambito della ricostruzione e dell'urbanistica. In questo caso abbiamo proposto di estendere questa normativa, che, a torto o a ragione, viene definita normativa Legnini, dal nome del commissario che in questo momento si sta occupando della ricostruzione nel Centro Italia, che a sua volta ha fatto uso delle ordinanze. Si tratta comunque di scelte che queste deroghe pongono.

Se qui in Senato non si ponesse la fiducia e si desse la possibilità di esaminare ogni emendamento e ordine del giorno, si potrebbe spiegare in merito a quanto sostenuto dal Governo circa la destinazione al Sud del 40 per cento dei fondi. Sappiamo che la maggior parte sono legati a progetti sponda, ossia progetti che vengono cantierati con iniziative degli enti locali, per poi essere contabilizzati con fondi europei e provvedimenti non rivisitati. Pensiamo all'Alta velocità: le linee guida nazionali la prevedono a 300 chilometri orari, ma ci troviamo nel Sud Italia ancora a 160 chilometri orari.

Vorrei quindi mettere in evidenza l'incongruenza di quanto si dice con ciò che si fa. Se l'attenzione è veramente alta e massima, allora che si manifesti permettendo la votazione di questi emendamenti, che tra l'altro - ironia della sorte - hanno avuto il parere favorevole di Casa Italia, il Dipartimento istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e deputato proprio alla ricostruzione *post* sisma.

Un'altra particolarità è legata all'emergenza che abbiamo vissuto in Sicilia negli ultimi giorni. Ieri sono stata nei territori interessati e due giorni fa ho partecipato a Scordia ai funerali della coppia vittima dell'alluvione. Ho potuto fare un giro sui territori anche ieri su Ramacca, Militello in Val di Catania e Palagonia ed è emerso il solito discorso: non c'è una programmazione delle attività di prevenzione. Poco fa ho fatto riferimento a Casa Italia. Ricordo che negli anni precedenti di questa legislatura, la XVIII, il capo della Protezione civile nazionale, l'ingegner Curcio, tenne dei tavoli in merito proprio alle attività di ricostruzione per il sisma e per le calamità naturali finalizzati alla realizzazione di una legge quadro che servisse come riferimento nell'immediatezza e nella necessità per interventi standardizzati dopo eventi calamitosi. Ritornando ai territori siciliani, il problema è però di prevenzione.

Ho avuto modo di vedere personalmente che nelle zone in cui si è fatta manutenzione - ad esempio nei corsi d'acqua, con un intervento immediato, realizzato con i fondi stanziati dopo l'evento alluvionale del 18 ottobre 2018 - essa ha sortito un effetto positivo, nel senso che le conseguenze sono state contenute. Ho visto invece zone in cui dall'alluvione del 2018 non era stato fatto alcun intervento. Ci sono quindi problematiche - che colgo l'occasione per rappresentare - legate al fatto che i fondi non sono arrivati totalmente a destinazione - mi riferisco a quelli del 2018 - e un'altra legata al fatto che la conversione in legge del decreto n. 121 del 2021 alla Camera è avvenuta qualche giorno dopo l'evento alluvionale. Pertanto, poteva essere un'occasione per porre in essere interventi immediati. Ciò non toglie che potremmo farli anche ora (semplicemente, posso ipotizzarne uno del relatore o governativo). Del resto, oggi abbiamo visto di tutto, quindi volere è potere. Mi sa che le regole, quando si vuole raggiungere un obiettivo, vengono frequentemente derogate.

Per quanto riguarda invece la gestione commissariale, tra le proposte depositate ne abbiamo una che ha raccolto l'attenzione di Casa Italia e di altri rappresentanti. Mi riferisco al cronoprogramma triennale - è una proposta che già dal 2018 porto avanti - per le strutture commissariali, soprattutto di quelle preposte alla ricostruzione *post* sisma. La finalità del cronoprogramma è chiaramente intuibile: avremmo una programmazione e in linea di massima potremmo avere una proiezione di come i fondi verrebbero chiaramente spesi. Possiamo parlare di una sorta di azione preventiva e poi a consuntivo: ciò che si è progettato e programmato alla conclusione del terzo anno è stato di fatto realizzato? I fondi sono stati utilizzati del tutto? In caso negativo, quanto è stato usato? Alla richiesta di proroga di una struttura commissariale avremmo degli indicatori oggettivi per poterla avvalorare o meno.

Nell'articolo 16 è prevista la proroga di tutte le strutture commissariali. Poi in base ai desiderata e alle indicazioni che abbiamo raccolto abbiamo fatto anche proposte di una scadenza anticipata. Questa è stata una lettura del sentire comune e non un intervento particolare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,30)

(Segue DRAGO). Avrei concluso. Spero veramente che la maggioranza tenga conto di quanto ho rappresentato e che sia coerente con l'attenzione ai territori che ha finora manifestato a parole.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola.

Purtroppo per alcuni colleghi sarò ripetitivo oggi, perché da un paio di giorni in Commissione forse mi sentono dire sempre le stesse cose. Qui adesso stiamo discutendo della conversione del decreto-legge n. 121, il decreto infrastrutture, a proposito del quale un po' tutti gli esponenti dei Gruppi parlamentari, a partire dal relatore (che ho sentito ripetere adesso questo concetto), lamentano che vi sia stato troppo poco tempo per esaminare il testo, come richiederebbe l'articolo 72 della Costituzione. Io però dico una cosa (la dicevo in Commissione e la ripeto qui): tutti i colleghi hanno chiesto al Governo, la prossima volta, di non farlo più. In tutti i loro interventi, i senatori colleghi della Commissione hanno allungato le mani pietendo la grazia dal Governo, che per la prossima volta ci dia un po' più di tempo. Eh no, non è così che funziona: i diritti si pretendono, non ci si lamenta; nessuno ti può dare un diritto, se tu non lo ottieni; altrimenti, è una concessione, non un diritto. (Applausi).

Quindi è inutile che oggi il relatore, il buon Astorre, si lamenti. No, non va bene così. C'è un sistema

ed è quello di dire al Governo che abbiamo bisogno del tempo necessario per esaminare approfonditamente il provvedimento, articolo per articolo ed emendamento per emendamento. (*Applausi*). Questo, se non avviene, comporta un'abdicazione rispetto a un oggetto di cui il singolo parlamentare, deputato o senatore che sia, non ha disponibilità. Non possiamo abdicare al nostro dovere di esaminare gli articoli, perché ce lo impone la Costituzione. Possiamo esaminarli velocemente e fare tutto quanto occorre per essere celeri, sbrigativi e rapidi, ma non possiamo abdicare ad oggetti di cui non abbiamo disponibilità.

Detto questo, in tutto il provvedimento la parte più sensibile, a mio modo di vedere, è l'articolo 7, di cui in Commissione ho parlato io e nessun altro. Nemmeno il Governo mi ha dato risposta, nella persona del sottosegretario Cancellieri, qui presente. Cosa ho detto? Cosa c'è di importante in questo articolo 7? Su questo sostanzialmente credo che i colleghi non possano non concordare. L'articolo 7 in realtà pone una finzione giuridica: attraverso di esso si finge, in sostanza, che tra Alitalia e ITA non avvenga una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, bensì solo di singoli beni o di loro parti. Facciamo un esempio: se ammettessimo che il tutto è l'aeroplano, qui si starebbe parlando del carrello dell'aeroplano o di parti di quel bene, cioè dei bulloni. Ecco, il contratto tra Alitalia e ITA riguarda probabilmente dei bulloni, tant'è vero che in questo modo si rende possibile non applicare l'articolo 2112 del codice civile, che peraltro è attuazione di una direttiva comunitaria.

Che cosa dice l'articolo 2112? Molto semplicemente dice che, quando c'è la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda - e qui fingiamo che non ci sia - l'azienda, che è composta da beni strumentali e risorse umane, deve continuare a essere composta da beni strumentali e dai contratti relativi a quelle risorse umane, per cui si cedono i contratti. Prevede infatti l'articolo 2112 che i contratti dei lavoratori si trasferiscano al cessionario.

L'obiezione che può essere fatta - e che non è stata fatta in Commissione, perché non hanno risposto su questo - è che la Commissione europea ci ha chiesto la discontinuità. Benissimo, ma che cos'è la discontinuità? Chi ci dice che cos'è? La stessa Commissione europea, nella lettera del 21 gennaio 2021, che non è segretata, con riguardo alla discontinuità chiarisce che deve esserci una diversità tra i soggetti che compongono l'*asset* societario di Alitalia e quelli che compongono l'*asset* societario (cioè i soci) di ITA. Quello che dunque sta chiedendo giustamente l'Europa è una differenziazione tra i due imprenditori, non tra le due aziende, cosa che sarebbe impossibile, perché c'è la cessione dell'azienda.

Va bene, facciamo finta di non sapere queste cose e vediamo che cosa dice l'articolo 7, che non fa riferimento, per esempio, a questa lettera, a queste decisioni e a queste indicazioni della Commissione europea. Al contrario, fa riferimento a un atto della Commissione europea - nella specie, una decisione ovvero un provvedimento secondario di normazione europea - segreto. Parliamo di un atto segreto.

Alla Camera dei deputati alcuni colleghi avevano chiesto l'ostensione immediata di questo atto. Non avendo avuto successo il collega Fassina alla Camera, ho fatto anch'io la stessa cosa qui in Senato. Mi è stato risposto che quest'atto non è ostensibile e sarà conoscibile una volta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea. Stiamo quindi trasformando in legge un provvedimento che, poi vedremo, lede fortemente i diritti dei lavoratori e le relazioni sindacali, che vengono totalmente annullate, sulla base di un atto segreto che il Parlamento italiano e i cittadini italiani non possono conoscere.

Ma ci rendiamo conto o no che questo è un *vulnus*, una violazione palese delle norme procedurali che la Costituzione ci impone per fare le leggi? Che cosa dice infatti la Costituzione? Dice che ciascun parlamentare, onorevoli deputati e onorevoli senatori, nel valutare un provvedimento deve esaminarlo e, con dignità e onore, deve svolgere tutto il proprio lavoro. L'esame di un provvedimento, dunque, non può prescindere dalla conoscenza degli atti presupposti, che sono anche veicolo interpretativo.

Pertanto, se qualcuno volesse davvero dire che sta esercitando il proprio mandato in scienza e coscienza, come ha affermato anche prima il senatore Astorre, dovrebbe riconoscere di non poter avere scienza, dal momento che non conosce l'atto presupposto. Come dicevo, ciò comporta un *vulnus* enorme sulla formazione della legge che la Corte costituzionale dovrà essere chiamata a giudicare.

In secondo luogo, aver spezzettato fino al bullone, come dicevo prima, la cessione dell'azienda significa che ciascuno dei lavoratori - e non parlo dell'ultimo lavoratore, ma degli stessi piloti di

Alitalia - si trova dinanzi al datore di lavoro neanche fosse un minatore che nel 1800, uscendo dalla miniera inglese, si trova davanti il padrone (ecco i partiti che si richiamano alla tutela del lavoro) che gli dice: tu non mi piaci, sei stato troppo spesso tra i sindacalisti; prendo quell'altro.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Non si può consentire che a questo punto, nel diritto del lavoro e nelle relazioni sindacali, non esista più la possibilità di intermediazione. Il lavoratore si trova da solo dinanzi all'arroganza e alla supremazia assoluta del datore di lavoro, il quale impone una riduzione del salario del 55 per cento per i piloti di Alitalia - *pardon*, per i piloti di ITA - con un monte ore portato a sessanta ore mensili. Questo è ignobile, al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore De Falco.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, ho concluso e la ringrazio per il tempo in più che mi ha concesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, di questa normativa mi interessa una parte che potrebbe sembrare parziale, ma che in realtà è rilevante per lo spirito complessivo del provvedimento. Mi riferisco all'articolo 12, così com'è stato modificato dalla Camera dei deputati, grazie anche e soprattutto, se me lo consentite, a un emendamento, che poi ne ha raggruppati altri, presentato dal Gruppo Forza Italia. Grazie a questo emendamento, la mia Regione, ovvero l'Umbria, e le Marche sono state inserite come Regioni in transizione per poter accedere al Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale, per sopperire quindi, nell'immediato, ai *deficit* di progettualità locale e coinvolgere i professionisti nell'individuazione dei progetti. Chiaramente stiamo parlando di progetti collegati non solo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo complementare.

Non stiamo parlando di poche risorse, ma di risorse importanti, pari a 50 miliardi di euro, che sono certamente rilevanti per determinati territori. Tengo soprattutto a dire, a tal proposito, che nel corso delle varie audizioni fatte sul PNRR molto spesso i parlamentari provenienti dalle aree del Centro Italia avevano posto in evidenza come esse fossero a rischio, schiacciate da una parte dalle percentuali di ripartizione territoriale del Fondo (20 per cento e 80 per cento), e dall'altro dal fatto che c'era comunque una prevalenza nei confronti del Sud. Con l'approvazione di questo emendamento, con la rivisitazione che è stata fatta e soprattutto con il riconoscimento del fatto che l'Umbria e le Marche sono Regioni in transizione, si è riusciti a mettere un po' più in equilibrio la situazione, dal punto di vista infrastrutturale.

Stiamo parlando di risorse divise tra il 2021 e il 2022. Quindi, precisamente, la dotazione complessiva di questo fondo, ripartita nel biennio, è di circa 16 milioni di euro per il 2021 e di circa 145 milioni di euro per il 2022. Come vi dicevo, sono fondi destinati soprattutto ai Comuni che hanno una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle Regioni del Sud più Umbria e Marche; poi, ai Comuni con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti ricompresi nelle aree interne - considerate che ovviamente queste ci sono in tutte le Regioni, comprese Umbria e Marche - e poi chiaramente a città metropolitane e Province.

È stata fatta anche una precisa classificazione in ordine alle differenziazioni demografiche. In sostanza, pur al netto delle varie problematiche che ci possono essere, l'emendamento è sicuramente rilevante per le aree del centro, perché coglie non solo le problematiche delle Regioni e delle aree interne, ma anche l'importanza del collegamento e della necessaria perequazione quando parliamo di sviluppo uniforme.

Vi faccio ancora un esempio sempre per quello che riguarda l'area centrale. Nel decreto-legge la cui conversione ci accingiamo ad approvare sono previste procedure di velocizzazione; in modo particolare, voglio ricordare che, fra le opere previste, c'è anche la direttrice Orte-Falconara, che naturalmente ha una valenza non indifferente per il collegamento che passa attraverso il Lazio, l'Umbria e le Marche.

È un provvedimento che reca disposizioni urgenti, ma che si deve leggere, secondo me, in combinato disposto con una serie di norme che sono state annunciate - penso, per esempio, all'edilizia scolastica e agli asili - e che troveremo nella manovra di bilancio che sta arrivando in Senato, che devono anche

essere collegate ai 30 miliardi di quello che abbiamo chiamato fondone, che è servito sempre per un disegno complessivo.

Cosa voglio dire in sintesi e avviandomi alla conclusione? Forse ci passano sotto talmente tanti decreti-legge che a volte guardiamo il particolare e ci sfugge il disegno generale; se però proviamo a incastrarli insieme con un minimo di attenzione e di pazienza, oltre alle questioni particolari o comunque territoriali - oggi ho parlato della mia Regione, l'Umbria - si vede chiaramente un quadro all'interno del quale tutta una serie di risorse (quelle dei fondi complementare e di coesione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del cosiddetto fondone) sono indirizzate verso la logica dello sviluppo delle aree che oggi sono indietro e che devono ovviamente ammodernarsi, perché questo può garantire quella crescita stabile a cui il Governo punta, come ha dichiarato in molteplici occasioni.

Ringrazio sicuramente per questo tipo di provvedimento, che ha un senso e una logica soprattutto se si legge, come vi dicevo, anche guardando indietro al fondone e guardando avanti alla manovra di bilancio. Ribadisco che, grazie alle modifiche apportate alla Camera, sicuramente le Regioni in transizione, che sembravano più trascurate e anche in parte limitate, hanno trovato invece una loro specificità nell'articolo 12, così com'è stato riformulato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, inizio col fare mie le parole del relatore, perché effettivamente stiamo continuando una deriva che non è assolutamente giusta e corretta, modificando il ruolo del Senato e stringendo i tempi a disposizione per esaminare i provvedimenti. Vengono compressi i tempi della discussione, necessari per poter lavorare bene e proficuamente in Commissione.

C'è un problema in tutto ciò: alla fine, non è il Governo il tramite con i cittadini, perché chi poi si prende le telefonate dei cittadini che hanno problemi siamo noi. Siamo noi il loro riferimento sul territorio e siamo noi a prenderci tutte le loro lamentele, che giustamente ci vengono indirizzate magari anche per i ritardi del Governo (come nei decreti attuativi che deve emanare, per esempio, sul rincaro dei materiali e sulla possibilità di dare un po' di ristoro e di liquidità a tutte le varie ditte del territorio). Siamo noi a recepire tutte queste lamentele e le telefonate arrivano ad ogni ora del giorno, da parte di gente disperata. *(Applausi)*. Questa cosa deve finire: bisogna che il Senato riassuma il suo ruolo e venga trattato con la dignità che merita.

Nel merito del provvedimento, questo decreto-legge sui trasporti e sulle infrastrutture ha molte luci e qualche ombra, anche perché fondamentalmente è un decreto *omnibus*, però ci sono molte cose buone, grazie all'accoglimento di vecchi emendamenti e nuovi suggerimenti. Anche su questo però sorge una domanda: perché emendamenti che continuiamo a presentare vengono ignorati quando arrivano dall'Assemblea e poi vengono ripresi ciclicamente dal Governo? È un'altra cosa che non si riesce veramente a capire. *(Applausi)*.

Due esempi: il primo è la revisione dei mezzi pesanti, che da tre anni cerchiamo di portare avanti (l'ultima volta anche qui in Senato, con un emendamento stralciato all'ultimo momento); il secondo è la responsabilità civile per i monopattini, altra battaglia, sempre mia, che portiamo avanti da almeno due anni a questa parte. Ce ne sono anche tante altre. Poi, ovviamente, dalla Camera sono arrivate alcune modifiche in positivo e in Senato ci abbiamo provato con qualche ordine del giorno (che, come sappiamo tutti, può essere acqua fresca oppure un po' più stringente). Abbiamo cercato di fare qualcosa di più stringente, ma sicuramente non è del tutto vincolante. Ora sarà il Governo però a dover mantenere le promesse che ha fatto e a impegnarsi effettivamente nell'accogliere questi ordini del giorno importanti. Noi vogliamo chiederlo ancora una volta, perché veramente, per com'è trattato in questo momento il Senato, non può che essere un patto tra gentiluomini quello che ci lega in questi momenti.

Nei contenuti il provvedimento contiene alcune norme interessanti: per esempio, definiamo la Torino-Lione un'opera strategica, di cui siamo assolutamente convinti, ma continuiamo a tollerare gli attacchi che vengono fatti dai centri sociali o da una certa parte del Paese ai cantieri e a vedere che sono sempre i soliti a farli e che manca una condanna unanime, cosa gravissima. *(Applausi)*.

Cosa simile accade con gli attacchi contro le sedi della Lega: ne hanno distrutta anche una due giorni

fa a Como, ma sinceramente di manifestazioni accorate di solidarietà non ne ho viste da parte del Parlamento. Mi sembra strano, sinceramente, perché la violenza è tale da una parte e dall'altra, non solamente a senso unico.

Ciò detto, ci sono cose buone in questo provvedimento, come le norme sulla sosta dei disabili, delle mamme con bambini e delle donne incinte o sul decoro, con multe maggiorate per chi abbandona i rifiuti, altro problema veramente incredibile che abbiamo in alcune zone dell'Italia. Non si capisce come, nel 2021, ci possano essere ancora montagne di immondizia a bordo strada, specialmente in alcune zone e in alcune parti delle nostre isole bellissime, che vengono deturpate in questo modo.

Altre norme condivisibili sono quelle sulla sicurezza alla guida, sull'uso della targa in prova, sugli incentivi per le patenti ai giovani di tipo C e di tipo D, sui monopattini o sulle infrastrutture autostradali e idriche. Ottime sono quelle sulle Olimpiadi o sulle strade della Sardegna, sempre per restare sulle Isole. La Sardegna, peraltro, è un'isola che ancora soffre di un'arretratezza infrastrutturale grave che le impedisce di svilupparsi come dovrebbe per mancanza di strade adeguate e di ferrovie. Sono inoltre previste facilitazioni anche per utilizzo dei fondi del PNRR. Il testo presenta quindi veramente tante luci, tante cose benfatte.

Sicuramente positiva è la misura che prevede l'incentivo per le auto, tuttavia dobbiamo fare un ragionamento e capirci una volta per tutte: in Italia circolano 40 milioni di veicoli e in dieci anni di incentivi, dal 2012 circa, ne abbiamo sostituiti circa 4 milioni. Come possiamo pensare di sostituire totalmente con l'elettrico il parco circolante che c'è in Italia? Abbiamo più di 11 milioni di veicoli con classificazioni da euro 3 a euro 0, 11 milioni di veicoli euro 4 e altri 12 o 13 milioni con classificazione euro 5 o euro 6. Vogliamo cambiare almeno i veicoli più inquinanti euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3? Vogliamo fare incentivi seri o pensiamo che l'elettrico sia la panacea di tutti i mali? *(Applausi)*.

Dico questo perché produciamo l'energia, ma non ne abbiamo abbastanza e la compriamo dall'estero. La produciamo in vario modo e quella da fonti rinnovabili è una minima parte, non arriva neanche alla metà. Abbiamo tempi di ricarica infiniti, le colonnine mancano; in estate abbiamo avuto anche tre o quattro anni fa periodi in cui si verificavano i *blackout* perché il fiume Po era in secca e nelle ore centrali della giornata c'erano problemi con l'energia elettrica. Stiamo scherzando o parliamo sul serio? Andiamo a incentivare le auto che non inquinano e in questo senso va benissimo il provvedimento del ministro Giorgetti con cui si stanziavano fondi sulle auto nuove euro 5 o euro 6, ma cerchiamo di uscire dalla demagogia e di fare qualcosa di veramente utile.

Ciò detto, avviandomi alla conclusione, mi riallaccio all'inizio del mio intervento, cioè al fatto che noi siamo il tramite con i cittadini e con i territori. Signor Presidente, mi appello anche lei affinché si interrompa una certa pratica che non ci consenta di dare il nostro contributo, che è utile e tutte le volte aiuta a migliorare i provvedimenti; considero infatti senza senso il fatto che i nostri tempi vengano continuamente compressi in questo modo. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 12 novembre.

Per il disegno di legge cosiddetto salva mare, già all'ordine del giorno della seduta odierna, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità un breve rinvio in Commissione, mantenendo la sede redigente, per una verifica sul testo e il differimento dell'esame, da parte dell'Assemblea, quale primo punto del calendario della prossima settimana.

Nella seduta di domani, a partire dalle ore 10,30, proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, approvato dalla Camera dei deputati.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della giustizia.

Il calendario della prossima settimana, con sedute a partire da martedì 9 novembre fino a venerdì 12, se necessario, prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: il disegno di legge salva mare, dalla sede redigente; il decreto-legge concernente la sicurezza sul lavoro e la certificazione verde Covid-19; il decreto-legge sul contenimento degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e gas.

Inoltre, ove trasmesso dal Governo in tempo utile il disegno di legge di bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi mercoledì 10 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 12 novembre:

Giovedì	4	novembre	h. 10,30	- Seguito disegno di legge n. 2437 - Decreto-legge n. 121, Infrastrutture e mobilità sostenibili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 novembre</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (ore 15)
Martedì	9	novembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1571 e connessi - Legge SalvaMare (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 2394 - Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19 (<i>scade il 20</i>
Mercoledì	10	"	h. 9,30-20	
Giovedì	11	"	h. 9,30	
Venerdì	12	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

				<p><i>novembre</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 2401 - Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas (<i>scade il 26 novembre</i>)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio (*) (<i>ove trasmesso in tempo utile</i>)</p>
--	--	--	--	---

(*) Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5^a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione permanente entro giovedì 18 novembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2437

(Decreto-legge n. 121, Infrastrutture e mobilità sostenibili)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2394

(Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2401

(Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2437](#) (ore 18)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, è un peccato non vedere oggi il ministro Giovannini in Aula; speriamo che sia a lavorare a Glasgow, alla COP26, per difendere le infrastrutture e la mobilità sostenibile, come il nome del suo Ministero. Vedrà comunque i nostri interventi. Siamo a ricordare che nel decreto-legge al nostro esame ci sono norme condivisibili e positive, ma ci sono altre norme, tra l'altro probabilmente anche le più consistenti, che ci preoccupano non poco. L'argomento *clou* è infatti quello che riguarda le concessioni autostradali, che purtroppo nel provvedimento al nostro esame è trattato in un modo troppo favorevole ai colossi del casello.

Partiamo però dall'inizio perché è fondamentale che chiunque segua il mio intervento, anche al di fuori dall'Aula, abbia la possibilità di inquadrare l'argomento. Che cosa sono le concessioni autostradali? Sono contratti convenzionali tra lo Stato che concede un bene pubblico, in questo caso un'autostrada, ed un soggetto privato che se ne impossessa. Dico impossessa perché ho un po' di cognizione di causa. Questi contratti durano decenni, trenta-quaranta anni, e fino al 2018 erano segreti, ma non nelle parti che si potevano conoscere, quelle più importanti, cioè quelle sui soldi; come guadagnavano e perché non si sapeva. Il fattore K era in un altro allegato dei contratti. Oltre ad essere contratti convenzionali tra lo Stato e il privato, questi contratti decennali si devono aggiornare ogni cinque anni con i cosiddetti piani economico-finanziari, che specificano gli investimenti da fare e le tariffe da pagare. Il tutto deve avvenire ovviamente nel rispetto prima della legge e poi della delibera fatta dall'Autorità di regolazione per i trasporti (ART). In questo caso la legge da rispettare è il cosiddetto decreto Genova e la delibera quella che ha attuato l'articolo 16 del citato provvedimento, che ha apportato una vera rivoluzione in materia di gestione delle autostrade, un ribaltamento ad esclusivo vantaggio degli utenti della strada, con più investimenti soprattutto in manutenzione e pedaggi più bassi. Soprattutto, finalmente, con un controllo che torna, un controllo reale da parte dello Stato sugli investimenti e sui conseguenti pedaggi, nuove regole che si potrebbero, anzi, purtroppo, si sarebbero potute - vi spiego poi le ragioni - riassumere come segue: non hai fatto gli investimenti programmati? Male, devi bloccare l'aumento dei pedaggi o diminuire i pedaggi alla gente che usa le autostrade e contemporaneamente pagare delle penali. Questo è quello che sarebbe dovuto accadere, a partire da quando? Da adesso, da domani, dal 2022? No, dal primo gennaio 2020.

Tutto ciò se solo la politica avesse fatto il proprio dovere. Invece, dal 2012 ad oggi, non ha fatto altro che scudare i colossi del casello dall'applicazione delle nuove regole. Come ha fatto la politica a scudare questi colossi del casello tanto miliardari? Rimandandone l'entrata in vigore, esattamente come fa il provvedimento al nostro esame.

Quindi è bene che oggi gli italiani sappiano che queste condizioni ben più vantaggiose per loro - gli italiani, non i concessionari - non le hanno ancora attuate e che il provvedimento ne proroga l'entrata in vigore per la quarta volta, per il quarto semestre da quando avrebbero dovuto entrare in vigore, il primo gennaio 2020, fino al 2022. Già temiamo che dietro l'angolo ci sia un altro decreto mille proroghe, come lei, presidente Calderoli, sa meglio del sottoscritto, pronto a fare altrettanto, prorogando ulteriormente, così di fatto uccidendo la rivoluzione contenuta nel cosiddetto decreto Genova.

Chiediamo al ministro delle infrastrutture Giovannini e al Governo tutto, nella persona del presidente del Consiglio Draghi, di non prorogare più l'entrata in vigore del decreto Genova. (*Applausi*). È inaccettabile infatti che a distanza di oltre tre anni dal crollo del ponte Morandi, i concessionari tutti stiano gestendo e, posso permettermi di dire spremendo, le nostre autostrade pubbliche in base alle ben più favorevoli condizioni, per loro, precedenti al crollo del ponte Morandi. Questa è la situazione.

Come se non fosse già sufficientemente pesante da digerire quello che ho appena detto, nel provvedimento abbiamo pure la proroga - perché non bisogna far mancare niente a questi colossi - di due anni ai subconcessionari, quelli per cui vai a fare la benzina all'interno della stazione di servizio in autostrada o vai all'Autogrill a mangiarti il panino Camogli. Tendenzialmente c'è ancora la famiglia Benetton dietro la società Autogrill.

Ma soprattutto prorogare di due anni anche le condizioni delle subconcessioni carburante e ristoro negli Autogrill significa addio alla rivoluzione delle colonnine di autoricarica all'interno delle autostrade. (*Applausi*).

E come se non bastasse - perché non basta, anche se abbiamo detto che c'è qualche buona "normetta", ma la ciccia non è buona - in questo decreto-legge viene cancellata la prima concessione autostradale della storia della Repubblica italiana completamente pubblica: l'A22. Era l'estate del 2019 quando il Comitato interministeriale per la programmazione economica deliberò la nascita della nuova convenzione, che affidava l'autostrada a un soggetto completamente pubblico. Ciò non significava solamente avere soci esclusivamente pubblici, ma soprattutto fine di una gestione finalizzata a fare soldi, tanti, tantissimi, da dividersi tra azionisti (pubblici o privati che fossero non cambiava niente) e

inizio della gestione a favore dei cittadini, con più investimenti in manutenzione e sicurezza e pedaggi più bassi. Una vera e propria rivoluzione, che doveva partire dall'estate del 2019, ma che, dopo oltre due anni, è stata lasciata prima ferma e oggi, con questo provvedimento, affossata, morta, *caput*, ammazzata. Una bruttura di cui nessuno parla, perché sono troppi e troppo potenti coloro che ne giovano. Se la nuova concessione fosse partita, come da accordi presi nel 2019, oggi si sarebbero già avviati investimenti importanti e abbassati i pedaggi.

Chi mi attaccò quando nel 2019 dissi che volevo un'autostrada completamente pubblica, la A22, spero che oggi, forse con qualche sinapsi attivata, abbia capito di cosa si trattava; e un po' si dovrebbe vergognare, insieme ai politici che in queste settimane e in questi giorni hanno affossato questo straordinario progetto di prima autostrada completamente pubblica, senza dividendi, ma con tutti gli utili che tornano ai territori. Sapete come l'hanno affossata? Andando al progetto del *project financing*, che la storia - di memoria berlusconiana - della legge obiettivo ha dimostrato essere un totale fallimento. (*Applausi*).

Proseguiamo ad analizzare il decreto-legge per non sforare nel tempo. In mezzo a qualche buona norma - lo dobbiamo dire - c'è anche una chicca, Presidente, che dobbiamo analizzare, perché porta a una confusione che è a dir poco straordinaria. Dopo i pesanti "aiutini" (chiamiamoli così) ai potenti concessionari, appare all'improvviso, quando più nessuno si aspettava nulla, una norma che, vista così, avrebbe del rivoluzionario. Mi riferisco alla creazione di una società pubblica, ANAS Autostrade, creata per consentire una gestione pubblica delle autostrade, con assegnazione diretta, cosiddetta *in house*. Se uno leggesse solo questa norma, dimenticandosi dei favori e degli "aiutini" ai concessionari miliardari, salterebbe dalla felicità, dicendo che finalmente si crea un soggetto pubblico in grado di togliere la gallina dalle uova d'oro dalle mani di alcuni "prenditori" (senza "im") di Stato. (*Applausi*).

Se fosse questo il motivo di questa norma, troverebbe il sottoscritto e tutto il Movimento 5 Stelle pronto a difendere a spada tratta il Ministro in questa sua coraggiosa e giusta iniziativa di ripubblicizzazione delle autostrade pubbliche. Peccato che, però, abbiamo qualche dubbio che questa rivoluzione trovi le fondamenta negli articoli precedenti e quindi non possa apparire - speriamo di sbagliarci - solo necessaria a una sorta di operazione contabile tra ANAS Autostrade e la restante parte di ANAS, che rimane nella *holding* Ferrovie dello Stato. Ma speriamo di sbagliarci.

Ciò che vi ho raccontato è la vera storia contenuta in questo decreto-legge nell'ambito delle concessioni autostradali e ben pochi ve lo diranno, perché lo può fare solo colui che ancora difende i cittadini dalla logica della massimizzazione del profitto nell'uso delle autostrade italiane, che - ricordo - sono state costruite con i soldi dei nostri padri e dei nostri nonni, soldi pubblici che abbiamo pagato. (*Applausi*).

Il momento non è facile, soprattutto dopo la mancata revoca della concessione ad Aspi della famiglia Benetton. Ma non possiamo smettere di lottare e di denunciare ciò che non va, anche se questo vuol dire andare contro la narrazione nazionale, per cui con questo Governo va sempre tutto a gonfie vele.

Concludo dicendo che è difficilissimo accettare alcune - sottolineo, alcune - parti di questo provvedimento, perché potrebbero (anzi, abbiamo quasi la certezza) rovinare quanto fatto di buono in precedenza.

Per questo chiediamo due precisi interventi, per rimediare agli errori degli ultimi due anni, decreto Giovannini compreso: innanzitutto, lo *stop* alle proroghe dei piani economico-finanziari con la conseguente entrata - finalmente - in vigore del cosiddetto decreto Genova; in secondo luogo, l'utilizzo di ANAS (visto che abbiamo creato ANAS Autostrade come società *in house* pubblica) come gestore delle autostrade italiane, a partire proprio dalla A22. (*Applausi*).

Concludo il mio intervento, signor Presidente. Si governa per tutti i cittadini, per il supremo bene della collettività; si aiutano prima gli ultimi, in questo caso gli utenti della strada, e non chi ha ricevuto più del dovuto gestendo un bene pubblico. E tra questi primi ci sono proprio i potentissimi, i colossi del casello - io ne so qualcosa, anzi ne so tanto - che appaiono, ahimè, essere tornati - e questo decreto-legge lo conferma - più potenti dello Stato stesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che condividere quanto

detto in premessa e anche nelle conclusioni dal collega Campari. Questa Assemblea dovrebbe avere il tempo di lavorare un po' di più sui provvedimenti e sui decreti-legge che arrivano dal Governo, perché è sicuramente capace di migliorarli. (*Applausi*).

Detto ciò, voglio affrontare i temi squisitamente dal punto di vista tecnico e guardare sempre al bicchiere mezzo pieno. Parecchi e diversi sono i temi affrontati da questo decreto-legge in materia di infrastrutture. Mi soffermo solo su alcuni temi che ritengo che forse in passato siamo stati trascurati nonché su altri che ritengo di grande rilevanza, a partire dalle modifiche al codice della strada volte a rafforzare il tema della sicurezza. Sono inoltre previsti investimenti e nuove procedure in materia di sicurezza nel settore delle infrastrutture stradali idriche, con particolare riferimento - mi preme evidenziarlo - agli invasi artificiali, creati con la costruzione di sbarramenti o di dighe.

Si tratta di un patrimonio straordinario, che mediamente ha da cinquanta a cento anni di vita e per alcuni sbarramenti si va anche oltre, ma che non è stato interessato negli ultimi anni dai necessari e non più procrastinabili interventi di manutenzione. Viene integrata e modificata la disciplina del progetto di gestione per le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi artificiali. Voglio ricordare che gli interventi di sfangamento sono assolutamente necessari per garantire il funzionamento stesso di un invaso artificiale, il mantenimento della capacità di invaso e anche la qualità dell'acqua.

Nel 60 per cento circa degli invasi che abbiamo, l'acqua viene utilizzata come fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e, fatto assai importante, come accumulo di energia prodotta da fonte rinnovabile. Il problema più grosso che abbiamo è quello di riuscire ad accumulare l'energia elettrica prodotta. Gli invasi servono anche come bacini di accumulo e quindi anche di accumulo di energia da fonte rinnovabile. Questo è anche il sistema meno impattante come metodo di accumulo. L'acqua viene inoltre utilizzata per consumi idropotabili, ma anche per l'irrigazione dei nostri campi per sostenere il settore della produzione agroalimentare, che è un settore fondamentale della nostra economia. Ciò accade da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, in cui il *brand* Italia continua ad andare a gonfie vele.

Mi soffermo sul tema della manutenzione delle infrastrutture riferendomi anche alla rete stradale e autostradale, costruita con il lavoro e il sacrificio dei nostri avi. Tale rete oggi necessita ovunque di urgente manutenzione straordinaria, proprio perché non si è intervenuto quando lo si poteva fare con quel tipo di manutenzione che si sarebbe chiamata ordinaria. Questi temi vengono affrontati con norme specifiche riguardanti l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali.

Si interviene anche nel settore delle infrastrutture ferroviarie per accelerare l'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European rail traffic management system). Ci tengo a sottolineare che si tratta di un sistema che dovrà essere esteso a tutte le linee ferroviarie e non solo ai corridoi europei, proprio perché la sicurezza è una prerogativa e un diritto di tutti i cittadini passeggeri. (*Applausi*).

Si interviene e si investe anche nel settore del trasporto marittimo e si migliora e si rende più sostenibile la mobilità di merci e passeggeri, nonché la continuità territoriale da e per la Sicilia. Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, che affiancherà il glorioso e storico Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si interviene nel settore del trasporto aereo, anche con modifiche alle procedure relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia e alla cessione dei beni aziendali della stessa, cercando di porre fine a un ormai annoso e doloroso problema.

Si interviene anche sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione, ma devo puntualizzare che resto un po' perplesso circa la continua promozione della produzione delle nuove vetture. Ricordiamo - ne abbiamo parlato oggi in Commissione industria, commercio, turismo - che questo è uno dei settori dove si consumano enormi quantità di materie prime. Il tema meriterebbe pertanto un serio approfondimento e una valutazione effettuata con il metodo LCA (*Life Cycle Assessment*).

Il tema più importante trattato dal provvedimento è però quello delle procedure di attuazione del PNRR, su cui ci giochiamo il futuro dell'Italia e degli italiani. Conosciamo l'importanza e il valore straordinario di questo piano di investimenti e dobbiamo costruire degli strumenti che devono funzionare in modo efficace.

Penso che come prima cosa vada fatta una concreta analisi di ciò che nei più recenti decenni non ha funzionato in Italia e reso stagnante la nostra economia, nonostante il grande lavoro di tanti e la straordinaria inventiva, l'impegno e la passione di tantissimi italiani. Certo, il grande debito pubblico accumulato nei due decenni che vanno dai primi anni Settanta ai primi anni Novanta ha fatto probabilmente da zavorra, ma l'occasione è certamente unica in questo primo quarto di secolo ventunesimo. Il senso potremmo dire di averlo anche individuato se parliamo di transizione e passaggio verso un impegno che sia graduale e autenticamente indirizzato al rispetto del nostro pianeta. La strada è irta e piena di ostacoli, ma l'Italia e l'Europa, con grande senso di responsabilità, l'hanno intrapresa.

Al fine di rilanciare il concreto processo di sviluppo territoriale, si prevede anche l'istituzione di un Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese. L'Istituto Resto al Sud, volto a promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali, viene steso anche alle isole minori del Centro-Nord.

Un'altra materia sulla quale voglio soffermarmi riguarda la perequazione infrastrutturale, basata sullo studio e sull'analisi della dotazione infrastrutturale del Paese e sull'analisi dell'atavico divario fra le diverse aree geografiche.

Concludo con ottimismo. Non ci rimane che crederci, nell'interesse di tutti e soprattutto delle future generazioni; non ci rimane che rimboccarci tutti le maniche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sul provvedimento in esame facendo riferimento a un ordine del giorno che ho presentato e di cui parlerò alla fine dell'intervento.

Vorrei ora raccontare la storia di 68 lavoratori e del loro posto di lavoro. La storia nasce centonove anni fa, quando i nostri nonni (o i loro padri) costruirono la rete funiviaria di Savona, che collega il porto a Val Bormida e in modo particolare al Comune di Cairo Montenotte. Si trattò, all'epoca, della rete aerea più lunga del mondo (18 chilometri) e serviva per trasportare le merci. Fu raddoppiata nel 1936 e resa ancora più efficiente. Paradossalmente all'epoca lo spirito con cui nacque era diverso da quello che oggi potrebbe avere la messa a terra. Non c'era tutto il trasporto su gomma che c'è adesso e, quindi, quella fu una di quelle infrastrutture necessarie per evitare le lungaggini del trasporto delle merci che sbarcavano al porto per andare verso il Nord dell'Italia.

Il nubifragio del 23 e 24 novembre del 2019 ha di fatto causato lo smottamento di un fronte importante, che ha danneggiato anche la rete autostradale della Torino-Savona con il crollo di un ponte e ha fatto crollare anche due pilastri dell'infrastruttura. Dopo due anni questa infrastruttura è ancora giù; non è ancora stata ricostruita. Nel 2020 - il senatore Margiotta non è presente, ma lui all'epoca era Sottosegretario - ci fu una levata di scudi quasi unanime del Parlamento e noi giocammo un ruolo importante per varare un provvedimento che mettesse a disposizione della ricostruzione, e quindi del commissario nominato alla ricostruzione, ben 4 milioni di euro e una cassa integrazione che consentisse ai 68 lavoratori di avere ancora un futuro. È chiaro che all'epoca si pensava di essere un pochino più celeri, ma siamo in Italia e siamo arrivati ai giorni d'oggi.

Forse qualche giorno fa si intravedeva uno spiraglio, che però ha trovato un intoppo. Questo è quasi paradossale perché nella prima lettura di questo provvedimento - ritorno anch'io a lamentare che un'unica lettura, nonostante ci siano due Camere, è una cosa anomala che forse andrebbe rivista - si pensava di aver trovato un minimo di soluzione perché mancava qualche fondo affinché il bando di gara potesse partire. È successo che probabilmente per la voglia di intestarsi qualcosa o di buttare il cuore oltre l'ostacolo - mi piace pensare così - è stato presentato un emendamento che alla fine, nonostante fosse del relatore, non ha trovato la luce perché non aveva la copertura finanziaria. Racconto questa storia perché è della mia terra e la sento molto mia. La riformulazione proponeva di non fare tutto ciò che riguarda il dopo e la ricostruzione e di limitarci a garantire la cassa integrazione,

nonostante fosse garantita da un emendamento precedente della Lega. In questo modo almeno avremmo salvaguardato quei 990.000 euro che sarebbero serviti per cominciare di fatto a bandire la gara. Ebbene non è stato fatto neanche questo. Alcuni Consigli regionali del Partito Democratico hanno manifestato grande gioia e grande sollievo per questo emendamento che non ha visto la luce. Come diceva qualcuno, vale il detto: non dire gatto finché ce l'hai nel sacco e, quindi, ci siamo trovati a essere preoccupati. Questa infrastruttura oggi è, infatti, tecnologicamente all'avanguardia perché è sostenibile dal punto di vista ambientale, perché in qualche modo toglie il camion dalla strada e li fa passare per via aerea con le merci. Devo ringraziare il relatore, senatore Astorre, tutti i membri della Commissione trasporti della Lega a cui si sono accodati tutti, il presidente Coltorti, il senatore Margiotta e tanti altri. Il nostro ordine giorno impegna il Governo finalmente, nelle more dei fondi del Ministero o, semmai, al più tardi nella legge di bilancio, a dare questi soldi affinché la ricostruzione delle funivie possa essere messa in atto. Ringrazio tutti; evviva la funivia di Savona. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, Sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame è importante e ricco di provvedimenti utili che rappresentano un acceleratore degli investimenti del PNRR. Al *Ministro* delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, alla viceministra Castelli e a lei, Sottosegretario, vanno i complimenti per un buon lavoro.

In questo tempo voglio concentrarmi su due emendamenti per ringraziare anche le relatrici e, in particolare, la collega che alla Camera ha fatto un grande lavoro per le infrastrutture e per il rilancio in chiave PNRR dell'Italia.

Il primo emendamento riguarda moltissimo la Commissione sul femminicidio e forse ha poco a che fare con le infrastrutture: mi riferisco al divieto di messaggi offensivi e di messaggi sessisti nei cartelli autostradali. È un messaggio importante, che fa parte della strategia di prevenzione della violenza sulle donne prevista dalla Convenzione di Istanbul. L'oggettivizzazione delle donne impressa sui manifesti non fa altro che alimentare quel modo errato di pensare che è alla base della violenza.

Il secondo lavoro straordinario che è stato fatto dalle relatrici - in questo sono totalmente in discordia con chi mi ha preceduto, in particolare con il senatore Toninelli - riguarda l'autostrada del Brennero. Questa autostrada ha una storia straordinaria: è un asse di collegamento strategico con l'Europa; più del 40 per cento del traffico Italia-Europa passa da lì; è un'opera strategica nel corridoio TNT; è un'opera su cui il PNRR investe affinché venga trasformata in un corridoio *green* digitale, che sperimenta l'idrogeno per l'alimentazione dei mezzi pesanti. Non solo. Ha una storia unica perché è una *in house* del territorio. È nata nel 1959, quando ANAS non voleva un'autostrada lì, ma i territori, la Regione Trentino-Alto Adige, il Trentino, l'Alto Adige, i Comuni di Trento e Bolzano l'hanno fortemente voluta, l'hanno costruita, l'hanno finanziata con risorse proprie. È nato così questo gioiello unico in Italia, gestito benissimo anche dal punto di vista infrastrutturale, con le più moderne attrezzature e sperimentazioni che ci sono nel campo delle infrastrutture.

Questa *in house* così atipica aveva bisogno di un vestito giuridico speciale per poter vedere la sua continuazione e il rinnovo della concessione. Ci sono voluti anni, dal 2014 ad oggi, per trovare il vestito giuridico giusto. Abbiamo visto l'articolo 13-*bis*, con la totalizzazione pubblica, assurda per una società nata dai territori come *in house* atipica. Abbiamo visto la norma quasi antistorica della precedente ministra De Micheli, che voleva l'espropriazione dei soci privati, e, dopo quattro proroghe, abbiamo visto l'intuizione giusta: un partenariato pubblico-privato che è un'operazione *win-win*, è una gara competitiva che permette a questa straordinaria società di investire su tutto il territorio attraversato, mettendo in moto un volano economico che è proprio quello che vuole il PNRR.

Noi a Roma come delegazione parlamentare e io per prima abbiamo fatto una grande battaglia per l'A22. A Roma abbiamo fatto un buon lavoro; ora il testimone passa ai territori, alla società, ai governatori del Trentino-Alto Adige, che spero non siano più divisi tra strategie che guardano al Veneto e strategie che guardano all'Alto Adige, ma pensino davvero a fare un ottimo lavoro per rendere ancora grande questo collegamento, perché il collegamento è cultura e dialogo e soprattutto è PNRR europeo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*Fdl*). Signor Presidente, abbiamo qui un ennesimo decreto-legge, corposissimo (ci sono 200 pagine). Ma perlomeno, in omaggio a quanto dice la Costituzione e a quanto dicono le sentenze della Corte costituzionale e i messaggi del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere omogeneo, perché il titolo è molto chiaro: "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale". Poi ci sono alcune norme sulla funzionalità del Ministero competente, ma - si potrebbe pensare - insomma ci siamo, per una volta siamo dentro la Costituzione. E invece no, perché addirittura all'articolo 1, quello che dovrebbe essere dedicato specificamente a disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione di veicoli di specifiche categorie di utenti, alla Camera, con un emendamento delle Presidenti delle Commissioni ambiente e trasporti, entrambe deputate del Partito Democratico, senza illustrazione dell'emendamento, senza discussione, senza analisi alcuna e senza i pareri delle Commissioni che sarebbero più competenti su questi argomenti, si introducono le stesse cose che c'erano nel disegno di legge Zan, bocciato dal Senato con un voto democratico la settimana scorsa. Si tratta, con il pretesto che sono cose che poi magari passano per la strada, di vietare qualunque tipo di cartellone o forma di pubblicità, che ovviamente include anche qualsiasi tipo di annuncio pubblico che può essere fatto da un partito politico, da un'associazione, da un gruppo religioso.

«È vietata sulle strade e sui veicoli» - per cui attenzione a quello che si scrive sulle automobili - «qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o stereotipi di genere offensivi (...)». Chi decide che cos'è sessista, parola di cui per la verità si fa un uso così ampio che può essere qualunque cosa? E che cosa sono gli stereotipi di genere? Che roba è? Chi giudica? Che cosa sono gli stereotipi di genere? La donna che cucina rientra fra gli stereotipi di genere? Suppongo di sì, per cui dovrà per forza esserci sempre un uomo che cucina e un uomo che fa le pulizie? Benissimo, non c'è nulla di male, ma che sia imposto per legge e che sia addirittura revocato il permesso di pubblicità a chi fa affiggere questi manifesti è francamente una cosa grottesca.

L'articolo prosegue prevedendo anche il divieto di messaggi lesivi del credo religioso: siccome esistono diversi credo, se uno sull'auto ha scritto "Gesù Cristo è figlio di Dio" - ci sono tanti che girano con il simbolo del pesce che vuol dire proprio "Gesù Cristo figlio di Dio" e così via - chi non è cristiano può sentirsi offeso e ne abbiamo già visti molti di questi casi. Tutto questo viene inserito in un decreto-legge contenente disposizioni urgenti per rilanciare le infrastrutture.

Infine, stando sempre alla norma, sono vietati i messaggi discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere, proprio quella che molte voci, anche da sinistra e tra coloro che erano d'accordo sul resto del disegno di legge Zan, hanno detto che sarebbe stato un errore inserirla nel provvedimento perché identità di genere vuol dire auto-attribuzione dell'identità di genere. Sulla base di queste cose ci sono Paesi - non parlo di Paesi strani, ma del Regno Unito, ad esempio - in cui non si può più scrivere che gli assorbenti, tipicamente destinati alle donne per le esigenze particolari che hanno, sono per le donne, perché anche un uomo può avere le mestruazioni: se infatti una donna dice di sentirsi uomo, non le si può dare della donna, perché altrimenti è discriminatorio verso la sua identità di genere ed essendo in realtà una donna può avere necessità degli assorbenti. Potrei aggiungere mille altre cose di questo genere.

Tutto questo viene inserito nel provvedimento che stiamo esaminando.

È questo il modo di fare le leggi, con degli emendamenti presentati a tradimento in Commissioni che non c'entrano nulla con certi temi? (*Applausi*). È una vergogna totale andare in questo modo contro quello che peraltro è stato deciso in Parlamento: tra l'altro, qui non dovremmo discutere di nuovo di questi argomenti perché, essendo stato bocciato il disegno di legge Zan, per sei mesi non dovremmo toccarli.

In ogni caso, nel provvedimento in discussione ci sono anche delle norme che riguardano effettivamente le infrastrutture.

Ho ascoltato l'intervento dell'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, che ha parlato poco fa: siccome ho un numero limitato di minuti per intervenire, invito chi mi ascolta ad andare a rivedere quello che ha detto l'ex ministro Toninelli, perché ha fatto un attacco pesantissimo al Governo, accusandolo di fare regali alle concessionarie autostradali, specie a quelle grandi, di

prorogare delle norme di giustizia che consentirebbero di ridurre le tariffe e così via. Ho condiviso perfettamente quanto ha detto, anche se temo che poi tutte queste cose le voterà domani, quando arriveremo al voto finale, perché fa parte della maggioranza; comunque vedremo.

Aggiungo che effettivamente c'è una serie di norme che vanno a fare ulteriori regali: due anni di proroga, in sostanza, alle concessionarie degli autogrill, delle stazioni di servizio, sia dal punto di vista carburanti, sia dal punto di vista cibo e ristorazione. Ricordo che la proroga delle concessioni è vietata dall'Unione europea, ma questo Governo è europeista solo a fasi alterne. Quando l'Europa fa comodo, bene; se non fa comodo, noi facciamo le cose per conto nostro, preparando il grande regalo ai Benetton - questi in confronto sono proprio gli spiccioli, neanche la mancia - che consiste nel pagare 8 miliardi (più di quello che la legge consentirebbe) la quota di maggioranza della società Autostrade da parte di Cassa depositi e prestiti, a spese naturalmente dei cittadini, che per diciotto anni si troveranno degli aumenti micidiali sulle tariffe.

Ci sono poi altre cose su cui il Governo regolarmente non risponde: la concessione autostradale della Brescia-Padova è stata prorogata in carico all'attuale gestore sulla base di un documento annullato dal Consiglio di Stato, annullamento confermato dalla Corte di cassazione.

Il Governo non solo non fa nulla, ma non risponde alle interrogazioni.

Se questo è il modo di fare decreti-legge, veramente ne abbiamo abbastanza! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

[BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge che ci apprestiamo oggi a convertire presenta indubbiamente contenuti importanti e reca misure che, se ben attuate, possono incidere in modo rilevante nel creare i giusti presupposti per la ripresa del nostro Paese. Giova, però, una doverosa premessa di carattere metodologico. Si tratta, infatti, di un provvedimento le cui disposizioni, fin dalla sua emanazione, si contraddistinguono per una tendenziale eterogeneità nei contenuti: dalle modifiche al codice della strada alle norme in materia di procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ciò costituisce la conseguenza del tentativo di rispondere alle numerose istanze che questo Governo si trova ad affrontare in una fase tanto delicata; al contempo, però, si rischia di restituire l'immagine di un legislatore poco attento non solo alle esigenze di una buona tecnica di redazione delle norme, ma soprattutto al dato costituzionale che, con riferimento alla decretazione d'urgenza, impone il rispetto del canone dell'omogeneità. E ancora, non possiamo non evidenziare l'inevitabile contingentamento dei tempi che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge di conversione in Senato.

Assistiamo a un'indebita compressione dei lavori in quest'Aula, ereditando così una pessima abitudine dei Governi precedenti: quella del cosiddetto monocameralismo alternato, su cui è auspicabile una netta inversione di tendenza verso un approccio maggiormente rispettoso della centralità del dibattito parlamentare.

Nel merito, il provvedimento contiene diverse novelle al codice della strada, peraltro oggetto di numerose aggiunte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. In primo luogo, si intende ribadire che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Alcune importanti innovazioni vanno segnalate con riferimento alla disciplina per il conseguimento della patente di guida.

Non c'è dubbio che alcuni passi importanti sono stati fatti verso una progressiva e meritoria semplificazione. Tuttavia, in tale sede si sarebbe potuto e dovuto intervenire anche al fine di porre rimedio ai disagi che stanno interessando le scuole di preparazione per il conseguimento delle patenti nautiche, le quali invocano più tempo e maggiore certezza circa l'ambito di operatività della riforma che ha introdotto la nuova patente.

Con il provvedimento in esame vengono finalmente introdotte nuove e stringenti regole sull'uso dei monopattini elettrici, atteso che finora la loro circolazione - in crescita esponenziale in tutti i grandi centri urbani - non era stata oggetto di una disciplina organica.

Le nuove regole, oltre a mettere ordine a un fenomeno a elevato impatto sulla viabilità cittadina, prodotto da una nuova categoria di utenti della strada, sono anche e soprattutto finalizzate ad abbattere

in modo drastico il tasso di incidentistica stradale, che vede coinvolti, talvolta, purtroppo, con esito fatale, gli utenti dalla circolazione. Ancora, in materia di regole di contabilità degli enti locali, viene esteso al 31 dicembre 2021 il termine per deliberare le variazioni di bilancio laddove queste ultime siano riconducibili al novero delle risorse trasferite quale ristoro delle diminuzioni di gettito connesse con l'emergenza epidemiologica, onde garantire ai suddetti enti l'esercizio delle funzioni fondamentali. Guardiamo infine con estremo favore a tutte quelle misure volte a favorire gli investimenti infrastrutturali. Bene, quindi, la norma che estende le aree considerate di interesse strategico nazionale ai fini della realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione. Con il provvedimento in esame si prevede inoltre la possibilità di individuare ulteriori siti retroportuali nell'ambito della zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova, con l'opportunità di ricomprendere in tal modo le aree dell'astigiano e dell'alessandrino.

Si tratta di un'innovazione normativa di primaria importanza per i territori coinvolti e strategica per l'intera rete dei trasporti nazionale ed europea, in quanto consente una più estesa applicazione di quel regime di semplificazione procedurale nonché delle diverse agevolazioni previste per le Zone economiche speciali. Una scelta fondamentale perché favorisce gli investimenti sull'intermodalità, puntando su collegamenti rapidi ed efficienti tra rete ferroviaria, porti e aeroporti. Ho voluto sottolineare questi passaggi perché mi sembrano segnali importanti di una nuova prospettiva, una visione che riconosce il legame imprescindibile che sussiste tra il rilancio degli investimenti infrastrutturali e lo sviluppo del sistema Paese. Gli investimenti in opere pubbliche costituiscono infatti un volano fondamentale per la ripresa dell'attività economica, ma molto è ancora necessario fare per incrementare quegli insediamenti infrastrutturali che hanno un immediato e positivo impatto sulla realtà locale; interventi troppo spesso qualificati come opere minori e che invece rivestono un'importanza fondamentale anche in un'ottica di valorizzazione del principio di sussidiarietà.

Una rapida ricognizione di alcune importanti realtà del Piemonte consente di individuare interventi indispensabili, quali le opere di adeguamento della stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia, ma anche il traforo del Tenda, il completamento della Asti-Cuneo, la tangenziale di Novara, l'elettrificazione della Biella-Santhià, la pedemontana tra Masserano e Ghemme.

Il decreto-legge in fase di conversione non si limita ovviamente agli interventi sopracitati. Meritano una particolare attenzione le innovazioni che si tende ad apportare in materia di gestione delle autostrade statali in regime di concessione. L'approvazione alla Camera di un emendamento governativo apre la strada alla costituzione di una nuova società per l'esercizio della suddetta attività di gestione mediante affidamento *in house*. Alla nuova società verranno trasferite funzioni e competenze al momento attribuite ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. Siamo di fronte quindi a un provvedimento complesso che opera su diversi piani, nel tentativo di affrontare le numerose criticità che affliggono il sistema Paese. Nondimeno non sfuggono ad un attento lettore occasioni mancate o interventi che, seppure intrapresi correttamente, avrebbero potuto caratterizzarsi per maggior coraggio e incisività. Il sostegno al tessuto imprenditoriale, oggi duramente colpito dalla crisi pandemica, costituisce uno degli obiettivi centrali delle scelte di politica pubblica. A tal fine, però, la politica deve essere in grado di operare scelte chiare e precise e di darsi delle priorità per il bene del Paese.

L'esame del presente decreto-legge costituisce quindi una preziosa occasione per ribadire come il rafforzamento del sistema infrastrutturale, che richiede *in primis* un intervento serio e puntuale di semplificazione amministrativa e una maggiore capacità di spesa delle amministrazioni, debba rappresentare una delle linee d'azione fondamentali su cui puntare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barboni. Ne ha facoltà.

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, in molte delle cose che dirò, ripeterò concetti già espressi da me o da alcuni colleghi in quest'Aula. È inevitabile, perché se andiamo a guardare quanto è accaduto in questi due giorni, dobbiamo rimarcare che alle ore 14 di ieri ci è pervenuto un decreto-legge da convertire entro questo fine settimana - perché i termini tecnici sono quelli - di 250 pagine e 17 articoli. Quello che noi ci apprestiamo a fare è quindi sostanzialmente un atto di fede nei confronti di quello che ha fatto il Governo prima e la Camera dei

deputati dopo.

Ringrazio il Sottosegretario per la disponibilità e i colleghi della Commissione, nonché il relatore, per quello che siamo riusciti a portare a casa in termini di atti di indirizzo, di ordini del giorno (qualcuno ironicamente ha detto che un ordine del giorno non si nega a nessuno). Da un mio ordine del giorno è infatti partita una modifica che il sottosegretario Cancellieri annunciò al Salone della nautica, cioè il fatto che le visite mediche per le idoneità alle patenti nautiche sono state restituite a soggetti privati, dopo il decreto interministeriale del 2008 - ahimè - del Governo Berlusconi. Nell'ambito di questo procedimento, nel quale siamo stati tra ieri e oggi, come membri della Commissione e come parlamentari, chiamati a valutare questo disegno di legge, mi auguro perlomeno che ci sia consentito il diritto al mugugno, il cosiddetto *ius murmurandi*, nel merito e nel metodo. Nel merito, oramai si è consolidato un *modus operandi* in ragione del quale la trattazione dei disegni di legge parte da un ramo del Parlamento e i provvedimenti vengono esaminati nelle Commissioni, in termini di audizioni e di esame degli emendamenti, lì vengono definiti e poi l'Assemblea della Camera e quella del Senato sono sostanzialmente dei ratificatori di quanto già fatto da un ristretto numero di parlamentari. È qualcosa di comprensibile per alcuni atti, quelli urgenti, in particolare per l'epidemia Covid che abbiamo vissuto, ma risulta meno comprensibile e meno digeribile a tutti come norma di prassi che oramai si è consolidata in questi anni.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, visto che andando avanti negli anni si diventa anche un po' pedanti, è che stranamente i decreti-legge *omnibus* passano sempre alla Camera dei deputati. Non vorrei che in questo incida il fatto che la nostra Presidenza è generalmente molto attenta alle estraneità per materia degli emendamenti e quindi i decreti-legge *omnibus* difficilmente si ipertrofizzano al Senato, ma molto più facilmente alla Camera.

Un altro aspetto che riguarda tecnicamente la Commissione ma anche la mia persona, essendo comunque un "operatore del codice della strada", è il fatto che in questa legislatura, fatto salvo il disegno di legge sui seggiolini, l'8a Commissione non ha praticamente mai trattato la materia del codice della strada, che è di sua competenza e questo francamente mi dispiace per il contributo professionale e tecnico che avremmo potuto fornire. Dico questo perché quando si parla di codice della strada giova sempre ricordare il decreto legislativo 30 aprile 1992. Infatti il codice della strada vigente, nel suo articolato, è una normativa del 1992, che poi nel tempo è stata aggiornata e modificata, talvolta creando anche dei danni.

Faccio due esempi pratici, così ci comprendiamo. L'articolo 119, comma 2-*bis*, del vigente codice della strada riguarda le visite mediche per i pazienti diabetici ed è stato introdotto con la manovra finanziaria del 1996 (a proposito di contenitori *omnibus*). Quella norma ha creato talmente tanti danni che nel 2006 il Ministero della salute ha fatto un'interpretazione autentica, affermando che le visite mediche devono essere svolte dai soggetti monocratici di cui all'articolo 119, comma 2. Tale norma è tuttora vigente ed è stata interpretata da un atto subordinato; pertanto, per il principio della gerarchia delle fonti, semmai vi fosse un contenzioso su quell'atto, non so come il magistrato lo potrebbe risolvere.

Aggiungo un altro esempio più moderno. Con il decreto-legge n. 132 del 2018, il cosiddetto decreto sicurezza del Governo giallo-verde, fu modificato l'articolo 93, comma 1-*ter*, del codice della strada. Non è un indirizzo postale, ma riguarda semplicemente la circolazione sul territorio nazionale dei mezzi con targhe estere, da parte di guidatori con patente italiana. Questa norma, che prevedeva delle deroghe per gli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è stata sanata ieri con la legge di delegazione europea. Dico questo per far capire come si interviene sulla materia del codice della strada.

Concludo questo capitolo per dire semplicemente che in questa legislatura non ce n'è stata possibilità. A futura memoria, per quelli che verranno dopo di noi, preciso che oggi in Commissione abbiamo anche dato delle indicazioni; tuttavia, se nella prossima legislatura si volesse aggiornare e modificare il codice della strada, sarebbe opportuno farlo all'inizio della legislatura con un lavoro serio, concreto, compiuto che impieghi il tempo necessario, al quale tutti possono dare un contributo tecnico e non un contributo di visibilità, come spesso accade. Siccome tutti hanno trattato un piccolo argomento del

provvedimento che domani sarà votato, mi permetto di fare qualche piccola osservazione sui monopattini elettrici, citando qualche numero. Nella fase propedeutica alle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che sono qualcosa, come ha detto anche lei, Presidente, ieri e glielo dico nel dialetto romagnolo, perché io rappresento l'Emilia-Romagna, «piotost che gnint, l'è mej piotost»; questa è la sintesi che è stata fatta dalla Commissione trasporti. Infatti l'associazione di categoria e gli organi della Polizia di Stato, dati alla mano dell'infortunistica stradale sui monopattini elettrici, avevano chiesto ben altre cose. Ci avevano chiesto un contrassegno, codice identificativo o targa che fosse, il possesso del titolo di idoneità alla guida, perlomeno il patentino AM, il casco per tutti, i mezzi ad alta visibilità, il divieto di circolazione nelle ore notturne, l'obbligo delle luci di giorno; non troviamo nulla di tutto questo nella stesura definitiva del testo.

Concludo allora con l'auspicio che nella prossima legislatura si metta mano al codice della strada in maniera seria e articolata, ribadendo ovviamente che, come partito, noi saremo assolutamente favorevoli al provvedimento che domani sarà votato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, mi preme prima di tutto condividere con gli altri membri della Commissione due temi. Il primo è il ringraziamento al relatore, al sottosegretario Cancelleri e agli altri membri della Commissione per il lavoro svolto. Nemmeno ventiquattro ore di tempo per un provvedimento comunque importante, che alla fine contiene di tutto e di più. È un tempo veramente molto stretto. In Commissione abbiamo però lavorato bene, riuscendo comunque a portare a casa qualcosa, che non è esattamente quello che avremmo voluto. Avremmo voluto infatti entrare meglio nei temi, avremmo voluto anche correggere degli errori verificatisi nell'*iter* del provvedimento. Il lavoro comunque è stato proficuo, pur essendovi solo ordini del giorno, con la promessa da parte del Governo di tenere comunque in considerazione seriamente le proposte approvate.

Penso siano proposte di buon senso, come quelle che noi della Lega siamo abituati a portare avanti. Penso ad esempio all'estensione alle persone disabili, affette da patologie oncologiche o malati gravi, l'esenzione dal pedaggio autostradale per trasferimenti, visite mediche specialistiche e cure o dal pagamento del biglietto ferroviario e la riduzione del 50 per cento per coloro che li accompagnano. Penso ancora agli incentivi per prendere le patenti necessarie per il trasporto merci, così come uscito dalla Camera, senza però dimenticare il trasporto delle persone. È un punto importante, una carenza fondamentale che riguarda gli autisti dei mezzi pesanti. Tale carenza può essere colmata esclusivamente incentivando i giovani ad affrontare questo tipo di lavoro, facendo incontrare la domanda e l'offerta del lavoro. Ci sono altre misure; l'obbligatorietà delle cinture di sicurezza sugli scuolabus, lo stanziamento di risorse per nuove assunzioni presso le motorizzazioni civili. Sappiamo bene, per esempio, nella mia provincia, Bergamo, ma anche nelle Province limitrofe, penso a Como, cosa voglia dire l'attesa fortissima delle patenti e delle revisioni per la mancanza di personale. L'opportunità di estendere le misure al resto e al Sud, oltre che alle isole minori, lagunari e lacustri, anche ai Comuni montani. Non possiamo pensare che i nostri Comuni montani siano abbandonati. (*Applausi*).

Sono proposte di buon senso che ha portato avanti la Lega e che sono state approvate come ordini del giorno; mi auguro veramente che con l'impegno del Governo possano diventare realtà. All'interno di questo provvedimento, che proviene dall'altra Camera, vi sono veramente impegni importanti, che riguardano: la tempestiva realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino di Cortina d'Ampezzo, con uno stanziamento di 24,5 milioni di euro; agevolazioni per la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026; semplificazioni dell'*iter* procedurale e accelerazione delle opere previste dal Piano. Non possiamo comunque perdere questa occasione. Le Olimpiadi rappresentano una sfida entusiasmante, un'occasione per tutto il Paese, importante per risolvere gli snodi dei collegamenti tra le nostre Regioni, che serviranno, sì, per le gare, ma anche in futuro per tutti i nostri cittadini. Tenere insieme più realtà è una buona occasione per coinvolgere i territori e fare in modo che non si perda questa preziosissima opportunità che ci viene offerta.

Sono state approvate tantissime altre norme, ricordate anche da altri miei colleghi, come i parcheggi

per le donne in gravidanza e per i genitori di bambini fino a due anni, i famosi "stalli rosa", che fino adesso non erano completamente normati.

Vi è anche il regolamento sull'uso dei monopattini. Probabilmente quanto è stato approvato non basterà. Se è vero che, da una parte, i monopattini sono la rivoluzione verde (c'è tutta questa ideologia sul fatto che comunque è un mezzo di trasporto semplice e verde), dall'altro punto di vista dobbiamo stare attenti che questo *green new* non diventi maleducazione stradale, perché per adesso quello che abbiamo visto è questo. (*Applausi*).

È stata finalmente risolta la questione delle revisioni dei veicoli pesanti, anche per i rimorchi e per i semirimorchi.

Ci sono novità per comprendere nella categoria dei veicoli d'epoca di interesse e collezionismo anche i ciclomotori e le macchine agricole.

Vi è l'area di sosta gratuita per i veicoli dei disabili nei parcheggi a pagamento, qualora i loro stalli siano occupati.

Insomma, ci sono veramente tantissime cose importanti. Era un'occasione, però, per poter lavorare anche come Senato. Noi, con buon senso, abbiamo accettato di poter lavorare anche in tempi così stretti. Questo è ciò che ci contraddistingue: il buon senso che mettiamo in tutte le occasioni che servono ai nostri cittadini. Concludo il mio intervento, Presidente, ricordando però che non penso sia più accettabile lavorare così. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, il testo del decreto-legge contiene vari provvedimenti utili al Paese, ma il mio intervento intende concentrarsi sull'articolo 2, nella parte riguardante la A22, l'autostrada del Brennero, una delle autostrade meglio gestite di Italia, che ogni anno assicura ai concedenti dividendi importanti. Autostrada del Brennero è una società che ha investito e continua a investire importanti risorse in manutenzione e sicurezza, pur dovendo mantenere anche tratti alpini con versanti estremamente acclivi e frane di grandi e piccole dimensioni. È uno dei tracciati protetti nel modo migliore per quello che riguarda il dissesto idrogeologico.

Ma a questa struttura si collegano due tratti ancora da realizzare, che hanno subito un *iter* travagliato. Si tratta dell'autostrada Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana. In particolare, la Cispadana è un'opera che dovrebbe collegare Ferrara e Modena e che, nell'idea originaria del 1986, avrebbe dovuto essere una strada extraurbana secondaria a una corsia per senso di marcia, poi pensata come una strada a scorrimento veloce gratuita, ma che nel 2006, cioè vent'anni dopo, diviene un'autostrada a pedaggio e se ne prospetta la realizzazione con la finanza di progetto, dato che la previsione di spesa iniziale è di circa un miliardo e 158 milioni di euro, con il contributo massimo regionale di 350 milioni. Infatti, la Regione Emilia Romagna ha stanziato 150 milioni nel 2007 e 200 milioni tra aprile e novembre del 2019.

È principalmente per questa infrastruttura - credo - che nel decreto-legge si parla di finanza di progetto. Devo dire che quando sento parlare di *project financing* mi scatta sempre un campanello d'allarme. Nel Paese una lunga serie di infrastrutture hanno utilizzato la finanza di progetto ed è facile verificarne i risultati, che in genere consistono nell'allungamento dei tempi di realizzazione e in quello, spesso ancora più cospicuo, dei costi. Un esempio eclatante è la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano), lunga sessantadue chilometri, realizzata nella previsione che l'autostrada A4, che giungeva nelle medesime località, non fosse sufficiente a sostenere un traffico di circa 100.000 autoveicoli al giorno, con punte fino a 140.000, tra cui 40.000 veicoli pesanti. Lo studio di prefattibilità è del 1996, quello di fattibilità è del 1999-2000 e l'approvazione del progetto definitivo con inizio lavori risale al 2009; i lavori sono finiti nel 2014. Il costo stimato inizialmente era di 800 milioni di euro, ma all'inaugurazione era giunto a 2,439 miliardi, di cui 700 milioni pagati dalla Banca europea degli investimenti e 820 milioni dalla Cassa depositi e prestiti.

Il costo del pedaggio della Brebemi è di 15 centesimi di euro per chilometro, contro i 7 centesimi dell'autostrada A4, richiesto per sostenere investimenti ma che ne hanno impedito l'utilizzo. Al posto dei 60.000 veicoli ritenuti necessari per sostenere l'investimento, si hanno mediamente 20.000 veicoli. Per sostenere i costi, lo Stato ha finanziato 300 milioni di euro sotto la denominazione «Fondo

interconnessione tratte autostradali» (20 milioni dal 2017 fino al 2031). È evidente che l'autostrada, che avrebbe dovuto essere interamente finanziata da privati, è stata pagata dallo Stato e a tutt'oggi non si sostiene con gli introiti delle tariffe, che sono il doppio rispetto a quelle della vicina A4.

Viene da chiedere sulla base di quali valutazioni siano stati approvati i progetti sia da parte della società di progetto Brebemi, controllata da Autostrade lombarde per quasi l'87 per cento, che si era occupata della progettazione, della gestione e della realizzazione dell'opera, come anche da parte della Cassa depositi e prestiti per la concessione di parte del finanziamento.

Un'ulteriore opera estremamente problematica per cui si è utilizzata la finanza di progetto è la pedemontana veneta. Inserita nel piano regionale trasporti del Veneto del lontano 1990, ha visto l'inizio dei lavori nel 2011. L'opera sarebbe dovuta costare 2,4 miliardi di euro, ma sono saliti a 3 miliardi nel 2018; alcune testate giornalistiche ipotizzano che si possa giungere addirittura a 13 miliardi di euro. I lavori sarebbero dovuti terminare nel 2020, ma dei novantacinque chilometri del progetto originario, finora ne sono stati realizzati solo dodici. Le cronache, anche giudiziarie, hanno evidenziato irregolarità pesantissime nella realizzazione di tratti soprattutto in galleria, dove tra Malo e Castel Gomberto nel 2016 perse la vita un operaio per il crollo della volta dovuto all'uso di materiali non idonei. Intanto, nel 2013 la Regione Veneto ha stanziato 615 milioni di euro e altri 300 milioni nel 2018. Alla faccia del *project financing*!

Un altro fulgido esempio che spesso assurge agli onori della cronaca è la pedemontana lombarda, che costituisce un ulteriore caso di come a pagare sia spesso lo Stato. L'opera, che prevede un tragitto di novantasette chilometri, è partita nel 2009 e sinora ne è stato realizzato solo il 30 per cento. Il progetto, approvato dal CIPE, prevedeva un costo complessivo di 4 miliardi, di cui 1,2 a carico dello Stato, ma il concessionario ha fornito solo 500 milioni. Dopo l'inizio dei lavori, la percentuale di finanziamento in capo allo Stato è salita all'80 per cento, e ora si prevede un prestito ponte di 200 milioni da parte delle banche socie, al modico tasso del 7 per cento.

Una delle principali criticità, oltre a un investimento finora non finalizzato, è stata che nel 2009 sono partiti gli espropri dei terreni, che hanno interessato oltre 12.000 cittadini; un esproprio vero e proprio anche dei diritti, perché la legge imporrebbe che non si possa tenere sospeso un esproprio per oltre sette anni. Ma la società Concessioni autostradali lombarde (CAL) ha prorogato di oltre due anni il termine, e poi, con l'arrivo del Covid, di altri due anni: un atto di gravità assoluta, perché a pagare le conseguenze di questa gestione piratesca sono i cittadini lombardi.

Lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e dunque del *project financing*, è legato soprattutto ai grandi progetti infrastrutturali, in particolare a quelli di trasporto. Ma tirando le somme, in Italia fino ad oggi questo strumento non ha funzionato o ha funzionato molto poco. Lo strumento, nato per agevolare la costruzione di opere pubbliche affidando l'investimento a privati e remunerandoli attraverso concessioni e riscossioni di canone, non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Lo Stato, infatti, è sempre stato costretto ad aumentare i propri impegni finanziari, mentre i privati sono spesso rimasti bloccati dalle lungaggini burocratiche, e il contenzioso, che puntualmente si origina, allunga ulteriormente i tempi.

Occorre applicare la formula della finanza di progetto agli interventi infrastrutturali pubblici che risultano essere realmente fattibili, che rivestono un elevato interesse pubblico e che possono garantire un'adeguata redditività del progetto. Nelle prassi operative si riscontrano spesso contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria.

La Corte dei conti ha rilevato che quando l'apporto pubblico è superiore alla metà del valore i contratti posti in essere non possono più considerarsi riconducibili alla specie tipicizzata dal legislatore, finendo per avere il solo nome del *project financing*, ma natura giuridica del tutto diversa, finendo similmente nel caso in cui l'ente locale si renda garante presso il soggetto finanziatore, normalmente un istituto bancario, rispetto al concesso credito al promotore. In tal modo, infatti, si svuota la funzione del *project financing*, la quale non può ridursi esclusivamente a una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche, ma deve anche consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto. (*Applausi*).

Si raccomanda dunque al Ministero di valutare oculatamente i percorsi realizzativi di questa, come di tante altre opere nel Paese. Il MoVimento 5 Stelle seguirà con attenzione questi procedimenti per cercare di evitare opere incompiute e soprattutto spreco di denari pubblici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

In attesa dei pareri della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAUTONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione igiene e sanità è stato approvato in sede deliberante, all'unanimità, il disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Il testo unificato è il risultato di un lavoro lungo, articolato e sinergico della Commissione e del Governo. Ringrazio la relatrice, senatrice Binetti, per il proficuo lavoro svolto e tutti i commissari appartenenti alle diverse forze politiche per il contributo dato per il raggiungimento di un obiettivo atteso da tanto tempo.

Le malattie rare, raggruppate tutti insieme, riguardano solo in Italia circa 2 milioni di pazienti. Il concetto di rarità è quindi relativo. Voglio ricordare che le malattie rare rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie complesse nel riconoscimento diagnostico, multiformi nelle manifestazioni cliniche e difficili nell'approccio terapeutico. La problematica rappresenta una priorità politica e una necessità da affrontare per il nostro Servizio sanitario nazionale. Occorre fornire finalmente delle risposte concrete alle persone affette da malattie rare e un adeguato sostegno alle loro famiglie.

Il testo approvato, frutto di un importante lavoro e di uno sforzo di sintesi, pone un tassello importante per contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, recependo i suggerimenti e gli *input* delle associazioni e delle società scientifiche. Esso prevede l'ampliamento degli *screening* diagnostici neonatali, piani regionali organizzativi collegati al Piano nazionale delle malattie rare e una più omogenea e migliore organizzazione su tutto il nostro territorio nazionale.

È chiaro che ogni cosa può essere migliorata. La legge approvata oggi rappresenta solo l'inizio di un percorso, sì, difficile, ma capace di creare uniformità assistenziale e risposte concrete ai cittadini fragili e alle loro famiglie. (*Applausi*).

BOTTO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo appreso la notizia sconcertante del sequestro del ponte Morandi di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata «Brooklyn» della procura antimafia guidata dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, cui vanno i miei ringraziamenti per l'impegno eccezionale al servizio del nostro Paese.

L'indagine ha portato all'arresto di quattro persone, più al sequestro con la facoltà d'uso del viadotto Bisantis e della galleria Sansinato. Il sequestro sul ponte già interdetto al traffico pesante è stato necessario per eseguire degli accertamenti indispensabili a garantirne la sicurezza in seguito a quanto emerso dalle intercettazioni. Da queste, infatti, emergono frasi scioccanti e gravi che denunciano l'utilizzo di materiali scadenti come malta al posto di calcestruzzo, oltre a lagnanze per i ridotti margini di guadagno e per i controlli antimafia cui la ditta appaltante e i suoi titolari erano stati sottoposti.

I vari soggetti, indagati a vario titolo, secondo le intercettazioni, avrebbe utilizzato un materiale così di pessima qualità da far crollare tutto e questo vale a proposito anche del decreto-legge che stiamo ora trattando in Senato.

Gli arresti e il sequestro del ponte Morandi si inseriscono in un quadro più ampio e preoccupante, legato a controlli e monitoraggi e alle verifiche che le società concessionarie dovrebbero costantemente prevedere su tutto il territorio nazionale. Emerge uno stato gestionale davvero allarmante della cosa pubblica ed è sotto gli occhi di tutti come le condizioni attuali della maggior

parte della rete nazionale autostradale ogni giorno che passa diventano sempre più preoccupanti in termini di sicurezza, di servizio e di viabilità. In particolar modo, mi riferisco alla rete ligure, protagonista di cantieri infiniti, spesso fermi, interruzioni stradali che danneggiano sia gli operatori economici che la vita dei cittadini che quelle autostrade devono percorrere comunque ogni giorno in mezzo a disagi di ogni genere e impossibilità di programmare gli spostamenti quotidiani che dovrebbero essere un elemento scontato nella vita di tutti noi.

In un Paese che si pone nel panorama internazionale come uno tra i più sviluppati del mondo, tanto da aver appena ospitato il G20, ritengo che sia inaccettabile che trovino ancora spazio questo tipo di affari. Da genovese e da senatrice, però, non posso non pensare alla questione della revoca, a quanto sarebbe stato importante rispettare in modo pieno l'impegno politico preso e ripristinare quel rapporto di fiducia tra cittadini e politica che si sta deteriorando e interrompendo proprio come avviene alle nostre infrastrutture. Tuttavia, mi pare che proprio adesso, con la proroga all'applicazione al decreto Genova, la proroga delle subconcessionarie autostradali e la cancellata concessione all'autostrada A22, ciò non stia accadendo.

Concludo dicendo che presenterò un'interrogazione proprio per fare luce su questi fatti. *(Applausi)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, in Sicilia il prezzo del latte riconosciuto ai produttori è di molto inferiore a quello dell'acqua e, in particolare, in provincia di Enna, dove, come ho denunciato più volte, si paga il costo della risorsa idrica più alta d'Italia (circa 4 euro al metro cubo).

Gli allevatori sono allo stremo. Oggi il latte viene pagato 38 centesimi al litro, ma il rincaro dei costi dell'energia e l'aumento dei prezzi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio parecchi produttori, azzerando i guadagni e creando una costante perdita strutturale. Paradossalmente più producono e più si indebitano. Nei primi sei mesi di quest'anno la perdita media sul comparto nazionale ammonta a circa 250 milioni di euro. Lo denunciano da tempo le associazioni di categoria impegnate nel tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle politiche agricole dei cui lavori auspichiamo un esito rapido e positivo.

Il ministro Patuanelli, intervenuto alla Camera dei deputati sulle iniziative a sostegno degli allevatori, ha affermato che il tema del prezzo di vendita non è elemento che può sfuggire alle politiche del Governo. Chiediamo alla filiera un gesto di corresponsabilità per aumentare il costo al litro alla stalla. Riteniamo che ci sia lo spazio, fin dalla riduzione dei costi dei mangimi per l'innalzamento di 3 centesimi del prezzo alla stalla. Le aziende casearie e la grande distribuzione organizzata sulle quali grava il rincaro dell'energia non sembrano purtroppo disposte ad accettare aumenti sul prezzo della materia prima e ciò sta creando alcuni ritardi sui lavori del tavolo ministeriale.

Questo atteggiamento tiene sotto scacco gli allevatori la cui condizione è aggravata dall'importazione di latte e prodotti semilavorati dall'Europa orientale a scapito della qualità e di una sana concorrenza, danneggiando irrimediabilmente le eccellenze alimentari del *made in Italy*. Da settimane la situazione è immutata, tanto da far rischiare la crisi all'intero settore, soprattutto nel Meridione d'Italia. Ad esempio in Puglia, nell'ultimo anno, hanno cessato la loro attività circa 121 allevamenti.

È fondamentale che i produttori facciano sistema e che le associazioni di categoria svolgano il loro ruolo con determinazione e autorevolezza. Governo e Parlamento faranno la loro parte, intervenendo sul piano normativo, destinando maggiori risorse attraverso i contratti di filiera e con interventi a sostegno del comparto già dalla prossima legge di bilancio. Ma rimango convinto che sia necessario definire un prezzo minimo di produzione, nel rispetto del libero mercato, che riconosca un compenso equo agli allevatori italiani, dando dignità al loro lavoro e senza gravare sul costo finale al consumatore. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 4 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 novembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 ([2169](#))

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 373.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38.1. - *(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock") - 1.* In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo

costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-bis. - (*Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock"*) - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

Art. 41-ter. - (*Cessioni a catena*) - 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto ».

Art. 22.

Approvato

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

EMENDAMENTI

22.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:

« Art. 128-novies.1. - (Operatività transfrontaliera) - 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-

novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

I-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies.1*, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2.

I-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2. A questo fine può:

- a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
- b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
- c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
- d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
- e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

I-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies* s.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

« f-*ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;
- b) all'articolo 2435-*bis*, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, »;
- c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;
- d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
3-*ter*. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;
 - b) all'articolo 27:
 - 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento »;
 - 3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;
 - c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ORDINE DEL GIORNO

G24.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

G24.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13-*nonies*;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13-*nonies*, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo a valutare l'opportunità di:

1) prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico

potere di controllo amministrativo.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione)* - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,

lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

EMENDAMENTO

26.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

ARTICOLI DA 27 A 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda »;

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie

- o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante »;
- e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« *1-ter.* L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;
- f) all'articolo 195, comma 3, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 4 e 4-*bis* »;
- g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« *1-ter.* L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;
- h) all'articolo 207-*octies*:
- 1) al comma 2, le parole: « e presenta loro immediatamente la domanda completa » sono sostituite dalle seguenti: « , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
- 2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
- i) dopo l'articolo 208-*ter* è inserito il seguente:
« Art. 208-*quater.* - *(Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP)* - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti »;
- l) all'articolo 217-*ter*, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14,

comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *5-ter*, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 ».

EMENDAMENTO

29.100

[Fazzolari](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30
30.0.100/1

[Fregolent, Marin](#)

Decaduto

All'emendamento 30.0.100, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».

30.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 30-bis.**

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto

della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ARTICOLI DA 31 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: « Il comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, ».

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « , ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici » sono soppresse.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».

4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dell'obbligo di sostituzione ».

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « Gli animali » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali ».

ORDINI DEL GIORNO

G33.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

G33.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

(*) Accolto dal Governo

G33.101

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali,

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

G33.101 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e

xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, impegna il Governo:

a dare seguito, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

(*) Accolto dal Governo

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLI DA 34 A 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
« 7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 35.

Approvato

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 36.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 37.

Approvato

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: «

regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« I-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 38.

Approvato

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-bis) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 39.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 40.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « Su loro richiesta, » sono soppresse e dopo le parole: « riunioni del Consiglio dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « coerente con gli » sono sostituite dalle seguenti: « conforme agli ».

Art. 41.

Approvato

(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7 ».

Art. 42.

Approvato

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 43.

Approvato

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Art. 44.

Approvato

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 45.

Approvato

(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

Approvato

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
2. Limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziati dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

Approvato

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.
2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 48.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 ([Doc. LXXXVI, n. 4](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00199) n. 1 (02 novembre 2021)

[Stefano](#), [Candiani](#), [Lorefice](#), [Nannicini](#), [Giammanco](#), [Ginetti](#), [Bonino](#), [De Petris](#), [Steger](#).

Approvata nel testo emendato

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, N. 4)

premessi che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo la legge 24 dicembre 2012, n. 234, un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

entrambe le relazioni in esame presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della sopra citata legge n. 234 del 2012;

considerato che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 è stata presentata al Parlamento il 24 giugno 2021;

la pandemia, ancora in corso, e gli eventi internazionali continuano ad imporre profondi cambiamenti nell'agenda politica nazionale, ma soprattutto europea con la necessità di mettere in campo nuovi strumenti per poter affrontare le crisi sopravvenute e tutelare i nostri cittadini dalle conseguenze economiche e sociali;

le suddette relazioni, elaborate e poi trasmesse al Parlamento non potevano tenere in considerazione alcuni scenari, come la crisi in Afghanistan, quella dei prezzi dell'energia e gli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19;

rilevato che, risultano da integrare le azioni politiche adottate nel corso degli ultimi mesi sia dal Governo italiano sia dalla Commissione europea, e si ritiene pertanto necessario, al fine di migliorare la capacità di risposta ai problemi strutturali e alle crisi persistenti, implementare gli obiettivi che l'Italia deve conseguire in sede europea, tra i quali:

1) avanzare iniziative per far fronte alle asimmetrie nel contrasto al Covid-19 in alcuni Paesi UE e accelerare la condivisione dei vaccini per i Paesi bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi europee e multilaterali affinché si possa derogare temporaneamente per i vaccini anti-Covid 19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia;

2) in tema energetico, attuare il toolbox proposto dalla Commissione europea per affrontare anche con strumenti europei l'aumento dei prezzi dell'energia;

3) con riguardo alle politiche agricole, adottare interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato, al fine di arginare azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi a danno

della competitività delle eccellenze agroalimentari "*made in Italy*";

4) in tema istituzionale, adottare ogni iniziativa utile affinché la Conferenza sul futuro dell'UE diventi la sede in cui coinvolgere cittadini, comunità e la società civile nella costruzione del progetto europeo, avviando insieme - Consiglio, Commissione, Parlamento Europeo e Parlamenti Nazionali - le riforme a Trattati costanti o meno che rendano più efficace e democratica l'azione dell'UE per affrontare le sfide del futuro in uno spirito di rafforzata solidarietà;

5) nel processo di riforma delle regole fiscali europee, valutare l'opportunità di farsi portatore di una proposta di revisione della regola del debito e dei criteri di rientro che ne preveda la differenziazione tra Paesi, in considerazione delle diverse posizioni di partenza e delle peculiarità socio economiche di ciascun Stato membro, nonché lo scorporo dal calcolo del debito degli investimenti pubblici, con specifico riferimento a quelli indirizzati alla transizione ecologica e digitale e di quelli derivanti dai loans del RRF;

6) in tema di sostenibilità ambientale e crescita economica, prevedere che sia applicato il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, attraverso una tassonomia verde che individui chiaramente gli investimenti sostenibili, escludendo le forme di energia fortemente impattanti;

7) anche al fine di favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri, prevedere che alla definizione di obiettivi sempre più ambizioni dell'UE si affianchino scelte e criteri che puntino ad una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale;

8) far sì che venga definita una concreta strategia in ordine a disponibilità, costi, e approvvigionamento di metalli e minerali critici (con attenzione alla dipendenza da paesi extra europei e riguardo alla COM(2020) 474 final) necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, della mobilità e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico;

9) in tema di relazioni transatlantiche, nella definizione del futuro Strategic Compass, sostenere la necessità di conservare un forte e privilegiato legame con gli Stati Uniti e l'Alleanza atlantica, assicurando che progetti di autonomia strategica europea rafforzino tale legame;

10) riguardo la dimensione esterna, ribadire l'importanza sviluppo della partnership con i Paesi del Vicinato meridionale, e conseguentemente appare fondamentale rafforzare le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Unione Europea concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord-Africa, per cui occorre adottare Piani d'Azione UE adeguatamente sostenuti dai fondi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

11) assumere tutte le iniziative utili per promuovere un rafforzamento della gestione europea delle frontiere esterne dell'Unione, dando attuazione a tutti gli impegni assunti in Parlamento in tema di contrasto dell'immigrazione illegale,

tutto ciò considerato:

approva il contenuto dei due documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento la Relazione consuntiva per l'anno 2021 e programmatica per il 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234. (6-00200) n. 2 (02 novembre 2021)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Preclusa
Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (DOC. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4),

premessi che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

la stessa Relazione consuntiva, in riferimento agli obiettivi delineati nella Relazione programmatica dell'anno precedente, sottolinea come in diversi casi gli stessi non siano stati raggiunti, imputando all'eccezionalità dell'anno trascorso l'impossibilità o la difficoltà riscontrate nel conseguire le finalità ivi delineate e proposte, evidenziando quindi gli scostamenti riscontrati e i nuovi obiettivi assunti nel corso dell'anno; a tal proposito sembra utile sottolineare come la precedente relazione programmatica, presentata il 24 gennaio 2020 ma votata definitivamente addirittura lo scorso aprile, essendo antecedente al diffondersi della pandemia da Covid 19 ha indotto le Camere ad approvare un documento totalmente distante dalla realtà, per i mutati scenari politici e socioeconomici innescati dalla pandemia, nonostante l'invito rivolto da Fratelli d'Italia al Governo a presentare una nuova Relazione, per non umiliare il Parlamento e indebolire l'Italia con l'approvazione di un atto che non tenesse conto della crisi e dei provvedimenti assunti dalle autorità per farvi fronte;

premessi che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

appare quanto meno discutibile che la relazione programmatica, che dovrebbe informare il Parlamento e dallo stesso ricevere mandato in merito alle azioni che il Governo intenda intraprendere nel 2021 per implementare e indirizzare il processo di integrazione europea, venga proposta alle Camere a soli due mesi dalla fine dell'anno, in spregio alle prerogative e alle funzioni del Parlamento;

è sotto gli occhi di tutti che sia le Relazioni consuntiva e programmatica che la legge europea vengono visti come semplici passaggi formali, da sbrigare in ossequio alle indicazioni delle burocrazie europee, senza che il Parlamento possa far valere la propria prerogativa di analisi e vaglio delle norme, di fatto recependo passivamente disposizioni che, in molti casi, hanno un forte impatto sull'ordinamento interno, con ovvie conseguenze per gli italiani, per le nostre attività commerciali e imprenditoriali, per il nostro tessuto produttivo;

considerato che:

la diffusione della pandemia da coronavirus ha stravolto le dinamiche sociali ed economiche in Europa e nel resto del mondo, facendo emergere nuovi assetti, nuove convergenze, nuove dinamiche tra stati e tra organizzazioni sovranazionali; la stessa Europa, coinvolta nelle dinamiche innescate dalla crisi pandemica, ha rimesso in discussione ogni riferimento interno all'UE e, conseguentemente, anche i rapporti tra UE e altri Stati, europei e non;

dall'inizio della pandemia, per fronteggiare la crisi sanitaria e l'inevitabile e conseguente crisi economica, l'Unione europea ha spesso "rinnegato" alcuni suoi capisaldi: sospensione dei vincoli di bilancio imposti dai trattati, sospensione del divieto degli aiuti di stato, addirittura sospensione del trattato di Schengen e ridefinizione dei criteri sulla circolazione delle persone;

lo stesso Ministro Amendola, in audizione presso la Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera, in occasione della discussione sulle Relazioni consuntiva e programmatica lo scorso anno, non ha potuto non sottolineare come "l'avvento della pandemia ha con tutta evidenza messo sotto pressione elementi cruciali nella programmazione delle linee di azione per il 2020, come la libera circolazione delle persone, l'integrazione economica e il funzionamento del mercato unico";

la pandemia ha portato alla luce i limiti e le criticità dell'attuale modello di integrazione europea, con i singoli Stati che, per l'incapacità delle istituzioni comunitarie di dare una risposta comune di fronte all'emergenza, si sono in parte riappropriati di poteri e competenze che troppo sbrigativamente erano stati oggetto di cessione di sovranità;

si è palesata, senza tema di smentita, l'inadeguatezza dell'architettura costituzionale europea così come congegnata, un modello invasivo sulle questioni di dettaglio e prevaricatore su aspetti che i singoli Stati dovrebbero invece avere la libertà di normare, in evidente contraddizione con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che ne dovrebbero ispirare l'azione, ma tuttavia incapace di affrontare le grandi sfide della nostra epoca, quali immigrazione, difesa comune, pandemie, dinamiche geopolitiche;

anche per queste ragioni si sono riscontrati sempre più frequenti richiami di alcuni Stati membri volti a ribadire la supremazia del proprio ordinamento interno rispetto a quello europeo; richiami che, in maniera estensiva, intendono anche rimarcare la priorità dell'interesse nazionale rispetto all'interesse comunitario;

l'ultimo esempio in tal senso è rappresentato dalla Polonia, la cui Corte costituzionale, ripercorrendo lo stesso solco tracciato in passato dalla Germania e da altri Stati membri, ha a sua volta sollevato il principio della supremazia dell'ordinamento costituzionale polacco su quello europeo, con la pronuncia del 7 ottobre scorso in cui è stato dichiarato che alcuni articoli del TUE (Trattato dell'Unione Europea) sono in contrasto con la Costituzione polacca;

la Corte suprema polacca ha, dunque, rivendicato il primato della propria legge costituzionale nazionale quanto a materie, nello specifico l'ordinamento giudiziario, che essa ritiene non essere state attribuite alla competenza esclusiva dell'Unione, in base agli stessi Trattati istitutivi cui la Polonia ha aderito, facendo quindi valere il principio per il quale la UE non avrebbe competenze per valutare la giustizia polacca e il suo funzionamento;

la Germania, in più occasioni, ha rimarcato come il proprio ordinamento sia sovraordinato rispetto a quello comunitario, tanto che è in essere una procedura d'infrazione aperta a suo carico dalla Commissione europea per non aver rispettato il principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale, in riferimento alla sentenza con la quale, nel maggio del 2020, la Corte costituzionale tedesca chiese alla Bce di "giustificare" la congruità, rispetto al suo mandato istituzionale, del programma Pepp per l'acquisto di titoli pubblici dei Paesi dell'Eurozona;

in riferimento al punto precedente, è utile evidenziare come la Cancelliera Merkel, all'epoca del conflitto sollevato dalla Corte suprema tedesca, dichiarò di volersi attenere alle decisioni di quest'ultima in merito ai dubbi posti sul programma europeo di acquisto titoli, intimando financo il ritiro della Bundesbank dal suddetto programma, di fatto aprendo una profonda crepa nel muro eretto dalle burocrazie europee a difesa della supremazia del diritto comunitario;

negli anni, anche altri Stati membri si sono interposti al principio della supremazia assoluta dell'ordinamento comunitario: a titolo di esempio si possono citare la Danimarca, la cui Corte suprema, nel 2016, ha ignorato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al caso Ajos, o la Francia, generalmente portatrice di posizioni europeiste, il cui Conseil constitutionnel, a partire da una decisione storica del 2006, si riserva espressamente il diritto di condurre una revisione sulla conformità costituzionale sottolineando come il "recepimento di una direttiva non può andare contro una regola o un principio inerente all'identità costituzionale della Francia";

al contrario, l'Italia ha sempre adottato un atteggiamento supino, recependo normative europee spesso lesive degli interessi italiani in nome di una presunta supremazia dell'ordinamento comunitario; tutto ciò nonostante l'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, in occasione dell'approvazione della legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva e programmatica ad essa collegate, abbia approvato una risoluzione il cui dispositivo ha impegnato il Governo a "riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale,

subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

se è vero che la Costituzione italiana, all'articolo 11, consente "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni", è anche vero che è necessario che ciò avvenga "in condizione di parità con gli altri Stati";

in un consesso comune, come ad esempio quello europeo, devono valere regole comuni e comuni limiti alle stesse, limiti che vanno in questo caso rintracciati nelle Costituzioni nazionali, essendo essenziale poter partecipare al processo di integrazione europea dotandosi delle stesse regole e degli stessi poteri degli altri partecipanti, anche per definire un nuovo paradigma istituzionale basato sulla supremazia e sull'intangibilità del diritto interno e sulla sovranità dei singoli stati;

sarebbe auspicabile centrare al meglio l'obiettivo dei padri fondatori dell'Unione europea, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei, promuovendo un modello di integrazione che fosse rispettoso delle reciproche specificità, che facesse dell'Europa non una semplice espressione geografica né tantomeno un grande mercato comune, un modello che fosse portatore di libertà, sicurezza e prosperità; il tutto in evidente contrapposizione con il contesto attuale, in cui le istituzioni comunitarie soffocano le legittime istanze degli Stati membri e, per di più, non riescono a dare risposte di fronte alle emergenze e alle sfide epocali che sono chiamate ad affrontare: dalla crisi sanitaria alla crisi economica e sociale, dalla crisi energetica agli strumenti della difesa comune, fino alla richiesta di maggior sicurezza derivante da un'immigrazione incontrollata e da una recrudescenza del fondamentalismo islamista;

i prossimi anni saranno determinanti per il futuro dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, a fronte delle nuove sfide e dei nuovi scenari internazionali che si stanno delineando; per rilanciare e rendere più solido il processo di integrazione europea, sarà necessario dotarsi di una nuova architettura istituzionale comunitaria, in grado di affrontare le sfide future con maggior forza e autorevolezza, e con la capacità di parlare con un'unica voce nell'interesse comune e anche dei singoli Stati, al contempo senza prevaricarli nelle proprie prerogative;

per superare i limiti emersi e per garantire all'Europa istituzioni più solide e confacenti, è necessario che si affermi una nuova visione, una nuova forma di organizzazione e cooperazione, una nuova architettura istituzionale quale quella della Confederazione, una unione politica e istituzionale tra Stati indipendenti e sovrani, con l'obiettivo di rafforzare e coordinare l'azione solo in alcuni ambiti strategici;

considerato altresì che:

nella seconda parte della Relazione programmatica, che ha per oggetto le politiche strategiche, vengono illustrate le azioni che il Governo intende promuovere in diversi ambiti, quali sostenibilità ambientale, transizione ecologica e transizione digitale, nonché in merito alla coesione sociale e alla promozione dei comuni valori europei;

in questa seconda parte, nel capitolo dedicato alla coesione sociale, nel trattare il tema immigrazione non si può non sottolineare come la gestione dei flussi migratori, soprattutto via mare, rimanga ancora una questione sospesa e gravemente sottovalutata, come dimostrano i numeri forniti dal Ministero dell'Interno che, nel suo cruscotto statistico, parla di 49.235 migranti sbarcati dal 1 gennaio al 15 ottobre 2021, un numero doppio rispetto ai 25.920 dello stesso periodo del 2020 e addirittura sei volte maggiore rispetto agli 8.463 del 2019;

nella relazione si intravede l'elaborazione di semplici linee di principio e si riscontra l'assenza di soluzioni concrete che possano affrontare compiutamente la questione; non sono infatti sufficienti le parole che rilevano "lo squilibrio nelle proposte della Commissione", in riferimento agli intendimenti della stessa illustrati nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020, né tantomeno sono sufficienti gli intendimenti del Governo che vorrebbe proporre l'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti e l'ampliamento delle nazionalità di coloro che possono accedere alla ricollocazione, in assenza di una vera politica di controllo delle frontiere che permetta l'ingresso solamente a chi titolato a entrare nel nostro territorio;

la richiesta di maggiore sicurezza dell'Europa, a fronte dei gravi pericoli che un'immigrazione

incontrollata può generare, è stata fatta propria dalla Commissione con la richiesta e la pretesa, verso ogni singolo Stato, di un efficace controllo delle frontiere esterne, versante sul quale l'Italia disattende continuamente le istanze e le aspettative degli Stati membri, come dimostrano i numeri sopra citati, determinando un grave pregiudizio per sé stessa e un grave pericolo per la sicurezza europea;

il tema del rafforzamento dei confini esterni dell'UE è stato oggetto a più riprese di incontri e approfondimenti, ultimo dei quali il vertice dei Ministri dell'interno dei 27 Stati membri dello scorso 8 ottobre in Lussemburgo, occasione nella quale 12 Stati hanno formalizzato alla Commissione europea la richiesta di poter disporre di fondi comunitari per finanziare la costruzione di muri e barriere al confine, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso indiscriminato di migranti irregolari;

in linea con gli intendimenti della Commissione e con quanto previsto nel Patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissaria agli affari interni Ylva Johansson, esponente del Partito socialdemocratico svedese, ha ribadito sia la necessità di potenziare i sistemi di protezione delle frontiere esterne dell'UE che la responsabilità degli Stati membri di tutelare i propri confini, riconoscendone il diritto di erigere recinzioni o altre strutture di protezione;

il tema delle protezioni fisiche alle frontiere è di particolare attualità, visto l'enorme numero di migranti che si sta riversando e che si potrebbe ancora riversare ai confini orientali dell'Unione europea, stante le gravi crisi politiche e umanitarie in Bielorussia, in Afghanistan, nel Medioriente in generale;

il Consiglio europeo dello scorso 22 ottobre, nel confermare la particolare gravità della situazione generata da imponenti flussi migratori, "invita la Commissione a proporre qualsiasi cambiamento necessario alla legislazione UE e misure concrete sostenute da adeguato supporto finanziario per assicurare una risposta immediata e appropriata, in linea con il diritto UE e gli obblighi internazionali, inclusi i diritti fondamentali", anche in relazione alla richiesta di maggiore sicurezza e di controllo delle frontiere avanzate da numerosi Stati membri;

a margine dello stesso Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Draghi ha illustrato la contrarietà dell'Italia alla richiesta di finanziamento avanzata da quasi la metà degli Stati membri per erigere barriere fisiche ai confini terrestri dell'UE, in un certo qual modo confermando la sottovalutazione del problema migrazione, almeno per quanto riguarda la rotta balcanica, fronte aperto e con numeri in continua crescita, rotta in questo particolare momento potenzialmente esplosiva per le gravi crisi prima illustrate innescatesi ad oriente dei confini europei;

risulta quindi paradossale come nella relazione programmatica, a fronte di un problema epocale come quello dei flussi migratori, tra i risultati attesi dal Governo, non si menzioni alcun cambiamento di paradigma nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina né alcun impegno concreto nella protezione dei confini esterni dell'UE, mentre si annoveri come obiettivo "quello di evitare il consolidarsi di una maggioranza che, respingendo le richieste di solidarietà degli Stati più esposti, proceda ad approvare riforme che irrigidiscono i profili di responsabilità posti a capo degli stessi";

in tema di sicurezza, in evidente correlazione con il controllo delle frontiere e con il problema irrisolto dell'immigrazione, va posto all'attenzione il pericoloso fenomeno dei foreign fighters, sul quale la relazione non spende che parole generiche, indicando il supporto dell'Italia alle iniziative dell'Unione europea volte al monitoraggio e al contrasto dei soggetti attratti dalla radicalizzazione religiosa, senza proporre efficaci azioni volte a disinnescare un fenomeno che potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza nazionale ed europea;

la terza parte della Relazione programmatica affronta invece il tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando gli intenti governativi su alcune delicate questioni come la difesa comune, l'allargamento dell'Unione e i rapporti di vicinato;

in tema di difesa, al di là di richiami sull'importanza del coordinamento delle azioni comuni con gli altri Stati membri e della necessità di rinforzare la collaborazione con la NATO, non si registrano iniziative volte a rilanciare il progetto di un esercito comune europeo, che langue ormai da diversi anni;

al tempo stesso, non sono illustrate possibili azioni tese a implementare i fondi destinati al comparto difesa dei singoli Stati membri, nonostante la nuova frontiera della cybersicurezza e

nonostante i recenti accadimenti, ultimo dei quali il ritiro dall'Afghanistan e l'ascesa al potere dei talebani, abbiano dimostrato l'impellente necessità di dotarsi di strumentazioni all'avanguardia e di un contingente militare adeguato, numericamente e professionalmente;

a tal proposito è utile sottolineare quanto riportato nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2019, in cui il rapporto tra le spese per la difesa ed il Pil a prezzi costanti si assesta intorno a 1,22%; il budget della Funzione Difesa in Italia resta, dunque, ancora lontano dalla quota del 2% concordata in ambito NATO, come obiettivo per il 2024, così come specificato nelle NATO guidelines assunte nella riunione del 2014 in Galles;

sul fronte dell'allargamento dell'Unione europea, rimane irrisolta la questione Turchia, sulla quale nemmeno una parola è stata spesa nonostante il suo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE e le recenti iniziative militari nel Mediterraneo, certamente lesive degli interessi dell'Italia;

nemmeno sul fronte della lotta al fondamentalismo islamico, uno dei cardini delle politiche delle democrazie occidentali, si registra una convinta adesione della Turchia, caratterizzata negli ultimi anni per un percorso che la vede sempre meno laica e sempre più radicalizzata;

nell'ambito delle politiche di vicinato, e più in generale nel rapporto tra l'Italia e gli altri Stati, è sempre più d'attualità il tema del rispetto dei diritti umani, stante la presenza, negli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, di norme discriminatorie come, ad esempio, quelle che prevedono il reato di omosessualità;

tenuto conto infine che:

nel quadro delle relazioni internazionali, elemento fondamentale da un punto di vista economico è rappresentato dalla tutela del Made in Italy, a partire dalle contingenze che vedono sotto attacco tutto il comparto dell'agroalimentare, con le note vicende dell'etichettatura a semaforo e dell'italian sounding, che rischiano di produrre danni incalcolabili alla nostra economia e a migliaia di aziende su tutto il territorio nazionale;

si ritiene necessario e urgente superare l'attuale modello di integrazione europea, anche per rilanciarlo con l'avvio di un processo di riforma della governance economica europea, diretto a indirizzarla verso una crescita bilanciata dei diversi Stati, altresì tenendo conto del fatto che l'Unione europea non si è ancora dotata né di un'adeguata politica di bilancio, né di una propria articolata politica fiscale, lasciando quindi irrisolto il nodo delle risorse proprie e del dumping fiscale;

la presenza italiana in Europa si dovrebbe caratterizzare per l'imprescindibilità di taluni elementi, quali la tutela della famiglia e la promozione della natalità, anche a fronte della perdurante crisi demografica che sta attraversando da anni il nostro continente e dei sempre più imponenti flussi migratori, che stanno lentamente erodendo dall'interno le nostre strutture sociali;

è fondamentale, soprattutto in una fase di profondi cambiamenti politici e sociali e nella prospettiva di rivedere nel profondo il modello di integrazione comunitaria, rivendicare e tutelare l'identità italiana ed europea, sempre più minacciate e indissolubilmente unite per contrapporsi in uno sforzo vitale all'annullamento delle identità, al materialismo, al nichilismo,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto deliberato dall'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, riportando "sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

a ridiscutere l'attuale modello di architettura costituzionale europea, che ha palesato evidenti limiti negli anni, risultando necessario un nuovo paradigma che rilanci e completi il processo di integrazione europea così come immaginato dai padri fondatori, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei;

a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, con Stati sovrani che, sulla base di un trattato di diritto internazionale, si uniscono dando vita a un soggetto di diritto

internazionale fondato sull'accordo dei partecipanti: all'interno della Confederazione restano intatte la sovranità e l'indipendenza dei singoli Stati, i cui rapporti reciproci sono regolati sia dal diritto internazionale che dal diritto derivato emanato dagli organi comuni;

a individuare gli ambiti di intervento che siano riservati alle istituzioni sovranazionali quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria, crisi pandemiche e calamità naturali;

a inserire, nel nuovo patto confederale, chiari riferimenti al processo di edificazione della civiltà europea, alle radici classiche e giudaico cristiane, al diritto romano, alla filosofia greca, alla cultura artistica italiana;

in tema di sicurezza e immigrazione:

a definire protocolli europei comuni tra gli Stati membri per la gestione delle pandemie e a coordinare le azioni sull'acquisizione dei vaccini, sulla validazione e sulla distribuzione degli stessi;

a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, fermamente raccomandato e continuamente disatteso;

a sottoscrivere la lettera inviata alla Commissione europea dai dodici Stati membri citati in premessa per l'elargizione di fondi comunitari allo scopo di costruire difese ai confini esterni dell'Unione europea, dando seguito alle richieste di legittimi Governi che, nello scenario comunitario, rappresentano i maggiori e più significativi gruppi parlamentari (PPE, S&D, ECR, Renew Europe);

a coinvolgere l'intera Unione europea nell'interdizione delle partenze dei migranti dalle coste africane, in collaborazione con le autorità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo, anche al fine di creare degli hot spot nel territorio degli stessi per identificare i migranti e individuare prima della partenza coloro che, a vario titolo, possano aver diritto a una qualunque forma di protezione internazionale;

a sostenere la predisposizione di un presidio navale al largo delle coste africane, finanziato dal bilancio comunitario, coadiuvato da un sistema di pattugliamento aereo dedicato all'intercettazione degli allontanamenti illegali, il cui obiettivo sia quello di contrastare le partenze di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in stretta collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati;

a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea;

a contrastare la diffusione del radicalismo islamico all'interno dell'Unione europea, promuovendo un modello di reato di integralismo islamico riconosciuto da tutti gli Stati membri e, in stretta continuità, a promuovere iniziative volte a prevenire il rientro dei foreign fighters;

in tema di politica estera:

a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato;

a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità;

a promuovere l'introduzione dei cosiddetti "dazi di civiltà", quali la Carbon border tax sulle merci extra-UE e, in generale, dazi su prodotti esteri che non rispecchino gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e per contrastare fenomeni di concorrenza sleale;

in tema di difesa:

a sollecitare tutti gli Stati europei membri della NATO, a onorare gli impegni assunti in

tema di spese per la difesa, raggiungendo la quota del 2% del PIL come concordato in sede negoziale e, parimenti, a impegnare anche gli Stati membri non partner NATO a raggiungere lo stesso obiettivo, al fine di coordinare al meglio le politiche della difesa comune, anche al cospetto delle nuove dinamiche internazionali che si stanno rapidamente delineando;

impegna, inoltre, il Governo:

a contrastare la pratica del "*dumping* fiscale" e la creazione artificiale di paradisi fiscali, con conseguente enorme danno per l'economia di tanti Stati membri e in generale per l'economia dell'intera Unione;

ad adottare iniziative per provvedere alla revisione del Patto di stabilità e crescita, introducendo il principio dello scorporo delle spese per investimenti pubblici dal calcolo del rapporto deficit/PIL consentito dai parametri macroeconomici europei;

ad adottare iniziative per tutelare e promuovere efficacemente il Made in Italy, affinché le asimmetrie generate dagli aiuti di Stato non pregiudichino la tenuta delle imprese italiane, così come sottolineato negli scorsi mesi anche dal Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato che ha rilevato come "l'applicazione delle nuove regole temporanee in materia di aiuti di Stato abbia comportato rapidamente una distribuzione di sussidi alle imprese europee inevitabilmente asimmetrica, conseguente alla diversa disponibilità economico-finanziaria dei diversi Paesi membri";

a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare;

a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*;

a considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea tra le priorità politiche dell'Unione, inserendole tra le principali voci di spesa del bilancio europeo, adottando al contempo iniziative a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, attraverso il sostegno alla genitorialità, nonché iniziative volte a sostenere ogni proposta atta a garantire per le donne un migliore accesso al mercato del lavoro, la parità retributiva e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita privata;

a rispettare le prerogative del Parlamento, presentando con la giusta tempistica le Relazioni consuntiva e programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in modo tale da consentire al Senato e alla Camera di apportare il necessario contributo e in modo tale che le stesse relazioni non siano un mero esercizio divulgativo ma rappresentino, con cognizione, i documenti che sanciscano e indirizzino l'azione di Governo italiano nel consesso europeo.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE (6-00199) N. 1

1.1

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.1 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.2

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea».

1.3

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) in tema di politica estera a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato.».

1.4

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.4 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.5

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare.».

1.6

Fazzolari, De Carlo (*)

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità ([865](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».

N.B. Approvato in prima deliberazione il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 372

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente ([83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

N.B. Il Senato approva, in seconda deliberazione, il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Astorre sul disegno di legge n. 2437

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.

All'articolo 1, il comma 1 introduce modifiche al codice della strada. Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano complessivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione e di specifiche categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In sintesi, le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il contenuto del testo unificato dei disegni di legge in corso di esame presso la IX Commissione della Camera: rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione dei punti dalla patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali veicoli, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli ad essi riservati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento; riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto eseguito con veicoli eccezionali, con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del terzo settore; aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti o di altre cose dai veicoli; introducono il divieto, sulle strade o sui veicoli, di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure

discriminatori; consentono l'installazione di cartelli al centro delle rotatorie per indicare l'impresa incaricata di curare il verde, quando la manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell'attività di autotrasportatore, per precisare che il presupposto che rende necessaria l'acquisizione della Carta di qualificazione del conducente (CQC) è l'esercizio dell'attività di trasporto professionale di persone o cose (e non la semplice guida di veicoli di categoria superiore) e per chiarire le diverse casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti rilasciate da Stati esteri, anche extra europei.

I commi da 5-*bis* a 5-*quater* disciplinano le modalità e le condizioni affinché, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino a trentacinque anni e ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia concesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida dei veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

I commi da 6-*sexies* a 6-*novies* dispongono che, in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza nel territorio.

L'articolo 1-*bis* semplifica le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli per le persone con disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e idriche.

In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro il quale i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza sono chiamati a perfezionare l'aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* integrano la disciplina per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati i versamenti degli importi dovuti dalla società Autobrennero SpA.

Il comma 2-*bis* proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

I commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi (provincia di Livorno-Cecina) autorizzano l'acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati da SAT, previo pagamento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno. Gli oneri conseguenti vengono quantificati in 36,5 milioni di euro.

I commi da 2-*sexies* a 2-*sexiesdecies* recano disposizioni in materia di gestione delle autostrade che: per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* autorizzano la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal MEF e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali; stabiliscono che le società miste regionali (Autostrade del Lazio SpA, Autostrade del Molise SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Concessioni Autostradali Piemontesi SpA) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, non abbiano avviato ovvero concluso con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l'assegnazione al MIMS delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale ad opera delle società liquidate ed ancora disponibili, da impiegarsi per le medesime finalità.

Il comma 2-*septiesdecies* autorizza Roma capitale a stipulare con ANAS in qualità di centrale di

committenza una convenzione per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma, nel limite di 5 milioni di euro.

L'articolo 2-*bis* prevede che il MIMS, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'Alta velocità e per l'Alta capacità di prossima realizzazione.

All'articolo 3, il comma 9-*ter*, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale alle aree e ai siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, nonché alle aree e ai siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore del trasporto marittimo.

Il comma 1-*sexies* introduce la definizione di nave abbandonata.

I commi da 1-*septies* a 1-*novies* apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 per disciplinare in maniera dettagliata la programmazione strategica delle Autorità di sistema portuale, anche attraverso la previsione di un nuovo strumento, il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), e la revisione dei contenuti e delle finalità del Piano regolatore portuale (PRP).

Il comma 2 inserisce il Porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Porto Rifugio, il Porto Isola di Gela e il Porto di Licata nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nonché il Porto di Saline nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Il comma 3 assegna all'Autorità di sistema portuale dello Stretto 2 milioni di euro per il 2021, 30 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.

Il comma 4 estende le compensazioni per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, previste finora a favore delle sole navi battenti bandiera italiana impiegate nel trasporto di passeggeri e di passeggeri e merci via mare, anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.

Il comma 6-*quater* consente alle amministrazioni competenti di autorizzare il riutilizzo in ambienti terrestri e marini o costieri del materiale di scavo dei fondali.

L'articolo 4-*bis* prevede che, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione della pandemia, anche i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone.

All'articolo 5, i commi da 1 a 3 disciplinano l'istituzione presso il MIMS di una struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), finalizzata al supporto per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sotto il profilo delle attività di studio, ricerca e sviluppo.

Il comma 10 prevede che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici, che disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, si applichi agli appalti le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguite prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) che: disciplinano nel dettaglio il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e del personale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del MIMS; prevedono che anche il personale dell'Agenzia con compiti ispettivi o di vigilanza

sulle infrastrutture stradali o autostradali possa svolgere i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada; affidano ad un'apposita commissione istituita nell'ambito dell'Agenzia i compiti di autorità amministrativa per la sicurezza delle gallerie della rete stradale, finora svolti, in base al decreto legislativo n. 264 del 2006, da una commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo.

Il comma 1 proroga fino al 30 ottobre 2022 le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2019 con le quali, al fine di contenere gli effetti della Brexit, è stata autorizzata la prosecuzione dei collegamenti di linea tra lo scalo di Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità.

Il comma 2 riguarda la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e stabilisce che: il programma della procedura è immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea dai commissari straordinari, che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione (anziché per ciascun ramo d'azienda), anche di distinti programmi; le modifiche al programma possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni (oltre che di rami d'azienda come già previsto) o di parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea; il programma, predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale, si intende a ogni effetto autorizzato; è autorizzata la cessione diretta ad ITA di compendi aziendali del ramo *aviation* individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea; a seguito di tale cessione, totale o parziale, si prevede che gli *slot* aeroportuali non trasferiti all'acquirente siano restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti; è autorizzata la cessione autonoma, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio "Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore, individuati tramite procedura di gara; a seguito della decisione della Commissione europea, il MEF sottoscrive l'aumento di capitale previsto dalla normativa vigente.

È poi integrata la norma sull'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio emessi dall'amministrazione straordinaria e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali, per prevedere che il Mise provveda al trasferimento delle risorse ad Alitalia sulla base di una specifica richiesta dei commissari, che sono tenuti a rendicontare mensilmente le somme erogate.

Si prevede, infine, che il MEF riferisca annualmente e in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2022 alle Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano industriale di ITA.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cosiddetto *ecobonus*), per precisare che il termine per usufruire dei contributi, fissato al prossimo 31 dicembre, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non a quella della sua immatricolazione.

Introduce, infine, modifiche alla disciplina delle agevolazioni per la riqualificazione elettrica di talune categorie di veicoli originariamente immatricolati con motore termico, nonché alla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro.

L'articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del Parco della Giustizia di Bari.

In particolare, si prevede che: il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sblocca-cantieri", proceda all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, convocando un'apposita conferenza di servizi alla quale partecipa anche un rappresentante del Ministero della giustizia; nella medesima conferenza di servizi è acquisito anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad essa sono trasmessi gli esiti della valutazione di impatto ambientale; l'approvazione del progetto sostituisce ogni atto (pareri, nulla osta, autorizzazioni) necessario ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; all'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo; al Commissario è comunque riconosciuta la facoltà di procedere, sulla base del progetto di fattibilità

tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera; in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell'opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche.

L'articolo 10, ai commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo tra l'altro che le risorse vengano trasferite anche ai soggetti attuatori dei progetti e che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio. Il comma 7 stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sia fissata la data a decorrere dalla quale sia le pubbliche amministrazioni sia i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico devono utilizzare esclusivamente le identità digitali Sistema pubblica di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Il comma 7-bis prevede che le procedure autorizzatorie semplificate e speciali, previste negli articoli 44 e 48 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021 per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di particolare complessità rientranti nell'attuazione del PNRR, possano essere applicate anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria stessa.

Con i commi 7-ter e 7-quater sono apportate modifiche alle disposizioni volte a garantire omogeneità tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea in materia di regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e di sicurezza delle gallerie ferroviarie.

I commi da 7-quinquies a 7-septies dispongono che, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi direttamente di Cassa depositi e prestiti e di società da questa controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività connesse, strumentali o accessorie. Limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le medesime amministrazioni possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale SpA.

Il Ministero dello sviluppo economico è infine autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari 2 miliardi di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, a condizione che altri investitori professionali, compresa la Cassa depositi e prestiti in qualità di istituto nazionale di promozione, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Mise.

L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81, gestito da Simest per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 12 istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione di 16,1 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle Regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.

L'articolo 13, al comma 1, estende i benefici dei finanziamenti concessi tramite l'istituto denominato "Resto al Sud" ad alcuni comuni, specificatamente indicati, delle isole minori del Centro-Nord Italia (Isola d'Elba, Capraia, Giglio, Ponza e Ventotene), nonché alle isole minori lagunari e lacustri.

Il comma 1-bis include tra le attività finanziabili anche il commercio.

I commi 2 e 2-bis dispongono la proroga di taluni dei termini previsti dalla legislazione vigente in materia di contributi ai Comuni per investimenti in opere di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile. Prevedono inoltre che, dal 2022, il 40 per cento delle risorse assegnate ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, sia destinato agli enti locali delle Regioni del Mezzogiorno.

Il comma 2-*ter* rinvia al 2023 il termine per l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali per la mancata presentazione della certificazione attestante le minori entrate connesse all'emergenza Covid-19.

L'articolo 13-*bis* estende fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio che riguardano le risorse ad essi trasferite a ristoro delle minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 15 introduce modifiche alla disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, al fine di semplificarne le procedure.

Il procedimento viene complessivamente articolato in tre fasi: la prima, di carattere istruttorio, è finalizzata alla ricognizione delle infrastrutture esistenti, sia da parte del MIMS per quanto riguarda le infrastrutture statali, sia delle Regioni e le Province autonome con riferimento a quelle non statali.

La seconda fase, di carattere perequativo, è volta ad individuare i criteri da seguire e le azioni da perseguire per ridurre il divario tra le diverse parti del Paese, nonché ad individuare i Ministeri competenti e le relative quote di finanziamento.

La terza fase riguarda la realizzazione degli interventi, sulla base di piani predisposti dalle singole amministrazioni.

Per l'attuazione degli interventi è confermata l'istituzione del fondo con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro dal 2022 al 2033, già prevista dalla legislazione previgente.

L'articolo 16, ai commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi.

Il comma 2-*bis* prevede che con DPCM possano essere individuati ulteriori siti retroportuali da includere nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, ai fini dell'applicazione delle semplificazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il comma 3-*septies* modifica taluni aspetti della disciplina relativa alla realizzazione delle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Cortina del 2026, prevedendo, tra l'altro, che con DPCM si proceda all'individuazione degli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, da sottoporre alle semplificazioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021.

Il comma 3-*octies* apporta modifiche proprio a tale articolo, nelle quali si prevede tra l'altro l'applicazione agli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato IV del suddetto decreto-legge delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 48, comma 5, del medesimo decreto-legge per l'affidamento dei contratti nell'ambito del PNRR.

Il comma 3-*novies*, al fine di determinare le compensazioni per le variazioni dei prezzi dei materiali, prevede che le lavorazioni eseguite, in alternativa rispetto ad essere contabilizzate, possano essere annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.

L'articolo 16-*ter* reca disposizioni per la trasparenza delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei contratti del PNRR.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a discutere e ad approvare è molto importante per lo sviluppo del nostro Paese. In effetti, vengono affrontati dei temi e dei nodi cruciali per la modernizzazione del nostro sistema infrastrutturale nell'ambito dei trasporti e della mobilità, le cui carenze sono note a tutti noi.

In Parlamento abbiamo sempre posto il tema del miglioramento e dell'efficientamento della rete infrastrutturale e della mobilità, dando ad esso un'importanza tutt'altro che secondaria. Siamo quindi contenti che il Governo abbia accolto questa nostra sensibilità, che poi è una priorità di interesse

nazionale, trasformandola in un provvedimento avente carattere di urgenza.

Voglio anche ricordare che la genesi di tale provvedimento deriva da una iniziativa parlamentare, un ordine del giorno condiviso anche dai Gruppi di opposizione e che poneva all'attenzione del Parlamento e del Governo tutta una serie di criticità che impattavano negativamente sul nostro sistema infrastrutturale. All'epoca si discuteva del decreto Grandi Navi, il primo decreto su Venezia. Eppure in quell'occasione anche qui in Senato ci siamo interrogati sulla necessità di formulare un quadro più complessivo e organico in grado di dare maggiori e migliori risposte ad un tema strategico, come è appunto quello delle infrastrutture legate alla mobilità, alla circolazione, alla logistica, ai terminal portuali e aeroportuali. Oggi quelle considerazioni, almeno una buona parte, hanno trovato spazio in un provvedimento legislativo.

Tale provvedimento, va aggiunto, si pone in stretta relazione con quanto disposto in materia di mobilità e infrastrutture sostenibili, dal PNRR, che nella missione 3 "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", prevede uno stanziamento complessivo di oltre 30 miliardi di euro. La Missione 3 mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall'Unione Europea con le strategie connesse allo european green deal (in particolare la "strategia per la mobilità intelligente e sostenibile", pubblicata il 9 dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sfide queste di strettissima attualità, come abbiamo potuto vedere sia con il G20, gestito molto bene dal presidente Draghi, e poi a Glasgow con la COP26.

La stretta relazione la possiamo vedere anche leggendo l'articolo 10 del provvedimento del quale stiamo parlando che prevede apposite procedure per dare attuazione alle misure e agli investimenti del PNRR, al fine di renderle più veloci e più chiari i criteri relativi all'assegnazione delle risorse. Tutti sappiamo quanto sia importante per la ripresa del nostro Paese nel post-pandemia la velocità della "messa a terra" delle cospicue risorse europee del Next generation EU.

Fatemi fare alcune brevissime considerazioni che riguardano i Comuni. Ho avuto da sempre a cuore i bisogni e le necessità dei Comuni di Provincia, vieppiù in questa fase di emergenza dovuta alla pandemia. Ho visto, come tutti voi, quanto importante è il ruolo dei sindaci nel mantenere unite le proprie comunità. Un ruolo che non ha eguali. I sindaci sono la primissima frontiera alla quale tutti i cittadini si rivolgono, anche per il più banale dei problemi. Quindi ho molto apprezzato la proroga al 31 dicembre 2021 (il termine, dal decreto infrastrutture era fissato al 15 ottobre, mentre il termine originario era previsto per il 15 settembre) per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (in questi quasi due anni di pandemia per gli uffici comunali è stato difficile concentrarsi su materie diverse dalla gestione sanitaria). Quindi, è stato giusto intervenire alla Camera allungando i tempi, proprio per dare più tempo ai Comuni di organizzarsi per realizzare opere di fondamentale importanza. Lo stesso tenore, e lo stesso significato, ha la proroga del termine, fissato al 15 febbraio del 2022, per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste per l'assegnazione di risorse da destinare ad interventi pubblici di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Un altro aspetto importante, sul quale però bisognerà essere più incisivi, magari in sede di legge di bilancio, riguarda la proroga al 31 dicembre del 2021 degli aumenti dei pedaggi autostradali nella tratta A24-A25. Intanto apprezzo l'intervento di proroga fatto alla Camera, però, come dicevo, va affrontata in maniera più compiuta, magari in sede di discussione del disegno di legge di bilancio.

Una piccolissima nota a margine mi sia consentita. Ho avuto modo di rilevare tale prassi parlamentare, in Commissione, che svilisce il ruolo del Parlamento ed in linea generale incrina i rapporti Governo-Parlamento, soprattutto quando si parla di provvedimenti come questo di vitale importanza per il Paese e sul quale un ramo del Parlamento non ha praticamente margine di intervento, se non un margine ridottissimo. Siamo infatti passati da un monocameralismo di fatto, con una Camera che assorbe tutto il tempo di esame e discussione e un'altra che solo ratifica quanto arriva dalla prima Camera, ad un sistema imperniato su una Commissione (mono-Commissione) che fa il grosso del lavoro, lasciando ai rappresentanti d'Assemblea pochissime possibilità di intervento. Insomma, più impegno per tutelare il ruolo del Parlamento, il nostro ruolo!

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 865

sulla votazione finale, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Calandrini, Cario, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Di Marzio, Ferro, Florida, Galliani, Ghedini, Iwobi, Lupo, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Saccone, Sbrollini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono considerati in missione i senatori: Taverna e Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 16,45*); Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione i senatori: Taverna e Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Rufa Gianfranco, Zuliani Cristiano, Pisani Pietro, Pianasso Cesare, Iwobi Tony Chike

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in materia di obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi (2439)

(presentato in data 03/11/2021);

senatrice Pizzol Nadia

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di prossimità (2440)

(presentato in data 03/11/2021).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della salute finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 15 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXL, n. 14*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (COM(2021) 649 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni - L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica (COM(2021) 662 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 29 ottobre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 656 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 ottobre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

misure a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, anche in relazione al sistema di etichettatura Nutri-Score (Petizione n. 941, assegnata alla 9a Commissione permanente);

che non venga approvata la riforma degli estimi catastali (Petizione n. 942, assegnata alla 6a Commissione permanente);

disposizioni finalizzate a consentire un'ampia commercializzazione dei farmaci contro il virus COVID-19 (Petizione n. 943, assegnata alla 12a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la trasparenza dei costi dei servizi di gas e luce (Petizione n. 944, assegnata alla 10a Commissione permanente);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui decessi di personale militare a causa dell'esposizione all'uranio impoverito (Petizione n. 945, assegnata alla 4a Commissione permanente);

il signor Damiano Pagano da Catania chiede l'adozione di misure urgenti a sostegno dei territori dell'Area metropolitana di Catania a seguito dei violenti fenomeni temporaleschi e alluvionali che hanno interessato l'area (Petizione n. 946, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede disposizioni volte a impedire la sospensione degli *account* o la rimozione di contenuti ove questi non violino disposizioni di legge da parte dei gestori di *social network* (Petizione n. 947, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Fabio Lafranco da Cento (Ferrara) chiede disposizioni volte a garantire la gratuità dei test antigenici rapidi in relazione all'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-

19 (Petizione n. 948, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Mario Aleo da Paceco (Trapani) chiede modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% per interventi edilizi (Petizione n. 949, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Daniele Bellu a nome dell'Associazione "Gruppo Atlante 2000" e di numerosi altri cittadini: propone l'adozione di una serie organica di interventi in materia di turismo e sviluppo economico, in particolare per il Sud Italia (Petizione n. 950, assegnata alla 10a Commissione permanente);
chiede nuove disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (Petizione n. 951, assegnata alla 13a Commissione permanente);
propone una serie organica di interventi in materia di sicurezza e di riorganizzazione delle Forze di polizia (Petizione n. 952, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) propone una serie di modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% per interventi edilizi (Petizione n. 953, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella chiede interventi volti alla riduzione delle accise sui carburanti (Petizione n. 954, assegnata alla 6a Commissione permanente);
i signori Luciano Alban e Giuseppe Ticchio, Presidente e Consigliere del COM.IT.ES. Zurigo, chiedono disposizioni volte ad introdurre per i cittadini italiani residenti all'estero l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) sulla prima casa non concessa in locazione o comodato d'uso (Petizione n. 955, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede disposizioni volte alla tutela delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) nel senso di prevedere l'obbligo di presenza di un legale per l'intera durata del procedimento (Petizione n. 956, assegnata alla 12a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Faraone e Grimani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02906 della senatrice Sbröllini.

L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Faraone, Sbröllini e Grimani.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-02886, della senatrice Corrado ed altri, rivolta ai Ministri dell'interno e della giustizia, è rivolta solo al Ministro della giustizia.

Mozioni

[MALLEGNI](#), [GALLIANI](#), [DE SIANO](#), [PEROSINO](#), [MINUTO](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [CESARO](#), [CANGINI](#), [RIZZOTTI](#), [FERRO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 58 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante;

ai sensi del citato articolo 58, il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico;

compito del Comitato è quello di promuovere le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le Regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio di progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riquilibrare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno dei confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo

sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra Regioni, Province e Comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia;

il decreto del Ministro del turismo 23 giugno 2021 disciplina l'istituzione, i compiti, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato permanente per la promozione del turismo;

con il decreto del ministro del Turismo 26 ottobre 2021, si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la composizione del Comitato non contempla le rappresentanze delle categorie economiche del settore, contravvenendo apertamente al citato articolo 58. Di conseguenza, risulta impossibile operare una seria ed efficace programmazione del futuro del turismo in assenza di interlocutori che ogni giorno affrontano le problematiche del turismo nei diversi settori: strutture ricettive, strutture balneari, pubblici esercizi e commercio, impegna il Governo:

1) alla luce delle criticità esposte, ad adottare ogni provvedimento utile per procedere alla revoca del suddetto Comitato che, nella suddetta composizione, non è idoneo ad affrontare le problematiche di tutto il settore del turismo;

2) in subordine, a rivederne la composizione al fine di includervi almeno tutte le rappresentanze datoriali del turismo e un rappresentante delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

(1-00434)

Interrogazioni

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il 21 settembre il Ministero della salute ha emanato una circolare, con la quale ha dato seguito alla determina AIFA n. 1067/2021 del 10 settembre 2021 che, in linea con il parere espresso dal comitato tecnico scientifico del 27 settembre 2021, ha autorizzato a procedere con la somministrazione delle cosiddette dosi "*booster*" di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore dei soggetti di età maggiore agli 80 anni ed al personale e ospiti dei "presidi residenziali per anziani";

la circolare AIFA prevede l'uso di un vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna), ma a dosaggio intero e mentre per gli immunodepressi parla di "dose addizionale", per gli anziani è un *booster*, definito un "rinforzo per ripristinare la protezione";

per questa ragione, però, la dose del vaccino Moderna può avere un dosaggio minore, come suggerito peraltro dall'azienda nel documento che accompagna il vaccino;

si apprende dalla stampa che tra settembre e ottobre ai soggetti menzionati è stata somministrata per errore una quantità eccessiva del vaccino "Spikevax", prodotto da Moderna, sulla base di quello che è rappresentato dalle medesime fonti giornalistiche come un errore di comunicazione tra AIFA e il Ministero della salute;

l'azienda Moderna nel documento consegnato ad EMA ha spiegato come con la somministrazione di mezza dose l'aumento degli anticorpi sia praticamente identico, e dimezzando la quantità, si ottiene evidentemente il doppio delle dosi. In più, nelle ricerche condotte da Moderna "con dose dimezzata è stata osservata una tendenza verso una minore reattogenicità", ovvero minore rischio di reazioni avverse;

nonostante tali indicazioni, l'Agenzia italiana del farmaco, nel raccomandare le dosi addizionali dei citati vaccini a mRNA, scriveva che "in base alle conoscenze attuali, il dosaggio raccomandato per la dose *booster* è uguale al dosaggio autorizzato per il ciclo primario";

la richiesta di Moderna presentata a FDA ed EMA è del 3 settembre, sei giorni prima della decisione di AIFA che ha portato il Ministero a trasmettere ai centri vaccinali l'indicazione di somministrare una dose intera, vale a dire 100 microgrammi invece di 50;

in data 8 ottobre il Ministero della salute con circolare n. 45886 recante indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi *booster*, autorizza alla possibilità di somministrare

un'ulteriore dose del solo vaccino Cominarty di Pfizer Biontech;
secondo alcune stime, intanto però, circa 30-40.000 anziani hanno ricevuto la dose sbagliata, cioè quella intera di Moderna;
considerato che:
il Governo, come invece aveva raccomandato l'Istituto superiore di sanità a dicembre 2020 durante una delle molteplici conferenze stampa del venerdì, non sembrerebbe aver attivato o stimolato alcuna ricerca scientifica per controllare l'efficacia e la validità dei vaccini;
secondo uno studio condotto dal professor Scaglione dell'ospedale "Niguarda" di Milano (ad oggi unico studio italiano sull'efficacia dei vaccini), l'efficacia del vaccino calerebbe drasticamente dopo 6 mesi dalla seconda dose;
gli operatori sanitari, essendo maggiormente esposti al rischio, sono stati la prima categoria ad essere sottoposta a vaccino e il completamento del loro ciclo vaccinale è datato gennaio 2021, vale a dire ben 9 mesi fa;
i contagi degli operatori sanitari sono in netta risalita e sono aumentati in poco più di un solo mese quasi del 600 per cento. Di questi l'82-84 per cento circa è costituito da infermieri, che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 115.000,
si chiede di sapere:
quali siano, nel dettaglio, le evidenze scientifiche sulle quali si è basata AIFA nell'indicare la dose intera "booster" agli *over 80* ed al personale ed ospiti dei presidi residenziali degli anziani;
quali siano, nel dettaglio, le evidenze scientifiche sulle quali si è basata AIFA per indicare la "nuova" *road map* per la somministrazione della terza dose alla popolazione italiana, non rispettando peraltro lo stesso criterio utilizzato per il piano vaccinale varato nell'autunno scorso e lasciando di fatto scoperti gli operatori sanitari, già vaccinati da circa 9 mesi.

(3-02910)

[STEFANO MALPEZZI](#), [BITI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

al fine di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone della regione Puglia infette dal patogeno batterico *Xylella fastidiosa*, l'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, ha previsto, nell'ambito del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", lo stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 marzo 2020, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2020, n. 147 (previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 29 gennaio 2020), prevede la ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi e istituisce, per garantire piena attuazione del piano straordinario, un comitato di sorveglianza che si riunisce con cadenza almeno semestrale ed è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole;

gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19 e 20 del citato decreto ministeriale stabiliscono che il comitato di sorveglianza è incaricato di fornire un parere obbligatorio per la rimodulazione della ripartizione delle risorse, per l'attuazione di iniziative di comunicazione e informazione, di ricerca e di sperimentazione, e di potenziamento della rete di laboratori pubblici, nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli interventi di: a) contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo; b) rimozione delle piante disseccate a seguito della *Xylella* nella zona infetta; c) reimpianto degli olivi nella zona infetta; d) riconversione verso altre colture; e) salvaguardia degli olivi secolari o monumentali; f) interventi compensativi in favore dei frantoi oleari; g) diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario;

con un comunicato del 30 aprile 2020, il Ministero delle politiche agricole ha annunciato l'insediamento del comitato di sorveglianza;

il comitato di sorveglianza per la piena attuazione del piano straordinario, a distanza di un anno e

mezzo dal suo insediamento, nonostante il ruolo cruciale ad esso assegnato dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, non risulta ancora convocato, di fatto congelando lo stanziamento delle risorse per i numerosi progetti e proposte già predisposti da parte della Regione Puglia pervenuti a partire da quella data;

considerato che:

la completa attuazione del piano straordinario, la realizzazione dei progetti già presentati a livello regionale e l'effettivo impiego delle risorse stanziato a livello nazionale dal decreto-legge n. 27 del 2019 rappresentano la principale priorità per i cittadini e le imprese agricole pugliesi;

ulteriori ritardi nell'attuazione del piano straordinario, uniti alle già dure conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà che ha affrontato il comparto agricolo dovute alle gelate verificatesi nel mese di aprile 2021, potrebbero mettere in ginocchio l'intera regione,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di garantire l'effettiva realizzazione, senza ulteriori ritardi, dei progetti previsti nell'ambito del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, garantendo l'impiego tempestivo delle risorse stanziato a livello nazionale dal decreto-legge n. 27 del 2019;

se abbia predisposto tutti gli atti procedurali necessari per poter procedere alle definitive erogazioni delle risorse stanziato per la rigenerazione olivicola della Puglia;

se ritenga perseguibile l'opportunità di attivarsi per trovare ulteriori risorse a supporto del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, in particolare per l'articolo 6 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, la cui dotazione finanziaria per le domande singole ammonta a soli 20 milioni di euro a fronte delle 8.281 domande pervenute con una richiesta di somme pari a 199.483.452,59 euro;

se intenda attivarsi, con urgenza, per garantire l'immediata convocazione del comitato di sorveglianza previsto dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, a cui è affidato il compito di assicurare, con riunioni almeno a cadenza semestrale, la piena attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e, in particolare, di fornire pareri obbligatori per la ripartizione delle risorse, delle iniziative di comunicazione e informazione di ricerca e di sperimentazione, e di potenziamento della rete di laboratori pubblici, nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli interventi previsti nel piano.

(3-02911)

[MALAN](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la storia di Alitalia si intreccia, a doppio filo, con la storia d'Italia, fino a diventarne simbolo e paradigma; una storia che ha conosciuto stagioni d'oro, spazzate via dagli ultimi 30 anni di graduale declino, ascrivibile a errori di strategie industriali, a scenari avversi, ma anche alla responsabilità della politica che ha spesso visto nella compagnia di bandiera un terreno da lottizzare;

limitandosi ai fatti più recenti, nel 2012 l'Italia entra in piena recessione economica e Alitalia subisce il contraccolpo, perdendo oltre 600.000 euro al giorno e chiudendo il 2012 con 280 milioni in rosso e il 2013 con una perdita di oltre 500 milioni;

nel 2014 si arriva a un accordo con Etihad, compagnia degli Emirati Arabi e nasce la *joint venture* Alitalia Sai, con il 49 per cento in mano all'azienda del Medio Oriente e il 51 per cento controllato dai vecchi azionisti di CAI con l'aggiunta di Poste Italiane. Il colosso arabo per il rilancio spende 565 milioni di euro e riduce subito le tratte brevi, in quanto su queste dominano Ryanair e le altre compagnie *low cost*, ma impone fallimentari strategie sul lusso che portano Alitalia a non mantenere gli obiettivi di rilancio previsti dal piano industriale elaborato da Abu Dhabi;

nell'aprile del 2017 si opta per un salvataggio di Alitalia con un investimento di circa 2 miliardi di euro da parte degli azionisti. Per approvare la misura si richiedono sacrifici ai lavoratori da condividere in un *referendum* tra i dipendenti e la vittoria del no alla richiesta di nuovi esuberanti, circa 2.000, è schiacciante, così il consiglio di amministrazione di Alitalia prende atto della situazione patrimoniale deteriorata dell'azienda e richiede l'amministrazione straordinaria che, di fatto, taglia fuori dalla

gestione della compagnia Etihad Airways e tutti i soci di minoranza. In quell'occasione il Ministero dello sviluppo economico eroga un prestito ponte di 900.000 euro, operazione che attira le accuse dall'Unione europea di aiuti di Stato;

in quasi 4 anni di amministrazione straordinaria, vengono concessi 1,3 miliardi di euro dei due prestiti dello Stato e 297 milioni di euro di ristori per COVID-19 a compensazione del crollo del traffico aereo del 2020; cifra, quest'ultima, decisamente inferiore a quelle autorizzate dall'Unione europea per altre compagnie di bandiera. Il Governo Conte approva la costituzione di una *newco* (ITA) per rilevare *asset* da Alitalia e far nascere una nuova compagnia di bandiera e per questo progetto impegna 3 miliardi di euro di futura capitalizzazione per la *newco*, direttamente controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, guidata da Fabio Lazzarini e Francesco Caio;

il 1° aprile 2021 i dipendenti ricevono, in ritardo, il 50 per cento degli stipendi di marzo. Secondo dati visionati da "Il Sole-24 ore", ci sono assistenti di volo che hanno ricevuto chi solo 9 euro, chi 72 o 75,50 euro. I più fortunati hanno ricevuto "poche centinaia di euro", denunciano i lavoratori. Sulla busta paga dei naviganti incide molto la quota variabile, legata alle ore di volo, che, come è facile immaginare, a causa del COVID-19 sono crollate. Nelle cifre dell'acconto mancano l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria base che, da marzo, viene versata dall'INPS (fino a circa mille euro al mese) e l'integrazione all'80 per cento degli stipendi effettivi pre COVID, anch'essa versata dall'INPS. Il costo degli stipendi di un mese era di 18 milioni di euro fino a febbraio. Con il passaggio all'INPS dell'erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria base, l'onere degli stipendi per la compagnia si è ridotto a 12 milioni. Alitalia però non ha queste somme per saldare le buste paga e, a causa dell'incertezza del momento storico, non può far conto sugli anticipi dei viaggiatori sui biglietti acquistati;

secondo i dati che la compagnia ha predisposto per l'ENAC e il Ministero dello sviluppo economico, l'anno scorso i ricavi si sono ridotti dai 3.141 milioni di euro del 2019 a 829 milioni e, tenendo conto dei 272 milioni di indennizzi per COVID-19 già incassati, Alitalia "arrotonda" i ricavi a 1.101 milioni. Su questa base, ha spiegato il direttore generale Giancarlo Zeni, nel 2020 ci sarebbe una perdita operativa di 464 milioni, il peggioramento rispetto al 2019 sarebbe di 20 milioni; se si escludono gli indennizzi per COVID-19, però, la perdita operativa precipita a meno 715 milioni; la perdita netta calcolata da Alitalia è meno 484 milioni (ma salirebbe a meno 756 milioni senza ristori per COVID-19), rispetto ai meno 619 milioni di euro del 2019;

nonostante l'azienda sia stata sotto la supervisione di quattro Governi che si sono succeduti, dal 2017 a oggi, i dipendenti hanno perso il posto oppure sono privi di alcuna certezza sul loro futuro, e si trovano nella peggiore situazione con una riduzione drastica dell'azienda, che potrebbe lasciare il ricco mercato del trasporto aereo italiano in mani straniere;

non sono questi i presupposti che la politica aveva posto nel momento in cui si è impegnata a trovare una soluzione strutturale, che risolvesse contemporaneamente fattori esogeni legati all'assetto generale del trasporto aereo italiano ed elementi endogeni, legati alla mala gestione aziendale che ha portato alla dichiarazione d'insolvenza;

il salario di un pilota Alitalia era ampiamente al di sotto di quello di tutti i concorrenti e addirittura più basso delle compagnie *low cost*. Da notare che le condizioni contrattuali non riguardano il semplice salario, ma anche le quote accantonate per la previdenza e l'assistenza sanitaria. Se poi si va a paragonare il costo di un pilota Alitalia con un pilota delle maggiori compagnie (Lufthansa, British airways, Air France, Iberia e altro) ci si accorge che la differenza è notevole e oscilla intorno al 30 per cento (in meno) dei concorrenti. Dunque, con il 16,8 per cento del fatturato, Alitalia ha il costo del personale più basso di tutte le concorrenti;

in sostanza il Governo e il *management* hanno "massacrato" la compagnia di bandiera, con decisioni dall'esito devastante sulla flotta e sulle rotte, avviato licenziamenti di massa, mettendo in grave difficoltà migliaia di famiglie,

si chiede di sapere:

quali prospettive occupazionali si prevedano, anche considerando le gravi difficoltà per una compagnia così orientata nel fronteggiare la concorrenza delle compagnie *low cost*;

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative per la costituzione di nuove società nel settore dei servizi di manutenzione, *cargo* e *handling*, coinvolgendo primarie aziende italiane, dando priorità al riassorbimento dei dipendenti Alitalia espulsi dal perimetro della compagnia aerea e se non ritenga opportuno ridefinire il piano nazionale aeroporti ed incentivare una collaborazione commerciale tra ITA Airways e Trenitalia ed elaborare un piano di intermodalità tra trasporto aereo e trasporto ferroviario ad alta velocità, per garantire connessioni più rapide e capillari sul territorio nazionale, garantendo così una maggiore sostenibilità ambientale;

quali iniziative intenda assumere per rimodulare le tasse di navigazione e assicurare costi operativi in linea con il mercato: dai costi relativi alla manutenzione, ai costi relativi al carburante e ai costi per i servizi di *leasing* degli aeromobili e per garantire gare trasparenti e obblighi fiscali e contrattuali comuni per le compagnie aeree *low cost*.

(3-02912)

[PIARULLI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

l'articolo 27 della Costituzione dispone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che la pena debba tendere alla rieducazione e risocializzazione del condannato;

il carcere non è un luogo di repressione, ma di ordine, sicurezza e trattamento dove i detenuti sono condotti all'interiorizzazione delle norme, al rispetto delle regole, mediante un processo di inclusione fatto di autonomia, socializzazione, integrazione;

l'emergenza carceraria legata al sovraffollamento è un problema ormai consolidato che rischia di compromettere gli ambiziosi obiettivi costituzionali;

innumerevoli fatti di cronaca vedono indistintamente coinvolti detenuti e personale che a seconda dei casi risultano presunti autori o vittime di fatti illeciti, manifestazione evidente delle inadeguate condizioni di vivibilità per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture penitenziarie: mancanza di personale di Polizia penitenziaria, di figure trattamentali (come gli educatori, una media di due per istituto circa), di dirigenti penitenziari non solo al Nord ma anche al Sud, tenendo presente i frequenti pensionamenti e comunque l'età avanzata del personale;

considerato che:

risultano essere state riaperte durante il periodo del *lockdown* strutture chiuse per inagibilità (come per una sezione della casa circondariale di Trani);

risultano essere ancora attivi spaccio-bar dove è impiegato personale di Polizia penitenziaria, distogliendolo dai servizi propri, nonostante ci siano distributori automatici di bevande, *snack* e cibi confezionati, pregiudicando la sicurezza degli istituti penitenziari;

vi è la necessità che gli istituti penitenziari siano vigilati attraverso strumentazione elettronica nonché tramite l'utilizzo di droni da parte del personale di Polizia penitenziaria così come previsto dalla normativa vigente;

molti soggetti privati della libertà presentano gravi patologie psichiatriche, transitano *sine titulo* nelle carceri per mancanza di adeguata articolazione delle ASL per la salute mentale nonché per l'insufficienza numerica sul territorio delle REMS, nonostante gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2021 proprio per la loro implementazione;

vi sono detenuti che, non potendo fruire di misure alternative per assenza di domicilio idoneo, potrebbero altresì essere ammessi alla fruizione delle misure di comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali misure intenda intraprendere al fine di evitare il protrarsi di tale situazione.

(3-02913)

[BERGESIO](#), [ROMEO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

nel 2019 "Eat Lancet commission" ha pubblicato un *report* nel quale viene delineata una strategia per un'alimentazione universale, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli accordi sul clima di Parigi, andando nei fatti ad omologare le scelte dei consumatori;

è ormai in atto un'evidente strategia per screditare le eccellenze agroalimentari *made in Italy*, sulle quali si basa un sistema alimentare fondato sui principi della dieta mediterranea per un corretto

consumo giornaliero di alimenti naturali e stagionali, a favore di modelli alimentari assolutamente lontani dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni, basati sulla promozione di cibi ultra processati e sintetici, non adatti da un lato a soddisfare il gusto dei consumatori, e dall'altro a garantire il giusto apporto nutrizionale nella dieta alimentare;

queste posizioni indeboliscono la competitività delle filiere agroalimentari italiane, a cominciare dal settore zootecnico che conta 115.000 aziende e oltre 250.000 occupati, per un valore degli allevamenti pari a 17 miliardi di euro, che con l'indotto arriva ad 80 miliardi; ad avvantaggiarsene sono in primo luogo le multinazionali del cibo, che da tempo stanno investendo in tecnologie innovative per produrre carni sintetiche, sponsorizzate come alternativa sostenibile alla produzione di alimenti ottenuti da tecniche di agricoltura tradizionale;

il tentativo è quello di insinuare nell'opinione pubblica che la carne rossa danneggi la salute dei consumatori e che gli animali negli allevamenti siano maltrattati e che la zootecnia produca spreco di acqua e generi un'elevata emissione di anidrite carbonica; questa non è la visione reale: in Italia tutti gli allevamenti hanno adottato tecniche di produzione a basso impatto ambientale con un'attenzione particolare al benessere animale;

tali posizioni "integraliste" stanno influenzando gli orientamenti della stessa Commissione europea sulla transizione ecologica, la quale sembrerebbe stia finanziando con i soldi della ripresa economica del *post* COVID-19 la ricerca sui cibi sintetici;

l'Italia è caratterizzata da un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo che è necessario preservare, anche attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del forte legame esistente tra l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, il quale determina l'unicità delle produzioni agroalimentari italiane,

si chiede di sapere quali concrete misure, anche di natura economica, il Ministro in indirizzo intenda adottare per sostenere la filiera zootecnica italiana, al fine di renderla competitiva, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR, da investire in politiche mirate alla crescita sostenibile del settore, anche a difesa della salute e della libertà di scelta dei consumatori.

(3-02914)

[BERNINI](#), [MODENA](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [GHEDINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 ha evidenziato la situazione di alcune categorie della magistratura italiana, giudici onorari di pace, vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari di tribunale (GOT), per cui la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non sarebbe pienamente conforme al diritto del lavoro della UE;

in particolare non risulterebbe conforme alle disposizioni dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e della direttiva 92/85/CEE sulle lavoratrici gestanti;

non essendo loro riconosciuto lo *status* di lavoratore, essi non godrebbero della protezione offerta dal diritto del lavoro della UE e risulterebbero penalizzati dal mancato accesso all'indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall'obbligo di iscriversi presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al congedo di maternità retribuito;

la Corte di giustizia ha recentemente statuito che tali magistrati onorari dovrebbero avere lo *status* di lavoratori;

la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando una lettera di costituzione in mora;

presso la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato è all'esame la riforma della magistratura onoraria. La "commissione Castelli", costituita dal Ministro in indirizzo, ha terminato i suoi lavori formulando le proprie proposte, ma sinora il Governo non ha ritenuto di trasmettere eventuali

emendamenti alla Commissione giustizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia già in grado di dare indicazioni di come intenda superare le questioni sollevate dalla sentenza citata, evitando la procedura d'infrazione, nell'ambito della riforma della magistratura onoraria all'esame del Senato e con quali tempistiche.

(3-02915)

[GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come riportato in numerose notizie di cronaca, nei confronti di Stefano Puzzer, *leader* triestino dei manifestanti portuali di Trieste "no green pass", sono state emesse le misure restrittive della circolazione del foglio di via obbligatorio e del divieto di soggiorno a Roma, per la durata di un anno; secondo quanto riportato dalla stampa, il *leader* triestino, come atto di protesta contro le limitazioni governative, si era recato a piazza del Popolo, nell'attesa di un incontro per dialogare con le autorità: grazie alla sua notorietà, in seguito, era stato raggiunto da moltissime persone, contrarie alle misure a parere degli interroganti draconiane e liberticide imposte con l'obbligo della certificazione verde;

come riporta una nota della Questura capitolina emessa nella tarda serata del 2 novembre 2021, nei riguardi di Puzzer, è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per 12 mesi da Roma, con provvedimento motivato, e gli è stato contestualmente intimato di fare rientro a Trieste entro le ore 21 di mercoledì 3 novembre 2021;

inoltre, sempre secondo fonti di stampa, sarebbe intenzione della Questura capitolina denunciare alla Procura della Repubblica Puzzer e chi abbia preso la parola durante il *sit-in* di protesta ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, per il reato di manifestazione non autorizzata, con l'aggravante, per Puzzer, di "esserne stato promotore";

valutato che, a giudizio degli interroganti, le misure di prevenzione (foglia di via e divieto di soggiorno a Roma) comminate dalla Questura appaiono palesemente eccessive e irragionevoli, come anche la volontà di denunciare Puzzer e tutti coloro che abbiano preso la parola in piazza per manifestazione non preavvisata. Puzzer, difatti, non ha promosso in alcun modo l'adesione alla sua protesta pacifica, alla quale hanno partecipato moltissime persone spontaneamente richiamate solamente dal "tam tam" *social*, senza che vi sia stata alcuna forma, anche embrionale, di organizzazione pregressa;

considerato che, nonostante il progressivo clima di terrore e le crescenti restrizioni alla libertà di circolazione e manifestazione del pensiero, Puzzer ha dimostrato l'immane "forza" di una forma di protesta genuina e pacifica, rispetto alla quale l'unica risposta scelta dalle autorità e dal Governo, in luogo del dialogo e del confronto, è stata una risoluzione "autoritaria",

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alle misure comminate dalla Questura di Roma nei confronti di Stefano Puzzer;

se nei confronti del *leader* triestino sia stata comminata la misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, di cui all'articolo 6, comma 2, del codice antimafia (decreto legislativo n. 150 del 2011) (la quale, tuttavia, può essere solamente aggiunta, salvo eccezioni, alla sorveglianza speciale), oppure quella di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge n. 17 del 2017, il "Daspo urbano", secondo la cui disciplina, tuttavia, l'emissione del provvedimento restrittivo può avvenire nei casi di "reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2" del medesimo decreto (in violazione, quindi, dei divieti di stazionamento o di occupazione di "spazi afferenti aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze"), ipotesi che non appare plausibile nel caso riferito.

(3-02916)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ROMAGNOLI](#), [AIROLA](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LOMUTI](#), [PAVANELLI](#), [ROMANO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri della giustizia, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

negli ultimi anni si sono succedute iniziative e vari tentativi da parte di enti della pubblica amministrazione o organismi controllati dai medesimi (quali enti di previdenza e ordini professionali) nell'effettuazione di servizi digitali rivolti a soggetti privati iscritti e associati, tramite apposite gare o direttamente con proprie società controllate o *in house*, creando distorsioni nel mercato del digitale, dove aziende private stanno facendo grandi investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare un'offerta di soluzioni *software* già ampia e soddisfacente;

recentemente la cassa forense ha indetto una gara pubblica per la realizzazione di una piattaforma informatica unica per la fornitura di servizi agli avvocati già disponibili sul mercato da parte di diverse decine di aziende private, con un'offerta ampia e diversificata;

il consiglio nazionale del notariato ha realizzato, tramite la propria società *in house* "Notartel", una piattaforma informatica per la fornitura di servizi digitali ai notai, anche in questo caso in presenza di aziende private che già forniscono analoghi servizi;

il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, ha approvato uno schema di decreto legislativo, attualmente in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il quale prevede che per la costituzione *on line* di società a responsabilità limitata (Srl) e semplificata (Srls) sia obbligatorio l'utilizzo esclusivo di una piattaforma digitale predisposta e gestita dal consiglio nazionale del notariato; nonostante siano presenti più operatori privati che possono fornire servizi e piattaforme corrispondenti ai requisiti europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e se non ritengano una grave violazione della concorrenza la proposta di servizi informatici da parte di ordini professionali, casse di previdenza, società controllate dalla pubblica amministrazione o *in house*, ai propri iscritti o associati, in sovrapposizione ad un'offerta di mercato già presente o potenzialmente tale;

se intendano intervenire con iniziative di competenza affinché sia riconosciuta a più soggetti, pubblici e privati, la possibilità di predisporre piattaforme e servizi per la costituzione *on line* di società, specificando i requisiti tecnici e organizzativi necessari e non, come ora, il fornitore dei medesimi servizi;

se, nei futuri provvedimenti relativi al tema della libera concorrenza, intendano valutare l'opportunità di introdurre specifici limiti e condizioni all'offerta di servizi digitali da parte di società pubbliche, ordini professionali, casse di previdenza e altre aziende controllate o *in house*, quando i medesimi sono rivolti ad operatori privati in un mercato concorrenziale già coperto da soluzioni e vari fornitori.

(4-06210)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'INPS, per una corretta interpretazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 18 del 1971, relativo all'assegno mensile di invalidità per gli invalidi civili parziali, ha pubblicato un messaggio (n. 3495 del 14 ottobre 2021) con il quale chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile è indispensabile, recependo l'orientamento della Corte di cassazione che, con diverse pronunce (in particolare n. 17388/2018 e n. 18926/2019), identifica l'inattività lavorativa come un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, a prescindere dal reddito ricavato;

l'assegno mensile di invalidità parziale, il cui importo è di 287,09 euro, viene erogato agli invalidi civili tra i 18 e i 67 anni (dopo si trasforma in assegno sociale) che abbiano una percentuale di invalidità tra il 74 e il 99 per cento, che non svolgano alcuna attività lavorativa e con un reddito che non può superare 4.931,29 euro;

per un certo periodo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l'erogazione dell'assegno era considerato al pari dell'inattività lavorativa;

dal 14 ottobre 2021 l'assegno mensile di invalidità sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto invalido beneficiario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile adoperarsi per trovare una rapida soluzione ad una palese ingiustizia, che non consente a persone già svantaggiate per la loro disabilità di essere parte attiva della società attraverso il lavoro, elemento essenziale ai fini

dell'inclusione sociale, e di vivere dignitosamente in assenza di una, seppur minima, integrazione all'esiguo sussidio che percepiscono dall'INPS.

(4-06211)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la multinazionale belga Ideal Standard ha comunicato alle organizzazioni sindacali, alla Regione Veneto e al Ministero dello sviluppo economico la decisione irrevocabile di procedere alla chiusura dell'ultimo sito produttivo presente in Italia, in provincia di Belluno;

sono circa 500 persone a rischiare il posto di lavoro, ma si calcola che i lavoratori coinvolti nell'indotto siano il doppio, a cui vanno aggiunti gli oltre 300 occupati nell'ulteriore crisi che coinvolge la ACC di Mel;

tutte le trattative e gli incontri fin qui svolti tra le parti coinvolte si sono arenati di fronte alla decisione irrevocabile della multinazionale belga,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per scongiurare l'ennesima chiusura produttiva in Italia determinata dalle delocalizzazioni;

quali iniziative urgenti intenda adottare per far rimanere in Italia il famoso marchio Ideal Standard (ex Ceramica Dolomite), per anni *leader* nella produzione di sanitari in ceramica, sigla storica dell'industria regionale e nazionale, e scongiurare il licenziamento di tante persone in un territorio già pesantemente colpito dalla disoccupazione.

(4-06212)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Maghreb-Europe gas pipeline (MEG) è un gasdotto di 1.400 chilometri che, dal 1996, ha trasportato oltre 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Algeria ai territori spagnoli e portoghesi attraverso il Marocco;

il 31 ottobre 2021 il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha disposto l'interruzione dei rapporti commerciali tra la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrach e l'ufficio marocchino per l'elettricità e l'acqua potabile (ONEE), rescindendo così il contratto MEG;

la decisione unilaterale dell'Algeria di rescindere il contratto per l'utilizzo del gasdotto MEG ignora gli interessi dell'Europa;

tale decisione solleva importanti interrogativi sulla dipendenza energetica dell'Unione, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale, che ha un forte impatto sulle bollette dell'elettricità e del gas dei cittadini europei;

la risoluzione unilaterale di questo contratto con Spagna, Portogallo e Marocco costituisce, nella sostanza e nei tempi, un atto inaccettabile e condannabile esercitato contro 2 importanti Stati membri della UE da parte dell'Algeria, che risulta essere un fornitore inaffidabile;

la crisi diplomatica con il Marocco appare solo un pretesto per indebolire gli interessi economici dell'Europa;

l'Europa non può permettersi di desistere nell'affrontare tale situazione, che mette a rischio le prospettive di integrazione regionale nel Mediterraneo;

considerato che il MEG è stato realizzato anche con fondi della Banca europea per gli investimenti, si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi in sede europea affinché vengano avviati colloqui col Governo algerino per ottenere una proroga dell'uso del MEG garantendo così la sicurezza degli approvvigionamenti energetici all'Unione;

quali azioni diplomatiche intenda intraprendere per fronteggiare la crisi tra Algeria e Marocco, all'origine del mancato rinnovo del contratto del gasdotto e per tutelare gli interessi degli Stati membri.

(4-06213)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Si chiede di sapere se i progetti più recenti riguardanti la concessione dell'autostrada Torino-Milano in connessione con la Asti-Cuneo, nonché la concessione ASPI, sostitutivi del precedente piano riportato nella "Road map -

tabella di marcia", siano stati o saranno sottoposti alla Commissione europea.

(4-06214)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 14 maggio 2014 nasce Isabella, figlia di un cittadino italiano e di una cittadina dell'Ecuador, diplomatica;

nel marzo 2018 i due genitori si separano consensualmente, ma il padre non ottiene mai di passare le vacanze con la bambina;

nel luglio 2019 il padre, nell'impossibilità di rintracciare la figlia e la madre della bambina (dalla quale si è separato consensualmente un anno prima), sporge denuncia ai Carabinieri;

scopre in seguito che le due sono partite per l'Ecuador, anche grazie al passaporto diplomatico;

le due ritornano e all'inizio del 2020 viene deciso con sentenza l'affidamento condiviso, anche per consentire alla bambina di stare con il fratellino, nato da una relazione del padre con una nuova compagna; ma a luglio Isabella viene nuovamente portata in Ecuador dalla madre, senza il consenso del padre, il quale scrive allora alle autorità ecuadoriane e italiane chiedendo la revoca del passaporto diplomatico alla madre di Isabella, senza ricevere risposta;

Isabella e la madre tornano nuovamente in Italia e il padre può tornare a vedere regolarmente sua figlia secondo la sentenza del tribunale;

in data 9 febbraio 2021 la madre sottrae ancora una volta la piccola e da allora il padre non è più riuscito a vedere sua figlia;

la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, prevede il rimpatrio dei minori illecitamente sottratti da quei Paesi che hanno riconosciuto la convenzione, e l'Ecuador è uno di quelli;

tuttavia ancora nessun passo avanti è stato fatto in questo senso, si chiede di sapere:

quali misure intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di attivare una cooperazione tra Stati finalizzata a rintracciare la bambina;

se ritenga di intervenire per agevolare la cooperazione diplomatica necessaria nella risoluzione di questo caso, in considerazione anche del ruolo diplomatico della responsabile delle ripetute sottrazioni della piccola cittadina italiana.

(4-06215)

[CORBETTA](#), [VANIN](#), [FERRARA](#), [DONNO](#), [TONINELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 31 agosto 2021, il consiglio di amministrazione di Autostrada pedemontana lombarda (APL) ha aggiudicato sia la gara di finanziamento, per un ammontare complessivo di 1.741.000.000 euro, sia la gara di affidamento a contraente generale per la realizzazione delle tratte B2 e C del progetto dell'autostrada Pedemontana lombarda;

i finanziatori del progetto sono un *pool* di banche commerciali unitamente a Cassa depositi e prestiti e Banca europea per gli investimenti (BEI), con il fondamentale supporto della Regione Lombardia quale socio di riferimento;

la partecipazione complessiva della BEI è pari a 550 milioni di euro;

la BEI avrebbe subordinato il finanziamento al rispetto, da parte del promotore, di una serie di condizioni tra cui: a) fornire una valutazione aggiornata dei potenziali impatti del progetto sull'ambiente a seguito delle modifiche progettuali introdotte dalla progettazione del 2009 e dei requisiti di monitoraggio per l'attuazione del progetto; b) una conferma, da parte dell'autorità competente, che le modifiche progettuali e i relativi impatti non richiedono un'ulteriore consultazione pubblica o, se richiesta, la prova del completamento di tale consultazione,

si chiede di sapere:

se sia confermata la subordinazione del finanziamento BEI al rispetto di criteri che considerano le ricadute ambientali e come i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano attivarsi per verificare il rispetto delle condizioni poste dalla BEI;

laddove, a seguito delle modifiche progettuali, gli impatti dell'opera dovessero rendere necessaria

un'ulteriore consultazione pubblica, come si intenda garantire lo svolgimento di tale passaggio.

(4-06216)

[CORBETTA](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

. - Premesso che:

il nostro Paese si appresta a realizzare interventi funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'Agenda 2020 del Comitato olimpico internazionale (CIO) fa esplicito riferimento, tra i suoi pilastri, al rispetto di diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile nella realizzazione e gestione degli eventi sportivi e, con le due raccomandazioni specifiche, stabilisce che il CIO debba includere la sostenibilità nelle sue attività quotidiane e nell'ingaggiare gli *stakeholder* (raccomandazione n. 5) e includere la sostenibilità in tutti gli aspetti di pianificazione e realizzazione di giochi olimpici (raccomandazione n. 4);

nel contratto di assegnazione dei giochi per Milano-Cortina, il nostro Paese si è impegnato a rispettare il fondamentale requisito della sostenibilità in 7 specifici articoli che riguardano, tra l'altro, le infrastrutture e i siti naturali, le risorse e la gestione dei materiali, la mobilità, le emissioni climalteranti nonché la stessa *governance* della sostenibilità (*forum* della sostenibilità);

in coerenza con gli impegni assunti, perché le olimpiadi invernali del 2026 siano un'occasione per realizzare un evento che rispetti pienamente i principi di sostenibilità ambientale, è necessario valutare per tempo la rilevante ricaduta sui territori degli effetti del complesso delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026;

il decreto-legge n. 16 del 2020 ("Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie"), non fa alcun riferimento all'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) degli impianti sportivi e delle opere essenziali, connesse e di contesto (così come classificate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020) o comunque funzionali alla realizzazione dei giochi, ricomprese nel piano degli interventi di Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. o di altre amministrazioni o enti; ma detto obbligo normativo non è escluso, in quanto, al contrario, esso discende espressamente dalla normativa europea di cui alla direttiva 2001/42/CE e pertanto le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici dovrebbero essere dichiaratamente assoggettati a VAS per determinare gli effetti sinergici sui territori e sulle componenti naturalistiche e ambientali dell'insieme degli interventi indicati nel programma delle opere, con particolare attenzione alle zone montane e vallive, dove la fragilità idrogeologica e il valore paesaggistico e ambientale si reggono su equilibri precari;

la necessità di assoggettare le opere e gli interventi a VAS trova fondamento nelle norme comunitarie e in quelle nazionali (in particolare, oltre alla richiamata direttiva 2001/42/CE, la parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006) in quanto gli interventi previsti ricadono nelle previsioni dello stesso codice ambientale;

a parere dell'interrogante, preso atto della volontà delle istituzioni italiane di realizzare un'olimpiade innovativa nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il piano delle opere dovrebbe essere unitario e completo di tutti gli interventi funzionali e connessi, compresi quelli di competenza delle Regioni e delle Province autonome e sottoposto ad una valutazione nazionale sovraordinata di competenza statale e, perciò, del Ministero della transizione ecologica quale autorità ambientale, come anche richiesto da associazioni ambientaliste nazionali e riconosciute in una lettera appello del 30 aprile 2021 firmata da di CAI (Club alpino italiano federazione nazionale), Pro Natura, Italia nostra, Legambiente, LIPU (Lega italiana protezione uccelli), Mountain Wilderness, TCI (Touring club italiano), WWF,

si chiede di sapere se si intenda redigere un piano e il relativo rapporto ambientale riguardanti le opere e gli interventi funzionali, connessi e complementari alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 da sottoporre a procedura di valutazione ambientale strategica a livello nazionale e alla relativa contestuale valutazione di incidenza.

(4-06217)

[TESTOR](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021 abitanti e uomini delle istituzioni della val di Fiemme e della val di Fassa (Trento) hanno segnalato diversi sorvoli di aerei militari a bassa quota, che hanno provocato boati, forti rumori e generato grande spavento tra la popolazione;

nonostante al momento non vi sia alcuna ufficialità sui velivoli, secondo alcune fonti stampa si tratterebbe di F14 Tomcat;

ricordato che:

il 3 febbraio 1998 un velivolo EA-6B, in un sorvolo a bassa quota sulla val di Fiemme, tranciò i cavi della funivia del Cermis provocando la morte di 20 persone;

tale episodio rappresenta una tragedia che sconvolse e segnò profondamente la comunità che ancora oggi ne porta vive le ferite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della natura dei sorvoli, in che ambito di operazioni si siano svolti e se abbiano rispettato le modalità e le quote previste dai regolamenti.

(4-06218)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [AIROLA](#), [BRESSA](#), [ERRANI](#), [FERRARA](#), [LAFORGIA](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

all'indomani dei violenti episodi avvenuti sabato 9 ottobre 2021 a Roma, in cui frange neofasciste del corteo della manifestazione contro l'estensione dell'obbligo del *green pass* alla generalità dei lavoratori hanno assaltato e devastato la sede nazionale della CGIL e un intero reparto del pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I", l'autorità giudiziaria ha aperto due fascicoli d'indagine e arrestato 12 persone;

fra gli arrestati figura Roberto Fiore, fondatore e attuale *leader* di "Forza nuova", l'organizzazione della destra ultraradicale che nell'ultimo ventennio è stata più volte oggetto di attenzioni da parte della magistratura in relazione ai numerosi casi in cui militanti e dirigenti di Forza nuova sono stati condannati per aggressioni violente e altri reati;

lo stesso Fiore negli anni '80 fuggì in Inghilterra per sottrarsi ad un ordine di cattura emesso in merito alle indagini sulla strage di Bologna, con le ipotesi di reato di associazione sovversiva e banda armata. Pur richiesta dalle autorità italiane, il Governo inglese rifiutò l'estradizione e Fiore tornò in Italia solo nel 1999 quando i reati di cui era accusato caddero in prescrizione;

si apprende da notizie di stampa che la polizia doganale del Regno Unito (HMRC) starebbe indagando su un flusso di denaro e movimentazioni finanziarie con finalità illecite, riferibili allo stesso Fiore attraverso decine di società, associazioni e *trust* cattolici di beneficenza;

si apprende altresì che nel 2020 il Governo inglese avrebbe dovuto declassificare il voluminoso fascicolo del Ministero degli interni britannico sulle attività di Fiore e dei suoi sodali negli anni 1981-1989 e, più in generale, del disciolto gruppo di estrema destra "Terza Posizione", poi confluito in Forza nuova. Sarebbe peraltro che poco prima di depositarlo nell'archivio di Stato le autorità britanniche abbiano deciso di mantenerlo coperto dal segreto di Stato;

considerato che:

le violenze e le intimidazioni del 9 ottobre 2021 riportano a momenti bui e drammatici della storia del nostro Paese, rappresentano un gravissimo e inaccettabile attacco alla democrazia, e meritano un aumento del livello di guardia da parte delle istituzioni circa i provvedimenti necessari per scongiurare il ripetersi di situazioni simili;

il 20 ottobre 2021, il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista, artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto descritto;

se non intendano intervenire, ciascuno per la propria competenza, per sollecitare le autorità britanniche

affinché il fascicolo documentale riguardante Roberto Fiore venga desecretato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(4-06219)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02910 del senatore Zaffini, sulla somministrazione delle dosi "booster" di vaccino anti COVID agli over 80.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06205 della senatrice Testor.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 370ª seduta pubblica del 26 ottobre 2021, a pagina 57, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", dopo il terzo capoverso, inserire i seguenti:

senatori Anastasi Cristiano, Croatti Marco, Pavanelli Emma, Vaccaro Sergio, D'Angelo Grazia, Campagna Antonella, Naturale Gisella, Lorefice Pietro, Pisani Giuseppe, Gaudiano Felicia

Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche nell'area etnea (2429)

(presentato in data 21/10/2021);

senatore Grassi Ugo

Norme in materia di sottrazione di animali di affezione (2430)

(presentato in data 26/10/2021);

senatori Fregolent Sonia, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2431)

(presentato in data 26/10/2021).

